DELLE
ISTITUZIONI DIPLOMATICHE
DI
ANGELO FUMAGALLI
GIÀ ABATE DI S. AMBROGIO E PRESIDENTE DEI CISTERCIESI.

TOMO PRIMO.

MILANO 1802.

DALLA STAMPERIA E FONDERIA AL GENIO TIPOGRAFICO
Casa Crivelli presso il ponte di s. Marco, N.° 1997.

AL CITTADINO

FRANCESCO MELZI

VICE-PRESIDENTE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA.

Un' Opera veracemente Italiana per la conservazione di tanti monumenti patrj diplomatici, e per l' eccellente metodo, con cui essa è distesa, dovevasi a Voi per ogni riguardo. Primo fra i Cittadini Italiani nel Governo di un libero, e ragguardevole Popolo; conoscitore profondo, ed indefesso fautore delle scienze, e delle arti, e spezialmente di quelle che appartengono alla Politica, ed alla Economia, avete già ridestato negli animi nazionali i sentimenti di una liberale, e dotta gara d' ingegno. Aggradite quest' atto di stima, e mirate con occhio propizio le tipografiche mie intraprese.

FRANCESCO GERMANI.

PREFAZIONE.

Fra le tante migliaja di opere scientifiche di sì vario e disparato argomento, quante nello spazio di tre secoli e mezzo ne sono state in Italia colle stampe pubblicate, una vi mancava ancora delle più utili certamente ed interessanti. Strano paradosso per avventura sarà per sembrare a taluno quest' asserzione, non essendovi ramo di scienza, di arte e di erudizione, sopra cui gli scrittori italiani non siensi in folla esercitati. Ma chi negar potrà che un Trattato didascalico di diplomatica non abbia ad essere un' opera di tal genere? Abbonda l' Italia, e più forse di qualunque altro paese, d' ogni sorta di diplomi e di carte diplomatiche: molte raccolte se ne hanno alla pubblica luce, e molte serbansi tuttora inedite negli archivj. Nè vi ha quasi scrittore oggidì in Italia, il quale intraprenda a tessere o a rischiarare la storia de' bassi tempi, o qualche particolar fatto ad essa spettante, che quasi non si vergogni di non far uso di documenti diplomatici, formandone eziandìo alla fine del libro un' appendice. Abbiamo pure diverse antiche carte con ispeciali dissertazioni illustrate, ed alcune opere polemiche di diplomatica da varj italiani autori composte, quali sono quelle del Fontanini, del Maranta, del Lazzarini, del Gatti, del Lombardi, del recente anonimo autore del

Collegio Mabilloniano, *e di altri, sebbene non molti; e tutti, tranne il primo e l'ultimo dei nominati autori soltanto di piccole opere; ma niuno sinora tra essi, almeno a me noto, ha preso l'assunto di dare alla pubblica luce un vero e compiuto trattato di diplomatica, che di guida serva a chi voglia intraprenderne lo studio.*

Alcuni pochi, egli è vero, vi hanno messa mano, ed in specie il marchese Scipione Maffei, ed il preposto Lodovico Muratori, due luminari insigni dell'italiana letteratura, ai quali aggiugner si possono altri due celeberrimi scrittori, il consigliere bibliotecario abate Girolamo Tiraboschi, ed il canonico conte Mario Lupi. Ma il Maffei nella sua Istoria diplomatica, *la quale come di prodromo serve alla preziosa sua raccolta diplomatica dei papiri di Egitto, se si eccettui ciò che appartiene ai caratteri estrinseci dei diplomi, sopra cui eruditamente si occupa, ben poco ci dice intorno gli intrinseci che sono i più essenziali. Era egli bensì nella promessa incorso presso il pubblico che ne avrebbe dato in seguito un intero trattato; ma poi di questa, come di altre opere da lui troppo facilmente promesse ed enunciate, o siasene dimenticato, o siagli mancato l'agio o il tempo, non altro ne è rimasto che il desiderio. Più a dentro in questa facoltà è penetrato il Muratori, sopra la quale copioso lume ha sparso, e specialmente nelle erudite sue dissertazioni sopra le* Antichità italiane dei tempi di mezzo. *Questi però sono pezzi separati, che possono bensì servire per costituir un tutto, ma che non lo costituiscono: altronde molti articoli vi mancano indispensabilmente necessarj alla piena intelligenza dell'arte diplomatica. Lo stesso dir conviene dei due* Codici diplomatici, *l'uno Nonantolano del Tiraboschi e l'altro Bergomense del Lupi, il di cui secondo tomo da lungo tempo desiderato è finalmente comparso alla pubblica luce colla data del* 1799 *per opera del ch. Giuseppe Ronchetti, di nuovi documenti e commentarj da lui accresciuto. Il codice però del*

Tiraboschi di non molte note fornito, e di più poche ancora tra esse a diplomatica spettanti, non basta per formar un diplomatico; l' altro poi del Lupi, che forse troppo nelle medesime è prolisso, tratta bensì di molti punti di quest' arte; ma molti altresì ne lascia del tutto intatti. Opere inoltre son queste che colla lor mole opprimono.

Fa d' uopo pertanto, volendo taluno applicarsi allo studio della diplomatica, avere ricorso a scrittori oltramontani, tra i quali il primo come nel tempo, così nel merito ancora viene di comune consenso riconosciuto il Mabillon, che a giusto titolo dir si può di quest' arte il creatore. Gliene porse occasione il Propileo *del Papebrochio* (1), *ove diverse regole aveva questi proposto per discernere i veri dai falsi diplomi. Essendo alcune di coteste regole al Mabillon sembrate men giuste, intraprese a stabilirne altre, e col corredo di vasta erudizione a provarne la verità: argomento da lui trattato nell' opera insigne* De re diplomatica, *stampata in Parigi l' anno* 1681, *alla quale nel* 1704 *aggiunse un* Supplemento, *stati poi amendue nella stessa città con qualche leggier divario riprodotti nel* 1709. *La Francia ne somministra pure l' altra non meno erudita che vasta opera del* Nuovo trattato di diplomatica (2) *in sei tomi in 4.° distribuita dal Toustaint e Tassin, e quella dell'* Arte di verificar le date (3), *nelle nuove ristampe sempre più accresciuta di mole e di erudizione, col* Dizionario ragionato di diplomatica (4) *del De Vaine: tutte opere di monaci benedettini. Altro soggetto dello stesso monastico istituto nella Germania D. Godefrido Bessel abate di Gotwich ha nel*

---

(1) *Act ss. t.* II *mens. april.*

(2) *Nouveau traité de diplomatique.*

(3) *Art de vérifier les dates.*

(4) *Dictionnaire raisonné de diplomatique.*

suo Cronico Gotwicese (1) *raccolto, ed egregiamente illustrato i precetti di quest' arte, i di cui* Elementi *ha ivi in seguito pubblicato Giangrisostomo Gratterer* (2), *a cui però aveva preceduto Cristiano Enrico Eckhard colla sua* Introduzione alla diplomatica della Germania (3). *I nominati autori tutte o quasi tutte hanno abbracciato le parti della diplomatica didascalica; ma più altri hanno in que' paesi preso a trattarne alcune separatamente. Chi ha scelto a ragionare sopra i diplomi degli imperadori e delle imperadrici, come Giovanni Heumanno: chi sopra l'* Invocazione divina ai diplomi premessa, *come Giorgio Adamo, Struvio, ed il Tilesio: chi sopra la formola* Dei gratia, *come il Geislero ed il Bonamy, o l' altra* Regnante Christo, *lo che fece il Blondello: e chi sopra i* Sigilli, *intorno ai quali esercitaronsi l' Heineccio, il Boemero, l' Hœpink, e Giovanni Giodocco Beck. I* Controsigilli *pure hanno al Leyser somministrato materia per formarne un trattato. Altri pubblicarono dissertazioni o sopra le* sottoscrizioni, *o sopra i* monogrammi, *o sopra i* cancellieri, *o sopra i* notaj, *o sopra gli* archivj. *Una raccolta di varj autori di opere diplomatiche ci ha dato il Baringio in quel suo trattato che il titolo porta di* Clavis diplomaticæ accessiones etc., *ed altra il Wenckero intitolata:* Collecta Archivii, et Cancelleriæ jura, quibus accedunt de Archicancellariis, Cancellariis, ac Secretariis virorum clarissimorum commentationes. *In somma non avvi quasi ramo di diplomatica, che da autori oltramontani, e tedeschi in specie, non sia stato con qualche particolar opera illustrato, come rilevar si può dal catalogo alfabetico degli autori che ne ragionano, premesso al tomo VI del* Nuovo trattato di diplomatica *dei monaci Sanmaurini,*

---

(1) *Chronicon Gottwicense.*

(2) *Elementa artis diplomaticæ universalis.*

(3) *Introductio in rem diplomaticam, præcipue germanicam.*

e dalla Biblioteca diplomatica *del Baringio, più copiosa ancora del* catalogo, *nella quale per classi o materie sono registrati gli scrittori delle cose diplomatiche. Esteri sono pure gli autori dei* Lessici diplomatici, *il Ducange, ed i suoi continuatori, sì i primi che i secondi in dieci volumi in foglio, il Carpentier, il Walter, l' abate Montignot, e l' autore del dizionario* Roman Valon, *e così ancora il Le Moine, che pubblicò la* Diplomatica pratica, *ossia la maniera di registrar gli archivj, ed il Chevrieres, autore del* Nuovo metodo di ordinar le carte.

Ma da queste fatiche e da questi studj, che intorno la diplomatica hanno impiegato gli oltramontani dotti autori, ricavar non possono gl' Italiani tanto vantaggio quanto i loro nazionali. Oltre il caro prezzo delle voluminose opere classiche di tal genere, e la difficoltà di procacciarsi una compita raccolta delle minori, lo scopo principale dei diplomatisti francesi, dopo i principj dell' arte comuni a tutte le nazioni, è stata la diplomatica della Francia, e quello dei tedeschi la diplomatica della Germania: dicasi lo stesso degli Inglesi e degli Spagnuoli nelle opere loro, in cui hanno preso a trattare di questo argomento. La diplomatica italiana non gli ha molto interessati se non in ciò che riguarda i diplomi di quegli imperadori franchi e germani che ad un tempo furono re d' Italia, e le bolle dei sommi pontefici: le altre particolarità ad essa spettanti o sono state omesse, o con sobrietà trattate. Tali furono i diplomi dei re longobardi, e dei re ed imperadori italiani, e le carte di contratti, di donazioni, di testamenti, ed altre sì fatte, e molti riti, e molte formole proprie dell' italiana nazione. Una pertanto delle principali nostre mire in queste Istituzioni, *dopo ciò che riguarda la diplomatica in genere, sarà il supplire al voto da essi lasciato: e come negli accennati articoli, così nel resto ancora al ragionamento sopra l' arte quello si accoppierà sopra la scienza diplomatica, rimontando all' origine delle cose, tessendone*

la successiva storia, e conducendola gradatamente sino al loro termine: lo che sarà per rendere e più dilettevole e più istruttivo lo studio di tal facoltà, la quale, presa sotto il divisato aspetto, ella è cosa chiara doversi riconoscere per arte non meno, ma, come le altre storie, per scienza ancora.

Se dalle opere degli autori classici in diplomatica, e particolarmente da quelle del Mabillon, dei monaci Sanmaurini, e dell' abate Gotwicese, che sono state le principali guide in questa nostra carriera, raccolte si sono molte notizie, molte similmente ne hanno somministrato le opere dei summentovati italiani scrittori, come quelle ancora degli altri della stessa nazione, che qualche diplomatico saggio, o altro alla diplomatica analogo pubblicarono, ed alcuni archivj tra i quali quello del milanese monistero di s. Ambrogio, a dovizia fornito di antichi diplomi, e di vetuste carte diplomatiche. Qualche lume ci hanno pur dato quelle diplomatiche mss. lezioni, recitate già dal P. abate D'Adda a suoi uditori nello stesso monistero. Di non iscarso vantaggio per ultimo ci sono state quelle copie, colla più scrupolosa esattezza ricavate dagli originali delle antiche nostre pergamene, con note ed indici copiosi: opera in molti volumi raccolta dall' istancabile monaco P. Bonomo. Ecco il metodo che si terrà nel disporre il raccolto materiale.

Sarà l' opera in tre libri divisa, nel primo de' quali si ragionerà dei caratteristici estrinseci dei diplomi, val a dire delle materie diverse, sopra cui hanno gli antichi costumato scrivere, quali furono le pietre, i metalli, le tavole incerate ed altre molte, e principalmente il papiro d' Egitto, la pergamena, e la carta sì di bambagia che di lino: le quali materie occasione porgono di erudite ricerche. Si passerà quindi agli arnesi ed ai liquori adoperati già nello scrivere, poi agli elementi della scrittura, ed alla scrittura stessa, aggiugnendosi il discorso sopra le varie sue modificazioni, quali sono tra le altre le

sigle, le cifre letterali e numeriche, e le note tironiane. Questi caratteristici sono talmente proprj e privativi degli originali diplomi, che alle copie non possono, in rigoroso senso almeno, appartenere.

L' argomento del secondo libro verserà intorno i caratteristici intrinseci dei medesimi diplomi, cioè intorno la lingua, lo stile, e le formole di essi: caratteristici però inerenti a tutti eziandio gli altri atti scritti, sotto qualunque forma ci si presentino, o di originali, o di copie. A questo assai esteso argomento la storia si premetterà dell' origine dei diplomi, e dell' adottazione fattane dai principi, che le occidentali provincie occuparono del romano impero, fissandovi stabile sede. Se ne farà quindi l' analisi, dandosi principio dalla premessavi invocazione divina, ragionandosi poi de' titoli appropriati ai re ed agli imperadori nei loro diplomi, e di quegli altresì compartiti alle persone in essi nominate, delle guerre diplomatiche, e particolarmente delle insorte in Italia nel secolo decimo ottavo, delle clausule dei diplomi, dei monogrammi, e delle sottoscrizioni, ove dei cancellieri ed arcicancellieri. Le date delle carte, e gli applicativi sigilli ci terranno in più special modo occupati. Tra i diplomi si meritano un distinto luogo le bolle dei papi, intorno le quali converrà intertenerci alquanto, coll' aggingnere qualche cosa intorno i diplomi vescovili, ed in specie intorno quelli degli arcivescovi di Milano, che in altri tempi hanno dopo i romani pontefici primeggiato.

Lo scopo del terzo libro saranno quelle carte, dagli antichi dette pagensi, *di cui più che di formali diplomi abbondano gli archivj. Sebben esse non sieno veri diplomi; pure, attesa la somiglianza di molte formole con quelle dei diplomi*, carte diplomatiche *chiameremo, nella loro categoria riponendole. Consistono questi in atti legali di varie specie, in lettere, in contratti, in testamenti, in donazioni pie, in collazioni di benefizj, in notizie, ed in altri simili atti, tra i quali avran luogo*

i placiti, *ove pure si parlerà dei giudici, degli assessori, degli avvocati, e delle sentenze ivi pronunziate. E siccome la maggior parte de' medesimi atti fu stesa da' notaj, coll' intervento dei testimonj, sì degli uni perciò che degli altri terrassi ragionamento. Nè saranno da noi dimenticate le copie dei diplomi e delle carte diplomatiche: argomento esso pure di non leggier importanza. Verrà in seguito il discorso sopra gl' impostori ed i falsarj dei diplomi, e le arti maliziose si scuopriranno da loro praticate per ingannare. Riserberassi per ultimo il trattato sopra gli archivj, nella qual' occasione il metodo si proporrà di ben ordinare le carte, chiudendosi poi tutta l' opera colle regole diplomatiche, le quali saranno come il risultato e l'epilogo di queste nostre* Istituzioni. *Allorchè lo richiederà il bisogno, sarà nostra cura di far avvertire gli agguati tesi da alcuni moderni pirronisti, che sopra ogni cosa spargendo artifiziosi dubbj, tentano di spogliare la diplomatica d'ogni suo pregio, e di renderla anzi sospetta. L' indice generale delle materie, in tutta l'opera contenute, si riserba per la fine del secondo tomo. Tale pertanto, quale succintamente abbiam indicato, sarà la scelta e la distribuzione delle materie da tenersi nelle medesime: se non che in questa ne converrà allontanarci in parte dal piano adottato dal Mabillon e da altri diplomatisti, un altro sostituendone a nostro avviso più naturale e più adattato, per dirigere con metodo un filodiplomatico nello studio di questa nobilissima facoltà, nel quale possa poi da sè stesso fare degli ulteriori avanzamenti.*

Avendo il succennato Mabillon voluto moltiplicar di troppo i generi e le specie dei caratteri dell' antica scrittura, ha dovuto per darne un' idea, e rappresentargli all' occhio, moltiplicarne i saggi: lo che non ha potuto a meno di non recar qualche confusione. Noi che col marchese Maffei (1) *ne riconosciamo un ben più scarso*

---

(1) *Ist. dipl. p. 3., e Verona illustr. part. 1. p. 321.*

numero, sì di quelli, che di questi pochi saggi altresì produrremo. Tra cotesti caratteri di scrittura diplomatica siccome il più antico, così ancora per molti secoli il più comune nei diplomi, essendo stato il corsivo, *di questo perciò ne daremo due tavole, rappresentanti due antichissimi originali di carte longobardiche, la prima dell'anno* 725, *e la seconda del* 735. *Al corsivo essendo succeduto il* minuscolo, *potrà il lettore riconoscerlo nel tipo di varj diplomi che presenteremo per esteso in separate tavole, dai quali si potrà in oltre rilevare il meccanismo e la struttura degli antichi diplomi. Il primo sarà un diploma solenne di Lottario augusto dell' anno* 835, *nel quale tutte concorrono le formalità diplomatiche, ed il secondo uno simile come nelle formole, così nella materiale struttura ancora di Ottone III imperadore dell'anno* 998: *se non che ha esso un sigillo, sebbene assai guasto, detto di* maestà, *di cui il primo a far uso è stato quest' Ottone. Verrà in seguito un terzo diploma dell'anno* 1186, *meno solenne degli altri due, appartenente all' augusto Federigo I. Si darà in appresso una bolla dell' anno* 1141 *d' Innocenzo II papa, e per ultimo un diploma, spedito l'anno* 1144 *dall'arcivescovo di Milano Robaldo. A tutte queste tavole un' altra precederà in cui alcuni più piccoli saggi saranno raccolti di antichi caratteri esotici.*

Non pochi di quei vetusti più preziosi documenti diplomatici, e di quei più rari codici, di cui dianzi l'Italia, e Roma particolarmente andava fastosa, verranno nel decorso di quest' opera citati, come esistenti tuttora in que' luoghi ove da prima serbavansi, benchè non più vi esistano in oggi, come nè meno tanti altri pregevolissimi monumenti delle belle arti dopo lo spoglio fattone, allorchè le truppe della nazion francese occuparono queste contrade, altri de' quali nondimeno hanno cambiato di sito, od anche si sono smarriti nelle funeste vicende delle seguite soppressioni di corpi ecclesiastici e regolari. Potrà

ciò almeno servire di rimembranza, sebben amara, ai nostri posteri del diritto e del possesso in cui i nostri maggiori sono stati una volta di questi tesori nazionali, che ora per la maggior parte formano in Parigi uno, avvegnachè dei meno gloriosi trionfi, della povera spogliata Italia. Si è pur eseguito lo stesso nell' indicare i documenti diplomatici e gli antichi codici, serbati già negli archivj e nelle biblioteche delle chiese vescovili, e delle badie della Francia, dei quali dopo la seguita notissima catastrofe non ne sappiamo il destino.

In quanto pregio aver si debba la diplomatica, e quanto interessar ne debba lo studio di essa, non solamente dalla dilettevole e varia erudizione che somministra, ma dalla luce ancora che sopra le altre scienze sparge, si può argomentare. Se dalla storia incominciar si voglia, riconosciuta da Cicerone (1) testem temporum, lucem veritatis, magistram vitæ, nunciam vetustatis, *dacchè colla rovina del romano impero le scienze e le arti andarono a perire miseramente, la storia di que' tempi, in cui nelle soggiogate provincie dominavano i barbari, rimase presso che muta, pochissimi scrittori avendo in mezzo alla barbarie, ed allo strepito delle arme potuto occuparsi nel descriverne i fatti. Che se pure alcuni, superando i frapposti ostacoli, intrapresero a registrare gli avvenimenti di quelle infelici caliginose stagioni, che altro ci hanno lasciato se non mal ordite e sconnesse descrizioni di battaglie, di assedj, di devastazioni, e di tradimenti? Mancando essi di critica, più che ai veri dieder luogo nelle loro storie ai più favolosi ed improbabili racconti. Invano altresì la scelta vi si cercherà, l' ordine e l' esattezza. A supplir dunque a queste mancanze della storia dei tempi di mezzo, a spurgare quanto di favoloso vi è stato introdotto, ed a riordinare le scomposte parti furono chiamati in ajuto i diplomi e gli altri diplomatici*

(1) *De orat. lib.* 2 *c.* 9.

documenti, che dal bujo di varj polverosì archivj, tratti alla luce da alcuni uomini dotti, hanno nelle loro mani contribuito in gran parte a produrre gl' indicati effetti. Quanti abbaglj di scrittori meno esatti e veridici non si sono con questo mezzo emendati? Quanti fatti, dianzi ignoti, non sono in simil guisa venuti a pubblica notizia? Or venga egli a dirci il Lenglet, espositore dell'articolo Diplomatique *del dizionario enciclopedico*, che i diplomi di assai scarso vantaggio riescono alla storia generale. *Questa, come altre di lui assurde opinioni intorno la diplomatica, effetto sono di quello spirito di novità, stato da lui ciecamente adottato.*

Ma quella parte della storia che per mezzo della diplomatica ha più vantaggiato, si è la cronologìa, che l' occhio destro della storia chiamar si suole. Portando in fronte le carte diplomatiche il nome del sovrano regnante, gli anni del suo regno, l' indizione, il mese, e molte volte ancora l' anno dell' era cristiana, e persino il giorno con altre specifiche date, nulla più vi resta a desiderare per formarne le più giuste combinazioni, e ricavarne le più certe conseguenze. Nè minor è il vantaggio che dai documenti diplomatici ha ricavato la geografia, l' occhio sinistro della medesima storia, scuoprendoci essi i reali palazzi e le regie ville, da cui spediti furono tanti diplomi. Riscontransi in essi i nomi di molte città, sostituiti ai più antichi, i limiti dei regni e degli altri stati, la divisione delle provincie in contadi, in marche ed in ducati, e l'estensione delle giurisdizioni di cadauno di essi. Di quanti luoghi e di quante terre in fine i medesimi documenti non ci presentan eglino lo smarrito nome e la vera situazione, di quanti fiumi il perduto corso, di quanti ponti, di quante strade, e dell' antico lor nome la cognizione?

Di particolar diritto similmente della diplomatica sono le genealogìe, e le agnazioni e cognazioni delle famiglie, le quali più che non da altri fonti ricavar si sogliono

dai diplomi e dagli strumenti legali, con cui quella continuata catena di discendenza si forma per varie generazioni, le une alle altre succedentisi. Che se la medesima i mezzi ne porge per arrivare in tali ricerche al conseguimento del vero, quegli altresì ne fornisce per iscoprirne il falso, a cui hanno alcuni impostori tentato indurci colle da loro inventate genealogie, e per ismascherare que' menzogneri scrittori che o per ignoranza, o per interesse, o per altri servili motivi hanno con sfacciata adulazione fatta rimontare l'origine di alcune meno celebri famiglie ai più rimoti tempi, ed agli antichi eroi più illustri.

Rivolgasi ora lo sguardo ad altre scienze, e vedransi esse pure dai luminosi raggi della diplomatica illustrate. Richiamando a diligente esame le memorie dei passati secoli nelle vetuste carte registrate, il monetografo vi scuopre le moltiplici specie delle monete, che in varj paesi nei bassi tempi ebbero corso: e dal prezzo con cui son ivi valutati i fondi, e i generi diversi, viensi in chiaro a un di presso del valore altresì di quelle antiche monete. Il giureconsulto oltre gli antichi riti e le vetuste formole del foro vi ravvisa le leggi e le consuetudini praticate ne' tempi passati, l'eseguimento, o la modificazione, o la trascuratezza di esse: e ciò che più importa, siccome dai diplomatici documenti derivano comunemente le ragioni pubbliche e le private; quindi vi prende le arme in difesa dei diritti de' pubblici corpi, e delle proprietà de' privati, le quali senza tale appoggio non di rado sarebbero esposte ad evidente rischio di restar preda di frodolenti usurpatori. Senza queste diplomatiche cognizioni alcune volte anche il giudice stesso corre pericolo di pronunziare un' ingiusta sentenza.

Il pubblicista nelle diplomatiche carte il successivo accrescimento vi trova della podestà de' principi, le vicende dei diritti e dei privilegj delle città e dei popoli, e l'estensione della potenza dei feudatarj, come pure i trattati

di paci, di triegue, di alleanze, di eventuali successioni, e di altri simili atti. Dalle stesse carte ricava il politico lo stato delle popolazioni, dell' agricoltura, del commercio, dell' industria nazionale, e delle arti: i mezzi inoltre posti in opera per raccogliere colle imposizioni danaro, e le varie specie di esse, che or l' imperiosa necessità, ed or l' insaziabile cupidigia ha saputo inventare a danno dei popoli, le opinioni ed i pregiudizj predominanti, i costumi in fine, gli usi, e gli abusi già praticati in diversi tempi dalle nazioni. Mette il medesimo in confronto le antiche romane leggi con quelle dai re barbari introdotte, vi osserva la differenza o la somiglianza che vi passa tra le formole dei contratti, delle donazioni, dei testamenti, e degli altri atti legali, come dal romano codice sono prescritte, e come da quello dei re barbari. Il gramatico ed il filologo, oltre il meccanismo delle scritture, variato secondo le diverse età, i primi embrioni vi scorge delle lingue vive, i loro progressi e le diverse loro alterazioni; quindi ne trae l' etimologia di molti astrusi vocaboli, e ne rintraccia il significato.

Persino allo studioso delle antichità, non meno civili che ecclesiastiche, le stesse carte aprono un vasto campo di moltiplici cognizioni. Chi delle prime si occupa può da esse rilevare i diversi uffizj, sì aulici che militari de' passati tempi, i titoli ai varj gradi di persone attribuiti, la condizione delle donne, dei fanciulli, e de' servi, la podestà de' mariti sopra le consorti, de' padri sopra i figlj, ed altre presso che innumerevoli particolarità. Quegli poi che lo studio impiega intorno le antichità ecclesiastiche, nelle vetuste pergamene molte tracce ravvisa di ecclesiastica disciplina, l' origine trova, il motivo e l' uso di molti riti sacri, la fondazione e la dotazione di molte chiese e badie, ed il nome eziandio di quei benemeriti soggetti, dalla di cui pietà fondate furono e dotate, la serie pure di quei prelati che le governarono,

e molte azioni con cui la storia illustrare della lor vita. Questa perpetua successione di vescovi il fondamento primario forma della tradizione, che per testimonio di Tertulliano (1) *dimostra la vera chiesa e la pura e cattolica religione.*

Indarno forse tanta copia di sussidj si cercherebbe altrove, quanta ne somministra la diplomatica co' suoi monumenti: e questi sussidj ove traggansi da sincero fonte, più certi sono ed indubitati, e pertanto più pregevoli che non quelli che aver si possano da qualunque siasi più accreditato scrittore. Imperciocchè quale storico mai ha potuto vantarsi con verità di essere stato presente a tutti quei fatti che racconta, o di non aver mai dato nell' animo suo accesso a veruno favorevole o contrario affetto, o di non essere mai stato da falsa relazione ingannato? Eppure quando i di lui racconti convincer non si possano di menzogna, hannosi per veritieri, e senza scrupolo si adottano. Ma quanto maggiore e fuori d' ogni eccezione esser non deve la testimonianza che rendono i diplomi e le altre antiche carte, le quali non ci presentano che relazioni coeve e primitive, non trattano che di fatti allora seguiti, di materie, di soggetti, di leggi, di usi pienamente conosciuti, senza prevenzione veruna, o passione di odio o di benevolenza: affetti che spesso guastar sogliono la storia, la quale perciò in vece d' istruire getta spesso il lettore nelle tenebre e nella confusione? Quante volte non gli occorre egli di vedere lo stesso soggetto dalla penna di uno scrittore portato sino alle stelle, e da un altro depresso nel più profondo abisso? oppure la stessa battaglia, da alcuni rappresentata come coronata da un' insigne gloriosa vittoria, cui altri ci espongono sotto l' aspetto d' una totale irreparabile sconfitta? I pregiudizj nazionali e della gente di partito, come quegli ancora dei corpi o collegj

---

(1) *De præscript.*

sì ecclesiastici che civili, qual faccia diversa non fanno eglino mai prendere ai fatti medesimi presso gli scrittori delle diverse nazioni, dei diversi partiti, e dei corpi diversi? Quante volte ancora i nemici della verità, perchè troppo lor odiosa, non obbligano gli scrittori coll' autorevole loro potere a sopprimerla, o ad inorpellarla? Da questi, ed altri simili pericoli, a cui soggiace la storia, vanno esenti gli atti diplomatici. Portan essi inoltre l' impronto della fede pubblica, perchè divenuti atti pubblici, confermati da più testimonj, ed autorizzati col marchio del notajo, e spesso ancora colla sottoscrizione di personaggi per grado e per carattere distinti, od anche col nome e col sigillo del sovrano.

E perchè appunto cotesti diplomatici documenti sono stati in ogni paese tenuti sempre per i più sicuri depositi della verità, la frode trovar non seppe mezzo più opportuno per imporre che di mascherarsi sotto le sembianze delle sincere pergamene. Ma venne alla fine il tempo in cui si scuoprì l' inganno. Se tale scoperta riuscì fatale alla frode, fu però l' origine dell' interessante arte diplomatica, che colla face d' una severa imparzial critica andando in traccia del vero, seppe prescriver leggi, e fissar regole per discernere i legittimi dai parti spurj. Che se alcuni moderni, armati di troppo indiscreta critica, quasi non mai disgiunta da spirito di partito, si studiarono di sparger dubbj e sospetti sopra la fede che si meritano quelle antiche diplomatiche pergamene, che sperimentate a così dire nel crogiuolo da dotti diplomatisti, sono state per sincere riconosciute, e s' innoltrarono eziandìo a dichiarare mal sicuri i fondamenti stessi a cui la diplomatica si appoggia ne' suoi giudizj; le loro arti nondimeno tanto lungi dall' averle recato nocumento, hanno contribuito a vieppiù raffinarla. Di fatti criterio più squisito di quello che da essa in oggi si pratica non si può desiderare. Tutto ella pesa con esattissime bilance, lo stile, le formole, i titoli, le epoche,

le sottoscrizioni; consulta la storia, combinandola coll'esposto nelle carte, ed osservando se vi abbia opposizione nei fatti, nei costumi, e nelle leggi di que' tempi, in cui furono scritte; con ripetuti paralelli confronta minutamente le forme del carattere, i collegamenti delle lettere, le abbreviazioni, i punti, gli accenti, l'impronto dei sigilli, l'intreccio dei monogrammi: nè omette di ponderare se il contenuto nei diplomi corrisponda esattamente al tempo, al luogo, al sovrano, alle persone ivi nominate, alla natura delle cose, a quanto insomma suggerir possa la critica più giudiziosa al più scrupoloso raziocinio. Quando i documenti diplomatici reggano a queste prove, chi potrà mai mettere in dubbio la sincerità?

Ma d'onde mai proviene che la scienza e l'arte diplomatica che conducono a sì moltiplici e sì felici scoperte, e che chiamar si potrebbero con ragione le chiavi della letteratura, siano comunemente sì trascurate, talchè alcuni, i quali altronde sono bastantemente versati in altre scienze, non ne abbiano veruna o almeno una ben iscarsa idea: ed altri non le riguardino che come un ammasso d'erudizione, uno studio sterile e pesante, atto soltanto ad ammorzar il fuoco della immaginazione, oggetto quindi per loro di disprezzo? Confessar pur troppo ne conviene non aver la diplomatica molti seguaci nell'Italia, molti in vece che ne dilegiano lo studio, e l'hanno in avversione. La mancanza degli opportuni mezzi per arrivarne alla cognizione, e le difficoltà che acccompagnano i primi passi verso questo spinoso studio, sono forse i due maggiori ostacoli che s' oppongono a chi entrar voglia in questa carriera: e la corruttela del secolo la riconosciamo per la cagion principale del sinistro concetto che molti hanno dello studio della diplomatica concepito.

Ai primi due suindicati inconvenienti noi ci siamo industriati di rimediare in queste Diplomatiche Istituzioni, *nelle quali, per quanto ci hanno permesso le*

nostre forze, nulla abbiam tralasciato del sostanziale che condur possa al conseguimento di sì nobil arte, raccogliendo ed epilogando quanto di più interessante abbiam riscontrato nelle opere dei più insigni e classici maestri di essa, non poche cose del nostro avendo pur aggiunto, e specialmente riguardo la diplomatica italiana. Ove più copiose notizie lo studioso della medesima desideri, ne abbiamo indicato i fonti da cui attingerle: e per lo stesso motivo abbiam voluto nell' opera essere piuttosto prodighi di citazioni. Se alcune difficoltà nel corso di questo studio s' incontrano, son esse piuttosto apparenti che reali. E poi qual' è mai quella scienza e quell' arte che da principio non ci si affacci con aspetto disgustoso, anzi che no e ributtante? Sebbene anche quest' ostacolo è stato da noi tolto, avendo alle più difficili, che non son molte, fatto precedere le nozioni più facili, dilettevoli eziandio e vaghe, ed inoltre esposte, per quanto a noi è stato possibile, con precisione e chiarezza di stile.

Ma dove a noi mancano le forze, si è contro coloro, che imbevuti di falsi principj tengono in niun conto, anzi dispregiano non solamente la diplomatica, ma, come con altri osserva il Boissì (1), quasi tutti ancora gli altri studj di soda erudizione, i quali perciò veggiam posti sempre più in non cale, talchè, andando le cose di questo passo, avvi fondato motivo di temere, che riguardo coteste scienze possa ben presto ricader l' Europa in quella barbarie, da cui dopo replicati stenti erale alla fine riuscito di liberarsi. Il far argine a questa corrente non è impresa di uom privato; onde resta soltanto lo sperare che, riconosciutosi col tempo il pregio di esse, abbiano i disertori a ritornare all' abbandonato partito, e che possa anzi crescerne il numero dei seguaci.

---

(1) *Diss. crit. sur l'hist. de Juifs.*

INDICE

DEI CAPI E DEI PARAGRAFI

CONTENUTI NEL PRIMO TOMO.

LIBRO PRIMO.

DELLE ISTITUZIONI DIPLOMATICHE.

LIBRO SECONDO.

PARTE PRIMA.

DELLE ISTITUZIONI DIPLOMATICHE.

Fine dell' indice del primo tomo.

			Errori.	*Correzioni.*
Pag. 8	lin.	6	vedremmo .	vedemmo
» 67	»	30	compost .	composta
» 83	»	8	preceduto .	proceduto
» 104	»	1	*vocitatuit* .	*vocitatust*
» 126	»	20	confusione .	confessione
» 160	»	26	*aseres* . . .	*a'seres*
» 172	»	9	μύεια . . .	μύρια
» 216	»	2	Enrico . .	Eurico
» 218	»	20	che sotto .	che non sotto
» 219	»	ul.	*nomem* . .	*nomen*
» 293	»	7	riferita . .	rifritta
» 310	»	15	Avevano .	Ne avevano
» 409	»	22	Giulio Cesare	Augusto
» 425	»	23	cononicali .	canonicali

LIBRO PRIMO.

DELLE ISTITUZIONI DIPLOMATICHE.

CAPO PRIMO.

DELLE MATERIE DIVERSE SOPRA LE QUALI HANNO GLI ANTICHI COSTUMATO SCRIVERE.

Materie su cui gli antichi hanno scritto.

I. Di qualunque materia, purchè atta a ricevere i caratteri, ossia col calamo, ossia colla penna, ossia collo stile, ossia col bulino o scalpello, o in altra maniera, hanno gli antichi fatto uso per notarvi le loro memorie, e quelle particolarmente che avessero voluto ai posteri tramandare. Le pietre, i marmi, il legno, il bronzo, il rame, l'argento, il piombo, l'avorio, le gemme, e le pietre preziose, la terra cotta, il vetro, le cortecce e le foglie di alcune piante, la

cera, la tela stessa sì di cotone che di lino od anche di seta, il papiro, la pergamena e la carta, composta cogli stracci ed avanzi della tela di lino o di canape, fornirono già ai nostri maggiori diverse materie sopra cui stendere od imprimere la loro scrittura. Nostro scopo essendo di non intertenerci a lungo su quanto alla diplomatica in ciò non appartenga da vicino, quindi intorno le materie suscettibili di scrittura le quali sono state per le prime noverate, farem uso della maggior possibile brevità, riserbandoci a ragionare più diffusamente del papiro, della pergamena e della carta sì di cotone che di lino: materie alla diplomatica più d'appresso spettanti.

Pietre e marmi.

Le pietre, per opinione di Calmet (1), sono state la più antica materia sopra cui siasi scritto. Ciò nondimeno intender si deve di pietre adoperate per monumenti pubblici, credibil cosa non essendo, che siasi cominciato ad incidersi caratteri in sì dura materia senza essersi dianzi esercitata la mano a delinearli con qualche colore su altra superficie piana. Se fosse vero quanto da Giuseppe ebreo si racconta (2), che i figliuoli di Seth sino dal terzo secolo dalla creazione del mondo, per conservare, dopo il da loro preveduto universal diluvio, ai lontani posteri le astronomiche cognizioni da loro acquistate, abbianle scritte sopra due colonne, l'una di mattoni, di pietre l'altra, e che questa a giorni suoi sussistesse ancora nella Siria; se ciò, dissi, fosse vero, sarebbe stato questo un monumento ben antico, a cui altro simile non sarebbesi in verun conto potuto contrapporre. Ad esso dopo altri moderni si è industriato il P. Pier Antonio del Borghetto (3) di ridare sussistenza; ma il sullodato P. Calmet (4), lo Strauchio, il Boeclero, il Jaquelot, il Simon ed altri avevan già con diversi sodi argomenti

(1) Dissert. de mat. et form. vet. lib.
(2) Ant. jud. lib. 1. c. 2. n. 3.
(3) Dissert. sull'ant. dello scriv.
(4) Comment. in gen. c. 6. v. 13.

distrutta l'esistenza di tale antediluviano monumento, a cui quelli, sebben ingegnosi, del recente autore poco o nulla hanno potuto pregiudicare. Il marchese Maffei (1), che pure salvar vorrebbe l'accreditato storico ebreo dalla taccia di aver dato retta ad un sì poco credibile racconto, pretende che sia stato questo da altra mano nel di lui testo intruso. Sin' ora però non ha il Maffei trovato seguaci della sua opinione, la quale in realtà non appaga; ed il Nicolai ne ha provata l'insussistenza (2).

Iscrizioni antichissime in pietre.

Checchè dunque sia di queste due colonne, e delle appostevi astronomiche notizie, da niun altro scrittore antico rammentate che da Giuseppe ebreo, in errore forse tratto da falsa relazione di qualche impostore, dubitar non si può che gli Ebrei e gli Egizj non abbiano da rimotissimi tempi incise memorie sulle pietre. Le tavole sopra cui collo stesso dito di Dio scolpiti furono i precetti del decalogo, sono state di pietra (3). S. Epifanio la specie individuandone, di zaffiro le riconosce (4). Il sacro testo però non ne dà il menomo cenno, e la natura, che si sappia, non ha mai prodotto zaffiri di tanta grandezza: ha egli quì forse adottato il linguaggio ebraico, in cui le più belle cose sotto nomi di pietre preziose chiamar si sogliono, ed in specie di zaffiro, del quale formate si rappresentano le porte e le fondamenta della nuova mistica Gerusalemme (5), e lo stesso trono di Dio ad un zaffiro viene rassomigliato (6). Sopra lastre di pietra fece del pari Giosuè scrivere il deuteronomio (7), e dell'arcana scrittura con quasi inesplicabili geroglifici espressa e scolpita dagli Egizj in durissimo marmo molti secoli avanti

(1) Arte crit. lap. lib. 1 p. 5; ed osserv. letter. t. 6 p. 426.
(2) Lez. ec. t. 3 p. 245.
(3) Exod. c. 34 v. 4.
(4) Tract. de XII gemm. t. 2. oper. p. 207.
(5) Tob. c. 13 v. 21, et apocal. c. 21 v. 19.
(6) Ezech. c. 1. v. 26.
(7) Cap. 8 v. 32.

l'era cristiana rendono piena testimonianza i monumenti di tal genere, tuttora sussistenti, di quell'antica già sì illustre nazione. L'uso medesimo delle pietre e dei marmi fecero di poi i Greci, i Romani ed altri popoli antichi, che in seguito divenne a quasi tutte le nazioni comune.

Legno.

II. Al marmo per lo stesso uso accoppia il succennato Calmet (1) nell'antichità il legno, sul quale dalle più rimote età scolpite si sono le memorie più interessanti. I patti con cui Tarquinio il *superbo* pace fermò ed amicizia con i gabj, scritti furono sopra uno scudo di legno, appeso poi nel tempio di Giove. Afferma Dionigi d'Alicarnasso (2) d'aver ivi veduto questo scudo, scritto cogli stessi caratteri d'antica forma, e coperto del cuojo di quel bue che nello stabilirsi il contratto fu sacrificato. Le specie del legno, adoperato già per scrivervi, sono state diverse, rovere, tiglio, faggio, cedro ed altre, e queste per lo più ridotte in tavole, alcune tinte di cerussa o di altro colore, ed altre con calce o gesso imbiancate, o di sottile strato di cera ricoperte. Le leggi di Solone, come da Plutarco, da Aulo Gellio, e da Diogene Laerzio (3) vien riferito, sono state dapprincipio registrate in tavole di legno, e il medesimo Plutarco racconta che a' tempi suoi se ne vedevano ancora alcuni avanzi. Altri nondimeno descritti in lapidi, esistenti circa i medesimi tempi, da Arpocrazione presso Fozio si rammentano. Orazio (4) sembra riconoscere che sia stato uso antico comunemente adottato d'incidere le leggi nel legno:

Fuit haec sapientia quondam leges incidere ligno.

Libri o tavole di busso per stendervi sopra la scrittura dovevano pure esser in uso presso gli Ebrei, avendo Iddio comandato al profeta Isaía di scrivere le sue minacce

---

(1) Cit. diss.
(2) Lib. 4.
(3) Ap. Calmet ibid.
(4) De art. poët.

contro di loro *super buxum* (1); anzi quanto fu scritto da Mosè, tutto dal Calmet si riconosce scritto sopra tavole di legno (2). Dall'essere stati alcuni antichissimi versi saliari chiamati *axamenta*, come narra Festo, qualche moderno erudito ha, e con ragione, dedotto aver i medesimi quel nome sortito per essere stati sopra *assi* o tavole di legno descritti. Tra i legni sopra cui scrivevasi la barbara lingua *runica*, usata già da alcuni settentrionali popoli, Venanzio Fortunato novera il frassino (3):

Barbara fraxineis pingatur runa tabellis.

I legni ridotti in tavolette, sottilmente tagliate, hanno continuato per più secoli presso molte sì incivilite che barbare nazioni. Con esse formavansi pure libri di alcuni foglj. Tai fascetti erano chiamati *poliptici* o *pugillari*, od anche *caudici*, come da Varrone (4) e da Seneca (5) fu osservato: d'onde poi è venuto il vocabolo di *codici*, che il Mazochi (6), perchè col caldeo *goda* (tavola) ha qualche affinità, dal caldeo vorrebbe derivare. Quanto asserir si può di certo egli è che tal termine nella lingua latina è antichissimo, ed è stato il medesimo esteso a dinotar altresì qualunque sorta di libro, come *libro* per dinotar la corteccia di quelle piante con cui i codici eran formati. Il Pancirolo, citato dal Radero (7), asserisce di avere spesse volte veduto alcune sottilissime e lisciate schede, di cui fecer uso i Longobardi alla loro discesa in Italia, e di aver su di esse letto scritture longobardiche. Dall'esservisi adoperato un carattere corsivo, dal Panciroli forse non ben inteso, si è egli erroneamente

(1) Isaiae cap. 3 v. 8.
(2) Cit. dissert.
(3) Lib. 7 carm. 18.
(4) Lib. 3 de vit. pop. rom.
(5) De brev. vitae c. 13.
(6) Not. 3 ad Dypt. Quir.
(7) In Martial. epigr. 7 lib. 14.

indotto a crederlo longobardico, e longobardiche quelle tenuissime assicelle su cui era scritto.

Bronzo, rame, argento.

III. Affine di conservare a' posteri la memoria delle cose più interessanti, grand'uso del bronzo, steso in lastre, fecero già tutte le colte nazioni e la romana in specie. Le famose leggi delle XII tavole, che da prima erano state scritte sopra tavole *roboree* (di rovere), o *eborce* (di avorio), come nel testo del giureconsulto Pomponio (1) son dinotate, vennero poi in lastre di bronzo incise, come pensano alcuni all' autorità appoggiati di Tito Livio (2). Alla solidità e durevolezza di questo metallo hanno i Romani voluto assicurare molte leggi, molti trattati di pace e d'alleanza, molte disposizioni ed altri atti pubblici. Un incendio, avvenuto in Roma sotto l'imperador Vespasiano, fece con grave deplorabile danno perire tre mila tavole di bronzo, conservate in Campidoglio, le quali contenevano altrettanti monumenti di simil sorta.

Fra le tavole di quel metallo che tuttora ci rimangono, celebri sono le tavole *eugubine*; la mensa *isiaca*, volgarmente detta *bembina*, perchè posseduta una volta dal cardinal Bembo, trasportata di poi nel museo di Torino, alla quale furon fatti i comenti dal Pignorio (3) e dal Kircher (4); il *senatusconsultum* circa i baccanali, dall'Egizzi spiegato, che nell' imperial museo di Vienna si conserva; le tavole *eracleensi* dal Mazochi illustrate; la gran lastra di metallo, ritrovata nel territorio piacentino, ove degli alimenti si tratta da Trajano Augusto fatti somministrare ai fanciulli bisognosi, sopra la qual lastra eruditi comenti scrissero il Muratori, il Gori, il Maffei ed altri moderni; e l'altra pure nello stesso luogo scopertasi l'anno 1760, pubblicata ed illustrata dal conte Gian Rinaldo

---

(1) De orig. jur. c. 2.
(2) Lib. 3.
(3) De mensa isiac.
(4) OEdip. Ægypt. p. 79.

Carli (1), ed altre molte di minor pregio che per brevità si tralasciano.

Come con assicelle di consistente legno formati si sono *pugillari*, lo stesso pur fu fatto colle sottili lastre di metallo. Il cardinal Quirini (2) tra i diversi pezzi d'antichità, disotterrati dalle rovine d' Ercolano, alcune tavolette di rame novera in una sua lettera, sulle quali erano incisi caratteri da ambe le facciate: quattro delle quali tavolette formavano un piccol libro, il di cui contenuto era una onesta missione ad alcuni soldati accordata. Altra simile dall'imperador Galba compartita ad altri soldati veterani, impressa sopra due laminette di metallo, insiem legate per tre anelli di filo di rame, è stata dal marchese Maffei (3) pubblicata. Il Devenuti (4) altre due oneste missioni in tavolette di bronzo rammenta, l' una in Firenze nell' imperial gallería, e in Roma l' altra nel museo Barberini. Alle lastre di bronzo e di rame doversi quelle ancor aggiugnere d' argento per scrivervi sopra, ce ne assicura la scoperta che il medesimo Devenuti (5) racconta fattasi tra le rovine di Ercolano d'un astuccetto di bronzo, in cui una sottilissima laminetta d' argento si conteneva, tutta scritta con caratteri greci, e che verisimilmente sarà stata una tavoletta di ricordi.

Piombo.

IV. Che antichissimo pure stato sia il costume d'incidere sul piombo le memorie che volevansi a lungo conservare, lo impariam da Giobbe (6), da Plinio (7), da Pausania (8), da Frontino (9), da Suida (10), e da altri

---

(1) Antich. ital. t. 1.
(2) Lett. 3. journ. de sav. oct. 1748 p. 624.
(3) Istor. dipl. p. 30.
(4) Prima scopert. d'Ercol. p. 130.
(5) Ibid. p. 116.
(6) Cap. 19 v. 24.
(7) Hist. nat. l. 13 c. 11.
(8) In Beot.
(9) Stratag. l. 3 c. 13.
(10) In lex. v. μολιβ.

scrittori antichi. Un rotolo di piombo per l'antichità assai guasto, in cui era scritto il poema di Esiodo, intitolato le *operè del giorno*, fu dai beoti mostrato al suddetto Pausania. A qualunque altra materia hanno i nostri maggiori preferito il piombo ogni qual volta le memorie collocar si dovessero in luoghi sotterranei ed umidi, ove e il bronzo e il rame facilmente contraendo la ruggine, si guastano e si consumano. Tubi di piombo che hanno servito di acquedotti con alcune leggende veder si possono descritti ed illustrati presso il Fabretti (1), il P. Lupi (2), ed il sullodato Maffei (3). Ci rimangono pure sul piombo scolpite antiche sepolcrali iscrizioni ed altri simili monumenti (4). Ometter quì non si vogliono due antichi diplomi in lamine di piombo incisi, l'uno del papa Leone III, e l'altro del re dei Longobardi Luitprando, riconosciuti amendue dal Mabillon (5) per legittimi e sinceri.

Ciò che si è detto delle tavolette di bronzo e di legno si verifica del pari rispetto il piombo; ed alcuni antichi libri, composti di sottili lastre di esso, tuttora sussistono in diverse raccolte di antichità. Tra questi uno vi ha nel museo Kircheriano, dal di lui illustratore rappresentato in tavola di rame (6), il qual libro tutto è di piombo, i foglj in numero di sei, le coperte, i chiodi, i fermaglj con tutto il resto. Rappresentano que' foglj figure e caratteri enigmatici degli eretici basilidiani: figure e caratteri assai difficili oggidì a disciferarsi.

Avorio.

V. Libri d' avorio rammentansi da Ulpiano (7), da

---

(1) Inscript. c. 7 p. 540.
(2) Epitaph. s. Severae p. 43.
(3) Mus. Veron. p. 101 c. 102.
(4) Murator. ant. ital. diss. 58, Montfauc. Paleogr. graec. p. 16, Fabretti p. 522 ec.
(5) De re dipl. l. 1 c. 8 n. 15.
(6) Tab. x.
(7) Digest. l. 32 leg. 12.

Marziale (1), e da altri. Tai libri da Vopisco (2) per una ragione a tutti nota furon detti *elefantini*; ed uno ne indica collocato nell' armadio sesto della biblioteca Ulpia, in cui un *senatusconsultum* leggevasi, di propria mano sottoscritto da Tacito imperadore. Sotto nome di libri d' avorio comprender si debbono i *dittici* ed i *poliptici* sì civili che ecclesiastici, dei quali eruditamente hanno trattato il Buonarroti (3), il Mazochi (4) il Gorio (5), e più recentemente qualche cosa ne ha detto il ch. dottor bibliotecario dell' ambrosiana Gaetano Bugati (6). I monaci Sanmaurini, autori del *nuovo trattato di diplomatica*, la forma e la figura ci forniscono di un antico libretto d'avorio di sei foglj composto (7). Frequenti pur sono ne' musei le tessere d' avorio con scrittevi formole d' ospitalità, di corrispondenza, d' amicizia ed altre simili. Alla classe delle tavolette d' avorio appartener dovrebbero quelle altresì che *palimpsesti*, o *libri liturarii*, o *chartae deletiles* furon dette, e che per le manuali annotazioni adoperar si solevano come le tavolette di legno, di cui abbiam parlato, o come le incerate, delle quali tra breve ragioneremo.

Gemme, pietre preziose, e terra cotta.

VI. Anche sopra le gemme e le pietre preziose, come le agate, le corniole, i diaspri, ed altre molte, sono stàti improntati caratteri. Sopra i due onici dell' Efod del gran sacerdote degli Ebrei erano incisi tutti i nomi delle XII tribù israelitiche, sei per onice, e il nome di cadauna tribù era notato sopra cadauna di quelle altre dodici pietre preziose che entravano ad ornare l' Efod suddetto (8). Siccome la piccolezza di tali pietre non dà luogo a

(1) Epigr. 1 lib. 4.
(2) In Tacit.
(3) Osserv. sopra i vetri.
(4) De Dypt. Quirin.
(5) Thes. Dypt.
(6) Append. alla mem. di s. Celso p. 245.
(7) Tom. 1 p. 534 pl. 4.
(8) Exod. c. 28 v. 9 et 21.

potervi incidere molti caratteri; quindi riduconsi questi per lo più a segnare il nome di uomini illustri, o di celebri incisori, ed alcune volte qualche breve formola di saluto.

All' uso medesimo ha pure servito presso gli antichi la terra cotta. Ci accerta Epigene (1) che i Babilonesi ed i Caldei su tavolette di tale materia scritte avevano le astronomiche loro osservazioni di 720 anni. Sepolcrali lucerne di creta con leggende (2), mattoni col nome di artefici e di consoli (3), iscrizioni su vasi di terra e su figurine e specialmente votive (4), ed altri consimili monumenti s'incontrano spesso nelle raccolte di cose antiche. Tra i medesimi noverar si deve quella lastra di terra cotta, che innestata vedesi in un pilastro della milanese basilica di s. Stefano che una ruota di carro rappresenta coll' iscrizione al di sopra: *Rota sanguinis fidelium*; iscrizione assai enigmatica, come lo è la ruota, sopra cui abbiamo in altro luogo proposto le nostre congetture (5).

Vetri.

VII. Nè meno frequenti sono nelle medesime raccolte i vetri con figure e con iscrizioni, dei quali hanno eruditamente trattato il Boldetti, il cavalier Vettori, il senator Buonarroti ed altri dallo Zaccaria rammentati (6). Questi vetri sono per la maggior parte avanzi di quei gran bicchieri a forma di ciottole, che una volta nelle mense, e specialmente, come io penso, nella celebrazione delle *agape* passavano di mano in mano per giro ai convitati, ed in cui leggevasi per lo più un' acclamazione convivale, invitante a bere coll' augurio di lunga vita. Il Buonarroti (7) una copiosa raccolta ne ha pubblicato, nella quale, se alcuni pochi gentileschi si eccettuino, tutti gli altri sono

(1) Ap. Calmet loc. cit.
(2) Passeri lucern. fict.
(3) Fabretti inscr. c. 7; Boldetti cim. lib. 2 c. 17; Murator. thes. inscr. ec.
(4) Baldini t. 2 act. acc. cort.
(5) Ant. long. mil. vol. 3 diss. 28.
(6) Dissert. prelim. ist. lap. p. 27.
(7) Osserv. sopra alcuni vetri antichi.

stati ad uso cristiano, tali dimostrandoli le figure sacre che vi sono rappresentate. Anzi non sarei io lontano dal riconoscerne alcuni per avanzi di sacri calici, sapendosi che nei primi secoli della chiesa se ne sono adoperati di vetro.

In due maniere crede il nominato illustre antiquario (1) essere stata eseguita l'impressione di quelle figure e di quelle iscrizioni. Nella prima, che era la più ordinaria, mettevasi una foglia d'oro sul vetro che servir doveva per piede del bicchiere, nella quale poi facevasi a sgraffio il disegno o la pittura, o l'epigrafe da improntarvisi. Ciò fatto, serravasi a fuoco il piede ed insieme il fondo del vaso, con avvertenza che il diritto delle figure e delle lettere tornasse dalla parte interiore del bicchiere. L'altro lavoro migliore e più gentile eseguivasi, pigliando gli artefici per lo più una lastra di vetro, che incavavano secondo il disegno che volevasi, e l'andavano poi riempiendo e dipingendo con maestría di colori di smalto, il più delle volte d'oro e d'argento bene ombrati a suoi luoghi; coprivano poscia tutta la lamina sopra alla pittura di smalto trasparente, e questa lastra di vetro così aggiustata e dipinta serravano parimente a fuoco tra il fondo del vaso ed il piede colla medesima cura ed avvertenza che la pittura tornasse e si vedesse al di dentro del vaso. Questa per avviso del medesimo era la maniera dei gentili e l'altra dei cristiani.

A me però non sembra che il piede della tazza abbia avuto parte alcuna, o se l'ebbe, sia stato ben di raro nel segnar le figure e i caratteri nel fondo di essa. Essendo state coteste antiche tazze di vetro per lo più senza piede nè base, osservazione fatta dallo stesso Buonarroti (2), onde per sostenerle ritte era d'uopo d'una base incavata nel mezzo, *engitheca* o *angotheca* chiamata, ne siegue che

---

(1) Prefaz. p. 3.
(2) Ibid p. 212.

dal piede della tazza non si sarà potuto alla medesima comunicare il disegno delle figure e delle iscrizioni. Egli è dunque più verisimile che siasi ciò eseguito per mezzo di un'altra lastra di vetro, in cui sgraffiato fosse o disegnato quanto volevasi che comparisse nel fondo della tazza, a cui per l'azione del fuoco restava poi perfettamente incorporata. E in tal guisa nei tempi di mezzo componevansi le paste per i musaici, come dall'opera rilevasi di un rozzo autore dell'ottavo secolo, laddove l'arte insegna di comporle, il qual è stato dal Muratori pubblicato (1).

Singolar è la maniera con cui è stata espressa una convivale acclamazione in un'antica tazza di vetro che serbasi in Milano nel ricco museo Trivulzi, come singolar è la tazza stessa che è dei migliori tempi dell'arte. Ella non ha piede fisso, nè l'ebbe mai, e collocata trovasi per due terzi in una rete a larghe maglie, a cui è unita per mezzo di sottilissime asticelle dello stesso vetro della lunghezza di tre linee; il tutto lavorato al torno, ed il tutto ben conservato ancora. Al di sotto del labbro in caratteri prominenti e staccati dal fondo, come la rete, vi gira intorno quest'iscrizione: BIBE VIVAS MULTIS ANNIS. Veder si può la medesima nell'opera del Winkelmann (2), ove l'abbiam fatta disegnare nella vera sua forma e grandezza, aggiuntavi in una nota la spiegazione (3); come pure veder si può presso il P. Santinelli, che sopra di essa stese un'erudita lettera cui al Vallisnieri diresse (4).

Cortecce e foglie.

VIII. Qualche volta dagli antichi si è del pari scritto sopra cortecce di piante:

. . . . Cerasi tua cortice verba notabo,
Et decisa feram rutilanti carmina libro,

---

(1) Ant. ital. t. 3 dissert. 24 n. 2.
(2) Stor. delle arti del disegno t. 1 p. 31 ediz. di Mil.
(3) Not. 5 p. 26.
(4) Giorn. de' letter. an. 1727 t. 38 part. 1 p. 171.

dice un pastore presso Calfurnio (1). Da questo passo e da più altri ancora di antichi scrittori che citar si potrebbero, rilevasi *corteccia* e *libro* essere, come già si è detto, termini sinonimi. Libretti di faggio e di frassino rammenta Venanzio Fortunato, e di tiglia Erodiano, Marziano Capella, Simmaco ed altri (2). Di corteccia d'albero era il titolo o cartello posto già sopra la croce del redentore colla triplice iscrizione in lingua ebraica, greca e latina: porzione del quale avanzata per gran ventura alle ingiurie del tempo serbasi or in Roma nella basilica di s. Croce in Gerusalemme.

Si è similmente scritto sopra foglie di palma, sulle quali alcuni antichi presso s. Isidoro (3) riconobbero da Darete Frigio scritta la storia dei Greci e dei Trojani. L'*alcorano* dai secretarj di Maometto fu scritto in parte su pergamene, ed in parte su foglie di palma (4). Delle foglie di quella chiamata *dattilifera* si servono anche al dì d'oggi i Bramini nelle Indie per i loro libri religiosi, unendone con filo da uno de' capi varie liste lunghe e strette, sulle quali poi scrivono al lungo con una punta di ferro. Varj se ne trovano nei gabinetti di storia naturale. Lo stesso uso delle foglie della palma, riquadrate ed unite in libro, era una volta del pari comune ai Messicani, sulle quali erano con pennelli rappresentate le memorie antiche, le leggi, le cerimonie ec., come ne rendono testimonianza l'Herrera, l'Acosta e Pietro Martire (5), e qualche loro libro di tal sorta avanzato alle fiamme, a cui l'ignoranza dei conquistatori spagnuoli quanti altri erano loro capitati alle mani avevano, siccome di magía sospetti, condannato. In altre contrade di quei rimoti paesi scoperte si sono foglie di altre piante all'uso medesimo adoperate.

(1) Eclog. 3.
(2) Ap. Maffei istor. dipl. p. 70.
(3) Origin. lib. 1 c. 43.
(4) Savary le coran trad. ec.
(5) Ap. Carli letter. americ. lett. 31.

Se siasi scritto sopra foglie di malva.

Sopra foglie di malva essersi pure qualche volta scritto si riferisce da s. Isidoro (1). Ma come mai si è potuto su di esse scrivere, sapendo noi che le foglie della malva, della nostrale almeno, atte non sono a ricevere scrittura? Ha egli forse sotto quel termine compreso altri vegetabili, assomigliantisi nelle foglie e nel fiore alla malva, come l'*hibiscus* del Linneo, e dagli antichi riconosciuti sotto la stessa denominazione? Essi però non son erbe, ma frutici ed arbusti, nel di cui legnoso fusto sarebbesi potuto scrivere, ma non già nelle foglie, siccome piccole, stratagliate, piene di nervature e di molle tessitura. Volendosi più accuratamente analizzare il testo di s. Isidoro, si scorge che tali foglie di malva secondo lui esser non dovevano adoperate nello stato loro naturale, ma tessute: *textilibus malvarum foliis*; e questi foglj, come si raccoglie dall'espressione di un antico poeta (2), avevano ad essere lisci, e con i medesimi formar se ne poteva un libretto:

Laevis in aridulo malvae descripta libello.

Sarebbero stati questi foglj per avventura tessuti come quelli del papiro? Comunque stati lo sieno, il nominato s. Isidoro anche alle foglie della palma, suscettibili esse pure della scrittura, lo stesso epiteto di *testili* adatta: *textilibusque malvarum foliis, atque palmarum.* Che sopra foglie di altre piante siasi qualche volta scritto, siamo assicurati dalle testimonianze di Virgilio (3), del sunnominato Plinio (4) e di altri. I Siracusani, al riferire di Diodoro di Sicilia (5), su foglie di ulivo il nome scrivevano di quel magistrato, che volevasi proscritto, come su ostriche gli Ateniesi, d'ond' è venuto il famoso ostracismo.

---

(1) Loc. cit.
(2) Ap. Harduin. not. 3 in c. 11 lib. 13 Plin.
(3) Eneid. lib. 3 et 6.
(4) Loc. cit.
(5) Lib. 11 circ. fin.

IX. Che tavolette di cera, ossia di legno con soprappostavi la cera, siensi anticamente adoperate pel medesimo fine, di comune consenso dagli eruditi si ammette; non convengono però tutti nel riconoscere l'estensione e la durata dell'uso di esse. Il Martorelli nella voluminosa erudita sua opera, in cui ha preso ad illustrare un antico calamajo (1), pretende che tal uso presso gli antichi Romani si ristringesse ai soli fanciulli d'ambi i sessi: e se talvolta è stato da altri scritto sulla cera, stato lo sia soltanto per qualche breve annotazione di leggier momento; ma presso gli Ebrei ed i Greci vuol egli che le medesime fossero del tutto ignote. Il Natal Alessandro poi (2), ed il P. abate Trombelli (3), sebbene l'uso non neghino nei tempi antichi comune di scrivere su incerate tavolette; pure è d'avviso il primo che non abbia oltrepassato il quinto secolo; ed il secondo, che circa l'ottavo sia andato a terminare.

Cera.

Io però adattar non mi posso a veruna delle riferite opinioni. Che presso gli Ebrei antichissimo fosse e famigliare l'uso delle tavolette di cera e dello stile per imprimervi, e per cancellarne la scrittura, dalla stessa sacra bibbia si raccoglie (4), ove minacciando Iddio al re Manasse la distruzione di Gerusalemme, se ne serve per paragone: *Delebo Jerusalem, sicut deleri solent tabulae, et delens vertam, et ducam crebrius stylum super faciem ejus.* E non disse anche Giobbe (5): *Quis mihi det, ut exarentur sermones mei in libro stylo ferreo?* Nè dubitar si può dell'uso medesimo riguardo i Greci, che unitamente ai Toscani s. Isidoro (6) riconosce essere stati i primi a farne uso: *Graeci enim et Tusci primum ferro in*

Opinione del Martorelli confutata.

(1) De regia theca calamar. p. 86 et seq.
(2) Hist. eccl. t. 1 diss. 17 p. 182.
(3) Arte di con. l'età de' cod. c. 7.
(4) Lib. 4 reg. c. 21 v. 13.
(5) Job. c. 19 v. 24.
(6) Orig. lib. 6 c. 9.

ceris scripserunt. Da questi verisimilmente l'avranno appreso i Romani, presso i quali non fu già ristretto ai soli fanciulli nelle scuole, come il Martorelli sostiene, ma a tutti esteso. Quest'uso a tutti indifferentemente comune di scrivere sulla cera è riconosciuto da Quintiliano (1), laddove asserisce: *scribitur optime ceris;* e molto meglio che nella pergamena; poichè *in iis facillima est ratio delendi*; e di nuovo: *mandare aliquid ceris*. Generali essendo queste espressioni, tutti denno abbracciare. Tali son pure quelle da Cicerone (2) usate: *codicis extrema cera*; e da Giovenale (3): *ceras implere capaces.*

Più chiaramente ancora ciò raccogliesi dalla maniera con cui si è il giovane Plinio espresso (4): *Erat in proximo non venabulum, non lancea, sed stylus et pugillares: meditabar aliqua, expectabamque ut si manus vacuas, plenas tamen ceras reportarem.* Nè meno chiari sono i termini da Tito Livio (5) usati, il quale riportando le parole stesse della formola dal Feciale pronunziate sino dai tempi del re Tarquinio, scrive che *ex tabulis, cerave recitata sunt.* Quelle lettere, con cui il poeta Properzio geniale corrispondenza intertener soleva colla sua amata, erano scritte su tavole di busso incerate (6):

Non illas fixum caras effecerat aurum:
Vulgari buxo sordida cera fuit.

I testamenti in ispecie, cose non di fanciulli ma di uomini adulti e cose di somma importanza, erano in tavole di cera registrati; onde col termine di *cera* indicar questi non di rado si solevano, come appunto fece Marziale (7).

(1) Instit. lib. 10 c. 3.
(2) Contr. Verr. c. 36.
(3) Satyr. 2 v. 63.
(4) Lib. 1. epist. 6.
(5) Hist. l. 1.
(6) Lib. 3 eleg. 23.
(7) Epigram. lib. 4 epigr. 70.

Nihil Amiano praeter aridam vestem
Moriens reliquit ultimis pater ceris.

E prima di lui Orazio (1):

. . . . *Quid prima secundo*
Cera velit versu, solus, multis ne cohaeres.

Riferisce Svetonio (2) di Cesare, che *novissimo testamento tres instituit haeredes . . . in ima cera C. Octavium etiam adnotavit;* e di Nerone (3), il quale ordinò che *in testamentis primae duae cerae vacuae signaturis ostenderentur.* Per la sicurezza di queste tavole incerate, o contenesser elleno patti o testamenti o lettere, involger si solevano in un panno, e munir di sigillo (4). In vista di queste e di altre molte testimonianze che addur si potrebbero e chi non ravviserà l'insussistenza dell' opinione del Martorelli che ai soli fanciulli nelle scuole presso i Romani, e riguardo agli altri alle cose di poco rilievo ha voluto ristringer l'uso delle tavolette di cera?

Come pure quella del N. Alessandro e del Trombelli.

Nè più felice si è l'opinione del Natal Alessandro e del Trombelli che cessato vogliono l'uso di queste tavolette avanti le epoche in cui hanno realmente cessato. Una ben lunga serie di testimonianze ricavate da autori che vissero molto dopo di esse, e di tuttora esistenti tavolette incerate dei secoli posteriori, schiera il Lebeuf (5), che non ci lasciano dubitare del continuato uso delle medesime anche nei tempi ai nostri vicini. Dopo le attestazioni di s. Gregorio vescovo di Tours, e di Fredegario per il sesto e settimo secolo, e per l'ottavo di Guillelbaldo vescovo di Aichstet autore della vita dell' arcivescovo e martire s. Bonifazio, passa il Lebeuf al secolo undecimo, nel quale sotto l'anno 1061 trova in un accordo fatto

(1) Lib. 2 satyr. 4.
(2) In Caesar. c. 83.
(3) In Neron. c. 17.
(4) V. Plaut. in Bacch. et Cicer. orat. 3 in Catil. et pro L. Flacc.
(5) Mém. touchant l'orig. etc. t. 12, mém. de littér. p. 477.

tra Giovanni vescovo di Auranches e l'abate Ranulfo di s. Michele un' annual ricognizione da prestarsi alla sua chiesa dal monistero *sex tabularum cerae de novem ponderibus.* La quantità della cera, cadauna tavola della quale arrivava a nove pesi, potrebbe forse render a taluno improbabile che avesse a servire per l'uso indicato. Qualunque sia il vero senso di quel testo, nello stesso secolo l'autor suddetto un' altra testimonianza su quest' oggetto raccoglie da Baudi abate di Bourgueil, citata eziandío dal Mabillon (1). Più copiosi documenti scuopre il Lebeuf nel duodecimo secolo di Guiberto abate di Nogento e di Rodolfo Tortario monaco di Fleury, dal quale trascrisse i due seguenti versi:

Nam cum missa mihi legissem verba salutis,
Arripui ceras, arripuique stylum.

Molti documenti ancora al medesimo somministra l'ordine cisterciese, in cui sino dal principio della sua istituzione si è fatto uso di queste incerate tavolette, alcune delle quali conservavansi nella badía di Preuilli nella diocesi di Sens, e dodici in quella di Cistercio. Ma assai più ne riscontra il Lebeuf nei seguenti secoli terzo decimo e quarto decimo, nelle quali sono registrate diverse spese fatte sotto Filippo l'*ardito*, ed altre sotto Filippo il *bello*, amendue re di Francia. Dodici tavolette di tal sorta vide il Mabillon (2) in Pistoja, sopra le quali Antonio Cocchi pubblicò una lunga lettera critica (3). Altre simili conservansi in alcune biblioteche della Francia, delle quali tavolette hanno a lungo discorso i Sanmaurini nel loro *nuovo trattato di diplomatica*, ove di più ne hanno dato il disegno e la forma in tavola di rame (4). Altre eziandío trovansi in Helmstad nella Sassonia, descritte da

---

(1) Suppl. ad dipl. p. 51.
(2) Iter ital. p. 190.
(3) Sopra un mss. in cera.
(4) Tom. 1 p. 463 pl. 2.

Samuele Schmid, ed altre in Ginevra, menzionate dal medesimo Lebeuf, che alcuni esempj inoltre riporta di coteste tavolette in cera sino quasi a' dì nostri. Alcune volte in vece della cera fu steso su queste tavolette uno strato di calce o di gesso o di altro tenace impasto. Dal dimostrato continuato uso delle suddette tavolette di cera vien tolto uno dei principali fondamenti all' asserzione del nominato Natal Alessandro, il quale ad una tavoletta di cera in cui leggevasi: *Hic requiescit corpus Mariae Magdalenae*, scopertasi in un sepolcro l'anno 1272, appoggiato aveva la tradizione dei Provenzali intorno l'antichità del possesso del corpo di quella santa. Se si fosse piuttosto fatta avvertenza al carattere in essa tavola adoperato, ed ove fosse stato questo riconosciuto di forma antichissima, l'identità del ritrovato corpo con quello della Maddalena evangelica un più fermo appoggio avrebbe avuto che non nella tavoletta di cera.

Tele scritte.

X. Antichissima pur è stata l'arte di scrivere sulle tele. Sembra Plinio (1) insinuare che l'uso dei *lintei* volumi abbia preceduto l'invenzione del papiro. È noto agli eruditi quale antichità vantino le mummie egiziane. Or queste avvolte ritrovansi in fasce di lino o di cotone tanto fine e trasparenti che non resta tolto il veder gli occhi, la bocca ed il naso della persona fasciata (2). Assai pregevoli sono coteste tele per i molti caratteri egiziani che segnati vi si scorgono. Il conte di Caylus (3) alcuni pezzi possedeva di sì fatte tele, nelle quali riconobbe essere state le lettere disegnate con molta nettezza, e distinte persino nei minutissimi tratti dei loro collegamenti, nè l'inchiostro esservisi sparso nè punto nè poco. Da questa osservazione egli trasse la conseguenza che le tele suddette dovevano essere state con limpida e tenace gomma

(1) Lib. 13 c. 11.
(2) Stor. univ. d'una comp. di letter. vol. 3 p. 175.
(3) Dissert. sur le papyr. t. 44, mém. des inscr.

preparate: altrimenti l'inchiostro sarebbesi spanto, come appunto avviene ove senz'alcuna preparazione tentisi di scrivere sopra fine tele o mussoline.

Che poi i libri *lintei*, rammentati spesso da Tito Livio (1), da Plinio (2) e da Vopisco (3), il quale molti ne accenna esistenti nella biblioteca Ulpia di Roma, come pure i *volumi* e le *mappe carbasine*, nominate nel codice Teodosiano (4) da Marziano Capella (5) e da Simmaco (6), fossero preparate a ricevere la scrittura in quella guisa che dagli Egizj costumavasi, o veramente che disposte fossero con gesso o con altra simile materia, come i pittori praticano colle lor tele, la cosa è incerta, niuno fra gli antichi avendone indicato il modo, nè monumento veruno essendoci rimasto, da cui ricavarlo.

Seta scritta.

XI. Lo scrivere sulla seta dai più rimoti tempi si è costumato dai Chinesi, e fors'anche dai Persi, alla quale usanza alluder volle il succennato Simmaco (7), laddove a Protadio scrivendo, disse: *Tu etiam sericis voluminibus Achaemenio more infundi litteras praecipis.* Lo stesso è il dire *Achaemenio more*, come *Persarum more* (8): denominazione loro venuta da Achemene, che fu il primo re della Persia. La seta di cui i Chinesi ed i Persi la loro carta formavano per scrivervi, esser non doveva a nostro avviso quella seta che cavasi dai bachi, ma quella sì bene che alcune piante in quei paesi producono d'una qualità dalla prima diversa. Se alcuni di quegli antichi scrittori che della seta dei Sericani, ossia dei Chinesi e dei Persi hanno trattato, ce la descrivono come un prodotto dei

(1) Decad. 1 lib. 4, 31 cc.
(2) Loc. cit.
(3) In Aurelian.
(4) Lib. 11 tit. 17.
(5) De nupt. lib. 2 p. 44.
(6) Lib. 4 epist. 34.
(7) Epist. cit.
(8) Lucan. Farsal. l. 2 v. 49; Sedul. lib. 1 v. 184.

vermi, quali furono Pausania, Polluce, Zonara, Ambrogio e Basilio (1), altri come Virgilio, Strabone, Ulpiano, Seneca, Ammiano Marcellino, e Claudiano la riconoscono per una lanugine o peluria, somministrata da un particolar arbusto; onde il nominato Virgilio (2):

Velleraque ut foliis depectant tenuia seres.

Mancando i suddetti antichi scrittori di cognizioni esatte riguardo quei lontanissimi paesi ed i loro prodotti, non è maraviglia se stati non sieno esatti nel farne la descrizione, e scarse notizie ne abbiano tramandato. Pausania (3), che più degli altri su quest'argomento si è esteso, delle cose stranissime ci ha raccontato. Il solo Plinio amendue le specie di seta sembra riconoscere: la prima, laddove de' bachi scrive (4) che *telas araneorum more texunt*; e la seconda, dicendo (5): *seres lanificio sylvarum nobiles perfusam aqua depectentes frondium canitiem.* Se della pianta setifera di que' popoli gli antichi Europei ebbero qualche nozione appena, della carta che con essa fabbricavasi, verisimilmente non ne ebbero veruna, sino almeno verso la fine del quarto secolo cristiano, in cui Simmaco è stato forse il primo a farne menzione.

Della medesima specie, o di una assai ad essa analoga esser deve quella consistente carta, con cui in alcune isole del mare del Sud formansi vesti. Ne fu descritta la maniera dall'inglese capitano Cook (6), e molto prima dall'italiano Pigafetta nella sua *relazione del primo viaggio intorno il globo terracqueo*, ripulita, illustrata e data recentemente alla luce colle stampe dal ch. abate Amoretti, dottore del collegio Ambrosiano (7). Pigliasi un pezzo

---

(1) Ap. de la Cerda not. 17 in 2 georg. v. 121.
(2) Lib. 2 georg.
(3) Lib. 6 Eleat.
(4) Lib. 6 c. 17.
(5) Ibid.
(6) Prem. voyag. t. 2.
(7) Ibid. p. 147.

di scorza dell'albero, e si lascia nell'acqua finchè s'ammollisca: poi si stende e si batte con mazza di legno quadrata e lunga un piede, la quale, avendo sui quattro lati delle piccole scanalature, impronta delle linee sulla tela. Quando è asciutta, con gomma unisconsi insieme quei pezzi secondo quella larghezza e lunghezza che si desidera. Con altra gomma tingesi e s'inverniccia, e così la stoffa è fatta. Su qualch' altra materia hanno gli antichi già scritto che soverchio è l'indicare. Chi intorno le indicate materie cui gli antichi hanno usato per stendervi o per imprimervi caratteri, bramasse più copiose notizie, consultar potrebbe fra gli altri Ermanno Ugo, comentato dal Trotz (1), il Calmet (2), i monaci Sanmaurini (3) e il P. abate Trombelli (4).

Documenti diplomatici in bronzo, pietra, e piombo.

XII. Niuna delle succennate materie suscettibili di scrittura, e su cui è stato scritto di fatti, ci ha tramandato cose alla diplomatica spettanti, eccetto il bronzo, la pietra e il piombo, dai quali pervenuti ci sono alcuni diplomatici documenti, e dai quali riconoscer si può l'antichità di molte formole diplomatiche, costantemente adoperate di poi e ritenute sotto i re barbari nei loro diplomi e negli istrumenti pubblici. Tra le epistole dei romani imperadori in lapidi registrate noverar si deve quella di Domiziano, riportata dal Grutero (5) e dal Maffei (6), un'altra di Vespasiano, e quella di Adriano Augusti, pubblicate dal Terrasson (7). Ne abbiamo del pari presso il medesimo (8) alcune di pretori, di Claudio Quartino, di Velio Fidio, di Decimo Secondino e di altri.

---

(1) De pr. scrib. orig.
(2) Cit. dissert.
(3) Nouv. traité de dipl. t. I.
(4) Dell'arte di conosc. l'età de' cod.
(5) Pag. MLXXXI.
(6) Istor. dipl. p. 23.
(7) Hist. de la jurispr. rom. append. p. 25.
(8) Ibid. p. 44, 45.

Un diploma in tavolette di metallo, con cui l'imperador Galba ad alcuni veterani soldati l'*onesta missione* comparte con altre simili missioni in tavole di rame è stato di sopra accennato; e del medesimo con più agio ragioneremo in seguito. Imperiale rescritto vedesi nel palazzo Farnese in Roma, col quale Adriano alla congregazione degli atleti un luogo assegna ed una casa, ove riporre le loro carte, permettendo loro ancora il rinnovarle quando l'avessero creduto necessario (1). Documenti pure si hanno delle posteriori età, descritti in tavole marmoree e metalliche di testamenti, di privilegj, di donazioni e di altri atti simili, a favore specialmente di chiese e di monisteri. Alcuni dei più antichi pubblicati furono dal marchese Maffei nella sua *Istoria diplomatica* (2), ove con molta erudizione va accennando quanti bei lumi e quante interessanti cognizioni ci forniscano tai documenti, e quanto giovino ad illustrare le carte dei secoli posteriori. Anche il P. Bianchini molti istrumenti dei tempi barbarici, stati in marmo incisi, pubblicò nella prefazione ad Anastasio bibliotecario. Due diplomatici documenti in lastre di piombo sono stati di sopra già da noi indicati.

---

(1) Gruter. p. cccxi; e Maffei p. 27.
(2) Pag. 16 et seq.

CAPO II.

DEL PAPIRO D'EGITTO.

Pianta del papiro dove nasca.

I. Assai più che non le sinora riportate notizie intorno le materie su cui anticamente si è scritto, interessar denno lo studioso della diplomatica quelle che il papiro d'Egitto riguardano: materia che, sebben fragile, pure ci ha conservato i più antichi e pregevoli diplomatici monumenti che abbiansi in carte. Il papiro pertanto è una specie di canna o giunco palustre in abbondanza somministrato già dalle limacciose paludi che il Nilo forma nei più bassi terreni dell'Egitto. Non era però tal pianta privativa di quel suolo; ma al riferir di Plinio il naturalista (1) nasceva nella Siria ancora e nelle vicinanze del fiume Eufrate ed in altri luoghi. Oggidì cresce il papiro eziandío in diverse provincie dell'Italia, e principalmente nella Sicilia e nella Calabria. Dalla copia del papiro, come fu osservato da molti scrittori siciliani, deve aver preso la denominazione il fiume Papirito, che scorre presso Palermo. Cresce la medesima pianta anche nei contorni di Bologna (2), coll'ajuto però di qualche coltura. Fu pure scoperta questa pianta presso un fiume nell'isola Madagascar, della di cui scorza servonsi quegl' isolani per formar corde, stuoje ed altre sì fatte cose (3), come a detta di Plinio per l'uso stesso servivansi anche gli Egizj. L'arte la fa altresì allignare negli orti botanici di più altre contrade. Non è però certo che tutte queste piante di paesi diversi, denominate *papiro*, siano precisamente della stessa

(1) Hist. nat. lib. 13 c. 11.
(2) V. Caylus diss. sur le papyrus p. 152.
(3) Idem ibid.

specie egiziana. Da un luogo dell' Egitto, chiamato Δελτα, ove in abbondanza maggiore cresceva il papiro, gli fu qualche volta il nome dato di Δελτος. In oggi i naturali del paese lo chiamano *berd* (1), e con termine Linneano è detto *cyperus papyrus*.

Altezza, forma, ed uso della pianta.

II. L' altezza maggiore a cui la canna del papiro s' innalzi, secondo le osservazioni del Guilandino (2), che nell' Egitto stesso esaminò accuratamente la pianta, non eccede ora i sette cubiti; ai tempi però di Plinio, come egli attesta, arrivava ai dieci. Triangolare ne è il tronco, descrescendo sempre più la grossezza quanto più alla cima si accosta. Nella parte inferiore presso le radici, dov' è più grosso, si può colla mano abbracciare. L' esteriore della pianta presenta un color verde, e l' interiore un bianco: *viscera nivea virentium herbarum*, come col suo stile lo descrive Cassidoro (3). Narra Plinio aver la medesima pianta somministrato un sugo che crudo e cotto con avidità sorbivasi, e da essa afferma Prospero Alpino (4) essersi estratta una midolla che di cibo serviva agli Egizj, ed essere stata dai loro chirurgi per rimedio applicata alle parti del corpo ulcerate. Aver similmente gli Egizj colle piante del papiro costruite piccole barche ci raccontano alcuni antichi scrittori. Achille Stazio (5) ne fa avvertire la leggerezza e l' uso di esse; ne assicura poi Plutarco che tali navicelle papiracee non erano dai coccodrilli attaccate. Dicendoci Plinio che i popoli di quelle contrade le tessevano: *ex ipso papyro navigia texunt*; lo che ci vien pure da Lucano (6) confermato:

Conseritur bibula Memphitis cymba papyro,

argomentar si potrebbe che le cortecce s' intrecciassero

(1) Vesling de plant. aegypt. observ. ad Prosp. Alpin. c. 36.
(2) Papyrus p. 107.
(3) Variar. lib. 11 epist. 38.
(4) De plant. aegypt. fol. 11.
(5) Lib. 4.
(6) Pharsal. lib. 4 v. 136.

le une nelle altre. Abbenchè non l' abbia scritto Plinio, è però verisimile che queste barche per la maggior loro consistenza e sicurezza tinte fossero al di fuori di denso strato di pece o catrame, come tinta ne era quella scirpea o papiracea cestella, in cui la figlia del re d'Egitto vide il pargoletto Mosè galleggiante sopra le acque del Nilo (1).

Come se ne facevala carta.

III. Ritornando ora alla descrizione della pianta del papiro, è dessa tutt' all' intorno composta di sottilissimi involucri, ossia di pellicole filamentose, che l'una dall'altra distaccar si possono facilmente, inserendovi un ferro acuto. Con queste pellicole fabbricavasi la carta di papiro, della quale gli antichi hanno comunemente fatto uso per lungo tempo. La maniera di fabbricarla è stata dal medesimo Plinio descritta (2), e dopo di lui dal succennato Guilandini (3), dal marchese Maffei (4) e da altri. Colte le canne, se ne ritagliavano le radici e le cime, siccome inutili alla fabbrica della carta, sebbene ad altri usi servibili. Ciò eseguitosi, il tronco così tagliato fendevasi al lungo in due o forse in tre parti eguali, secondo la triplice direzione degli angoli. In seguito con adattato istrumento l'una dall' altra si staccavano le pellicole. Le più vicine al centro, per essere più bianche e più fine, adoperavansi per la carta più perfetta, e le più esteriori per l' ordinaria ed usuale. Il Guilandini a quelle parole di Plinio appoggiandosi: *nusquam plures scapo quam vicenae*, è d'avviso che da qualunque fusto o tronco levar non si potessero più di 20 *philurae* o pellicole.

Queste strette e lunghe liste di pellicole del papiro distendevansi le une presso le altre, talchè formavasene come una continuata superficie, *corio* da Plinio chiamata.

---

(1) Exod. c. 2 v. 3.
(2) Loc. cit.
(3) Loc. cit.
(4) Istor. dipl. p. 62.

Bagnavasi poi tale superficie con acqua torbida del Nilo, creduta atta a quello stesso effetto che si ha dalla gomma o dalla colla; ma che più verisimilmente sarà stato prodotto dalle stesse particelle del papiro, sciolte dall'azione dell'acqua o da amendue insieme. Su questo strato di liste papiracee sovrimponevasi transversalmente ad angolo retto un altro strato di liste consimili, ma più corte, il quale del pari bagnavasi coll'acqua del Nilo. Mancando in alcuni luoghi e tempi il comodo delle acque di questo fiume, scrive Giovanni Strange (1) che vi si suppliva col fior di farina, stemprato nell'acqua calda, e di poi spruzzato con un poco d'aceto; non ci dice però egli da dove abbia ricavato questa notizia. Il torchio, sotto cui in appresso ponevansi i foglj, ne ispremeva l'acqua soverchia, e forza accresceva al rimastovi glutine d'unir insieme più tenacemente amendue gli strati. Restava per ultimo di far bene asciuttar i foglj, di batterli col martello, di pulirli e lisciarli: lo che eseguivasi con un dente di lupo, o con altro simile arnese. Allorchè render si voleva più durevole il papiro, tale rendevasi con tintura d'olio di cedro (2).

Varie specie di essa.

IV. Molte specie del papiro egiziano noveransi da Plinio (3) e da s. Isidoro di Siviglia (4), sebbene non vadano tra loro d'accordo in tutte le denominazioni delle medesime. Secondo Plinio la carta *ieratica* o sacerdotale, riserbata pei libri sacri degli Egizj, da prima portava il vanto; ma poi ceder dovette la precedenza alla così detta carta *augustea*, nome venutole dall'adulazione. Da Livia moglie di Augusto trasse la denominazione un'altra specie, che ridusse la *ieratica* ad occupare il terzo luogo. Era pure in gran pregio quell'altra che in Roma nella *sagace*

(1) Letter. sulla carta nat. di Cortona.
(2) Plin. ibid. c. 13.
(3) Loc. cit. c. 12.
(4) Origin. lib. 6 c. 10.

officina di Fannio, come la chiama Plinio, perfezionavasi. Ivi da plebeja che era dianzi, venne innalzata al grado di principale, e l'appellazione riportò di *Fannia.* Dell'*augustea* facevasi special uso per scriver lettere; ma siccome al difetto era soggetta di tramandar la tinta dell' inchiostro dall'opposta parte del foglio; quindi Claudio imperadore ne andò al riparo, onde per ciò ottenne essa il primato: *primatum mutavit Claudius Caesar.* La maggior perfezione le venne dall'essersi unito uno strato del papiro più fino e più bianco con un altro più fermo e consistente, qual era il papiro della seconda specie, e non già coll'essersi triplicati gli strati, come il Guilandino ha preteso. Dal testo di Plinio due soli ne risultano: *Secundo corio statumina facta sunt e primo subtegmine*; o come in alcuni mss. codici Pliniani lesse l'Arduino (1): *E secundo corio statumina facta sunt: e primo subtegmina.* Le altre specie da Plinio rammentate sono la *saitica*, la *leneotica*, o come hanno altri codici, *teneotica*, e l'*anfiteatrica*, così denominate, la prima da un luogo assai fertile in tal genere di piante, e le altre due dal nome dei luoghi, ove la carta papiracea fabbricavasi. A queste specie aggiugner si deve l'*emporetica*, la più inferiore tra tutte, adoperata soltanto per involger merci.

Dicemmo non essere in ciò s. Isidoro perfettamente d'accordo con Plinio. Enumerando egli le medesime specie di papiro, tralascia la *claudiana*, la *fanniana*, e l'*anfiteatrica*, alle quali in vece sostituisce la *corneliana* inventata mentr'era prefetto dell'Egitto Cornelio Gallo, ed alla *liviana* o *libiana* riconosce imposto tal nome ad onore della provincia della Libia: *Secunda libiani ad onorem Libiae provinciae.* Una circostanza nota il medesimo s. Isidoro intorno la carta *augustea* e la *ieratica*, riconoscendo

---

(1) Not. in Plin.

nella prima una maggior larghezza che non nelle altre, e nella seconda adoperata una leggier tintura di colore. Da Gerardo Vossio (1) la larghezza si assegna a cadauna specie di papiro dai dodici pollici, a cui estendevasi l' *augustea*, discendendo gradatamente per le altre in ragione della minore loro bontà, sino ai sei, che era quella della carta *emporetica*. Io non so se il Vossio nell' assegnare a cadauna specie di papiro la propria larghezza abbia colpito nel segno.

Ma d' onde mai è derivata quella perfezione che vantava il papiro manipolato nella sagace officina romana di Fannio? Ci narra Plinio essere stata ivi tal carta *tenuatam curiosa interpolatione*. Il succennato Vossio è di parere che questa carta fosse l' *anfiteatrica*, alla quale siasi comunicata la maggior perfezione a forza di replicati colpi, così che di otto pollici della primiera sua larghezza ne acquistasse nove. Questa sola però non sembra una particolarità per cui l' officina di Fannio si meritasse da Plinio lo specioso titolo di *sagace*. Lo stesso inoltre asserisce essere stata la medesima carta attenuata *curiosa interpolatione*: espressione alquanto oscura ed enigmatica. Vi sarebbe fors' entrata nella manipolazione del papiro Fanniano una miglior colla delle altre? Dalla qualità di questo glutine sappiamo dipendere in gran parte la perfezione della carta nostrale di lino. Anche presso gli antichi incontriamo gli artisti, detti *glutinatores* (2); ed Olimpiodoro racconta (3) che i Greci una statua innalzato avevano a certo Filtazio, perchè aveva loro insegnata l' arte di dar la colla alle carte. A me probabile sembra l' opinione del Vossio che dalla colla, dai Greci pur κολλα chiamata, la denominazione sia venuta di *macrocolle* a quelle carte che con essa state fossero preparate.

---

(1) De art. gram. lib. 1 c. 37 p. 130.
(2) Cicer. ad Attic. lib. 4 epist. 4.
(3) Ap. Photium in bibl.

Opinioni diverse intorno la fabbricazione della carta papiracea.

V. Tutt' altra dall' esposta essere stata la maniera con cui anticamente facevasi la carta col papiro, hanno pensato gli autori inglesi della *storia universale* (1): *Gli antichi*, scrisser eglino, *per compiere sì fatto lavoro hanno adoperato la midolla del tronco, cui dopo averla ridotta in una bianca pasta ed in una tenace colla ne formavano poscia il papiro dell' istessa maniera come noi sogliam fare de' nostri stracci di tela: sebbene altri abbian creduto che si valessero anzi della corteccia interiore della pianta.* Prima però dei letterati inglesi avevano altri spacciata già quest' opinione intorno l' antica manifattura della carta papiracea, tra i quali il Lobel (2) ed il Vesling (3); se non che questi credette che colla radice cotta e resa quindi liquida impastate fossero le stesse filure del papiro in minutissimi pezzi ridotte. Il Vossio poi (4) non dal tronco, ma dalle foglie congettura essersi formata la medesima carta, e Juvenel de Carlencas (5) confonde il papiro colla pianta, detta *il fico d' Adamo*, le di cui foglie estendonsi alla lunghezza di un' *auna* ed alla larghezza di due piedi.

Confutazione di esse.

Convien dire che nissuno di loro abbia consultato a dovere il testo di Plinio, nè abbia mai avuto sott' occhio alcun avanzo di papiro: sì l' uno che l' altro avrebbe potuto facilmente convincerli dell' insussistenza della loro opinione. Chiari sono e decretorj i termini del testo di Plinio (6): *Praeparantur ex eo chartae*, scrive egli, *diviso acu in praetenues, sed quam latissimas philuras.* Il *latissimas* intender quì si dovrebbe per termine relativo, non assoluto, val a dire nella maggior loro estensione, non

---

(1) Vol. III c. 3 sez. I p. 56 ediz. ital.
(2) Advers. nov. p. 38.
(3) De plant. aegypt. loc. cit.
(4) In etymol. v. *papyrus*.
(5) Essai sur l' hist. des belles lettr. part. 2 p. 329.
(6) Loc. cit.

potendo queste *filure* essere d'una notabile larghezza, attesa la ristretta circonferenza della pianta, che colla mano, dov' anche era più grosso il tronco, abbracciavasi, e che era dianzi al lungo spaccata, affine di levarne le pellicole, delle quali le centrali esser dovevano più ristrette ancora. La sola ispezione di un foglio di papiro dimostra abbastanza la ristrettezza delle *filure* componenti il foglio. E chi sa che lo storico naturalista non abbia scritto *longissimas*? Anche il Winkelmann (1) con qualch' altro moderno riconosce in questa parte viziato il testo di Plinio.

Prosiegue l'antico storico: *texunturque omnes tabulae madentes Nili aqua. Turbidus liquor vim glutini praebet, cum primo supina tabula scheda adlinitur longitudine papyri, quae potuit esse segminibus utrinque amputatis. Transversa parte crates peragitur. Premitur deinde praelis, et siccantur sole plagulae, atque inter se junguntur proximarum semper bonitatis diminutione ad deterrimas.* La testimonianza di Plinio vien confermata dagli stessi papiracei monumenti che tuttora ci rimangono, ove l'occhio anche nudo scorge assai bene le liste del papiro, le une alle altre transversalmente sovrapposte, alcune delle quali veggonsi talvolta dalle altre distaccate per avere la lunghezza del tempo fatto perdere al glutine la sua forza. Essendo dunque l'asserzione dei succennati scrittori per una parte del tutto mancante di appoggio, e per l'altra dall' autorità di Plinio e dal fatto stesso contraddetta, abbiam quindi motivo di credere che niuno sarà per aderirvi.

Quando inventata la carta di papiro.

VI. L'epoca dell' invenzione della carta di papiro si riporta da Marco Varrone (2) ai tempi di Alessandro Magno, allorchè dopo la conquista dell' Egitto vi fondò la città d' Alessandria. Tal invenzione però, come con molti fatti vien dimostrato da Plinio, dal Guilandini (3), dal

(1) Lettres sur les découv. d'Hercul.
(2) Ap. Plin. loc. cit.
(3) Papyr. p. 17.

Montfaucon (1) e da altri, precedette l'assedio di Troja, avanti il quale era essa già nota. Quanto col tempo siasi esteso il traffico di questa carta, argomentar si può dal bisogno che tutti que' paesi ne avevano, ove si fossero coltivate le lettere, massimamente essendo stata la medesima meno costosa della pergamena. Nella Germania nondimeno e nell' Inghilterra, come fu avvertito dall' abate Gotwicese (2), e dall' Hickes (3), ne' tempi in cui negli altri paesi era comune l'uso di questo papiro, non si è mai adoperato.

Lunghezza de' papiri.

Della larghezza delle varie specie del papiro abbiamo poc' anzi fatto cenno; riguardo poi la lunghezza asserir possiamo con molta probabilità, l'opinione seguendo di Maffei e di Caylus (4), che tai foglj formati fossero d'indeterminata lunghezza, come le nostre tele, dai quali quella porzione si ritagliasse che al bisogno conosciuta si fosse necessaria. Tra le più lunghe carte che ci siano rimaste, quella è rimarcabile che serbasi nell'archivio diplomatico del gran duca di Toscana in Firenze, la quale nella sua lunghezza supera sei piedi romani (5). Un' altra ne vide il Chiflezio (6) lunga dieci piedi, ed il Mabillon (7) attesta d'aver avuto sott' occhio una bolla di Benedetto III papa, la di cui lunghezza a piedi vent' uno arrivava, ed altre ne accenna di straordinaria indeterminata grandezza.

Descrivendo il Martorelli (8) i papiri che nella disotterrata città d' Ercolano sonosi rinvenuti, ci assicura non esser questi nella loro lunghezza minori di trenta piedi: *Novimus quam longe extendi poterat, et adglutinari*

---

(1) Dissert. sur le papyr.
(2) Chron. Gotw. t. 1. p. 82.
(3) Ling. septentr. thes. praef. p. XXXII.
(4) Locis cit.
(5) Congett. d'un socio etr. sopra un papir. p. 12.
(6) Hist. Trenorch. p. 219.
(7) De re dipl. lib. 1 c. 9 p. 40.
(8) De reg. thec. calam. t. 1 p. 272.

papyrus; *etenim rationem si ineas, ad tricenos pedes longam invenies*. Allorchè le fasce del papiro ad una di queste maggiori lunghezze arrivavano, rotolar solevansi: lo che indicar volle Cassiodoro (1) ove del papiro trattando, scrisse: *quo fiat habilis, in se revoluta colligitur*.

Maniera di rotolar le carte.

In rotoli pure rivolger si solevano le più lunghe fasce di pergamena. Per potere poi più facilmente rotolarle, un cilindro di legno, qualche volta dipinto, o di osso, o di ebano o di avorio, d'argento eziandío o di oro, o di altra consistente materia, vi si attaccava all'estremità, il quale, quando il volume era rotolato, ne formava come l'umbilico; ed a ciò gli antichi alluder vollero, parlando d'un'opera terminata, che dicevano essere stata all'umbilico ridotta: *ad umbilicum perductam*. Oltre l'interno cilindro sono d'avviso l'Hensel (2) ed il Winkelmann (3), che un altro esterno fosse attaccato all'altra estremità del volume per rirotolare lo srotolato manoscritto; il perchè Marziale (4), Luciano (5) ed altri antichi, cenno facendo di questi cilindri, gli hanno nel numero plurale indicati, e Stazio in specie (6): *ex binis decoratus umbilicis*. Egli è vero che i rotoli mss. di Ercolano ne sono privi; con tutto ciò avverte il comentatore di Winkelmann (7) che si veggon questi in una pittura, ivi scoperta, la quale fu colle stampe pubblicata (8).

Varj papiracei monumenti superstiti.

VII. Se ai tempi di Cassiodoro *il lavoro di un solo luogo riempiva gli scrigni tutti*, com'egli s'esprime (9), alludendo all'Egitto ed alle sue carte papiracee; in oggi ben

(1) Variar. lib. 2 epist. 38.
(2) Synops. univ. philol. p. 207.
(3) Loc. cit.
(4) Lib. 3 epigr. 2.
(5) Dial. adv. indoct. p. 387.
(6) Lib. 4 silv. 9.
(7) Nota g.
(8) Tom. II pitt. d'Ercol. tav. 2.
(9) Variar. lib. 2 epist. 38.

pochi scrigni dell'Europa vantar si possono di possederne alcune. Il più ricco in numero ed in antichità di papiri si è il regio museo ercolanense di Portici, che secondo la relazione dello svedese Bioernstahel (1) più di 800 ne possiede, sebbene nello stato in cui trovansi presso che inutili, i quali furono estratti dalla città di Ercolano, sobbissata già dalle eruzioni del Vesuvio. Il citato Martorelli che esaminar li potè a suo bell'agio, così li descrive (2): *Vidi, tetigique pluries fere sexagenos libellos in semetipsos convolutos, universos papyrinos . . . Verum refugit animus dicere cum Phaedro* (3):

. . . . Sed fato invido
Carbonem, ut ajunt, pro thesauro invenimus.

Et quidem nihil aliud quam teres negotium vides, et nigerrimum, quod si evolvere tentes, in cinerem abit. Diffatti essendo questi papiri arrotolati, e dal fumo anneriti, sembrano altrettanti carboni, come a noi pure, osservandoli, sono sembrati. Con tutto ciò all'ingegnosissimo P. Piaggio delle scuole pie per mezzo d'una assai semplice macchina, e più coll'uso d'un'ammirabile destrezza e pazienza, riuscì di svolgerne alcuni, e di leggerne il contenuto.

Se meno copioso del museo di Portici è in papiri il Vaticano, ve ne sono però molti anche in questo: e ciò che più importa, sono leggibili, e servir possono a vantaggio dei letterati, per cui la munificenza dei sommi pontefici gli ha raccolti. Vantano pure dei papiri la biblioteca di Parigi, l'archivio di s. Dionisio presso quella città ed altri della Francia. Anche nella cesarea biblioteca di Vienna due tra gli altri si conservano di singolare rarità, scritti in greco. Ve ne hanno eziandío alquanti in Ravenna, che ha somministrato la maggior parte degli esistenti papiri. Ne sussistono in Venezia ancora, in

---

(1) Lettere vol. II p. 73.
(2) Loc. cit.
(3) Fabul. 6 lib. 5.

Firenze, in Verona, in Bergamo, in Bologna, in Monza ed altri luoghi: sebbene ora dopo lo spoglio fattone ultimamente dai Francesi più pochi papiri si trovino in Italia.

Tra tutt' i monumenti papiracei due sono i più pregevoli: il primo è un registro latino di circa cento foglj, che fu già della cancellería di Ravenna, nel quale varie investiture di fondi sono raccolte, monumento serbato nella biblioteca dell' elettore di Baviera (1). L' altro è il famoso, sebben mutilo codice di Giuseppe Ebreo *de bello judaico*, verisimilmente del quinto secolo, il qual codice sino all' anno 1796, in cui con altri più rari manoscritti e quadri di eccellenti maestri fu trasportato a Parigi, formato aveva il principal ornamento dell' ambrosiana biblioteca di Milano, altronde di antichissimi codici a dovizia fornita. È stato il medesimo un dono dei monaci Cisterciesi, del quale il cardinal arcivescovo Federigo Borromeo, istitutor di essa, volle serbata la memoria sopra lastra d' argento, attaccata alla coperta del libro. Tra i varj superstiti monumenti papiracei non pochi esistendone dei diplomatici, non so come il Papebrochio (2) e l' Arduino (3) abbiano potuto asserire essere generalmente falsi quei diplomi *in cortice scripta vel ex eo uno nomine, quod sint in cortice scripta*; se pure per *cortice* non hanno eglino inteso la scorza o la corteccia della pianta, nel qual caso la ragione starebbe per loro.

Quando cessato l'uso del papiro secondo Maffei e Trombelli.

VIII. Ma sino a qual tempo durò presso le colte nazioni l' uso della carta di papiro? Di una difficile soluzione è sempre stato questo quesito. Il marchese Maffei (4) persuaso che molto prima del mille siasi cessato di scrivere sul papiro, cita per ultimi monumenti in tal genere una bolla di Pasquale I che in Ravenna si conserva, ed

---

(1) Bianconi lett. sopr. la Baviera p. 93.
(2) Propyl. t. II april.
(3) Mss. in bibl. Paris. p. 232.
(4) Istor. dipl. p. 77.

un' altra di Leone IV col sigillo di piombo appesovi, che che si ha nella Vaticana; un privilegio di Benedetto III; altro di Nicolò I, e due di Giovanni VIII, pubblicati dal P. Chiflezio, tutti monumenti del secolo nono; poi soggiugne: *Di posteriori tempi non so se siano stati veduti mai; onde stimo cessasse assai prima del mille tal fabbrica.* Avanti la cessazione totale della carta medesima un' interpolazione dell' uso di essa egli riconosce durante l' ottavo secolo. *È mirabile*, scrive il dottissimo autore (1), *che alquanti (documenti) avendosi in papiro dell' ottocento, nel settecento non si vegga di niuno sicuro riscontro, e gl' istrumenti di tal' età s' abbiano in pergamena.* Alla opinione del Maffei intorno la durazione del papiro si sottoscrisse anche il P. abate Trombelli (2), se non che in vece della total cessazione di esso nel settecento ne riconobbe soltanto la diminuzione.

Confutazione delle loro opinioni.

Sì l' uno che l' altro però dei nominati peritissimi antiquarj hanno in questa parte preso abbaglio, certo essendo che su carte di papiro sono state scritte alcune bolle di papi che nel trono pontificio sedettero dopo la metà del secolo decimo, di Agapito II, di Giovanni XIII e XV, e di Silvestro II, recate dal Mabillon (3) e dai PP. Sanmaurini (4). A questi papi aggiugner si potrebbe Gregorio V, una di cui bolla dell' anno 995 in tal carta esisteva nell' archivio monastico di s. Ambrogio, come dalla testimonianza di que' notaj rilevasi, che nel secolo duodecimo ne trassero autentica copia (5). Anzi di papiracea carta fecer uso altresì alcuni papi nel secolo undecimo, Benedetto IX e Vittore II. La bolla del primo è riportata dal Muratori (6), e quella dell' altro dai padri

(1) Istor. dipl. p. 80.
(2) Dell' arte di con. l' età de' cod.
(3) De re dipl. lib. 1 c. 8.
(4) Nouv. traité de dipl. t. II p. 2.
(5) V. Puricell. monum. ambr. n. 196.
(6) Ant. ital. t. III col. 838.

Maurini si accenna (1). Tutti i citati documenti in papiro d' Egitto essendo diplomi papali, nè di altri avendo noi contezza, convien dire che fosse di pratica dell' antica curia romana lo spedire le bolle in tal carta, dalla quale siasi distolta affatto soltanto nel secolo duodecimo.

E fors' anche tal' era la pratica nei più antichi tempi dei vescovi in iscrivendo ai papi, come da un' espressione raccogliesi da alcuni di loro usata nell' appendice d'una lettera di Lodovico e Lottario a Nicolò I, nella quale presso il medesimo si scusano que' vescovi se per l' angustia del tempo siano stati costretti *contro l' antica consuetudine* a spedirgli la lettera scritta su membrane, e non *in truncardo:* col qual termine, se pure non guasto, il Mabillon ragionevolmente argomenta (2) che siasi voluto dire *carta d' Egitto*, perchè formata dal tronco aderente alla pianta papiracea. Comunque la cosa sia, i prodotti esempj sono altrettante prove che l' opinione distruggono del Maffei e del Trombelli, dai quali si vuole cessato assai prima del mille l' uso della carta di papiro.

Nè miglior appoggio ha l' altra parte dell' asserzione del rinomato cavaliere, per cui pretende interpolato l' uso del papiro nell' ottavo secolo, alquanti documenti sapendo noi essere stati nel decorso di esso in papiro descritti. Nell' indice degli istrumenti e privilegj della badía di Nonantola, compilato da un monaco della medesima l' anno 1279 e dal Muratori pubblicato (3), cinque diplomi si rammentano *in papyro*, alcuni di Astolfo, ed altri di Desiderio e di Adelchi, tutti re longobardi, i quali regnarono nell' ottavo secolo. In quell' indice vien espressamente distinto il papiro dalla pergamena; poichè un diploma di Carlo Magno ivi dicesi scritto *in cartula pergamena.* In papiro similmente dovette essere stato scritto il diploma di fondazione

(1) Loc. cit. p. 86 not.
(2) Loc cit. suppl. c. 3.
(3) Ant. ital. t. v col. 331.

della milanese badía di s. Ambrogio, che l'anno 789 spedì l'arcivescovo di Milano Pietro (1): tale almeno risulta dall'attestazione di que' notaj che nel secolo duodecimo ne trassero autentica copia (2). Che se poi sortir si voglia dall'Italia, troveremo esistenti nell'archivio del monistero di s. Dionisio presso Parigi due lettere, l'una di Maginario abate di detto monistero, e l'altra di Adriano I papa a Carlo Magno, amendue in papiro, e citate amendue dal Mabillon (3). Esse scritte furono sicuramente verso la fine del secolo ottavo.

Come e quando cessato l'uso del papiro.

IX. La decadenza del papiro sembra che sia andata per gradi, avendo la medesima cominciato nel secolo settimo, dacchè l'Egitto venne in potere degli Arabi o Saraceni, sotto i quali essendosi scemato il traffico cogli Europei, si sarà altresì reso meno frequente quello che il papiro riguarda. Vi avrà pure contribuito la scarsezza della popolazione in quello già sì florido regno, oppresso e devastato da quei feroci conquistatori; onde vi sarà ad un tempo mancata la mano d'opera per quella manifattura. Un maggior crollo avrà sofferto il papiro per l'introduzione della carta di cotone o bambagia, della quale ragioneremo in seguito. Questa siccome più adattata che non il papiro a ricevere la scrittura, gli sarà stata più comunemente preferita. Del papiro non facevasi certamente più uso nel secolo duodecimo, assicurandoci Eustazio, comentatore illustre dell'Odissea (4), e vissuto verso la fine di quel secolo, che a' tempi suoi l'arte di fabbricar questa carta non era più da veruno esercitata: *Ars jam derelicta est.*

Se siasi scritto su carta di tiglia.

X. Che nelle passate età siasi scritto sulla tiglia, da alcuni *filira* chiamata, dubitar non si può, avendovene

(1) V. ant. long. mil. vol. IV p. 301.
(2) Ibid. p. 320.
(3) Suppl. c. 3 p. 9.
(4) Ad libr. 21 Odiss.

dei sicuri indizj presso non pochi antichi scrittori. Ma in qual maniera siasene fatto uso, se della corteccia di essa, in tavolette ridotta, come coll' avorio si è fatto, o pure se delle pellicole della medesima, come col papiro d'Egitto, resta tuttora indeciso. Che colla scorza di tal pianta siensi composti foglj di carta da scrivere, lo affermò il Mabillon (1), seguitato dal Montfaucon (2), dai monaci Maurini (3), dal Trombelli (4) e da altri. Ma a quest' asserzione si oppose il marchese Maffei (5), molte prove avendo addotto per dimostrare che la carta, la quale vuolsi essere stata da alcuni riconosciuta di *tiglia* o *filira*, sia una chimera, e che niun monumento sia stato finora prodotto, il quale asserir si possa in tale materia scritto.

Contro il Maffei insorsero i testè nominati monaci Maurini (6), e con molti argomenti, sebbene a nostro avviso non troppo felicemente, industriaronsi di provarne l'uso che nei passati tempi si è fatto della carta composta di tiglia. Un particolar codice mss. inoltre ci descrissero, esistente nell' archivio di s. Germano de' Prati, che essi sostengono formato colle pellicole di quest' albero. Per potersi sciogliere la proposta questione sarebbe d'uopo il determinar dianzi se quei foglj che diconsi di *tiglia*, non possano in verun conto appartenere a qualcuna delle diverse specie del papiro d' Egitto, che di sopra abbiam veduto noverarsi da Plinio, altre più sottili e fine, ed altre più grosse ed inferiori. E chi sa che quei foglj che composti pretendonsi di *tiglia*, non siano una specie di papiro d' Egitto, da quella in parte diversa, in cui sono stati comunemente scritti gli altri documenti? Quel tanto

---

(1) De re dipl. lib. I c. 8.
(2) Palaeogr. gr. p. 15; et ant. expl. suppl. t. III p. 213.
(3) Nouv. traité de dipl. t. I p. 503.
(4) Loc. cit. c. 3.
(5) Ist. dipl. p. 69 e seg.
(6) Ibid.

che raccoglier si può dalla descrizione lasciatane da quei celebri diplomatisti, si è che il detto codice è un composto di varj foglj che dianzi erano porzioni di codici diversi e di età diverse, tra loro conglutinati in guisa che formano come una specie di cartone.

Materie al papiro analoghe.

XI. Se l'umana industria non avesse scoperta la maniera di formare col cotone, e cogli stracci di lino la carta, facil cosa sarebbe stata il promovere la coltura delle canne del papiro, che dicemmo crescere in altri paesi fuori dell'Egitto, e in più luoghi ancora dell'Italia, e con esse formar della carta, come di fatti con felice successo ne è stato da alcuni eseguito l'esperimento. E lo stesso forse ottener si potrebbe colla scorza dello *scirpo palustre*, pianta che ha molta affinità col papiro di Egitto, e che facilmente alligna nel territorio di Ravenna. Sopra questo argomento consultar si può la dissertazione del Ginnami *de scyrpo ravennate*, inserita nei saggi della società letteraria di quella città.

Se fosse sostenibile l'opinione del nostro Puricelli (1) che siasi qualche volta scritto su carta formata con quell'erba palustre, che presso noi volgarmente *lisca* si chiama, alle nominate materie questa pure aggiugner si potrebbe. L'appoggio alla di lui opinione si è la testimonianza di quegli antichi notaj che affermarono i due diplomi, l'uno dell'arcivescovo di Milano Pietro dell'anno 789, e l'altro di Gregorio V papa del 995, da noi di sopra ricordati, *ex lisca composita et facta*. Nuovo appoggio acquisterebbe l'opinione del Puricelli nell'asserzione del Targioni (2), il quale afferma che quel giunco con cui intonacar si sogliono le fiasche di vetro, abbia in altri tempi fornito la materia per carta.

La *lisca* però, sulla quale scritti furono i diplomi suddetti, altro non è stata che il papiro di Egitto, il quale

(1) Monum. ambr. n. 17 et 196.

(2) Viaggi t. v p. 379.

que' notaj non avendone bastevole contezza, chiamarono *lisca*, i di cui filamenti apparentemente con quelli del papiro hanno qualche somiglianza. Il Targioni poi, come osserva il Winkelmann (1), si è ingannato. A niuna testimonianza, a niun fatto od esperimento appoggia quel dotto scrittore l' asserito uso del giunco per manipolar carta, nè verisimilmente avrebbe potuto appoggiarlo, diversa essendo la proprietà del giunco nostrale da quella del papiro di Egitto, sebbene *giunco* questo pure e *scirpo* sia stato qualche volta impropriamente chiamato. Col primo termine dinotato lo veggo da quel monaco compilatore del cartolaro della badía di Bourgueil in Francia, il quale a' piedi d' una bolla in papiro di Silvestro II papa scrisse: *charta haec junco scripta fuit* (2): e con amendue quei termini dal re Ottocaro di Boemia in un suo diploma dell' anno 1229, nel quale rinnovellando un privilegio del sommo pontefice Giovanni XV, lo riconobbe *in charta juncea, seu scirpea scriptum* (3).

(1) Loc. cit.
(2) Nouv. traité de dipl. t. 1. p. 500.
(3) Legipont dissert. phil. bibl. p. 104.

CAPO III.

DELLA PERGAMENA.

Quando siasi cominciato a scrivere sulla pergamena.

I. Se l'invenzione della pergamena, preparata per ricevere la scrittura, sia di tempo anteriore all'epoca dell'invenzione del papiro, o pure se abbia questa a quella preceduto, ella è cosa molto incerta. Noi dunque lasciando tal quistione indecisa, ci ridurremo ad avvertire ciò che Plinio, all'autorità di Varrone appoggiato, scrisse (1) intorno l'invenzione della carta pergamena, cui egli fissa ai tempi di Eumene re di Pergamo, che lo scettro di quel regno tenne 200 anni all'incirca avanti l'era cristiana. Dall'uso che di questa carta si è ivi cominciato a fare, derivato si vuole alla medesima il nome di *pergamenum*. Il Guilandini però (2), la testimonianza seguendo di Erodoto, di Diodoro Siciliano, di Giuseppe Ebreo, e di altri antichi scrittori, fa rimontar l'uso di scrivere sulle pelli a' tempi ad Eumene di molto anteriori, avendo su di esse tra gli altri scritto antichissimamente gli Joni, ed i Persi. In difesa nondimeno di Plinio e di Varrone dir si potrebbe che non abbian eglino inteso di ragionare del primo ritrovamento della pergamena, ma sì bene della perfezione a tal uso datale in Pergamo sotto Eumene. Riguardo Plinio ella è un' osservazione del Caylus (3), e ripetuta dal De la Nauze (4), che il termine d'invenzione presso il medesimo ha non di rado dinotato perfezion dell'opera.

(1) Lib. 13 c. 12.
(2) Papyrus loc. cit.
(3) Réflex. sur Pline t. XXIV mém. de litter.
(4) Mém. sur le même ibid.

II. Di tante migliaja di codici in pergamena, stati scritti dalla prima invenzione di essa sino al quarto secolo di Cristo, niuno è a noi arrivato. Tant' altre migliaja, onde erano fornite le celebri biblioteche di Alessandria, di Pergamo, di Roma, di Costantinopoli, e di altre città cospicue, sono andate tutte a perire, nè altro delle medesime ci è rimasto che la funesta memoria della loro esistenza. Le guerre, i barbari, gl' incendj, l'ignoranza ed il tempo hanno il tutto miseramente consumato. I più antichi codici in pergamena, e questi in numero assai scarso, che tuttora sussistono, sono dal quarto al sesto secolo.

Perdita di tutti i più antichi documenti in pergamena.

Se fosse provato che quel greco prezioso codice della sacra bibbia, regalato a Carlo I re d' Inghilterra dal patriarca di Costantinopoli Cirillo Lucari, fosse stato scritto da Tecla nobil femmina poco dopo il concilio niceno dell' anno 325, come sul frontispizio di esso codice notato aveva quel patriarca, porterebbe questo fra tutti i sussistenti codici il vanto della maggior antichità. Quantunque però il carattere del medesimo, che è quadrato, come dal saggio recatone dal Baringio (1) si scorge, sia antico di molto, assicurar non si può che a quella età precisamente appartenga, essendovi codici in tal carattere del sesto e settimo secolo eziandío, nè che la Tecla, la quale si asserisce averlo scritto, abbia in esso vissuto. Più antico ancor di questo da alcuni si vanta quel codice grecolatino dei quattro vangeli, posseduto già da Teodoro Beza, e da lui donato alla biblioteca dell' università di Cambridge. Il Whiston lo riconosce scritto al principio del secondo secolo cristiano, ed i Maurini (2) nel terzo. Ma siccome l'antichità pure di tal codice unicamente alla forma del carattere si appoggia, fondamento spesso non troppo sicuro, quindi pronunziar non se ne può accertato giudizio.

Tra i sicuri codici, a cui niuno negar potrà il pregio

(1) Clavis dipl. praef. p. 36.
(2) Tom. III p. 37. n. 1.

di preminenza nell' antichità, si celebrano il Terenzio, ed il Virgilio della biblioteca Vaticana, e l' altro di Firenze dell' anno 494, il Lattanzio di Torino, e pochi altri. Meno rari sono i codici dei due secoli settimo e ottavo: nel nono la copia cresce; e in buon numero si contano i manoscritti del decimo ed undecimo secolo. Quelli del duodecimo e dei seguenti sono pressochè innumerevoli. Essendosi in esso ravvivato il da lungo tempo estinto genio per lo studio delle scienze, dovette ciò contribuir non poco a moltiplicar i codici: materia allora troppo necessaria per poterle coltivare. Vi concorsero pure in gran parte i monaci, in quel secolo assai numerosi per le varie fondazioni fattesi in quel torno di tempo di molte badíe, alcuni de' quali occuparonsi in produrre nuovi parti del loro talento, ed altri nel trascrivere in nuovi codici le opere degli antichi scrittori.

I superstiti antichi documenti diplomatici in pergamena posteriori ai papiracei.

III. Sebbene codici rimasti ci siano che contano anni mille duecento, trecento e più ancora di antichità, e sussistano pure alcuni diplomatici documenti in papiro di Egitto di età eguale; niun documento però diplomatico in carta pergamena ci è stato tramandato che coi papiracei andar possa del pari nell' antichità. Quì parlasi di autografi ed indubitati documenti, e non già di quelli che da alcuni prodotti furono e vantati per tali, ma che in realtà nol sono. Il motivo a nostro avviso per cui non abbiansi diplomi ed altri documenti diplomatici in pergamena dell' età di alcuni superstiti codici, e di alcune carte papiracee, si è che tai documenti in quei più lontani tempi scriver si solevano per l' ordinario in papiro d' Egitto. Negar tuttavía non si vuole che in pergamena pure non ne siano stati scritti; poichè documenti scritti in pergamena o che vi si potessero scrivere, si suppone nel gius civile (1), ed in una legge pubblicata da Rotari (2),

(1) Ulpian. l. 55 dig. de leg. et Cajus lib. 2 tit. de reb.
(2) Leg. 241.

che sopra la nazion longobarda regnò avanti la metà del settimo secolo; ma questi documenti in paragone degli altri essendo stati assai pochi, non sia maraviglia se niuno ne sia avanzato.

Ove i più antichi originali diplomi in papiro, ed ove quelli in pergamena.

IV. Se l'Italia vanta i più antichi originali documenti diplomatici in papiro d'Egitto, la Francia e l'Inghilterra si gloriano di quelli scritti in pergamena. Il Mabillon (1) riguardo la Francia ne accenna alcuni del settimo secolo, ed altri del medesimo il Casley (2) rispetto l'Inghilterra; ma del secolo sesto niuno ne ha finora prodotto di originali e sinceri. Non è però impossibile che alcuno col tempo se ne scuopra. La più antica original pergamena d'Italia, nota al pubblico, quella da alcuni si reputa dell'anno 713, data alla luce dal Muratori (3), che la donazione contiene fatta alla chiesa di s. Pietro di Lucca da due preti Fortunato e Bonualdo, padre e figlio. Il Muratori nondimeno la chiama soltanto *antichissima*, e non autografa. Se tale lo fosse, non avrebbe egli certamente mancato d'accennarlo, come con altre carte ha fatto. Sin a tanto che altre non si producano veramente originali, noi per la prima e la più antica d'Italia proponiam una dell'archivio nostro di s. Ambrogio, scritta l'anno 721. E' stata la medesima da noi riportata altrove, ed illustrata con speciale dissertazione (4).

Ben poche sono le altre carte che si abbiano della prima metà del secolo ottavo, nè molte sono quelle della seconda; onde a ragione può il suddetto archivio sant-Ambrosiano gloriarsi di possederne 25 di quel secolo, e la maggior parte autografe. Sotto Desiderio ultimo re dei longobardi, e verso la fine dello stesso ottavo secolo comincia in Italia il numero delle pergamene a farsi qualche

---

(1) De re dipl. p. 389, 472.
(2) Catalog. of the mss. praefat. p. XXIV et seq.
(3) Ant. ital. t. I p. 227.
(4) Ant. long. mil. vol. I dissert. 7.

poco maggiore. Vieppiù si moltiplicano nel seguente secolo nono, 125 di esse serbandosene nel medesimo archivio. Nel decimo abbondano assai più tali carte, e di mano in mano, a misura che ci accostiamo ai tempi nostri, cresce ovunque la copia di esse. Dal 1400 in avanti non si riguardano più in Italia qual oggetto pregevole per l'antichità, ma soltanto per altre notizie che possano somministrare.

Avvertenza de' notaj nella scelta di essa.

V. A misura del bisogno sapevano i notaj scegliere la grandezza della membrana, sopra cui avevano a stendere il diplomatico documento: talchè in una sola facciata fossero comodamente registrate tutte le condizioni e le parti dell' istrumento, le date, le sottoscrizioni dei testimonj e de' notaj, e quant' altro le circostanze, e le leggi esigessero che vi fosse inserito, senza che fosse d' uopo il riportare cosa alcuna, spettante a quell' atto, sull' opposta facciata. Quando non fosse a ciò bastato un foglio, con filo o con liste sottili della stessa materia vi si univa un altro, o più altri ancora se fossero abbisognati. Gli Ebrei nell' unire i foglj ond' erano formati i loro volumi, tanta industria usavano e tal maestría che l' unione difficilmente discerner si poteva (1). Ben diversa è stata quella de' notaj. Benchè colla ispezion sola conoscer si potesse che l' istrumento era stato scritto in due o più pergamene unite; pure qualche volta hanno essi voluto alla fine del medesimo avvertirlo. Fra le altre in una carta di vendita del terzo decimo secolo (2) così il notajo si è espresso: *Ego Jo. publicus imperiali auctoritate notarius etc. hoc instrumentum venditionis rogatus tradidi etc. et scribi feci in duabus chartis simul sutis bistorto albo duplo.* Ed in un' altra del 1311 presso il Baluzio (3) i notaj non solamente fanno avvertire l' unione di due pergamene con

(1) Joseph. ant. jud. lib. 2 c. 2.
(2) In arch. can. cath. Bergom.
(3) Hist. de Auv. t. 1 p. 143.

tenace colla; ma l'assicurazione di più nelle giunture con l'impronto di un contro-sigillo: *Quia praesens (instrumentum) non poterat in unica pelle contineri, fuit adjuncta quasi altera pellis tenaci glutino conglutinata, et ab utraque parte juncturae contrasigillum curiae Riomi apposuimus.*

Carte opistografe.

Alcune carte nondimeno, sebben rare, s'incontrano scritte da ambe le parti, *opistografe* dai diplomatisti chiamate; e queste d'ordinario non altro hanno scritto al di fuori se non i nomi di quei testimonj che colle loro sottoscrizioni le hanno munite, o che per mancanza di sito non hanno potuto nell'interno aver luogo (1). Nei nostri archivj però qualcuna se ne trova, in cui porzione dell'istrumento stesso è stata nell'esterno della pergamena riportata.

Sostituzione di scrittura nuova sopra codici e pergamene state già scritte.

VI. La pergamena è sempre stata in caro prezzo e in molto maggiore, dacchè non si potè più aver dall'Egitto il papiro. Per supplir dunque alla mancanza di esso non di raro si è fatto uso di un mezzo dalla ignoranza suggerito, cioè di servirsi dei foglj di altri più vecchj codici, o di altre già scritte pergamene, a cui dopo di averne dilavata l'antica scrittura, vi si sostituiva la nuova. Disponevansi i foglj, lavandoli con vino o con acqua calda o di calce; poi col pomice, od in altra guisa lisci rendevansi e puliti, atti perciò a ricevere la forma de' nuovi caratteri (2). Di questo barbarico ritrovato evidenti indizj abbiamo in Italia sino dal secolo nono. Un saggio ne reca il Muratori (3), somministratogli da un codice di alcune opere di Beda, esistente nella biblioteca ambrosiana, al qual codice ottocento e più anni di antichità, e meritamente il medesimo attribuisce, scritto in quadrati caratteri minuscoli, a cui sono inoltre tramischiate molte note tironiane. Or questo sì antico codice egli scoprì essere

---

(1) Mabill. de re dipl. p. 32; et nouv. traité de dipl. t. IV p. 473.
(2) Innocent. III lib. 2. de fide instr.
(3) Ant. ital. t. III diss. 43. col. 833.

stato scritto sopra foglj di pergamena, che avevano servito già per altro ancor più antico codice in caratteri quadrati majuscoli, a cui oltre mille anni assegna, e da cui potette altresì ricavare alcune espressioni; poi soggiugne: *et alii quidem codices occurrerunt mihi, in queis novi characteres vetustiores alios aqua calida dilutos perhibent.* Questi codici esistono di fatti nella stessa biblioteca, la maggior parte de' quali apparteneva una volta al celebre monistero di Bobbio. Tra essi il ch. dottor bibliotecario Bugati si è in uno incontrato, mancante però al principio ed in fine, di eguale antichità del suddetto sì riguardo la scrittura cancellatane che quella sovrappostavi, rappresentante questa *excerpta ex Augustino* di Eugipio, e la cancellata che appena vi traspare, ed a stento è leggibile, un comentario d'incerto autore sopra l'evangelio di s. Luca.

Altro antichissimo codice di alcuni libri in lettere onciali della scrittura sacra, sopra i di cui cancellati ed in parte guasti caratteri erano state sostituite le omelíe di s. Efrem, fu dal Boivin scoperto nella biblioteca di Parigi, al quale con lunga industriosa fatica riuscì, cancellando la nuova, di far rivivere l'antica scrittura (1). Ed un catalogo degli *uomini illustri* di s. Gerolamo e da Gennadio continuato, nel secolo settimo sopra foglj di pergamena scritto, su cui era stata scritta altra opera, si rammenta dai PP. Maurini, autori del *nuovo trattato di diplomatica* (2).

Di questo mezzo osservano alcuni essersi fatto uso non solo nell'occidente, ma nell'oriente ancora dai Greci, che antichi mss. hanno forse più che non i Latini adoperato per iscriverne altri, ed in specie per formar libri corali. La metamorfosi di antichissimi pregevoli codici di opere di dotti autori in lezionarj, messali ed altri libri

---

(1) Élog. de M. Bovin le cadet. t. IV, hist. de l'accad. des inscr.
(2) Tom. III p. 52.

di chiesa si riconosce altresì dall'Andres (1). Il guasto in tal guisa agli antichi codici recato viene da alcuni stimato incalcolabile, nè sanno trovare bastanti termini per detestare sì fatta barbarie, della quale esenti non vogliono i monaci, che alcuni anzi traducono per i principali devastatori.

Accusa mal fondata contro i monaci.

Ma chi ha potuto mai fare l'enumerazione degli antichi codici che nella divisata maniera furon guasti? Chi ha potuto sapere tutte le opere che dianzi eranvi scritte? Chi è stato in grado d'inviduare che la maggior parte di queste sostituzioni sieno state da' monaci eseguite? Noi la perdita deploriamo che per tal modo si è fatta di alcune opere, le quali forse avremmo ancora: ma la perdita della maggior parte di esse da altre cagioni, che tantosto accenneremo, riconoscer si deve derivata. Non neghiam nemmeno che alcuni monaci non siensi a questo mezzo appigliati. Ma sappiam noi che quegli antichi codici da loro a tal fine adoperati non fossero già guasti ed imperfetti, oppure che le opere in esse scritte non fossero di minor pregio riconosciute di quelle che volevansi sostituire?

Divieto a' notaj di usare carte, state per l'avanti scritte.

VII. Dir conviene che non solamente da' libraj, ossia dagli scrittori de' codici siensi qualche volta usate carte pecorine, state dianzi scritte, ma che i notaj ancora ne seguissero l'esempio. Quel divieto di adoperar tali carte, che alcune volte fu loro fatto, e l'obbligazione agli stessi ingiunta di stendere i loro atti in carte nuove ed intatte, provano che non tanto raro ne fosse presso i medesimi l'abuso. Nelle formole, usate già nei diplomi di creazione di notaj, questa pure eravi inserita, che la qualità della carta riguardava da adoperarsi da loro negli istrumenti: *Non facient instrumenta in papyro*, cioè in carte di cotone o di lino, *nec in charta veteri, et abrasa*, *sed in membrana munda*, *et nova*. E ciò del pari promettevasi

(1) Origin. ec. d'ogni letter. t. 1 p. 114.

con giuramento da' notaj stessi nel ricevere l'investitura del notariato, come si legge in una carta del 1377 (1), nella quale tre notaj, di tal uffizio investiti da Francino conte palatino, giurano che *instrumentum non facient in charta bumbicina, nec in charta rasa, quae fuisset alias scripta, vel alio modo aliqualiter decremata, et vitiata aliquo atramento.* Ed affinchè fosse sempre provveduto alla sicurezza degli istrumenti legali, che scritti su quelle pergamene cavate dal collo, o dalle gambe delle pecore, siccome pergamene deboli e rugose, avrebbero potuto rendere la scrittura viziata, fu similmente proibito nelle investiture de' medesimi notaj che *non facient instrumenta in membranis, ut in collo, et gambis pecudum.*

Deperimento di codici e di pergamene d'onde provenuto.

Altri egualmente fatali, se non forse peggiori distruggitori di scritte pergamene, senza nemmeno aversi la sostituzione di altre opere sovrascrittevi, sono stati e sono tuttora quegli artefici, che nelle lor officine battono l'oro e l'assottigliano in tenuissime foglie, al qual uso impiegar si suole la pergamena. Nè minor guasto, per tacere di altri meccanici usi in cui furono adoperate, si è dato alle medesime nel coprir con esse libri e codici. A questi aggiugner si denno coloro, che dalle ritagliate pergamene formano colla. Ne assicura l'Orbelin (2), professore della università di Strasbourg, d'aver lui dall'ultimo deperimento sottratto non pochi pregevoli frammenti di codici che d'involto servivano ad alcuni vecchj libri. A qualch' altro, com' egli avverte, seguì lo stesso. Più volumi pure da noi veduti accennar si potrebbero, che con intieri e grandi foglj di antichi scritti codici sono stati ricoperti. Un original diploma dell'anno 1473 di Galeazzo Maria Sforza duca di Milano, col quale al suo ducal segretario Gabriele Paleario la facoltà conferisce d'esser ammesso alla cittadinanza di Pavia, è stato da noi levato

(1) In arch. canon. cath. Bergom.
(2) Journ. encycl. de Bouillon t. VII part. I oct. 1783.

da un libro a cui serviva di coperta. E non servivano forse all'uso medesimo que' foglj, in cui un lungo frammento era scritto, pria inedito di Tito Livio, e che poi colle stampe fu pubblicato?

Sul cuojo talvolta si è scritto.

VIII. Alla pergamena aggiugner si deve un'altra materia analoga sopra cui hanno gli antichi alcune volte costumato scrivere. Questa si è il cuojo a tal uso preparato; ed in esso, come osserva il marchese Maffei (1), *scrivono ancor gli Ebrei talvolta i libri sacri.* Soggiugne il medesimo: *Son noti i due sì fatti rotoli molto antichi, conservati in Bologna nel convento di s. Domenico, quali in altri tempi furono creduti di mano di Esdra:* e che il P. abate Trombelli (2) ha scoperto essere due libri del Pentateuco. Alcun altro consimile codice, scritto sulla pelle di vitello o su altro cuojo, fu veduto dal Montfaucon (3); rarissimi però sono tai monumenti. Se poi ne sussistino di quegli scritti sopra gl'intestini degli elefanti e di altri animali, che s. Isidoro (4) riconosce essere state materie qualche volta a tal uso adoperate, non ho fondamento alcuno per asserirlo.

Se siasi mai scritto sul cuojo di pesce.

Ma sul cuojo di pesce si è egli mai scritto? Assicura il Puricelli (5) che l'originale diploma spedito l'anno 942 da Ugone e Lottario re d'Italia a favore dei monaci di s. Ambrogio, originale che una volta serbavasi nell'archivio di questo monistero, fosse scritto con lettere d'oro sul cuojo di pesce: *archetypum aureis litteris conscriptum in corio piscis.* L'asserzione di questo illustre accreditato scrittore ha dato occasione di ragionare sopra la particolarità di detto diploma a tutti quasi i più rinomati moderni diplomatisti, al Mabillon, al Muratori, all'abate

(1) Istor. dipl. p. 77.
(2) Arte di conosc. l'età de' cod. c. 4.
(3) Diar. ital. p. 399.
(4) Origin. lib. 6. c. 11.
(5) Monum. ambr. n. 282, 283.

Gotwicese, al Montfaucon, all' Eckard, all' Eumano, ai monaci Maurini, ed a più altri. Noi ci riserbiamo a trattarne nel *codice diplomatico*, ove la copia si darà di questo singolar documento, ed ove il nostro giudizio verisimilmente sarà contrario.

Cagioni che influiscono sul cambiamento del colore nella pergamena.

IX. Allorchè la pergamena è di recente preparata, rappresenta un color bianchiccio; ma un altro col tempo ne acquista gialliccio e fosco. L' aria, la polvere, l' umidità, il frequente maneggio e contatto delle mani, la trascuratezza nel conservarla, ed altre cagioni possono influire ad alterarne la primiera bianchezza, ed a farla invecchiare. Ma siccome queste agir possono più o meno sulla medesima; quindi dal solo colore della pergamena argomentar non si può l' antichità della stesavi scrittura: e può facilmente avvenire che un documento dell' ottavo o nono secolo ci dimostri l' originaria sua bellezza quasi intatta, mentre all' opposto altri documenti, scritti nei secoli a noi più vicini, vedransi anneriti, sudici e guasti. D' ordinario però il color gialliccio e fosco è un indizio se non certo, almeno probabile dell' antichità del documento. Su questo principio hanno i falsarj tentato alcune volte di sorprendere l' altrui buona fede, dando col fumo o con altri mezzi l' apparenza d' antichità a recenti pergamene. Ma di questa frode e della maniera di scoprirla si ragionerà altrove.

Pergamene tinte di colore artificiale.

X. Talvolta al color naturale della pergamena hanno gli antichi aggiunto un artificiale, il giallo o il porporino, di ciò assicurandoci s. Isidoro (1). Il comentatore antico di Persio (2), e gli atti del concilio sesto di Costantinopoli (3), pergamene ci accennano state tinte in giallo. Anzi un anonimo, che circa i tempi di Carlo Magno scrisse un rozzo opuscolo della maniera di dar i colori alle paste

(1) Origin. lib. 6 c. 10.
(2) Satyr. 3 v. 9.
(3) Action. x t. vi concil. col. 813.

per i musaici, alle pelli, ai metalli, ed altre materie, pubblicato dal Muratori (1), quella pure insegna di preparar la pergamena e di colorirla. Con tutto ciò codici o altre pergamene, tinte in giallo, oggidì esistenti, io non saprei indicare. Ma membrane tinte in porpora, o intieramente o in parte, sussistono tuttora ne' musei e nelle biblioteche.

Codici e pergamene scritte in caratteri d' oro su color porporino.

Di alcuni codici, scritti per intiero con caratteri d' oro, o d' argento su pergamene porporine, ci danno la notizia i PP. Sanmaurini (2), e molti più ce ne indicano, nei quali il color di porpora non occupa che il frontispizio, i titoli, il canone ed altri simili luoghi più rimarchevoli. Un codice assai pregevole del decimo secolo all' incirca apparteneva già alla monastica librería di s. Ambrogio, in cui il principio del vangelo di s. Marco su un fondo porporino a caratteri d' oro era scritto. Sebbene questo vi rilucesse ancora, e vi risaltasse assai bene, la porpora però non più ci presentava un lucido splendore, ma come tutti gli altri purpurei mss. codici di quell' epoca (3) offeriva all' occhio un colore violetto bruno: lo che si scorge eziandío nei diplomi dei duchi di Milano Visconti e Sforza (4), avvegnachè sian essi di molto posteriori ai ricordati documenti. Quel lusso che si è fatto entrare in alcuni antichi codici, si è del pari usato in alcuni diplomi, che scritti furono in caratteri d' oro su membrane tinte in porpora. Dai greci imperadori di Costantinopoli varj ne furono in tal guisa spediti, e varj pure dagl' imperadori e re germani (5).

Color di porpora col tempo divenuto violetto.

(1) Ant. ital. t. II dissert. 24 col. 370.
(2) T. II p. 98 et seq.
(3) Ibid. p. 99.
(4) In arch. mon. s. Ambr. et Clar.
(5) Chron. Gotw. t. 1. lib. 2. p. 82.

CAPO IV.

DELLA CARTA DI BAMBAGIA E DI LINO.

D'onde derivati i vocaboli di bambagia e di cotone.

I. Alla mancanza del papiro ed alla scarsezza della pergamena fu opportunamente chiamata in soccorso la carta di bambagia o cotone. Deriva il primo termine *da bombyx*, guasto dai Greci dei secoli di mezzo in *bombax* o *bambax*, e che egualmente adattavasi al follicolo dell'arbusto bambagino, ed a quello del baco di seta. Il secondo poi di cotone non da altro derivar si dovrebbe che da *Othone*, o *Ottonio*, come da Omero (1), da Teofrasto (2), da Ariano (3) e da Polluce (4) vien chiamato questo prodotto. Tal vocabolo dal ch. cavalier Rosa (5) si riconosce in origine asiatico, e precisamente dell'India, ove il cotone lavoravasi in diversissime foggie anche del più squisito lusso, e della più soprafſina sottigliezza, per cui le tele di esso *nebbie* chiamavansi, ed anzi che a coprire servivano a mettere in una più seducente mostra la nudità. Estesissimo ne era una volta il commercio tra gli emporj asiatici e l'Europa, che negli antichi tempi n'era priva, nelle di cui provincie meridionali soltanto nei secoli bassi fu trapiantato, e con esito felice coltivato, ed in questi ultimi tempi anche in altre di essa men calde.

Carta antichissima di seta nella China.

Trattando il celebre abate Andres (6) dell'invenzione della carta bambagina, comincia dall'osservare che nella Cina, o China come da altri si scrive, e nelle parti orientali

(1) Iliad. lib. 3 v. 141; et Odiss. lib. 7 v. 107.
(2) Hist. plant. lib. 9 c. 13.
(3) Peripl. mar. Erithr. 164, 170 ec.
(4) Onom.
(5) Della porpor. e mater. vest. presso gli antichi n. 454.
(6) Orig. e progr. della letter. europ. t. 1 p. 200.

dell' Asia nacque la carta, la quale ivi si fabbricava colla seta, tanto comune in quelle contrade. Dalla China verso la metà del secolo settimo fu questa manifattura trasferita in Samarcanda nella Persia, e quindi nell' Arabia. Sino però dalla fine del quarto secolo essersi nella Persia usata la carta di seta colla scorta del console Simmaco (1) l' abbiamo di sopra avvertito. Nell' Arabia e nelle circonvicine provincie per avviso del medesimo Andres si cambiò la materia, ed alla seta si sostituì il cotone, frequente ed abbondante prodotto di que' paesi. Verso il principio dell' ottavo secolo, come afferma Moamad Algazelo (2), era stata la fabbrica di tal carta introdotta alla Mecca, e ben presto si sparse la medesima nelle provincie dell' Africa e dell' Europa, dove giunse l' arabico dominio.

Nell'Arabia le viene sostituita la carta di cotone.

Abbenchè assai probabile sia che i Greci abbiano dagli Arabi adottata questa vantaggiosa invenzione, della quale per molti secoli hanno conservato l' uso; in qual tempo però l' abbian essi adottato, non è sì facile il determinarlo. Sino dal nono secolo, o al più tardi dal principio del decimo riconosce il Montfaucon (3) l' introduzione presso loro di questa carta. Della stessa opinione è stato pure il Maffei (4); ma parlando poco dopo (5) dell' evangeliario di s. Marco di Venezia, che egli pretende scritto in carta bambagina, sembra contraddirsi. Avvegnachè non sia questo il testo originale, scritto per mano di s. Matteo, come da alcuni fu tenuto; dagli intendenti però si giudica anteriore al sesto secolo, e del Montfaucon (6) del quarto. Essendo dunque tal antichissimo evangeliario dal Maffei

Incerta l'epoca in cui sia stata dai Greci adottata.

---

(1) Epist. 34 lib. 4.
(2) Ap. Andres loc. cit.
(3) Palaeogr. graec. lib. 1 c. 2; et diss. sur le papyrus.
(4) Istor. dipl. p. 77.
(5) Ibid. p. 79.
(6) Loc. cit.

riconosciuto di bambagia, viene ad un tempo a riconoscere antichissima la carta bambagina. Checchè sia di questa contraddizione, l'inglese David Casley (1) all' undecimo secolo ribassa l'epoca della medesima carta.

Di qual secolo i più antichi codici bambagini.

II. Non avendovi scrittori dei tempi di mezzo che faccian menzione di cotesta carta bambagina, eccetto gli Arabi, che a loro stessi la gloria arrogano del ritrovato, la questione riguardo gli altri paesi non può esser decisa coll' autorità. Rivolgendoci pertanto al fatto ne risulta non essere anteriori al principio del secolo undecimo i monumenti che in tal carta esistono: il perchè ne siegue che l'invenzione o piuttosto la propagazione di essa fissar si debba al secolo decimo. I più antichi mss. codici bambagini a noi noti, i quali portino la data del tempo in cui furono scritti, sono alcuni dell' anno 1009, che al riferir dell'Andres (2) scoperti furono dal Casiri nella biblioteca dell' Escuriale in Spagna. Altro simile codice dell'anno 1050 vide il Montfaucon (3) nella biblioteca di Parigi. Un altro ne accenna il medesimo del 1095, che serbasi nella cesarea biblioteca di Vienna. Più altri bambagini codici, sebbene mancanti della data, pure dalla qualità del carattere argomenta il succennato celebre scrittore che appartenessero al decimo, ed altri eziandío al nono secolo.

Di un arabico, dianzi ignoto, codice bambagino del secolo decimo, scoperto, come si asserisce, nella biblioteca de' monaci benedettini di s. Martino, otto miglia fuori di Palermo, ci diede contezza l'abate D. Giuseppe Vella. Esso è il codice *diplomatico arabo-siciliano*, scritto mentre nella Sicilia dominavano i Saraceni. Il codice fu da lui dall' arabico nell' italiano idioma tradotto, ed in sei voluminosi tomi in 4.° colla dedica al re delle due Sicilie

---

(1) Catal. of. mss. praef. p. XIV.
(2) Loc. cit. p. 202.
(3) Loc. cit.

Ferdinando IV, pubblicato da monsignor Alfonso Airoldi arcivescovo di Eraclea, giudice dell' apostolica legazione e della regia monarchía di Sicilia. La carta di tal codice, come si avverte nella prefazione (1), malgrado il corso del tempo, si è trovata lucida ancora e compatta, e di una miglior qualità di quella di altri codici bambagini, coi quali avendone alcuni periti fatto il confronto, sonosi indotti a credere che possa essere un composto di bambagia e di seta. Vi fu pure chi l' ha riputata di *bambou*, di cui si fa uso in molti luoghi dell' Asia: e tale fu altresì giudicata dal maresciallo francese Suffrain, a cui fu mostrata mentre trovavasi in Palermo. Non si vuol da noi negare quanto dall' editore si afferma nella prefazione del materiale di quel codice, potendo pure esser il medesimo di quel tempo a cui vien assegnato; ma non saremo già per approvare quanto da lui ivi si dice del formale di esso; poichè si è alla fine scoperto tutt' altro dal *diplomatico* essere il suddetto codice Martiniano. Ridotto il medesimo alla nativa sua lezione, risultò, sebbene con istento, per essere stato dal Vella in ogni sua parte viziato e corrotto, trattar esso della vita e dei fatti di Maometto. Ma di quest' impostura, con cui ha il Vella ingannato monsignor Airoldi, e più altri indotto in errore, avrem occasione di ragionar di nuovo.

L' uso di tal carta diviene comune.

III. Negli ultimi periodi del secolo undecimo, e molto più nel seguente duodecimo l' uso della carta di bambagia, massimamente pei codici, divenne quasi universale e di promiscuo uso colla pergamena non solo nell' oriente, ma in molte parti ancora dell' occidente, ove però, eccettuate alcune città che coi Greci mantenevano diretto commercio, come Venezia, Napoli, e varie altre della Sicilia, è stata assai di rado per i diplomi e per gl' istrumenti legali adoperata. E ben se n' ebbe ragione; imperciocchè quegli stessi che ne fecer uso dopo non molti

Di raro adoperata nei diplomi.

(1) Tom 1 p. 29.

anni ne riconobbero il difetto, e s'avvidero che essa facilmente si lacera, e si consuma, cambia colore, perde e confonde la scrittura. Temendo perciò i monaci della badía di s. Filippo di Fregala in Sicilia che potessero andar a perire tre loro diplomi, scritti in carta bambagina, il primo dell'anno 1097, il secondo del 1102, ed il terzo del 1112, presentarougli al re Ruggieri colle tre copie di essi in pergamena, affinchè confermar li volesse e convalidare con nuovo diploma, che loro spedì colla data *a mundi creatione* 6653, ossia di Cristo 1145. Leggesi questo diploma nella *Sicilia sacra* di Rocco Pirri (1).

Divieto a' notaj di stendere diplomi in carta bambagina.

Coll'andar degli anni avendo l'esperienza fatto vieppiù conoscere i difetti della carta di bambagia, e quanto nocivo fosse il valersene negli atti pubblici che avevano a conservarsi pei futuri tempi, fu non di rado a' notaj vietato lo stendere su di essa istrumenti, come lo dimostrano varie investiture di notaj del quarto decimo secolo, ove tra le osservanze a cui venivano i medesimi obbligati, questa pure aggiugnevasi: che *non facient instrumenta in charta bombicina . . . sed in membrana munda et nova, nec scribent in charta bombicis vel papyri* (2). Disposizione più provvida ancora diede su di ciò l'imperadore Federigo II l'anno 1231 col proibire non solo a' notaj della Sicilia, ove l'abuso era più esteso, di non mai più scrivere in avvenire istrumenti, od altra qualsivoglia sorta di atti pubblici su carta di bambagia, privandoli d'ogni valore; ma col prescrivere inoltre che tutt'i documenti, i quali su di essa fossero stati dianzi scritti, entro il termine di due anni si avessero a rinnovare, e su pergamene trascrivere: *quae in praedictis chartis bombacinis sunt redactae, scripturae . . . intra biennium . . . ad communem litteraturam, et legibilem redigantur* (3).

---

(1) Lib. 4 notit. 12.
(2) Ap. Tirabosch. stor. della letter. ital. vol. v part. 1 p. 103.
(3) Const. regn. Sicil. tit. 78.

Quanto abbiam esposto intorno la carta di bambagia ne scuopre in essa una gradazione di qualità diversa, essendo l'una riuscita più perfetta e consistente, quale si fu, oltre quella del suddetto codice siciliano, quell'altra di varj codici della biblioteca dell'Escuriale, che dopo più secoli sussistono tuttora senza veruna o con ben scarsa alterazione, laddove altre carte della stessa specie, in cui erano scritti alcuni diplomi, dopo breve tempo si sono guaste ed alterate, onde fu d'uopo, affinchè non perissero, farli trascrivere in pergamena, e vietar inoltre ai notaj di stendervi gl'istrumenti legali. Questa differenza nelle carte bambagine non tanto dalla manipolazione quanto dalla diversa qualità della materia componente le medesime sarà stata prodotta; ed il cotone arabico o spagnuolo di cui sarà stata composta la carta dei codici siciliano e dell'Escuriale, ne avrà data una più perfetta che non il cotone di altri paesi, in cui saranno stati stesi gli altri documenti.

Qualità diversa di tal carta.

Una seconda cagione ancora, per lasciarne altre accidentali, avrà influito sulla differenza della qualità di tal carta, val a dire l'essersi in alcune adoperato il cotone, quale naturalmente producesi dall'arbusto: maniera con cui si è tentato in questi ultimi tempi di fabbricar carte con il cotone del pioppo, del salcio, della canna palustre e di altri vegetabili; mentre per altra carta si sarà fatto uso degli avanzi delle vecchie tele, e dei logori panni di cotone, sciolti poi e macerati nell'acqua. Di queste due qualità di carte bambagine non v'ha dubbio che la prima sortir non dovesse una maggior consistenza e lucentezza in paragone della seconda, che riuscir doveva più floscia e sfibrata. E questa verisimilmente sarà anche stata d'invenzione posteriore all'altra.

IV. Da un ritrovato egli è facile il passare alla scoperta di un altro, quando sia dello stesso genere. Dopo l'invenzione della carta di bambagia sembrava restarvi un breve passo appena per passare alla fabbricazione della

Epoca del primo uso della carta di lino.

carta composta cogli stracci del lino: materia, di cui secondo l' osservazione del cavalier Rosa (1) abbondava sino dai più rimoti secoli l' Egitto, l' India, la Grecia, non che l' Europa, e l' Italia particolarmente; con tutto ciò tra l' invenzione dell' una all' invenzione dell' altra specie di carta alquanti secoli sono trascorsi. Qualunque ne sia stata la cagione, il Muratori (2) al secolo decimo fissa l' epoca dell' invenzione *della volgar nostra carta*; col qual nome la carta di lino intender si suole comunemente. Ma egli con quell' espressione non ha forse preteso di parlare della carta composta degli stracci di lino, ma sì bene della bambagina che vedemmo aver nel secolo undecimo, ed anche prima, cominciato ad adoperarsi nell' Europa: nel qual caso l' errore di lui sarebbe stato non nella sostanza del fatto, ma nella maniera di esprimersi.

Noi non entreremo nella China, come ha fatto il P. du Halde (3), a rintracciar l' origine di questa carta e l' inventor di essa, che egli scrisse *essere stato un gran mandarino del palazzo, l' anno 95 dell' era cristiana, il quale adoperò de' vecchj e logori pezzi di canape già usato, coi quali ne fabbricò della carta.* Ancorchè fosse vero il fatto, tal' invenzione o vi è stata sul bel principio dimenticata, altra notizia non avendosi della carta chinese, se non di quella di seta e di bambagia, oppure non è stata la medesima fuori della China portata.

Testo di Pietro il venerabile intorno la carta come intender si debba.

V. Il più antico indizio che della carta di lino ci venga da alcuni eruditi accennato, è un testo di Pietro detto il *venerabile*, abate di Cluni, che visse dopo il principio del duodecimo secolo. Or egli le varie qualità descrivendo (4) di quelle carte, su cui erano a' tempi suoi scritti i codici, la carta pur nomina fabbricata *ex rasuris*

---

(1) Loc. cit. n. 118, 121, 125.
(2) Ant. ital. t. III col. 872.
(3) Descrip. de la Chine t. II.
(4) Tract. contr. Jud. in bibl. Clun. p. 1070.

veterum pannorum, colle quali parole il Mabillon (1) ed altri indicata veggono la carta fatta cogli stracci di lino. Il marchese Maffei (2) però diversamente interpreta i termini del Cluniacese, ed è d' avviso che ivi si parli della carta di cotone, composta essa del pari di vecchj panni di bambagia. Osserva egli inoltre non ritrovarsi libro veruno, nè verun istrumento, nè altra memoria di que' tempi che in carta di lino sia scritta. Aggiungasi che se la carta composta *delle rasure dei vecchj panni*, le quali dall' abate Pietro si noverano fra le diverse materie sopra cui costumavasi scrivere a' tempi suoi, non fossero state gli ultimi avanzi della tela di bambagia, avrebbe egli omesso di far parola della carta bambagina, della quale fuor di dubbio facevasi uso nel secolo duodecimo.

I più antichi documenti, asseriti in carta di lino, incerti.

VI. Istrumenti nondimeno scritti in carta di lino, anteriori al secolo terzo decimo, afferma l' Arduino (3) di aver veduto. Risponde il sullodato Maffei (4) aver il medesimo confuso la carta di bambagia con quella di lino. Più valido sostegno all' asserita antichità di questa specie di carta sembra risultare dall' attestazione dello svedese Bioernstaehl (5), il quale racconta essergli stata dal preposto Campagnola mostrato in Verona una lettera scritta al Vescovo Omnibono, morto l'anno 1186. *Ella è in papiro di lino*, scrive il dotto moderno viaggiatore, *ed è il più antico di questo genere che io abbia mai veduto.* Ma e non avrebbe egli potuto egualmente ingannarsi, prendendo la carta di bambagia per quella di lino, così facile essendone lo scambio? E poi è egli sicuro che l' indicata lettera sia originale e non copia stata scritta posteriormente sopra carta di lino, come di altre opere è avvenuto? È egli credibile che un monumento sì raro

(1) De re dipl. p. 9.
(2) Istor. dipl. p. 77.
(3) Not. in Plin. vol. I p. 189.
(4) Loc. cit.
(5) Letter. 16 tom. III p. 251.

sia sfuggito alle indagini del marchese Maffei, che tante ne impiegò per illustrare le cose della sua patria Verona?

Eccitamenti proposti per venir in chiaro dell' epoca della carta di lino.

VII. In tanta incertezza di cose tentarono alcuni di venirne in chiaro, proponendo premio a chi avesse saputo determinare la vera epoca della nostra carta comune di lino: ciò che dopo il Ludewig eseguì la regia società di Gottinga (1). Eccitato da quest' esempio lo zelo di Meerman, nel programma da lui pubblicato sotto il dì 28 dicembre del 1762, promise ei pure premio a chi avesse scoperto il più antico monumento scritto sopra tal carta. Aveva il Meerman nel suo programma indicato i pezzi più vetusti, già conosciuti dagli antiquarj sino a' giorni suoi. E primieramente egli accenna que' codici dal Maffei veduti in Italia in carta di lino, che tutti erano posteriori al 1300, e fra gl' istrumenti il più antico portava la data del 1367. Riguardo l'Inghilterra, la biblioteca Cotoniana una nota somministra in questa carta scritta nel 1342. Ma un più antico lineo-cartaceo monumento, ignoto al Meerman, vi ha scoperto il Prideaux (2), un registro cioè di alcuni atti di Giovanni Cranden colla data dell'anno XIV del re Odoardo III, anno che corrisponde al 1320 dell' era cristiana.

Nella Germania molti codici mss. nella stessa carta, ed uno in ispecie del 1340, vide Bohuslao Balbino, e nell' archivio di Quedliburgo alcune lettere feudali esistono del 1339. Queste nel 1755 erano il più antico documento in carta nostrale nella Germania noto alla società di Gottinga, a cui il Meerman nel suo programma un libro *delle api* aggiunse, da lui stesso osservato nella biblioteca Ulsiana, scritto in Francfort nel 1350, ed una traduzione della bibbia in fiammingo per Giacomo Maerlant del 1322, amendue in carta di lino. Dopo lui il Gottschet la notizia ci diede di un simil codice nella biblioteca di Lipsia, che

(1) V. Andres loc. cit. p. 207.
(2) Dict. encyclop. v. *Papier*.

porta la data dell' anno 1312 (1). Sino però dall'anno 1756 era già stato colle stampe pubblicato che il Pestel professore dell' università di Rintlen un documento possedeva, scritto l' anno 1239 su questa specie di carta con sigillo, e segnato da Adolfo conte di Schaumbourg (2). Ma di questo documento il Meerman o non ebbe contezza, o non lo credette di lino, o di quell' anno, se pur anche non l' ebbe per falso.

Per quanto poi spetta alla Francia, oltre una clausula aggiunta l' anno 1302 al testamento di Ottone IV duca di Borgogna (3), citasi una lettera di Joinville *ad sanctum Ludovicum regem*, cioè il IX, che dall' anno 1226 regnò sino al 1270, dalla qual lettera l' Arduino (4) inferisce che *ante tertium decimum saeculum* fosse nella Francia introdotto l'uso della carta di lino. Non avendo potuto la citata lettera essere scritta avanti la metà del secolo terzo decimo, avrebbe l'Arduino dovuto assegnarne l' epoca non già avanti, ma sì bene nel decorso di quel secolo. La lettera del Joinville a s. Luigi IX in prova dell' antichità della medesima carta nella Francia è pur citata dal Mabillon (5) nella prima edizione del suo trattato *de re diplomatica* dell' anno 1681; ma nella seconda del 1709 a s. Luigi IX fu sostituito il X, chiamato anche *Hutino*. Quì il ch. Andres (6) accagiona il Meerman d'un equivoco da lui preso nel citare la testimonianza del Mabillon, quasi che abbia questi asserito essere stata tal lettera dal Joinville diretta a Luigi X, mentre il Mabillon per suo avviso *la riporta come diretta a s. Luigi*.

Il Meerman nondimeno non sembra aver torto; imperciocchè avendo forse sott' occhio la seconda edizione della

---

(1) Ap. Andres p. 208.
(2) Journ. étrang. novembr. 1756 p. 40.
(3) Ap. Bullet recher. hist. sur les cartes à jouer.
(4) Loc. cit.
(5) Lib. I. c. 8.
(6) Loc. cit.

Mabilloniana diplomatica di Parigi dell' anno 1709, ove quest' epistola scritta dicesi a Lodovico Hutino, ha potuto affermare tal essere stata su di ciò l'opinione del Mabillon. Per qual motivo nella seconda edizione della di lui diplomatica a Luigi IX, morto nel 1270, sia stato il X sostituito, che sulla fine del 1314 cominciò a regnare, io non saprei assegnarlo. Qualunque questo sia stato, se quella lettera scritta si voglia dal Joinville a s. Luigi IX, di cui fu confidente, e compose la vita, il Bessel, il Maffei, il Trombelli, il Tiraboschi, ed altri letterati insigni non saranno per riconoscerla originariamente scritta in carta di lino, non riconoscendo essi l' origine della carta fabbricata cogli stracci del medesimo, o della canape, se non nel secolo quarto decimo.

L'uso della carta di lino nella Spagna più antico che non negli altri paesi europei.

VIII. Ma dacchè il sullodato abate Andres pubblicò la pregiatissima sua opera *dell' origine, de' progressi, e dello stato attuale d' ogni letteratura*, l'opinione dei nominati scrittori gran parte ha perduto della sua probabilità. Laddove questi non hanno potuto altri documenti in carta di lino produrre che del quarto decimo secolo, egli molti ne accenna scritti in cotesta carta non solamente del terzo decimo, scoperti nelle biblioteche della Spagna dal Majan, dal Casiri e dal Bayer, dei quali documenti l' Andres fa l' enumerazione, ma altri due ancor più antichi riporta, l'uno del duodecimo secolo, e l'altro dell'undecimo. Il primo di cui si ragiona nel tomo I dell' *accademia di belle lettere di Barcellona*, contiene la concordia formata nel 1178 fra Alfonso II re d' Aragona ed Alfonso IX di Castiglia: codice da quella dotta accademia riconosciuto in carta di lino; ed il secondo un dizionario latino, che conservasi nella badía di Silos: il qual dizionario essendo scritto in gotico, carattere, come riferiscono gli storici, abolito in Ispagna nel 1091, ne siegue che sia stato scritto avanti quell' epoca, e che perciò avanti la medesima fossevi già introdotto l'uso di tal carta. Se il giudizio da quei valenti uomini formato sopra

l'età degli accennati codici, e sopra la materia su cui scritte furono le opere suddette: la qual materia sia stata da loro riconosciuta per carta di lino, fu fondato, disdicevole atto certamente sarebbe il voler contrastare l'uso in quel regno di essa carta nel secolo terzo decimo, e fors'anche sul terminare del duodecimo; ma non così riguardo l'undecimo, non essendo il prodotto documento dell'anno 1091, come lo stesso Andres implicitamente riconosce, di quel calibro che a ciò sarebbe necessario.

Ove sia stata inventata la fabbrica della carta di lino.

IX. Se difficile assunto è il fissare l'epoca dell'invenzione di questa carta, egualmente difficile è quello di stabilire il luogo ov' essa ebbe origine. Il Maffei (1) sembra riconoscerla fabbricata per la prima volta in Italia. Ma non avendone egli recata veruna prova, la sola sua asserzione non basta per accertarci del fatto. Per la stessa ragione adottar non possiamo il sistema, nella sua universalità almeno, proposto da Juvenel de Carlencas (2), il quale asserisce che *gli Arabi avendo soggiogato l'Egitto e l'oriente, all'antico papiro sostituirono la carta degli stracci di lino o di seta. In seguito la portarono nella Spagna, da dove sul principio del secolo quarto decimo la sparsero nell'Alemagna. Per la qual cosa dagli Arabi a noi derivata riconoscer si deve la nostra carta di lino.* E' bensì vero, e da noi si è di sopra ammesso che per mezzo degli Arabi sia ai Greci passato e ad altre nazioni la carta di cotone, della quale il Juvenel non fa cenno; ma che essi abbiano nella Spagna portata quella di lino, non ne abbiano sufficiente prova.

Non nell' Egitto.

Ma verisimilmente nella Spagna.

Dacchè però ebbero gli Arabi fissato il loro dominio nella Spagna, feconda di lino, seppero ritrar profitto dagli avanzi di esso, fabbricandone la carta, come trovato si era il modo di formarne cogli avanzi del cotone. Il regno di Valenza somministrandone loro in maggior copia, ed

(1) Loc. cit.
(2) Essai sur l'hist. des bell. lettr. etc. t. II p. 331.

in ispecie le campagne della città di Sativa, or s. Filippo, ove finissimo nasceva ed isquisito, e perciò tenuto in gran pregio dagli antichi, come raccogliesi dalle testimonianze di Plinio, di Strabone e di Silio Italico (1); ed ivi appunto si è pensato dagli Arabi medesimi a formar la carta cogli stracci di quella tela. L'Andres, che nella Spagna ha riscontrato l'uso di detta carta avanti che fosse conosciuta in qualunque altro paese, ha intrapreso altresì a rinvendicarnele il vanto della prima invenzione.

A quali prove s'appoggi l'Andres.

Sino dalla metà del secolo duodecimo il geografo nubiese aveva scritto che *in Sativa conficitur papyrus praestantissima, et incomparabilis*: locchè pure fu posteriormente avvertito da Serageddin-Omar-Ben-Aluardi, lodando Sativa per la fabbrica *elegantissimae chartae.* Dopo d'avere l'abate Andres (2) riportato queste ed altre testimonianze, le quali, però a dir vero, non individuano che questa pregiatissima carta fosse di lino, osserva che *le arti comunemente prendono alloggio dove si vedono favorite dalla natura, e là fioriscono le fabbriche ove più opportune materie trovano per le loro fatture. Se dunque la carta di Sativa a tanta perfezion fu ridotta, la crederem noi di cotone, che in que' paesi non conoscevasi, e non anzi di lino che producevasi sì perfetto?*

Conquistato il regno di Valenza dalle arme cattoliche, vi si vede continuar e prosperare la fabbrica di questa carta, che il re Giacomo il *conquistatore* ed il re Pietro II con i loro statuti furono premurosi di conservare nella sua perfezione, quegli con privilegio del 1251, e questi con altro del 1338, con cui comanda che *i fabbricanti di carta di Valenza e di Sativa si attengano all'antica forma.* Or se noi troveremo, quì avverte il ch. Andres, che *la carta di Sativa, fabbricata dopo quest' ordine alla fine del secolo decimo quarto, o al principio del decimo*

(1) Ap. Andres p. 216.
(2) Ibid. p. 217.

quinto, è veramente di lino, tale ancora dovremo credere fosse stata la precedente, e a ragione diremo che fin dai tempi antichi la carta di quelle città era formata di lino, e che quest' era l'antica forma, *a cui dovevano attenersi i fabbricanti.*

Dal regno di Valenza si comunicò questa manifattura al vicino regno di Catalogna, che esso pure il vantaggio aveva di buoni lini, da Plinio (1) lodati. Le più tarde ad accettare la nuova carta per avviso del medesimo Andres furono le provincie meridionali della Spagna, ed il primo ad introdurla nei regni di Castiglia è stato Alfonso il *saggio*. Questa merce fu ben tosto dalla Spagna trasportata nella Francia ed in seguito passò ad altre nazioni.

Eccezioni date dal Tiraboschi alle ragioni dell'Andres.

X. Delle addotte ragioni non mostrossi pago il Tiraboschi, il quale in una lunga nota, aggiunta nell' ultima edizione all' interessante sua *storia della letteratura italiana* (2), nella quale aveva già sostenuto non essere l'invenzione della carta di lino più antica del secolo quarto decimo, circa la metà del quale s'incominciò a fabbricarsene in Trevigi da Pace da Fabiano, nell' aggiunta nota, dissi, dichiara che dopo d' aver letto l'opera *de chartae vulgaris seu lineae origine,* stampata all' Aja nel 1767, si è in lui accresciuta l'incertezza intorno questo punto, avendo osservato che quella carta, la quale da alcuni si asserisce di lino, da altri è stata dichiarata di cotone. Questo è l'unico suo argomento, che egli avrà creduto bastante per distruggere tutte le prove dall' Andres recate. Impegnato il celebre istoriografo della letteratura italiana a sostenere all' Italia il pregio dell' invenazione della carta, compost degli stracci di lino, sparse un dubbio universale sopra la carta di tale materia, asserita anteriore al secolo quarto decimo, e così se ne cavò d'impaccio.

---

(1) Lib. 19 c. 1.
(2) Tom. v part. 1 p. 98.

Prima fabbrica nell' Italia della carta di lino.

Rivolgendosi poi all' Italia, dimostra con autentici documenti, tramessigli da Fabriano nella Marca d' Ancona, che le più antiche fabbriche della carta di lino finora conosciute in Italia, siano quelle di Fabriano, ivi già in piedi verso la metà di quel secolo, ed ivi pure da Bartolo (1), che nel 1359 chiuse i suoi giorni, riconosciute. Congettura quindi il medesimo Tiraboschi che ove i Cortusi (2) asseriscono che *laborerii chartarum de papyro primus inventor apud Paduam, et Tarvisum fuit Pax quidam de Fabiano*, legger si debba *de Fabriano*, e che questi in Fabriano forse prima che nel Trivigiano abbia cominciato a fabbricar carta di lino.

Carta mista di cotone e di lino.

Da altre notizie poi che da Trevigi il Tiraboschi ricevette dal conte canonico Rambaldo degli Azzoni, e da Bergamo dal conte canonico Mario Lupi, per le quali fu assicurato che dall' analisi istituita da alcuni periti artefici intorno quella carta antica che credevasi di lino, si era scoperto esservi stato frammischiato del lino e del cotone, si potrebbe, ferma stante la verità dell' asserzione, dedurre che nella manifattura della carta di lino siasi da principio proceduto gradatamente dalla carta di cotone alla carta mista con cotone e lino, e da questa alla carta di tutto lino. Qual metodo nondimeno siasi praticato nell' analisi di coteste carte, dai periti riconosciute e dichiarate per una mistura di lino e di cotone, non viene accennato. Ma verisimilmente tal giudizio non fu appoggiato che alla sola accurata ispezione, ed al confronto di esse con altre della stessa specie.

Commercio della carta di lino in Italia al principio del XIV secolo.

Ciò, su cui non resta luogo a dubitare, si è, che sino dal principio del quarto decimo secolo la carta di lino per scrivere era un articolo di commercio in Italia. Ne abbiamo un pubblico documento dei 27 d'aprile dell'anno 1317, stipulato tra i Milanesi e i Veneziani (3), ove tra

(1) Tract. de insign. et arm. rubr. 8.
(2) Rer. ital. script. t. XII col. 902.
(3) Giulini memor. ec. t. X an. 1317.

le diverse merci che questi obbligavansi a somministrare ai nostri cittadini, eravi pure la carta sì di bambagia che di lino, valutata per ogni soma lire 30. *Pro qualibet soma carte bombacis et papyri pro scribendo estimatio libre* xxx. Questo papiro esser non poteva l'egiziano, del quale allora era affatto cessato l'uso: distinguesi inoltre il medesimo dal bambagino; dunque sarà esso stato quello composto cogli avanzi delle logore tele di lino. Credibile non sembra che questa carta sia stata delle fabbriche cui i Cortusi riconoscono aver Pace da Fabiano o Fabriano aperte in Padova e in Trevigi, poichè amendue posteriori di tempo al concordato suddetto. Riesce quindi più verisimile che tal carta fosse dai Veneziani trasportata in Italia da esteri paesi, ov' essi di que' tempi esercitavano grosso commercio.

Diplomi in carta di lino rari nel secolo XIV.

XI. Benchè nel secolo quarto decimo comune si fosse resa la carta di lino presso la maggior parte delle nazioni europee; ciò non ostante nei diplomi e negli istrumenti legali non se n'è fatto uso, o almeno ben di raro, perchè forse non creduta valevole per conservar a lungo quegli atti che tramandar si volevano alla posterità. Anzi è stato alcune volte a' notaj proibito lo scriverli sì nella carta di bambagia che in quella di lino: e il divieto è stato da noi di sopra riportato. Se prestar si voglia fede all'Herzio (1), sono stati qualche volta dagl'imperadori germani spediti diplomi in carta di lino; ma o questi non sono stati veri diplomi d'imperiale cancellería, o se lo sono stati, ha egli verisimilmente preso una copia per l'originale, come verisimilmente l'ha presa anche lo Schwandner riguardo quel diploma di Federigo dell'anno 1243, da lui asserito in carta di lino in una dissertazione, della quale parlano l'Antilogía e le Effemeridi romane (2). Comunque la cosa sia, nel secolo quinto decimo

---

(1) Dissert. de dipl. germ. imp. et reg. p. 16.
(2) Agost. p. 61 et 271.

Gli atti legali nel secolo XV per lo più scritti in carta di lino.

avvegnachè siasi dai sovrani continuato a spedire i diplomi in pergamena; pure non pochi atti da' notaj scritti si veggono in carta comune di lino. La scarsezza ed il caro prezzo della pergamena per una parte, e per l'altra la verbosità e la moltiplicità delle formole forensi, introdottesi in quella stagione, saranno concorse a facilitar il passaggio dalla pergamena alla carta nostrale.

Carta bollata.

Nello stesso tempo però in molti paesi si è pensato a far ricadere il vantaggio del minor prezzo della carta a favore del pubblico erario coll' introdurre la carta bollata o trapuntata per gli atti legali. L' origine di essa da Boucher d'Argis (1) si fa rimontare sino ai tempi del romano impero, introdotta per assicurarsi meglio contro la malizia dei falsarj; ed è d'avviso il medesimo che il marchio, col quale per legge dell' imperador Giustiniano (2) doveva esser distinta, non altro fosse se non ciò che *protocollo* chiamavasi, in cui nella prima facciata del registro o del libello colla data del tempo il nome era notato del conte delle sacre largizioni. Sia pure stato questo uno spediente per andar all' incontro alle frodi degl' impostori nell' imperiale città di Costantinopoli, a cui la legge di Giustiniano soltanto estendevasi, noi non sappiamo ravvisare la derivazione della moderna carta bollata o trapuntata dall' antico *protocollo*; ma piuttosto un nuovo ritrovato ne sembra, con cui siasi voluto al pubblico imporre un nuovo aggravio, dovendosi questa a più caro prezzo dell' altra non bollata pagare: lo che se da Giustiniano siasi fatto, dalla sua legge certamente non consta.

Altre nuove specie di carta.

XII. Se nel corso di tanti secoli l'umana industria è arrivata a ricavare da cinque diverse materie cinque diverse specie di carta per scrivere, il papiro, la pergamena, il cotone, il lino e la seta, privativa però della

(1) Diss. sur l'orig. du papier et parch. timbré, Mercur. juin 1735 p. 1086.
(2) Novell. 44 c. 2.

China e di qualch' altro paese, oltre poche altre di rarissimo uso, come il cuojo, le foglie di palma, ed altre simili, nel secolo decimo ottavo molti esperimenti da alcuni uomini industriosi sonosi tentati per accrescerne le specie, e furono diffatti accresciute. Nella Francia tra gli altri il Guettard (1) ha intrapreso a formar carta colle foglie dell' *alga*, ridotta in pasta, sebbene con esito non troppo felice, come pure non troppo felicemente gli riuscirono i tentativi sopra alcune specie di *muschi* e *bissi palustri*, e coi pappi dell' *apocinum salicis folio*, detto comunemente *seta dell' apocino*. Miglior esito ebbero i di lui esperimenti sopra la *conferva*, di cui abbondano le acque stagnanti o di lento corso, della quale diverse specie si noverano. Nell' Inghilterra il Loyd (2) lo stesso sperimento istituì coll' *amianto*, o lino incombustibile, avendolo per lungo tempo pestato in un mortajo di pietra; e n' ebbe carta, ma di qualità grossolana e poco acconcia per scrivervi. Anche il Burchmann professore a Brunswich in Germania vi pose mano, a cui alquanto meglio riuscì l' esperimento; poichè quattro esemplari della sua *storia dell' amianto* fece tirare sulla stessa carta *asbestina*, i quali furono di poi depositati nella librería di Wolfembutel (3). Alcuni pure nell' Italia s' accinsero a fabbricar carta non solamente colle indicate materie, ma con altre ancora, come ne avvisa lo Strange (4), che alcuni sperimenti riporta da lui stesso sopra ciò istituiti, e specialmente sopra la *conferva* di Cortona, che carta naturale eziandío somministra. Altri se ne sono istituiti anche in Milano dalla società patriotica, la quale ritrasse carta dai pappi della canna palustre, dalle radici di luppolo, dalle filacce di lupini, dalla corteccia di gelso, e

---

(1) Journ. œcon. pour juillet 1751.
(2) Trans. filos. di Londra n. 166.
(3) Bibl. german. p. 14 190.
(4) Letter. sopra la carta nat. di Cortona.

da quella di moro papirifero. Per attestazione del Tunberg (1) anche il papiro del Giappone viene colla corteccia di gelso preparato.

Ma chi tutti ha superato nelle ricerche intorno la carta e le diverse specie di essa, si fu il tedesco Scaeffer, il quale nelle sue *ricerche e mostre sulla maniera di fare le carte senza stracci*, pubblicate in Ratisbona l'anno 1765 in lingua tedesca, sessantotto specie di carte, quelle comprese di sopra indicate, produsse dalle antiche già note differenti, e per la maggior parte estratte da piante o erbe, da alcune delle quali si sono per la fabbrica di esse presi i rami, da altre le radici, da altre le cortecce o le foglie, o i pappi o le filacce. Di più specie sono stati i vegetabili, su cui si sono istituiti gli esperimenti, il gelso, il salice, il lupino, la vite, il cardo, il cavolo, la malva ortense, la conferva, lo spinaccio ec. Non solamente ha lo Scaeffer descritta la maniera di fabbricare tutte queste diverse specie di carte; ma vi ha di più aggiunto il saggio, ossia la mostra di cadauna di esse. Quantunque assai commendabili stati sieno tutti questi tentativi di ricavare da materie, credute di niuno o di quasi niun uso, i maggiori possibili vantaggi, confessar però ne conviene ad un tempo, che prese tutte insieme queste nuove carte, non arrivano ad eguagliare nell'utile e nel comodo una sola delle cinque suindicate specie di carta, mancando a tutte queste di nuova invenzione non meno la finezza nella qualità che la bianchezza nel colore. Della riuscita nella loro durazione soltanto se ne potrà nei secoli avvenire formar il giudizio.

---

(1) Flora japon.

CAPO V.

DEGLI STRUMENTI E DEI LIQUORI USATI PER SCRIVERE.

Istrumenti una volta adoperati per scrivere.

I. Oltre tutti quegli arnesi che ora adoperar si sogliono da chi abbia a scrivere, altri ne usarono gli antichi che, cambiatesi alcune circostanze, le quali alla scrittura allora spettavano, col tempo sono andati in disuso. L'enumerazione di tutti essi, fino al numero di quindici, e l'uso che se ne faceva, veder si può presso il Montfaucon (1) ed i PP. Maurini (2), i quali ne hanno di più espressa la forma in tavola di rame. Noi ci contenteremo d'indicarne i principali. Tra questi eravi la *regola*, *norma* o *canone* chiamato, ed il compasso. Serviva quella per tirare le linee diritte, e questo per distribuirle in eguali distanze, e per puntarne le due estremità. Qualche volta nondimeno a tal uopo si è adoperato quello strumento che *punctorium* dicevasi, od anche *subula*, specie di lesina. Nei codici non è stata mai o quasi mai trascurata questa precauzione per potersi avere la proporzionata distanza tra l'una e l'altra linea, ed in molti di essi tuttora la traccia si scorge o segnata semplicemente collo strumento, o colla matita, o con altro diluto colore, la qual traccia va poi a terminare, come si è detto, nelle due estremità in due punteggiature, che la pergamena per lo più traforano.

Poca aggiustatezza delle linee nei diplomi longobardici.

La stessa precauzione si è pur usata nel preparare la pergamena per i diplomi, e spesso quella ancora per stendervi gli atti legali. Di essa però sembra che non siensi curati i notaj ne' tempi della dominazione longobardica;

(1) Ant. expl. t. III part. 2 lib. 5 et 7.
(2) Tom. I pl. IV p. 535.

poichè nelle originali carte d'allora le linee per lo più sono mal disposte, curve, tortuose, e senza simmetría, come da quella carta longobardica dell' anno 735 scorger si può che incisa in tavola di rame da noi si darà in seguito (*). Che se argomentar si vorrà dal diploma del re Aistolfo o Astolfo dell' anno 755, l' unico forse diploma autografo che abbiasi dei re longobardi, esistente nell' archivio della cattedrale di Bergamo, nel qual diploma le prime linee seguono la curvità della pergamena in cui è stato scritto, dir converrebbe che anche nello stendersi i diplomi poco conto in quella stagione siasi fatto della giusta distribuzione delle linee. Il conte canonico Lupi nel suo codice diplomatico di Bergamo (1) diede per saggio le tre prime linee di questo diploma in tavola di rame; ma vi trascurò la curvatura di esse, che nell' originale si osserva. La medesima deformità scorgesi del pari nelle pergamene scritte sotto i re Merovingi della Francia; ed il P. Mabillon (2) molti saggi ne ha recato. Soltanto sotto Carlo Magno s'incominciò nei diplomi a distribuir le linee con proporzione ed aggiustatezza; ma nelle altre carte continuò ancora l'antico disordine. L' addotta osservazione giovar potrebbe ove si avesse a dar giudizio sopra l'originalità di qualche diploma, o di altra carta del secolo ottavo.

Calamo e stile, quello per disegnare, questo per improntar i caratteri.

II. Siccome gli antichi hanno costumato scrivere non solamente sulla carta, ma sulle tavolette eziandío di cera; quindi due diversi arnesi hanno adoperato secondo la diversa superficie che ricever doveva la scrittura. Nel primo caso, in cui per scrivere v' abbisognava un liquore, l'istrumento era il *calamo*, e nell' altro in cui improntar si dovevano i caratteri, era lo *stile*. Formavasi il calamo con una cannuccia o giunco palustre. L' Egitto, che produceva

(*) V. la tavola III.
(1) Tom. I p. 438.
(2) De re dipl. lib. 6.

il papiro, somministrava altresì la canna per scrivere; onde Apulejo (1) *con calamo nilotico su papiro egiziano* disse volersi da lui stendere la sua opera. Nasceva questa canna pure nell' isola di Gnido, nel lago di Anais nell' Asia (2), ed in altri paesi; ma a quelle dell' Egitto Marziale dà la preferenza (3):

Dat chartis habiles calamos memphitica tellus.

Anche oggidì i Persi, i Turchi e i Greci orientali usano scrivere con sì fatte cannucce che si raccolgono alle spiagge del mar persico. Queste per sei mesi tenute sotto il letame, contraggono una bella vernice di giallo-nero (4). Nelle Indie un' altra specie di canna si usa che *bambu* o *mambu* si chiama (5). Tutte queste canne si tagliano, si aguzzano, e si fendono nella punta come le nostre penne; ed in tal guisa scorgesi il calamo fra le dita d' una figura in un antico basso rilievo presso il Martorelli (6).

Pennello e legno aguzzato adoperati per scrivere.

La penna poi dei Chinesi è il pennello, per lo più di peli di coniglio, il qual pennello va a terminare in una sottilissima punta (7); onde i loro caratteri non sono scritti, ma dipinti, come d' ordinario lo erano le soscrizioni dei greci imperadori. Che gli antichi per addestrare i fanciulli a scrivere abbiano dato loro in mano un sottile e tondo pezzo di sodo legno, aguzzato in punta, e questo di busso, sembra insinuarlo s. Ambrogio (8) laddove scrisse: *buxus quoque elementorum apicibus utilis exprimendis levi materia usum manus puerilis informat.* Uno strumento in simil guisa formato, e creduto di cedro dal Bioernstaehl (9) fu veduto nel regio museo di Ercolano.

(1) Metamorph. lib. 1 c. 1.
(2) V. Plin. lib. 16 c. 36.
(3) Lib. 14 epigr. 34.
(4) V. Chardin voyage de Perse t. II p. 108.
(5) Essai sur l' hist. de bell. lettres part. 2 p. 335.
(6) De reg. thec. calam.
(7) Du Halde descr. de la Chine t. II p. 249.
(8) Hexaem. lib. 3 c. 13.
(9) Lettere vol. II p. 78.

Ma nei tempi in cui i Longobardi regnarono, la cosa acquista un maggior grado di probalità; poichè in varie pergamene dell'ottavo secolo, che si serbano nell'archivio de'monaci di s. Ambrogio, una sensibile traccia si ravvisa, che vi ha impresso lo strumento nel formarne i caratteri, e che non ha potuto esser effetto se non di tal sorta d'arnese. Anche il mss. codice dei quattro vangelj di Verona in caratteri d'argento sopra pergamena porporina fu dal suddetto Bioernstaehl osservato (1) aver i caratteri infossati e dall'opposta parte del foglio rilevati. Lo stesso effetto fu pur avvertito nell'altro antichissimo codice in lingua runica di Ulfila. Il cavalier Hire pensa che sia stato il medesimo con improntate tavole di legno stampato. Difficilmente però sarà egli per trovare chi restar voglia di ciò persuaso.

Se gli Egizj abbiano scritto con penna.

III. L'istrumento più maneggevole e comodo per scrivere con liquori si è conosciuto essere la penna, o sia questa di cigno o di paone, o di grue o di occa, la quale è divenuta la più comune ed usuale. Il conte di Caylus (2) alla più rimota antichità ne riporta l'uso, e con penne di uccelli ei crede che stati sieno formati quei caratteri egiziani ch' egli scoperse scritti in una telà, ond'era involta una mummia da lui posseduta, della quale abbiamo dissopra ragionato, non essendo a suo avviso credibile che con una canna siasi potuto eseguire quei sottilissimi tratti, e quei collegamenti di lettere che vi ha egli ravvisato.

La sola finezza nondimeno dei tratti e dei collegamenti di quelle lettere a me non sembra sufficiente titolo per riconoscerli colla penna formati, essendosi potuto delinearveli con un sottilissimo pennello, come sogliono i Chinesi, e colla stessa cannuccia, ridotta ad acutissima

(1) Vol. III letter. 13.
(2) Loc. supr. cit.

punta, od in altra simil guisa. Altronde se gli Egizj avessero conosciuto questo sì comodo ed ovvio istrumento per scrivere, se ne sarebbe conservato l'uso, e si sarebbe ad altre nazioni facilmente diramato, come di altre egiziane invenzioni e pratiche è succeduto; e pertanto qualche cenno incontrar se ne dovrebbe presso gli antichi scrittori, come del *calamo* o canna s'incontra. Ma niuno sinora è stato proposto, o niuno almeno è arrivato a mia notizia.

La stessa penna ignota ai Greci ed ai Romani.

IV. Come agli Egizj, così pure ai Greci ed ai Romani fu ignota la penna di uccelli per l'uso medesimo, non avendosene indizio nè presso gli uni, nè presso gli altri. Il Montfaucon (1) nondimeno con altri moderni in quel verso di Persio (2) la ravvisano:

Anxia praecipiti venisset epistola penna.

Ma altri e con più ragione pensano che il poeta nel citato luogo anzi che in letterale abbia parlato in metaforico senso, e questo ricavato dalla velocità delle ali degli uccelli, colla quale si sarebbe desiderato che fosse stata la lettera portata.

L'uso di essa quando introdotto.

La maggior parte però degli eruditi non ritarda l'uso di scrivere colle penne oltre il secolo quinto; imperocchè un autor anonimo, pubblicato da Adriano Valesio (3), e che verisimilmente visse in quel secolo, racconta che Teodorico re degli Ostrogoti in Italia servivasi d'una penna per scrivere, a traverso d'una lamina d'oro forata, le prime quattro lettere del suo nome. Ma per un imperito nell'arte dello scrivere, qual era Teodorico, sembra che più adattata sarebbe stata la penna, intinta d'inchiostro, dalla parte della piuma che della punta. Checchè ne sia, non si dovette tardar molto ad adoperarsi la penna aguzzata. Certamente al principio del settimo secolo l'uso di essa

(1) Ant. expl. t. III part. 2 lib. 3 c. 6.
(2) Satyr. 4.
(3) Ad calc. Amm. Marcellin. p. 669.

era già introdotto, e s. Isidoro di Siviglia (1), vissuto a que' tempi, ce ne dà la precisa descrizione: *Penna avis*, dice egli, *cujus acumen dividitur in duo*. L'altro del calamo nondimeno ha continuato a sussistere per altri secoli ancora.

Il Browero (2) è d'opinione che dopo l'introduzione della penna siasi adoperata la canna per le lettere iniziali e majuscole, e la penna per il carattere minuscolo. Ma i monaci di s. Mauro (3) dai tratti della scrittura antica congetturano che i diplomi dei re Merovingi e le più vetuste carte romane siano state scritte indifferentemente or colla canna ed or colla penna, essendo stato riserbato per altri secoli ancora lo stendere col calamo le bolle dei papi e gli atti sinodali.

Qualunque sia il valore di queste congetture, indizio della penna nel nono secolo ci è somministrato da una pittura di un codice della badía di Hautevilliers, nel quale gli evangelisti sono rappresentati colla penna in mano, e per il secolo decimo da altra pittura di un altro codice, ove Baudemondo, scrittore della vita di s. Amando, tiene similmente fra le dita la penna: monumenti amendue indicatici dal Mabillon (4). Ma nel secolo duodecimo la penna aveva già escluso affatto il *calamo*: e Pietro venerabile (5), vissuto nel medesimo, più non riconosce altro arnese per scrivere che la penna.

Doppio uso dello stile, per scrivere e per cancellare.

V. L'altro strumento, dagli antichi usato, quando improntar volevano il carattere, dicemmo essere stato lo stile, *stylus* chiamato dai Latini, e γραφίς o γραφίον dai Greci. Doppio uso aveva il medesimo. Da quella parte che terminava in punta, adoperavasi per imprimere i caratteri sulle tavolette di cera; e dall'altra ch'era di forma

(1) Orig. lib. 6 c. 13.
(2) Annot. ad carm. 28 Rhab. Mauri.
(3) Tom. 1 p. 536.
(4) De re dipl. suppl. c. 5. n. 8.
(5) Lib. 1 epist. 20.

piatta, sebben varia, per spianare la cera, se diseguale, o per cancellarne gl' impressivi caratteri, se altri vi si volevano sostituire: e da questa banda secondo il suggerimento di Orazio (1) più spesse volte ancora adoperar si doveva da chi cose degne di veder la pubblica luce avesse intrapreso a scrivere:

Saepe stylum vertas iterum quae digna legi sunt
Scripturus . . . .

Quando la cera si fosse per il tempo di troppo indurita, era d'uopo con olio dianzi ammollirla: dal che il verbo *abolere* degli antichi.

Con qualunque metallo, con rame, con argento e con ferro, che era il più comune, formavansi questi stili. Gli Orientali, i Greci, gli Etruschi ed i Romani gli hanno per lo più usati di ferro, incominciandosi ad aversene un cenno in quel testo di Giobbe (2): *in libro stylo ferreo.* Tempo però fu, in cui per attestazione di vetustissimi scrittori presso Plinio (3), attesi i frequenti abusi che la delazione di cotesti ferrei stili in Roma producevano, sono stati al popolo romano proibiti. Ciò avvenne dopo di aver il medesimo popolo discacciatine i re. Ma in seguito tale istituzione deve essere stata dimenticata, stili di ferro essendosi in Roma come altrove adoperati. Giulio Cesare, allorchè fu dai congiurati assalito nel senato, col suo stile Cassio, uno di loro, ferì nel braccio (4). E Seneca racconta (5) essere stato Erissone cavaliere romano con questi stili trafitto dal popolo per avere sì spietatamente flagellato un suo figliuolo, che ne morì. Altri fatti leggonsi presso gli antichi scrittori di morti o di ferite con quest'arma cagionate. Il martire s. Cassiano fu tratto a lunga

(1) De art. poet.
(2) Cap. 19 v. 15.
(3) Lib. 34 c. 14: v. Isidor. etymol. l. 6. c. 9.
(4) Plutarc. in ejusd. vit. et Sveton. c. 52.
(5) De Clement. lib. 1 cap. 1.

tormentosa morte con replicati colpi di cotesti stili, vibratigli contro da quegli stessi fanciulli che da lui apprendevano a scrivere (1). Nella stessa guisa fu martirizzatò s. Marco vescovo aretusino nella Siria (2). Ne durò l'uso finchè quello durò delle tavolette di cera, che vedremmo di sopra aver sussistito sino quasi ai giorni nostri.

L'inchiostro presso gli antichi di tre specie.

VI. Benchè varie tinte abbiano gli antichi adoperato nello scrivere, come lo dimostrano i superstiti codici; la più frequente nondimeno e la più comune è stata quell'inchiostro, *atramentum* detto dai Latini, e nei secoli di mezzo *encaustum*. L'atramento era di tre specie: l'una chiamavasi *scriptorium* o *librarium*, perchè serviva per scrivere; l'altra *sutorium* o *calchantum*, perchè adoperato per annerire le pelli; e la terza *tectorium* di cui i pittori servivansi. Noi non entreremo nella enumerazione delle droghe, con cui si componeva l'inchiostro, le quali non sono sempre state le medesime in ogni composizione, e delle quali hanno trattato Cornelio Celso, Plinio lo storico, Dioscoride ed altri rammentati dai Sanmaurini (3); e tra i moderni il Canepario, il quale nella sua opera *de atramentis cujusque generis* ne ha ragionato a lungo, come pure degli altri oggetti a questo analoghi; ed il Martorelli che una non iscarsa porzione della sua opera *de regia theca calamaria* ha impiegato nel trattare di quest'argomento, ai quali aggiungo il Lemery ed il Geoffroi che la maniera hanno insegnato di comporre il miglior inchiostro per scrivere. A noi basterà l'avvertire che gli antichi quasi mai ne facevano la composizione a fuoco a differenza dell'inchiostro ne' secoli bassi composto, il quale, perchè appunto fatto a fuoco, fu chiamato *encaustum*. Alla fine di alcuni codici di que' tempi leggesi la ricetta *ad faciendum encaustum*.

---

(1) Prudent. περὶ στεφ.
(2) Theodoret. hist. eccl. lib. 3. c. 3.
(3) Tom. 1 p. 540.

La diversa qualità delle ingredienti droghe e la diversa diligenza usata nel fare e nell'adoperare l'inchiostro, ha spesso prodotto la diversità nel colore dei caratteri, ossia ne' vecchj codici, ossia nelle vecchie carte, in alcune divenuti di color rossiccio, in altre gialliccio; in queste rimasto vivo e lucente, e in quelle fattosi pallido e dilavato. Il voler quindi dal solo colore dell'inchiostro formar giudizio sopra la controversa età di un codice o di una pergamena, sarà sempre un mezzo incerto e fallace, se pure dimostrar non si possa che l'inchiostro usato sia di moderna composizione. Dacchè si è cominciato a scrivere sulle carte, si sarà altresì cominciato ad usar l'inchiostro. Il P. Duhald (1) sulla fede di uno scrittor chinese riconosce l'uso di esso nella China 1120 anni avanti l'era cristiana. Riguardo l'uso del medesimo presso gli Ebrei abbiamo quel testo del profeta Geremía (2) ove si dice: *Ego scribebam in volumine atramento.*

Diversità del colore prodotta dalla diversità dell'inchiostro.

Avviene non di raro che per la qualità dell'inchiostro, per il tempo, o per altri accidenti i caratteri di un codice o di una pergamena siano così diluti che sfuggano alla vista anche più perfetta. Il Lemoine (3) una ricetta propone per ravvivarli. Prendasi, dice egli, mezzo cucchiaro d'acqua comune con altrettanto di buona acquavita, entro cui si raschi qualche poco di noce di galla, che per breve tempo vi si lascierà in infusione. Con un pezzetto di spugna, intinta di quella composizione, si passi leggiermente sopra il carattere smarrito, il quale tantosto si renderà intelligibile. Altra tinta per restaurare le scritture antiche guaste dal tempo insegna a comporre il Blagden (4), ed altra il Brugnatelli (5), che inoltre la maniera

Ricetta per ravvivare i caratteri smarriti.

(1) Tom. II p. 245.
(2) Cap. 36 v. 18.
(3) Dipl. prat. p. 176.
(4) Transaz. fil. d'Inghilt.
(5) Tom. XI opusc. scelti p. 182.

pur propone di usar inchiostri simpatici. Allorchè si avesse ad eseguire quest' operazione sopra qualche atto interessante da prodursi in giudizio, converrebbe per allontanare ogni sospetto di frode eseguirla coll' intervento di giurati testimonj.

Inchiostro d'oro, d'argento, di porpora, ec.

VII. Oltre l' inchiostro nero è stato dagli antichi adoperato quello d' oro, d' argento, di porpora e di altri colori, dei quali però più frequente è stato l' uso nei codici che non nelle pergamene. I caratteri d' argento sono quasi sempre scritti sopra un fondo di color di porpora, laddove quelli in oro s' incontrano indifferentemente scritti e sopra fondi colorati, e sopra altri che non hanno altro colore che il naturale della pergamena. Del numero dei codici in caratteri d' argento sono l' Ulfilano ed il Veronese di sopra già rammentati. Ma più che i codici in argento son quelli in oro, e tra questi più gli scritti dai Greci che non dai Latini: i codici sacri come la bibbia e gli evangeliarj ad uso delle chiese sono pure stati scritti con molto maggior lusso e consumo d' oro che non gli altri, nei quali per lo più i caratteri d' oro riduconsi alla prima pagina, o a qualche lettera iniziale. Tra i più pregevoli sacri codici, e tutti in lettere d' oro su un fondo purpureo, si noverano un evangeliario latino della librería elettorale di Monaco, un altro del monistero di s. Dionigi di Francia, un terzo della metropolitana di Reims, ed un altro della cattedrale di Verona (1), ai quali aggiugner si può il codice del salterio di David esistente nella biblioteca de' monaci di s. Sisto di Piacenza, già ad uso dell' imperadrice Engilberga, moglie di Lodovico II augusto. Nè ommetter vogliamo il codice della chiesa monzese, in cui l' antifonario contiensi, sebben mutilo, di s. Gregorio su membrane porporine, scritto in carattere d' oro, al qual codice due dittici, guasti però da imperita

---

(1) Bianconi lett. sopra la Baviera p. 8.

mano, servono di coperta. Il medesimo colle altre rarità di quell'illustre basilica è stato l'anno 1797 trasportato a Parigi.

Lusso nei caratteri de' codici da alcuni riprovato.

S. Gerolamo (1) avrebbe voluto dagli stessi sacri codici bandito quel lusso che abbiam testè veduto nei caratteri d'oro e d'argento: più che la magnificenza vi desiderava egli la semplicità, accompagnata però dalla correzione del testo. Sul medesimo principio denno aver preceduto i primi istitutori dell'ordine cisterciese, dei quali abbiamo uno statuto (2) che ai monaci dell'ordine, scrittori de' codici, vieta l'introdurre ornati nelle lettere capitali, prescrivendosi riguardo ad esse come nel resto la semplicità. A questo divieto si allude in un dialogo tra due monaci, l'uno cisterciese, e cluniacese l'altro (3), ove tra le altre cose contro quel lusso il primo diceva: *aurum molere, et cum illo molito magnas capitales litteras pingere quid est nisi inutile, et otiosum opus?* Diversi mss. codici del secolo duodecimo e del seguente ho io riscontrato nelle nostre librerie, scritti secondo l'ingiunta semplice forma, i quali perciò saranno verisimilmente stati fattura di que' monaci.

Diplomi in caratteri d'oro.

VIII. Sebbene la maggior parte dei diplomi degli imperadori e degli altri sovrani siano stati scritti con nero inchiostro; ciò non ostante sì dagl'imperadori orientali che dagli occidentali, come pure da altri principi ne sono stati spediti in caratteri d'oro. Di questo uso presso i greci augusti dubitar non si può, avendone l'attestato da moltissimi scrittori. Anzi per relazione di Tenzel, testimonio oculare, scrive l'Heineccio (4) che ad esso attenuti si sono i medesimi principi musulmani. Nell'occidente poi cominciamo ad averne un esempio sino dal principio

(1) Proleg. in Job.
(2) Apud Martene t. v anecdot. nov. col. 270.
(3) Ibid. col. 1569.
(4) De vet. Germanor. etc. sigill. part. 2 c. 4.

dell'ottavo secolo in Ariberto re dei Longobardi, il di cui diploma di restituzione alla chiesa romana delle alpi cozie, al riferire di Paolo Diacono (1) e di Anastasio bibliotecario (2), in caratteri d'oro fu scritto: checchè contro i medesimi abbia opposto il marchese Maffei (3). Di quelli dei re ed imperadori franchi non ne abbiamo sicuro indizio; ma dei diplomi in caratteri d'oro, e di alcuni eziandío in sottilissima pergamena tinta in porpora, spediti dagli augusti teutonici, dai due Ottoni I e II, da Arrigo II, da Lottario II, da Federigo I e da Corrado III, ne siamo accertati da molti autorevoli testimonj che gli hanno veduti (4). A questi aggiungasi il diploma di Ugone e Lottario re d'Italia *aureis litteris conscriptum*, come lo ravvisò il Puricelli (5). Nella stessa guisa i sovrani bretoni ed anglo-sassoni hanno costumato far uso dei caratteri d'oro nei loro diplomi, sebbene il più delle volte nelle prime parole soltanto di essi, oppure col mettervi nelle loro segnature delle croci d'oro: pratica che non di raro è stata nei passati tempi imitata dai prelati e dai grandi dell'Inghilterra.

Tai diplomi ad alcuni sospetti di falsità.

Contro la sincerità di tutt' i diplomi, scritti in lettere d'oro, guerra fu dichiarata dall'Arduino. *Più la scrittura è preziosa,* dic'egli (6), *più la carta è sospetta, e sotto quest' oro vi stà nascosto del piombo.* Guerra pure se non universale a tutte le carte in caratteri d'oro sparse nei varj archivj dell'Europa, a quelle almeno che serbansi negli archivj dell'Inghilterra, ha intimato l'inglese Hickes (7). Anche il Muratori (8), sebbene batta sentiere diverso dai

(1) De gest. Longob. lib. 6 c. 28.
(2) Sect. 162 v. Hermann. contr. ad an. 707.
(3) Veron. illustr. p. 327.
(4) Ap. PP. s. Mauri loc. cit. p. 545 546, et in chron. Got. p. 82.
(5) Monum. Ambr. n. 282.
(6) De dipl. sigill., et num. cod. bibl. reg. 6226.
(7) Dissert. epist. p. 82.
(8) Ant. ital. t. III col. 35.

due nominati autori, e più di loro moderato sembri; ciò non ostante per regola generale stabilisce di sospendere il suo giudizio sopra tutt' i diplomi adorni di lettere d'oro: lo che poi è lo stesso che averli tutti per dubbj ed incerti.

Se la critica degli scrittori suddetti ristretta si fosse all'uno o all'altro dei molti documenti in lettere d'oro, i quali altronde soggetti fossero ad altre eccezioni, non sarebbe essa da condannarsi; ma il volerla a tutti indifferentemente estendere, perchè sono in caratteri d'oro, ella è una critica viziosa e sragionata. Si sono scritti codici o in tutto o in parte con lettere d'oro in carta porporina, sopra la di cui antichità e sincerità niuno ha mosso mai dubbio, e non si sarà potuto in simil guisa scrivere diplomi, massimamente essendo stati questi spediti da reali o imperiali cancellerie, ove facil cosa era il far pompa di lusso? Chi bramasse una compiuta confutazione dei suddetti assurdi principj, consultar potrebbe l'opera dei dottissimi Maurini (1), che l'hanno vittoriosamente eseguita.

Doppia maniera di adoperar oro nei codici e nei diplomi.

IX. Avanti terminar il ragionamento intorno l'oro, adoperato ossia nei codici ossia nei diplomi, convien avvertire essersi il medesimo in due maniere usato, o applicato in foglia, o ridotto a stato di fluidità. Varie e tra loro diverse maniere d'indorare hanno i Greci usato, le quali da alcuni greci autori raccolse il Ducange nel suo *glossario greco de' bassi tempi* (2), ed il Montfaucon nella *paleografia greca* (3). A queste il primo quella aggiunse praticata dai Latini, che da un antico autore sotto il nome di Palladio fu proposta. Il Papia pure, che fiorì circa l'undecimo secolo, nel suo *lessico* (4) ne descrive

---

(1) Tom. 1 p. 547 et seq.
(2) V. χρυσογραφία.
(3) Pag. 5 et seq.
(4) V. Libri.

il metodo. Codice antico serbasi nella biblioteca Ambrosiana (1), composto da certo maestro Bernardo, nel quale si fa l'enumerazione di quelle maniere che nell'indorare a foglia tenevansi dai Greci, dai Saraceni e dai Francesi; ma una sola se ne accenna per l'inchiostro d'oro, e consiste la medesima nel macinar ben bene insieme su lastra di porfido il mele fino col fino oro. Più altre maniere bensì in altro più recente codice della stessa biblioteca s'insegnano per preparare l'inchiostro d'oro e con esso scrivere, le quali però nella sostanza non differiscono da quelle che trattano della doratura a foglia. Un recente autor anonimo ha raccolto quanto spetta il *modo di macinar l'oro*, la qual' opera è stata accresciuta e stampata in Milano tra gli *opuscoli scelti* (2). L'applicazione delle foglie d'oro sulla pergamena dallo Struvio (3) e dall'abate Gottwicense (4) si riconosce come un secreto perduto, o almeno ai moderni ignoto. Le pergamene però, sia per codici, sia per diplomi, state scritte con foglie d'oro in questi ultimi secoli, ed esse non tanto rare, provano non essersi mai tal'arte del tutto perduta.

Come nei medesimi adoperato il rosso.

X. Tra gli altri inchiostri abbiamo di sopra noverato altresì il rosso, sotto cui collocar si possono le altre classi del vermiglio o minio, del cinabro e della porpora. Col rosso, ed in specie col minio che è un rosso più acceso e lucido, si scrivevano nei codici il titolo dell'opera, le iniziali, le note marginali ed altre cose che al testo non appartenessero; e nei libri ecclesiastici, come antifonarj, eucologj, pontificali ed altri simili, col rosso indicavansi le *rubriche*, così dette appunto, perchè scritte in rosso. Nei diplomi, quello eccettuato che attesta il Baldo (5) di

(1) Num. 437.
(2) Tom. xx.
(3) De crit. mss. §. 7.
(4) Chron. Gottwicen. p. 15.
(5) Comment. de re dipl. p. 6.

aver veduto, e l'altro del 1173, che i consoli e rettori della Lombardía diedero a favore dell'abate e dei monaci chiaravallesi (1), scritti amendue da capo a piedi in color di porpora, il secondo de' quali divenne col tempo violetto, scriver non si soleva colla porpora se non al principio di essi il nome del principe con i suoi titoli, dal quale dispensato si fosse il diploma. In tal guisa compajono alcuni diplomi dei duchi di Milano, Visconti e Sforza, che serbansi altri nell' archivio di s. Ambrogio ed altri in quello di Chiaravalle, nei quali diplomi il color vermiglio, come pur in quello dei consoli e rettori lombardi, ed in altri è avvenuto, si è cangiato in violetto.

In qual inchiostro eseguite le soscrizioni degli imperadori.

Ma l'inchiostro rosso degli augusti greci di Costantinopoli riserbato si volle a loro stessi che ne facevan uso nel sottoscriversi alle lettere, ai diplomi ed agli altri rescritti a nome loro spediti. Chiamavasi quest' inchiostro *sacrum encaustum* (2); e sotto pena della morte era a chiunque altro vietato il farne uso, e persino il ritenerlo presso di se; poichè sarebbe ciò stato un indizio di aspirare alla sovranità. Un imperiale rescritto privo della soscrizione del principe in porpora dalle leggi era di niun valore dichiarato. Avvegnachè dall' anno 470 sino al distruggimento totale del greco imperio abbiano i greci augusti cambiato spesso le formole della loro sottoscrizione, è però stata questa costantemente segnata in rosso; ma se fosser eglino stati in età minore, facevan uso nel sottoscriversi di verde inchiostro. Alla privativa dell' inchiostro rosso hanno i medesimi cominciato a derogare nel duodecimo secolo, avendo comunicato il privilegio di sottoscriversi con esso ai più prossimi loro parenti, e qualche volta eziandío agli uffiziali maggiori della corte (3). Ad imitazione di quegli augusti, o per privilegio da essi

(1) In arch. Clarevall.
(2) Cod. lib. 1 tit. 25 leg. 6.
(3) V. Ducange not. sur Ann. Comn. p. 255.

compartito, anche alcuni principi ed arcivescovi di Capoa alle loro carte si sottoscrissero con porporino inchiostro (1).

Nei diplomi degli imperadori d'occidente non iscorgonsi le loro soscrizioni nè in rosso nè in altro colore; poichè non hanno essi costumato il mettervi il loro nome di proprio pugno. In alcuni nondimeno di Carlo il *Calvo* sì re che imperadore il suo monogramma e la segnatura del suo cancelliere in rosso vi compare, facendo di ciò fede il Mabillon (2). Lo stesso ci attesta anche il Muratori (3) di un diploma dell' 877 dell'augusto Carlo *Crasso*, ove e il monogramma e la sottoscrizione del notajo sono stati scritti con rosso inchiostro: lo che, soggiugne il medesimo, non m'è accaduto di osservare altrove. Inchiostro di qualch' altro colore, sebben di raro, si ravvisa nella scrittura di alcuni codici e di alcune carte, di cui è soverchio il ragionare.

---

(1) Peregr. hist. benev. t. 1 p. 232.
(2) De re dipl. lib. 1 c. 10 n. 5, et suppl. c. 11 n. 3.
(3) Ant. ital. t. VI diss. 73.

CAPO VI.

DEGLI ELEMENTI DELLA SCRITTURA.

Vantaggio singolare della scrittura.

I. La maniera di parlar all'occhio colla scrittura, come colla voce si fa all'orecchio, e di parlar con essa agli assenti eziandío ed alle future generazioni, ciò che non fa la voce, ella è certamente stata una delle più belle invenzioni dell'umano talento. Tal'arte da principio riuscì, come delle altre nella lor origine è succeduto, assai rozza ed imperfetta. Chi stato sia l'inventore della scrittura, in qual paese ed in qual guisa la medesima sia nata, con varie congetture si va dagli eruditi investigando. Plinio (1), non sapendone assegnar l'epoca, l'asserisce d'origine eterna: colla qual espressione ha egli verisimilmente voluto dinotar un'epoca così rimota ed involta in così dense tenebre da non potersi ritrovare. Alcuni ne fanno inventore Fohi imperador della China, che lo Skukford (2) con ingegnose combinazioni s'industria di provare essere stato lo stesso Noè, il quale dopo il diluvio ed avanti la confusion delle lingue con alcuni più fedeli suoi seguaci sia passato nella China, e vi abbia fondato quel regno. Voglion altri quest'invenzione attribuire a Thoyt o Thaout egizio, da molti confuso con Mercurio Trismegisto, ed altri l'inventore ne riconoscono in Mosè, anzi in Dio medesimo che col suo dito il decalogo disegnò sopra le due tavole di pietra. Vi ha chi pretende aver Enocche, settimo discendente da Adamo, fatto uso per il primo della scrittura nel registrare quelle profezíe che vengongli

L'inventore di essa incerto.

(1) Hist. nat. lib. 7.
(2) Istor. univers. tom. 54.

attribuite, come altri che colla scorta di Giuseppe Ebreo (1) inventori di essa vogliono essere stati i figliuoli di Seth, dai quali dicesi essere state innalzate due colonne con iscrizioni ad astronomía spettanti. Court de Gebelin (2) che riconosce così presto e così intimamente legata alla lingua la scrittura, non sa decidere a quale delle due arti dar si debba la precedenza nell' invenzione. Comunque la cosa sia, ei pretende doversi ragionevolmente attribuirne l'onore al mondo primitivo in que' tempi che videro nascere il primo tra i linguaggi. Sebbene non faccia il Gebelin menzione espressa del primo padre Adamo, altri però in termini espliciti come della lingua, così della scrittura il fanno il primo e l'unico inventore: tutte opinioni nondimeno che a deboli fondamenti s' appoggiano.

Come lo è il luogo ov' ebbe origine.

Passando poi gli stessi eruditi ad assegnar il luogo ove ebbe origine la scrittura, o piuttosto, ove nacquero gli elementi ond' è composta, ossia le lettere che ne formano l'alfabeto, chi la vuol nata nell' Egitto, e chi nella Siria, altri nella China, ed altri nella Caldea, quelli nella Fenicia, e questi nella Palestina.

Incerto pure se la prima scrittura sia stata la simbolica o l'alfabetica.

Sono pure d' opinione divisi gli eruditi nello stabilire se la prima scrittura stata sia quella delle figure, ossia dei simboli con cui siensi espressi i pensieri, le quali figure furon usate dagli Egizj, dai Chinesi, dai Messicani (3) e da altri popoli, delle quali Giulio Camilli nel suo *teatro* per facilitar ai fancialli la memoria avrebbe voluto che si ritornasse all'uso; o veramente se sia stata l'altra delle lettere le quali abbiano rappresentato il suono e l'articolazione delle parole, che è stata la maniera di scrivere di altre nazioni, oltre quella dei Peruviani, comune altresì ai Chinesi più antichi, che fu come una maniera di mezzo tra i caratteri ed i simboli, voglio dire i loro

(1) Ant. jud. lib. 1 c. 2, 3.
(2) Monde primit. t. 1 p. 13.
(3) V. Cordigero stor. del Messico.

quipu o *quippos*, col qual nome dinotavansi quei nodi a varj colori che insiem combinati in varie guise servivan loro ad oggetto di comunicar agli altri le loro idee. Come si eseguisse tal combinazione lo spiega Garcilasso de Vega, discendente dagli antichi incas del Perù, il quale perciò esser ne doveva più degli altri al fatto (1). Tanta varietà di opinioni ne mostra l'incertezza. Il voler dunque internarsi ad investigar cose sì lontane, ed involte in tante tenebre egli è un azzardarsi in una carriera assai intralciata, e piena d'andirivieni, ove mancando le sicure scorte, è facile lo smarrirne il cammino.

II. Lasciando noi pertanto da banda queste sì astruse ricerche, in cui sonosi occupati il Kircher, lo Skukford, il Vossio, il Freret, il Du Halde, il Renaudot, il Montfaucon, il Jacquelot, il Calmet, i Sanmaurini, il Gebelin e più altri, a quelle ricerche ci ridurremo che riguardano le alfabetiche lettere, colle quali formati si sono gli alfabeti degli Etruschi e dei Latini, popoli certamente dei più antichi dell'Europa, di cui si hanno vetustissime iscrizioni, che da alcuni si fanno rimontare ai tempi anteriori alla guerra di Troja. Siccome dal loro alfabeto è derivato quasi tutto il nostro moderno; quindi la disamina dell'origine di esso più di qualunque altra interessar ci deve.

Alfabeti etruschi e latini antichissimi.

Non si può metter in dubbio che la forma della maggior parte delle più antiche lettere etrusche e latine non abbia molta analogía e somiglianza colle più antiche lettere greche. Plinio (2) e Tacito (3), che a' tempi loro erano più di noi a portata di riscontrarne i documenti, ce lo assicurano in termini espressi. *Formae litteris latinis quae veterrimis Graecorum*, scrive Tacito soggiugnendo,

Derivati dalle più antiche lettere greche.

(1) Hist. des incas lib. 6 c. 8.
(2) Hist. nat. lib. 7 c. 58.
(3) Annal. lib. 11 n. 4.

quare ad nos usque proprios gentis suae vultus, formamque custodiunt; e Plinio: *Graecas easdem pene quae nunc sunt latinae*, citandone per prova un' antichissima greca iscrizione in tavola di bronzo, che in Delfo serbavasi, trasportata poi a Roma. Ragionando altrove il medesimo Plinio (1) delle pitture di Marco Ludio, eseguite già nel tempio di Giunone regina in Ardea, fa avvertire che eranvi stati scritti alcuni versi *antiquis litteris latinis*. Ma hannosi anche oggidì alcune antichissime etrusche iscrizioni, dalle quali si sono ricavati gli alfabeti: e fattone il confronto colle alfabetiche lettere di altre antichissime greche iscrizioni, eccetto alcuni pochi caratteri che sono stati a cambiamento soggetti, tutti gli altri sono risultati tra loro molto uniformi, come chiunque riscontrandoli nelle tavole fatte dai Sanmaurini incidere (2) potrà restarne persuaso. Che se le lettere alfabetiche greche, come porta la più comune opinione degli eruditi, sono più antiche delle etrusche e delle latine, queste perciò esser devono dalle greche radicalmente derivate.

Dai Pelasghi verisimilmente portato in Italia l'antico greco alfabeto.

III. Ma in qual maniera tal alfabetto dai Greci è passato agli Etruschi ed ai Latini? Plinio (3) portato lo vuole nell' Etruria e nel Lazio dai Pelasghi, perfezionatovi poi, come da altri pretendesi, dagli Arcadi, che vennero a stabilirsi nell' Italia sotto la condotta di Evandro più di settant' anni avanti la guerra di Troja, come da Dionigi d' Alicarnasso si narra (4). I suddetti Pelasghi furon pure chiamati Tirreni; d' onde inferir si potrebbe che i Tirreni una nazione fossero compresa sotto il general nome di Pelasghi. Monsignor Guarnacci (5) però va più avanti, e con apparato d' una squisita erudizione intraprese a

---

(1) Lib. 35 c. 10.
(2) Tom. 1 pl. VII p. 664.
(3) Lib. 7 c. 56.
(4) Hist. lib. 4.
(5) Orig. lib. 1 c. 2 et alib. saepe.

dimostrare che gli Etruschi o Tirreni che ne' tempi antichissimi occupata avevano quasi tutta l'Italia, siano in diverse riprese passati in altri paesi, e nella Grecia stessa, occupandovi Lemno, Lesbo, Imbro, Atene, Sparta ed altre città, e che i medesimi sieno stati colà detti Pelasghi: col qual nome ei vuole che siano poi ritornati in Italia. Nelle loro trasmigrazioni alle estere provincie, secondo lui, non solamente vi portarono la loro lingua e la loro scrittura, ma le belle arti ancora e le scienze. Dello stesso sentimento è stato pure il conte d'Arco (1), il quale inoltre quegli Etruschi, abitatori dell' Etruria circumpadana, riconosce essere stati a tutti gli altri superiori per le ricchezze, pel commercio, e per la potenza. Comunque la cosa sia, nel di cui merito noi non vogliam ora entrare, ci attesta il succennato Alicarnasseo che a' tempi suoi vedevasi tuttora nel tempio di Diana una colonna, su cui Tullo Ostilio re dei Romani aveva fatto incidere alcune leggi con quelle stesse antiche lettere che una volta nella Grecia si usavano. Se poi i Pelasghi siano stati i primi inventori di quei caratteri, da loro trasmessi agli altri Greci ed agli Etruschi, o se essi pure abbianli da Cadmo o da Cecrope, o dai più antichi Etruschi ricevuti, lasciam ad altri il disputarne.

Le più antiche iscrizioni greche ed etrusche in caratteri majuscoli.

IV. Da quei pochi più antichi monumenti che esistono, ossia di greche ossia di etrusche iscrizioni, non ci risultano che lettere majuscole, e queste in gran parte formate di linee rette ad angoli o acuti o retti o ottusi, come appunto scriver si doveva nella prima infanzia dell' arte. Sotto tal forma ci si presenta del pari la settentrionale scrittura della lingua *runica*, che da alcuni pretendesi lingua madre e di un' origine rimotissima. Altra particolarità pure si osserva in alcune delle più antiche iscrizioni greche, le quali sono state scritte come a solchi: il perchè dette furono *boustrofodone*, cominciando alcune

Scritture boustrofodone.

(1) Della patr. primit. delle arti del disegno.

nella prima riga dalla destra alla sinistra, e nella seconda ritornando dalla sinistra alla destra, e così reciprocamente di mano in mano sino alla fine; ove in quelle righe, le quali dalla destra tendono alla sinistra, le lettere pure sono rivolte secondo la stessa direzione. Altre poi cominciano e prosieguono in senso contrario, ed altre ancora ve ne hanno, nelle quali le righe sono perpendicolarmente disposte, discendendo dall' alto al basso, e dal basso rimontando di nuovo all'alto, e così nel resto a vicenda. Or in quella vetustissima greca iscrizione di mille e più anni anteriore all' era cristiana, che l'abate Fourmont ebbe la sorte di disotterrare dalle rovine del tempio di Apollo in Amicle città della Laconia, e trasportata poi dal medesimo in Francia (1), tutte le lettere dalla prima all' ultima formate sono di piccole rette linee. Soltanto l' *O*, che per lo più è rappresentato come un triangolo o un quadrato, sembra in alcune poche parole accostarsi al rotondo. In altre greche iscrizioni però meno antiche di questa comincia a vedersi la curvatura nelle linee formanti i caratteri anche nell' E *e*, nel Θ *th*, nel P *r*, nel Φ *ph*, ed in alcune altre, ma non sempre. In alquanto maggior numero, e più di frequente scorgonsi le medesime curvature in quelle che di pochi secoli precedono l' era cristiana, o che nei primi secoli di essa sono state composte.

Somiglianza tra la scrittura etrusca e la pelasgica.

V. Essendo la scrittura etrusca figlia della pelasgica, qualunque questa sia stata, la sua forma elementare deve essere riuscita a un dipresso come quella della madre da cui è derivata. Benchè gli Etruschi, come dimostra il Winkelmann (2), abbiano più presto che non i Greci migliorate le arti del disegno; pure riguardo la scrittura sembra che non siansi di molto scostati dalla primiera rozza configurazione. Non pochi monumenti etruschi sussistono tuttora, dai quali rilevar si può la somiglianza

(1) Mém. de littér. de l'acad. des inscr. t. xv p. 400.
(2) Art. del disegno t. 1 lib. 3 c. 1.

che passa tra i caratteri primitivi dell'alfabeto di amendue quelle antichissime nazioni. Ma il monumento più celebre sono le sette tavole etrusche, dette *eugubine*, perchè ritrovate l'anno 1444 in una camera sotterranea presso la città di Gubbio, nel di cui pubblico archivio sono state depositate. Cinque di esse avendo la scrittura da ambe le parti, vengono a formare tra tutte dodici facciate (1). Due di coteste tavole sono in antica lingua romana, e le altre cinque sono scritte nell' altra ancor più antica lingua etrusca.

Tavole eugubine.

Una schiera d'insigni letterati, altri ex-professo, ed altri incidentemente, trattando dei monumenti etruschi, il Buonarotti, il Dempster, il Gori, il Lami, il Bourguet, il Maffei, il Passeri, l'Olivieri, il Guarnacci, l'Amaduzzi ed altri eruditi dell' etrusca accademia di Cortona hanno sopra di queste tavole impiegato le fatiche ed i studj loro per leggerle ed interpretarle. Dopo di essi il Lanzi con esito più felice ha tentato una nuova via per l'intelligenza non solamente della lingua delle medesime, ma ancor degli altri più antichi italici documenti, avendone per il maggior loro rischiaramento formato una gramatica ed un dizionario (2). Nell'essersi moltiplicati gl'interpreti dell'alfabeto della lingua etrusca si è insieme moltiplicata la discrepanza tra loro delle opinioni; per la qual cosa anzi che a scemarne ha forse vieppiù contribuito ad accrescerne la difficoltà, la confusione e l'incertezza. Il Gori formato aveva l'etrusco suo alfabeto di sole dodici lettere; poi avendo cambiato di parere, sedici ne diede (3); il qual numero dapprincipio, a giudizio di altri, non oltrepassarono altresì le greche. Fu il medesimo etrusco alfabeto da altri accresciuto di numero, ed il Bourguet (4) sino a ventiquattro lettere vi scoperse. Ci diede il suo anche il Maffei,

Discrepanza tra gli eruditi intorno l' alfabeto etrusco.

(1) Passeri letter. 13; Roncagl. t. 26 opusc. scient.
(2) Saggio di lingua etr. e di altre scritt. d'Ital.
(3) Mus. etrusc.
(4) Bibl. ital. t. XVIII.

ed il suo qualch' altro erudito ancora. Queste varietà ed opinioni nondimeno in nulla si oppongono al nostro scopo. Non altro pretendendo noi dedurre dalla forma delle lettere etrusche se non la loro somiglianza colle più antiche lettere greche o pelasgiche, questa noi vi scorgiamo chiaramente, essendo la maggior parte di esse formate di corte linee rette a varj angoli, come le più vetuste greche, e le pelasgiche particolarmente. Anzi come la maggior parte delle orientali scritture, vanno altresì le etrusche dalla destra alla sinistra: proprietà che non si scorge nelle altre scritture occidentali.

Diverse opinioni intorno la lingua, in cui esse furono scritte.

VI. Se diverso sentiere hanno gli eruditi tenuto nell'andar in traccia del numero degli elementi che formano l'etrusco alfabeto, di quelli specialmente che ci risultano dalle tavole eugubine, opposte vie del pari essi tennero nell'investigare qual fosse la lingua in cui sono state le medesime composte. Da principio furon queste credute in lingua egiziana: in tal lingua almeno son esse riconosciute nell'istrumento con cui se ne fece l'acquisto (1). In lingua punica le pretese scritte il Reinerio (2), nella greca primitiva o cadmea lo Spanhemio (3), e nella runica il Bardetti (4), lingua del settentrione, da cui fa egli pur venire i primi abitatori dell'Italia. Nè sono mancati scrittori che l'hanno derivata dall'ebraico, ed altri dal samaritano, o dal caldeo, ed anche dal latino. Ma i più, e a migliori prove appoggiati, di pelasgica origine riconoscono quella scrittura, e la lingua da essa risultante aver avuto con essa molta analogía.

Afferma il Passeri (5) per cosa certa ed indubitata che la lingua etrusca di queste tavole non fosse l'universale

---

(1) Lanzi ibid. t. 1 p. 9.
(2) Diss. de ling. pun. n. 24.
(3) De praest. et usu numism. p. 112.
(4) Dei pr. abit. d'Ital.
(5) Loc. supr. cit.

usata in tutta l'Etruria, ma la particolare *gubina antica*, e di alcuni vicini paesi: *poichè i sacrifizj, le espiazioni, le lustrazioni, e le invocazioni degli Dei vi si prescrivono tutte nominatamente a pro del paese, e del popolo iguino, e delle tribù e curie sue.* Avvegnachè però si ammetta che in queste tavole trattisi di sacrifizj, di espiazioni, e di altri riti spettanti agli Iguini, come ha potuto mai il Passeri inferire che la lingua altresì, in cui furono i medesimi descritti, appartenesse privativamente ai soli Iguini? Erano forse questi soli nell'Etruria che avessero sacrifizj, espiazioni, lustrazioni ed invocazioni, così che essi soli usar dovessero di tal sacro arcano linguaggio? Combina dunque assai bene nelle suddette tavole la lingua adoperata nelle stesse occasioni dei sacrifizj dagli altri Etruschi, senza riconoscere forme particolari in lingua iguina, e dai soli Iguini usata. Essendo stati diversi riti sacri degli Etruschi adottati dai Romani, ne avranno questi altresì colle formole adottata la lingua, la quale era da loro tenuta in pregio, assicurandoci Tito Livio (1) che in Roma avanti che si fosse cominciato ad ammaestrare nella greca e nella latina lingua la gioventù, val a dire avanti Livio Andronico ed Ennio, i primi più rinomati maestri in tal facoltà, costumavasi istruirla *etruscis litteris*, locchè prova prima della metà del secolo quinto di Roma esservi stati libri scientifichi in lingua etrusca, ed essere stata questa nota anche fuori dell'Etruria. Varrone, citato da Censorino (2), di storie etrusche fa cenno, scritte quasi otto secoli avanti di lui.

Antica scrittura latina simile nella forma dei caratteri alla greca.

VII. Come l'etrusca scrittura, così la latina ancora essendo dalla greca derivata, ha dovuto in origine a questa assomigliarsi nella forma, del che siam accertati dalla testimonianza dei sopranominati antichi scrittori Plinio e Tacito, i quali ce ne recano delle prove: e da ciò deve

(1) Lib. 9 c. 36.
(2) De die nat.

esser nata quella differenza nella forma dei caratteri che Quintiliano (1) ravvisa tra l'antichissima e quella di essi a' tempi suoi: la qual differenza egli riconosce altresì nel numero e nel valore dei medesimi: *Vetustissimis temporibus pauciores litterae fuerunt, nec similes his nostris earum formae, et vis quoque diversa.* L'autorità di cotesti scrittori, appoggiata al fatto, e rinforzata dall'unanime consenso di più altri venuti in seguito, chi negherà non dover preponderare all'autorità del P. Martin (2), che si è proposto di rivendicare ai Gaulesi o antichi Celti la gloria di avere avanti Cadmo ed i Greci comunicato non meno all'Italia che ad altre occidentali provincie le loro lettere alfabetiche, in opinione del dotto scrittore più antiche delle greche e pelasgiche?

Forma delle lettere in antiche iscrizioni latine poco dissimili dalle greche.

La somiglianza che gli antichi ravvisarono tra gli alfabeti greci e latini, sussiste anche oggidì in più della metà dei caratteri di amendue. Che se negli altri essa non si scorge, non molto però nella forma tra loro si discostano. Varie sono le iscrizioni in antiche lettere dimostranti una origine greca, tra le quali lo Scaligero ed il Salmasio valutano moltissimo quella che al principio del secolo secondo cristiano Erode Attico fece in Roma rinnovare a norma di altra antichissima, la quale per la vetustà andava a perire. Ma tali caratteri sono da altri per jonii riconosciuti, e perciò posteriori ai pelasgici, e da altri vogliónsi caratteri bensì di forma greca, ma che in quel secolo si è tentato, sebbene non troppo felicemente, d'imitare. Più sicure per l'antichità sono le due tavole latine, che tra le eugubine si noverano; e così pure l'iscrizione della colonna rostrale, innalzata a Cajo Duillio l'anno di Roma 492 dopo la vittoria navale da lui riportata sopra i Cartaginesi, che con felici commenti fu illustrata dal Ciacconio; quell'altra posta l'anno 494 a Lucio Scipione,

(1) Inst. lib. 1 c. 13.

(2) Hist. des Gaules et des Gaulois lib. 1 p. 172.

figliuolo di Barbato, su cui il Sirmondo sparse de' bei lumi; ed il *senatusconsultum* dell'anno 567 contro i baccanali, pubblicato con erudite osservazioni dall' Egizio: iscrizioni tutte che dimostrano la derivazione dei caratteri latini dal più antico greco alfabeto.

VIII. Non tutte però le lettere, dai Latini già usate, sono da molti antichi non meno che recenti gramatici e filologi riconosciute di origine pelasgica; ma si vogliono nate alcune nel Lazio stesso, e se ne assegnano eziandío gl' inventori. Nel novero di queste si mette il G, che Plutarco, Massimo Vittorino, Terenzio Scauro, e Diomede (1) escludono dall' antico alfabeto latino, nel quale per loro avviso non fu introdotto che verso la metà del sesto secolo dalla fondazione di Roma, da Carvilio, o Caruzio, come da altri vien chiamato. Tal lettera però secondo l' osservazione del citato Terenzio Scauro adoperata vedevasi in un trattato antichissimo d'alleanza tra i Greci ed i Romani, come pure nelle XII tavole, ove si leggeva il verbo *pagunt* da *pago* per *paciscor*, in cui entra il G, che similmente entra in alcune parole dell' indicato *senatusconsultum*, e nelle tavole eugubine, ed in un' antichissima iscrizione nel tempio del Sole in Roma, che da alcuni fondato si reputa a' tempi di Romolo, nella quale fu osservato da Quintiliano (2) essersi letto: *vesperug, quod vesperuginem accepimus.*

Alcune lettere latine nate nel Lazio stesso.

Il più delle volte nondimeno nei più antichi monumenti latini il G non è usato, essendone stata dianzi in possesso la lettera C. Quindi per *fugiunt magistratus pugnando etc.* si è scritto *fociunt, macistratos, pucnandod etc.*, come leggesi nella iscrizione Duilliana. Il cardinal Noris (3), ed il De Vaine (4) fanno consistere il

Il C in vece del G nei più antichi monumenti latini.

(1) Ap. PP. s. Mauri t. II p. 38.
(2) Instit. lib. I c. 4.
(3) Cænot. Pis. diss. 4 col. 746.
(4) Dict. dipl. t. II p. 1.

pregio dell' invenzione di Carvilio nell' aggiunta da lui fatta al C del tratto finale, per cui il G dal C distinguesi. Ma l' aggiunta d' una semplice linea o codetta ad una lettera dell' alfabeto si può dir ella un ritrovato che al suo autore un luogo meritasse fra gl' inventori? Egli è ben più verisimile che l' invenzion di Carviglio sia stata l' aver lui fatto più frequente uso del G, coll' averlo in molte parole al C sostituito, per cui sono divenute d' una più dolce articolazione: tali almeno le rende il G nella bocca degli Italiani avanti le vocali E ed I, come *genitor*, *gigas*, e le consonanti L, N ed R, come *gloria*, *magnus*, *gratia*.

Quali lettere introdotte nell' alfabeto latino.

IX. Altri dal più antico latino alfabeto escludono l' F, altri il P, ed altri il Q. L' eccezione cade ancora sopra l' R, a luogo della qual lettera si pretende già usata l' S; onde per *Valerius*, *Furius*, *ara*, *labor*, siasi detto *Valesius*, *Fusius*, *asa*, *labos etc.* Ma le tre prime lettere certamente sono antichissime nella scrittura latina, scorgendosi le medesime nei più vetusti monumenti di essa. Dicasi lo stesso anche dell' R (1), la quale tanto lungi dall' essere stata dall' antico alfabeto latino bandita, che anzi, come osserva Matteo Egizio (2), fu qualche volta adoperata invece del D, essendosi scritto *arfuisse*, *arvorsum*, *arversarii* per *adfuisse*, *advorsum*, *adversarii*. Ciò non ostante negar non si vuole che da taluno non siasi in alcuni nomi al R sostituita l' S, come Cicerone (3) altresì, e Quintiliano (4) ne fanno fede. Ma da ciò non siegue che l' R ignota fosse agli antichi Latini, o che sia stata dal loro linguaggio bandita. Dove mai si trova che invece di *Romam* abbian essi scritto o pronunziato *Somam*, o *Somulum* in luogo di *Romulum*?

---

(1) V. Scalig. Animad. in chron. Euseb. p. 115; et PP. s. Mauri tom. 1 p. 44.

(2) Sen. cons. de baccanal. explic.

(3) Famil. lib. 9 epist. 21.

(4) Loc. cit.

Più verisimilmente che non delle accennate è stato per alcun tempo privo l'alfabeto latino della lettera K, la quale vogliono alcuni introdottavi da certo Salvio o Silvio (1), ed altri da un Salustio, diverso però dallo storico. Dacchè vi fu la medesima ammessa, prese il luogo del C. Assai parziale di tal lettera si è palesato il gramatico Scauro, che volontieri l'avrebbe costantemente al C sostituita; da altri gramatici nondimeno ella è stata riputata soverchia; e Quintiliano (2) al più ne ha permesso l'uso quando nella parola dovesse dopo la K seguitare l'*a*, come *kaput*, *kalumnia* e *kalendas*: così almeno sembra potersi interpretare quell' oscuro di lui testo: *K quidem in nullis verbis utendum puto, nisi quae significat, etiam ut sola ponatur*: sola essendosi questa a' tempi di Quintiliano usata nei tre soli accennati vocaboli. Presso gli antichi Romani non ebbe la K gran sorte; anzi fuvvi un tempo, in cui era divenuta odiosissima; del che rende testimonianza Cicerone (3): e forse perchè, come osserva il di lui scoliaste, qualunque volta avessero i giudici condannato un reo, scrivevano la lettera K, od anche per essere stati colla K segnati in fronte i calunniatori; avendo così ordinato la legge *Memmia* o *Remmia*. Miglior accoglimento la medesima, siccome gutturale, incontrò presso i barbari, e particolarmente fuori dell' Italia. Intorno l'origine della K abbiamo *alcune osservazioni* di Uberto Benvoglienti, copertosi dell' anagramatico nome di *Tuberone Guntolibei*, alle quali gli autori del giornale dei letterati d'Italia aggiunsero *alcune annotazioni* (4).

Anche le tre ultime lettere X, Y e Z da s. Isidoro e da altri etimologisti e gramatici si riconoscono di data posteriore nell' alfabeto latino, ed introdotte si credono

---

(1) Isidor. orig. lib. I c. 3; et Petr. diac. de not. rom.
(2) Ibid. c. 7.
(3) Pro Sext. Rosc. c. 20.
(4) Tom. III suppl. p. 217 et 248.

soltanto circa i tempi di Augusto. Ammettiam noi pure che i più antichi Romani non abbian mai fatto uso di queste tre lettere. L' Y è stata da loro affatto ignorata; ma delle altre due X e Z ne hanno avuto l' equivalente, della prima nelle C S, e della seconda nelle D S, o SS, avendo perciò essi detto *pellecs* e *Medsentius* invece di *pellex* e *Mezentius*, ed *hilarissat* per *hilarizat* (1).

Alcune particolarità dell'antico latino alfabeto.

Qualch' altra particolarità avvertir si potrebbe intorno il più antico alfabeto della lingua latina. Così la lettera B al principio della parola pronunziavasi D V. Ne siano per esempio i nomi di *duellum* e *duellona*, detti in vece di *bellum* e di *bellona*; ma nel mezzo della parola il B cambiavasi in P, col dirsi *optinuit*, *oppenit etc.* in luogo di *obtinuit*, *obvenit etc.* Le lettere E ed I usavansi indifferentemente l'una per l' altra; onde scrivevasi *Menerva*, *Ferronca*, *Magester etc.*, per *Minerva*, *Ferronia*, *Magister etc.* La M alla fine di un vocabolo, a cui un altro venisse in seguito da una vocale avente principio, solevasi spesso elidere, e qualche volta ancora, cominciando questo in consonante, come *fraude facsit* per *fraudem facsit*, o *fecerit*. Per lo contrario ponevasi molte volte il D alla fine delle parole; onde dicevasi *marid*, *dictatored*, *navaled etc.* per *mari*, *dictatore*, *navale etc.*; ma a quelle specialmente aggiugnevasi in O desinenti, essendosi scritto *estod*, *malod*, *ceditod etc.*, in vece di *esto*, *malo*, *cedito etc.* I monosillabi pure coll' aggiunta d' una vocale si sono qualche volta fatti bisillabi. Così di *tam* si è fatto *tama*, di *hoc*, *hocce etc.* L' accoppiamento di una ad un' altra vocale è stato in quell' antica lingua di uso assai frequente, essendosi in tal guisa moltiplicati nella medesima i dittonghi: *Junoneis*, *sei*, *feilius*, era la maniera di scrivere *Junonis*, *si*, *filius*. Nè meno frequente è stato in essa il cambiamento di una in un' altra vocale, come l'O per l'U, essendosi pronunziato *filiom*, *terminom etc.*; frequentissimo poi il B per V

(1) S. Isidor. orig. lib. 1 c. 4.

consonante, *vibus, dibus etc.*, per *vivus, divus etc.* (1). Hanno altresì alcuni eruditi avvertito che nella medesima lingua si è costumato qualche volta abbreviar o troncar la parola, essendosi detto a cagion d'esempio *po.*, *gau.*, *cœl.*, *do.*, *famul.*, *merid.*, *volup.*, *dulced.*, *etc.*, a luogo di *populus*, *gaudium*, *cœlum*, *domus*, *famulus*, *meridie*, *voluptas*, *dulcedo etc.*

Questi ed altri simili erano idiotismi della lingua osca, da alcuni creduta un dialetto della antichissima etrusca, la qual lingua osca ha molto influito sulla formazione della latina, che adottati gli aveva; ed esempj se ne trovano nei frammenti di Ennio, e di altri più antichi latini scrittori (2). Qualche vestigio ne è pure rimasto nei monumenti dei tempi migliori della lingua latina, ed in specie nelle iscrizioni lapidarie e metalliche, le quali, perchè pervenuteci nel loro stato d'originalità, ci presentano spesso così fatte vicendevoli sostituzioni di lettere alfabetiche. Tra tutte le sussistenti originali iscrizioni niuna forse tanto abbonda di tali idiotismi quanto quella che l'anno 1507 fu disotterrata alle radici degli Apennini nel Genovesato (3), la qual'iscrizione un accordo contiene fra i Genovesi ed i Vitturii o Vettumni, sotto il qual nome sono riconosciuti i terrazzani di Voltaggio. Cominciando dall'*ei*, vi è questo più volte usato in vece dell'*i*, leggendovisi *eidibus*, *ubei*, per *idibus*, *ubi*. Così pure all'*u* vi si sostituisce l'*ou*, come *jousserunt*, *injourias*, *flouvium*, per *jusserunt*, *injurias*, *fluvium*, e l'*u* all'*i*, come *infumum* per *infimum*. L'*i* poi e l'*ai* vi tengono il luogo di *e*, o di *œ*, come *sicet* per *secet*, e *Caicilio* per *Cæcilio*. Vi s'incontra altresì in diversi vocaboli l'inserzione di qualche lettera; tali sono *vincesumam*, *Muntio*, *composciverunt*, per *vicesimam*, *Mutio*, *composuerunt*; e

---

(1) V. Terrasson hist. de la jurispr. rom. p. 66 et seq.
(2) V. Funcium de puerit. ling. lat. p. 242 et seq.
(3) Terrass. ibid. p. 61.

viceversa in altri è omessa, come *dorsum, vocitatuit* per *deorsum, vocitatus est.* Negli idiotismi di questa iscrizione hanno alcuni creduto potersi ravvisare dell'analogía col moderno genovese dialetto. Più verisimilmente però stati lo saranno del più antico latino linguaggio; imperocchè le stesse modificazioni di termini scorgonsi egualmente in quell' antichissima iscrizione, che contiene il *senatusconsultum* intorno i baccanali.

L'V consonante introdotto nell' alfabeto dall' imperador Claudio.

X. Sebbene abbiano i Latini avuto di ogni tempo nel loro alfabetto la lettera V, non avevano però un segno con cui l'U vocale distinguere dal consonante. È opinione di molti antichi scrittori, seguitati da molti moderni, che l'imperador Claudio verso la metà del primo secolo cristiano abbia ideato questo segno, ossia questa lettera distintiva, e dallo stesso sia stata proposta da adottarsi in tutto l'impero. Ma qual forma ha egli dato all' V consonante per distinguerlo dal vocale? Convengono tutti essere stata questa un' F, comunemente chiamata *digamma eolico*, perchè formata con due ΓΓ eolici, l'uno sopra l'altro. Non convengono però tutti intorno la posizione che il medesimo ha voluto che le fosse data, se verso la diritta o la sinistra, se orizzontale, o perpendicolare, o inversa. L'ultima delle nominate posizioni, e riguardante la sinistra sembra che sia stata la prescritta da Claudio, e proposta perciò in questa guisa Ⅎ.

Alcune iscrizioni e medaglie si hanno, nelle quali il di lui *digamma eolico* si ravvisa. Un'iscrizione tra le altre pubblicata dal Marliani (1), dal Rocca (2), dal Ficoroni (3) e da altri, per ben due volte ci rappresenta tal lettera nella divisata maniera: AMPLIAℲIT TERMINAℲITQ., e due volte pure un'altra di Cingoli (4), e sino a cinque

(1) Descr. di Roma.
(2) Bibl. Vatic. p. 142.
(3) La bolla d'oro ec. p. 69.
(4) Tom. XXXII opusc. scient. p. 99.

una camerinese, che dalla mss. raccolta di Sebastiano Maccio trasse, e pubblica fece il Mabillon (1). Ma un più celebre monumento, inventato dall' adulazione, e pubblicato dal Seguin (2), si è una medaglia coniata ad onor di Claudio, domator dei Bretoni, nella quale dal piede di un Ⅎ sorge una palma, che ad essa, o piuttosto al di lei autore forma come un trofeo. Nè solamente nei monumenti pubblici, ma nei libri eziandío avère tal *digamma* sussistito a' giorni suoi, attesta Svetonio (3); ed alcuni esempj ne reca Marco Valerio Probo (4), che viveva sotto Nerone, successor di Claudio, come SERⅎVS, ⅎVLGVS, ⅎIXIT, invece di *servus*, *vulgus*, *vixit*. Ma morto Claudio, non si fece quasi più caso del suo *digamma eolico*; e l' V consonante ripigliò l'antica sua forma, ritenutasi però, anche dopo cessatone l'uso, la denominazione, avendo con questa s. Isidoro nel secolo settimo quell' *v* chiamato (5).

Che se nei secoli bassi è stato l' V a cambiamenti soggetto, sono stati questi per tutt' altro motivo introdotti che per distinguere l' *u* vocale dal consonante. Il primo a mettere in pratica tal distinzione, viene da monsignor Fontanini (6) riconosciuto Zucchero Bencivenni nel 1313, il quale nella sua traduzione in volgar fiorentino del trattato della *sfera* di Alfagrano filosofo l' *u* vocale distinse dall' *v* consonante. Egli però non ebbe seguaci, e soltanto nel secolo sesto decimo da Gian Giorgio Trissino fu tale distinzione riprodotta alla luce, e ben tosto da più altri adottata.

XI. Oltre l' V consonante prese l' assunto l' imperador Claudio di aggiugnere altre lettere all' alfabeto latino.

Altre lettere attribuitegli.

(1) Append. ad epist. de cultu ss. ignot.
(2) Select. numism. p. 195.
(3) Lib. 5 c. 41.
(4) De not. rom. p. 20.
(5) Orig. lib. 1 c. 4.
(6) Dell' eloq. ital. p. 38.

Credesi da alcuni che una di esse stata sia l'*anti-sigma*, consistente in due ɔc, l'uno contro l'altro, valutati come PS, o BS. Si congettura da altri che sia stata la X greca, equivalente presso i Latini al CH. Sono più altri di parere che la seconda lettera da Claudio introdotta sia stata l'X, l'antipenultima dell'alfabeto. Vi hanno eziandio alcuni che inventor il fecero dell'R, o che almeno un mezzo abbia proposto per addolcirne l'asprezza, per cui lettera *canina* era chiamata. La terza lettera poi che si asserisce da quell'augusto inventata, dalla maggior parte degli eruditi non si sa assegnare; nondimeno giudicano alcuni essere stato l'*j* consonante, detto *j* lungo, così formato, per distinguerlo dall'*i* vocale, come il medesimo imperador Claudio fatto aveva coll'*v*.

Non è però a noi arrivato verun antico monumento che servir possa di appoggio a qualunque delle surriferite opinioni. Veggiam bensì spesso nelle antiche iscrizioni dei marmi e dei bronzi l'I alquanto allungato al di sopra delle altre lettere, e specialmente allorchè abbiasi con esso a segnar una nota numerica, o un doppio II, come FILI invece di *filii*, e qualche volta ancora vi s'incontra colla coda rivolta verso la sinistra, così formato J, del che esempj vi hanno non meno nei codici che nei diplomi. In nissun luogo però fu questo J usato per distinguere l'*j* consonante dal vocale, distinzione moderna, della quale come dell'altra riguardo l'*v* fu autore il succennato Trissino.

Alcuni nondimeno tra i Francesi attribuir vorrebbero a' suoi nazionali anche questa piccol gloria dell'invenzione della maniera di distinguere nelle suddette due lettere la vocale dalla consonante. Il Papillon (1) ed il De Vaine (2) ne fanno autore della prima Pelletier du Mans nella sua *gramatica francese*, stampata nel 1550, e dell'altra il Ramus che nel 1557 cominciò a farne uso. Le opere però

(1) Dissert. sur l'*i* e l'*u* consone.
(2) Dict. dipl. t. II p. 17 et 395.

del Trissino, stampate in Italia avanti il 1550, anno della sua morte, nelle quali tal distinzione in amendue quelle lettere si riscontra, ne tolgono inappellabilmente ai due francesi quello qualunque siasi merito del primo ritrovato. Di questo *j* lungo non è gran tempo che si è esteso l'uso, adoperandosi ne'nomi plurali dell'italiano alfabeto che nascono da singolare terminante in *io*, come *spazj* da *spazio*. Altra innovazione introdusse il medesimo Trissino nella lingua italiana, avendo trasmutato il *t* in *z*, ove trovisi di mezzo fra una vocale, ed un *i* similmente vocale, avendo scritto *fazione, vizio*, *eziandìo ec.*, invece di *fatione*, *vitio*, *etiandìo etc.*, come dianzi costumavasi.

Sopra due altre vocali estese il Trissino i suoi pensamenti, sopra l'*e*, e sopra l'*o*, che quando pronunziar si devono aperte, avrebbe voluto che scritte fossero, e come le scrisse egli diffatti, per ε, ed ω greci. Tentò egli altresì di dar nuova vita all'antiquata consonante K col sostituirla al C soltanto però quando *abbia questo un suono mezzano fra il più integro e kiaro, e l'altro più corrotto ed ottuso: il qual suono mezzano se non con lo i si sente, come è kiome ec.* (1). Ebbe il Trissino, come suole spesso succedere nelle innovazioni, molti oppositori, tra i quali l'Aretino, il Tolomei, ed il Fiorenzuola (2) che volle persino privarnelo del merito dell'invenzione, da lui attribuita all'accademia senese, e ad alcuni giovani fiorentini; ma contro di essi ei pure si difese valorosamente (3). Il comune giudizio dei letterati gli è stato, se non in tutto, in gran parte favorevole; imperciocchè eccetto le due quì accennate greche lettere da lui introdotte, e la K, che non ebbero seguaci, nel resto adottati furono i suoi pensamenti. Un altro sulle medesime

(1) Dubbj gram., ed epist. a Clem. VII delle letter. ec.
(2) Le bellezze e le lodi ec.
(3) V. Maffei pref. all'oper. del Triss. p. 30; ed Apost. Zeno vita del medes.; Galler. di Min. part. 3 p. 72.

due vocali ne propose Anton Maria Salvini nella sua traduzione dal greco nell' italiano idioma *della pesca e della caccia* di Oppiano pubblicata nel 1728. Un accento circonflesso ei segnò sull' ẽ, e sull' õ di aperta pronunzia, avendone nella lettera, che all' opera premise, assegnata la ragione; ma anche questo nuovo ritrovato ebbe in lui e principio e fine. Qualche sebbene inutile sforzo fece pure il Paradisi (1) nel medesimo secolo decimo ottavo per rimettere nel nostro alfabeto la K, ma con molta sobrietà, non essendosene servito in altre voci, se non in quelle di *kavaliere*, ed in altre da questa derivate, come adoperar si suole dalla veneta nobiltà. Sarebbe però spediente per la direzione di chi non meno fra gli esteri che gl' italiani stessi apprender desidera la vera ed esatta pronunzia della lingua, che nei vocabolarj di essa con qualche distintivo segno si notassero quelle due vocali che aperte pronunziar si denno, come ancora che un accento grave si ponesse sopra la penultima o antipenultima sillaba di que' termini che lunga abbia ad articolarsi.

Lettere dal re Chilperico inventate.

XII. Quanto aveva intrapreso l' imperador Claudio coll' alfabeto latino, per la di cui maggior chiarezza inserito vi aveva alcune lettere di nuovo conio, altrettanto per lo stesso effetto verso la fine del sesto secolo intraprender volle Chilperico re dei Franchi, principe, se crediamo a s. Gregorio di Tours (2), scarso di talento, ma presuntoso: qualità che bene spesso non vanno disgiunte. Alcuni fatti del medesimo racconta lo storico, che provano questo di lui carattere. Or egli quattro lettere aggiunse all' alfabeto, come narra il Turonese: *Addidit autem* (*Chilpericus*), così egli scrive, *et litteras litteris nostris, idest ω, sicut Graeci habent ae the, uui, quarum characteres subscripsimus. Hi sunt Ω, Ψ, Z, Δ, et misit epistolas*

---

(1) Scuola degli eroi, traduz. dallo spagn.

(2) Hist. franc. lib. 6 c. 46, et lib. 9 c. 20.

in universas civitates regni sui, ut sic pueri docerentur. ac libri antiquitus scripti planati pumice rescriberentur. Quasi le stesse parole sono da Aimoino (1) ripetute: dal che inferir si potrebbe che abbia egli da Gregorio ricavato il suo racconto.

Sebbene, come abbiam detto, le quattro lettere che da s. Gregorio di Tours asserisconsi introdotte dal re Chilperico nell' alfabeto, siano greche; ciò non ostante in otto mss. codici del medesimo, e questi di età diverse, come pure in due di Aimoino, consultati dai Sanmaurini (2), la seconda e la quarta lettera sono per lo più espresse con differente configurazione, quantunque quasi tutte poi abbiano annesso il rispettivo valore di *omega*, di *ae*, di *the* e di *uui*, che nell' opera stampata di s. Gregorio si assegna. E da ciò nasce appunto la diversità delle opinioni tra gli eruditi intorno le medesime lettere, che alcuni derivano dal greco, altri dal runico, qualcuno dall' ebraico, e qualch' altro dal gotico, o dal longobardico, o dall' anglo-sassone. Avvi ancora chi in genere derivate le riconosce da barbare scritture, senza specificarne veruna, e chi le vuole ristrette alla lingua teutonica, e chi in fine alla lingua latina le ha estese. Noi lasceremo agli eruditi oltramontani disputare su tal' oscura questione che forse non verrà mai in chiaro, non ben potendosi intendere cosa quel sovrano abbia preteso con quei caratteri da lui nell' alfabeto intrusi. Ne basterà pertanto l' avvertire che niun documento di que' tempi, o dei successivi è stato finora scoperto o prodotto, in cui siasi fatto uso di questa chilpericiana invenzione. Verisimilmente nata appena, qualunque stata ne sia la cagione, andò essa a terminare.

Moltiplici alfabeti pubblicati da varj autori.

XIII. Ci basterà pure, senza entrar in materia, l' accennare semplicemente lo studio e la fatica da molti moderni scrittori intrapresa intorno gli alfabeti delle antiche

(1) Lib. 3 c. 40.
(2) Tom. 11 p. 62.

scritture: argomento da alcuni abbracciato in molte, e da altri in alcune soltanto delle sue parti. Non pochi fra loro sembra quasi che abbiano fatto a gara nel darne al pubblico il maggior numero che ne hanno saputo, moltiplicando tavole sopra tavole, e saggi sopra saggi degli alfabeti delle diverse scritture, che presso le varie nazioni ed in varie età sonosi adoperate. Più di quaranta compilatori di alfabeti si rammentano nel *nuovo trattato di diplomatica* (1), alcuni de' quali sono arrivati a raccoglierne sino a 30, 60, 70, e 100 ancora, sebbene poi non tutti abbianli colle stampe pubblicati. Non tutti nemmeno sonosi occupati ad ammassare alfabeti antichi, spettanti ad iscrizioni, medaglie, codici e diplomi; ma alcuni le loro fatiche hanno impiegato intorno i moderni alfabeti di varie nazioni, e la diversa nomenclatura delle stesse moderne scritture. Altri finalmente non paghi degli alfabeti somministrati dai vetusti e dai recenti documenti, ne hanno creato degl' ideali e nuovi, fondati nella sola loro immaginazione.

Ma niuno forse tra essi è arrivato a farne sì copiosa raccolta quanto i Sanmaurini, i quali dopo averne dagli antichi monumenti ricavato più di trecento mila, ne fecero la scelta di trenta mila all' incirca, che in diverse tavole hanno pubblicato. Cinque mila caratteri romani rappresenta la tavola XX, estratti dalle iscrizioni, cominciando dalle più antiche. Quasi otto mila sono registrati nella tavola XXI di capitali lettere latine, presi dai codici mss. dei primi secoli dell' era cristiana, e di mano in mano dagli altri, sino a quelli degli ultimi tempi. In numero pressochè eguale sono gli elementi della tavola XXII, in cui sono esposte in paralello le lettere minuscole e corsive romane, longobardiche, visigotiche, anglo-sassone, gallicane, merovingiche, alemane, caroline, capetine

(1) Tom. I p. 639 et seq., et tom. II p. 126 et seq.

e gotiche. La XXIII tavola, egualmente copiosa come le altre, espone in cinque colonne altrettanti alfabeti generali per secoli dell' Italia, della Francia, dell' Alemagna, dell' Inghilterra, e della Spagna. Alcuni saggi pur diedero i medesimi autori di lettere capitali antropomorfiche, zoografiche, ornitoeidi, ictiomorfiche, e di altre specie (1).

Scarso vantaggio dell' uso di essi.

Avvegnachè lunga e laboriosa impresa stata sia quella degli accennati compilatori, e particolarmente dei monaci di s. Mauro di raccogliere tanti alfabeti di tante scritture; nell' uso nondimeno delle suddette moltiplici tavole a noi non sembra risultar quel vantaggio che i medesimi hanno immaginato doversi avere. E primieramente come mai precisar si potranno le date ossia dell' introduzione, ossia della cessazione di cadauna di quelle tante forme che nelle scritture degli antichi codici e diplomi si scorgono? Chi in tanta farragine di configurazioni non ravvisa la difficoltà di riscontrarvela per farne il ricercato confronto? Chi è mai in grado di discernere in così sorprendente numero di accumulate lettere quali state sieno di uso comune nelle diverse età, e quali le adoperate rare volte di privato arbitrio o capriccio, o quelle sfigurate dalla sola imperizia dello scrittore? Di ogni tempo ogni mano ha avuto la maniera propria di formar i caratteri, come lo ha avuto sino a questi ultimi tempi avanti l' introduzione della nuova scrittura normale. Per ultimo chi ci può assicurare che le copie stampate dei differenti caratteri siano uniformi perfettamente, come ragion vorrebbe, agli originali, da cui furono ricavate? I tratti più minuti e leggieri sbagliati far possono sbagliare il giudizio. Altronde quantunque sia succeduto del cambiamento nella configurazione dei caratteri, non è però tale il più delle volte che basti per potere con essa sola giudicar dell' età delle scritture antiche (2). Il miglior giudice forse in tali

(1) Tavola XVIII e XIX.
(2) V. Graterer elem. art. dipl. univers. §. 35.

circostanze si è un occhio fino ed avvezzo a così fatte scritture, come lo è per discernere i diversi pennelli nelle tavole dipinte. Per gli addotti ed altri motivi noi non abbiam voluto formar tavole di alfabeti, contentandoci di dare in seguito qualche piccol saggio come delle antiche lettere latine, così ancora dell' antica latina scrittura.

CAPO VII.

DELLA SCRITTURA.

Propagazione della scrittura latina.

I. La scrittura risulta dalle lettere o dagli alfabeti insiem combinati, che sono gli elementi di cui essa è composta. Siccome la scrittura latina si è quella che più da vicino riguarda la nostra diplomatica; quindi sarà essa lo scopo principale delle nostre ricerche. Essendo stata la medesima sino da principio dai Romani adoperata, romana fu chiamata. Coll'ampliar essi la loro dominazione insieme colla lor lingua la propagarono nelle conquistate provincie, vieppiù in esse diramata da quelle colonie di veterani soldati che da tempo in tempo spedir vi solevano per ripopolarle, dalle guerre e da altri disastri spopolate. Ha ivi continuato a sussistere anche dopo la distruzione del romano impero: anzi alcune, le quali non furon mai dalle loro arme soggiogate, hanno successivamente sbandita la più antica loro scrittura, riconosciuta sotto l'appellazione di *runica*, per sostituirvi la romana: locchè fecero nel duodecimo e terzo decimo secolo i popoli della Svezia, della Norvegia, della Danimarca ed altri settentrionali, nell'occasione principalmente che vi fu introdotta la religion cristiana. Avanti però innoltrarci a ragionare di questa latina scrittura, dacchè diramata nelle varie provincie dell'occidente fu soggetta sotto i barbari a qualche alterazione, converrà sulla medesima intertenerci mentre stava ancor rinchiusa entro i confini del natío suo suolo, cioè nel Lazio, e in Roma specialmente, la principal sua sede.

Scrittura romana col tempo perfezionata.

II. La scrittura latina, come abbiamo di sopra osservato, è stata ne' suoi principj al pari di tutte le altre invenzioni rozza, stentata ed informe. Quei pochi monumenti,

avanzati alle ingiurie del tempo divoratore e dei barbari distruttori, ne rendono piena testimonianza. Per molti secoli ha la medesima continuato nell' originale sua rozzezza, o ben poco ne ha avantaggiato. Soltanto negli ultimi periodi della repubblica fu essa portata al colmo della perfezione, nella quale per alcuni secoli mantennesi sotto gl' imperadori. Volendosi far il confronto del carattere delle romane iscrizioni di que' tempi colle greche dei secoli più lieti e felici della Grecia, che nelle altre opere dell' arte ha di lunga mano superato Roma, si vedrà che i caratteri delle prime appagano molto più l' occhio che non gli altri, essendo essi formati con più graziosa proporzione, più ben tondeggiati, più spiccati e nitidi che non nelle greche iscrizioni.

Non tutti però i caratteri delle medaglie e delle iscrizioni romane di questi migliori tempi ci presentano tanta perfezione. Alcuni ve ne hanno alquanto difettosi, indizio che non tutti gli scultori o modellatori di caratteri erano della stessa perizia dotati: locchè pure succede riguardo le arti e le scienze tutte nel tempo stesso in cui nelle medesime fioriscono i più eccellenti maestri. Ma nella sovversione del romano impero, nella quale perirono le belle arti, anche la scrittura romana, la lapidaria specialmente, perdette non poco della sua forma e bellezza, che non riacquistò se non nello ristabilimento di esse dopo la metà del quinto decimo secolo. Come le romane lettere dalla prima lor origine abbiano successivamente acquistato una maggior perfezione, si spiega da Claudio Molinet in un particolar trattato (1).

Carattere corsivo adoperato dai Romani.

III. Non veggendosi nelle lapidarie iscrizioni e nelle medaglie romane a noi pervenute, che caratteri majuscoli, onciali e quadrati, il Germon (2) con alcuni altri hanno preteso che gli antichi Romani non abbiano altra sorte

(1) Hist. de la fortune des lettr. rom.
(2) Discept. 1 p. 51, et secund. p. 49.

di scrittura usato che quella con i caratteri suddetti, e che tutta la differenza abbia versato nella maggiore o minore loro grandezza (1). Avvegnachè però le antiche romane scritture ci si presentino per lo più in caratteri majuscoli, onciali e quadrati; alcune poche nondimeno, ma quante bastano all'intento, ne ha prodotto il senator Buonarroti (2) in corsivo, la verità delle quali dal Germon e da' suoi aderenti difficilmente contrastar si potrebbe. Se dunque i Romani hanno qualche volta fatto uso del *corsivo* nei pubblici monumenti, chi dubitar potrà che il medesimo, essendo di più facile esecuzione, non siasi da loro adoperato, come da noi si suole, nei domestici registri, nello scriver lettere, nel far le minute, e nello stendere altre simili annotazioni?

Quale presso loro ne sia stato l'uso.

Di esso avranno altresì fatto uso gli autori nel mettere sulla carta o sulle tavolette i primi loro concetti, e nel formare la prima copia delle opere loro avanti consegnarle agli amanuensi o scritturali per esser poi ne' codici trascritte, e così fatte pubbliche; poichè per loro mezzo soltanto, come in oggi per mezzo delle stampe dei tipografi, uscir solevano alla pubblica luce le opere degli autori. Uno dei vantaggi di questa scrittura consisteva nel potersi stendere con velocità maggiore che non le altre. Colla velocità però avrebbe voluto Quintiliano (3) accoppiata l'esattezza. E quì cade in acconcio un passo di s. Ambrogio (4), il quale a Sabino scrivendo, così s'esprime: *Transmisi petitum codicem scriptum apertius, atque enodatius quam ea scriptura est, quam dudum direxi, ut legendi facilitate nullum judicio tuo afferatur impedimentum. Nam exemplaris liber non ad speciem, sed ad necessitatem scriptus est.* In questa seconda scrittura, usata

(1) V. Maffei opusc. eccles. p. 57.
(2) Sopr. fram. di vetro pref. p. 16, 21, 27.
(3) Inst. lib. 1 c. 1.
(4) Lib. 8 epist. 65.

ad *necessitatem*, e chi non sarà per ravvisare la *corsiva*, e nell' altra ad *speciem* la majuscola, o piuttosto la minuscola, stata essa pure, come tantosto vedremo, scrittura romana? All' accennata famigliare informe scrittura verisimilmente alluder volle altresì Plauto (1), laddove con comico stile fa dire al servo Pseudolo, a cui dal giovane Caliodoro fu data a leggere una lettera della sua innamorata, che i caratteri di essa sembravangli in guisa di bestie le une sopra le altre accavallate, talchè ei credeva non da altri che da una sibilla potersi i medesimi disciferare, conchiudendo: *an obsecro, hercle, habent quoque gallinæ manus?* Frase che è passata sino a noi per dinotare una cattiva scrittura.

Per la stessa già addotta ragione le iscrizioni lapidarie, come quelle pure delle medaglie, dovendo essere cose pubbliche, si sarà procurato di formarle in caratteri majuscoli e quadrati. Se per potere con più prestezza raccogliere le pronunziate orazioni, le parlate, gli atti interlocutorj ed altre simili cose, si è fatto uso di quelle note che *tironiane* furon dette, è egli credibile che gli antichi Romani non abbian avuto una scrittura più speditiva della majuscola, che formar non si potendo se non a diverse riprese, operazione sarebbe stata troppo lunga e laboriosa? Questo carattere diverso dal majuscolo da noi si riconosce per quello stesso che *corsivo* oggidì si suol chiamare; poichè la mano senza prender posa va scorrendo, e compie tutta intiera una lettera, e più lettere ancora insieme. Altre prove che vieppiù rinforzano questo nostro assunto, veder si possono presso il marchese Maffei (2), da cui il medesimo è stato *ex-professo* trattato. Dal sin quì detto resta sciolto un dubbio, che monsignor Assemani (3) mosso aveva sopra il carattere degli antichissimi

(1) In Pseudul.
(2) Istor. di Verona lib. II.
(3) Lib. I p. 365.

papiri ravennatesi, se dal vetusto gotico abbia esso potuto derivare, dal quale non è derivato certamente: checchè in contrario abbia preteso monsignor Fontanini (1), che senza punto esitare di origine gotica lo riconosce.

Se i Romani abbian avuto il carattere minuscolo.

IV. Se poi gli antichi Romani tra le loro scritture avessero la minuscola ancora, quella cioè composta di minuti caratteri, di forma diversa dalla majuscola e dalla corsiva, quale presso a poco si è quella che modernamente con tipografico vocabolo chiamasi *tondo minuscolo romano*, con cui la maggior parte dei libri si stampa, la cosa è assai probabile. Essendo questo carattere più economico del majuscolo, col quale ben presto si riempie il foglio, l'economía verisimilmente ne avrà introdotto l'uso. Noi perciò siam di parere che del carattere minuscolo, a cui solo s'adattano ad esclusione del quadrato e del corsivo, intender si debbano le espressioni di Plauto, Seneca, Svetonio, Plinio, Vopisco e Marziale (2), ove di scrittura minuta e minutissima fanno menzione.

Ma una più valida congettura si è il vedersi praticato questo carattere in tutte quelle provincie che dapprima il romano impero componevano, state poi dai barbari smembrate. Siccome le altre scritture in queste adoperatesi non altre sono state che le trasmesse loro dai Romani, riesce quindi molto verisimile che anche la scrittura minuscola ne sia stata del novero. Se le scritture figlie sono state di romana discendenza, e non avrà la madre dovuto essere romana? Qualche piccol saggio di minuscolo è pur avanzato in alcune antiche romane iscrizioni (3): ed alcune opere intieramente scritte in tal carattere sino dai più lontani tempi verranno da noi in seguito indicate, le quali un più fermo appoggio daranno alla nostra opinione.

(1) Vind. dipl. lib. 1 c. 7.
(2) Ap. Maffei ibid.
(3) V. PP. s. Mauri t. III.

Quale scrittura presso i Romani dal Mabillon riconosciuta.

V. Oltre la majuscola un' altra specie di scrittura presso gli antichi Romani ravvisa anche il Mabillon (1); in questa però non già come noi la *corsiva*, ma bensì una quadrata minore: onde tutta la differenza secondo lui non nella forma consister doveva, ma nella minor grandezza. L' appoggio alla sua opinione è il seguente testo di s. Gerolamo (2): *Habeant, qui volunt, veteres libros in membranis purpureis auro, argentoque descriptos, vel uncialibus, ut vulgo ajunt, litteris, onera magis exarata quam codices; dummodo mihi, meisque permittant pauperes habere schedulas, et non tam pulchros codices quam emendatos.* Quì a giudizio del Mabillon oppone s. Gerolamo le lettere onciali dei codici di lusso a quelle con cui erano scritte le povere sue *schedole*, nelle quali le lettere, avvegnachè più piccole, erano della stessa forma come le onciali.

Esame dell' esposta opinione.

Siamo noi pure d' accordo col dottissimo diplomatista dell' opposizione che fa s. Gerolamo tra i codici di lusso e le economiche *schedole*, di cui egli con i suoi servivasi, e ch' egli più di quelli pregiava, purchè corrette. Ma in quest' opposizione noi non arriviamo a scorgere che il s. Dottore abbia voluto che sì quelli che queste fossero scritti colla stessa forma di carattere, diverso unicamente nella grandezza. Accenna egli bensì nei primi codici caratteri onciali; ma venendo alle *schedole* di suo uso, non ne indica la forma del carattere. Del resto se la specie dell' antica scrittura romana avesse a desumersi dalla diversa grandezza dei caratteri onciali e quadrati, avrebbero le medesime dovuto moltiplicarsi a misura delle diverse grandezze che ai caratteri si son date. Le *schedole*, come quì si chiamano da s. Gerolamo, non devono già indicar separate carte e volanti, come in senso comune

(1) De re dipl. lib. 1 c. 11 n. 4.
(2) Praef. in Job.

prender si sogliono, ma per *codice*, siccome risultante di molte *schedole* insiem legate.

Come pure di un'altra sua intorno il *corsivo*.

Nella declinazione nondimeno del romano impero una terza specie di scrittura è stata dal medesimo Mabillon riconosciuta (1), diversa nella forma dalle due prime di sopra indicate, la quale a suo avviso adoperavasi soltanto dalla gente del foro, val a dire la *corsiva*, che di quei tempi ei crede esser nata. Se i monumenti del quinto e sesto secolo che in tal carattere sussistono, e ch'egli cita, l'uso dimostrano del *corsivo* in que' tempi, non ne escludono però l'uso nei secoli anteriori, ne' quali per le ragioni da noi addotte esser doveva comunemente adoperato.

Diversi generi di scritture barbare da molti riconosciuti.

VI. Nell'esame che alcuni moderni hanno intrapreso delle scritture, che dopo l'occupazione fatta dai barbari delle varie provincie del romano impero vi sono state introdotte, avendo eglino osservato della notabile differenza fra le scritture usate in quei paesi, ove avevan essi fissato il loro soggiorno, indotti si sono a formarne diversi generi. I principali sono stati la scrittura gotica, la longobardica, e la sassone, alle quali scritture fu aggiunta la franco-gallica o merovingica. Dacchè questa divisione di scritture fu adottata dal gran maestro dell'arte il P. Mabillon (2) e da lui a sistema ridotta, divenne presso i diplomatisti di ogni nazione quasi comune.

Sistema del Mabillon intorno queste scritture.

Il sistema di lui riducesi a questi principj. E primieramente ei vuole che dall'antica scrittura romana, la quale dopo il quinto secolo fu riserbata per i soli titoli dei libri, distinguer si debbano e separare le scritture nazionali, che oltre la romana sono le quattro di sopra nominate. Sotto coteste scritture, dal Mabillon considerate come altrettanti generi, egli riconosce moltiplici specie, avendo le stesse nazioni secondo la diversità dei tempi adottato

---

(1) Præf. in Job. p. 45

(2) Ibid. p. 43.

diverse maniere di scrivere. Verso poi la metà dell' ottavo secolo essendosi nelle Gallie la scrittura merovingica accostata insensibilmente al carattere piccolo romano, produsse una nuova specie di scrittura, che dal nome di Carlo Magno, il primo ristoratore delle lettere, chiamossi *carolina*. Della gotica si servirono nelle Spagne i Visigoti, della longobardica i Longobardi nell' Italia, e della sassonica i Britani, ossia gli Anglo-sassoni nell' Inghilterra.

Passando poi in seguito il Mabillon a ragionare della scrittura adoperata nelle Gallie più anticamente, osserva che avanti l' invasione dei Franchi vi aveva un particolar genere di scrittura, di cui qualche avanzo si è conservato in alcune lapidarie iscrizioni. Ma dopo che i medesimi se ne impadronirono, due scritture vi sono state sostituite, la romana per i codici e la merovingica per le carte e per i diplomi. Riguardo finalmente i Germani egli è d' opinione che da principio abbian usata la gotica: quindi un' altra accostantesi alla franco-gallica, a cui succedette la teutonica. Fa pure il medesimo qualche cenno della scrittura runica e della tironiana.

Tale sistema è dal Maffei impugnato.

VII. Avvegnachè però tale sistema sia stato di comune consenso dai diplomatisti abbracciato, i quali non altro hanno fatto che ripeterlo; pure il marchese Maffei (1) contro di esso alzò bandiera, accusando il Mabillon di avere colla moltiplicità de' suoi generi e delle sue specie di scritture introdotto nella diplomatica non poca confusione. Gli tributa bensì i giustamente meritati encomj; ma ad un tempo non teme di falso dichiarare in tutte le parti questo di lui sistema, e specialmente si fa a criticare la divisione delle scritture presa dalle varie nazioni, quale dal Mabillon fu proposta, quasi che cadauna delle sunnominate nazioni abbia avuto una scrittura sua propria, dalle altre sostanzialmente diversa.

(1) Opusc. eccl. p. 57; e Verona illustr. part. 1. p. 321; ed istor. dipl. p. 111.

Per avviso del Maffei *non ci fu mai carattere gotico, non longobardico, non sassonico, non franco-gallico*, che tutti furono *chimere*. Questi quattro generi che il nome loro traggono da altrettante differenti nazioni, in realtà non sono secondo lui che una sola e stessa scrittura romana, ricavandone le prove da quei modelli medesimi che il Mabillon produsse alla pubblica luce nella sua diplomatica. Chiunque perciò, soggiugne il Maffei, sappia ben leggere quelle antiche scritture in papiro d'Egitto, le quali appartengono tutte allo stesso genere di romana scrittura, potrà pure facilmente leggere le carte che diconsi italo-gotiche, longobardiche, sassoniche e merovingiche, essendo in tutte il medesimo fondo dei caratteri, e la differenza soltanto accidentale, qual di continuo si ravvisa nelle scritture stese da mani diverse, e forse minore di quella che passa tra l'una e l'altra delle scritture de' nostri notaj.

Con questi ed altri sì fatti argomenti imprende il rinomato cavaliere a distruggere i tanti generi di antiche lettere romane, gotiche, longobardiche, sassoniche, e franco-galliche, e le tante specie di esse forense, cancelleresca, ecclesiastica, diplomatica ec., generi e specie che il Mabillon ha nella diplomatica introdotto. Alle ragioni del marchese Maffei si è sottoscritto anche il bibliotecario del re di Spagna D. Nassaro (1); ed egli del pari non altra scrittura ammette che la romana, dalla quale emanata riconosce quella che i Goti usavano in Italia, i Visigoti, i Longobardi, i Franchi, e gli Anglo-sassoni, che tutti hanno dai Latini appreso a scrivere nella lingua latina.

Eccezioni dei Maurini agli argomenti del Maffei.

VIII. Sebbene i monaci di s. Mauro (2) convinti dichiarinsi nella sostanza delle prove dal marchese Maffei addotte; ciò non ostante indur non si sanno a rinunziare

(1) Polygraf. espan. prol. fol. XXII.
(2) Tom. II p. 485.

al linguaggio diplomatico, comunemente ricevuto, di riconoscere tutte quelle differenti scritture. E perchè, dicon essi, chiamar non si potranno franco-gallica, longobardica ec. tutte quelle scritture che certamente furon in uso presso i Franchi, i Longobardi ec.? Chi vieta in oggi il distinguere le scritture francesi, italiane, inglesi, alemane, spagnuole? E perchè dunque dovrà esser impedito l'usare la stessa distinzione riguardo le scritture delle medesime nazioni dal quinto sino al duodecimo secolo? Del resto, soggiungon eglino, inutilmente si tenterà di far cambiare linguaggio agli antiquarj, ed a tutti gli altri eruditi, che hanno contratta l'abitudine di distinguere l'una dall'altra le accennate scritture.

E siccome il marchese Maffei alla divisione delle scritture, stabilita dal Mabillon, un'altra ha sostituito, per cui le distingue soltanto in majuscole, minuscole, corsive e miste, i monaci suddetti, sebbene generalmente l'abbiano adottata; sotto un altro aspetto però sembra loro insufficiente, poichè troppo superficiale per poter ben conoscere le scritture. Quindi un'altra ne propongono, distribuendo tutte le antiche scritture in lapidarie e metalliche, in scritture di manoscritti, ed in scritture di carte. Ciò in breve si è quanto dai nominati autori è stato a lungo esposto intorno questo interessante punto di diplomatica.

Si preferisce e si conferma l'opinione del Maffei.

IX. Se dopo il giudizio sopra tal argomento, pronunziato dai succennati uomini grandi, a noi pur è lecito proporre il nostro, diciamo che la stessa romana scrittura, come la stessa lingua latina ha continuato a sussistere in quelle provincie state occupate dalle straniere nazioni, avvegnachè sì l'una che l'altra abbia dalla primiera perfezione degenerato. Le lettere capitali, onciali e majuscole, di cui si fece uso dai Romani, si adoperarono egualmente e sotto i Goti e sotto i Longobardi, e sotto gli altri barbari conquistatori. Vi hanno tuttora iscrizioni lapidarie e codici scritti dal quinto all'ottavo secolo,

dove gli stessi romani caratteri majuscoli si scorgono, sebbene alquanto difformati, come pure documenti vi hanno scritti in carattere corsivo a quello consimile con cui stesi furono altri più antichi in papiro d'Egitto, riportati dal marchese Maffei (1), i quali dicemmo essere stati un'altra scrittura dai Romani praticata. Benchè abbiano i barbari portato nelle conquistate provincie il barbarico loro linguaggio, eccetto alcuni pochi termini adottati dai nazionali, rimase questo nelle lor bocche soltanto; quindi nelle leggi da essi pubblicate, nei diplomi dai loro sovrani spediti, negli atti legali, nelle lapidarie e metalliche iscrizioni, ed in tutti gli altri pubblici documenti non di altro idioma hanno eglino fatto uso se non del latino, che certamente non era il loro; e per conseguenza anche i caratteri con i quali il medesimo è stato scritto, non ha potuto essere che il romano.

Lettere majuscole e corsive usate dai barbari.

V'ebbe pure tra le barbare nazioni la longobarda, da cui fu soggiogata la parte maggiore dell'Italia, presso la qual nazione verisimilmente era ignota la scrittura, come ne fa fede lo stesso re Rotari (2) nella prefazione a quel codice di leggi da lui pubblicato l'anno 643, ove dichiara che *leges patrum nostrorum, quæ scriptæ non erant, litteris tradidimus.* Vien ciò confermato da Paolo Diacono (3) il quale, ragionando di quel sovrano, scrisse che *Longobardorum leges, quas sola memoria, et usu retinebant, scriptorum serie composuit, codicemque ipsum edictum appellari jussit.* Se i Longobardi avessero avuto una scrittura, qualunque ella si fosse, è egli credibile che avessero voluto affidare alla sola orale tradizione, sì facile ad alterarsi, un oggetto di tanta importanza qual sono le leggi? Allorchè poi il suddetto re Rotari si risolvette a farle in un codice registrare, benchè avessero le

Dai Longobardi adottata la scrittura romana.

(1) Append. all'ist. dipl.
(2) Leg. barbaror. t. 1.
(3) De gest. longob lib. 4 c. 44.

medesime a servir di norma a' suoi Longobardi principalmente; pure, tranne alcuni vocaboli longobardici che per maggiore chiarezza vi sono stati inseriti, tutto il resto è stato in lingua latina esposto, e perciò con latina scrittura. Ebbe dunque ragione il Maffei d'asserire che non vi siano mai state scritture nazionali, in quel senso almeno in cui si vuole essere state da quelle nazioni ritrovate. Che se pure qualche differenza tra queste scritture ammetter si debba, sarà essa non di generi, ma di specie, non essendo la medesima sostanziale. Quindi è che di tutte queste scritture, come osserva il De Vaine (1), si è promiscuamente fatto uso dalle nominate barbare nazioni, nella Francia del gotico antico, e del longobardico; nell'Italia e nell'Inghilterra del merovingico ec. E non riconosce egli il Mabillon stesso (2) il gotico essersi accostato al longobardico, il sassone al gotico, ed il carattere dei papiri di Ravenna al franco-gallico? A che pro dunque tanti generi di scritture?

Uso delle lettere minuscole sotto i medesimi barbari.

X. Siamo similmente d'accordo col sullodato marchese nel riconoscere dopo il decadimento del romano impero sotto i barbari, oltre le scritture in lettere majuscole e corsive, anche quelle in minuscole, non solamente riguardo la minor grandezza che non le altre, ma di più nella configurazione la quale in non poche è diversa dalle majuscole. Basta osservare i codici scritti dopo il secolo settimo, in molti de' quali le prime righe delle opere in essi registrate sono scritte con lettere majuscole e con minuscole tutto il resto, come a un dipresso ne' moderni libri colle stampe pubblicati, ne' quali le majuscole sogliono occupare il frontispizio e formar i titoli dell'opera e le minuscole il resto di essa.

Il Mabillon (3) seguitato dallo Struvio (4) e da più

(1) Dict. dipl. t. 1 p. 432.
(2) De re dipl. p. 432, 449, 460.
(3) Ibid. p. 50.
(4) De crit. mss. n. 34.

altri, attribuir vorrebbe il merito dell'invenzione di questo carattere alla Francia ai tempi di Carlo Magno, avendogli perciò il nome attribuito di *carolino*. Dalla Francia il fanno passar in Italia che dianzi n'era priva, ove il luogo ha preso del longobardico, che era il carattere in essa dominante. Quanto però conceder si potrebbe alla Francia, si è l'innovazione ma non già il primo ritrovato di esso che agli antichi Romani con più ragione appartiene, avendolo i medesimi avvegnachè di raro adoperato, ossia non sono in esso a noi arrivati che pochi documenti. Uno antichissimo ne riporta il Fontanini (1), in cui il majuscolo promiscuamente adoperato col minuscolo si scorge. Consiste questo nelle tavole *arvali*, state sulla strada d'Ostia disotterrate. I caratteri però della famosa tavola peutingeriana, a giudizio dello Schoepflin (2), stata composta nel quarto secolo, tutti sono minuscoli romani. Tra questi collocar pure si denno i caratteri di alcuni codici del quinto e sesto secolo, quale, a cagion d'esempio, si è il prezioso codice della bibbia, spettante alla chiesa veronese, del quale il P. Bianchini (3) il saggio ne ha dato in tavola di rame, e l'altro di Sulpizio Severo della stessa chiesa, riportato dal Maffei (4), il qual codice è stato scritto da Ursicino lettore sotto il consolato di Agapito, consolato corrispondente all'anno 517. I PP. Maurini (5) semionciale chiamano tal carattere; chiamisi come si voglia, sarà sempre vero che la forma, sebbene alquanto maggiore del minuscolo consueto, sarà quella sostanzialmente dello stesso minuscolo, e che questo trovasi in Italia adoperato molto tempo avanti Carlo Magno.

Nè dall' opinione del medesimo Maffei ci scostiamo

---

(1) Vind. vet. dipl. lib. I c. 8.
(2) Alsat. illust. p. 610.
(3) Vind. can. script. t. I p. 213.
(4) Opusc. eccl. p. 60.
(5) Tom. III p. 208.

nell' ammettere la scrittura mista, partecipante dei tre altri generi. Sussistono tuttora iscrizioni, codici e carte in cui tale mescolanza si osserva (1). La scrittura delle antichissime pandette fiorentine è un composto di tutti tre cotesti caratteri; nelle iscrizioni però e nei più antichi mss. soglion dominar le majuscole, nei codici, e nei diplomi cominciando dal secolo ottavo le minuscole, e nelle carte sino almeno al decimo secolo il corsivo. Se nondimeno taluno dagli stabiliti generi di caratteri escluder volesse il misto, noi non saremo per opporci; poichè questo alla fine non è un genere proprio, ma un' accidentale combinazione degli altri generi già noti. Anche i libri stampati, ne' quali si sono presi per norma i caratteri dei codici, non altri generi di caratteri ci presentano che il majuscolo, il minuscolo ed il corsivo, di cui il primo a far uso nelle stampe è stato il vecchio Aldo. La difficoltà che, ammesso il sistema del Maffei, trattener dovrebbe a giudizio dei dotti Sanmaurini gli antiquarj dal cambiar linguaggio, e perchè non avrebbe a superarsi, ove tal sistema risulti, come per confusione dei medesimi risulta diffatti più ben fondato che non il mabilloniano? Si è cambiato nelle scuole il linguaggio aristotelico, si cambia attualmente il chimico; e perchè cambiar non si potrà in questa parte il linguaggio diplomatico?

Divisione dell' antica scrittura del Maffei preferibile a quella dei Maurini.

XI. Siccome poi tutte le scritture latine, per quanto sieno state sformate dall' ignoranza degli scritturali, ridur si possono a qualcuna delle stabilite classi di majuscole, di minuscole, di corsive e di miste, non ha quindi luogo l' eccezione dai PP. Maurini opposta, che tal divisione troppo superficial sia ed insufficiente per potere ben conoscere le scritture. Se vi fosse quest' insufficienza, facil cosa sarebbe stata il dimostrarla: locchè tuttavía essi non hanno fatto.

(1) V. Maffei ist. dipl.; et PP. s. Mauri tom. III.

Ma che dir dobbiamo della divisione dai monaci suddetti sostituita in scritture lapidarie e metalliche, in scritture di manoscritti o codici, ed in scritture di carte? Se questa le abbraccia tutte, come tutte le abbraccia l'altra del Maffei, non si verifica però sempre in tutte come questa; imperocchè alcuni manoscritti vi hanno in corsivo, dagli stessi Maurini ricordati, ed alcune carte in minuscolo: ciò che impedisce di ammettere nella sua generalità la da loro istituita divisione.

Per ultimo noi non ricusiamo di riconoscere scritture nazionali, come si riconoscono nazionali fisonomíe. Ma siccome queste non constituiscono generi diversi, ma unicamente modificazioni diverse di esse; così nemmeno formar li devono le loro scritture, accidentale soltanto essendone la differenza. E lo stesso dicasi della scrittura forense, cancelleresca, ecclesiastica, ed altra di simil sorta. Anche le specie nondimeno esser non dovrebbero di troppo multiplicate, poichè dalla troppo moltiplicazione egli è facile che alla fine nasca della confusione.

Meccanismo delle quattro classi d'antica scrittura latina.

XII. Affinchè meglio conoscer si possa ciò che si è detto della differenza tra la scrittura latina delle varie età, ne metteremo sott' occhio il meccanismo con alcuni piccoli saggi, presi dagli antichi monumenti. Con essa poi volendosi confrontare le scritture delle varie provincie in cui i barbari la loro sede e dominazione stabilirono, verificato vedrassi quanto abbiam di sopra asserito della continuazione nelle medesime provincie della stessa romana scrittura nelle diverse sue classi di majuscolo, di minuscolo, di corsivo e di misto. Cominciando dalla scrittura etrusca, la più antica a noi nota dell'Italia, tra i tanti monumenti di essa dal Gori prodotti (1), prenderemo la breve iscrizione dalla diritta alla sinistra che leggesi sopra una tazza, in cui tre figure di divinità sono rappresentate (*):

(1) Mus. etrusc. t. 1 p. 55; e difesa dell' alfab. dei Tosc.
(*) V. la tavola I n. 1.

Turnus Tinia Apulu, cioè *Mercurius*, *Jupiter*, *Apollo*. Un carattere latino dei tempi che precedettero le guerre puniche, ci è somministrato da un' altra iscrizione presso il marchese Maffei, e riportata ancora dai Sanmaurini (1) con tre figure e con questa epigrafe (*) *Juno*, *Hercele*, *Joves*, cioè *Juno*, *Hercules*, *Joves* o *Jupiter*. Un altro saggio a questo analogo aggiugniamo della più prisca forma delle romane lettere, di cui è composta quell' iscrizione che leggesi sopra un istoriato vaso di bronzo (**), esistente nella gallería del collegio romano, e riportato dal Winkelmann (2). Da un lato di questo vaso v' è il nome della figlia che così onora la memoria della defunta sua madre: *Dindia Macolnia Filea dedit*; e dall' altro il nome dell' artefice e del luogo: *Novios Plautios med Romai fecid*. Al suddetto Winkelmann questi caratteri più antichi sono sembrati o almeno più etruschi che non quelli dell' iscrizione di L. Corn. Scipione Barbato, la più vetusta romana iscrizione che si conosca in marmo. Ci dispensiamo dal dare il saggio dell' antica più elegante romana scrittura; poichè riscontrar questa si può da chicchessía nei collettori di romane iscrizioni, e spesso ancora vederne gli originali, non essendovi quasi paese, ove già dominarono i Romani, in cui rimasto non sia qnalche lapidario loro monumento.

Un corsivo romano dell' anno di Cristo 358 si ha in una iscrizione lapidaria, o piuttosto in una porzione di essa, riportata dal Buonarroti (3), e dal Mabillon (4), la quale da Mercurio fu posta alla sua figliuola che Gaudenzia chiamavasi (***): *Animæ innocenti Gaudentiæ quæ*

---

(1) Tom. II pl. 24.
(*) V. la tavola I n. 2.
(**) V. la tavola I n. 3.
(2) Stor. delle arti del disegno t. II p. 118.
(3) Osserv. sopr. alc. vetri pref. p. XVI.
(4) De re dipl. suppl. p. 114.
(***) V. la tavola I n. 4.

vixit an. v m. vii ꝺ̃ *xxi in pace.* Sinquì in carattere majuscolo; ciò che siegue in corsivo: *Mercurius pater filiæ* ꝺ̃ (cioè *depositæ*) vi *idus novembris Urso et Polemio consulibus.* Altre non poche iscrizioni in carattere corsivo sussistono tuttora in Roma, le quali però più che a pubblico hanno servito ad uso privato.

Di scritture romane affatto minuscole in lapidi non ne abbiamo; ve ne hanno però alcune, ove lettere di tal sorta sono alle majuscole inserite, fra le quali una riportata dal succennato Buonarroti (1) in questa forma (*): *Domiti in pace Lea fecit.* E' questo un epitaffio in color rosso, stato scoperto in un cimiterio di Roma. Un altro se ne aggiugne che il medesimo antiquario (2) estrasse dal cimiterio romano di s. Lorenzo, così formato (**): *Sarina vixit annos xviii menses vi dies xiii Serna fecit se bibo*, invece di *se vivo.* Le testè riferite iscrizioni servono altresì a provare la mescolanza dei diversi caratteri che dicemmo essere stata qualche volta dai Romani praticata.

Le stesse scritture dei Romani usate dai barbari.

XIII. Ma non altre scritture che majuscole, minuscole, corsive e miste, quali appunto dai Romani usavansi, s' incontrano nei monumenti dei secoli barbarici, sebbene per lo più degenerate dalla primiera elegante forma, massimamente riguardo le iscrizioni in lapidi o in metalli. Tra i codici però alcuni se ne hanno scritti nel sesto e nei susseguenti secoli, i caratteri de' quali pareggiano, se forse non superano in bellezza i caratteri di quei pochissimi codici del quarto e quinto secolo, sino a noi pervenuti. Dicasi lo stesso della scrittura corsiva delle carte, più intelligibile in alcune dei secoli rozzi che non quella delle ravennatesi del quinto e sesto secolo.

---

(1) De re dipl. suppl. p. 164.
(*) V. la tavola I n. 5.
(2) Ibid. præf. p. xxiv.
(**) V. la tavola I n. 6.

E primieramente dai Goti.

I primi barbari conquistatori che hanno fissato il piede in Italia, dopo gli Eruli che breve dominio vi ebbero, sono stati i Goti; tutte le scritture però che di quei tempi sussistono o sulle lapidi, o sulle monete, o nei codici o nelle carte, non altro carattere ci presentano che il romano sfigurato bensì e storpio in alcuni documenti, dal che qualche erudito ha preso motivo di riconoscerlo per pretto gotico. Nè è credibile che abbian essi pensato ad introdurvi innovazione alcuna; poichè la nazione in genere non si è curata nè di scienze, nè di scrittura. Allo stesso scopo di conservare in Italia la primiera comune scrittura, sebbene per un' opposta via, ha concorso il loro re Teodorico, il quale dopo d'avere l'anno 493 sconfitto Odoacre, vi fondò il nuovo regno. Or egli tanto lungi dall' innovarvi cosa alcuna, impiegò anzi ogni studio e premura per mantenervi in vigore le vacillanti scienze, e le belle arti con i loro monumenti, come dalle formole di Cassiodoro raccogliesi (1). Nelle fabbriche stesse da lui intraprese non si è egli gran che discostato dalla maniera e dalla magnificenza romana. Senza ragione perciò a que' Goti si attribuisce quella forma di edifizj e quel bizzarro tritume negli ornati di essi che gotici soglion chiamarsi; come pure quella scrittura che in alcuni libri sì manoscritti che stampati si osserva, e che sotto nome di scrittura gotica volgarmente si riconosce. Tale stravagante gusto ha avuto un' origine posteriore, e da tutt' altri fuorchè dai Goti d'Italia. La forma dei caratteri delle medaglie, che tuttora sussistono, dei re Goti, la quale in gran parte conserva la bellezza del carattere romano, smentisce l'accusa che loro vien data. Soltanto verso la metà del secolo duodecimo s' incominciò ad introdurre il goticismo nei caratteri sì majuscoli che minuscoli delle iscrizioni lapidarie e metalliche, come anche dei codici (2). Tal

(1) Tom. I oper. ejusd.
(2) V. nouv. traité dipl. t. II p. 658.

depravato gusto, parto dell'ignoranza, invase ben presto tutte le nazioni europee, dalle quali fu avidamente adottato: e sino dal secolo terzo decimo era il medesimo divenuto il carattere dominante, sebbene sotto varie forme, tutte però pesanti, strane ed assurde. Sì patenti sono e sì marcati i di lui caratteristici che facil cosa riesce il ravvisarlo; e quindi ravvisar l'età di quel documento, in cui sia stato il medesimo adoperato.

Nè perchè i popoli settentrionali, al dire di Agatia (1), *vestitu, et lingua* si diversificassero dai Romani, ne siegue che avessero caratteri proprj per scrivere, e che con essi abbiano scritto nelle provincie da loro colle arme conquistate, come con altri pretende il Fontanini (2). Tra il parlarsi una lingua e lo scriversi vi passa gran divario. La lingua da essi parlata fuor di dubbio è stata ben differente dalla romana; ma che l'abbiano in iscritto espressa con caratteri dai Romani sostanzialmente diversi, non resta al certo provato con quelle ragioni che dai difensori di quest'opinione sono state finora addotte.

Se poi tutti generalmente i barbari nelle native loro contrade abbiano ignorato l'arte dello scrivere, com'è d'avviso il Maffei (3), o se fosse lor nota, come con altri eruditi sostiene Giorgio Hickes (4), gran difensore dell'antichità della scrittura *runica*, od anche se fosse propria dei medesimi quella scrittura che sotto nome di *gotica* si riconosce, come con altri difende il Leibnizio (5), o veramente se una ne avessero ancor più antica, appresa dai Galli di Marsiglia, opinione sostenuta dall'Achembergio (6), noi non entreremo a deciderlo. Osserveremo soltanto che, se in alcune contrade del Nord si è fatto

(1) Lib. 1 p. 13.
(2) Vind. vet. dipl. lib. 1 c. 7.
(3) Loc. cit.
(4) Ling. vet. septentr. thesaur.
(5) Otium hannover. p. 50.
(6) Germ. med. dissert. 6 et 7.

anticamente uso della scrittura, e questa sia stata con elementi diversi dai Greci o Latini formata, non deve ella essere mai uscita dagli antichi suoi confini.

Poi dai Longobardi.

XIV. Più lungo dominio che non i Goti nelle italiche provincie esercitarono in seguito i Longobardi. Ma se vi hanno essi cambiato governo, costumi, gusto e maniere, nulla però hanno toccato di quanto riguarda la scrittura, di cui a non leggier fondamento appoggiati possiam asserire che la nazione n'abbia l'uso ignorato. Le iscrizioni lapidarie, i codici, i diplomi e le carte che si hanno tuttora dei tempi loro, non altro carattere ci mostrano che il romano in qualcuna delle accennate specie. Venti lapidarie iscrizioni all'incirca di tal sorta sussistono in Pavia dei tempi longobardici, le quali sono stese in caratteri certamente romani, sebbene alquanto scadenti con lettere diseguali e legate insieme, o le une inserite nelle altre. Dicasi lo stesso della scrittura dei codici anticamente composti nel regno longobardico, quali sono non pochi, spettanti già al monistero di Nonantola, ed ora nella biblioteca cisterciese di s. Croce in Gerusalemme di Roma, e quelli della badía di Bobbio, or serbati nell' ambrosiana di Milano. Dell' uniformità tra la scrittura diplomatica longobardica e la romana serviran di prova quelle due carte che tra breve saranno da noi riportate a norma delle originali. Nè in diverso carattere hanno scritto quei Longobardi che coll' andar degli anni appresero a scrivere e ad esercitare l'arte notarile. Le carte da loro stese non si distinguono punto, ossia per lo stile, ossia per la forma dei caratteri, da quelle che dagl' italiani notaj furono scritte. Il codice diplomatico, che pubblicheremo in seguito, ne somministrerà alcune, da cui l' asserzion nostra verrà ad essere validamente confermata.

E dagli altri barbari.

Consimile è stata la condizione della scrittura nelle Gallie, nelle Spagne, e nelle altre occidentali provincie, dacchè furono dai barbari conquistate, i quali poco o nulla su di essa influirono, come ne rendono piena testimonianza

i superstiti monumenti di quelle età, la scrittura de' quali, almeno nella sostanza, non si diversifica dalla romana. Le scritture dunque di origine gotica, franco-gallica, sassonica e longobardica non furon mai al mondo se non nell' immaginazione di chi tali le ha credute.

Studio della scrittura degli antichi codici utile ma non necessario per la diplomatica.

XV. Il ragionamento sopra la scrittura in genere sembra aprire un vasto campo a trattare della scrittura in specie dei codici, scritti in diversi tempi, e da amanuensi di nazioni diverse. Diffatti i classici diplomatisti si sono non poco estesi su quest' argomento, che inseparabile hanno creduto dalla diplomatica. Dopo il Mabillon e l' abate di Gottwic ne hanno i Sanmaurini più diffusamente degli altri trattato (1), avendo su di esso impiegata una non piccola parte dell' insigne lor opera del *nuovo trattato di diplomatica*, avendovi inoltre inserito molte tavole, ove incisi in rame rappresentansi i saggi dei codici di ogni età e d' ogni nazione, con quegli eziandío di alcune antiche iscrizioni, medaglie, monete e sigilli: assunto certamente assai vasto, laborioso e di grave dispendio.

Sebbene l' arte di leggere e di conoscere l' età dei codici aver possa qualche influsso sulla diplomatica, tale però noi non lo riconosciamo che richiegga necessariamente lo studio di essa d' andar congiunto collo studio di questa, avendo lo stesso Mabillon (2) dichiarato che *scriptura diplomatum non semper æstimanda est ex scriptura veterum codicum.* Aggiungasi che la maggior parte delle regole per discernere l' età dei codici, che non portino espressamente la data dell' anno, trapassar non suole i limiti del probabile; quindi quella sì moltiplice differenza di opinioni tra gli eruditi nell' assegnar l' età dei più antichi e pregevoli codici. Per l' opposto la scrittura dei diplomi, andando sempre accompagnata colla data del tempo, ce ne indica con certezza l' età; onde sembra che la

(1) Tom. II et III.
(2) De re dipl. lib. I c. II.

scrittura di questi servir piuttosto dovrebbe di norma per quella dei codici, che non la scrittura dei codici per quella dei diplomi. Checchè ne sia, quanto si è detto finora intorno la scrittura, con ciò che saremo per aggiugnere tantosto alla medesima spettante, crediamo che bastar potrà per iniziarsi nell' arte. Chi bramasse acquistarla a fondo, consultar potrebbe le opere dei nominati autori, come quella pure sull' arte medesima, pubblicata dal P. abate Trombelli, sebbene alquanto inferior di pregio alle altre.

I più vetusti documenti diplomatici scritti in corsivo.

XVI. Il carattere corsivo, come da quanto abbiam esposto si rileva, quello è stato in cui scritti furono i più vetusti monumenti diplomatici. Eccettuar nondimeno si devono alcuni diplomi anglo-sassoni presso l' Hickes (1), che sino dal secolo settimo scritti furono in carattere majuscolo, e questo ben poco differente dal majuscolo romano; ma tutti gli altri diplomi, e tutte le altre carte diplomatiche sotto i più antichi re franchi, visigoti, ostrogoti ed altri re barbari non altro carattere ci presentano che il corsivo. Nè da questa pratica si discostarono i Longobardi, presso i quali la sola corsiva è stata la scrittura diplomatica, tale costantemente dimostrandola tutte le carte che sussistono, scritte di quella stagione. Tal uso riguardo i diplomi ha cominciato a cessare sulla fine dell' ottavo secolo, in cui si è introdotto il minuscolo; ma nelle pergamene ha continuato ancora per qualch' altro secolo. Dell' antica scrittura corsiva formar non si può una chiara e giusta idea se non avendo sott' occhio le carte originali, o le copie almeno, che a norma di esse sono state da varj diplomatisti pubblicate in tavole di rame. Sebbene alquanto imperfetto sia questo mezzo per le difficoltà di colpir esattamente nella copia l' originale; con tutto ciò altro migliore non avendovene, conviene adattarvisi. Di questo noi pure ci prevaleremo, avvegnachè

(1) Dissert. epist. p. *66*.

sobriamente, persuasi che la moltiplicità delle classi non ad altro serva che a generare maggior confusione. Il perchè alcune soltanto indicheremo delle principali configurazioni, che nella forma del medesimo corsivo carattere si scorgono, attenendoci specialmente alla scrittura corsiva di due carte longobardiche, esistenti nel monastico archivio di s. Ambrogio, la prima dell'anno 725, e l'altra del 735 di scrittura più imbrogliata ancora della prima. Nella sostanza nondimeno i caratteri di essa eguali scorgonsi agli altri. Per potere, mediante il confronto dei caratteri ignoti coi noti, arrivare all'intelligenza di essi, le daremo amendue incise in tavole di rame (*) con a

(*) *Regnante domno nostro viro excellḉ Liutprand rege anno tertio decimo sub die octabo idus iunii indictione octaba feliciter scripsi ego Faustinus notarius receptor hoc dogomentum uinditionis rogatus ab Ermentruda hF filia Laurentio una cum consenso et uolontate ipsius genitori suo et uinditrice quique fatetur se accepisse sicuti et in presenti accepit ad Totone ũc auri solidos duodicim nobus finito pretio pro puero nomine Saorelano siue quo alio nomine nuncupatur natione in Gallia et professa est quod ei de paterna successione advenerit quem ab hac die promettit una cum suprascripto genitore suo ab unumquemque hominem ipso puero emptori suo defensare et si pulsatus aut acuectus fuerit et menime ab omnem hominem defendere potuerint doblus solidus emptori suo restituant rem uero meliorata. Actum Mediolani sub die rege et indictione suprascripta octaba feliciter.*

Signum + manus Ermendrudae hF uinditrici qui professa est quod bona uoluntate sua suprascripto puero franco cum uoluntate genitori suo uendederit et hanc uinditionem fieri rogauit.

Signum + manus Laurentio uh genitori ipseius consentienti in hanc uinditionem.

Signum + manus Theotperto uh larigario filio quondam Johannaci parenti ipseius uinditrici in cuius presentia se nullas uiolentias patire clamauit consentientis.

piè di pagina la copia di amendue. Gioverà pure dianzi avvertire che nelle carte diplomatiche più vetuste in carattere corsivo, come appunto nelle due quì da noi riportate, non s' incontra usata lettera majuscola se non nel principio dei documenti, o dei nomi proprj, e qualche volta nel primo elemento di quella parola con cui s'incomincia

---

Signum + manus Batehis u. h. franco testis.

Antonius u. d. huic eartole uinditiones rogatus ad Ermendruda h. F. et a genetore eius consentiente testis suscripsi.

Ego Faustinus qui supra seriptor huius uinditionis post tradita compleui et dedi.

In Xp̃i nomine regnante domno nostro Liutprand uiro excel. rege anno regni eius uigisimus tertio tertio kal. febroaria indietione tertia felieiter seripsi ego Lazarus ũr clerieus basiliee saneti Johannis Aniasee hoie eartola de aeeepto mundio rogadus et pedidus ad Johannaee u. d. filios quondam Laurenti eonmanente in uieo Cadelo Costasit aeeepisse seeudi et in presentia eoram testium et aeeepet ad te Sigherado et ad Ariehisso germanis aeeepit auri solidos ñ o duos. et uno trimisse fenidum pretio mundium pro maneipio numine seolastiea filias Laurenti et ipsa maneipio Ursio sibi eonioge duget et repromitto me ego qui supra Johannaei ipsa supraseripta scolastiea sorur mea ab omne homine defensare et de puplieo et de omne homine et si minime defensare poduerimus aut ego aut meis herites ipsa suprascripta scolastica tunc uiro eonpuna ego Johannaei aut meis herites ad uus Sigherad et Arighisso et ad uestris herites duplo mundium uel maneipio aut cum agnitione eius et cartula de aeeepto mundio in sua maneat firmidatem stipulationi sponsione solemniter interposido Faeta cartola in fundo Canpiliunis die regni et indietione supraseripta felieiter.

Signo + manus Johannaei qui hanc eartola de aeeepto mundio fieri rogauit et ei releeto est.

il periodo dopo il punto fermo, il quale nondimeno per lo più non si vede segnato. Il minuscolo poi, eccetto che in alcune sottoscrizioni, ne è affatto escluso.

Dopo d'aver proposto due documenti che in complesso presentano antica corsiva scrittura, non sarà fuori di proposito, per rischiarare sempre più quest' oscuro oggetto, il dare qualche saggio dei singoli elementi di cui essa è composta. Sotto doppio aspetto considerar questi si possono, o presi singolarmente, oppure insiem legati, essendone per lo più diversa la configurazione in amendue i casi. Così a cagion d'esempio l'*a* quando è isolato, s'assomiglia bene spesso al moderno *a* corsivo. Ciò che dicesi dell'*a*, dir si deve di tutte le altre lettere dell'alfabeto, in cadauna delle quali tra le varie forme in cui sono state dagli antichi espresse, una vi ha che alla moderna si ravvisa uniforme, e che di modello le ha servito. Ma altre volte l'*a* corsivo è aperto al di sopra, quando più e quando meno. Ove poi ad altra lettera si unisca, cambia aspetto, e questo riesce vario secondo la lettera che gli si accoppia. Nella tavola I (*) riscontrar si potranno alcune delle moltissime configurazioni non solamente dell'*a*, ma di tutte eziandío le altre lettere dell'alfabeto sì semplici che accoppiate, e queste seconde s'incontrano nelle carte in gran numero. Nè il collegamento di esse a due sole si ristrigne; ma bene spesso estendesi il medesimo a tre, a quattro, e a più ancora. Per vieppiù

Signo ✝ manus Petrunis de Bilixuni u ~~d~~ testis.
Signo ✝ manus Oduni de Morcaino u ~~d~~ testis.
Signo ✝ manus Dominici de Cadelo u ~~d~~ testis.

Ego qui supra Lazarus u̅r clericus rogadus ad Johannace scripsi et supscripsi pus tradida conpliui et dedi.

(*) V. la tavola I n. 7.

accrescere la confusione non di raro l'ultima lettera d'una parola è legata colla prima dell' altra che segue.

Studio del meccanismo delle antiche scritture come far si debba.

XVII. La difficoltà che s' incontra nel leggere e disciferare sì fatte scritture, più che dalla configurazione, o per meglio dire dalla sfigurazione delle lettere, nasce dallo strano collegamento di esse. Affine d' agevolarne l' intelligenza alcuni filologi e diplomatisti, come si è detto, hanno tessuto copiose tavole degli alfabeti delle medesime, quanti ne hanno saputo raccogliere dai codici e dalle pergamene. Ma il voler intraprendere lo studio delle antiche scritture sulle tavole degli alfabeti, che sono stati da essi raccolti, egli è un volere internarsi in uno studio lungo, penoso, difficile e d'un' assai incerta riuscita: e noi non dubitiam punto d' asserire che chi dopo d' essersi impossessato di molte migliaja di tali caratteri, vorrà mettersi al cimento di leggere nelle carte coteste cifre, v' incontrerà quasi la stessa difficoltà, come se digiuno vi entrasse delle acquistate cognizioni.

Pertanto lo studio principale del meccanismo delle antiche scritture avrà a farsi sulle carte originali, e in mancanza di queste sulle copie a norma di esse colla stampa formate sulle tavole di rame; ove avvertir si dovranno i più minuti apici e i più leggieri tratti di quelle scritture, i quali certamente non vi sono stati posti a caso, ma hanno la specifica loro significazione, e non curati, egli è facile che inducano in errore: ciò che non di raro è avvenuto ai più esperti diplomatisti. Se la cosa non fosse certissima, addur se ne potrebbero non pochi esempj.

Non vogliamo però dissimulare quanto abbiam osservato riguardo le carte dell' archivio de' monaci di s. Ambrogio. Tra i varj uomini dotti che le consultarono, e ne trascrissero molte, avendone poi fatto uso nelle lor opere stampate, vi sono stati il preposto Muratori, ed il conte Giulini, ai quali ninno contrasterà il titolo di eccellenti diplomatisti. Eppure sì l' uno che l' altro nel trascriverle hanno preso dei frequenti e non leggieri abbaglj, talchè

qualche volta il senso ne è del tutto alterato, ed anche in aperta contraddizione a ciò che è stato originariamente scritto. Molti ne abbiamo avvertito nelle nostre dissertazioni sulle *antichità longobardico-milanesi*, ed altri molti ne avvertiremo nelle note al *codice diplomatico*, che verrà in seguito a queste *istituzioni*. Quì per saggio basterà uno citarne, in cui amendue que' celebri scrittori (1) hanno incappato, riportando un placito dell' anno 905, ove tra le altre indebite gravezze, di cui i Limontini servi del monistero di s. Ambrogio accagionavano il ministro dell' abate, questa ancora hanno eglino creduto esservi registrata, cioè che *graviter flagellare præcipit*, *et capillos nostros aufert*. Il testo nondimeno dice: *grana flagellare præcipit, et caprillos nostros aufert*: lezione ben diversa. Il Muratori però, uscita appena alla luce la sua opera, essendo stato dello sbaglio avvisato, corresse il *graviter* in *grana,* ristampandone il foglio che in alcuni esemplari si vede rimesso; sebbene poi abbia lasciato correre l'altro di *capillos*, che forse allora non fu ben avvertito.

Ma in uno sbaglio, e forse più grave, con cui un punto ha sconcertato di storia monetaria, è incorso il conte Gian Rinaldo Carli, riportando una carta del 796 dell' archivio medesimo (2). Dove in detta carta si fa menzione di un pagamento in danari o milanesi, o ticinesi, invece di *ticinenses* vi ha letto *genenses*: lezione falsa, che l' ha indotto a riconoscere falsamente di que' tempi in Genova la zecca, essendosi di più dato il vanto di avere scoperta *una cosa non mai pensata da chicchessìa*. E perchè a questa pretesa sua scoperta egli ben vedeva non potersi combinare la testimonianza di molti antichi e moderni scrittori, del Caffari, del Jacobo da Voragine, del Giustiniano, del Corio, del Sigonio e del Muratori, che di

(1) Ant. ital. t. I p. 777; memor. ec. t. II p. 121.
(2) Tom. II delle opere p. 323.

comune consenso riconoscono Genova onorata della zecca dal re, poi imperadore Corrado II, con diploma dell'anno 1139, di sigillo d'oro munito, il Carli se ne sbriga colla accennata carta del 796, dalla quale secondo lui risulta aver Genova avuta la zecca sino dai tempi dei Longobardi, il lavoro della quale, interrotto per le vicende ivi accadute, si rinnovò dopo il mille, e poi si riconfermò dall'imperadore (1). Ma ridotto quel testo alla vera sua lezione di *ticinenses*, come ridur si deve, svanisce l'asserita antichità della zecca di Genova, nè havvi bisogno di supporvi interrompimento sino al mille, che in realtà non vi è stato, non essendovi stato un precedente principio. Aggiungasi non essere mai stata prodotta moneta veruna genovese all'epoca del 1139 anteriore.

Anche il Mabillon, non ostante la singolar sua e somma perizia nel leggere le antiche carte, più d'una volta ha preso degli sbaglj, che egli stesso, accortosene, ha ingenuamente confessato e corretto (2). Così in un diploma di Clodoveo III invece di *baseleca* lesse *Abbas Ileca*, ed in un altro dello stesso sovrano in luogo di *ipso munderbone* rendette *ipsum unde borone*. Che simili sbaglj siano stati presi nel leggere scritture disformatissime, non deve poi recar maraviglia: recar lo deve il veder ingannarsi uomini dotti nel malamente leggere delle parole che un'ombra appena presentano di oscurezza. Tal è il termine Kmam in un diploma dell'anno 1278 di Erico re di Danimarca e di Norvegia, che l'Hoffmanno lesse *Annam*, Giovan Giorgio Ekcard *Katerinam*, ed altri *Beatam*, certo essendo dovervisi leggere *Karissimam* (3).

Chi vorrà ingolfarsi in questa parte di diplomatica, e

---

(1) Tom. III delle oper. p. 77.
(2) De re dipl. lib. 2 c. 1.
(3) Baring. clav. dipl. p. 13.

ritrarne profitto, avrà a consultare l'opera classica *de re diplomatica* del suddetto P. Mabillon, ove non solamente riporta molti antichissimi diplomi, incisi in tavole di rame, ma ne ha inoltre resa agevole l'intelligenza coll'averli ridotti al carattere comune, scrittovi interlinearmente, facendo corrispondere alla parola in carattere esotico la parola in carattere da tutti leggibile. Altri mezzi conducenti a facilitare l'intelligenza di cotesta strana scrittura ci sono somministrati dal *nuovo trattato di diplomatica* (1), ove molti saggi delle diverse specie di essa esposti si veggono.

Allorchè porti il bisogno di leggere un diploma o altra pergamena, scritta con sì fatti astrusi caratteri, il mezzo più atto a nostro avviso per disciferarla sarà il ricavarne dianzi e trascriverne l'alfabeto nella stessa forma dell'originale, cominciando dalle lettere più intelligibili, dalle quali meno difficile sarà il passaggio alla cognizione delle più irregolari e deformi. Con questa guida si agevolerà la lettura della carta. Il maggior intoppo verrà dalle abbreviature e dai nessi; coll'ajuto però delle tavole del De Vaine, del Batteney e di altri, e più col lessico del Walter si potrà esso pur superare.

La scrittura sotto Carlo Magno riacquista in parte la perduta perfezione.

XVIII. Come le scienze e le arti sotto Carlo Magno ebbero la favorevole sorte d'essere cavate, in parte almeno, da quello stato di rozzezza e di barbarie in cui da tanto tempo sepolte giacevano; così pure la scrittura, ed in ispecie la corsiva, cominciò ad essere spogliata di quell'informe maniera, nella quale dianzi nei diplomi compariva; più fortunata ancora delle scienze e delle arti, le quali dopo la morte di quel celebre sovrano ricaddero nella primiera rozzezza, laddove la scrittura diplomatica andò di mano in mano sempre più perfezionandosi. E sebbene siasi continuato per lungo tempo ancora a stendersi le carte in caratteri corsivi; ciò non ostante si sono

(1) Tom. II et III.

a poco a poco abbandonati nella scrittura quei tratti così stravaganti che rendono il più antico corsivo cotanto difficile ad intendersi, ed invece di quei caratteri di più antico conio si è fatto uso di quelli della stessa specie che ai moderni più si rassomigliano. Nei diplomi però il corsivo fu abbandonato più presto, a cui si è sostituito il minuscolo, il quale comincia a comparire in alcuni diplomi di Carlo Magno, ritenuto poi in quelli de' successori suoi. In esso fu similmente scritto il diploma dell' augusto Lottario, spedito l'anno 835 a favore dei monaci di s. Ambrogio, come scritti furono tutti gli altri che abbiamo di questo stesso imperadore, ed in seguito anche quei diplomi che dai re e dagli augusti italiani e tedeschi sono stati in diversi tempi a persone diverse compartiti.

Al corsivo sotto di lui sostituito nei diplomi il minuscolo.

Per potersi aver un' idea non solo del carattere minuscolo antico, ma della forma altresì dei solenni imperiali diplomi, abbiam quì voluto dar per esteso il tipo in tavola di rame dell' accennato diploma di Lottario (*),

Diploma di Lottario augusto.

(*) Vedi la tavola IV.

In nomine domini nostri Jeshu X̄pi Dei aeterni Hlotharius divina ordinante prouidentia imperator augustus. Quanto praecellentius humanitas uiget prelata tanto studiosius diuinis exequi debet obsequiis et quolibet postulata fidelium ad hoc pertinentia deuota obaudire uoluntate atque perficere decertatione quatenus ex conmissis largitoris bene tractans placitis eius opitulante clementia et presentia feliciter transire ualeat et aeterna inenerrabili pietate felix feliciter adipiscere mereatur. Denique dum dilecta coniux nostra Hirmingardis diuinarum sollicita studiosissime nostram sedulo monere procuraret clementiam ut locis Deo dicatis nostra sublimaremus munificentia occasione accepta ex dilectione fratris sui puerili elegantia delati Hugoni nomine instantius hoc suadere decertauit ut augmentum pietatis nostrae et emolumentum mercedis in loco quo ipse corpore umatus extitit cimiterio scilicet sancti Ambrosii ad decorem luminis et procurationem ecclesiae ornamenta quedam conferremus beneficia pro mercedis nostrae augmento et praefati pueri cumulo beatitudinis. Qua propter cunctorum comperiat fidelium sanctae Dei ecclesiae nostrorumque presentium

aggiuntovi a piè di pagina il transunto di esso. La prima linea del medesimo, come universalmente degli altri

---

scilicet et futurorum sagacitas quia nos eiusdem coniugis nostrae beneplacitis precibus dignanter reccolentes adsensum praebuimus. Ideoque eidem sancto loco pro rimedio eiusdem pueri nostra beneficentia conferamus quandam curtem nomine Lemunta cum casa indominicata et capella ab se asoiciente dedicatam scilicet in honore sancti Genisii nec non olineta uel mansa sex cum mancipiis ibidem commanentibus vel aspicientibus triginta quatuor uel omnibus pertinentiis seu adiacentiis suis. Ita ut ad hodierna die futura per tempora rectores eiusdem loci eam ad decorem luminis et ornamenta ecclesiastica procurando pro remedium animae praedicti pueri sub pertinentia eiusdem loci teneant atque possideant. Et ut ceteras res eiusdem ecclesiae secundum utilitatem ipsius loci disponant. Pro firmitatis namque gratia circa eundem sanctum et uenerabilem locum solemni munere has nostras litteras fieri iussimus per quas decernimus rateque mansurum constituimus ut nullus fidelium sanctae Dei ecclesiae nostrorumque praesentium scilicet et futurorum parti praefate sancte ecclesie ex hac suprascripta curte suisque pertinentiis uel adiacentiis quamlibet inferre praesumat molestiam aut contrarietatem. Sed. rectores eiusdem loci perennis temporibus eam quieto ordine fruentes et secundum utilitatem eiusdem ecclesiae gubernantes adtentius predicti pueri exorent ueniam et aeterne beatitudinis gloriae perceptionem nostramque divinitus depraecentur felicissimam incolomitatem. Et ut haec nostra auctoritas pleniorem in Dei nomine obteneat uigorem et a fidelibus sanctae Dei ecclesiae nostrisque diligentius conseruetur ueriusque credatur. Manu propria subter eam firmauimus et anuli nostri impressione subter adsignari iussimus ; :

Signum [monogram] *hlotharii gloriosissimi augusti*

druetemirus ad uicem egilmari
recognui et subscripsi.

Data VIIII *kalendas Februarias anno Xpo propitio imperii domni Hlotarii pii Imperatoris* XII *indictione* XIII. *Actum Papia civitate in Dei nomine feliciter amen.*

carolingici diplomi, e così pure la soscrizione infine a nome del sovrano e quella del cancelliere, è formata con caratteri assai smilzi, ma di un' asta più lunga. Per accrescere viemmaggiormente il lusso di questa scrittura nei diplomi vi sono state al di sopra di alcuni caratteri di essa formate qualche volta delle cifre, e qualch' altra delle spirali od altri simili geroglifici. Un nuovo vezzo si è creduto conciliare alla scrittura col far uso nella medesima di caratteri tremoli e crespati, i quali però sono d' invenzione germanica, introdotti per la prima volta non già nei diplomi di Ottone I, come il Papebrochio (1) è d' avviso; ma anteriormente in quelli di Corrado e di Arrigo, amendue i primi di questo nome, ove l' abate Gottwicense (2) gli ha osservati. Per sopra più vi sono state non di raro, come anche nel nostro, disposte le righe in una notabile distanza l' una dall' altra.

Altro di Ottone III.

Al modello di un diploma di un imperador franco ci piace un altro aggiugnere di un germano. Appartiene questo all' augusto Ottone III, dal quale fu spedito l' anno 998 in favore dello stesso monistero di s. Ambrogio, a cui con nuova investitura si confermano tutte le sue proprietà, e col bastone ricevesi sotto l' imperiale sua e più speciale tutela, *mundburdo* chiamata: il bastone entrava spesso tra le divise reali (3). Uniformi sono i caratteristici sì intrinseci che estrinseci di amendue: se non che nell' Ottoniano due rimarchevoli particolarità si ravvisano, la prima esser questo uno tra i pochi mancanti del monogramma, e delle formole che l' accompagnano, e l' altra essere il primo o uno dei primi almeno, muniti del sigillo di *maestà*. Sebbene sia il medesimo assai

---

(1) Propyl. antiq. p. 1 c. 3 §. 37 et 41.
(2) Chron. Got. t. 1 p. 90.
(3) V. Du Cange Glossar. t. 1, v. *Baculus*.

guasto; pur tanto ne avanza che basta per riconoscerlo tale (*).

La scrittura diplomatica torna a guastarsi nel secolo decimo quarto.

Si è detto poc' anzi che la scrittura diplomatica principiò nel secolo ottavo a dirozzarsi, essendo poi andata di mano in mano sempre più perfezionandosi, colla sostituzione inoltre del carattere minuscolo assai più chiaro ed intelligibile del corsivo. Ma essa pure nel secolo quarto

(*) V. la tavola V.

In nomine sancte et individue Trinitatis. Ottho Dei gratia Romanorum Imperator Augustus. Universis presentium videlicet ac futurorum ecclesiis notum fore volumus nostrisque fidelibus innotescimus qualiter interventu ducis nostri Otthonis monachos coenobii sancti Ambrosii per baculum de omnibus rebus ad partem ipsius coenobii pertinentibus investivimus et qualiter ad nostri mondburdi tutelam suscepimus cum his omnibus que ad partem pertinent coenobii seu per preceptum seu per testamentum sive quocumque jure legationis modo alio scriptum. Insuper etiam per hujusmodi nostrum mondburdum Montem compascuum qui dicitur belasinus usque ad coherentias sibi adjunctas Grasegalle Lencili Nescini Barnaschi Lemonte ejusdem suprascripti coenobii cortem confirmamus ad partem monasterii sancti Ambrosii ea videlicet ratione ut famuli ejusdem monasterii sancti Ambrosii de Lemonta et Civenna potestatem per hujus nostri mondburdi paginam deinceps habeant in supradicto monte per jam dictas sibi coherentias fenum faciendi ligna incidendi et cetera que illis sunt necessaria. Confirmamus igitur hec et omnia que ad partem pertinent monasterii per hoc nostrum mundburdum sancti Ambrosii in integrum ita nullus archiepiscopus episcopus nullus dux marchio comes vicecomes gastaldio nullaque major mediocris vel minor persona nostri imperii contra hujus mondburdi paginam agere presumat. Si quis autem posthac presumptor contra hoc nostri mondburdum agere presumpserit et infringere voluerit quod absit tamquam obnoxius debitor componat centum libras auri optimi medietatem kamere nostre et medietatem predicto monasterio sancti Ambrosii. Quod quidem ut verius credatur diligentiusque nunc et imposterum ab omnibus observetur annuli nostri jussimus impressione quodamodo muniri.

Aribertus cancellarius ad vicem Petri episcopi et archicancellarii recognovi et scripsi.

decimo divenne retrograda: nel qual secolo e più nel seguente i notaj, abbandonato quasi del tutto il minuscolo, appigliaronsi ad una scrittura corsiva così sfigurata ed intralciata di abbreviature, talchè riesce egualmente difficile a leggersi come la corsiva dei tempi più lontani, nel che spesso imitati furono ancora dagli scrittori de' codici. La necessità di combinare coll' economía della carta l' introdottasi verbosità il motivo sarà stato dell' eccessiva moltiplicazione delle abbreviature. Della depravazione del carattere altro non ne saprei addurre se non la trascuratezza de' notaj e degli scritturali, che per lo più intenti al solo guadagno, purchè riempissero il foglio, non si sono curati che lo fosse o bene o male.

Data Nonis Januarii Anno Dominice incarnationis Nongentesimo nonagesimo octavo Regni vero Domni Otthonis tertii quarto decimo imperii vero ejus secundo, Indictione undecima. Actum Papie feliciter. Amen.

CAPO VIII.

DEI PUNTI, DELLE VIRGOLE E DEGLI ACCENTI.

Punti nella scrittura dai più rimoti tempi in uso presso i Greci.

I. Per la più facile intelligenza della scrittura hanno gli antichi pensato ad aggiugnervi alcuni segni, senza i quali il senso di essa troppo oscuro sarebbe rimasto ed intralciato. Tali sono in primo luogo i punti e le virgole. Se avessimo ad attenerci all' asserzione dal Costadou (1) e di alcuni altri moderni, i punti e le virgole contar non dovrebbero più di mille anni, essendo stati i medesimi affatto ignoti ai più antichi Ebrei, Greci, e Latini. Checchè sia dell' antichità dei punti nella scrittura ebraica, sopra cui gli eruditi sono divisi d' opinione, dubitar non si può che presso i Greci ed i Latini non siano stati dai più rimoti tempi in uso i punti nelle scritture.

Riguardo i Greci, sebbene noi non siamo di parere che Aristotele stato ne sia l' inventore, come il ravvisò il Leclerc (2) sopra un oscuro testo di quel celebre filosofo, non crediamo però scostarci dal vero, riconoscendo col Montfaucon (3) la punteggiatura, almeno nei manoscritti, qual' opera del bizantino gramatico Aristofane, vissuto circa due secoli avanti l' era cristiana, il quale per distinguere le differenti dizioni del discorso adoperò questo segno, collocandolo a canto di quella lettera che avevasi a punteggiare, or alla cima, or al basso, ed or al mezzo di essa. La diversa posizione del punto indicar ne doveva il diverso valore. Ma sull' interpunzione dovette essersi molto esteso Nicanore gramatico, che visse ai tempi di

(1) Traité des signes t. II p. 202.
(2) Art. crit. part. 3 sect. I c. 10.
(3) Palæogr. græc. lib. I p. 31.

Adriano imperadore, avendone scritti sei libri, da Suida (1) rammentati.

Nelle iscrizioni greche però il nominato Montfaucon (2) incontrò i punti molto prima del gramatico Aristofane, una ateniese fra le altre riportandone, fatta l'anno della morte del rinomato capitano Cimone, avvenuta 450 anni avanti l'era volgare. In essa alla fine d'ogni parola veggonsi tre punti, posti in perpendicolar direzione; ma tai punti essendo triplicatamente ripetuti alla fine d'ogni parola, e nella stessa perpendicolar posizione, non possono aver servito per indicare le diverse pause che al periodo convien adattare.

Come anche presso i Latini.

II. Dai Latini ne' tempi aurei della latinità essersi comunemente adoperata nella scrittura l'interpunzione, da Svetonio (3) raccogliesi, che come una viziosa singolarità nota in Augusto l'aver lui nello scrivere l'una coll'altra legate le parole senza separazione veruna; ed occorrendo che alla fine della riga qualche porzione sopravanzasse della parola, *non in alteram transferebat, sed ibidem statim subjiciebat circumducebatque.* Ma più positivi fatti ci accertano dell'uso antichissimo dei punti nella scrittura presso i Latini. Nelle tavole eugubine, come il Passeri (4) attesta, le scritte in lingua etrusca ad ogni parola hanno due punti, ed in quelle scritte in lingua latina un sol punto è segnato. Più altri esempi somministrano le vetuste lapidarie iscrizioni in lingua latina, ove i punti l'una dall'altra distinguono le parole, mancandovi però questi alla fine di cadauna linea, anche dell'ultima, con cui si termina l'iscrizione.

Irregolarità nel segnarsi i punti nelle antiche iscrizioni.

In quella tavola di metallo, stata scoperta l'anno 1747 tra le rovine dell'antica Veleja, diciotto miglia da Piacenza distante, pubblicata poi con erudite osservazioni

(1) In Lexic. v. Νικάνωρ.
(2) Ibid. p. 135.
(3) In Octav. n. 87.
(4) Lettere roncagl. lett. 13.

dal marchese Maffei (1) e da altri, presso la quale un' altra fu trovata l'anno 1760, illustrata dal conte Gian Rinaldo Carli (2); in quella tavola, dissi, non solamente alla fine delle parole sono segnati i punti; ma alcune di esse sono inoltre da un punto frammezzate, come AD . FINIBUS . OB . VENERIT . DUM . TAXAT . In simil guisa il punto si scorge con cui è diviso lo stesso avverbio DUM . TAXAT . nell' originale in tavole di rame dell' *onesta missione*, dall' imperadore Sergio Galba compartita ad alcuni veterani della prima legione adjutrice (3). Anche nelle tavole eugubine, come il citato Passeri (4) ne fa fede: *le voci stesse stessissime si vedono bene spesso divise e puntate in mezzo.* Una maniera affatto nuova e singolare d' interpunzione scorgesi in un' iscrizione antica del museo Kircheriano, e riportata dal Volpi (5), nella quale ogni sillaba è dall'altra per mezzo di un punto divisa: VI.TA.LI.AE | CON.COR.DI.AE | CO.JU.GI | BE.NE | ME.REN.TI.

La punteggiatura ad ogni parola per lo più in quelle iscrizioni si scorge in cui non si lascia spazio tra l' una e l' altra parola. Ve ne sono tuttavía alcune, ove allo spazio fra le parole si aggiugne il punto, come altre vi sono, e queste assai frequenti, nelle quali tal segno è del tutto omesso. In alcune eziandío sono arbitrariamente notati i punti, cioè qualche parola gli ha, ed altre ne son prive, quelle stesse pure che averlo dovrebbero, quali sono le sigle e le parole tronche. La descritta maniera di punteggiare ogni qualunque parola nelle iscrizioni lapidarie, o ad uso lapidario, l' ultima della linea eccettuata, fu dai moderni riprodotta. A ben però ravvisar la cosa sì fatti punti sembrano soverchi; poichè la distinzione dei termini è sufficientemente marcata da quel piccolo spazio

(1) Mus. veronen.
(2) Antich. ital. t. I p. 157.
(3) Ap. Maffei istor. dipl. p. 31.
(4) Lett. roncagl. lett. II t. 23 raccolt. d' opusc.
(5) Letter. ibid. t. 19.

che voto si lascia tra l'uno e l'altro di essi. Invece dei punti altre iscrizioni hanno dei triangoli, o delle foglie, o dei cuori, o delle virgole, od altri simili segni, che non giova quì tutti rammentare. Non avendo gli antichi seguitato nelle iscrizioni una costante ed uniforme norma nel collocarvi i punti, la disposizione de' quali forse più che dagli autori di esse sarà dipenduto dall' arbitrio degli scultori, quindi a noi sembra non potersi sopra i medesimi punti formar una regola generale, a cui appoggiar la distinzione delle diverse pause del periodo.

La stessa irregolarità dei punti ne' codici e ne' diplomi.

III. Quella irregolarità nell'uso e nella distribuzione dei punti che presentano le iscrizioni, si riscontra del pari nei codici antichi. Se nel Virgilio mediceo della più alta antichità, in cui le parole sono strettamente unite, qualunque pausa vien formata da un punto; in altri codici d'eguale età, o di età di poco inferiore non veggonsi nè punti, nè separazione di parole. Tal è il manoscritto degli evangelj di s. Eusebio vescovo di Vercelli, e quello di s. Chiliano (1). Tal' è ancora, per tacere di altri, un codice di s. Eucherio nella librería di s. Croce in Gerusalemme di Roma, scritto da capo a piedi in caratteri majuscoli quadrati senza punti, e senza separazione: codice scritto avanti la fine del sesto secolo. Ma nell' antichissimo Virgilio vaticano, scritto esso pure senza la separazione delle parole, i punti sono segnati soltanto in alcune pagine, mentre altre ne sono mancanti. In alcuni luoghi poi vi sono stati sostituiti posteriormente: locchè è avvenuto in altri codici non pochi, come lo dimostra il color diverso dell' inchiostro. Non è però questo sempre un indizio di un' aggiunta di que' punti fatta di poi, perchè trascurati dagli amanuensi: hanno essi potuto esservi egualmente posti da chi aveva l'assunto di rivedere e di correggere i codici avanti che fossero pubblicati. Se i punti mancano spesso ne' codici, ove dovrebbero esser segnati, in altri sono intrusi,

(1) Chron. Gottwicen. p. 38 n. 1.

ove comparir non ne dovrebbe vestigio. La stessa indistinzione delle parole, e la stessa irregolarità intorno i punti sono comuni altresì ai diplomi ed alle più antiche pergamene, in cui perciò, come nei codici, sono indizio d'una più rimota antichità.

Come supplita la mancanza dei punti.

Alla mancanza dei punti si è spesso nei codici supplito cogli spazj lasciati in bianco, dai quali era il lettore avvertito della pausa che nel leggere far doveva. Un' altra antichissima, ed insieme più sicura maniera per distinguere senza i punti i membri del discorso quella è stata di cui dopo Demostene e Cicerone fece uso s. Gerolamo (1), rammentata eziandío da Cassiodoro (2). Consisteva la medesima nel dividere il discorso in versetti, dando principio ad ognuno di essi a capo della riga: maniera che tra gli altri manoscritti comparisce nell' antichissimo di s. Eusebio vercellese. Per facilitar dunque s. Gerolamo a' fedeli la lezione della sacra scrittura, appigliossi a così fatta distinzione di versetti, distinzione stata poi seguitata nel trascriversene, e nello stamparsene i codici. Ve ne hanno però alcuni, ove senz'andar a capo una lettera più grande delle altre indica il principio del versetto.

Valore dei punti nelle pause dei periodi.

IV. Si è detto dissopra che il bizantino gramatico Aristofane aveva inventata la maniera di distinguere il discorso coi soli punti. Le di lui regole denno pure essere state dai Latini adottate, avvisandoci Seneca (3), ch' essi nello scrivere *interpungere consueverunt*, e Cicerone (4) *interpuncta verborum* accenna. Dalla diversa posizione di questi punti ne risultava il loro valore, cioè la maggior o minor pausa che il discorso richiedeva, e che dai punti diversamente collocati indicavasi. La prima pausa era una

(1) Præf. in transl. Isaiæ.
(2) De divin. lect. c. 12.
(3) Epist. 10.
(4) De orator. c. 46.

breve respirazione χόμμα chiamata dai Greci, e *subdistinctio* da Cassiodoro (1) e da Donato (2). Consisteva la seconda in una pausa alquanto più lunga, che lo spirito lasciava ancor sospeso, detta χῶλον, ossia membro. Fu questa da alcuni suddivisa in *semimembro*. Coll' ultima poi terminandosi il senso, più altro non mancava al compimento del periodo. Il punto, segnato in alto della lettera, indicava terminato il senso, nel fine la piccola pausa o *suddistinzione*, e nel mezzo la pausa più allungata. Nella stessa guisa spiegarono il valore dei punti nella scrittura latina anche s. Isidoro (3), e il suddetto Donato, del quale ecco le parole: *Distinctio est, ubi finitur plena sententia: hujus punctum ad summam litteram ponimus. Subdistinctio est, ubi non multum superest de sententia: hujus punctum ad imam litteram ponimus. Media est, ubi fere tantum de sententia superest, quantum jam diximus, cum tamen respirandum sit: hujus punctum ad mediam litteram ponimus.*

Come disposti i punti.

I due codici di Virgilio, il mediceo corretto da Apronio l'anno 494, ed il Vaticano che si vuol ancor più antico, sono punteggiati secondo le divisate regole. Altri antichissimi codici vi hanno, nei quali serbata si scorge la stessa punteggiatura; essi però sono assai scarsi, e confessar conviene che gli antichi copisti vi si sono ben di raro attenuti; e come nel resto, così pure intorno i punti hanno i medesimi non poco variato. In un greco codice del nono secolo delle omelíe di s. Gregorio nazianzeno in carattere onciale, esistente nella biblioteca ambrosiana, osservò il Montfaucon (4) avere spesso il punto alla cima della parola indicato la media interpunzione, al piede la maggiore, e la minore al mezzo. Chi

(1) Loc. cit.
(2) Int. gram. Putsch.
(3) Origin. lib. 1 c. 19.
(4) Diar. ital. cap. 5 p. 74.

poi alla fine del periodo ha posto due punti orizzontalmente, chi tre in forma di triangolo, chi v' ha sostituito una virgola, chi due brevi linee, formanti un angolo acuto in questa guisa ⋋, e chi altri segni. Già da alcuni secoli si è per consenso comune adottato il metodo di segnare la più breve pausa con una specie di ɔ inverso, che virgola si chiama, la seconda con due punti posti perpendicolarmente, la terza, ossia il semimembro, con un punto ed una virgola, e l'ultima con un punto al basso di quella parola, con cui il periodo è terminato.

Punteggiatura moderna.

V. Da quanto si è finora esposto, risulta ad evidenza che gli antichi hanno fatto uso dei punti nella scrittura, sebbene in diverse maniere, e spesso arbitrariamente. Il perchè ammetter non possiamo, nella sua generalità almeno, l'asserzione dell' abate Gotwicese (1), il quale pretende che gli antichi abbiano del tutto sbandita dai codici l'interpunzione. *Si vetustissimos aspiciamus codices*, scrive egli, *iidem omnes interpunctiones ignorarunt, cohærentibus sibi semper litteris, prout complura exempla demonstrant.* Se per interpunzione egli intende la giusta distribuzione de' punti per segnare le diverse pause del periodo, non si sarà di molto allontanato dal vero, scarsissimi essendo i codici che in tal guisa la presentino; ma presa in genere l'interpunzione, il di lui detto non sussiste, poichè non pochi degli antichi codici son pieni di punti.

Opinione dell' abate Gotwicese sopra l'interpunzione.

Il Ducange (2) fa dire lo stesso anche al Mabillon. Ma l'avverbio *fere*, con cui ha questi modificato la sua proposizione, diversa la rende da quella del Gotwicese. Oltre di che sembra egli alla fine ristrignersi ai soli diplomi, così essendosi espresso (3): *Nulla fere verborum distinctio*

E del Mabillon.

(1) Tom. 1 p. 20.
(2) Glossar. t. V, v. *Punctare.*
(3) De re dipl. p. 51.

a notariis facta est usque ad Carolum Magnum, *qui procurante Alcuino punctorum distinctiones et subdistinctiones retinuit.* Ad Alcuino accoppia il Mabillon anche il diacono Paolo Varnefridi, avendo amendue intrapreso difatti a ristabilire nei codici la perduta interpunzione. Del primo un tetrastico inoltre abbiamo (1), in cui le regole prescrive da osservarsi nella medesima dagli scritturali per facilitare ai lettori negli uffizj ecclesiastici la recitazione delle lezioni.

Per cola distinguant proprios, et commata versus,
Et punctos ponant ordine quosque suo.
Ne vel falsa legat, taceat, vel forte repente
Ante pios fratres lector in ecclesia.

Ben persuaso Alcuino di quanto peso per l'introduzione d'una ragionata interpunzione sarebbe stata l'autorità di Carlo, e della gloria che da ciò gliene sarebbe derivata, volle con sua lettera suggerirglielo (2). *Punctorum distinctiones*, *et subdistinctiones*, così egli, *licet ornatum faciant pulcherrimum in sententiis*; *tamen usus illorum propter rusticitatem pene recessit a scriptoribus. Sed sicut totius sapientiæ decus*, *et salutaris eruditionis ornatus per vestræ nobilitatis industriam renovari incipit*, *ita et horum usus in manibus scribentium redintegrandus esse optime videtur.*

Ma le premure di quest'uomo dotto non devono aver avuto un esito troppo felice; imperocchè nei diplomi dello stesso Carlo Magno, e degli augusti suoi successori dal medesimo Mabillon riportati, la interpunzione, come negli altri anteriori diplomi, è affatto trascurata. Dalle osservazioni da me fatte su molte carte originali del secolo ottavo e dei seguenti, mi è risultato essersi in alcune adoperato più spesso il punto, ed in altre più di raro, e i

---

(1) Proem. 126.
(2) Epist. 15.

medesimi quasi sempre fuori di proposito, incontrandosi uno o due punti tra mezzo due parole, che senza distinzione o pausa veruna legger si dovrebbero unite. Tra i quasi innumerevoli esempj eccone uno ricavato da original carta del 756 (1): *Hac die dono adque cedo . ipso preuominato olivedo . quot sunt : oliuas sex : sicut superius dixi : ad oraculum saucti Tzenoni.* E di nuovo : *pro luminaria : et mercidem auimae uostre : ut : remedium aueamus hic et in foturum secolum omui in tempore : ex mea pleuissima largitateu . et qui huuc meuu factum disrumpere requisierit nobiscum : aueat iudicium aute tribunal Dei : et saluaturi.* Come nelle medesime carte notasi il punto, dove non dovrebbe esservi, così molte volte vi manca ove dovrebbe esser notato. Non è pure in esse tanto raro il caso di un punto con al di sotto una virgola, colla quale alcune volte ancora si chiude il periodo.

Molto minor però che non nelle carte è lo sconcerto dei punti negli antichi codici mss., imperciocchè d'ogni tempo dopo d'essere stati questi dagli scritturali terminati, ed avanti uscire alla pubblica luce, si è costumato sottoporli alla revisione ed emenda dei correttori. Non disdegnarono d'esercitar quest'uffizio un Flaviano prefetto di Roma nell'anno 399, un s. Gerolamo, un s. Agostino, un Cassiodoro, un Ratberto di Corbia, un Lupo abate di Ferriers, un Majolo di Clunì, un Lanfranco arcivescovo ed altri uomini illustri. Alcune volte dopo di aver essi ripassato tutto il libro vi notavano *contuli*, o *emendavi.* In molti monisteri uno vi era specialmente deputato a quest'uffizio; e con quale scrupolosità fosse il medesimo esercitato nella badía di Cistercio, l'abbiamo in altro luogo esposto (2). Confessar però ne conviene che non di raro ebbero i codici la mala sorte di capitar nelle

(1) In arch. mon. s. Ambr.
(2) Ant. long. mil. vol. 1 prefaz.

mani di correttori, i quali invece di emendarli gli hanno vieppiù diformati.

Altri usi dei punti nelle scritture.

VI. Ad altri usi hanno similmente e spesso servito i punti nella scrittura presso gli antichi. Le lettere numerali, le cifre, le sigle semplici e composte sono state d'ordinario con un punto distinte. Qualche volta è stato pure adoperato per marcare le abbreviazioni, come *B.* per *bus*, *Q.* per *quæ*. Allorchè nei codici o nelle pergamene era trascorso qualch' errore, mettevasi al dissotto od anche al dissopra della parola da correggersi o da cancellarsi una serie di punti, lunga quant' era il difetto della parola, notandosi poi o nello spazio interlineare, o nel margine il termine corretto da supplirsi nel testo. Con tre punti in forma di triangolo si sono nei codici qualche volta indicate le sentenze, o i passi più belli dell' autore. Alcuni codici con tai segni si riportano dai monaci di s. Mauro (1); ed un antico salterio rammenta il Wanlei (2), in cui la misura del canto, non già come negli altri antichi libri corali, è espressa con lettere, o come nei moderni, con note, ma sì bene con punti. Ha servito eziandío il punto, avvegnachè di raro, per sottoscrizione agli atti invece del nome o della croce (3). Siccome hanno spesso gli antichi usato indifferentemente le figure dell' V e dell' Y, per distinguere l'una dall' altra hanno costumato di notare al dissopra di questa uno od anche due punti.

Quando l'*i* cominciò ad essere punteggiato.

VII. Ma l'*i* latino è egli mai stato in altri tempi punteggiato? Se sussister potesse la franca asserzione di Ricardo Simon (4), riconoscer si dovrebbe introdotta la punteggiatura su di esso nel secolo undecimo; ma egli si è ingannato, essendo certamente stata questa alquanto posteriore. Il Mabillon (5) ne fissa l'uso al principio del

---

(1) Tom. III p. 474.
(2) Ant. litter. septentr. lib. 2 præf.
(3) Ducange Glossar. t. II p. 552.
(4) Bibl. crit. t. II c. 5 p. 105.
(5) De re dipl. p. 17.

secolo quinto decimo, e lo Struvio (1) alla metà del medesimo; nel qual tempo egli è d'avviso che siasi abbandonato l'accento sull' *i* per sostituirvi il punto.

Più antico però si riconosce tal punto dall' autore di quella *lettera apologetica* (2), con cui la sincerità si difende d'una carta del 1233, ove il punto spesso si scorge sull' *i*. In conferma di ciò egli cita un mss. codice di Apulejo, esistente nella biblioteca di s. Giovanni a Carbonara di Napoli, scritto l'anno 1396, nel quale *trovansi innumerabili lettere* i *col punto rotondo e quadrato sopra.* Altrove ei rammenta (3) quattro carte del secolo terzo decimo, ove degli *i* puntati s' incontrano. Aggiugner si potrebbe una carta dell'anno 1202 di Guglielmo IV conte di Ponthieu, riportata dai PP. Maurini (4), ove l' *i* così puntato si scorge; ma siccome non l' hanno essi ricavata dall' originale, ma da una copia pubblicata dall' avvocato Prévot, quindi dubitano che quel punto stato non siavi segnato posteriormente. Checchè ne sia, i suindicati esempj, sebben rari, dell' *i* puntato in documenti al secolo quinto decimo anteriori, render ne devono cauti avanti pronunziare sentenza di falso contro quel diploma, o quel codice di più antica età, ove sopra l' *i* veggasi il punto. L' uso nondimeno di punteggiar l' *i* nel secolo sesto decimo non erasi reso per anche universale, come ho potuto osservare in qualche mss. codice di que' tempi.

Ai riportati punti aggiugner si devono l'interrogativo e l'esclamativo, o ammirativo. La forma di essi negli antichi manoscritti consimile appare alla moderna. Altre due specie se ne rammentano in un opuscolo antico, intitolato *de ratione punctandi*, che tratto dall' archivio della badía di Vallombrosa fu pubblicato dal Mabillon (5).

---

(1) De criter. mss. p. 29.
(2) Pag. 50.
(3) Colleg. Mabillon. p. 210.
(4) Tom. 1 p. 375.
(5) De re dipl. lib. 6 p. 638.

Gemipunti e semipunti.

La prima di esse ivi è detta *gemipunctus*, val a dire *geminum*, o *geminatum punctum*, e consisteva in due punti . . così posti orizzontalmente per indicare un nome che si avesse nel manoscritto a supplire, o l'omissione di un termine. L'altra specie *semipunctus* è chiamata, che si pone alla fine della riga, allorchè non potendosi terminar la parola, una porzione se ne trasporta nell'altra. Questo però non è propriamente un punto, ma una breve linea.

Se le virgole siano state note agli antichi.

VIII. Tra gli altri segni, che sono stati per la più chiara intelligenza della scrittura introdotti, havvi pure la virgola, colla quale la più piccol pausa vien indicata. Se non sempre la forma che ha ora la virgola, un equivalente segno hanno però gli antichi usato a tal fine. Questo segno, come abbiamo dissopra veduto, è stato un punto al piede di quella parola, dopo cui doveva venir in seguito la piccol pausa. Inferir da ciò si potrebbe che gli antichi non abbiano conosciuta la nostra virgola. Così diffatti hanno conchiuso alcuni moderni filologi (1), a giudizio dei quali l'uso di essa è stato affatto ignoto agli antichi Greci e Latini. Il Trotz che di erudite note ha arricchito l'opera del P. Hugo *de prima scribendi origine*, sta apertamente per la negativa. *Cave, ne putes*, scriv' egli (2), *habuisse veteres pro commate virgulam ejusmodi incurvatam, qua hodie gaudemus.*

Antichità delle medesime.

Sebbene le virgole non siano della più remota antichità, sono però più antiche di quanto comunemente si creda. Il Cellario (3) un' antica latina iscrizione in lapide riporta, e lo Zaccaria un' altra (4), ove le virgole si veggono a quelle simili da noi usate. Il Montfaucon (5) le ha riscontrate in alcuni greci mss. di mille e più anni,

(1) Dict. de Trév. sur le mot *virgule.*

(2) Pag. 250.

(3) Orthogr. lat. p. 54.

(4) Letter. t. 35 opusc. scient. e filolog.

(5) Palæogr. græc. p. 32.

ove sogliono dinotare la più piccola pausa del periodo. Nella stessa guisa compajono in un codice latino veronese di mille ducento e più anni delle opere di Sulpizio Severo (1). Le scorgo pure in diverse nostre originali carte, cominciando da quelle dell' ottavo secolo, ove però sono sempre collocate al dissotto di un punto. Così a cagion d' esempio in un *placito* della metà di quel secolo (2) si legge *per ebdomatas; et interrogavi etc.*, e in seguito *pro livertate; set dixet etc.* Il più frequente uso nondimeno della virgola è stato alla fine del discorso, ove ha fatto le veci del punto, come il punto in altri codici ha espresso il valor della virgola. In tal luogo e per tal effetto adoperato si vede non solamente nel citato codice veronese, ma in più altri codici ancora; e così pure in alcuni dei più vetusti diplomi, ed in ispecie nell' originale di Astolfo re dei Longobardi (3), ove una virgola è segnata in un ampio spazio dopo le prime parole: *Flauius Aistulf uir excellent rex , basilice etc.*, e due sono poste alla fine dopo *stabilis permanere,,* Vi hanno altresì esempj sì nei codici che nei diplomi d'essersi nelle abbreviazioni aggiunta la virgola al punto, come *b; bus,* ed *usq; usque.* Anche la figura di essa non è sempre stata precisamente come la moderna; ma alcune volte si è formata con un *i* doppiamente uncinato, o come una retta linea alquanto inclinata, oppure colla punta in su.

Soverchio uso delle virgole fatto da alcuni moderni.

Se gli antichi sono stati molto sobrj nel far uso delle virgole, soverchio ne è stato quello fatto da alcuni moderni nelle stampate lor opere, dinotando con esse la piccola pausa in que' luoghi, ove esser non dovrebbe, ed altri nel pubblicare colle stampe quelle degli antichi scrittori, ve le hanno qualche volta collocate fuor di luogo,

(1) Ap. PP. s. Mauri t. III p. 478.
(2) In arch. mon. s. Ambr.
(3) In arch. canc. eccl. Bergom.

talchè il senso ne resta affatto sconvolto, ed in opposizione alla mente dell'autore: origine poi di controversie tra gli eruditi. Sono abbastanza note le contese insorte per una virgola aggiunta in alcune edizioni della bolla di s. Pio V contro gli errori di Bajo.

Accenti noti agli antichi.

IX. Nè ignoti furono agli antichi gli accenti, checchè in contrario dicano alcuni moderni. Quello stesso Aristofane bizantino, che vedemmo essere stato l'inventore dei punti, lo fu altresì degli accenti, come pure degli *spiriti* nella greca scrittura (1). Dopo di lui però scarso uso se n'è fatto sino al secolo settimo, nel quale, e vieppiù in seguito, gli accenti presso i Greci divennero assai frequenti. Servono essi non solamente per regolar la voce nella pronunzia delle parole, ma ancora per fissarne il significato di molte. Anche ai Latini noti furono gli accenti, facendone menzione gli antichi gramatici (2). S. Isidoro (3) due tra gli altri ne indica: il primo quando la stessa parola con una sillaba lunga abbia un significato diverso dalla medesima con una breve, come *pópulus* arbore, e *populus* moltitudine di gente. La prima dinotante *pioppo*, siccome nell'antipenultima lunga, era con un acuto accento notata. Così ancora dovendosi in qualche parola duplicare la medesima consonante, si è costumato di toglierne una di mezzo coll'accentare la precedente vocale, come *séla* invece di *sella*, *séra* invece di *serra*, *àseres* invece di *asseres etc.* Questi accenti chiamavansi *sicilici*, perchè nella Sicilia inventati, ed indifferentemente adoperavansi come nei codici, così ancora nelle carte.

Accenti sicilici.

Se non nei codici, nelle lapidarie e metalliche iscrizioni almeno pretende lo Struvio (4) non incontrarsi

---

(1) Journ. des Sav. 1709 p. 295.
(2) Sveton. de illustr. gram. c. 24.
(3) Orig. lib. 1 cap. 26.
(4) De crit. mss. p. 32.

vestigio veruno di accenti. Dal Grutero (1) però alcune se ne riportano accentate, le quali furon pure avvertite dal cardinal Noris (2) ed esse sono dei tempi di Augusto. E' d'avviso l'Henselio (3) che siasi cominciato a far uso degli accenti sulle parole, allorchè s'incominciò a mandar ad Atene la gioventù romana per apprendervi l'eloquenza, od anche quando furon a Roma chiamati i retori ed i gramatici greci per aprirvi pubbliche scuole. Mancando quest'asserzione di appoggio, non può essere ragionevolmente ammessa.

Altri usi degli accenti.

X. Ad altri usi, oltre i divisati, furono impiegati gli accenti, come a cagion d'esempio sopra la preposizione *á*, ed altre monosillabe; sopra la penultima della parola, quando pronunziar si doveva lunga; sopra gli avverbj terminati in *e*, come *providé*, *facilé* ec., e sopra l'ablativo singolare in *a*, come *musá*, *fortuná* ec. In quest'ultimo caso più spesso che l'acuto si è adoperato l'accento circonflesso, che con un' ˜ rovesciata esprimevasi. Gli antichi monumenti, ne' quali usati scorgonsi questi segni, veder si possono presso i Sanmaurini (4), che qualch'altra specie di essi rammentano.

L'accento acuto sull'*i* quando introdotto.

Passar però non si deve sotto silenzio l'accento acuto sull'*i*. L'Heuman (5) e il Mabillon (6) l'origine al terzo decimo secolo ne fissano. Se trattisi dei codici a questa epoca anteriori, qualche esempio appena essi ci somministrano di tale accento; ma nei diplomi, cominciando da un originale di Ottone III imperadore dell'anno 990 (7), frequentemente questo segno sull'*i* s'incontra, ma duplicato, come *cancellaríí*, e ciò a fine di distinguerlo dall'*u*.

---

(1) Inscript. ant.
(2) Cœnotaph. Pisan.
(3) Synops. univ. phil. p. 200.
(4) Tom. II p. 209, t. III p. 482.
(5) Comm. de re dipl. t. I p. 10.
(6) De re dipl. p. 53.
(7) Chron. Gottw. t. I p. 210.

Ne continuò l'uso non solo negli altri successivi imperiali diplomi, ma in quegli ancora dei re di Francia, d'Inghilterra, e di Spagna. Il succennato Mabillon (1) crede che ne sia cessato l'uso verso la fine del quinto decimo secolo, allorchè all'accento sull'*i* si è sostituito il punto; codici nondimeno vi hanno posteriori coll'*i* accentato, che si è ritenuto eziandío iu molti libri stampati, e che non si è abbandonato del tutto se non nel secolo decimo settimo.

(1) Loc. cit.

CAPO IX.

DELLE SIGLE, DELLE CIFRE, DELLE ABBREVIAZIONI, INSERZIONI, LEGAMENTI E CONGIUNZIONI DI CARATTERI, E DELLE NOTE TIRONIANE.

Per *sigla* cosa s'intenda.

I. Col nome di *sigla* comunemente i diplomatisti intendono una lettera iniziale di un vocabolo, atta da se sola, senza l'intervento degli altri elementi, ad esprimerlo. Furono perciò le sigle dette da Cicerone *singulæ litteræ*, da Aulo Gellio *litteræ singulares sine coagmentis syllabarum*, da s. Gerolamo *signa verborum*, e da altri *singulariæ* o *notæ* (1). Sono state le medesime dai più rimoti tempi adottate dagli Ebrei, dai Greci e dai Romani, che ne fecero frequente uso. Per le sigle, almeno nelle iscrizioni lapidarie, e nelle medaglie, si sono dai Romani adoperate le lettere majuscole. Che state lo sieno anche nei codici, ella è bensì probabil cosa, ma non certa, non sussistendo codice alcuno di quegli antichi tempi che ce ne accerti.

Antichità delle sigle.

Una delle consuete formole con sigle espresse nelle gentilesche iscrizioni sepolcrali era quella B. M. P., *bene merenti posuit*, od anche H. M. H. N. S., *hoc monumentum hæredes non sequantur*, o *hæredes non sequitur*; e nelle cristiane H. R. I. P., *hic requiescit in pace*. Alcune di esse sono terminate col Sibi P. Q. S., cioè *posterisQue suis*. Quantunque assai facile riesca l'interpretazione di queste note, pure dal Bonanni (2) non fu avvertita, due altre in vece avendone proposto, la prima

(1) Ap. Nicolai tract. de sigl. vet. p. 4.
(2) Mus. Kircherian. p. 44.

Parvum Quadratum Sarcophagum, e la seconda *Pro Quiete Sua*: amendue certamente troppo stiracchiate. Nelle epistole esprimer si soleva con tre sigle S. P. D. quella formola *salutem plurimam dicit*, e con sette S. V. B. E. E. Q. V. quell' altra: *si vales bene est, ego quidem valeo.* Cinque sigle A. A. A. F. F. spesso presentano le monete fatte coniare dai Duumviri monetali, colle quali sigle indicavasi *auro, argento, aere flando, feriundo.* Anche nelle formole sì civili che criminali avevan luogo le sigle. Tra le altre quella dell' azione petitoria era così espressa: H. E. R. I. Q. M. E. A. *Hanc ego rem jure quiritum meam esse ajo*; e l' altra dell' eccezione era ne' seguenti termini concepita: A. E. C. E. V. *At ego contra eam vindico.* Formola forense pure con sigle spesso praticata, quella si fu Q. D. E. R. F. P. D. E. R. I. C. *Quod de ea re fieri placuit de eadem re ita censuerunt.*

Sigle composte.

Oltre le semplici vi hanno ancora le sigle composte, cioè le formate colle due, tre, quattro prime lettere della parola. Tali sono: Ti. Caesar Divi Aug. F. Aug., val a dire *Tiberius Caesar Divi Augusti Filius Augustus.* Così Cur. *Curator*, Ouf. *Oufentina*, una delle tribù romane, alla qual sigla Giovanni Sitoni di Scozia (1) diede questa strana interpretazione: *Olim Veteri Familiæ.* Hannovi sigle ancora con due di quelle consonanti formate che entrano a compor la parola, come PP. *perpetuus*, BF, *Beneficiarius*, e nelle sepolcrali cristiane iscrizioni DP. *Depositus*, non già *Datum Papiæ*, come fu da taluno interpretata quella pavese iscrizione con tal cifra, posta l' anno 712 al re dei Longobardi Ansprando (2). Allorchè poi indicar si volevano con sigle i nomi del numero plurale, all' ultima sigla un' altra aggiugnevasi, e tante volte si ripeteva, quant' era il numero da indicarsi. Così Coss. o Caess. Augg., significavano due consoli, o due Cesari

(1) Thesaur. equestr. nobil. p. 2.
(2) V. Murat. ann. d' Ital. an. 712.

Augusti, e tre, quando fossero in tal guisa notati Caesss. Auggg., o Aaa. Che se un nome avesse cominciato con due consonanti, indicar si soleva con amendue; quindi le sigle dei nomi *Cneus, Flauius, Claudius ec.* erano CN. FL. CL. ec. Un' altra singolare specie di sigle hanno pure gli antichi usato, rivolgendo la lettera dall' opposta parte, come ɔ per *contra* o *centuria*, ɔss per *consules*, ɔʟ per *conlibertus*, o per *Caii liberta*. Ve ne hanno ancora con lettere inverse, come Wɔʟ per *Marca conliberta* (1).

Inconveniente delle medesime.

II. Non solamente l' economía della pergamena o del papiro nelle scritture, e quella dello spazio nelle iscrizioni, nelle medaglie, e nelle monete, ma il comodo eziandío dello scrittore o del modellatore avrà fatto adottare questa via compendiaria delle sigle. Il vantaggio però di rappresentare con una sola lettera un' intiera parola è stato di lunga mano sorpassato dall' inconveniente che dall' uso delle sigle ne deriva; poichè gran parte di esse assai oscura riesce e difficile ad intendersi, attesa la diversità delle significazioni che applicar si possono ad una medesima lettera, talchè qualche volta un Edipo v' abbisogna per arrivarne all' intelligenza. Per restarne persuasi basta consultare quegli autori che hanno intrapreso a spiegare iscrizioni, medaglie, sigilli e monete, ove tali sigle sparse sono con profusione. Nei tempi in cui sono state le medesime adoperate, saranno forse state comunemente note le formole e le parole da quelle iniziali lettere indicate; ma nelle successive età essendosene perduta la cognizione, anche le rispettive loro sigle sono spesso rimaste inintelligibili. Se il marchese Maffei (2) non avesse avvertito un' iscrizione romana dell' anno di Cristo 292, nella quale leggevasi: *quod quemque tangit et populum*, egli pensa che assai difficilmente si sarebbe potuto

(1) Valer. Prob. de notis p. 12.

(2) Istor. dipl. p. 111.

indovinare il significato di quelle sigle: Q. Q. T. ET. P. P., che in un altro antico documento s'incontrano.

Per agevolare l'intelligenza di coteste sigle alcuni uomini dotti ne hanno fatta una raccolta, che poi hanno intrapreso a spiegare. Tra gli antichi vi fu Valerio Probo, vissuto nel secolo primo dell' era cristiana, e nell' ottavo Magnone arcivescovo di Sens, che la sua opera presentò a Carlo Magno, e nel duodecimo Pietro diacono di Montecasino. Tra i moderni nel secolo decimo settimo Sertorio Orsato un volume pubblicò *de notis romanorum commentarius*, e nel decimo ottavo il Nicolai *de siglis veterum*. Lo stesso riguardo le sigle dei Greci Edovardo Corsini, a cui aggiugner si deve il monaco basiliano Placentini, che diede alla luce il libro *de siglis veterum Græcorum*.

Le sigle da Giustiniano escluse dal codice delle leggi.

III. Avendo l'imperador Giustiniano conosciuto l'abuso che a danno della giustizia facevasi coll' interpretar a capriccio e maliziosamente quelle sigle ch' erano state nel codice delle leggi introdotte, le volle da esso affatto sbandite, sottoponendo alla stessa pena dei falsarj coloro che nel trascriverlo avessero continuato a farne uso ancora, e quei codici riprovando, ne' quali sigla alcuna fosse stata intrusa. Poi conchiude (1): *neque enim licentiam aperimus ex tali codice in judicium aliquid recitare, qui in quacumque sua parte siglorum habet malitias.* Questa legge fu in seguito confermata dall' imperador Basilio.

Frequente uso di esse nei documenti dei secoli bassi.

Avvegnachè agevol cosa fosse il conoscere l'oscurezza che nella scrittura cagionar dovevano le sigle; con tutto ciò nei codici qualche volta, ma più spesso nelle sottoscrizioni agli atti pubblici, nelle lettere, nei diplomi, nei brevj pontificj, e negli altri simili documenti se n'è continuato l'uso, ed in ispecie riguardo i nomi proprj, dinotati colla sola lettera iniziale, i quali pure avrebbero dovuto più di qualunque altro vocabolo essere scritti per

(1) Cod. l. 1 tit. 17 de vet. jur. enucl., et l. 2 §. 22.

esteso. Se la cosa non fosse certissima, e diggià ad evidenza dimostrata dallo Spelman (1), dal Mabillon (2), dall'Hergot (3) e da altri, riportar se ne potrebbero pressochè innumerevoli esempj, e massimamente dal nono al quinto decimo secolo.

Un fatto così certo qual è questo, e che può servir di prova della sincerità di qualche controverso documento, si è voluto da alcuni intemperanti critici proporre qual argomento di supposizione. Ma quanto irragionevolmente lo hanno messo in chiaro i succennati scrittori! Con queste arme il Cochin (4) ha combattuto e superato l'autore delle *memorie* contro i titoli della badía di Compiegne, il quale sull'accennato falso supposto pretendeva di farsi forte e distruggerli.

Pericolo d'ingannarsi nel compiere i nomi proprj colla sola iniziale disegnati.

IV. Altri poi senza dati certi, o almeno probabili, avendo nei codici e nelle carte incontrato tali lettere iniziali, vi hanno riconosciuto il nome di un soggetto, che un più accurato esame ha dimostrato non aver potuto esserlo. È avvenuto lo stesso di quei nomi, ivi lasciati in bianco. Quanti errori, e quanta confusione non ha ciò prodotto nella storia! Opere di un autore, attribuite ad un altro; vescovi ed altri personaggi supposti, che non hanno mai esistito, ed altri che si sono fatti vivere in un tempo in cui non erano peranche nati, od erano già morti. Essendo in alcuni codici attribuita un'opera all'autore *A*, che poteva egualmente indicare s. Ambrogio, s. Agostino e s. Anselmo, si è assegnata al primo quella che in seguito si è riconosciuta del secondo, e al secondo quella di cui si è scoperto autore il terzo. Così pure agli atti dei concilj essendosi non di raro sottoscritti i vescovi colla sola iniziale del loro nome, i Ponzj, o i Prudenzj, a cagion d'esempio, sono stati convertiti in Pietri o in Paoli.

(1) Glossar. p. 241.
(2) De re dipl. p. 59.
(3) Geneal. gent. Hasburg. præf. p. 8.
(4) Pr. mém. de Compiég. p. 39.

Anche nelle epistole, in cui i nomi sì di quelli che le hanno scritte, come di coloro a cui erano inviate, sono stati spesse volte dinotati colla sola iniziale di essi; essendosi questa voluto compiere, si è fatto uno scambiamento di nomi e di soggetti. Tra i molti esempj che recar si potrebbero, basti la lettera da s. Bernardo scritta l'anno 1145 (1) al cardinale e cancelliere R. Il Baronio (2) non dubitò punto di asserire che questo non sia stato il cardinal Rolando, che, morto Adriano IV, fu nel 1159 creato papa col nome di Alessandro III. Ma Rolando nel 1145 non era certamente, come si è da noi altrove dimostrato (3), nè cardinale, nè cancelliere, essendo egli stato ad amendue questi onorifici gradi innalzato di poi da Eugenio III. Il cardinal cancelliere R. non altri è stato che Roberto, cognominato Pullo, che sicuri incontrastabili documenti ce lo rappresentano e cardinale e cancelliere nei primi periodi del pontificato d'Eugenio (4), nel qual tempo fu da s. Bernardo scritta quella lettera. Allorchè dunque nei codici o nelle pergamene s'incontrano siffatte iniziali di nomi proprj, se altronde accertar non si possano, o almeno appoggiare a probabili congetture, il men male fia il lasciarli nel bujo, che, ad esse applicando un nome falso, indur in errore chi legge, od anche somministrar occasione di accusare di supposizione atti sinceri ed autentici, perchè nelle copie un nome per l'altro si è voluto sostituire.

Esempio di sbaglio in ciò preso.

Nè solamente nei nomi, ma spesso ancora nei fatti hanno queste sigle indotto in errore chi ha intrapreso a compierne le parole. Così, a cagion d'esempio, essendo stato in un martirologio scritto dall'autore *Juliani cum Egyptiis V mil.*, il copista avendo voluto ultimar la sigla *mil.*, ha messo *millibus* invece di *militibus*, che era il

(1) Epist. 362, al 334.
(2) Ad ann. 1145 n. 27.
(3) Ant. ital. mil. vol. IV dissert. 32 p. 219.
(4) Ciacon. vit. rom. pont. t. I p. 540.

vero significato di essa. Il Baronio (1) che non si accorse dell'errore, adottò egli pure il *millibus*. Lo stesso abate Fleury (2) non ha egli preso la sigla *s* o *sig.* nelle sottoscrizioni al diploma della fondazione di Cluni per *sigillum*, che pur è chiaro dover ivi *signum* indicare?

Cifre di parole.

V. Dalle sigle passando alle cifre, due specie di queste vi hanno, l'una che dinota parole, e l'altra numeri. Colla prima, detta *stenografia*, od anche *criptografia*, rappresentansi i caratteri della scrittura mascherati, trasportati, e variati. Dai più rimoti tempi se n'è fatto uso per palesarsi vicendevolmente in iscritto l'uno l'altro i più secreti e gelosi suoi sentimenti. Tra i diversi militari stratagemmi, che Enea, denominato Tatico (3), suggerisce da potersi mettere in esecuzione per difendere o per sorprendere una città assediata, venti maniere di scrivere in cifra riporta, alcune delle quali assai ingegnose. Quella da Giulio Cesare praticata nelle più secrete sue lettere, e che egli perciò chiamar soleva *cœcas litteras* (4), consisteva, come narra Dione (5), nell'adoperare il quarto elemento dell'alfabeto, cioè il *d: pro eo, quod sumi debebat, ne obvia litterarum lectio cuivis esset.* Ma il di lui successore nell'impero, Ottaviano augusto, al dire di Svetonio (6), scriveva il *b* in luogo dell'*a*, il *c* in luogo del *b*, trasportando in tal guisa tutte le altre lettere dell'alfabeto. In queste cifre serbavansi tutt'i caratteri, facendosene soltanto la trasposizione, come li serbavano coloro che *versis verbis scribebant*, dei quali parla s. Isidoro (7).

In qual guisa disposte fossero quelle lettere secrete, dai Greci dette *scitale*, cui gli efori spedir solevano ai

(1) Not. ad martyr. sub die 16 febr.
(2) Hist. eccl. t. XI an. 910 p. 657.
(3) Comment. poliocret.
(4) Sveton. in August. c. 88.
(5) Lib. 39.
(6) Ibid.
(7) Orig. lib. I c. 21.

comandanti delle loro armate, veder si può tra gli altri greci scrittori presso Plutarco (1), dal quale ne abbiamo una detagliata descrizione, e tra i latini Ausonio, che in versi le espose (2).

Nei secoli di mezzo altra moda di cifre fu introdotta, che si crede dall'Inghilterra trasportata nella Germania da s. Bonifazio arcivescovo e martire. Il secreto della cifra consisteva nella soppressione di tutte le vocali, a cui si sostituivano dei punti, cioè all'*i* un punto, due all'*a*, tre all'*e*, quattro all'*o*, e cinque all'*u*, e tutti diversamente disposti. Un saggio di questa cifra vien recato da Rabano Mauro (3), che un altro ne aggiunse, in cui alle cinque vocali si supplisce colle cinque consonanti B. F. K. P. X., le quali nondimeno, dove occorra d'essere nel decorso adoperate, ritengono l'originario loro valore. Quali cifre si praticassero dai vescovi nello spedire le loro lettere *formate*, vedrassi allorchè di esse ragioneremo. Ad imitazion loro spediva le sue *formate* anche l'imperador Giuliano l'apostata (4) Ma queste son baje in paragone delle cifre dai moderni inventate. Celebre in questo genere è l'alfabeto secreto del cardinale Richelieu (5). Sopra le differenti maniere antiche e moderne di scrivere in cifra, consultar si può la dissertazione del Breithaupt, premessa alla sua *Arte decifratoria*, e l'altra sullo stesso argomento di Davide Arnoldo Conrado (6).

Cifre di numeri.

VI. Le cifre numeriche, siccome formate cogli elementi della scrittura, devono per conseguenza essere all'invenzione di questa posteriori; la loro antichità nondimeno è rimotissima e quasi universale alle nazioni tutte del mondo,

(1) Vit. Lisandr.
(2) Epist. ad Paulin.
(3) Tom. VI oper. p. 334.
(4) Greg. naz. orat. 2 contr. eund., et Sozom. hist. eccl. lib. 7 c. 17.
(5) L'espion du grand-seign. lett. 77.
(6) Cryptograph. denudat.

come lo è presso le medesime la decupla progressione dei numeri. Aristotele (1), che di ciò assegnar volle la ragione, congetturò esserne stata il cominciare che tutti fanno comunemente a contar sulle dieci dita delle mani. Ma chi è stato il primo ad assegnar un numero a cadauna di coteste cifre, e a servirsene per i computi? Se tutti nominar si volessero gli uomini illustri che secondo le diverse opinioni degli eruditi ne sono stati gl' inventori, formar se ne potrebbe non brieve catalogo. I fondamenti nondimeno, a cui i medesimi s' appoggiano, sono troppo vacillanti: lo che indica non esservi sopra ciò niente di certo, anzi nemmeno di probabile, e perciò esser inutile il ragionarne.

Cifre numeriche dei Greci prese dall' alfabeto.

Pertanto intorno le cifre numeriche dei Greci, alle quali niuno sarà per negare la prelazione nell' origine sopra le latine, basterà l' osservare che essi per disegnar i numeri in tre maniere adoperarono i caratteri alfabetici. Nella prima secondo l' ordine, che questi tengono nell' alfabeto, viene coll' α indicato l' uno, col β il due, e così colle altre lettere gli altri numeri sino all' ω, equivalente al 24, oltre il quale più non si passa. In tal maniera noverati sono i libri dell' Iliade e dell' Odissea di Omero, e nella stessa coll' alfabeto ebraico il salmo CXVIII, e le lamentazioni del profeta Geremía. Nella seconda maniera si divide tutto l' alfabeto in tre classi, essendo assegnata la prima deca dall' α sino all' ι alle unità; se non che per la sesta cifra adoperasi la ς, dai Greci ἐπίσημον βαῦ chiamata. La seconda deca dall' ι arriva sino all' ρ che indica 100; per il numero però 90 si usa la nota ϙ, che ἡ σχόπηττα dai medesimi è detta. La terza deca che è delle centurie, abbraccia dal ρ sino all' ω che equivale a 800. Il 900 nondimeno si esprime per ϡ, che ἡ χαρακτῆρα si appella. Su questa seconda maniera di computare altre particolarità

(1) Probl. 15.

vi sarebbero da avvertirsi, che veder si potranno presso Enrico Stefano (1), ove prese ad illustrare l'opuscolo di Erodiano *de notis numerorum*. Nella terza maniera poi, che di tutte è la più antica, sei lettere soltanto impiegano i Greci, le quali sono le iniziali di altrettante parole, da cui tali numeri prendono la denominazione. Cioè I prima lettera di ἰά per μία che l'unità significa; Π dalla parola πέντε *cinque*; Δ da δέκα *dieci*, H ἡκατὸ, *cento*, da X χιλία *mille*, e da M μύεια, *decina di migliaja*.

Dallo stesso presero le cifre numeriche gli Etruschi ed i Romani.

VII. Come i Greci, così i Romani ancora, ed avanti loro gli Etruschi dalle lettere dell'alfabeto presero le loro cifre numerali in numero di sette: I. V. X. L. C. D. M., il valore delle quali essendo a tutti noto, non occorre su di esso intertenerci. Nei primi tempi i Romani, allorchè rara presso loro era la scrittura, verisimilmente non conobbero l'uso di coteste cifre numeriche; quindi è che al dir di Plinio (2) i medesimi computar solevano gli anni, conficcando ogni anno un chiodo: aggiugne egli che tal funzione continuavasi dal pretore, ma per pura cerimonia. La maniera però più usuale di computare presso loro sembra essere stata con sassolini; d'onde il termine di *calcolo*, e di *calcolare* per numero e numerare.

Un' origine assai strana attribuisce il Vachter (3) alle succennate cifre romane, cui egli pretende essere state una specie di geroglifici. Un dito della mano alzato, secondo lui, ha disegnato l'I, e le due mani incrocicchiate, nelle quali contengonsi le dieci dita, il numero X. La cifra V essendo il X dimezzato, ha dovuto dinotare il numero di cinque. Nella cifra L poi, colla quale si esprime il 50, il medesimo autore la metà riconosce dell'N greca, e nell'altra D 500, la metà del Φ. Questo sistema però

---

(1) Append. ad Thes. græc. col. 201 et seq.
(2) Lib. 7 c. 40.
(3) Mém. de Trévoux, avril 1730 p. 193.

altro fondamento non ha che nella fantasía di chi lo ha creato, e con quella facilità con cui si asserisce, colla medesima si può negarlo.

Alcune particolarità delle cifre romane.

Essendo le cifre romane, come si è detto, in numero soltanto di sette, conviene alle volte duplicare, triplicare, od anche quadruplicare le unità, le decine, le centinaja, e le migliaja. Allorchè abbiansi ad esprimere più migliaja, per non moltiplicare di soverchio le cifre, una linea, postavi orizzontalmente al dissopra, ne fa le veci. Questa, segnata sopra l'Ī, vale mille, sopra il X̄, dieci mille, sopra l'L̄, cinquanta mille, e sopra il C̄, cento mille. Un egual valore ha D come IↃ, val a dire cinquecento, e coll' aggiunta di altro C in questa guisa CIↃ, dinota mille, ed in quest' altra CCIↃↃ, due mille. Il medesimo numero millenario è stato alcune volte nella seguente maniera espresso ∞, oppur anche in quest' altra ⋈. Veggendosi dunque scritto ∞ CCC, o veramente ⋈ CCC, legger si dovrà mille trecento.

I numeri minori, posti avanti i maggiori, formano una specie di sottrazione a quelli che vengono in seguito, come del pari si pratica secondo la supputazione greca (1). L'I perciò avanti l'V dinota quattro, l'X avanti l'L, quaranta, e due XX avanti il C, ottanta. Per accennare la metà di un numero qualche volta negli antichi documenti dopo l'ultimo numero è notata un S, così: XLS, vuol significare quaranta e mezzo. A titolo di brevità non di raro nelle carte, ove si avesse a computar gli anni, è stato omesso il millesimo, o il centesimo, od anche amendue. Il Mabillon (2) alcuni esempj ne riporta, ed altri ancora veder si possono presso altri autori: ed io pure tra le nostre ho avuto occasione di riscontrarne alcune. Tal omissione più che da altre cagioni provenuta la reputo da inavvertenza del notajo.

---

(1) V. Henr. Steph. loc. cit.

(2) De re dipl. p. 174.

Le stesse cifre dell' alfabeto passate ai barbari.

VIII. Colla romana scrittura hanno i barbari adottato eziandío le numeriche cifre romane, delle quali fecer uso nel segnare le note croniche nelle carte e nei diplomi, sebbene non sempre, non pochi incontrandosene, ove le medesime sono per esteso espresse con lettere dell' alfabeto. Nelle più antiche carte ravennatesi del quinto e sesto secolo le suddette cifre non soglion mancare; ma in quelle scritte nel regno longobardico, esistenti nell' archivio sant-Ambrosiano, una volta appena adottate si scorgono, in quella carta cioè scritta verso la metà dell' ottavo secolo, ed altra volta da noi rammentata, ove leggesi: *et estius Lucioni indicavimus cot fecet Totuni per xxx annus facere et in antea* (1). Anche in quelle appartenenti al regno italico dei sovrani franchi l' uso ne è stato assai scarso (2).

Se l' *episema* greco sia mai stato dai Latini adoperato per il VI.

Una variazione si scorge negli antichi documenti intorno la configurazione del numero VI, del quale molti diplomatisti dopo il Mabillon (3) riconoscono l' *episema* greco ς, ridotto nei codici e nelle pergamene a un dipresso all' esposta forma dell' *episema*, ed indicante come presso i Greci il numero *sei*. Il marchese Maffei (4) crede di averlo riscontrato in un' iscrizione dell' anno 296. Lo Schwarzio, il quale sopra di esso pubblicò una dissertazione (5), lo fa pure assai antico. Nei mss. e nei diplomi dei secoli bassi l' uso del medesimo più frequente si rende. In niun documento però vuolsi essere stato l' *episema* così spesso adoperato, quanto nel ciclo pasquale, esistente nella sagrestía della cattedrale di Ravenna, nel quale circa cento volte noverollo il cardinal Noris. Per quanto grande però e rispettabile sia l' autorità del Mabillon e degli altri che con lui riconoscono l' *episema* greco nei monumenti latini,

---

(1) In arch. mon. s. Ambr.

(2) Ibid.

(3) Loc. cit. p. 216.

(4) Istor. dipl. p. 79.

(5) Ἐπίσημα de ant. num. seu. nota dicta. ἐπίσημον.

io non so scorgervelo, potendo quel segno e forse meglio dell'*episema* dinotare il vi romano, alquanto difformato e ridotto quasi a carattere corsivo. Avendo i Latini la loro cifra per esprimere il *sei*, e perchè avevano a riprovarla per andar a ripescarne un'altra nella lingua greca, ed in un tempo in cui l'uso di questa lingua andava presso loro perdendosi?

Il numero espresso nella divisata forma ς dal Mabillon e da altri preso, sebbene senza bastevole ragione, per l'*episema* greco, per avviso del medesimo (1) cessò d'esser in uso nell'ottavo secolo; ma i monaci di s. Mauro (2) lo hanno scoperto in altri posteriori documenti sino al secolo quinto decimo, e sempre adoperato per indicare il *sei*: checchè ne abbiano detto il Pagi (3), il Longuerue (4) ed altri critici, i quali pretendono essere stato con esso dinotato il *cinque*, come lo credettero anche il Grutero ed il Reinesio: nel qual errore per isbaglio cadde una volta pure il succennato Mabillon (5), che in un calendario dell'ottavo secolo, spettante alla badía di Corbia, ove il giorno ottavo delle calende di Gennajo è così espresso: *ςII kl Jan.* lesse *septimo kalendas januarii*. Indicandosi ivi il giorno natalizio di Cristo, le cifre *ςII* non hanno certamente potuto equivaler a sette, le quali calende tutti sanno essere l'ottavo giorno.

Da alcuni presa quella cifra per v, ma a torto.

In altra erronea guisa interpretò il Montfaucon (6) questa stessa cifra, che unita ad un X vide in un papiro così espressa *P. C. Basilii U. C. anno* xς, avendola spiegata *anno Christi*, laddove è chiaro doversi leggere *anno* XVI. Tal' iscrizione perciò dell' anno xvi *dopo*

---

(1) Suppl. p. 95.
(2) Tom. III p. 515.
(3) Ad an. 668 n. 7.
(4) Bouq. Recueil des hist. de la France t. III p. 690.
(5) Loc. cit.
(6) Diar. ital. c. 4 p. 64.

il consolato di Basilio uomo chiarissimo appartiene al secolo sesto, e precisamente all'anno 558, e non già all'anno ottavo o nono di esso console, come il medesimo Montfaucon ha supposto, il quale pure ha errato nel riconoscerla di carattere longobardico, quando che fu scritta in Rieti dieci anni avanti la venuta in Italia dei Longobardi.

Cifre dette *arabiche.*

IX. Più usuale della romana si è resa oggidì, siccome più compendiosa e comoda, la maniera di conteggiare con quelle cifre che *arabiche* chiamar si sogliono. Non leggier contesa fra gli eruditi si agita sulla lor origine, e sull' epoca della loro introduzione presso di noi. Daniele Uezio (1), e dopo di lui il Ward (2) non altri caratteri in quelle cifre ravvisano che greci, stati poi alterati e malconci dall'ignoranza degli scritturali. Dai Greci secondo Edovardo Bernard (3) sono state le medesime comunicate agl' Indiani, e da questi agli Arabi. Il Kircker (4), i PP. Maurini (5), il Papebrochio (6) e l' Andres (7), con più altri per primi inventori delle cifre suddette riconoscono gl' Indiani, passate poi agli Arabi, e da questi ai Mori, dai Mori agli Spagnuoli, e da questi alle altre nazioni europee. Non dagl' Indiani, ma sibbene dai Cartaginesi o Africani pretende il Nassaro (8) che gli Arabi abbianle ricevute. Il Buttneri però con qualch' altro dei più moderni filologi agli Egizj ne attribuisce l'invenzione.

Se i nominati autori fanno dall' oriente o dal mezzodì venire queste cifre, altri ad esse attribuiscono un'immediata

(1) Dem. evang. prop. 4.
(2) Observ. sur les écrits des mod. t. 18 p. 205.
(3) Transact. philos.
(4) Arithmolog. part. 1 c. 4.
(5) Tom. III p. 527.
(6) Propyl. t. III mai parerg. 3.
(7) Orig. e progr. ec. t. I p. 226, e t. IV part. I p. 49.
(8) Polygr. espan. fol. 19.

origine latina, ed altri le richiamano del settentrione. Il Mabillon (1) è di quelli che derivate le vogliono dalle note tironiane, tra le quali, e le medesime cifre egli trova molta affinità. Da romana origine derivarle s' industria un anonimo in una *dissertazione matematico-critica* su questo argomento (2), per di cui avviso gli antichi hanno tali cifre adoperato nelle sigle lapidarie e nelle note librarie, ov'ei le riscontra, come anche nell' *aritmetica* di Boezio e di Gerberto, che fu poi papa col nome di Silvestro II. L' appariscenza delle di lui prove ha indotto il Villoison (3), l' Adler (4) e qualch' altro ad abbracciare la stessa opinione. All' anonimo italiano nel riconoscere di origine romana coteste cifre è d' avviso il St. Leger (5) avere preceduto il tedesco P. Schott gesuita, in una nota sopra le medesime. Ma dai Celti o dagli Sciti, popoli del Nort, vanno a ritracciar l' origine di esse, come ancora di più altre cose l' olandese Rudbec, e lo svedese Brixhorne (6). Il Wachter (7) quì pure mette in campo i suoi geroglifici per iscoprire gli elementi delle nostre volgari cifre; ed il Calmet (8) industriasi di combinar insieme le tre opinioni intorno gl' inventori e l' origine delle medesime cifre, cioè dalle note tironiane, dai Greci e dagli Arabi, o piuttosto dagl' Indiani.

Venute verisimilmente dalle Indie.

X. Tra tutte le riportate opinioni che l' origine riguardano delle nostre cifre, la più probabile e fondata quella a noi sembra che per suolo nativo loro assegna le Indie, dalle quali siensi poi diramate nell' Oriente, e per mezzo degli Arabi comunicate alle altre nazioni occidentali. Che

(1) De re dipl. p. 215.
(2) Raccolt. d' opusc. an. 1753 t. 48. p. 18.
(3) Anecd. græc. etc. p. 152.
(4) Mus. cuf. Borg. p. 37.
(5) Notice des ouvr. de Schott.
(6) Ap. abb. Gottw. t. 1 p. 214.
(7) Loc. supr. cit.
(8) Mém. de Trév. sept. 1707 p. 2622.

dagl' Indiani, e dai loro Bramani in ispecie, coltivatori dai più rimoti tempi delle scienze, e particolarmente dell'aritmetica, in cui le cifre sono di un necessario uso, sieno state quelle cifre adoperate, le quali arabiche comunemente chiamar si sogliono, viene dagli Arabi non meno che dai Greci riconosciuto. Nella *biblioteca arabica dei filosofi* un'opera si rammenta di Alkindi, vissuto nel nono secolo, la quale porta il titolo di *aritmetica indiana*. Nel seguente Almogetabi un' altra più diffusa ne compose dell'*arte dei numeri indiani*, ed un'altra Alkarabissi della *maniera di conteggiare degl' Indiani*, sviluppata poi da Alhassan al principio dell'undecimo secolo nel suo libro dei *principj del conteggio degl' Indiani*: tutti scrittori arabi (1); come pure il Ragel, che più precisamente ai Bramani sapienti delle Indie coteste cifre attribuisce (2). Alle testimonianze degli Arabi quella si aggiugne dei Greci. Il Papebrochio (3) un codice vaticano riporta di Massimo Planude autor greco, vissuto verso la fine del terzo decimo secolo, nel qual codice contiensi la di lui ψηφηγορία κατ' Ἰνδούς, cioè l'*arte calcolatoria secondo gl' Indiani*. Anche da Leonardo da Pisa (4), e da qualch' altro antico scrittore *indiane* sono queste cifre chiamate.

Sono le medesime dagli Arabi adottate.

XI. I primi o tra i primi almeno ad approfittarsi di questo bel ritrovato sono stati gli Arabi, abbandonando le cifre letterali, di cui dianzi servivansi. Pensa il nominato P. Kircher che sia ciò avvenuto verso il decimo secolo; ma sino al nono, anzi all' ottavo secolo congettura l'Andres (5) potersi più giustamente riportare l'introduzion di esse in quella studiosa nazione, quando a' tempi di Aroun Raschid e Almamon suo figliuolo intraprendevano

---

(1) Ap. Andres t. I loc. cit., et t. IV part. I p. 56.
(2) Ap. Kircher loc. cit.
(3) Loc. cit.
(4) Ap. Targion. viaggi t. II p. 61.
(5) Loc. cit. p. 56.

gli Arabi spedizioni letterarie all' India per acquistarsi lumi scientifichi che conservavano i Bramani. Qualunque stata sia l'epoca nella quale hanno gli Arabi cominciato ad usare tali cifre, non si potrà da veruno contrastare che nei secoli bassi non ne abbian eglino fatto frequente uso, come nemmeno che da essi state non sieno le medesime ad altre nazioni trasmesse.

Questi le trasmettono agli Spagnuoli.

La nazione spagnuola, attesa la necessaria di lei corrispondenza cogli Arabi o Mori della Spagna, si dà il vanto d'essere stata la prima ad adottarle. Le prove dal ch. Andres (1) dietro la scorta della *paleografia spagnuola* (2) recate a favor di essa, sono assai plausibili, il quale ad un tempo distrugge le opinioni di quegli autori che o le vogliono di greca origine, o danno la prelazione ad altre nazioni di averle prima degli Spagnuoli usate. E primieramente distrugge la pretesa derivazione di questi numeri dai caratteri greci, proposta dall' Uezio, la quale egli dimostra insussistente, non avendo mai potuto in verun libro riscontrare il menomo vestigio di tal greca derivazione. Quelle cifre arabiche, le quali da altri diconsi trovarsi in alcuni codici di Boezio, osserva egli o non essere somiglianti alle arabiche, o di non ben provata antichità. Quelle che dagl' Inglesi sono vantate per anteriori a tutte le altre finora nell' Europa riconosciute, siccome dell' undecimo e decimo secolo, avverte il medesimo essere state dal Ward con sì manifeste ragioni confutate, che vana ed inutile fatica sarebbe l'occuparsi ulteriormente nell' impugnarle. Rispondendo poi l' Andres all' anonimo autore della *dissertazione matematico-critica*, ritorna sul testo di Boezio (3), che prende ad esaminare più accuratamente, dimostrandolo non esser punto favorevole all' anonimo, come nemmeno quello di Gerberto.

(1) Loc. cit.
(2) Pag. 102.
(3) Ibid. pag. 41 et 52.

Ed ancorchè in alcune antiche iscrizioni lapidarie, ed in alcuni codici un'apparenza e figura si scorga dei nostri segni numerali; osserva egli però non bastar essa per dichiararle vere cifre volgari, ricercandosi l'applicazione e l'uso, non la mera apparenza e figura per poter dare a tali cifre la cittadinanza romana. Non basta nemmeno essersi asserito, come si fece dal P. Schott, aver quelle cifre acquistata l'appellazione di arabiche, perchè dopo d'essersene perduto l'uso nell'Europa che erasi mantenuto presso gli Arabi, nel passar poi da questi nel rinascimento delle lettere ai Latini, che ne avevano del tutto smarrita la memoria della prima invenzione, fu facile l'attribuirla agli Arabi: non basta, dissi, l'essersi ciò asserito; sarebbe inoltre convenuto provarlo, il che dall'erudito autore non fu fatto.

Monumenti antichi con cifre arabiche sottoposti ad esame.

XII. Se constar potesse dell'asserita antichità di quel codice della biblioteca Magliabecchiana, che i simboli contiene dei libri di s. Agostino, tra cui si ravvisano le note arabiche, codice del quale fa menzione il dottor Targioni Tozzetti (1), da lui assegnato all'undecimo secolo, e delle di cui cifre dà il saggio, sarebbe questo il più antico monumento che si abbia dell'uso dai Latini fatto delle cifre suddette. L'Andres, che pur lesse l'opera del Targioni, e la cita, non ha voluto di tal codice farsi carico, avendolo passato sotto silenzio: ed il motivo sarà verisimilmente stato o perchè non vi riconobbe l'asserita antichità, o perchè credette quelle cifre da più recente mano aggiunte.

Con più ragione noi crediamo non doversi far caso di quell'iscrizione sepolcrale che sopra rozza urna di pietra si legge, esistente nell'atrio dell'Ambrosiana basilica di Milano, nella qual'urna riposto dicesi il corpo di Don Pagano Pietrasanta, milite e capitano dei Fiorentini, alle di cui esequie intervennero quattro cardinali, defunto

(1) Loc. cit.

l'anno 800; numeri scritti in chiare cifre arabiche. Questo monumento siccome per il cognome, per il titolo di *milite* e di *capitano* dei Fiorentini, per l'intervento di quattro cardinali, e per lo stemma gentilizio, tutte cose di quella stagione peranche ignote, così ancora per quei numeri si palesa per un'opera inventata in tempi di molto posteriori. Mal a proposito perciò il Ficoroni (1) ha preso a criticare in questa parte il Montfaucon che nel suo *diario italico* l'aveva per falsa tradotta.

Ammettere similmente non possiamo, nemmeno per cosa straordinaria, come fece l'abate Gotwicese (2), per un 6 arabico quella cifra che lo Schannat (3) asserisce di avere riscontrato in una sottoscrizione in carattere corsivo di Vittore vescovo di Capoa colla data 6 *nonas Maii* dell'anno quinto dopo il consolato di Basilio, cioè nel 547. Questa cifra altro non sarà stata che il supposto *episema* greco, in cui i diplomatisti hanno trasformato il VI romano steso in carattere corsivo. Anche su quelle finissime tele, in cui sono involte le mummie egiziane, qualche volta segnate si scorgono cifre nella forma consimili alle arabiche, e più spesso ancora s'incontrano nel copiosissimo alfabeto tironiano. Sì in quelle però che in queste non ad altro fine sono state le medesime adoperate che per elementi di quelle scritture, laddove gl'Indiani, ai quali verisimilmente è stata ignota la scrittura degli Egizj, e la tironiana, ne hanno fatto uso per le aritmetiche operazioni di molto con quelle cifre agevolate, nel che e non già nella meccanica configurazione il lor pregio consiste.

Per il codice più antico e sicuro in cui compajono le cifre arabiche, dal sullodato Andres (4) si riporta una

(1) Osserv. sopra l'antichità di Roma p. 7.
(2) Pag. 21.
(3) Pag. 220.
(4) Tom. 1 loc. cit. p. 231.

latina traduzione dall' arabico fatta l'anno 1136 dell' opera di Tolomeo, la quale fu scoperta tra i mss. dell' archivio di Toledo dall' autore della *paleografia spagnuola*. Altra traduzione dal medesimo Andres si accenna dall' arabica nella latina lingua di un libro astronomico, eseguita l'anno 1171 da Giovanni di Siviglia, nella quale veggonsi le stesse arabiche cifre. Esiste questa nella succennata biblioteca del Magliabecchi. Avendo gli antichi traduttori delle indicate due opere riscontrato negli originali coteste cifre, si saranno facilmente indotti a farne l'uso medesimo nelle loro traduzioni, riportandole collo stesso meccanismo che avranno scorto negli originali.

Codici del secolo XIII con cifre arabiche.

XIII. Il primo che abbia in Italia portato le cifre suddette, non già dalla Spagna, ma bensì dalla Barbería, ove soggiornò lungo tempo; ed ove dai mercanti imparò la maniera di conteggiare con quelle cifre, si fu il nominato Leonardo da Pisa, detto anche *Bigolli* e *Fibonacci*, figlio cioè di Bonacci, il qual Leonardo inoltre ne fece uso, non già traducendo alcun' opera dall' arabico, ma in una sua originale col titolo di *liber abaci*, che porta la data dell' anno 1202, corretto poi nel 1228, come al principio del libro si avverte. Di tal' opera di Leonardo dà distinto ragguaglio lo Zaccaría (1), ed il suddetto Targioni Tozzetti (2). Codice antico dell' opera medesima colle cifre arabiche serbasi pure nella biblioteca Ambrosiana, le quali cifre vi sono così espresse: 9 8 Λ 6 Կ Ձ Ɀ 2 1, secondo l'uso orientale dalla destra alla sinistra, come lo sono nel codice citato dal Targioni. A queste s'aggiugne il zero *o*: cifra che nell' aritmetica riesce di tanto comodo.

Dopo l' *abaco* di Leonardo si novera la *sfera* di Giovanni di Sacrobosco, da lui in Parigi composta; e le *tavole astronomiche* di Alfonso X re di Castiglia, vissuti amendue verso la metà del secolo terzo decimo, nelle

(1) Excurs. litter. p. 229.
(2) Loc. cit. p. 61.

quali opere si fa uso delle cifre arabiche, avendolo altresì fatto il Petrarca in un suo codice del 1371. Codici pure si hanno del medesimo secolo, ne' quali la numerizzazione delle pagine è formata colle cifre suddette. Uno tra essi di quell'età, così numerizzato, che contiene l'evangelio di s. Matteo con note interlineari e marginali, già esisteva nella biblioteca de' monaci di s. Ambrogio. La configurazione di coteste cifre è quasi la stessa come nel codice di Leonardo dell'Ambrosiana, se non che il zero, termine esso pure dall'arabico derivato, con una linea obbliqua vi è così -o- tagliato nel mezzo. In simil guisa formati ci si presentano gli stessi numeri in altri codici, sebbene in altri qualche divario vi passi fra alcuni di essi. Maggior è questo tra le cifre arabiche e le arabico-persiane, alcune delle quali hanno una configurazione dalle prime affatto diversa.

Se nel secolo XI state sieno note queste cifre nell'Italia e nella Francia.

XIV. Ma una dáta ancor più antica delle medesime arabiche cifre nell'Italia e nella Francia venne fatto ai monaci di s. Mauro (1) di scoprire, i quali ne accertano d'averle rinvenute in un codice dell'undecimo secolo dell'*arte di computare* di Guido d'Arezzo che fiorì in quel secolo: nel qual codice, due sole eccettuate, corrispondenti al 4 ed al 6, che sono di forma differente, le altre tutte non si scostano dalla comune. Sulla testimonianza poi di Nicola Vignier riferiscono i medesimi aver certo Bernelino usato tali cifre ne' suoi quattro libri *de abaco et numeris*, scrittore anterior di tempo a Guido. Da ciò essi conchiudono *non potersi dubitare, che tutte o almeno la maggior parte delle nostre volgari cifre non fossero in uso nelle matematiche sì nella Francia come nell'Italia sul terminare del secolo decimo, e sul principio dell'undecimo.*

Accertandoci i nostri scrittori d'aver veduto il codice

(1) Tom. IV prefaz. p. VII.

di Guido, e di avervi veduto sette cifre di forma arabica, sarebbe temerità il negar loro la fede. Sembra però che abbian essi mancato d'esattezza nel non aver indicato il luogo ove tal codice si serbi. E poi chi può assicurare che il codice sia dell'undecimo secolo, come lo è stato Guido, e non piuttosto di un posteriore, in cui nel trascriverlo siano state alle cifre romane sostituite le arabiche? Meno di forza ha ancora l'asserzione del Vignier riguardo Bernelino; imperocchè non dice egli già che questi abbia usato le cifre arabiche, ma soltanto che dai di lui libri apprender si può l'origine delle cifre, delle quali noi usiamo oggidì nei computi d'aritmetica.

Non sarò io tuttavía per sostenere pertinacemente che qualche codice anteriore al secolo terzo decimo non somministri cifre arabiche, o alle arabiche consimili, e che alcune di queste non s'assomiglino nella forma alle cifre greche e alle tironiane; sarà però sempre difficil impresa il dimostrare che in qualche antico original codice siensi fatte le supputazioni e le altre operazioni aritmetiche coi numeri arabici avanti che Leonardo da Pisa portati gli avesse in Italia, insegnando agl'Italiani nel suo *abaco* il modo di servirsene, tra i quali i primi ad approfittarne sono stati i suoi Toscani. Non ostante il notabile vantaggio che da queste cifre si ha nell'aritmetica, non sono le medesime state universalmente da tutti adottate, sussistendo tuttora libri economici della fine del quinto decimo secolo, ne' quali le supputazioni veggonsi fatte non in cifre arabiche, ma in romane (1).

Diversa forma di abbreviazioni nei codici, e nei diplomi.

XV. Una terza specie vi ha pure di cifre nei codici e nelle carte diplomatiche frequentissima, la quale consiste nelle abbreviazioni, con cui indicar si sogliono quelle lettere che nelle parole si sopprimono. Assai diversa ne è la forma ed il valore. Alcune sono formate con una linea retta, posta al dissopra orizzontalmente, altre con

(1) In arch. s. Ambr. et Clarevall.

una curva o circonflessa, o con una virgola o con uno o due punti, ed altre in altra guisa. Così una linea retta al dissopra di un P̄, significa *pri*, una curva *pre*, o *per*, che altre volte s'esprime con linea che gli taglia la gamba ꝑ. Con un tratto al dissopra in forma di *c*, o di *s* indica *pro*, e p vuol dire *post.* Hannovi altresì abbreviature che a più sillabe equivalgono, come ds̄, qmō, oīm, oscia, ec. per *Dominus*, *quomodo*, *omnium*, *conscientia etc.*

Non si finirebbe sì tosto, se tutte noverar si volessero le abbreviazioni che sono state da' varj scrittori in varj tempi, e in varj paesi adoperate. E chi poi trovasi in grado di ben intenderle tutte? Per facilitarne l'intelligenza alcuni diplomatisti ne hanno tessuto un catalogo per ordine alfabetico, aggiuntavi la spiegazione. Ciò eseguì il Baringio nella sua opera intitolata: *clavis diplomatica*; il P. abate di Gotwic nel suo primo tomo del *Cronico*; il De Vaine nel suo *dizionario diplomatico*; il Batteney nel supplemento alla *diplomatica pratica* del Le Moine, e l'Anderson riguardo le cifre scozzesi nel suo *scelto tesoro dei diplomi e delle medaglie.* Qualche saggio ne diedero pure i Sanmaurini. Un modo *di leggere le abbreviature nell' uno e nell' altro diritto* uscì alla luce l'anno 1490 in Argentina, e di nuovo in Parigi l'anno 1498, e una *tavola di abbreviazioni le più ordinarie nelle spedizioni della curia di Roma* fu nel 1717 da Perardo Castel pubblicata.

Ma chi fra tutti si è in questa parte distinto, è stato il Walter, che tutte quelle abbreviazioni raccolse, che potè scoprire nei documenti scritti dall'ottavo sino al secolo sesto decimo, e in 225 tavole in rame colle rispettive spiegazioni pubblicolle nel suo *lexicon diplomaticum.* Non ostante quest'ajuto quante abbreviazioni restano ancora non ispiegate! Benchè cotesti lessici possano giovar non poco agli studiosi di diplomatica, il più atto mezzo però per arrivarne alla cognizione quello sarà per nostro avviso di farne la pratica sui diplomi e i codici medesimi, confrontando le cifre d'abbreviazione o per se stesse, o

per il contesto più facilmente intelligibili, con quelle che più oscure riescono.

Perchè introdotte le abbreviazioni.

XVI. La stessa cagione che ha fatto adottar le sigle, cioè l'economía del tempo, o della carta, o dello spazio, e il comodo dello scrittore, ha del pari contribuito all'introduzione delle abbreviazioni. Queste nelle iscrizioni antiche sono rare anzi che no; ma nei codici e nelle carte diplomatiche sovrabbondano. Sì in quelli che in queste vanno le medesime sempre più crescendo quanto più si accostano a'tempi nostri. Nei codici del quinto e sesto secolo, e in quegli specialmente scritti in carattere majuscolo, appena s'incontra qualche cifra d'abbreviatura; ma i saggi dei codici del settimo pubblicati dal Mabillon (1) ne presentano in buon dato, che va crescendo in quelli dell'ottavo, e vieppiù negli altri dei secoli susseguenti. Dal secolo terzo decimo poi sino al decimo quinto sono state ad un enorme eccesso portate. Sarà dunque falsa la regola che come certa su di ciò propose lo Struvio (2): *Illud certum est, quo frequentiores adparent abbreviaturæ, eo codicem esse antiquiorem.* La regola proceder dovrebbe in ragion contraria.

La verbosità introdotta nello scrivere, la moltiplicità degli autori, fra i quali molti degli ordini mendicanti, gente povera, e la carezza della pergamena, e in proporzione quella eziandío della carta nostrale, vi hanno non poco contribuito. Ed ecco la ragione, per cui tanti codici sussistono di quell'età, ne'quali oltre un carattere minutissimo, le parole abbreviate sorpassano spesso nel numero quelle scritte per esteso. In molti pure degli stessi libri stampati nel secolo quinto decimo, ed anche nel seguente, in quelli massime con caratteri detti gotici, sì fatte abbreviazioni sparse sono con profusione. I pesanti volumi dei comentatori del gius civile ed ecclesiastico

(1) De re dipl. p. 361 n. 61.
(2) De crit. mss. n. 33.

ne sono pieni zeppi, talchè ad ogni passo presentano un nuovo intoppo. L'eccessiva verbosità che i notai dei secoli più bassi introdussero nelle carte degli atti legali, dovette similmente contribuir non poco alla moltiplicità delle abbreviature che in esse s'incontrano. Si fosse almeno nelle medesime seguitato da tutti lo stesso metodo, che sarebbe stato allora in gran parte agevolato il mezzo per intenderle; ma dire quì si può: tante mani, altrettante abbreviature, le quali di più sono state variabili secondo i diversi tempi e i luoghi diversi.

Inserzione, legamento, e congiunzione delle lettere.

XVII. In altre maniere si è procurato di acquistar sito nella scrittura, coll'inserzione cioè di una in un'altra lettera, e coi caratteri legati o congiunti. Dei caratteri inseriti l'uno nell'altro s'incomincia a vedersene alcuni nelle iscrizioni romane antiche; ma in quelle dei secoli bassi, e nella scrittura onciale dei codici della stessa età molto maggiore ne è il numero. La lettera C si è quella che più di frequente qualch'altra lettera inchiude, come CA CI ec.

Ai caratteri inseriti aggiugner si denno i legati, i quali però verun tratto non perdono per il loro legamento; laddove i congiunti, come or ora vedremo, ne hanno qualcuno fra loro comune. Nelle scritture capitali vedonsi qualche volta questi legati caratteri, quali sono tra gli altri CO *co*, EV, *eu* ec.; ma assai di sovente nelle corsive ci si presenta cotesto legamento, e specialmente in quelle chiamate volgarmente longobardiche: locchè rende la lettura di esse alquanto difficile. L'& che tuttora si adopera anche nei libri stampati, ne è un avanzo; in altri tempi però era di un uso più esteso, perchè inserir solevasi nelle parole eziandio, come *p&ite*, *&iam*, *r&in&* *etc.*, *petite*, *etiam*, *retinet etc.*

Anche le lettere congiunte sono assai rare nelle stesse capitali scritture; ed il Marchese Maffei (1) non ve ne

(1) Opusc. eccl. p. 58.

seppe riscontrar veruna; ma i Sanmaurini (1) ve le trovarono. Siane per esempio A), Æ, NT. Il T congiunto all' N per lo più sporge in fuori dell' asta di essa lettera. Essendo state tutte queste modificazioni delle lettere da alcuni praticate e da altri omesse ad arbitrio, ricavar non si può argomento ossia a favore, ossia contro la sincerità delle carte diplomatiche. Nella classe delle lettere congiunte collocar si potrebbe l' I più allungato, e posto alla sinistra di un altro I più corto, indicanti amendue sigle numerali romane, il secondo de' quali equivale a due. Un esempio ne somministra quell' antica metallica tavola di Nardò, illustrata da Pietro Polidoro, nella quale il *tertio nonas Maias* sta così esposto ıI. Il nominato autore spiegolla per *secundo nonas*; ma egli non ha avvertito che gli antichi non hanno costumato usare il *secundo nonas*, ma bensì *pridie nonas*. Soltanto dopo il mille se ne ha qualch' esempio.

Dittonghi. XVIII. Colla stessa congiunzione si è pure formato il dittongo Æ, di cui scorgesi fatto uso dai più antichi tempi, cominciando dalle medaglie consolari (2); uso che si è continuato non solo nelle iscrizioni, e nelle monete, ma nei codici e nei diplomi ancora, sì nelle lettere majuscole, come nelle minuscole, ove talvolta all' inferior punta dell' *e* una codetta in vece si applica, formata in tal guisa ę, oppure in quest' altra ę, che è la più usuale nei codici.

Fallaci sono ed incerte le regole sopra questi dittonghi proposte sì dal Salmasio (3) che dal Conringio (4). Il primo per carattere distintivo dei più antichi e sinceri mss. riconosce l' AE, o *ae* separato, e dei posteriori l' Æ, o l' ę congiunto. Il secondo poi vuole che il dittongo AE,

(1) Tom. III p. 555.
(2) V Maffei Veron. illustr. col. 330.
(3) Epist. ad Sarrav.
(4) Cens. dipl. Lindav. p. 316.

o *ae* non sia stato mai scritto ossia nei codici, ossia nei diplomi per Æ, o *œ:* la qual forma di dittonghi secondo lui non è stata introdotta se non molto dopo il secolo nono. Vi hanno però documenti antichissimi (1), nei quali compare il dittongo congiunto Æ, o *œ*, locchè distrugge l'asserzione del Salmasio; ed altri ve ne hanno dei tempi posteriori, sebbene non molti, ove le due lettere, componenti il dittongo, sono separate; ciò che per altro basta per escludere il *nunquam* usato dal Conringio.

Non è nemmeno troppo esatta la regola sullo stesso dittongo dataci dal Casley (2), il quale pretende che l'*ae* separato nei mss., generalmente parlando, un' antichità dimostri fra i cinque e i sette secoli; ed in quelli che ne sono al dissotto, non ravvisa che il semplice *e:* asserzione nondimeno che non sempre si verifica. Quanto con certezza maggiore asserir si può intorno questo dittongo, egli è che di tutt' i tempi si è usato l'E semplice, di tutt' i tempi l'AE distaccato, di tutt' i tempi l'Æ congiunto, e nei secoli bassi l'ę codato, e molte volte ancora l'*e* semplice cambiato in dittongo *ae.* Tanto almeno ci è risultato dalle replicate osservazioni sopra gli antichi mss. documenti. Il dittongo *oe* però con due separate lettere si è costumato esprimere, come *poena, foenus etc.*

Note tironiane.

XIX. Resta per ultimo di far parola delle note tironiane, scrittura notarile, con cui la penna nello scrivere corre con maggior rapidità che non la lingua nel pronunziar il discorso; così almeno Manlio descrive il professor di quest' arte (3):

Hic et scriptor erit velox, cui littera verbum est,
Quippe notis linguam superet, cursumque loquentis.

Consistono le medesime note in sigle, in cifre, in lettere legate, o congiunte, o composte, o inclinate, o rovesciate,

(1) V. PP. s. Mauri loc. cit.
(2) Bibl. britann. t v p. 325.
(3) Lib. 4 astronomic.

o poste al contrario, o tronche o dimezzate. Vi si adoperano pure monogrammi ed altre abbreviazioni. Alcune note vi sono in carattere corsivo, ed altre in majuscolo. Vi s' introducono altresì qualche volta lettere greche, ed altre che chiamar non si possono lettere se non impropriamente. Insomma le note tironiane dir si possono un aggregato informe di segni diversi, ai quali si è data la particolar loro significazione.

D'origine antichissima.

Rimonta questa scrittura alla più alta antichità, essendo essa stata adoperata dai più antichi tempi da' Greci del pari che da' Romani, aggiungono alcuni altresì dagli Ebrei, a quel testo appoggiati del salmo (1): *Lingua mea calamus scribæ velociter scribentis.* Checchè ne sia, l' inventore presso i Greci, o il primo almeno che siasene servito, al dire di Diogene Laerzio (2), è stato Senofonte, discepolo di Socrate ed emulo di Platone; e presso i Romani, secondo l' opinione di s. Isidoro (3), comunemente seguitata dagli eruditi, il primo ad introdurre queste note è stato Ennio, che ne inventò mille e cento. Di molto le accrebbe Tullio Tirone, liberto di M. Tullio Cicerone, d' ond' ebbero il nome di tironiane, ed altre ne aggiunse Persannio, e quindi altre Filargiro ed Aquila, liberti di Mecenate. Tutte finalmente le raccolse un Seneca, che precisar non si può qual Seneca sia stato, e con altre da lui aggiunte una raccolta ne formò di cinque mila.

Quale ne sia stato l' uso.

Facevasene uso per scrivere i discorsi che recitavansi in pubblico, e le arringhe le quali nel foro e nel senato pronunziavansi, o pur anche i testamenti, e le interlocuzioni nei giudizj e negli altri atti giudiziali; il qual uffizio a' notaj spettava, e da ciò appunto trassero tale denominazione. Era poi loro incumbenza il ridurre queste note o minute a scrittura comune. Alcuni autori hanno

(1) Psal. 44 v. 2.
(2) De vita Xenoph. c. 11.
(3) Origin. lib. 1 c. 21.

altresì costumato stendere in queste note le opere loro, che poi davano per essere messe in netto ai così detti *librarii*, o *antiquarii*, dai quali similmente altre opere, scritte per esteso, riducevansi a note tironiane. Dall'uso civile passarono le medesime all'ecclesiastico; e s. Cipriano al principio del terzo secolo ne aggiunse alcune, che in particolar modo appartener potevano ai cristiani (1). S. Cassiano, celebre martire del quarto secolo, ne è stato da Prudenzio (2) riconosciuto per maestro.

Verba notis brevibus comprendere multa peritus,
Raptimque punctis dicta præpetibus sequi.

Tal' arte pure sappiamo essere stata nella loro gioventù esercitata da s. Genesio di Arles (3), e da s. Epifanio vescovo di Pavía (4). L'esercizio di quest' arte presso i nominati soggetti verisimilmente avrà versato intorno cose ecclesiastiche. Gli atti de' concilj ed i sermoni de' vescovi erano spesso con note tironiane raccolti; non sempre però colle medesime colpivasi nel segno: se poi per difetto dell'arte o dei professori di essa, nol saprei decidere. Ciò, di cui consta, si è, che notabile differenza talvolta passava fra le parole recitate, e quelle ridotte in note tironiane; e de' suoi sermoni, stati dagli *exceptori* raccolti, ebbe a dire s. Gaudenzio vescovo di Brescia, che *mea jam non sunt, quæ constat præcipiti excipientium festinatione esse conscripta.* Per la qual cosa, come osserva il canonico Gagliardi (5), alle preghiere di Benevolo, già *maestro della memoria*, s'indusse il santo vescovo a rivedere ed emendare alcuni di quei trattati così raccolti.

L'uso delle note tironiane ha nei secoli di mezzo continuato nella Francia, nella Germania e nell'Italia, colle

(1) V. Tillem. hist. eccl. t. IV p. 194.
(2) De coron.
(3) Tillem. ibid. t. V p. 570.
(4) Ennod. in vit. ejusd.
(5) Præfat. in op. ejusd. p. IV.

quali sono stati scritti codici, diplomi ed altre carte. Codici o in tutto o in parte stesi con queste note si serbano nelle più celebri biblioteche della Francia e della Germania (1), e molti ne possiede anche l'Ambrosiana di Milano (2). In maggior copia usate s'incontrano le note medesime nelle carte diplomatiche, e specialmente per epilogare il contenutovi. Ve ne hanno però alcune, le quali da capo a piedi scritte furono con siffatte note. Cinquanta quattro protocolli o minute di diplomi così espresse pubblicò il Carpentier (3) in altrettante tavole di rame, appartenenti al regno di Lodovico Pio imperadore. Hanno alcuni eruditi osservato essere stata questa specie di scrittura abbandonata quasi del tutto prima nei codici, opera degli amanuensi; quindi nei diplomi e nelle carte, opera de' notai, ed in quelli dopo il secolo decimo trovarsene appena qualche vestigio, laddove in questi continua anche nell'undecimo. Due carte del pavese monistero di Teodota, l'una dell'anno 1005, e l'altra del 1009, ho io avuto sott' occhio, nel dosso delle quali una leggenda è scritta in note tironiane.

Quando esso cessato.

Allorchè dopo il risorgimento delle lettere hanno alcuni tentato di por mano alla spiegazione di questi arcani segni, vi hanno incontrato degli ostacoli insuperabili, per cui costretti furono di abbandonar l'impresa. Il papa Giulio II, come racconta il cardinal Bembo (4), ne aveva incaricato alcuni eruditi, che i loro studj e le fatiche loro impiegaronvi, ma indarno: locchè pure avvenne a Giusto Lipsio, com' ei medesimo ingenuamente confessa (5). Nè ciò recar deve punto maraviglia, attesa la strana forma e la moltiplicità di queste note, vieppiù accresciuta dall'arbitrio

Difficoltà di spiegare tali note.

(1) Nouv. traité etc. t. III p. 570.
(2) Murator. ant. ital. t. I col. 674.
(3) Alfabet. tiron.
(4) Lib. 5 epist. 8.
(5) Centur. I ad Belgas epist. 27.

di coloro che le hanno usate, i quali sembra che lo studio loro abbian impiegato per renderle il meno che fosse possibile intelligibili. Ed avvegnachè alcuni dotti uomini abbiano intrapreso ad agevolar i mezzi per arrivarne all' intelligenza, quali furono l' abate Tritemio sulla fine del secolo quinto decimo, il Grutero che ne pubblicò più di 26000, il P. Mabillon, il P. Carpentier, e per lasciarne altri, i PP. Maurini, egli è d' uopo confessare che lo studio delle note tironiane è ancor lungo e difficile, e nella pratica non sempre accompagnato dalla sicurezza di aver colpito nel segno.

Fra le altre cose chi vuole applicarvisi dispensar non si può dal formarsi un dizionario sì delle lettere radicali, non soggette a cambiamento, che delle finali, con cui tali note sono terminate; ed inoltre una specie di gramatica, che ne spieghi il meccanismo. Senza questo sussidio come mai potersene far pratico degli elementi? impresa questa pure assai laboriosa. Per dare un' idea di queste note ci basterà il riportare il primo versetto del salmo *Eructavit*, ricavato dal prezioso salterio in note tironiane della badía di s. Germano *dei Prati* (*), come riportasi dai monaci Sanmaurini, i quali tutto intiero in note tironiane ce lo hanno dato (1). Da questo piccol saggio argomentar si potrà del resto.

(*) V. la tavola I n. 8.

(1) Tom. III pag. 596 pl. 62.

LIBRO SECONDO.

PARTE PRIMA

DELLE ISTITUZIONI DIPLOMATICHE.

CAPO PRIMO.

DEI DIPLOMI SOTTO IL DOMINIO DEGL' IMPERADORI ROMANI.

Origine dei diplomi.

I. Avanti entrare nel ragionamento sopra i caratteri intrinseci dei diplomi, in cui consiste lo studio principale della diplomatica, qualche cosa premetter ci conviene intorno l'origine dei medesimi: studio che crediamo non dover andare dall'altro disgiunto. I nostri diplomi sono d'origine romana, e dai Romani ci sono venuti, presso i quali nondimeno per molti secoli sono stati ignoti. Essendo per una legge delle XII tavole vietato il compartire privilegj di qualunque siasi sorta: *privilegia ne irroganto* (1), non potettero quindi aver luogo i diplomi, che altro non sono che privilegj, coi quali a taluno si conferisce un diritto di cui gli altri son privi. Ma successivamente s'allontanaron eglino da questo troppo rigido repubblicano principio, avendo voluto con particolari privilegj rimeritare chi si era distinto nel prestar servigio alla patria (2). Con tutto ciò non cominciaron essi ad acquistare la denominazione di diploma se non negli ultimi periodi della repubblica.

(1) Leg. 74 v. Cicer. lib. 3 de leg., orat. pro Sext., et pro domo sua.
(2) V. Terrasson hist. de la jurispr. rom. p. 44 et 173.

Sebbene questo termine, preso in rigoroso e stretto significato, ai rescritti soltanto si adatti ed alle concessioni dei principi e di altri personaggi di autorità superiore investiti; pure in più estesa significazione abbraccia ogni sorta di atti, istrumenti e documenti legali. Tal nome viene dal greco δι λῶμα, derivato dal verbo διπλόομαι, che *ripiegare* significa; onde diploma originariamente ha dinotato una cosa ripiegata, o addoppiata; e da questa esterior figura, come osserva il Casaubono (1), è venuta ai diplomi tale denominazione. Carte ripiegate o addoppiate erano diffatti quelle carte dai consoli, dai presidi, e dagli altri maggior magistrati della repubblica spedite, e singolarmene per i salvo-condotti o passaporti che essi concedevano, equivalenti a un dipresso a quelle patenti che oggidì si accordano per passare da uno ad un altro stato, o per servirsi delle vetture o dei cavalli da posta, certo essendo che fin d'allora vi avevano queste pubbliche vetture, dette *evectiones*, per il servigio della repubblica, delle quali niuno usar poteva senza la permissione in iscritto dei magistrati maggiori, e sotto gl'imperadori senza averne o dai medesimi, o dai principali loro ministri la facoltà riportata.

D' onde derivato il termine di diploma.

II. Che a queste dispense siasi dapprincipio ristretto il termine di *diploma*, da' varj testi degli antichi latini scrittori risulta chiaramente. La prima prova l' abbiamo da Cicerone, il quale essendosi efficacemente adoperato per procurare al suo amico Attico un salvo-condotto, di cui per altro ei credeva di non abbisognare, chiama tal carta diploma: *de diplomate admiraris* (2). Nello stesso significato è stato dal medesimo preso questo vocabolo, laddove scrisse (3) che, quantunque fosse stato da Cesare permesso a Balbo il ritorno, pure per opera de' malevoli

Dapprincipio compartiti i diplomi per le pubbliche vetture.

(1) Ad Sveton. in Aug. c. 50.
(2) Lib. 10 epist. penult.
(3) Famil. lib. 7 epist. 12.

diploma statim non est datum. E rimproverando il succennato romano oratore a Pisone le molte sue iniquità, gli rinfaccia tra le altre cose di avere *diplomata passim data* (1).

Nè diversamente è stato da Plinio adoperato il termine di diploma. Con diploma scrive egli (2) d'aver una più pronta spedizione procurata ad un messo del re dei Sauromati a lui, mentr'era preside della Bitinia, con somma premura mandato: *festinationem tabellarii diplomate adjuvi*; e con un altro di avere alla sua moglie agevolato il viaggio verso l'Italia per raccogliervi l'eredità di un di lei avo (3). Ciò egli notifica all'imperador Trajano, soggiugnendo: *neque cuiquam diplomata commodavi, neque in rem ullam, nisi tuam*. Rispose Trajano (4), approvando la condotta di Plinio d'aver alla moglie facilitato il viaggio *con diplomi alla sua carica da esso lui dati*; ma ad un tempo vieta di più far uso di quei diplomi, dei quali scaduto fosse il termine, avvertendolo che si sarebbe affrettato di spedirgli opportunamente per tutte le provincie del romano impero. Dalla maniera con cui si è Plinio espresso, deducesi che questi diplomi spedir non si potessero dai presidi delle provincie se non agl' incaricati degli affari dello stato, che per essi abbisognassero delle pubbliche vetture; e dalla risposta di Trajano ricavasi che tale facoltà, limitata ad un determinato tempo, fosse ai presidi medesimi accordata dagl'imperadori, senza la quale non fosse loro lecito lo spedirli.

A chi spettasse il compartirli.

In assenza dell'imperadore davansi in Roma questi autorevoli rescritti dai consoli, sebbene vi pretendessero anche i prefetti del pretorio, come da Plutarco (5) s'impara. E questi alla fine sembra che restati ne sieno nel

(1) In Pisonem.
(2) Lib. 10 epist. 14.
(3) Ibid. epist. penult.
(4) Ibid. epist. 55.
(5) In Galba.

possesso; poichè ad essi nelle formole di Cassiodoro (1) viene espressamente attribuito. E' d'avviso il marchese Maffei (2) che dello stesso diritto godesse pure il prefetto di Roma, dal quale s. Agostino, allorchè fu mandato a Milano per insegnarvi la rettorica, abbia ottenuto la *pubblica evezione*. S. Agostino però, alla di cui testimonianza (3) egli s'appoggia, asserisce bensì che i Milanesi eransi al prefetto di Roma addirizzati per averlo a maestro di rettorica, e perchè fosse loro spedito *coll' evezion pubblica*; ma non dice che questa siagli stata da lui compartita, a cui altronde non sappiamo che tale diritto abbia mai appartenuto. Piuttosto al prefetto di Roma sostituir si dovrebbe il *maestro degli uffizj*, al quale dopo gl' imperadori ed il prefetto del pretorio vien accordata nel codice di Giustiniano (4) la facoltà suddetta, che propria egualmente dell' uno e dell' altro si suppone in una lettera di Cassiodoro (5).

Dei diplomi per viaggiare a spese del pubblico erario fanno cenno altresì Seneca (6), di quei diplomi parlando, che Augusto diede agli esiliati per cagion di sua figlia, e Modestino (7), il quale tratta della pena di colui che *falso diplomate usus commeavit*. Racconta Capitolino (8) di Pertinace, mentr' era ancora privato cittadino, che fu dal preside della Siria costretto a far lungo viaggio a piedi, perchè *senza diplomi* erasi servito dei pubblici cavalli.

Ad altri privilegj esteso il termine di diploma.

III. Quantunque col vocabolo di *diploma* veggasi dagli antichi scrittori il più delle volte dinotata la patente per le *pubbliche evezioni*, qualche volta nondimeno usato da

(1) Formul. 3.
(2) Ist. dipl. p. 21.
(3) Confess. lib. 5 c. 13.
(4) Lib. 3 tit. 9.
(5) Epist. 47 lib. 4.
(6) De Clem. lib. 1 c. 10.
(7) Dig. lib. 48 tit. 10 leg. 27.
(8) In Pertinace.

loro si scorge per indicare un privilegio od una concessione da quella diversa. Di quei diplomi, con i quali Cesare ed Augusto compartita avevano la cittadinanza romana ad alcuni soggetti, estesa eziandío a' posteri, fa menzione Svetonio (1), i quali diplomi però riguardo i posteri furonò dall' imperador Caligola rigettati come cosa invecchiata ed irrancidita: *Julii, et Augusti diplomata ut vetera, et obsoleta diflabat.* Racconta lo stesso storico (2) che, avendo gli attori del teatro alla presenza di Nerone eseguito lodevolmente una scenica rappresentazione, a cadauno di loro con speciale diploma quel pazzo augusto concedette la cittadinanza romana: *Quibus post editam operam diplomata civitatis romanæ singulis obtulit.* Le carte nondimeno di collazione di uffizj, di concessioni, e di altri simili privilegj sotto gl' imperadori romani col termine di *epistole* erano il più spesso riconosciute. La forma diffatti con cui erano le medesime scritte, la forma ha somministrato ai diplomi, i quali in realtà altro non sono stati che lettere.

Diplomi col nome di *lettere.*

Come i diplomi, così le epistole ed i rescritti ancora alle suppliche dei privati, erano muniti dell' imperial sigillo (3). Augusto segnò dapprima queste carte colla sfinge; locchè avendo dato occasione a diversi motteggiamenti, fece uso dell' immagine di Alessandro Magno, e finalmente della sua, intagliata da Dioscoride, della qual gemma si valsero per lungo tempo i suoi successori sino a Galba, che nel sigillo usar volle un cane, prominente sulla prora d' una nave, impresa avita di sua famiglia. Ma dopo lui ripigliarono gl' imperadori il sigillo d' Augusto, come da Dione, da Plinio, e da Svetonio siamo assicurati. Se i notai abbian avuta parte nello stendere i diplomi degli antichi romani augusti, a noi non consta.

(1) In Caligul. c. 38.
(2) In Neron. c. 12.
(3) Sveton. in August. c. 50.

Quanto havvi di certo si è che niun cenno di essi nei medesimi s' incontra.

IV. Originale veruno dei più antichi tempi non abbiamo di veri diplomi. Ne sussistono però alcuni in tavole di metallo e di marmo, stesi in quella medesima forma in cui scritti furono sulle carte. Temistio (1) alcuni ne riconosce in lastre d'avorio, ed altri in lastre di metallo dorate, che perciò libri d'oro chiamavansi. Uno dei più pregievoli a nostro avviso si è quel diploma, che in due tavolette di metallo, ottimamente conservate, contiene l' onesta missione ed il diritto di romana cittadinanza dall' imperador Galba compartita ad alcuni soldati veterani della legione prima adjutrice, ed ai discendenti loro colla legittimazione dei matrimonj da essi contratti o da contraersi. Questo diploma è stato per la prima volta, sebbene con non troppa esattezza, pubblicato dal Gori nel 1726 tra le iscrizioni antiche della Toscana, di note illustrate dal Salvini, che poi il marchese Maffei inciso in tavole di rame ci diede nella sua istoria diplomatica (2) a norma dell' originale, comunicatogli dall' abate Pietro Andreini, gentiluomo fiorentino, che ne era il possessore. Se Svetonio col termine di *diploma* ha spesso dinotato il diritto di romana cittadinanza da varj augusti conceduta a varj soggetti; e non dovrà esser questo col medesimo nome chiamato, ove di più l'onesta missione e la legittimazione de' matrimonj si comparte? Ha esso diffatti i caratteristici di vero diploma, come chiunque leggendolo, ed esaminandone le parti, potrà restarne persuaso.

Imperiali diplomi in tavole di metallo e di marmo.

Precede il nome dell' imperadore con i titoli delle sue dignità, il quale passa poi a dichiarare la sostanza del privilegio che ai veterani concede. Vi si nota il giorno della spedizione che è stato il 22 di gennajo: poi vengono i nomi de' consoli, con cui indicar si soleva l'anno

Come formati.

(1) Orat. 4.
(2) Pag. 30.

corrente. Le due sigle A. D. nella data spiegar si devono *Actum die.* Vi si nomina in seguito Diomede, figliuolo di Artemone frigio, dal quale verisimilmente sarà stata, secondo la pratica, sporta la supplica o il libello all'imperadore, che a lui quindi il rescritto dirige. Di alcuni antichi libelli di supplica, che con moderno vocabolo *memoriali* si direbbero, ci è rimasta la memoria, e di essi hanno eruditamente trattato il Panciroli, il Gunter, e l'Amaduzzi.

Siccome questo diploma è una copia o un duplicato di un altro che in tavole di bronzo stava appeso nel Campidoglio di Roma; quindi vi si dice essere stato il medesimo descritto e riconosciuto a tenor di quello: espressione che apporsi soleva alla copia dell'atto per indicarne la concordanza coll'originale. Osservisi inoltre l'esistenza allora dei pubblici archivj per riporvi i diplomatici istrumenti, che per la maggior durevolezza incidevansi in lastre di metallo. Per ultimo sono in questo diploma i nomi registrati di coloro in numero di sette, che goder dovevano dell'accordato indulto. In due di essi riconosce il sullodato Maffei indicata eziandío la tribù a cui appartener dovevano, avendo interpretato la sigla *qui.* per *quirina*, e l'altra *coll. per collina*, due romane tribù. Ecco il diploma negli stessi suoi termini, quale dall'eruditissimo cavaliere vien riportato:

Ser . Galba . Imperator . Caesar . Augustus Pontif . Max Trib Pot Cos Des II . Veteranis . Qui Militaverunt . In Legione I . Adjutrice Honestam . Missionem . Et . Civitatem . Dedit . Quorum . Nomina . Subscripta sunt . Ipsis . Liberis . Posterisque . Eorum . Et conubium . cum . uxoribus . Quas . Tunc . Habuissent . Cum Est . Civitas . Iis Data . Aut si Qui Cælibes . Essent . Cum Iis . Quas . Postea Duxissent Dum . Taxat . Singuli Singulas
A . D . XI K . Jan .
C . Bellico Natale P . Cornelio Scipione Cos
Diomedi Artemonis F . Phrygio

Descriptum . Et Recognitum . Ex Tabula . Aenea .
Quae . Fixa Est . Romae . In Capitolio In Ara Gentis Juliae .
Ti . Julius Pardala . Sard .
C . Juli Charmi . Sardiani
Ti . Claudi . Qui . Fidini . Maonian
C . Juli C . F . Col . Libon . Sard .
Ti . Fonteius Cerialis . Sard
P . Gralti P . F . Aem . Provincia Lipesius
M . Arri Rufi Sardian

Materiale struttura degli imperiali diplomi.

V. Merita pure special osservazione la materiale struttura del diploma, dalla quale ricavar si possono dei lumi intorno la più antica diplomatica. Il documento è scritto su due lamine di rame, insiem congiunte per tre anelli di filo dello stesso metallo, che passano per tre fori delle medesime, così che vengono a costituire quasi un libretto di due carte, a cui perciò il termine di diploma, o di cosa doppia ottimamente si conviene. Benchè, come si è detto, sia questa una voce greca; ciò non ostante perchè i Greci non servivansene in questo significato, allorchè usar la vollero alla foggia dei Latini, impiegarono la frase τὰ χαλούμενα, oppure τὰ λεγόμενα διπλώματα, cioè *i così detti diplomi*, come si legge in Plutarco (1) ed in qualch' altro greco scrittore. Colla frase τῶν λεγομένων διπλῶν *dei così detti doppj* dinotolli in una lettera Apollonio Tianeo (2). Presso i Greci il termine più usitato per indicar diplomi si è quello di σύνθεμα. Dal lato ove le descritte tabelle si aprono, un foro solo apparisce, per cui si sarà fatta passare una cordicella di canape, colla quale amendue le tavolette saranno rimaste insiem legate, ed assicurate di poi coll' impronto del sigillo: nella qual maniera le lettere eziandío assicurar si solevano. *Vincula* cotesti legami

(1) In Galba.
(2) Epist. 3 ap. Philostr. in vit. ejusd.

sono da Cornelio Nipote (1) chiamati. Ma sopra tal rito si ragionerà con più agio ove dei *testamenti*.

Lo incidersi così fatti rescritti in tavole di metallo, che poi ripor si solevano in campidoglio, o in altro luogo pubblico e sacro, era cosa di que' tempi spesso praticata, e particolarmente riguardo gli atti pubblici di alleanze cogli esteri contratte, di paci, di *senatusconsulti*, di plebisciti ed altri simili. Allorchè per furore dei soldati Vitelliani arse il campidoglio, narra Svetonio (2) che vi perirono miseramente tre mila tavole di rame, in cui contenevansi bellissimi ed antichissimi documenti. Procurò bensì Vespasiano di riparar tanti danni, facendone tirar copie da altre copie di essi che eransi potuto ritrovare e che ripose nello stesso luogo; ma l' incendio, di nuovo non molto dopo suscitatosi nel campidoglio sotto Domiziano, avrà fatto di nuovo il tutto perire.

Altri due diplomi, l' uno di Adriano, scolpito in marmo a favore degli atleti, a cui un luogo concede ove riporre le loro carte, colla facoltà di rinnovarle al bisogno, ed un altro similmente in lapide, spedito da Antonino Pio alle richieste di Sestillo Acuziano, di non doversegli contendere la copia delle sue carte, veder si possono, il primo presso Grutero (3), ed il secondo nei marmi d' Oxfort (4), e presso lo Sponio (5), nel qual diploma menzione pure s' incontra di chi lo ha riconosciuto. *Recognovit Undevincensimus*. A questi un altro aggiugniamo di onesta missione in quattro tavolette di rame, scopertosi nelle rovine di Ercolano, rammentato dal cardinal Quirini (6), e due rescritti, l' uno in tavola di bronzo dell' imperador Vespasiano ai quatrumviri e decurioni del borgo Sabriense

(1) In vit. Pausan. n. 4.
(2) In Vespasian.
(3) Inscript. p. 315. V. ap. eund. p. 573 n. 1, et pag. 574 n. 5.
(4) Pag. 304.
(5) Miscellan. p. 312.
(6) Lettr. 3 journ. des Savans, octobr. 1748 p. 624.

in Ispagna, per trasportarne la popolazione in altro luogo; ed il secondo in tavola di marmo di Adriano augusto ai due fratelli, figliuoli di Simiari Quinziano, per avere un privativo sepolcro (1). Di questi due ultimi avrem occasione di ragionar con più agio in altro luogo. Tra gl' imperiali diplomi, esistenti per copia in marmo, collocar si potrebbe quello eziandío di Costantino M. compartito alla città di Spello, monumento disotterrato l' anno 1733 presso l'antico teatro di quella città, se i dubbj contro il medesimo dal Muratori (2) promossi in una special dissertazione non ce lo rendessero di falsità sospetto.

Copie presso gli scrittori d'imperiali diplomi.

VI. Copie di diplomi degli antichi romani augusti, o almeno estratti di essi s' incontrano pure presso gli scrittori di que' tempi. Una delle più compiute copie che si abbiano, è quella del diploma di Ottaviano augusto a favore de' Giudei, riportata da Giuseppe Ebreo (3). Vedesi ivi in primo luogo il nome e la dignità della podestà tribunicia, e di pontefice massimo, di cui era Augusto investito. Per proemio le ragioni si accennano che il determinarono a concedere quanto gli si chiedeva, cioè la fedeltà da quella nazione costantemente serbata non solo a Giulio Cesare e al popolo romano, ma a lui medesimo. Quindi coll' assenso del senato e del popolo ei passa alla concessione delle fattegli richieste, val a dire che possano gli Ebrei seguitar a professare le antiche loro leggi; che le loro sinagoghe siano inviolabili; che ai tesorieri loro si rendano i danari mandati da quei di Gerusalemme, nè possano essere forzati a comparir in giudizio nel giorno di sabbato, cominciando dai vesperi del dì antecedente. Si viene in seguito alla pena fiscale contro coloro che osassero involare i sacri lor codici, o i danari alle sinagoghe spettanti, dovendo gl' involatori essere giudicati

(1) Ap. G. Fabric. antiq. mon. lib. I.
(2) Tom. XI opusc. scient.
(3) Ant. jud. lib. 16 c. 6.

sacrileghi, e i loro beni pubblicati. Vuol inoltre Augusto per impulso di quella pietà che verso tutti nodriva, che la domanda sportagli da C. Mario Censorino, per la di cui interposizione tal carta fu conceduta, e il suo rescritto siano in quel luogo collocati, che tutta l'Asia aveva al suo nome dedicato, la comminazione aggiugnendo di gravi pene a colui che a questo decreto avesse contravvenuto. Nell'originale vi saranno stati notati il giorno del mese e i consoli di quell'anno, i quali sono stati dallo storico omessi. Non ricorda egli nemmeno il sigillo che mancar non vi doveva, essendo stati tutti gl'imperiali rescritti di sigillo muniti.

Altri simili copie di diplomi.

Altri simili rescritti riporta Giuseppe, compartiti all'ebrea nazione, o a qualche individuo di essa; ma in succinto, dicendo soltanto che erano stati *dati*, *concessi*, o *aggiudicati*: locchè basta per riconoscerli come veri diplomi. Tal è stato quello del triumviro Marc'Antonio (1), col quale a' Giudei che erano stati, quantunque amici del popolo romano, a torto saccheggiati, concede la restituzione di ogni cosa e la rinnovazione d'ogni loro possesso, la minaccia di pena intimando a chiunque avesse contravvenuto alle sue disposizioni. Rammenta pure lo storico (2) un altro rescritto di Giulio Cesare a favor d'Ircano, a cui in virtù di esso fu confermato il sacerdozio ed il principato sopra i Giudei, e tutti i diritti al sacerdozio ed al principato annessi, com'erangli stati da altri imperadori conceduti, ossia da altri supremi comandanti delle armate della romana repubblica. Anche dagli scrittori delle romane cose si accennano diversi imperiali rescritti, alcuni a particolari soggetti, altri a qualche città, ed altri ad intiere provincie, contentandosi però essi di riferire il fatto, lasciate da parte le formole diplomatiche, le quali certamente nella spedizione dei medesimi rescritti non

(1) Lib. 14 c. 10.
(2) Lib. 16 c. 16.

saranno mancate. Oltre le accennate formole un altro caratteristico avevano i diplomi dei romani imperadori, uno stile cioè corretto e conciso, proprio di que' tempi, in cui la lingua latina sostenevasi ancora con decoro, nè era ancor decaduta di molto dalla primiera sua eleganza. Questo stile è un' altra pietra di paragone con cui riconoscere l'impostura di alcuni diplomi, stati inventati ne' secoli bassi, nei quali tal linguaggio ignoravasi, e attribuiti a taluno di quegl' imperadori. Sì all' una che all' altra di queste prove certamente non regge quel diploma, con cui hanno molti preteso aver Teodosio il giovane istituita la università di Bologna.

Atti diplomatici sotto gl'imperadori romani.

VII. Se rari sono i diplomi di quei secoli in cui hanno imperato i romani augusti, a noi arrivati o nei monumenti, o negli scrittori, più copiosa messe o nelle opere di questi, o nei marmi o nei metalli ci è rimasta di decreti, di rescritti, di epistole, di convenzioni, di contratti pubblici, di testamenti ed altri simili, che dai diplomatisti si riconoscono appartenere alla classe diplomatica; e diplomi da loro si appellano, e come tali da noi pure si riconoscono, ma presi in più largo ed esteso significato. Tra questi noverar si può il decreto della colonia di Pisa per onorare con diverse ed istraordinarie dimostrazioni la memoria di Cajo e Lucio cesari, con rara erudizione illustrato dal cardinal Noris (1). In tal documento quelle formalità praticate si scorgono che a quelle accostansi dei diplomi.

Dal Grutero (2) una decisione similmente vien riportata dell' imperador Domiziano in tavola di metallo, ed esposta in forma di epistola, in cui una sentenza di Augusto è inserita e confermata in favore dei Falariensi del Piceno contro i Fermani intorno certi fondi, detti *subcisivi*, così chiamati perchè sopravanzati al comparto che

(1) Cœnotaph. Pisan.

(2) Inscript. p. 1081, 2.

facevasi in occasione di nuove colonie, mandate nelle provincie del romano impero. In questa lettera, premessi i titoli delle moltiplici dignità di cui era Domiziano investito, il quale *salutem dicit quatuor viris et decurionibus Faleriensium ex Piceno*, cogli stessi termini si riporta la decisione sopra questi *subcisivi* fondi, pronunziata già da Augusto a favore dei Falariensi: decisione che egli con nuovo decreto conferma. Termina la lettera col *valete*, a cui siegue la data del giorno A. D., cioè, *Actum die undecim. Kalendar. Augustarum*, e non già *Ante diem undecimum etc.*, com'è stata da alcuni erroneamente interpretata, non essendosi dagli antichi costumato di così noverar i giorni. Vi si nota pure il luogo da cui fu spedita la lettera, che è stata la deliziosa sua villa di Albano. Per ultimo vi è nominato l'agente a cui era stato questo affare presso l'imperadore affidato, con i legati che per il medesimo oggetto erangli stati inviati.

Il *valete* o il *bene valete* leggesi in altri imperiali rescritti, come anche in quelli dei presidi delle provincie (1): formola, che fu in seguito adoperata e ritenuta dai romani pontefici nelle lor bolle. Dal confronto fattosi tra varj dei più antichi romani diplomi o atti diplomatici ci è risultato che le formole *salutem dicit*, o *bene valete* usate furono in quei rescritti, diretti a' pubblici rappresentanti, o a persone di grado distinto, delle quali formole son privi gli atti spediti a' soggetti d'inferior condizione. In niuno poi di essi scorgesi segnatura di tabellione o di notajo, o di altro chiunque: dal solo sigillo, apposto all'atto medesimo, tutta ne dipendeva l'autenticità e la sicurezza.

Atti di patronato e di clientela.

VIII. Due istrumenti diplomatici di patronato e clientela con i patti reciproci tra i patroni ed i clienti dell'anno 27 dell'era cristiana in due tavolette di bronzo sussistono tuttora nell'insigne museo dei conti Moscardi di Verona,

(1) Ap. Spon. Miscell. p. 278.

le quali dal marchese Maffei (1) incise in tavole di rame date furono alla luce. Sì l'una che l'altra appartiene a due città dell'Africa, Temetra e Timigla, amendue ignote. Nella prima:

Marco . Crasso Frugi . Lucio Calpurnio Pisone Consulibus
Tertio Nonas Februarias
Civitas . Themetra . Ex . Africa . Hospitium . Fecit . Cum. Caio . Silio . Cai . Filio . Fabia Aviola . Eum . Liberos . Posterosque . Eius . Sibi . Liberis . Posterisque . Suis . Patronum. Cooptaverunt . Caius . Silius . Cai . Filius . Fabia . Aviola . Civitatem Temetrensem . Liberos . Posterosque . Eorum . Sibi . Liberis . Posterisque . Suis . In . Fidem . Clientelamque . Suam . Recepit .
Egerunt . Banno . Himilis . Filius . Sufes
Asdrubal . Baisillecis . Filius
Iddibal . Bosiharis . Filius Legati

Nella seconda tavola, che verso la fine è alquanto guasta, la città di Timiliga, che col suo senato reggevasi a guisa di repubblica, pattuisce coi nominati soggetti un egual contratto di patronato e clientela.

Marco . Crasso . Frugi . Lucio . Pisone Consulibus
Senatus . Populusque Thimiligensis . Hospitium . Fecerunt . Cum . Caio . Silio . Cai . Filio . Fabia . Aviola . Praefecto Fabrum . Eumque . Liberos . Posterosque . Eorum . Sibi . Liberis . Posterisque . Suis . Patronum . Cooptaverunt
Caius . Silius . Aviola . Praefectus . Fabrum . Thimiligenses . Universos . Sibi . Liberis . Posterisque . Suis . Suorumque In . Fidem . Clientelamque . Suam . Suorumque . Recepit
Egerunt . Legati Azrubal Sufes . Annobalis . Filius
Agdibil . Roncarth . Iddibalis . Filius . Risuil . Hanno
Azrubalis . Filius . Xuceiarzo . . . Amilcaris . Filius
Agdibil . . . Balithonis . Filius . Sirni.

(1) Istor. dipl. p. 38.

In che consistesse il patronato e la clientela.

Il Tomasini, che sopra queste tavolette scrisse un'operetta, le credette contratti d'ospitalità; ma da tutto il contesto abbastanza si rileva essere state le medesime contratti di patronato e di clientela, effetto di cui era l'ospitalità che i clienti prestar dovevano ai loro patroni, anteposti da loro a chiunque altro dopo il padre, ai quali, trovandosi in Roma i clienti, facevano un assiduo corteggio. Al bisogno somministravano loro eziandío del danaro, e se presi in guerra, erano da essi riscattati. Ai patroni poi l'obbligo vicendevolmente spettava di proteggere e difendere i loro clienti in qualunque occorrenza, e di procurar loro ogni maggior utile ed onore, avendoli nel primo grado dopo i pupilli.

Il Gravina (1) ravvisa l'origine del patronato da Romolo, allorchè ai patrizj raccomandò i cittadini plebei. Ciò che è certo, si è, che sino dai tempi della repubblica ogni città, municipio, o colonia aveva in Roma un protettore (2); ed uso era, come notò Cicerone (3), che chi avesse soggiogato città e nazioni, ne assumesse il patrocinio, il qual uffizio passava ancora dai padri ai figliuoli: uffizio assai ambito, che autorità accresceva, lucro ed onore in quelli che ne erano investiti. I Marsigliesi ebbero per patroni Pompeo e Cesare, i Siracusani Marco Marcello, gli Allobrogi Quinto Fabio, i cittadini di Durazzo e di Capua Cicerone, a cui i medesimi eressero una statua indorata (4). Non poche memorie si hanno presso i collettori di antiche romane iscrizioni, poste già per gratitudine dai clienti ai patroni.

Quei valenti giurisperiti che in Roma sotto gl'imperadori a chiunque gli avesse consultati sopra affari o litigj del foro erano sempre pronti a suggerire i loro consiglj

---

(1) De jure ant. etc. lib. 2.
(2) V. Appian. lib. 2; et Dionys. Halicarn. lib. 2.
(3) Officior. lib. 1.
(4) Idem. in L. Pison.

e consulti, riconosciuti di poi sotto nome di *responsa prudentum*, d'onde fu tratta la parte migliore della giurisprudenza, fecero scemar di molto la premura di procacciarsi i patroni tra la classe dei più distinti e potenti cittadini romani, che assai dispendiosi riuscivano ai clienti, e non di rado poco per loro solleciti e curanti. Con questi confonder non si denno i patroni e difensori della plebe, che nel luogo risiedevano, dove l'uffizio avevano ad esercitare del patronato (1), ed erano i medesimi deputati dal principe a differenza degli altri che dai municipj o dalle colonie eran eletti.

Sì l'una che l'altra delle succennate africane città deputato aveva a trattar e conchiudere l'affare con Cajo Silio un magistrato che con punico vocabolo *sufes* chiamavasi, ed i Timigliesi con altro punico nome di *sirni* hanno dinotato i loro legati. Il primo di questi due nomi deriva dall'ebraico *shophetim* (giudice), il qual titolo portarono i capi supremi del popolo giudaico avanti l'istituzione dei re. Altri simili atti diplomatici, e questi di varia specie, spettanti ai tempi della romana dominazione, sono a noi pervenuti in tavole di marmo o di metallo, ed altri che registrati furono da'diversi scrittori di quella stagione; i saggi nondimeno da noi riportati crediamo che bastar possano per additarci il fonte d'onde son derivate le formole dei nostri diplomi.

Atti diplomatici come eseguiti dai Greci.

Le stesse formole, lo stesso stile, e le stesse condizioni, che sappiamo essere state dai Romani praticate, furon pure negli atti medesimi osservate dai Greci. Presso gli antichi scrittori di quella nazione si hanno paci, leghe, e convenzioni tra popoli e popoli, e tra popoli e re. Tucidide nella sua storia (2) la sostanza di varie ha inserito, d'una tregua fra i Lacedemoni e gli Ateniesi

(1) Leg. 3 et 4 cod. de defens. civ.
(2) Lib 4, 5, et 8.

da una parte, e gli Argivi, Elei e Mantinei dall' altra; e per lasciarne altre, della confederazione dei Lacedemoni e loro alleati col re Dario, tre volte replicata con nuove condizioni, e stipulata con Tisaferne suo legato. E come i Romani per la più lunga sussistenza di tali atti da tramandarsi alla memoria dei posteri hanno costumato di fargli incidere in tavole di bronzo o di marmo, così del pari fecero i Greci coi loro: la qual condizione da doversi eseguire espressa si legge in alcuni degli accennati documenti, assegnandovisi inoltre quel luogo pubblico dove avevano i medesimi ad esser collocati. Attesta Pausania (1) d' averne veduti alcuni che si conservavano ancora a' giorni suoi. Un' antichissima lapide di ben due mille anni, la quale un istrumento contiene di concordia e di lega fra le città di Magnesia e di Smirne in favore di Seleuco Callinico re di Siria e di Babilonia, trovasi ora in Inghilterra, trasportatavi dalla Grecia (2). Della forma di questi atti presso i Greci che a quella accostavasi dai Romani usata, altri esempj abbiamo in Platone (3), in Polibio (4) ed in altri greci scrittori.

Denominazioni diverse dei diplomi nel basso imperio.

IX. Se dai riferiti documenti la forma s' impara, con cui erano concepiti gli atti diplomatici di quegli antichi tempi, dalla *notizia dell' imperio*, e dai due codici di Teodosio e di Giustiniano, ove registrate sono molte leggi imperiali, emanate dai romani augusti intorno i medesimi, abbiam contezza di varie denominazioni e specie degli atti suddetti, degli uffiziali e ministri che avevano parte nello stenderli e spedirli, e di altre circostanze a quella diplomatica spettanti. Cominciando dalle prime, i diplomi qualche volta detti furono *autorità*. Quindi Teodosio ed Onorio (5) decretarono che ogni collegiato

(1) Lib. 1.
(2) Marm. Oxon. p. 8.
(3) De legib. lib. 11.
(4) Lib. 6.
(5) Cod. Theodos. lib. 14, 1, 2.

restituir si dovesse alla città sua, quand' anche *per sacra autorità* ne fosse stato assolto. Collo stesso termine di *autorità* furono alcune volte dinotati i rescritti per servirsi taluno delle pubbliche vetture, dette *evectionis auctoritates* (1), le quali con termine più usuale, come abbiam dissopra veduto, *diplomi* dapprincipio chiamavansi. In altri luoghi sono i diplomi riconosciuti sotto nome di *speciale annotazione*, o di *prammatiche sanzioni* (2), oppure sotto quello di *sacre jussioni* (3). *Precetti*, e *privilegj* furono similmente appellati. *Imperialis præcepti tenore mandamus*, si legge in un' imperiale costituzione di Teodosio (4) ed in altra di Arcadio (5), *ne gratulentur* (i sacerdoti gentili) *se privilegio esse munitos*. Presso Simmaco (6) col termine di *specialis oraculi* vien indicato il diploma: e *sacras litteras* chiama egli quello con cui eragli stata la dignità di console conferita (7). *Epistole* pure replicatamente denomina Frontino (8) gl' induIti del principe per derivar acque ad uso privato: il qual indulto altrove col termine di *benefizio* accenna (9). In più estesa significazione vedesi fatto uso del medesimo termine nel codice Teodosiano (10): *Cessante omni beneficio principali*. Fu lo stesso altresì applicato alle donazioni di fondi e di altre sostanze, fatte a persone benemerite (11), d'onde poi sono venuti i *feudi*, che in origine *benefizj* furon chiamati. Tra le indicate appellazioni

---

(1) Ibid.
(2) Ibid. lib. 8 t. 4, l. 29, et tit. 23 leg. 7.
(3) Novell. 114.
(4) Cod. Theod. l. 3, 12, 3.
(5) Lib. 16 t. 10 l. 10.
(6) Lib. 10 epist. 47.
(7) Lib. 2 epist. 63.
(8) Lib. 1.
(9) Ibid.
(10) Lib. 7, 18, l. 14.
(11) Cod. lib. 5 tit. 37 l. ult.

quella di *præceptum* è stata nei successivi tempi la più comunemente usata per dinotar diploma.

Uffiziali diversi per la spedizione dei diplomi.

X. Frequente essendo ai principi il ricorso dei sudditi per impetrar grazie e favori, frequente perciò esser dovette la spedizione dei diplomi. Il perchè esentar non si potevano i principi stessi dall' avere ministri ed uffiziali, da cui fossero ricevute le suppliche, suggerite le opportune provvidenze, e promossane l' esecuzione: altri, dai quali fossero dettati i rescritti, ed altri, da cui fossero scritti, e formato ne fosse il duplicato da conservarsi in luogo sicuro. Che queste disposizioni e provvidenze siansi praticate dagli antichi augusti, dubitar non ne possiamo, avendone noi sicuri mallevadori. Aver Augusto per suggerimento di Mecenate deputato ministri, e questi presi dall' ordine equestre per ricevere le epistole e le suppliche dei privati, racconta Dione Grisostomo (1). Il celebre giureconsulto Ulpiano l' uffizio esercitò di referendario sotto l' imperadore Alessandro Severo. Ad un ministro, riconosciuto col titolo di *maestro*, essere stata principalmente affidata la cura dei diplomi, raccogliesi dalla summentovata *notizia dell' impero*, ove di lui si dice che *adnotationes omnes dictat, et emittit, et precibus respondet*. Sotto nome di *annotazioni* abbiamo testè veduto essersi dinotati i diplomi: e ciò verisimilmente per la notazione o soscrizione postavi dal principe di sua mano. Dei *maestri degli scrigni* fanno menzione diversi scrittori della *storia augusta*, Sparziano, Vittore, Lampridio e Ruffo (2). Vien pure da Sozomeno (3) e da s. Gaudenzio (4) rammentato, e con lode Benevolo *maestro della memoria*, dal quale erano segnati e spediti gl' imperiali rescritti: il qual onorevole uffizio scelse egli piuttosto

(1) Lib. 52.

(2) Ap. Maffei ist. dipl. p. 81.

(3) Hist. eccl. lib. 7 c. 13.

(5) Ap. Maffei ibid.

dimettere e ritirarsi dalla corte che segnar una legge dell' imperadrice Giustina madre di Valentiniano II, alla chiesa cattolica troppo pregiudiciale. Da iscrizione in lapide (1) abbiamo un Giovenzio Celso *pro-maestro*, che sottoscrisse ad un libello di supplica da un liberto presentato all' imperadore Antonino Pio. Tal *pro-maestro* sarà verisimilmente stato quegli che alle veci avrà supplito del *maestro degli scrigni*. Nel codice di Giustiniano (2) rammentato inoltre si vede il *primicerio*, che sotto questa appellazione sarà stato lo stesso *maestro degli scrigni*. Tra gli addetti agli uffizj di questo dipartimento eranvi pure gli scrittori o amanuensi, detti *a diplomatibus*; ma questo esser doveva un impiego di servi, o di liberti; imperocchè servi soltanto e liberti *a diplomatibus* ci risultano da alcune lapidarie iscrizioni (3).

(1) Ap. Gruter. inscr. p. 607, 1.
(2) Cod. lib. 12 tit. 9.
(3) Ap. Fabret. inscr. p. 349; et Murator. inscr. p. 863 n. 4.

CAPO II.

DEI DIPLOMI DEI RE BARBARI, INVASORI DELLE PROVINCIE DEL ROMANO IMPERO.

Rovina del romano impero nell' occidente.

I. Dopo le varie vicende interne, a cui fu soggetto l' impero romano nell' occidente per i varj pretendenti alla suprema dignità, i quali hanno spesso armato i cittadini contro i cittadini con reciproca distruzione, e dopo i molti danni e rovesci che soffrir dovette dai nemici esterni che occupate ne avevano e devastate le provincie; alla fine l' anno 476 sotto l' imperadore Romolo Momillo, detto anche Augustolo, ne ricevette l' ultimo fatal colpo, e colla sua deposizione ebbe termine il romano impero nell' occidente. Sino però dal principio del secolo quinto Alarico re dei Visigoti erasi fatto vedere alle porte della città capitale dell' impero, che non si sottrasse dal saccheggiamento se non collo sborso di esorbitante somma di danaro. Vi ritorna il medesimo nell' anno 410; ma questa volta l' abbandona in preda all' avidità de' suoi soldati, col rigoroso divieto nondimeno di non toccar le cose sacre o in sacro luogo riposte. Non potendo l' imperador Onorio fargli fronte, s' indusse nel 414 a trattare con lui di pace, cedendogli la Gallia narbonese, e dando in seguito per isposa ad Ataulfo cugino e successor di Alarico la sua sorella Placidia. Il medesimo Ataulfo gettò altresì i fondamenti della dominazione dei Goti nelle Spagne, passata poi ai Vandali e ad altri barbari. Nel 427 Genserico re dei Vandali, che occupato aveva la Betica, passa ad invader l' Africa, invitatovi dal conte Bonifazio, e nel 431 s' impadronisce d' Ippona, terminando la conquista di quelle vaste contrade nel 439 colla presa di Cartagine. Essendo rimasti privi i porti di difesa, reca la desolazione alle città marittime della Sicilia, dell' Italia, e della Grecia eziandio.

La Spagna e l' Africa conquistate dai barbari.

L'Inghilterra, la Francia e l'Italia cessano d'essere provincie romane.

Quasi nello stesso tempo gli abitanti della Gran Bretagna, che non avevano bastanti forze per difendersi dai Pitti e dagli Scotti, chiamarono in loro soccorso gli Anglo-Sassoni, i quali nel 440 se ne rendettero padroni, restando quindi quella sì vasta provincia smembrata per sempre dall'impero. Alla perdita della Gran Bretagna un'altra si aggiunse d'una nuova porzione delle Gallie, ceduta da Valentiniano III imperadore a Meroveo ed a'suoi Franchi, ai quali permise che si estendessero sino al fiume Aine: e quasi ciò fosse poco, il medesimo Valentiniano rinunzia il possesso dell'Illirio agl'imperadori d'oriente. Anche Attila re degli Unni tentò nel 451 d'invadere le Gallie, e già eravi penetrato; ma dai Visigoti, dagli Alani e Borgognoni sotto il comando del celebre condottiere Aezio essendo stato pienamente sconfitto nelle campagne di Châlons sulla Marna, fu costretto ritornarsene su i suoi passi, senza però aver deposta la voglia di conquiste.

Con più prospera fortuna l'anno seguente 452 dirige le sue forze verso l'Italia, in cui, presa Aquileja, fu facile il penetrare, sebbene arrivato al Mincio, per le efficaci persuasioni del sommo pontefice s. Leone, siasene retroceduto. Ma per poco respirar potette l'Italia dalle sofferte sciagure. Eudossia, già moglie di Valentiniano III imperadore, e poi di Massimo usurpator dell'impero, allorchè riseppe essere questi stato l'autore della morte di Valentiniano, per vendicarsene chiamò in Italia il re dei Vandali Genserico, il quale, nulla curando i patti ad Eudossia giurati, nel 455 entrò con armata mano in Roma, saccheggiata poi furiosamente dai barbari suoi soldati. Nello spazio di 20 anni, in cui durò ancora il romano imperio nell'occidente, nove imperadori si contano, Massimo, Avito, Magioriano, Severo, Antemio, Olibrio, Glicerio, Giulio Nepote ed Augustolo, imperadori nondimeno poco più che di nome e di assai corto imperio, sotto i quali hanno i barbari vieppiù esteso le loro conquiste,

e vi si sono vieppiù rassodati, e i Visigoti particolarmente, avendo Enrico loro re nell'anno 475 occupato Lione e Chiaramonte nell'Alvergnia con tutto il paese sino alla Loira. Un nuovo invasore penetra nelle italiche provincie: egli è Odoacre condottiere degli Eruli, che nel 476 tutto distrugge l'imperio romano occidentale nella persona di Augustolo, da lui deposto, assumendo egli il primo il titolo di re d'Italia (1).

I diplomi sotto i barbari consimili a quelli dei Romani.

II. Sebbene il quinto secolo dell'era cristiana, come dal breve saggio storico di esso, or ora esposto, si può facilmente rilevare, stato sia un tempo di barbarie, di anarchía e di confusione; con tutto ciò niuno sarà per dubitare che nel corso di quel secolo non siensi dai dominanti compartiti benefizj e privilegj, o eseguiti non siensi contratti, donazioni, testamenti ed altri atti legali. Non ostante che nelle provincie dominassero principi di barbare nazioni, nulla hanno essi innovato intorno i medesimi; anzi ne hanno ai soggiogati popoli lasciato l'uso, le formole e la lingua stessa, in cui erano dianzi espressi sotto la dominazione degli augusti romani. Occupati dapprincipio que' barbari principi a conquistar paesi e a fissarvi il piede, o non hanno avuto agio di formar nuove leggi, o non se ne sono curati, credendo poter bastare per i loro nazionali quelle che per tradizione portate avevano dalle loro patrie, e per le nazioni conquistate lasciando sussistere le antiche in tutti que' capi che agl'interessi loro non si opponessero. Le prime da loro occupate provincie, ed in cui si mantennero, mentre al romano impero presedeva ancor un capo, sono state le Spagne, una non piccola porzione delle Gallie e della Germania, e la Gran Bretagna oltre l'Africa; in niuna però di esse sappiamo che veruno dei primi barbari conquistatori

(1) V. Tillemont hist. des Emper.; et Waguelin t. 1 hist. univ., et dipl. p. 19 et seq.

abbia in iscritto pubblicato dapprincipio codice alcuno di leggi.

Le leggi salica, borgognona, visigota, ripuaria, alemana, ostrogota, anglo-sassone, e longobardica, le quali sono le più antiche leggi dei barbari, sono state scritte posteriormente alla distruzione del romano impero, seguita l' anno 476. Allorchè poi formati ne furono i codici, quantunque abbiasi avuto di mira il dar forma e sistema a quelle leggi o costumanze che erano in uso, mentr' essi soggiornavano nel natío loro paese, e che avevano a servir di norma altresì ai popoli soggiogati; pure non solamente hanno i legislatori alcune leggi ricavato dal codice delle romane, ma le hanno di più stese nella stessa latina lingua, avvegnachè guasta ed alterata, eccetto le leggi ostrogote, esposte in latino idioma, per quei tempi assai corretto. Se nelle leggi dei barbari, e particolarmente nella salica, molti vocaboli s' incontrano esotici ed affatto barbarici, non per altro motivo vi sono stati introdotti se non perchè significativi di cose già note a quei popoli settentrionali.

Leggi barbariche quando ed in qual idioma pubblicate.

Niun atto diplomatico ci è rimasto di quei primi tempi in cui cominciarono a regnare i barbari nelle romane provincie fuori dell' Italia; ce ne sono però arrivati alcuni di quelli scritti in seguito, nell' esposizione de' quali usate si veggono le stesse formole diplomatiche, la stessa lingua latina, anzi la stessa scrittura che adoperavansi avanti la loro irruzione: non ambiguo argomento che nella diplomatica non sia succeduto cambiamento, almeno sostanziale, ma che abbia continuato anche in quel frattempo a mantenersi a un dipresso nella forma primiera.

III. Ma quanto per congetture si argomenta succeduto fuori dell' Italia intorno la diplomatica nei primi periodi della dominazione dei barbari, riguardo l' Italia stessa siamo dal fatto assicurati. Alcune carte in papiro d' Egitto del quinto e sesto secolo sussistono tuttora, per la maggior parte scritte in Ravenna, le quali ci dimostrano questa

Nell' Italia sotto i barbari continua la stessa antica forma diplomatica.

catena di uniforme diplomatica nelle diverse epoche dei cambiati governi. Le copie di tali carte riportate furono ed illustrate dal marchese Maffei (1). Altre prove confermano il nostro assunto, le quali ci vengono somministrate in parte dalla storia, in parte dalle leggi dei Goti, ed in parte dalle opere di Cassiodoro. Dalla storia s'impara che Teodorico re degli Ostrogoti, superato ed ucciso proditoriamente nel 493 Odoacre, il quale erasi dichiarato re d'Italia, egli stesso il titolo ne assunse e la corona, indi ancora signore si rendette e sovrano di non piccola porzione delle Gallie e delle Spagne. Ciò nondimeno fu eseguito col consentimento dell'imperadore Zenone, da cui oltre l'aver ottenuto il consolato ed il comando supremo delle armate, ricevette l'incarico della conquista d'Italia, e quello che è più, il governo ed il dominio di essa. Egli vi regnò all'usanza dei Romani, come scrisse Agnello (1), e come lo stesso Teodorico fece avvertire, scrivendo per mezzo di Cassiodoro (3) all'imperador Anastasio: *Regnum nostrum imitatio vestra est.* L'Italia sotto il di lui governo fu forse più romana che sotto gli ultimi romani imperadori. Imitò Teodorico diffatti la grandezza e lo splendore dei romani augusti, e di lui attesta l'autore della *storia miscella* (4) che *per singula quæque celebriora loca regia sibi habitacula construxit.* Quale premura abbia egli nodrito pel decoro e la maestà del senato romano, come pure degli altri uffizj, che sotto i romani imperadori già esercitavansi, lo dimostrano i suoi rescritti nelle formole da Cassiodoro conservateci (5).

Le leggi stesse da Teodorico pubblicate sotto nome di *Editto*, diviso in 154 capi, da osservarsi egualmente e

---

(1) Append. all'istor. dipl. p. 130 e seg.
(2) Vit. episc. Raven.
(3) Epist. 1 lib. 1.
(4) Lib. 15.
(5) Tom. 1 oper.

dai Goti e dai Romani, ossia dai popoli dell'Italia e delle altre provincie a lui soggette, ben poche cose eccettuate, che prese furono dalle antiche consuetudini dei Goti, sono state ricavate *ex novellis legibus, et veteris juris sanctimonia,* come il medesimo sovrano dichiara alla fine del suo *Editto* (1). Col nome di *leggi novelle* ha egli voluto alludere alle recenti costituzioni di Teodosio, di Valentiniano, di Marciano e di altri posteriori augusti, e per *gius antico* ha egli riconosciuto le leggi ricavate dal codice Gregoriano, Ermogeniano, e da altri antichi giureconsulti. Tutto dunque essendo romano sotto il governo dei Goti, non avrà dovuto esserlo in ciò che spetta alla diplomatica? Qualunque dubbio però, che restar vi possa ancora, lo sciolgono le formole di Cassiodoro, nei libri inserite delle sue *varie*, dalle quali la continuazione dell' uso dei diplomi e delle medesime antiche formole in que' tempi chiaramente risulta.

Formole diplomatiche presso Cassiodoro.

Vi hanno formole per la collazione del consolato, altre per il patriziato, altre per il prefetto del pretorio, per la prefettura urbana, per il maestro degli scrigni, ed altre molte per gli altri rispettivi uffizj che dal sovrano conferir si solevano. Chi allora avrà riportato un reale rescritto di qualche pubblico uffizio, e concepito in alcuna delle già preparate formole, sarà stato certamente decorato di vero diploma, nella di cui attuale spedizione si sarà poi premesso il nome del principe, segnata la data del tempo, aggiunte le soscrizioni, e fors' anche impresso il sigillo. Così a cagion d' esempio l' investitura del consolato da queste parole prende il suo esordio (2): *Priscorum judicio qualis sit consulatus, hinc omnino datur intelligi, quando inter mundi dignitates eximias solus meruit habere palmatas vestes, quas felicitas dabat, præmia vincentium, nomem annorum, compensatio sola, cui dabantur omnia.*

(1) Canciani t. 1 leg. barbar.
(2) Variar. lib. 6.

Vi si prosiegue a descrivere gli onori a tal grado annessi, le doti che risplender dovevano in chi erane investito, e le obbligazioni che al console spettavano. Lo stesso in proporzione si pratica negli altri formolarj per gli altri uffizj, ove dopo l'introduzione con un *proinde*, o con un *atque ideo*, o con *unde quia*, o con un *qua propter* ec. si fa passaggio alla collazione dell'uffizio colle appostevi condizioni.

Ma in copia maggiore che non siano le formole comuni nelle *varie* di Cassiodoro leggonsi i rescritti a nome del sovrano, spediti a diverse persone, in molti de' quali lo stile e la forma diplomatica si ravvisa colla differenza che nelle prime i pregi si esprimono e le prerogative all' uffizio annesse; ed in questi il merito personale si fa risaltare del soggetto che a qualche distinto grado veniva innalzato. Ciò come in altri personaggi, così eseguito veggiamo con Cassiodoro stesso, allorchè con rescritto reale gli fu da Teodorico la dignità conferita del patriziato (1), ove a larga mano sono profusi i di lui encomj, che per altro con i rari suoi talenti e cogli assidui suoi servigj erasi giustamente meritato. Oltre i rescritti reali, con cui conferivansi gradi ed uffizj, altri ve ne hanno di speciali privilegj a qualche particolare compartiti o confermati.

Leggi e costumanze romane da' Goti adottate.

IV. Morto l'anno 526 Teodorico, dopo averne regnato trentatrè, il dominio degli Ostrogoti nell'Italia sotto i suoi successori andò sempre più declinando e scemando di autorità e di forza, talchè non fu molto malagevole impresa a Belisario, e poi a Narsete, spediti in Italia dall'imperador Giustiniano, il soggiogarli e distruggerne affatto il regno: locchè avvenne l'anno 553 colla sconfitta e morte di Teja. Durante nondimeno il resto della loro dominazione, non si dipartirono essi mai dall'osservanza delle leggi e costumanze romane, come i loro legati fecero una volta avvertire a Belisario. *Regnum adepti*, gli disser

(2) Lib. 1 epist. 3.

eglino presso Procopio (1), *leges, ac regiminis formam haud minori studio quam quivis imperatorum veterum conservavimus.*

Come anche da altri barbari.

Mentre il regno degli Ostrogoti andava nell' Italia accostandosi al suo occaso, i Franchi, i Visigoti, gli Anglo-Sassoni e gli altri barbari nelle altre provincie, che furon già del romano imperio, vieppiù rinforzavano il loro. Con tutto ciò la loro barbarie non ebbe a sdegno di adottare quella scrittura, quelle scienze e quelle arti che dai nazionali venivano professate, essendosi in questa parte i vincitori sottomessi ai vinti, dai quali pure molte cose appresero del gius romano, e particolarmente ciò che i diplomi riguarda. Alcuni di questi sono rammentati dagli scrittori contemporanei, o vicini a que' tempi, in cui furono spediti; altri sussistono tuttora per copia, ed altri si hanno eziandío originali: ed in tutti usate si scorgono quelle formole a un dipresso che abbiam veduto nei diplomi degli imperadori romani, la stessa lingua latina, avvegnachè di molto degradata, e la stessa forma di caratteri corsivi. Come altri autori hanno prodotto degli antichissimi diplomi dei re visigoti nelle Spagne, dei re anglo-sassoni nell' Inghilterra, e di altri re barbari di altre nazioni; così il Mabillon nella sua grand' opera diplomatica diversi ne ha riportati, incisi in tavole di rame, dei più antichi re franchi.

Ed in ispecie riguardo i diplomi.

Diploma del re Dagoberto.

Quì crediamo poter per saggio bastare la copia di quello che egli in tal guisa pubblicò, ricavato dall' originale in papiro d' Egitto, lacero in parte e guasto che esiste nell' archivio del celebre monistero di s. Dionigi (2). Esso è del re Dagoberto, dato l' anno decimo del di lui regno, che secondo il calcolo del Le Cointe (3) corrisponde all' anno 631 dell' era cristiana.

(1) De bello got. lib. 2 c. 26.
(2) De re dipl p. 374.
(3) Annal. eccl. Franc. ad an. 631.

Dagobertus rex Francorum viris inlustribus Vandelberto duci Raganrico dom. et omnibus agentibus præsentibus et futuris... æterna ac de caduca substantia erogandum locari gaudia sempiterna. Igitur nos reipsa considerantis pro ut in eternum vel alequan tulum mereamur justorum esse consortes villa . . . cognominante Iticinoscoam in pago Parisiaco qui fuit Landerico et Gannerico germanis et addicionebus . . . . e uel meretum ad baseleca domni Diunensi martheris peculiaris patroni nostri ubi ipse . . . et ut . . . inuiolabelem capeat firmitatem manus nostre subscriptionebus infra . . . .

Dagobert rex subs.

Dado optol.

. . . dies quindecem . . . an decemo regni nostri in Dei . . . Clipiaco fel.

Quel *dom.*, al nome aggiunto di Raganrico, s' interpreta dal Mabillon per *domestico*. Dopo il nome di Dadone, altrimenti detto Audoeno, che l' uffizio esercitava di referendario, poi vescovo di Rouen, eravi il sigillo, che coll' andar degli anni si è smarrito. Se confrontar si voglia questo diploma con quelli che vedemmo dissopra spediti dagli augusti romani, agevol cosa sarà il ravvisar fra loro una non superficiale rassomiglianza, ed esser perciò tal diploma Dagobertino di romana derivazione. Non farem parola delle meschine obbiezioni del Germon contro la di lui sincerità, poichè sono state le medesime dal Fontanini pienamente confutate (1).

Origine delle questioni diplomatiche.

V. Da quest' epoca e da questi primi diplomi dei re franchi ha preso le mosse la diplomatica del Mabillon, che a giusto titolo riconoscer si deve per il creatore di quest' arte nobilissima, da lui di lancio portata quasi alla perfezione. Questi stessi documenti però, che hanno servito di fondamento alla sua opera, furono insieme la

---

(1) Vind. vet. dipl. lib. 2 c. 1.

cagione ed il segnale di molte contese, insorte fra i diplomatisti, dalle quali altre in seguito son pullulate. Avendo il Mabillon architettato questa sua opera per rettificare ciò che intorno le regole per distinguere i veri dai falsi diplomi proposto aveva il Papebrochio nel suo *Propileo* (1), vi entrò tantosto di mezzo lo spirito di partito, ed insorger si videro falangi di scrittori, altri in difesa della Mabilloniana diplomatica, ed altri tutti intenti a cogliere qualunque più leggiere motivo par distruggerla. S'incominciò la critica sopra i diplomi da lui prodotti, la quale fu estesa poi a tutt' i diplomi in genere, essendo ad alcuni bastato, e particolarmente al gesuita P. Germon, il solo titolo di più rimota antichità per dichiararli spurj o falsati. Dai diplomi si è fatto passaggio agli archivj, dai medesimi tradotti per ricettacoli di carte da impostori fabbricate. Proporzionate a questi principj sono le regole da loro stabilite intorno la diplomatica. Più altre questioni ancora sonosi quindi destate fra gli eruditi, delle quali ci riserbiamo a ragionare a luogo più opportuno.

I Longobardi in Italia cambiano il governo politico.

VI. Si è detto dissopra che colla morte di Teja ebbe fine il regno degli Ostrogoti nell'Italia, che dai due illustri condottieri delle armate di Giustiniano imperadore, Belisario e Narsete, fu riconquistata, ed unita alla dominazione dei greci augusti. Per poco nondimeno ne godettero essi dell'acquisto, cui sotto Giustino II, successore di Giustiniano, i Longobardi sotto la condotta d'Alboino vennero ad occupare l'anno 568, avendo poi l'anno seguente accresciuto lo stato colla conquista di Milano e di altre città. Successivamente si estesero pure sin entro l'antico Sannio, dove fondarono il ducato di Benevento, che ne abbracciava la porzion maggiore. Eccetto il ducato romano, Ravenna e le città della Pentapoli, ossia

(1) Act. ss. t. II april.

di quella che in seguito fu detta Marca d'Ancona, con altre marittime dell'Italia meridionale, che ubbidienti restarono ai greci imperadori, tutto il resto, cominciando dal Friuli, era sotto la dominazione dei Longobardi. Molto più rozzi questi che non i Goti, null'altro curavano od avevano in pregio che il mestiere delle armi; onde il governo politico dell'Italia da lor occupata tutt'altro aspetto prese allora da quello con cui era amministrata dagl'imperadori romani e dai Goti eziandío. Quali cambiamenti e nel civile e nel morale vi abbian essi introdotto, rilevar si può da quanto è stato scritto nella nostra dissertazione *sopra i Longobardi* (1).

La diplomatica però sotto loro sussiste come dianzi.

Non ostante il rovescio dell'antico politico governo, da loro cagionato nel regno italico, nulla innovarono intorno la diplomatica, che nello stato lasciarono, in cui trovata l'avevano alla loro discesa in Italia. Quindi non solamente vi si è continuato a stendersi i privati istrumenti sì per gl'Italiani che per i Longobardi nelle stesse forma, lingua e scrittura, con cui dianzi vi si formavano; ma anche i diplomi furono dai loro sovrani spediti, come costumato avevano i romani imperadori ed i re ostrogoti. Il loro capo e condottiere Alboino, posto appena il piede in Italia, ne diede per il primo l'esempio. Essendogli andato all'incontro il santo vescovo di Trevigi Felice, ed avendogli raccomandata la sua chiesa, e le ragioni di essa, egli siccome generoso e magnanimo, sebbene ariano, con un ampio diploma, *pragmaticum* chiamato da Paolo diacono (2), gliene fece la conferma. In quali termini fosse il medesimo concepito, lo storico non lo dice; volendosi però argomentare dagli altri che dei re longobardi abbiamo, esser doveva espresso assai semplicemente. L'estensore sarà verisimilmente stato qualche notajo italiano del

---

(1) Vol. 1 ant. long. mil. dissert. 1.
(2) De gest. longob. lib. 2. c. 12.

seguito del re; poichè i Longobardi alla loro discesa in Italia ignoravano come la lingua così ancora la scrittura latina.

Contro la possibilità della spedizione di questo diploma alcune congetture ha opposto il marchese Maffei (1); ma le congetture non hanno forza di distruggere un positivo racconto d'uno storico antico, che sufficientemente informato si mostra dei fatti che racconta. Tutte le eccezioni, dal Maffei opposte contro la spedizione di questo real diploma, veder si possono sventate in quell'accademico ragionamento che sopra tal racconto di Paolo Diacono tenne il canonico di Trevigi conte Rambaldo degli Azzoni (2).

Caratteristici dei diplomi dei re longobardi.

VII. I diplomi dei re longobardi, se pur sinceri, presentano tutti un carattere di semplicità, che è stato proprio di quella nazione, come abbiamo altrove dimostrato (3). Cominciano tutti i loro diplomi, che *precetti* chiamavansi, dal nome del re senz'alcuna previa invocazione divina, almeno esplicita. Un segno però vi precedeva, accostantesi ad una croce, il quale servir poteva per implicita invocazione, o pur anche per cifra del tabellionato del notajo: locchè a me sembra più verisimile. Questo segno, ed in forma diversa l'una dall'altra, scorgesi in tutti i documenti diplomatici, scritti sotto i re longobardi, molti de' quali conservansi originali nel monastico archivio di s. Ambrogio. Nell'intitolazione al nome proprio del re nei diplomi premetter si soleva il prenome *Flavio*, che è stato quello di alcuni romani augusti, ed in specie di Costantino M., e che, se non sempre, assai spesso però nel sesto e settimo secolo fu usato dagli imperadori di Costantinopoli, dai re visigoti nelle Spagne, dagli Anglo-Sassoni nell'Inghilterra, e prima di loro dagli Ostrogoti

(1) Istor. di Verona lib. II.
(2) N. raccolt. d'opusc. scient. t. IX.
(3) Cit. dissert. I.

nell' Italia. Tra i principi longobardi il primo che abbia cominciato a farne uso, è stato Rotari, il terzo re di quella nazione.

Al nome si accoppia il titolo di *excellentissimus*, o di *vir excellentissimus rex*, che è stato sempre il loro titolo distintivo. Un diploma nondimeno sussiste dell' anno 772 di Desiderio e di Adelchi suo figliuolo, nel quale invece di *excellentissimi* sono chiamati *piissimi reges* (1). Ma siccome la copia ne è scorrettissima, quindi è facile che il copista vi abbia altresì scambiati l' *excellentissimi* in *piissimi*. Nel prologo però delle loro leggi sonosi i re longobardi arrogato altri titoli, come di *domnus*, di *præcellentissimus*, di *catholicus*, di *christianus*, e di *eximius*. Quello di *gloriosissimus* è al suddetto Adelchi attribuito in una nostra pergamena dell' anno 769, nella quale inoltre l' anno del regno del di lui padre Desiderio è indicato con quest' espressione: *anno pietatis regni ejus*, come l' anno del regno di Liutprando stato lo era in altra nostra carta del 721. Ma il *vir excellentissimus rex* dei diplomi quasi sempre cambiato si scorge nelle carte longobardiche in *vero excellentissimo rege*.

Continuazione dello stesso argomento.

Proseguendo noi ora nelle cominciate osservazioni intorno la forma e la struttura dei diplomi dei re longobardi, della quale i diplomatisti ben poco ci hanno detto, alla cui mancanza perciò supplir quì ci conviene, farem avvertire che al nome del sovrano siegue tantosto il nome del soggetto a cui il principe indirizza il suo rescritto. Se il diploma sia a favore di una chiesa o di un monistero, vi si nomina in primo luogo il santo titolare di quella o di questo, a cui qualche volta si dirige il diploma; poi è indicato chi vi presiedeva colla sua comunità regolare, quando vi fosse stata. Si espone in seguito la petizione fatta col nome della persona da cui si è fatta, o la spontanea favorevole disposizione del medesimo principe verso

(1) Ap. Tiraboschi mem. di Moden. t. 1 append.

qualcuno, al quale egli poi dichiara compartita la grazia, aggiuntavi la clausula che niun duca, gastaldo, o real attore ardisca far opposizione a quanto viene da lui disposto da osservarsi perpetuamente. In ciò i diplomi longobardi uniformavansi a quelli degli altri sovrani.

Ai contravventori nondimeno non si è mai imposta pena veruna, dandosi poi fine al diploma colla clausula: *ex dicto domni regis et ex dictato N. notarii scripsi ego N. notarius*; oppure: *ex dicto domni regis per N. notariū scripsi ego N.*, colle quali parole si vuol significare che il re palesava i suoi sentimenti al primo notajo, che in alcuni diplomi è detto *referendario*, e da questi era poi dettato ad un altro notajo di ordine e grado inferiore. Compivasi il diploma colla data del luogo, e con quella delle note croniche, consistenti nel giorno del mese, negli anni del regno, e nell' indizione.

Il re non vi metteva mano ossia per sottoscriversi, ossia per formarvi qualunque altro segno, come non ve la metteva nemmeno il primo notajo o referendario, da cui era dettato; ma da capo a piedi era scritto dal secondo notajo, il quale alcune volte senza l' intervento del referendario stendeva il diploma, ond' anche solo vi era nominato. Il sigillo pure ed il monogramma erano cose affatto ignote nei diplomi di quei sovrani. Il De Vaine (1) nel riconoscer in essi l' uno e l' altro ha certamente preso sbaglio. Tal piano diplomatico non era in vero il più sicuro contro l' impostura; convien dire però che non siasene fatto abuso, poichè si è in esso continuato per tutto il tempo in cui i Longobardi regnarono.

Diploma del re Astolfo preso dall'originale.

VIII. Varj sono i diplomi che dei re longobardi, e degli ultimi specialmente, abbiamo tuttora presso il Margarino, l' Ughelli, il Muratori, il Tiraboschi ed altri scrittori. Tra essi però alcuni s' incontrano d' interpolati, ed

(1) Dict. dipl. t. II p. 104, 278.

altri di falsi, e niuno tratto da originale, se non quello forse di Aistolfo o Astolfo dell'anno 755, che tale ce lo persuadono e la forma del carattere, e la tortuosità e la curvatura delle linee. Serbasi il medesimo nell'archivio del capitolo della cattedrale di Bergamo, e corredato di molte note fu messo alla luce colle stampe dal canonico conte Mario Lupi (1), il quale alcune righe altresì ne aggiunse per saggio in tavola di rame. Quì di nuovo a piè di pagina tutto si dà per esteso il diploma, affinchè servir possa come pietra di paragone per distinguere i veri dai falsi o interpolati diplomi di que' sovrani.

(1) Cod. dipl. Bergom. t. 1 p. 437.

A) Flavius Aistulf uir excellentiss. Rex basilice beatiss levite et martiris Xpi Laurentii sita foris muros castri nostri Bergomatis et uenerabili uiro Benedicto pbro. Detulisti excell. regni nostri per Godeber subdiac. sce Bergomatis eccle preceptum gloriosae memoriae antecessoris nostri Ariperti regis ubi contenebatur eo quod concesserat in ipsa basilica casa unam tributariam in finibus ipsius castri bergomatis locus qui dicitur Calcinate quae tunc regebatur per Theoderenem massarium cum omni adiacentia ad ipsam pertinente in integrum. Et suggesisti quod modo ipse reudus locus possedeat de qua postulasti excellentiam nostram per ipsum Godebert ut nostrum exinde renovationis et firmitatis preceptum emittere deberemus. Nos uero ipsius Godebert petitionem obaudientes et anime nostre considerantes mercidem presentem nostrum preceptum in ipso uerendo loco emitti precipimus confirmantes inibi iam dicto preceptum qualiter ab ipso principe emissum est et testus eius legibus continere dinuscitur et nunc presenti tempore possidere videris nec non etiam sicut nostram postulasti clementiam per suprascripto Godepet subdiac. concedimus et donamus in suprascripta ecclesia omnes scuuias et utilitates quas homenis exinde in puplico habuerunt consuitudinem faciendum excepto quando utilitas fuerit cessas faciendum ubi consuitudine habuerunt nam ab aliis scuuies et utilitatibus puplicis quieti permaneant quatinus ab hdx (*) nostris habens

(*) Hæredibus.

Consimile a questo nello stile e nella forma si è il diploma con cui il re Agilulfo l'anno decimo ottavo del suo regno, che corrisponde al 605 dell'era cristiana, fece dono al venerabile abate Colombano, ed al monistero di Bobbio di molti fondi all'intorno di esso (1). Tal diploma comincia del pari come l'altro or riferito: *Flavius Agilulf vir excellentiss. rex venerabili Columbano* ec. Nel contesto si procede in simil guisa come nell'altro, e così nella conclusione ancora: *Datum Mediolani in palatio sub die nono calendas Augusti anno regni nostri feliciss. decimo octavo per indictionem quintam. Ex dictu domni regis et ex dictatu Agidderis notarii scripsi ego Bonus.* La sola differenza che passa fra amendue i diplomi, si è che nell'Astolfino si usa l'*actum*, sotto cui il luogo si mette da dove fu esso spedito colle note croniche, ed in questo il *datum*. Ma dell'*actum* e del *datum* si ragionerà altrove.

Altri diplomi sinceri dei re longobardi.

Dopo pochi anni altri due diplomi furono compartiti, l'uno cioè nel 612 e l'altro nel seguente 613 da Adinvaldo, o Adaloaldo figliuolo e successore di Agilulfo, coi quali allo stesso monistero di Bobbio conferma i beni e i diritti ch'erangli stati da Agilulfo conferiti, altri ancor aggiugnendone (2). Sì nell'uno che nell'altro le stesse formole, lo stesso stile e la stessa struttura come in quello di suo padre Agilulfo, e nell'altro di Astolfo, il primo

---

cessum et firmitatis preceptum securus ipse uerendus locus possedere et nullus Dux comes gastaldio uel actor noster contra hoc nostrum firmitatis et concessionis preceptum audeat ire quandoque sed omni tempore stabilis permaneat ,, Ex dicto dom regi et ex dictato Andreati notario scripsi ego Badoald notarius.

Acto in curte Lemenis vigesima die mensis Julii anno feliciss̃ regni nostri in Dei nomine septimo Indictione octab. felic̃

(1) Ap. Margarin Bullar. Casin. t. II.
(2) Ap. eund. ibid.

anteriore ed il secondo posteriore ai due indicati di Adaloaldo: indizio che la cancellería dei re longobardi non erasi mai dipartita dal primiero adottato piano diplomatico. Avvegnachè Adaloaldo, nato l'anno 602, fosse negli anni 612 e 613 in età ancor minore, e sotto la direzione e tutela della sua madre Teodolinda, donna di gran merito, e molto rispettata dalla nazione; con tutto ciò in amendue i diplomi rappresenta egli il personaggio di assoluto sovrano.

Altri, sebbene non molti, diplomi dei re longobardi si hanno per copia legittimi e sinceri, qual è quello di Cuniberto o Cunimperto dell' anno 690 (1) a favore del monistero luchese di s. Fridiano; di Liutprando del 715, col quale alla chiesa di Arezzo un antico diritto conferma (2); d'Ildebrando del 744, con cui benefica la chiesa di s. Antonino di Piacenza (3), ed il diploma dell' anno 758 del re Desiderio e di Ansa regina sua consorte a favore del monistero de' ss. Michele e Pietro di Brescia da loro fondato (4). A questi si potrebbero altri pochi aggiugnere, che per brevità tralascio: tutti diplomi, trattone qualche leggier neo, di riconosciuta sincerità. In alcuni degli accennati diplomi ne sono citati altri più antichi di quei sovrani, le disposizioni de' quali vengono coi medesimi confermate; ma son essi periti, come altri pure che in altre vetuste memorie rammentati s' incontrano, qual è quello in caratteri d'oro, con cui il re Ariberto II alla chiesa romana il patrimonio restituisce delle Alpi cozie (5).

Altri dei medesimi interpolati.

IX. Se diplomi sussistono dei re longobardi, che reggono ad una sana critica, e che perciò riconoscer si denno per sinceri e legittimi, altri ve ne hanno che sottoposti

(1) Ap. Mabill. annal. bened. t. I p. 707.
(2) Ap. Murator. ant. ital. t. VI p. 385.
(3) Ap. Campi ist. eccl. di Piac. t. II in append.
(4) Ap. Margarin. loc. cit.
(5) Paul. diac. lib. 6 c. 35

a critico esame, interpolati compajono, o spurj e falsi. Non meno però l'interpolazione di quelli che la falsità di questi esser denno a nostro avviso d'un' epoca ai tempi longobardici posteriore, credibile non essendo che abbiasi allora voluto assegnar più anni di regno che non abbiano diffatti que' principi regnato, o notati vi si veggano gli anni dell'era cristiana, o indicate cose dalla storia contraddette, o usate formole del tutto di que' tempi ignote. Così a cagion d'esempio un diploma di Rachis o Ratchis dei 5 d'Agosto, indizione quinta decima (1) a favore del monistero di Bobbio dicesi dato *anno felicissimi regis* (in vece di *regni*) *nostri tertio decimo*. Or egli è certo che quel principe non è arrivato a regnare cinque anni intieri. Levato quindi il *decimo*, che vi è stato malamente intruso, ecco tolta l'interpolazione.

Tra gl'interpolati riconoscer similmente si devono quei diplomi longobardici, nei quali notati si trovano gli anni dell'era cristiana, qual è appunto un altro del medesimo Rachis (2), con cui a Tommaso vescovo e custode della chiesa di s. Antonino di Piacenza conferma quanto eragli stato dal re Ilprando conceduto. Tal diploma dicesi *Actum Ticino in palatio IV die mensis Martii anno septingentesimo quadragesimo sexto anno felicissimi regni nostri II indictione XIV feliciter.* Tal è pure quel diploma di Astolfo, che dir piuttosto si dovrebbe un centone, composto di quattro diplomi di Astolfo, di Desiderio, di Berengario e di Ottone, riportato dal Tiraboschi (3), col quale immensi fondi si conferiscono, o si confermano all'insigne badía di Nonantola, ove notato si vede l'anno DCCLIII dell' incarnazione di Cristo. Con altre interpolazioni è stato guasto questo diploma, delle quali quì non giova far il sindacato.

---

(1) Ap. Margar. ibid.

(2) Ap. Ughell. ital. sacr. t. II p. 198.

(3) Istor. di Nonant. t. II. p. 7.

Vorrebbero alcuni diplomatisti, ed in ispecie i Sanmaurini (1), che questi anni dell'era cristiana siano stati qualche volta notati eziandío negli atti originali di que' tempi. Ma non avendovene, o almeno non essendone stato prodotto verun di originale in cui si trovi, non si può ragionevolmente riconoscersene l'uso allora. Siccome questi anni non si ravvisano che nelle copie, è quindi più verisimile che vi siano stati dai copisti per chiarezza maggiore introdotti. Sin a tanto dunque che con originali documenti non se ne dimostri la pratica nel secolo ottavo, ragion havvi di tradurre per interpolate quelle copie, in cui notati si veggano gli anni dell' era cristiana.

Altri loro diplomi falsi.

X. Ma per ispurj e supposti tradur si devono quei documenti diplomatici, ove ai re longobardi il titolo si attribuisca d'*imperadore*. Tal è uno della badía di Nonantola, nel quale il re Astolfo, ivi detto Agistolfo, col titolo d'imperadore vien decorato: *Agistulfus Dei nutu Imperator Augustus anno imperii eius tertio.* Questo documento altronde altri indizj di falsità somministra, come fu anche avvertito dal Tiraboschi che lo riporta (2). Per lo stesso motivo d'essere stato Desiderio ultimo re dei Longobardi intitolato imperadore rigettar si deve quell'atto diplomatico, stato prodotto dal dottor bibliotecario dell' Ambrosiana Nicolò Sormani (3), e conservato qual preziosa reliquia nell'archivio de' canonici di s. Ambrogio di Milano, nel qual documento cotal titolo gli viene attribuito. Per sopra più gli sono ivi assegnati 21 anni di regno, quando che non ne ha oltrepassato i diciotto. Vi si fa inoltre menzione dei Decumani della basilica di s. Ambrogio, i quali di que' tempi non erano per anche nati (1).

Tra le carte spurie longobardiche collocar si deve del

---

(1) Tom. IV p. 696.
(2) Loc. cit. p. 19.
(3) Alleg. in caus. præcedent.
(4) V. ant. long. mil. vol. III, diss. 30.

parì quel documento diplomatico che, estratto dal registro antico dell' archivio di Bologna, fu dato alle stampe dal Silligardi, dal Ghirardacio, dall' Ughelli, e dal Sigonio, se pure non è stato da estera mano intruso nella di lui opera postuma *de Episcopis Bononiensibus* (1). Esso comincia così: *In nomine Dei æterni. Regnante domino nostro excellentissimo seu magnifico rege Longobardorum in Italia . . . Rachis imperaduro Augusto anno imperii ejus vel pietatis a Deo coronando pacifico rege imperio secundo die mensis Septembris pro indictione quinta. Quando vero domus Imperator Augustus comoravad in corte Caderto* ec. Come dai titoli, dalle date e dalle formole falso si palesa questo documento, così ancora dal suo scopo, col quale restano fissati i confini delle due diocesi di Bologna e di Modena al fiume Muzza, ove si asserisce nella carta essersi scontrati i due corrieri, che secondo la reciproca convenzione dei Bolognesi e dei Modenesi erano stati scelti a tal effetto, l' uno spiccatosi da Bologna e l' altro da Modena nel tempo stesso. Ebbe quindi ragione il P. Beretta (2) ed il Muratori (3), di ridersi di questa bella invenzione, e del documento, in cui ella è registrata.

Ma tra tutti i longobardici diplomi quello che al nominato Rachis si attribuisce, con cui di molti fondi e diritti dota il monistero di Monteamiata nel territorio di Chiusi nella Toscana (4), porta in fronte le più evidenti note di falsità, essendosi ad esso adattate molte di quelle formole che non furon mai praticate nei diplomi sinceri di quei sovrani. Imperocchè, oltre l' anno 742 dell' incarnazione ivi usato, che dicemmo non essere stato di quell' epoca per anche introdotto, ed oltre l' anno secondo del regno Rachisiano, che si fa combinare coll' anno suddetto 742,

(1) Lib. I.
(2) Diss. cherogr. t. X rer. ital n. 35.
(3) Ant. ital. t. IV diss. 63.
(4) Ughell. ital. sacr. t. III p. 589.

certo essendo che non cominciò egli a regnare se non nell' anno 744 (1), ivi si dichiara, affinchè *hoc præceptum absque omni inquietudine in sua soliditate et stabilitate perseveret manu nostra illud firmavimus ac more nostro insigniri jussimus.* Ma dove mai si è veduto che i re longobardi colla soscrizione di propria mano abbiano munito i loro diplomi? Vi si aggiugne il di lui monogramma coll' epigrafe: *Signum D. Rachis regis invictiss.*, cosa affatto insolita riguardo que' sovrani, i quali similmente non ebber mai nè arcicancellieri, nè arcicappellani, che nondimeno quì mettonsi in scena: *Winchingus archicancellarius ad vicem Ledemari archicapellani recognovi.* E per non riandare tutte le altre assurde circostanze, che ne dimostrano l' impostura, basterà l' avvertire la pena pecuniaria contro il trasgressore delle reali disposizioni, consistente in cento libbre di oro, metà al regio fisco, e metà alla badía, e la pena spirituale contro il medesimo che *perpetuo anathemate in ignea abysso ligetur*: condizioni amendue incompetenti ai diplomi dei re longobardi, come ne è incompetente il sigillo, che pure al Rachisiano sta affisso, rappresentante due figure coronate, ed amendue collo scettro in mano, certo essendo ch' egli regnò sempre senza socio veruno. Sarà stato questo verisimilmente levato da qualche diploma di Ugo e Lottario, regnanti in Italia verso la metà del secolo decimo, nel di cui sigillo sono in tal guisa amendue rappresentati. Non a questi soli però riduconsi i diplomi longobardici o falsi o interpolati: altri se ne trovano sparsi in varj libri. Ma nostro scopo non è il quì tutti richiamarli a critica censura.

Diplomi dei duchi longobardi a quelli consimili dei sovrani.

XI. Non solamente spediti furono diplomi dai re longobardi, ma dai duchi altresì della medesima nazione, da quelli almeno di Benevento e di Spoleto, che a nome del re governando un ducato degli altri più esteso, una

(1) V. cit. diss. 1.

più ampia autorità ancora che non gli altri esercitavano, avendo di più promulgato leggi, con alcune delle quali fu derogato a quelle stesse dei re longobardi: locchè fece il beneventano duca Arichi in un suo capitolare (1). Poco divario nella sostanza passava tra i reali ed i ducali diplomi: e questi pure come quelli esposti erano assai semplicemente, senza inoltre la sottoscrizione del duca, senza il sigillo, e senza il monogramma, cui abbiamo dissopra osservato essere similmente mancati ai reali. Essi pure come questi verso la fine asserivansi scritti per ordine del duca, e dal referendario al notajo dettati. Qualche volta vi è il principe indicato col termine di *podestà* in tal guisa: *Ex jussione nominatæ potestatis scripsi ego N. notarius.* Soltanto ai diplomi ducali premettesi l'esplicita invocazione divina, la quale nei reali non si scorge; ed i titoli ai duchi ivi attribuiti sono forse più cospicui e pomposi di quelli con cui ne' loro diplomi sono i re decorati. Siane per esempio quel diploma, o piuttosto quel giudicato del duca beneventano Leoprando dell'anno 756 in favore del monistero di s. Sofia, che l'Assemani (2) trasse da un codice vaticano, ed a cui con questi termini si dà principio: *Dum in Dei nomine residentes nos Dominus vir gloriosissimus Leoprand summus Dux gentis Langobardorum etc.*

Titolo di duca cambiato in quello di principe dai duchi di Benevento.

Un diploma pure dell'anno 769 del nominato Arichi duca di Benevento a favore di Arnoaldo abate della chiesa di s. Maria e di s. Marziano così comincia (3): *In nomine Domini Dei Salvatoris nostri Jesu Christi. Arichis Dominus vir gloriosissimus atque summus Dux gentis Langobardorum;* ed in un altro del 774 il medesimo è nominato *Dominus Arichis piissimus atque excellentissimus Princeps gentis Langobardorum* (4). Essendo Arichi

---

(1) Ap. Camill. Pellegr. hist. princ. langob.
(2) Ital. hist. script. t. II p. 584.
(3) Chron. benev. mon. s. Sophiæ ap. Ughell. t. VIII ital. sacr.
(4) Ibid.

nel primo diploma del 769 intitolato *duca*, e nell' altro del 774 *principe*, verisimilmente entro lo spazio di mezzo a questi due termini sarà succeduto quel cambiamento che per attestato di Erchemperto (1) egli fece del titolo di *duca* in quello di *principe*: titolo ritenuto di poi da tutti i di lui successori, come da molti loro diplomi rilevasi registrati nel cronico del monistero beneventano di s. Sofia. Consimile è l' orditura dei diplomi dei duchi di Spoleto, della quale può servir d' esempio un solenne *placito*, tenutosi l' anno 751 dal duca spoletino Lupo: il qual atto così comincia (2): *In Dei nomine. Dum residerem ego domnus Lupo gloriosus et summus Dux gentis Langobardorum in Spoletis in palatio una cum judicibus nostris idest etc.*

I duchi di Benevento e di Spoleto umiliati da Carlo Magno.

XII. Sebbene Carlo Magno, allorchè invase il regno longobardico e i ducati da esso dipendenti, non abbia spogliato i principi di Benevento, nè i duchi di Spoleto degli stati da loro governati, come fece col re dei Longobardi Desiderio; ciò non ostante obbligolli a riconoscere la loro subordinazione a lui, a far radere la barba a tutti i Longobardi, e ad improntare il suo nome sulle monete e sulle carte, e questo avanti il loro proprio. A tali umilianti condizioni aver Carlo Magno sottoposto Grimoaldo principe di Benevento racconta il nominato Erchemperto, e riguardo almeno la menzione del nome di Carlo, preferito al suo, lo conferma quel diploma di Grimoaldo stesso dell' anno 789, così concepito (3): *In nomine Domini Dei Salvatoris nostri Jesu Christi. Regnante domino piissimo Carolo Magno rege Francorum et Longobardorum seu Patricio Romanorum anno regni illius vigesimo firmamus nos dominus vir gloriosissimus Grimoaldus summus princeps gentis Longobardorum.*

---

(1) Hist. Langob. c. 3.
(2) Annal. ben. t. 1. p. 154.
(3) Cit. chron. s. Soph.

Per i duchi poi di Spoleto lo dimostra un istrumento dell' anno 785 che quest' introduzione presenta (1). *In Dei nomine. Regnantibus dominis nostris Karolo et Pippino filio ejus piissimis regibus Francorum et Longobardorum sed et Patriciis Romanorum anno regni eorum in Italia Deo propitio* XII *et* V *sed et temporibus dompni Ildeprandi ducis Spoletinorum anno ducatus ejus* XII *mense Junio Indict.* VIII: In seguito ai principi di Benevento riuscì di sottrarsi quasi pienamente da ogni dipendenza; ond' anche diplomi spedirono nelle forme dagli altri praticate coll' indicare la sottoscrizione della propria mano e col monogramma. Le accennate formalità si ravvisano come in altri diplomi, così in quello ancora spedito da Landolfo con i due Atenolfi, tutti principi di Benevento, l' esordio del quale è del pari concepito in termini dinotanti sovranità assoluta ed indipendente (2): *In nomine Dei æterni Salvatoris nostri Jesu Christi. Landulphus Atenulfus et Atenulfus divina ordinante clementia Longobardorum gentis principes. Cum principali excellentia petitionibus dilectorum suorum omnibus juste petentibus faveat. Igitur etc.*

Premendo ad alcuni principi beneventani di rendersi benevoli i greci augusti, prestaron loro qualche atto di ossequio e dipendenza; ond' essi pure liberali mostraronsi verso loro coll' onorarli delle divise e dei titoli di *patrizio* e di *antipato*, dei quali poi i medesimi principi fecer uso in alcuni loro diplomi. I duchi però di Spoleto, siccome dei beneventani meno potenti, avendo continuato sempre in una maggior dipendenza dai rispettivi loro signori, non hanno potuto nelle loro carte sfoggiare tal sorta di titoli.

Diplomi dei sovrani dei secoli di mezzo.

XIII. Dopo il ragionamento sopra i diplomi in genere, quali furon in uso sotto gl' imperadori romani ed i re barbari, invasori delle provincie del romano impero, ed i

(1) Chron. Casaur. Spicil. t. v. p. 117.
(2) Cit. Chron. s. Soph.

loro successori al trono, ci resta a far cenno di quei diplomi che sono stati spediti da Carlo Magno, e dai di lui successori nell' imperio e nel regno d' Italia, e che saranno lo scopo principale delle seguenti nostre ricerche. Allorchè nondimeno sarà d' uopo, s' estenderanno queste ancora ai diplomi di altri sovrani, i quali, come vedremo, nello spedirli si sono similmente dappresso attenuti a quella norma sin da principio dai romani augusti adottata. I cambiamenti posteriormente introdottivi non sono stati sostanziali, come da quanto sarem per dire si farà palese. Soltanto per la maggior loro cautela ed autenticità vi sono state aggiunte alcune particolarità, come il monogramma e la sottoscrizione del cancelliere.

Come gl' imperadori romani di due specie di diplomi fecer uso, dei più solenni o maggiori, e dei meno solenni o minori, secondo l' importanza dell' oggetto o la qualità del soggetto, a cui il privilegio era compartito, lo stesso praticato pur veggiamo nei diplomi dei sovrani che regnarono nei secoli di mezzo. Molti di amendue le specie ne abbiamo di Carlo Magno, alcuni de' quali oltre un più squisito lusso nel materiale, ci presentano un esordio, la soscrizione, il monogramma, il sigillo con altre particolari formalità, di cui altri diplomi o in tutto o in parte son privi. Le stesse due specie ritenute furono dagli altri re ed augusti di lui successori. Della prima specie siane un esempio il diploma di Lottario augusto dell' 835 che, tratto dall' archivio monastico di s. Ambrogio, abbiam già dato inciso in tavola di rame: e della seconda, uno dell' imperadore Federigo I dell' anno 1186, somministrato dall' archivio di Chiaravalle. È stato questo da noi altra volta pubblicato nella prefazione alle *vicende di Milano*; con tutto ciò perchè formar si possa una giusta idea anche della material forma di questi minori diplomi, abbiamo stimato spediente di quì riprodurlo (*) colla copia

(1) V. la tavola VI.

a piè di pagina in caratteri comuni. Allorchè terminato avremo il ragionamento sopra i diplomi principeschi, si farà passaggio ai papali, che al par degli altri alla diplomatica appartengono, qualche cosa aggiugnendo sopra i vescovili ed in ispecie sopra quelli degli arcivescovi di Milano, e di essi pure a luogo più proprio nella stessa guisa daremo i saggi. Degli altri atti diplomatici, ossia degl' istrumenti legali e pagensi ci riserbiam a trattare nel libro terzo.

Fridericus Dei gratia Romanorum Imperator et semper Augustus. Si ecclesiasticis personis et religiosis viris sinum imperialis clementie libenter aperimus. et dolis ac injuriis simplicitati eorum insultantium. nostre clipeum opponimus potentie. remunerationem eterne felicitatis a bonorum omnium retributore nos credimus inde recepturos. ut dum pro ipsorum constantia maiestas imperatoria contra in eos sevientes dimicat. sedula orationem suarum intercessio peccatorum remissionem nobis apud Deum optineat. Ea propter notum facimus universis imperii fidelibus presentibus et futuris quod nos attendentes honestatem et religiosam conversationem dilectorum nostrorum Johannis videlicet venerabilis clarevallensis abbatis et conventus monasterii clarevallis dicti siti juxta Mediolanum. ipsum abbatem dictumque monasterium. et omnes in eo divinis mancipatos et mancipandos obsequis et omnia eorum bona que nunc habet. et in posterum iuste poterunt obtinere sub protectionem defensionis nostre suscepimus. et ad augmentum imperialis gratie. et ad incrementum religionis sue. eis indulgemus ut si in prosecutione causarum suarum ad fundandam petitionem suam. aut ad exceptionem sive replicationem testibus idoneis. vel instrumentis sufficientibus quod intendunt probaverint vel si nihil adversus eos ab illis a quibus vel a quo conveniuntur probatum fuerit. nullum deinceps iuramentum eis in iudicio exinde deferatur. huius rei testes sunt Bonefacius novariensis episcopus. Fridericus prepositus sancti Thome in Argentina Comes Symon de Spanheim Wernerius de bon landeñ. Rodulfus camerarius. frater Theodoricus de silva benedicta Syrus papiensi Albertus ferrariensis Ido terdonensis imperialis aule iudices. et alii quam plures.

Datum papie anno dominice Incarnationis MCLXXXVI *Indict.* III, IIII. —, —, —, — *Idus* —, —, —, — *Februarii* —.

CAPO III.

DELLA LINGUA DEI DIPLOMI.

La nazionale già lingua diplomatica presso le colte nazioni.

I. Il primo dei caratteristici intrinseci, comuni non solo ai veri diplomi, ma a tutti gli altri atti diplomatici e legali, sian essi originali o pur copie, si è la lingua in cui sono esposti. Crediamo di non discostarci dal vero nell'asserire che ogni antica nazione colta, presso la quale i medesimi fosser in uso, non abbia in essi usata la lingua colta del proprio paese, gli Ebrei la loro, la loro i Greci, e così pure i Romani la loro. Ma dacchè i Greci, i Cartaginesi, i Galli ed altri popoli che avevano un particolar loro linguaggio, furono dai Romani sottomessi alla loro dominazione, i testamenti, ed alcuni altri atti legali non potevano secondo la disposizione dalle romane leggi essere in altra lingua scritti che nella latina. Anzi gl'imperadori stessi di Costantinopoli, per una specie di rispetto alla medesima per essere stata la lingua dei fondatori del loro imperio (1), hanno continuato per lungo tempo a farne uso, pubblicando in tal lingua gli editti e le costituzioni imperiali. Essa cessò sul principio del secolo settimo, avendola il tiranno Foca bandita dalle scuole e dal foro della Grecia (2), ove non fu ammessa che la greca.

La latina anche sotto i barbari lingua universale diplomatica.

Nelle provincie occidentali però, sebbene dai barbari occupate, come la scrittura, così ancor la lingua latina guasta bensì e corrotta, è stata la comune ed unica lingua

(1) V. nouv. traité de dipl. t. IV p. 511.
(2) V. Terrasson hist. de la jurispr. rom. p. 356.

diplomatica. I primi a sostituir ne' diplomi la lingua nazionale alla latina sembra che siano stati gli Anglo-Sassoni nell'Inghilterra. I Sanmaurini (1), senza nondimeno recarne prova, vi fanno cominciar quest' uso nell' ottavo secolo: se pure tra i documenti diplomatici non hanno essi voluto inchiudere diverse leggi che nella lingua inglese furono diffatti pubblicate allora da diversi inglesi sovrani (2). L' indizio sicuro dell' uso di essa, o piuttosto dell' anglo-sassone l'abbiamo nel secolo undecimo; e questo ci è somministrato dalla donazione del conte Algaro, scritta l'anno 1060 in carta *indentata*, ove porzione della medesima è in lingua latina e porzione in anglo-sassone, a cui sono sottoscritti il re Edovardo e la regina Edgita (3). Cosa fossero le carte *indentate* lo vedremo a suo luogo.

Lingua anglo-sassone introdotta nei diplomi nell'Inghilterra.

Altre carte vi furono in seguito scritte nella lingua nazionale; con tutto ciò la latina non è stata del tutto bandita, come ne fanno fede molte carte dei secoli posteriori, scritte in tal linguaggio (4). Gli antichi re di quell' isola per dar forse maggior risalto ai loro diplomi vi hanno inserito alcuni termini presi dal greco idioma, come *basileus*, *agios*, *philochristos etc.* Tre termini grecizzati si leggono nella sola sottoscrizione del re Cnuto ad un suo diploma del 1019 (5): *Ego Cnut Britanniæ Anglorum* monarchus *hoc* caumate *donum* agiæ *crucis roboravi.* Ed in un altro presso lo Spelman Ethelredo gli anni del suo regno computò per greche olimpiadi, sebbene non colle antiche, così essendosi sottoscritto: *Consentiens signo sanctæ crucis subscripsi olimpiade IV regni mei.* Anche nello stile hanno alcuni di essi voluto distinguersi, parafrasando le formole diplomatiche. Eccone un esempio,

---

(1) Tom. IV p. 512.
(2) V. Andres t. I p. 265.
(3) Mabillon de re dipl. p. 7.
(4) V. Hickes ling. vet. septentr. thes. t. III.
(5) Monast. angl. t. I p. 229.

tratto da una carta del re Edgaro del 972, la quale così comincia (1): *Gratia Domini nostri Jesu Christi omnium sæculorum omnia suo nutu distribuentis regna terrarum et moderantis habenas rerum Ego Eadgar sub ipso sidereo rege præsidens regno magnæ Britaniæ etc.*

Se il re Guglielmo abbia obbligato gli Inglesi ad usar negli atti pubblici la lingua normanna.

Si pretende dal Le Gendre (2), che il normanno Guglielmo, detto il *conquistatore*, il quale l'anno 1066 soggiogò l'Inghilterra, non solamente v' abbia introdotto i costumi e la moda di abbigliarsi dei Normanni, ma le normanne leggi ancora e la stessa lingua della Normandia, che nel fondo era la francese, nella quale perciò abbia voluto che si avessero a stendere tutti gli atti pubblici, agitar le cause nei tribunali, e dai giudici pronunziar le sentenze. Dalla storia nondimeno non consta che il re Guglielmo abbia con i soggiogati Inglesi portata la sua autorità e potenza a tanto eccesso: e sebbene avesse egli grandemente a cuore che nell'Inghilterra si propagasse il linguaggio normanno, talchè il santo vescovo di Worcester Wlstano per averlo ignorato, come racconta Matteo Paris (3), fu nel 1095 dalla sua sede deposto; pure gli atti pubblici sotto lui scritti furono per la maggior parte in latino. Il primo diplomatico documento in lingua normanna o francese, prodotto dal Rymer (4), è dell'anno 1256. Qualch' altro però alquanto più antico vien riportato dal gesuita Alford (5), e dal monaco Dachery (6). Dopo molti riclami del popolo inglese, che adattar non si poteva a quell'idioma, finalmente fu esso nei tribunali abolito per legge di Edovardo III dell'anno 1362 (7). Indi

(1) Ibid.
(2) Hist. de Franc. t. II p. 323.
(3) Pag. 14.
(4) Tom. I p. 588.
(5) Annal. de l'égl. angl. an. 1189.
(6) Spicil. t. XII p. 573.
(7) Walsingham p. 179.

in poi la lingua inglese ha riacquistato il perduto diritto, e di nuovo adoperata si vide diplomaticamente.

Documento del IX secolo in lingua franco-gallica.

II. Riguardo la Germania, in cui la lingua a tutte le nazioni di germanica origine comune è stata la celtica, alterata poi, o come si esprime l'Eckard (1), stranamente sporcata e guasta dalla mescolanza di esteri linguaggi, oltre alcune poche opere, altre in versi ed altre in prosa, il primo, anzi l'unico a noi noto documento diplomatico in lingua teutonica, o piuttosto in franco-gallica si è il giuramento di pace e d'alleanza dell'anno 842 di Lodovico il Germanico con Carlo Calvo re di Francia, poi imperadore, il quale reciprocamente diede il suo in lingua latina. Sopra questi due giuramenti, che ci sono stati da Nitardo conservati (2), e che con qualche differenza si leggono presso gli autori, sonosi esercitati il Pontano, il Ducange, l'Heuman, il Daniele, l'Astruc, e per ultimo il Bonamy (3) che sopra di essi pubblicò una particolar dissertazione. Dopo questo raro documento una carta si cita in lingua romanza di Adelberone vescovo di Metz dell'anno 940, che dal Borel (4) vien rammentata.

Quantunque poco nota fosse nella Germania la lingua latina, talchè l'imperadore Lodovico Pio per agevolare ai popoli di quella porzione a lui soggetta l'intelligenza della sacra bibbia abbiala fatta tradurre in lingua teotisca; pure sino al secolo terzo decimo non si hanno atti pubblici in teotisco idioma. L'imperadore Massimiliano I, morto nell'anno 1519, premuroso di sincerarsi se altri vi fossero atti diplomatici antichi in questo linguaggio, una ricompensa di gran valore, come narra l'Herzio (5), propose a chiunque avesse saputo indicargliene uno più antico

(1) Introd. in rem dipl. p. 54.
(2) Hist. lib. 3.
(3) Mém. de littér. t. 45 in-12 p. 289.
(4) Trésor de recherch. etc., præf. p. 39.
(5) De dipl. germ. p. 6.

di anni 500, val a dire del principio del secolo undecimo. Ma niun diploma in tal lingua è stato sinora prodotto, almen legittimo, che preceda l'interregno, cominciato nel 1250 dalla morte di Federigo II imperadore. Il diploma di Maddeburgo in lingua tedesca, che all'augusto Ottone I. si attribuisce, e molto più i diplomi in quella lingua, spediti a favore dell'Austria da Giulio Cesare e da Nerone, sono di comune consenso dai moderni critici riconosciuti per altrettante sciocche imposture (1). L'impossibilità dell'uso in quei diplomi della lingua tedesca era stata già avvertita dal Petrarca, che altri assurdi vi scoperse, per cui in una delle sue lettere senili all'imperadore Carlo IV (2) ebbe a dire: *Hoc ille bos ignorabat; quod si scivisset, cautius mugisset.* Con tutto ciò non sono mancati moderni scrittori, fra i quali il Cuspiniano, il De Roo, ed il Fuggero, che troppo facile orecchio hanno prestato a quel mugghiante bue.

Quando siasi cominciato nella Germania a stendere atti pubblici in tedesco.

Se non veri diplomi, atti almeno diplomatici in lingua teutonica cominciano a comparire sotto il nominato Federigo II nei comizj mogontini dell'anno 1235, nei quali, come scrive il monaco Gottofredo (3), *pax jurata, vetera jura stabilita, et teutonico sermone in membrana scripta omnibus publicata sunt.* Altri simili atti diplomatici si hanno in lingua tedesca sotto Rodolfo del 1260 e 1264, mentre era soltanto conte di Habsbourg. Ma il primo formale e vero diploma che in tal lingua siasi dato dal medesimo, divenuto imperadore, fu scoperto dall'Herrgott (4) essere stato uno del 1281; per la qual cosa ebbe ragione il Gudeno (5) di stabilire che tutti i diplomi nella Germania, spediti sino all'anno 1280, tutti senza eccezione

(1) V. Chron. gottw. t. 1 p. 164, et Hert. loc. cit.
(2) Lib. 15 epist. 5.
(3) In chron. ad an. 1235.
(4) Geneal. dipl. gent habsburg. p. 58.
(5) Syllog. var. dipl. præf. p. 3.

veruna stati lo sieno in latino. Un diploma pertanto in lingua tedesca avanti l'epoca suddetta o sarà falso, o al più considerar si potrà come copia posteriormente in tal linguaggio tradotta. Se poi in una generale dieta, tenutasi in Norimberga, abbia il succennato Rodolfo imperadore pubblicata una costituzione di non doversi stendere gli atti pubblici che nella lingua tedesca, come dal Wageinseilio (1) e da altri pretendesi, la cosa è ancor incerta; imperocchè, oltre non essere tra loro d'accordo questi scrittori intorno l'anno di tale dieta, che alcuni assegnano al 1272, altri al 1274, ed altri al 1281, l'Herzio (2) ha mosso dei fondati dubbj sull'esistenza dell'asserita costituzione, se sia mai stata da Rodolfo pubblicata. Se lo fu, convien dire che poco conto siasene fatto; poichè indi in poi, se alcuni atti pubblici sono stati in tedesco idioma scritti, altri e non pochi lo furono nel latino. La celebre bolla d'oro di Carlo IV fu nel 1356 originariamente stesa e pubblicata in lingua latina, sebbene tantosto *statim* tradotta nella tedesca.

E' di parere Cristiano Enrico Eckard (3) che nei diplomi e negli altri atti pubblici sarebbesi più presto introdotto il tedesco idioma, se gli ecclesiastici non avessero ogni sforzo impiegato per impedirlo, ben prevedendo che, dato luogo una volta negli atti suddetti alla lingua patria, non si sarebbe fatto più caso dell'opera loro, dianzi necessaria, perchè i soli periti nella lingua latina. Ma questa è una di quelle furberíe che affibbiar si sogliono agli ecclesiastici senza verun fondamento. Come mai hanno essi potuto a ciò pensare, se negli atti pubblici, alcuni pochi eccettuatine, sono stati scritti da laici notaj?

Dalla moltiplicità dei diplomi in lingua tedesca, spediti dagli imperadori germani dopo la metà del quarto

---

(1) Dissert. de imper. arch. n. 6.
(2) Loc. sup. cit.
(3) Introd. in rem dipl. p. 54.

decimo secolo, avendone l'Arduino (1) inferita l'universalità, ha per supposti tradotto quelli da loro emanati di poi in latino sino all'imperadore Carlo V, e la stessa bolla d'oro. Falsa essendo la di lui premessa, forz'è che falsa pur ne sia la conseguenza. La lingua latina continua nella Germania ad essere considerata per la lingua dell'impero, e la tedesca per quella del corpo germanico. Il perchè la cancellería aulica usa la prima nello spedire gli atti per l'Italia e per gli altri paesi esteri, ove non si parli il tedesco; e la seconda, almeno d'ordinario, per gli stati della Germania (2).

Qual lingua negli atti diplomatici anticamente adoperata nelle Gallie.

III. Che nelle Gallie, ove trattisi dei più rimoti tempi, siano stati scritti i fidecommessi in lingua gaulese, o che almeno abbiano potuto esserlo, da Ulpiano raccogliesi (3), e che qualche volta pure gli altri atti pubblici in alcune provincie meridionali di esse lo sieno stati nella greca, da Strabone s'impara (4). La lingua nondimeno in tali circostanze più comunemente ivi usitata, dacchè quelle provincie passarono sotto il dominio dei Romani, è stata la latina, che negli atti medesimi mantennesi anche sotto i re franchi, sebbene assai guasta ed alterata, detta perciò *lingua rustica*. Essere stata questa dal volgo eziandío intesa ce lo assicura s. Gregorio di Tours (5): *Rhetorem intelligunt pauci*, così egli, *loquentem rusticam multi*.

Da questa rustica lingua, impastata coll'antica celtica o gaulese, per avviso di alcuni moderni francesi scrittori gradatamente formaronsi nelle provincie diversi nuovi dialetti, il provenzale, il guascone, il limosino, ed altri molti. Il Le Beuf (6) nelle sue ricerche sulle più antiche traduzioni francesi al secolo nono fa rimontare una parafrasi

---

(1) Cod. reg. 6226 A p. 21.
(2) V. Mulez de jure cancell. §. 2.
(3) Digest lib. 32 leg. 11.
(4) Lib. 4.
(5) Hist. lib. 1.
(6) Accad. inscr. t. XXVIII.

in quella lingua degli atti degli apostoli, riguardante il martirio di s. Stefano, la quale nondimeno dal Martene (1) di altri due secoli si abbassa. Sull'asserita antichità di questo monumento promosse pure de' non leggieri dubbj il ch. Andres (2), che altri ne destò sopra due epitaffi in versi vernacoli, l' uno in francese di Frodoardo, morto nel 966, e l' altro in provenzale di Bernardo conte di Barcellona e Tolosa, ucciso a tradimento dal re Carlo Calvo nell' 844, che prodotti furono dal Rivet e Clemencet nella storia letteraria di Francia. Più forti ancora sono stati i dubbj da lui eccitati contro quell' antichità, che i nominati autori hanno preteso di assegnare al romanzo in volgar francese di Carlo Magno, conosciuto sotto il titolo di *Filomela*. Alcune delle opere succennate riportar si denno all' undecimo, ed altre al duodecimo secolo, a cui del pari appartiene qualch' altro legale scritto in quel volgar dialetto, misto d' un cattivo latino (3). Il giuramento però di fedeltà, prestato a Guglielmo III signore di Montpellier da Berengario figliuolo di Guidinello verso la metà dell' undecimo secolo, è steso da capo a piedi nel dialetto del paese (4).

Lingua *romana* o *romanza* d'onde nata.

Tal lingua volgare fu chiamata *romana* ed in seguito *romanza*: e perchè sono state in essa scritte allora le istorie favolose e di argomenti amatorj e cavallereschi, furono le medesime riconosciute sotto il nome di romanzi. La lingua provenzale è stata la più comunemente adottata per sì fatte composizioni, e particolarmente se in versi. Nel seguente secolo duodecimo essendo andata sempre più decadendo nella Francia la lingua latina, men uso ancora se n' è fatto negli atti medesimi, in alcuni dei quali si è sostituito o il dialetto romanzo, o l' idioma

---

(1) Anecd. t. III.
(2) Tom. I p. 266.
(3) V. Vaissette t. II col. 139, 145, 173 ec.
(4) Journ. des savans 1744 p. 349.

francese egualmente barbaro allora e rozzo come qualunque altra lingua viva. Il Ducange (1) una carta pubblicò di quel secolo, nella quale, eccetto la formola iniziale, la data, e varj nomi di testimonj in lingua latina, tutto il resto è in dialetto limosino. Altre simili pergamene di misto linguaggio sono state dal P. Vaissette riportate (2).

Carte in lingua francese del XII secolo.

In sola lingua francese il P. Mabillon (3) riconosce per il più antico documento un diploma del 1122 di Lodovico il Grosso a favore della città di Beauvois, il qual diploma così comincia: *Ou nom de la sainte Trinité. Amen. Loeys par la grace de Dieu Roi de France. Je veuil faire a savoir etc.* Ma dacchè è stato scoperto l'originale di esso in lingua latina, più in oggi non si dubita, dicono i PP. Maurini (4) che non sia stato posteriormente tradotto in francese. Benchè senz' anche questa notizia facil cosa sarebbe stata il conoscere non esser questo l'idioma francese di quella stagione. Una carta del 1133 della badía di Honnecourt, di poco posteriore alla citata, propongono i monaci suddetti per la più antica in tale linguaggio. Il di lei principio in questi termini è espresso: *Jou Renaut seigneur de Haukourt Kievaliers et Jou Eve del Eries Kuidant que etc.*

Se n'estende l'uso nel XIII ed alla fine esclude affatto la latina.

L'epoca però in cui si è cominciato a stendere ordinariamente in francese gl'istrumenti, come osserva il Menagio (5), è stata sotto s. Luigi, che principiò a regnare nel 1226. Indi in poi l'uso del latino negli atti pubblici in Francia andò sempre più ristringendosi, finchè per ordinazione di Lodovico XII dell'anno 1512 fu stabilito che la lingua francese abbia ad essere *unicamente ed esclusivamente a qualunque altra* impiegata in tutti quanti

---

(1) Præf. ad Glossar. p. 39.
(2) Loc. cit.
(3) De re dipl. p. 60.
(4) Tom. IV p. 519.
(5) Hist. de Sablé lib. 4 c. 1 p. 111.

gli atti pubblici e privati. Con tuttociò si hanno negli archivj di s. Ambrogio e di Chiaravalle diplomi dello stesso Lodovico e di Francesco I re di Francia in lingua latina, mentre amendue i nominati principi possedevano in sovranità il ducato di Milano. Essendo stati tali diplomi da loro spediti per mezzo della cancellería di questa città, il motivo si scorge dell' eccezione. Nuova ordinazione sopra di ciò fece il medesimo re Francesco I nell' anno 1529, ed una seconda nel 1539, colle quali l' ultimo fatal colpo fu portato alla lingua latina negli atti civili e forensi.

Qual lingua nella Spagna usata negli atti pubblici.

IV. Quanto avvenne nelle altre provincie intorno la lingua degli atti medesimi, altrettanto a un dipresso succedette nella Spagna. Da prima sotto la dominazione dei Cartaginesi vi si è usata la lingua punica; poi sotto i Romani la latina, che vi durò anche sotto i re visigoti. Avendone in seguito i Saraceni occupata la parte maggiore, vi fu introdotta l' arabica, di cui, come ne assicura D. Antonio Nassare (1), o piuttosto D. Cristoforo Rodriguez, l' opera del quale fu dal Nassare illustrata, e pubblicata, si servirono egualmente i Mori e gli Spagnuoli ed i Portoghesi cristiani. Più altieri e meno rozzi cotesti barbari conquistatori, venuti dal mezzodì che non gli altri sboccati dal settentrione, o come li rappresenta l' Andres, colti anzi e letterati, hanno disdegnato di adattarsi alla lingua latina negli atti pubblici da loro spediti, nella quale vedemmo aver i secondi scritto o fatto scrivere i loro ne' paesi conquistati. Nel solo archivio della chiesa di Toledo l' autore della *paleografia spagnuola* più di due mila istrumenti noverò scritti in lingua arabica, e più di cinquecento il cisterciese P. Brito (2) nell' imperiale monistero delle vergini cisterciesi di s. Clemente.

Sì nella Spagna che nel Portogallo il secolo undecimo fu l' epoca in cui i primi saggi comparvero di opere scritte

(1) Bibl. univer. de la polygr. espagn. fol. 26.
(2) Stor. del Cistell. lib. 6 c. 1.

in lingua nazionale. Il nominato P. Brito un componimento in versi pubblicò di Gonzalo Hermiguez capitano portoghese, che circa la metà del secolo undecimo lo diresse a sua moglie Ouroana: il primo parto in quella lingua a noi noto che sia stato alla pubblica luce prodotto. Dopo di questo viene il poema del Cid, quindi più altri. Nella stessa epoca pure la storia ed altre opere di varj argomenti vollero farsi sentire nel linguaggio comune.

Quando in essi introdotta la lingua nazionale.

Alquanto più tardi, e soltanto verso la metà del secolo terzo decimo si è in quelle contrade adoperata la lingua nazionale negli atti legali e diplomatici. La più antica carta, di cui D. Cristoforo Rodriguez (1) ha data colle stampe la copia, è del 1243 di Ferdinando re di Castiglia e di Leon, e circa il medesimo tempo Alfonso figliuolo del re di Portogallo e procuratore del regno si servì della portoghese ne' suoi dispacci, uno de' quali si ha colla data del 1246 (2). Il re Alfonso di Spagna, detto il *saggio*, nel 1260 ordinò che gli atti pubblici si scrivessero nell'idioma spagnuolo. L'ordine fu eseguito almeno nella sostanza, non essendone stato del tutto escluso il latino, le di cui frasi mescolate spesso vi si veggono con altre spagnuole: e ciò eziandío nelle carte stesse scritte nel principio del secolo quinto decimo. (3)

La latina sotto i barbari e la lingua diplomatica nell'Italia.

V. Resta per ultimo a ragionare della lingua diplomatica nell' Italia. Sebbene passata questa successivamente sotto il giogo di barbari invasori; pure, come già si è osservato, tanto lungi dall' aver essi preteso d' introdurvi il loro linguaggio, adattaronsi nelle scritture al latino, che era il linguaggio nell' Italia dominante, quantunque già guasto e difformato. Non regge dunque la supposizione del P. abate Gotifredo Bessel (4), comune altresì

(1) Ap. Nassar. ibid.
(2) Monarc. lusit. lib. 14 p. 159.
(3) Nassar. loc. cit.
(4) Chron. gottwicen. t. 1 p. 16.

a più altri scrittori, che i Longobardi a norma degli altri conquistatori abbiano nelle provincie italiche introdotto la loro lingua con i loro costumi, come anche una barbarica scrittura. E' bensì vero che sotto il loro governo deteriorar si vide di molto la lingua latina, effetto della crassa ignoranza che allora vi regnava, del che pur troppo fanno fede le carte di que' tempi, nelle quali con i frequènti solecismi e barbarismi scorgesi una quasi continuata confusione e disordine nella sintassi; ma pur essa è stata una lingua latina, che nelle provincie dell'Italia era da tutti intesa e parlata, diversa però da quella che nelle medesime era allora in corso presso il volgo.

Tre linguaggi comunemente in corso nei secoli di mezzo.

Nell'Italia, come negli altri paesi stati già soggetti al romano impero, tre linguaggi avevan luogo, il latino *letterato*, il latino *rustico*, e il dialetto volgare che *romano* o *romanzo* o *municipale* chiamavasi. Del primo facevasi uso nelle opere scientifiche, del secondo nelle carte diplomatiche, e del terzo nel comune commercio, senza nondimeno metterlo in carta, perche troppo vile e triviale Dei primi due ci riserbiamo a trattare nel capo seguente, ove si vedrà non essere stato del tutto ignoto al volgo il latino *letterato*, ed il *rustico* essere stato da chicchessía indifferentemente inteso e parlato.

Quì ci ridurremo a ragionare del volgar dialetto, di cui monsignor Fontanini (1) qualche indizio ha riscontrato nel secolo decimo, somministratogli dalla vita di s. Pietro Orseolo doge di Venezia, poi monaco benedettino nella badía di Cossano nel Rossiglione (2). Nel palesar Pietro al suo abate certa tentazione dissegli *lingua propriæ nationis* che era la volgar italiana: *Abba, rogo, frusta me*, cioè *frustami*, soggiugnendo: *credule mihi*, val a dire *credilo a me*. Ma alcun barlume del volgar linguaggio sino dal sesto secolo ha scoperto il Muratori (3);

(1) Dell'eloq. ital. lib. 2.
(2) Act. ss. ord. s. Bened. sæc. v p. 885.
(3) Ant. ital. t. II diss. 32,

dell' ottavo poi molti saggi ne ha recato, tra i quali una sottoscrizione di varj soggetti ad una nostra carta dell'anno 777. Ma discendendo ai secoli undecimo, duodecimo e terzo decimo, gli esempj di lingua volgare, riportati da amendue i nominati illustri scrittori, sono più frequenti, con i quali la medesima si dimostra sempre più sviluppata.

I termini con cui il clero di Roma acclamò Vittore per papa nel 1160 contro la canonica elezione di Alessandro III, come leggonsi nella lettera dal popolo romano diretta a Federigo I imperadore (1), sono perfettamente italiani: *Papa Vittore san Pietro l'elegge.* I luoghi indicanti i confini dei fondi, ed i soprannomi delle persone nelle antiche carte sono molte volte espressi in italiano, o in una maniera che all'italiana di molto si accosta. Spesso pure nelle medesime carte s'incontrano gli articoli *il*, *la*, *lo*, premessi ai nomi non solo nei casi diretti, ma anche negli obbliqui, come *fossatum de la vite* in carta dell'884; *locus qui dicitur a le grote* in altra del 1029; e in altra del 1122 *incipiendo da li finaudi* (2); e per lasciarne altre moltissime, *fine al capo del monte*, come leggesi in pergamena dell'anno 1052 (3). Tra cotesti antichi documenti quello forse che in maggior copia presenta termini e frasi italiane, si è uno del 900, spettante alla Corsica (4), nel quale i confini di un fondo sono così dinotati: *Loco ubi dicitur lo cavo tutto lo suo quomodo est terminato et circumdato da ogni parte de nostro proprio circulo de pater meus et de mater mea.* Le nostre carte dei secoli ottavo, nono e decimo abbondano non meno di vocaboli italiani che di articoli, i quali esser denno della più rimota antichità, e coevi forse

(1) Ap. Baron. ad an. 1160.
(2) Ap. Murator. loc. cit.
(3) Ap. eund. part. 1 c. 24 antiq. Esten.
(4) Ap. eund. t. II ant. ital. p. 1065.

ai primitivi dialetti dell'Italia. Avendo tutti i nomi italiani uniforme la declinazione in ogni caso, senza l'articolo difficile sarebbe riuscito il riconoscere a quale i medesimi appartenessero: locchè nella lingua latina non succede per esserne varia in essi la declinazione.

Del suddetto terzo linguaggio, siccome basso e popolare e di più vario e variabile secondo i diversi luoghi, tempi e circostanze, guardati si sono dal far uso ossia i notaj nello stendere gl'istrumenti diplomatici, eccetto qualche termine per la maggior chiarezza, ossia i letterati nelle lor opere scientifiche, in alcune delle quali per altro sotto termini latini coperta si vede una sintassi italiana, cui tra le altre presenta la storia della guerra di Federigo I imperadore contro i Milanesi, descritta dal nostro Sire Raul (1) sulla fine del secolo duodecimo.

Greca ed arabica lingua usata negli atti pubblici in alcune provincie d'Italia.

Se la lingua italiana è stata nell'Italia esclusa dalle opere scientifiche e diplomatiche; nondimeno in alcune provincie meridionali di essa, che soggette restarono ai greci imperadori, negli atti pubblici si è fatto uso indifferentemente della greca e della latina lingua. Ma nella Sicilia, allorchè fu dai Saraceni dominata, le cancellerie degli emiri non altro linguaggio, come nella Spagna, per la ragione di sopra assegnata, hanno adoperato nelle carte da essi spedite, che l'arabico, di cui si sono pure serviti in altre occasioni, come ne fanno fede i superstiti arabici monumenti. Se fidar ci potessimo di quelle memorie arabiche, le quali hanno al Vella somministrato il materiale per formare il *codice diplomatico arabico-siciliano*, altrove da noi menzionato (2), tante prove ne avressimo quanti sono i rescritti e gli ordini nel medesimo registrati; ma siccome son esse state da lui interpolate, essendone egli stato in giudizio convinto, quindi molta parte perder devono della loro autorità e valore.

---

(1) Tom. v rer. ital. script.
(2) Lib. I cap. IV n. 2.

Non ostante però il discredito in cui in oggi è caduto quel *codice*, una lettera abbiam voluto estrarne del papa Marino o Martino all' emir Chbir, ossia gran capitano di Sicilia Al-Hasan, stata scritta, come si avverte in un' aggiuntavi nota (1), in dialetto siciliano con caratteri arabici, come lo sono state altre quattro, cioè due del medesimo Marino, una di Adriano III, ed un' altra di Stefano V, il testo delle quali inciso ivi riportasi in altrettante tavole di rame. Ove queste lettere siano sincere, locchè non è improbabile, non presentando esse contraddizione veruna, argomentar si potrebbe qual fosse il volgar dialetto nelle siciliane contrade sino dal secolo nono. Se si eccettuino alcune articolazioni e terminazioni, prese dall' arabico, ed alcuni termini pretti latini, ed altri dal latino formati, tutto il resto è il corrente del paese, col qual dialetto non poca analogía serba pure il moderno siciliano. Ella è cosa verisimile che le medesime siano state in origine stese in carattere e lingua latina, secondo la costante pratica della cancellería papale, che poi nella palermitana dai Saraceni siano state nel dialetto del paese tradotte, e con arabici caratteri in quel libro registrate. Comunque la cosa sia, ecco la lettera di Marino, in cui si tratta del riscatto del vescovo di Malta e di alcuni preti in schiavitù tenuti dai Musulmani, come dal Vella fu intesa e spiegata.

Dialetto antico siciliano.

Lu Papa de Roma Martinu servus di omni servi de lu maniu (a) *Deus te saluta, e ki* (b) *lu manins Deu te det la sua benedikzione, te precor, o Grandi Amira, de venderki al arkiepiscopu lu episcopu de Malta i papasi ki* (c) *venero sklavi a Sarkusah* (d) *e illa gens granda ki hai sklava in Balirmu* (e) *omni. La tua dominakzione me invii la responsio quantus vorrai denari per omni kaput de illa gens. Dunka grandi Amir Al-Hasan filius di Al-Abbas ti lu diko, maniu Amir, ki mi mandi*

(a) *magno*
(b) *che*
(c) *preti che*
(d) *Siracusa.*
(e) *Palermo*

(1) Tom. 1. part. 2 p. 242.

la responsio le pu prestu: ki sì faraì ak (a) *cosa tantu bona, lu maniu Deu ti dat vita longa omnia plena di benedikzioni: ok te lu precor kun la lacrimi, quia lu meus kor* (b) *mi fa male multu di abere li fratre sklavi kun* (c) *la catena di ferru alli piedi. In tantu non abeo di plus ki dire alla tua dominakzione, te salutu multu, e me suttoscribo di ok modo. Lu papa Marinu per la grazia de lu Deu servu di omnes servos di maniu Deu. Principali civita di Roma li tres di lu mensi di April oktocento oktanta dui di li usu de li Kristiani.*

(a) *questa.*
(b) *cuore.*
(c) *con.*

A questo dialetto si accosta non poco quello di un documento dell' undecimo secolo alla Sardegna spettante, che presso il Muratori si legge (1).

Antichità del dialetto veneziano.

VI. Se la Sicilia tra le tante vicende di ostili invasioni a cui è stata soggetta, ha saputo mantenere il volgar suo dialetto, a più forte ragione l' avranno potuto que' paesi che meno esposti ne furono, e molto più quelli che ne andarono del tutto esenti. Non è pertanto inverisimile che il moderno dialetto veneziano conservi non poco di quello che i popoli del continente della Venezia nel quinto e sesto secolo hanno trasportato nelle vicine isole dell'Adriatico, ove si rifuggirono per sottrarsi all' oppressione dei barbari che, calati dal Nort, tutta mettevano a soqquadro l' Italia. Nella lunga serie di tanti secoli sino a noi non essendosi mai a quel popolare dialetto mischiati altri rivi di eterogenei idiomi, non ad altra alterazione sarà esso stato soggetto che a quella, cui vi avrà introdotto l' indole e la volubilità del volgo, che suole bensì alterarne, ma non distruggerne la sostanza.

Affinchè un total cambiamento s'introduca nel linguaggio d' una nazione, come osserva il ch. Gian Bernardo de' Rossi (2) nell' esame del sentimento di Domenico Diodato, autore dell' opera *de Hellenismo Christi*, fa d' uopo

---

(1) Ant. ital. t. II diss. 32.
(2) Della ling. di Cristo ec. part. I n. 13 et seq.

che la nazione vincitrice e dominante superi di molto la vinta e soggiogata, colla necessità inoltre di dover amendue le nazioni conviver insieme, ed aver fra loro un continuo reciproco commercio: effetto altronde non ottenibile se non dopo lungo spazio di tempo. Altre cagioni similmente produr possono il cambiamento degli idiomi, o la riduzione a scarsissimo numero degli indigeni, o la sostituzione ai medesimi di altri abitanti. Niuna delle indicate cagioni avendo influito sul dialetto veneziano, non ha quindi potuto, non ostante sì lungo tratto di tempo, essere il medesimo sostanzialmente alterato.

Da una passando ad un' altra verosimiglianza, se i Veneti della terra ferma all' irruzione dei barbari portarono seco loro nelle isole dell' Adriatico il volgar loro dialetto, credibil cosa sembra che l' usassero del pari sotto la dominazione dei romani imperadori, sotto i quali la lingua latina, introdotta già dai conquistatori romani nelle assoggettate provincie, non ne ha sbandito i volgari dialetti che dianzi vi si praticavano. Fu dallo storico Polibio (1) avvertito, essere stati cotesti Veneti o Heneti assai più antichi dei limitrofi Galli Cisalpini, ed aver essi un linguaggio parlato da quello differente che questi usassero. Differenziavasi il medesimo dall' altro eziandío dei più antichi popoli etruschi; poichè sebbene avesser questi antichissimamente estesa la loro potenza all' Italia tutta, come con altri scrittori narra Tito Livio (2), non penetrarono però mai nelle contrade dai Veneti abitate. Tal differenza di linguaggio sussiste anche in oggi, continuando in vece una tal quale rassomiglianza tra il dialetto dei Veneti delle isole, e quello dei Padovani, Vicentini, Veronesi ec. In tal caso il veneziano sarebbe radicalmente uno de' più antichi linguaggi dell' Italia. Semplici congetture

(1) Hist. lib. 2 c. 17.
(2) Decad. 1 lib. 5.

nondimeno son queste, del di cui valore lasciam ad altri il giudicare.

Non siam però disposti a riconoscere col Muratori (1) per un sogno che non abbisogna d'essere confutato, l'opinione di coloro i quali hanno creduto che la lingua italiana, di cui ora ci serviamo, così diversa dall'antica latina o romana, fosse in uso sino da quando fioriva il romano impero. Con alcune modificazioni potrebbe tal'opinione realizzarsi; ma non è questo il luogo d'entrare in siffatte ricerche.

La lingua italiana quando adoperata negli atti pubblici.

VII. Alla fine anche la lingua italiana comparve negli atti diplomatici; ma si aspettò a produrla in pubblico quando fu essa ridotta quasi alla sua perfezione. Sino al secolo terzo decimo fu soltanto nella bocca degli uomini; ma essa lingua cominciò allora a farsi vedere nei versi de' poeti, ed in qualch' altra erudita memoria, e per ultimo nelle carte diplomatiche. A ben esaminare tal lingua dir si dovrebbe il risultato, non già del toscano o del fiorentino, o di altro particolar dialetto, accoppiato al latino rustico, ma bensì dal concorso di più dialetti volgari dell'Italia, da cui siasi estratto a così dir il fiore, come avvenne già allorchè formossi la nobilissima lingua greca, che la sua perfezione ricevette da varj dialetti greci, dal dorico, dal jonico, dall'eolico, e dall'attico, dei quali avendo promiscuamente fatto uso Omero, riuscì sì armonioso, sì vario, e sì espressivo. Che dai diversi dialetti dell'Italia siasi formata l'italiana lingua, è stato sentimento altresì del poeta Dante (2): sentimento da valutarsi moltissimo, siccome di autore che in quel tempo visse, in cui la nostra lingua andava perfezionandosi, ed alla perfezion della quale ha egli non poco contribuito con i suoi libri *de vulgari eloquentia*, ove ne diede gli opportuni precetti.

(1) Ant. ital. t. II diss. 32.
(2) De vulg. eloq. lib. I.

Come nata la lingua italiana.

La mutazione del governo politico, succeduta di que' tempi, per cui molte città dell'Italia dallo stato d'una tumultuosa libertà sono passate a quello di servitù sotto alcuni prepotenti cittadini, è stata a nostro avviso la principal cagione, che ha prodotto il bel linguaggio italiano. Sebbene questi nuovi usurpatori d'indole per lo più feroce e crudele fossero tra loro in quasi continue guerre; con tutto ciò essendo tra loro nata emulazione di proteggere e favorire i letterati, ammessi alla loro confidenza, e da loro largamente rimunerati, questi a gara s'industriarono di meritarsi sempre più la loro benevolenza non solamente col mettere alla luce nuove opere scientifiche; ma ancora col dirozzare e ripulire la volgar lingua per farne uso, come poi fecero, nelle medesime, e principalmente nella poesìa, in cui dianzi dagl'Italiani adoperavasi la lingua provenzale (1). Il Tiraboschi nella sua *storia della letteratura italiana* la maggior parte novera di quei signori che nei tre secoli terzo, quarto e quinto decimo tiranneggiarono l'Italia, e che favore prestarono e protezione alle lettere ed ai letterati, e molti pure di questi che da que' principi accolti furono e beneficati. Il più celebre tra essi, voglio dire il Petrarca, ebbe per patrocinatori i più potenti fra i signori dell'Italia di que' tempi, Luchino, Giovanni, e Galeazzo Visconti signori di Milano. Essendo stato questo nuovo linguaggio più comunemente che non altrove usato nelle corti, fu dallo stesso Dante dinotato cogli speciali aggiunti d'*illustre*, di *curiale*, di *aulico* o *cortigiano*, a differenza dei volgari dialetti, da lui riconosciuti sotto nome di *municipali*. Dall'avere la nostra lingua avuto la sua origine e la sua forma nelle corti principesche, ne è verisimilmente derivato che nel dirigersi il discorso a chi non sia o famigliare o di condizione molto inferiore, si usi con lui per

---

(1) V. Crescimbeni coment. all'ist. della volg. poes. vol. II.

maggior civiltà e rispetto la terza persona. Del vantaggio, che derivò alla lingua italiana, ed alle scienze sotto questi signori, parteciparono anche le belle arti che sotto il loro dominio cominciarono a rialzar il capo ed a deporre quella rozzezza che nei secoli barbarici avevano contratta. I superstiti monumenti di que' tempi ne sono la prova.

Influsso del dialetto siciliano nella formazione della stessa lingua.

Il volgar dialetto che più di tutti ha contribuito alla formazione, ed all' eleganza dell' italiana favella, sembra essere stato il siciliano; ond' è che a' tempi del medesimo Dante (1) era lo stesso il dire *lingua ciciliana* che *italiana*. Certamente le muse siciliane furon le prime a mettere in metriche note la nuova lingua sotto la protezione dell' imperadore Federigo II. Dai Toscani poi ricevette la medesima un più fino pulimento per opera specialmente dei due grandi poeti Dante e Petrarca. Anche i Ferraresi arrogansi il vanto dopo i Toscani di avere con particolar cura coltivata quest' arte, noverando essi tra i loro un Anselmo da Ferrara contemporaneo di Guittone di Arezzo, un Gervasio Ricobaldo ed un Antonio Beccari, quegli amico di Dante e questi del Petrarca (2). Anzi il più antico monumento in versi volgari che si abbia, vedesi in Ferrara sopra l' arco dell' altar maggiore della cattedrale. Porta esso la data del 1135, ed in questi sebben rozzi termini è concepito:

Ne riceve la perfezione dai Toscani.

Il mille cento trentacinque nato
Fo questo Tempio a Zorzi consecrato.
Fo Nicolao scolptore
E Gilielmo fo l' autore.

Dopo d' aver i suddetti Toscani recato diletto coi versi, fecero gustare l' idioma italiano anche colla prosa. Il Boccaccio fu dei primi ad aprirne la carriera, avendo con maliziosa avvertenza scelto un argomento a portata comune,

(1) Ibid. c. 14.
(2) Rime scelt. di poet. ferr.

lubrico inoltre ed irreligioso, quale sono state le sue novelle, comprese nel *Decamerone*; ed avvegnachè la loro indole richiedesse uno stile piano ed andante; con tutto ciò per renderle più atte a far pubblica mostra, con accorto consiglio uno sublime volle sfoggiarne, ed una sintassi, che alla latina molto si accosta.

Vicende della lingua italiana.

Appena però ebbe cominciato l'italiano linguaggio a prendere nobil forma, che tornò a cadere quasi nella rozzezza di prima, come lo dimostrano molte opere sì in prosa che in versi del secolo quinto decimo, il linguaggio delle quali chiamar si potrebbe con ragione *lingua rustica italiana.* Avendo di que' tempi versato lo studio principale degli eruditi intorno lo ristabilimento della lingua latina e della greca, l'italiana fu trascurata. Che se pure alcuni tentarono di sostenerne il pregio, ad un mezzo appigliaronsi disadatto e vizioso. Avendo essi adottato una falsa massima per vera, che cosa utilissima fosse all'italiana favella il trasferir nella medesima nuovi vocaboli e nuove forme di dire, prese dalla lingua latina, come se la copia solamente e non anzi il valore, la robustezza, e la proprietà de' vocaboli e delle forme di dire fosse la vera ricchezza d'ogni linguaggio, invece di renderla più pura e bella, l'hanno vieppiù guasta e sformata. Ma per buona sorte nel seguente secolo sesto decimo fu tratta di nuovo da quello stato di decadimento, ove trovavasi, per ritornare dopo altre già passate vicende a guastarsi un'altra volta, come pur troppo già si è cominciato, coll'esservisi introdotte voci, frasi, e sintassi oltramontane, dalle quali nondimeno oggidì guardar si dovrebbe più che mai chiunque dall'adottare. La stessa crisi, a cui la lingua italiana, fu la francese soggetta, ed essa pure *di presente si snatura e degrada,* come con altri spregiudicati scrittori nazionali della Francia osserva l'abate di Canaye (1),

(1) Essai sur la société des gens de lettr.

temendo egli inoltre che *quel fortunato tempo di adottar di nuovo il vero ed il semplice non sia per ritornare mai più.*

Ma forse troppo panici sono in questa parte i suoi timori. Se n'è altre volte smarrita la strada; ma pur alla fine vi si fece ritorno. Le scienze come le arti hanno il loro periodo. Arrivate al colmo della perfezione, o l'ignoranza e la barbarie le fanno retrocedere, o la presunzione di volerne superare i più eccellenti maestri le fa degenerare dal vero e naturale loro stato. Sì quella che questa sono state altre volte, e sono anche di presente le cagioni del decadimento di amendue. Ma che dico decadimento? Abbiam persino veduto alcuni da furore più che barbarico sospinti, distruggere e disperdere nella stessa lor patria i monumenti dell'arte e delle scienze. Siccome però altre cagioni hanno in altri tempi influito a farle risorgere, così conviene sperare che lo stesso sarà per succedere anche questa volta non meno riguardo la Francia che l'Italia. I perfetti esemplari che tuttora sussistono sì delle opere dell'arte che della lingua e dello stile, giovar potranno a richiamar gli sviati dallo smarrito sentiere, o a ritenervi chi non si è lasciato per anche traviare.

Lingua italiana nelle carte diplomatiche.

VIII. Avvegnachè le carte diplomatiche ci abbian dato i più antichi saggi di lingua volgare italiana, come dissopra vedemmo; pure carte scritte per esteso in tal lingua sono state le ultime a comparire. Avanti però che siasi incominciato a stenderle intieramente o quasi intieramente in essa, ne abbiamo diverse spettanti alle isole di Sardegna e di Corsica, alcune del secolo duodecimo, e qualche altra dell'undecimo e del decimo eziandío, nelle quali tre linguaggi latino, spagnuolo ed italiano veggonsi insieme impasticciati (1). Sulla sincerità di esse nondimeno

(1) Ant. ital. t. II dissert. 32.

il Muratori (1) dubbioso si mostra ed incerto, specialmente a motivo delle note croniche, le quali vi sono per per lo più o false o alterate.

Qualunque sia di queste carte il valore, se più presto si è in quelle isole introdotta la lingua volgare, ne sarà verisimilmente stata la cagione l'esservisi più presto, che non nell'Italia mancato l'uso nel comune commercio della lingua rustica latina. Tra le città dell'Italia la prima forse, o una almeno delle prime ad adottar la volgare nelle carte è stata Venezia; ma soltanto dopo il secolo terzo decimo, in alcune delle quali del dialetto veneziano si è fatto uso, quantunque poi in altre sia stata la latina adoperata. Qualche codice ho io pur veduto del secolo quarto decimo, scritto in lingua italiana che di quel dialetto molto partecipa. Essendo la lingua latina nata nell'Italia, ove con più vigore allignato aveva che non negli altri paesi, non fia meraviglia se vi abbia più a lungo che non negli altri paesi potuto sussistere. Il papa nondimeno, come tale, e la curia romana suole tuttavía spedire le sue carte in latino. Per la stessa ragione d' essere stata l'Italia la madre della lingua latina, e d' esservisi più a lungo anche presso il volgo conservata, pretender si potrà che la pronunziazione di essa presso i moderni Italiani sia la più prossima all'usata già dagli antichi Romani, che non quella, con cui proferir la sogliono le nazioni oltramontane.

Se sia spediente lo scrivere i diplomi in lingua volgare.

IX. Ragionando un moderno scrittor francese (2) dell'ordinazione nel 1539, pubblicata da Francesco I re di Francia, colla quale da tutti gli atti pubblici bandito volle il latino idioma, ed ammessovi soltanto il nazionale francese, osserva *essersi aspettato ben tardi a fare sì saggia ordinazione.* A me però sì saggia non sembra, almeno nella sua universalità, nè ancora forse troppo ben digerita

(1) Ibid.

(2) Nouv. abrégé chron. de l'hist. de France p. 243.

quest' ordinazione, com' è sembrata all' autor francese. Negar non si vuole esser cosa più spediente e comoda, che negli atti usuali e comuni, i quali non abbisognano d' essere conservati per la rimota posterità, si adoperi il nazionale idioma; imperocchè se scritti fossero in lingua latina, la cognizione della quale oggidì a pochi si estende, non sarebbero intelligibili alla maggior parte degli uomini, ed assai spesso a quei medesimi per cui sono stati formati. Ma ove trattisi di solenni diplomi da tramandarsi a' posteri per una lunga serie di secoli, molto più adattata sembra la lingua latina, siccome piena di maestà e decoro, nè più variabile per essere lingua morta: locchè non sappiamo se sarà per succedere alle lingue vive. Anzi da quanto è già in esse succeduto, havvi fondato motivo di argomentare che abbian le medesime ad essere soggette a nuovi sostanziali cambiamenti. Fu Dante (1) d'avviso che ad ogni cinquant'anni, come le mode ed i costumi, così ancora si mutino le lingue vive. Ma questo termine riguardo le mode troppo è lungo, come troppo è corto rispetto le lingue, il qual termine estender si potrebbe ad un secolo ed anche a due: e questo non già per un cambiamento totale, ma soltanto per una notabile alterazione: sebbene poi a questa aggiungendosene altre nuove, verrà alla fine la lingua viva a degenerare sostanzialmente.

Difficoltà d' intendere le opere scritte in lingue vive dopo alcuni secoli.

Checchè ne sia, la lingua francese, che parlavasi quattro secoli fa, non è certamente quella medesima che avanti due secoli si usava; e da questa è alquanto diversa la moderna, talchè studio e stento vi abbisogna per ben intendere la lingua francese del 1500, e molto maggiore per arrivare alla cognizione di quella del 1300. Dicasi lo stesso degli altri vivi idiomi presso le altre nazioni; e riguardo quello dell'Inghilterra osserva il Dryden (2), che

(1) In conviv., et de vulg. eloq.
(2) The dram. Works vol the fisth.

la lingua usata dal Chaucer, poeta celebre del secolo quarto decimo e contemporaneo del Petrarca, a' giorni suoi era talmente antiquata che senza l' ajuto di un antico vocabolario intender più non si poteva. Pertanto essendo così variabili le lingue vive, quale sicurezza si potrà mai avere che quella, la quale si parla e si scrive di presente, abbia a parlarsi e a scriversi dopo due, dopo quattro, e dopo altri secoli ancora, se pur anche continueranno ad aver vita? Chi avrebbe mai sospettato nei tempi in cui le lingue greca e romana erano così estese e parlate in tante provincie, che sarebbero un giorno rimaste mute? Eppure ciò è avvenuto. E chi dunque potrà alle lingue vive, quantunque estesissime, assicurare un miglior destino? Ciò posto, e chi non vede quanta difficoltà avrassi a superare ne' futuri tempi per intendere e spiegare i diplomi che in lingua viva sono stati scritti nei quattro passati secoli, o che tuttora si scrivono?

Siane un esempio il succennato giuramento in lingua franco-gallica, prestato da Lodovico il Germanico a Carlo Calvo nel secolo nono: documento che a molti più oscuro riesce di quant' altri scritti furono in quella stagione stessa nel più barbaro stile latino, e che perciò ha somministrato occasione ad alcuni moderni eruditi d' impiegarvi il loro studio. Se tante difficoltà si sono incontrate per arrivare all' intelligenza del solo superstite documento diplomatico in lingua franco-gallica del secolo nono, quante se ne incontrerebbero se nelle lingue nazionali, allora correnti, fossero stati stesi i diplomi sotto i re goti, longobardi, e gli altri barbari sovrani! È stato dunque gran vantaggio che siasi nei medesimi impiegata la lingua latina, e lo sarebbe ancora se si fosse continuato a stendere in essa i diplomi solenni: che ben lo meritava tale nobilissimo antico linguaggio non solamente per il suo intrinseco pregio, e nel quale sono state composte tante opere eccellenti; ma ancora per essere il linguaggio che la religione ha in certa maniera renduto sacro e comune

a tutte le chiese dell'Occidente, e a quelle eziandío fondate nel nuovo mondo, onde vien ad essere come una lingua universale. Ma l'odio da prima contro la religione cattolica, poi il fanatismo per le novità, avendo ad esso dichiarata aperta guerra, hanno tentato, e tentano ogni mezzo perchè l'uso ne sia affatto abolito.

CAPO IV.

DELLO STIL E DEI DIPLOMI.

Stile uno dei caratteristici dei diplomi.

I. Il secondo dei caratteristici intrinseci dei diplomi dopo la lingua si è lo stile. A questo i Saumaurini (1) e avanti loro il Mabillon (2) riducono non solamente la barbarie e la viziosa ortografia che nei medesimi si ravvisa, ma le formole altresì che costituiscono i diplomi. L'abate Gotwicese (3) però anzi che allo stile vorrebbe che alla scrittura si avesse a riportare l'ortografia, e considerarla quindi come un caratteristico estrinseco. La discussione di tal punto non essendo gran che interessante, tener non ci deve su di esso occupati: trattanto con i sunnominati insigni diplomatisti le assegneremo il luogo tra i caratteristici intrinseci dei diplomi.

Varie cagioni dal suddetto Mabillon si assegnano della barbarie dello stile negli atti diplomatici, e primieramente la rozzezza del secolo e l'imperizia de' notaj. Dalla prima andar non dovevano al certo esenti i diplomi, poichè la lingua latina, che per una lunga serie di secoli si è nei medesimi adoperata, aveva del barbarico. Se si eccettui quello non molto lungo spazio di tempo, in cui essa lingua pura si mantenne e tersa in Roma, cioè dagli ultimi periodi della repubblica, in cui era stata alla maggior sua perfezione ridotta, sino all' impero del terzo o quarto Augusto, in tutti gli altri tempi e prima e dopo è stata di molti termini rozzi e barbari infetta.

(1) Tom. IV p. 479 et seq.
(2) De re dipl. lib. 2 c. I.
(3) Chron. gottwicen. t. I p. 92.

Barbarie nella più antica lingua latina.

In quale stato si trovasse la lingua latina avanti quell'epoca, lo dimostrano le leggi delle XII tavole, alcune antichissime romane iscrizioni, ed alcuni testi di latini più vetusti scrittori, che da altri posteriori sono stati nelle lor opere riportati. Fattone il confronto con quella lingua che leggesi nei buoni autori dei secoli, chiamati d'oro e d'argento, quanto divario non s'incontra? Ne siano un saggio alcuni termini di quell'iscrizione della colonna rostrale che a Cajo Duillio fu posta l'anno di Roma 493 per la vittoria navale da lui riportata sopra i Cartaginesi: *Macellam pucnandod cepet, enque eodem magestradod rem navebos marid consol primos cepet etc.* A questa è da accoppiarsi l'iscrizione di L. Scipione figliuol di Barbato. In stile più rozzo ancora scritte furono quelle convenzioni, stipulate fra i Romani ed i Cartaginesi sotto i consoli Giunio Bruto e M. Orazio, talchè, come osserva Polibio (1), tanta differenza passava tra quella antica lingua *ab illa, qua hodie utuntur, ut vel peritissimi non nulla ægre, ubi animum attenderint, explanare queant.* Non leggier divario pure si scorge nel paragone tra lo stile della lingua latina dei tempi aurei con quello delle iscrizioni e degli scrittori, che nei tempi vissero, in cui aveva cominciato a decadere il romano impero.

Dacchè fu esteso il privilegio della romana cittadinanza alle nazioni estere, l'affluenza dei provinciali alla capitale e la mescolanza di tanti eterogenei individui che vi si portavano o per i loro affari o per fissarvi il soggiorno (2), ha dovuto contribuir non poco a guastare la purezza e l'eleganza della lingua romana. Del guasto cagionatole dall'affluenza in Roma dei forastieri erasi molto prima Cicerone doluto (3). I Romani stessi nei più floridi tempi, volendola parlar e scrivere correttamente,

(1) Histor. lib. 3 c. 22.
(2) V. s. Isidor lib. 1 orig. c. 9.
(3) In Bruto c. 5 n. 74, et epist. 15 lib. 9 famil.

apprender la solevano per gramaticali principj da maestri che aperta scuola ne tenevano. Vorrebbe il Salvini nelle note critiche al trattato del Muratori *della perfetta poesia italiana*, che quelle scuole di gramatica in Roma fossero della sola lingua greca, e non già della latina, che purissima secondo lui dalle loro madri o nutrici apprendevano. Ma quanto il Salvini sia in ciò andato lungi dal vero, con molti argomenti lo dimostra lo stesso Muratori (1).

Nelle provincie romane oltre il latino i provinciali dialetti.

II. Se tal'era della lingua latina la condizione in Roma, che pur n'era la principal sede, quale sarà ella stata nelle provincie? Sebbene l'imperiosa città, come scrive s. Agostino (2), abbia ogni mezzo posto in opera affine d'imporre alle sottomesse nazioni non solamente il giogo, ma la sua lingua ancora, talchè per sostenerne il pregio e l'onore, come avverte Valerio Massimo (3), i Romani non in altra lingua che nella loro le risposte spedivano ai Greci stessi, obbligandoli non pure nella capitale, ma nella Grecia e nell'Asia a parlarla per interpreti nei tribunali; ciò non ostante la nazionale di cadauna provincia con i volgari suoi dialetti vi si è sempre mantenuta. Ridotte poi le medesime provincie sotto il dominio dei popoli settentrionali che con i rozzi loro costumi vi portarono il barbarico loro linguaggio, non ha potuto a meno la lingua latina di non sempre più deteriorarvi. La necessità inoltre di dover i nazionali comunicare ai barbari i loro concetti, e questi ai nazionali, avrà contribuito a cagionare nuovi storpiamenti di vocaboli. Qual meraviglia dunque se nel mezzo della barbarie, mancando i buoni studj ed i capaci maestri, veggansi i diplomi e gl'istrumenti legali scritti in una lingua latina bensì, ma guasta ed alterata quale allora correva!

---

(1) Ant. ital. t. II dissert. 32.
(2) De civ. Dei lib. 19 c. 7.
(3) Lib. II c. 2 n. 2.

Stile nelle carte diplomatiche differente da quello delle opere scientifiche.

Non poca differenza tuttavía passa tra lo stile delle carte diplomatiche e quello in cui composte furono nei medesimi tempi le opere scientifiche, le storie, i sermoni, le epistole ed altre simili. Sebbene anche in queste una lingua si scorga ed uno stile lontani di molto dalla lingua latina e dallo stile delle opere dei più antichi accreditati scrittori, sono però esse meno guaste e meno alterate di solecismi e barbarismi che non i diplomi: e ciò non per altra ragione se non perchè le opere scientifiche servir dovendo per le persone colte, erano presentate loro nello stile migliore che usar si sapesse; laddove le carte diplomatiche dovendo servire indifferentemente per tutte le persone, per quelle eziandío che non avevano atteso mai allo studio dell' idioma pretto latino, dovevano essere scritte in una lingua che non oltrepassasse il comune intendimento. A tal fine si è adoperata la lingua chiamata *rustica*, la quale era da tutti intesa e parlata, e dalle persone stesse del volgo, del che tra breve recherem le prove. Qualche divario tuttavía passa fra lo stile delle carte e quello dei diplomi, e specialmente papali; in quelle abbondar sogliono i solecismi ed i barbarismi, che in questi, siccome scritti con qualche maggior diligenza, soglion essere alquanto più rari.

Origine della lingua francese, spagnuola ed italiana.

III. In quasi tutte le provincie occidentali, da prima ai Romani soggette, poscia occupate dai barbari, tre linguaggi, come si è avvertito altrove, sono stati in uso: il latino *letterato* o gramaticale, la lingua *rustica*, e la nazionale, detta in seguito *romana* o *romanza* od anche *municipale*, derivata in parte dalla seconda e in parte dagli antichi volgari dialetti; la qual mescolanza le ha fatto cangiar faccia, avendone poi formato una lingua diversa. Da tale mescolanza ebber origine nella Francia, nella Spagna e nell' Italia le tre moderne lingue francese, spagnuola ed italiana, le quali perciò dir si dovrebbero non già figlie della lingua latina, come porta l' opinione comune degli eruditi, ma bensì della *rustica*,

accoppiata alla *romanza* o volgare del paese, e da questa in più particolar modo, e pronipoti della latina. Le lingue dai barbari del Nort portate in queste provincie non influirono gran che sulle tre suddette lingue, ed in ispecie sull'italiana. Il Ferrari ed il Menage che si occuparono nell'andar in traccia delle etimologíe dei vocaboli della medesima, ben pochi ne hanno scoperto dal loro idioma provenienti. Il Muratori (1), sebbene non sempre felicemente, ve ne ha bensì riscontrati in maggior numero, ed altri ancora derivati dalla lingua arabica, e pervenutici per mezzo degli Spagnuoli, od anche direttamente dagli Arabi o Saraceni stessi. Presi però insieme tutti essi sono la minor parte della lingua italiana. Per lo contrario dal provenzale linguaggio molte voci, frasi, forme, e maniere di dire della lingua toscana deriva il barcellonese Bastero (2). Avvegnachè tra non poche di esse scorgasi dell'analogía e somiglianza, resta ancor a provare quale delle due lingue sia quella che le abbia dall'altra adottate, difficil cosa essendo il dimostrare quale di quei due linguaggi preceda all'altro nell'antichità. Nè l'essere stato il provenzale prima dell'idioma italiano consegnato alle carte è a nostro avviso sufficiente titolo per riconoscer quello più antico di questo. L'essersi per più lungo tempo, che non altrove, nell'Italia mantenuta la rustica latina lingua nel comune commercio, la quale, perchè figlia sebben informe della letterata, fu presso gl'Italiani tenuta in maggior pregio che non la volgare corrente, il motivo si fu d'essersi aspettato molto tardi a farne uso nelle carte e ne'libri.

Sulla derivazione della volgar lingua francese, spagnuola ed italiana, dalla romana antica o latina molti moderni scrittori delle tre nazioni sonosì esercitati, e principalmente della nazione italiana, rammentati da monsignor

---

(1) Ant. ital. t. III dissert. 33.

(2) Crusca provenz. ec. t. I part. 5.

Giusto Fontanini (1), che di quest'argomento ha trattato a lungo. Nella Germania, ove appena penetrò, e ben poco potè allignarvi la lingua latina, niun influsso ebbe questa sulla formazione della moderna tedesca; ond' anche tra le lingue vive dell' Europa conserva i vestigj di sua antichità (2), qualunque stata ne sia la lingua madre, da cui è la medesima derivata: su di che lasciam disputare gli eruditi di quella nazione. Pervenute ci sono le glose sull' orazione dominicale, sul simbolo degli apostoli, e sulla regola di s. Benedetto in lingua tedesca del monaco di s. Gallo Keron, che visse sul principio dell'ottavo secolo, come pure le parafrasi nell' idioma medesimo su i quattro evangelj, stese da Otfrido verso la fine del secolo nono, o come voglion altri, da Notkero nel decimo. Quantunque la lingua da loro usata non sia la stessa precisamente colla moderna tedesca, molta analogía nondimeno tra amendue vi ravvisano i versati in quell' idioma.

Sulle tre altre menzionate lingue però l' influsso della latina non è stato leggiere, e specialmente della *rustica*; assai maggiore nondimeno, anzi il principale quello deve essere stato degli antichi nazionali dialetti, che più direttamente concorsero a formarle, e che hanno somministrato la maggior parte dei verbi e dei nomi, molte frasi eziandío e molte metaforiche locuzioni, oltre molti volgari proverbj e paragoni, anzi tutta quasi la sintassi. Volendosi far l'analisi di esse, potrà ognuno scorgere quanta maggior verisimiglianza sia per acquistare la nostra opinione.

Se alla rozzezza dei diplomi abbia contribuito l'imperizia dei notaj.

IV. Alla rozzezza del secolo accoppia il Mabillon per cagione della barbarie dello stile negli atti diplomatici e legali l'imperizia de' notaj: nel che vanno con lui d'accordo gli altri moderni diplomatisti, i quali non sanno rifinire dal vilipenderli con i termini più ingiuriosi. La

(1) Dell'eloq. ital. t. 1.

(2) V. Tercier dissert. t. 41 mém. de littér.

prevenzione del Muratori (1) contro di essi è arrivata a segno di ravvisare in alcuni di loro tal' ignoranza di non saper nemmeno stendere le formole notarili. A questo partito egli s' appiglia per rendere ragione di alcuni istrumenti, ove si dice essere stati i medesimi da un giudice al notajo dettati.

Noi non saremo per contrastare che tra i notaj di tanti paesi e di tanti secoli stati non vi siano alcuni affatto ignoranti, come vi sono stati, e vi sono anche oggidì in tutte le altre classi di persone, che pure avrebbero dovuto e dovrebbero essere di qualche scienza fornite. Ma avanti accagionar d' ignoranza o d' imperizia tutti indifferentemente i notaj d' ogni luogo e d' ogni tempo per la rozzezza dello stile diplomatico, sarebbe stato d' uopo il discutere se avesser eglino dovuto stendere in diverso stile e più corretto le loro carte, e se i solecismi ed i barbarismi che sì spesso vi s' incontrano, siano stati effetto della loro imperizia, oppure della necessità di doversi così esprimere, come ancora se siano i medesimi stati sempre liberi nell' esposizioue delle carte, o veramente se stati siano obbligati a scrivervi quanto era loro da altri dettato.

Questi obbligati a scrivere le carte in stile rozzo.

Essendo stata ne' passati tempi universal pratica che i diplomi e le carte diplomatiche fossero stese in un idioma a tutti intelligibile, non potevano quindi essere le medesime scritte se non nella lingua *rustica*, la quale, come dicemmo, era la latina guasta e corrotta; ond' anche i notaj adattar vi si dovettero, quantunque possedessero altronde le regole gramaticali della lingua latina, ed in essa fossero bastantemente versati. Avevano inoltre que' notaj una norma da seguitare, quelle formole cioè forensi e notarili, che a tal fine erano state compilate, quali sono le formole di Marculfo, le Angevine ed altre pubblicate o ripetute dal Mabillon, dal Bouquet, dal Goldasto, dal Sirmond, e dal Lindenbrogio. Alcune di esse

---

(1) Ant. ital. t. 1 dissert. 12.

veggonsi pur inserite nel codice delle leggi longobardiche (1). Or tutte queste formole che servir dovevano di regola a' notaj, essendo in lingua *rustica*, gli atti da loro stesi esser non potevano composti che in uno stile incolto e rozzo. Ciò vien pure riconosciuto dal Mabillon, il quale per seconda cagione del guasto stile nelle carte l'assegna.

Continua lo stesso argomento.

V. Per terza cagione poi di siffatta barbarie ravvisa il medesimo Mabillon la non infrequente affettazione in que' tempi di un barbaro ed incolto linguaggio: *Adeo ex notariorum genio, et arbitrio*, scrive egli (2), *pendebant omnia, ut nullis fere legibus, aut vulgaribus formulis tenerentur.* Con quest' asserzione sembra che il celebratissimo autore distrugger voglia l' altra da lui addotta cagione della barbarie dello stile, val a dire la necessità di dover i notaj servirsi delle formole già stabilite. Aver la stessa cagione influito sulla barbarie delle carte era stato dianzi dal Vadiano (3) osservato, il quale aveva scritto: *consulto ineptitum a scribis, ut tot modis barbari, et asperi videri voluerint.* Questa nondimeno anzi che affettazione, abbiam dimostrato essere stata condizion necessaria, da cui esimer non si potevano i notaj che obbligati a servirsi della comune lingua erano ad un tempo obbligati nello scriverla ad adottarne i difetti. Avendo essi, dopo steso l' istrumento, dovuto rileggerlo alle parti che vi avevano interesse immediato, come lo prova quella clausula spesso inseritavi: *et ei* o *et eis relectum est*, ne siegue che il linguaggio di esso sarà stato a tutti intelligibile, e perciò quel linguaggio a tutti comune.

Istrumenti dettati a' notaj dagli stessi disponenti.

Anzi molte volte il notajo non era che il material estensore dell' istrumento, dettatogli dallo stesso disponente: e ciò pure notato si scorge in alcuni istrumenti. Tra questi special osservazione meritano due di vendita, il primo,

---

(1) V. Canciani t. 1 leg. barbaror.
(2) Loc. cit. p. 85.
(3) Ap. Goldast. rer. alam. t. III p. 46.

che si ha in un papiro dell'anno 540, esistente nella Vaticana (1), termina col dichiarare il venditore Domenico *u. h.*, cioè uomo onorato od onorabile che *epistolam venditionis . . . Stephano u. h. for.* (verisimilmente *forensi*) *rogatario meo scribendam dictavi*: il qual Domenico nondimeno, com'egli stesso confessa, non sapeva scrivere; onde vi segnò la croce: *Signum Dominici u. h. suprascripti venditoris litteras nescientis.* Il secondo papiro, che è del 572 (2), fu scritto dal notajo Giovanni, *qui rogatus et petitus fuit a Domnino u. h. ipso presente instante mihique dictante et consentiente et subter manu sua propria pro ignorantia litterarum signum faciente.* Se i due venditori Domenico e Donnino senza sapere scrivere hanno ai rispettivi notaj dettato quei due istrumenti, composti certamente in lingua latina, sebben guasta, forza è il dire che fosse questa a tutti comune: altrimenti come senz'intenderla e parlarla avrebber essi mai potuto dettarli? Altri due simili documenti in papiro d'Egitto, dettati l'uno da Maria, la quale similmente dichiara, *quia ignoro litteras signum crucis feci*, e l'altro da Giovanni che l'uffizio esercitava di *spatario*, o di portaspada, sono dal Mabillon riportati (3).

Obbiezione sciolta.

Sarà quì forse per opporre taluno il verbo *dictare* negli indicati ed in altri simili documenti non doversi prendere nello stretto e rigoroso suo significato, ma in altro più ampio ed esteso, per cui il disponente abbia a viva voce suggerito al notajo quanto aveva ad esporre nell'istrumento, che poi col suo stile fosse dal medesimo esposto. Ma perchè andar in traccia d'una violenta distorta interpretazione ad un termine, cui tutte le circostanze concorrono a provare, che prender si debba nell'ovvio suo significato? Se un italiano, non sapendo scrivere, può in

(1) Ap. Maffei istor. dipl. append. p. 155.
(2) Ap. eund. ibid. p. 163.
(3) Supplem. p. 89.

oggi dettare una lettera o altra composizione nella lingua che communemente si usa, e non avrà un altro italiano potuto allora, ancorchè non sapesse scrivere, ad un notajo dettare un atto qualunque in quella latina lingua che allora usavasi? I re longobardi, perchè appunto non dettavano, ma soltanto accennavano al cancelliere o primo notajo ciò che nei loro diplomi avevasi ad esporre, e che poi egli ad un altro notajo dettava, questi alla fine del diploma così esprimevasi: *Ex dicto domini Regis, et ex dictato N. notarii*, distinguendosi in tal guisa ben chiaramente un' azione dall' altra, il dire dal dettare. Risulta quindi aver il Muratori da sì fatte dettature mal a proposito argomentato in alcuni antichi notaj l' ignoranza delle stesse formole diplomatiche e notarili.

Altri strumenti dettati a' notaj da femmine rozze.

VI. Agli accennati documenti altri due più singolari aggiugneremo di due femmine, l' una uscita appena dallo stato di servitù, e l' altra prossima ad entrarvi col darsi per moglie ad un servo. Nel primo, spettante al secolo sesto, che registrato trovasi fra i papiri del marchese Maffei (1), certa Sisevera, già serva di Teudifaro, avendo di alcune sue sostanze disposto a favore della chiesa di Ravenna, tanto ella come i testimonj alla fine dell' istrumento attestano che *signum sancte crucis fecit et ei relecta est.* Nell' altro poi che è dell' anno 721, e che originale esiste nel monastico archivio di s. Ambrogio, questa dichiarazione dal notajo fu inserita: *Ego Vitalis ur̃ subdiaconus exceptor civitatis placentine rogatus et petitus ab Anstruda mulierem ipsa tamen presentem mihique dictantem et presentia testium mano sua propria subter signum sancte crucis facientem.* Il segno della croce, come si è detto, da coloro adoperavasi che non sapevano scrivere, nel di cui numero erano le due femmine Sisevera ed Anstruda, alla prima delle quali nondimeno fu riletto l' istrumento, e l' altra lo dettò al suddiacono Vitale: indizio

(1) Loc. cit. p. 144.

manifesto che tal linguaggio era noto generalmente non che agli uomini, ma alle femmine eziandío, quantunque di vile condizione, dalle quali era inteso e parlato. E in questi casi assai verisimilmente più che a guastare avranno i notaj atteso a rettificare e correggere quelle troppo volgari e guaste espressioni, pronunziate da chi l'istrumento dettava. Difatti allorchè si è cessato dal dettare a' notaj gl'istrumenti legali, che per intero eran da loro composti, si è veduto scemar di molto in essi la rozzezza dello stile.

Egli è vero che in alcune carte più crassa compare la barbarie; ma resta ancor a decidersi se questa attribuir si debba al notajo, o a chi le ha dettate. Sia però stato vizio del notajo: il difetto di alcuni formar non deve una regola generale che tutte le classi de' notaj abbracci. E poi chi sa che nel luogo in cui hanno essi più rozzamente scritto le carte, non si parlasse una lingua più rustica ancora delle altre, alla quale sieno stati obbligati attenersi per rendersi più intelligibili? Se far si voglia il confronto tra esse ed un atto legale steso verso la metà dell' ottavo secolo (1), da personaggio bensì autorevole, ma non già notajo di professione, stato scelto arbitro a conoscere e decidere una contesa, da lui terminata giudiziosamente, in uno stile sì rozzo e in termini sì barbari esposto lo vedremo, a cui sarà difficile lo riscontrarne i simili in veruna delle carte scritte allora e di poi da' notaj. Ella è stata da noi data altrove per esteso ed insieme illustrata (2).

Dal linguaggio di questa carta non di molto s' allontanano alcuni ritmi ed alcune sepolcrali iscrizioni cristiane, dettate verisimilmente dai dolenti stessi di quei soggetti in esse rammentati. Dei primi aver se ne può notizia dal Muratori (3), e le altre riscontrar si possono presso l' Arighi,

(1) In arch. mon. s. Ambr.
(2) Ant. long. mil. vol. 1 dissert. 8.
(3) Ant. ital. t. III dissert. 40.

il Boldetti, il Grutero, il Reinesio, lo Spon, il Muratori medesimo ed altri. Eccone una come per saggio, che da Giacomo Spon trasse il Fontanini (1) in questi termini concepita: *Epitaphium hunc quintuis* (a) *lector bone recordationis Agapi negutiatoris membra quiescunt nam fuit iste stacio miseris et portus eginis omnebs arts* (b) *fuit precipue loca sanctorum adsedue et elemosinam et orationem studuit. Vixit in pace anns* LXXXV *ob.* VIII. *kal. Aprilis* LXI *P. C. Justini indict. quarta* Sussistendo dunque quanto si è detto intorno gli antichi notaj, dovrebber essere una volta assolti da quella taccia di crassa ignoranza che dai moderni diplomatisti vien loro generalmente attribuita.

(a) *quod intueris*

(b) *omnibus arx*

VII. Io non dubito punto che a molti non abbia a riuscire strano e poco credibile paradosso che in quei barbarici e rozzi tempi il volgo intender potesse, ed anche al bisogno parlare quel latino, il quale sebben rustico, pur era latino; ma trasportandoci noi col pensiero in quei secoli, dileguarsi vedremo il paradosso, ed arrivar potremo a conoscere come ciò sia avvenuto. Egli è certo che, durante la dominazione romana, nelle diverse provincie occidentali, in cui erano state tante colonie di romani soldati trasportate, il linguaggio latino era comunemente inteso e parlato dal volgo, senza tuttavía aver nel famigliare discorso abbandonato il nazional dialetto. Occupate poi le medesime provincie dai popoli settentrionali, tanto lungi dall' aver questi abolito ed escluso quell' idioma, ed introdottovi il loro, l' adottarono eglino stessi colla stessa forma della scrittura, con cui stendersi soleva sulle carte; locchè non avrebbero potuto eseguire se non se lo avessero appropriato. Quei Bulgari stessi che dal re dei Longobardi Grimoaldo furono nel secolo settimo mandati a soggiornare nel ducato di Benevento,

Ne' secoli barbarici il latino dal volgo inteso.

(1) Vind. vet. dipl.

racconta lo storico Paolo diacono (1), essersi eglino pure indotti a parlare la lingua latina, avendo il medesimo come singolar cosa notato d'aver que' barbari conservato ancora l'uso della propria nazionale: *Qui usque hodie quamquam et latine loquantur, linguæ tamen propriæ usum minime amiserunt.* Così nemmeno l'uso della sua ha sino al dì d'oggi perduto quella popolazione, abitante nel distretto, chiamato dei sette comuni nel territorio veronese e vicentino: la qual lingua da molti si vuole essere radicalmente la cimbrica o danese, ma che lo svedese Bjoernstaehl (2), che sul lungo ne fece l'esperimento, riconobbe per tedesca.

Le leggi, come pure i processi verbali in latino.

Per sino le leggi che avevano ad essere dai barbari osservate nei conquistati paesi, non con altro linguaggio nè con altro carattere furon espresse che col latino, trattine alcuni termini di delitti, di pene, di uffizj ed altri simili di barbarica origine. Da queste leggi lo Schiltero (3), e Dadino d'Altaserra (4) eccettuata vorrebbero la salica, che da principio sia stata scritta in lingua francica, quindi emendata dal re Clodoveo e nella latina traslatata. Dell'emendazione v'ha bensì qualche latino scrittore che ne parla, e dalla legge stessa si raccoglie; ma niuno, almeno che si sappia, della traduzione. Mancando in questa parte il fondamento all'opinione dei nominati autori, resta perciò priva d'ogni valore.

Nè solamente tutti gli atti legali e tutte le leggi, ma tutti eziandío i verbali processi per il corso di que'secoli che diconsi *di mezzo*, *bassi* o *barbari*, sono stati in latino formati, nei quali sono alle volte introdotti a parlare villani, ed altri della più infima classe del volgo. Si dirà forse che l'idiota siasi espresso in un linguaggio, ed il

---

(1) De reb. gest. langob. lib. 5 c. 29.
(2) Lettere t. III letter. 13.
(3) Inst. jur. publ. t. II tit. 19 §. 1.
(4) Rer. aquitan. lib. 3 c. 9.

notajo abbia i di lui termini trasportato in un altro? Ma in tal caso, oltre il supporsi ne' notaj una capacità la quale vien loro contrastata comunemente, la verificazione dei fatti (scopo principale dei processi verbali) nel passaggio da una in un' altra lingua al pericolo sarebbe stata esposta d'esser guasta ed alterata.

E così ancora le lettere e i discorsi sacri.

In latino pure sono state di que' tempi scritte le lettere a persone idiote eziandío ed a femmine, ed in esso hanno nelle chiese pronunziato al popolo i loro sermoni i vescovi e gli altri sacri oratori: locchè certamente non si sarebbe fatto se dai più non fosse stato quel linguaggio inteso. E perchè appunto in qualche luogo non era il volgo a portata d'intenderlo, ove principalmente non aveva l'idioma latino ben allignato da principio; quindi il concilio di Tours dell'anno 813 (1) prescrisse che cadaun vescovo aver debba una raccolta d'omelíe su differenti punti di morale e di dogma: *et ut easdem homilias quisque aperte transferre studeat in rusticam romanam linguam, aut theotiscam, quo facilius cuncti possint intelligere quæ dicuntur.* Vien lo stesso ripetuto dal concilio di Magonza dell'anno 847 (2). Non sembra dunque potersi dubitare che dopo il decadimento del romano impero non siasi per molti secoli ancora mantenuta presso il volgo la lingua latina, quantunque assai scaduta dalla primiera sua bellezza; ond'è che la denominazione trasse di lingua *rustica.* Vestigio di questa lingua sussiste tuttora in alcuni più rimoti cantoni, trasmessa agli abitanti di essi da quelle romane legioni ivi stazionate, e conservata dopo tanti secoli sino al presente. Parlasi la medesima ed anche scrivesi in alcuni angoli dell'Inghilterra, della Spagna, della Francia, del Friuli, e nella non molto da noi discosta valle Engaddina (3).

---

(1) Can. 17 tom. VII concil.
(2) Can. 2 ibid.
(3) Planta transact. vol. 66 part. 1; scelta d'opusc. t. III p. 487.

Nel secolo duodecimo era il latino comunemente inteso ancora e parlato dal volgo, e in Italia specialmente, ove di quella stagione *latini sermonis elegantiam* presso il popolo milanese Ottone vescovo di Frisinga riconosce (1). Certamente tutte le lettere e tutti gli atti legali, non che tutti i discorsi sacri che si hanno d'allora, sono latini. Che se talvolta si è nelle chiese al più basso popolo ragionato in lingua materna, è stato soltanto dopo d'esservisi recitato il discorso nella latina. Esser ciò avvenuto l'anno 1189, allorchè fu consecrata la chiesa del monistero Estense degli Organi, raccontasi nella relazione della consecrazione suddetta presso il Muratori (2). Avendo in quell'occasione Gotifredo patriarca d'Aquileja pronunziata al popolo un' omelía in latino, Gherardo vescovo di Padova gliela espose di poi in lingua volgare.

Ma i volgari idiomi stati per lungo tempo scarsi di termini, difettosi e mal combinati, avendo nel secolo terzo decimo cominciato a dirozzarsi e a mettersi in iscritto, quell'antico latino *rustico* che parlavasi venne ad essere a poco a poco abbandonato, ove più presto ed ove più tardi. Non per questo però i sacri oratori lasciarono dal recitar nelle chiese i loro sermoni in latino, che nei medesimi ritennero sino al secolo quinto decimo inclusivamente. S. Vincenzo Ferrerio, s. Bernardino da Siena, Roberto Caraccioli, Daniele Vicentino, Giovanni Aquilano, Gabriele da Barletta ed altri moltissimi in quel secolo sermocinarono al popolo in lingua latina; e quanti loro sermoni dati furono alle stampe, se pochissimi se ne eccettuino, tutti lo sono stati nello stesso linguaggio. Ma i più son quelli che tuttora inediti rimangono nelle biblioteche. Alcune migliaja di mss. sermoni sacri, e particolarmente quadragesimali, stesi e recitati nel secolo quarto decimo e quinto decimo da cento e più oratori, esistono

(1) De gest. Frider. lib. 2 c. 13.

(2) Ant. Esten. part. 1 c. 36, et cit. dissert. 32.

nella ben fornita biblioteca de' PP. Predicatori de' ss. Giovanni e Paolo di Venezia, dei quali il Berardelli (1) ha tessuto il catalogo. Tra tanti però neppur uno si cita che abbia scritto in italiano. È egli credibile, come il Muratori (2), senza per altro recarne prova, asserisce, che siano stati i medesimi recitati al popolo in volgare, e tradotti poi in latino? Se lo fossero stati, oltre il latino, ne avressimo il testo volgare, del quale nondimeno non abbiamo indizio, come neppure del nome di quei traduttori che dalla lingua italiana si pretende averli trasportati nella latina favella. Con tutto ciò egli è assai verisimile che di que' tempi i parrochi nelle chiese rurali per essere più facilmente intesi abbiano al loro popolo amministrata la parola di Dio nel volgar dialetto, col quale pure nelle chiese eziandío urbane della Toscana saranno state spesso allora recitate le prediche. Fra Giordano da Rivalta nel secolo quarto decimo vi recitò le sue in quel linguaggio, come altri le loro; e molte di queste serbansi tuttora in codici scritti a penna, e citati dagli accademici della crusca. Quella ragione che ha ritenuto i sacri oratori dall' usare la lingua italiana nelle loro prediche, avrà del pari fatto passar a molti il pensiero di tradur nella medesima la bibbia sacra. Nella stessa lingua continuarono altresì i notaj a stendere i loro atti. Tenacissimi dell' antico notarile linguaggio e delle formole nel foro usitate, non hanno mai abbandonato l' antico loro idioma, sebbene reso inintelligibile alla maggior parte di quelli, per cui tali atti erano stesi. Per fare loro cambiar sistema fu d' uopo di superiori ordinazioni.

Osservazioni del Muratori.

VIII. Non si voglion tuttavía lasciare senza risposta due osservazioni del suddetto Muratori, le quali all' asserzion nostra si oppongono. Ricava egli la prima dall' uniformità

(1) Raccolt. d' opusc. del Mandell. t. 35.
(2) Cit. dissert. 32.

del guasto e difettoso stile in tutte le carte non solo delle varie città d'Italia, ma delle altre nazioni ancora. Se il linguaggio di queste carte fosse stato il popolare, dice egli, si troverebbe una mirabil diversità fra esse carte nelle diverse città e provincie, attesa la varietà dei dialetti volgari che sempre vi è stata. Da ciò inferisce che quella lingua latina non s'imparasse dalle madri o nutrici, ma provenisse da qualche studio di libri, oppure dall'uso degli uomini non affatto privi di lettere.

L'altra di lui osservazione si è che nelle carte antiche non si ravvisa gramatica nè naturale nè artificiale, trovandovisi una dissonanza frequente, un adjettivo femminino con un nome mascolino, un verbo plurale con un sostantivo singolare, un tempo per l'altro ec., laddove nei popolari dialetti ogni popolo usa una gramatica naturale per esprimere i suoi pensieri, di modo che anche la stessa plebe nel parlare non commette errore nelle concordanze de' nomi, verbi, tempi ec. Per la qual cosa tutta la barbarie dello stile negli atti diplomatici da lui si scarica sopra gli antichi notaj.

Risposta alle medesime.

Non è però malagevol impresa il rispondere alle proposte osservazioni. Se gli antichi documenti che sussistono, scritti in lingua *rustica* presso le varie nazioni, non così facilmente guasti si veggono da idiotismi del volgar loro linguaggio, ma da solecismi per lo più e barbarismi di lingua latina, da noi per verisimile ragione si assegna la necessità di dover tutti indifferentemente usare nella scrittura la lingua latina, della quale la maggior parte del popolo non essendo abbastanza in possesso, perchè trascurata, cader doveva in frequenti errori e difetti. Siccome però niuno arrischiavasi allora a metter in carta cosa alcuna in linguaggio volgare, creduto troppo vile e plebeo; quindi ognuno avrà usata la possibil cautela per non introdurre nella scrittura termini volgari, benchè alcuni talora ve ne siano sfuggiti. Essendo stato questo come un principio presso le varie nazioni comune,

doveva perciò produrre nelle loro carte l' uniformità del guasto e difettoso stile latino senza ricorrere a qualche studio di libri, o all' uso degli uomini non affatto privi di lettere, come fece il Muratori. Il vero maestro pertanto di questo rustico linguaggio è stato lo stesso dei volgari materni dialetti, l'uso cioè ed il commercio degli individui fra loro.

Che poi nelle carte diplomatiche frequente sia la dissonanza nei nomi, verbi, e tempi, della quale il medesimo asserisce esenti i volgari dialetti, la ragione si è perchè, non essendo stato il volgo versato nell'intelligenza della lingua latina, come lo era della volgar materna, le dissonanze in quella erano indispensabili, le quali schivar si potevano nell'altra, siccome a lui più nota. E non veggiam noi succedere lo stesso anche in oggi, allorchè taluno, che in età giovanile abbia impiegato qualche studio nella lingua latina, stata poi per lungo tempo da lui trascurata, voglia farne uso? Mantiensi tuttora presso molti la memoria di quell' iscrizione, cui un buon uomo di campagna, che da giovane atteso aveva agli studj, da lui in seguito abbandonati, compose per essere collocata sul cimiterio della chiesa parrocchiale, fatto a sue spese cingere di muro: *Joannes Tacanes hunc cinctum cimiterii fieri fecit per devotionem et charitas.* Nè da queste dissonanze di generi e di casi vanno esenti alcune lapidarie iscrizioni antiche, come dissopra si è notato. Del resto non si verifica sempre l' accennata consonanza nei volgari moderni dialetti. E non si pronunzia usualmente presso il volgo romano: *io anderebbe, voi volevi ec.*? Nè poteva il Muratori ignorare che molti Lombardi sogliono nel plurale accoppiar l'articolo mascolino ai nomi femminini, o piuttosto che fanno mascolini i termini femminini, dicendo, *i piant*, *i donn*, *i fontann ec.*, invece di dire *le piante, le donne, le fontane ec.*

Ma quì forse chiederà taluno come mai un linguaggio, a tutti comune, quale si asserisce essere stato il latino

rustico, abbia potuto ad un tratto cessare senza che siavene rimasto quasi vestigio? La risposta non riesce molto difficile. Finchè i varj dialetti dell'Italia sono rimasti in uno stato d'avvilimento, e creduti immeritevoli d'essere consegnati alle carte, fu d'uopo attenersi alla lingua più universale, che era la rustica latina. Ma non sì tosto dai diversi dialetti delle italiche provincie fu formata l'italiana, e si cominciò a propagare nelle medesime per mezzo della scrittura, e molto più per l'introduzione della stampa, fu essa, siccome più analoga alla volgare, comunemente abbracciata, e lasciata la rustica in retaggio alla gente del foro.

Ortografia stata in ogni tempo variabile.

XI. Come da' notaj nello stendere le carte diplomatiche non si è per le addotte ragioni avuto riguardo alle regole gramaticali, così nemmeno alla maniera di scrivere correttamente, che *ortografia* con greco vocabolo è chiamata. Convengono i filologi tutti nel riconoscere non essere stata sempre costante nella pratica la stessa ortografia, ma aver la medesima variato secondo i diversi tempi e i paesi diversi, alle costumanze de' quali fu obbligata adattarsi e servire: *Orthographia quoque consuetudini servit: ideoque sæpe mutata est*, scrisse pure Quintiliano (1). Sebbene gli antichi gramatici abbiano procurato di stabilirne le regole, con tutto ciò non tutti hanno voluto attenervisi rigorosamente. L'ommettere alcune lettere, il trasportare qualche sillaba ed eliderla, secondo l'osservazione di Svetonio (2), era un vizio universale, in cui per attestazion del medesimo era solito incorrere Augusto, il quale *orthographiam, idest formulam, rationemque scribendi a grammaticis institutam non adeo custodivit: ac videtur eorum sequi potius opinionem, qui perinde scribendum ac loquamur, existimant.* Da queste

(1) Instit. lib. 1 c. 7.
(2) In August. n. 88.

ultime parole rilevasi che ai tempi d'Augusto e di Svetonio correva qualche differenza tra lo scriversi ed il pronunziarsi le parole, quantunque alcuni, fra i quali Augusto, ammetter non la volessero. Tale differenza venne altresì avvertita da Quintiliano (1) che la nota nello stesso Tito Livio, adducendone l'esempio di *sibi* e *quasi* da lui scritti *sebe* e *quase*.

In quattro maniere diverse, come osserva il citato Quintiliano, *orthographiæ vitia, sive diversæ rationes fiunt, adjectione, detractione, immutatione, trasmutatione*; cioè col mettere più lettere di quanto importi l'uso, col non porle quando abbisognino, col metterne una per l'altra, e col porle nel luogo ove non convenga. Se questi vizj d'ortografia avevan luogo ne' tempi in cui la lingua latina era nel suo più bel fiore, ad un eccesso enorme furono in essa portati sotto i barbari: ed i monumenti che esistono di quelle stagioni presso tutte le nazioni, ne rendono piena testimonianza. Chiunque si farà a riandare le opere e le carte dei tempi bassi, non potrà a meno di non urtare ad ogni tratto in questi difetti d'ortografia. Il cambiamento di una in un'altra lettera vi è assai frequente, come *baseleca, martheris, milex* ec., per *basilica, martyris, miles* ec. Il *b* poi per *u*, e viceversa è ancor più frequente, come *dibus, bibus, orvis* ec., per *divus, vivus, orbis* ec. Se gli scrittori de' bassi secoli si sono fatto lecito di aggiugnere delle lettere ad alcune parole, dicendo in vece di *facies, decies, damnum, judex* ec., *faciens, deciens, dampnum, joudex* ec., si sono altresì preso l'arbitrio di sopprimere in altre qualche sillaba, scrivendo a cagion d'esempio *poplo, consuerunt, idibu, manifestu sum*, in vece di *populo, consueverunt, idibus, manifestus sum*. L'alterazione e l'incostanza nei secoli bassi dir si può essere stato il conio, in cui furono improntate le

Nei secoli di mezzo la medesima assai guasta.

---

(1) Lib. 1 c. 5.

lingue vive, derivate dalla latina *rustica*, alle quali poi l'indole di cadauna nazione ha applicato le particolari sue desinenze. Siccome la pronunzia dei Franchi e degli Alemani era assai dura e gutturale, sì riguardo le vocali che le consonanti; quindi alle parole solevano spesso premettere l'*h* o il *ch*, aspirazione ancor più aspra. In vece perciò di *Ludovicus* costumavasi scrivere *Hludovicus* o *Chlodowicus* (1).

Alterazione dei nomi proprj sì delle persone che dei luoghi.

X. Il cambiamento maggiore nondimeno è succeduto nei nomi proprj ossia delle persone, ossia dei luoghi, non meno nei codici che nelle carte diplomatiche, ed in queste più universalmente. Gli scrittori dei diplomi e delle carte *pagensi* del medio evo, come osserva l'Hergott (2), hanno spesse volte riportato i nomi proprj delle persone e dei luoghi in maniera diversa e distorta, e qualche volta ancora nello stesso documento. Nè ciò recar deve punto meraviglia; imperocchè gli antichi, come anche avvertì il Gudeno (3), nella loro maniera di scrivere, e particolarmente riguardo i nomi proprj, non hanno fatto conto veruno dell'uniformità. Tra i moltissimi esempj, che addur si potrebbero, faremo la scelta di alcuni, incominciando dal nome di Liutprando re dei Longobardi, che fu il vero suo nome, alterato poi nelle carte in *Luitprandus*, *Liprandus*, *Lytprandus*, *Lyntprandus*, *Lioprandus*. Più ancora fu esso difformato dagli storici, e specialmente dove da loro si nomina il piede di quel re come misura agraria, che tuttora si adopera nella Lombardía. Chi chiamollo piede *Eliprando*, o *Aliprando*, chi *Luiprando* o *Litiprando*, o *Eliprante* o *Liutprante*, e chi in altra guisa (4). Anche il nome di Carlo Magno fu soggetto ad alterazione. Sebbene il più delle volte leggasi

(1) Heinec. De Ludov. german. lib. 1 c. 1 §. 2.
(2) Geneal. dipl. gentis habsburg. prolegom. p. 8.
(3) Cod. dipl. præfat. p. 15.
(4) V. lettera del piede liprando t. x opusc. scient.

scritto *Carolus*, vi hanno però dei documenti, in cui è nominato *Carolus*, o *Karolus* o *Carlus*; e presso alcun autore è stato pur denominato *Carlonus* (1). Chi avrebbe mai immaginato che questa sola differenza di nomi avesse potuto somministrar occasione di riconoscere sotto i medesimi diversi Carli? Eppure il Germon (2) lo ha fatto. *Aliud est enim Carlus*, dic' egli, *aliud Carolus*. Se *Carolus* e *Carlus* stati fossero due diversi sovrani, è egli credibile che niuno tra gli antichi scrittori abbia mai fatto avvertire di chi sia stato figliuolo questo nuovo supposto Carlo, o in che tempo abbia egli regnato, o distinte abbia le azioni di uno da quelle dell' altro? Si sarebbe pur dovuto usar nei loro diplomi un monogramma l' uno dall' altro diverso. Ovunque nondimeno è lo stesso.

In quante fogge non è egli stato mai storpiato nei diplomi dei re merovingi il nome di s. Dionisio? *Domni Diunensi martheris*, *Domni Dionisiœ*, *Domni Dionensiœ* ec. (3). Che *Conone*, *Chunone*, *Conrado* sia stato il nome di Corrado imperadore, fu osservato dal Muratori (4). Avverte il medesimo più varia ancora essere stata la denominazione della santa imperadrice Adelaide, detta *Adela*, *Atela*, *Adeligia*, *Adeligida*, *Athelasia*, *Alda* ec. Avvenne lo stesso col nome del cancelliere imperiale Dructemiro, che molti diplomi segnò dei due imperadori Lottario e Lodovico II, o vi fu da altri nominato. In alcuni che serbansi nell' archivio sant-Ambrosiano, è scritto *Druetemirus*, ed in altri *Dructemirus*, come lo è in un originale di Lodovico, pubblicato dal Gori (5). Un *placito* si riporta dal Mabillon (6) sotto lo stesso, ove questo

---

(1) Landulph. sen. lib. 4 c. 9 t. IV rer. ital script.
(2) De arte secern. ant. dipl. discept. I.
(3) Mabillon de re dipl. lib. 6.
(4) Ant. ital. t. III col. 746.
(5) Symbol. litter. vol. II p. 95.
(6) De re dipl. p. 533.

soggetto è in tre diverse guise nominato, la prima *Tracterimus*, la seconda *Tractemirus*, e la terza *Dructemirus*, non *Dructemius*, come lessero i monaci di s. Mauro (1). In altri documenti è egli chiamato *Drucfemirus* o *Ructemirus* o *Druggemirus*.

Più versatile ancora si fu la maniera, con cui Aimerico cancelliere della curia romana nel duodecimo secolo alterò il suo nome nel sottoscriversi alle bolle papali, locchè fece per lo meno dieci volte: *Haymericus*, *Albericus*, *Almaricus*, *Armeracus* ec. (2). In altrettante guise è stato scritto e pronunziato il nome del duca d'Alsazia Attico, uno degli illustri progenitori dell' augusta casa d'Austria. *Ducis hujus nomen*, scrive il Schœpflin (3), *in veteribus monumentis exprimitur varie theotisca, seu originaria appellatione* Edith, Etich, Edichin; *latina vero forma* Athicus, Atticus, Adalricus, Athelricus, Ethico, Ethicus; *et aspiratione, quæ Francis frequens præmissa,* Chaticus *pro notarii, et scriptoris cujusque arbitrio exprimitur.* Il non essersi sempre avvertita questa differenza di nomi nello stesso soggetto, cagionata dalla differenza di scriversi e pronunziarsi il medesimo nome, ha indotto taluno a tradur per false o alterate alcune carte, che certamente non lo sono, e tal altro a dividere in due od anche in più soggetti un sol personaggio.

Per provare poi la stessa varietà nell' essere stato dagli antichi il nome espresso d'una medesima città, due esempj basteranno. Sarà il primo di *Vellaunodunum*, castello nel sennonese, che il Lebeuf (4) ha riscontrato in cinque differenti maniere scritto: *Vellaundunicum*, *Launodunum*, *Vellaunodunum*, *Vellaunodonum*, *Vellendunum*. Sarà l'altro il nome della città di Rouen, la quale

(1) Tom. v p. 51 n. 1.
(2) V. Ughell. Ital. sacr. plur. in loc.
(3) Alsat. illustr. t. 1 lib. 3 p. 754.
(4) Recueil d'écrits t. II p. 171.

tra tutte le città quella è forse a cui più sia stato variato. Nelle sole monete di essa l'ha il re Blanc (1) ravvisata colla denominazione di *Rotomo*, *Rodomo*, *Ratumacos*, *Ratumagus*, *Rotomagus*, *Rotoma*, *Rodoma ec.*

Le stesse variazioni s'incontrano presso gli autori antichi che ne hanno parlato, e nelle vetuste pergamene; nelle quali alcune altre diverse si trovano. Giovanni I arcivescovo della medesima città in una lettera (2) è qualificato *Rodomensis archiepiscopus*, e ad una bolla del papa Giovanni VIII dell' 879 si sottoscrive *Rodomacensis archiepiscopus firmat* (3). Avanti nondimeno che s'incominciasse sotto i barbari a travestire in sì varie e strane guise lo stesso nome, altri esempj abbiam di ciò sotto i Romani. Tra essi scelgo il fiume Tevere, che sino in undici diverse maniere essere stato dagli antichi nominato fu dal P. Volpi (4) avvertito, il quale di tutte fa l'enumerazione.

Barbarie dello stile da alcuni rivolta contro la sincerità dei diplomi.

XI. La barbarie dello stile e la viziosa ortografia delle carte diplomatiche, d'onde si ricavano i più validi titoli a favore della loro sincerità, sono del pari le solite arme dai moderni pirronisti usate, i quali distrutta vorrebbero ogni autorità diplomatica. Ed abbenchè state sieno le medesime da molti scrittori rintuzzate, pure non cessano d'entrar con esse di nuovo in campo. Il P. Germon (5) e i suoi seguaci non sanno persuadersi, o almeno s'infingono di non essere persuasi che i notaj, i referendarj ed i cancellieri, quelli particolarmente dei re di Francia del sesto, settimo ed ottavo secolo, fossero a tal segno ignoranti di far discordare l'aggettivo dal sostantivo, o d'accoppiare il genere femminino al mascolino, di far

(1) Traité des monnaies p. 64.
(2) Gall. christ. t. 1 p. 568.
(3) Preuves de l'hist. de Nîmes p. 15.
(4) Vetus Latium profan. t. v c. 8 p. 215.
(5) De arte sec. ant. dipl. discept. 1 et 2.

uso dell' accusativo in luogo dell' ablativo, ed altri sì fatti solecismi commettendo. La frequenza di cotesti madornali errori negli antichi diplomi si ha da loro per una convincente prova della falsità e supposizione di essi.

La diversità che i medesimi ravvisano tra lo stile delle opere e lo stile dei diplomi della stessa stagione, e qualche volta dello stesso soggetto, come di Audoeno, allorchè da referendario del sovrano dettò alcuni diplomi, e quando da scrittore la vita distese di s. Eligio, quelli in barbarico stile, e questa in uno stile assai corretto, somministra loro un nuovo argomento contro la sincerità degli antichi diplomi. Come mai a loro avviso ha potuto cambiar tanto lo stile in una medesima stagione tra gli scrittori ed i notaj, talchè nei primi regga alle regole gramaticali e nei secondi senza regola veruna si divaghi? E ciò che più sorprender deve, come mai lo stesso s. Eudoeno da referendario sia stato così scorretto nella dettatura dei diplomi, e da scrittore abbia così correttamente composto?

Risposta. Se però per l' addotto titolo si avessero a tradur per falsi e supposti gli antichi diplomi, per lo stesso riconoscer si dovrebbero come tali anche i codici delle leggi ripuaria, salica e borgognona, le formole di Marculfo, ed altre simili, tutte piene zeppe di barbarie e di solecismi. Nè da esse vanno esenti le opere degli autori di que' tempi, molti de' quali hanno del tutto negligentato lo stile e le regole gramaticali, e si sono serviti di frasi e di termini volgari e barbarici. La storia di Gregorio di Tours è scritta in uno stile affatto rustico, come notò il Ruinart (1). Anche s. Gregorio Magno ha nelle sue opere fatto uso frequente di frasi e di barbariche locuzioni. Ciò egli stesso riconosce (2) e confessa d' averlo fatto con

---

(1) Præfat. ad eand. n. 62 et 100.

(2) Præfat. in libr. moral.

animo deliberato; poichè più che l'eleganza e la purezza della dicitura aveva a cuore la verità e la semplicità delle cose. Quanto si è osservato intorno le opere dei due nominati Gregorj, si verifica comunemente in tutti gli altri scrittori dopo la decadenza delle lettere, in alcuni più ed in altri meno. Chiunque consultando le opere dei medesimi, e principalmente nei codici mss., potrà di leggieri restarne persuaso.

Che se nelle lor opere stampate in minor copia che non nei mss. codici s'incontrano sì fatti errori, attribuir ciò si deve agli editori, che hanno preso l'assunto di correggerne molti. Assai forte si è l'invettiva, con cui Bonaventura Wlcanio (1) si scaglia contro cotali moderni correttori dei mss. antichi, *qui passim pro sua libidine vocabula vel in speciem corrupta, vel alioqui parum ab ipsis intellecta, proterve rejiciunt.* Ma se nel correggere gli antichi codici proceder si deve con molta cautela, e con ben fondati motivi, riguardo le carte vien tolto ogni arbitrio, le quali riportar conviene intatte come nell'originale trovansi scritte con i loro solecismi e barbarismi. Meritamente perciò furono coloro censurati, che hanno intrapreso a correggerle, avendo in tal guisa pregiudicato alla sincerità delle medesime carte e somministrato occasione di tradurle per sospette e false. Da questa taccia non vanno del tutto esenti il Bignon, il Sirmondo, e il de la Cointe (2); ma più di tutti forse l'ha incorsa il Margarini per le sue troppo arbitrarie correzioni.

Il motivo poi della differenza che passa tra lo stile dei diplomi e delle altre opere, è stato da noi già assegnato, ed il medesimo sussiste ancora riguardo lo stesso soggetto, qual è stato s. Audoeno, detto anche Dadone, sotto il qual nome il vedemmo altrove come referendario

---

(1) In Apulej.
(2) V. Fontanin. vind. p. 153; et Maffei istor. dipl. p. 116.

nominato in un diploma del re Dagoberto. Allorchè da referendario dettò egli questo ed altri diplomi, se pur anche la dettatura è stata sua, e non piuttosto composizione di altro notajo, adattar si dovette allo stile corrente della cancellería. Ma quando dopo 30 anni scrisse la vita di s. Eligio, non era più ad esso obbligato. Avendo egli in quel frattempo letto e studiato le opere degli scrittori letterati, avrà potuto formarsi uno stile alquanto più corretto. Tanto lungi dunque che la barbarie dello stile e la copia degli errori gramaticali, e gli altri vizj di lingua che scorgonsi nelle vetuste carte, possano alla loro sincerità pregiudicare, servon anzi a vieppiù consolidarla. *Quo magis ruditatem illius sæculi sapiunt chartæ, eo majoris sunt fidei, et auctoritatis*, scrisse con molta ragione lo Schannat (1). Se tal assioma è fondato sul vero, quello del Launoi lo sarà sul falso, col quale stabilisce che in *instrumento publico non permittitur* σολοικίζειν, il commetter cioè solecismi.

Argomento dedotto della guasta variabile ortografia dei diplomi.

XII. Altra prova in sussidio del vacillante loro sistema oppongono il Germon (2), ed i Germoniani, ricavata dalla variabile depravata ortografia dei diplomi. Sebbene riconoscan eglino della notabile diversità fra l'ortografia dei diplomi dei secoli sesto, settimo ed ottavo, e quella dei secoli a noi più vicini, e di più riconoscano la necessità per cui l'ortografia debba coll'andar dei secoli alterarsi, nè più alla fine esser quella da prima; con tutto ciò sembra loro incredibil cosa che sì variabile compaja sotto la penna dello stesso scrittore. Qualunque siasi il carattere che attribuir si voglia all'ortografia, questo, soggiungon essi, riuscir deve d'una fissa e stabile forma, nè può da se stessa discordare sotto il medesimo sovrano ed il medesimo referendario, nel medesimo luogo, nel

(1) Vind. arch. Fulden. p. 103.
(2) Discept. 2 p. 53 et seq.

medesimo anno, anzi nel mese medesimo: eppure dal fatto ne consta il contrario; argomento che a loro avviso chiaramente prova la falsità di quei diplomi, ne' quali sì varia e discordante compare l'ortografia.

Risposta.

Questa però nella sostanza è la stessa già riportata e già sciolta obbiezione, che dai Germoniani ci viene riferita. Soltanto avvertiremo troppo da loro esagerarsi le variazioni dell' ortografia nei tre accennati secoli. Nonostante l'alterazione di essa la lingua latina nei diplomi di quelle stagioni è ancora quanto basta intelligibile. Se gli stessi nomi veggonvisi cotanto differentemente riportati, il motivo si fu in gran parte la barbarie delle altre lingue, la quale essendosi estesa sopra quel linguaggio latino che ritenuto avevano le nazioni europee, vi ha introdotto quella pronunzia, con cui i barbari proferir solevano ossia le vocali, ossia le consonanti; quindi il cangiamento del *d* in *t*, del *b* in *p*, dell' *u* in *f* ec., oltre la frequente aspirazione del *k* e del *ch*. La lingua teutonica vi ha moltissimo influito, la di cui barbarie, come scrisse il monaco Otfrido (1), *ut est inculta, et indisciplinabilis, sic etiam propter litterarum aut congeriem aut incognitam sonoritatem difficilis*. E siccome non pochi dei discendenti da cotesti barbari, dacchè ebbero fissato il piede nelle conquistate provincie, applicaronsi allo studio della lingua latina, ed alcuni tra loro eziandío esercitarono l'arte notarile, potrà chiunque di leggieri immaginarsi quanto la medesima sarà stata nella lor bocca e sotto la lor penna maltrattata. Essendo dunque stata così guasta dalla barbarie delle estere lingue la latina, qual meraviglia se i diplomi e gli atti diplomatici di quei tempi siano riusciti nell' ortografia così alterati?

Carlo Magno procurò di porvi qualche riparo, avendo in un capitolare ordinato *de scribis, quod vitiose non*

---

(1) Ap. Mabill. de re dipl. lib. 2 c. 1 n. 11.

scribant (1). Ma di molto tempo vi è abbisognato avanti che nelle carte siasi introdotta una sufficiente ortografia. Nel medesimo capitolare di Carlo Magno si ordina a tutti i vescovi, abati e conti di provvedersi di un notajo, acciò le loro scritture non abbiano ad essere stese viziosamente. Questo è un nuovo argomento a favore degli antichi notaj che stati non siano così ignoranti, come dai moderni scrittori vengono comunemente supposti. Se ad essi affidar si doveva la corretta composizione delle scritture, dunque sufficiente scienza e capacità a tal effetto era in loro riconosciuta. Che se ciò non ostante negli atti notarili si urta ad ogni tratto in errori gramaticali di latinità, la ragione si è l'aver dovuto i notaj, come di sopra si è dimostrato, adattarsi nelle scritture all'intelligenza comune, usando il comune intelligibile linguaggio *rustico*; od anche l'essere stati obbligati a mettere in carta quanto da altri veniva loro dettato.

---

(1) Capitul. ejusd. an. 805.

CAPO V.

DELLE FORMOLE DEI DIPLOMI, E PRIMIERAMENTE DELL' INVOCAZIONE DIVINA.

I. Tutti i diplomi sono un aggregato o composto di molte formole, altre a tutti comuni, ed altre particolari ad alcuni, delle quali vi si fa uso secondo le diverse circostanze. Sopra di esse principalmente versa l'arte diplomatica, nell'esaminar cioè e conoscere se si adattino allo stile, al costume, ai tempi ed ai monumenti certi della storia, o veramente se siano loro in opposizione, dal che poi il giudizio si pronunzia o della sincerità o della supposizione dei medesimi diplomi. Questa nondimeno può avere diversi gradi, e qualche volta ridursi ad un semplice dubbio o sospetto. Troppo lunga faccenda sarebbe il passare in rivista tutte le formole diplomatiche, delle quali un'abbondante copia ci hanno dato i monaci di s. Mauro nel loro *nuovo trattato di diplomatica*. A noi basterà l'esporre le più comuni e frequenti, accennandone però all' uopo alcune eziandío delle particolari. Daremo principio dall' invocazione divina.

Formole dei diplomi diverse.

Ella è questa una formola, con cui dal cielo l'assistenza s'implora per ben cominciare, ben proseguire e ben compiere l' opera che s'intraprende. *A Jove principium* riconoscevano gli stessi gentili, i quali hanno spesso costumato cominciare i loro discorsi, la divinità invocando. I poeti, e principalmente gli epici, non se ne sono quasi mai dispensati. Presso i primi cristiani era un punto di religione di non mettere mai mano a veruna benchè menoma cosa, senz'aver pria invocato il nome di Dio, o fattosi il segno della croce.

Invocazione divina.

Tal' invocazione essere stata altresì premessa a tutti

quanti i diplomi dei re cristiani, riconoscono i Sanmaurini (1), ed il Devaine (2), quantunque non in tutti l'ammettino nella stessa maniera eseguita. Nella maggior parte di essi compare la medesima in termini chiari ed espliciti, mentre in altri espressa si scorge soltanto in compendio, e sotto qualche monogramma. Ed avvegnachè in altri diplomi non veggasi l'invocazione divina nè esplicitamente, nè con monogramma veruno; ciò non ostante i nominati autori credono di ravvisarla in alcuni segni o cifre, poste a capo dei diplomi medesimi. Di tal sorta a loro giudizio sono tutti i diplomi, scritti sotto i re franchi merovingi, ove siffatte cifre s'incontrano. Se questa lor asserzione regga ad una sana ed imparzial critica, vedrassi in appresso.

Varie formole di tal' invocazione.

II. Nell' immensa farraggine dei diplomi e delle carte diplomatiche le formole dell' invocazione divina non sono molte, e tutte si riferiscono a Dio, o alla ss. Trinità, o a Gesù Cristo. Alcune volte è essa indirizzata o alla beata Vergine Maria, o a qualche santo, o piuttosto è questa aggiunta alla prima. L'antico anonimo autore *de syntagmate dictandi*, pubblicato dal Mabillon (3), non altra invocazione riconosce ai diplomi premessa che *In nomine sanctæ et individuæ Trinitatis.* Il fatto però sta contro di lui, risultando da esso altre essersene usate. Le consuete formole dell'esplicita invocazione alle seguenti riduconsi: *In Dei*, o *in Christi nomine* — *In nomine Domini* — *In nomine sanctæ et individuæ Trinitatis* — *In nomine Patris et Filii, et Spiritus sancti* — *In nomine Domini Dei et Salvatoris nostri Jesu Christi* — *In nomine Domini nostri Jesu Christi*, coll'aggiunta non di raro *Dei æterni* — *In nomine omnipotentis Dei et Salvatoris nostri Jesu Christi*; i quai due ultimi nomi si

(1) Tom. IV p. 597 et seq.
(2) Dict. dipl. t. I p. 468.
(3) De re dipl. p. 618.

leggono spesso così abbreviati: *Jhu Xpi*, o *Jh. Xpi*, od anche ☧. Vi hanno formole eziandío: *In nomine Patris et Filii et Spiritus sancti*, *nec non beatæ Mariæ Virginis*, oppure *sancti Stephani protomartyris*, o di altro santo, o di tutti i santi in genere. Se altra formola d'invocazione ci si presenterà in qualche diploma, la differenza della quale colle riferite leggiere sia ed accidentale, cagionar non dovrà scrupolo veruno: non così se diversa sia sostanzialmente, nel qual caso bastevole titolo somministrerà per sospettarvi falsità o interpolazione.

Segni che ne fanno le veci.

I segni poi che nei diplomi fanno le veci dell'invocazione, sono la croce, in diversa maniera però configurata nelle diverse carte, oppure il *Chrismon*, cioè i primi due elementi della greca voce ΧΡΙΣΤΟΣ, il secondo de' quali taglia per mezzo il primo in questa guisa ☧: monogramma preso dal Labaro di Costantino Magno imperadore, sebbene di uso più antico ancora presso i cristiani, al di cui pregio tentò di detrarre il Basnage (1), facendolo ai gentili comune, impugnato perciò come da altri, così pure, ed in particolar modo, da Domenico Giorgi (2). Tal monogramma in alcune carte vedesi in questa foggia espresso ☧, ed in altre in quest' altra ☧. In altre guise ancora è stato il medesimo rappresentato, delle quali con molta erudizione ragiona il P. Allegranza (3). Si è pur costumato abbreviare lo stesso venerabile nome del Salvator nostro o colle due prime lettere greche XP, aggiuntavi per terza un S, se era nel nominativo, un I se nel genitivo, un O se nel dativo, e un M, se nell' accusativo, o semplicemente scrivendosi XS, od anche la sola X. Allorchè volevasi far uso di amendue i nomi di Gesù e di Cristo, scrivevasi IS. XS. Per lo stesso fine si sono

(1) Hist. des Juifs.
(2) De monogr. Chr. diss.
(3) De mon. Chr. et usit. ejus effing. mod.

del pari in alcuni diplomi adoperate la prima e l'ultima delle lettere del greco alfabeto A ed Ω, applicate a Cristo, ed indicanti *principium et finis*, come s. Giovanni spiega nella sua Apocalisse (1).

Qual' invocazione vuolsi dal Papebrochio stata adoperata nei diplomi dei re franchi.

III. Due opposte vie hanno preso intorno l'invocazione divina, la formola e l'uso di essa nei diplomi dei più antichi re franchi, due illustri scrittori, il Papebrochio ed il Mabillon. È di parere il primo (2), per quanto spetta la formola dei pubblici istrumenti, in cui abbiavi quest'invocazione: *In nomine sanctæ et individuæ Trinitatis*, non potere tai diplomi essere dei re di Francia della prima stirpe, anzi nemmeno di Carlo Magno, e tutti i sinceri diplomi che esistono, scritti avanti o sotto questo sovrano, a detta di lui altra invocazione non hanno che *In nomine Patris et Filii et Spiritus sancti.* Se altri abbiano un principio diverso, vuole il Papebrochio che non si meritino fede veruna, manifestando essi per altra parte altri non ambigui indizj di falsità. Sulla sua parola poi pretende che gli si creda d'aver lui esaminati molti diplomi a Carlo Magno attribuiti, e quanti non avevano questa seconda invocazione, essere stati da lui scoperti per guasti o falsi.

Il primo a suo avviso che abbia cambiato l' antica formola: *In nomine Patris et Filii et Spiritus sancti* col sostituirvi: *In nomine Dei et Salvatoris nostri Jesu Christi*, è stato Lodovico Pio: la qual formola fu similmente ritenuta da Lottario e da Lodovico II, i quali hanno alcune volte quest' altra adoperato: *In nomine Domini nostri Jesu Christi Dei æterni*, od altra analoga. La succennata formola: *In nomine sanctæ et individuæ Trinitatis* crede il medesimo Papebrochio essere stata per la prima volta usata da Lodovico il Germanico, e dal suo fratello Carlo Calvo, adottata altresì da Carlo Crasso, e resa alla fine universale sotto gli altri sovrani suoi successori.

(1) Cap. 1 v. 8.
(2) Propyl. num. 28.

Il Mabillon (1) per lo contrario sostiene tra le diverse regole diplomatiche dal Papebrochio nel suo *Propileo* proposte niuna avervi, la quale con più ragione metter si possa in dubbio; e rigettarsi anzi per falsa quanto la surriferita, e specialmente riguardo la seconda parte, sebbene da lui pronunziata qual canone sicuro. Tanto lungi dunque che i re franchi avanti Carlo Magno abbiano fatto uso dell' invocazione dal Papebrochio pretesa: *In nomine Patris* ec., o di altra simile, non ne hanno a giudizio del Mabillon usata veruna. Quante volte i più antichi re di quella nazione hanno posto il nome loro a qualche atto, ossia nel testo delle leggi saliche, ossia nei diplomi stessi, altrettante è il medesimo privo della premessa invocazione, incominciandosi a drittura col loro nome. Così a cagion d' esempio: *Clodoveus rex Francorum vir inluster etc.*, o *Dagobertus rex Francorum viris illustribus etc.* Nella stessa guisa sono concepite le formole del monaco Marculfo, tra le quali la 30 e la 38. *Ill. rex Francorum vir inluster*; ove l' *Ill.* secondo la pratica degli antichi adoperavasi, come dai moderni si suole l' N. per indicare una persona indeterminata. Attesta poi il Mabillon d' aver avuto sott' occhio da circa trenta originali diplomi dei re di Francia della prima stirpe, in niuno de' quali potè scorgere invocazione veruna al principio di essi: soltanto vi è questa premessa ad alcuni di Pipino e di Carlo Magno suo figliuolo. Per la qual cosa conchiude egli che, se in qualche diploma dei più antichi re franchi essa s'incontri, non può a meno di non esservi stata dagli scritturali temerariamente aggiunta.

Opinione del Mabillon intorno lo stesso soggetto.

IV. Tra questi due valenti antagonisti entrano di mezzo i PP. Maurini, autori del *nuovo trattato di diplomatica* (2), e danno ragione al Papebrochio contro il loro confratello Mabillon per quella parte in cui sostiene che nei diplomi

Come decisa la questione dai PP. Maurini.

(1) De re dipl. lib. 2 c. 3 p. 68.
(2) Tom. IV p. 602.

sicuri dei re merovingi di Francia avanti Carlo Magno non mancava mai l'invocazione divina; ma per l'altra con cui definitivamente decide essere stata in essi l'unica quella: *In nomine Patris et Filii et Spiritus sancti*, riconoscono esser lui stato dal Mabillon vittoriosamente superato. Colla distinzione tra le chiare ed esplicite invocazioni, e le implicite ed enigmatiche, si lusingano i dottissimi monaci d'aver messo in piena luce la cosa, ravvisando le seconde dove nei diplomi mancano le prime.

Per provar i medesimi la necessità di riconoscere in tutti i più antichi reali diplomi l'invocazione divina, s'appoggiano ad alcune ragioni di congruenza; e primieramente alla costante pratica dei cristiani di far precedere come alle loro azioni, così alle loro scritture il nome di Gesù Cristo o il segno della croce. Lo hanno nelle loro carte costumato gl'imperadori d'Oriente, i re di Spagna e d'Inghilterra nel sesto e settimo secolo, e non l'avran fatto i re di Francia? Al Mabillon poi essi oppongono il Mabillon medesimo, che molte carte di quei tempi riporta, alle quali l'invocazione non manca, che similmente non manca ad alcune formole di Marculfo ed Angioine, le quali così cominciano: *Igitur ego in Dei nomine*, o *Ego in Dei nomen*.

Che se pure quest'invocazione non si ravvisa nei diplomi dei re merovingi, vi si vede però supplita con un segno implicito ed enigmatico. Questo esser dovrebbe o la croce, o un monogramma del nome di Cristo. E sebbene nè l'una nè l'altro in quei diplomi si scorga; ciò non ostante siccome tutti essi al principio hanno una linea assai prolungata a guisa di un J, e spesso tortuosa, intorno la quale girano altre linee in varia e strana maniera condotte, in queste cifre appunto riconoscono i monaci suddetti l'invocazione divina, dovendo quei tratti di penna, secondo i medesimi, dinotare il monogramma dei nomi *Jesus Christus*, o una croce. Essi persuader non si possono che quei segni, costantemente usati in tutti i diplomi, stati siano arbitrarj.

V. Se quì si trattasse di un punto di ragione, i raziocinj degli eruditi monaci potrebbero aver luogo, ed essere valutati; ma la quistione aggirandosi intorno un fatto, dal fatto stesso deve esser decisa. Perchè nei diplomi degl'imperadori greci, dei re visigoti delle Spagne, e degli anglo-sassoni dell'Inghilterra nel sesto e settimo secolo, od anche in alcuni atti legali scritti in Francia nella stessa stagione, e particolarmente nei *placiti*, compàre l'invocazione divina: *In Dei nomine*, non viene di necessaria conseguenza che con essa cominciar dovessero i diplomi dei re franchi della stirpe merovingica. Se questa stata ne fosse un'indispensabile condizione, chi più dei papi avrebbero dovuto farne uso? Eppure le lor bolle, se qualcuna appena se ne eccettui, ne sono affatto prive, come lo sono molti diplomi di vescovi ed arcivescovi.

Tal decisione non sembra abbastanza provata.

Per poter poi asserire che quelle intralciate linee, le quali sono poste al principio dei suddetti diplomi dei re merovingi, contengano un monogramma o una croce, bisognerebbe ravvisar le tracce ossia di quello, ossia di queste, e bisognerebbe eziandío che i segni di un diploma nella forma ai segni degli altri s'accostassero. Ma qualunque studio vi s'impieghi, non è possibile ricavarne carattere veruno, nemmeno l'J lungo; poichè una linea tortuosa che in varie spire ripiegasi, non potrà mai essere riconosciuta per un I; nè in simil guisa s'incontra mai adoperata per esprimere quella lettera in niun altro antico documento. Se quei principi o piuttosto i loro cancellieri e notaj avessero voluto che a tali diplomi precedesse l'invocazione divina, qual ostacolo ritener li doveva dal farne uso o in termini espliciti, o almeno con qualche noto sacro monogramma? Non era già questo un geloso arcano che sottrar si dovesse alla cognizione del volgo profano.

La notabile differenza inoltre che passa tra questi segni nei diversi diplomi, prova che non hanno essi avuto una determinata significazione. Per restarne persuasi, basterà

dar un' occhiata alla tavola 73 del tomo IV del *nuovo trattato di diplomatica* (1) dei medesimi PP. Maurini, ove hanno raccolto le cifre state poste alla testa dei diplomi dei re merovingi, e vedrassi che niuna di esse alle altre si uniforma. Aggiungasi che questi segni continuano ancora nei diplomi di Carlo Magno, di Lodovico Pio, di Lottario, e di altri re franchi, ove nondimeno espressa si legge l' invocazione: nel qual caso tai segni sarebbero stati soverchj.

La ragione dai medesimi monaci assegnata dell' accoppiamento di questi segni all' invocazione divina nei diplomi dei posteriori sovrani, perchè i notaj di que' tempi non ne sapevano il valore, punto non appaga. È egli credibile, che i notaj vissuti nei tempi sì vicini a quelli, in cui, come si suppone, facevano questi segni le veci dei monogrammi sacri, abbianlo ignorato? Se a noi si chiegga per qual ragione siasene fatto uso in quegli antichi diplomi, risponderemo, verisimilmente per semplice ornato dei medesimi ad arbitrio e capriccio de' notaj secondo il depravato gusto di quella stagione, se pur anche non siasi voluto marcar con essi il tabellionato.

Opinione del Baringio intorno il *C* alla testa di alcuni diplomi.

VI. Se i summentovati monaci nell' J allungato riconobbero l' invocazione divina agli antichi diplomi premessa, il Baringio la ravvisò in quella lettera C majuscola o semplice, o da altre linee intersecata, che in varj diplomi di Carlo Magno e de' suoi successori nell' impero sino ad Ottone IV. compare alla testa della prima riga dei medesimi, e in un diploma eziandío dell' anno 1184 dell' arcivescovo di Magonza Wicmanno. Su quest' argomento egli pubblicò una dissertazione intitolata: *Observatio de significatione litteræ C, quæ in ipsa diplomatum antiquorum fronte posita cernitur* (2). In essa l' autor si vanta di avere svelato un arcano, che dianzi era a pochissimi

(1) Pag. 608.
(2) Clav. dipl. access. p. 186.

noto, e sopra cui il Mabillon stesso, altronde investigatore diligentissimo di tali cose, passò assai leggiermente. Dopo d'aver il Baringio ivi asserito che il vocabolo *caput* è stato dagli antichi preso alcune volte per *initium*, e perciò alla testa dei diplomi aver quel C potuto dinotare *chartæ caput*, quasi ritrattando la proposta opinione, attribuisce alla medesima lettera, segnata al principio dei diplomi, un più nobile significato, col riconoscere sotto di essa il *Chrismon*, ossia il monogramma di *Christus*. Appoggia egli la sua asserzione all'autorità del suindicato anonimo antico di 500 anni presso il Mabillon (1), ove si legge: *Signum in exordio privilegii vel Chrismon, vel crux dominica cum suprascripto signo erit, quod suprascriptum signum interpretatur Christus* (2).

Esame di tal'opinione.

VII. A me però tale arcano non sembra dal Baringio nella sua dissertazione abbastanza svelato. Sia pur vero che gli antichi invece di dire *ab initio incipere*, abbiano qualche volta usata la frase *a capite ordiri*, non viene di conseguenza che il C majuscolo, posto alla testa di alcuni antichi diplomi, abbia indicato esserne ivi il cominciamento. Qual bisogno vi aveva di farlo con quella lettera avvertire, se ognuno senz'altro previo avviso da sè conoscer lo poteva? Soverchia dunque riesce questa prima interpretazione. L'altra poi che il Baringio adotta, ed in cui riconosce lo scioglimento dell'intricato nodo, d'aver cioè quel C dinotato il *Chrismon*, non è si chiara e certa, come da lui si vanta. Avrebbe ciò potuto essere; ma non viene dimostrato che il C majuscolo isolato siasi adoperato per il *Chrismon*: il qual segno, come avverte l'autor anonimo, riportato dal Mabillon, esser doveva formato colle prime due lettere di ΧΡΙΣΤΟΣ, così disposte ☧, come usate le avevano i primitivi cristiani, e

(1) De re dipl. lib. 6 p. 618.
(2) De syntagm. dictandi.

come Costantino Magno disegnar lo fece nel Labaro, ed in alcune sue monete (1), e come vedemmo essere stato anche nei diplomi espresso.

Che se pure quel C in qualche diploma intersecato si scorge con varie tortuose linee, non si arriverà mai da sì fatto composto a ricavare il *Chrismon*. Se io non m'inganno, assai meglio che non dal Baringio si svela questo arcano dall'anonimo suddetto, il quale così s'esprime (2): *Proprie regum, vel principum præcepta signum certum non habent in exordiis; sed quod facere scriptoribus collibuerit, vel crucem, vel chrismon, vel litteram quamlibet circumdatam serpentibus, vel quolibet aliud quod voluerit.* Le lettere che quì diconsi da serpenti circondate, non altre sono se non quelle che in alcuni diplomi involte si veggono in diverse linee spirali, ed il C in specie. Avendole l'anonimo distinte dalla croce e dal *Chrismon*, non avranno esse potuto dinotare nè l'una nè l'altro. Se nel surriferito oscuro testo dell'antico codice sembra che al segno posto al principio di un diplomatico rescritto l'interpretazione si adatti di *Christus*, non si specifica però esser il medesimo un C; altronde vi si asserisce essersi quel segno premesso soltanto ai privilegj papali, a cui per altro non so se siavi mai stato applicato: io almeno non l'ho potuto in veruna delle originali bolle riscontrare.

Quando nei diplomi usata l'invocazione divina.

VIII. I dati, dai quali argomentar si può la pratica tenutasi già nei diplomi e nelle carte diplomatiche intorno l'invocazione divina, incominciano soltanto sotto i re franchi della seconda stirpe, i re visigoti delle Spagne, e gli anglo-sassoni dell'Inghilterra, i quali hanno usato l'una o l'altra di quelle formole che abbiamo di sopra riportato (3). Avanti che questi principi cominciassero a regnare

(1) Pignor. symbol. epist. lib. 1.
(2) Ibid. de privil. regis.
(3) V. nouv. traité de dipl. t. III p. 651 et 687.

non si hanno diplomi originali, anzi nemmeno copie tratte dagli originali degli imperadori cristiani, dei re ostrogoti, o di altri principi barbari che vennero i primi ad occupare le provincie del romano imperio.

Se i diplomi spediti dall' imperador Giustiniano, e dagli altri augusti suoi successori avessero avuto lo stesso principio degli editti da loro pubblicati, non sarebbe ai medesimi certamente mancata l'invocazione divina, essendo stata questa ai loro editti premessa, molti de' quali cominciano: *In nomine domini nostri Jesu Christi*; oppure: *In nomine Dei Salvatoris etc.*, od anche *Sanctæ Trinitatis.* Dagli uni però agli altri non valendo l'illazione, nulla di certo si può determinare, come nemmeno intorno i diplomi di Teodorico e degli altri re ostrogoti, dei quali leggonsi le formole presso Cassiodoro che ne fu l'autore. Tali formole non contenendo che la sostanza dei diplomi da spedirsi, avrebbero quelle potuto essere mancanti dell' invocazione divina, ancorchè questi l'avessero avuta. Al principio nondimeno delle leggi pubblicate da Teodorico, e da Atalarico (1) niun indizio appare d'invocazione.

Esplicita invocazione mancante ai diplomi dei re longobardi.

IX. Dei re longobardi si hanno bensì diversi diplomi; ma di originali l'unico forse è quello che da noi si è dato di sopra del re Astolfo. Tra quelli che ci sono stati per copia tramandati, ve ne hanno alcuni, a cui l'invocazione divina precede: *In nomine Dei æterni*, come in uno dello stesso re Astolfo dell'anno 750, e *In Christi nomine*, come in un altro del medesimo, riportati amendue dal Tiraboschi (2); gli altri però comunemente ne son privi. Ma siccome in quei due diplomi Astolfo è decorato del titolo d' *Imperadore sempre Augusto*, patente argomento della loro supposizione; quindi servir essi non

(1) Tom. I leg. barbaror.
(2) Cod. dipl. nonantul. p. 18.

possono di prova che nei diplomi dei re longobardi siasi qualche volta adoperata l'invocazione divina.

Cifra al principio di essi accostantesi ad una croce.

Quantunque però niuna copia di sincero diploma longobardico ce la presenti o esplicitamente, o sotto alcun sacro monogramma, inferir si deve che l'originale fosse mancante di qualunque segno che la rappresentasse. Nell'originale Astolfino premessa si vede una cifra, la quale ad una croce s'assomiglia, che dicemmo aver potuto servire o per implicita invocazione, o per marca del tabellionato, od anche per amendue, l'una non escludendo l'altra. Volendosi pertanto dall' accennato original diploma argomentar la forma, colla quale scritti furono originalmente gli altri diplomi di quei sovrani, che si hanno soltanto per copia, riconoscer vi si dovrebbe lo stesso implicito segno della divina invocazione, massimamente che tutte le altre carte diplomatiche originali di que' tempi, le quali serbansi nel monastico archivio di s. Ambrogio, hanno quel segno, sebbene in diversa guisa, in cadauna carta formato.

Invocazione divina premessa alle leggi longobardiche.

X. Se l'esplicita invocazione divina non comparisce alla testa dei sinceri diplomi dei re longobardi, non suol essa mancare ai prologhi delle loro leggi. Così quelle che nell' anno 643 furono pubblicate dal re Rotari, hanno quest'esordio (1): *In nomine Domini. Incipit edictum, quod renovari cum primatibus meis judicibus ego in Dei nomine Rothar etc.* E così pure coll'invocazione divina cominciano le leggi del re Grimoaldo, Liutprando, Rachis ed Astolfo (2), la quale similmente si ravvisa alla testa di un *decreto* del nominato Liutprando, in cui il censo si stabilisce da pagarsi dai Comachiesi nel condurre i sali ai porti della Lombardía: *In nomine Domini Dei Salvatoris nostri Jhesu Christi die x mensis magii etc.* (3).

(1) Tom. 1 leg. barb.
(2) Ibid.
(3) Tom. 1 ant. ital. dissert. 19.

Colla stessa invocazione si dà principio ad un *giudicato* di un messo reale del medesimo sovrano (1).

Le appendici che a quelle leggi furono aggiunte da Carlo Magno e dagli altri suoi successori nel regno italico-longobardico, sono in ciò variabili, veggendosi essa in alcune, mentre manca in altre. Tra le carte private longobardiche varie ne abbiamo incontrato, alle quali in termini espliciti precede l'invocazione divina. La prima originale del 756, esistente nell'archivio sant-Ambrosiano, la quale così comincia: *In nomine Domini. Regnante domno nostro Aistulf etc.* La seconda è un istrumento del 772 presso il Tiraboschi (2), scritto sotto Desiderio ed Adelchi padre e figliuolo, il qual istrumento da questa formola prende il suo principio: *In nomine Domini Dei Salvatoris nostri Jhesu Christi. Regnantibus etc.* Altre due ne riporta il canonico Rambaldo degli Azzoni (3), la prima del 710, con premessavi la medesima formola invocatoria or ora riferita, e l'altra del 772 coll'invocazione: *in Christi nomine.* Da quanto si è detto risulta essere falsa la regola del De-Vaine (4) intorno i diplomi dei re longobardi, nei quali ei riconosce universalmente l'esplicita invocazione divina. Parlando in genere, sino al nono secolo non v'è stata regola fissa riguardo tal'invocazione alla testa dei diplomi e degli atti diplomatici. Ma dal principio di esso comincia a rendersi più frequente, fatta in seguito a tutti comune. Alcune carte nondimeno del duodecimo e terzo decimo secolo, ed anche del seguente ne sono mancanti, formandone l'introduzione gli anni dell'incarnazione o della nascita di Cristo.

---

(1) Ibid. t. VI p. 367.
(2) Memor. moden. t. I append. p. 3.
(3) Tom. 25 raccolt. d'opusc. scient.
(4) Dict. dipl. t. II p. 36.

CAPO VI.

DEI TITOLI DEI PRINCIPI NEI DIPLOMI, OVE DELLA FORMOLA *DEI GRATIA*.

Titoli premessi ai rescritti degl'imperadori romani.

I. Chiunque ha compartito diplomi, ha costumato in ogni tempo ed in ogni luogo al proprio nome aggiugnere quel titolo d'autorità, per cui era abilitato a compartirli. Gl' imperadori romani, come abbiam di sopra veduto nel diploma dell'imperador Galba, a cui gli altri sono uniformi, vi hanno accumulato tutti quei titoli di dignità e di uffizio che da prima, durante la repubblica, erano in varj soggetti divisi, e che furon poi loro conferiti dal popolo romano, o che da loro stessi sonosi appropriati. I più frequenti ed usuali, oltre il comune a tutti d'*imperadore*, quelli sono stati di *console*, di *pontefice massimo*, e della *tribunizia podestà*. Ben presto però ai titoli d'uffizio e di grado i titoli si aggiunsero d' onore, cominciando dall'adottare i nomi di *Cesare* e di *Augusto*, e poi di *sempre Augusto*: nomi presi dai primi due romani imperadori; quindi quegli ancora che si meritarono colle loro virtù di *pio*, di *padre della patria* ec., poi gli altri che si acquistarono per qualche insigne vittoria riportata, o per qualche nazion soggiogata, come di *Germanico*, *Partico*, *Dacico*, *Armenico ec.* Niuno forse tra loro tanti titoli si attribuì, quanti Galerio nel suo diplomatico rescritto in favore dei cristiani (1), col quale già vicino ad entrar nelle fauci della morte restituì loro il libero esercizio della religione, e la facoltà di riedificare le demolite lor chiese. Questi titoli oltrepassano i diciotto;

(1) Ap. Euseb. hist. eccl: lib. 8 c. 17.

ed a dieci il superlativo *maximus* è accoppiato. Dei medesimi titoli hanno fatto uso alla testa delle loro leggi e dei rescritti loro anche gl'imperadori cristiani non meno dell'Oriente che dell'Occidente, sebbene col tratto di tempo con qualche cambiamento.

E a quelli dei re barbari.

Diverso stile hanno adoperato i capi e condottieri di quei barbari popoli, che da loro guidati alla conquista delle romane provincie occidentali fissar vi potettero il loro soggiorno. Tra i primi sono stati gli Ostrogoti, condotti da Teodorico, i quali colla morte di Genserico, distrutto il breve dominio dei Vandali, s'impossessarono dell'Italia e di altre provincie. Or non altro titolo premesso si scorge ai loro rescritti ed alle formole di essi che quello di re (1): *Theodoricus*, o *Flavius Theodoricus rex*, *Atalaricus rex*, *Theodatus rex*, *Vitiges rex*. Questo sol titolo similmente compare al principio delle loro lettere, nelle quali il nome loro sempre è posposto a quello di qualunque altro non solamente dei re ed imperadori, ma degli stessi loro sudditi.

I re longobardi al titolo regio l'appellazione accoppiarono di *excellentissimus*, o di *vir excellentissimus*, la quale è stata a tutti comune, come pur quella di *Flavius*, cominciando da Rotari il terzo re di quella nazione. In queste intitolazioni io non so ravvisare quel fasto, e quell'ampollosità che agli autori del nuovo trattato di diplomatica (2) ed al De-Vaine (3) è sembrato scorgervi, i quali un'idea poco esatta ci hanno dato dei titoli che nell'introduzione ai loro diplomi sono stati ai medesimi attribuiti, avendo essi insiem confuso le formole di questi con quelle, di cui fecer uso nel prologo delle lor leggi. Nelle private carte longobardiche oltre il titolo di *excellentissimus* vien loro sempre attribuito quello di *dominus*

(1) Ap. Cassiodor. t. I oper.
(2) Tom. IV p. 618.
(3) Loc. cit. p. 376.

o di *domnus*, di cui ci tornerà in acconcio il trattare nel capo seguente.

Titoli dei re franchi.

II. Varj secondo le varie epoche sono stati i titoli dei re franchi nei loro diplomi. Dal principio del sesto secolo, da cui s'incomincia ad aversi diplomi di quei principi sino alla fine dell'ottavo, il solo titolo che in essi compare, si è quello di *vir inluster* all'altro aggiunto di *rex Francorum*. Così Clodoveo in un suo diploma dell'anno 508 all'incirca (1) è detto *Chlodoveus Francorum rex vir inluster*; e così pure s'intitolano tutti gli altri re franchi suoi successori per quasi tre secoli. Tal titolo di quei tempi era uno dei più speciosi e distintivi, come stato lo era anche nei tempi anteriori, essendosi esso conferito ai consoli, ai prefetti del pretorio, e della città, e ad altri sommi magistrati. Avevano altresì fatto uso Teodoberto re dell'Austrasia, scrivendo all'imperador Giustiniano (2), e l'imperador Anastasio in una lettera al nominato Clodoveo (3), nella quale col conferirgli la dignità consolare si vuole da alcuni che abbiagli eziandío il titolo conferito d'*illustre* a quella dignità annesso.

Allorchè però lo stile della cancellería avesse richiesto che nel diploma si dovesse a qualch'altro soggetto conferire lo stesso titolo, il re ne andava senza. Il primo esempio si ha nel diploma del re Dagoberto del 652, di sopra da noi riportato, che così comincia: *Dagobertus rex Francorum viris inlustribus Vandelberto duci Raganrico domestico etc.* Nella raccolta diplomatica Mabilloniana un altro diploma leggesi di Teodorico del 678 in simil guisa espresso (4): *Theudoricus rex Francorum viris inlustribus Audoberto et Roccon patriciis.* Altri due si hanno colla stessa formola di Chilperico dell'anno

(1) Ap. Mabill. de re dipl. p. 463.
(2) Ap. Chenium epist. 18.
(3) Tom. II Glossar. Ducange in addit.
(4) Ibid. lib. 6.

716. Una differenza nondimeno, della quale non saprei rendere la ragione, passa intorno questo titolo, allorchè viene attribuito al sovrano, e quando ad altri personaggi. Nel primo caso il *vir inluster* è posposto al nome e nel secondo si prepone. Posposto si vede nel suindicato diploma di Clodoveo, e preposto in quello di Dagoberto, e nell' altro di Teodorico: e lo stesso si scorge negli altri diplomi dei re franchi.

Titolo d'*illustre* conferito ai maggiordomi.

III. Col medesimo titolo d'*illustre* compajono insigniti nei monumenti diplomatici i *maggiordomi* della real corte di Francia, i quali sotto i re merovingi della prima schiatta vi facevano la principal comparsa, e vi esercitavano una assai ampia autorità, la quale sotto gli ultimi re era arrivata non solamente ad eguagliare, ma a sorpassar ancora la reale. Non ostante però l'alto loro grado e la pienezza della loro autorità, il titolo di *vir inluster* al pari degli altri inferiori ai sovrani si è premesso sempre al loro nome. Uno dei più autorevoli e possenti *maggiordomi* è certamente stato Pipino, detto il *breve*, che quest' uffizio esercitò nel palazzo del re Chilperico III; con tutto ciò qualunque volta si fa menzione di lui nei diplomi o nelle carte diplomatiche, il titolo di *vir inluster*, o d' *inluster vir* preceder suole al suo nome, quando eziandío viene rappresentato qual supremo giudice nei *placiti* solenni. *Cum resedisset inluster vir Pippinus majordomus Verno in palatio publico*: così in un *placito* del 748, come pure in un altro del 750, ed in un terzo del 751 (1).

In vista di questi sinceri diplomi, nei quali l'appellazione di *vir inluster* precede sempre al nome del maggiordomo Pipino, sembra non poter reggere la correzione dal Cointe fatta ad un asserito guasto diploma del medesimo, pubblicato dal Severt, nel quale il *vir inluster*

(1) Ap. Mabill. loc. cit. p. 489.

vien in seguito al di lui nome in questa guisa: *In Dei nomine Pippinus majordomus vir inluster*, sostituito al *majorem domus maximus*, che presso il Severt leggevasi (1). Checchè ne sia, per la deposizione dal trono del nominato Chilperico essendo Pipino divenuto indipendente sovrano, fecesi la trasposizione del *vir inluster* dopo il di lui nome, cominciandosi da un suo diploma del 752, nel quale Pipino è intitolato *rex Francorum vir inluster*: formola ritenutasi sempre negli altri posteriori di lui diplomi (2).

Nuovi titoli di Carlo Magno.

IV. Della stessa formola si è fatto uso altresì nei primi diplomi di Carlo Magno, ma nel 774 avendo egli espugnata Pavia, e fatto prigioniere Desiderio ultimo re dei Longobardi, mandato da lui sotto buona custodia in Francia, con il che ebbe fine il loro regno, da quell' epoca al *rex Francorum* vi fu aggiunto *et Langobardorum*, oltre quell'altra formola *Gratia Dei*. In tai termini è concepito l' esordio di un suo diploma dei 26 di Giugno di quell' anno (3), ove però manca il titolo di *vir inluster*. Compare questo di nuovo in altro suo diploma dei 28 di Luglio dell' anno 775 (4); ma ben presto si tornò a tralasciarlo, essendovisi quello sostituito di *Patricius Romanorum*, che per la prima volta si ravvisa in un suo diploma del 777, e che fu di poi ritenuto sempre in tutti gli altri sino alla fine dell' anno 800 (5).

D'onde allo stesso venuto il titolo di *patritius Romanorum*.

Ma d' onde mai è venuto a Carlo Magno il titolo di *Patricius Romanorum?* E' stato questo un titolo soltanto di onore, o veramente eravi annesso esercizio di giurisdizione, la quale s' estendesse sopra Roma e le adjacenti provincie suburbicarie : che quest' era la giurisdizione propria del patriziato, dignità inferiore al solo consolato,

(1) Ibid. lib. 1 p. 71.
(2) Ibid. p. 49 et seq.
(3) Ibid. p. 497.
(4) Ibid. p. 498.
(5) Ibid. p. 499 et seq.

e a tutte le altre superiore, da Costantino Magno istituita (1)? Attenendoci noi ad un testo da Graziano riportato (2), riconoscer si dovrebbe dal papa Adriano I a Carlo conferita tal dignità dopo la conquista del regno longobardico. All'asserzione di Graziano maggior peso aggiugne una lettera dello stesso papa a Berterio vescovo di Vienna nel Delfinato, la quale porta la data dell'anno 774: *Imperante piissimo Augusto Constantino, et a Deo coronato rege Carolo anno primo patritiatus ejus* (3). Ma il così detto Anastasio bibliotecario (4) di alcuni anni gli anticipa la collazione del patriziato romano: e questa asserisce eseguita dal papa Stefano II al primo suo arrivo in Francia l'anno 753, onorandone non solamente Carlo, ma Pipino eziandío e Carlomanno, quegli suo padre, e questi suo fratello. Se Stefano compartì allora ai medesimi questo titolo, convien dire che non sia stato gran che valutato, non essendosene mai fatto uso negli atti pubblici: niuno almeno ne esiste, in cui compaja. Fors' anche alla collazione di tal titolo non fu accoppiata la collazione delle patriziali divise, quali dalla storia sappiamo essere state dopo la metà del secolo undecimo dal popolo romano spedite ad Arrigo IV re di Germania, allorchè gli fu da esso conferito il titolo di *patrizio*, e consistevan esse nella clamide, nella mitra, nell' anello, e nel cerchio patriziale.

Da chiunque nondimeno sia stato a Carlo e a Pipino conferito il patriziato romano, verisimilmente non sarà stato questo da principio un uffizio in loro di giurisdizione, ma sì bene di solo onore, quale distribuir si soleva dagl' imperadori di Costantinopoli, e del quale il nominato papa Adriano in una sua lettera a Carlo Magno (5)

---

(1) V. Jacob. Gothofr. in cod. Theodos. t. II p. 72, 75.
(2) Dist. 63 c. 23.
(3) Hugon. Flav. in chron. t. I concil. p. 109.
(4) In vit. Steph. pap. II.
(5) Ap. Sirmond. t. II concil. Gall.

accenna essere stato dall' imperador Costantino decorato Arichiso duca di Napoli collo spedirgli le vesti in oro tessute, e la spada col pettine e colle forbici per essere tonsurato alla greca. Altronde non consta che Carlo Magno, dopo eziandío la conquista del regno longobardico, abbia esercitato la giurisdizione al patriziato annessa in Roma e nel ducato romano, essendo stato questo allora sotto la dominazione dei greci augusti, dalla quale non fu sottratto se non quando i Romani acclamarono Carlo per imperadore. Che se pure altre provincie suburbicarie sono state a lui soggette, ve lo furono non come a patrizio dei Romani, ma come a sovrano che colle armi conquistate le aveva.

Egli non è inverisimile che quest' accorto principe, dacchè ebbe soggiogato i Longobardi, ed impossessatosene, sebbene senza ragione, del regno (1), abbia formato il progetto d' essere patrizio romano non di solo nome, ma di fatto, come alla fine gli riuscì, e perciò abbia creduto spediente l'inserire ne' suoi diplomi quell' onorevole titolo, ch' eragli stato dal papa conferito. Tra i diplomi, ne' quali al re Carlo questo titolo s' attribuisce, uno vi ha nell' archivio de' monaci di s. Ambrogio dell' anno 790 così espresso, e come lo sono gli altri di lui: *Carolus gratia Dei rex Francorum et Langobardorum atque Patricius Romanorum.*

Altri titoli dati nei diplomi a Carlo divenuto imperadore.

V. Dacchè però nel dì festivo del santo Natale di Cristo dell' anno 800 fu Carlo dai Romani acclamato, e dal papa Leone III solennemente coronato imperadore in Roma, se non in tutte le carte diplomatiche, in tutti i diplomi certamente si è cessato dall' attribuirgli il titolo di *vir inluster*, e di *patricius Romanorum*; ma, ritenuti in questi i titoli di *rex Francorum et Langobardorum*, di altri più fastosi vi si è fatto uso a quelli consimili con

(1) V. ant. long. mil. vol. 1 dissert. 1 n. 54.

cui nelle sinodali adunanze far si solevano dai vescovi le acclamazioni ai greci augusti, o che ai loro editti premettevansi. Questa pertanto od altra ben poco dissimile è stata la formola che nei sinceri di lui diplomi si è adoperata: *In nomine Patris et Filii et Spiritus sancti. Carolus*, o *Karolus serenissimus Augustus a Deo coronatus magnus pacificus romanum gubernans imperium qui et per misericordiam Dei rex Francorum et Langobardorum.*

Nelle carte italiane riconosciuto soltanto come re.

I nostri notaj nondimeno dovendo nei loro atti nominare, secondo la pratica, il medesimo Carlo imperadore, attenuti si sono agli stessi titoli di *domnus*, o di *vir excellentissimus*, ed alla stessa formola, come già con i re longobardi, senza verun cenno della sua dignità imperiale, in questa od in altra simil guisa essendosi espressi: *Regnante domno nostro viro*, ovvero *excellentissimo Carolo*, o *Karolo in Italia*, e più spesso *in Aetalia*. Re in Italia era pure stato chiamato Liutprando in una original nostra carta del 721, ed in altra del 737 presso il canonico conte Rambaldo degli Azzoni Avvogaro (1). Se in alcune carte italiane è stato a Carlo attribuito il titolo ancora di *rex Francorum et Langobardorum*, non gli fu però mai, che io sappia, conferito in esse quello di augusto, o d'imperadore, nè mai dal suo impero o dal suo regno in Francia furonvi computati gli anni, ma unicamente dal suo regno longobardico in Italia. Se lo Zaccarìa (2) avesse a questa pratica avvertito, non si sarebbe, come fece, maravigliato che in una carta italiana scritta nell'anno 805, in cui Carlo Magno noverava l'anno quinto del suo impero, siasi notato l'anno del suo regno longobardico senza farsi menzione dell'altro. Camminava ciò secondo il corso ordinario.

(1) Tom. XXIV nuov. racc. d'opusc. n. 2.
(2) Tom. I anecd. p. 301.

Nella stessa guisa si è continuato a datare le nostre carte, dacchè ebbesi Carlo associato al trono di questo regno il suo figliuolo Pipino, e dopo la morte di questi il suo pronipote Bernardo. Eccone una (1): *Regnantes domini nostri viri excellentissimi Carolo et Pippino regibus in Aetalia anno regni eorum etc.* Diciotto pergamene, e la maggior parte originali, possiede l'archivio sant-Ambrosiano, scritte sotto Carlo Magno, alcune quand' era soltanto re, altre sotto il medesimo divenuto imperadore, ed altre dopo l'associazione al trono del regno italico di Pipino: trattane la prima dell'anno 774, in cui gli si attribuisce il titolo di *re dei Longobardi*, ed un' altra scritta in Brescia, ove Carlo e Pipino diconsi *re dei Franchi e dei Longobardi*, in tutte le altre sono riconosciuti unicamente come *re in Italia*, e di questo regno soltanto computar si sogliono gli anni loro. Una carta pure vi ha dell' 814 scritta, regnando Bernardo, nella quale similmente egli vien detto *Domnus noster vir excellentissimus rex in Aetalia.* Alle domestiche pergamene sono in questa parte uniformi le altre italiane, se però sincere, le quali prodotte furono dall' Ughelli, dal Muratori, dal Tiraboschi, e da altri. Quelle carte italiane dei tempi di Carlo Magno, di Pipino e di Bernardo, le quali nei loro titoli si scostino da una delle surriferite maniere, aver si denno per sospette di falsità, o per lo meno d' interpolazione.

Delle formole nell'enunciarsi i titoli degli altri imperadori e re d'Italia dopo Carlo Magno si ragionerà nel codice diplomatico, ove i loro diplomi si riporteranno. Son esse tra loro assai uniformi; ed agli imperiali mancar non sogliono i titoli d'*Imperator* e di *Augustus.* Il *semper* tra mezzo i medesimi dopo la rinnovazione dell'impero occidentale comincia a vedersi nella sottoscrizione ad alcuni

(1) In arch. mon. s. Ambr.

diplomi di Ottone I e II (1), e nell'intitolazione ad altri del III (2); ma di pratica costante in questa divenne soltanto nei diplomi di Federigo I, dai di cui successori nel soglio imperiale non fu mai più il *semper* abbandonato (3).

In vece dell'appellazione di *Augustus*, il nominato Ottone III usò qualche volta quella di *Cæsar*, e Lodovico il Bavaro l'una accoppiò all'altra, chiamandosi *Cæsar Augustus* (4). Massimiliano cominciò per il primo a denominarsi *Imperator electus* avanti riceverne dal papa la conferma dell'elezione (5). Il suddetto Ottone III in un diploma, riportato dal canonico Memmo (6), col titolo compare d'imperadore di tutto il mondo: *Nos Othon dux et imperator totius mundi*. Lo stesso titolo porta in altro diploma presso il medesimo anche Arrigo II. Ma questo nuovo non mai più inteso titolo è una delle molte prove, che concorrono a dimostrar falsi amendue que' diplomi (7).

A tutti i diplomi premessi i titoli d'autorità.

VI. Riguardo poi i titoli adoperati nei diplomi dagli altri principi e signori, non giudichiam opportuno l'impiegarvi le nostre ricerche; poichè sarebbe questa troppo lunga faccenda. Saranno tutti persuasi che qualunque principe od altro personaggio, posto in sublime grado e di autorità munito, nei diplomi da lui spediti al proprio nome i titoli avrà aggiunto a lui convenienti di duca, di marchese, di conte, ed altri sì fatti, per cui tosto riconoscere l'autorità, d'onde il diploma deriva.

Quì più tosto gioverà l'avvertire essersi i titoli di re ed imperadore adoperati qualche volta alternativamente

(1) Chron. Gottw. p. 178.
(2) Ibid. p. 215.
(3) Leuber. disq. stapul. Saxon. n. 1532; Conrig. not. ad lamp. c. 2; Thulemer de tit. semp. august.
(4) Herth. de fide dipl. Germ. n. 11.
(5) Id. ibid. p. 37.
(6) Stor. del ponte di Bassano.
(7) V. letter. di un anon. t. 30 opusc. scient.

Titoli di re, e d'imperadore adoperati a vicenda riguardo lo stesso oggetto.

l'uno per l'altro: e gl'imperadori essere stati chiamati re, ed i re imperadori, e ciò eziandío riguardo lo stesso soggetto. L'imperador Diocleziano fu da Lattanzio (1) chiamato *veteranus rex*. Essere stato anche a Costantino imperadore attribuito il titolo di re scrissero i PP. Maurini (2) all'autorità appoggiati del Mabillon; egli però parla soltanto di Diocleziano. Checchè ne sia, Carlo Magno nel 807 contava l'anno settimo del suo impero; ciò non ostante in un'epigrafe che gira all'intorno di un autentico sigillo presso l'Eckart (3), attaccato ad un diploma di quell'anno in favore di Egilvardo vescovo di Wirtzburgo, il solo titolo di re a quel sovrano viene attribuito: XPE PROTEGE CAROLUM REGEM FRANCORUM. Per lo contrario non essendo egli che re, è stato alcune volte nominato imperadore. Riporta il Perard (4) un atto diplomatico di Bettone vescovo lingonense, scritto *anno XXIII regnante domno nostro Karolo imperatore*, che corrisponde all'anno 791 dell'era cristiana, in cui non aveva egli per anche conseguita l'imperial dignità. Con altri documenti rinforza lo Schannat (5) quest'assunto, non solamente riguardo Carlo Magno, ma Pipino ancora ed altri re ed imperadori della seconda stirpe; talchè sembra non restarvi più luogo a dubitarne. Alcuni (6) aggiugner vi vorrebbero non pochi re ancora della terza stirpe capetina, che stati sieno chiamati *imperadori della Francia*; ma ciò si asserisce senza l'appoggio di legittimi documenti.

Titolo di re conferito a semplici governatori.

Sorpresa forse maggiore che non il succennato scambiamento, sarà per recare il vedersi il titolo di re ad alcuni qualche volta prodigalizzato, i quali non erano che

(1) De mort. persec. c. 19.
(2) Tom. IV p. 68.
(3) Comment. de reb. franc. orient. t. II p. 890.
(4) Pag. 47.
(5) Vind. arch. Fulden. p. 12.
(6) État de la France t. I p. 8.

semplici governatori di provincie; la cosa nondimeno è certa. Con quest' intitolazione ha ne' suoi diplomi Arrigo II re d' Inghilterra qualificato alcuni signori d' Irlanda: *Henricus Dei gratia rex Angliæ etc. Archiepiscopis, Episcopis*, Regibus *Comitibus, Baronibus, et omnibus fidelibus suis Hiberniæ salutem* (1). Anche semplici vescovi sono stati in questo regno talvolta re chiamati (2). Sino dall' undecimo secolo i titoli di giudice e di re nella Sardegna erano sinonimi (3). Se i re d' Inghilterra hanno spesso allargata la mano nel distribuir titoli ai signori da quella corona dipendenti, non sono stati di essi avari verso loro medesimi, essendosi non di raro chiamati non solo imperadori, ma imperadori dei re di tutte le isole dell' Oceano, confinanti colla Bretagna. Lo stesso titolo d' imperadore appropriaronsi anche i re di Spagna. Alfonso VI re di Leon e di Castiglia se lo attribuì sino dall' anno 1072 (4), e spesso l' usarono i di lui successori sino al secolo terzo decimo, in cui scomparve (5). Nei secoli bassi non solevasi procedere intorno i titoli e le appellazioni con tanta precisione ed etichetta, come si è fatto di poi.

Da tempi ancor più rimoti si è costumato di chiamar re i figliuoli dei re, quantunque non associati al trono: *Filios principum principes, et filios regum reges esse quis nesciat?* disse s. Bernardo (6). Lo stesso è pur succeduto riguardo le figlie dei re, maritate a principi d' inferior grado, od anche monacatesi, le quali col titolo di regine furon qualificate. Come il termine di re e d' imperadore fu preso alternativamente l' uno per l' altro, così

(1) Antiq. Hibern. p. 19.
(2) Acher. spicil. t. IX p. 44.
(3) Mabill. mus. ital. part. I p. 180; et Murator. ant. ital. t. II dissert. 32.
(4) Chron. de s. Benoît t. VI append. p. 71.
(5) V. Mabill. de re dipl. p. 80 et 195.
(6) Serm. I de adv. dom. n. 2.

pure quello di regno e d'impero, del che veder si possono gli esempj presso i Sanmaurini (1), i quali altri ne riportano di provincie chiamate *regni* o *monarchie* che in realtà non lo erano.

Epiteti onorifici astratti nei diplomi dei sovrani.

Oltre i titoli di grado e di dignità spesse volte ci presentano i diplomi ed i rescritti reali gran copia e varietà di epiteti; e questi come quasi personificati coll'accoppiamento del prenome plurale *nostra*. I termini di *celsitudinis nostræ, serenitatis, altitudinis, sublimitatis, pietatis, magnitudinis nostræ*, furono, come osserva il Mabillon (2), i più usitati nei diplomi dei re franchi; ed in quelli dei re longobardi e d'Italia veggiamo i più comuni essere stati i titoli di *excellentiæ, serenitatis, dominationis, magnitudinis, celsitudinis, perspicuitatis, regalitatis nostræ*. Di molti di essi fecer uso anche i re ed imperadori germani. Tra questi connotati l'altro pure ebbe luogo di *majestatis nostræ*, parlando i sovrani della persona propria, o più tosto facendoli così parlare i cancellieri ed i notaj estensori dei diplomi. Ma chi è stato il primo ad usarlo? E' d'avviso il Leuber (3) che non abbia il medesimo cominciato a comparir in essi se non dopo gl'imperadori della schiatta francese e sassone. Diplomi però si hanno che l'uso ne dimostrano anterior di molto all'epoca dal Leuber assegnata, cominciando da un precetto dell'imperador Lodovico II, spedito l'anno 852 (4), in cui si legge: *quia vir venerabilis Felmo abba nostræ magestati innotuit etc.* Lo stesso titolo di *maestà* porta il medesimo in altro diploma presso il Muratori (5), come lo portano Lottario re di Lorena, Carlo Calvo (6),

---

(1) Tom. IV p. 539.
(2) De re dipl. lib. 2 c. 6.
(3) Disp. de Stap. Sax. n. 1533.
(4) Ap. Gori symbol. litter. opusc. vol. II p. 95.
(5) Ant. ital. t. II dissert. 26.
(6) Ap. Peralt. p. 48.

e Lodovico III (1) augusti in altri loro diplomi. Anzi molto prima che i sovrani successori di Carlo Magno si arrogassero cotesta appellazione, decorati ne furono, ma da altri, gl' imperadori romani, noto esempio avendone noi in quella sì frequente formola delle antiche lapidarie iscrizioni: *Devotus Numini Majestatique Ejus.*

Ed altri di umiliazione.

Nella corrente nondimeno delle accennate maestose intitolazioni scorgonsi diversi re ed imperadori germani che di altre hanno fatto uso nei loro diplomi, che dettate sembrano dall' umiltà. Così col linguaggio di essa Ottone III. imperadore si sottoscrisse ad un *placito*, tenutosi nel monistero di Classe presso Ravenna (2), a cui presedette col papa Silvestro II: *Octo servus Apostolorum*: titolo ripetuto in altri suoi diplomi, riportati dall' abate Gottwicese (3), in altri de' quali egli s' intitola *servus Jesu Christi.* Sembra che quest' appellazione di *servo* sia andata molto a grado del medesimo augusto; poichè *servus populorum*, o *servus aliorum* si è egli qualch' altra volta chiamato (4). Collo stesso linguaggio diede principio ad un suo diploma dell' anno 1041 il re Arrigo III (5): *Heinricus Dei gratia servus servorum Dei.* Non solo il titolo di *humilis* diedesi Arrigo IV nell' intitolazione ad un suo diploma presso il Mireo (6); ma di *humillimus* eziandío, sebben accoppiato all' *invictissimus* nella sottoscrizione, aggiunta al suo monogramma in altro di lui diploma dell' anno 1074. *Signum Domini Henrici quarti regis humillimi et invictissimi.* In tal guisa almeno vien riportato dall' Hartmann (7) e dall' abate Gottwicese (8).

(1) Ant. ital. t. I dissert. 24, et t. VI dissert. 71; V. Hert. de fide dipl. germ. n. 3.
(2) Ap. Gori ibid.
(3) Chron. gottw. p. 215.
(4) Ibid.
(5) Ughelli Ital. sacr. t. IV p. 444.
(6) Tom. II donat. belgic. c. 24 p. 385.
(7) Annal. Einsidlen. p. 139.
(8) Ibid. p. 292.

Il Puricelli (1) un diploma dell' anno 1110 riporta del di lui figliuolo Arrigo V, diploma tratto dall'archivio monastico di s. Ambrogio, in cui egli pure s'intitola: *divina favente clementia humilis Romanorum rex.* Ma quì il Puricelli, leggendo *humilis*, è caduto in errore, in cui ha indotto il Mabillon, il Giulini, e noi pure che di lui fidandoci, l'abbiamo trascritto (2). Il testo originale, come ci ha fatto avvertire l'accurato, e di singolar perizia nella lettura di antichi caratteri fornito P. Bonomo, porta *Heinricus . . . quintus Romanorum rex,* colla qual numerica appellazione è egli dinotato in altri suoi documenti. Non è però stato privativo dei nominati sovrani il titolo di *humilis*: altri ancora fuori della Germania l'hanno adottato; ed il P. Carpentier (3) cita un diploma dell'anno 1199, spedito dalla regina d'Inghilterra Alienor, che così comincia: *Alienor Dei gratia humilis regina Angliæ ducissa Normanniæ etc.*

In qual numero siano i sovrani enunziati nei diplomi.

VII. Qualch' altra circostanza dobbiam ancor avvertire intorno queste intitolazioni, in qual numero cioè se nel plurale o nel singolare, ed in quale persona siano stati rappresentati i dispensatori dei diplomi, e quando al nome per distinguere l'uno dall'altro siasi cominciato a porre secondo, terzo ec. Per una lunga serie di secoli ha dominato unicamente il singolare nell'enunciar se stessa la persona che parla o che scrive, sebbene in grado e dignità principesca costituita. Nel quarto secolo dell'era cristiana s'incomincia ad aversi alcuni esempj di chi, scrivendo ad altri, ha usato il numero del più, e qualche volta ancora a vicenda con l'altro, come scorgesi nelle lettere a nome del re dei Goti Teodorico, scritte da Cassiodoro. In seguito tennero lo stesso stile anche i re franchi. Alla fine presso i sovrani prevalse comunemente il

(1) Monum. Ambr. n. 311.
(2) Ant. long. mil. vol. 1 diss. 6 p. 252.
(3) Suppl. ad Gloss. Ducange t. II.

numero plurale, quantunque talvolta nel decorso del diploma o alla fine di esso non siasi dimenticato del tutto il singolare. Il prenome personale *Ego* o *Nos* nell'esordio almeno del diploma non è comparso se non nel decimo secolo, ed i primi a farne uso verisimilmente sono stati i re di Spagna Sisenando ed Ordonio, nei diplomi de' quali dopo l'invocazione divina leggesi immediatamente: *Ego Sisenandus. Ego Ordonius* (1). In quelli degl' imperadori germani pretendono alcuni che tai prenomi siano stati adottati molto tardi, e dopo soltanto l'interregno che succedette alla morte di Federigo II (2). Due diplomi tutta volta si hanno di Ottone II imperadore, nel primo de' quali (3) al nome di lui precede l'*Ego*, e nel secondo il *Nos* (4), benchè anche in questi vogliono alcuni essere stati i medesimi da posterior mano intrusi (5).

E in qual persona.

Nella terza persona del singolare, e nella terza del plurale, se molte fossero state le persone nei tempi della dominazione romana, hanno costumato gli augusti parlare, compartendo a taluno qualche privilegio. In tal guisa si è espresso l'imperador Galba nel suo diploma, altrove da noi riportato: *Sergius Galba Imperator etc. Veteranis etc. honestam missionem et civitatem dedit.* In terza persona pure nello stabilire i patti reciprochi di patronato e di clientela parlano i contraenti in quei due atti diplomatici, da noi similmente già riferiti. Lo stesso in altri documenti di quella stagione praticato si scorge; per la qual cosa inferir si può che questa ne sia stata la pratica più comune. Ma nella prima persona e quasi sempre del plurale si sono fatti nei loro diplomi parlare i re barbari: maniera che è stata di poi dai sovrani, e dagli altri dispensatori di diplomi costantemente ritenuta.

(1) Perez dissert. eccl. p. 255.
(2) Hertius de dipl. germ. p. 17, et Heuman comment. t. 1 p. 28.
(3) Ap. Marten. t. 1 Thes. anecd.
(4) Ap. Leuber disq. stap. Magd. n. 601.
(5) V. Eckard introd. in rem dipl. p. 113.

I principi omonimi sino a tutto il secolo IX senza distinzione numerica.

VIII. Resta a vedere in terzo luogo quando, moltiplicatisi i principi *omonimi*, o dello stesso nome, siasi cominciato a distinguere l'uno dall'altro coll'apporvi quel numero, che nella serie di essi hanno tenuto di secondo, di terzo ec. Tra gl'imperadori romani, sì gentili che cristiani, varj hanno portato il nome stesso. Varj furono altresì quei re di Francia della stirpe merovingica che lo ebbero, e due Ariperti pure si noverano fra i re longobardi. A niuno però di essi applicata s'incontra nota alcuna numerica di distinzione ossia nei diplomi, ossia nelle monete, ossia nelle carte, ossia presso gli scrittori di que' tempi. Nella serie dei re carolingi tre Carli vi ebbero, i quali hanno regnato nel nono secolo, Carlo Magno, Carlo Calvo, e Carlo Crasso, e due Lodovichi, il Pio, ed il figliuolo di Lottario, tutti re d'Italia ed imperadori; ma nè meno al nome di questi è stata mai aggiunta la suddetta distinzione di numero. Quelle antiche carte perciò dal Felibien (1) citate, ove Carlo Calvo è nominato III, aver si denno per sospette di falsità. Tal pratica per tutto il secolo nono ha continuato ovunque ad esser ignota: motivo, per cui nell'essersi voluto assegnar la data ad alcune antiche carte si sono presi degli sbaglj anche da valenti scrittori. Tra questi basterà nominare il Muratori, il quale di falso accusò un diploma a favore del monistero di Subiaco (2), perchè la data del medesimo non s'accorda nè col pontificato di Adriano I, nè col regno di Carlo Magno, sotto i quali ei lo riconosce spedito. Ma al primo sostituendovi il terzo Adriano, e Carlo Crasso al Magno, tutte svaniscono le difficoltà, ed il diploma in tutte le sue parti cammina a dovere.

Per andare in qualche maniera all'incontro della confusione che dall'identità del nome nascer poteva, si sono

(1) Hist. de l'Abbaye de s. Denis.

(2) Ant. ital. t. III col. 18.

nel medesimo nono secolo introdotte nelle carte alcune espressioni, con cui precisamente individuare l'omonimo soggetto. Più di dodici carte si hanno nell'archivio di s. Ambrogio, nelle quali per distinguere il secondo Lodovico dal primo vien quegli detto figliuolo di Lottario in questa od altra simil forma: *Hludowicus divina hordinante providentia Imperator Augustus bone memorie domni Imperatoris Hlotharii filius.* Così ancora in alcune di Carlo Calvo, ultimo tra i figliuoli del nominato Lodovico Pio, vien egli enunziato: *Karolus divina favente gratia rex quondam Hludowici regis filius*; ed in altre il Crasso, terzogenito di Lodovico il Germanico: *Karuli bone memorie domno Ludoici regis filius.* Il testè nominato Carlo Calvo in un diploma dell'anno 841 (1) per distinguersi da Carlo Magno, chiama il medesimo *avum æquivocum nostrum.*

Quando siasi incominciato a distinguere i nomi dei principi omonimi col secondo, terzo ec.

I primi sicuri esempj di numerica distinzione nei nomi dei principi ci sono somministrati dai documenti della seconda metà del secolo decimo. Il Ficoroni (2) nondimeno un piombo ha pubblicato, che attribuisce a Lodovico terzo imperadore nei primi anni dello stesso secolo, al di cui busto gira all'intorno quest'epigrafe: *D. N. HLUDOVICVS IIIS AVG.* Avvi però motivo di dubitare che nel piombo, ove il Ficoroni lesse *IIIS*, guasti fossero que' caratteri, nè ben riconoscibili, e che la vera lezione fosse *IM. AVG.*, come in altre simili iscrizioni si legge. Volendosi in oltre ritenere la lezione di quei caratteri IIIS proposta dal Ficoroni, vi mancherebbe a Lodovico il titolo d' *Imperator*, che negli altri documenti a lui spettanti mancar non suole. Altronde non so se esempj vi abbiano di cifre numerali, a cui come in questa siavi aggiunta altra lettera che ne indichi il caso.

(1) Mabill. de re dipl. lib. 6. p. 527.
(2) Piombi tav. XIV n. I.

Sembra che ai principi abbiano in ciò preceduto i papi: e comunemente dai diplomatisti si cita per il primo il papa Giovanni XIII, che in una bolla dell' anno 970 dinotato si vede coll' aggiunto numerario di *terzo decimo*. Leggesi questa bolla nella vita di Teodorico vescovo di Metz, scritta dal diacono Sigeberto (1): *Data tertio die Kal. Oct. per manum Widonis episcopi et bibliothecarii sanctæ Sedis apostolicæ anno pontificatus domni Johannis summi pontificis et universalis* tertii decimi, *præsidentis in sacratissima sede beati Petri apostoli quinto, imperii domini Ottonis majoris nono minoris vero tertio. Anno ab Incarnatione Domini Jesu Christi DCCCCLXX.* Un' altra bolla del 972, in cui lo stesso papa è nominato *tertius decimus*, è citata dal Mabillon (2). Ma un diploma di Leone papa III dell' 805 da lui unitamente a Carlo Magno spedito, Leone vien espressamente indicato per il terzo di questo nome (3): *Actum est . . . domini Leonis summi papæ III anno X.*

Tra i principi ci si presentano sulla fine del medesimo secolo decimo i due augusti Ottoni, il secondo ed il terzo, che in varj loro diplomi sono distinti colla rispettiva loro numerica nota, quello di secondo e questo di terzo (4). Vivendo però il primo degli Ottoni, che nell' anno 961 aveva fatto coronar re e nel 968 imperadore il suo figliuolo, Ottone similmente chiamato, sono enunziati *Otto item et Otto filio ejus etc.*, o pure quelli col termine di *maggiore*, e questi di *minore*, come abbiamo testè veduto nel documento del 970. Questa maniera nondimeno era stata molto prima usata riguardo il papa Gregorio II, che a distinzione del I in una collezione di canoni penitenziali, compilata poco dopo il principio del settimo

(1) Ap. Leibnit. script. Brunswic. t. I p. 301.
(2) Annal. Bened. t. III p. 612 n. 75.
(3) Nuov. traité de dipl. t. V p. 176.
(4) Chron. Gottwicen. t. I p. 202 et 234.

secolo, fu detto *Gregorius minor* (1). Vi hanno eziandío diplomi e scrittori che il secondo Ottone chiamano *æquivocum*, od anche *cognominem*, o *co-imperatorem*, e qualche volta *juniorem* a differenza del primo *senior* denominato (2): col qual termine di *juniore* era stato già distinto in un papiro ravennatese dell'anno 474 Leone di questo nome il secondo, imperador d'Oriente. Lo stesso si è fatto nelle medaglie e nelle iscrizioni con altri dei più antichi augusti per distinguerli dai primi omonimi, come col secondo Costantino e col secondo Valentiniano, e prima di loro con Tito, che in una rarissima di lui greca medaglia del museo Tiepoli di Venezia è nominato ΟΥΕΣΠΑΣΙΑΝΟΣ ΝΕΩΓΕΡΟΣ *Vespasiano juniore*, poichè figliuolo di Vespasiano dalla di lui seconda moglie Domitilla: argomento in una lettera su questa medaglia eruditamente trattato dal Paterol (3). *Juniori* furono pur chiamati Basilio e Paolino, consoli, i secondi del medesimo nome. Nel secolo undecimo più comunemente si è fatto uso della numerica distinzione riguardo gli Arrighi re della Germania ed imperadori: la qual pratica fu del pari adottata non solamente dai papi e principi omonimi, ma da alcuni vescovi ancora. Irragionevolmente perciò ha il Muratori (4) accagionato di supposizione un diploma dell'anno 1100, perchè l'arcivescovo di Milano Anselmo, il quarto di questo nome, col numero di *quarto* vi è indicato.

Ma vi è egli mai stato veruno tra i principi chiamato primo avanti che un altro del medesimo nome siagli succeduto nel principato? Se si potesse prestar fede ad un concilio romano, che celebrato si asserisce circa l'anno

---

(1) Ap. Marten. thes. n. anecd. t. IV col. 32.
(2) Cit. chron. Gottw. p. 170 et 196.
(3) Tom. XXVIII giorn. de' letter. p. 310.
(4) Ant. ital. t. V p. 270.

Se qualche principe siasi detto primo avanti essergli succeduto un secondo dello stesso nome.

964 da Leone VIII, e che da Graziano (1) si riporta: nel qual concilio Leone la facoltà conferisce di eleggere il romano pontefice *Domino Othoni primo regi Teutonicorum, eiusque successoribus*, dir converrebbe che un principe sia stato riconosciuto per primo, non esistendo per anche il secondo. Siccome però questo romano sinodo o non è mai stato celebrato, o se lo fu, è stato un falso sinodo, come un falso papa Leone VIII, che dicesi avervi preseduto, riesce quindi assai verisimile che il fabbricatore degli atti di questo concilio, da cui li trasse Graziano, abbia di suo arbitrio aggiunto quel *primo*, come pure di suo arbitrio in vece di *regi Germanorum*, abbia usato il termine di *regi Teutonicorum*, che, come osserva l'abate Gotwicese (2), da niun altro di que' tempi fu adoperato. Il fonte, da cui Graziano attinse quel testo, dagli eruditi comunemente credesi essere stato lo storico Liutprando; la maggior parte nondimeno dei medesimi è altresì d'accordo nel riconoscere supposti gli ultimi cinque capi della sua storia, ove (3) la celebrazione di tal sinodo vien riportata, e quanto fu in esso trattato, ed ove di più le surriferite parole non s'incontrano.

Benchè nell'anno 964, in cui tenuto si vuole quel concilio, essendo già stato da Ottone il Grande riconosciuto per re il suo figliuolo Ottone II, avrebbe potuto il padre a distinzione del figlio essere stato caratterizzato per primo. Lo stesso potrebbe essere succeduto con qualch' altro sovrano, il quale avesse un figlio, o un erede presuntivo omonimo: fuori di questi casi non sembra a molti credibile che siasi a verun principe applicata la nota numerica di primo, non essendosi potuto prevedere che a lui un altro dovesse succedere che il suo nome avesse a portare. Su questo principio alcuni moderni diplomatisti

(1) Dist. 63 c. 23.
(2) Ibid. p. 166.
(3) Cap. II.

hanno per falsi rigettati tutti quei diplomi ove il termine di *primo* venga ad un principe attribuito.

Questa decisione nondimeno troppo è precipitosa, qualche eccezione alla regola proposta dovendosi ammettere; poichè il termine di *primo*, come osservano i PP. Maurini (1), non sempre dinota che vi abbia, o che aver vi debba un *secondo*. Dicesi *primo* quegli ancora, *ante quem nullus sit*, come spiega Servio. Alcuni principi di fatto sono stati chiamati primi avanti che nascessero i secondi dello stesso nome. Agli esempj su di ciò prodotti dal Lami (2), dal Gattola (3) e dai PP. Maurini (4), noi aggiugneremo tre nostre carte, spettanti una volta al monistero dell' Acquafredda (5), e scritte dopo la metà del duodecimo secolo dallo stesso notajo Martino, il quale alla fine di tutte tre si sottoscrive: *Ego Martinus judex ac missus domini primi Frederici regis.* E non veggiamo anche oggidì praticarsi lo stesso? Tra gli altri basti accennare il czar di Moscovia Paolo che coll' aggiunto di *primo* negli imperiali suoi rescritti ha costumato denominarsi, imitato dal suo figliuolo e successore Alessandro.

Quando nei diplomi introdotta la formola *Dei gratia*:

IX. Vedemmo di sopra nell' intitolazione di un diploma dell' anno 790 di Carlo Magno inserita quella formola: *Dei gratia Rex Francorum*; ed in altro di lui, divenuto imperadore, quest' altra dalla prima poco dissimile: *per misericordiam Dei rex Francorum et Langobardorum.* Nei preamboli ai di lui capitolari ora si vede usata la formola *Dei fretus auxilio*, ora *gratia Dei ejusque misericordia donante*, ed ora *divina ordinante providentia* (6). Avanti Carlo Magno, il primo che ne' suoi diplomi abbia

(1) Tom. IV p. 531.
(2) Delic. erudit. t. V p. 176 188 ec.
(3) Access. ad hist. cas. p. 222 240 ec.
(4) Ibid. p. 153.
(5) In arch. mon. s. Ambr.
(6) Ap. Baluz. t. I capitul.

usata la formula *Dei gratia*, è stato il di lui padre Pipino, sebbene non sempre. Alcuni scrittori la fanno più alto rimontare, pretendendo che sia stata dai re franchi della prima stirpe adoperata, da Chilperico, da Dagoberto I, da Clodoveo II e da altri, ossia nei loro diplomi, ossia nei loro sigilli, ne' quali si vuole essere stata al loro nome premessa. *Formula Dei gratia*, scrive Cristiano Enrico Eckard (1), *antiquior est; siquidem in Merovingorum sigillis jam occurrit, et longiori usu probata est.* Osserva però il Bonamy (2) essere assai sospetta la sincerità dei diplomi di que' sovrani, ove tal formola si scorga, che certamente in nissuno dei sinceri, quali sono i riportati dal Mabillon (3), vedesi inserita. Come in niun loro diploma scorgesi tal formola, così nè meno in niuno dei loro sigilli. L'Heineccio (4) con molti argomenti ha posto in chiara luce questo punto; quantunque egli pure sia in un luogo (5) inavvertentemente caduto in contraddizione, riconoscendola negli antichissimi sigilli dei re merovingi. *In antiquissimis Merovingorum sigillis conspicitur*, sono le sue parole, citando in oltre quest'iscrizione del sigillo di Dagoberto: *Dei gratia Dagobertus rex.*

Ne convien dunque passar in Italia per rinvenire l'origine di questa formola, che per la prima volta usata s'incontra da Agilulfo, che sopra i Longobardi regnò verso la fine del sesto e sul principio del settimo secolo. Leggesi la medesima non già in alcun suo diploma o sigillo, ma nell'epigrafe che gira all'intorno di quella gemmata corona d'oro, da lui donata alla basilica di s. Giovanni di Monza. AGILULF GRAT. DI VIR GLOR. REX TOTIUS ITAL. OFERET SCO JOHANNI IN ECLA MODICIA. Il disegno di questa

(1) Introd. ad rem dipl. germ. p. 99.
(2) Mém. sur la form. par la grace de Dieu t. 45 mém. de litt.
(3) De re dipl. lib. 6.
(4) De sigillis p. 118. n. 6
(5) Ibid. p. 69 n. 13, et p. 70 n. 15.

corona, la quale è stata porzione dello spoglio dai Francesi fatto l'anno 1797 alla basilica suddetta, veder si può alla testa della prima delle nostre dissertazioni sulle *antichità longobardico-milanesi.* Sino pure dal 664 *Dei beneficio rex Merciorum* s'intitola Wlfero in un suo diploma di quell'anno (1).

Dopo Carlo Magno tutti i re franchi di lui successori nei loro diplomi ritennero tal formola, nella sostanza almeno; poichè nella maniera d'esprimerla v'ha della variazione. Tali sono le seguenti formole: *Dei dono—Per gratiam Dei—Dei nutu—Divina clementia, providentia propitiante, adjuvante, favente, ordinante etc.* Nè si sono da esse dipartiti i re e gl'imperadori italiani. Eccettuar non di meno si deve qualche diploma di Berengario I che ne ha niuna, ed uno di Widone o Guidone dell'894, in cui la formola è così concepita: *In virtute et misericordia omnipotentis Dei Wido etc.* (2). Equivalenti sono state quelle formole che i più antichi cristiani imperadori hanno nei loro editti inserito in questa od in altra simil guisa: *Traditæ nobis a Deo reipublicæ curam habentes . . . subjectam legem conscripsimus*; oppure: *Ex quo nos Deus Romanorum præposuit imperio, dantes operam, ut divino cooperante auxilio*; o veramente: *Res imperii a Domino Deo nobis concrediti gubernantes etc.* Tra tutte le formole non di meno quella di *gratia Dei* è stata la più frequentemente adoperata ne' tempi medj e bassi, essendosene fatto uso non solo dalla maggior parte dei sovrani delle varie nazioni europee, e dai loro vassalli maggiori, ma dagli ecclesiastici stessi, dai vescovi, dagli abati e dalle abadesse. Vi sono stati per sino alcuni arcidiaconi, diaconi, priori e curati, che tali si son detti *gratia Dei* (3). Colla stessa formola sottoscritti si sono non pochi notaj, e particolarmente i ravennatesi.

---

(1) Monast. anglic. t. 1.
(2) Lupi cod. dipl. berg. p. 1041.
(3) V. Bonamy loc. cit.

Usata altresì dagli Arabi musulmani.

Più che non i cristiani sì laici che ecclesiastici hanno fatto uso di questa formola gli Arabi musulmani di qualunque grado e condizione fosser eglino stati. Il *codice diplomatico arabo-siciliano* tanti esempj ne porge quanti sono i diplomi, le lettere, e gli altri atti in esso registrati. Chi scrive non manca mai d' inserirvi la formola *per la grazia di Dio*, dichiarandosi *per la Dio grazia* o padrone di un altro, se questi gli fosse stato inferiore, o *per la Dio grazia* servo di un altro, se questi stato gli fosse superiore. Eccone due esempj. Ad un rescritto da Abrahim Mulei indirizzato l'anno 213 di Maometto, e di Cristo 827, ad Aadelkum el Chbir, ossia grand' emiro di Sicilia, così egli si sottoscrive: *Abrahim ben Aalbi per la grazia di Dio tuo padrone e Mulei ec.*; e Aadelkum, conquistatore della Sicilia, scrivendo allo stesso Mulei: *Aadelkum el Chbir servo per la grazia di Dio del suo padrone Mulei ec.* (1). Nella stessa guisa si procede in tutti gli altri rescritti. Ma passato il dominio dalla famiglia degli Algabiti in quella dei Fatimiti, lo che avvenne verso la fine del terzo secolo dell' era di Maometto, alla parola *grazia* fu sostituita l'altra di *bontà*. Avvegnachè il citato *codice diplomatico* sia stato in più luoghi interpolato dal suo traduttore abate Giuseppe Vella, come si è altrove avvertito; con tutto ciò crediamo non esserlo stato in questa parte, tale essendo stata la pratica dei musulmani; per la qual cosa anche Solimano imperador de' Turchi in una lettera al gran maestro di Rodi ai fastosi titoli che si appropria, fa precedere la medesima formola: *Solymanus Isaccus Dei gratia Rex regum et Dominus dominantium ec.* (2).

Se l'uso di questa formola abbia dinotato sovranità.

X. Che dallo spirito di religione e di pietà sia stata la detta formola da principio introdotta ed in seguito praticata presso i cristiani, dalla maniera con cui si è adoperata,

(1) Tom. I p. 12 et 16.
(2) Cod. dipl. dell'ord. gerosol. t. II p. 160.

abbastanza si comprende, risultando da essa non altro scopo aver avuto i regnanti, come pure i vescovi, e gli altri ecclesiastici di alcun grado ed autorità investiti, se non quello di riconoscersi tali *la Dio mercè*, dal quale ogni bene deriva. Per una lunga serie di secoli non è forse caduto mai in mente a veruno che cotesta pia frase involgesse idea alcuna di sovranità o d'indipendenza. Son io perciò d'opinione, come lo furono il Blondel, il Ducange, il Vaissette, ed alcuni giureconsulti tedeschi, che siansi ingannati il Daniele, il Longuerue, il Chiflet, l'Hergott, e più altri scrittori, i quali hanno creduto che la formola *gratia Dei* sia stata anticamente riserbata ai sovrani come nota caratteristica della loro indipendenza: opinione stata altresì adottata da alcuni autori italiani, in specie dal Frezza (1), laddove di questa formola ragiona, nei loro diplomi usata dai principi normanni, e dal Tafuri (2), che dalla medesima l'indipendenza argomenta di Goffredo conte della città di Nardò nel duodecimo secolo, che ne' suoi diplomi ne fece uso.

Se tale, come da questi scrittori si pretende, stata fosse l'idea alla suddetta formola nei passati tempi annessa, nè gl'inferiori usata l'avrebbero con i loro maggiori, nè questi avrebbero riconosciuto *per la Dio grazia* investiti i loro inferiori di alcun grado ed uffizio. E pure tra gli altri molti esempj che addur si potrebbero, veggiamo riguardo i primi, che Raimondo conte di Tolosa, vassallo della corona di Francia, scrivendo al re Lodovico VIII, detto il *giovane*, così comincia la lettera: *Ludoico* Dei gratia *Francorum regi venerabili Domino suo Raimundus* eadem gratia *dux Narbonæ, comes Tolosæ etc. salutem, et debitæ fidelitatis obsequium* (3). Riguardo poi i secondi, Lodovico VII senza metter punto a cimento la sua sovranità

(1) Lib. 1 de subfeud. p. 70.
(2) Dell' orig. di Nardò lib. 1 c. 6.
(3) Ap. Bonamy loc. cit.

scrive all' abate Sugerio: *Ludovicus* Dei gratia *rex Francorum et dux Aquitaniæ Sugerio* eadem gratia *venerabili abbati sancti Dionysii* (1). Con i medesimi termini si è espresso il suddetto re Lodovico il *giovane* con Stefano vescovo di Autun. Tale condotta tenutasi tanto dagli inferiori verso i loro maggiori, quanto dai maggiori verso i loro inferiori, dimostra bastevolmente non essere stata la formola *gratia Dei* riconosciuta per una tessera di sovranità o d' indipendenza.

Nel secolo terzodecimo però sembra che siasi cominciato ad alterarsene l' idea, e ad aversi per una formola che non ad altri spettasse che a personaggi grandi e di superior dignità investiti, e di cui prevaler non si potesse la gente di mediocre e minor condizione. Di tal sentimento almeno mostrossi Tommaso di Capoa, legato d'Innocenzo IV papa, all'imperador Federigo II nel 1232, il quale nella sua opera intitolata *de dictatore epistolarum* (2) intorno tal formola in questi termini si è espresso: *Et notandum quod mediocres personæ vel minores non de se dicere* Dei gratia, *quia hoc verbum quodam modo arrogantiam, vel dignitatem magnam, vel magnificentiam importare videtur.*

Più che altrove nella Francia riconosciuta questa formola per segno d'indipendenza.

Ma dove prese piede più fermo quest' opinione intorno la formola suddetta, e dove se ne videro delle clamorose conseguenze, si fu nella Francia verso la metà del quinto decimo secolo, essendosi ivi preteso che fosse questa una nota distintiva di sovranità. Sino dall' anno 1442 aveva il re Carlo VII vietato al conte d' Armagnac d' intitolarsi tale *per la grazia di Dio.* Questi termini, scrive il P. Daniele (3), sembrando escludere ogni dipendenza, eccetto che da Dio, erano un' innovazione pregiudicevole al diritto del sovrano, del qual diritto non era dianzi stato

(1) Ibid.
(2) Ap. Hannium collect. monum. vet. et rec. t. 1 p. 383.
(3) Hist. de Charl. VII.

mai permesso il servirsi a qualunque duca o conte, che ad un tempo fosse stato feudatario di qualche corona. Ma quanto sia insussistente come il fatto, così il raziocinio ancora che sopra questa proibizione forma il Daniele, dal già detto rendesi manifesto.

Poco dopo, nell' anno cioè 1449, Giovanni V duca di Bretagna, e Filippo il *Buono* duca di Borgogna determinaronsi di riassumere l'antica, ma da lungo tempo intermessa pratica di usare nei loro diplomi la formola *Dei gratia*. Tanto bastò per destare il sospetto che amendue erger volessero i loro ducati in due indipendenti sovranità; il perchè il medesimo Carlo VII obbligò il duca di Borgogna a dichiarare che con quella formola non intendeva pregiudicar punto al diritto di sovranità, che la corona di Francia sulla Borgogna esercitava. Nel 1463 poi Lodovico XI, successore al trono di Carlo VII, intimò lo stesso divieto al duca di Bretagna, sebbene senza essere ubbidito, avendo quei duchi continuato a farne uso, come lo fecero anche quei di Borgogna sino al duca Carlo.

Che se pure i re di Francia l'hanno alcune volte accordato a qualche grande feudatario della corona, hanno ad un tempo aggiunta la dichiarazione che era tal formola conceduta per singolar favore. Il nominato Lodovico XI restituendo a Guglielmo di Châlons il principato d'Orange, accondiscese per privilegio speciale, come il medesimo dichiara nel suo diploma (1), che egli ed i successori suoi usar potessero nelle loro intitolazioni della formola *gratia Dei*. Non essendosi mai più deposto il concetto, o il pregiudizio che questa sia nota indicante indipendenza da tutt'altri fuor che da Dio, fu quindi ai soli sovrani riserbata. I vescovi nondimeno se ne mantennero nel possesso, avendo molti di loro soltanto da quattro secoli in quà al *gratia Dei* aggiunto *et apostolicæ sedis*.

(1) Hist. du Dauphiné t. II p. 108.

CAPO VII.

DEI TITOLI DELLE PERSONE NEI DIPLOMI NOMINATE.

Titoli proprj delle persone nei diplomi nominate non omessi.

I. Allo stile dei diplomi appartengono pure i titoli di quei soggetti a cui sono stati i diplomi conferiti, e di quelli che per qualunque siasi cagione vi fossero nominati: i quali titoli, quando fossero dovuti o di consuetudine, omettere non si solevano. In cinque specie dal Seldeno (1) si distinguono i medesimi: in onorarj, in essenziali, in accidentali, in proprj ed in generali; noi a due principali capi li riduciamo: ai titoli di dignità o d'uffizio, e ai titoli di onore, e di questi alcuni arbitrarj, dipendenti cioè dal solo arbitrio di chi con altri usar li volesse, ed altri legali o di costume, che ometter non si potessero senza offesa di quei soggetti, a cui la legge o la lunga pratica gli avesse attribuito. I primi sono tanto antichi quanto sono gli uffizj o le dignità, a cui secondo la loro differenza differenti appellazioni denno essere state applicate. Senza un termine distintivo che le connotasse, come mai avrebbero potuto coloro che ne erano investiti, essere dagli altri differenziati? Per una lunga serie di secoli questi titoli d'uffizio o dignità sono stati senza verun altro onorifico connotato usati. Che se pure talvolta la voce pubblica ha conferito ad alcuni un epiteto onorevole, come quello di *Magno* ad Alessandro ed a Pompeo, lo ha fatto unicamente per le singolari loro virtù e gloriose imprese.

Non solo gl'individui, ma i corpi o collegj ancora hanno continuato per lungo tempo ad esser privi d'ogni titolo

(1) Tit. honor. p. 1 c. 1 §. 1.

distintivo di onore. Durante la libertà della repubblica romana ben iscarso luogo ebbe l'adulazione, nè certe formole di dire infettarono allora, come poi avvenne, la purità della nobile e maestosa sua favella, e gli epiteti onorifici, siccome arbitrarj, non si davano che alla virtù. S'incominciò a titoleggiar gl'imperadori, dei di cui titoli onorifici abbiam fatto cenno nel capo antecedente. Avanti però loro col titolo onorifico di *amplissimo* nominato si vede da Cicerone il senato romano: col qual titolo fu di poi da altri distinto. Ma il più frequente ed il più comune con cui siano stati que' senatori chiamati, quello si fu di *clarissimi.* Alle altre dignità maggiori di console, di patrizio, di prefetto del pretorio e di Roma i titoli furono riserbati d'*illustre* e di *spettabile.* E siccome alcuni erano dal senato estratti per essere promossi a queste dignità; quindi negli antichi monumenti qualche volta questi s'incontrano che al titolo senatorio di *clarissimo* hanno l'uno o l'altro di essi aggiunto. Dei suddetti termini addiettivi si sono formati i sostantivi di *clarissimato*, di *spettabilità*, e d'*illustrato*, usati alcune volte per indicar la classe o la comitiva dell'uffizio, a cui taluno di loro apparteneva. Furono pure introdotti i titoli d'onore per gli altri uffizj, de' quali è soverchio il quì ragionare, potendosi veder i medesimi presso il Seldeno, il Bulengero, il Panciroli ed il Santinelli.

Notabile cambiamento avvenne nel sistema della corte imperiale sotto l'augusto Costantino Magno, divenuto ancor maggiore sotto i suoi successori, ove essendo stati di molto accresciuti gli aulici uffizj, dei quali un lungo catalogo colle funzioni a cadaun uffizio spettanti ha tessuto Codino Curopalata (1), fu d'uopo altresì moltiplicar le appellazioni con cui dinotarli, e gli epiteti con cui onorarli, quali furono quelli d'*illustrissimo*, di *egregio*, di

(1) De offic. palat. c. 2 et 4.

precellentissimo, di *eccellentissimo*, di *glorioso*, di *magnifico*, di *eminentissimo*, ed altri tali. Distrutto nell'Occidente il dominio degli imperadori, e divenuto re d'Italia Teodorico condottiere degli Ostrogoti, fu egli ben lontano dall'abolire gli uffizj aulici che sotto gli antecedenti imperadori solevansi conferire, che anzi ebbe sempre somma premura per mantenerli nel primiero splendor e decoro, come ne rendono piena testimonianza le formole e le lettere di Cassiodoro, scritte a nome di lui, e degli altri re di quella nazione, colle quali questi uffizj conferivansi, e con quelle onorifiche appellazioni con cui i medesimi venivano accompagnati.

Dalle indicate lettere e formole di Cassiodoro, e dai codici Teodosiano e Giustinianeo imparasi ancora essere stato di consuetudine nei tempi del basso impero di usar epiteti onorevoli d'ogni sorta in termini astratti, de' quali i sovrani furono assai liberali verso coloro a cui dirigevano i loro rescritti, ne' quali inoltre, sebbene singolare fosse la persona nominata, pure si è costumato spesso l'adoperare il prenome plurale di *vestra*. Quindi in vece di applicare al soggetto l'epiteto di *probus*, o di *excellens*, o di *magnificus*, o di *laudabilis*, o di *sublimis etc.*, dicevasi *probitas vestra*, *excellentia vestra*, *magnitudo vestra*, *laudabilitas vestra*, *sublimitas vestra etc.* Si disse similmente *serenitas vestra*, *spectabilitas*, *industria*, *eximietas*, *devotio*, *gravitas vestra etc.* Questa maniera d'esprimersi piacque pure ai re barbari, che nei loro diplomi ne hanno fatto uso, e specialmente se fossero stati questi da loro diretti a vescovi, ad abati, o ad altri ecclesiastici di grado superiore.

Ampollosità nei titoli comune a tutte le nazioni barbare.

II. Le intitolazioni onorevoli così enunziate divennero col tempo presso i popoli di uso comune e famigliare, che dalla lingua latina, dai medesimi adoperata nello scrivere, passarono all'italiana, ed alle altre lingue vive da essa derivate, nelle quali tutto dì sentiam dire *vostra altezza*, *l'eccellenza vostra*, *vostra signoría illustrissima ec.*;

e parlandosi del papa, *sua beatitudine*, *o la santità di nostro Signore*. Convien dire che i suddetti grandiosi titoli fossero allora di puro stile, come lo sono in oggi; poichè vescovi cattolici, ed anche in concilio adunati, ed i papi stessi non ebbero scrupolo veruno di chiamar *piissimi* e *santissimi* alcuni principi notoriamente eretici. Costantino Copronimo imperadore fu al certo dichiarato iconoclasta, e persecutor furioso di quei cattolici che il culto ammettevano delle sacre immagini; e pure il papa Adriano I avendolo a nominare in una lettera scritta a Carlo Magno (1), il chiama *piissimo*, il qual epiteto gli fu anche attribuito da Paolo I in una sua bolla (2). Chi ignora essere stato ariano il re dei Goti Alarico? Con tutto ciò dai padri del concilio di Agde dell'anno 506 fu detto *princeps piissimus* (3). E s. Dionigi vescovo d'Alessandria non chiamò egli *viros sanctissimos* i due romani imperadori Valeriano e Galieno amendue gentili, amendue implacabili persecutori dei cristiani? (4). Collo stesso titolo di *sanctissimi* non già sovrani di eterogenea falsa credenza, ma due vescovi donatisti Emerito e Petiliano onorati furono da s. Agostino nella conferenza di Cartagine.

Uffizj aulici sotto i re barbari assai scarsi di nuro.

III. Se nelle cancellerie dei re barbari veggiamo continuare la stessa ampollosità nell'enunciarsi i titoli, esprimenti gli uffizj e le dignità che da loro conferivansi o nelle lettere dirette a vescovi particolarmente e ad abati, veggiamo ad un tempo nelle loro corti scemati di molto tali uffizj, e ridotti ad un numero assai scarso, di più non avendone permesso la strettezza delle loro finanze, e la semplicità dei loro costumi. Dalle moltiplici indagini che in altro luogo abbiam fatto (5), ben pochi uffiziali

(1) Hugon. Flav. in chron.
(2) Ap. Labbe t. vi concil. p. 1689.
(3) Tom. viii concil. collect. Mansi.
(4) Ap. Euseb. hist. eccl. lib. 7. c. 10.
(5) Ant. long. mil. vol. 1 diss. 1 n. 61 et seq.

della corte dei re longobardi ci è riuscito di riscontrare. Tutti essi con termine generico eran chiamati *gasindi*, malamente dal Bignon e dal Vossio riconosciuti per uomini di vile condizione (1), quando che per lo contrario eran essi della più illustre. Nella specie poi distinguevansi in *maggiordomi*, in *stratori*, ossia cavallerizzi, in *scudieri*, in *vestiarj*, o guardaroba, in *pincerni* o coppieri, in *referendarj*, in *segretarj* o notaj, altri maggiori, ed altri minori. A questi aggiugner si denno gli *ostiarj* ed i *deliziosi* coi paggi. Se pochi di numero abbiam riscontrato gli uffiziali del palazzo di quei re, pochi del pari ci sono risultati i ministri delle provincie del regno, i quali riducevansi ai *duchi*, ai *conti*, ai *giudici*, ai *gastaldi*, agli *agenti* dei principi, agli *sculdasci*, ai *centenarj*, ai *decani* ed ai *saltarj*, uffizj insieme civili e militari. Di tutte le classi dei riferiti ufficiali e ministri abbiamo altrove ragionato quanto basta (2), avendo a cadauna di esse le proprie incumbenze assegnato.

Entrar non vogliamo nella specifica enumerazione degli uffiziali e ministri della corte dei re franchi della prima stirpe, e degli altri sovrani che in quel torno di tempo nelle altre contrade dell' Europa regnarono; poichè di poco dissimili e nel nome e nell' esercizio da quelli che abbiam avvertito nella corte dei re longobardi, eccettuati però i *maggiordomi* in quella di Francia, i quali hanno spesso eguagliato, e qualche volta pure sorpassato nell' autorità i loro sovrani. Degli uffiziali della medesima corte, e delle loro incumbenze abbiamo un trattato di Incmaro (3), che nel secolo nono resse l' arcivescovil chiesa di Rheims.

IV. Dai titoli d' uffizio nelle più antiche carte disgiunti

(1) Ap. Murator. ant. ital. t. 1 col 134.
(2) Loc. cit.
(3) De ord. et offic. palat.

non sono i titoli di onore, i quali però andarono successivamente sempre scemando, sinchè nei secoli a noi più vicini tornarono a ripullulare vieppiù vigorosamente. Non meno i semplici e privati cittadini, maschj e femmine, che gli ecclesiastici, quegli eziandío di minor grado, e i monaci stessi, nominar si solevano di que' tempi nei diplomi e nelle carte diplomatiche con titoli ed epiteti onorevoli. Nei papiri ravennatesi, ed altri italiani del quinto, sesto e settimo secolo, pubblicati dal marchese Maffei (1), e dai monaci di s. Mauro (2), assai spesso tai titoli ed epiteti s'incontrano non solamente nel contesto del diploma attribuiti alle persone che vi si nominano, ma a quelle ancora che vi sono sottoscritte. Del pari ed in simil guisa s'incontrano sovente nelle carte dell'ottavo secolo, nell'archivio di s. Ambrogio esistenti.

I privati cittadini, gli ecclesiastici ed i monaci nominati nelle carte con titoli onorifici.

Fuori dell'Italia qualche volta appena nelle carte di quei medesimi tempi il nome delle private persone viene distinto con titolo o epiteto di onore. Dopo l'ottavo secolo nondimeno anche nell'Italia, riguardo almeno le persone laiche, molto rare si son rese coteste onorevoli appellazioni al nome aggiunte; ma cogli ecclesiastici si è continuato a farsene l'uso medesimo. I titoli più comuni, attribuiti agli uomini, erano di *uomo onorabile*, od *onorato*, di *divoto* o *discreto*, di *perfetto* o *perfettissimo*, d'*illustre*, di *lodevole* ed altri tali. Alle femmine poi era per lo più riserbato il titolo di *oneste*, e ad alcune di più qualificato grado quello d'*illustri*. Per ultimo il titolo distintivo delle persone del clero e dei monaci era quello di *venerabile*; ma scrivendo eglino stessi il loro nome, appropriar si solevano spesso l'appellazione di *umile*, e qualche volta, i vescovi in specie, quella di *peccatore*.

Quai titoli di onore una volta usati.

Siccome nelle carte riportate dal Maffei e dai Sanmaurini, e nelle nostre pure, non solo i surriferiti titoli,

(1) Ist. dipl. p. 130 et seq.
(2) Tom. III p. 706.

ma altri ancora sono con sigle o lettere iniziali espressi, quindi abbiam voluto di tutti formar un elenco, che si dà a piè di pagina (*) coll' aggiuntavi interpretazione.

(*) ū. c̄. *vir clarissimus.* Nei papiri del quinto e sesto secolo tali sigle interpretar si possono qualche volta per *vir consularis.*

u. c. def. *vir clarissimus defensor.*

u. c. rog. *vir clarissimus rogatarius.*

u. d̄. *vir devotus*, o *devotissimus*, o *discretus.*

u. d. pal. scl. *vir devotus palatinus scholaris.*

u. gl. *vir gloriosus.*

uir gl̄. ēl. ō. *vir gloriosissimus*, *electissimus*, *optimus.*

u. h̄. *vir honoratus*, o *honorabilis*, o *honorandus.*

u. h. for. *vir honestus forensis.*

u. ī. *vir illustris*, o *inluster*, come di que' tempi scrivevasi.

u. l̄. *vir laudabilis.*

u. m. *vir magnificus.*

u. n̄. *vir nobilis.*

u. p. *vir perfectissimus.*

ur̄. *venerabilis.*

u. r. *vir reverendus.*

u. s. *vir sacerdos*, o *venerabilis sacerdos.*

ū. ū., o ūūbil̄. *vir venerabilis.*

Def. q. l. *Defensor Quæstor laudabilis.*

Dn. n. pp. Aug. *Dominus noster perpetuus Augustus.*

h. pr̄. *honorabilis præsbyter*, o *humilis præsbyter.*

h. f. *honesta*, o *honorabilis fœmina.*

ī. f. *inlustris fœmina.*

lau. *laudabilitas vestra.*

Mag. d. *Magistratus dixerunt.*

PP. Aug. *Perpetuus Augustus.*

Q. l. *Quæstor laudabilis.*

Dobbiamo però dianzi uno sbaglio avvertire preso dal Muratori (1), il quale in due nostre pergamene, l' una dell' anno 735, malamente da lui assegnata all' anno 736, e l' altra del 759, ha creduto esservi stata replicatamente scritta la sigla *a*ď, di cui non vi ha altro esempio; quando che è certo dovervisi leggere *u*ď, cioè *vir devotus* o *discretus*. La somiglianza dell' *a* coll' *u* corsivo nella scrittura dei tempi longobardici, aperti amendue egualmente al di sopra, l' ha tratto in errore. Ove queste sigle o lettere siano duplicate o triplicate, sogliono dinotare due o tre persone, alle quali lo stesso titolo convenga. Così *uu. mm.* premessi a due nomi che vengano di seguito, interpretar si dovranno *viri magnifici*, e tre *uuu. ddd.* avanti tre nomi vorranno significare tre volte *viri devoti, o devotissimi.*

Questi titoli d' onore dopo l' ottavo secolo essendo andati quasi del tutto in disuso, sono anche stati dalle carte banditi, che più non li presentano. Eccettuati nondimeno si vogliono i vescovi, gli abati ed i monaci che continuano ad esservi spesse volte nominati con titoli onorifici e decorosi. Ma dacchè cominciarono le nazioni a spogliarsi da quella rustica semplicità in cui avevano per molti secoli vissuto, que' titoli con cui una volta i sovrani credevano di essere abbastanza onorati, sufficienti non furono per appagare la vanità dei semplici cittadini. Chi tra loro, non addetto a meccanico mestiere, non si stimerebbe oggidì offeso, se *illustre* soltanto, o *molto illustre* fosse intitolato, il qual unico titolo però ai più antichi re franchi era attribuito? E il titolo di *signore*, derivato da *seniore*, che alle più distinte persone era una volta riserbato, e non è in oggi a chi che sia del volgo prodigalizzato? È succeduto con questi titoli d' onore ciò che avvenne colle monete, le quali hanno bensì conservata

Abuso presso i moderni di questi onorifici titoli.

(1) Ant. ital. t. 1 p. 759 et 875.

la stessa denominazione delle antiche, ma non lo stesso valore delle medesime, che di molto ha deteriorato. Sebbene possa chiunque di leggieri conoscere tai titoli ampollosi esser parole senza significato, e come nel suo Galateo nota il Casa, poco esse scostarsi dalle bugíe e dai sogni, ed anzi esser veri sogni; con tutto ciò i titoli di *signore*, di *padron colendissimo*, *osservandissimo*, d'*illustrissimo*, d'*eccellentissimo*, ed altri più squisiti ancora non bastano ad estinguere in alcuni la smania d'essere titoleggiati. Non pochi illustri scrittori, e poeti in specie, ricordati da Domenico Manni (1) e da Francesco Saverio Quadrio (2), sonosi industriati di mostrarne la falsità e di metterli in derisione; ma inutili sono riusciti i loro tentativi, anzi sembra che il furore in vece di scemare vada di giorno in giorno sempre maggiormente crescendo. Che se gli accennati sono titoli vuoti ed insignificanti, lo sono del pari quelli *di schiavo*, *di servo umilissimo*, *devotissimo ec.*, che l'uno coll'altro suole riguardo se stesso usare. Negar non si vuole che un onorifico titolo, come una decorosa divisa non renda più rispettabile la persona di un pubblico magistrato; il tutto però ecceder non deve i limiti della decenza.

Titoli qualche volta senza corrispondente uffizio.

V. Sotto Carlo Magno ed i suoi successori, non pochi de' quali lo furono altresì del regno italico, siccome s'introdussero nuovi uffizj, così formaronsi nuove intitolazioni. Coll'andar però dei tempi non sempre il titolo riuscì accoppiato all'uffizio; ma fu esso alcune volte conferito senza di questo. Con tal mezzo hanno i sovrani rimeritato alcuni servigi, od anche appagata l'ambizione di taluno dei sudditi, col conferirgli un titolo di puro onore, privo di sostanza, e con non iscarso lucro eziandío del loro erario. Ai moderni principi avevano in ciò preceduto

(1) Lett. in dif. del v. s. e di voi; raccolt. d'opusc. scient.
(2) Lett. intorno a' tit. d'onor.

gli stessi imperadori romani con i loro diplomi di nobilitazione, *codicilli honorarii* chiamati (1). Tra i diversi vizj de' tempi suoi da s. Gregorio nazianzeno notati, quello ancora vi ha di quel titolato papiraceo, il quale tronfio andava, perchè *exiguo diplomate notam nobilitatis nactus est* (2). Alcune dignità colle rispettive loro intitolazioni, introdotte dopo la rinnovazione dell' occidentale impero nella persona di Carlo Magno, o che furono successivamente soggette a sostanzial cambiamento, meritano d' esser quì avvertite.

Il titolo di *princeps* in che significato preso anticamente.

Comincieremo dal titolo di *princeps*. È stato questo in origine e per una lunga serie di secoli preso e come termine generico e vago, e come specifico e distintivo. Nella prima significazione abbiamo presso che innumerevoli esempj negli scrittori sì sacri che profani, i quali hanno indifferentemente adoperato il termine di *primo* e di *principe*: col divario nondimeno che con quello di *primus* si è il più delle volte indicato un semplice primato di ordine, di numero e di tempo, e coll' altro di *princeps* un primato d' eccellenza, di merito, ed anche di superiorità. Al titolo di *princeps* in questo senso l' altro equivaleva di *proceres*, *primores*, *optimates*, *seniores*. Qualche volta ancora la singolarità ed il grido delle illustri imprese ha fatto a taluno attribuire l' appellazione di *principe*. Così Crasso da Vellejo Patercolo (3) fu detto *omnium sæculorum, et gentium princeps*; e Pompeo da Cicerone (4) *princeps romani nominis*. Ma il titolo di *princeps* in particolar modo e costantemente fissato ad un soggetto e ad un uffizio si trova presso i Romani dai più antichi tempi della repubblica. Era esso a colui attribuito che fosse stato dai censori per il primo notato nel catalogo di

(1) Desmolets t. IX p. 161.
(2) Carm. 2.
(3) Lib. 2.
(4) Epist. ad famil.

senatori, il quale *princeps senatus* chiamavasi. La sostanza di tal principato consisteva specialmente nel diritto d' esser il primo nell' opinare: del resto, come osserva il de la Bléterie, che sopra questo argomento stese un' erudita memoria (1), non conferiva esso giurisdizione veruna, ossia nel militare, ossia nel civile. Vi aveva pure presso i medesimi Romani il *princeps equestris ordinis*, o *juventutis*, col qual titolo colui decoravasi, che fosse stato dagli stessi censori registrato per il primo sul catalogo de' cavalieri. Questo titolo, che è stato di puro onore, da Augusto sino a Costantino ha servito di decoroso distintivo ai figliuoli dei regnanti imperadori. Col terminare del romano impero terminò il titolo e l' uffizio dei principi del senato, e dei cavalieri, o della gioventù.

Nell' uno e nell' altro significato fu preso del pari il titolo di *princeps* nei tempi di mezzo. Nel primo il veggiam continuare sotto i re franchi della prima stirpe, sotto i quali i magnati della nazione, e i vescovi stessi che assistevano alle pubbliche assemblee, *principi* eran chiamati. Siane la prova l' esordio della legge alemanna, che così comincia: *Incipit lex Alemannorum, quæ temporibus Clotarii regis una cum principibus suis, id sunt* XXIII *episcopis, et* XXXIV *ducibus, et* XXXII *comitibus, vel cetero populo constituta est.* Nella seconda significazione, ed in un senso ancor più stretto che non quello di principe del senato e dell' ordine equestre, ed indicante sovranità, il Mabillon (2) e gli autori del *nuovo trattato di diplomatica* (3) introdotto lo riconoscono soltanto nel decimo secolo, al principio del quale i conti di Tolosa, durante la prigionía del re Carlo il *semplice*, ne' loro diplomi intitolaronsi *principi*: lo che pure fecero i duchi di Normandia.

(1) Mém. de litter. t. XL p. 146, 12.
(2) De re dipl. p. 221.
(3) Tom. IV p. 540.

Noi però in questa più stretta significazione adottato il veggiamo nell'Italia sino dal tempo di Carlo Magno. Ne abbiam per mallevadore Erchemperto (1), il quale racconta di Arichi duca di Benevento, che *primus Beneventi* principem *se appellari jussit, quum usque ad istum qui Beneventi præfuerunt, duces appellarentur.* In conferma vi concorrono alcuni diplomi che sono stati da noi di sopra indicati (2). Alquanto dopo assunsero il medesimo titolo i duchi di Capoa e di Salerno. Nella Germania ai tempi di Ottone I imperadore ha continuato quel termine ad esser preso nella prima più ampia significazione, nella quale lo dimostrano adoperato alcuni diplomi dello stesso augusto, riportati dall'abate Gottwicese (3). Ed Arnolfo, storico milanese dell'undecimo secolo (4) la discesa in Italia accennando di quel sovrano, scrive che vi venne *consilio Walperti archiepiscopi mediolanensis, et aliorum regni principum.* Sono quindi alcuni d'avviso che tal titolo sia stato ivi fissato ai grandi feudatarj dell'impero soltanto dopo la morte di quell'augusto: e più tardi ancora il Conringio (5) conferito lo riconosce ai vescovi di quelle contrade.

Quando adoperato per titolo specifico di sovranità.

VI. Tra i titoli e gli uffizj più cospicui è stato sempre riputato quello di *duca.* Come dall'imperare alle armate è derivato il nome d'imperadore, così quello di duca è venuto dal condur le medesime alla guerra. Di questo nome e di quest'uffizio, che era d'un' assai estesa autorità sopra i soldati, se ne hanno indizj sin sotto gl'imperadori Vitellio (6), Commodo (7), Alessandro Severo (8), e Probo (9); ma frequente se n'incontra la menzione sotto

In che tempo introdotto il titolo di duca.

(1) Hist. princ. Langob. c. 3.
(2) Cap. 2 n. 15.
(3) Chron. gottw. p. 172.
(4) Hist. lib. I c. 7. t. IV rer. ital. script.
(5) Censur. dipl. Lind. p. 218.
(6) Tacit. lib. 12 annal.
(7) Spartian in Commod.
(8) Lamprid. in Alex. Sever.
(9) Tillemont hist. des emper. t. III p. 565.

gl' imperadori cristiani, cominciando da Costantino. Il Muratori (1) ad un testo appoggiato del codice Teodosiano (2) propenso si dimostra a riconoscere che sino da quei tempi il ducato sia stato qualche volta considerato come un' illustre palatina dignità da godersi pacificamente nella corte imperiale. Ecco il testo, ricavato da una legge di Teodosio il giovane: *Immunitatem tribuimus his, qui post emeritam in castris militiam ad honorem ducatus nostræ serenitatis provexit judicium.* Che che sia di questa palatina dignità ducale, che dal testo della legge teodosiana non ci si palesa abbastanza, nè da altri antichi documenti ci vien indicata, quegli antichi duchi decorati si veggono col titolo ora di *spettabili* (3) ed ora di *chiarissimi* (4).

I barbari conquistatori delle provincie del romano impero ritennero lo stesso titolo, col quale hanno dinotato gli uffiziali maggiori al governo preposti delle città e delle provincie. Questi nel regno longobardico oltrepassavano i trenta, i quali, seguita l' uccisione di Clefo secondo re della nazione, si divisero il regno in altrettante dinastíe. E sebbene passati dieci anni dalla morte di lui siasi presso i Longobardi ristabilita la real dignità nella persona di Autari (5); con tutto ciò i duchi ritennero ancora una non piccola porzione dell' autorità suprema. Non occorre l' intertenerci quì su i medesimi, poichè di loro, e dell' estensione del loro potere abbiamo a lungo ragionato nella dissertazione sopra i Longobardi (6). In niun paese si moltiplicaron tanto i duchi nei secoli ottavo e nono, quanto nell' esarcato di Ravenna e nella Pentapoli, talchè

(1) Ant. ital. t. 1 diss. 1.
(2) L. 6 tit. 26.
(3) L. pen. c. de appell.
(4) L. 2 c. de offic. præf. præt.
(5) Paul. diac. de gest. langob. lib. 3 c. 15.
(6) Ant. long. mil. vol. 1 diss. 1 n. 62.

questo titolo vi divenne non poco avvilito (1). Sebbene ereditaria non fosse questa dignità presso i Longobardi, pure per consenso del re o esplicito o implicito è passata spesso per successione dai genitori ai figliuoli. Lo stesso avvenne anche in Francia, ove la debolezza dei successori di Carlo Magno e questa ed altre simili maggiori dignità ed uffizj ha lasciato nelle famiglie perpetuare.

Le dignità da chi rese ereditarie.

Si cominciò colle regie ville che da Lodovico Pio, come nota il di lui biografo Tegano (2), con esempio dianzi inudito conferite furono *fidelibus suis in possessiones sempiternas*. Non consta però che diritto veruno di regalía fosse allora a queste annesso. Il primo nella Francia ad investire in perpetuo alcune famiglie di veri principati si fu Carlo, detto il *semplice*, ne' primi periodi del secolo decimo, d'onde poi derivarono quelle funeste fatali conseguenze, per cui cotesti gran vassalli della corona, dimentichi del prestato giuramento di fedeltà, hanno spesso da spergiuri e ribelli rivolte le arme contro i loro naturali signori e sovrani, e fatto scorrere fiumi di sangue civile. Quasi nello stesso tempo Arrigo I, detto l'*uccellatore*, introdusse nella Germania questa nuova specie d'investiture (3), che non tardò molto a produrre gli stessi effetti come nella Francia. Quei diplomi pertanto con cui prima dell'accennata epoca principati si conferiscano con ragion di fisco, aver si dovranno per supposti. In seguito furon di essi fatti partecipi nello stesso modo alcuni ancora tra i vescovi e gli abati, ai quali nondimeno avanti gli stessi laici signori la liberalità dei loro sovrani compartito aveva alcune regalíe, come il telonio, ossia i pedagj sopra i pubblici mercati, l'esenzione da qualunque podestà giudiziaria, ossia civile, ossia

(1) Murator. loc. cit. diss. 5; et Oliver. memor. della bad. di s. Tommas. t. XII nuov. racc.
(2) De gest. Ludov. Pii p. 74.
(3) Chron. gottw. p. 124.

ecclesiastica, e per sino dalla reale, ed il diritto della zecca, diplomi sussistendo, monete, ed altri documenti che provano avanti quell'epoca di esse investite alcune chiese vescovili e badíe della Francia e della Germania, e l'uso che le medesime ne hanno fatto (1). Non tutti per altro questi documenti sono di egual calibro, alcuni avendovene che a critico esame sottoposti alle prove non reggono (2). Di un altro privilegio nella Germania e nell'Inghilterra per concessione de' sovrani godevano alcuni vescovi ed abati, ed alcune abadesse eziandío, di crear cioè cavalieri (3).

Quando il titolo di *comes* divenuto onorifico e di uffizio.

VII. Titoli similmente di gran lustro sono stati quelli di *conte* e di *marchese*. Il titolo di *comes*, che in origine dinotava un compagno, cominciò a diventar onorifico e distinto, allorchè Augusto tra i senatori scelse alcuni per consiglieri che *comites* furon chiamati. Pretende il Cujacio, seguitato da alcuni moderni, che da Costantino imperadore sia stato tale impiego in dignità eretto, avendo in tre ordini distribuito i conti, in *illustri*, in *chiarissimi*, ed in *perfettissimi*, ai primi due de' quali era annesso il patriziato. Dal testo però di Eusebio cesariense (4), a cui quest'opinione si appoggia, non altro, come il Valesio osserva (5), ricavar si può se non che Costantino abbia creato dei conti di cadauna delle tre nominate classi; non già che gli abbia egli il primo istituiti, incontrandosi l'esistenza di varie classi di conti sin sotto l'imperador Galieno; anzi come dignità in un'iscrizione dell'anno 253 è il termine di conte rappresentato (6).

---

(1) Idem ibid.
(2) V. Conring. de re nummar. §. 40.
(3) Gudling observ. IV t. II p. 61; et Spelman act. erud. mens. octobr. 1698.
(4) De vit. Constant. lib. 4 c. 1.
(5) Not. in Euseb. p. 240.
(6) Tillemont loc. cit. p. 389.

Tre dignità pertanto col titolo di conte noveravansi nel palazzo imperiale. Era la prima il *comes sacrarum largitionum*, il dispensatore delle liberalità del principe, sostituito a quello di *prefetto dell' erario*; la seconda il *comes privatarum*, che i beni particolari e privativi del medesimo principe amministrava, e la terza *comes sacri patrimonii*, a cui l' ispezione apparteneva sopra le entrate della corona (1). Oltre questi conti, l' uffizio de' quali versava intorno l' economía, altri vi avevano nel basso impero preposti a reggere provincie intiere, qual era il conte dell' Africa e dell' Egitto (2). V' erano altresì conti militari, condottieri cioè di alcune partite dell' armata (3). Nei monumenti longobardici qualche cenno appena si ha dei conti; ma frequentissima ne è la menzione nelle memorie franciche più antiche. Sotto i re merovingi e carolingi i conti, come già i duchi sotto i re longobardi, erano deputati al governo politico e militare delle città con ampia giurisdizione, e di poco inferiore alla reale che in essi riconosce un canone del concilio di Châlons dell' 813, con cui la pace raccomanda e la concordia tra i vescovi ed i conti, i quali, come soggiugne il canone, *post imperialis apicis dignitatem populum Dei regunt* (4). Qualunque autorità nondimeno esercitassero i conti, era questa soggetta sempre e subordinata a quella del sovrano.

Dignità col titolo di conte.

Verso la metà del secolo nono un Luitardo abbiamo *conte vescovo di Pavia* (5), il quale con sua carta molti fondi comparte alla badía di s. Donato di Scozula presso il lago Verbano o maggiore: carta rammentata dal sommo pontefice Innocenzo III (6). Sebbene Luitardo stato sia

(1) V. Terrasson hist. de la jurispr. rom. p. 36.
(2) V. Salmas. in Trebell. Poll. c. 12; Pancirol. not. dign. imp. occid. c. 69; Bullenger de imp. rom. 3, 9.
(3) L. 1, et tot. tit. cod. ne rei mil. com. vel trib.
(4) Can. 2 ap. Sirmond. t. II p. 312.
(5) Ughell. Ital. sacr. t. I.
(6) Cap. inter dilectos, de fide instr.

il primo che tra i vescovi di Pavia decorato si legga col titolo di conte, non sembra però che la sua contea annessa fosse al vescovado di quella città; ma da conte che era dianzi (se di Pavia o di altra città non si può determinare) sia stato alla cattedra della chiesa pavese innalzato, avendone ritenuto ad un tempo l'altro titolo, il quale nondimeno dopo la di lui morte non passò al suo successore. Soltanto sulla fine del seguente secolo decimo vescovadi s'incontrano in Italia, a cui chi era promosso il titolo altresì portava di conte, come alcuni lo portano anche oggidì.

Chi fossero i vicecomiti.

VIII. In assenza dei conti ne supplivano le veci i *viceconti* o *visconti*, sottentrati ai *loco positi* dei duchi longobardi. Continuarono però questi anche sotto i re franchi, dacchè s'impossessarono del regno longobardico: ed un Walchis *loco posito* della città di Milano è nominato in una pergamena dell'832, regnando Lodovico e Lottario (1). Se qualche differenza passasse tra i *loco positi* ed i *vicecomiti*, non saprei deciderlo: i primi forse saranno stati scelti dal sovrano, ed i secondi dal conte stesso. Di un Marco *vicecomite* fa cenno s. Gregorio Magno, scrivendo ad Agnello vescovo di Terracina (2); ma essi come vicarj dei conti cominciano a comparire soltanto sotto Carlo Magno.

La potenza e l'autorità dei succennati conti scemò di molto nel secolo decimo, in cui non solo diversi vescovi dagli imperadori, che per salire, o per mantenersi sul trono abbisognavano del loro appoggio, furono creati conti del distretto di quelle città o delle città stesse che da pastori reggevano; ma molti rurali contadi ancora furono da essi di nuovo eretti, i di cui feudatarj d'una assai ampia giurisdizione godevano, quale a un di presso si esercita tuttora dai possessori dei feudi imperiali.

(1) In arch. mon. s. Ambr.
(2) Epist. 18 lib. 8 indict. 1.

Oltre queste sono state in seguito erette altre contee di mero titolo. Federigo I. imperadore ne fu assai liberale con alcune famiglie, conferendo loro contee di città, altronde libere. Così con privilegio dell'anno 1165, e con altro del 1178 confermò egli ai conti di s. Bonifazio *comitatum veronensem, et omnia, quæ ad comitatum pertinent* (1); e pure Verona di que' tempi era città libera, nè a conte veruno soggetta. Così ancora per lasciare altre simili investiture il medesimo Augusto nel 1184 conferì ad Obizzo marchese d'Este le marche di Genova, e di Milano (2): città amendue che reggevansi allora in forma di repubbliche. Avendo egli per esperienza provato la forza di queste italiane repubbliche, dalle quali, e dalla milanese in specie, dopo lunga ostinata guerra fu vinto alla fine e superato, avrà creduto con questo mezzo di metterle al cimento e in guerre con tai potenti signori, e poichè si fossero indebolite, di non aver più motivo di temerle. Esempj altresì vi hanno d'essere stati da taluno ad un tempo posseduti due contadi, come li possedette quel conte Lanfranco che in un *placito* del 1021 comparisce investito dei due contadi piacentino ed auciense (3), e di due marche il nominato Obizzo d'Este.

Conti titolari.

IX. Un'altra classe di conti, e forse più cospicua di quelli al governo deputati di qualche città o provincia, vi ebbe, che nel palazzo del sovrano risiedevano, detti perciò *comites palatii*, poi *comites sacri palatii*, ed in fine *comites palatini*. Questa dignità verisimilmente ebbe origine nella corte dei re franchi, nella quale esercitata si vede sino dal secolo sesto, ed ivi continuata per lunga serie di secoli, e passata in seguito anche alla corte dei re teutonici. Quali fossero le incumbenze di sì riguardevole impiego, dall'arcivescovo Incmaro s'impara (4), il

Conti del palazzo.

Loro incumbenze.

(1) Ant. ital. t. 1 diss. 6.
(2) Ibid.
(3) Tirabosch. stor. di Nonant. t. II p. 152.
(4) Tract. de ord. et offic. pal. c. 21.

quale ne accerta che il conte non solamente giudicava di tutte le cause del regno, le quali per appellazione fossero portate al tribunale supremo del re, riformando le sentenze ingiuste, date dagli altri giudici; ma conosceva altresì tutte quelle che riguardassero i diritti reali. Avanti portar l'affare alla notizia del sovrano egli osservava se lo meritasse per non occuparlo in cose soverchie o di troppo leggier importanza. La premura maggiore però del conte esser doveva quella di spedire sollecitamente le cause de' poveri; ed affinchè la potenza de' ricchi e de' signori non avesse a pregiudicare alla spedizione di queste, aveva Carlo Magno ordinato che *nullus comes palatii nostri potentiorum causas sine nostra jussione finire præsumat* (1). Così poteva pur il principe venir in chiaro se si fosse fatta superchiería a chi aveva litigio con tali più potenti persone. Per le cause degli ecclesiastici era deputato l'arcicappellano del palazzo: grado che sopra i vescovi e gli arcivescovi aveva la precedenza.

Più conti del palazzo ad un tempo.

Ha preteso il Conringio (2) che uno solo sia sempre stato il conte del palazzo; ma esempj sono stati dal Mabillon (3) prodotti che l'esistenza ne provano di due ad un tempo. Per comodo dei sudditi troppo lontani dal centro del regno fu qualchè volta delegata la stessa facoltà dei conti del palazzo ad alcuni distinti personaggi, e specialmente ecclesiastici. Wiboldo ed Uberto, amendue vescovi di Parma, ne furono investiti, quegli da Carlo il *Grosso*, e questi da Ottone I imperadore (4). Simile privilegio ed uffizio da altri augusti riportarono del pari i vescovi di Asti, di Lodi e di altre città (5). Se si eccettui il conte palatino del Reno, che in Germania gode

Conti palatini delegati.

(1) Leg. 43 int. langob.
(2) Loc. supr. cit.
(3) De re dipl. p. 117.
(4) Ughell. Ital. sacr. t. II.
(5) Murator. ant. ital. t. I diss. 7.

della stessa autorità degli altri principi sovrani, quanto in oggi il titolo di conte palatino è mai decaduto dal primiero suo splendore!

Chi fossero in origine i marchesi.

X. Quei soggetti poi che scelti venivano dal sovrano a reggere le città e le provincie poste ai confini del regno, *marchiones*, *marchenses*, o *marchisii* erano denominati, e col termine di *marck*, *marche*, o *marchie* quei confinanti paesi erano riconosciuti. Amendue però i termini di *marca* e di *marchese* non rimontano più in là dell'ottavo secolo, ed il secondo gli è forse posteriore. Ai tempi dei romani imperadori, come da Lampridio (1) e da Vopisco (2) raccogliesi, *limitanei* eran detti cotesti governatori, e *limites* o *fines* cotesti paesi. Come sotto i Romani i *limitanei*, e sotto i Longobardi alcuni duchi, così sotto i re franchi ed i germani avevano i marchesi alla disposizion loro un corpo di milizie per tutti i bisogni che d' improvviso nascer potessero con i popoli confinanti.

Essendo stati al governo di queste limitrofe città e provincie mandati alcune volte conti e duchi di altre contrade, quindi la ragion s' intende per cui lo stesso soggetto sia stato dei titoli di conte e marchese, o di duca e marchese insiem decorato. Qualche volta pure i titoli di duca, conte e marchese veggonsi sulla persona medesima cumulati: del che alcuni esempj somministrati ci sono dai documenti dal Muratori recati (3). Tra gli stessi principi di Benevento Landolfo verso la metà del secolo decimo al titolo di *principe* quello ebbe aggiunto di *marchese*, come racconta l' autore del cronico di Vulturno sotto l' anno 949 (4): *Landulfus princeps marchio efficitur;* e lo conferma una carta casinese (5), la quale nomina

---

(1) In Alex. Sever.
(2) In Aurelian.
(3) Loc. sup. cit.
(4) Rer. ital. script. t. I part. II p. 422.
(5) Ant. ital. t. II diss. 35.

Landulfum principem marchionem. Sappiamo similmente di varj soggetti che sono stati marchesi senza sapere a qual marchesato presedessero. Tale fra gli altri è stato quel Corrado *illustre marchese*, zio di Guido e Lamberto imperadori, rammentato in un loro diploma dell'anno 892 (1).

Titolo passato in seguito per eredità nelle famiglie.

Essendo state nell'undecimo e duodecimo secolo tali *marche* moltiplicate, per conseguenza moltiplicati si scorgono anche i marchesi, il titolo e l'uffizio de' quali, come degli altri è succeduto, sono col tempo passati per eredità nelle famiglie. Poche nondimeno di queste sussistono oggidì della discendenza di questi più antichi illustri marchesi, come pure di quelle derivate dai conti del regno italico, quali sono stati i marchesi d'Este, di Monferrato, del Vasto, di Saluzzo, del Carretto, di Ceva, di Cravesana, di Susa, d'Incisa, d'Ivrea, di Savona, i Malaspina, i Palavicini ec., e i conti di Biandrate, di Lumello, di Lavagna, di Sabionetta, di s. Bonifazio, di Onara, di Seprio, di Cuneo, ed altri simili. Tra gl'italiani marchesi però dell'undecimo secolo noi riconoscer non possiamo il fratello del martire s. Arialdo, vittima sacrificata dall' incontinenza e simonía del clero milanese, come fu riconosciuto dal Baronio (2), il quale non bene avendo inteso il nostro volgar termine di *Marchione*, usato dal rozzo contemporaneo scrittore della vita di quel santo, credè innocentemente che il fratello di lui fosse marchese di titolo, laddove era *Marchione*, ossia *Melchiorre* di nome. Più scarse sono le famiglie del medesimo regno d'Italia discendenti dai più antichi duchi, le quali da sinceri documenti risultino. La maggior parte di quei conti e marchesi che di presente ivi ne portano il titolo, ne fu decorata soltanto dopo l'abolizione delle repubbliche italiane, seguita quasi universalmente nel secolo

(1) In arch. mon. s. Ambr.
(2) Ann. eccl. t. XI.

terzo decimo: punto critico da non perdersi di vista, ove nasca questione intorno alcun diploma di collazione di contea o di marchesato. I suddetti titoli di conte, di marchese, di duca ed altri ai soli maschj appartenevano; e le loro moglj o figlie non già contesse o marchesane o duchesse chiamavansi, ma soltanto moglj o figlie di conti, marchesi, o duchi. Se ne eccettuano nondimeno quelle che di tai feudi fossero state elleno stesse direttamente investite, quale tra le altre è stata nel secolo undecimo la celebre contessa Matilde.

Uffizio di conte, marchese e duca sotto i papi.

Come gli altri sovrani, così i papi ancora, dacchè ebbero acquistato temporale dominio sopra alcune città e provincie, deputarono eglino pure duchi, conti e marchesi al governo di esse, oltre i conti o giudici del sacro palazzo, cioè del lateranese, a cui spettava il tenere i *placiti* solenni, ed il conoscere e definire le cause civili, portate alla corte pontificia: tutte pertinenze una volta, e tutti uffizj di laici soggetti. Dal Muratori (1), dall' Olivieri (2), dal Marchetti (3), e da altri i nomi s' imparano di non pochi, dai quali furono i suddetti autorevoli uffizj esercitati nelle città ai papi soggette. Essendo stati i medesimi per lo più illustri e potenti personaggi, come lo furon quelli sotto i re franchi e germani, quindi al par di essi non si sono lasciati sfuggir l'occasione di far passare ai loro discendenti l' investitura della propria dignità col solo omaggio e giuramento di fedeltà verso il papa, sovrano loro signore, verso cui nondimeno molti fra loro, ad imitazione dei gran feudatarj della corona di Francia e dell' impero germanico, sono stati spergiuri col dichiararsegli nemici, e movergli guerra. Sulla rovina di questi nel secolo duodecimo s' innalzarono varie piccole repubbliche, ed in seguito sulla rovina di queste varj

(1) Ant. ital. t. 1 diss. 8.
(2) Disc. sopr. la bad. di s. Tomm. loc. cit.
(3) Dissert. ibid.

tirannetti. Pur alla fine dopo molte vicende riuscì ai papi di riacquistare il perduto originario dominio, cui le circostanze de' tempi ha loro di nuovo in parte scemato. Affinchè la potenza dei governatori, da loro deputati, non fosse più in grado di attentare ai diritti sovrani, o di perpetuarne nella famiglia il governo, non più i papi al reggimento delle loro città e provincie delegarono signori laici, ma cardinali soltanto e prelati.

Baroni e militi.

Oltre il nome specifico sì i duchi che i conti ed i marchesi, anzi i grandi tutti del regno sotto i re franchi e germani, cominciarono nel secolo nono ad acquistarne un altro generico, senza nondimeno perdere il primo, *baroni* essendo stati tutti essi chiamati. La qualità di barone eminentemente conteneva tutte le altre, e molti privilegi eranle annessi. Anche i benefizj o feudi, con cui i sovrani gratificar solevano i loro vassalli, *baronie* dicevansi. Dopo il quarto decimo secolo questo titolo ha molto perduto del suo lustro; nella Germania però e nelle altre provincie del Nort tiensi ancora in considerazione.

Titolo assai distinto specialmente nella Francia e nell'Inghilterra è stato pure ne' bassi tempi, cominciando dalla metà del secolo decimo, quello di *milite*, che poi fece strada all'altro di *cavaliere*. Molte sono state le classi di cotesti militi, delle quali il Ducange (1) fa l'enumerazione, che inoltre le condizioni descrive necessarie per conseguire questà dignità, e le ceremonie con cui veniva ai candidati conferita. Questi militi, come ancora i magnati ed i *ministeriali* del regno, e particolarmente della Germania, sono stati spesso condecorati col titolo di *nobili*: titolo che ivi si è avuto sempre in gran pregio, talchè non è sembrato disdicevole l'attribuirlo, come qualche volta si è fatto, ai sovrani stessi. Tai nobili, sino almeno al secolo quinto decimo, sono stati

(1) Glossar t. IV, v. *Miles*.

diversi da quelli che ora formano le classi dei nobili cittadini (1).

Originaria significazione del termine *Dominus* e *Domnus*.

XI. Per non portar la cosa troppo in lungo tralasceremo di ragionare di altri titoli annessi ad altri uffizj, che ne' secoli bassi furono in uso, rammentati nei documenti di que' tempi, e dei quali alcun cenno faremo in altre occasioni; onde ci ridurremo per ora a due, l'uno specifico, applicato ad alcuni soggetti, e generico l'altro, che intiere classi di persone abbracciava. Il primo è quello di *dominus*, o *domnus*, ed il secondo quello di *fidelis*. Dubitar non si può che il titolo di *dominus*, da cui vien l'altro sincopato di *domnus*, nella primitiva sua significazione non abbia in quegli, a cui attribuivasi, dinotato piena podestà, ma relativa ai soli suoi servi o schiavi: talchè dir non si potesse *dominus* (padrone) senza sottintendervisi servo, nè servo senza sottintendervisi padrone. Da presso che innumerevoli testi di scrittori e sacri e profani risulta la verità di questa nostra asserzione. I primi romani augusti, i quali altronde permisero che fossero loro innalzati tempj, ed offerti sacrifizj a loro stessi, per non mettere in allarme, ed inasprire il senato ed il popolo romano, non ancor avvezzo alla servitù, dispettosamente rigettarono tal titolo. Ottaviano Augusto, al dir di Svetonio (2), *domini appellationem ut maledictum, et opprobrium semper exhorruit*; nè permise mai che se gli desse, nè meno per ischerzo e famigliarità, dai figliuoli e nipoti suoi. Nè dissimile fu la condotta di Tiberio, il quale essendo stato da un certo chiamato *dominus*, mostrò d'indispettirsi, ed intimogli che guardar si dovesse dall'usar con lui sì fatta contumelia (3). Voleva egli esser vero padrone e despota della repubblica; ma non gli piaceva di portarne il nome.

---

(1) V. Euben diss. de tit. nobilis §. x; et Estor comm. de minister. p. 360.
(2) In August. c. 53.
(3) Idem in Tiber.

Non tardarono però molto i romani imperadori ad accettar questo titolo. Caligola (1) e Domiziano (2) meno politici, ossia meno furbi, sebbene forse più tiranni e crudeli di Tiberio, furono dei primi, l'ambizione dei quali non fu paga di riceverlo dagli altri; ma gl'indusse ad appropriarselo eglino stessi nei loro rescritti. Gli altri augusti loro successori furono più moderati, ed acconsentirono soltanto d'essere chiamati *domini*. Sotto gl'imperadori cristiani era questo titolo divenuto già di stile, e del medesimo fatte furono partecipi anche le auguste loro consorti, le quali *dominæ*, o *domnæ* vennero chiamate. La prima verisimilmente a cui sia stato esso attribuito, si fu la prima cristiana imperadrice Elena madre di Costantino, alla quale l'appellazione di *dominæ nostræ augustæ* è data in due iscrizioni, l'una in Napoli, e l'altra in Roma (3). Il titolo però di *augustæ* alle consorti o madri degl'imperadori ha cominciato assai presto ad esser posto in uso, alle quali il merito personale od anche l'adulazione ha procurato altre distinte intitolazioni.

Avvenne lo stesso col titolo di *dominus* riguardo i re barbari, conquistatori delle provincie romane, e capi di popoli liberi. Se tolleraron essi che i notaj, nominandoli nelle carte, usassero il titolo di *dominus*, o *domnus*, nell'intitolazione nondimeno dei loro diplomi era del tutto omesso, come lo fu dai loro successori, sebbene l'abbian eglino stessi ad altri attribuito, e particolarmente ai vescovi ed in seguito anche agli abati. Sino al secolo terzo decimo con molta sobrietà si è fatto uso di tal' appellazione, eziandío nei privati istrumenti; ma da quest'epoca si è reso più frequente, ed in fine comune e triviale. Di questo argomento ci riserbiamo a ragionare con più agio nel codice diplomatico.

---

(1) Dion. in Calig. lib. 59.

(2) Sveton. in Domit. c. 13.

(3) Ap. Gruter, Panvin, Jobert, Besozzi ec.

Fedeli chi fossero.

Allorchè poi ne' reali ed imperiali diplomi si nominano i *fedeli*, sotto tal termine furono da principio a titolo di brevità compresi i principali ministri e vassalli della corona, duchi, conti, marchesi, giudici, messi reali, ed altri simili, ai quali in molti diplomi erano intimate le sovrane disposizioni a favore del privilegiato nei medesimi enunziate, col divieto di recare qualunque siasi impedimento all' esecuzione di esse. Qualche volta nondimeno collo stesso nome sono nei diplomi dinotati quegli individui per grado e nobiltà illustri, a cui qualche special privilegio fosse compartito. Fedeli furon essi chiamati per la fedeltà che erano tenuti giurare al loro sovrano. I due re longobardi Luitprando e Rachis sono stati dei primi che abbiano in questo senso nominati i *fedeli* nel loro codice legale, quegli in una legge del 724, e questi in un'altra del 746 (1); ma il primo nei diplomi è stato Carlo Magno con questa formola: *Notum sit omnibus fidelibus nostris, tam præsentibus quam futuris*; o pure: *Noverit omnium fidelium nostrorum magnitudo præsentium, et futurorum*, come leggesi nel suo diploma del 790 a favore del monistero di s. Ambrogio (2). Ma applicato questo titolo a qualche illustre personaggio si scorge in alcuni dei più antichi diplomi dei re franchi (3).

Dacchè poi ebbe lo stesso Carlo innalzato molti vescovi ed abati a gradi ed onori civili, per cui divennero *vassi* o gran feudatarj della corona, essi pure *fedeli* furon detti nei diplomi; ma *fedeli della santa chiesa di Dio*, e cogli altri fedeli laici vi erano nominati, dandosi però loro quasi sempre nel nominarli la precedenza. La formola a un di presso era questa: *Notum esse volumus omnibus fidelibus sanctæ Dei ecclesiæ nostrisque præsentibus scilicet et futuris*; o pure: *Noverit magnitudo, industria,*

(1) Leg. long. l. 2 tit. 26 et c. 7.
(2) In arch. mon. s. Ambr.
(3) Mabillon de re dipl. lib. 6.

sagacitas, solertia, pia devotio etc., omnium fidelium sanctæ Dei ecclesiæ, nostrorumque etc. Chi però nei genuini diplomi ha cominciato a far menzione di questa doppia classe di *fedeli*, non è già stato Carlo Magno, ma il di lui figliuolo Lodovico Pio, sebbene anch' egli di raro. In quelli dell' imperador Lottario divenne di frequente e quasi consueto stile, mantenutosi poi per una lunga serie di secoli nei diplomi dei re ed imperadori franchi, italiani e tedeschi.

Che per *fedele della santa chiesa di Dio* siano stati dinotati i *vassi* o vassalli ecclesiastici, vescovi ed abati ed altri prelati distinti, come da altri diplomi, così da uno di Carlo il *semplice* dell' anno 895 raccogliesi non oscuramente, ove s' intima la real sua disposizione *omnibus episcopis, abbatibus, ducibus, comitibus, vicariis, actionariis, centenariis, vel cunctis fidelibus nostris et sanctæ Dei ecclesiæ præsentibus et futuris* (1). Quì spiegato si vede ciò che si è voluto indicare con quelle parole di *fedeli della santa chiesa di Dio*. Di questa formola alla foggia de' gran sovrani volle far pompa in un diploma dell' anno 893 anche l' arcivescovo di Milano Anselmo II, notificando le sue disposizioni *omnibus sanctæ Dei ecclesiæ nostrisque fidelibus* (2). Nel secolo undecimo il termine di *fedele* acquistò maggior estensione, essendosi a tutti coloro adattato, che abbracciato avessero qualche partito, e giuratane la fedeltà. Allorchè nel secolo suddetto destossi in Milano la guerra civile tra i difensori e gli oppugnatori della simonìa e del concubinato del clero, gli addetti sì all' uno che all' altro partito dagli storici di que' tempi sotto nome di *fedeli* furono riconosciuti (3). Un monumento ad essi spettante vedesi tuttora nella basilica di s. Stefano di questa città (4).

---

(1) Idem ibid.

(2) In arch. mon. s. Ambr.

(3) B. Andreas vit. s. Ariald. cap. 21, 26, 31 ec.; et Arnulf. lib. 3 c. 18 t. IV rer. ital. script.

(4) Ant. long. mil. vol. III diss. 28 p. 291.

XII. I titoli non meno di onore che di uffizio nei diplomi e nelle carte diplomatiche ora precedono ed ora sono posposti al nome del soggetto a cui sono attribuiti; i secondi nondimeno per lo più ne vengono in seguito. Da principio, e sin a tanto che durò la dominazione dei romani imperadori, ogni individuo oltre il nome ha portato un prenome, ed il nobile anche un cognome; onde Ausonio scrisse (1):

Nomi, cognomi, e prenomi.

Tres equitum turmæ tria nomina nobiliorum.

Non i nobili soli però, nè tutti essi, come dopo il Poliziano osserva il P. Santinelli (2), portavano queste tre denominazioni. Col nome, come da noi dir si suole, e che presso i Romani era il prenome, la famiglia od il casato indicavasi, a cui l'individuo apparteneva, come *Æmilius*, *Julius, Cornelius etc.*, e col prenome che equivaleva al nostro nome, l'individuo stesso, come *Aulus, Cajus, Marcus, Quintus etc.* Il cognome poi che da noi direbbesi soprannome, veniva a taluno per qualche particolar motivo attribuito, e passava eziandío ai di lui discendenti: *A rebus gestis, aut forma, aut virtute, aut fortuna hujusmodi indi solebant cognomenta.* Così Plutarco (3), il quale avverte essersi ciò pure dai Greci praticato, che altronde un nome solo usavano. È osservazione già fatta da Plinio che i cognomi delle più antiche illustri famiglie romane tratti furono dall'agricoltura, come quelli dei *Pisoni*, dei *Fabj*, dei *Lentuli*, dei *Bubulchi*, degli *Armentarj ec.* Altra osservazione appoggiata ad antiche lapidarie iscrizioni fece il conte Sertorio Orsato intorno i prenomi (4), che alcune volte doppj sono stati, ed altre sono passati ad essere nomi, od anche a formar cognomi. Una quarta distintiva appellazione è stata qualch' altra volta

(1) Lib. 11, 80.
(2) Dissert. de rom. veter. nobil.
(3) Vit. Coriolan.
(4) Marmi erud. p. 48 et 226.

all'individuo aggiunta, e questa presa dalla tribù a cui era ascritto, come *Quirina, Aviola, Fabia etc.* Chi stato fosse in altra famiglia adottato, anche di questa ne adottava il nome; e così pure i liberti quello da cui avessero riportato il benefizio della libertà. Molte delle più cospicue romane famiglie sono state assai liberali nel concedere il loro nome ad esteri, e talvolta indegni di portarlo. Per tacer delle altre il solo Cornelio Silla dittatore, narra Appiano Alessandrino (1), *avere oltre la cittadinanza romana accordato il nome di Cornelio a dieci mila servi dei proscritti per aver sempre dieci mila uomini pronti a' suoi voleri.* Le femmine romane, anche le nobili, distinguevansi tra loro col solo nome, alcune poche eccettuate, che avevano il prenome, ed altre che al nome aggiunto avevano il cognome: alle madri di famiglia applicar si soleva il prenome di Caja.

Dopo il decadimento del romano impero sotto i barbari i prenomi ed i cognomi si mantennero per qualche tempo ancora nelle famiglie nazionali. Tali sono stati *Magnus Aurelius Cassiodorus — Pontius Meropius Paulinus — Magnus Felix Ennodius*, ed altri. Il console Asterio sulla fine del quinto secolo ne ebbe quattro: *Tucius Rufus Apronianus Asterius*, ed il celebre Boezio sino a sei: *Flavius Anicius Manlius Torquatus Severinus Boetius.* Ma poi distrutte molte di quelle famiglie, altre per mancanza di successione estinte, e le superstiti essendosi adattate alla moda dei barbari che un nome solo portavano, l'uno non distinguevasi dall'altro che per il medesimo. Se non che i discendenti dai barbari hanno conservato i nomi dei loro maggiori, d'una pronunzia aspra e gutturale, come *Gaifrit, Austrolf, Sadoald, Teudulf, Odelpert, Ildeprand, Aistutf ec,* laddove i nazionali hanno continuato a far uso dei nomi di più

I nomi soli sotto i barbari.

(5) De bello civ. lib. I.

facile articolazione, e spesso tratti da quelli dei santi della primitiva chiesa, e dai due capi degli Apostoli particolarmente. Non pochi tra i Longobardi sembra che i nomi abbiano ambito delle bestie feroci, di Leone, di Orso, e di Lupo, non pochi incontrandosi nelle vetuste memorie così nominati. E per vezzo forse della loro lingua hanno essi costumato allungar quei nomi, dicendo: *Leonace, Ursone,* e *Lupone*; e lo stesso facevano qualche volta coi nomi latini, in vece di *Dominicus* scrivendo *Dominicone,* per *Johannes Johannace,* per *Petrus Petrone*, od anche *Petronace* ec.

Come distinti i diversi omonimi.

Allorchè l'occasion chiedeva che diversi omonimi avessero ad essere insiem nominati, per ischivar la confusione che dalla omonimía avrebbe potuto nascere, al nome del vivente aggiugnevasi quello del padre già morto, quando però lo fosse stato, dicendosi a cagion d'esempio *Gadoald filius q$\overline{d}$. Walperti.* Della stessa espressione, omesso il *filius,* o il *quondam*, e ritenuto soltanto il nome del padre, si è fatto uso in altre occasioni, come *Paulus Warnefridi, Petrus Leonis etc.* Tal' appellazione ha continuato per molti secoli nella Toscana, e tuttora vi si mantiene. Ma il più delle volte per distinguere l'uno dall'altro si è costumato al nome accoppiar un soprannome. Molti così distinti ne somministra un nostro documento dell'anno 882 (1); e consiste in un *placito* tenutosi in quell'anno nella villa di Limonta presso il lago di Como da Ariprando *vicedomino* della santa chiesa milanese, e da Pietro abate di s. Ambrogio, nel qual *placito* i Limontini, tutti servi di quel monistero, condannati furono ad adempiere alcune servili condizioni, da cui tentavano sottrarsi. Perchè diversi di questi servi portavano lo stesso nome, vi si trovano con un soprannome differenziati. Così *Johannes qui dicitur Clario,* un altro

(1) In arch. mon. s. Ambr.

Giovanni, *qui vocatur Peloso*, *Leo qui vocatur Pipino*, *Ursulo qui Mazuco vocatur*, *Lupus qui Marino vocatur*, *Dominicus qui Baregania vocatur*, *Luvolo qui dicitur Plato*, *Bonellus qui dicitur Maniano*. Tra i riportati soprannomi ve ne hanno alcuni di buffoneschi, come un *Mazucco*, un altro detto *Platone*, così forse denominato per essere stato un franco ciarlone, ed un terzo *Maniano* o *Magnano*. Il Menage ed il Ferrario ci hanno detto delle cose strane sopra l'etimología di questo nome. Non so se più felice sia stata quella del Muratori, che da *magnare* o *manducare* lo deriva (1): del qual termine ei crede che si servissero le madri per far paura ai cattivi loro fanciulli. Una copiosa selva di sì fatti ridicoli ed anche sporchi ed indecenti soprannomi è stata dal medesimo Muratori raccolta (2). Una più piccola, come per appendice, ne abbiamo noi pure in altro luogo esposta (3), ove si è altresì avvertito essere stati questi un effetto dell' indole gioviale e burlevole, stata sempre propria dell'italiana nazione. Presso la gente di campagna anche oggidì più che il nome è in voga il soprannome. Lo stesso gusto di strani e buffoneschi soprannomi ha dominato anche nella Francia, del quale Mabillon un saggio riporta (4).

Altri in altra maniera, o dal luogo.

XIII. In altre maniere ancora si sono l'uno dall'altro distinti gli uomini nei secoli bassi. Molti col nome della patria, o della strada, o della piazza, o della chiesa, o del vico, dove o presso cui solevano soggiornare. Nel citato documento dell' 882 vi hanno *Johannes ét Mauretio de Cevenna*, *Gemolo de Selvaniago*, *Donnolino de Madronino*, *Aldegisus de Roveniasco*. Dal nome battesimale del padre, passato per successione ai discendenti, formarono

(1) Ant. ital. t III diss. 33 v. *Magnano*.
(2) Ibid. t. IV diss. 41.
(3) Ant. long. mil. vol. II diss. 19.
(4) De re dipl. p. 93.

pure il loro cognome varie famíglie. Altri differenziaronsi dall'uffizio, come di giudice, di avvocato, di capitano ec., o dal mestiere, come di ferrajo, di tintore, di villico ec. Nella suddetta pergamena è nominato *Leo villico*, non *viliscus*, come lesse il Muratori (1), e *Dominicus qui Baregania vocatur*, termine verisimilmente venuto dal verbo latino-barbaro *barganiare*, che il suddetto Muratori (2) trasse dal tedesco *bar* e *gagn*, *guadagnar molto*. *Baregania* quindi avrebbe dinotato uno di quei mercanti, o piuttosto rivenditori, i quali a più caro prezzo che non gli altri vender sogliono le loro mercanzíe. Derivarono ad altri i soprannomi o dalle doti o dai difetti, ossia dell'animo ossia del corpo. Un *Bonellus vetolo*, un *Johannes peloso*, ed un altro *russo* o *rosso*, veggonsi tra i nominati nel succennato nostro documento. Egli è vero che tra i tanti antichi cognomi alcuni s'incontrano privi d'ogni significato; ma questo verisimilmente l'avranno avuto da principio, perdutosi poi col tempo, ed altri saranno stati in seguito modificati. Così il cognome di *Cagainarca* fu convertito in *Cainarca*, quello di *Pelavicino* in *Palavicino*, e così altri ancora.

O dall' uffizio o dal mestiere, o dalle doti o dai difetti.

Varj eziandío tra i sovrani distinti furono con qualche simile predicato. Dei Carli imperadori il primo è stato denominato *Magno*, il secondo *Calvo*, il terzo *Crasso*. Dei Lodovichi il primo fu detto *Pio*, il secondo *Balbo* ec. Queste denominazioni tuttavía non hanno mai avuto luogo nei diplomi o nelle carte diplomatiche. Trovandosi (quella però eccettuata di *Magno*, che a molti imperadori vien attribuita nell'intitolazione, o nella sottoscrizione dei diplomi dopo la data) basterebbe a rendere sì quelli che queste sospette per lo meno d'interpolazione. Son esse state nella bocca soltanto del volgo, passate poi nelle

---

(1) Cit. diss. 41.
(2) Cit. diss. 33 v. *Barganiare*.

memorie degli storici e di altri scrittori. Avendo il nominato Carlo Magno istituito nel suo palazzo un' accademia letteraria, volle che gl'individui, da cui era composta, al proprio accoppiassero il nome accademico. Il suo fu quello di *David*, di Ratberto quello di *Pascasio*, di Alcuino quello di *Flacco Albino*, e così degli altri.

Altri coll' aggiugnere al primo un altro nome.

Alcuni, a cui forse non andavano a grado i soprannomi, e specialmente i nobili, amaron meglio per distinguersi dagli altri omonimi un altro nome aggiugnere al primo, come *Azo qui et Albericus-Chuno qui et Hetzel-Roprando qui et Prando etc.* Se in qualche famiglia stato vi fosse un illustre ascendente, si è procurato di ritenersene la memoria col rinnovare il di lui nome nei discendenti. Alle femmine, di qualunque stato e condizione fosser elleno, noi non abbiamo potuto scorgere attribuito soprannome veruno, essendosi costumato chiamarle con un nome solo, e questo qualche volta ridicolo. Non meno però i soprannomi che i nomi sono stati allora nelle famiglie arbitrarj, che nel soggetto, a cui erano imposti, restringevansi, ed in lui cessavano.

Soltanto sulla fine del decimo secolo cominciarono a comparire i cognomi, ossia i nomi gentilizj stabilmente aggiunti ai nomi, dai padri passati ai figliuoli, e comuni ai fratelli; come già presso i Romani. Più frequenti si fanno essi nell' undecimo secolo, e quasi universali nel dodicesimo, in cui ne restò fissato l' uso. Gli ecclesiastici sono stati degli ultimi ad adottarli. Tutti o quasi tutti cotesti nomi gentilizj sono derivati da qualcuna delle assegnate cagioni. Se dunque solamente in questo periodo di tempo hanno cominciato a ristabilirsi nelle famiglie i cognomi, che nei secoli barbarici vi si erano estinti, ne siegue essere tutti spurj ed inventati a capriccio quei cognomi di famiglia che agli arcivescovi di Milano, vissuti in que' secoli, sono stati applicati (1); come del pari lo son

(1) V. diss. 37 vol. IV ant. long. mil.

quelli che si attribuiscono agli antichi vescovi di Cremona nella mss. raccolta delle iscrizioni di Giuseppe Bresciano, sì per questo come per altri titoli affatto apocrife, quantunque per sincere riconosciute dall' Arisi (1), e dallo Zaccaria (2). Gli esposti principj servir pur potranno per formare fondato giudizio sopra quelle più antiche carte, nelle quali cognomi di famiglia s' incontrino.

In Venezia però questi cognomi o non sono mai del tutto mancati, o più presto che non in qualunque altro paese vi sono stati ristabiliti. Tutti i dogi di quella repubblica, cominciando da Paulacio Anafesto, il primo doge di essa negli ultimi periodi del secolo settimo, al proprio nome, trattone il solo Galla circa la metà dell' ottavo, quello hanno aggiunto della loro famiglia, quali furono tra gli altri nei secoli ottavo, nono, e decimo i Bragadini, i Galbai, i Participazj, i Candiani, gli Orseoli ec. L' adottazione nondimeno dei cognomi riguardo l' universale dei cittadini di quella metropoli non ebbe luogo se non nel secolo decimo, e questo già innoltrato.

Formole per dinotar i defunti.

XIV. Occorre spesse volte di nominarsi nei diplomi e nelle carte diplomatiche persone già defunte. Il termine più comune ed usuale si è l' avverbio *quondam*, premesso al nome del defunto, e per lo più con questa sigla *qđ*. Ma ove si abbia a nominare un defunto personaggio per grado o per merito distinto, usar si sogliono i termini di *bonæ*, o *piæ*, o *sanctæ*, o *gloriosæ*, o *felicis memoriæ*, o *recordationis*. Nelle carte del secolo nono se ne scorge un uso frequente, che continua ancora in quelle dei secoli susseguenti. La formola di *divæ memoriæ* riguardo i sovrani usata si vede sin sotto i re goti (3), e continuata sotto gl' imperadori e re d' Italia. Gli augusti germani dei secoli a noi più vicini avendo nei loro diplomi

(1) Cremon. letter.
(2) Ser. episc. crem.
(3) Cassiod. variar. lib. 8 c. 25.

a nominare qualch' altro defunto augusto, al di lui nome hanno costumato premettere il titolo di *Divus*, che fu già conferito a quei romani augusti che dopo morte stati fossero dell' apoteosi onorati con tempj, sacerdoti, are e sacrifizj. In quel recente diploma dell' anno 1697, con cui l' imperadore Leopoldo I all' abate Bolognino di s. Ambrogio conferma gli antichi diritti e privilegj, ed altri nuovi ne aggiugne, gl' imperadori Lottario e Carlo Crasso *Divi* sono replicatameute chiamati.

Qualche volta applicate le medesime a persone viventi.

Sebbene i suddetti termini di *piæ* o *sanctæ memoriæ*, ed altri simili abbiano per lo più dinotato un uomo già trapassato, non però sempre, essendo stati alcune volte applicati anche a persone viventi per grado nondimeno o per virtù illustri, delle quali per dinotar il merito singolare, o la grandezza della fama siasi voluto usare tal' espressione. Il Mabillon (1) è stato dei primi ad avvertire il doppio significato di quei termini; e diversi esempj concorrono ad avvalorare la di lui osservazione. Tra questi siane il primo quello di Lodovico II augusto, defunto l' anno 875, che in una carta dell' 870 da Andrea vescovo di Firenze vien detto *bonæ recordationis* (2), e l' imperador Corrado II, che terminò il corso di sua vita nel 1039, *felicis memoriæ* dicesi in un istrumento del 1032 di Jacopo vescovo di Fiesole (3). Così pure Lodovico abate di s. Dionigi in un diploma di Carlo Calvo dell' 862 è chiamato *piæ memoriæ*, quantunque di quell' anno fosse ancor vivo, come nell' anno 1135 lo era Goslino vescovo di Soissons, decorato dello stesso titolo in una carta di quell' anno. Anche il monaco Goffredo, le sue opere indirizzando al vivente vescovo di Catania, di *beata memoria* il chiama (4): *Beatæ memoriæ Catanensi episcopo*

---

(1) De re dipl. p. 558 et 601; ann. Ben. t. v p. 425 et 511.
(2) Grandi dissert. II Camald.
(3) Ibid.
(4) Mabill. ibid. p. 402.

frater Gaufredus etc. Ma la cosa è portata all'evidenza nella vita di s. Walfrido (1), ove il vescovo Acca dicesi *beatæ memoriæ adhuc vivens gratia Domini*; e di nuovo (2): *Acca, qui nunc est beatæ memoriæ episcopus.* Su quest'argomento si ha una dissertazione del camaldolese P. abate Grandi (3) il quale in altro luogo ne ragiona (4), industriandosi con sì fatti esempj di provare che nello stesso significato intender si debba una carta dell'anno 1027, in cui Tedaldo vescovo di Arezzo nomina s. Romualdo di *pia memoria*, al qual anno ei pensa aver quel santo sopravvissuto. Gli addotti esempj ci fanno a così dire toccar con mano quanto fallace sia quella regola dall'Eckart proposta (5) sulle carte, nelle quali il titolo di *beatæ memoriæ* ai viventi si attribuisca. *Neminem ante obitum beatum in diplomatibus dici* (scrive egli) *mecum omnes rei diplomaticæ periti censebunt, et chartas, in quibus formula illa* beatæ memoriæ *de vivis adhibetur, ut spurias rejicient.* Impegnato l'Eckart a rigettare alcune di sì fatte carte, le quali opponevansi al suo intento, appigliossi a questo falso principio, a cui certamente niuno degli spregiudicati diplomatisti sarà per aderire.

Altre formole equivoche.

Nè meno raro è il caso, nelle carte in specie della Francia, l'incontrare il *tunc*, o il *tunc temporis* impiegato per dinotare persone presenti, ed attualmente sottoscriventisi a qualche istrumento. Tra i varj esempj, riportati dal Mabillon, dal Baluzio, dal Menardo e da altri, basterà quello del vescovo Ugone, che come cancelliere si sottoscrisse così ad una carta del 1097 (6): *Ego Hugo episcopus tunc temporis et cancellarius scripsi et*

(1) Annal. Ben. sæc. IV part. I.
(2) Cap. 53.
(3) Raccolt. d'opusc. t. IX p. 269.
(4) Cit. diss. II.
(5) Animad. in diæc. Fuld. p. 15.
(6) Annal. ben. t. V p. 309 n. 55.

subscripsi. Di sì fatte singolari ed equivoche espressioni abbondano le vecchie pergamene, come del *quidam* detto d'una persona nota; del *sive* e *vel* per *et*, e viceversa; dell'antea per *post*, del *videtur* preso in senso assoluto per indicare una cosa certa. Così per dire: *Petrus qui habitat in loco etc.* scrivevasi *qui habitare videtur in loco etc.* Avvegna che tal maniera d'esprimersi fosse di consueto stile nelle carte dei bassi tempi, pure alcuni hanno, ma scioccamente, da ciò preso argomento di tradurle per false.

CAPO VIII.

DELL' INTRODUZIONE AI DIPLOMI DELL' ESPOSTO E DEL DISPOSTO NEI MEDESIMI, OVE DELLE GUERRE DIPLOMATICHE, E PARTICOLARMENTE DELLE ITALIANE.

Introduzione ai diplomi degli imperadori romani.

I. Quale sia stata l'introduzione ai diplomi dei romani imperadori, si è di sopra già veduto. Se il privilegio da compartirsi fosse stato di somma importanza, o se avesse il medesimo riguardato una città od una nazione, al nome dell'imperadore, dispensator del diploma, con i titoli delle sue dignità, un prologo veniva tosto in seguito adattato al caso, ove i motivi erano esposti che indotto l'avevano a dispensar il privilegio, come appunto fece l'imperador Augusto in quel diploma a favor de' Giudei, riferito da Giuseppe ebreo (1) e da noi altrove ricordato (2), nel di cui proemio le ragioni si espongono che il determinarono ad accondiscendere alle loro richieste, val a dire la fedeltà della nazione ebrea costantemente serbata a Giulio Cesare, al popolo romano, ed a lui stesso. Questi diplomi, ne' quali tutte inoltre concorressero le altre formalità diplomatiche, erano i veri e solenni diplomi.

Il più delle volte nondimeno gli antichi romani imperadori spedir solevano le loro carte diplomatiche più semplicemente in forma di lettere; ond' anche il saluto v'inserivano *valete*, o *salutem dicit*, o *bene valere vos cupit*, o pure *optat te salvum, et felicem esse*, od altra consimile formola a colui diretta, al quale era indirizzato il

(1) De bello jud. lib. 16 c. 6.
(2) Sup. lib. 2 c. 1 n. 6.

rescritto, senza accennarvisi titolo o motivo veruno da cui sia stato il dispensator mosso a compartir la grazia. Questi rescritti, siccome usuali, erano una specie di diplomi meno solenni, e di essi molti esempj somministrati ci vengono dai vetusti monumenti.

La medesima introduzione sotto i re ostrogoti.

II. Poichè ebbe fine l'impero dei romani augusti, e dopo il breve dominio degli Eruli, Teodorico re degli Ostrogoti, divenuto re d'Italia, per acquistarsi la benevolenza degl'Italiani conservar volle quel governo che sotto gl'imperadori romani sussisteva; quindi ritenne tutti quei gradi e quegli uffizj pubblici ch'eranvi dianzi esercitati, o li ristabilì se già aboliti. Dovendosi questi con reali rescritti conferire, Cassiodoro, a cui era affidata la principal amministrazione del regno, stese quelle formole che avevano a servire per l'introduzione e la disposizione di essi, le quali per lo più versavano nell'esaltare il grado che conferivasi, i diritti ed i privilegj annessivi, e gli obblighi che vi erano ingiunti, oltre le condizioni richieste in chi erane investito. Non sempre però nella collazione delle dignità usavansi le formole comuni; ma riguardo alcuni soggetti sono stati spediti particolari rescritti, nell'esordio de' quali risaltar si faceva il merito personale di colui che a qualche distinto grado veniva innalzato. Alcuni eziandío di questi reali rescritti riguardavano l'alleggerimento degli aggravj, o la somministrazione al popolo di alcuni sussidj, o la concessione di qualch'altro favore: tutti rescritti al pari degli altri spediti secondo le forme diplomatiche.

Quale sotto i Longobardi.

III. Ma dopo la metà del sesto secolo essendo passata la maggior parte dell'Italia sotto il dominio dei Longobardi, gente rozza e feroce, un governo vi fu da loro introdotto affatto militare, i di cui gradi ed uffizj non già con diplomatici rescritti, come sotto i re goti, ma più verisimilmente con qualche guerresco istrumento saranno stati conferiti: locchè presso loro sappiamo essersi pure in altre occasioni praticato. I re della nazione non erano

altrimenti investiti della dignità reale che col porgersi loro un *conto*, ossia un' asta (1).

L' uso che da quei principi si è fatto dei diplomi, sembra che sia stato unicamente per i casi particolari e straordinarj di persone, che i medesimi avessero voluto beneficare, ed in specie per fondazioni, o dotazioni di chiese, di monisteri, di spedali ed altri luoghi pii e sacri, o per compartir loro o confermare qualche diritto o privilegio. I diplomi che sussistono dei re longobardi, versando sopra oggetti che nella religione hanno il fondamento, da un motivo di religione costumaron essi di prendere la causale che a quell'atto gli ha determinati. Basta scorrere i superstiti diplomi dei sovrani longobardi per restarne persuasi. Ne siano alcuni per esempio, e primieramente il diploma dell' anno 605, con cui il re Agilulfo cede ai monaci di Bobbio molti fondi, colti ed incolti all'intorno di quel monistero (2), il qual diploma così comincia: *Piam nobis credimus ab omnipotenti Domino vicissitudinem repensari, si sacerdotes in regno nostro salubri ordinatione sua valeant vota complere. Ideoque etc.* Colla stessa formola si dà principio a quel diploma del re Adjuvaldo dell' anno 612 (3), col quale ai monaci suddetti conferma quanto coll' antecedente aveva loro conferito il suo padre Agilulfo. Essendo stato al medesimo bobbiese monistero tolti alcuni fondi, il re Rachis con suo diploma del 747 (4) *ob Dei intuitu hoc serenitatis nostræ præceptum vobis emitti præcipimus firmantes in vos omnia qualiter superius legitur.* Come in questi, così in altri diplomi longobardici che produr si potrebbero, si vede il motivo, o l'occasione, o l'appoggio del compartito favore essere stato un motivo, o un' occasione, o un appoggio nella religione fondato.

---

(1) Paul. diac. de gest. Langob. lib. 6 c. 55.
(2) Ap. Margarin. Bullar. casin. t. II.
(3) Ibid.
(4) Ap. Murator. ant. ital. t. I p. 517.

Dacchè poi nella chiesa occidentale per mezzo dei canoni penitenziali di Teodoro, nel secolo settimo vescovo di Cantorbery, la disciplina dell' orientale s' introdusse di sostituire alle più antiche penitenze canoniche le pene corporali, cambiate ben tosto in pecuniarie, od alle pecuniarie equivalenti, le fondazioni e le dotazioni dei luoghi pii furono spesso riputate qual prezzo e mercede in isconto delle commesse colpe; ond' anche prezzo e mercede si è costumato dichiarar le indicate opere nell' esordio dei diplomi. Così *per mercede dell' anima propria* afferma il re Astolfo nel suo original diploma dell' anno 755 (1) d' aver beneficata la basilica di s. Lorenzo presso Bergamo. La medesima mercede con alcuni altri titoli si assegna pure da Desiderio ed Adelchi nel loro diploma del 772 (2) per motivo di aver essi gratificato il bresciano monistero del s. Salvatore. *Per præsentem præceptum potestatis regni nostri*, ivi si dice, *ob amorem et retributionem ipsius Redemtoris nostri, atque anime nostre mercedem et stabilitatem gentis istius longobardice donamus atque largimur in jura de ipso monasterio etc.*

Questa mercede dell'anima propria in isconto dei commessi peccati è altresì la causale che comunemente si assegna nelle carte dei privati, ove trattisi di fondazione, o di dotazione di chiese, di monisteri o di spedali, o d' istituzione di altri legati pii. Un diploma nondimeno dell' anno 752 dal Muratori (3) si riporta del re Astolfo, in cui per causale della donazione da lui fatta al vescovo di Modena Lupecino della corte Zena, non altro indica egli che i buoni uffizj presso lui *per gloriosissimam atque præcellentissimam Giseltrudem conjugem nostram.*

---

(1) Supr. lib. 2 c. 2 n. 11.
(2) Tirabosch. stor. di Moden. t. 1 append. p. 2.
(3) Ibid. t. 11 p. 151.

IV. Quanto si è detto dell'esordio o introduzione ai diplomi dei re longobardi si verifica del pari negli antichi diplomi dei re visigoti nelle Spagne, degli anglo-sassoni nell' Inghilterra, e dei franchi nelle Gallie. Siccome la maggior parte dei medesimi, di quelli almeno che sussistono, sono stati compartiti a persone ecclesiastiche, o a luoghi pii; quindi anche i loro preamboli, come quelli dei diplomi longobardici, sono presi da un motivo somministrato dalla religione, o dalla morale cristiana. Alcuni pertanto di quei principi hanno costumato introdursi nei loro diplomi, dicendo essere della loro dignità e clemenza l'accordare graziosamente quei favori e benefizj di cui erano stati richiesti, e spesso mediante qualche autorevole personaggio, col ripromettersi che, ratificando eglino le concessioni dai loro predecessori fatte ad una chiesa, ad un monistero o ad uno spedale, o compartendone delle nuove, avrebbero acquistato merito presso Iddio, e conseguita perciò l'eterna salvazione.

E quale sotto i re visigoti, anglo-sassoni e franchi.

Dicevan altri di riconoscere come un dovere dell' autorità reale indispensabile il secondare colla favorevole loro disposizione le buone intenzioni dei prelati, che per oggetto avevano il vantaggio delle chiese. Il suffragio che alle anime dei defunti loro parenti ed alla propria speravano recare con quell'atto, ad altri ha servito di causale. Un diploma di Carlo Calvo dell'847 (1) ne assegna per motivo la necessità della grazia di Gesù Cristo, *sine quo nec velle quispiam bene potest, quanto magis perficere. Igitur etc.* In un altro dell'892 (2) a favore del monistero di Cluni l'abadessa Ava si fa strada coll' accennar l'obbligo di adempiere al precetto dell'amor di Dio, e del prossimo: *quia sine his impossibile est Deo placere, et laudabilem præsentis vitæ honestatem ducere. Quod ego Ava humilis Christi famula divino intuitu commemorans etc.*

(1) Ap. Bosquet t. VIII p. 487.
(2) Acta ss. Bened. sæc. V p. 76.

Questo linguaggio della pietà cristiana ha somministrato l' esordio ad altri diplomi ed atti diplomatici, in altri de' quali nondimeno si sono prese le mosse da quel qualunque altro motivo che al sovrano più fosse piaciuto, come fu già avvertito dall' antico anonimo autore dell' opuscolo intitolato *syntagma dictandi* (1), e come dalla sola ispezione dei principeschi diplomi può chicchessía rilevare. Qualche volta ancora davasi principio al diploma senza preambolo veruno, nominandovisi immediatamente dopo l' intitolazione la persona o il luogo a cui il favorevole rescritto avevasi a compartire, ed in altri il soggetto, per la di cui interposizione era compartito.

Esposizione e disposizione dei diplomi varia secondo la varietà di essi.

V. Da questa prima parte del diploma, non di rado con ampollosi, ma poco intelligibili termini concepita, facevasi passaggio all' esposizione di quanto vi si aveva a concedere con un *itaque*, o un *igitur*, o un *ideoque*, o un *ergo*, o un *enim*, o con altro simile avverbio. Affinchè nota fosse e rispettata la sovrana volontà nel diploma espressa, se ne faceva la notificazione ai magnati del regno col *noverit*, aggiuntavi alle volte *utilitas*, o *magnitudo vestra*, come leggesi in alcuni diplomi dei re merovingi di Francia (2). Carlo Magno, imitato da altri re ed imperadori, vi comprese tutti i magnati sì ecclesiastici che laici sotto il termine di *fedeli*. All' intimazione vien in seguito l' esposizione di ciò che forma lo scopo del diploma, e che vien ivi tantosto ammesso collo specificarsi dal sovrano la grazia che si comparte, nel che propriamente consiste la sostanza del diploma. Questa si è la parte la più nobile della diplomatica, ma insieme la più scabrosa, richiedendo essa cognizioni della storia, del diritto sì pubblico che privato, della disciplina ecclesiastica, dei costumi, di tutte quelle cose in somma che esser possano il soggetto dei diplomi.

(1) Ap. Mabill. de re dipl. p. 619.
(2) Ibid. lib. 6.

Guerre diplomatiche.

Ognun vede che, sebbene molte esposizioni, e per conseguenza molte disposizioni vadano in diversi diplomi a collimare allo stesso scopo; con tutto ciò cadauno di essi dovendosi in questa parte prendere singolarmente, cadauno quindi secondo le circostanze diverse può somministrar argomento o per ammetterlo come sincero, o per ripudiarlo come falso, o per tradurlo come alterato, od anche per sospenderne il giudizio. Da ciò sono nate quelle tante guerre o questioni tra gli eruditi in Francia, in Germania, in Italia, ed in altri paesi intorno questo o quell'altro diploma. Siccome troppo lunga faccenda ed interminabile sarebbe il volerle tutte enumerare; quindi ci ridurremo ad accennarne alcune delle più celebri come per saggio, riserbandoci però a trattare in più particolar modo di quelle che destate si sono nell'Italia.

Intorno la donazione di Costantino alla chiesa romana.

Tra coteste guerre diplomatiche per la prima ci si affaccia la donazione dell'augusto Costantino a s. Silvestro papa, ed alla chiesa romana del temporale dominio di Roma e dell'Italia, e di tutte anzi le provincie occidentali dell'impero, la qual donazione per il corso di sei e più secoli è stata senza contraddizione veruna da tutti ammessa. Dall'avere quell'imperadore dotato le chiese di molti fondi, e dall'avere molti privilegj compartito ai vescovi, ed in specie al romano pontefice, non fu difficile impresa a qualche impostore nei secoli caliginosi, in cui delle storie antiche ben poco sapevasi, ed in cui vedevansi i papi colla spirituale esercitar una suprema temporale podestà, non fu, dissi, difficile impresa a qualche impostore il far credere allora che di tal podestà ed anche maggiore godesse già il romano pontefice per concessione di Costantino, il quale conferito gli avesse liberalmente il succennato dominio, avendo egli a tal fine trasferita la sede dell'imperio a Costantinopoli.

Appena però cominciarono a spuntare i primi albori della critica, che se ne scoperse tosto l'impostura: non sono tuttavia mancati alcuni anche dopo, i quali in sostegno

e difesa armaronsi della sincerità di tal donazione, fra i quali il P. Sebastiano di s. Paolo che alle altre accuse contro i Bolandisti, presentate ad Innocenzo XI, quella pure ha inserito che *Papebrochius cum Luthero, aliisque hæreticis donationem Constantini imperatoris Sedi apostolicæ factam effutit esse fictitiam.* Più ferocia ancor hanno mostrato i censori della storia di Natal Alessandro contro la di lui dissertazione sopra la donazion medesima, pronunziando contro di essa questo terribile sanguinoso arresto: *Tota dissertatio de donatione Constantini titulo et capite plectenda, stigmatizanda per singula.* Ma niun conto dagli eruditi si è fatto di tali schiamazzi: nè più dubbiosi dell' impostura si ridussero a disputarne dell' autore e del tempo in cui visse. Il Muratori (1), che in molte occasioni un animo palesa non troppo ai papi ben affetto, non avendo saputo scoprirne l' autore, nè accagionarne alcun papa, pretende almeno che Adriano I sommo pontefice sulla fine dell' ottavo secolo sia stato il primo ad alludere a questa falsa donazione di Costantino, in iscrivendo a Carlo Magno (2), cui vivamente sollecita a sforzare i Longobardi a restituire alla chiesa romana ciò che erale stato *per Constantini largitatem* compartito: alla qual chiesa il medesimo augusto *et potestatem in his Hesperiae partibus largiri dignatus est.* Queste parole, soggiugne il Muratori, *non possono intendersi della podestà spirituale, perchè questa si estendeva anche su le chiese orientali; dunque della temporale.*

Ma quì il dottissimo scrittore s'inganna a partito, non ravvisando se non una specie sola di podestà temporale, che certamente in molte si divide. E non è ella una vera temporale podestà e dalla sovrana diversa quella che su i patrimonj proprj si esercita? Or egli è certo che di questa sola podestà de' romani pontefici, ingiustamente

(1) Ant. ital. t. III dissert. 34.
(2) Epist. 49 in cod. carol.

dai Longobardi usurpata, parla Adriano nella sua lettera a Carlo. *Et pro hoc petimus*, come in essa si spiega, *eximiam præcellentiam vestram, ut in integro ipsa patrimonia B. Petro, et nobis restituere jubeatis* (1). Ciò asserir poteva il papa senza aver di mira la supposta donazione costantiniana, ch' egli verisimilmente ignorava, perchè forse non ancor inventata, o almeno non ancor nota in Roma. Anzi dal di lui silenzio il Natal Alessandro (2), che più eloquente lo chiama di qualunque positiva autorità contraria, argomenta la falsità di cotal donazione.

Non essendosi finora potuto, nè meno con verisimili congetture, precisarne l'autore, la maggior parte dei critici si è indotta a riconoscerlo nel già per tant' altre imposture diffamato Isidoro Mercatore, nella di cui raccolta nondimeno questa falsa merce non si trova. La prima volta che veggasi la medesima menzionata, si è da Incmaro arcivescovo di Rheims nel secolo nono, il quale però la sola cessione di Roma, fatta da Costantino al papa Silvestro, accenna (3): *Constantinus M. imperator, christianus effectus, propter amorem, et honorem sanctorum apostolorum Petri et Pauli sedem suam, urbem scilicet romanam papæ Silvestro edicto privilegii tradidit.* Da principio forse l'impostore, che non deve essere stato anterior di molto ad Incmaro, e da cui egli trasse tale notizia, avrà a questi limiti ristretto il dono di Costantino; in seguito poi o egli stesso, o altri avrà a dismisura allargata la mano, aggiungendovi tutte le occidentali provincie del romano impero. Che che ne sia, il primo tra i romani pontefici, che abbia fatta espressa menzione di sì ampio dono, è stato s. Leone IX verso la metà dell'undecimo secolo in una lettera a Michele patriarca di

---

(1) V. Cenni not. 3 alla cit. diss.
(2) Hist. eccl. sæc. IV diss. 25 art. 2.
(3) Epist. 3 c. 13.

Costantinopoli, nella quale tutto per esteso ei riporta il diploma costantiniano di tal donazione, che pur si legge presso Ivone di Chartres, Graziano, ed altri raccoglitori di canoni.

Diploma di Lodovico Pio dell' 817 a favore della medesima chiesa contrastato.

VI. Grande strepito ha pur fatto, e grandi contese ha destato il diploma di Lodovico Pio imperadore dell' anno 817 (1), col quale a favore della stessa chiesa romana di quel diritto spogliasi, di cui per antica consuetudine, introdotta da Teodorico re dei Goti, erano gl' imperadori nel possesso di confermare l' elezione del nuovo romano pontefice, aggiuntavi la donazione delle tre isole di Corsica, Sardegna e Sicilia *sub integritate*. Una numerosa falange di critici e diplomatisti sì cattolici che novatori, fra i quali i due Pagi, il Muratori, il Beretti, il Conringio, lo Struvio, il Goldasto ec. (2), lo accusano di falso per non essere il medesimo d' accordo colla storia di que' tempi, assegnandogli per epoca il secolo undecimo sotto Gregorio VII, siccome allora molto acconcio ed opportuno; poichè credevasi allora perniciosa cosa e grave il non potersi consecrare l'eletto papa senza la conferma dell' imperadore, e di mala voglia soffrivano i pontefici che dai Normanni si sottomettesse il regno di Napoli e la Sicilia.

Altra falange però di scrittori stà in difesa della sincerità dello stesso diploma, il Baronio, il Gretsero, il Natal Alessandro, il Labbe, il Fontanini, l' Antonelli, il Genni ed altri molti (3), che colla storia di quella stagione industriansi di combinare amendue quelle concessioni. Un partito di mezzo nella presente contesa fu preso dal Mabillon, dal Baluzio, e dal le Blanc, i quali hanno quel diploma riconosciuto per sincero nel fondo, ma guasto di alcune interpolazioni. Interpolati similmente da alcuni

(1) Ap. Baron. ad. an 817 n. 11 et seq.
(2) Ap. Cenni pref. al t. III delle diss. del Murat.
(3) Ibid.

e da altri del tutto supposti si ravvisano i diplomi dei due augusti Ottoni, del primo e del secondo, e di s. Arrigo imperadori: tutti diplomi riguardanti concessione o confermazione di temporale dominio della santa Sede. Si è con molto valore combattuto da tutti i partigiani; ma non è ancora ben deciso chi sopra gli avversarj ne abbia riportata la vittoria.

Come pure quelli dei due Ottoni e di s. Arrigo imperadori.

VII. Se tante contese sonosi eccitate fra gli eruditi intorno i diplomi che riguardano il fondamento e l'origine del dominio temporale dei papi, non minori al certo si furon quelle che divisero i medesimi intorno quei monumenti, ai quali la fondazione si appoggia delle più celebri università dell'Europa, di quelle specialmente, la di cui esistenza sia anteriore al secolo terzo decimo. L'avere Carlo Magno procurato di far ne' vasti suoi dominj risorgere gli ormai estinti studj per mezzo di alcuni dotti uomini, da lui deputati in varie città per aprirvene scuola, non pochi per ismoderato affetto verso la patria, ed altri per eccessiva deferenza all'autorità altrui, sonosi indotti ad immaginare che quel sovrano abbiavi fondato un' università, ossia uno studio generale, ove molte arti liberali s'insegnassero. Tra queste privilegiate città si novera Parigi, Tours, Fulda, Osnabruch, Pavia, Pisa, e Padova. Qualch' altra città d'Italia una simile istituzione riconosce da Lottario I imperadore. Ma un' origine ancor più antica si è voluto attribuire all'università di Bologna, della quale si assegna per istitutore l'augusto Teodosio II, che di tal distinto privilegio l'abbia decorata con solenne suo diploma, che il comune di Bologna fece poi nel secolo terzo decimo incidere in tavola di marmo, e collocare nella basilica di s. Petronio. Di più secoli anterior alla bolognese da alcuni Spagnuoli vantasi la fondazione dell'università di Huesca, cui attribuiscono al romano Sertorio, che negli ultimi periodi della guerra civile tra Mario e Silla comandava da sovrano nelle Spagne.

Contese intorno gli antichi diplomi di fondazione di alcune università.

Ma questi vantati istitutori delle suddette università si

hanno da altri per supposti, niuna di esse potendo con qualche fondamento dimostrare per istitutori o Carlo Magno, o Lottario, o Teodosio, od altro sovrano che abbia regnato avanti l'undecimo secolo. Avanti quest' epoca, come dopo altri ha preso il Muratori (1) a mettere in chiaro, non v' è stata al mondo università veruna, in cui da varj maestri varie scienze siano state insegnate. Quanto eseguì Carlo Magno e Lottario, si fu il deputare in alcune città un precettore che nello studio delle scienze coloro ammaestrasse, che ne avessero voluto approfittare.

Ma quali scienze da questo precettore s' insegnavano? Risponde il sullodato Muratori: *non altre che le arti più basse.* Egli però sembra di troppo avvilire queste arti, ed i loro maestri. E non riconosce il medesimo in appresso colla scorta di molti scrittori che nelle antiche scuole insegnavasi il *trivio* ed il *quadrivio*? Col primo termine dinotavasi la gramatica, la rettorica e la dialetica, e col secondo l' aritmetica, la geometría, la musica e l' astronomía, o più tosto i loro elementi, ai quali riducevasi la scienza enciclopedica dopo la decadenza dei buoni studj, avendo cominciato Marciano Capella a darne un saggio nelle sue *nozze di Mercurio e della Filologìa*, ed un altro più esteso s. Isidoro di Siviglia nelle sue *etimologìe.* Se arrivavano alcuni ad apprendere il *trivio ed il quadrivio*, e non avrà potuto essere in amendue versato cadaun maestro, il quale perciò tutte quelle scienze ed arti sarà stato in grado d' insegnare? Alcuino certamente, il celebre monaco Alcuino, come dalle sue opere raccogliesi, e da altri che di lui fecer menzione, in tutte queste facoltà, ed in altre eziandío era versato, ed in esse ha gli uditori suoi istruito lodevolmente. Qualunque nondimeno fosse lo stato delle arti liberali, professate allora nelle scuole, non potevano queste formar un liceo, o uno

(1) Ant. ital. t. III diss. 34 et 44.

studio generale che il titolo meritasse di università, ma al più ne erano un seme, un embrione, ed un principio.

Il decantato diploma di Teodosio il giovane, con cui fonda l'università di Bologna, è tradotto da altri, e dal Muratori in specie, per un ammasso di falsità, che quasi ad ogni periodo da sè si palesano, talchè conviene secondo loro esser affatto digiuno dell'arte critica per non tosto ravvisarle. Con tutto ciò non sono mancati moderni scrittori di quella dotta città, interessati a sostenerne il pregio; tra i quali si è distinto Alessandro Macchiavelli colla sua opera: *Augustalis Theodosiani Diplomatis apologia pro Archigymnasio*, da lui pubblicata per ordine del senato bolognese. Da altri di loro si è persino mossa guerra al P. Petracchi monaco celestino per avere in una sua opera (1) avuto il coraggio di disapprovarlo. Per tema forse d'incontrare la stessa sorte il camaldolese P. Sarti appena ne fa qualche motto di disapprovazione nell'erudita sua storia di quella celebre università.

Privilegio del re Desiderio a favore dei Viterbesi, contrastato.

Se il privilegio dell'imperador Teodosio, a cui si appoggia la vantata fondazione dell'università di Bologna, ha eccitato fra gli eruditi aspre contese, non minori certamente ne ha tra loro prodotto il privilegio che *editto* più tosto chiamar si dovrebbe, di Desiderio re dei Longobardi, col quale tra le altre cose al popolo di Viterbo comparte il diritto della zecca. Conservasi questo raro monumento, espresso in tavola di marmo, nel palazzo civico del magistrato viterbese. Il Sigonio (2) della sincerità di esso non ha punto dubitato, e di tal valore lo ha creduto da poter col di lui appoggio estendere a Bologna eziandío il gius di batter moneta ai tempi longobardici. Al Grutero pure sembrò quel documento meritevole d'essere collocato tra le altre sincere iscrizioni.

(1) Stor. della basil. e mon. di s. Stef.
(2) De regn. ital. lib. 3.

Dall'Olstenio poi non solamente fu esso approvato, ma si passò ancora a difenderlo, altri avendone avuto del suo partito. Ma chi tra tutti si è in ciò singolarmente distinto, si fu il Faure, che negli ultimi anni di sua vita essendosi ritirato in Viterbo, ivi compose e pubblicò nell'anno 1779 due volumi col titolo di *memorie apologetiche alle opposizioni contro il decreto del re dei Longobardi Desiderio ec.* Nella seconda parte di esse (1) ha egli preso l'assunto di confutare quelle obbiezioni che dopo un *feroce preambolo*, come lo chiama il Soldati (2), furono dal Muratori proposte contro la sincerità di tal documento (3). Negar non si può che non l'abbia questi troppo bruscamente malmenato; ma non si potrà nè meno negare che assai convincenti non sieno le ragioni da lui addotte. Gli sforzi dal Faure impiegati per scioglierle più sottigliezza d'ingegno dimostrano che non sodezza di criterio. Ha egli con queste sue *memorie apologetiche* acquistata bensì la benevolenza dei Viterbesi, ma non già l'approvazione universale dei dotti, molti de' quali riconoscono quell'editto fabbricato nell'officina di F. Annio da Viterbo, dalla quale tant'altre imposture son uscite.

Diplomi di Teodosio II, di Carlo Magno e di Lottario, criticati.

VIII. Ora di tre controversi diplomi, spettanti alla città nostra, faremo un breve cenno. Saranno questi il privilegio del succennato imperador Teodosio, col quale si vuole che abbia rinunziato al diritto di soggiornar lui, ed i suoi successori entro le mura di essa: il secondo di Carlo Magno, col quale si pretende che abbia all'arcivescovo Pietro fatta ampia cessione di tutta quanta la giurisdizione temporale sulla città e distretto di Milano: e il terzo di Lottario re d'Italia verso la metà del decimo secolo, con cui all'arcivescovo Manasse ed alla chiesa milanese il diritto abbia conferito della zecca:

(1) Cap. 2 p. 77 et seq.
(2) Nota 7 alla diss. 27 del Murator.
(3) Cit. dissert.

tutti diplomi che molti difensori hanno avuto tra gli scrittori nazionali.

Quelli però tra essi che all'affetto verso la patria preferiscono l'amor del vero, sinistro giudizio hanno formato degli indicati diplomi. Il primo di Teodosio che si asserisce bensì da lui spedito, ma che fu mai da niun veduto, il trovano mancante d'appoggio: il secondo di Carlo Magno che leggesi presso l'Ughelli (1), lo ravvisano in manifesta opposizione con la storia di que' tempi: nè da difficoltà immune riconoscono il terzo di Lottario, che dal Coleti (2) è stato inserito nell'*Italia sacra* del medesimo Ughelli. E per incominciar dal primo, e chi potrà mai, dicon eglino, restar persuaso che Teodosio il giovane abbia alla città di Milano compartito quel diploma, sulla quale non esercitò mai dominio veruno, avendo egli regnato soltanto in Oriente, nel qual tempo ebbero l'impero dell'Occidente Onorio e Valentiniano III? Altronde di quella stagione sono stati ben lontani gl'imperadori dal dispensare sì fatti privilegj, che non cominciarono a comparire se non dopo l'ottavo secolo sotto i successori di Carlo Magno. Non volendo i Milanesi esser da meno degli altri che o per privilegio, o per altro mezzo andavano esenti dall'accogliere entro le mura delle loro città i sovrani, sotto il manto del diploma teodosiano arrogaronsi eglino pure il diritto d'escluderli dalla loro.

Non è però vero che sia il medesimo stato immaginato dopo l'undecimo secolo, come qualche moderno autore ha opinato (3). Landolfo il *vecchio*, scrittore milanese dell'undecimo secolo (4), ne aveva come di cosa notoria già fatta menzione. Anzi non trovandosi diploma alcuno o reale o imperiale del nono e decimo secolo che sia

(1) Ital. sacr. t. IV ubi de episc. Med.
(2) Ibid. p. 70.
(3) Verri stor. di Mil. t. I.
(4) Hist. lib. 2 c. 16 t. IV rer. ital. script.

stato precisamente spedito da Milano, argomentar si potrebbe che sino da que' tempi si tenessero i Milanesi nel possesso di escludere dalla loro città i regnanti, o che questi non si azzardassero d'entrarvi per non incorrere in qualche sinistro accidente. Tutti i diplomi di quei due secoli portano la data di un luogo al di fuori delle mura di essa, e per lo più dal monistero di s. Ambrogio, fuori allora della città, nel quale i medesimi far solevano l'interinale loro soggiorno.

Volendosi del pari da taluno assegnar un titolo di quella temporale podestà degli arcivescovi di Milano, la quale andava di giorno in giorno aumentandosi sempre più, fu posto in campo il diploma di cessione fatta da Carlo Magno all'arcivescovo Pietro ed ai successori suoi del temporal dominio sulla città di Milano e suo distretto. Ma il fabbricatore del supposto diploma non ha avvertito, lo che, consultando la storia, facilmente avrebbe potuto, che Carlo Magno e gl'immediati di lui discendenti inalterabilmente esercitarono il supremo loro temporal dominio come sopra tutto il regno longobardico; così ancora sopra la città di Milano: nè avrebbe egli nel diploma all'arcivescovo Pietro il cognome attribuito degli *Oldradi*, essendo stati allora i cognomi del tutto ignoti.

Il diploma per ultimo del re Lottario, col quale all'arcivescovo Manasse ed alla chiesa milanese il diritto comparte della zecca, viene, egli è vero, citato dal papa Alessandro III in una sua bolla del 1162 (1), diretta all'arcivescovo Oberto, a cui lo conferma, la quale munita si scorge di tutti i caratteristici di sincerità. Tutta volta da ciò non siegue che sincero fosse anche il diploma di Lottario. Richiesto il papa dal nostro prelato della conferma degli asseriti suoi privilegj, egli vi accondiscese senza entrarne nell'esame, supponendolo per legittimo, come

(1) Ap. Ughell. loc. cit.

eragli stato dall'arcivescovo rappresentato. Siccome però non consta che Manasse, il qual è stato arcivescovo intruso, o qualunque altro degli arcivescovi di Milano sino al terzo decimo secolo, in cui ne divennero signori, abbian fatto uso della zecca, nè moneta alcuna si abbia col nome di lui, o di alcuno degli altri arcivescovi per tre secoli ancora, ma soltanto con quello dei sovrani allora regnanti, dubitar si può della verità del lottariano privilegio. Per altro se arrivar si potesse a scoprire qualche moneta di Manasse, o di altro nostro arcivescovo di que' tempi, il proposto argomento, siccome negativo, verrebbe ad esser distrutto (1).

Nuove guerre diplomatiche nella Francia.

IX. Le accennate sono la minima parte delle contese diplomatiche, insorte tra gli eruditi nella Francia, nella Germania, e nell'Italia. Il *Propileo antiquario* (2), che dopo la metà del secolo decimo settimo pubblicò il Papebrochio per distinguere nelle antiche membrane il vero dal falso, fu come il segnale della nuova guerra diplomatica nella Francia. Avendo il Mabillon altre regole stabilito in parte diverse e contrarie a quelle del Papebrochio, due partiti si son ivi formati che per opposte vie pretesero di arrivare al conseguimento del vero, altri coll'impugnare, ed altri col difendere la sincerità degli antichi diplomi. Il più celebre impugnator di essi nella Francia è stato il gesuita P. Bartolommeo Germon, che contro i medesimi ha portato il setticismo al più alto grado che mai si possa nelle sue *disputazioni intorno gli antichi diplomi dei re franchi*. Allo stesso scopo tende l'arte da lui proposta per discernere i veri dai falsi diplomi. Ebbe egli alcuni precursori non meno della sua nazione che di esteri paesi, che gli hanno preparata la strada, ed altri che hanno da vicino seguitato le sue

(1) V. ant. long. mil. diss. II n. 9, e VI n. 4.
(2) Tom. II act. ss. mens. april.

pedate, cattolici e protestanti. Molti però ne ebbe il medesimo ancora e nazionali ed esteri, che col Mabillon vi si opposero coraggiosamente, prendendo la difesa dei malmenati diplomi, e le stabilite regole vie più rinforzando da seguitarsi nel pronunziar il giudizio intorno la sincerità ed il valor de' medesimi. Il Raguet ha colle stampe pubblicata la storia di sì fatte diplomatiche contestazioni (1), ristampata dal Gravier; ma ove lo spirito di partito a favore del Germon troppo chiaramente si manifesta.

Altre nella Germania.

Le guerre diplomatiche della Germania più che i diplomi in genere hanno preso di mira i diplomi in specie. Oltre il dibattuto diploma di Carlo Magno, col quale da alcuni si vuole e da altri si nega aver lui in Osnabruch istituito scuole greche e latine, gran contesa si è destata intorno i diplomi del monistero di s. Massimino presso Treviri, come pure intorno quell'altro dello stesso Carlo Magno del 788, spettante alla fondazione del vescovado di Brema, ed un altro del medesimo dell'anno 802 che riguarda gli stati della Frisia. Nuove contese sono nate in Germania sopra altri diplomi del nominato Carlo Magno, e di altri imperadori, con i quali diplomi da alcuni si pretende essere state fondate o dotate o privilegiate chiese e badíe: lo che viene da altri impugnato. Il Ludewig (2) venti guerre diplomatiche eccitatesi nella Germania descrive, alle quali il Baringio nella sua biblioteca diplomatica altre nove ne aggiugne (3).

Ed altre nell' Italia.

X. L'istoria della guerra diplomatica, scritta dal Ludewig in lingua latina, fu nell' italiana tradotta, in alcune parti epilogata ed in altre accresciuta dal monaco benedettino D. Gaspare Beretta, il quale tre risposte inoltre diede a tre censure, Viterbese, Veneta e Bresciana, contro la sua *dissertazione corografica*, inserita nel tomo x

---

(1) Hist. des contest. sur la dipl.

(2) Tom. 1 reliq. mss etc. præfat.

(3) Sect. 2 c. 1 et seq.

degli scrittori delle cose italiane dal Muratori raccolte: la prima a quella di Francesco Mariani, dichiarato difensore delle sognate antichità di Annio da Viterbo; la seconda intorno la sua corografia di alcune città, stata da un anonimo criticata; e la terza in conferma della condanna da lui fatta di alcuni diplomi, spettanti al monistero di santa Giulia di Brescia, per sinceri difesi dal suo confratello P. abate Astezzati.

Tra i monaci ed i canonici di s. Ambrogio di Milano.

Molto prima però che nella Francia e nella Germania si destassero sì fatte guerre, altre insorger si videro nell' Italia. La più antica a noi nota che siavisi suscitata di tal sorta, e che continuò per molti secoli, sopita interpolatamente e riaccesa, quella è stata tra i monaci ed i canonici della stessa basilica di s. Ambrogio di Milano. Il preludio di queste contese apparve sulla fine dell' undecimo secolo, in cui que' preti, che sino dalla metà del nono vi erano stati dall' abate Pietro chiamati per servizio della basilica e suo, abbracciarono la vita canonica sotto la dipendenza di un loro preposto. Allora per sottrarsi eglino da quella dell'abate molte liti gl'intentarono e ai monaci suoi. E poichè mancavan loro i documenti sinceri, ne hanno molti fabbricato di falsi. Non ostante che siano stati questi spesso rigettati dai giudici, pure dopo replicati assalti ne ottennero alla fine, almeno in parte, l' intento. Urbano VIII papa pose termine alle contese con sua bolla dell' anno 1630, lo che per altro non impedì che altre nuove non ne rinascessero, e che non fossero i monaci contro ragione di altri loro diritti spogliati. Tutte queste diplomatiche contese essendo state da noi a lungo descritte in tre dissertazioni (1), ove abbiamo altresì a critico esame sottoposto quei diplomatici documenti, che nella lunga serie di esse furono prodotti, ci dispensiamo dal farne quì ulterior discorso.

---

(1) Dissert. 30, 31 et 37 vol. III et IV ant. long. mil.

Tra l'arcivescovo di Milano e l'abate di Scozula.

XI. Altra clamorosa contesa, nella quale, oltre le prove dai diplomi ricavate, si è fatto uso della prepotenza e della forza, si eccitò in questo paese sulla fine del duodecimo secolo, e continuò anche nel seguente tra l'arcivescovo di Milano Filippo da Terzago, e Gerardo abate di s. Donato di Scozula alle rive del lago verbano o maggiore. Nacque la contesa sopra il possesso di alcuni fondi del monistero nel luogo di Baveno, pretesi dall'arcivescovo, e sopra il porto di Scozula, ossia di Sesto Calende, cogli annessivi *onori, distretto,* e *giurisdizione*, che dall'arcivescovo reclamava l'abate. Avendo questi appellato al tribunale del sommo pontefice Innocenzo III, fu da lui delegato per giudice il vescovo di Verona, il quale, ben ponderate le ragioni di ambe le parti, decise appartenere al monistero i fondi di Baveno. Qual sentenza abbia egli pronunziato, se pure la pronunziò, sopra il porto di Scozula, non è arrivato a nostra notizia.

Le replicate tergiversazioni dall'arcivescovo frapposte all'esecuzione della vescovile sentenza obbligarono la sede apostolica a replicate delegazioni di altri giudici, dei vescovi di Reggio e di Modena, quindi del vescovo di Bobbio, in seguito dei vescovi di Vercelli e di Novara, e per ultimo di quello di Ferrara. Alla fine non restando più scampo all'arcivescovo di eludere la pronunziata e confermata sentenza, si fece colla violenza quella ragione che dalla giustizia eragli negata. Ne fu l'istrumento il suo ministro Ugone da Camerario, che, armata mano, discacciò l'abate e i monaci dal possesso di quei fondi, bruciò alcune lor case e barche con alcune bestie, depredò le celle del monistero, percosse molti frati conversi, ed arrivò persino a commettere un omicidio. Il papa a cui l'abate ebbe ricorso, implorando riparo e compenso al danno ed alle ingiurie, citò al suo tribunale l'arcivescovo, il quale vi spedì certo Passaguerra per suo procuratore. Costui in pubblico concistoro, in cui trattossi l'affare, ebbe l'ardimento di rispondergli sfacciatamente, e di negare

l'ubbidienza alla sua decisione; talchè fu il papa obbligato a discacciarnelo, ed a lanciare contro di lui solenne scomunica. Tutta la serie di questo scandaloso fatto ci viene dallo stesso papa Innocenzo descritta in tre sue lettere, la prima all'arcivescovo Filippo da Terzago (1), la seconda ai consoli di Milano (2), e la terza assai celebre, che fu pure inserita nel gius canonico (3) allo stesso arcivescovo, ed all'abate di Scozula: ove il sommo pontefice, esposte le ragioni di amendue le parti intorno il possesso dei fondi suddetti, e il diritto sul porto di Scozula, passa a pronunziarne finale sentenza.

Le ragioni del monistero essendo in gran parte appoggiate a diplomi, il canonico milanese Balbo procuratore dell'arcivescovo, sostituito al Passaguerra, varie eccezioni oppose ai medesimi, accusandoli di falsità e d'interpolazione. La sentenza riguardo il diritto sul porto fu favorevole all'arcivescovo, e rispetto il possesso dei fondi all'abate. Benchè dalla sola lettura della decretale d'Innocenzo ci si renda manifesto non altro aver lui in essa eseguito che riferire i fondamenti su cui l'abate appoggiava il suo diritto, e quelli con cui il procuratore dell'arcivescovo industriavasi di abbatterli; con tutto ciò i moderni critici e canonisti quasi d'unanime consenso rappresentano le eccezioni da questo date come altrettante papali decisioni per poter così tradurre i monaci scozulani per falsarj ed impostori, riconosciuti e dichiarati tali dal papa. Ma di quest'argomento ci tornerà in acconcio il ragionar in altra occasione.

XII. Altre contese intorno il valore di alcuni diplomi riferir potremmo, destatesi ne'bassi tempi nell'Italia; ma non essendo nostro scopo il tessere di tutte esse la storia, le passiam sotto silenzio. Soltanto qualche leggier

Guerre diplomatiche moderne in Italia.

(1) Lib. 1 epist. 37 edit. Baluz.
(2) Ibid. epist. 360.
(3) Cap. inter dilectos de fide instr.

cenno faremo di quelle che nello scaduto secolo decimo ottavo vi furono eccitate. Sul principio di esso monsignor Giusto Fontanini entrar volle in lizza nella gran contesa che in Francia divisi teneva gli eruditi intorno la diplomatica del Mabillon e le regole su di essa da lui stabilite. Nella sua opera *de vindiciis antiquorum diplomatum* ei prese a sostenere contro il Germon le parti mabilloniane. Se la medesima da molti riscosse piena approvazione, non incontrò la stessa sorte, come ben preveder si doveva, presso gli estensori delle effemeridi di Trevoux, che alcuni difetti vi notarono. Tal giudizio non fu lasciato senza censura, che con acre e risentito stile fece il Lazzarini in una lettera ad un supposto amico di Parigi colla data di Roma del 1706: *pro vindiciis antiquorum diplomatum Justi Fontanini*, a cui precede una prefazione di penna altrui. Altra lettera del medesimo su questo proposito inserita si legge nel *giornale di Amburgo* del 1707, alla quale un'altra più breve viene in seguito. Nuovi colpi contro il Germon prese a vibrare lo stesso Lazzarini in altr'opera, intitolata: *defensio in P. Barthol. Germonium*, editor della quale fu Gaetano Lombardo nel 1708, che del suo vi aggiunse un'assai piccante prefazione.

In difesa del Fontanini entrò pure nel campo di battaglia il giureconsulto M. Antonio Gatti con una lettera, la quale più concludente sarebbe stata, se un maggior uso di prove avesse fatto in vece delle troppo frequenti declamazioni contro il Germon, e gli autori delle effemeridi trevolziane, avendo altresì preso di mira l'effemeridi di Parigi, che qualche critica esercitato avevano sopra l'opera del Fontanini. Fu questa lettera diretta *ad virum clariss. Jacobum Bernardum pro vindiciis antiquorum diplomatum Justi Fontanini Forojuliensis*, e pubblicata l'anno 1707 colla falsa data d'Amsterdam, ove il nominato Bernard all'edizione attendeva del giornale intitolato: *Novelle della repubblica delle lettere*, nelle quali uno

non troppo favorevole giudizio fu dato intorno le *vindicie* del Fontanini. E quasi che non bastassero i nominati difensori dell' antichità contro le novità del P. Germon, eccone un altro nello steccato. Egli è Scipione Maranta, che senza molte cerimonie gli scarica addosso de' gagliardi fendenti. La sua opera porta il titolo: *Expostulatio in Bartholomæum Germonium pro antiquis diplomatibus, et codicibus manuscriptis*, e dedicolla al Marchese Orsi illustre difensore degli scrittori italiani. Nè star volle colle mani alla cintola Claudio Monterchio, che in una sua lettera allo stesso Maranta intraprese a rilevare l' attentato dei due Gesuiti Arduino e Germon contro tutta l' antichità. Altri assalti erano stati disposti, e specialmente con un *commonitorio* del Monterchio, e con altri opuscoli, che non so se stati sieno eseguiti.

Lasciò il Germon sfogare i suoi impugnatori, dando poi a cadauno di essi separatamente il fatto suo, come dato lo aveva al Mabillon ed al Ruinart. Se non ha egli la ragione dalla sua che spesso gli manca, ha però saputo contenersi con loro nei limiti d' un' onesta moderazione, che ad alcuni sembrar potrebbe affettata, e che egli certamente non seppe con altri, ed in specie col cardinal Noris serbare. Come nella Francia, così ancor nell' Italia ebbe questa diplomatica contesa il suo istoriografo, dal quale ne abbiam la descrizione nel *giornale de' letterati d' Italia* (1). Se nella relazione francese scorgesi dominante lo spirito del partito germoniano, l' italiana dall' altro contrario non va al certo esente.

Tra la chiesa di Ravenna e quella di Ferrara.

XIII. Ma altre guerre diplomatiche, direttamente all' Italia spettanti, nelle quali alcuni uomini dotti hanno dato saggio del loro valor letterario, ci convien quì rammentare. Sarà la prima quella destatasi intorno il diritto metropolitico che la chiesa di Ravenna credeva competerle sopra la ferrarese. Avvegnachè da molti secoli i vescovi

(1) An. 1710 t. III p. 287.

di Ferrara dipendessero immediatamente dal romano pontefice; con tutto ciò gli arcivescovi di Ravenna non hanno mancato di promovere di tempo in tempo contro i medesimi le loro ragioni. Bolle de' papi ed altri documenti diplomatici da ambe le parti si sono prodotti. Essendosi nel passato secolo sotto il pontificato di Benedetto XIII ridestata con maggior calore la questione, e portata al supremo tribunale di Roma, fu essa decisa a favore della chiesa ferrarese, che oltre i documenti l'appoggio aveva della prescrizione. Per toglier poi l'occasione a nuove contese determinossi il papa ad ergerla in arcivescovile. Terminata già la questione, il Muratori (1) prese a riandar i titoli che l'indipendenza della chiesa ferrarese favorivano, da lui tradotti per falsi. Nè alla di lui censura sfuggì il principal fondamento del diritto metropolitico dell'arcivescovo di Ravenna, ad un diploma appoggiato di s. Gregorio Magno dell'anno 595: ciò ch'egli fece con poche sì ma assai sucose parole. A questa critica del Muratori si oppose l'Amadesi, che con particolar dissertazione (2) intraprese a spurgar la bolla dall'appostale taccia di supposizione. Se non ha egli sopra il suo avversario conseguita in questo campo di battaglia una compiuta vittoria, vi ha però riportato a giudizio nostro dei notabili vantaggi.

Intorno l' origine ed il fondatore della badìa di s. Giustina di Padova.

Altra diplomatica contesa insorse intorno l'origine ed il fondatore della badía di s. Giustina di Padova, della qual contesa abbiamo la serie presso il suddetto Muratori (3), avendo voluto ei pure entrarne a parte. Osserva egli pertanto essere comune credenza che l'istitutore o ampliatore stato ne sia un Opilione. Ma chi sia egli stato, ed in che tempo abbia vissuto, quì è dove nasce la differenza delle opinioni. Lo Scardeone (4) lo chiama *civem*

(1) Ant. ital. t. III diss. 34.
(2) Tom. XLVI opusc. scient.
(3) Ibid.
(4) Lib. 3 ant. patav.

patavinum, itidemque patricium romanum. Il Gavaccio (1) il titolo gli attribuisce *viri consularis*, e figliuolo il riconosce di *Aezio uomo chiarissimo*, assai noto per avere col suo valore rispinti fuori dell'Italia i due re barbari Alarico ed Attila; ed il Fontanini (2) per cosa certa asserisce doversi il medesimo collocare tra gli esarchi di Ravenna dopo Paolo ed avanti Eutichio. Più discordi ancora sono le opinioni intorno il tempo in cui abbia Opilione vissuto. In una iscrizione posta già alla di lui memoria si fa vissuto l'anno di Cristo 123 ai tempi di Adriano augusto, dal Gavaccio nel secolo quinto dell'era cristiana, dal conte Orsati (3) sul principio del sesto, dal Fontanini nell'ottavo sotto l'imperadore Costantino Copronimo, dal P. Abate Bacchini (4) l'anno 793, regnando Costantino figliuolo di Leone e d'Irene, e dal Mabillon (5) in tempo incerto.

Dopo d'aver il Muratori dimostrata l'insussistenza delle accennate epoche, e dopo di aver mosso diversi sospetti contro la sincerità della carta di Opilione, secondo anche la più esatta copia che dal suddetto Bacchini fu pubblicata, ove la donazione contiensi del medesimo al monistero di s. Giustina, passa in fine a proporre il suo sentimento. Non ricusa egli di riconoscere che un Opilione possa aver donato a quel monistero gran copia di beni, senza nondimeno voler determinare in che tempo sia ciò succeduto: e riguardo l'origine dello stesso chiostro, quando più sicuri monumenti non si producano, ei crede esser più conveniente il riporla nel secolo decimo, in cui erette furono molte badíe del monaci benedettini.

Entra per ultimo in questo campo di contesa diplomatica

(1) Stor. del mon. di s. Giust.
(2) Pref. al comm. di s. Colomb.
(3) Lib. 2 stor. di Pad.
(4) Tom. III opusc. scient. p. 463.
(5) Annal. Bened. t. III.

il Brunati (1), e colla scorta delle antiche pergamene di quell' archivio si lusinga d' aver superato tutti gli ostacoli. Egli da esse raccoglie che il monistero di s. Giustina esister doveva per lo meno sino dal secolo nono; imperocchè nell' 874 Rorio, detto anche Rorigo, vescovo di Padova aveva presso quel monistero eretto uno spedale, assoggettandolo a Cristiano abate di s. Giustina: che Gauslino altro vescovo di Padova circa l'anno 970 rifabbricato lo aveva, stato dianzi dai barbari devastato: che Opilione viveva a' tempi di Costantino Porfirogenito: che egli era patrizio costantinopolitano, e che donato aveva a s. Giustina i suoi beni, essendosene con altra carta riserbato i frutti, vita sua natural durante. Negar non si vuole che state non sieno dal dotto autore spianate non poche difficoltà intorno questa controversia; alcune però tuttora sussistono riguardo specialmente la carta di Opilione, che avrebber bisogno di rischiarimento maggiore.

Diplomatiche contese trattate con maniere civili.

XIV. Altre diplomatiche contese abbiamo veduto insorgere in Italia nello stesso secolo decimo ottavo, le quali siccome trattate dalle parti contrarie con vicendevoli riguardi e con maniere civili ed oneste, quindi non sotto l' aspetto di contesa, ma più tosto di semplice diversa opinione riconoscer si dovrebbero. Tal' è stata quella di sopra accennata tra il P. Beretta ed i suoi avversarj, come quella pure intorno la fondazione della già insigne badía di Nonantola, che sulla testimonianza dell' antico anonimo scrittore della vita di s. Anselmo abate è stata senza verun contrasto a lui comunemente attribuita, finchè Gianpietro della Stua nelle sue *memorie di s. Anselmo duca del Friuli,* stampate nel 1775, cominciò a destare delle diffidenze sopra l'asserzione dell' anonimo di alcuni secoli posteriore a s. Anselmo, appoggiato specialmente ad una carta trivigiana dell' ottavo secolo, dalla quale rilevasi aver quel monistero avanti s. Anselmo esistito; per

(1) Chartar. cœnob. s. Just. explic.

la qual cosa dal grado di fondatore a quello di ampliatore il fa passare. Il compilator però delle *notizie del Friuli* (1) più caso facendo dell'anonimo scrittore della vita, da lui riconosciuto per contemporaneo di quel santo, che della carta trivigiana, da lui tradotta per mancante di legittimità e di autenticità, s'industria di sostenere l'antica opinione, seguitata poi da qualch'altro erudito. Ma dopo che il conte canonico Rambaldo degli Azzoni ha con validi argomenti provato (2) esser tal carta dell'ottavo secolo, e più precisamente dell'anno 726 o 727, ed essere legittima ed autentica, sembra non potersi più all'abate s. Anselmo il titolo attribuire di primo fondatore del nonantolano monistero, ma soltanto di ampliatore.

Altra di tal genere intorno la natura di alcuni feudi.

Nè molto dissimile si fu il contegno tenutosi nella questione insorta dopo la metà dello scaduto secolo decimo ottavo intorno que' feudi, de' quali il vescovo di Sarsina concede l'investitura, cioè se sieno feudi nobili ed imperiali, o veramente puri e meri allodj. Di feudi della prima specie credevasi quel vescovo essere dispensatore in virtù di un diploma di Corrado, detto il *Salico*, del 1021, o piuttosto del 1028, e di altri due di Federigo II dell'anno 1220, oltre due bolle del papa Gregorio IX, la prima del 1232, e l'altra del 1234, e di un diploma di Tommaso da Fogliano, conte di Romagna: documenti tutti riportati dall'Ughelli (3). A questi s'aggiungono due decisioni a favore del vescovo contro la camera apostolica di due vicelegati, da cui que' feudi dichiarati furono imperiali. Non ostante però l'appoggio di tutti questi diplomatici documenti la rota romana, avanti la quale fu agitata questa causa (4), decise non essere altrimenti imperiali que' feudi, ma soltanto meri allodj.

(1) Liruti t. III p. 131 et 213.
(2) Tom. 24 opusc. scient. e filolog.
(3) Ital. sacr. t. II de episc. Sassenat. p. 655.
(4) Sarsinaten. devolut. 21 mart. 1751 coram Melino.

L'amore verso la patria, la quale con questa sentenza restò spogliata di tal pregio, mosse l'Azzali nelle giunte da lui fatte alla storia di Sarsina dell'anonimo, e pubblicate in Faenza nel 1769, a rivendicare al suo vescovo contro la decisione della rota romana il perduto illustre titolo di que' feudi, facendosi forte con i suddetti diplomi, colle bolle di Gregorio IX, e sopra tutto colle due sentenze, emanate dai due vicelegati contro la reverenda camera apostolica, non avendo eziandío mancato di avvalorare il suo assunto con ragioni legali.

Tutto questo apparato però di documenti e di erudizione non ritenne un dotto anonimo (1) dal prendere le parti della rota romana, e dal sostenerne la decisione, spurj dimostrando ed apocrifi tutti gli accennati diplomi, dall'Ughelli pubblicati come autentici, nei quali, malgrado l'autenticazione de' notaj, della quale muniti furono, egli rileva la falsità per l'incongruenza di nomi, di circostanze, di espressioni, di formole, di riti, e per altri difetti. Contro il diploma dell'imperador Corrado, il primo e principal fondamento dell'istituzione di que' feudi, nove colpi ha l'anonimo scagliato, alcuni de' quali certamente assai forti, come pur lo sono alcuni di quelli diretti contro gli altri diplomatici documenti dall'Azzali riportati. Ed avvegna che sì il diploma di Corrado che l'altro del conte Tommaso da Fogliano sieno stati dal Muratori (2) per genuini riconosciuti, non per questo la di lui autorità è bastante a cancellarne la taccia d'impostura. Imperocchè, come osserva l'anonimo, il Muratori dottissimo uomo ed oculatissimo nel pesare le antiche carte, ma nondimeno, quando si tratta di quelle che pregiudicar potrebbero ai diritti della chiesa romana, oltre ogni credere indulgentissimo, acciecato dalla passione, per legittimi riconobbe

(1) Nuov. raccolt. d'opusc. t. 21.

(2) Piena espos. de' diritti imp. ed esten. c. 16; ed annal. d'Ital. an. 1243.

quei due documenti, quantunque patente ne sia la falsità. Dopo d'aver l'anonimo soddisfatto al propostosi impegno, per togliere all'avversario ogni scampo passa ad un altro, provando, supposta ancora la verità dei citati diplomi, non altro contenervisi che puri privilegj di semplice protezione, non mai imperiale infeudazione.

Contesa intorno una carta diplomatica del 1233.

XV. Ma non tutte le contese diplomatiche, di recente nell'Italia insorte, state sono di quest'indole: altre se ne destarono più vive e più focose. La prima l'anno 1770 intorno un istrumento in pergamena del 1233, per cui Nicolò Bisenti da Bari, dall'augusto Federigo II costituito maestro procuratore di alcuni fondi demaniali, ed esecutore dei nuovi imperiali statuti nella provincia di Basilicata nel regno di Napoli, dà esecuzione ad un ordine o diploma dello stesso augusto del 1232, inserito per esteso nella sua carta a favore dei monaci di s. Michele arcangelo di Monte Scaglioso. Con esso vengono i medesimi nel possesso mantenuti d'intromettere senza pagamento veruno il numeroso loro bestiame nei demanj della terra di Ginosa. Non ostante l'antico non mai interrotto possesso di tal diritto, il marchese de los Balbases, feudatario di quella terra, intraprese a contrastarglielo. Sebbene sino dall'anno 1741 per transazione seguita tra le parti i capi delle bestie pecorine da potervisi introdurre fossero a tre mila ridotti; con tutto ciò vennero i monaci per superiore decreto de' 6 di Settembre obbligati a presentare l'originale della carta, come fu da loro di fatti eseguito.

A tre periti venne commessa la ricognizione della medesima, due de' quali dichiararonla falsa; ma il terzo fu nella massima parte di contrario sentimento. Ai richiami dei monaci contro il giudizio dei due impugnatori della carta, ed alla loro richiesta d'una nuova revisione furono deputati col terzo dei primi periti altri due soggetti, i quali similmente allontanatisi dal parere del terzo, concorsero ad avvalorare la decisione dei due primi impugnatori

della carta suddetta, avendo adottato quasi le stesse eccezioni che questi alla prodotta carta avevano dato. Contro cotesti nemici ebbero que' monaci la sorte d'aver per difensore un anonimo a pieno versato nella diplomatica, il quale sappiamo essere stato il P. abate D. Pietro Maria Rosini olivetano, che intraprese a sostenere la sincerità di quel documento, ed insieme l'intaccata riputazione di que' monaci, chiamati secondo il frasario di moda falsarj ed impostori.

Le scritture diplomatiche in quest' occasione pubblicate per parte degl' impugnatori della carta sono state in primo luogo alcune *riflessioni* tanto sull' estrinseco che sull' intrinseco dell' istrumento, alle quali sono sottoscritti Francesco Peccheneda ed il dottor Nicola Migliore. La seconda scrittura ha per titolo: *Relazione fatta dalli magnifici periti D. Alessandro De Vito, e D. Giuseppe Gargano del noto controverso stromento*, alla quale, come alle *riflessioni*, ha ricusato di sottoscrivere il terzo perito D. Giuseppe de Palma, che ne fece separatamente la sua *relazione*, dimostrando con essa di non aver incontrate *tutte quelle sode ragioni e chiarissimi argomenti*, per cui è stato dagli altri dichiarato falso. Tutte queste scritture sono state dai loro autori dirette al presidente della real camera della Sommaria D. Gennaro de Ferdinando.

Le scritture poi dell' anonimo per i monaci consistono primieramente in diverse postille alle prime *riflessioni* del Peccheneda e del Migliore. In secondo luogo in una *lettera apologetica del Signor *** all' Abate *** del dibattuto stromento*, la quale porta la data dei 15 di Luglio dell' anno 1771. Seguita in terzo luogo un' opera intitolata: *Il collegio Mabilloniano sostenuto nelle sue vere regole diplomatiche*, ove a lungo si difende lo stromento contro le *riflessioni* dei primi due periti, rivedendo per ultimo le partite alla *relazione* degli altri due, con un' *appendice alla difesa dello stromento*, che vi si rappresenta esattamente inciso in tavola di rame. In questa contesa

gli autori delle *riflessioni* e della relazione si palesano dichiarati seguaci delle pirroniche germoniane massime, e l'anonimo col quinto perito attaccati ai principj di moderantismo, che sono stati quelli del Mabillon e di altri insigni diplomatisti.

Altra contesa per la negata chinea al papa.

XVI. Un' altra ed assai più clamorosa contesa diplomatica, la quale produsse delle disgustose conseguenze, destossi pure in Napoli con un libro ivi stampato l' anno 1785 col titolo: *Esame della pretesa donazione fatta da s. Arrigo imperadore alla santa Sede,* in cui alle antiche obbiezioni contro la sincerità del diploma di quel santo imperadore, altre nuove sonosi aggiunte. L'autore, benchè anonimo, si sa essere lo stesso della *continuazione degli annali del regno di Napoli* : opera famosa per i principj germoniani che ammonticchiati vi s' incontrano, e che porta in fronte il nome del signor abate Cestari. All'*esame* però sino dall' anno 1769 era preceduta un' altra opera ad esso analoga *sopra gli abusi della giurisdizione ecclesiastica sul regno di Napoli* colla data di Venezia. Agli scritti vennero in seguito i fatti, essendosi quella corte opposto a diversi atti di giurisdizione, che la santa Sede ivi da lungo tempo esercitava.

L' *esame della pretesa donazione ec.,* come ognuno può ben immaginarsi, non fu veduto in Roma con occhio indifferente; quindi monsignore poi cardinale Stefano Borgia l'impegno si addossò di confutarlo. Mentre egli stava in ciò occupandosi, Roma l'anno 1788 con sorpresa non più vide eseguirsi quella funzione con cui dopo i solenni vesperi della vigilia de' ss. apostoli Pietro e Paolo si soleva per parte del re di Napoli ogni anno presentare al papa con grandioso apparato la chinea in attestato di vassallaggio di quel regno verso la santa Sede. Il primo a farne pubblica lagnanza si fu lo stesso sommo pontefice Pio VI in un'allocuzione da lui recitata pubblicamente nella basilica vaticana in quella vigilia. In seguito nell' anno stesso comparve alla luce l' opera del Borgia

col titolo: *Breve istoria del dominio temporale della Sede apostolica nelle due Sicilie*, nella quale istoria tre punti specialmente ei prese a sostenere: 1.° *L' origine e i titoli del dominio della santa Sede sopra le due Sicilie*; 2.° *Gli atti di ricognizione che i principi delle Sicilie fecero alla chiesa per queste terre*; 3.° *La difesa del diploma di s. Arrigo imperadore dalle nuove critiche dell' anonimo autore dell' esame.* Ma nè le ragioni da quest' illustre scrittore addotte, nè le proteste, ogni anno replicate dal sommo pontefice nella medesima vigilia dei ss. apostoli, furon punto valevoli a smovere la corte di Napoli dalla presa determinazione, avendo ella anzi ritirato quel danaro che a titolo di elemosina a s. Pietro aveva su un banco di Roma depositato. Lo sconvolgimento e le sciagure dall' invasione de' Francesi recate ad amendue quegli stati fecero sospendere l' insorta contesa.

Ed altra intorno il codice diplomatico arabo-siciliano.

XVII. La terza delle recenti guerre diplomatiche, arrivate a nostra notizia, si è quella destatasi nella Sicilia, ed estesasi ancora fuori di essa, intorno il *codice diplomatico arabo-siciliano*, che dall' arabica nella lingua italiana tradotto dall' abate Vella, e di molte note, sigilli e medaglie corredato, fu reso pubblico colle stampe da monsignor arcivescovo di Eraclea Airoldi in sei volumi in 4.°, il primo colla data dell' anno 1789, ed il sesto del 1792. L' originale, come vi si asserisce nella prefazione, esisteva nella badía di s. Martino di Palermo, da cui estratto l' aveva il Vella. Appena comparve esso alla pubblica luce che contro il medesimo insorsero alcuni critici, tacciandolo di falso e supposto. Simone Assemani (1) una sostanziale omissione vi ravvisò dei tre ultimi principi africani della dinastia aglabita, che il nome portarono di *Zaiadatallah*, dei quali si fa menzione dai più accreditati arabi scrittori: dal che egli dedusse cotesto codice

(1) Catal. de' cod. mss. orient. della bibl. Naniana part. 2 p. 237.

diplomatico esser falso, avendo aggiunto bastare per giudicarlo tale il confrontarlo coll' opera del canonico Rosario Gregorio, *rerum arabicarum quœ ad historiam siculam spectant*, nella quale non ne fa verun caso, quantunque il di lui scopo richiedesse di farnelo.

Hanno altri critici avvertito varj nomi di persone che nel *codice* si riportano, e varj fatti che vi si raccontano, non combinar con quelli che in alcuni antichi scrittori si leggono arabi ed italiani. Tra le più manifeste contraddizioni quella vi notano che passa tra il racconto intorno la morte di s. Procopio vescovo di Taoromina, seguita nell' anno 966, come sta registrata in una lettera del *codice* suddetto (1), e quello intorno la medesima presso Giovanni diacono, laddove la traslazione riporta del corpo di s. Severino (2). Quì è egli rappresentato qual martire invitto che per la confessione della cristiana fede sostiene tormenti e morte: e nella lettera del *codice* qual occulto esploratore dell' imperador di Costantinopoli Niceforo, dal governatore di Taoromina d'ordine dell' Emir Chbir di Sicilia fatto secretamente da un mandatario ammazzare. La testimonianza di Giovanni diacono, autor accreditato, dalla quale credono tai critici non doversi dipartire, distruggendo il racconto della lettera, di falso la convince. Questa ed altre simili contraddizioni sono a loro avviso la condanna di tutto quel codice diplomatico.

Appena però discesero nel campo di battaglia gl' impugnatori del *codice*, vi si presentarono pure i difensori di esso, inglesi ancora e tedeschi (3), dei quali Olao Gerardo Tychsen bibliotecario e pubblico professore di lingue orientali in Butzow, scrivendo da Rostoc l' anno 1790 a monsig. Airoldi ebbe a dire: *Pro certo affirmare ausim in Germania, et Anglia neminem reperiri, qui vel*

(1) Tom. II part. 2 p. 119 et seq.
(2) Tom. II ss. Sicul. p. 6, et t. VI rer. ital. script.
(3) Critical review. critica illustratio etc. 1791 p. 535.

levissimæ amplius locum det suspicioni. A quegli eruditi nello scorgere in questa così varia e vasta opera serbata sì bene l'indole ed il costume di que' musulmani, e l'accordo dei racconti in essa registrati colla storia e colle epoche di que' tempi, sarà sembrato non potersene dubitare della sincerità. In altra lettera al principe di Torremuzza fa fede lo stesso Tychsen di avere colla sua applicazione e diligenza trovato che l'interpretazione data dal Vella era retta, e corrispondeva pienamente a quella che egli con maturo studio ne aveva fatto. Anzi in tanto pregio si ebbe questo codice diplomatico nella Germania che vi fu tradotto e pubblicato in lingua tedesca.

Sin a tanto che fu la questione agitata fra i critici, rimase quasi in equilibrio ed indecisa, e vi sarebbe forse rimasta più lungo tempo, se il Vella in vista del favorevole accoglimento, da molti fatto a quel suo *codice* arabo, non si fosse lasciato indurre a pubblicar l'altro ancora del *consiglio di Egitto*, la di cui edizione per le di lui istanze fu eseguita a spese del sovrano. Ma avendo egli forse in questa seconda impresa avuto troppa fidanza di sè stesso, nè saputo usar le necessarie cautele, fu cagione che contro tal codice si destassero tosto de' gravi sospetti di frode, e si rinforzassero vie più quelli contro il primo suo codice già eccitati. Venne perciò l'autore denunziato al tribunale di giustizia, ove sottoposti a fiscal esame coll'autore amendue que' codici, furon essi convinti d'impostura e di falsificazione, per cui sfuggir egli non potette il meritato gastigo, del quale come pure delle frodolenti sue arti si ragionerà alquanto più a lungo nel capo dei falsarj ed impostori diplomatici.

Tra il capitolo cattedrale e quello di s. Gaudenzio di Novara.

XVIII. Chiuderà la serie di queste guerre diplomatiche l'ultima fra tutte, sebbene nell'origine di data antica. Sino dal duodecimo secolo l'insigne canonicale capitolo della chiesa di s. Gaudenzio di Novara aveva cominciato ad armar delle pretensioni d'insubordinazione, d'eguaglianza e di concattedralità contro l'altro capitolo della chiesa

cattedrale della stessa città; talchè per richiamare quei canonici ai termini del dovere fu d'uopo di replicate sentenze dei vescovi di Novara, degli arcivescovi di Milano, dei legati apostolici, e dei papi stessi. I privilegj e gli onori, di cui erano stati in diversi tempi decorati i canonici gaudenziani, più fermi gli aveva resi nel sostenere le loro pretensioni di concattedralità, vie più rinforzate da un documento del nono secolo, col quale il vescovo di Novara Adelgiso in termini chiari tal diritto in loro riconosce. Fu l'accennata carta a loro sostegno prodotta per la prima volta in giudizio sul principio del secolo decimo settimo, essendo eglino in lite col capitolo cattedrale. L'antica pretensione fu portata ad un grado ancor maggiore dal canonico gaudenziano Gianmaria Francia in una dissertazione data alle stampe nel 1790 col titolo : *De novariensi s. Gaudentii ecclesia, quæ optimo jure insignis esse demonstratur*: sotto il qual modesto, nè da veruno contrastato titolo, si è assunto l'impresa di creare vera ed unica cattedrale in origine la chiesa di s. Gaudenzio, divenuta poi col tempo concattedrale.

Per alcuni anni ha il Francia occupato il campo di battaglia da vittorioso, nissuno essendosegli opposto. Ma alla fine in difesa della causa migliore un prode campione vi si presentò, che tutti prese a ribattere i colpi dell'avversario, stato da lui vittoriosamente superato. Questi fu il canonico della cattedrale di Novara Francesco Gemelli, già noto alla repubblica letteraria per altre erudite opere, colla sua dissertazione, pubblicata l'anno 1798: *Dell' unica, e costantemente unica chiesa cattedrale di Novara, riconosciuta nel suo duomo*. Anche il dottor bibliotecario dell' ambrosiana Nicolò Sormani preso aveva in un *allegato* a sostenere simile pretensione in favore del capitolo collegiato della basilica di s. Ambrogio, che concattedrale voleva al nostro metropolitano; ma ei pure da uno stesso suo collega dottor bibliotecario Antonio Sassi fu in ciò pienamente confutato.

CAPO IX.

DELLE CLAUSULE FINALI DEI DIPLOMI.

Clausule dei diplomi diverse secondo il diverso scopo di essi.

I. Terminata nel diploma la narrazione delle favorevoli disposizioni che in esso venivano accordate dal principe, qualche clausula secondo la natura del diploma aggiugnevasi. Se la concessione avesse riguardato una donazione, o una conferma di fondi o di altre sostanze di libera disposizione del sovrano, o di convalidazione di qualche atto di giustizia o di diritto, bastava nel primo caso l' accennarvisi l'uso che delle cose donate o confermate avevasi a fare; e nell'altro il dichiarare la sua volontà per l'esecuzione di esso. Ma se nel diploma compartito si fosse un privilegio derogatorio, aggiugner vi si soleva una clausula che la derogazione indicasse. Essendo il privilegio un'eccezione alla regola generale, il qual perciò secondo l'osservazione di s. Isidoro di Siviglia (1) così chiamasi per essere come una privata legge, o fatta per privati; quindi fu d' uopo che nel diploma si facesse avvertire la derogazione.

Clausule derogatorie nocive ai diritti altrui.

Tali clausule derogatorie rimontano ai più lontani tempi; ma nei secoli bassi presero una nuova forma, della quale i papi forse furono i primi a far uso, essendo anche stati i primi a derogare in pregiudizio del terzo, appoggiati a quel falso principio che molti fra i canonisti di que' tempi spacciavano per sicuro ed incontrastabile, val a dire che i papi fossero i veri ed i soli padroni dei benefizj ecclesiastici, la falsità del qual principio è stata poi col tempo dalla sana ragione dimostrata. Allorchè

(1) Orig. lib. 1 c. 16

Innocenzo IV, creato papa nel 1241, dispor voleva di un benefizio, alla nominazione del quale potesse aver diritto o un vescovo, o un abate, o altro qualunque patrono, nella bolla di elezione inserir faceva la clausula: *non obstante quocumque jure patronatus, aut aliis quibuscumque privilegiis in contrarium*; lo che, per avviso dei PP. Maurini (1), ridusse al nulla i diritti delle chiese. Questa clausula *non obstante*, quantunque in diverse guise espressa, fu ben tosto adottata dai principi secolari. Alcuni nondimeno fra essi, seguendo i dettami della ragione e della giustizia, hanno nei loro diplomi dichiarato, come pur fecero i papi susseguenti, che salvo da loro si voleva il diritto altrui: *Salvo in aliis quolibet jure alieno* (2).

Pene pecuniarie contro i trasgressori del disposto nei diplomi.

II. Allorchè il principe dispensator di un privilegio o di altro favore fosse stato premuroso dell'inalterabile esecuzione ed osservanza delle sue disposizioni, un'emenda pecuniaria v'aggiugneva, applicabile il più delle volte per metà al fisco, e per metà a chi era stato nel diploma beneficato, a cui qualche volta tutta per intiero rilasciavasi. Gravissime fiscali pene, come abbiamo in altro luogo veduto (3), furono da Giulio Cesare decretate nel suo diploma a favore de' Giudei contro coloro che avessero involato i sacri loro codici o il danaro alle sinagoghe loro spettante. Pene fiscali furono altresì intimate in altro diploma a favor de' medesimi dal triumviro Marcantonio a chiunque avesse contravvenuto alle sue disposizioni. Tra i re barbari il primo a dar esempio di pene pecuniarie è stato il re dei Goti Teodorico, o più tosto Teodato, il quale in un suo diploma, con cui conferma un fondo, stato già per liberal donazione dal suo avo ad un privato cittadino conferito, vi aggiugne la multa di cento libbre

(1) Tom IV p. 629.
(2) Ibid. p. 630.
(3) Supr. l. 2 c. 1 num. 6 et 7

d'oro da sborsarsi al medesimo da chi osato avesse su di ciò molestarlo, dichiarando in oltre dover questi *frustratum suis ausibus, infamatumque discedere* (1). Nei sinceri diplomi che si hanno dei re longobardi e dei re franchi della stirpe merovingica, come anche nei primi dei carolingi non compajono pene pecuniarie, nè altre corporali contro i trasgressori e violatori delle concessioni nei diplomi espresse. Ma in quelli dei discendenti di Carlo Magno, ossia in Francia ossia in Italia, tali multe s'incontrano di frequente: e Carlo Crasso in un suo diploma, riportato dal Bouquet (2), arrivò per sino oltre la pena pecuniaria quella imporre di morte ai refrattarj. Nei diplomi poi dei re e degli imperadori germani queste pene pecuniarie sono di consueto stile, in alcuni de' quali in oltre sono tai violatori da loro dichiarati rei di delitto di lesa maestà, e perciò da punirsi con severissime pene (3). Nè sono state le medesime dai papi dimenticate nelle loro bolle. Il primo tra essi che ai trasgressori delle loro determinazioni abbiavi imposto pena pecuniaria, si fu Pasquale I in una sua bolla dell'819 a Petraccio arcivescovo di Ravenna, pubblicata dalla milanese società palatina in tavola di rame a norma dell'originale (4). La stessa specie di pena s'impone in altra sua bolla dell'822.

Anche i privati negli strumenti di reciproco contratto una reciproca penale hanno costumato imporsi, la quale per lo più ammontava al doppio del prezzo della cosa contrattata, da pagarsi dalla parte che avesse mancato all'adempimento del contratto all'altra che stata ne fosse fedele esecutrice: condizione per altro che col tempo riuscir dovette di mero stile senza conseguenza veruna.

---

(1) Variar. lib. 8 n. 25.
(2) Tom. IX p. 348.
(3) Christ. Henr. Eckart introd. in rem dipl. p. 42 § 23.
(4) Rer. ital. script. t. II p. 220.

Esempj di violate convenzioni ho io in alcune carte riscontrato; ma di multe o chieste o esatte, niuno. Nelle nostre più antiche pergamene longobardiche questa clausula non suol mancare, come nè meno nelle altre di quella stagione, mantenutasi poi per una lunga serie di secoli. Tal pratica deve essere derivata dall'antico diritto romano, scorgendosi la medesima costantemente seguitata nei più vetusti istrumenti in papiro d'Egitto del quinto e sesto secolo, riportati dal marchese Maffei (1).

Non solamente hanno i privati fatto uso di pene pecuniarie negli accennati casi; ma le hanno altresì qualche volta imposte negl'istrumenti di fondazioni o di legati pii a chi tentato avesse di violare le religiose loro disposizioni. Avvegnachè questi atti sembrino partecipare dell'autorità legislativa, convien però dire che la pubblica podestà vi desse mano a sostenerli, altrimenti soverchio sarebbe stato l'imporre coteste pene, se non avessero avuto effetto. Per vie maggiormente impegnare la medesima podestà pubblica all'esecuzione di esse, hanno alcuni al fisco assegnata la somma proveniente dalla stabilita emenda, ed altri la metà di essa. Sussistono tuttora alcune gentilesche iscrizioni romane, ricordate dal Lebeuf (2), nelle quali da alcuni privati stabilite furono multe pecuniarie contro i violatori dei loro sepolcri da sborsarsi o al fisco o al collegio dei pontefici.

Pene dai donatori ai donatarj imposte, mancando essi alle ingiunte condizioni.

III. Nei diplomi di fondazioni o di legati pii essendo non di raro specificato l'uso che far si doveva delle lasciate sostanze, ove si fosse mancato all'adempimento di esso, non di raro perciò ne erano con clausula speciale privati i donatarj, e ad altri venivano le medesime trasferite. Non pochi tra i donatori sono arrivati non che a privar sè stessi d'ogni facoltà ed arbitrio di cambiare o di alterare le pie loro disposizioni, ma ad obbligarsi

(1) Istor. dipl. append.
(2) Recueil de div. écrits etc. t. II p. 370 et seq.

persino in caso di contravvenzione a contribuir il doppio di quanto fosse stato nella carta di donazione assegnato. Un esempio tra gli altri molti di sì fatta disposizione l'abbiamo in quel diploma dell'anno 1009, con cui il conte Ilderado fonda nel territorio lodigiano il monistero di s. Vito: diploma, che con particolar dissertazione è stato da noi illustrato (1).

A sè stessi.

Ed ai proprj eredi.

Vi sono stati pure non pochi non solamente tra i privati che nelle loro carte, ma tra i principi ancora che nei loro diplomi di tale specie hanno ai proprj eredi e successori imposto rigoroso divieto di metter mano alle disposizioni da loro date a favore di qualche chiesa o monistero, aggiuntovi ai medesimi l'obbligo di sostenerle e difenderle contro chiunque avesse intrapreso a violarle. Altri per assicurare l'adempimento di tali loro disposizioni contro gli attentati degli uomini perversi hanno posto i beni da loro lasciati ai luoghi sacri sotto la tutela e la guarentigia di potenti principi o di sommi pontefici, che avessero ad esserne i tutori e i difensori; ed altri sotto la protezione di Dio o della B. Vergine Maria, o di qualche santo, persuasi che niuno stato sarebbe sì ardimentoso di arrogarsi alcuna di quelle cose che fossero state poste sotto l'ombra della celeste protezione. Vane però essere state in gran parte queste cautele, dal fatto siamo ammaestrati. Quanti esempj non si hanno mai di coloro eziandío, i quali esser dovevano zelanti difensori dei beni delle chiese, divenutine in vece crudeli usurpatori!

Maledizioni, ed imprecazioni contro i violatori de' patti convenuti.

IV. Ma uno dei più efficaci mezzi per tener in freno la non mai sazia cupidigia degli uomini, quello si è creduto d'incuter terrore, minacciando ogni sorta di maledizioni e d'imprecazioni da piombare sopra il capo di coloro che avesser osato di violare i patti convenuti, o

(1) Ant. long. mil. vol. IV diss. 39.

di rivendicare i già donati beni, o di attentare ai diritti od ai privilegj una volta alle chiese compartiti. Quanto antico sia l'uso di queste imprecazioni presso gli Ebrei, rilevasi dal Deuteronomio, da Giobbe, dai Salmi, e da altri libri del vecchio testamento. Qualche volta ad esse furon da loro assoggettate per sino le inanimate cose, come fece Davide all'annunzio della morte di Saule e di Gionata, caduti estinti ne' monti di Gelboe, da lui perciò caricati della maledizione di non avervi più a cadere nè rugiada nè pioggia (1).

Uso antichissimo di esse.

Antichissimo del pari è l'uso suddetto delle imprecazioni presso i gentili, praticato da loro particolarmente nell'occasione di stipularsi patti solenni tra nazioni e nazioni, nella quale con grande apparato di ceremonie facevasi sempre entrar di mezzo la divinità come ultrice degli spergiuri. Da principio bastarono le semplici promesse e la buona fede; ma ben presto avendo gli uomini cominciato ad ingannarsi reciprocamente, si conobbe esser elleno legami troppo deboli per assicurar la fedeltà in simili contratti. Quindi, come osserva il Massieu (2), si pensò a conciliar loro maggior forza col marchio della religione, essendosi creduto che coloro i quali non facevansi scrupolo d'esser infedeli, avrebbero almeno temuto d'esser empj. Così a vergogna dell'umanità ebber origine i giuramenti. Nel sacrifizio che in tal'occasione celebravasi, i popoli orientali divider solevano la vittima in due eguali porzioni, fra le quali passar si facevano i delegati a stipular il contratto: lo che dicevasi *fœdus dividere*; ma presso gli occidentali si costumava con un fatal colpo la testa percuotere della vittima: ceremonia chiamata *fœdus percutere*. Sì nell'una che nell' altra di queste ceremonie sacre cantavansi alcune formole imprecatorie *horrendi carminis*, colle quali sul capo di chi avesse

Riti nelle medesime praticati.

(1) Lib. 2 reg. c. 2.
(2) Sur les sermens des anciens t. 1 mém. de l'acad. des bell. lettr. p. 192.

mancato all' esecuzione fedele dei giurati patti chiamavasi la più atroce vendetta degli irati Dei (1). Delle medesime imprecatorie formole hanno pure fatto uso le particolari persone, e specialmente contro i violatori dei privativi sepolcri, stati sempre come i pubblici da tutte le nazioni per cose sacre riconosciuti. Alcune gentilesche sepolcrali iscrizioni e greche e latine sono state alla luce riprodotte, ove contro costoro lanciate si veggono così fatte terribili imprecazioni. Tal' è quella che leggesi presso il Fabretti (2):

Læseris hunc tumulum si quisquis, in tartara pergas,
Atque expers tumuli, læseris hunc tumulum.

Singolare ed insieme curiosa si è quella posta già al tumulo di certo Lucio Floro, in età giovanile defunto, nella qual' iscrizione si minaccia a colui, *qui hic mixerit, aut cacarit*, che *habeat Deos superos et inferos iratos* (3). Sottoposti altresì a maledizioni veggonsi dai gentili i violatori delle leggi, delle statue, e delle are sacre, come coll' autorità di molti antichi e moderni scrittori, e con incontrastabili fatti ha preso a dimostrare il Fabricio (4).

Le imprecazioni di uso antico presso i cristiani.

V. Quest' uso delle imprecazioni è passato eziandío ai cristiani. Cominciò s. Giovanni l' apostolo a darne l' esempio nella sua Apocalisse (5) contro coloro che aggiunta vi avessero o levatane qualche cosa; anzi avanti s. Giovanni ne fece uso Cristo stesso contro l' infruttifera pianta di fico, da lui assoggettata alla maledizione (6). Da alcune sepolcrali iscrizioni dei cristiani dei primi secoli si vede essa minacciata a chi avesse i loro sepolcri violato,

(1) V. le spect. de la natur. t. VIII part. I.
(2) Inscript. p. 109.
(3) Ap. Mabill. mus. ital. p. 148.
(4) Bibl. græc. p. 74.
(5) Cap. 22 v. 18 et 9.
(6) Matth. c. 21 v. 19.

come appunto in una tra le altre si scorge di Aurelio Diogene e di Valeria Felicissima, scopertasi in Milano nel demolirsi l'anno 1785 la chiesa di santa Valeria, la qual' iscrizione così termina: *Si quis post obitum nostrum aliquem corpus intulserint non effugiant ira Dei et Domini nostri.* E' stata quest' iscrizione riportata per intiero ed illustrata in una nostra dissertazione (1), essendosene così salvata la memoria, che l' interesse e l' ignoranza dopo pochi anni dalla sua scoperta hanno di nuovo seppellita nell' obblivione. Alla fine pure di qualche antico mss. codice scagliate si leggono maledizioni ed imprecazioni contro chi osato avesse d' alterarlo, o d' involarlo.

Ed assai frequente presso i medesimi.

Ma nei concilj le imprecazioni, le maledizioni e gli anatemi sono di consueto linguaggio contro gli eretici ed i trasgressori delle sinodali costituzioni. Così ancora negli atti diplomatici, e massimamente nei testamenti, nelle donazioni, nelle fondazioni ed istituzioni di legati pii, in tutti i tempi se n' è fatto grand' uso non meno presso i Greci che i Latini. Non ostante l' evidenza del fatto, molti moderni critici ricusano d' ammettere per sinceri quegli atti avanti il nono secolo, ne' quali di maledizioni facciasi cenno. In varie guise vi sono state le medesime enunziate. Quì per aversene un' idea anche delle altre, basterà il riportare una formola di Marculfo (2), che molte insieme ne abbraccia: *Si quis hanc voluntatem meam per quaslibet adinventiones, seu propositiones, sicut mundus cottidie artibus, et ingeniis expolitur* (legger forse dovrebbesi *expoliatur*) *vel repetitor, convulsor etiam, aut tergiversator existerit, anathema sit: et sicut Dathan et Abiron hiatu terræ absorti sunt, vivens in infernum descendat, et cum Giezi fraudis mercatore et in præsenti et in futuro sæculo partem damnationis excipiat, et tunc veniam consequatur, quando consecuturus esset Diabolus*,

(1) Ant. long. mil. vol. 1 diss. 5 n. 10 et seq.
(2) Lib. 2 form. 2.

qui sese fallendo ætheria sede dejectus cruenta adinventione bonis operibus semper obviare pervigilat. Insuper etiam inferat sociante quoque tam in persecutione, quam in exactione sacratissimo fisco, vel sancto episcopo ecclesiæ ipsius auri libras centum.

Formole particolari d'imprecazione.

Rimarchevole tra le altre si è la formola d'imprecazione che in antica carta trovasi registrata nella raccolta del Bouquet (1), e ripetuta dal Robertson (2), contro quelle bande di masnadieri specialmente diretta, che ne' passati tempi non solo infestavano colle loro rapine e violenze le pubbliche strade, ma alle città ancora ed alle provincie rovina recavano e desolazione: *Obtenebrescant oculi vestri*, così ivi si minaccia, *qui concupierunt, arescant manus, quæ rapuerunt, debilitentur omnia membra, quæ adjuverunt. Semper laboretis, nec requiem inveniatis, fructuque vestri laboris privemini. Formidetis, et paveatis a facie persequentis et non persequentis hostis, ut tabescendo deficiatis. Sit portio vestra cum Juda traditore Domini in terra mortis et tenebrarum, donec corda vestra ad satisfactionem plenam convertantur.* Singolar è pure quella formola che leggesi in una carta di Alfonso conte di Tolosa (3), con cui esenti dichiara gli abitatori di Tolosa dal *portatico*, da quella tassa cioè che esigevasi alle porte della città. Ivi dunque dopo più altre maledizioni contro il trasgressore delle sue determinazioni si aggiugne: *et insuper Tolosæ populus et Burgi, et etiam totus tolosanus populus cum gladiis et baculis, et lapidibus super eum irruat, et interficiant eum omnes homines turpiter.* Due lunghe imprecazioni in termini i più orribili, nè da altri usati, la prima da Giovanni VIII in una sua bolla dell'879, e la seconda da Benedetto VIII in un'altra del 1014, lanciate contro gli usurpatori dei

(1) Recueil des hist. t. x p. 117.
(2) Introd. à la vie de Charles V p. 314.
(3) Nouv. traité de dipl. t. vi p. 10 n. 7.

beni di s. Gilles, badía nella Linguadocca, legger si possono presso il Menardo (1). In una donazione dell' anno 940 del conte Guido alla cattedrale di Pistoja dopo una lunga serie di esse contro il violatore della medesima, vien a conchiudere che avrà questi a trattar la causa con lui avanti la maestà dell' eterno Giudice : *et causam noscat esse mecum exinde dicturus ante magestatem æterni Judicis* (2); alcune però vi hanno di sì fatte imprecazioni con più semplici termini espresse. Tal' è quella di una carta del 756 (3), nella quale certa Waldrada dopo d' aver istituito un legato a favore della chiesa di s. Zenone nel luogo di Campilione, minaccia a colui, *qui hunc meum factum disrumpere requesierit*, che *nobiscum aveat judicium ante tribunal Dei, et salvatori mundi et beati sancti Tzenoni.*

Anatemi nelle carte pronunziati da persone laiche.

VI. Tra le surriferite imprecazioni vi ha pure l' *anatema*, ossia la scomunicazione, che in più altri atti di simil sorta s' incontra. Segregandosi con essa dal ceto de' fedeli chi n' è percosso, pena avrebbe dovuto essere di sola ecclesiastica podestà, da cui sola s' impone; come dunque hanno i laici potuto pronunziar anatema contro i violatori delle loro disposizioni? Tal termine però non è stato da loro preso in stretto e rigoroso senso, quasi che abbian essi lanciata la scomunica; ma hanno con ciò soltanto preteso che i rei delle commesse violazioni ne provassero gli effetti, volendo che fossero dalla terra ingojati vivi, come Datan e Abiron, e che in questo mondo la pena provassero di Giezi, e nell' altro la dannazione eterna, alle quali pene niuno certamente aveva la podestà di sottoporli col fatto; il perchè alcuni la cautela usarono di dichiarare che *per giudizio di Dio* fossero i colpevoli dell' anatema percossi. Tutto dunque andava a terminare in sinistri augurj, ai quali hanno altri aggiunta

(1) Hist. de Nismes t. 1 p. 11 et 156.
(2) Contin. della ser. dei march. di Tosc. del della Rena t. 1 p. 29.
(3) In arch. mon. s. Ambr.

la morte di Antioco, la fine di Giuda e di Pilato, le maledizioni del salmo CVIII, e quelle dei CCCXVIII padri del concilio niceno, ed altre sì fatte imprecazioni, tutte poi comprese sotto il termine di *maranatha*, di cui il primo a far uso è stato l'apostolo s. Paolo (1).

Maranatha cosa significhi.

Tal termine è composto di due voci siriache *maran* e *atha*, dinotanti *Dominus noster venit*, o pure *usque in adventum Domini*, cioè sino al dì dell'universale giudizio. Quindi s. Agostino (2) le parole spiegando dell'apostolo: *si quis non amat Dominum nostrum Jesum Christum, anathema, maranatha*, scrive: *Anathema græco sermone dixit condemnatum, maranatha definivit, donec Dominus veniat.* La stessa interpretazione gli applicano i padri del concilio toletano quarto, dicendo (3): *Qui contra hanc nostram definitionem venire præsumpserit, maranatha, hoc est perditio in adventum Domini.* Per doppia perdizione temporale ed eterna fu preso il *maranatha* in un diploma di Chindasuinto re dei Visigoti avanti la metà del secolo settimo a favore del monistero complutense (4). Non pochi per altro per distorre in maniera men aspra dall'esecuzione del reo disegno chi ne fosse tentato, alle maledizioni hanno premessa la formola: *quod non credo — quod absit — quod Deus avertat*, od altra simile. Ed allorchè avevasi a far uso dell'imprecazione delle eterne pene, hanno alcuni avuto l'avvertenza d'inserirvi la clausula: *nisi resipiscant.*

Anatemi adottati dai principi nei loro diplomi.

VII. Le stesse formole imprecatorie e gli stessi anatemi adottati furono dai principi nei loro diplomi. Ve gli hanno inseriti i re visigoti delle Spagne; ed oltre il testè accennato esempio del re Chindasuinto, altri ne reca il Mabillon (5). Che del pari ne abbiano fatto uso i re

(1) 1 ad corinth. c. 16.
(2) Epist. 178.
(3) Can. 75.
(4) Jepes t. 1 chron. bened. script. 13 et 14.
(5) De re dipl. p. 103.

anglo-sassoni dell'Inghilterra lo testificano alcuni vetustissimi documenti, riportati nel *monastico anglicano* (1). Sebbene non sussistano sinceri diplomi dei re longobardi, ove scagliate si scorgano imprecazioni contro i trasgressori delle loro disposizioni, con tutto ciò non è improbabile che qualche volta vi si siano appigliati, avendone fatto uso la longobarda regina Teodolinda, la quale, come riferisce Paolo diacono (2), dopo d' aver edificata in Monza e dotata la basilica del precursore s. Giovanni, decretò che, *si quis quolibet tempore hunc testem voluntatis suæ corruperit, in judicii extremi die cum Juda traditore damnetur.*

Anche dai re franchi.

Pretendono alcuni (3) che i re franchi della prima stirpe merovingica siensi guardati nei loro diplomi da coteste formole imprecatorie; anzi non vogliono nè meno per sincere riconoscere quelle private carte franciche di que'tempi, nelle quali pronunziata si vegga qualche maledizione. Essi però hanno torto, e dell' insussistenza della lor opinione sono stati convinti dal Mabillon (4), e dai monaci di s. Mauro (5), i quali hanno recato incontrastabili documenti del sesto e settimo secolo, spettanti alla Francia, ove ogni sorta di maledizioni sono registrate. Confessano nondimeno i medesimi ad un tempo incontrarsi queste assai di raro nei diplomi di quei sovrani. Maggior uso se ne vede fatto nei diplomi dei re carolingi e dei capetini, come ancora in quelli dei re d'Italia.

Il celebre diploma che vuolsi essere stato in caratteri d'oro scritto sul cuojo di pesce (6), spedito l' anno 942 da Ugone e Lottario re d' Italia a favore del monistero

---

(1) Tom. 1 pag. 211 et 218.
(2) De gest. Langob. lib. 4 c. 22.
(3) Journ. hist. mars. 1743 p. 171.
(4) Loc. cit.
(5) Tom. v p. 664 et seq.
(6) V. Paricell. monum. ambr. p. 282.

di s. Ambrogio, oltre la multa pecuniaria, contiene le imprecazioni: *Si quis igitur*, ivi si dice, *hoc præceptum infringere quod absit temptaverit nostreque dispositionis emolumentum sicut decrevimus manere noluerit conatus ejus apud Omnipotentem irritus maneat cogaturque componere auri obrizi libras mille atque a sanctorum martirum Gervasii Protasiique et confessoris Ambrosii justorumque omnium consortio segregetur. Et insuper anathematis ultione perculsus in extremi examinis die cum Juda traditore ejusque contribulibus participet.* Il Mabillon (1) attribuisce questo diploma a Lottario augusto, che regnò nel secolo nono; ma egli in ciò prese abbaglio. Dai re ed imperadori germani più che delle imprecazioni si è fatto uso ne' loro diplomi delle multe pecuniarie.

Profusi dai papi.

Quelli che tra tutti gli altri hanno più profuso anatemi e maledizioni, sono stati i papi nelle lor bolle. Servir ne può di saggio quella bolla di Gregorio V dell'anno 998 (2), nella quale uno dei più orrendi anatemi scaglia contro chi avesse inquietato il monistero di s. Ambrogio, o attentato contro le apostoliche disposizioni a favor di esso. Tal colpevole è da lui dichiarato, *ut sit anathema horrendum a tercentis decem et octo patribus et ex consensu fraudis Judæ Ananiæque adæquetur flammis et a Patre Filio Sanctoque Spiritu nec non a beato Petro apostolo maledictus in præsens et futurum rei crimine astrictus semper maneat atque a catholica ecclesia sit eliminatus donec prænominatæ abbatiæ monachos eorumque patrem digna satisfactione placare studuerit.* Il cardinale s. Pier Damiani (3) rendè avvertito il papa Alessandro II dell'abuso che nelle bolle facevasi di queste imprecazioni: prevalendosi egli dell' avviso, non tardò guari ad emendarlo.

(1) Loc. supr. cit.

(2) In arch. mon. s. Ambr.

(3) Lib. 1 epist. 2.

Un saggio *sopra le imprecazioni, le maledizioni, gli anatemi, le scomunicazioni nelle carte, diplomi ed altri atti de' secoli di mezzo*, fu in lingua francese pubblicato in Berlino l'anno 1785 da un anonimo tedesco.

Già da quattro e più secoli si è cessato dall' inserire nei diplomi principeschi e negli atti diplomatici così fatte imprecazioni. Sebbene anche nel tempo in cui eran esse in voga, sono state un ben debole ritegno contro la cupidigia e la forza di coloro che hanno attentato all' usurpazione di così sacri diritti altrui, la conservazione de' quali avevano gl' istitutori procurato di assicurare nelle più valide forme, della qual usurpazione, come già si è detto, sono stati rei molti eziandío che avrebbero avuto l' obbligo preciso d' esserne i tutori e i difensori. Chi intraprender volesse a calcolare i furti e le rapine che in tal genere si sono commessi, entrerebbe in un intricatissimo labirinto da non uscirne forse mai più.

Giuramenti nelle carte diplomatiche.

VIII. Tra le altre clausule dei diplomatici documenti avvi ancora il giuramento, in quelli particolarmente che riguardano fondazione o dotazione di chiese o di monisteri. Sino dai più antichi tempi si è costumato interporlo in simili circostanze, e due esempj ci sono somministrati dai papiri d' Egitto pubblicati dal marchese Maffei (1). Nel primo, che è mancante dell' anno, ma che egli congettura essere del quarto o quinto secolo, certa Sisevera avendo di un suo fondo fatta donazione alla chiesa di Ravenna, col seguente giuramento gliela conferma: *Pro majori firmitatem jurata dico per Deum omnipotentem et sancta quatuor evangelia quas corporaliter manibus teneo salutemque dominorum nostrorum invictissimorum principum augustorum romanum guvernantum imperium adtestatione confirmo me ut superius dixi contra numquam esse venturum sed inviolabiliter tam me quam heredes meos conservatura esse spondeo.* Nell' altro

(1) Istor. dipl. p. 144 et 169.

papiro Paulacio o Paulacione *u. d.*, cioè *uomo discreto; e soldato del numero degli Armeni*, similmente dona alla chiesa di Ravenna la quarta parte di un fondo, *atque de conserbandis omnibus que superius adscripta leguntur ad sancta evangelia prebuit sacramenta*, come ivi attestano varj sottoscritti testimonj.

E negli stessi diplomi.

E' soverchio il recar esempj di giuramenti inseriti nelle carte dei secoli posteriori, nelle quali più forse del bisogno son essi moltiplicati. Soltanto farem avvertire che anche i principi si sono qualche volta nei loro diplomi con giuramento legati verso i loro inferiori all'adempimento delle loro donazioni, come fece Ruggieri II conte di Foix nel suo diploma a favore della badía di Lezat, così avendovelo espresso (1): *Totum hoc quod supra dictum est ego Rogerius comes Fuxi prædictus supra quatuor evangelia juravi ut ita teneam et filii mei similiter juraverunt.* I medesimi principi negli atti da loro reciprocamente giurati hanno in alcuni casi ciò eseguito eglino stessi, ed in altri lo hanno fatto per mezzo di terza persona (2).

Riti nei giuramenti.

Due cose concorrono nel darsi il giuramento, il rito e la formola. Vedemmo testè nel giurare essersi toccati i sacri vangelj. Al tatto di essi da molti quello si è successivamente sostituito delle reliquie sacre, e su queste soltanto versano le formole del monaco Marculfo. Una delle reliquie più insigni, sopra cui giuravasi in Francia, era la cappa di s. Martino vescovo di Tours, la quale a tal oggetto portar si soleva in giro per le provincie del regno. Pronunziavansi qualche volta i giuramenti col tener il giurante la mano sopra la mensa dell'altare, o col toccar le scritture stesse; e qualch'altra col gettar per terra una paglia, o pure coll'alzar le mani al cielo, ed i sacerdoti, come anche i monaci coll'applicarsi la destra

---

(1) Preuv. de l'hist. de Langued. t. II p. 417.

(2) V. nuov. traité de dipl. t. IV p. 640.

palma al petto: avvegnachè alcuni concilj ed alcuni uomini dabbene avrebbero voluto che sì quelli che questi si fossero del tutto astenuti dal giurare, lo che a' suoi fu pur vietato da s. Benedetto (1).

Formole di essi.

Allorchè eseguivasi il giuramento sopra il codice dei vangelj, dicevasi: *Sic me Deus adjuvet et hæc sancta Dei evangelia*; e quando sopra le reliquie: *Sic me Deus adjuvet et istæ sanctæ reliquiæ*; o veramente: *illi sancti quorum istæ reliquiæ sunt.* Nell'invocazione di Dio propriamente consiste il giuramento: il resto ne è un accessorio. Nella prima delle surriferite clausule del papiro ravenatese si aggiugne: *per salutem dominorum nostrorum invictissimorum principum etc.* Il giuramento per la salute o per l'anima del sovrano era di antichissima pratica sin sotto i romani imperadori: lo che nei cristiani come da altri, così fu pure disapprovato da Tertulliano (2). Con tutto ciò continuaron essi a farne uso sotto i barbari, come tra le altre ne fanno fede alcune nostre pergamene longobardiche (3). Fu in fine tale giuramento da Carlo Magno abolito, quantunque senza effetto, incontrandosi il medesimo ancora e spesso nelle carte dei secoli susseguenti. Monsignor Fontanini (4) un istrumento addita dell'anno 1068, nel quale *per Deum omnipotentem, sanctæque Sedis apostolicæ et Domini nostri Alexandri papæ salutem* si giura di non mai più rivocare una donazione. Era questi Alessandro II. Un altro ancor più antico di livello dell'anno 982 fu pubblicato dall'Amaduzzi (5), ove ambe le parti contraenti giurano *per l'omnipotente Iddio, per la santa Sede apostolica, e per Ottone imperadore.* Si trova persino il giuramento *per l'anima*

---

(1) Regul. c. 4.
(2) De præscript.
(3) In arch. mon. s. Ambr.
(4) De antiq. Hortæ p. 397.
(5) De offic. Archid. t. XVII opusc. scient.

della città, come in un concilio di Tolosa del 1229 (1); e *per l'anima del capitolo*, come da istrumento del 1232 risulta (2). Il giuramento *per fidem meam* è stato in due atti del 1130 impiegato (3).

Giuramenti di fedeltà.

Sinquì si è preso il giuramento come formola aggiunta all'atto per maggiormente convalidarlo; non già come scopo principale dell'istrumento, quali sono i giuramenti di fedeltà, di omaggio, ed altri di tal sorta, esposti con particolari formole, dalle accennate ben differenti. Sembra che a questi pure abbiano servito di norma i giuramenti di tal sorta, prestati già agli imperadori romani. Uno ne abbiamo che all'imperador Cajo Calligola prestarono gli Ariziensi nella Lusitania, e che dal Fabretti (4) noi quì trascriviamo: *Cajo Ummidio Quadrato legato Cai Cesaris Germanici Imperatoris proprætore = Jus jurandum Aritientium. Ex mei animi sententia ut ego iis inimicus ero quos Cajo Cesari Germanico inimicos esse cognovero: et si quis periculum ei salutique ejus inferet, intuleritque armis, bello internecino terra marique persequi non desinam, quo ad pœnas ei persolverit: neque me, liberos meos ejus salute cariores habebo; eosque qui in eum hostili animo fuerint, mihi hostes esse ducam. Si sciens fallo, fefelleroque tum me liberosque meos Jupiter optimus maximus ac divus Augustus cetérique omnes Dii immortales expertem patria, incolumitate, fortunisque omnibus faxint.*

Die quinto Idus Majas in Aritiensi oppido Gnejo Acerronio Proculo Cajo Petronio Pontio Nigrino consulibus.

Riti introdotti ne' medesimi.

Eccetto lo stile, che nei giuramenti di simil sorta prestati nei secoli bassi, di molto si scosta da quello usato dagli Ariziensi, nel resto poco divario vi passa. Nella maniera però di eseguirli nuovi riti furono introdotti, e

(1) Tom. IV nouv. traité de dipl. p. 639.
(2) Ibid.
(3) Ibid.
(4) Inscript. p. 674.

particolarmente nella Francia, ove dai vassalli della corona pronunziar si solevano ginocchioni, a capo scoperto, colle mani giunte ed inserite tra quelle del principe. Dacchè molti vescovi allo spirituale ivi accoppiarono il temporale dominio, ed ebbero parte negli affari politici di maggior importanza, e nell' elezione stessa dei sovrani, non poterono questi a meno di non esigerne il giuramento di fedeltà, vie più determinati a voler quest' atto da alcuni resi sospetti o rei di macchinazioni o tradimenti. Ed avvegnachè i medesimi vescovi, tra i quali si distinse Incmaro arcivescovo di Rheims con un' opera a tal oggetto composta, ogni sforzo abbiano impiegato per sottrarsene, non potettero riuscirvi. Per rivendicarsi forse di quest' atto d' umiliazione uno simile ne preteser eglino dai loro inferiori. Nel secolo undecimo e duodecimo, come fu osservato dal P. Tommasino (1), le professioni d' ubbidienza e i giuramenti di fedeltà tra i diversi ordini di ecclesiastici divennero assai famigliari e di ordinario stile. I primati gli esigevano dagli arcivescovi, gli arcivescovi dai vescovi, i vescovi dagli abati, dai canonici e dagli altri beneficiarj; i curati in fine dai loro cappellani e vicarj. La maggior parte delle esenzioni dagli abati, e dai collegj cononicali in que' tempi richieste ed ottenute dalla Sede apostolica ebbero per motivo il sottrarsi da questo nuovo loro imposto gravoso vassallaggio. Col surriferito giuramento confonder non si deve la professione dell' ubbidienza canonica, di più antica istituzione e pratica nella chiesa.

Enunciazioni del sovrano alla fine dei diplomi.

IX. Non occorre il quì rammentare quell' altra final formola di molti diplomi, colla quale ai ministri e vassalli della corona, con nome generico *fedeli* chiamati, restavano intimate le sovrane disposizioni nei medesimi registrate, col divieto di recare qualunque siasi impedimento all' esecuzione di esse; poichè ne abbiamo altrove fatta

(1) De ant. et nov. eccl. disc. t. III part. 4 l. 2 c. 52 n. 8.

parola (1). Per la qual cosa passeremo ad avvertire quelle enunciazioni, che sul terminar del diploma solevano inserirvisi, della soscrizione del sovrano, del suo monogramma, e del suo sigillo. Cotesta enunciazione però non ha sempre luogo in tutti i diplomi; ma alcuni ne sono privi, e per conseguenza anche della soscrizione, del monogramma e del sigillo. In altri nondimeno di quegli stessi, ove i medesimi contrassegni compajono, non sono antecedentemente enunziati, o lo sono soltanto in parte. Per lo contrario leggesi qualche volta enunziata la posizione del sigillo, che poi non vi è stato mai applicato. Non essendo sempre stati i diplomi sigillati immediatamente dopo d'essere stati scritti, è avvenuto che alcuni sono rimasti del sigillo mancanti. Tal è il diploma di Ugo Capeto a favore del monistero di s. Vicenzo di Laon (2). Il perchè dalla sola mancanza dell'enunciato sigillo non sarà lecito, come alcuni hanno fatto, argomentare la falsità del diploma, non essendo altronde credibile che un impostore dopo l'enunciazione del sigillo nel contesto del da lui finto diploma siasi poi dimenticato d'apporvelo. Nei semplicissimi diplomi dei re longobardi, i quali non hanno mai in essi usato nè soscrizione, nè monogramma, nè sigillo, non se ne scorge nè meno l'annunzio. Quei diplomi perciò sotto il loro nome, in cui enunziati s'incontrino, o li presentino realmente, aver si denno per supposti.

Ma sono tali enunciazioni di sincerità indizio nei diplomi solenni dei re ed imperadori franchi e germani, come anche in quelli dei re d'Italia, nei quali diplomi eseguite poi si veggano le cose enunziate. Siccome non furono tutte ad un tempo adottate le sottoscrizioni, i sigilli ed i monogrammi, quindi anche le loro esecuzioni sono state in diversi tempi introdotte. I diplomi, sebben

(1) Sup. cap. VII n. 11.
(2) Mabillon de re dipl. p. 263.

muniti di sigillo dei re di Francia della prima stirpe, non enunziano d'ordinario che la loro soscrizione, cui vi avrebbero posto senza far motto alcuno del sigillo: *Et ut hæc auctoritas firmior habeatur*, o pure *per tempora conservetur manus nostræ subscriptionibus subter eam decrevimus roborare.* Così terminano i diplomi di que' sovrani dal Mabillon (1) prodotti; e così pure sono espresse le formole di Marculfo.

Enunciazione della sottoscrizione.

Tutti i rescritti de' mulei e califi dell'Africa, come quelli degli emiri, governatori, muftì, cadi ec. della Sicilia, pubblicati nel *codice diplomatico arabo-siciliano*, annunziano la sottoscrizione avanti che i medesimi pongano il loro nome. La formola de' mulei e de' califi, scrivendo agli emiri, si è: *Dopo ciò la mia grandezza non ha che dirti di più, ti tocca la testa*, o pure *ti bacia la fronte, e si segna così.* Poi viene il nome colla data del luogo, del mese, e dell'anno dell'era di Maometto. Un emir o altri scrivendo al mulei, così enunzia la sua sottoscrizione: *Dopo ciò non ho che dire di più alla sua grandezza: con la mia faccia per terra le bacio le mani, e mi segno così ec.* Della stessa formola gli altri pure servivansi, scrivendo agli emiri.

Annunzio del sigillo e del monogramma.

X. Gli ultimi re franchi della suddetta prima schiatta all'annunzio della loro sottoscrizione hanno spesso aggiunto quello dell'appostovi sigillo, dicendo: *bullis nostris jussimus insigniri.* Vi si usa bensì anche il termine di *anulo*, ma di raro: e più di raro ancora l'altro di *sigillo.* Avvegnachè qualch'embrione di monogrammi compaja in alcuni diplomi degli stessi re merovingi, l'uso però costante di essi scorgesi soltanto in quelli di Carlo Magno, e de' successori suoi, sulla fine dei quali diplomi si è costumato avvertire che al piede dei medesimi vi sarebbe stato disegnato il monogramma, al qual termine

(1) Ibid. lib. 6.

alcune volte quello si è sostituito di *nominis* o *signi character*, di *nominis figura*, di *manus propriæ nota*, o semplicemente di *signum*.

Da alcuni secoli hanno i medesimi re della Francia costumato terminare le loro ordinazioni colla clausula: *car tel est notre plaisir*. Il Ducange (1) la deriva da quella formola con cui altre volte chiudevansi le deliberazioni delle assemblee degli stati generali della nazione, la qual clausula originariamente significava tal essere il loro giudizio: *quia tale fuit nostrum placitum*. Io non so se questo stiracchiato comento sarà per incontrare l'altrui approvazione. Il Linguet (2) certamente non è del numero degli approvatori, il quale anzi in detta clausula riconosce una barbarie gotica, ignota allo stesso asiatico dispotismo, con cui erano infette le reali ordinazioni, che non dall' arbitrio del principe, ma dalla giustizia esser denno dirette. Può quella soltanto aver luogo nella collazione di qualche particolar privilegio, ove il tutto dipenda dalla graziosa benefica volontà del sovrano.

E dei testimonj.

Nei minori diplomi dei re ed imperadori teutonici, mancando la sottoscrizione ed il monogramma, vi mancano ancora le indicazioni di essi; ed in vece coll' apposizione del sigillo vi si leggono per lo più i nomi di quei personaggi distinti che v' intervennero per testimonj, premettendovisi la formola: *Huic rei testes sunt*, o *huic rei interfuerunt*, od altra simile. Sino a tutto il secolo decimo nei diplomi imperiali non compajono testimonj di sorte veruna. Il primo che ce li presenti, si è un diploma dell' anno 1028 di Corrado II a favore del monistero di Corbia, ove leggonsi i nomi dei testimonj: *Hunfridus* ec. (3). Dopo di questo più altri se ne hanno degli augusti germani. In tutti essi i nomi dei testimonj sono stati

(1) Glossar. t. v, v. *Placitum*.
(2) Annal. polit. ec. t. iv n. 28 p. 234.
(3) Chron. Gottwicen. p. 265.

scritti dal notajo stesso estensor del diploma senza che essi v'abbiano posta la mano col disegnarvi la croce, o coll'averla dal notajo fatta supplire secondo la pratica delle carte private. Ciò tra gli altri vedesi in quel diploma dell'imperador Federigo I dell'anno 1186 a favore del monistero di Chiaravalle, che inciso in tavola di rame è stato già da noi riportato (*). La presenza di cotesti testimonj si accenna, e si scorge in altri diplomi di altri sovrani, ove i loro nomi soglion essere con quest'ordine registrati. A tutti precedono i vescovi, poi gli abati, quindi gli altri distinti personaggi secondo il loro grado e condizione. Qualche diploma pure vi ha, in cui la sola testificazione del sovrano *teste me ipso* fa le veci di tutte le altre. Questa formola non è rara nei diplomi dei re d'Inghilterra, cominciando da quelli di Guglielmo il conquistatore sino ad Edovardo VI, che è stato l'ultimo ad usarla (1). Il *vale* od altra consimile formola di salutazione era una di quelle con cui chiudevansi i rescritti degli imperadori romani. Della stessa si è fatto uso in qualche diploma dei re merovingi; ma i papi, dacchè l'ebbero adottata, e ciò fu sino da principio, l'hanno sempre ritenuta.

(*) V. la tavola VI.

(1) V. Hertium vol. II p. 232.

CAPO X.

DELLA SOTTOSCRIZIONE, DEL MONOGRAMMA, E DELLE SEGNATURE NEI DIPLOMI.

Sottoscrizione del sovrano ai diplomi.

I. Quanto sul terminare dei solenni diplomi enunziavasi che si sarebbe eseguito per dar loro colla sottoscrizione, col monogramma, e col sigillo una maggior validità e sicurezza, vedesi a piè dei medesimi eseguito di fatti, se non sempre e in tutto, quasi sempre però e nella maggior parte almeno. Dei sigilli, materia vasta, ci riserbiamo a trattare nel capo seguente. Pertanto cominciando dalla sottoscrizione, sappiamo bensì che nei rescritti degli antichi romani imperadori l'intitolazione cominciava dal loro nome cogli uffizj, gradi, e dignità di cui erano decorati, e che muniti erano di sigillo; ma se di propria mano vi si siano sottoscritti, sebbene da ciò che narra Vopisco (1) dell' imperador Carino, che un vile suo favorito *ad subscribendum poneret*, ci si renda probabile; pure nei diplomatici loro rescritti che per copia sussistono, indizio alcuno di soscrizione non compare. Tale mancanza attribuir si dovrebbe all' esser questi copie soltanto de' medesimi, nelle quali perchè l' imperadore non metteva mano, nè aveva parte veruna, il cenno della soscrizione, se pur facevasi, e la soscrizione stessa sarà stata omessa, come per la medesima ragione omettevasi nelle copie il sigillo.

Tra i rescritti degli antichi imperadori cristiani che ci risulta essere stati da loro avvalorati colla soscrizione del

(1) In Carin.

proprio nome, vi fu l'editto di Costantino Magno dell'anno 323 a favore dei confessori della fede di Gesù Cristo (1), e la legge del gran Teodosio del 390, suggeritagli da s. Ambrogio, di non dar esecuzione alla sentenza di morte, pronunziata dal principe, se non passati trenta giorni (2). Che poi i greci imperadori di Costantinopoli abbiano continuato a sottoscrivervisi di propria mano, ossia *divina manu*, come si è costumato chiamarla secondo la vile adulazion greca, non ci lascia dubitare quella legge dell'imperador Leone (3), in vigor della quale nissuno imperial decreto era per autentico riconosciuto, che stato non fosse di mano dell'imperadore segnato col cinabro o rosso inchiostro, di cui ad ogni altro sotto rigorose pene era vietato il servirsi.

Bizzarra e strana, se pur vera, si è la maniera con cui il Ricaut, e dopo lui il Mably (4) asseriscono aver gl'imperadori turchi, invasori del greco impero, segnato i loro diplomi, applicandovi cioè la loro mano, intieramente nell'inchiostro intinta: lo che per relazione del Monconis (5) fatto già aveva Maometto stesso, segnando una carta a favore dei monaci del monte Sinai. Il trattato, col quale Orcan accordò ai Ragusei la sua protezione, confermando i loro privilegj ed immunità, è stato in tal guisa da lui segnato (6). Osservano i nominati autori anche oggidì essere sì fatto impronto presso i Turchi in sì grande venerazione, come le tavole di Mosè presso i Giudei e le reliquie più sante presso i Cristiani. Gli antichi mulei dell'Africa però si sottoscrivevano ai diplomi nella stessa guisa come alle lettere (7).

(1) Euseb. in vit. Const. lib. 2 p. 453.
(2) Theodor. hist. eccl. l. 5 c. 18.
(3) Leg. 6.
(4) Droit publ. de l'Europe ec. t. 1 p. 409.
(5) Voyage p. 228.
(6) Ibid.
(7) Cit. cod. dipl. arab. sicil.

Diplomi dei re barbari mancanti della loro soscrizione.

II. I condottieri dei popoli settentrionali che vennero ad invadere le romane provincie dell'Occidente, avendo colla barbarie recato seco l'ignoranza ed il disprezzo delle scienze e della scrittura stessa, se alcune volte spedir dovettero qualche rescritto, nè lo segnarono, nè segnar lo potettero colla loro sottoscrizione, perchè affatto ignoranti nell'arte di scrivere. Teodorico re degli Ostrogoti, il quale da giovane fu per molti anni in ostaggio alla corte di Costantinopoli, altronde dotato di non volgar talento, pure non si curò mai d'apprendere quest'arte. Divenuto poi sovrano del regno d'Italia, avendo per fini politici cambiato pensiero, intraprese ad esercitarsi nella scrittura; ma qualunque sforzo abbia egli impiegato per apprenderla, come riferisce l'anonimo vissuto vicino a que' tempi, e dal Valesio (1) pubblicato, non potè mai riuscirvi: che però *laminam auream jussit interasilem fieri, quatuor litteras regis habentem THEOD., ut si scribere voluisset, posita lamina super chartam, per eam pennam duceret, et subscriptio ejus tantum videretur.* Per ridurre le cinque indicate lettere *THEOD.* al numero quaternario, specificato dall'anonimo, il *th* dovrebbe esser preso per un Θ greco. L'augusto Giustino egualmente ignorante della scrittura come Teodorico, ne adottò lo stesso mezzo per notare il proprio nome. Molti rescritti e diplomi spediti furono da Teodorico, del che fanno fede le formole e le epistole diplomatiche da Cassiodoro stese a nome di lui; in esse però non si scorge che la sola intitolazione di re alla testa delle medesime. Della mancanza del nome a piè del rescritto sarà verisimilmente stato lo stesso motivo che abbiam di sopra assegnato, cioè l'essere state queste o soltanto copie, o semplici formole.

I re longobardi che, poco dopo terminato il dominio degli Ostrogoti, invasero l'Italia, e vi si stabilirono, ai

(1) Ad calc. Amm. Marcell. d. 669.

loro diplomi non apposero mai di propria mano, come si è già osservato, nè nome, nè sigillo, nè monogramma, nè altro sensibile o material segno che ne attestasse l'autenticità, la quale tutta dipendeva dalla semplice asserzione del notajo o cancelliere, con cui dichiaravasi gli esposti nel diploma essere i sentimenti del sovrano.

Segno della croce per soscrizione.

Il solo segno della croce ha tenuto luogo di soscrizione nei più antichi diplomi che si hanno dei re Visigoti nelle Spagne, e degli Anglo-Sassoni nell'Inghilterra. Formavasi da questi tal segno con inchiostro di oro, e ponevasi non già al piede, ma alla cima del diploma. La croce ha servito per sottoscrizione a più altri sovrani. Alcuni però tra loro avendo voluto pur mettervi il proprio nome, hanno costumato l'adoperare a tal oggetto una stampiglia in cui fosse il medesimo scolpito in rilievo. Quella della celebre contessa Matilde era di busso coll'epigrafe distribuita ai quattro lati d'una gran croce: *Matilda Dei gratia si quid est.* Molte di lei carte sussistono così improntate. Varie di queste stampiglie, usate già da private persone per improntar il loro nome, si riportano dal Muratori (1), nè è cosa rara il vedersene nelle raccolte di anticaglie.

Intorno la soscrizione dei diplomi dei primi re franchi merovingi nulla di certo possiam determinare, niuno essendone avanzato, nè meno per copia, quella eccettuata del diploma, se così piaccia chiamarlo, di Clodoveo del 508 a favore del monistero mitiacense, il qual diploma così termina: *Ego Clodouevus sic volui:* espressione per altro che abbastanza non indica che siasi egli stesso sottoscritto. La serie dei diplomi dei re merovingi comincia propriamente da quello di Dagoberto dell'anno 632, ove di proprio carattere egli si sottoscrisse: *Dagobert rex subs.* Nella stessa guisa sottoscritti si scorgono ai loro diplomi, ed anche ad alcuni *placiti* altri re suoi successori (2) sino

(1) Ant. ital. t. II diss. 35.
(2) Ap. Mabillon de re dipl. lib. 6.

a Pipino, primo stipite reale dei carolingi, il quale avvegnachè sulla fine de' suoi diplomi abbia dichiarato che vi avrebbe di propria mano fatta la soscrizione del suo nome: pure vi si ravvisa soltanto una croce con un punto in un angolo così formato: *Signum* ✝. *Pippino gloriosissimo rege* (1).

Monogramma nei diplomi di Carlo Magno.

III. Sebbene nei diplomi di Carlo Magno, come negli altri de' suoi predecessori accennisi che *manu nostra subter eam roborare decrevimus;* con tutto ciò nè la sottoscrizione di lui vi si scorge, nè la croce che ne faccia le veci; ma bensì un monogramma, ossia un carattere che con ordine diverso tutti esprima gli elementi che concorrono a compor il nome in tal guisa disegnato: *Signum* [monogramma] *Caroli gloriosissimi regis*, e dacchè ricevette la corona imperiale: *Signum* [monogramma] *Caroli piissimi ac serenissimi Imperatoris*, o *Augusti.* Da questa nuova maniera di esprimere Carlo Magno la soscrizione del suo nome, il Fleury, il le Blanc, il Fontanini ed altri hanno argomentato che egli non sapesse scrivere, e che perciò, come il Mabillon si spiega (2), abbia col monogramma coperto la sua ignoranza.

Gli ha vie più in questa opinione confermati la testimonianza di Eginharto, il quale su questo proposito così di lui scrisse (3): *Tentabat et scribere, tabulasque, et codicillos ad hoc in lectulo sub cervicalibus conferre solebat, ut cum vacuum tempus esset, manum effingendis litteris assuefaceret; sed parum successit labor præposterus, ac sero inchoatus.* Altri poi pretendono che i suoi tentativi diretti fossero non già all' acquisto dell' arte

(1) Ibid.
(2) Ibid. p. 164.
(3) Vit. Carl. M. ap. Bouquet t. v p. 99.

comune di scrivere, ma di quella di ben disegnare le capilettere o le istoriate, o le figure astronomiche, sapendosi che egli dell'astronomía dilettavasi; per la qual cosa vorrebbe il Baudelot (1) che quelle parole nel testo di Eginharto *scribere* e *litteris* si avessero a cambiare in *pingere* e *lineamentis*. Altri per ultimo riducono l'abilità di Carlo Magno in questa parte nell'essere arrivato a formare di propria mano il suo monogramma.

Carlo Magno sapeva scrivere, e scrisse di fatti.

Io però sono di parere, come stati lo sono l'Heuman, lo Schiach, l'Eckart, il Longueval, i PP. Maurini ed altri critici, che quel sovrano da prima forse non sapesse scrivere; mosso poi dal desiderio non solo di apprender quest'arte, ma di perfezionarvisi ancora, v'abbia impiegato gli avanzi del tempo, benchè senza notabile profitto, o per avere troppo tardi cominciato, o per mancanza di natural disposizione; lo che non oscuramente ricavasi dal riportato testo di Eginharto, il quale asserisce non già che a Carlo *nihil*, ma che *parum successit labor*, e ciò perchè *præposterus, ac sero inchoatus*.

In che si esercitasse egli, scrivendo, lo riferisce Eginharto stesso con queste parole: *Barbara, et antiquissima carmina, quibus veterum regum actus, ac bella canebantur*. Che nel notar cose ancor più utili siasi il medesimo sovrano impiegato, ce lo attestano gli atti del concilio *apud sanctam Macram* nella diocesi di Rheims, stesi dall'arcivescovo Incmaro (2), nei quali si racconta, come cosa intesa *ab illis qui interfuerunt*, che Carlo Magno nelle portatili sue tavolette registrava quanto alla mente suggerivagli a vantaggio della chiesa e dello stato. Sarebbero tali testimonianze col fatto confermate, se quel mss. codice che il Lambecio afferma (3) conservarsi nella imperiale biblioteca di Vienna, e che egli asserisce corretto di propria mano da Carlo, stato lo sia realmente.

(1) De l'utilité des voyag. t. II p. 528.
(2) Eckart rer. franc. t. I lib. 24.
(3) Hist. litter. t. IV p. 370 et 409.

Che che sia di questo racconto, metter non si può in dubbio che Carlo Magno non sapesse scrivere, e che non abbia scritto di fatti. Ciò che non ha egli potuto conseguire, non ostante lo sforzo diretto ad acquistarlo, si fu la caligrafia, l'arte cioè di ben formare i caratteri. Quindi cade a terra l'opinione del Mabillon e de' suoi seguaci che l'abilità di quel sovrano riducono ad aver saputo formare il suo monogramma, che, come vedremo in seguito, non era opera sua, ma bensì del notajo o cancelliere. Benchè, anche prescindendo dall' autorità di Eginharto e d'Incmaro, esser non doveva ai suddetti scrittori molto difficile il riconoscere in questa loro ipotesi che, se Carlo era in grado di formar da sè il proprio monogramma, composto di alcune majuscole lettere, avrebbe potuto scrivere le altre ancora dello stesso alfabetto, e a più forte ragione le corsive, assai più facili a delinearsi che non le majuscole.

Ma non è egli mai stato autore di opere scientifiche.

Se per avviso di alcuni Carlo Magno ha ignorato l'arte di scrivere, dal Mezerai (1) e da altri per lo contrario ci viene rappresentato come non volgar autore, e dal Mosheim (2) è collocato per il primo nel catalogo degli scrittori latini dell'ottavo secolo. Egli è riconosciuto per autore di molte leggi o capitolari, di molte lettere e del trattato *de sacris imaginibus*. In un altro mss. codice della biblioteca cesarea, pubblicato dal medesimo Lambecio, nel quale contiensi la vita di Carlo Magno, scritta dal suddetto Eginharto, si legge che abbia egli cominciato a comporre *grammaticam patrii sermonis*. Tra gli eruditi parti del talento di questo gran principe alcuni ripongono altresì il romanzo in volgar francese, intitolato la *Filomela*, ed altri il fanno di più emendare tutti i libri del vecchio e nuovo testamento, attribuendogli persino la cognizione della lingua greca e siriaca.

(1) Abrégé de l'histoire de Franc. t. 1 p. 261.
(2) Hist. eccl. t. II p. 145.

Avvegnachè però in tutte le accennate opere i principj si scorgano, e le massime di quel sovrano; pure i capitolari sono stati composti dai vescovi, dai magnati e dai giuristi, e le lettere dai secretarj, sì quelli nondimeno che queste colla di lui approvazione. Il trattato *de imaginibus* è stato opera del suo precettore Alcuino per di lui comandamento. E questo è forse quel libro che, come attesta lo stesso Alcuino in una lettera all' augusto suo scolaro (1), *auribus sapientiæ vestræ recitari fecistis, et quod notari jussistis errata illius, et remisistis ad corrigendum.* A qual segno abbia Carlo Magno portato il lavoro dell' incominciata sua gramatica, saper nol possiamo. Soltanto ne assicura l' Abate Tritemio essere stata la medesima da Otfrido accresciuta e terminata. La *Filomela* poi, come si è altrove avvertito (2), non comparve alla luce se non due e più secoli dopo la morte di quel sovrano. Dalla sola adulazione per ultimo è stata in scienza personale di lui convertita quella lodevole sua premura che i codici della scrittura sacra fossero emendati non solo col confronto di altri latini, ma col testo eziandío ebraico e greco: lo che in specie eseguì il sullodato Alcuino; ma che fosse Carlo versato nell' intelligenza di quei due idiomi non si potrà mai con verun autentico documento dimostrare.

Se avanti Carlo Magno siensi usati i monogrammi.

IV. Ritornando ora al monogramma, è egli stato Carlo Magno il primo che nei diplomi ne abbia fatto uso, e con esso descritto tutto il suo nome, incrocicchiandone le lettere nella guisa di sopra esposta? E questo monogramma è egli stato realmente di propria mano formato da Carlo? Cominciando dal primo quesito, se ragionar si voglia dei monogrammi in genere, sono essi molto più antichi di lui, avendone Plutarco fatta menzione (3).

(1) Epist. 15 ap. Duchen. col. 1510.
(2) Lib. 2 c. 3 n. 3.
(3) In vit. Caton.

Questi però anzi che intieri esser dovetter nomi compendiati, e ridotti in cifra, quali sono appunto que' monogrammi dallo Spanheim (1) riscontrati in molte antiche medaglie, alcuni de' quali sotto una lettera sola cinque o sei ne abbracciano. Le città della Grecia molte medaglie somministrano con monogramma, e molte se ne hanno delle antiche famiglie romane. Tale ancor è stato il greco ☧, esprimente le prime due lettere di ΧΡΙΣΤΟΣ, che in molti antichi monumenti sepolcrali dei primi cristiani si ravvisa, e che Costantino augusto fece rappresentare nel Labaro (2), reso poi di uso frequentissimo.

In simil guisa, ed in una fors' anche più oscura che non nelle medaglie, dovette il prefetto di Roma Simmaco aver disposto il suo monogramma nel sigillo di cui servivasi per segnare i diplomi, i libelli e le epistole: col qual monogramma, come egli scrive (3), *nomen meum magis intelligi, quam legi promptum est.* Monogrammi parimente sussistono dell' imperadore Marciano, di Placido Valentiniano, e del re Teodorico, che tutti vissero lungo tempo avanti Carlo Magno. Il primo di questi monogrammi è riportato dallo Strada, il secondo dal Ducange, ed il terzo dal Boteravio (4). Altri monogrammi, ma di tempi incerti, veder si possono nei sigilli di piombo dal Ficorini raccolti. Nissuno però degli indicati monogrammi è stato, che si sappia, formato con tutte le lettere, componenti il nome, nè disegnato al piede di qualche diploma, come nei diplomi si scorge di Carlo Magno, ma soltanto nelle medaglie e nei sigilli.

Diplomi nondimeno che monogrammi presentano consimili al carolino, e ad esso anteriori, si hanno alle stampe

(1) De præstant. Numism.
(2) Prudent. lib. 1 contr. Symmach.
(3) Lib 11 epist. 21.
(4) Ap. Mabillon loc. cit.

in tavole di rame. Un diploma di Dagoberto I riportasi dal Masenio (1) in favore del monistero Horreense, ed un altro dal Papebrochio (2) dello stesso re per la badía di s. Massimino presso Treviri, l'uno e l'altro col monogramma di Dagoberto. Ma siccome nè l'uno nè l'altro è sincero, essendo stata la falsità del primo provata dal Papebrochio, e quella del secondo dal Mabillon (3), ne siegue che i monogrammi pure di essi stati sieno frodolentemente inventati.

Un più sicuro riscontro di monogrammi avanti Carlo Magno ci viene somministrato da un originale diploma in papiro d'Egitto del re Clodoveo II, che regnò verso la metà del secolo settimo, a piè del qual diploma si vede un monogramma, nella di cui spiegazione però non sono col Mabillon d'accordo i Sanmaurini. Congettura quegli (4) che con esso siasi voluto sottoscrivere Sigeberto re dell'Austrasia, credendo scorgervi: *Sigebertus rex subscripsi*; e questi, e con più forse di ragione (5), vi ravvisano il nome dello stesso Clodoveo, così leggendolo: *Clodouiqs rex Francorum.* Altro diploma di questo sovrano riporta il Mabillon (6), ove dopo il monogramma di lui un altro vien in seguito della regina Nantilde: monogrammi amendue che il tempo ha guasto, e più il primo. Anteriore ancora a questi due diplomi si è quello di Clotario II presso il nominato celebratissimo autore (7), ove pure il di lui monogramma è disegnato. Tutti cotesti monogrammi ci vietano di riconoscere Carlo Magno per il primo che ne' suoi diplomi ne abbia fatto uso, come da molti pretendesi. A lui soltanto attribuir se ne deve

(1) Not. ad Broweri ant. et annal. Trevir. p. 609.
(2) Propyl. ant. c. I.
(3) Loc. cit.
(4) Ibid. p. 376.
(5) Tom. III p. 551.
(6) Ibid. tab. XVII.
(7) Suppl. p. 69.

la pratica costante, continuata poi sotto i suoi successori sino al secolo quarto decimo.

Se il monogramma nei diplomi di Carlo Magno sia opera delle sue mani.

V. All' altro quesito se tal monogramma sia stato realmente formato di propria mano dal suddetto Carlo, rispondo contro la comune opinione dei diplomatisti non sembrarmi abbastanza chiaro che esso stato sia opera delle sue mani, ma doversi più tosto attribuire ad un cancelliere, od anche a quel notajo che tutto il diploma avrà steso. Quanto dico del monogramma di questo sovrano, intendo di estenderlo a tutti gli altri monogrammi che a piedi dei diplomi degli altri sovrani s' incontrano. Il principale, anzi l' unico fondamento, a cui la contraria opinione affermativa si appoggia, è che Carlo verso la fine di ogni suo diploma dichiara che l' avrebbe avvalorato colla soscrizione della sua mano. Or questa se non si ravvisa nel monogramma, in cui il suo nome contiensi, dicon eglino, in qual altro segno potrà mai riscontrarsi?

Tal segno io pure riconosco nel monogramma bensì, ma come segno soltanto apparente e non reale. E non asserisce egli Carlo Magno ne' suoi diplomi, come lo asseriscono ancora tutti gli altri sovrani nei loro, che le disposizioni ivi date, *manus nostræ subscriptionibus subter eam decrevimus roborare?* Da questa maniera di esprimersi sembra potersi inferire che quell' istesso il quale dichiara di volere colla soscrizione di sua mano convalidar il diploma, abbiala poi con essa convalidato. E pur egli è certo che sì fatta dichiarazione è di mano dell' estensore del diploma: dunque esser lo potrebbe anche la stessa sottoscrizione, ossia il monogramma che ne fa le veci. Negar non si vuole che taluno dei re predecessori di Carlo, la più antica pratica seguendo di sottoscriversi agli atti diplomatici chi lo spediva, o non sapendo scrivere, di delinearvi una croce, non si vuol, dissi, negare che taluno non vi abbia di propria mano scritto il suo nome, ed altri non vi abbian segnata la croce. Ma ai tempi di Carlo Magno questa pratica nei diplomi era

cessata, ed il volerne provare la sussistenza per mezzo del monogramma è un volerla provare con ciò che è in questione.

Originali diplomi sussistono dei re merovingi, nei quali il nome del sovrano sottoscrittovi si scorge formato collo stesso carattere con cui l'intitolazione al principio di essi, non da altri certamente scritta che dal cancelliere o notajo estensor del diploma. Tali sono le soscrizioni a quello del re Childerico III, e ai due del re Teodorico, riportati dal Mabillon in tavole di rame (1). Pertanto se la stessa soscrizione è stata qualche volta dal notajo stesa, avrà potuto altresì esserlo il monogramma, più complicato per i molti tratti di penna che impiegar vi si devono, e di più difficile e lunga operazione che non lo scrivere il proprio nome in carattere corsivo. Altronde non è sì facile il restar persuaso che dal cancelliere o da altro ministro essendo a Carlo presentati i diplomi per essere da lui riconosciuti avanti la spedizione di essi, abbia egli voluto occuparsi in quella meccanica operazione, la quale convenevole non sembra ad un sovrano sì grande e sì occupato nei pubblici affari, qual essere lui stato dalla storia s'impara.

Il monogramma ne'diplomi degli altri principi da' notaj delineato.

VI. Ciò che congetturando si è detto del monogramma di Carlo Magno, con qualche sicurezza maggiore pronunziar si può intorno il monogramma de' successori suoi al di lui trono, e comunemente degli altri principi che nei loro diplomi l'usarono, e che io reputo delineato dallo stesso notajo che il diploma ha steso, o da chi ne avrà avuto l'incarico. Oltre le ragioni che militano contro i monogrammi, supposti autografi di Carlo Magno, una più chiara prova riguardo quelli degli altri principi a lui posteriori dall'ispezione risulta e collazione tra loro dei diversi monogrammi, disegnati nei diversi diplomi dello

(1) Ib. tab. xix et xxi et p. 38 et 382.

stesso principe, quali eziandío riscontransi presso alcuni scrittori che in tavole di rame gli hanno pubblicati a norma degli originali (1). Or tra l'uno e l'altro di sì fatti monogrammi una differenza notabile potrà chiunque scorgere, che far ne voglia il confronto: non oscuro indizio di essere stati da differente mano delineati.

Ma una prova più convincente ancora si è la pratica sino dall'ottavo secolo introdottasi, e resa di poi comune ed universale, per cui il *signum* colla croce, ben pochi casi eccettuati, col resto che siegue nelle sottoscrizioni al piede delle carte, tutto è di carattere del notajo estensor dell'istrumento. Allorchè negli atti legali ponevasi la soscrizione di proprio pugno, premessa la croce, da cadauno formata a suo piacimento, e perciò varia, seguiva tosto: *Ego N. testis subscripsi*, o *rogatus interfui et subscripsi*, od altra espressione usavasi, adattata all' uffizio che in tale circostanza era esercitato. Ma in seguito anche questo leggier incomodo fu tolto da' notaj, i quali tutta intiera colla croce formavano la sottoscrizione, senza che verun altro vi mettesse la mano, notando egli: *Signum* + *manus N. etc.*; e se due erano: *Signum* + + *manuum NN. etc.* Essendo dunque nei diplomi il monogramma quel segno che negli atti legali equivale alla croce, formata essa pure dal notajo, nei diplomi del pari dal notajo o cancelliere, e non già dal sovrano sarà stato dopo il *Signum* posto il monogramma, poi *serenissimi*, o *gloriosissimi N. Regis*, o veramente *Imperatoris* o *Augusti*.

Ben conoscendo alcuni diplomatisti non poter essere il monogramma nei diplomi operazione della mano del principe, s'indussero a riconoscervi qualche tratto di penna, o una lettera, o un punto almeno, formato di mano del medesimo. Questo però è un vano sutterfugio, come viene a lungo dimostrato dai monaci di s. Mauro (2); ed

---

(1) V. Papebr. loc. cit., et nouv. traité de dipl. t. v p. 773.

(2) Tom v p. 27 et seq.

ancorchè si verifichi aver taluno dei principi segnato un punto, o alcune virgole in qualche diploma, come *ad indicium firmitatis* fece l'imperadore Arrigo V, da altri detto il IV, in favore del monistero murense (1), sarà sempre vero che il monogramma non sia stato scritto di mano del principe. Il pretender poi, come ha fatto il Wilthemio (2), che i monogrammi rozzamente espressi siano di *mano propria* del sovrano, e di mano del notajo i ben formati, ella è un'asserzione che manca di prove.

Configurazioni diverse dei monogrammi.

Del resto ragionando in genere dei monogrammi, la forma, ossia la distribuzione delle lettere onde sono composti, non è in tutti eguale, ma alcuni rappresentano come una specie di croce, ed altri di un quadrato. Ve ne hanno pure alcuni che partecipano dell'una e dell'altra forma, o che di poco se ne discostano. Dei primi abbiam già riportata la forma nel monogramma di Carlo Magno, e dei secondi si potrà la medesima ravvisare nel seguente di Lodovico pio [monogramma] Nel rombo ◇, collocato nel mezzo del monogramma di Carlo Magno, stanno rinchiuse le tre vocali A. ◇. V. (l'O negli antichi tempi si è alcune volte in tal guisa delineato), e le quattro estremità sono occupate dalle quattro consonanti K. R. L. S. Nel monogramma lodoviciano l'H ne è il fondamento, essendosi con quest'aspirata consonante costumato scriversi, come altri nomi, così quello ancora di Lodovico *Hludovicus*. La linea traversale al piede dell'asta sinistra dell'H forma la L: i due VV risultano dalle due linee oblique che colle due aste dell'H formano un angolo acuto. Gli elementi O. D. I. S. si palesano da loro stessi, ed il C, scritto all'antica E, vien formato dalle due linee traversali dell'asta diritta dell'H, l'una in cima e l'altra

(1) Chron. Gotwic. p. 310.
(2) Ap. Papebroch. ibid. c. 4.

nel fondo di essa. Dei monogrammi cruciformi, che sono i più antichi, hanno fatto uso i tre Carli di Francia, il Magno, il Calvo, ed il Grasso, con il re Arnolfo e Corrado I. di Germania, e tra gl' Italiani Guido e Lamberto imperadori; del quadriforme poi Lodovico Pio e gli altri re franchi ed imperadori germani, i due Berengari, Ugone, Lottario II, Adelberto ed Arduino, alcuni soltanto re d'Italia, ed altri insieme imperadori. Ciò per altro non toglie che taluno di loro non siasi, sebben di raro, dipartito dall' adottata forma, potendosi presso il Ducange (1) vedersene qualche esempio.

Nella grandezza dei monogrammi non si è tenuta regola fissa, essendo tra loro passata secondo i diversi diplomi, dello stesso principe eziandío, qualche differenza. I più grandi sono quasi unciali. Con nero inchiostro si è costumato delinearli, alcuni imperiali soltanto eccettuati di Carlo Calvo, ne' quali il Mabillon (2) ha ravvisato il cinabro. Si è pur questo adoperato in alcuni diplomi dei principi di Capoa (3). Allorchè sono i monogrammi formati colle sole lettere componenti il nome o intiero o contratto del principe, è cosa facile il riscontrarvelo: nè molto difficile riesce quando al nome sia aggiunto il titolo della sua dignità; ma in quelli ove altri termini siensi fatti entrare, l' intelligenza si fa assai malagevole. Una tavola di varj monogrammi dei papi, degli imperadori, dei re di Francia e di altri principi è stata pubblicata dal Ducange (4): tra i quali però, com' egli stesso riconosce, alcuni si trovano certamente falsi, come pur se ne trovano fra quelli prodotti dallo Strada e dallo Zillesio. Intorno gl' imperiali sonosi specialmente esercitati il Munster, l' abate Gottwicese, il Papebrochio, il Koeler ed il Baudis.

---

(1) Tom. IV glossar. v. *Monogramma*.

(2) De re dipl. p. 446.

(3) Gattola access. ad hist. Casin. p. 54.

(4) Glossar. t. IV p. 10.

L'uso dei monogrammi stato pur adottato dai re ed imperadori italiani, non avendovi diploma loro sincero, che ne sia mancante, continuò per altri secoli ancora nei diplomi dei re franchi, se non che in essi sino dal secolo undecimo, in cui fu tralasciata la formola: *Signum gloriosissimi Regis Francorum*, il monogramma venne inserito tra la segnatura, o tra il nome del cancelliere. Così veggiam fatto in un diploma del re Enrico I, ove leggesi: *Balduinus cancellarius* (monogramma) *scripsit et subscripsit*; ed in un altro di Filippo Augusto: *Data per manum Hugo* (monogramma) *nis cancellarii.* L'uso dei monogrammi credesi dal Mabillon (1) e dal Ducange (2) cessato nei diplomi dei re di Francia colla morte di s. Luigi IX, seguita nel 1270; ma diplomi col monogramma non solo dell'immediato suo successore Filippo III, ma del IV ancora, ossia di Filippo il Bello, morto nel 1314, sono stati avvertiti dai Sanmaurini (3). Più tardi si è ritenuto il medesimo nei diplomi degli imperadori germani sebbene non in tutti, come non lo è stato nel diploma di Ottone III, che da noi si è dato in tavola di rame a norma dell'originale. L'ultimo tra loro che ve lo abbia posto, si fu Massimiliano I re dei Romani (4), a cui nel 1486 la soscrizione sostituì della propria mano, imitato poi dagli augusti suoi successori. Ne siegue perciò che un imperial diploma avanti Massimiliano, sottoscritto da un imperadore, sarà sospetto d'impostura, o per lo meno d'interpolazione. Non avendovi legge veruna che ai sovrani riserbi il monogramma nelle sottoscrizioni, altri perciò in simile circostanza usar lo vollero. Alcuni esempj ne somministra il codice diplomatico bergomense del Lupi. Quello ne diamo di Ambrogio vescovo di

(1) Ibid. p. 123.
(2) Ibid. t. II p. 136.
(3) Tom. VI p. 26 n. 2
(4) Hertius de fide dipl. n. 7, et Herrgott Geneal. Gent. Habsburg.

Bergamo, che in una carta di cambio del 1026 (1) il suo nome ha espresso nel sottoscriversi con questo monogramma [monogramma].

Segnature nei diplomi.

VII. Dopo il monogramma ci si presentano nei diplomi le segnature, o più tosto le contro-segnature. Lo scopo principale avutosi di mira nell' introdurle si fu per riconoscere se fossero questi accuratamente scritti e secondo la mente del sovrano (2). Per mezzo di tale ricognizione restava chiuso l' adito a quelle frodi con cui si fosse tentato di carpir dal medesimo surrettizie concessioni. Nei diplomi dei re longobardi la segnatura del notajo, che attestava aver lui scritto il diploma *ex dicto domni Regis*, *et ex dictato* del notajo referendario, era l' unica tessera che al medesimo assicurava l' autenticità, laddove nei diplomi dei re ed imperadori franchi, italiani e germani, come anche di altri principi a più altre andava annessa. Sino da que' tempi in cui dominarono i romani imperadori cristiani, un officiale palatino era deputato alla spedizione dei rescritti diplomatici, chiamato *promaestro* (3), il quale *annotationes omnes dictat*, *emittit*, *et precibus respondet*. Verisimilmente vi avrà egli segnato il suo nome, o la vidimazione, come la segnava il *questore* col verbo *legi* a piedi degli imperiali editti. Ma sotto i re che si divisero le provincie del romano impero, furono i medesimi da un officiale, che il titolo portava di *cancelliere*, controsegnati, e sotto i re franchi tal uffizio esercitarono altresì alcuni ecclesiastici, intitolati *cappellani*: amendue uffizj aulici assai riguardevoli; ma tutti nel fondo notareschi, come lo era quello dei *referendarj* sotto i re longobardi.

Cancellieri.

L' uffizio ed il grado di cancelliere esser non doveva

---

(1) Tom. II p. 520.
(2) V. Estor. de ministerial. c. 1 § 31.
(3) Notit. imper.

in origine troppo distinto e cospicuo. Avendo l'imperador Carino creato prefetto di Roma un suo cancelliere, il senato ne restò offeso come d'una profanazione dell'urbana prefettura (1). Il Turnebo (2), seguitato dal Budeo e da altri, è di parere che i cancellieri sieno stati così detti a *cancellando*, perchè loro spettasse l'esaminar le suppliche e gli altri libelli presentati al sovrano, e cancellarne quelle espressioni che avessero stimate ingiuste ed indecenti. Noi crediam più tosto con altri molti essere l'etimología di tal nome derivata dai cancelli da loro originariamente custoditi; quindi Papia nell'antico suo glossario: *cancellarius, qui in cancellis primus est.* Riducevasi pertanto allora l'incumbenza del cancelliere a custodire i cancelli, dietro cui il principe, o il pretore, o altro magistrato dar soleva udienza. Tal era il di lui uffizio anche sotto Teodorico re dei Goti; ma dal medesimo reso più illustre che dianzi non era stato sotto i romani augusti. Una formola tra le altre di Cassiodoro (3) ci espone quali fossero di que' tempi le distinte prerogative di esso: *Cancellorum tibi decus attribuit, ut concistorii nostri secreta fideli integritate custodias: per te præsentandus accedat; per te nostris auribus desiderium supplicis innotescat: jussa nostra sine studio venalitatis expedias omniaque sic geras, ut nostram possis commendare justitiam.* Avvegnachè tal formola non ci lasci dubitare del pregio in cui di que' tempi era tenuto l'uffizio di cancelliere; con tutto ciò i Sanmaurini (4) vogliono che Cassiodoro abbia rappresentato i cancellieri come altrettanti uscieri, a quali spettasse l'aprire ed il chiudere le porte dei tribunali, da loro guardate, sempre pronti ad esegnire quanto dai giudici fosse stato loro ingiunto.

---

(1) Vopisc. in Carin.
(2) In adversar.
(3) Variar. lib. 11.
(4) Tom. v p. 49 50.

In seguito poi, cambiato concetto (1), riconoscono il medesimo uffizio per una delle primarie dignità che aveva parte nei giudizj e nel governo. Di fatti, se al cancelliere spettava non solamente l'essere dei cancelli custode, ma più fido custode ancora dei segreti del principe, il presentargli le suppliche e le persone dei ricorrenti, e lo spedire senza venalità le sovrane disposizioni, egli è chiaro che quell' uffizio nuove prerogative aveva acquistato, e un dichiarato influsso sopra i rescritti reali. Maggior ancora l'ebbe sotto i re franchi, molti diplomi dei quali sono stati dai cancellieri segnati, e da loro postovi il reale sigillo, che alla loro custodia era affidato (2). Se poi avesser eglino la facoltà eziandío di cancellare dai presentati libelli ciò che non fosse andato a dovere, e perciò dal *cancellare* siensi denominati cancellieri, come hanno opinato il Budeo ed il Turnebo (3), io non oserei affermarlo.

Referendarj e cappellani.

Nella corte di quei sovrani esercitaron altri il medesimo uffizio di cancelliere col titolo di referendario, che da sè indica cosa significasse, ed altri con quello di cappellani, così denominati o dalla custodia che avevano della cappa del vescovo s. Martino, come pensa il Ducange (4), o dalla custodia della cassa o cappella di argento, in cui colle reliquie di quel santo altre molte erano collocate, come il Bignon (5) è d' avviso. Siccome questa portatile cappella coi cappellani custodi di essa, che lo erano altresì delle carte della cancellería, guardate presso la medesima, seguitava sempre il sovrano nelle sue spedizioni; quindi la ragion s' intende per cui fosser eglino scelti a far le veci dei cancellieri, ed a segnarne i diplomi

(1) Ibid. p. 643.
(2) De Goebel de notar. n. 10.
(3) Ap. Eckard loc. cit. p. 140.
(4) Glossar. t. II v. *Capellanus*.
(5) Not. ad Marculf. t. V p. 58.

reali. Cappellano perciò e cancelliere veniva ad essere nella sostanza lo stesso uffizio: nè per altro motivo quell'Hitherio, che ad alcuni diplomi di Carlo Magno si sottoscrive *cancelliere*, col titolo di *cappellano* è da Anastasio bibliotecario indicato (1). Da quest'uffizio al vescovado era frequente il passaggio: e molti di questi se ne hanno registrati nel cronico Hildensheimense (2).

Arcicappellani, protonotarj ed arcicancellieri.

VIII. Nel nono secolo cominciano a vedersi gli *arcicappellani*, i *protonotarj*, e gli *arcicancellieri*, detti anche *summi cancellarii*, *primicerii*, o *protocancellarii* (3), i quali, come il nome stesso dinota, presiedere dovevano al collegio o corpo de' notaj, de' cappellani e de' cancellieri. Cotesti titoli di primato o prelazione per lo più non già eglino a sè stessi, ma altri hanno loro attribuito: ed il primo forse che stato ne sia qualificato, si fu l'imperial cancelliere Druclemiro, a cui il titolo di *arcicancelliere*, e di *arcinotajo* in un *placito* dell'860 si attribuisce (4). Nelle segnature però dei diplomi soltanto sotto Carlo Crasso il titolo di *arcicancelliere* comincia a comparire. Piligrino arcivescovo di Salisburgo fu a vicenda intitolato *arcicancelliere* ed *arcicappellano*. All'uffizio di arcicappellano sembra aver in seguito corrisposto quello di grand'elemosiniere, ed all'altro di arcicancelliere, quello di gran cancelliere. Sotto i sovrani carolingi, e in seguito sotto i re ed imperadori italiani, come anche sotto i re ed imperadori della Germania sino alla metà del decimo secolo hanno continuato gli arcicancellieri ad essere scelti arbitrariamente dal principe tra que' soggetti che più gli fossero piaciuti, vescovi spesso od arcivescovi. Ma da quell'epoca s'incomincia a vedersi l'arcicancellierato dell'impero germanico esercitato dagli arcivescovi di alcune determinate

(1) Vit. Adr. I. pap.
(2) Ap. Hertium loc. cit. n. 14.
(3) Mabillon de re dipl. p. 115.
(4) Ibid. p. 533.

chiese (1). Il primo a fondare il possesso stabile di sì luminoso uffizio fu Wilelmo figliuolo di Ottone Magno arcivescovo di Magonza. Altro stabile arcicancellierato ottenne in appresso l'arcivescovo di Colonia, ed un terzo più tardi ancora quello di Treviri, esendo state a cadauno di loro assegnate le rispettive provincie in cui esercitare il proprio ministero. All'arcivescovo di Magonza toccò la Germania, al Coloniese l'Italia, ed a quello di Treviri le Gallie ossia il regno d'Arles (2). Nel duodecimo secolo gli arcivescovi di Vienna nel Delfinato erano dagli imperadori germani riconosciuti per arcicancellieri della Borgogna, come da quattro e più secoli gli abati, or vescovi di Fulda per arcicancellieri delle imperadrici. Un diploma è stato prodotto dell' imperadore Carlo IV all'abate di quel monistero, in cui i privilegi e gli onori all'arcicancellierato annessi gli sono conferiti. Il Mallinkrot (3) nondimeno dubita che diplomi sussistano delle auguste colla sottoscrizione dell' abate fuldense. Non è quindi inverisimile che tal titolo anzi che di uffizio stato sia di solo onore.

Degli arcicappellani del palazzo dei re franchi si ha il catalogo presso Dufresne, Ducange, e dei cancellieri presso Francesco Lanovio e Giovanni Mabillon. La serie degli arcicancellieri dei re ed imperadori della Germania è stata tessuta da Bernardo a Mallinkrot, da Giovanni Federigo Pfeffinger, e da Giacomo Wencker: e quella dei cancellieri e vicecancellieri degli stessi sovrani dal nominato Mallinkrot, e da Giusto Henningo Boehmer. Avendo Cristiano Enrico Eckhard raccolte le parziali notizie, sparse nelle opere dei citati scrittori, ci ha dato un più pieno catalogo degli arcicappellani, arcicancellieri, cancellieri

(1) Eckhard loc. cit. p. 148.
(2) Nouv. traité de dipl. t. v p. 54.
(3) De archicancell. S. R. Imper.

e vicecancellieri sì francesi che tedeschi (1), ove però alcuni ne mancano, e di altri vi sono spesso i nomi stranamente alterati. Gli stessi uffiziali sotto i re ed imperadori italiani non denno aver interessato quegli autori, niuno di loro avendocene data la serie: a questa mancanza noi procureremo di supplire nel *codice diplomatico*.

Le segnature spesso da altri supplite.

Sembra che i capi o prefetti delle cancellerìe avrebbero dovuto mettere eglino stessi ai diplomi la propria segnatura; ben pochi nondimeno son quelli che vegg ansi da loro controsegnati, ma il più delle volte lo sono da altri notaj, cappellani e cancellieri che ne fanno le veci. I medesimi uffiziali in altri diplomi suppliscono ad altri di diversa denominazione, un notajo per un cancelliere o per un cappellano, o viceversa. Varie ragioni di tal reciproco supplemento si assegnano dai diplomatisti: noi siam d'opinione che sia ciò avvenuto perchè la segnatura toccasse loro per torno; onde taluno essendo impedito, o assente, l'altro vi avrà supplito. Tra le formole di supplemento due ne scegliamo ricavate da due diplomi dell'archivio di s. Ambrogio, la prima da uno di Carlo Magno del 790, alla fine del quale è segnato *Ercambaldus ad vicem Radoni*, e la seconda da uno di Lottario dell'835, ove leggesi: *Druetemirus subdiaconus atque notarius ad vicem Egilmeri recognovi et subscripsi.* Singolare si è la segnatura del cancelliere Rudperto ad un diploma dell'augusto Ottone I del 968 (2), ove si sottoscrive: *Rudpertus cancellarius ad vicem vacationis archicappellani recognovi.* E' stata pure per singolare riconosciuta dal Mabillon (3) quella soscrizione a molti diplomi di Lodovico II così espressa: *Giselbertus præsbyter et notarius ex jussu imperiali scripsi et subscripsi.* Nei diplomi però dei re ed imperadori italiani non è punto rara la dichiarazione fatta

(1) Loc. cit. p. 161 et seq.
(2) Ap. Meibon t. 1 rer. german. p. 753.
(3) De re dipl. p. 115.

dal notajo o dal cancelliere d' aver lui riconosciuto il diploma, e di esservisi sottoscritto per comando reale o imperiale, alle volte senza menzione dell' arcicancelliere, come nel diploma del re Ugone dell' anno 928 (1): *Petrus notarius jussu regio recognovi et subscripsi*; ed altre volte aggiuntavi la menzione dell' arcicancelliere, di cui suppliva le veci, come in diploma di Berengario re dell' 890 (2): *Restaldus notarius jussu Regis ad vicem Adelardi episcopi et archicancellarii.* Avvi esempio ancora di arcicancelliere che dichiara d' aver fatta la ricognizione del diploma per ordine sovrano. Tal è quello spedito nel 921 (3) dallo stesso Berengario, divenuto imperadore, a' piedi del qual diploma si legge: *Johannes episcopus et archicancellarius imperiali jussione recognovi.* Al nome del cancelliere si premette spesso nei diplomi una lunga cifra, intralciata con diversi giri di penna. Sarebbesi mai questa usata qual segno di lui distintivo, come da' notaj il tabellionato? Che questa cifra sia opera dello stesso cancelliere, ce lo rende verisimile l'esatta uniformità della medesima avanti il nome del cancelliere Druetemiro sottoscritto al diploma di Lottario augusto dell' 835 da noi dato in tavola di rame, con la cifra che precede al di lui nome in un altro diploma di quell' anno dello stesso Lottario (4).

Nei diplomi di donazione dei re merovingi il referendario usava il verbo *obtulit*; e un diploma del re Dagoberto dell' anno 632 abbiamo di sopra riportato (5) con questa formola: *Dado obtulit.* Se poi qualche autorevole personaggio avesse come mediatore sollecitata presso il sovrano la concessione del privilegio, servivasi del verbo

(1) Ant. ital t. IV p. 939.
(2) Ibid. t. III p. 68.
(3) Ibid. t. V p. 638.
(4) In arch. mon. s. Ambr.
(5) Lib. 2 c. 2 n. 6.

ambasciavit. Così *Wanilo archiepiscopus ambasciavit — Theodoricus et Anscharius comites hoc ambasciaverunt — Domina Richildis imperatrix ambasciavit.* In altri usato in vece si scorge il vocabolo *interventu*, come in alcune carte di Lamberto e Berengario re d'Italia, e di Ottone I imperadore (1). La formola però più comune e più costantemente praticata nelle segnature quella si fu di *recognovit et subscripsit.* Questi formolarj che sotto altri termini sono stati di pratica nella diplomatica degli imperadori romani, nel decimo secolo ebber fine. L'altra formola *ad vicem archicancellarii*, stata essa pure di lungo uso nei diplomi, incominciossi a tralasciare sotto l'imperador Sigismondo, essendovisi sottoscritto un *vicecancelliere* (2), pratica nondimeno di breve durazione; poichè nella segnatura dei diplomi di Federico III si è spesse volte fatto uso della formola: *ad mandatum proprium domni Imperatoris* (3), cambiata in seguito *ad sacræ cæsareæ Majestatis mandatum proprium* (4). Siccome in molti antichi diplomi dopo il nome del notajo o cancelliere che lo ha segnato, si scorgono alcune note tironiane, assai vicine al sigillo, od anche in parte da esso ricoperte, dovrebbero le medesime i due surriferiti verbi *recognovit et subscripsit* verisimilmente dinotare. In altri simili diplomi veggonsi talvolta in quell' angolo lettere greche, ed in altri dei tratti di penna da cui nulla si può ricavare. In alcuni l'abate Gottwicese ha ravvisato, o ha creduto ravvisarvi il nome dello stesso cancelliere.

Se ai diplomi imperiali siensi mai sottoscritte le imperadrici.

IX. Ma ai diplomi imperiali si è ella mai sottoscritta imperadrice veruna? L' Ughelli (5) uno ne riporta dell'anno

(1) Ughelli Ital. sacr. t. II.
(2) Boehmer diss. de episc. vicecancell. imp. c. 1.
(3) De Goebel loc. cit. n. 22.
(4) Wencker not. ad Mallink. p. 420.
(5) Ital. sacr. t. II p. 655.

1028 dell' imperador Corrado II, detto il *Salico*, compartito al vescovo di Sarsina Uberto, a piè del qual diploma il suo nome pose l'augusta Gisla sua consorte. Vien pure il medesimo rammentato, e per sincero riconosciuto dal Muratori (1). Ma tale singolarità appunto sospetto lo rende d'impostura ad un anonimo (2), il quale più altri motivi in esso ravvisa per ripudiarlo. E primieramente per nominarvisi nel contesto l' augusta Gisla coll' appellazione di semplice consorte di Corrado, *Gislæ nostræ conjugis interventu*; quando che in tutti gli altri di lui diplomi è sempre distinta con qualche titolo di affezione o di onorificenza, come di *dilectæ*, o *dilectissimæ*, o *gloriosissimæ*, o *præexcellentissimæ*. Osserva l'anonimo in secondo luogo non potersi la sottoscrizione di *Conradus imperator* combinar con quella degli altri sinceri diplomi degli altri imperadori, e colla sottoscrizione in specie dello stesso Corrado, che dal cancelliere segnar si soleva in questa od in altra simile guisa: *Signum domni Chuonradi* (il monogramma) *serenissimi imperatoris augusti*. In oltre quell' *Ugo secretarius*, da cui è sottoscritto o vidimato il diploma, in luogo di *cancellarius vice N. archicancellarii recognovi*, a lui sembra, com'è realmente, un altro sostanzial difetto contro la sincerità del medesimo. Aggiugner poteva l' anonimo quell' Ugo o Ugone non trovarsi fra i cancellieri di Corrado II. Nuovo argomento di falsità gli somministra la mancanza dell' indizione, dell' *actum*, e dell' anno, e del regno, e dell' impero. Un altro ne ricava egli da quella non più intesa frase *per præsentialem jussionem et Gislæ ejus conjugis*; poichè il comando non ad altri spettava che all' imperadore, ed alla imperadrice l'intervenzione soltanto o l'intercessione. Altri difetti l' anonimo vi ha scoperto che vie

(1) Piena espos. dei diritti imper. ed esten. c. 16.
(2) Tom. xxi nuov. racc. di opusc.

più lo confermano nella condanna di esso. Per qual motivo, non ostanti le molte eccezioni a cui questo diploma va soggetto, sia stato dal Muratori per sincero ammesso, si è in altro luogo (1) dall' anonimo stesso inteso.

Diplomi ratificati da persone assenti, o vissute di poi.

X. Non sempre nelle soscrizioni e controsegnature ebbero fine i diplomi e gli altri atti diplomatici; ma alcuni vi hanno ai quali per conciliare più stabile sussistenza e più piena esecuzione si è procurato che ratificati fossero da varj distinti personaggi sì del ceto ecclesiastico che secolare. Il primo noto esempio si ha in un diploma dell' anno 653 di Clodoveo II re dei Franchi: che che in contrario a queste soscrizioni e ratifiche abbia con altri opposto il Germon. Il saggio di essi che, tratto dall' originale, pubblicò il Mabillon (2), ove la differenza si scorge del carattere dei varj soggetti che vi posero il loro nome, basta a distruggere qualunque opposizione (3).

Atti eziandío si hanno convalidati coll' approvazione di persone assenti, o vissute lungo tempo dopo la spedizione del diploma. Sì fatta lontananza di luogo e di tempo riguardo i sottoscrittivi soggetti, essendo ad alcuni sembrata impossibile, senza punto esitare, hanno per supposti tradotto quei monumenti, ove i medesimi s' incontrino segnati. Il Launoi, il Le Cointe, il Germon, l' Arduino, il Longueval, lo Stilting, il Ferreras ed altri sono stati di questa opinione. Altri ne recarono delle ragioni inconcludenti, come fece il Muratori (4), laddove un privilegio dell' anno 1095 riporta di Anselmo III arcivescovo di Milano, cui immagina essere stato di quell' anno coadjutore di Arnolfo, e come tale avervi posto il suo nome: mezzo termine di cui in altre occasioni fa uso (5).

(1) Supr. cap. 8 n. 14.
(2) De re dipl. p. 467.
(3) V. Fontanini vind. vet. dipl. lib. 2 c. 2.
(4) Ant. ital. t. v diss. 62.
(5) Rer. ital. script. t. v p. 402.

Ma se questi autori consultato avessero gli originali, e ben ponderate avessero tutte le circostanze che accompagnarono coteste sottoscrizioni, cambiato avrebbero, o per lo meno sospeso il loro giudizio. Con un più accurato esame avrebber essi potuto rilevare la pratica costante, cominciando dal quinto secolo, di segnarsi tali atti da persone assenti, o vissute lungo tempo di poi. Il Mabillon (1) diversi esempj ne ha raccolto, e molti ancora i Sanmaurini (2). Presso loro veggonsi vescovi agli atti di un concilio sottoscritti, a cui non erano intervenuti, avendo essi ciò espressamente avvertito nelle loro sottoscrizioni, come tra gli altri fece Talasio vescovo di Angers, sottoscrivendosi, sebben assente, al concilio secondo di Tours, celebrato l'anno 461 (3). Un canone del concilio terzo di Parigi, tenutosi verso la metà del sesto secolo si riporta dai citati diplomatisti, ove si prescrive che *canones hi ab episcopis absentibus, quibus oblati fuerint, subscribantur.*

Altri esempj, scorrendo per gli antichi secoli, riferiscono i sullodati monaci di atti originali e sinceri, a piè dei quali fu lasciato lo spazio per sottoscriversi gli assenti ed i posteri, come vi sono difatti in alcuni sottoscritti. Ve ne hanno pure di quelli, ove similmente agli assenti ed ai posteri s' insinua di confermare colla loro sottoscrizione le determinazioni già prese da quelli che ne fecero stender l'atto: alcuni altresì ne' quali la soscrizione apparisce di quei vescovi che hanno successivamente seduto nella cattedra medesima, ed altri, per non tutti riandar gli esempj, ove nelle sottoscrizioni non è stato sempre osservato l'ordine dei gradi e degli uffizj, ove ad un vescovo precede un semplice sacerdote, ad un sacerdote un diacono, od altri di minor grado: non

---

(1) Ibid. p. 59.
(2) Tom. v c. 5 p. 2.
(3) Fleury hist. eccl. l. 29 n. 20.

ambiguo indizio d'essersi i medesimi in diverso tempo sottoscritti.

Quella distanza di luogo e di tempo che abbiam osservato nelle sottoscrizioni agli atti ecclesiastici, s'incontra pure in quelle dei diplomi principeschi. Un diploma originale di Zuenteboldo dell'anno 895 porta la conferma fattane nel 908 dal re Lodovico. Uno spazio vuoto di un altro, spedito dal re Carlo il *semplice*, vi è stato riempiuto colla segnatura e conferma del re Enrico I, vissuto un secolo dopo il re Carlo. Una carta dell'anno 1050, e quarantesimo secondo di Roberto re di Francia, fu confermata dopo la di lui morte dal nominato Enrico I suo figliuolo. *Ego Henricus gratia Dei Francorum rex hanc chartam a beatæ memoriæ patre meo Roberto confirmatam regia auctoritate similiter confirmo.* Un diploma per ultimo di Filippo I dell'anno 1075 fu ratificato da Lodovico il *Grosso*, che di quell'anno non era per anche nato. Talora pure segnar si fecero diplomi e carte da teneri fanciulli, dirigendo loro la mano o il padre, o il tutore, o alcun altro. Tutti questi parlanti fatti, ed altri molti che aggiugner si potrebbero, e che veder si possono presso i citati autori, dimostrano da loro stessi senz'altro raziocinio la verità della nostra asserzione.

Aggiunta alla pag. 125 lin. penultima.

Benchè siasi da noi bastantemente provato uno dei generi dell'antica scrittura romana esser stato il *minuscolo*; ciò non ostante essendo a nostra notizia arrivato, sebbene un po' tardi, per essere a suo luogo collocato, un documento, che tutti i da noi accennati supera nell'antichità, l'abbiam qui voluto aggiugnere per più valida conferma dell'asserzion nostra. Egli è questo un frammento d'una satira di Giovenale (1), scritto con carattere minuscolo

(1) Satyr. XIV.

in pergamena, la quale d'involto ha servito ad alcune reliquie, come ad altre altri frammenti di papiro d'Egitto con antica scrittura *corsiva*, che da tredici e più secoli stavano riposte sotto la mensa dell'altare della chiesa pievana di Galliate, terra da Milano distante circa 20 miglia. Cotesta chiesa è stata verisimilmente eretta sino dal quinto secolo, di tale antichità dimostrandola, oltre la struttura in tutte le sue parti, alcune lapidarie iscrizioni cristiane di quel secolo e del seguente, ivi già esistenti, e riportate dal P. maestro Allegranza, che la chiesa pure descrisse ed il vicino battisterio (1).

Avrebbero le suddette carte colle reliquie continuato a rimanervi occulte ancora, se non fosse stata quella chiesa, siccome rovinosa, l'anno 1801 profanata: nella qual' occasione son esse venute alla luce. Poichè le medesime furono svolte e si potette a bell' agio esaminarle dai dottissimi bibliotecarj dell'Ambrosiana, ove tal frammento ora si trova, si osservò aver il papiro presentato il suo color bianchiccio primigenio, laddove la pergamena videsi aver contratto un color gialliccio, ed il carattere essersi quasi del tutto smarrito. Ma ciò che di più interessante presentossi al loro sguardo, si fu la forma dei caratteri di quel frammento, tutti dal primo all'ultimo di *tondo minuscolo*, trattone l'*n*, che al majuscoletto sembra accostarsi. Ne sarà la prova un saggio dei due seguenti versi (2), che abbiam fatto nella prima tavola incidere (*):

Ad summum latus et tabula distinguitur uda,
Cum sit causa mali tanti et discriminis hujus.

In vece di *uda*, ultima parola del primo verso, in tutte le edizioni di Giovenale leggesi *unda*: lezione che coll'altra del frammento correggere si potrebbe.

Essendo stato quel foglio di pergamena l'avanzo di un

---

(1) Opusc. erud. p. 193.
(2) Vers. 289 290.
(*) V. tavola I n. 5.

codice più antico, che, non più servibile al fine per cui era stato scritto, fu a quest' altro adoperato, non sarà quindi irragionevol conseguenza l' inferire che il codice, a cui esso apparteneva, sia stato scritto alcuni secoli avanti il quinto. Se questo ed altri simili documenti provano contro l'opinione del Mabillon e de' suoi seguaci non essere il carattere *minuscolo* d'invenzione dei tempi di Carlo Magno, oppongono altresì una forte eccezione a quella quasi universalmente adottata regola, che non vi possa esser codice scritto in *minuscolo* al nono secolo anteriore.

FINE DEL PRIMO TOMO.

Signum Hlotharii serenissimi augusti

Data VIIII kl. februarias anno Christo propitio imperii domni Hlotharii pii imperatoris XII indictione XIII actum Papia civitate in Dei nomine feliciter amen.

Fridericus dei gratia Romanorum imperator et semper augustus. Si ecclesiasticas personas
et religiosis viris solatium imperialis clementie libenter aperimus et dolis ac iniuriis
simplicitati eorum insultantium nostre clipeum opponimus potentie, remunerationem eter-
ne felicitatis a bonorum omnium retributore nos credimus inde recepturos. ut
dum pro ipsorum constantia maiestas imperatoria contra eos saevientes dimicat. se-
dula orationum suarum intercessio peccatorum remissionem nobis apud deum optineat.
Eapropter notum facimus universis imperii fidelibus presentibus et futuris quod nos attende-
ntes honestatem et religiosam conversationem dilectorum nostrorum Iohannis videlicet
venerabilis clarevallensis abbatis et conventus monasterii clarevallis dicti siti
iuxta mediolanum. ipsum abbatem dictumque monasterium et omnes in eo divinis
mancipatos et mancipandos obsequiis et omnia eorum bona que nunc habet et in
posterum iuste poterunt obtinere sub protectione defensionis nostre suscepimus. et ad
augmentum imperialis gratie et ad incrementum religionis sue. eis indulgemus ut
si in prosecutione causarum suarum ad fundandam petitionem suam. aut ad excep-
tionem sive replicationem testibus idoneis vel instrumentis sufficientibus quod in-
tendunt probaverint vel similiter adversus eos ab illis a quibus vel a quo con-
venerint probatum fuerit. nullum deinceps iuramentum eis in iudicio occasione inde
deferatur. huius rei testes sunt Bonefacius novariensis episcopus. Fridericus prepositus sancti tho-
me in argentina. Comes Symon de Spanheim. Wernerus de bonlanden. Ru-
dolfus camerarius. frater teodericus de silua benedicta. Syrus papiensis. Albertus
ferrariensis. Ido terdonensis imperialis aule iudices. et alii quam plures.

Datum papie. anno dominice Incarnationis M° C° LXXXVI. Indictione IIII.

IIII. Februarii.

DELLE

ISTITUZIONI DIPLOMATICHE

DI

ANGELO FUMAGALLI

GIÀ ABATE DI S. AMBROGIO E PRESIDENTE DEI CISTERCIESI.

TOMO SECONDO.

MILANO 1802.

DALLA STAMPERIA E FONDERIA AL GENIO TIPOGRAFICO

Casa Crivelli presso il ponte di s. Marco, N.° 1997.

INDICE

DEI CAPI E DEI PARAGRAFI

CONTENUTI NEL SECONDO TOMO.

LIBRO SECONDO.

PARTE SECONDA

DELLE ISTITUZIONI DIPLOMATICHE.

LIBRO TERZO

DELLE ISTITUZIONI DIPLOMATICHE.

Fine dell'indice.

		Errori.	*Correzioni.*
Pag. 3	lin. 10	monogromma . .	monogramma
» 56	» 13	sessanta . . .	settanta
» 62	» 24	sessanta . . .	settanta
» 72	» 19	giorno 18 . . .	giorno 15
» 80	» ult.	ἐπάνω	ἐπάγω
» 124	» 13	del loro	del di lui
» 141	» 28	*Innocentium* . .	*Innocentius*
» 230	» 15	di aver	di non avere
» 234	» 1	ΑΖίου	Αγίου
» 235	» 7	Savone	Savarone
» 236	» 4	*condemnatione* . .	*commendatione*
» 256	» 8	Amizione . . .	Amizone
» 278	» 11	altri	alti
» 308	» 23	*verum*	*Verum*
» ivi	» 13	Erculano . . .	Ercolano

LIBRO SECONDO.

PARTE SECONDA.

DELLE ISTITUZIONI DIPLOMATICHE.

CAPO UNDECIMO.

DEI SIGILLI.

Antichità ed uso universale dei sigilli.

I. Tra tutti i mezzi conducenti ad assicurare l'autenticità dei diplomi e degli atti diplomatici, il più antico, il più universale ed il più valido egli è stato l'impronto del sigillo: argomento vastissimo, ma che noi per non dipartirci dal nostro istituto, ridurremo ai più angusti limiti

che per noi si potrà, senza nondimeno tralasciar nulla che all' uopo si conoscerà necessario. L'uso dei sigilli rimonta al di là di tre mille anni; ed è stato comune agli Ebrei, ai Persi, agli Egizj, agli Etruschi, ai Greci, ai Romani, e ad altri antichi popoli colti. Fra i molti antichissimi sigilli quello basterà accennare del re Assuero diverse volte menzionato nel libro di Ester (1). Con tal sigillo, che era lo stesso suo anello, da lui portato in dito, segnar si solevano per antica consuetudine dal primo suo ministro quelle epistole, *quæ regis nomine mittebantur, quibus nemo auderet contradicere.* Per una lunga serie di secoli si è costumato sigillare cogli anelli, ne' quali era espressa quella forma che aveva a servire per l'impronto; quindi *sigillum* e *anulus* prender si solevano per termini sinonimi. Non tutti però gli anelli erano sigilli; ma alcuni soltanto, e questi *anuli signatorii* erano denominati.

Verso poi il secolo decimo cominciarono a comparire sigilli diversi dagli anelli, e in seguito i contro-sigilli, i sigilli secreti ed altre specie di essi. Avvegnachè diversa cosa sia il tipario, o lo stromento che la figura impronta, e la materia, che ne riceve l'impronto; con tutto ciò si quello che questa sigillo s' appella. Nella diplomatica per sigillo intender si suole la forma improntata, che qualche volta fu pure chiamata *signum*, come chiamolla Cicerone, laddove disse (2): *Ostendi tabulas Lentulo, et quæsivi cognosceret ne signum? Annuit: est, inquam, imago avi tui clarissimi viri.* Ed altrove (3): *Tabulæ maximæ signis hominum nobilium consignantur.* Come il termine *signum* per sigillo, così ancora il verbo *signare* si è adoperato per sigillare. Qualche volta per dinotare l'impronto del sigillo si è usato il vocabolo *signaculum*, come fece

Denominazioni diverse del sigillo.

(1) Ester. c. 3 v. 10, c. 8 v. 2 et 8.
(2) Catilinar. 3 c. 5.
(3) Orat. pro Quin. c. 6.

s. Gerolamo (1). Nel secolo nono incominciossi a prendere per sigillo presso i Latini la voce *bulla*, che sovente compare nei diplomi dei re carolingi, e che passò poi a significar eziandio i rescritti papali di sigillo o bolla muniti. Prima però che non dai Latini veggo dai Greci adoperato nella stessa significazione il vocabolo βόυλλα. Gli atti del concilio sesto costantinopolitano del 680 nell'azione 15 ne somministrano un esempio. *Polychronius*, così ivi si legge, *protulit chartulam bullatam bulla* (δια βόυλλας) *exprimente monogromma Polychronii confessoris* (2).

Tra gli altri vocaboli, dinotanti sigillo, vorrebbe il Mabillon (3) quello pur introdurre di *characterium*, che riconosce esser lo stesso di *cauterium jumentorum*, quel ferro cioè con cui arroventito la marca s'imprime sui cavalli ed altre bestie, da s. Isidoro (4) *character* chiamato, e che il Mabillon pretende aver in qualche occasione servito di sigillo agli atti diplomatici. Ma questa volta l'eruditissimo autore ha sbagliato, avendo preso un paragone per la cosa paragonata. Il testo desunto da una lettera d'Innocenzo III papa (5), in cui di tal *cauterio* si parla, soltanto indica che un informe sigillo, adoperatosi per segnare alcuni atti, ad un cauterio sembrava: *potius jumentorum cauterium videbatur*, ivi si dice, e non già che tale lo fosse realmente.

Materie diverse su cui si sono improntati i sigilli.

II. Se i sigilli come istrumenti non riguardano tanto d'appresso la diplomatica, nè meno lo dovrà la materia di cui sono i medesimi composti, o sia stata questa metallo, o ferro, o argento, od oro, o pietra preziosa, o avorio, o altra qualunque. Per lo contrario un punto di non leggier importanza si è la materia su cui son essi

---

(1) Epist. 16.
(2) Tom. III conc. Binii.
(3) De re dipl. p. 132.
(4) Origin. lib. 20 c. 16.
(5) Epist. 3 t. II p. 548.

stati improntati; poichè può questa servir di norma per pronunziar giudizio sui sigilli dei diplomi, e per conseguenza su i diplomi stessi. E primieramente sigilli in oro sono stati apposti ad alcuni più insigni e più rilevanti diplomi, non solamente dagl' imperadori greci e latini, ma da altri sovrani ancora. Il primo tra i greci augusti che in tal prezioso metallo abbia improntato il sigillo, è stato, come il Mabillon (1) dimostra, l' imperador Teofilo che regnò verso la metà del secolo nono, il di cui esempio seguitarono i di lui successori nelle loro lettere ai re ed agli altri potentati. Ma avanti Teofilo avere l' imperador d' occidente Lodovico Pio spedito diplomi a favor de' Giudei *aureis sigillis ornata*, riferisce il contemporaneo scrittore Agobardo (2). Osserva l' Eckart (3) che a Lodovico aveva in ciò preceduto Carlo Magno, la sua asserzione appoggiando alla cronaca di Farfa, in cui raccontasi che a un diploma di quest' imperadore stava appeso un sigillo d' oro, stato poi derubato, come derubati ne furono altri simili, pendenti da altri imperiali diplomi.

Sigilli in oro adoperati dai sovrani.

Sigilli in oro si hanno di tutti quasi gl' imperadori franchi e germani, di Lottario, di Carlo Calvo (4), degli augusti Ottoni ed Arrighi, e di altri (5). Il diploma dell' imperadore Carlo IV del 1356, col quale stabilisce la forma dell' elezione del capo dell' impero, perchè munito di un grande sigillo d' oro, sotto nome di *bolla d' oro* è stato riconosciuto. Tra i re d' Italia hanno fatto uso di sigillo d' oro Ugone e Lottario nel loro diploma a favore del monistero di s. Ambrogio (6), il qual diploma que' sovrani

(1) De re dipl. p. 141.
(2) Libr. contr. Jud.
(3) Comment. de reb. franc. orient. t. II p. 938.
(4) Achery spicil. t.
(5) V. Goldast t. I const. imper.; Margarin. Bullar. Cas. t. II p. 61; Chron. casin. l. 52 c. 81; Lunig. Spicil. eccl. t. III, et t. I cod. dipl. ital.; Thulemar. de Bulla c. 2 ec.
(6) In arch. mon. s. Ambr.

dicono che *bulla aurea nostris imaginibus insignita subter annotari jussimus.* Dalla sottoscrizione ad una lettera ai Milanesi diretta l'anno 1209 da Ottone IV imperadore (1) ricavasi essere stata la medesima di aurea bolla munita. Così pure il diploma di cessione dello stato di Milano, fatta da Carlo V imperadore al re di Spagna Filippo II suo figliuolo, aveva il sigillo d'oro pendente con funicelle d'oro. I re di Spagna, d'Inghilterra, d'Ongheria, di Sicilia, ed altri hanno similmente spedito diplomi con sigilli d'oro, e lo stesso hanno fatto i dogi di Venezia, alcuni duchi ed altri principi di grado ai re inferiore. Il Gattola (2) l'impronto pubblicò di quel sigillo d'oro attaccato ad un diploma di Roggeri, ove il titolo porta soltanto di duca di Puglia.

Come anche dai papi.

Anche i papi, sebbene assai di raro, bolle d'oro appesero ai loro diplomi. Tali l'Heinneccio (3) asserisce essere stati quelli con cui l'elezione confermavasi del re dei Romani. Il diploma pure, col quale Clemente VII al re d'Inghilterra Enrico VIII il titolo conferì di *difensore della fede*, con bolla d'oro fu sigillato. Non tutte però queste bolle d'oro dei diplomi principeschi e papali sono state dello stesso pregio e valore. Se in alcune di esse si è sfoggiato del lusso, in altre si è avuto di mira l'economìa. Tra le prime si novera la bolla d'oro, attaccata ad una lettera che l'imperador di Costantinopoli spedì al teutonico augusto Arrigo III, la qual bolla ha somministrato materia bastante per formarne un calice (4), e l'altra di un diploma di Cristierno V re di Danimarca del peso di circa 20 oncie (5). Nel numero delle seconde

(1) Lunig. t. 1 cod. dipl. p. 396 n. 7.
(2) Access. ad hist. casin. part. 1 p. 244.
(3) De sigill. c. 4 p. 36.
(4) Heinnec. ibid. p. 17.
(5) Jacobei mus. reg. Daniæ tab. 21.

sono due bolle d'oro, l'una di Lodovico Pio, e l'altra di Carlo Calvo, che serbavansi nel tesoro di s. Martino di Tours, l'una e l'altra non più grande della moneta di 24 soldi di Francia (1).

Sigilli in argento.

III. Più rari dei sigilli in oro sono stati quegli in argento. Alcuni appena se ne citano dei greci augusti (2); e ad essi altri pochi se ne aggiungono dei principi d'Occidente. Una tra queste bolle d'argento si è quella appesa ad un diploma del 1128 di Roberto II principe di Capoa, ricordata dal Muratori (3). Qualche sigillo vi ha pure di bronzo, di rame e di stagno; ma assai numerose sono le bolle in piombo. Il Ficoroni (4) molte ne ha raccolte di tal sorta, cominciando da quelle degli imperadori romani Trajano, Marc'Aurelio, Lucio Vero, ed Antonino Pio, colle quali saranno stati verisimilmente muniti altrettanti loro rescritti, non essendo a questi mai mancato il sigillo. Il foro che al lungo di alcuni di essi tuttora si scorge, è l'indizio che entro del medesimo una volta passasse quella doppia cordicella, per cui stava il piombo dalla carta pendente, come appunto nelle bolle papali. Altri piombi riporta il succennato antiquario, spettanti agli imperadori cristiani sì greci che latini. L'imperador Carlo Magno avendo rinnovato il testamento del patrizio Abbone, sigillar lo fece in piombo (5). Un sigillo pure in piombo pende da un diploma di Lodovico Pio a favore del monistero di s. Sisto di Piacenza (6), come altri sussistono di altri augusti, riportati dall'Heinneccio, dall'abate Gottwicese, dall'Eckart, dal Muratori e da altri. In piombo ancora improntarono i loro sigilli molti

In piombo.

(1) Nouv. traité de dipl. t. IV p. 21.
(2) Ducange Gloss. t. I p. 1344.
(3) Ant. ital. t. III col. 105.
(4) I piombi antichi p. 10.
(5) Mabill. de re dipl. p. 507.
(6) Idem annal. bened. t. III p. 186 n. 59.

re, duchi, conti, marchesi ed altri principi sovrani, che rammentar non giova.

Se fosse vero quanto si asserisce da Tolomeo da Lucca e da Marino Sanuto, dir converrebbe che il sigillar in piombo fosse in altri tempi un privilegio, di cui le più antiche repubbliche italiane goder non potessero senza un superiore assenso; poichè la repubblica di Lucca dal papa Alessandro II nel 1064 ne ottenne la facoltà, come narra il primo dei nominati scrittori (1); e secondo l'altro (2) il doge di Venezia avanti della repubblica lucchese *godeva del privilegio di bollare in piombo: prerogativa a lui conceduta dagli antichi imperadori.* Di questa l'imperador de' Greci Manuele nel secolo duodecimo privò il doge Sebastiano Ziani, della qual proibizione il medesimo verisimilmente si sarà burlato.

Antichità dei sigilli in piombo nella cancellerìa dei papi.

IV. L'uso però de' piombi nella cancelleria dei papi antichissimo è stato e continuato; sebbene poi non siano gli eruditi d'accordo nell'assegnarne l'epoca. È opinione di Domenico Rainaldi (3), adottata dal Ducange (4) e da altri, che i romani pontefici abbiangli adoperati avanti s. Silvestro, alcune lettere del quale, sigillate in piombo, afferma il Rainaldi serbarsi nell' archivio della cattedrale di Arezzo Altre ne rammenta il medesimo di s. Leone I, e di s. Gregorio Magno in papiro d'Egitto con sigillo di piombo, custodite nel castello sant'Angelo di Roma. Il Launoi (5) per lo contrario, da altri seguitato, di molto ritarda l'uso di questi sigilli nella cancelleria de' papi, di falsità tacciando una bolla presso il Doublet del papa Zaccaría, innalzato al trono pontificio l'anno 741, per la ragione appunto, *quod hæc obsignandi ratio tunc temporis non vigeret.*

---

(1) Ann. brev. ad an. 1064 t. XI rer. ital. scr. p. 741.
(2) Chron. venet. t. XXIII eorund.
(3) Ap. Allat. de cons. occid. et orient. eccl. lib. 1 c 6.
(4) Glossar. t. 1 col. 1345.
(5) Assert. inquis. in chart. B. Germani p. 544.

Amendue gli estremi nondimeno sono viziosi. Avendo il Muratori (1), com'egli attesta, veduto l'archivio episcopale di Arezzo, nè avendovi riscontrato l'asserita bolla di s. Silvestro, la mette perciò tra i sogni, tra i quali pure collocar si dovrebbe a suo avviso l'altra di s. Leone. Per sincerarsi del fatto gli spesse volte nominati monaci di s. Mauro (2) addirizzaronsi al cardinal Passionei, il quale con lettera dei 13 di Maggio dell'anno 1750 rispose loro da Roma che dai custodi dell'archivio sì del castello che del secreto di Vaticano fu assicurato non esistervi i ricercati monumenti del quinto e sesto secolo, e verisimilmente esser nato l'equivoco dall'essersi presa una bolla piombata di s. Leone IV dell'archivio vaticano per una del primo.

Se l'opinione del Rainaldi che ad un'epoca troppo rimota assegna i sigilli di piombo ai rescritti papali, manca di sufficiente fondamento, quella del Launoi, che la differisce dopo il papa Zaccaría, si oppone al fatto; imperocchè bolla di lui sincera, del piombo munita, riportasi dal Muratori (3), il quale altre ne cita di Paolo I, eletto l'anno 757, e di Sergio, se poi del primo innalzato sulla cattedra pontificia nell'anno 687, oppure del secondo nell'844, la cosa è ancor incerta. Più antichi piombi ancora, pendenti già dalle bolle dei papi *Deusdedit*, o Diodato, di Onorio I, di Teodoro I, di Vitaliano, e di Giovanni V, tutti papi vissuti nel secolo settimo, sono dal Ficoroni (4) riportati. A tutte nell'antichità precede quella di *Deusdedit*, creato papa nell'anno 614, alla qual bolla è appeso il sigillo in piombo, che da una parte ha l'iscrizione *Deusdedit Papæ*, e dall'altra effigiato vi si vede il buon pastore fra due pecorelle,

---

(1) Ant. ital. t. III col. 91.
(2) Tom. IV p. 25.
(3) Loc. cit.
(4) Loc. cit.

e coll A da un lato, e l' Ω dall'altro del di lui capo. Ma anche questa bolla non toglie che altri anteriori papi non abbian potuto aver fatto uso nei loro rescritti del sigillo di piombo, dimostrandone essa soltanto la pratica, e non già la prima introduzione. Di fatti in una contesa l' anno 1124 insorta intorno la primazía tra Guglielmo arcivescovo di Cantorbery e Turstino arcivescovo d'Yorch, fu prodotta una original lettera di s. Gregorio Magno al monaco s. Agostino, apostolo dell'Inghilterra, con sigillo di piombo (1), anteriore certamente a tutte le testè indicate. Nei primi secoli però della chiesa avranno i papi come tutti gli altri sigillato le carte col loro anello. Quell' anello sigillatorio, che fu ritrovato nel sepolcro di s. Cajo (2), creato papa nel 283, e defunto nel 296, quello verisimilmente sarà stato che a tal uso gli avrà servito.

I vescovi pure sigillano in piombo.

Ad imitazione degli imperadori e dei romani pontefici anche i vescovi non meno della chiesa greca che della latina hanno spesso i loro atti sigillato in piombo: presso i patriarchi dell' Oriente ne era comune l' uso; ma presso i prelati della chiesa occidentale non così frequente. Uno dei più antichi sigilli vescovili in tale materia si è quello di Paolo vescovo di Napoli, in una facciata del qual sigillo leggesi l' epigrafe *sanctus Januarius*, e nell' altra *Pauli episcopi* (3). Due essendo stati nell' ottavo secolo i Paoli vescovi di Napoli, l' uno al principio, e l' altro alla fine di esso, determinar non si può a quale dei due appartenga. Altri antichi sigilli in piombo, usati dai vescovi della Francia e della Germania, veder si possono presso i Sanmaurini (4). Tutti questi sigilli non meno in piombo che negli altri metalli non potevan essere che pendenti dai diplomi.

---

(1) Stubbs inter decem script. angl. col. 1718.
(2) Arrigh. rom. subterr. lib. 4 c. 48 p. 426.
(3) Ficoroni i piombi.
(4) Tom. IV p. 26 321 et seq.

Sigilli in creta.

V. Grand'uso per sigillar le lettere hanno fatto i Romani della creta o argilla, e specialmente dell' asiatica, *qua*, come scrive Cicerone (1), *utuntur omnes non modo in publicis, sed etiam in privatis litteris*. Tal costume da Servio (2) è chiamato antico. *Epistolam miserunt creta antiquo more signatam*. Alcuni sigilli in creta, e questa di color diverso, cenerino, rosso e bruno, sono stati dal Ficoroni pubblicati (3); lo che prova aver essa continuato ad adoperarsi per l'uso medesimo anche nei secoli successivi. Allorchè colla creta sigillar si voleva, alla carta applicavasene una rotella che, umettata, facilmente ne riceveva l'impronto. In vece della creta si è qualche volta per l'uso stesso adoperata una specie di cemento, composto di cera, pece, calce e grasso, e qualch' altra con semplice cialdella di pasta, ricoperta però di un pezzetto di sottil pergamena, od anche di altra carta, su cui improntavasi la forma del sigillo.

In cera.

Ma la materia più usuale ed ordinaria pel medesimo oggetto è stata la cera. Molti diplomi sussistono dei re ed imperadori franchi, italiani e germani sigillati in cera. E' proprietà di essa che col lungo andar degli anni diventi dura, secca ed arida, e quasi impietrisca; che però se ad un antico diploma veggasi attaccato un sigillo di molle e trattabile cera, o tale ne sia la parte posteriore con cui è unita all' antica pergamena, sufficiente motivo vi avrà di sospettarvi frode ed impostura (4). Questa altresì sospettar si dovrebbe se ad una carta più antica di 200 anni un sigillo si vegga applicato in cera, detta di Spagna, la quale oltre il gesso che alcune volte frodolentemente vi si mischia, è un composto di pece resina, di lacca e di cinabro, e la quale soltanto da 200

Cera di Spagna.

---

(1) Orat. pro Flacc. c. 16.
(2) In lib. 6 Æneid. v. 321.
(3) Loc. cit.
(4) V. chron. gottwicen. p. 102.

anni o poco più è stata dalle Indie orientali trasportata in Europa. Con questa confonder non si deve la cera rossa, della quale tra breve ragioneremo.

Colori diversi della cera sigillatoria.

VI. Dei colori in cui fu tinta la cera a sigillare, cinque se ne noverano, oltre il bianco, natural colore della cera purgata, cioè il giallo, il rosso, il verde, il nero ed il misto. La notizia del tempo e dei luoghi in cui ne' sigilli di cera ha dominato più uno che un altro colore, somministra un mezzo per distinguere un falso da un legittimo documento diplomatico. Cominciando dalla cera bianca, è stata questa la più comune nei sigilli dei re merovingi, carolingi, e dei primi della stirpe capetina (1). Frequente pure ne è stato l'uso presso gl'imperadori italiani, che dopo i franchi tennero lo scettro del regno italico, ed in seguito presso quelli della Germania, da Ottone I sino a Federigo III (2); e presso i re della Gran-Bretagna sino a Carlo I (3). Allo stesso colore nella cera dei sigilli si sono appigliati sino almeno a tutto il secolo terzo decimo i gran feudatarj dell'impero e della corona di Francia, duchi, marchesi, conti, vescovi, abati, ed altri ecclesiastici prelati. Secondo la qualità della cera, adoperatasi nei sigilli degli antichi diplomi, o secondo che sono stati più o meno all'aria esposti ed alla polvere, hanno essi contratto un color brunastro, o giallognolo. Alcuni insigni diplomatisti il Wilthemio, il Rudimano, ed il Leyser con qualch'altro hanno creduto quel giallo nella cera dei medesimi artefatto. Il Mabillon (4) però dimostra non esservi stato tal colore introdotto se non nel duodecimo secolo, dalla qual' epoca l'uso nella Francia, e più nella Germania ne divenne comune.

Cera bianca, e gialla.

Dei sigilli in cera colorita di porpora o di cinabro i

(1) PP. s. Mauri t. IV p. 34.
(2) Ibid.
(3) Thesaur. dipl. scot. præf. p. 49.
(4) De re dipl. p. 151.

Cera rossa e di altri colori nei sigilli.

primi a far uso sono stati gl' imperadori di Costantinopoli, col qual colore costumarono scriver pure il loro nome. Il color rosso fu ben tosto adottato dai re franchi nei loro sigilli, ed in seguito da altri sovrani, principi, e prelati. Il più antico sigillo nondimeno, che degli imperadori germani abbiasi in cera rossa, egli è di Federigo I (1). Si è adoperato ancora nei sigilli di cera il color verde, che gl' imperadori, e i patriarchi greci riserbato si avevano per alcuni casi particolari. Nell'Occidente se n' è introdotto l'uso soltanto nei secoli posteriori, qualcuno appena avendovene nella Francia del secolo duodecimo, e più recente ancora esso si scorge nella Germania e nell'Italia (2). La repubblica fiorentina solamente negli ultimi suoi tempi cominciò a far uso del sigillo di cera verde (3). Scarsi altresì e recenti sono i sigilli in cera nera, della quale in altri tempi sonosi serviti i gran maestri dell' ordine Teutonico in Prussia (4), e quelli di Malta nello spedire i loro passaporti. Se non nero affatto, di un colore però assai fosco è il sigillo di un diploma dell'augusto Ottone I dell' anno 951 a favore dell'abate di s. Ambrogio (5).

Alcuni misti.

Sigilli misti per ultimo eran quelli formati con cera di color diverso; talchè se il mezzo fosse stato di color verde o rosso, il bordo era bianco o giallo. Afferma l'Heinneccio (6) che nel secolo quarto decimo e nel seguente molti fra i vescovi, duchi, principi, ed altri signori della Germania avevano scelto per i loro sigilli di cera, e particolarmente per i secreti il color verde, contornati poi di cera bianca o gialla. Tal' asserzione però, presa nella

(1) Heinnec. loc. cit. p. 51.
(2) Idem ibid. p. 53.
(3) Manni dell'uso dei sigilli t. 1.
(4) Trotz not. in pr. scrib. orig. p. 133.
(5) In arch. mon. s. Ambr.
(6) Loc. cit.

sua universalità, come osserva l'abate di Gottwich (1), non sussiste, come non sussiste quella dei Sanmaurini (2), i quali, citando l'autorità del testè nominato gottwicese, asseriscono che nei sigilli degl'imperadori carolingi compare nel mezzo di essi un colore, ed un altro nella circonferenza. Scrive egli bensì che tai sigilli avevano un labbro assai prominente di altra cera, che alla maggior conservazione della improntatavi figura avrà contribuito; ma del diverso color di essa non fa cenno veruno. Vi hanno sigilli altresì, nella cera de' quali altro colore vi è impastato, ed altri di cui è soltanto ricoperta la superficie. Della prima specie è un sigillo di un diploma dell'arcivescovo di Milano Oberto, spettante all'anno 1148, nella di cui cera è in tal guisa mischiato il rosso, che all'occhio rappresenta come un granito rosso oscuro; e della seconda specie è il sigillo ad un diploma del 1311 di Egidio da abate di Chiaravalle vescovo di Lodi: sigillo impresso sopra sottile strato di cera brunastra, steso sopra altra massa di cera bianca (3).

Privilegj riguardanti il colore della cera.

VII. Vedemmo di sopra alcune repubbliche essere state prive del diritto di sigillare in piombo, od essersi preteso che non l'avessero. Lo stesso è succeduto, sebben più tardi, con non pochi principi e prelati riguardo l'uno o l'altro dei colori della cera nei sigilli, che usar non ardivano senza l'assenso del sovrano loro signore, che come grazia speciale compartir lo soleva con diploma. Lodovico XI re di Francia credette d'accordare un singolar privilegio al suo zio Renato d'Anjò re di Sicilia, allorchè con diploma dell'anno 1469 a lui ed ai discendenti suoi in linea retta accordò la facoltà di sigillare in cera gialla sì nel regno di Francia, come in quello di Sicilia (4).

(1) Chron. gottw. p. 104.
(2) Tom. IV p. 43.
(3) In arch. mon. s. Ambr.
(4) Nouv. traité etc. t. IV p. 39.

Siccome nella Germania il rosso era il colore stato più comunemente dai principi adottato nei loro sigilli di cera; quindi quelli tra loro che meno solleciti furono ad usarlo, addirizzar si dovettero agli imperadori per riportarne la permissione: lo che pure fecero molti arcivescovi, vescovi, abati, ed abadesse di quelle contrade. Dalle moltiplici domande su di ciò sporte ai medesimi imperadori nel secolo quarto decimo e quinto decimo sono derivati i moltiplici diplomi di quelle stagioni, coi quali tal privilegio viene ai postulanti conferito (1). L' imperador Sigismondo ad alcune comunità il permesso accordò di sigillare in cera verde (2), e Federigo III in cera bianca a Borso d' Este nel diploma del 1352, con cui compartito gli aveva il titolo di duca di Modena e Reggio (3). Singolar è stato il privilegio nel 1526 da Carlo V imperadore accordato ad un dottore di Norimberga, di usar il sigillo in cera azzurra (4), non avendosi notizia che tal colore sia mai stato da verun altro nei sigilli di cera adoperato.

Come ai diplomi improntati i sigilli di cera.

VIII. Per una lunga serie di secoli si è costumato l' attaccar fissi alla stessa pergamena i sigilli in cera, di qualunque colore questa fosse stata, a differenza dei sigilli in piombo, o in altro metallo, che con correggiuolo, o con funicella di canape, o con cordoncino di seta, e questa eziandío di vario colore, ad essa appendevansi. Affine d' impedir la frode d' applicare un sincero sigillo ad un falso diploma, in quel luogo, dove porre si doveva il sigillo di cera, incidevasi la pergamena in forma per lo più di croce; poi col ripiegarsi i quattro angoli della pergamena, coll' incisione formati, lasciavasi un capace

(1) Ibid.
(2) Nov. act. erud. novembr. 1738 p. 644.
(3) Heinnec. loc. cit. p. 51.
(4) Nouv. traité etc. ibid. p. 42.

quadrato foro, per cui dall'interna facciata del diploma facevasi all'esterna passare una porzione della mollificata massa di quella stessa cera: il perchè vi restava essa in tal guisa fissamente attaccata. Così disposte le cose, vi s' improntava la forma del sigillo. Qualche volta facevasi l'incisione in forma di croce di s. Andrea, e qualch'altra, sebbene più di raro, a guisa d'una stella.

Una diversa maniera d'applicar il sigillo in cera ai diplomi ho scorto in quattro sigilli a quattro diplomi di arcivescovi di Milano del duodecimo secolo, due di Robaldo, il primo de' quali da noi produrrassi in seguito inciso in tavola di rame, ed altri due a due diplomi di Oberto di lui successore, esistenti nell' archivio de' monaci di s. Ambrogio. Per quattro piccoli taglj si sono fatte passare nella parte esteriore della pergamena due strette liste d' intrecciata seta a varj colori, le quali nell' attraversarsi vi formano al di fuori una croce. Le medesime liste poi rimaste al di dentro della pergamena per quattro punti, corrispondenti ai quattro taglj, sono stati nella cera stessa del sigillo, mentr' era ancor molle, con simile incrocicchiatura impastati, così che il sigillo non resta già alla pergamena affisso, ma legato. In altri diplomi del medesimo arcivescovo Robaldo in vece delle liste di seta sono state per l'indicato oggetto adoperate altre della stessa pergamena (1). Non è stata però questa maniera di porre il sigillo ai diplomi privativa di loro: altri pure l' hanno egualmente praticata.

In qualunque delle riferite maniere fatta fosse l'incisione nella pergamena, ed applicatovi il sigillo, non molto malagevole impresa agli impostori riusciva lo staccarnelo, e rimettervi un altro, o quello stesso trasportare ad un altro diploma; laonde per andar al riparo della frode, fu adottato lo spediente di appendere ai diplomi il sigillo in-

(1) In arch. episc. Lauden.

cera, facendo passare per il mezzo di essa, come praticavasi coi sigilli di piombo, quel cordoncino stesso col quale restava ai diplomi attaccato. Per la conservazione poi di sì fatti sigilli, che avrebbero potuto facilmente guastarsi o frangersi, in teche erano rinchiuse di sottil lastra di ferro o di ottone, ed alcune volte di legno.

Contro-sigilli.

IX. In altra, e forse miglior maniera si è provveduto alla sicurezza dei sigilli di cera contro la frode degli impostori, coll'improntarvi cioè dall'opposta parte, ossia sul loro dosso un sigillo diverso, che contro-sigillo fu chiamato. Dalla classe dei contro-sigilli escluder si denno i rovesci delle bolle o dei sigilli in piombo o in altro metallo; poichè in questi l'impronto si eseguisce contemporaneamente, lo che non succede nei contro-sigilli. L'introduzione non ne è più antica del secolo decimo; ed il primo di cui abbiasi notizia si è quello di Atenolfo principe longobardo di Benevento, un diploma del quale, spettante all'anno 904, fu pubblicato dal P. abate Gattola (1), ove nella parte opposta del sigillo, rappresentante in busto la di lui effigie, impresso si vede il contro-sigillo, che il suo monogramma esprime. Ad imitazione dei principi beneventani fecero lo stesso quegli ancora di Salerno; ed il Mabillon (2) un simile contro-sigillo riporta del principe Waimaro, fondatore del monistero della Cava: se non che in questo in vece del monogramma si vede una mano aperta. Altri principi beneventani e salernitani loro successori hanno ritenuto la stessa pratica nello spedire i loro diplomi (3). Tutti cotesti contro-sigilli sono impressi sul dosso del sigillo in cera; e questi sigilli non sono già appesi alla pergamena, ma vi sono applicati. Risulta quindi contraria al fatto la generale asserzione dell'Heinneccio (4) che contro-sigilli

(1) Access. ad hist. casin. tab. I n. 2.
(2) Iter ital. p. 123.
(3) Gattola ibid.
(4) De sigill. p. 166.

non riconosce nei sigilli alla pergamena affissi. Per più di un secolo sembra che i contro-sigilli stati sieno di uso privativo dei principi di Benevento e di Salerno, altri non incontrandosene se non verso la metà dell' undecimo secolo, del qual tempo uno se ne ha di s. Edovardo re d' Inghilterra (1). Ma nel secolo duodecimo, e più nel seguente universali divennero e comuni.

Varietà nei medesimi.

Non tutti però i contro-sigilli sono uniformi, avendovene alcuni di forma ai sigilli eguale, ed altri, e questi in maggior numero, alquanto più piccoli. In quelli ripetuto si vede l' impronto del sigillo, ed in questi uno diverso. In alcuni continua l' iscrizione cominciata nel sigillo, ed in altri essa non lega punto colla prima, consistendo qualche volta in un motto preso dalla scrittura sacra come: *Deum time—Ave Maria gratia plena—Deus in adjutorium meum intende etc.*, e qualch' altra volta in una breve leggenda, come *secretum meum—secretum colas—sigillum veritatis—contrasigillum etc.* Quello dell' imperadore Lodovico il Bavaro, improntato sul dosso del sigillo in cera rossa, come vien descritto dal papa Clemente VI (2), rappresentava un' aquila coll' epigrafe all' intorno: *Justa judicate filii hominum.* Altre specie di contro-sigilli veder si possono presso i monaci di s. Mauro (3), che sino a dodici ne distinguono. Esempj ancor vi hanno riportati dal Gudeno (4), e dall' Heinneccio (5) di contro-sigillo attaccato o appeso alle carte separatamente dal sigillo, o pur anche al di sotto di esso; e questo chiamar si soleva *subsigillum* (6). Coll' andar del tempo il contro-sigillo, e il sotto-sigillo ha non di raro supplito

(1) Nouv. traité etc. loc. cit.
(2) Ap. Baluz. lib. 2 miscell. p. 274.
(3) Ibid. p. 364 et seq.
(4) Cod. dipl. p. 880.
(5) De sigill. p. 166 n. 1.
(1) Ducange Glossar. t. VI v. *subsigillum.*

alle veci del sigillo, allora specialmente che aver non si poteva alla mano il gran sigillo. Anzi Arrigo III imperadore in attestato di benevolenza preferir lo volle a questo, sigillandone un diploma a favore delle monache di Nivelle (1).

Impronto dei sigilli.

X. Ogni sigillo aveva il suo impronto. Ma qual è stato questo? Vario certamente e variabile secondo i diversi tempi e le circostanze diverse. Avanti la nascita delle arti si vuole da alcuni, ma senza recarne valevole prova, che i legni corrosi dai vermi le veci facessero dei sigilli. Quella gemma esistente nel celebre museo di Stoch (2), ed a questo proposito citata dal Winkelmann (3), la quale è incisa in maniera che imita le corrosioni fatte da un verme nel legno, prova soltanto che qualche particolar cagione abbia prodotto quel particolar effetto; ma non già che dall' artefice siasi voluto imitare quegli antichissimi sigilli di legno tarlato, che forse non vi sono mai stati. Ciò che è certo si è che, avendo le medesime arti cominciato ad essere coltivate, anche i sigilli cominciarono ad acquistar forma col rappresentare un simbolo, o un' immagine. Giorgio Longhi (4) nel sigillo del re Davide improntato riconosce un leone; non veggo però da lui dimostrata tal sua asserzione. Da Giuseppe Ebreo (5) abbiamo che l' impronto del sigillo di Dario re dei Medi rappresentasse un' aquila, che fra gli artiglj afferrato teneva un drago; e da Tucidide (6), che i re di Persia nel loro l' immagine usassero di Ciro o di Dario.

Varietà degl' impronti nei sigilli presso i Romani.

Tra i Romani chi nel sigillo appigliossi ai simboli, e chi alle immagini o altrui, o proprie. Scipione Africano

---

(1) Idem ibid.
(2) Descr. des pierres grav. p. 513.
(3) Stor. delle arti del dis. t. 1 p. 25 n.
(4) De anul. sign. antiquor.
(5) Ant. judaic. lib. 12 c. 5.
(6) Ap. Longhi loc. cit.

uno ne usava, rappresentante l'effigie di suo padre (1). In quello di Silla era espresso Giucurta incatenato: Mecenate nel suo aveva una rana, Pompeo un leone, Augusto da principio una sfinge, poi il busto di Alessandro Magno, che servì di sigillo ad altri augusti suoi successori, ed in fine la sua (2). Le immagini degli uomini più distinti, al dir di Cicerone (3), hanno spesso servito a tal uso. Avendo alcuni portato nei loro sigilli le immagini di Bruto e di Cassio, uccisori di Cesare, fu ciò interpretato per una dichiarazione al loro partito; onde condannati furono a morte (4).

Ma anche la propria effigie si è costumato da chicchessia il far nei sigilli improntare, come dalla testimonianza di varj scrittori raccogliesi, ed in specie da un testo di Plauto, ove così fa parlar un attore della commedia (5):

Ea causa miles hic reliquit symbolum,
Expressam in cera ex anulo suam imaginem.

L' uso però più frequente della propria effigie su i sigilli è stato presso gl' imperadori romani: la qual pratica fu in seguito adottata pure dai re ed imperadori franchi, italiani, e germani, resa poi comune agli altri principi. Hanno qualche volta altresì gli antichi nel sigillo sostituito monogrammi o cifre del proprio nome. Tal era il sigillo anulare del romano console Simmaco, nel quale, com' egli scrive al fratello Flaviano (6), *nomen meum magis intelligi, quam legi pronum est.* Tal era ancora quello di Policronio di sopra accennato, in cui il suo monogramma vedevasi espresso. S. Clemente alessandrino (7), scrittore del terzo secolo, i simboli indicando che i cristiani

(1) Valer. Max. lib. 3 c. 305.
(2) Dio Cass. hist. rom. lib. 51; et Sveton. in August. c. 50.
(3) Orat. pro Quint.
(4) S. Ambr. de offic. lib. 1 c. 49.
(5) In Pseud. act. 1 scen. 1.
(6) Lib. 2 epist. 12.
(7) Pædag. lib. 3 c. 11.

usar dovevano nei sigilli, i seguenti assegna: *Sint nobis signacula columba, vel piscis, vel navis, quæ celeri cursu a vento fertur, vel lyra musica, qua usus est Polycrates, vel anchora nautica, quam insculpserat Seleucus: et si sit piscans, aliquid meminerit apostoli, et puerorum, qui ex aqua extrahuntur.* Per andar all'incontro della frode, che col sigillo tentar si potesse, Solone con sua legge, da Laerzio riferita (1), vietò a qualunque intagliatore il serbare presso lui l'impronta di anello sigillatorio da lui eseguito e venduto.

Impronto dei sigilli de' tempi posteriori.

XI. Dall'impronto dei sigilli dei secoli alti passando a quelli dei mezzani e bassi tempi, due mila de' quali numerava nella sua raccolta Domenico Maria Manni (2), come egli stesso ne accerta, se si eccettuino quelli degli Arabi musulmani, segnati soltanto col loro nome e qualche motto (3), negli altri era improntato qualche simbolo o qualche effigie, o propria o altrui, e spesso con aggiuntavi all'intorno un'epigrafe indicante a cui apparteneva quel sigillo: il tutto però rozzo ed informe, come aspettar si doveva dagli artisti di que' tempi in cui le belle arti languivano, o più tosto erano presso che estinte. Come i più antichi sigilli di queste età, così anche i più rozzi sono quelli dei re franchi della prima stirpe, ove non altro presentano che una sformatissima testa con lunga chioma, nella sommità della fronte divisa in due, con all'intorno l'epigrafe che ne dinota il nome. Tali sono i sigilli dei re Teodorico, Clodoveo III, Childeberto III, e Chilperico II, riportati nella sua diplomatica dal Mabillon (4), e nel nuovo trattato di essa dai monaci Maurini (5). Meno rozzi sono i sigilli dei re ed imperadori carolingi, ove son essi in oltre rappresentati in busto, e

(1) In Solon.
(2) Dell'uso dei sigilli t. 1 præf. p. 13.
(3) Cod. dipl. arab. sicil.
(4) Lib. 2 c. 16.
(5) Tom. IV p. 104.

col capo cinto di diadema d'alloro, convertito in seguito in corona reale con asta, o scettro, o globo, od altro arnese in mano. A questi, nella sostanza almeno delle improntate figure, s'assomigliano i sigilli dei re ed imperadori italiani, come quegli ancora dei sovrani di altre nazioni.

Sigilli di maestà degli augusti germani.

Tra gl'imperiali sigilli quegli avvertir si devono particolarmente che di *maestà* portano la denominazione, così chiamati non tanto per la maggior loro grandezza, quanto per esservi rappresentato il principe sul trono assiso, e rivestito di tutte le insegne e gli attributi della sovranità, della corona, del manto, dello scettro, o della lancia e del globo, su cui una croce, come anche sulla punta dello scettro, ed altra sul colmo della corona: tali almeno sono gl'imperiali. Furon essi introdotti ad imitazione dei sigilli degli augusti di Costantinopoli, e l'uso ne è stato comune a molti sovrani, ma specialmente agli imperadori tedeschi, cominciando da Arrigo II, detto il *Santo*, al principio del secolo undecimo, come vuole l'Heinneccio (1), e Cristiano Enrico Eckhard (2); ma meglio, per nostro avviso, dall'immediato di lui antecessore Ottone III, un diploma del quale dell'anno 996 in favore della chiesa di Frisinga fu dal Meichelbek prodotto (3), nel di cui sigillo è rappresentato sedente sul soglio di *maestà* collo scettro in una mano, e col pomo o globo nell'altra, non altro essendovi dell'epigrafe rimasto che *gratia Dei Rex*. Questo però dai nominati scrittori non già sigillo di Ottone III si reputa, ma bensì di Arrigo II, applicato al diploma ottoniano. Anche l'abate gottwicese sembra in un luogo (4) adottare la stessa opinione, sebbene poi in

(1) De sigill. p. 76.
(2) Introd. in rem dipl. p. 95.
(3) In chron. Frising. part. 1 p. 194.
(4) Chron. gottwicen. p. 230.

altro (1) il mezzo abbia suggerito di sciogliere le obbiezioni. All' appoggio della sincerità del controverso sigillo viene un altro simile in cera, certamente sincero, del medesimo Ottone, avvegnachè alquanto guasto, affisso ad un diploma del 998 in favore del monistero di s. Ambrogio (2): tipo del quale coll' intiero diploma è stato da noi in tavola di rame pubblicato (3). E verisimilmente tal era ancora quello di lui aureo sigillo di *maestà*, pendente da un suo diploma dell' anno 999, a piedi del quale leggevasi la seguente iscrizione: *manu propria firmavimus et aurea bulla nostræ majestatis communiri præcepimus* (4). In sigillo di cera ad un diploma del 997 vedesi lo stesso Ottone III ritto in piedi con corona chiusa in capo a guisa di beretta, con tunica cinta e clamide al di sopra, tenendo nella destra un lungo bastone, e nella sinistra un globo ma senza croce (5). Un sigillo di *maestà*, ricavato da un diploma di Federigo I imperadore, osservar si può al principio del presente capo.

Resi in seguito comuni ad altri sovrani.

Dagli imperadori germani passò l' uso dei sigilli di *maestà* ad altri sovrani: se pur anche ad Ottone III non ha preceduto il re di Francia Lottario II, ad un di cui diploma dell' 960, riportato dal Mabillon (6), sta affisso il sigillo *cum imagine regis in solio sedentis*, com' egli attesta. Niun altro però dei re franchi ne fece uso in seguito sino ad Enrico I, in un sigillo del quale, applicato ad un suo diploma del 1058, compare assiso sul trono (7), su cui rappresentati pur si veggono gli altri re franchi suoi successori. Cominciarono nello stesso tempo

(1) Ibid. p. 212.
(2) In arch. mon. s. Ambr.
(3) Tav. V.
(4) Margarin. Bullar. cas. t. II p. 61.
(5) Chron. gottw. p. 106.
(6) Sæc. v. Bened. p. 245.
(7) Idem de re dipl. p. 423.

a farne uso anche i re d'Inghilterra: uso introdottovi dopo la metà dell'undecimo secolo dal normanno re Guglielmo, detto il *conquistatore*. Non solamente dei sigilli di *maestà* avanti Guglielmo, ma di qualsivoglia altra sorte esserne stati privi i diplomi di quei sovrani affermarono il Menage (1), il Mabillon (2) ed il Ducange (3), ad un testo appoggiati di un antico cronista (4), avendo allora alle veci del sigillo supplito le soscrizioni dei magnati del regno, e la croce con aureo inchiostro formata dal sovrano stesso. Avvegnachè però i sigilli reali nell'Inghilterra non siano della più rimota antichità, richiamar non si potrà in dubbio che non abbiano preceduto il regno di Guglielmo. Per lasciar le carte dei re Edwino e Edgaro dopo la metà del secolo decimo di sigillo munite, alcune di tal sorta ve ne hanno, spettanti a s. Edovardo, che nel 1042 cominciò a regnare sugl'Inglesi. Anzi tra i suoi sigilli uno del 1054 serbasi nell'archivio san-Dionisiano presso Parigi, ov'egli su una specie di trono vedesi rappresentato (5).

Come i re anglo-sassoni, così ancora gli antichi re di Scozia hanno per lungo tempo costumato autenticare i loro diplomi col segno soltanto della croce, e coll'intervento dei testimonj. Ducano II, creato re nel 1094, si fu il primo sovrano di quell'isola che vi abbia aggiunto il sigillo: ed il di lui successore Edgaro il primo che vi compaja sedente sul trono cogli attributi di maestà (6). Lo stesso sigillo di *maestà* fu similmente adottato dai re delle Spagne, e da quelli di Danimarca, di Svezia, d'Ongheria e di Boemia, ma più tardi, avendo alcuni di loro

(1) Hist. de Sablé lib. 5 c. 2.
(2) Loc. cit. p. 48.
(3) Gloss. t. VI p. 487.
(4) Annal. Burton. hist. angl. t. I p. 246.
(5) Nouv. traité etc. t. IV p. 204.
(6) Ibid. p. 203.

aspettato a farne uso nel secolo terzo decimo, ed altri nel seguente. Non tutti però i sovrani, che sono rappresentati sedenti, lo sono sul trono; ma alcune volte su d'una specie di faldistorio: sede propria di vescovi, che in alcuni sigilli veggonsi su di esso collocati, sebben altri lo siano sulla cattedra episcopale, che col trono di maestà ha qualche rassomiglianza. I sigilli imperiali di *maestà* ebber fine sotto Federigo III al principio del secolo quintodecimo (1); ed a questi succedettero i sigilli colle arme o divise dei regni e degli altri principati agl'imperadori spettanti, portate come in seno da un' aquila bicipite coll' imperial corona in testa. Alcuni di essi superano di molto nella loro grandezza i sigilli antichi di *maestà*, quale tra gli altri è uno per cordicella di seta a due colori, giallo e nero, pendente da un ampio diploma dell' anno 1697 dell'augusto Leopoldo I compartito all' abate e monistero di s. Ambrogio. Rassomiglia questo sigillo ad una scodella, il di cui labbro è di bianca cera, essendone il fondo occupato dal sigillo in cera rossa, il di cui diametro è di once due milanesi, e di tre, compresovi il labbro ond' è contornato.

Sigilli dei signori colla loro immagine.

Nei sigilli degli antichi duchi, conti, marchesi, baroni, e dei privilegiati gran feudatarj della corona è bensì molte volte espressa la loro immagine, ma solamente in busto; che se intiera, lo è quasi sempre a cavallo in corsa, coi piedi nelle staffe, dell'invenzione delle quali siam debitori ai secoli barbarici. Hanno per lo più questi cavalieri coperto il capo di celata, ed alcuni compajono vestiti di cotta a maglia di ferro con imbracciato o con al collo appeso lo scudo, su cui spesso i rispettivi loro stemmi, coi quali alcune volte tutte son seminate le ampie gualdrappe dei loro cavalli. Il brando o la lancia sono le arme da loro impugnate. In simile guisa veggonsi rappresentati nei

---

(1) V. Guden. syllog. var. dipl. p. 21.

sigilli anche i primogeniti dei re di Francia, vivente il padre. L'Heinneccio (1) vuole nel secolo undecimo introdotti questi sigilli equestri, nel quale ei soltanto gli scoperse; ma l'Herrgott (2) un equestre sigillo riporta, con cui è munita una carta dell'anno 980 del duca Arnolfo. Sigilli pure vi hanno antichi di principesse e di dame illustri, effigiate altre in piedi, altre assise, ed altre a cavallo, ma sedenti a traverso, le quali in vece di spada od asta sogliono tener un fiore in mano, o un uccello sul pugno. Era questo l'astore, cui le signore e le dame costumavano allora portar attorno per diporto, come ora i vezzosi cagnolini.

Come anche di alcuni prelati.

Non solamente i sovrani ed i signori grandi, ma alcuni ecclesiastici prelati eziandío ed abati hanno fatta nei sigilli rappresentare la propria effigie. S. Bernardo abate di Chiaravalle ne fu uno del novero. Avendo egli risaputo l'abuso che erasi fatto del suo sigillo, un altro ne adottò, in cui egli stesso era effigiato in cocolla col libro nella destra, e col pastorale nella sinistra, aggiuntovi all'intorno il suo nome: del qual cambiamento render volle avvertito con lettera (3) il suo discepolo Eugenio III papa. Sigillo di s. Bernardo, in cui egli è rappresentato nella divisata maniera, sta appeso ad una carta di composizione d'una contesa tra i due monisteri di santa Genoveffa e di s. Vittore (4). Il più delle volte nondimeno nei sigilli dei vescovi e degli abati impronta to si vede il santo principal patrono delle lor chiese.

Stemmi gentilizj.

XII. Ma ciò che più generalmente occupa il campo nei sigilli de' bassi tempi, sono gli stemmi gentilizj. Qualche leggier indizio di essi s'incomincia ad aversi sino dall'undecimo secolo (5), che alcuni pochi ne somministra,

(1) Loc. cit.
(2) Geneal. gent. Haubs.
(3) Epist. 284.
(4) Not. ad eand. epist.
(5) Nouv. traité de dipl. t. IV p. 378.

come pochi ancora il duodecimo; ma nel terzo decimo e nel seguente grand'uso se n'è fatto nei sigilli non meno principeschi che dei nobili ed illustri signori. Que' sigilli perciò che con arme gentilizie si producessero anteriori al secolo undecimo, a giudizio di Anderson, di Heinneccio, di Herrgott e di altri dotti diplomatisti sarebbero da riputarsi per falsi. Avanti che questi stemmi fossero introdotti nei sigilli, sono stati adoperati per divisa od emblema, e specialmente negli scudi militari, d'onde poi ai sigilli son passati. L'origine di cotesti emblemi o divise rimonta ai più lontani tempi, avendole adoperate alcune antichissime nazioni (1), presso le quali talvolta sono pure dai padri passate ai figliuoli (2); presso le medesime però furono arbitrarie e senza regole fisse, alle quali allora soltanto cominciarono ad essere ridotte, quando s'introdussero le giostre ed i tornei: lo che avvenne nel secolo decimo. Più comuni si rendettero le divise nel tempo delle crociate, attesa la necessità di doversi l'uno dall'altro distinguere i capi dei crocesegnati. Essendo le medesime state spesso gloriose per quelli che da prima ne fecero uso, denno quindi essere stato un forte incentivo ai loro discendenti per adottarle. Anche quelle varieformi croci che le arme adornano di molte antiche famiglie dell'Europa, saranno verisimilmente da quelle croci di forma diversa derivate, colle quali gli uni dagli altri distinguevansi i signori ed i cavalieri coi loro drappelli nelle spedizioni di Terrasanta. Dagli stemmi gentilizj semplici si passò ai composti: ed il primo a darne l'esempio si vuole essere stato Ferdinando re di Castiglia, il quale essendo stato nel 1230 proclamato re di Leon, fece nel suo sigillo improntar le arme di amendue i regni, dividendo il suo scudo in quattro quartieri (3): pratica che

(1) V. Virgil. lib. 7 Æneid.; Ovid. metamorph. lib. 1; Sveton. in Calig. c. 35 ec.

(2) Murator. ant. ital. t. v diss. 53.

(3) De Vaine dict. dipl. t. II p. 279.

ben presto si è resa universale. I re di Francia però non ostante l'incorporazione alla loro corona di molte estere provincie, hanno costantemente da quattro secoli in quà ritenuto i soli tre giglj.

Aquila presa per divisa.

Al sigillo imperiale uno special risalto conferisce l'aquila, e questa bicipite. Sebbene pretendano alcuni che Federigo I imperadore abbia per insegna delle sue armate rinnovellata l'aquila, come fu già sino a Costantino Magno presso i Romani; con tutto ciò in niuno de' suoi sigilli, nè in alcuna delle sue monete essa compare: se pur eccettuar non se ne voglia una di Como, nella quale col nome di Federigo imperadore improntata si vede un'aquila. Ma chi ci può assicurare, come anche avverte il Muratori (1), che questa moneta sia più tosto del primo che del secondo Federigo? La medesima nondimeno si riscontra nelle monete di Arrigo VI, e di Federigo II, ed in seguito nei sigilli di Lodovico il Bavaro, e di Carlo IV (2), che due aquile ha in alcuni, una per parte della di lui immagine. Se quel diploma di Ottone I augusto, riportato dal Sansovino (3), col quale a Lodovico e Pietro Delponte il privilegio si comparte di usar la sua aquila per loro divisa, fosse stato realmente da Ottone spedito, un uso ben più antico dell'aquila nello stemma imperiale argomentar si potrebbe. Ma siccome tal diploma al Ducange (4) riesce, e con ragione, assai sospetto di falsità, non se ne può quindi far caso veruno. Alla stessa nota di falsità sottoposto riconosce il De Vaine (5) quel sigillo coll'aquila, ricordato dal Calmet, spettante ad Adelberto duca di Lorena sulla fine del decimo secolo.

Ci vorrebbe far credere Tristano Calco (6), senza però

(1) Ant. ital. t. II diss. 27.
(2) Hert. de fide dipl. n. 8.
(3) Famigl. illustr. d'Ital. lib. I p. 33.
(4) Sur la vie de s. Louis p. 305.
(5) Dict. dipl. t. II p. 269.
(6) Hist. patr. lib. 9.

indicarci il fonte d'onde abbia attinto il suo racconto, che il succennato imperador Federigo I, poichè nel 1158 ebbe nella sua grazia restituito, sebben per poco, i soggiogati Milanesi, abbia loro compartito il privilegio di portar per divisa l' aquila romana o imperiale. Ma anzi che aver Federigo in quell' occasione compartito loro un privilegio, l' obbligo ai medesimi impose di collocar un' aquila sulla cima del campanile della metropolitana *in signum fidelitatis*, come narra il contemporaneo Ottone Morena (1). Ciò non ostante, riacquistata dalle città lombarde la libertà, i rettori di esse continuarono ad usare per insegna l' aquila colla testa alzata e colle ali spiegate. Un sigillo, appeso ad un diploma che nel 1173 da Lodi spedirono i rettori lombardi all' abate di Chiaravalle Trasmondo, un' aquila in tal forma rappresenta (2). L' aquila in quello stesso atteggiamento fu verisimilmente ritenuta anche dai podestà di Milano, che la città, come dianzi i consoli, reggevano: essa almeno sta così espressa al di sopra l' effigie equestre di Oldrado da Tresseno, che quell' uffizio vi esercitò l' anno 1233: monumento che innestato si vede nel muro del palazzo del Broletto nuovo, ossia piazza de' mercanti di questa città.

Aquila bicipite quando ne' sigilli introdotta.

Non che l' aquila semplice, ma la bicipite ancora pretende il Bircken (3) essere stata dal medesimo Federigo I nei sigilli introdotta, uno riportandone, ove alla di lui destra l' aquila colle due teste e colle ali spiegate è rappresentata: ed in simil guisa in altri sigilli di Arrigo VI, e di Federigo II. Ma tali sigilli, come i diplomi a cui sono attaccati, si hanno da altri per supposti (4), come in realtà lo sono. A più forte ragione lo sarà quella moneta coll' aquila bicipite, che l' Hulsio ha pubblicato come

(1) Hist. rer. laud. p. 819.
(2) In arch. mon. Clarevall.
(3) Specul. honor. austr. lib. 2 c. 2.
(4) Sagittar. diss. de orig. duc. Brunsw. §. 22.

di Carlo Magno (1), e l'altra simile dallo Strada dell'imperadore Arrigo III (2). Credesi comunemente Sigismondo essere stato tra gli augusti il primo che abbia prodotto l'aquila bicipite; fu essa però dal Leibnizio (3) riscontrata in un contro-sigillo del suo antecessore Venceslao: anzi in un altro simile di Carlo IV, che a Venceslao nell' impero precedette, il Gudeno la scoperse (4). Di due aquile, da lui dianzi usate, una sola ne avrà fatto coll' adattarvi due teste. Da altri si vuole che avanti tutti questi sino dal secolo terzo decimo i conti di Sarwerden abbianla nei loro scudi rappresentata: ed il Ludewig (5) ne trova l'origine presso gli antichi marchesi di Brandeburgo. Che che ne sia, fu l'aquila a due teste ritenuta da Federigo III, da Massimiliano I, e da tutti gli altri augusti loro successori nell'impero, i quali ne hanno anche ad altri compartito il privilegio di usarla nei loro stemmi.

Epigrafe nei sigilli diplomatici.

XIII. Tutti i sigilli diplomatici, cominciando dai più antichi, hanno l'epigrafe dinotante il nome e la dignità di quel principe a cui appartiene. Eccettuar nondimeno se ne devono alcuni che ne sono mancanti. Siccome rappresentano questi un' effigie di soggetto diverso, saranno stati verisimilmente per supplemento adoperati in mancanza del proprio sigillo. Così ad un diploma del re di Francia Pippino applicato si vede un antico sigillo con un Bacco coronato di pampini e di foglie di viti; e ad un altro di Carlo Magno un Giove Serapide col modio sul capo (6). Il nominato Pippino nelle iscrizioni dei sigilli una nuova forma introdusse a quella consimile usata

(1) Ser. R. imper. p. 121.
(2) Vit. imper. lib. 3 p. 412.
(3) Cod. dipl. t. 1 num. 81.
(4) Syllog. 1 var. dipl. t. 1 præf. p. 20.
(5) Reliq. mss. t. 1 p. 560 et seq.
(6) Mabill. de re dipl. p. 387.

dai greci augusti, la quale passò ad altri re franchi suoi successori, val a dire: *Xp̃e protege Pippinum regem* (1): in vece di *protege* in altri leggesi *adjuva* o *conserva*. Mentre in alcuni loro sigilli facevasi uso di tal' epigrafe, in altri si adoperava la formola *gratia*, o *misericordia Dei*, od altra analoga, che fu adottata, e che divenne in fine di stile usuale non solo presso i re ed imperadori tedeschi, ma presso i sovrani ancora delle altre nazioni. È stata pure la medesima di uso comune nei sigilli dei vescovi, degli abati e di altri prelati ecclesiastici, ove premetter di più si soleva all' epigrafe il termine *sigillum* o la sola iniziale S, lo che si è fatto del pari nei sigilli dei signori laici, delle illustri femmine, delle città, dei consoli, dei tribunali, e di altri simili corpi o collegj.

Oltre l' effigie, gli stemmi, i titoli e le indicate formole s' incontra di quando in quando qualche particolar leggenda ed anche in metro nei sigilli degli imperadori, dei re e dei papi. In alcuni di Carlo Magno aggiunta si vede l' iscrizione: *Renovatio Romani Imperii*, ed in altri: *Renovatio Regni Francorum*: formole replicate da altri re ed augusti suoi successori, non meno nei sigilli che nelle monete loro. Il Mabillon (2) ha riscontrato la formola: *Renovatio Imperii Romanorum* in una bolla d' oro dell' anno 991 di Ottone III augusto. Un piombo del nominato Carlo Magno viene dal Montfaucon (3) riportato, nella di cui parte anteriore all' intorno del suo busto leggesi questo verso:

Jesu nate Dei Carlum defende potenter,

e all' intorno del suo monogramma, disegnato nella parte posteriore, quest' altro:

Gloria sit Christo, regi victoria Carlo.

La medesima leggenda applicata si trova a Carlo Calvo

(1) Schannat. vind. arch. Fuld. tab. 3.
(2) Suppl. de re dipl. c. 11 p. 48.
(3) Monum. de la mon. franç. t. 1 pl. XXI.

in altra bolla di piombo (1). Sigilli si hanno di Federigo I e II con questo verso:

Roma caput mundi regit orbis fræna secundi.

Rimarchevole si è quel contro-sigillo dell' imperador Sigismondo, nel quale all' intorno d' un' aquila gira il seguente ritmo (2):

Aquila Ezechielis
Sponse (a) *missa est de celis.*
Volat ipsa sine meta,
Quo nec ales nec propheta
Evolavit alcius (b).

(a) alias *sponsa.*

(b) *altius.*

Più rimarchevole ancora riesce il sigillo dell'imperadore Federigo III, detto da altri IV, ove alla fine della stessa leggenda che circonda un' aquila a due teste, aggiunte si sono le cinque vocali A E I O U. Trentotto diverse spiegazioni di queste simboliche sigle sono state da varj eruditi immaginate; cedere però devon tutte a quella datane dallo stesso Federigo, che l' Heineccio (3) afferma essersi ritrovata in un giornale da lui compilato: *Austriæ Est Imperare Orbi Universo.* Ciò nondimeno intender si deve della casa d' Austria, come decorata della dignità imperiale: nel qual senso molto prima erasi riconosciuto signor di tutto il mondo l'augusto Federigo I, della casa di Svevia, in quel brusco accoglimento che fece ai soggiogati Milanesi, riconvenendoli, come racconta il canonico di Praga Vicenzo (4), ch' era del seguito dell' imperadore, *quod contra dominum imperatorem orbis terræ dominum arma movere præsumpserint.* Era stato Federigo in questa opinione confermato da Martino, uno dei quattro celebri dottori bolognesi, da lui chiamati alla dieta di Roncaglia dell' anno 1158. Da essa poi il famoso Bartolo (5) un dogma

(1) Ap. eund. ibid. pl. XXVIII.
(2) Heinecc. de sigill. p. 106.
(3) Ibid. p. 211.
(4) Ap. Dobner t. I monum. hist. Boem. p. 71.
(5) In l. hostes de capt.

formò, eretico dichiarando colui che credesse diversamente.

Dei sigilli reali con leggenda siane un esempio quello di Ruggeri re di Sicilia (1), all'intorno del qual sigillo sta scritto quel motto del salmo (2): *Dextera Domini fecit virtutem, dextera Domini exaltavit me*; ed un altro il sigillo del conquistatore Guglielmo normanno re d'Inghilterra, ove doppia è l'iscrizione, ed in versi. Da una parte, ov' egli è rappresentato a cavallo, come duca di Normandia leggesi (3):

+ *Hoc Normannorum Willelmum nosce patronum.*

e nell'altra, ove come re d'Inghilterra siede sul trono.

+ *Hoc Anglis regem signo fatearis eodem.*

Ma i sigilli, in cui più abbondano coteste leggende, altre in prosa, ed altre in verso leonino, sono quelli dei papi dell' undecimo e duodecimo secolo, dei quali si ragionerà a suo luogo. Alcune città pure d' Italia, quelle particolarmente erettesi in repubbliche, nei loro sigilli fastose iscrizioni in verso sfoggiarono. Firenze nel contorno del suo con un Ercole porta (4):

Herculea clava domat Florentia prava.

Siena, la quale nel suo ha di prospetto una città o un castello che sia:

Vos veteris Senæ signum noscatis amenæ (5).

E Genova:

Griffus ut has angit sic hostes Janua frangit (6).

alludendosi ad un griffo, rappresentato nel sigillo, che colle unghie una volpe afferra, la quale pel collo tiene un gallo. Nè a questi in ampollosità cede il sigillo di

---

(1) Gattola access. ad hist. cas. tab. VII.
(2) Psalm. 117 v. 16.
(3) Selden. not. ad Eadmer. p. 166.
(4) Murator. ant. ital. t. III p. 125.
(5) Ibid.
(6) Ibid. et Rymer t. VII p. 42.

Volterra, che in campo azzurro ha un ippogrifo rosso che poggia sopra il dorso di un drago verde:

Urbi Vulterre pareatis undique terre (1).

Altri sigilli, spettanti una volta a città italiche, con leggende in versi leonini, veder si possono nella dissertazione sopra i *sigilli dei secoli barbarici* del Muratori (2), e nell'opera sopra i *sigilli dei secoli bassi* di Domenico Maria Manni.

Forme diverse dei sigilli.

Come i mentovati, e tutti anzi gli altri sigilli eguali non furono nella grandezza, così ancora non lo sono stati nella forma. La maggior parte di essi, e specialmente i principeschi, ci si presentano di forma rotonda; se ne incontrano però degli ovati, dei triangolari, dei quadrati, e dei parallelogrammi: e con questi, segnati con soli caratteri, improntar si solevano i vasi di creta, i mattoni, le tegole, le mercanzìe ec. Ne furono introdotti anche dei bislunghi, che alle due estremità andavano a terminare ad angolo acuto; ma non divenner questi di moda se non dopo il secolo terzo decimo. Più di venti diverse forme di antichi sigilli riscontrar si possono rappresentate nel *nuovo trattato di diplomatica* (3).

Luogo del sigillo.

XIV. Resta ora a vedersi in qual luogo dei diplomi e degli altri atti diplomatici sia stato affisso il sigillo. In alcuni lo è stato nel mezzo a pie' di essi, in altri alla sinistra, e più comunemente alla destra. Qualche esempio si ha, sebben raro, di sigillo applicato all'alto della carta, e qualch' altro all'uno o all' altro dei lati di essa; ma dei pendenti il luogo è stato per lo più nel mezzo. Tra i sigilli pendoli ve ne sono stati anche di cera, come già si è avvertito, quale fu quello di una carta del 961 di Roricone vescovo di Laon, ed un altro del vescovo s. Dunstano, vissuto intorno il medesimo tempo (4): i primi

(1) Manni osserv. sopr. i sigill. t. III.
(2) Loc. cit.
(3) Tom. IV p. 45 et seq.
(4) Ibid. p. 399.

sigilli in cera pendoli a noi noti. Ve ne hanno in ceræ dei pendenti anche da alcuni principeschi diplomi. Il *lemnisco*, ossia il sostentacolo per cui i sigilli stanno alla pergamena attaccati, è o di canape, o di cuojo, o d'una lista ritagliata dalla stessa pergamena, o di fili di lino, o di lana, o di seta a uno o più colori: nei moderni imperiali più solenni diplomi il cordoncino è di fili d'oro intortigliati (1).

Segni materiali al sigillo aggiunti.

Coll' aggiugnere al sigillo qualch' altro material segno, hanno alcuni fra gli antichi creduto di conciliare agli atti legali fermezza e stabilità maggiore. Tal è stato qualche pelo della barba, o qualche capello inseritovi. Lo Stefanozio (2) un atto riporta del 1121, che così termina: *Quod ut ratum, et stabile perseveret in posterum, præsenti scripto sigilli mei robur apposui cum tribus filis barbæ meæ.* Altri sigilli con peli di barba o con capelli si rammentano da altri scrittori. Hannovi pure sigilli, ne' quali a tal effetto è stato il segno impresso della croce, ed altri che l'impressione dimostrano dei denti: delle quali circostanze vedesi poi nella carta stessa fatta special menzione. Ma ai sigilli apposti alle carte d'investiture è stato non di raro attaccato qualch' altro simbolo, come un anello, un pezzo di metallo, un coltello, un guanto ec. Di questi materiali segni però, al sigillo aggiunti, non sappiamo se in Italia siasi fatto uso.

Molti sigilli ad un atto medesimo.

Nel terzo decimo secolo la pratica veggiam introdotta, resasi in seguito più frequente, di munire gli atti diplomatici di molti sigilli, al numero corrispondenti di quelli che vi avessero avuto parte attiva. La bolla d'Innocenzo IV, spedita nel concilio generale di Lione del 1245, nella quale sono inseriti i diplomi degl' imperadori Ottone I e II, e di s. Arrigo in conferma del temporale

(1) Wenkek collect. archiv. p. 116.
(2) Tom. XVI fragm. hist. p. 337.

dominio della s. Sede, è stata con 40 sigilli munita da 40 prelati. Un transunto si ha del 1272 di varj antichi diplomi, e bolle spettanti alla chiesa primaziale di Bari, al quale furono sigilli pendenti apposti da molti, cioè da nove vescovi, da due abati, e da tre giudici, cadauno il proprio (1). Otto ne erano appesi di otto priori certosini ad una carta di cessione al monistero di Chiaravalle presso Milano, fatta nel loro capitolo generale di Grenoble dell' anno 1298 di una certosa denominata di Montegaudio nel milanese (2), e venti alla deliberazione della facoltà teologica di Parigi, per cui all'appellazione aderiva del re Filippo il Bello, contro le bolle del papa Bonifazio VIII (3). La nota dei Boemi l'anno 1415 presentata al concilio di Costanza, nella qual nota i loro *gravami* contenevansi, di 350 sigilli era munita (4). Altrettanti all'incirca pendono dall'atto di abdicazione al trono della regina di Svezia Cristina di altrettanti membri del real consiglio e degli stati, che vi sono sottoscritti. Serbasi il medesimo nel castello sant'Angelo di Roma (5). Dopo gli esposti egli è soverchio l'addurne altri esempj.

Dacchè sono stati i sigilli applicati ai diplomi ed alle carte, l'autorità di tal impronto è stato sempre sì grande, che fu bastante a confermar da sè sola le donazioni, e supplir alle segnature ed alla mancanza dei testimonj: su di che veggasi l'Eckart, il Madox, il Mabillon, l'Hickes, cogli altri nominati dal De Vaine (6). Non ebbe però mai il solo sigillo tanto valore, quanto fu in esso riconosciuto presso le repubbliche lombarde nel duodecimo secolo, in cui il solo sigillo, appeso a quei diplomi che spedivansi dai consoli e rettori di quelle repubbliche in corpo uniti,

---

(1) Colleg. Mabill. p. 317.
(2) In arch. mon. Clar.
(3) Mém. de l'accad. des inscr. t. XVIII p. 334.
(4) Heinnecc. loc. cit. p. 10 n. 2.
(5) Bjoerastaehl viagg. t. III lett. 3 p. 52.
(6) Dict. de dipl. t. II.

e rappresentanti le medesime, senz' anche veruna loro sottoscrizione o de' notaj, senza intervento di testimonj, e senza monogramma o contro-segnatura, od altro requisito, ha fatto le veci di tutte queste diplomatiche condizioni e formalità. Alcuni di cotesti diplomi sono stati dal Muratori pubblicati nelle sue *antichità italiche*, ed altri se ne serbano inediti negli archivj di s. Ambrogio e di Chiaravalle.

Resi alla fine a tutti comuni.

Se nei secoli bassi è stato ai personaggi di grado distinto, ed alle famiglie illustri e nobili di quasi privativo diritto l'usare stemmi e sigilli proprj, nei tempi a noi più vicini comune questo si è reso indifferentemente a chiunque abbia voluto appropriarselo, essendosi ridotta la distinzione ai soli estrinseci ornamenti, cimiero, corona, manto, trofei ec., ed al pubblico sfoggio di queste arme, della qual distinzione per le araldiche leggi, ove han luogo, le arme dei nobili e dei titolati vanno fastose. Contro l'abuso introdottosi intorno questi stemmi gentilizj una fiscale dissertazione, inscritta: *De titulis et insigniis temperandis*, pubblicò il nostro conte senator Verri, nella quale dell'origine altresì delle arme e delle regole araldiche eruditamente ragiona (1). In quei paesi, ove si è modernamente adottato il governo democratico, essendosi creduto che le divise, come che semplici, delle famiglie fossero in opposizione alla democrazìa, sono state bandite, e per distruggere qualunque sentore di aristocrazìa si è sino pensato a privare dei loro stemmi e titoli onorifici quei soggetti, già defunti, di cui stati fossero decorati ne' pubblici monumenti, posti alla loro memoria. Del resto non è leggier il vantaggio degli stemmi e de' sigilli, potendosi con essi classificare le diverse famiglie, e le loro agnazioni, ed assicurare coll'impronto dei medesimi i secreti delle carte, i depositi, le suppellettili preziose, ed altre cose importanti.

---

(1) Ibid. c. 2.

CAPO XII.

DELLE DATE DEI DIPLOMI.

I. Uno dei più interessanti punti della diplomatica, e che a ragione si reputa come la pietra di paragone con cui mettere alla prova i diplomi e verificarne la sincerità, sono le date del tempo in cui sono stati scritti, e del luogo da cui son essi stati spediti. Sotto la categorìa delle prime date richiamar si potrebbero quelle prese dalle persone, come le altre ancora dai fatti storici. Più antica però è la data del tempo che non quella del luogo. Non avendo tutti i popoli orientali avuto, come noi, un punto universale e costante d' onde dipartirsi nel formare le loro epoche; quindi anche gli antichi cronologi e scrittori delle loro storie ad epoche diverse si sono appigliati. Alcuni l' hanno presa da qualche fatto memorabile e strepitoso, altri dal principio di un regno, dalla conquista o dalla vittoria di un principe, ed altri dalla fondazione o dalla ristorazione di una città, o dal riacquisto dei perduti diritti. Volendo alcuni storici di quelle nazioni fissar in qualche modo l' immaginazione dei lettori, hanno scelto un fatto più vicino e da loro più conosciuto, dal quale con ordine retrogrado ascendendo, il tempo determinarono di quegli avvenimenti di cui eransi proposto di ragionare. Così Tucidide dalla guerra del Peloponeso, ed Erodoto dalla spedizione di Serse sono rimontati ai fatti storici de' tempi anteriori. Altri pure fra gli stessi antichi storici e cronologi hanno costumato il segnar la data de' tempi più oscuri col metodo delle generazioni, tre all' incirca assegnandone ad ogni secolo, imitati in ciò altresì da alcuni moderni. Col determinarne una precisa di qualche illustre

Date del tempo e del luogo.

Epoche diverse presso gli orientali.

famiglia il tempo fissarono dei fatti da loro narrati. Vi furono persino alcuni, nè sì rari, che per segno cronologico hanno adottato gli anni del sacerdozio delle sacerdotesse di Giunone nel di lei tempio di Argo. Piacque ad altri per lo stesso oggetto computar le date o dagli arconti di Atene, o dagli efori di Sparta, o dai comandanti della Beozia, o da altri magistrati o personaggi illustri, che nome lasciarono ai posteri delle gloriose loro imprese. All' una o all' altra delle accennate epoche, od anche a più d'una di esse si sono attenuti i popoli orientali e gli storici antichi, i quali ne parlarono, nel formar le loro ere, e nel datarne gli anni: tutte epoche nondimeno vaghe e poco certe, e spesso tra loro discordi, rese vie più oscure ed imbarazzate dalla differenza degli anni dei Persi, degli Egizj, degli Ebrei, degli Assirj e dei Greci stessi, presso alcuni de' quali incominciava l'anno nel solstizio estivo, presso altri nell' autunno, o nella primavera, od anche eran essi regolati secondo i periodi lunari.

Olimpiadi.

Si è quindi da molti creduto più spediente l'adottare il computo delle Olimpiadi, così denominate dai giuochi che, compiuto il giro di quattro anni, al principio del quinto verso il solstizio estivo in onore di Giove olimpico celebrar si solevano nel Peloponeso presso la città di Pisa, detta anche Olimpia, l' origine dei quali giuochi secondo la più comune opinione vien assegnata all' anno 776 avanti l' era cristiana (1). La loro celebrità ha fatto dimenticar in gran parte gli altri avvenimenti da cui eransi prese le epoche, e colle Olimpiadi si sono in vece ordinate le serie dei fatti, o ad esse riportati gli altri computi cronologici. Non avendo tutte queste ed altre simili ere se non un' assai rimota relazione colla nostra diplomatica, ci basta l' averle succintamente indicate, massime potendosi le medesime riscontrare nelle opere di molti

(1) V. Petav. de doctr. temp. p. 850; et Ration. temp. p. 152.

scrittori, ed in specie nella dissertazione sulle *date delle carte ec.*, premessa all' opera egregia dell' *arte di verificar le date*, ove non solamente le principali e le più note, ma quelle ancora, delle quali sussiste appena qualche memoria, veggonsi registrate.

Doppia epoca presso i Romani.

II. Facendo noi dunque passaggio alle ere già usate dagli antichi Romani, le quali nel tempo in cui durò la loro dominazione sono state più universalmente praticate nell' Occidente, due ne troviamo appo loro in uso, e qualche volta insieme, l' una presa dalla fondazione di Roma, e l' altra dal nome dei consoli di cadaun anno, i quali alla repubblica presedevano. La prima è stata la più anticamente usata dell' altra, ma in seguito meno dell' altra adoperata, e specialmente nelle date delle leggi, dei rescritti e degli atti legali che segnar si solevano coi nomi de' consoli e col giorno corrente del mese, che era diviso per none, idi e calende. La maggior antichità della prima *era* ricavasi da quella vetustissima legge (1), per cui il pretore ogni anno nelle idi, ossia nel giorno 13 di Settembre, un nuovo chiodo infigeva nel muro del tempio di Minerva: con il qual chiodo indicavasi un nuovo anno essersi agli altri aggiunto già segnati coi chiodi. Nelle *tavole capitoline* nominato vedesi qualche dittatore *clavi infigendi causa*. Siccome questi chiodi esser dovevano di bronzo, del qual metallo si è spesse volte fatto uso anticamente in vece del ferro, alcuni eruditi sono d' avviso che da *æra* (bronzi) sia di *era* venuta la denominazione. Altri però la traggono da *a. er. a.*, che s' interpreta: *annus erat Augusti*, od anche da *a. e. r. a.*, cioè *annus erat regni*, o *regiminis Augusti*.

Qualunque sia il valore delle esposte etimologíe, che noi assai scarso vi riconosciamo, dacchè accrebbesi la potenza della romana repubblica, fu creduto essere cosa

---

(1) Calvis. ad an. mund. 3590 p. 286.

più decorosa il datar gli anni coi nomi di que' consoli che entrati in uffizio nelle calende di Gennajo, avevano a continuarvi per tutto il corso dell' anno. Tal metodo, come può ognuno da sè stesso rilevare, non riusciva certamente il più comodo ed acconcio per riscontrar l'epoca di quelle cose e di quei fatti che segnati erano sotto gli uni o gli altri dei consoli: e se si fosse continuato ad eleggersi annualmente i consoli, e a datare col loro nome gli atti pubblici, sarebbe al certo cresciuto sempre più l'imbarazzo. Ma cessata la loro elezione, l'uso pure cessò di notarsi nelle carte il loro consolato, essendo soltanto rimasta ai moderni la briga di combinar gli anni dei fasti consolari cogli anni di Roma, o con quelli di Cristo avanti o dopo la di lui nascita: lo che in alcuni casi difficil impresa riesce. Sino dall'anno 541 dell' era cristiana venne tal uffizio dall' imperador Giustiniano abolito, che poi l'augusto Giustino II per conciliarsi l'affetto del popolo colle ordinarie largizioni ristabilì, appropriandolo però a sè stesso ed ai successori suoi perpetuamente. Avvenne questo ristabilimento nelle calende di Gennajo dell'anno 566, come con molti e validi argomenti prova monsig. Del Torre (1) contro l'opinione del Pagi e di altri che il primo di lui consolato ritardano all'anno seguente 567. Il medesimo prelato dopo il Baronio un secondo consolato di Giustino riconosce e dimostra, incominciato nel 568, a cui forse avrà dato motivo l'esservi lui in quell'anno entrato con un più solenne e grandioso processo.

Data nelle carte, mancati i consoli.

III. Qualunque atto pubblico per le romane leggi portar doveva la data dei consoli e del giorno del mese, senza la quale l' atto era nullo. Ne sono munite anche le costituzioni imperiali; che se mancanti ne sono alcune attribuir se ne deve la mancanza a chi le ha trascritte. Il più antico esempio presso i cristiani di atto colla data

---

(1) Dissert. apolog. p. 135 et seq.

dei romani consoli segnato si è quello del martirio di s. Ignazio: *consulibus Sura et Senecione secundum* (1): consolato, che corrisponde all' anno di Cristo 107. Nei Fasti consolari son essi così nominati: *L. Licinius Sura III et C. Sosius Senecio IV.* Nell' Occidente, che dopo la divisione in due imperj ha costumato avere il suo console, come l' Oriente il suo, per lo più negli atti non nominavasi che il console dell' Occidente: e nel quinto secolo, in cui per le succedute rivoluzioni non sono stati in alcuni anni eletti i consoli, si datavano gli anni colla formola *post consulatum N. anno primo, secundo, tertio ec.* L' ultimo dei consoli romani, del quale incontrisi il *post consulatum*, si fu Basilio detto il *juniore*, stato console l' anno 541. Antiche memorie si hanno, ove si computa il di lui diciottesimo anno, altre ove il ventesimo quarto (2) ed altre ove il trentesimo quinto (3); ed una del 587, in cui è notato persino l' anno quarantesimo sesto *post Basilii consulatum.* Leggesi questa data in un epitaffio di Cesaria illustre femmina, riportato dal Baronio (4). Sussistono eziandío monumenti, ne' quali è notato semplicemente *post Basilii consulatum*; lo che in due diverse maniere è stato preso: da alcuni per l' anno primo dopo il suo consolato, e da altri per lo stesso primo anno; per la qual cosa *anno secundo* dissero il seguente. Il primo computo fu introdotto dal continuatore di Marcellino, e l' altro da Vittore tunense (5). Nel tempo stesso però in cui comunemente computavasi il *post consulatum* di Basilio, alcuni altri presero nelle date quello di Giustino juniore. Ne abbiamo diversi esempj in diverse iscrizioni sepolcrali, tra cui due nella terra di Lenno alle spiagge

(1) Ruinart. act. select. martyr.
(2) Nouv. traité de dipl. t. II p. 552 n. I.
(3) Petav. rat. temp. t. II p. 480.
(4) Annal. eccl. ad an. 587.
(5) V. Pagi diss. hipat. p. 319; e Del Torre loc. cit. p. 112.

del lago di Como, la prima posta a Lorenzo V. S. (venerabile sacerdote), e la seconda a Cipriano B. M. (di buona memoria) : ed in amendue segnato si scorge l' anno sesto *post consulatum Justini PP.* (perpetui) *Augusti*, appartenente all' anno 571 dell' era cristiana, e trentesimo del *post consulatum* di Basilio. Altro esempio ne somministra l' iscrizione sepolcrale di Projetto vescovo di Lodi, omesso nella serie di que' vescovi dall' Ughelli, e dallo Zaccaría, perchè da loro ignorato. Tal' iscrizione registrata si trova in manoscritto codice di Ottaviano Vignati (1), ove la di lui morte è notata *sub die VII idus Martias post consulatum Justini Imp. anno XII*, che verrebbe a corrispondere all' anno trentesimo sesto dopo il consolato di Basilio e 577 dell' era cristiana. La prima metà di quest' iscrizione, stata posta allora in lapide alla memoria del vescovo Projetto, fu da pochi anni scoperta presso la chiesa di s. Maria, una volta cattedrale del distrutto antico Lodi, nella quale sarà egli stato verisimilmente sepolto.

Nella Baviera, come osserva l' Eckart (2), benchè non più si creassero consoli romani, pure si continuò a ritenersene il nome con questa formola : *sub die consule*, cioè nel tempo di un console incerto, o non esistente. I papi nondimeno, finchè Roma riconobbe l' autorità dei Greci augusti, hanno nelle date delle loro lettere e diplomi costumato agli anni dell' impero dei medesimi quella eziandío aggiugnere del loro *post consulatum* : e lo stesso fecero cogli imperadori occidentali da Carlo Magno sino a Guidone inclusivamente. Sino a questo tempo si è pure in alcuni reali ed imperiali diplomi, ed in altre carte diplomatiche fatto uso del *post consulatum*, l' anno del quale andava del pari cogli anni del regno o dell' impero.

---

(1) In bibl. domus mission. laud.

(2) Comm. de reb. franc. orient. t. 1 p. 727.

Se però taluno dei sovrani fosse stato dal vivente padre associato al trono, gli anni del regno computavansi dall' associazione, e quelli del consolato dall' epoca in cui cominciato aveva a regnar solo. Come hanno i papi cessato dal noverare gli anni del regno o dell' impero dei sovrani, così quegli ancora del loro consolato. Di questo anche gli stessi sovrani non hanno fatto più caso, del che i dotti monaci di S. Mauro (1), dopo il Pagi (2), assegnano per motivo l' aver altri minori principi, duchi e conti preteso al medesimo titolo, il quale essendo perciò divenuto meno onorifico, sia stato alla fine del tutto abbandonato. Ma non tutti forse dell' assegnato motivo resteran paghi. Gran numero di consoli sorger si vide bensì nel duodecimo secolo in Italia, in cui molte città eransi formate in altrettante repubbliche, amministrate da consoli annuali, e questi in varie classi distribuiti. Da niuno però di essi, o dal loro consolato fu presa mai, che io sappia, la data nelle carte di quella stagione.

Date prese dagli anni del regno dei principi, e dall' indizione.

IV. Nel tempo in cui andava decadendo la data presa dai consoli romani, altre si sono introdotte, le quali successivamente comuni divennero ed universali, voglio dire gli anni del regno dei principi dominanti nelle provincie che già furono del romano impero, della qual data si ragionerà in seguito, e l' indizione, che ognun sa essere un ciclo o periodo di 15 anni, dicendosi indizione prima, seconda, terza ec. sino alla quinta decima, dopo la quale s' incomincia da capo, e così sempre ritornandovisi, terminata la quindicesima. Chi stato ne sia l' autore, in che tempo e per qual' occasione sieno state le indizioni istituite, non si è potuto sinora precisamente determinare. Pretendono alcuni moderni che le abbia Augusto introdotte per esigere il censo che dalle provincie ai Romani

(1) Loc. supr. cit.
(2) Dissert. hypat.

soggette avevasi a pagare, in tre rate distribuito, una per ogni quinquennio. Che il termine d' *indizione* siasi da principio adoperato per dinotare le esazioni con cui erano aggravati i popoli, e specialmente le straordinarie, a noi sembra probabile, e tra breve lo vedremo all' autorità appoggiati di Lattanzio e di Plinio. Ma che da Augusto sian esse state per la prima volta imposte, e da esigersi in tre rate, una per ogni quinquennio, ella è un'ipotesi mancante di prove, come pur è quella di Giuseppe Scaligero, che non ne riconosce l'uso se non sotto Giustiniano, che nel sesto secolo resse l'impero.

Quando, e da chi siano state le indizioni introdotte.

I documenti del quarto, nei quali espressa menzione se ne fa, assai verosimile rendono l'opinione di quei cronologi e diplomatisti che credono in quel secolo introdotte le indizioni, facendone autore Costantino Magno augusto. Tai documenti sono il codice Teodosiano in più luoghi, s. Atanasio per l' Oriente, e per l' Occidente s. Ambrogio. *Indictio Septembri mense incipit*, scrive questi nell' epistola da lui diretta (1) l'anno 386 ai vescovi dell'Emilia, dai quali era stato consultato intorno il giorno della celebrazione della Pasqua; ed altrove scrive il medesimo (2): *A septembri mense annus videtur incipere, sicut indictionum præsentium usus ostendit.* Ma il più antico documento dell'uso delle indizioni si è il concilio di Roma, tenutosi l'anno 342 sotto il papa Giulio I. (3). Nell' anno 313 dell'era cristiana ne riconoscono i medesimi cronologi l' epoca, cioè l' insigne vittoria in quell'anno da Costantino Magno riportata sopra il tiranno Massenzio il giorno 24 di Settembre, giorno ad essa assegnato dall'anonimo autore del panegirico in lode dell' Augusto suddetto.

Alla sua patria Verona attribuir vorrebbe il marchese

(1) Epist. 23.
(2) De Noc et Arca c. 17 n. 60.
(3) Tom. III concil.

Maffei (1) la radice e l'incominciamento delle indizioni, che egli deriva da quella gloriosa impresa, con cui l'anno 312 Costantino col valore delle sue arme tolse Verona dalle mani di Massenzio. Passando poi l'autor medesimo ad assegnarne il motivo, lo ravvisa in quelle discrete pensioni da somministrarsi dai popoli in luogo di quelle sì smoderate, che Diocleziano e Massimiano avevano imposto, da Lattanzio (2) *enormi indizioni* chiamate, talchè per disperazione furono abbandonati i campi e la loro coltura. Che avanti Costantino Magno straordinarie gravose imposte sotto nome d'*indizioni* (e questo dicemmo esserne stato in origine il vero significato) si esigessero nelle provincie soggette al romano impero non ci lascia dubitare il citato Lattanzio, alla di cui testimonianza altre aggiugner si potrebbero, tra le quali quella basterà di Plinio (3) che in Trajano imperadore loda la premura acciò i popoli *novis indictionibus pressi ad vetera tributa non deficerent.* Ma che dalla moderazione a cui da Costantino ridotte furono queste pensioni, desumer si debba il motivo delle indizioni di cui trattasi, e che l'epoca prender se ne debba dall'espugnazione di Verona, si asserisce bensì dall'illustre marchese, ma non è abbastanza da lui provato.

Siccome non tutte le date delle leggi del codice Teodosiano, coll'indizione segnate, coll'anno 313 s'accordano, ma altre combinano col 312, ed altre col 314, ed alcune eziandìo col 315; quindi Giacomo Gotofredo per conciliare sì fatte differenze si è indotto a stabilire quattro sorti d'indizioni, l'*italica*, l'*orientale*, la *proconsolare dell'Africa*, ossia la cartaginese, e l'*africana*, ossia della diocesi d'Africa, assegnando la prima all'anno 312, la seconda al 313, la terza al 314, e la quarta al 315.

(1) Verona illustr. lib. 6 p. 152.

(2) De morte persecut. c. 7.

(3) In panegyr. Trajan. c. 29.

Ove però osservano i monaci di s. Mauro (1), quando questa moltiplicità di epoche abbia avuto luogo, non aver essa oltrepassato il quarto e quinto secolo, dopo il quale non altra epoca delle indizioni è stata ammessa se non quella dell'anno 313.

Indizioni costantinopolitana, cesarea e romana.

V. Sebbene, come si è detto, dopo il quinto secolo non abbian avuto più luogo, se pur anche dianzi lo ebbero, le varie specie d'indizioni dal Gotofredo riconosciute; con tutto ciò in ogni tempo tre altre specie di esse per lo meno dalle antiche iscrizioni, dai cronisti, e più dai documenti diplomatici risultano; la differenza però delle quali unicamente intorno il mese si aggira, non già intorno l'anno, tutte supponendosi cominciare nell'anno 313. La prima si è quella detta *costantinopolitana*, o *greca*, che comincia dalle calende, ossia dal primo giorno di Settembre. E' stata questa la più comunemente usata presso noi, riserbandoci a recarne le prove nel *codice diplomatico*: ed a questa sembra che abbia s. Ambrogio voluto alludere nei due di sopra riportati di lui testi. Nelle antiche carte dell'archivio sant-Ambrosiano, state scritte dal 1 ai 24 di settembre, per dinotare di esservisi seguitata l'indizione costantinopolitana, vi si accoppia il termine di *renovationis*, o di *ingrediente*. Così in una dell'807: *Regnantibus Carolo et Pippino . . hic in Italia annis regni eorum trigesimo quinto et vigisimo septimo sub die undecima intrante mense september per indictione rennovationis prima*; ed in un giudicato dell'anno 879: *Carlomanus etc. . . decima die mense septembris ingrediente indictione tertia decima*: la qual' espressione in altre simili carte leggesi ripetuta (2).

La prima delle due accennate carte è stata altresì riportata dal Muratori (3); ma in quel testo notabilmente

(1) Tom. IV p. 675.
(2) Chart. annor. 1008, 1053 etc. in arch. mon. s. Ambr.
(3) Ant. ital. t. II p. 212.

alterata. E primieramente avendo egli voluto quì computar gli anni del regno longobardico di Carlo Magno dall'espugnazione di Pavia nel 774, s' indusse a differir questa carta all'anno 808, nel di cui Settembre avrebbe dovuto notarsi non già la prima che vi si legge, ma l'indizione seconda: ciò che per altro non era necessario, prendendosi, come in altre carte si è presa, l'epoca del regno longobardico di Carlo dalla sua discesa in Italia nel 773. In secondo luogo in vece di *vigisimo septimo*, ove gli anni di Pippino si notano, il Muratori vi ha letto *vigesimo primo*: il qual anno il medesimo osserva non potersi in verun conto conciliare con quelli del di lui regno, segnati negli altri diplomatici documenti. Con questi però anderan essi perfettamente d'accordo, leggendosi *vigisimo septimo*, come nella carta a chiare note sta scritto. Ma l'alterazione maggiore, dal Muratori nella pergamena introdotta, quelle parole riguarda *renovationis prima*, da lui trasformate in *selorinensis prima*, la qual lezione ei pure crede esser guasta. Assai vaga è la correzione da lui immaginata, sospettando che verisimilmente vi fosse scritto *selinorientis*, termine mezzo greco e mezzo latino da σελήνη, *luna* ed *orientis*, *nascente*. Ma che ha mai a fare la luna nascente coll'indizione? L'aver il medesimo trascorsa questa carta frettolosamente, *raptim*, come egli stesso confessa, il motivo sarà stato d'aver lui incappato negl' indicati errori.

La seconda indizione è denominata *costantiniana*, *imperiale*, e *cesarea* dall'uso frequente che ne hanno fatto gl'imperadori, la quale ha il suo principio ai 24 dello stesso mese di Settembre. La terza di *pontificia* o di *romana* porta il nome, adoperata spesso nei rescritti papali, e comincia all'incominciar dell'anno, cioè o dal primo giorno di Gennajo, o pur anche dai 25 dell'antecedente Dicembre, che non di rado ne è stato preso per il principio. Le prime due computar si dovrebbero dall'anno 312; ma le tavole cronologiche per ridurre le indizioni ad un

anno medesimo, le fanno cominciar tutte nel 313. Dalla differenza delle epoche di coteste indizioni risulta che la *pontificia* va d'accordo con la *costantinopolitana* sino al primo di settembre, e con l'*imperiale* sino ai 24 dello stesso mese; ma d'indi in poi non più queste due corrispondono colla prima, come nè meno la terza colla seconda dopo il primo sino al ventesimo quarto giorno di Settembre, nei quali giorni queste due entrano in una nuova indizione, mentre la *pontificia* continua la stessa per tutto il resto dell'anno.

Altre indizioni prese da altre epoche.

Alcuni moderni cronologisti, tra i quali il Pagi (1), altre indizioni riconoscono, prese o dai 25 di Marzo, o dal giorno di Pasqua. I monaci Sanmaurini (2) le ravvisano in alcune bolle papali. Un' altra anomalia o irregolarità intorno le indizioni fu introdotta in Genova, ove dal giorno 24 di Settembre cominciava bensì l'indizione; ma dal giorno del Natale di Cristo, o dal primo di Gennajo sino al giorno suddetto una di meno numeravasi che comunemente dagli altri non si facesse, mettendosi poi in corso cogli altri dai 24 di Settembre sino al principio dell'anno seguente. Di questa pratica ne rende avvertiti Giovanni da Genova, che visse dopo la metà del secolo terzo decimo, nel suo libro: *De opere paschali*: e ce lo conferma tra le altre una carta di que' tempi dell'archivio di s. Ambrogio, la cui data è così espressa: *Dat. janue anno Dom. Incarnationis* MCCCXLVI *indict.* XIII *secundum cursum civitatis janue die* XXII *mensis julii.* Nel mese di Luglio di quell'anno l'indizione che correva universalmente, era la quarta decima.

Uso di esse più frequente nell' Italia che non altrove.

L'uso più frequente e continuato delle indizioni è stato nell' Italia, incontrandosi queste nei rescritti dei re ostrogoti, nei diplomi dei re longobardi, nelle bolle pontificie, ed in tutti quasi i documenti diplomatici, cominciando da

(1) Crit. Baron. ad an. 313.
(2) Tom. V p. 291.

quelli del secolo quinto (1). Quantunque nelle provincie e città dell' Europa siasi fatto uso universalmente più di una che di un' altra indizione; pure nel tempo stesso le altre non sono sempre state del tutto escluse. Non essendo mai stato, che si sappia, pubblicata legge, la quale abbia a' notaj prescritta una determinata indizione da seguitarsi, ella è cosa molto verisimile che alcuni di loro, avendo abbandonata quella che era in corso nel proprio paese, ad un' altra di maggior loro piacimento siensi appigliati. V' ebbe eziandío tra gli antichi notaj taluno che ne ha formate alcune di suo capriccio (2), e molti inoltre che nell' indicarle hanno sbagliato, come fu avvertito dal Pagi, dal Mabillon, dal Petavio, dal Muratori e da altri uomini valenti.

Chiunque pertanto avrà occasione di entrar nell' esame di alcun diplomatico documento, non dovrà mai perdere di vista la varietà di coteste epoche intorno le indizioni, altrimenti corre pericolo di pronunziare un falso giudizio sopra un legittimo diploma. L' avvertimento è del Muratori (3): *La varietà delle indizioni*, scrive egli, *molto alle volte c' intrica a stabilire il vero anno dei diplomi, e ci guida inavvertentemente a prendere un anno per l' altro, come talvolta è avvenuto a uomini dotti. Ha dato ben da fare questa incostanza al Cointe, al Papebrochio, al Mabillon, al Pagi, e ad altre eruditissime persone. Forse anch' io*, soggiugne il medesimo, *non mi sono talora per la fretta applicato a far bene i conti in riferire l' anno certo di qualche diploma.* Oltre l' incostanza concorre a destare scrupoli e dubbj intorno le carte originali e sincere l' inavvedutezza de' notaj nell' avere qualche volta segnata un' indizione per un' altra: sbaglio facilissimo a succedere. Se sopra ciò ascoltar si vogliano

(1) Maffei istor. dipl. append.
(2) Nouv. traité de dipl. t. IV p. 682.
(3) Ant. ital. t. III diss. 34 p. 47.

alcuni sottili critici, tradur si dovrebbero per falsi tali documenti. Quando però altro vizio in essi non si scorga, contro ragione sarebbe il pronunziarne la condanna: e dello stesso sentimento sono il Petavio, il Mabillon, il Baluzio, il Gattola, il Ducange, il Muratori ed altri.

Come riscontrar si possano le indizioni.

VI. Una maniera facile di riscontrare l'indizione corrente in qualunque anno dell' era volgare o cristiana fu dal Rolandino proposta nella sua *Summa notariæ*. Agli anni dell' era volgare aggiungansi tre altri: il tutto dividasi per 15: ciò che ne risulta, sarà la ricercata indizione corrente. Ove ne risulti precisamente la quinta decima, non vi si farà addizione veruna di anni. In tre versi il Rolandino medesimo ridusse la sua maniera di rinvenir l' indizione:

Si per quindenos Domini diviseris annos,
His, tribus adjunctis, Indictio certa patebit.
Si nihil excedit, quindena Indictio currit.

La ragione per cui tre anni aggiugner si devono ai quindici, si è perchè *quarta indictione*, come scrive Beda (1), *secundum Dionysium Dominus natus est*, alludendo all' era cristiana, che dalla nascita di Cristo formato aveva nel secolo sesto l' abate Dionisio, detto l'*esiguo*, o il piccolo, di nazione Scita, la qual' era fu di comune consenso nell' Occidente adottata.

Volendosi dunque far l' esperimento della proposta regola col ricercarsi l' indizione corrente nell' anno dell' incarnazione di Gesù Cristo 1802, a questi anni aggiungansi altri tre: fattane la divisione, risulteranno 120 compiute indizioni con anni 5 di sopra più. L' indizione perciò in tal anno corrente sarà la quinta, la pontificia per tutto l' anno, la costantinopolitana sino alle calende di Settembre, e la costantiniana sino ai 24 dello stesso mese, dai quali termini non più 3, ma 4 converrà aggiugnere, acciò

(1) De temporib. n. 14.

l'indizione all' anno corrisponda. In altra ed ancor più semplice maniera rinvenir si potrà l'indizione. Dall' anno conosciuto si levino tutti i numeri 300, e da ciò che resta tutti i numeri 15, a cui si aggiunga il numero 3. Il risultato darà l' indizione ricercata. Così se dall' anno medesimo 1802 si levino tutti i 300, che vi entrano sei volte, resterà 2: quì non vi sono i numeri 15 da levarsi. Si aggiunga il numero 3, ed avremo la quinta indizione. Diversamente proceder si deve nella ricerca dell' indizione secondo l'antico singolare stile di Genova. *Si quæris indictionem*, così il succennato Giovanni, *a nativitate usque ad octavas kal. Octobris jungas tantum duos annos annis Domini; et si quæras de ea ab oct. kal. Octobris usque ad nativitatem Domini, jungas tres.*

Era cristiana.

VII. Se alcuni popoli hanno formata l' epoca delle loro ere dalla fondazione, o dal fondatore delle loro città, esser doveva cosa ben giusta che i cristiani una ne formassero presa dal fondatore della cristiana religione. Aveva s. Ambrogio avvertito (1) che *si consules adscribuntur tabulis emptionis, quanto magis redemptionis omnium debuit tempus adscribi?* Si aspettò nondimeno per alcuni secoli ancora ad eseguirsi questo suo divisamento, e a datar gli anni dall' istitutore della religione cristiana e redentore dell' uman genere, ai quali poi applicate furono diverse denominazioni, val a dire degli anni *di grazia*, dell' *incarnazione*, detta qualche volta *trabeazione*: vocabolo che alcuni, ma senza ragion bastevole, hanno interpretato per *crocifissione*, non dovendosi esso derivar già dalla trave della croce, a cui fu il redentore affisso, ma bensì da *trabea*, veste reale; per la qual cosa parlando s. Fulgenzio (2) della di lui incarnazione, disse che *rex noster trabea carnis indutus . . . visitare dignatus est mundum.* Fu l' era medesima chiamata altresì

(1) In Luc. c. 2.
(2) Serm. de s. Steph.

della *nascita* , od anche della *circoncisione* di Cristo. Sebbene qualche spazio di tempo sia passato dalla incarnazione o concepimento alla nascita, e dalla nascita alla circoncisione di lui; con tutto ciò gli antichi non si sono mai fatto carico di distinguere un tempo dall' altro, ma hanno insiem confusi tutti questi tempi, e gli hanno presi per la stessa epoca, d' onde derivare l' era cristiana, come confrontandoli colle aggiuntevi indizioni si potrà facilmente rilevare.

Non tutte però le ere dei cristiani sono da quest' epoca sola derivate. Note son quelle di Alessandria, di Antiochia, di Costantinopoli, di Diocleziano e dei Martiri, tutte in oltre alla volgare anteriori, delle quali diffusamente hanno trattato il Pagi, il Petavio e gli autori dell' *arte di verificar le date.* Non avendo le medesime se non un' assai rimota relazione colla nostra diplomatica, ci dispensiamo dal ragionarne. La più antica *era* della quale i cristiani abbiano fatto uso, dalle accennate diversa, ed altresì indeterminata e vaga, quella si fu *regnante Christo*, o veramente *regnante in perpetuum Domino nostro Jesu Christo*, od altra consimile. Incomincia questa ad incontrarsi in quegli atti di martiri (1), che alcuni cristiani premurosi di conservare alla posterità le gloriose professioni della fede di Cristo, dai medesimi sostenuta fra i tormenti alla presenza dei tiranni, raccoglievano eglino stessi, oppure da coloro che nei tribunali avevangli stesi, con danaro li redimevano. Sino dal secondo secolo cristiano esempj si hanno di tal formola, che più frequenti si rendono nel terzo. Fu essa in seguito pur inserita negli atti legali e diplomatici, alle volte sola, ed altre accoppiata a qualch' altra clausula, come di *regem expectante*, con il che indicavasi essere tuttora privo il regno del suo sovrano. Non sempre però, come hanno alcuni

Formola *regnante Christo.*

(1) Ruinart. act. sync. martyr.

creduto, quando nelle carte dei secoli di mezzo s'incontra la formola suddetta *regnante Christo*, o *Domino regnante* senz' altra data degli anni del principe, è stato vacante il soglio di quel principato; poichè, come dopo altri uomini dotti osserva il Mabillon (1), si è la medesima formola nelle carte qualche volta adoperata, mentre il proprio principe regnava, ed allora in specie quando fosse stato ad ecclesiastica censura sottoposto. Carlo Magno volle ei pure con questa formola dar principio ad un suo capitolare del 789 (2): *Regnante Domino nostro Jesu Christo in perpetuum. Ego Karolus gratia Dei, ejusque misericordia donante rex etc.* Avanti lui però diedero con essa principio ai loro diplomi alcuni re d'Inghilterra. Tal è quello di Offa dell'anno 764, che così comincia (3): *Regnante in perpetuum Domino nostro Jesu Christo, ac cuncta mundi jura justo moderamine regenti Ego Offa rex Merciorum etc.* Nella data d'una carta del 1074 di Ugone abate di Clunì va la medesima unita ai nomi del papa e del re (4): *Apostolicæ sedi præsidente domno Gregorio papa VII regnante Henrico rege Provinciæ, imperante autem Domino nostro Jesu Christo etc.*

In altra occasione si è pure fatto uso della formola *regnante Christo*, quando cioè dopo la morte del proprio sovrano non fosse stato per anche riconosciuto il di lui successore al trono. Così praticato si vede in una carta dell'archivio di Nonantola, data in Verona sotto il giorno 12 di Agosto dell'anno 924, in cui, ucciso l'imperador Berengario, eragli succeduto nel regno Rodolfo; ma in Verona verisimilmente non riconosciuto ancora, ond'è che dell'anno del di lui regno non vi si è voluto far menzione, essendosi in vece dato principio all'istrumento

---

(1) Annal. bened. t. IV p. 76, et p. 377.
(2) Baluz. t. I p. 209.
(3) Tom. I monast. angl.
(4) Nouv. traité de dipl. t. IV p. 592.

con questa formola: *In nomine Domini nostri Jesu Christi post obitum Berengarii gloriosissimi imperatoris regnante Domino nostro Jesu Christo cujus regni non erit finis anno Dominice incarnationis ejusdem DCCCCXXIIII sub die XII de mense Aug. Indict. XII. Feliciter* (1).

Cicli per ritrovar la Pasqua.

VIII. Alla specifica enumerazione delle ere dai cristiani adottate in diversi tempi ed in diversi luoghi, le quali riguardano l'incarnazione o la nascita di Cristo, gioverà il premettere e l'indicar succintamente i varj cicli, inventati per determinare il giorno da celebrarsi la Pasqua della risurrezione: oggetto che è stato sempre per la chiesa di somma importanza, e che colla diplomatica ha non poca relazione. Da principio i cristiani, come osserva s. Prospero (2), adottato avevano il ciclo di 184 anni, del quale i Giudei facevan uso; ma l'imperfezione del medesimo indusse s. Ippolito vescovo e martire a formarne un altro di 16 anni, il quale, ripetuto sette volte, un periodo formava di 112 anni, che servir doveva inclusivamente dall'anno 222, in cui fu composto, sino al 333. Sopra di esso hanno diffusamente scritto lo Scaligero, il Bochiero, il Petavio, il Bianchini, il Valsecchi ed il Vignoli. Un altro ciclo d'anni 12 da cominciare l'anno 276 per lo stesso fine composto aveva s. Anatolio col fissar l'equinozio ai 22 di marzo. Questo ciclo, siccome poco inteso e pieno di paradossi, non ebbe che pochissimi seguaci, come quello pure di Eusebio vescovo di Cesarea in Palestina, il quale erasi appigliato in parte al ciclo degli anni di s. Ippolito. Un nuovo ciclo per commissione dell'imperador Teodosio formò Teofilo, allora prete, poi vescovo di Alessandria. Era esso decennovale, ed il termine abbracciava di 437 anni. Di tal ciclo non pago Teofilo un altro ne compose di 100 anni, ridotto in seguito da s. Cirillo ad anni 95 (3).

(1) Tirabosch. cod. Nonant. t. II p. 106.
(2) In chron.
(3) Art de vérif. les dates t. I préfac.

Ciclo di Vittorio.

Non ostante la diligenza e lo studio usato dai patriarchi di Alessandria per accertare con i più esatti calcoli il giorno da celebrarsi la Pasqua della risurrezione, com'era stato loro ingiunto dai padri del concilio niceno primo, dandone essi poi con lettere l'avviso agli altri patriarchi dell'Oriente ed al sommo pontefice romano, il quale agli altri vescovi dell'Occidente ne diramava la determinazione; pure non potettero mai quei patriarchi riuscirvi pienamente, essendo stati i loro cicli difettosi. Ne fu conosciuto il difetto dai vescovi dell'Emilia, che a s. Ambrogio si diressero per essere accertati del giorno, nel quale si avesse a celebrar la Pasqua, alle di cui domande egli con lettera dell'anno 386 soddisfece (1). Ma su questo punto l'anno 455 nacque contenziosa disputa tra i Greci ed i Latini (2); ad insinuazione perciò d'Ilario arcidiacono della chiesa romana sotto il pontificato di s. Leone Magno Vittorio d'Aquitania un nuovo ciclo per ritrovar la Pasqua, relativo all'era cristiana, pubblicò nell'anno 457.

E' composto il ciclo vittoriano del ciclo lunare di 19 anni, moltiplicati per il ciclo solare di anni 28, risultante in anni 532. Erasi egli proposto di far dipartire il suo ciclo dalla passione di Cristo, da lui assegnata a quell'anno in cui furon consoli i due Gemini, il consolato de' quali cadde nell'anno 29 dell'era volgare, ma da Vittorio collocato fuor di luogo di un anno. La prima rivoluzione del ciclo suddetto terminò nell'anno 532 dalla passione del Salvator del mondo, e 559 dalla sua nascita. Sebbene questo ciclo sia al pari degli altri riuscito difettoso, passandovi un divario di un giorno e quasi 17 ore; con tutto ciò ebbe corso per varj secoli nella Francia specialmente. Soltanto a Carlo Magno riuscì alla fine, ed anche a stento, d'abolirlo come mezzo per rinvenire la Pasqua; poichè

(1) Epist. 23.
(2) Pag. ad an. 469 n. 3.

come *era* di Cristo e della sua passione fu qualche volta dopo di lui ivi adoperata (1).

Periodo di Giulio Cesare Scaligero.

Col suddetto ciclo lunare di anni 19, moltiplicato cogli anni 28 del ciclo solare, e col risultato di amendue, moltiplicato per le 15 indizioni, Giulio Cesare Scaligero (2) formò un nuovo periodo, che dal nome di lui *Giuliano* fu appellato; sebbene pretenda il Petavio (3) averlo lui preso dai Greci. Checchè ne sia, i moderni ne fanno grand' uso. Risultando la somma totale di questo periodo in anni 7980, il principio di esso verrebbe a superare di molti secoli, non solo l'era cristiana, ma quel termine ancora che dalla cronologìa, dedotta dalla scrittura sacra, si assegna alla creazione del mondo, dalla quale alla nascita di Cristo secondo il calcolo ebraico computar si sogliono anni 4000 all'incirca, e secondo i sessanta interpreti 5500 o poco più. L'eccesso nel primo caso sarebbe di anni 3980, e nel secondo di 2480. In tutti i sistemi di cronologìa l'anno primo dell'era cristiana, giusta questo periodo, è sempre il 4714. Con addizione o sottrazione dal detto anno 4714 si viene a determinare qualunque altro anno che si ricerchi o prima o dopo di esso.

Era di Dionisio *esiguo*.

IX. Facendo or passaggio alle ere, quella che più direttamente ha preso il suo principio da Gesù Cristo e dal suo nascimento, detta perciò *era* cristiana, od anche volgare, perchè di pratica comune, si è l'*era*, che dall'Oriente, ove credono alcuni essere stata già da qualche tempo in uso, fu verso l'anno 525 trasportata nell'Occidente per opera del sunnominato Dionisio *esiguo*. Se un' iscrizione sepolcrale dal Grutero (4) pubblicata, la quale porta la data del DIII, non soffrisse eccezione, proverebbe che avanti Dionisio vi si fosse adoperata. Comunque la cosa

(1) Cit. t. IV p. 686.
(2) De ration. tempor.
(3) Ration. temp. t. II p. 15.
(4) Pag. 1049 n. 5.

sia, qualche preludio ne diede pure s. Agostino, il quale in una sua lettera ad Esichio vescovo di Salona (1) avvertì che nell'anno in cui egli la scriveva, computavansi circa 420 anni dalla nascita di Cristo, e 390 all'incirca dalla sua risurrezione. Falsa però è la data dell'anno 163 dalla natività di Cristo, come falso è il diploma in cui si rammenta, ed in cui si finge una donazione fatta da Lorenza figlia di Ataulfo regina d'Aquileja alla chiesa di Emonia, or Città nuova (2).

La suddetta *era* cristiana fu successivamente abbracciata da tutte le nazioni europee che abbracciata avevano la cristiana religione. Ma siccome non si è sinora potuto con precisione fissare l'anno della nascita del Redentore, non si è quindi nè meno potuto determinare a qual anno di Roma o del periodo di Giulio Cesare la medesima corrisponder debba: punto cronologico, sopra il quale sono gli eruditi fra loro divisi d'opinione. Chi l'assegna all'anno di Roma 748, e 40 dell'anno giuliano, di quella riforma cioè che del calendario coll'ajuto dell'astronomo alessandrino Sossigene eseguì Giulio Cesare; ed altri la differiscono all'anno di Roma 756 e giuliano 48. Gli anni a questi due estremi intermedj hanno essi pure i loro difensori. I Greci, come vien dimostrato dal Petavio e da altri valenti cronologisti, sonosi comunemente appigliati agli ultimi anni di quella correzione, passando perciò qualche differenza di anni tra la data della loro *era* e quella dei Latini. Il P. abate Gattola (3) un atto originale riporta, ove nella data questi due estremi si scorgono: *Anno ab incarnatione Domini nostri J. C. millesimo atque centesimo quinto, apud Romanos autem nonagesimo octavo regnante domino nostro Rogerio duce mense Februarii indictione quinta.* Noi non saremo per

(1) Epist. 80.
(2) V. Muratori ant. ital. t. III diss. 54.
(3) Access. ad hist. casin. p. 215.

entrare in queste intralciate discussioni cronologiche, le quali di troppo ne allontanerebbero dal nostro istituto: altronde riscontrar le medesime si potranno presso molti moderni cronologisti, e specialmente nell' opera insigne del camaldolese P. abate Sanclemente: *de vulgaris æræ emendatione*, nella quale suo scopo è stato il dimostrare l' epoca dell' anno natalizio di Cristo aver preceduto di sei anni la dionisiana; onde secondo il suo computo (1) l' anno corrente non dovrebbe già segnarsi 1802, ma sì bene 1808.

Incominciamenti diversi dell' era cristiana.

X. Ci ridurremo pertanto ad avvertire unicamente le diverse forme che l' *era* cristiana ha preso, e le maniere diverse con cui le si è dato incominciamento. Avvegnachè i Greci ne abbiano da prima fissata l' epoca ai 25 di Marzo, giorno dell' incarnazione o concepimento del divin Verbo, in seguito però la computarono dal primo giorno di Settembre. Presso gli Arabo-Siciliani l' anno aveva principio nel primo di Marzo, e presso i Greco-Siciliani nel primo di Settembre, come presso i Greci; dal qual giorno da loro si diede similmente principio all' indizione (2). Se ne mantenne l' uso anche nei secoli successivi sotto altri dominanti. La stessa maniera essersi tenuta nella Puglia, nella Calabria, ed in altre provincie e città del regno di Napoli fu osservato dal Caruso e dal Ligorio. Nè solamente nelle carte, ma nelle storie ancora si è da quelle calende computato il principio dell' anno: lo che fecero il Protospata ed il cronografo di Bari. Una carta del 1455, scritta sotto Alfonso I re d' Aragona e riportata dal Gattola (3), amendue queste epoche accenna: *Anno ab incarnatione Domini nostri Jesu Christi* 1455 *secundum usum, cursum, et consuetudinem civitatis*

(1) Lib. 4 p. 492.
(2) Pirr. Ligor. Sicil. sacr. de eccl. Panorm.; et Carus. bibl. sic. t. 1 an. 962.
(3) Loc. cit. p. 565.

Jovenacii, ubi anni Domini semper a primo die mensis Septembris anni cujuslibet una cum indictione mutantur.

L'abate Papon (1) dopo d'avere di qualche negligenza notato gli autori napoletani intorno la cronologìa, quasi che non siensi troppo curati di nozioni esatte riguardo le differenti maniere di cominciar l'anno, si dà il vanto d'avere rischiarato questo punto di diplomatica, affermando, alla testimonianza appoggiato di mille e più carte di quel regno, da lui accuratamente esaminate, che dall'undecimo secolo sino al quinto decimo siavisi costantemente dato principio all'anno o ai 25 di Decembre o al primo di Gennajo. Ma nell'apporre il Papon agli autori napoletani la taccia d'inesattezza intorno la cronología non deve aver consultato quelli fra loro che ne hanno con esattezza trattato, del numero de' quali sono i da noi citati; e nell'asserir lui il costante incominciamento dell'anno in quel regno ai 25 di Decembre, o al primo di Gennajo, non deve aver avuto sott'occhio que' documenti che in alcune provincie di esso provano aver l'anno coll'indizione ivi cominciato alle calende di Settembre.

Era comune d'occidente.

L'epoca, a cui attener si volle Dionisio, si fu quella più antica presso i Greci dei 25 di Marzo, col ritardarla però di dodici mesi, e coll'accoppiarla all'anno 46 Giuliano. Essendosi poi creduto più spediente il fare andar del pari la nascita di Cristo coll'anno civile, si diede ad amendue principio nel primo giorno del Gennajo, oppure riportandolo ai 25 dell'antecedente Dicembre; ond'è che la nostra era volgare viene a precedere di tre mesi la dionisiana. La città di Milano tra le altre d'Italia adottato aveva, riguardo però gli atti soltanto pubblici e giudiziali, questa seconda epoca, come prescritto leggesi negli antichi statuti di essa (2): *Annus incipere consuevit, et de cetero incipiat in festo Nativitatis D. N. J. C.*,

---

(1) Hist. génér. de la Provenc. t. III.

(2) Part. I c. 109.

et hoc respectu instrumentorum publicorum et actorum judicialium tantum, et indictio in kal. Septembris. Una prova di quest'antica pratica presso i Milanesi sino dall'undecimo secolo ci è somministrata dall'original testamento dell'arcivescovo Ariberto (1), defunto, come porta la sepolcrale di lui iscrizione, ai 16 di Gennajo del 1045, il quale nondimeno nel mese di Dicembre dell'anno stesso 1045, cioè negli ultimi giorni dell'anno 1044, dettò l'ultima sua volontà: al qual mese ed anno corrisponde l'indizione terza decima nel testamento coll'anno 1045 notata. Se non si fosse a quell'anno dato incominciamento dal giorno natalizio di Cristo, come avrebbesi potuto segnare il 1045? Per non aver il Puricelli (2) avvertito questo diverso principio d'anno, differì erroneamente la morte di quel prelato all'anno 1046.

Era fiorentina e pisana.

Dalla stessa era volgare sonosi in parte pure allontanati i Fiorentini, e più i Pisani, avendo quelli dai 25 di Marzo desunto il principio del loro anno, e questi dallo stesso giorno bensì, ma dall'anno 45 giuliano. Ne siegue perciò che la differenza tra l'era fiorentina e la volgare sarà di tre mesi, e di nove tra questa e la pisana, e tra la pisana e la fiorentina di un anno intiero. La città di Venezia da tempo immemorabile una ne ha di uno stile particolare, dando principio all'anno nelle carte dal primo giorno di Marzo, che è stato il principio dell'anno presso i Romani sotto Romolo sino al regno di Numa. Genova, sebbene un'indizione seguitasse nelle sue date da quella degli altri Italiani differente, come si è veduto, pure nell'era cristiana andava con questi d'accordo.

L'anno dell'era cristiana preso nella prima delle indicate maniere dal giorno 1 di Settembre, aveva corso soltanto in alcune città e provincie del regno di Napoli,

(1) In arch. mon. s. Ambr.
(2) Monum. ambr. n. 246.

e quello dal primo di Marzo è stato particolare della sola città di Venezia, ove tuttora ritiensi. Gli altri dalle calende di Gennajo o dai 25 del precedente Decembre erano comuni alla maggior parte delle provincie italiche. L' era fiorentina, che di tre mesi posticipa, e la pisana che di nove precede la volgare, non erano così ristrette a quelle città che altre ancora non ne abbiano alcune volte fatto uso, più spesso però della pisana che non della fiorentina. Prove da noi si addurranno altrove, da cui l' adottazione risulterà fatta in altri tempi della pisana da Milano, da Lodi, da Bergamo, e da altre città della Lombardìa. In Cremona per più secoli è stata la fiorentina adoperata, ed alcune volte anche in Piacenza. Allorchè però nelle nominate città riconosciam in uso l' era pisana, non intendiam già d' asserire che sia stata questa la più comunemente dalle medesime adottata; ma la particolare soltanto di alcuni loro notaj che ad essa hanno voluto appigliarsi.

Come conoscere a qual' era appartenga una carta, e come ridurla alla volgare.

Per spianare quelle difficoltà che nascer potrebbero intorno qualche carta, datata coll' era fiorentina, o colla pisana, e per ridurre sì l'una che l'altra all'anno dell'era volgare, il più adattato mezzo da noi quello si reputa di combinarla coll' indizione corrente in quell' anno. Così a cagion d' esempio qualunque carta scritta l' anno 987 dal principio di Gennajo o dai 25 di Decembre dell' anno antecedente sino allo stesso termine coll' indizione quarta decima sino al Settembre, e colla quinta decima dal Settembre sino alla fine dell' anno, o pur anche colla prima di queste due indizioni a tutto l' anno, tal carta apparterrà all' anno 987 dell'era comune. Se poi in una carta dal primo di Gennajo, o dai 25 di Decembre sino al giorno 25 di Marzo sarà coll' anno 987 accoppiata l' indizione quinta decima, aver si dovrà per indizio d' esservisi adoperata l' era fiorentina, cominciata ai 25 di Marzo, i di cui tre mesi antecedenti formar dovevano secondo la medesima gli ultimi periodi di quell' anno

987, come ne formavano i primi nell' anno dell' era volgare. Quindi tal carta appartener dovrà all' anno 988 di quest' era, a cui l'indizione quinta decima si adatta. Ma incontrandosi in qualche carta dell' anno medesimo dal giorno 25 di Marzo sino alle calende di Settembre l'indizione terza decima, ne indicherebbe allora l' anno pisano, il quale ridotto all'anno volgare, sarebbe il 986 (1). Se si avesse avuta sempre quest' avvertenza, non si sarebbero da alcuni eruditi tradotte per false o per alterate quelle carte, perchè l' indizione in esse notata non corrisponde alla corrente dell' era volgare. Amendue queste ere per legge di Francesco I imperadore e gran duca di Toscana vi sono state l'anno 1745 abolite, e ad esse la volgare sostituita.

Era antica spagnuola.

XI. Nelle Spagne all' *era* cristiana di Dionisio si è per molti secoli fatta andar del pari quella formata dall'epoca della riduzione di esse all' ubbidienza di Augusto: la qual *era* di circa 38 anni precedeva la cristiana. Nel secolo duodecimo cominciò a farsi raro questo accoppiamento, e nel seguente fu quasi del tutto abbandonato, e ritenuta la sola *era* dionisiana. Anche presso i Greci divenne questa comune, se non che continuarono ad unirla cogli anni della creazione del mondo, dalla quale alla nascita di Cristo, seguendo la supputazione dei sessanta interpreti, riconoscono 5509 anni, laddove secondo il calcolo ebraico, proposto già da Beda, non se ne noverano che 4000 all'incirca. Non tutti però i seguaci sì antichi che moderni dei sessanta interpreti sono fra loro coerenti nella supputazione di cotesti anni. Giulio Africano ne computa 5499, Clemente Alessandrino 5624, Giuseppe Ebreo soli 4163, e per lasciarne più altri il Martirologio Romano 5199.

In altri tempi diverse ere o epoche cristiane avevano corso nella Francia, cioè dai 25 di Decembre, dalle

(1) V. Lupi cod. bergom. t. II p. 366.

Principj diversi dell'era cristiana nella Francia, e nella Germania.

calende di Gennajo, o da quelle di Marzo, dai 20, o 25 dello stesso mese, e dal giorno di Pasqua (1). Sì fatte varietà non potevano a meno di non generarvi confusione. Quest'ultima foggia di dar principio all'anno ivi da molti usavasi, e perciò nelle carte francesi fu alcune volte coi termini di *more gallicano* dinotata. Cadendo la Pasqua dopo il giorno 25 di Marzo o nel mese di Aprile, se il giorno della data avesse appartenuto agli ultimi periodi dell'anno corrente, notavasi *ante Pascha*; se poi ai primi del nuovo, dicevasi *post Pascha*. Era altresì costume di molte chiese della Francia e di qualch'altro paese di attaccarsi al cero pasquale una tavoletta, nella quale registrate fossero le note croniche, cominciate dopo la benedizione di esso, cioè l'anno di Cristo, quello dell'elezione del sommo pontefice e dell'incoronazione del sovrano, l'indizione, il numero d'oro, le epatte ed altre. La stessa varietà nel principiar l'anno, e per conseguenza la stessa confusione ebbe luogo nella Germania. Sino dall'anno 1310 la fece avvertire un concilio di Colonia (2) che per unico mezzo di toglierla riconobbe esser quello di seguitar in ciò l'esempio della chiesa romana, come di fatti si è eseguito. Anche nella Francia fu adottata l'uniformità, essendo state tutte le indicate epoche per ordinazione del re Carlo IX nel 1563 ridotte al primo di Gennajo: e lo stesso fece per le Fiandre Filippo II re delle Spagne con suo decreto del 1575, e con suo del 1579 per la Lorena il duca Carlo III. A questo giorno pure prescrisse il Czar Pietro I di Moscovia che si adattassero tutti i sudditi dei vasti suoi dominj: il qual principio d'anno si è reso ormai universale in tutta la cristianità. Ma essendosi egli appigliato al vecchio stile di quei protestanti che adottar non vollero la correzione del calendario, ordinata dal papa Gregorio XIII, ne siegue ora una differenza ed

(1) V. Art. de vérif. les dates, dissert. prélim. p. IV.
(2) Tom. VII concil. Hard. p. 1315.

un ritardo di 11 e più giorni dal vecchio al nuovo stile: inconveniente che col tempo, non correggendosi, sarà per diventar sempre maggiore.

Riforma gregoriana del calendario.

Ella è cosa nota che il suddetto papa per levare due sostanziali errori, che dopo la riforma da Giulio Cesare eseguita ad uso comune dell'orbe romano circa 45 anni avanti la nascita di Cristo eransi nel calendario intrusi, l'uno della *precessione* degli equinozj, e l'altro dell'*anticipazione* dei novilunj, scelse alcuni periti astronomi, che il mezzo trovassero di correggerli, come lo trovarono di fatti. Molto prima però erasi da alcuni conosciuto il difetto del calendario giuliano: ed il primo di cui si abbia notizia, si fu l'inglese Giovanni de Sacrobosco dopo la metà del terzo decimo secolo. Altri dotti vennero in seguito sì greci che latini, i quali ve lo notarono. Fu pure denunziato il medesimo difetto al concilio di Costanza ed a quello di Basilea, al primo dal cardinal d'Ailli, ed al secondo dal cardinal di Cusa; ma altri affari ne frastornarono il pensiero. Sisto IV, a cui stava a cuore tal correzione, vi pose mano, avendo perciò chiamato a Roma il celebre astronomo Giovanni Regiomontano; ma per la morte, a questi sopraggiunta nel 1476, convenne lasciar l'opera imperfetta. Non si cessò di far nuove istanze per questa riforma a Leone X ed al concilio lateranese del 1517; sebbene senza aversene ottenuto l'intento. Furon esse replicate a Pio IV ed al concilio di Trento, da cui ne fu la riforma ordinata, ed eseguita poi da Gregorio XIII. Affine dunque di ristabilire al proprio luogo gli equinozj, conobbero gli astronomi da lui scelti esser d'uopo il ritagliare dal calendario dieci giorni; per la qual cosa il papa con sua bolla dei 24 Febbrajo del 1582 ordinò che dai 4 di Ottobre di quell'anno si passasse immediatamente ai 15. La riforma fu tosto adottata da tutte le nazioni cattoliche, essendovisi prestata anche la provincia d'Olanda; ma la maggior parte dei protestanti non volle prevalersene, perchè venuta dal papa. Pure essendosene riconosciuto il

vantaggio, molti di essi alla fine l'abbracciarono, i protestanti dell'impero al principio del secolo decimo ottavo, la Danimarca nel 1745, l'Inghilterra e la Svezia nel 1752, ed altri in altri tempi. Intorno però la celebrazione della Pasqua s'allontanaron eglino in alcuni anni dalla pratica dei cattolici: del che l'astronomo Weigel fu l'autore. Così nell'anno 1724 i protestanti l'anticiparono ai 9 di Aprile, mentre i cattolici la ritardarono ai 16 dello stesso mese; e così pure il dì 29 di Marzo del 1744 fu per quelli il giorno solenne della Pasqua, e per questi il dì 5 d'Aprile. Sarebbe succeduto lo stesso negli anni 1778 e 1798, se per non combinar essi nel giorno pasquale cogli Ebrei deviato non avessero dall'adottato principio (1).

Essendo state in seguito contro la riforma gregoriana promosse alcune obbiezioni, il papa Clemente XI sul principio dello scaduto secolo vi pose mano di nuovo: ed a tal fine istituì una congregazione che fu detta del *Calendario*, composta di dodici scelti soggetti, fra i quali il cardinal Noris in qualità di prefetto, ed i prelati Del Torre e Bianchini, nomi assai celebri nei fasti della letteratura. Ma la guerra da oltremonti portata in Italia, ed altri urgentissimi affari avendo obbligato il sommo pontefice a rimettere a miglior congiuntura l'incominciata impresa, rimase questa interrotta, nè più si pensò di poi a rimetterla in corso.

Moderna era francese.

Mentre le nazioni cristiane andavano a poco a poco avvezzandosi a quest'*era* corretta, una nuova, da un' antica egiziana poco dissimile, vien messa in campo nella Francia, presa dal giorno 22 di Settembre dell'anno 1792 (nel 1800 vi si sostituì il 23): epoca della fondazione della repubblica francese, coll'essersi cambiati i nomi non che dei giorni, ma dei mesi ancora, che inoltre ridotti furono a tre decadi, aggiuntivi alla fine del periodo

(1) V. Art de vérif. les dates ibid.

annuale cinque giorni, come già ai loro mesi di 30 giorni aggiunti gli avevano gli Egizj, che *dies epagomenarum* chiamaronli, ed i Francesi *complementarj*. Ignorando niuno il motivo di tal cangiamento, ci dispensiamo dall'accennarlo. Questa nuova era, e questo nuovo calendario fu altresì adottato da quelle repubbliche state a norma della francese organizzate, sebbene non sia questa l'epoca della istituzion della loro: lo che col tempo cagionar potrebbe confusione nella lor cronología. La innovazione della cosa indusse taluno a pubblicar su questa nuova era alcune critiche osservazioni. Nella Francia dopo nove anni d'esclusione dell'antico cristiano calendario, di nuovo gli fu dato luogo, accoppiandolo al moderno. Ma la repubblica cisalpina nel rinnovarsi sotto la denominazione d'italiana ha voluto ritener il solo calendario gregoriano, coll'epoca però del suo ristabilimento. Il presente 1802 ne è l'anno primo.

Era cristiana da principio usata di raro.

XII. Rari sono i documenti a noi noti, per alcun tempo dopo Dionisio, ne' quali scorgasi fatto uso della di lui era cristiana. I più antichi sono due sepolcrali iscrizioni: la prima nella raccolta de' *marmi pesaresi* così espressa: *Locus* ☧ *publicus era ccccli*; e l'altra presso il Grutero (1) di Giuliano vescovo d'Evora, defunto *kal. decembris era dciiii.* Resta però ancor da provarsi che l'era indicata in amendue quei monumenti sia stata la cristiana. Da alcuni produr si suole un privilegio del papa s. Gregorio Magno, accordato al monistero di s. Medardo con questa data: *Datum vii calend. Junii anno ab incarnatione Domini dxciii indictione undecima.* Ma tal privilegio viene, e con ragione, da più sani critici rigettato per falso, credibile tra le altre cose non essendo che quel pontefice, da cui spediti furono tanti altri rescritti,

(1) Inscript. p. 1053.

abbia in questo solo voluto far uso dell' era cristiana. Più presto che non negli atti diplomatici, quelli però eccettuati dell'Inghilterra, adoperata incontriamo l' era cristiana nelle opere degli storici, nei concilj, e nei capitolari dei re di Francia.

Riconosciam però ad un tempo essersi di molto allontanati dal vero quegli scrittori che soltanto dopo il secolo decimo usata ravvisano nei diplomi l'era volgare, traducendo quindi per false tutte quelle anteriori carte con essa datate. Cagiona in vero sorpresa non poca che uomini per dottrina ed erudizione insigni, un Simon, un Lenglet, un Cointe, un Juvenel con altri loro pari stati sieno così prevenuti a favore di cotesta da loro adottata opinione, che pure ignorar non potevano essere in opposizion manifesta colla realtà d' incontrastabili fatti, da cui l' uso di quell' era nei diplomi dimostrasi anteriore al secolo undecimo. Le carte dal Mabillon prodotte, che di molto precedono a quel secolo, avrebbero potuto bastare per farli ricredere; ma impegnati a sostenere lo strano loro paradosso ricusano di prestarvi fede, ed in specie l' autore dell' articolo *diplomes et diplomatique* del dizionario enciclopedico, il quale apertamente diffida delle più antiche carte dal Mabillon prodotte, e delle regole da lui proposte. Ma potrassi questa negare agli atti diplomatici dell' ottavo, nono e decimo secolo, prodotti dal Baluzio, dal Bignon, dal Ducange, dal Casley, dallo stesso Arduino e dai Bollandisti stessi, i quali atti portano la data degli anni dell' incarnazione? Diplomi e pergamene esistono pure nell' archivio monastico di s. Ambrogio del nono e decimo secolo originali e sincere colla data dell' era medesima. L' opporsi a tanta evidenza egli è un voler professare un pretto pirronismo.

I primi a farne uso sono stati gl' Inglesi.

XIII. Sembra che i notaj ed i cancellieri dell' Inghilterra, come testè accennammo, abbiano a tutti quelli delle altre nazioni preceduto nell' inserire nei diplomi e negli atti legali l' era cristiana. Il diploma dell' anno 680,

dal Casley riportato (1), a cui più altri vengono in seguito dell' ottavo e nono secolo, sono i più antichi documenti legittimi, che siano stati in tal genere prodotti. Di poco a questi sono posteriori quelli che l' uso ne provano anche nelle Spagne. Se dimostrar si potesse che l' era cristiana, la quale in alcuni apografi diplomi dei re longobardi è notata, fosse stata altresì segnata negli originali, si potrebbe far andare del pari l' uso di essa nei documenti diplomatici anche nell' Italia; ma non essendo ciò stato da veruno sinora dimostrato (2), siam quindi obbligati a riconoscervelo soltanto nel secolo nono, in cui solo i sicuri indizj ne riscontriamo. Nè a noi punto fa remora quell' originale diploma in papiro d' Egitto, nel sesto secolo scritto in Rieti, che dal Montfaucon (3) si riporta, ove ei lesse, o più tosto immaginò di leggervi: *post consulatum Basilii anno Xp̃i*: formola affatto insolita, e che il dotto antiquario avrebbe dovuto leggere: *post consulatum Basilii anno XVI*. Del tutto pure insussistente riesce quell' appoggio che a provare l' antichità dell' uso di quest' era ricavar si potrebbe da certe lapidarie iscrizioni del settimo ed ottavo secolo coll' era cristiana, che registrate leggonsi nella mss. cremonese raccolta di Giuseppe Bresciano, perchè spurie e supposte. Nè certamente di molto criterio fa d' uopo per riconoscerle tali, veggendovisi tra le altre cose cognomi di famiglie e titoli ad alcune persone attribuiti in tempi che non erano per anche in uso. Non ostante però sì chiari indizj della loro supposizione furon esse adottate per sincere non solo dall' Arisi nella sua *Cremona illustrata*, ma dal P. Zaccaría ancora nella sua *serie dei vescovi* di quella città, stampata nel 1749. Ma egli non aveva allora per anco messa mano all' altra sua opera dell' *istituzione antiquario-lapidaria*, resa pubblica soltanto l' anno

Verisimilmente non usata nei diplomi dei re longobardi.

(1) A catalog of the mss. Plut. 2 p. 695.
(2) V. supr. lib. 2 c. 2.
(3) Diar. ital. c. 4 p. 64.

1770. I lumi che l' hanno in questa guidato, avrebbergli fatto scorgere le imposture nella prima da lui incautamente adottate.

Quando introdotta in Francia

Nello stesso tempo che nell' Italia, vuole il Muratori (1) introdotta nella Francia l' era cristiana, cioè nel secolo nono. Per la qual cosa tra le altre eccezioni che oppone ad un diploma presso il Dachery (2) di Pipino re dei Franchi a favore della badía figiacense: *anno ab incarnatione Domini DCCLV indictione nona*, quella vi aggiugne ancora d' *esservisi adoperata l' era cristiana, che molto più tardi i re franchi introdussero ne' loro diplomi.* Ma tal' eccezione svanisce in vista dei documenti diplomatici dell' ottavo secolo alla Francia spettanti, ricordati, come accennammo, da molti ed accreditati scrittori. Questi documenti, egli è vero, non sono molti; tanti però sono quanti bastano per ivi provarne l' uso di quella stagione (3). Il Vaillant (4) nel riconoscere in voga l'era cristiana nella Francia al principio del settimo secolo è caduto in un manifesto errore; al quale un altro aggiunse, facendo vivere di quel tempo Carlo Martello, che il corso di sua vita terminò verso la metà del seguente secolo ottavo.

Con. enunziato l'anno de era volgare

La consueta formola d' esprimere negli atti diplomatici la data dell' era cristiana si è: *anno ab incarnatione Domini nostri Jesu Christi*, o *Dominicæ incarnationis*, o *a Christi nativitate.* Quest' ultima nelle nostre carte comincia a comparire dopo la metà del duodecimo secolo, resa poi la più comune in quelle del terzo decimo. Nel regno di Napoli, cominciando dal secolo decimo, i notaj nell' esporre gli anni dell' incarnazione, o della nascita di Cristo, ne hanno variato spesso le formole, molte

(1) Ant. ital. t. III diss. 4.
(2) Spicil. t. III p. 319.
(3) Nouv. traité etc. t. IV p. 696.
(4) Mém. de l' acad. t. III p. 182.

delle quali veder si possono nell' opera intitolata: *il collegio Mabilloniano* (1). Alcuni eziandìo tra essi hanno ambito di parafrasarle con qualch' eleganza, come: *Unigenitus Dei, ex quo Virginis factus est filius anno* 1184 — *Triumphalis et salutiferæ incarnationis Domini nostri Jesu Christi anno* 1195 — *A divina humanitatis redemptione anno* 1196 *etc.* Altri espor le vollero legate in verso, e per lo più rimato, come:

Ex quo majoris assumptio mansit honoris anno 1204.

Post incarnatum Verbum de Virgine natum anno 1230.

Quo Verbum Patris miscuit per viscera matris anno 1271 *etc.*

Altre ere.

Nè quì ebber fine presso i cristiani le loro ere. Il Fauchet (2) ne assicura che i Gaulesi ed i Franchi datarono le loro carte ed i loro istrumenti pubblici e privati dalla morte di s. Martino vescovo di Tours. Che qualche volta ne' fatti storici siasi presa l' epoca dalla morte di quel santo, l' anno della quale nondimeno è tuttora incerto, dalla storia s' impara; ma carte ed istrumenti pubblici e privati con tal data non sono stati sinora prodotti. Al più in alcuni che scritti furono nella vigilia, o nella festa o nell'ottava di quel santo, è stato tal giorno alle altre note croniche aggiunto. Un' altr' era, intitolata *secundum evangelium*, che cominciava anni 22 dopo la dionisiana, comparve nell' Inghilterra circa l' undecimo secolo, la quale tuttavìa da pochi in quel regno fu adottata, e da più pochi ancora fuori di esso. Alcuni autori fanno menzione di altre due ere, state in uso ne' bassi tempi, l' una delle quali precede di anni 28, e l' altra di anni 8 l' era comune (3); non ci dicono però essi a qual fondamento fosser elleno appoggiate.

Era singolare.

Un' era assai singolare, e la prima forse che i cristiani abbian preso da istorica data, ha riscontrato il Muratori (4)

(1) Pag. 137 et 236.
(2) Orig. des dign. de Fr. lib. 1 c. 7 p. 19.
(3) V. nouv. traité etc. t. IV p. 701.
(4) Nov. thes. inscr. t. IV p. 1954.

in un'iscrizione esistente una volta in Milano nella chiesa di s. Leonide: *B. M. M. Valeri Policionii ecclesiæ catholicæ anno centesimoquarto*. Qual'è mai, interroga egli, cotest'epoca dell'anno 104 della chiesa cattolica? E risponde non altra suggerirgli se non quella presa dalla restituzione ai cattolici fatta dagli ariani dell'indicata chiesa. Della famiglia Valeria moltissime memorie si hanno bensì in Milano e gentilesche e cristiane; ma della chiesa di s. Leonide non abbiamo indizio veruno. Del resto troppo forzata a noi sembra l'interpretazione del Muratori che coll'anno 104 siasi voluto dinotar il tempo in cui avvenne la restituzione ai cattolici di quella chiesa, dianzi dagli ariani posseduta. Se, posta la sincerità dell'iscrizione, si assegnasse a tal'epoca per motivo l'introduzione, o lo ristabilimento in Milano della cattolica religione per opera di s. Ambrogio, dopo lo sconvolgimento cagionatole dall'eresìa ariana, o pur anche la stessa prima origine in Milano della medesima religione, e non sarebbe esso più ragionevole che non l'addotto dal Muratori?

Era maomettana.

Quì pure darem luogo all'era dei Maomettani, poichè con essa datati furono que' diplomi che i principi di quella nazione hanno qualche volta spedito a favore dei cristiani. Cotesta era in lingua arabica chiamasi *egira*, significante *fuga*, ed ebbe la medesima il suo principio ai 16 di Luglio dell'anno di Cristo 622. Essendosi nell'anno suddettò contro Maometto eccitata per le sue crudeltà una furiosa sollevazione del popolo, per cui dalla Mecca fu obbligato a rifuggirsi a Medina, l'imperadore Omar III volle che questa, sebben vergognosa fuga, di epoca servisse per computar gli anni del maomettismo.

Il mese segnato nei diplomi.

XIV. Coll'anno nei diplomi si nota il mese, il quale non meno presso i Greci che i Romani è sempre stato nella data degli atti pubblici aggiunto, coll'essersene inoltre il più delle volte precisato il giorno. I Greci lo hanno diviso in tre decadi, nelle prime due delle quali si procede secondo l'ordine diretto, dicendosi nella prima

Divisione del mese secondo i Greci.

decade: *mensis intrantis prima, secunda, tertia etc.*, cioè 1, 2, 3 ec., e nella seconda: *mensis mediantis prima, secunda etc.*, cioè giusta la nostra maniera di computare 11, 12 ec. Ma nella terza decade si computa al rovescio, dicendosi nel giorno 21, se il mese è di 30 giorni, *desinentis mensis decima*, nel 22 *nona etc.*; e quando il mese è di 31, *desinentis mensis undecima*, poi nei 22 *decima* nei 23 *nona etc.* Dopo il quarto secolo i Greci un' altra maniera di computar i giorni del mese introdussero, dividendolo in due sole porzioni, chiamando i giorni della prima metà *mensis intrantis*, e gli altri della seconda *desinentis mensis*.

E secondo i Romani.

In tre parti similmente era diviso il mese presso i Romani, in calende, in none e in idi. Non solamente però son esse tra loro diseguali, ma variabili ancora secondo i mesi. I giorni delle calende di Gennajo, compreso il giorno stesso delle calende, sono 19, ed incominciano ai 14 dell' antedente Decembre, dicendosi sotto questo giorno: *decimo nono calendas Januarii*, nel giorno 18; *decimo octavo calendas Januarii*, e con tal degradazione si procede sempre sino al primo del mese, in cui si dice *calendis Januarii.* Nella stessa maniera si computano le calende di Febbrajo e di Decembre. Ai 14 di Febbrajo hanno bensì principio anche i giorni precedenti alle calende di Marzo; ma 16 soltanto con queste se ne noverano; per la qual cosa in tal giorno si dice: *sexto decimo calendas Martii*; nel 15, *quinto decimo etc.*, ed ai 28 *pridie.* I quattro mesi di Maggio, Luglio, Ottobre e Decembre hanno 18 giorni di calende che, come negli altri quattro, cominciano ai 14 di quei mesi che a cadaun di questi precedono. Quelle poi di Aprile, Giugno, Agosto, e Novembre riduconsi a 17 giorni, il principio de' quali è fissato ai 16 di Marzo, Maggio, Luglio, ed Ottobre. Il giorno che alle calende precede, e che è l'ultimo dell' antecedente mese, vien dinotato col termine di *pridie*, o di *ante calendas*.

Ma si è egli mai detto dagli antichi *II kalendas* in vece di *pridie kalendas?* Il Valla, il Vossio e gli altri gramatici tutti sono d'avviso che non siasi mai detto, nè potuto dire. Osserva però il Facciolati (1) essersi da Cicerone detto (2) *II kal. Februarii*, con premessovi *ante diem*, riprovando ad un tempo il pensamento di coloro, che pretendono doversi leggere in questo luogo *IV kalendas*, come hanno alcuni mss. codici, ed alcune edizioni antiche; poichè rammentando in appresso il romano oratore (3) il medesimo giorno, dice *pridie kalendas*. Vorrebbe Antonio Agostino (4) che vi si leggesse: *ante diem tertium kal. Februarii:* lo che nella sostanza è lo stesso di *IV kalendas*. A ben ravvisar la cosa, sembra che quella cifra numerica *II* sia stata da imperita mano nel testo intrusa, ov'è soverchia, e ne rende il senso oscuro, ed inoltre una formola presenta da niun altro praticata. Soltanto in alcuni calendarj dal mille al mille quattro cento notato leggesi *II kalendas*, e così pure *II Nonas*, *II Idus ec.* (5). Vi hanno esempj, sebben rari, d'essersi in vece del *XIX*, o *XVIII calendarum* notato *prima die*, o *secunda die calendarum*, e così via discorrendo degli altri giorni (6).

Nelle none poi, le quali s' incominciano a noverarsi immediatamente dopo le stesse calende, ossia dopo il primo giorno di cadaun mese, otto mesi hanno quattro giorni di none, Gennajo, Febbrajo, Aprile, Giugno, Agosto, Settembre, Novembre e Dicembre, dicendosi nel secondo giorno di cadaun di essi: *quarto nonas Januarii, Februarii, Aprilis etc.* Negli altri quattro di Marzo, Maggio, Luglio e Ottobre, le none dei quali arrivano a sei, dicesi nello stesso secondo giorno: *sexto nonas Martii, Maii etc.* Le idi per ultimo sono bensì in tutti i dodici

(1) Cap. 141.
(2) Orat. pro Quint. c. 6.
(3) Ibid. c. 18.
(4) Lib. 4 emend. c. 6.
(5) Trombelli art. di con. l'età de' cod. c. 12 p. 63.
(6) Nouv. traité de dipl. t. IV p. 724.

mesi di otto giorni; ma non hanno sempre principio nel medesimo giorno del mese. Quei mesi che hanno quattro soli giorni di none nel sesto giorno di essi contano *octavo idus*; ma negli altri di sei none si differisce al giorno ottavo del mese il notarsi l'*octavo idus*. Con lo stesso termine di *pridie*, come il giorno precedente alle *calende*, si indica pure il giorno avanti le *none* e le *idi*. Quanto si è tal rara volta praticato colle calende, lo fu del pari colle none e colle idi, che da' notaj ne' secoli di mezzo sono state qualche volta noverate, non già secondo l' ordine retrogrado all' antica originaria maniera, ma secondo il diretto. Si ha pure qualche esempio di none e di idi, ed anche di calende, senza individuarsene il giorno preciso, ma indeterminatamente comprendendovi tutto quello spazio di tempo che occupano, come spesse volte si è fatto coi mesi. Siccome incontrandosi in qualche documento segnato il giorno del mese secondo l' antico calendario romano, non sempre suggerisce alla mente a quale del nostro corrisponda; quindi per agevolarne la cognizione a piè di pagina (*) una succinta tavola

(*) *Gennajo, Febbrajo, Aprile, Giugno, Agosto, Settembre, Novembre, Dicembre.*

1	Calendis.	
2	Quarto	nonas.
3	Tertio	nonas.
4	Pridie	nonas.
5	Nonis.	
6	Octavo idus, *o* iduum.	
7	Septimo	idus.
8	Sexto	idus.
9	Quinto	idus.
10	Quarto	idus.
11	Tertio	idus.
12	Pridie	idus.
13	Idibus.	

Marzo, Maggio, Luglio, Ottobre.

1	Calendis.	
2	Sexto	nonas.
3	Quinto	nonas.
4	Quarto	nonas.
5	Tertio	nonas.
6	Pridie	nonas.
7	Nonis.	
8	Octavo idus, *o* iduum.	
9	Septimo	idus.
10	Sexto	idus.
11	Quinto	idus.
12	Quarto	idus.
13	Tertio	idus.
14	Pridie	idus.
15	Idibus.	

aggiugneremo del suddetto calendario ragguagliato ai giorni correnti nei mesi del nostro.

Origine del moderno calendario sotto i barbari.

XV. Potrà di leggieri scorgere ognuno che la maniera di computar i giorni del mese secondo l' antico calendario romano è più composta ed intralciata che non sia secondo il greco, ed assai più in paragone della maniera

---

Gennajo, Febbrajo, Agosto, Decembre.

14	Decimo nono	Calendas, *o* ante calendas Januarii, Februarii, Martii, Septembris, *computandosi però ai* 14 *di Febbraro* sexto decimo kal. Martii, *ai* 15 quinto decimo ec., *ed ai* 28 pridie. *Negli anni bisestili si duplica il* sesto calendas.
15	Decimo octavo	
16	Decimo septimo	
17	Sexto decimo	
18	Quinto decimo	
19	Quarto decimo	
20	Tertio decimo	
21	Duodecimo	
22	Undecimo	
23	Decimo	
24	Nono	
25	Octavo	
26	Septimo	
27	Sexto	
28	Quinto	
29	Quarto	
30	Tertio	
31	Pridie	

Marzo, Maggio, Luglio, Ottobre.

16	Decimo septimo	Calendas, *o* ante calendas Aprilis, Junii, Augusti, Novembris.
17	Sexto decimo	
18	Quinto decimo	
19	Quarto decimo	
20	Tertio decimo	
21	Duodecimo	
22	Undecimo	
23	Decimo	
24	Nono	
25	Octavo	
26	Septimo	
27	Sexto	
28	Quinto	
29	Quarto	
30	Tertio	
31	Pridie	

Aprile, Giugno, Settembre, Novembre.

14	Decimo octavo	Calendas, *o* ante calendas Maii, Julii, Octobris, Decembris.
15	Decimo septimo	
16	Sexto decimo	
17	Quinto decimo	
18	Quarto decimo	
19	Tertio decimo	
20	Duodecimo.	
21	Undecimo	
22	Decimo	

23	Nono	Calendas, *o* ante calendas Maii, Julii, Octobris, Decembris.
24	Octavo	
25	Septimo	
26	Sexto	
27	Quinto	
28	Quarto	
29	Tertio	
30	Pridie	

di noverare secondo l'ordine diretto dei giorni, come più comunemente suol praticarsi oggidì. Questa siccome non s'incontra nei documenti dell' alto e del basso imperio latino, deve perciò essere stata introdotta sul principio dei secoli barbarici, trovandosi la medesima adoperata nei diplomi e negli atti legali sotto i re longobardi nell' Italia, e nelle Gallie sotto i re franchi della prima stirpe, sebbene anche l'altra vi sia stata ella pure egualmente usata. Se quella formola di ritrattazione da s. Gregorio Magno prescritta (1) ad un vescovo la quale porta la data dei *x di Febbrajo, indizione quinta*, che corrisponde all' anno 602, non fosse soggetta ad alcune eccezioni, sarebbe questo forse il primo esempio di giorni del mese, notati secondo l' aritmetica sua progressione. Anterior a questa si è una di lui bolla dell' anno 593 all' abate Colombano di Bobbio, la quale tra le altre note croniche ha quella altresì *sub die III mensis Novembris*. Ma troppo manifesti indizj di falsità porta essa in fronte per potersi su la medesima formar prova alcuna (2). Egli però è certo che sino dal secolo settimo tal maniera di numerarsi i giorni del mese aveva nella Francia preso fermo piede, carte così datate veder potendosi presso il Mabillon (3). La stessa maniera fu pur praticata nel regno longobardico: ed in dieci carte del secolo ottavo, esistenti nell' archivio di s. Ambrogio, cominciando dalla prima dell' anno 721, scritta *duodecima die mense Madia*, la data del mese procede coll' ordine suddetto. Questi incontrastabili fatti distruggono l' asserzione del Mazocchi (4), il quale al secolo nono differir ne vorrebbe l' introduzione. Adottato una volta cotesto metodo, non fu più abbandonato,

---

(1) T. II oper. p. 1300.
(2) V. Muratori ant. ital. diss. 70.
(3) De re dipl. lib. 6.
(4) Vet. calend. neap. t. I p. 69, et t. II comment. p. 906.

sebbene interpolatamente siasi fatto uso dei giorni delle calende, e qualche rarissima volta di quelli delle none e delle idi. Sulla fine del nono secolo cominciossi a notar il mese senza individuarsene il giorno; nel secolo decimo poi sopra le altre prevalse quest' ultima foggia, che continuò sino alla fine del duodecimo, nel quale vedesi più comunemente ripigliato l' antico uso di notarsi il giorno per calende, none, ed idi.

Altra divisione del mese.

Dopo il secolo decimo una nuova foggia di notar il giorno del mese s' introdusse presso alcuni cronisti e notaj italiani, imitata qualche volta eziandìo dai Francesi, la quale da vicino a quella accostavasi che praticata vedemmo, non ha guari, dai Greci. Dividevasi il mese in due parti, terminando la prima ai 15, se il mese era composto di 30 giorni, ed ai 16 se di 31. I giorni della prima parte erano dinotati col termine *intrante* o *ingrediente mense*, serbandosi in esso l' ordine progressivo e diretto 1. 2. 3. 4. ec. Quindi per segnare il giorno 4 d' Aprile dicevasi: *die quarto intrante Aprili.* Ma notar dovendosi i giorni della seconda parte del mese, la formola era *exeunte*, o *stante*, o *instante mense*, e con ordine retrogrado si procedeva, così che il penultimo giorno era il secondo, il terz' ultimo il terzo, e così degli altri discorrendo. Tra le molte carte in tal guisa datate una milanese basterà per esempio (1), ove la data è in questi termini espressa: *Et hoc actum patratum et statutum fuit die Mercurii qui fuit decimus quintus exeunte Aprili. Altera vero die Jovis qui fuit quartus decimus exeuntis Aprilis etc.* Quì il giorno di Mercoledì e 15 dello scadente Aprile corrisponde ai 16 secondo la maniera ordinaria di computar i giorni, ed il giorno di Giovedì 14 dello stesso scadente mese corrisponde ai 17. Tanto però nel primo giorno del mese, quanto nell' ultimo non usavasi tal frase; ma

---

(1) Giulin. memor. ec. t. VI p. 458.

il primo dicevasi *die prima*, e l' ultimo *die ultima*. Vi hanno alcuni esempj nel mese scadente di giorni che come nell' entrante procedono secondo l' ordine diretto; ma ciò attribuir più tosto si dovrebbe all' ignoranza, od all' inavvedutezza del notajo.

Altre date nei diplomatici documenti.

XVI. Oltre le riferite aver gli antichi usato altre date dai superstiti documenti lo impariamo. Tali sono le domeniche, le feste, i cicli, le epatte, i concorrenti ec., i giorni o le ferie della settimana, oppure qualche strepitoso fatto storico, e persino l' ora. Avendo i primitivi cristiani adottata la distribuzione ebraica dei giorni in settimane, ritennero come dì festivo il sabbato ancora, aggiuntavi però la domenica, dalla quale davasene il principio. In seguito non ne fecer uso che del nome, applicato come dagli Ebrei all' ultimo giorno della settimana, riconoscendo la sola domenica per giorno solenne, dal quale poi alcune volte si è presa nelle carte la data, coll' accompagnarla nondimeno ad altre note croniche. Per distinguere l' una dall' altra domenica si è costumato dinotarla o colla denominazione che alcune di esse portano, di *quinquagesima*, di *sessagesima*, di *pasqua*, *in albis*, di *pentecoste ec.*, o colle prime parole dell' introito della messa corrente in cadauna domenica, o con altra simile particolarità. Le feste altresì principali di Cristo sì mobili che fisse, quelle della B. Vergine, o di alcun santo, od anche le loro vigilie ed ottave hanno altre volte somministrato la data ad altre carte. In altre poi, sebben poche, cominciando dal nono secolo sino al quarto decimo si son fatti entrare il ciclo decennovale, il lunare ed il solare, l' epatta, il concorrente, il termine pasquale, e qualch' altra simile data: tutte singolarità per altro, le quali più che altrove hanno avuto luogo nelle carte della Francia.

Ciclo decennovale.

Il ciclo decennovale, ossia di anni 19, *numero d' oro* ancor denominato, perchè con caratteri d' oro solevasi scrivere, fu dall' ateniese Metone inventato 434 anni avanti l' era volgare. Questa rivoluzione rinnovavasi da capo nella

stessa guisa ogni 19 anni, e serviva per segnar la prima luna, e quindi le altre tutte di cadaun anno: mezzo assai comodo, se stato fosse esatto, per rinvenir la Pasqua, fissata alla domenica dopo la luna 14 di Marzo e l' equinozio di primavera. Ma una lunga esperienza dimostrato aveva falsa ed insussistente la fondamental supposizione del medesimo ciclo, essendosi chiaramente riconosciuto che ai 19 anni solari per essere d' accordo con i 19 lunari mancava un' ora e 27 minuti primi con alquanti secondi, non ostante i sette mesi embolismici o intercalari da ripartirsi sopra il totale dell' anno lunare, composto di sette lune piene di 30 giorni e di cinque cave di giorni 29. Dal concilio niceno dell' anno 325 al 1582, anno della correzione gregoriana, aveva questo ciclo sbilanciato di quattro giorni: il qual errore fu poi emendato in quell' occasione, nella quale furono pur corretti quegli errori che in altri cicli erano trascorsi.

Ciclo lunare.

Avendo il suddetto ciclo decennovale la stessa origine, la stessa natura, le stesse rivoluzioni e gli stessi effetti col ciclo lunare, sono stati spesso dagli antichi presi indifferentemente l'uno per l' altro. In realtà però vi passa fra loro la differenza di tre anni: talchè se del primo si computerà il numero 6, del secondo sarà il 3. Quello inoltre non comincia mai avanti il mese di Marzo, laddove l'altro prende il suo principio dal primo di Gennajo. Più: il ciclo lunare deve dar epatte e lune diverse da quelle del ciclo decennovale. Per trovar questo fa d' uopo aggiugner 1, e levare tutti i 19 anni dell' era cristiana. Il sopra più sarà l'anno del numero d'oro: non avanzandovene, sarà l'anno 19 di questo ciclo. La stessa operazione si eseguisce bensì del pari per sapere l'anno del ciclo lunare; conviene però levarne due per la ragione che alla nascita di Cristo, ossia all' anno primo dell'era volgare si assegna l'anno secondo del ciclo decennovale, ed il decimo ottavo del ciclo lunare.

Il ciclo solare, detto anche delle *lettere dominicali*,

Ciclo solare.

perchè con esse marcato, è composto di anni 28. Fu tal ciclo inventato per rimettere da capo i giorni della settimana dopo di aver terminato il loro periodo. Son essi segnati colle sette prime lettere dell' alfabeto A B C ec., da cambiarsi ogni anno, e due volte nel bisestile, ma con ordine retrogado; cosicchè se l'anno primo avrà G per lettera dominicale, nel secondo sarà F, nel terzo E, e nel quarto, siccome bisestile, D C, il D sino ai 24 di Febbrajo, ed il C sino alla fine di Decembre. Nel quinto poi sarà B, e nel sesto A. Se l'anno fosse composto di sole 52 settimane, ossia di soli giorni 364, la rivoluzione sarebbe invariabile, e ricomincierebbe sempre nello stesso giorno; ma il giorno colle ore 6 all'incirca di più che entra a formar l'anno, le quali ore 6 ad ogni quarto anno costituiscono il bisestile, cagiona la retrogradazione delle lettere, lo che impedisce che ad ogni sette anni abbiasi il medesimo ordine di ferie e di lettere dominicali. Per rimettere le une e le altre nella primiera disposizione vi abbisognano sette compiuti circoli o rivoluzioni di quattro anni; e da queste il ciclo solare di 28 anni ha preso la denominazione. Come il primo anno dei cristiani ha 2 per ciclo d'oro o decennovale, così per il solare ha 10. Quanto quì si è detto, riguarda soltanto le date avanti la gregoriana riforma del calendario romano. Avendo questa dai bisestili esclusi gli anni secolari 1700, 1800, e 1900, le suddette lettere dominicali proseguir devono in essi l'ordinario loro corso alfabetico. Per ritornare poi dopo la riforma alla stessa lettera precisamente, ed al giorno stesso dell' anno, richiedesi una rivoluzione di 400 anni, cominciando dal 1600 sino al 2000, da questo al 2400 ec.

Epatte.

XVII. Dai due accennati cicli lunare e solare sono regolati tutti i giorni dell' anno, e tutte quelle altre note croniche, impiegate nelle carte; e primieramente l'*epatta*, voce greca, che *addizione* o *aggiunta* significa, dal verbo ἐπάγω, *adduco*. Ha essa per iscopo di combinar insieme

l'anno solare col lunare, e consiste in quel numero di giorni, col quale il primo che è di giorni 365 eccede il secondo di soli giorni 354 composto: eccesso di 11 giorni. La progressione pertanto delle epatte procede da 11 in 11 sino al compimento del suo ciclo di anni 19. Essendo nel primo anno 11, nel secondo sarà 22, nel terzo 33. Ma siccome da questo numero sottrar si deve la lunazione embolismale 30, per lo stesso anno terzo resterà 3, a cui aggiugnendosi 11, si avrà la quarta epatta 14. La quinta sarà 25, la sesta, levati gli 11, darà 6, e così delle altre discorrendo. Negli anni bisestili s' aggiugne quel giorno crescente all' epatta che correrà. Nel caso poi che per formarla combinisi il 22 coll' 8, d' onde risulta 30, si dirà, come hanno comunemente praticato gli antichi, *epacta nulla*, oppure, come altri usano, si noterà un *. Per mezzo di questa epatta, col giorno del mese corrente, e con quello dei mesi dell' anno, cominciando dal Marzo, si ha il giorno della luna secondo il computo ecclesiastico, ma non già secondo la precisione astronomica, la quale spesso si allontana di uno o di due giorni. Se tutti questi numeri, presi insieme, saranno al di sotto di 30, il numero che ne risulterà, il numero sarà dei giorni della luna; ma se essi sorpasseranno i 30, levati questi, il sopra più ne sarà il giorno. Avanti la riforma gregoriana i computisti ad ogni rivoluzione del ciclo di 19 anni, in vece di 11 aggiugnevano 12 ai 29 per l'anno che veniva in seguito a quello dove si fosse avuto 29 di epatta. In oggi si fa lo stesso per l'anno dopo quello in cui l' epatta sia 18.

Presso i computisti e nelle tavole cronologiche non leggier divario s' incontra nell' assegnare a cadaun anno le corrispondenti epatte. Tra i mesi da computarsi per trovare nel corso di esso il quantitativo dei giorni della luna, alcuni v' includono il Marzo, che da altri vien escluso. Gli antichi dai 22 di quel mese computar solevano il suddetto quantitativo da servir di epatta per tutto l' anno;

laddove i moderni dai 31 del Decembre ne fanno la supputazione. Gli Egizj ed i Greci la prendevano dal primo giorno di Settembre, ed i Latini dal primo di Gennajo. Tutto ciò cagionar doveva delle variazioni non solamente tra le altre nostre epatte, e quelle delle carte, ma ancora nelle epatte e lune dei nostri maggiori, le quali variazioni tolte furono alla fine per opera dei correttori del calendario romano sotto il papa Gregorio XIII.

Concorrenti.

XVIII. Passando ora ai *concorrenti*, così detti, perchè concorrono col ciclo solare, o ne seguono il corso, osserveremo esserne stato l' uso introdotto per riunire sotto un punto solo di vista il numero de' giorni che sopravanzano alle 52 settimane, di cui l'anno è composto, ed aver così una settimana intiera di *concorrenti*. Siccome per formare 52 settimane non abbisognano che giorni 364, e l' anno ne conta 365, ed ore 6, ne siegue che ogni anno vi saranno di avanzo 6 ore: lo che nel primo anno darà un giorno ed ore 6 di *concorrenti*, nel secondo 2 *concorrenti*, più 12 ore, e nel terzo 3, più 18 ore, e nel quarto 4 giorni, più 24 ore, ossia 5 giorni dei medesimi *concorrenti*. L'anno quinto ne fornirà 6, e 6 ore, e nel sesto, compresi i due *concorrenti* dell' anno bisestile, la settimana sarà compiuta, nè dovrà esser ella dai sette *concorrenti* oltrepassata. Cadaun ciclo solare rinchiudendo cinque rivoluzioni di *concorrenti*, dovran questi ricominciar sempre con quel ciclo. Coll' ajuto dei *concorrenti* si veniva altresì in chiaro dei così detti *regolari*, ossia solari, ossia lunari, inventati per riscontrare in qual giorno della settimana qualunque mese avesse principio. Per la correzione gregoriana del calendario come i *concorrenti* così anche i *regolari* sono stati nel computo ecclesiastico aboliti.

Regolari.

Termine pasquale.

Il termine pasquale per ultimo è il giorno 14 della luna, dopo cui e l' equinozio di primavera la festa della Pasqua celebrar si deve. Tal giorno 14 della luna facilmente si trova, consultando la tavola ove sta il ciclo

degli anni 19 con i giorni ne' quali questo quattordicesimo della luna cade nel corso dei 19 anni: passati i quali, vien esso a ritornare nel medesimo giorno. In questa maniera però procede soltanto sino all' anno 1582, in cui fu pubblicata la riforma del calendario. Quantunque il ciclo decennovale abbia dopo di essa proseguito, come dianzi, il suo corso; con tutto ciò altra posizione fu data al termine pasquale. Se rare volte si è fatto uso di queste ultime date nella Francia ed in alcune provincie della Germania, più di raro ancora nell' Italia, ove qualch' esempio appena se ne incontra. Più che per rischiarar le date sonosi usati tai computi per far pompa d' erudizione intorno questa scienza, la quale nei secoli bassi una è stata di quelle che ha avuto maggior numero di studiosi. Un diploma di Enrico conte di Eu a favore della badìa di s. Luciano di Beauvais si riporta dal Mabillon (1), nella di cui data accumulate si veggono le descritte note croniche: *Acta sunt hæc anno ab incarnatione Domini MCIX indictione II epacta XVII concurrente III ciclus lunaris V ciclus decennovalis VIII regularis Paschæ IIII terminus paschalis XIIII kal. Maii dies paschalis VII cal. May Lune ipsius (diei Paschæ) XXI.*

Giorni della settimana.

XIX. Molto più di frequente che non nelle indicate maniere, e ciò in qualunque paese, cominciando dal duodecimo secolo, sono datate le carte con i giorni della settimana, *Lunedì, Martedì* ec. La divisione dell' anno per settimane si fa da Dion Cassio (2) e da altri antichi scrittori d' origine egiziana, diramata in seguito ad altre nazioni, sebbene poi state non sieno tutte uniformi nel dar principio alla settimana dallo stesso giorno, come nè meno nel denominarne i giorni. Ma più antica forse che non presso gli Egizj ne è stata la pratica presso gli Ebrei: e Mosè in sette giorni, compresovi il settimo di riposo,

(1) De re dipl. p. 129.
(2) Lib. 38.

Ferie. distribuì la creazion del mondo. In altre carte sono i giorni della settimana datati per ferie, dicendosi il Lunedì *feria secunda*, il Martedì *feria tertia* ec. Le ferie ed i giorni feriali entravano del pari nel calendario degli antichi Romani; ma per dinotare giorni di celebrità e di riposo: termine passato anche ai moderni per indicar i giorni di vacanza nei tribunali, nelle scuole ed altri. La chiesa pure sino dai primi secoli adottato aveva i giorni delle ferie, però soltanto per distinguere i giorni della settimana intermedj alla domenica ed al sabbato, della qual' istituzione da molti si fa autore s. Silvestro papa. Nelle nostre carte non si è cominciato che tardi a far uso per le date delle ferie ebdomadarie, alle quali si è alla fine aggiunta spesso anche l' ora precisa, lo che pure da altri fu fatto.

Per verificare se la data del giorno o della feria della settimana vada colle altre date d' accordo, investigar conviene qual lettera dominicale sia in quell' anno caduta: lo che facilmente ottiensi, consultando le tavole perpetue, registrate nelle moderne opere di cronologìa, ed in quella specialmente *dell' arte di verificar le date* dell' ultima edizione in tre tomi in foglio, ove si hanno le tavole perpetue del ciclo pasquale, dei cicli della luna, di quello del sole, i concorrenti, le lettere dominicali, le epatte colle nuove lune, ed altre non poche. Molte di queste tavole dopo la correzione gregoriana ad altro non servono che a riscontrar e verificar le date delle antiche pergamene.

Siccome non sempre, nè in tutti i paesi nel principiar del giorno si è dipartito dallo stesso punto; quindi qualche divario può nascere intorno la data di esso. Gli antichi Germani al riferir di Tacito (1), ed i Galli antichi per testimonianza di Giulio Cesare (2) computar solevano

(1) De morib. german.
(2) Comment. de bell. gallic.

non per giorni, ma per notti: maniera adottata da altri popoli settentrionali. In diverse provincie dell' Italia ritiensi tuttora l' antica usanza di numerare dal principio della notte le ore del giorno, le quali dalla mezza notte nella maggior parte degli altri regni dell' Europa s' incominciano a computarsi. In qualche paese il principio del giorno prendesi dal nascere del sole, ed in altri dal mezzo dì. Tutto ciò per altro non produrrà mai nella data una differenza maggiore di un giorno. Questa di fatti in alcune carte s' incontra: sebbene poi incerto sia, se dalla maniera di principiar il giorno, o dalla inavvedutezza del notajo sia essa derivata.

Epoche prese da fatti storici.

Anche i fatti storici hanno alcune volte somministrato nuove epoche ai diplomi, una segnalata vittoria, la conquista d'una provincia, o di un regno, l'assedio, la presa o la distruzione d'una nemica città, l' abboccamento di due rivali principi, l' apparizione d'una cometa, la dedicazione d'una basilica ec. Abbiamo in altra occasione avvertito (1) i varj diplomi da Federigo I imperadore spediti colla data *post destructionem Mediolani* dell' anno 1162. Niun diploma forse abbonda tanto di simili date, quanto quello che leggesi nell' antica Gallia cristiana (2): *Actum Andegavis in camera episcopi IX cal. Julii vigilia sancti Johannis Baptistæ anno Domini MXCVI indictione IV epacta XXIII anno quo innumerabilis populus ibat in Hierusalem ad depellendam Pincennatorum perfidiæ persecutionem scilicet secundo anno quo Urbanus papa Andegavum visitavit Philippo regnante super Francos Fulcone iuniore dominante super Andegavinos anno dominationis ipsius XXIX sub Gaufrido de Meduana Andegavorum episcopo anno primo ordinationis ipsius.* Una singolarità fece il Mabillon (3) avvertire

(1) Vicende di Mil. p. 80.
(2) Tom. II p. 129.
(3) De re dipl. p. 197 n. 16.

nella data di un diploma di Carlo il Calvo imperadore dell' anno 877 in favore della badìa di Sithiu, ove alle altre note croniche quella si aggiugne del tempo della morte d'Ilduino, che ne era stato abate: soggetto a lui molto caro. *Die XIIII post mortem Hilduini abbatis.* Altra rimarchevole singolarità ci presenta la data di un diploma d' Arrigo V imperadore così espressa: *Data anno dominicæ incarnationis MCXXIII indictione XV apud Louissen quando Dominus imperator anulum et baculum remisit durante adhuc eo anno* (1). Si è voluto con quest' espressione dinotare che non era per anco passato l' anno della seguita transazione tra lui ed il papa Calisto II intorno quel sì dibattuto punto delle investiture col pastorale e coll' anello, che tanti guai ha cagionato tra il sacerdozio e l' impero.

Si sono pure fatti qualche volta entrare nelle date dei tratti ingiuriosi, qual è quello della data d'una carta di Acfredo conte di Auvergne e duca di Guienna, ove sono obbrobriosamente trattati que' Francesi che, abbandonato il legittimo loro re Carlo, detto il *semplice*, collocarono sul trono Rodolfo: *Data anno sexto quo Franci dehonestaverunt regem suum Carolum et contra legem elegerunt Rodulphum sibi in regem* (2). Egualmente ingiuriosa si è quell'altra data d'una carta di Elbone conte di Poitiers e duca della seconda Aquitania in questi termini concepita: *Data anno tertio regnante Rodulpho rege cum infidelibus suis mente captis* (3).

Nè passar quì si vuole sotto silenzio quella formola, stata spesso adoperata, e specialmente nelle carte francesi dei secoli nono, decimo, undecimo ed anche duodecimo: *Mundi termino appropinquante crescentibus ruinis*, od altra simile, con cui venivasi a dinotare l'opinione che

(1) Ap. Nic. Schaten. annal. paderb. t. 1 p. 703.
(2) Justel maison d'Auverg. lib. 2 c. 2.
(3) Ibid.

di que' tempi correva della vicinanza della fine del mondo, e dell'ultimo universal giudizio. Ebbe origine questa opinione sino dai tempi di s. Gregorio Magno, della quale in più luoghi delle sue opere egli dimostrossi persuaso, come lo fu nel secolo duodecimo s. Norberto, appoggiato ad una supposta revelazione, della quale nondimeno fu da s. Bernardo disingannato. Che alcuni pii e dotti uomini, veggendo i continui sconvolgimenti e fisici e morali, per ridurre i peccatori a penitenza abbiano promosso tal'opinione, sembra verisimil cosa; ma che di essa siensi approfittati gli ecclesiastici ed i monaci per sedurre ed indurre gl'ignoranti a lasciar loro le proprie sostanze, come da non pochi moderni si pretende, è un' asserzione di cui il Mabillon (1) ha posta in chiaro l' insussistenza. Sopra questa formola *mundi termino appropinquante* un opuscolo si ha da un anonimo stampato in Berlino l'anno 1785.

Date prese dagli anni dei regnanti.

XX. Dacchè cessata nell'Occidente la dominazione degli imperadori latini, cominciarono a regnarvi i re barbari, tanto ai diplomi, quanto agli atti legali, scritti sotto il loro governo, fu aggiunta la data presa dagli anni del loro regno. Avevano però ad essi preceduto gl'imperadori romani nel segnare gli anni del loro imperio nelle medaglie, o piuttosto le città e le provincie, le greche in specie avevano già l'uso introdotto di notarli nelle medaglie, ad onor de' medesimi coniate, del che il cardinal Noris (2) diverse prove ci fornisce. Anche gli antichi storici non di rado segnar vollero i tempi non già cogli anni de' consoli, ma con quelli degl' imperadori : il qual costume fu nel terzo secolo imitato dai cristiani d'Alessandria, che istituirono il loro ciclo pasquale, incominciandolo dall'anno primo dell'impero di Diocleziano, d'onde l'era pasquale degli Egizj di *dioclezianea* prese la denominazione. Non essendosi dunque dai barbari riconosciuti

(1) Annal. ben. t. II p. 672, et t. IV p. 93.
(2) De epoch. Syro-maced.; et diss. de Num. Diocl. et Licin. c. 6.

i consoli romani, col nome de' quali dianzi datavansi le carte, ed essendo per anche ignota l'era volgare, per non lasciar i diplomi e gli atti diplomatici privi del mezzo di riscontrarne all'uopo il tempo, si saranno a tal effetto adottati gli anni dei principi regnanti. Nei diplomi si è costumato enunziarli in nome dello stesso sovrano, dicendovisi: *anno regni nostri etc.*; ma negli atti legali erano dal notajo in questa od in altra consimil guisa segnati: *Regnante N. anno regni ejus etc.*

Nel secolo nono però sotto i successori della stirpe di Carlo Magno, ed in seguito sotto i re ed imperadori italiani ai medesimi atti legali, premessa l'invocazione divina, si è spesso da' notaj dato principio col nome del sovrano, enunziato nel nominativo, come *Lotharius Imperator Augustus anno etc. Convenit inter N. etc.*, oppur anche colla discordanza del caso: *Regnante Lotharius etc.* Poche son le carte, ove col *regnante* il nome s'accordi del sovrano in ablativo. Original carta vi ha dell' anno 826 (1), in cui la discordanza non può esser maggiore: *Hluduuicus et Lutharium divinam ordinante providentiam magni imperatoris augusto.* Altro cambiamento fu similmente in questa parte introdotto dai nostri notaj, i quali se nelle carte scritte sotto Carlo Magno, dacchè fu acclamato imperadore, non fecero caso degli anni del suo impero, ma di quelli soltanto del suo regno longobardico, aggiunti qualche volta i di lui anni del regno francico, nelle carte scritte, regnando in Italia gli augusti suoi successori, i soli anni del lor impero, quegli omessi del regno, hanno essi per lo più costumato notare.

Anche negli stati nel temporale soggetti ai papi.

Quì ci convien fare un'altra osservazione, cioè che nelle carte scritte allora in quelle provincie, ove i papi autorità sovrana esercitavano, cogli anni del loro pontificato gli anni venivano accoppiati dei regnanti in Italia.

---

(1) In arch. mon. s. Ambr.

Il Guastuzzi (1) diverse ne riporta di tal genere, appartenenti alla città di Ravenna, quale tra le altre si è quella di donazione del 955, che così comincia: *In nomine Patris etc. Anno Deo propitio pontificatus domni Agapeti summi pontificis et universalis papæ in apostolica sacratissima beati Petri sede decimo. Sicque regnante vero dom. Berengarius et Adelbertus ejus filius ambobus piissimis et gloriosissimis regibus anno quinto etc.* Più rimarchevole ancora è un' altra carta del 1042 di vendita, nella quale, benchè regnasse Arrigo III, succeduto a Corrado II; pure perchè in aperta discordia col papa, in vece degli anni di Arrigo, quelli si noverano trascorsi dalla morte del suo antecessore (2): *In nomine Patris etc. Anno Deo propitio pontificatus domni Benedicti etc. decimo post obitum Conradi imperatoris tercio.* Per lo contrario da più secoli anche in altre provincie non mai state nel governo politico a papi soggette, la pratica erasi introdotta, e sino a dì nostri continuata, di datarsi le carte legali cogli anni del loro pontificato unitamente a quelli dell' era cristiana.

Variazioni intorno le date degli anni di alcuni principi.

XXI. I gran feudatarj del regno o dell' impero, duchi conti e marchesi agli anni del loro dominio feudale hanno fatto precedere quelli del sovrano loro signore. Ciò abbiamo di sopra avvertito riguardo i duchi di Spoleti e di Benevento. Un contrario esempio nondimeno ci presenta un diploma dell' 893 dell' arcivescovo di Milano Anselmo (3), ove prima degli anni dell' imperador Guidone quelli del di lui pontificato veggonsi notati: *XI pontificatus nostri anno seu etiam domni nostri imperatoris Widonis anno II.* Non di rado negli atti diplomatici variar si scorgono le date degli anni dello stesso sovrano: lo che ad alcuni intemperanti critici il pretesto ha somministrato di rigettar come spurie alcune carte, altronde

(1) Sopr. il Rubic. degli ant. t. XXIV racc. d' opusc.
(2) Ibid.
(3) In arch. mon. s. Ambr.

non soggette ad eccezione veruna: sebbene poi altri abbiano nuove epoche introdotto negli anni di alcuni principi, le quali mancano di sufficiente fondamento. Ma di queste ci riserbiamo a ragionare nel *codice diplomatico*. Quì basterà l' avvertire quella frase *ordinationis ejus*, adoperatasi alcune volte per indicare la prima epoca degli anni di un regnante, dedotta dalla di lui inaugurazione od associazione al trono. Il primo a far menzione degli anni dell' *ordinazione* di un principe, è stato Ditmaro (1), parlando di Corrado I imperadore; ma nei diplomi si fu Arrigo III re di Germania, poi imperadore, ove le formole croniche sogliono in tal guisa procedere. Vi si notano primieramente gli anni presi dalla *ordinazione*, quindi quelli del regno, e per ultimo gli anni dell' impero. Tennesi lo stesso metodo in alcuni diplomi degli altri due Arrighi IV e V (2): e l' anno dell' *ordinazione* mentovato pur si scorge in un diploma del 1095 di Filippo re di Francia (3).

Non sempre nel noverarsi gli anni del regno di un principe son essi stati presi nella loro totalità; ma alcune volte un solo mese, od anche alcuni pochi giorni sono stati computati per un anno, detto perciò *cavo* o incompleto. Quindi a taluno dei principi sono stati assegnati uno o due anni di più che non abbia egli di fatti regnato. Ma ciò più di frequente che non nei diplomi è avvenuto nelle storie e nelle medaglie. In alcuni imperiali diplomi bensì fu dal Papebrochio osservato (4) essersi levati o aggiunti quei mesi del regno che fossero stati di più o di meno del mese dell' impero, facendosi in tal guisa andar amendue di passo eguale. Cominciò Carlo Magno a darne l' esempio. Coronato re dei Franchi nell' autunno

---

(1) Lib. 1 annal. p. 325.
(2) Chron. gottw. lib. 2 p. 274.
(3) Art. de vérif. les dates.
(4) Propyl. part. 1 §. 46.

dell' anno 768, continuò a computar gli anni del suo regno da un autunno all' altro. Ma poi essendo stato in Roma della imperial dignità investito nel giorno solenne di Natale dell' anno 800, tralasciò i tre mesi che passavano di divario tra il principio del regno, e quello dell' impero, notando sotto il giorno ottavo delle calende di Gennajo gli anni 34 del regno, ed il primo dell' impero, non ostante che in quel giorno corresse il trentesimo terzo del regno. Qualch' altra volta sotto gli anni dell' impero il medesimo Carlo abbracciò quegli eziandìo del regno francico e longobardico. Una data di tal sorta vien riferita dal Goldasto (1): *Datum XLI anno imperii Caroli Cæsaris die dominico III Idus Februarii.* Nel soggettare il mese del regno a quello dell' impero, come anche nei riunir gli anni di amendue nelle date dei loro diplomi ha avuto Carlo Magno per seguaci altri posteriori augusti (2), e specialmente italiani, che, coronati imperadori, quasi mai tennero conto degli anni del regno.

Esempj recansi pure di tanti anni, aggiunti a quelli di un principe che un altro si avesse associato nel soglio, quanti ne noverava il principe associato. Due ne cita l' Astesati (3), il primo ricavato dall' Ughelli (4), d' una carta del Settembre dell'anno 813, la quale così principia: *Regnante domino Carolo in Italia anno pietatis ejus XLI, et Bernardo glorioso rege I.* Non avendo il regno longobardico di Carlo oltrepassato l' anno quarantesimo, il quarantesimo primo, ivi notato, esser dovrebbe quello del re Bernardo. Ma forse nella detta carta fu presa l' epoca di questo di lui regno (lo che in altre si è fatto) dalla sua discesa in Italia nel 773: nel qual caso avrebbe potuto Carlo nel Settembre dell'anno 813 noverare gli anni 41 di quel regno. Un secondo esempio trasse l' Astesati

(1) Rer. alaman. t. III p. 59.
(2) Chron. gottw. lib. 2 p. 189, 207, 243, 260.
(3) Epist. de an. Bernard. reg. emort. p. 10.
(4) Ital. sacr. t. V de ep. Veron.

dal regesto della badìa di Farfa, in cui una carta contiensi, scritta ai 5 di Febbrajo dell' 814, nel qual mese era bensì già morto Carlo Magno, che cessato aveva di vivere ai 28 dell'antecedente Gennajo; ma non erane per anche a Farfa arrivata la notizia. In detta carta i due anni del re Bernardo sono aggiunti ai 40 di Carlo, dicendovisi: *Anno dominorum nostrorum Caroli et Bernardi regum* XLII.

Date continuate dopo la morte d'un principe.

Non è però stato questo il solo caso in cui siasi continuato a segnar negli atti gli anni di un principe già defunto. Sappiamo dall'istoria che l'imperador Lottario terminato aveva i suoi giorni verso la fine di Settembre dell' anno 855 nel monistero di Prumia presso Treviri; ma non essendone stata a Roma portata la notizia avanti i 7 di Ottobre, si è quindi sotto tal giorno datata una bolla di Benedetto III papa, che originale tuttora sussiste (1): *Nonas Octobris anno trigesimo nono* di Lottario augusto: data che corrisponde appunto ai 7 di Ottobre dell' anno 855. Altra pergamena pur si ha presso il Mabillon (2), scritta in Firenze colla data dell' impero di Corrado II nel 1039, un mese dopo seguita la di lui morte, in detta città sotto quel giorno ancor ignorata.

Date prese dagli anni dei principi, quando e perchè cessate.

XXII. La pratica di datare i pubblici documenti cogli anni dei re e degli imperadori durò lungo tempo; ma poi per alcuni particolari motivi cominciò ad esservi la medesima intermessa, ed alla fine cessò del tutto. Sino dal secolo settimo un esempio di tal sospensione ci porge quella iscrizion sepolcrale posta a s. Giovanni vescovo di Bergamo, dopo 22 anni all'incirca di vescovado, defunto l'anno 690 (3): *Hic requiescit in pace B. M. Joannes eps qui vixit an. p. m. xxii D p. su K. D. Ind. iii imperante Justiniano*, cioè *bonæ* o *beatæ memoriæ*

(1) Mabill. de re dipl. p. 438.
(2) Annal. ben. lib. 57 n. 94.
(3) Lupi cod. dipl. berg. prodr. c. 12 p. 234.

Joannes episcopus qui vixit annis plus minus XXII. *Depositus sub kalendis Decembris etc.* Essendosi di quell'anno il longobardo tiranno Alachi ribellato contro il legittimo suo sovrano Cuniberto, cui tentava di spogliar del regno, e com'eragli in parte riuscito, non si volle nella sepolcral memoria di quel santo vescovo indicar nè l'uno nè l'altro di essi, ai quali si è in vece sostituito Giustiniano augusto il secondo di questo nome, che niuna autorità esercitava nel regno longobardico. Altra volta in simile critica circostanza di due competitori al trono la prudenza ha suggerito di omettere il nome di amendue col far uso in vece degli anni dell' incarnazione. Carte abbiam di tal sorta scritte sulla fine del nono secolo, nel tempo in cui era l'Italia agitata da due emuli principi Berengario e Guido, a cui per terzo si aggiunse Arnolfo, che se ne disputavano la sovranità con spargimento di molto sangue e rovina di molte città e paesi. Così quella carta, dal Tiraboschi pubblicata nella *raccolta diplomatica nonantolana* (1), colla quale certa Gariburga vende alcuni fondi a Pietro diacono e prepostò della chiesa di s. Martino di Cuciano nel territorio modenese, senza punto nominarvisi nè Berengario, nè Guido, è datata *ab incarnatione Domini nostri Jesu Christi anno* DCCC *nonaginta die nono de mense Februario per indictionem octavam.* Altra carta dell'anno medesimo presso Vicenzo Boselli (2), spettante a Piacenza, benchè accenni gli anni del re, non dice però chi sia stato: *Factum hoc fui anni domni rex ic in Italia tercio de mense Octuber indictione* IX.

In altra guisa si è supplito alla mancanza del nome di quel sovrano che riconoscer non si voleva per tale, coll'essersi cioè presa l'epoca da un sovrano defunto, come fu fatto in una carta dell' anno 894 presso il Fiorentini (3)

(1) Tom. II p. 66.
(2) Stor. piacent. append. p. 285.
(3) Memor. di Matild. lib. 3.

post ovito domni nostri Widoni imperatoris anno primo tertio kal. Januarii indictione III. Ed in altra dell' 896 riportata dal Lupi (1): *Facta hanc comutatio post obitum bone memorie domni Caroli imperatoris quondam Lodovici regis filius anno nono mense Aprilis indict.* XIV. Questo medesimo spediente è stato spesso in altre occasioni adoperato. Qualche volta più che la ragione ha concorso il capriccio o lo spirito d' insubordinazione ad escludere dalle carte nelle date il nome e gli anni del regno del sovrano. Ciò in Milano avvenne per la prima volta nell'anno 983, nelle carte del quale e di altri anni in seguito, esistenti nell' archivio del monistero di s. Ambrogio, si vide scomparire la data presa dagli anni del sovrano allora regnante, supplita cogli anni dell' incarnazione. Era questi Ottone III, il quale quantunque riconosciuto e coronato re d' Italia nel 982 in Aquisgrana; pure perchè i Milanesi pretendevano non poter lui esserne legittimo e vero re, se non avesse dianzi ricevuta la corona del regno o in Milano, o in Monza, locchè non aveva egli peranco eseguito; quindi riconoscer nol vollero per sovrano, nè datar le carte cogli anni del suo regno. Tre carte lodigiane (2) similmente del 986, 987 e 994, non segnano che l'anno dell' incarnazione, come per lasciarne più altre, segnano questo solo molte carte modenesi (3). Aggiustatesi alla fine le differenze, e ricevuta da lui in Roma nell' anno 996 la corona imperiale, fu nel 997 ripigliato l' uso di nominar nelle carte italiane il regnante sovrano.

Nel 1025 per il medesimo accennato motivo di riputarsi vacante il trono del regno d'Italia per non esservisi Corrado, detto il *Salico*, portato dopo la sua elezione a riceverne la corona, nelle carte milanesi dell' anno suddetto, e del seguente 1026 tralasciati furono gli anni del

---

(1) Loc. cit. p. 1054.
(2) In arch. episc. laud.
(3) Tirab. loc. cit.; e stor. di Moden. t. 1 append.

suo regno (1). Fuvvi pur un tempo in cui si videro alcune città tra lor vicine discordar tra loro nel nominarsi il principe regnante. Così nel 1008 in Milano l'epoca notavasi del re Arrigo, in Pavia quella del re Arduino, e nelle carte di Lodi e di qualch' altra città non se ne segnava veruna cogli anni dell'uno o dell'altro, ma con quelli dell'incarnazione (2). Tal' è la carta di quell'anno del conte Ilderado, che è stata da noi in altr' opera col corredo d'una dissertazione pubblicata (3).

Non avendo noi contezza di tutte le antiche carte delle diverse provincie del regno italico, accertar non possiamo precisamente il tempo della cessazion totale in esse carte dell' epoca presa dagli anni del proprio sovrano. Sembra nondimeno che tal cessazione sia avvenuta generalmente nella seconda metà del secolo undecimo, in cui lo sconvolgimento degli affari della Germania, alla qual nazione era passato il regno d'Italia, aprì la strada alla formazione delle italiane repubbliche, le quali questo mezzo avran adottato, siccome conducente all'indipendenza, a cui agognavano. Nelle nostre carte dopo l'anno 1058 l'epoca dell'incarnazione o della nascita di Cristo ha escluso affatto quella dei re ed imperadori: locchè per altro non toglie che in Milano ed in altre città d'Italia non abbia qualche notajo, sebbene interpolatamente, nominato il regnante imperadore, e qualche rara volta ancora cogli anni del suo impero, od anche quando questo fosse stato vacante, il farnelo avvertire, come in una carta del 1198. *Romanorum imperio sine imperatore existente*, ed in altra del 1202 *nullo imperatore regnante* (4).

Il *datum* e l' *actum* nei diplomi.

XXIII. Resta ora da osservarsi in qual senso abbiano ad esser intesi que' due termini di *datum* e di *actum* che

---

(1) In arch. mon. s. Ambr.
(2) Giulin. memor. di Mil. t. III p. 24.
(3) Ant. long. mil. t. IV diss. 39.
(4) Tirab. ibid. t. II p. 327 et 337.

leggonsi nei diplomi. In quelli dei re di Francia della prima stirpe merovingica il *datum* suol reggere il tempo insieme ed il luogo, come il *factum* nei diplomi dei re longobardi. Ma ambidue que' termini, coll'adattarsi a cadauno il proprio significato, furono introdotti nei diplomi dei carolingi e degl' imperadori e re italiani e germani, almeno sino all' imperadore Rodolfo di Habspurg, sotto il quale, come osserva l'Herzio (1), ripigliossi nella cancellerìa imperiale la più antica pratica dei merovingi. Nella spiegazione di questi due vocaboli, allorchè insieme s' incontrano nello stesso diploma, non vanno tra loro d' accordo i diplomatisti. Il Mabillon (2) in due maniere l'interpreta: nella prima che il *data* o il *datum* significhi *tempus confecti diplomatis*, e l'*actum rem transactam*; e nella seconda che l' *actum tempus confecti instrumenti denotet*; ed il *datum concessi*; *cum scilicet instrumentum in manus impetrantis traditur*. Alla spiegazione del Mabillon si adattano il Ducange, ed i suoi continuatori (3), ed in parte anche l'Eckard (4), volendo che il *datum* abbia dinotato *tempus confecti instrumenti seu expeditionis*, e l'*actum tempus concessionis*, *et significatæ regiæ voluntatis*: locchè pure ammette il Ludewig (5) con altri. Tutti poi riconoscono che per il *datum* non fosse necessaria la presenza del sovrano, che secondo loro era indispensabile per l'*actum*, siccome tutto dipendente dalla volontà e dal comando del medesimo.

Noi col Lupi (6) siam di parere diverso, e crediamo non potersi dubitare che il *datum*, precedendo sempre alle note croniche, non abbia secondo l'ordinario stile della

---

(1) De fide dipl. sect. 1 §. 15.
(2) De re dipl. lib. 2 p. 192.
(3) Gloss. t. 1 v. *Actum*.
(4) Introd. in rem dipl. germ. p. 205.
(5) Reliq. mss. t. 1 præf. p. XLIII.
(6) Cod. dipl. bergom. t. 1 p. 928.

cancellerìa indicato il tempo della concessione del privilegio, e l'*actum* il luogo, in cui dal cancelliere fosse stato steso il diploma: il qual luogo perciò dopo l'*actum* è immantinenti nominato. Non sempre però alla palesata favorevole volontà del sovrano veniva tosto in seguito l'estension del diploma, la di cui spedizione, attesi i molti affari della cancellerìa, ed il continuo suo movimento per i frequenti viaggi del principe, non di rado ritardavasi a giorno ed a mesi, e talvolta eseguivasi questa in un luogo diverso da quello in cui era stata la grazia compartita; ma sempre ritenutosi il tempo della concessione, e tal' altra essendone lo stesso sovrano assente.

Un diploma della prima specie si è quello esistente nell'archivio di s. Sisto di Piacenza, da cui lo trasse il Muratori (1), e spedito dall'imperadore Carlo il *grosso* in favore di certo Giovanni suo gastaldo nella corte di Murgola presso Bergamo: il qual diploma termina col *data x kal. Julii anno Incarnationis Domini DCCCLXXXIII indict. I anno vero piissimi imperatoris Karoli tertio. Actum Murgula curte regia.* Siccome nel giorno 22 di Giugno dell'anno 883 altri sicuri diplomi di Carlo, e gli annali di Fulda ce lo rappresentano in Nonantola; quindi convien dire che abbia egli in tal giorno la sua disposizione in favore del gastaldo Giovanni abbassata in Nonantola alla cancellerìa, la quale abbia poi differito a stenderla nelle forme dopo l'arrivo a Murgola. Tale pur è stato quel diploma del re Ugone (2), ove per maggior chiarezza col *jussum* si distingue la data del tempo ed il luogo, in cui fu compartito il privilegio, dal luogo, in cui il medesimo fu alla pergamena consegnato. *Data XVI kal: Octobris an. dominice Incarnationis DCCCCXXX regni vero domini Ugonis invictissimi regis V ind. IV. Jussum Papiæ Actum Parmæ.* Nè per la spedizione di questi atti

(1) Ant. ital. t. II diss. 21 col. 205.
(2) Ant. ital. t. II p. 938.

era sempre necessaria la presenza del sovrano, come lo era per la concessione della grazia, sapendo noi esserne stato il medesimo alcune volte assente. Lo stesso Carlo il *grosso* ne somministra un esempio in quel diploma da lui compartito ad Ingoaldo abate di Farfa: *Datum IV kal. Martii* dell'anno 881, e *Actum Aquis* (1): nel qual tempo aver Carlo soggiornato non già in Aquisgrana, ma in Italia, da un *placito* si ricava, quì tenutosi nel mese di Marzo di quell'anno, a cui egli assistette personalmente (2). Non ostante l'assenza di quel sovrano da Aquisgrana avrà potuto l'imperiál cancellerìa che di piede fermo in detta città risiedeva, spedire per l'abate di Farfa il diploma di quel privilegio, che l'augusto Carlo, mentre ivi era di soggiorno, avevagli conceduto. Per non aver il Muratori ciò avvertito, dubbio ha mosso contro la sincerità di questo documento. Come alla spedizione dei diplomi non è sempre intervenuto di presenza il sovrano, così nè meno a quella delle leggi imperiali, avendone il Baluzio (3) incontrate non poche nel codice teodosiano, che la data portano di un luogo, dal quale nell'epoca notata in fine della legge l'imperadore ben lontano trovavasi.

La spiegazione, da noi applicata ai due termini di *datum* e di *actum*, a tutti i diplomi comunemente si adatta, in cui il tempo ed il luogo sia notato della loro spedizione: non così quelle dai succennati diplomatisti proposte, le quali vanno a non leggieri difficoltà soggette. E non è ella troppo arbitraria ed incostante l'applicazione ora dell'*actum* ed ora del *datum*, al tempo *confecti diplomatis*? Che se poi il *datum*, come da alcuni di loro pretendesi, avesse dinotato il tempo della spedizione del privilegio, e l'*actum* quello della concessione e della palesata volontà, si sarebbe nel diploma contro l'ordine fatta

(1) Chron. farfen. loc. cit.
(2) Ant. ital. t. II col. 931.
(3) Not. ad Lact. p. 452.

precedere alla concessione la scrittura di esso. Nè il diploma della regina Gerberga, riportato dal Mabillon (1) con queste note croniche: *Actum IV Idus Febr. anno incarnationis dominicæ DCCCCLXVIII. Datum pridie idus Febr. manu domine reginæ et susceptum a domino abbate Hugone*: tal diploma, dissi, non può, formar canone universale, e servir di norma, come da lui si suppone, per ispiegare la data di altri diplomi. L' inversion dell' ordine che in esso s' incontra, è derivata da un particolar motivo, che il Lupi (2) pensa essere stata la premura di far noto e di tramandar alla posterità l'onore dalla regina compartito all' abate Ugone di consegnargli ella stessa colle proprie mani quel diploma: cosa certamente straordinaria.

Diplomi mancanti del *datum* e dell' *actum* se siano sempre sospetti di falso.

XXIV. Sebbene ai diplomi ed ai documenti diplomatici mancar non sogliano le date del tempo, quelle specialmente dell' anno e del mese; con tutto ciò alcuni ve ne hanno che ne sono mancanti o in tutto o in parte, o a cui altre vaghe sono state sostituite (3). Molte carte di tal sorta somministra la Francia, nelle quali però alla mancanza della data del tempo non di rado si supplisce col sigillo. Altre simili ne somministra pure la Germania e l' Inghilterra (4). Da questa omissione ha preso argomento il Germon (5) di rigettare alcuni diplomi antichi dei re franchi; ma quanto a torto monsignor Fontanini (6) lo ha chiaramente dimostrato.

Alla data del tempo nei medesimi diplomatici documenti suol venire in seguito la data del luogo, la quale alle volte è compresa sotto lo stesso termine di *datum*, *actum*, o *acta* o *factum* od anche *suscepta*, come già

(1) Loc. cit.
(2) Loc. cit. p. 932.
(3) Mabill. de re dipl. p. 210.
(4) V. nouv. traité de dipl. t. IV p. 658 et seq.
(5) Discept. I p. 257, et secund. p. 101 et 105.
(6) Vind. ant. dipl. p. 339.

avvertimmo essersi fatto nei diplomi merovingici e longobardici. Se diplomi vi hanno senza la prima data del tempo, altri ve ne hanno senza la data del luogo. Due se ne serbano nell' archivio sant-ambrosiano di Carlo Crasso imperadore, spediti l' anno 880, il primo ai 12 d'Aprile, ed il secondo ai 30 dello stesso mese, amendue originali, che ne son privi. Altre simili carte mancanti della data del luogo si rammentano dai Ballerini (1), due presso il marchese Maffei, una presso il Muratori, ed un' altra presso il Mabillon, tutte da essi riconosciute per sincerissime.

Se la data del tempo, ove sia sbagliata, non è sempre indizio della falsità di un diploma, quella però del luogo, quando risulti falsa, una più fondata prova somministra contro la sincerità di esso, più facile essendo lo sbaglio nello scrivere, o trascrivere un numero, specialmente se in cifre romane, che non un nome. Il solo errore nella data del luogo in un diploma di Carlo Magno del 790 a favore del monistero di s. Ambrogio, il qual diploma porta la data di *Piacenza*, ove di quell' anno non ha potuto esser Carlo, non che in Italia, ha indotto alcuni a tradurlo per falso: sebbene poi essendosi più accuratamente esaminato il diploma, si è scoperto non esservi già scritto *Placentiæ*, ma *Wormaciæ*, in cui nell' anno suddetto soggiornò di fatti quel sovrano.

Quando nei diplomi dei re barbari usate le cifre romane numeriche.

Avanti por fine al ragionamento sopra la data del tempo farem avvertire i numeri in cifre romane essere stati da' notaj adottati sotto i re barbari, avvegnachè con molta riserba, e vie più sotto i Longobardi. Appena alcune carte originali di que' tempi noi abbiam riscontrato, nelle quali siasi fatto uso delle cifre suddette, ove il più delle volte i termini numerali sono per esteso espressi con lettere dell' alfabeto. Dopo la metà nondimeno del nono secolo fatto se ne scorge un uso più frequente. Quest' osservazione render ne dovrebbe canti nell' adottare quel mezzo

(1) Conferma etc., letter. 5 p. 131.

termine, adoperato spesso dai critici e dai diplomatisti, ove errore si scorga nelle date del tempo, d'attribuirlo al copista che, a cagion d' esempio, in vece di V abbia scritto X, o II in vece di V, o ne abbia alcuna cifra dimenticato.

Luoghi da cui sono stati speditì i diplomi.

XXV. Molti reali ed imperiali diplomi sono stati speditì da una città, o da un monistero, e molti ancora lo sono stati da un palazzo, o da una villa. Avendo il Ducange ed il Valesio riconosciuto il vantaggio che alla storia sarebbe derivato dalla notizia delle ville e dei palazzi appartenenti già ai re di Francia, s'accinsero all' impresa laboriosa di tesserne il catalogo; ma questo un abbozzo appena è stato in paragone di quanto ha poi eseguito il P. Germano, e che forma il quarto libro della diplomatica del Mabillon. Uua simile impresa intorno le ville ed i palazzi degli augusti della Germania dopo l' Heubero ed il Fritschio si è addossato l' abate D. Gotefredo Bessel, nella descrizione de' quali tutto ha impiegato il secondo volume del suo *cronico gottwicese*.

Di quei palazzi ove già alloggiarono gl' imperadori e re d'Italia, promesso aveva di trattare il P. D. Gaspare Beretta; ma poi ne abbandonò il pensiero, essendosene disimpegnato col pubblico nella sua *corografia d' Italia* (1). Il Pessani intraprese a riandare lo stesso argomento; ma questo s' aggira soltanto sopra i palazzi di Pavìa. Il nostro assunto non ci permette d' entrare in questa carriera; onde ci basterà l'accennar leggiermente che gl' imperadori del basso impero ebbero palazzi non solo in Roma, ove per altro far non solevano lungo soggiorno, ma in Aquileja ancora, in Ravenna, ed in Milano, ove più d' uno ne avevano, dei quali abbiamo in altro luogo ragionato (2), come pure di quell' altro di Milano, che di alloggiamento ha servito ai re longobardi (3).

---

(1) Tom. x rer. ital. script.
(2) Ant. long. mil. vol. 1 diss. 2 n. 3.
(3) Ibid. n. 7.

La maggior parte però di questi ha risieduto in Pavia nel palazzo che eretto vi aveva il re dei Goti Teodorico: palazzo che ha continuato ad essere la residenza degli imperadori e re d'Italia, che alcune ville o corti eziandìo vi possedevano, le quali furon già dei re longobardi. Tra queste sono state le ville di Monza, di Olona, e di Marenco o Marengo: luogo che sarà sempre celebre nelle storie per la gloriosa compiuta vittoria nel giorno 14 di Giugno del 1800 sugli Austriaci riportata dai Francesi, guidativi dall'invitto Primo Console Bonaparte, la quale riaprì loro le porte dell'Italia, essendone ad un tratto cadute più provincie in pòter del vincitore. Dalle corti pure di Carbonaria, di Cortenova, di Lemine, di Rodingo, di Vilzacara, di Cruciano, di Morgola, e da altre datati si hanno alcuni loro rescritti. La formola nei diplomi usata, enunziandovisi la data del luogo, era a un dipresso la seguente: *Actum Ticino in palatio*, o *in palatio publico*, o *publice*; o *Actum in curte Olona*, o *villa publica*. A questi palazzi trovasi qualche volta applicata la denominazione di *reali*, o d'*imperiali*. Per compimento s'aggiugne spesso nei diplomi *feliciter*, oppure *in Dei nomine feliciter. Amen*: col qual avverbio si è pur costumato spesso dar fine ai codici, premessovi il non latino verbo *explicit*.

L'interiore del foglio soltanto scritto nei diplomi.

XXVI. Qualch'altra avvertenza ci resta a fare intorno i diplomi, la quale più che al formale appartiene al materiale di essi. Questi, come le epistole, erano scritti soltanto dalla parte o facciata interiore del foglio, essendosene lasciata l'altra parte intatta. Giulio Cesare, come narra Svetonio (1), sembra che qualche volta siasi da questa pratica allontanato, avendo scritto alcune lettere al senato romano, *quas videtur ad paginas, et formam memorialis libelli convertisse*. L'abbondanza delle cose da esporsi l'avrà forse obbligato a scriver lettere in forma

(1) In Julio n. 56.

di *libelli*. Nei diplomi però si è costantemente mantenuta la pratica di non occupare colla scrittura se non la pagina interiore. Se alcuni nell' esteriore presentano una scrittura, ella è fuor di dubbio di più recente mano, ed il più delle volte consiste in un cenno di ciò che vi si contiene colla ripetizione della data del tempo.

Carte opistografe.

Non così generale come nei diplomi è questa regola nelle carte diplomatiche, fra le quali alcune s' incontrano, sul di cui dosso o a *tergo* non solamente sono scritte delle segnature, ma una porzione ancora del testo. Queste carte sono dai diplomatisti *opistografe* chiamate. Non poche per testimonianza dell' Hickes (1) se ne hanno negli archivj dell' Inghilterra; in quelli però degli altri paesi sono assai rare, come rare sono nei domestici nostri archivj. Alcuni degli antichi diplomi sono stati stesi al lungo della carta, ed altri al largo: gli stampati modelli di essi ne presentano di amendue le forme, sebbene alla prima nel numero prevalga la seconda, ma non sempre, come ha preteso il Gudens (2), essere avvenuto sino all' undecimo secolo. Nulla nè meno fissar si può di certo intorno il margine dei diplomi, alcuni de' quali uno ne hanno assai largo, ed altri uno più ristretto, di cui altri sono affatto privi. Nei più antichi reali diplomi in carattere corsivo non è stato gran che curato il rettinileo, veggendosene varj scritti con linee curve e tortuose, e con diseguali spazj dall' una all' altra riga. Dicasi lo stesso delle carte diplomatiche, le quali in oltre sono non di raro d' una irregolar forma, quale tra le altre scorgesi nella carta del 735, stata da noi nella tavola III rappresentata. Il testo sì di quelli che di queste, quantunque alcune volte d' una eccessiva lunghezza, suol essere scritto tutto di seguito senza interruzione e distinzione. Soltanto vi si ritorna da capo nelle date e nelle segnature.

---

(1) Ling. vet. thesaur. t. 1 præf. p. 32.
(2) Sillog. 1 var. dipl. præf. p. 3.

CAPO XIII.

DELLE BOLLE DEI PAPI.

Ignoti pei primi quattro secoli, i diplomi papali di privilegj.

I. Sebbene poca varietà passi nella sostanza tra i papali diplomi, sotto nome di bolle riconosciuti, e gli altri principeschi, avendo sì questi che quelli lo stesso scopo, che è il compartire privilegj e favori; pure nella maniera con cui sono stati tessuti, assai notabile essa si scorge. Non solamente tale differenza, ma l'antichità inoltre e la moltiplicità di cotesti papali diplomi, e le questioni sopra molti dei medesimi insorte, ci obbligano a trattarne separatamente. Per i primi quattro secoli della chiesa non abbiamo diplomi, lettere o rescritti de' papi, che dir si possano aver ragione di vero diploma. Quindi quei privilegj che alcuni pretendono compartiti dai sommi pontefici Silvestro, Damaso e Siricio, vissuti nel quarto secolo, sono da altri, e meritevolmente rigettati come imposture.

Formole antichissime passate in uso nei papali rescritti.

Qualche preludio nondimeno e qualche embrione di quelle formole diplomatiche, le quali dai posteriori pontefici usate furono nelle lor bolle, da alcuni si ravvisano nei rescritti dei più antichi pontefici romani. Tali sono le formole di *salutem, et apostolicam benedictionem*, e il *bene valete*, che i papi scriver solevano di loro propria mano, e d'ordinario tra mezzo due croci: formole derivate amendue dalle altre antichissime: *in Domino salutem*, e *valete* o *bene valete*, che leggonsi nelle epistole dei papi Giulio I e Damaso (1). Non è però vero che il

(1) Constant. epist. R. pontif. t. 1.

papa Cleto, il qual visse sulla fine del primo secolo, abbia il primo fatto uso di quella formola *salutem, et apostolicam benedictionem*, come dopo Martino Polono, e Genebrardo ha scritto Polidoro Virgilio (1), niun appoggio avendo tale opinione. Anche l'appellazione di *fratello*, ai vescovi applicata dai papi, e di *figlio* alle altre persone del clero ed ai laici, da antichissima istituzione deriva.

Quando e come introdotta la diplomatica pontificia.

Qualche cosa però di più che non principio ed embrione di diplomi a noi sembra manifestarsi in alcuni rescritti dei più antichi romani pontefici, cominciando da Vittore papa nel secolo secondo, il quale in una lettera a Teofilo vescovo d' Alessandria intorno la celebrazioue della Pasqua (2), dichiara che le insorte questioni sarebbero state o da lui stesso, o *per vicarios suos* definite. Senza lettera diplomatica, colla quale ai soggetti, dal papa prescelti, fosse conferito questo straordinario uffizio, come avrebber eglino potuto esercitarlo? Se attender si voglia a quanto scrisse Beda (3), il papa Vittore costituì suo Vicario per il succennato affare Teofilo vescovo di Cesarea nella Palestina. Ai vicarj aggiugner si denno i legati, che dai più antichi tempi la Sede apostolica ha costumato spedire per rilevanti affari non solamente nelle provincie occidentali, ma nelle orientali eziandìo. Al concilio niceno primo e sardicense presedettero i legati da s. Silvestro speditivi. Giulio I mandò nell' Oriente in qualità di legati suoi Elpidio e Filosseno (4). Per rappacificare i dissidj insorti a cagione degli ariani s. Basilio con sua lettera dell' anno 371 (5) chiedette secondo il costume de' suoi antecessori al papa Damaso un legato. Di quali e quante delegazioni sia stato dal medesimo papa investito

(1) De invent. rer. lib. 8 c. 2.
(2) Harduin. concil. t. 1 col. 103.
(3) Lib. 5 c. 23.
(4) V. De Marca concord. sacerd. et imp. lib. 5 c. 1 et seq.
(5) Coustant. loc. cit. p. 474.

s. Ambrogio, dalla lettera s' impara che questi scrisse all'imperador Valentiniano (1), e più dalle stesse straordinarie funzioni da lui eseguite. Quelle credenziali, di cui cotesti legati esser dovevano muniti, ed in cui quell' autorità contenevasi, loro compartita, da esercitarsi ne' luoghi della loro legazione, ravvisar si possono ragionevolmente come una specie di altrettanti diplomi.

Più chiaramente la diplomazìa pontificia si dispiega sul principio del quinto secolo. Oltre la spedizione fatta dal papa Zosimo al concilio cartaginese del vescovo Faustino e dei romani preti Filippo ed Asello, il di lui antecessore Innocenzo I con speciale rescritto dell' anno 412 costituisce Rufo vescovo di Tessalonica per suo vicario sopra molte provincie, ed il primo tra i primati, alla di cui autorità sottomessi vuole tutti i vescovi delle medesime. Il rescritto diplomatico è datato *cal. Julias Honorio IX, et Theodosio V augustis consulibus* (2). Il Tillemont (3) uno sbaglio ravvisa in questa data, che corregge in *Honorio VII, et Theodosio II.* Che che ne sia, egli è certo essere stato a Rufo conferito tal uffizio, come ne fa fede anche Bonifazio I (4), creato papa nell' anno 418, della qual collazione afferma egli serbarsi l'atto negli scrigni della chiesa romana: *ut scrinii nostri monumenta declarant.* Altri esempj di sì fatte delegazioni si hanno nello stesso secolo quinto, tra i quali quello di Pelagio I nell' occasione che spedì il pallio al vescovo d' Arles Sapaudo, e di Simplicio che nel 482 vicario apostolico per la Spagna dichiarò il vescovo di Siviglia. I succennati *scrigni* alla memoria ne richiamano que' notaj che col titolo di *scriniarii* ne avevano la custodia, ed a cui l' uffizio spettava di scrivere, e di sottoscrivere gli atti dei romani pontefici

---

(1) Epist. 17 n. 12.
(2) Coust. ibid. p. 815.
(3) Hist. des emp. t. x p. 829.
(4) Coustant. ibid.

e della chiesa romana. Con più altri titoli, come vedremo in seguito, furon essi riconosciuti.

Titoli che appropriavansi i romani pontefici.

II. Sino dai primi tempi hanno i romani pontefici costumato attribuir a sè stessi il titolo di *papa*: il qual titolo avvegnachè sia stato di poi ad altri vescovi ancora conferito, ai quali l' abbiano i papi medesimi dato qualche volta (1); ciò non ostante niuno di loro lo ha, come i papi, a sè stesso appropriato. Da questo titolo ne furono gli altri vescovi esclusi soltanto a' tempi di Gregorio VII, essendo stato, come osserva il Baronio, in un sinodo romano allora stabilito che il titolo di papa si desse al solo sommo pontefice. Il titolo nondimeno di più comune lor uso quello si fu di *episcopus urbis Romae*, o di *episcopus catholicae romanae ecclesiae*, o semplicemente di *episcopus*, che la maggior parte di essi ha ritenuto. S. Gregorio Magno sulla fine del secolo sesto l' appellazione vi aggiunse di *servus servorum Dei*, divenuta essa pure di consueto formolario presso i suoi successori, non però di pratica costante, almeno ne' secoli a s. Gregorio vicini, anzi nè meno presso lui medesimo (2), bolle avendovi e di lui e di altri papi del secolo settimo ed ottavo, nelle quali essa non si scorge. Falso quindi riesce quel canone diplomatico, almeno nella sua universalità sopra ciò dopo altri uomini dotti proposto da Bernardino Ferrario (3), col quale si stabilisce, *ut si quod papale illorum rescriptum ea careat, pro adulterino habeatur*. Distinguansi dai più antichi i posteriori tempi: e riguardo questi avran eglino ragione. Del resto non è stata questa espressione per la prima volta adoperata da s. Gregorio Magno, nè è stata privativa de' sommi pontefici. In prova dell' antichità maggiore di questa formola io non citerò già la lettera di Damaso papa a Stefano, ov' egli s' intitola *servus*

(1) Mabill. de re dipl. p. 63.
(2) V. nouv. traité de dipl. t. v p. 127.
(3) Lib. 3 p. 162.

servorum Dei; poichè dagli eruditi riconosciuta per ispuria (1); è però certo che avanti s. Gregorio usata l'aveva s. Agostino, scrivendo a Vitale vescovo di Cartagine, ed a Proba vedova di Probo, prefetto del pretorio (2). E dopo lo stesso s. Gregorio se l'appropriarono altri vescovi, come un Massenzio di Aquileja, un Rataldo di Verona, un Agano di Brescia (3), ed un Lupo di Trevigi (4); ma più di tutti i vescovi di Ravenna *per istolta gara coi papi*: così almeno, non so poi se con ragione, pensa il Muratori (5). Riscontrasi la medesima formola persino in alcuni diplomatici rescritti di re ed imperadori, stati da noi altrove rammentati (6).

Nome del papa or premesso, ed or proposto al nome altrui.

Per più secoli non hanno i papi serbata regola fissa con quelle persone a cui hanno diretto le loro lettere, ossia nel premettere, ossia nel posporre il nome proprio al nome di esse, come pure nell'indicarle o col numero singolare, o col plurale. E' d'avviso il Garnier (7) che il papa Leone IV verso la fine del nono secolo abbia il primo ne' suoi rescritti cominciato a preporre il suo al nome altrui: il qual uso abbiano di poi ritenuto costantemente i di lui successori. Ma come ha egli potuto il Garnier ignorare la pratica tenutasi da Cornelio, da Leone I, da Ilario, da Simplicio, da Felice III, da Gelasio e da altri papi dei primi secoli della chiesa di nominar loro stessi avanti gli altri di qualunque grado e condizione fosser eglino stati, come fece s. Pietro stesso, anzi tutti gli altri apostoli nelle loro epistole?

Circa poi il numero sembra che soltanto verso la fine del quarto secolo abbia cominciato a prevaler l'uso del

---

(1) Tom. II concil. Labbe.
(2) Tom. III oper. ejusd. epist. 85.
(3) Mabill. t. II ann. ben.
(4) Charta an. 813 ap. Maffei opusc. eccl. p. 95.
(5) Ant. ital. t. II diss. 36.
(6) Supr. tom. I.
(7) Diurn. rom. pontif. p. 151.

singolare coi principi eziandìo, senza però aver i papi tralasciato del tutto l' altro del plurale, che interpolatamente durò sino al pontificato di Alessandro III dopo la metà del duodecimo secolo, nel qual tempo ne cessò affatto l' uso. Non sarà dunque universal regola quella del gius canonico, colla quale sono per false, ripudiate quelle bolle o quei rescritti apostolici, in cui i papi il loro discorso dirigendo a singolari persone, il numero plurale ad esse appropriino. La moda, resasi di que' tempi comune, di usar termini astratti fu adottata altresì dai papi, applicando secondo la qualità dei personaggi a cui scrivevano, quelli di *vostra magnificenza, sublimità, grandezza, carità, dilezione, fraternità ec.*

In qual numero abbiano i papi indicate le persone a cui scrivevano.

Tra le lettere che sussistono dei più antichi papi poche son quelle che datate sieno colle note croniche. La mancanza di esse nelle altre sembra doversi ai copisti attribuire che nel trascriverle forse le hanno credute soverchie. Quei rescritti dei papi in cui son elleno state ritenute, sono notate con i giorni delle calende, none ed idi, e col nome dei consoli dell' anno allora corrente, al qual nome, dacchè Giustino II augusto ebbe a sè riserbato ed agli augusti successori suoi il consolato, il nome fu sostituito dell' imperador regnante cogli anni del di lui impero e *post consulatum*. Il primo a darne esempio è stato Vigilio (1), assunto al supremo pontificato avanti la metà del sesto secolo. Il papa Felice III nella data d' una sua lettera dell' anno 491 al nome del console aveva aggiunta l' indizione, che da Simmaco in un' altra del 499 al nome di esso fu sostituita (2). Non fu dunque s. Gregorio Magno, a loro posteriore di un secolo, il primo che nelle date abbia introdotto l' indizione, come da alcuni scrittori è stato asserito. Una data, di cui non avvi forse

Come datate le lettere dei più antichi papi.

(1) Ap. Coustant. t. 1 epist. 5.
(2) Ibid.

altro esempio, si è quella colla quale fu segnato un concilio romano del 743 sotto il papa Zaccarìa. Volendo egli dar un saggio di sua riconoscenza per la pace ed altri favori compartitigli da Liutprando re dei Longobardi, nella data di esso concilio, oltre gli anni dell' impero di Leone Isaurico, quelli pur aggiunse del regno di Liutprando (1).

Più privilegj compartono i papi nel sesto secolo.

III. Se i diplomi papali dei primi cinque secoli della chiesa riguardano collazione di autorità, altri molti dei secoli susseguenti, cominciando da quelli di Ormisda, a sommo pontefice eletto nel 514, privilegj contengono ed esenzioni. Tra questi si novera la conferma da lui fatta di un privilegio, di cui serbasi memoria nella cronaca di Dijon (2). Un altro del medesimo è per esteso riportato dal Bollando (3), a cui sono sottoscritti alcuni vescovi, e che egli accordò alle istanze di s. Cesario arelatense, come un altro di esenzione del 551 si ha di Vigilio papa, che alle richieste del re di Francia Childeberto spedì a favore di un monistero presso Arles, fondato dal medesimo sovrano (4). Fu questo privilegio confermato in seguito da s. Gregorio Magno, il quale molti ei pure ne compartì, e specialmente a monisteri.

Noi però non saremo per adottare tutti quei diplomi che a lui vengono attribuiti, alcuni fra essi la taccia portando in fronte di falsità o d'interpolazione; ma quelli soltanto sceglieremo per saggio a cui la più rigorosa critica nuocer non possa. Tali sono i privilegj da quel pontefice accordati alla badìa di s. Andrea e di s. Tommaso di Rimini (5), a quella de' ss. Giovanni e Stefano di Classe (6),

---

(1) Baron. ad an. 743 n. 17.
(2) Spicil. t. 1 p. 360.
(3) Act. ss. t. 1 p. 736.
(4) Annal. bened. t. 1 p. 137.
(5) Gregor. M. oper. t. IV p. 237.
(6) Tom. II oper. ejusd. p. 905.

alla badessa Respetta di Marsiglia, e generalmente a tutti i monisteri in un concilio romano, a cui egli presedette (1). Alla sola città d'Autun tre ne accordò lo stesso santo pontefice alle preghiere del re Teodorico, e della regina Brunechilde. A sì fatti privilegj rendono testimonianza non solamente i monumenti storici, ma le di lui lettere ancora, le quali sono relative ai compartiti privilegj, e perciò ne confermano l'autenticità.

Formole diplomatiche di s. Gregorio adottate dai papi posteriori.

In essi alcune formole inoltre si scorgono affatto a quelle simili, di cui hanno fatto uso i posteriori romani pontefici, ai quali le gregoriane hanno servito di norma, le *inibitorie* in specie, le *comminatorie*, e le *imprecatorie*. Una delle consuete formole delle bolle dei papi, vissuti nei secoli susseguenti, si è la proibizione a chiunque di qualunque grado, non esclusi i sovrani, di appropriarsi le sostanze e i diritti dei privilegiati monisteri, o chiese, o spedali. Or la stessa formola ci si presenta nelle bolle di s. Gregorio (2), ove si stabilisce *nullum regum, nullum antistitum, nullum quacumque prœditum dignitate etc.*, oppure *nullum de regibus, nullum de sacerdotibus etc.* Di altre formole, state poi usate nelle medesime bolle dei papi, esempj pure non mancano nei diplomi di quel santo pontefice.

Nè deve recar punto sorpresa che a' tempi di lui, e da lui stesso si minacci a chiunque si opporrà all'esecuzione di quanto viene stabilito, fosse pur questi un re, di decadere dal suo grado, onore e dignità; imperocchè tal minaccia, come osserva monsignor Bossuet (3), di quella stagione era un mero formolario di pratica e di niuna conseguenza. Che se eranvi i sovrani stessi inchiusi, ciò eseguivasi per consenso ed insinuazion loro, premurosi che niuno de' loro successori la mano stendesse sopra

(1) Ibid. p. 1294.
(2) Ibid. p. 1217.
(3) Défens. de la décl. du Clergé t. 1 p. 286.

le sostanze, o ai diritti attentasse ed ai privilegj di quelle chiese o di quei monisteri che da loro fondati furono o beneficati. In quella guisa che i papi hanno preso per norma da s. Gregorio Magno le imprecazioni scagliate contro i violatori delle loro costituzioni, così ancora le benedizioni sopra i fedeli esecutori di esse invocate dal cielo, e in questi termini da lui concepite (1): *Cunctis autem eidem loco justa servantibus sit pax Domini nostri Jesu Christi, quatenus et hic fructum bonæ actionis recipiant, et apud districtum judicem præmia æternæ pacis inveniant.*

Esenzione dei monisteri antichissima, sì nell'Oriente che nell'Occidente.

IV. Ciò di cui persuader non si vogliono molti moderni critici, l'Eckart, il Tomasin, il Talon, il Fleury, il Garnier, ed altri, si è che sino dal sesto secolo sieno stati i monisteri sottratti alla giurisdizione e dipendenza dei loro vescovi diocesani: lo che pretendono non potersi in verun conto combinare colla disciplina ecclesiastica di quel secolo sino al decimo. Ma essi ignorano, o s'infingono d'ignorare la storia dei secoli al decimo anteriori, che moltiplici esempj ne somministra nell'Oriente non meno che nell'Occidente. Riguardo il primo il solo autore della vita di s. Simeone Siciota (2), vissuto nel sesto secolo, di non pochi fa menzione, in varie diocesi esistenti, che dal patriarca di Costantinopoli unicamente dipendevano. Ivi pure sino da quel tempo i monisteri di fondazione imperiale a niun arcivescovo o vescovo erano soggetti, ma ai soli greci imperadori, come dallo stesso papa Innocenzo III (3) fu avvertito. Il monistero di s. Sergio nella città stessa di Costantinopoli *sancta romana ecclesia jure proprio quondam retinuit*: sono i termini che il papa Giovanni VIII usò, scrivendo all'imperadore Basilio il macedone (4).

(1) Ibid.
(2) Acta ss. April. t. III p. 49.
(3) Lib. I epist. 39.
(4) Epist. 251.

Simile esenzione avanti il decimo secolo veggiam del pari nell' Occidente. Nella Francia, secondo l'osservazione del Juvenin (1), i monisteri reali erano riconosciuti esenti da qualsivoglia giurisdizione non solamente episcopale, ma laica ancora. Per la sicurezza maggiore si è costumato il ricercare dai sommi pontefici la conferma dell' esenzione, i quali non l'accordavano se non a chi avesse prodotto i titoli a cui la medesima era appoggiata. E per non entrare nell' enumerazione delle particolari esenzioni dei monisteri, alcune delle quali veder si possono presso il Cochin, il Mabillon ed il Quatremaire, ci appiglieremo unicamente al libro intitolato *Diurnus Romanorum Pontificum*: libro che fu fatto copiare furtivamente entro lo spazio di un giorno da Luca Olstenio sopra un singolar codice dell' ottavo secolo, esistente nella cisterciese librerìa di s. Croce in Gerusalemme di Roma, ed ivi contro la fede data di volerlo soltanto consultare, da lui non molto dopo pubblicato colle stampe, e riprodotto di poi con varie note dal gesuita P. Garnier, il quale ci dice bensì d'averlo collazionato e corretto su di un altro codice antichissimo, ma, senza indicarci, come avrebbe dovuto, dove questo si ritrovi. Per la qual cosa destar si potrebbe sospetto che non solamente i primi foglj del *Diurno*, i quali, alcuni pochi frammenti eccettuati, sono nell' originale smarriti, ma le varianti ancora e le aggiunte, che nel decorso dell' opera stampata s' incontrano, siano d' invenzione dello stesso moderno autore. Nè sarebbe stata questa la sola di lui infedeltà. Il Cellier (2) lo convince d' aver alterato la lettera del papa Anastasio a Giovanni vescovo di Gerusalemme, nella quale si rappresenta Ruffino dal papa condannato, che sappiamo non esserlo stato.

Codice *Diurnus R. pontificum* d'onde ricavato.

Pertanto fra le varie formole in esso codice raccolte,

(1) Hist. de Tournus t. 1 p. 56.
(2) Auteurs ecclés. t. VIII p. 561.

delle quali servivansi i papi nei loro rescritti, alcune vi hanno di privilegj e di esenzioni che ai monisteri compartir si solevano: prova evidente che da mille e più anni n' era di già introdotta la pratica. Sì fatti privilegj, come avvertono i succennati scrittori, erano alcune volte procurati dai vescovi stessi alle badìe delle loro diocesi, ma più sovente dai fondatori e dai sovrani. Uno dei principali motivi di procurar queste esenzioni sono state le frequenti molestie e vessazioni ai monisteri cagionate dai vescovi diocesani, e talvolta l'essere una chiesa o un monistero sotto l' invocazione di s. Pietro Apostolo (1). Per sino la sola lontananza di un monistero dalla città, sede del vescovo, ha somministrato al re dei longobardi Arioaldo, e di setta ariano, sufficiente titolo per proporsi ad un sinodo, se perciò il monistero di Bobbio, situato in qualche notabile distanza da Tortona, sottrar si potesse dalla dipendenza di quel suo allora vescovo diocesano, come racconta il monaco Giona nella vita dell' abate bobbiese Bertulfo (2). Ne fu di fatti sottratto dal papa Onorio con sua bolla dell' anno 628, la quale così comincia (3): *Honorius episcopus servus servorum Dei Bertulfo abbati sacerdoti etc.*

Motivi per concedersi le esenzioni.

V. Proseguendo noi ora la nostra carriera secondo l' ordine cronologico nella diplomazìa de' papi, osserveremo primieramente la regola, a cui nel dare agli altri i titoli si è attenuto s. Gregorio Magno, che nella pontificia cattedra di s. Pietro sedette negli ultimi anni del secolo sesto e nei primi del settimo: *Omnes Gregorius sacerdotes fratres*, scrive il di lui biografo Giovanni diacono (4), *clericos autem diversi ordinis dilectissimos filios; at vero laicos viros dominos, et fœminas dominas in suis litteris*

Quai titoli agli altri attribuiti dai papi.

(1) Bullar. t. III.
(2) Lib. 4 c. 5.
(3) Ughelli ital. sacr. t. IV.
(4) Lib. 4 vit. ejusd.

nominabat. Ma essendosi nel secolo settimo propagato il greco costume di attribuire ai sovrani ed agli altri personaggi di grado distinto grandiosi e magnifici titoli; i romani pontefici pure vi si adattarono nel dirigere ai medesimi i loro rescritti.

La formola d' indirizzo agli augusti, nel *Diurno* registrata, si è: *Domino piissimo et serenissimo victori, ac triumphatori filio amatori Dei et Domini nostri Jesu Christi Ill. Augusto etc.* I titoli di *domino excellentissimo, atque præcellentissimo filio Ill. etc.* son ivi riserbati pei re, gli esarchi ed i patrizj. Con più semplici scrivevano i papi alle imperadrici, chiamate da loro *Dominæ piissimæ filiæ Ill. Augustæ etc.* La prima ad essere dai papi distinta coll' appellazione di *figlia* è stata da s. Leone Magno Pulcheria imperadrice; ed il primo che con quella di *figlio* abbia riconosciuto gl' imperadori è stato Felice III. Gli arcivescovi poi ed i vescovi son ivi per lo più intitolati *dilectissimi fratres*, o *dilectissimi nobis*, o *reverentissimi* (così allora più comunemente in vece di *reverendissimi*), *et sanctissimi fratres Ill. coepiscopi etc.* Negli antichi codici, come abbiamo altrove avvertito coll' *Ill.* dinotavansi quelle indeterminate persone, che ora coll' *N.* indicar si sogliono: sigla che cominciò ad adottarsi nel secolo nono (1). Tra le diverse congetture dagli eruditi proposte intorno quest' *N.*, la più probabile quella a noi sembra che la riconosce per la prima lettera di *Nomen* di quella persona che avrebbe dovuto esservi nominata. Non so poi su qual fondamento siasi l'Amaduzzi (2) indotto ad interpretare per *Illustrissimus* quell' *Ill.*, sì spesso adoperato nel *diurno* suddetto: *Illustrissimus Archipræsbyter, Illustrissimus Archidiaconus, Illustrissimus Primicerius notariorum etc.* Ignorar non doveva l' erudito

(1) Mabill. act. ss. Bened. t. I p. 291.

(2) Diss. sopr. il titolo de offic. archidiac. nuova raccolt. di opusc. t. XVIII p. 45.

autore non potersi a tutti indiferentemente adattare quel titolo, che ne' secoli di mezzo qualche volta appena era usato. Camminando su questi principj troppo più illustrissimi vi sarebbero stati allora che in oggi non vi sono. Più anticamente però a tal oggetto adoperavasi il termine *Ollus*. Varrone (1) e Festo (2) la formola riportando con cui l' araldo pubblicava la seguita morte di taluno, così la esprimono: *Ollus Quiris leto datus est.*

Nelle lettere che i papi a persone laiche scrivevano fuori del grembo della chiesa, tralasciavano l'appellazione di *figlio*. Tra i varj documenti che recar si potrebbero di tal ommissione, quello basti ricavato dalla lettera di s. Gregorio Magno (3) dell'anno 592 ad Agilulfo re dei Longobardi, che in quel tempo alla setta ariana era attaccato: nella qual lettera l' appellazione di *figlio* non compare, che poi dal medesimo pontefice gli vien data in un' altra del 603, diretta alla regina Teodolinda di lui consorte, nel qual anno Agilulfo professava la cattolica religione (4).

Nel suddetto *Diurno* si leggon pure raccolte diverse formole di salutazione, variabili secondo il grado delle persone, a cui era dal papa diretto il suo rescritto. Così a cagion d' esempio per un re o per un patrizio: *Incolumen excellentiam vestram gratia superna custodiat.* Per un console: *Deus te incolumem custodiat domine fili mi etc.* E poichè queste salutazioni scriver si solevano dal papa di propria mano, sono nel *Diurno* chiamate *sottoscrizioni.* Non erano tutta volta queste le sole formole praticate allora dai papi; ma più altre s'incontrano nelle lor bolle, quali sono: *Superna gratia vos sospites custodiat in sua pace,* ovvero: *Omnipotens Deus ab omni malo vos protegat,* od altre consimili.

---

(1) Lib. 4 de ling. lat.
(2) Verbo *Quiris.*
(3) Lib. 9 epist. 42.
(4) Lib. 12 epist. 14.

Riguardo poi i titoli dagli altri attribuiti ai papi, non v' ha titolo onorifico, che stato non sia con loro usato. Per non dipartirci dal *Diurno*, veggiam in esso l'indirizzo *Domino sancto merito apostolico, et divina benedictione decorato. Ill. papæ patrum summæ sedis præsuli — Domino sanctissimo, et ter beatissimo Ill. summo pontifici, seu universali papæ etc.* Sebbene tra le formole dei titoli d'attribuirsi ai papi, registrate nel nostro *Diurno*, quella pure vi sia di *vicario di s. Pietro* (1); niuno però di essi l'ha a sè medesimo appropriata, essendosi nondimeno serviti d' un'equivalente formola, con cui dichiaravano d' eseguirne le funzioni. Il titolo di *vicario di Gesù Cristo* non fu adottato che nel secolo terzo decimo. Innocenzo III credette d' essere nel diritto di chiamarsi tale: *Quamvis simus Apostolorum principis successores*, scrive egli (2), *non tamen ejus, aut alicujus apostoli, vel hominis, sed ipsius sumus vicarii Jesu Christi.* Anche tutti gli altri vescovi, le veci facendo di Cristo, potrebbero esser chiamati di lui vicarj; ed alcuni di fatti con tal titolo distinti s' incontrano. S. Bernardo (3) ad un semplice abate lo attribuisce; e s. Benedetto (4) a tutti gli abati in genere.

E quali dagli altri ai papi.

VI. Verso la fine del settimo secolo nelle date delle bolle dei papi s' incominciò ad aggiugnersi quella presa dagli anni del loro pontificato: checchè abbia detto il P. Morin (5), seguitato dal Launoi, Tomasin, Cointe, e de Marca, i quali introdotta riconoscono tal pratica soltanto dopo l'ottavo secolo, ed il Papebrochio (6) con Simon, Lenglet ed altri, che all'undecimo la ritardano: se pure

Anni del pontificato quando indicati nelle bolle.

(1) Pag. 69.
(2) Lib. 1 epist. 326.
(3) Epist. 59.
(4) Regul. c. 2.
(5) Hist. de la délivr. de l'eglis. par Const. p. 661.
(6) In Propyl.

non hanno questi preteso d'assegnar l'epoca, in cui la data presa dagli anni dei regnanti sovrani è stata del tutto esclusa, o veramente quando la pratica di noverar gli anni del pontificato è divenuta costante, essendosi dapprincipio e per alcuni secoli adoperata la medesima interpolatamente. In due bolle originali (1), l'una di Giovanni V dell'anno 686, e l'altra di Sergio del 697 essa adoperata si vede espressamente, leggendosi nella prima: *Data per manus Johannis bibliothecarii pontificatus domini Johannis papæ anno primo mense nono etc.*, e nella seconda: *Anno pontificatus domini Sergii universalis papæ X in sacratissima sede B. Petri apostoli indictione II.*

Formola *in perpetuum* nelle bolle.

Vorrebbero altri per l'opposto più alto ancora dell'assegnata epoca far rimontare tal sorta di data, ravvisandola in una bolla di s. Gregorio Magno (2), in cui è notato l'anno quarto del suo pontificato. Siccome però la bolla è soggetta ad alcune eccezioni, così pure la data non ne va esente, credibile non essendo che tra tanti di lui rescritti siasi in questo solo voluto inserire tal data. Ma che dir dobbiamo di quell'altra di lui bolla diretta all'abate di Bobbio s. Colombano, e datata dello stesso di lui anno quarto? Tanti sono gl'indizj di falsità in essa scoperti dal Muratori (3), che ci vietano il farne verun caso. Una nuova formola compare nelle bolle papali dello stesso secolo, nelle quali alcun privilegio sia compartito, val a dire quella *in perpetuum*, espressa non di raro nelle bolle dei susseguenti secoli colla cifra o abbreviazione *in* ꝑ. ꝑ., o *in p. p. m.* Questa formola, introdotta per dinotare la perpetuità di quanto viene in essa prescritto, non si è mai più abbandonata se non per sostituirne un'altra equivalente: *Nunc, et pro futuris temporibus*, ed in fine: *Ad æternam rei memoriam.*

(1) Mabill. de re dipl. p. 437.
(2) V. PP. s. Mauri t. v p. 125.
(3) Aut. ital. t. vi diss. 70.

Nel medesimo secolo settimo un esempio affatto nuovo, ma assurdo, sebbene alla semplicità e rozzezza del tempo condonabile, si vide nella soscrizione del papa Teodoro alla sentenza di deposizione di Pirro patriarca di Costantinopoli. Per accrescerle un maggior peso, e per incutere un terror più forte, il papa, al riferir di Niceta, la sottoscrisse colla penna intinta nel sangue di Gesù Cristo. Quest' esempio fu di poi seguitato da que' vescovi che alla condennagione si sottoscrissero di Fozio altro patriarca costantinopolitano. Dagli ecclesiastici passò l' esempio ai secolari. Carlo Calvo imperadore e Bernardo conte di Tolosa, per vieppiù avvalorare un reciproco trattato di pace, colla stessa sacra tintura vi si sottoscrissero: il quale trattato nondimeno fu iniquamente violato dall' imperadore, che fece proditoriamente uccidere il conte. Altri ne rammenta il Ducange (1) che la sola croce con essa formarono a piè dell' istrumento.

Impronto dei più antichi sigilli papali.

VII. Quì si dovrebbe far parola sopra i sigilli delle bolle pontificie, alcuni de' quali rimasti ci sono dei papi vissuti in quel secolo; ma ce ne dispensiamo per averne quanto basta ragionato nel capo XI antecedente. Ci ridurremo pertanto ad avvertire unicamente che i primi piombi, a noi noti, delle bolle pontificie sino alla metà del secolo undecimo hanno per lo più da una parte impresso il solo nome, come *Honorii*, *Sergii etc.*, e dall' altra il titolo di *papæ*. In alcuni sono i caratteri disposti in linea retta, ed in altri in circolare. In tutti poi sì nel diritto che nel rovescio improntate si scorgono una o più croci. Dalla proposta regola eccettuar si deve il sigillo del papa Deusdedit, il più antico piombo papale a noi pervenuto, il di cui diritto è occupato dall' immagine del buon pastore (2), e l' altro ancora del papa Paolo I, che da una parte presenta le teste dei santi apostoli Pietro e

(1) Tom. III Glossar. v. *Crux*.

(2) Ficoroni. Piombi tav. XXIII n. 3.

Paolo, e dall' opposta il di lui nome in greco ΠΑΥΔΟΥ (1). Se pure questo piombo a lui appartiene, avendone contro il Mabillon ed il Muratori che lo riconoscono di lui, mosso dubbio monsignor Gradenigo (2), sì per la stravaganza del nome di Paolo in greco, essendo egli stato di nazione romano, sì ancora per mancarvi l' aggiunto di *papæ*, che hanno tutti gli altri piombi papali. Nè al Gradenigo bastano per farglielo credere di Paolo I papa le teste dei due apostoli, veggendosi le medesime sopra sigilli di altri che certamente non furon papi, del che esempj, tratti dal Ficorone, egli riporta.

Ma dalla metà del secolo undecimo sino al presente quasi tutti i piombi da una facciata rappresentano il nome del soggetto unitamente al titolo di *papæ*, e dall' altra le due teste dei succennati apostoli, circondate cadauna da un nimbo, quella di s. Paolo costantemente alla destra, e quella di s. Pietro costantemente alla sinistra di una croce postavi fra mezzo. La ragione di tal pratica è stata altrove da noi assegnata (3). Come vi hanno delle eccezioni ai consueti impronti dei sigilli de' papi sino a Leone IX, vissuto verso la metà del secolo undecimo, così ve ne hanno ancora a quelli di lui e dei papi a lui posteriori, che immagini ed epigrafi dalle altre diverse hanno in essi usato, in specie Vittore, Nicolò, ed Urbano, tutti di questo nome i secondi. Non si è nè meno tenuta regola fissa nel cordoncino, per cui il piombo sta alla bolla attaccato e da essa pendente, essendosi in alcune adoperato il canape, in altre la seta, e questa di color diverso, ed in alcune eziandìo una lista della stessa pergamena. Dopo la metà del secolo duodecimo l' uso si è introdotto quasi privativo di appendere il piombo con cordoncino di seta gialla e rossa alle bolle, dette *graziose*.

---

(1) Mabill. suppl. p. 46; et Murator. ant. ital. t. III diss. 35.
(2) Raccolt. d' opusc. del Mandell. t. XXVIII.
(3) Ant. long. mil. vol. IV diss. 34 n. 11.

D' onde presi gli anni del pontificato.

VIII. Nelle bolle dell' ottavo secolo più frequente si fa la data presa dagli anni del pontificato dei papi. Ma è ella stata presa dalla loro elezione, o veramente dalla loro consecrazione? Sì dall' una che dall' altra, ma più spesso dalla seconda, almeno sino al principio del duodecimo secolo, dopo il quale cominciò a prevaler la prima. Quale dei sommi pontefici abbia preso la data dalla sua consecrazione, e quale dalla sua elezione, riscontrar si potrà presso il Papebrochio (1), che nella discussione è entrato di cadaun pontificato.

Bolle scritte da uno, e da un altro datate.

Sebbene sino dal secolo settimo antecedente qualche bolla ci si presenti, scritta da un soggetto, e da un altro datata, qual' è appunto quella del 668 di Vitaliano papa (2), scritta da Adriano archivista, e datata da Anastasio primicerio cogli anni del suddetto sommo pontefice; con tutto ciò tal pratica prese più fermo piede nel secolo ottavo, in cui più usitata divenne. Ne diam per saggio il finale d'una bolla dell' anno 753 di Stefano II (3). *Scriptum per manum Sergii sanctæ romanæ ecclesiæ scriniarii Ind. VI mense Januario. Dat. id. Januarii per manum Anastasii primi episcopi diocesanorum sanctæ Sedis apostolicæ anno Deo propitio pontificatus domini Stephani summi pontificis et universalis papæ in sacratissima Sede B. Petri apostoli I. Bene valete.* Osservisi la ripetizione del mese da Sergio archivista indicato in genere, ed in specie da Anastasio primo vescovo dei diocesani, coll'assegnarne precisamente il giorno che era quello delle idi, ossia dei 13 di Gennajo. La medesima ripetizione si pratica pure in altre posteriori bolle, ma non sempre nella stessa maniera: ed alcune altresì ci si presentano, in cui da uno solo tutta intiera sotto lo *scriptum* si registra la data, come altre che da uno solo si eseguisce lo stesso

(1) Conat. hist. crit.
(2) Ughelli Ital. sacr. t. VIII col. 24.
(3) Ibid. t. III col. 102.

sotto il *datum*, oppure dove il *datum et factum* sono insieme accoppiati.

Notaj della chiesa romana distribuiti in varj uffizj.

Il surriferito testo ci indica inoltre la moltiplicità degli uffizj introdottisi nella curia romana, riguardo quei soggetti che avevano a stendere le bolle, o apporvi le date. Benchè nel fondo tutti fossero notaj, pur eran essi tra loro distinti con titolo speciale, a cui alcune speciali incumbenze andavano annesse. Così Sergio estensore della succennata bolla è intitolato *scriniario della santa romana chiesa*, ed Anastasio che vi pose il *data* si enunzia per *primo vescovo dei diocesani della santa Sede apostolica.* Sotto il pontificato di Adriano I, Cristoforo, che si appella *archivista e notajo regionario*, aveva l'incumbenza di scriverne le bolle, ed Anastasio primicerio di datarle. La distinzione tra gli archivisti, scriniarj, notaj regionarj ec. *della santa chiesa romana*, ed i vescovi, nomenclatori, primicerj, secondicerj ec. *della santa Sede apostolica* nel registrare lo *scriptum* e il *data* nelle bolle pontificie ha continuato ancora per molto tempo. Nelle bolle dei susseguenti sommi pontefici altre intitolazioni s'incontrano di questi uffiziali, cioè di *notaj del sacro palazzo*, o della *camera della sacra romana chiesa*, o di *primicerj dei difensori della santa Sede apostolica*, o di *nomenclatori*, o *camerieri*, o *sacellarj*, o *cancellieri*, o *protoscriniarj*, ossia *primi archivisti*, o *vescovi*, o *preti cardinali bibliotecarj*. Monsignor Ciampini (1) un catalogo ha formato di tutti quei bibliotecarj della romana chiesa, cui egli potè raccogliere da atti autentici e sinceri. Cominciano essi dall'anno 580 da Lorenzo prete cardinale, e terminano nel cardinal Lauria, creato bibliotecario nel 1681. L'Arduino (2) sempre fecondo in opinioni stravaganti rigetta per false tutte quelle pontificie bolle, ove di bibliotecario facciasi cenno. E ciò per qual ragione?

Bibliotecarj della stessa chiesa romana.

---

(1) Exam. libr. pontif.
(2) Mss. 6216 A. bibl. reg. p. 232.

Perchè sino al secolo quarto decimo non essendovi per suo avviso state biblioteche, non hanno quindi potuto esservi bibliotecarj. Ecco a qual segno arrivi il delirio anche negli uomini grandi!

Quando alle bolle sottoscritti vescovi e cardinali.

IX. Avvegnachè molti privilegj sieno stati dai romani pontefici compartiti dal quinto secolo sino alla metà dell'ottavo, pure a niuno di quelli che sussistono, aggiunta si vede soscrizione di cardinali. Il primo esempio ne è forse la bolla di Paolo I dell'anno 761 spedita in un concilio romano (1) per l'erezione in Roma del monistero de' ss. Stefano e Silvestro, alla qual bolla sono sottoscritti 21 vescovi e 17 cardinali, che a quelli nella sottoscrizione vi cedono il luogo più degno: se non che dopo la sottoscrizione di 8 cardinali quella vi è inserita di tre vescovi colla seguente annotazione: *Subscriptio trium episcoporum, qui residui erant, sed defectu chartæ absque subscriptione præterierant.* Per qualche tempo ancora rare sono queste sottoscrizioni di vescovi e cardinali ai diplomi de' papi, le quali poi frequenti si sono rese nel secolo duodecimo: nel qual secolo pure la dignità dei cardinali sotto il papa Alessandro III prese un notabile accrescimento di onore e di grandezza, fatta maggiore sotto Innocenzo IV, che nel concilio di Lione del 1243 diede loro il capello rosso: accrescimento portato poi al colmo da Bonifazio VIII, che li dichiarò eguali ai principi, ed aggiunse loro l'abito dello stesso colore, cui Paolo II nel 1464 estese al berettino. Finalmente Urbano VIII nel 1630 cangiò loro il titolo d' illustrissimo e reverendissimo in quello di eminenza.

Nelle bolle gli anni degli augusti d'Occidente.

Dacchè fu nell' Occidente ristabilita la dignità imperiale nella persona di Carlo Magno, riconosciuto e coronato in Roma l'anno 800, non più nelle date delle bolle pontificie numerati furono gli anni dei greci augusti, e del loro *post consulatum*, ma sostituitivi quelli presi dall' epoca

(1) Tom. vi concil. Labb.

della coronazione di Carlo. Per altro anche avanti la di lui esaltazione all'impero nella data di alcune bolle gli anni del pontificato andarono uniti agli anni del regno e del patriziato del medesimo sovrano. Tal'è appunto quella bolla di Leone III dell' anno 798 che così termina (1). *Data VI calend. Junii anno domini Leonis in sacratissima B. Petri sede III, seu domno Karolo excellentissimo rege Francorum et Langobardorum atque patricio Romanorum, a quo capta fuit Italia anno XXV Indict. VI.*

Nella stessa guisa si è costumato procedere cogli augusti successori di Carlo Magno, essendosi nella data delle bolle accoppiati gli anni dell' imperadore d'Occidente e del loro *post consulatum* con quelli del sedente pontefice, e non di raro ancora cogli anni dell'incarnazione. La data però del *post consulatum* era già scomparsa dalle bolle pontificie sino dalla fine del nono secolo, e quella degli anni dell' impero cessò verso la metà dell'undecimo. Pretendono alcuni moderni che motivo di tal omissione state sieno le famose dispute intorno le investiture tra i papi e gl' imperadori. Avranno queste bensì influito alla total cessazione, ma non ne sono state il principal motivo; imperocchè molto prima che esse si destassero, alcuni papi, come Giovanni VIII, Marino, e Giovanni XII senza far motto degli anni dell' imperador regnante hanno datato alcune loro bolle con quelli solamente del loro pontificato (2).

Monogrammi nelle bolle.

X. Alcuni dei papi che nel secolo nono sedettero sulla cattedra di s. Pietro, hanno fatto uso del monogramma ricavato dal proprio nome. Ve ne hanno di Pasquale I, di Gregorio IV, di Benedetto III, di Nicolò I, di Adriano II, e di altri papi di quel secolo. Continuano a comparire i monogrammi in varie bolle papali del decimo,

(1) Nouv. traité de dipl. t. v p. 175.
(2) Mabill. de re dipl. p. 181.

ed in alcune ancora del seguente. Il Muratori (1) una dell'anno 1001 ne riporta di Silvestro II col monogramma, e questa favorevole al pavese monistero del Senatore. In qualcuno di cotesti monogrammi col loro nome è insiem legato quello di *papa*. In altri si fa entrar eziandìo il monogramma ☧. Lo stesso nono secolo un diploma assai singolare ci somministra (2) stato già inciso in lamina di bronzo dorata. Tal diploma è del sunnominato pontefice Leone III dell'anno 805, ove non solamente egli è dinotato il terzo tra i papi di questo nome, cosa sino a lui insolita; ma concorre inoltre con lui Carlo Magno alla concessione del privilegio, essendovi amendue a piè del medesimo sottoscritti. Comincia il diploma. *In nomine Domini Dei et Salvatoris nostri-Christi Leo episcopus servus servorum Dei et Carolus etc. in perpetuum.* E termina. *Actum est hoc et traditum anno Incarnationis* DCCCV *indict.* XIII, *et domini Leonis summi papæ III anno* X *et domni Caroli imperatoris anno* V. La pena contro i trasgressori di quanto ivi si prescrive per parte di Leone è l'anatema, e per parte di Carlo è la multa di libbre 50 d'oro. Il Muratori (3) senz'addurne ragione rigetta come spurio questo diploma. Trovasi però il medesimo autenticato non solo da molti antichi giudici e notaj che attestarono d'averlo copiato dalla tavola di metallo dorata; ma ancora da Innocenzo IV, che lo stesso afferma, e copia ne inserisce in una sua bolla del 1252; quindi i PP. Maurini (4), giudici in tal causa competenti, non esitarono punto a riconoscerlo per sincero.

Altra bolla del suddetto papa Leone (5), sottoscritta da sei cardinali, una nuova circostanza per la prima volta

(1) Ant. ital. t. VI diss. 70.
(2) Ughell. Ital. sacr. t. I de episc. ostien.
(3) Ant. ital. t. III diss. 34.
(4) Loc. cit. p. 176.
(5) Ibid. p. 178.

Data del luogo quando nelle bolle introdotta.

ne presenta nella data del luogo, che è stato il monistero di s. Anastasio presso Roma. Egli è vero che *l' Actum Romæ* leggesi alla fine di un atto di s. Gregorio Magno (1). Contenendo quest' atto l'emancipazione di un servo, non entra quindi nella classe dei rescritti o privilegj ecclesiastici. Bolla di Pasquale I dell' anno 822 leggesi nella Gallia cristiana (2), ove similmente la data si nota del luogo. *Data Laterani.*

Multa pecuniaria nelle bolle imposta.

Avanti terminar il ragionamento sopra le bolle del nono secolo farem avvertire l' imposizione della pena o multa pecuniaria alla spirituale in esse aggiunta contro i trasgressori delle papali disposizioni. Il primo a noi noto esempio quello si fu del testè nominato papa Pasquale I nell' indicata bolla dell' 822, alla quale un' altra di lui aveva preceduto dell' anno 819 (3) colla medesima pena. L' esempio di Pasquale fu imitato da Leone IV, una di cui bolla dell' anno 850 sussiste tuttora nell' archivio vaticano, con pendente il sigillo di piombo, pubblicata dal Doni (4), nella quale questa formola s' incontra: *Si quis... vero contra hoc nostrum apostolicum præceptum egerit, componat auri obrizi libras quinque. Insuper etiam anathematis vinculis sit innodatus, et perpetuæ condemnationi submissus.* Il *si quis vero*, o *qui autem*, o *si quæ igitur persona* è stata anche in seguito la consueta introduzione alle pene di anatema, di maledizione, o pecuniarie minacciate o imposte ai contravventori dei papali decreti, come il *cunctis autem etc.* alle benedizioni invocate sopra i fedeli osservatori di essi.

Formole, dianzi vaghe, divenute fisse nel x secolo.

XI. Diverse altre formole, che sino al decimo secolo sono state di quando in quando adoperate nelle bolle dei papi, in questo divengono di un uso quasi costante. Tal

---

(1) Ad nov. act. erud. suppl. t. II sect. 4.
(2) Tom. I in append. instr. p. 43.
(3) Rer. ital. script. t. II p. 220.
(4) Ant. inscr. collect. p. 467.

è la formola di *salutem, et apostolicam benedictionem*, della quale alcun indizio aveva cominciato a comparire in una bolla di Giovanni V, vissuto alla fine del settimo secolo, ed in un'altra di Sergio, morto l' anno primo dell'ottavo (1). Tal è pure l' altra formola *in perpetuum* per i privilegj, a cui aggiugner si denno le maledizioni contro i violatori, e le benedizioni sopra gli esecutori delle loro disposizioni, gli anni del pontificato del papa regnante con quelli dell' imperadore, e dell' incarnazione, la doppia data dell' estensore e del datario delle bolle, e la specificazione del numero che i papi tennero nella serie degli altri omonimi.

Le indizioni però nelle bolle del decimo secolo sono variabili, essendo state alcune prese dal primo giorno di Gennajo, ed altre dal mese di Settembre. Più variabili ancora son in esse le intitolazioni e le salutazioni. Se dopo la morte di Lodovico Pio si sono qualche volta appena nelle date omessi gli anni degli augusti dell' Occidente, sotto i re e gl' imperadori italiani ben di rado vi sono stati indicati, e finalmente furono quasi del tutto tralasciati dal principio di questo secolo sino ad Ottone il Grande, gli anni del quale si sono nelle bolle ripigliati: lo che si è continuato sotto gli altri due Ottoni, e qualch' altro loro successore.

Alcune particolari formole.

Esempj si hanno, sebben rari, nelle bolle papali della formola *regnante Christo*, o *regnante imperatore Domino Jesu Christo*, o *regnante in perpetuum Domino nostro*, sostituita agli anni degli imperadori, allora specialmente che non fossero stati dai papi riconosciuti. Per lo contrario allorchè per qualche insorto scisma nella chiesa romana, o per altro titolo si fosse creduto spediente di non specificarsi il nome del papa, fu in alcune provincie della Francia la formola adottata: *Salomone papa*, o

(1) Nov. act. erudit. jan. an. 1734.

Salomone regnante. Così durante lo scisma tra Benedetto VII e Bonifazio VII fu dato un diploma *mense Junio regnante Lothario rege an. D. N. Jesu Chr.* DCCCCLXXIV *Salomone papa.* Un altro se ne ha del 972 col *Salomone regnante* (1). Unica forse è quell' epoca presa nella data d'una bolla del nominato Benedetto VII (2): *Indict.* VII *Incarnat.* CMLXXIX. *Era* MVII. Da quest' era ai notati 979 anni dell' incarnazione, passando anni 28 di divario, quanti appunto secondo il ciclo di Vittorio, di sopra rammentato, si riconoscono dalla nascita di Cristo alla sua passione, dir conviene che siasi in questa bolla voluto far rinascere l' antiquato ciclo vittoriano.

Cambiamento del nome nell' elezione al papato.

Nello stesso secolo decimo l'uso s' introdusse di cambiarsi i papi il nome nell'ascendere al soglio pontificio: qualunque stato ne sia il motivo, che tuttora è incerto, niuno degli assegnati appagandoci pienamente. Tra i primi a cambiarselo sono stati Sergio III, Giovanni XII e XV, Gregorio V e Silvestro II (3), il quale nondimeno ad una bolla diretta alla contessa Emma si sottoscrive *Sylvester qui et Gerbertus papa* (4). Un solo esempio di cambiato nome era preceduto nel secolo nono nella persona di Adriano III, chiamato dianzi Agapito; ma da Benedetto IX, che visse nell'undecimo sino a dì nostri, tranne Marcello II, tutti gli altri l'hanno deposto per adottarne uno diverso, preso però sempre da qualch'uno dei loro antecessori. Non sarà quì fuori di proposito l' avvertire che la prima canonizzazione, eseguitasi dalla sede apostolica, avvenne circa l'anno 93 di questo secolo, in cui Giovanni XV al catalogo de' santi ascrisse Uldarico vescovo di Ausbourg. La bolla è sottoscritta dal papa, da cinque vescovi, da nove preti, e da quattro diaconi cardinali.

---

(1) V. Johan. Beslium hist. Pict. com.; et Papebroch. in Leon. VII.
(2) Nouv. traité de dipl. t. v p. 203.
(3) Mabill. præf. ad sæc. IV bened. part. 2 p. 58.
(4) Gallia christ. t. IV p. 202.

Formole rese più frequenti nelle bolle dell' XI secolo.

XII. Alquanto più a lungo converrà intertenerci sopra le bolle papali dell' undecimo secolo, somministrando esse un più vasto campo di ragionarne. Comincieremo pertanto dall' osservare la pratica che in alcune si è tenuta di segnarvi al principio o la croce, o il monogramma ☧, od anche di premettervi l' invocazione divina, del che nondimeno qualche esempio era già preceduto (1). Nelle stesse bolle similmente alla soscrizione del papa più spesso che per lo passato, quella va aggiunta di varj cardinali. Alcune nondimeno ne ho io vedute, e tra esse due autografe della seconda metà di questo undecimo secolo, l' una di Alessandro II dell' anno 1071, e l' altra di Gregorio VII del 1078, dirette amendue a Cristoforo abate del cremonese, monistero di s. Pietro, al di cui archivio appartenevano una volta, ed amendue mancanti della sottoscrizione dei cardinali e del papa stesso, col solo cenno d' essere state date *per manus Petri sancte romane ecclesie cardinalis ac bibliotecarii*, che nella seconda il titolo di bibliotecario cambia in quello di cancelliere. Verso la metà del medesimo secolo la data del luogo cominciò a stabilirsi d' una maniera più costante, che poi nel duodecimo invariabile divenne e quasi necessaria per i frequenti e lunghi viaggi che furono i papi costretti ad intraprendere per sottrarsi alle persecuzioni e violenze degli antipapi. Da questa data del luogo un doppio vantaggio ne venne, il primo al diploma stesso che un nuovo appoggio alla sua autenticità ha con essa acquistato; e l' altro alla storia dei papi, i di cui itinerarj, sì per il luogo che per il tempo, dalle bolle da loro in varie stazioni spedite si possono rischiarare. Come il Mabillon (2) dalle bolle di Pasquale II, così altri dalle bolle di altri papi hanno ricavato la descrizione dei loro viaggi.

(1) Nouv. traité de dipl. t. V p. 156.
(2) Annal. bened. t. V p. 420.

Anni dell' incarnazione diversamente presi.

Se in alcune bolle del secolo decimo vedemmo comparire gli anni dell'incarnazione di Cristo, in quelle dell'undecimo, nelle più solenni almeno, mancar non sogliono, ora presi dai 25 del Decembre, ora dal 1 del Gennajo, ed ora dai 25 del Marzo. Quale dei papi abbia fatto uso più di una che di un' altra delle accennate maniere di computar gli anni dell' incarnazione, veder si può presso il Mabillon, il Cochin, e gli autori dell' *arte di verificar le date.* Nelle bolle però di minor importanza sonosi d'ordinario tralasciati gli anni dell' incarnazione, ed alcune volte quegli eziandìo del pontificato. L'ultima volta in cui nella data siasi fatta menzione degli anni degl' imperadori, si è forse in quella d'una bolla di Benèdetto IX dell'anno 1038, ov'è notato l'anno XII dell' imperador Corrado. A quest' epoca pure arriva la doppia annotazione del mese nello *scriptum* e nel *datum*, la quale nelle posteriori bolle non più si scorge. Vi si ritiene bensì la doppia data ancora; ma l'uso ne fu più raro, che poi cessò del tutto nel secolo seguente.

Siccome nell' undecimo secolo alcuni papi hanno estesa la loro autorità sino a dichiarare dal trono deposti re ed imperadori: locchè per altro era stato già praticato da vescovi in sinodo adunati; così altri papi hanno creduto goder del diritto di conferire nuovi titoli principeschi. Ciò intraprese Benedetto VIII, il quale a Ricardo II di Normandìa il titolo di conte cambiò in quello di duca, avendogli in questi termini diretta la bolla (1). *Benedictus episcopus servus servorum Dei dilecto in Domino filio Richardo gratia Dei illustrissimo Comiti quem Apostolica auctoritas Ducem Normannorum ex hoc jam appellari constituit salutem carissimam cum benedictione apostolica.*

Tra tutti i papi che nella cattedra di Pietro sedettero in questo secolo, quegli a cui più innovazioni nelle bolle

(1) Ibid. p. 214.

alcuni illustri diplomatisti attribuiscono, si è s. Leone IX, eletto a sommo pontefice l'anno 1049. Il fanno eglino autore in esse della data dell'incarnazione, ossia dell'era cristiana, dell'indizione presa dal primo giorno di Gennajo, dell'omissione degli anni degl'imperadori regnanti, e di alcune altre cose, dianzi a loro avviso non praticate. Ma i documenti diplomatici, spettanti a' papi, vissuti avanti Leone IX, e che sono stati da noi accennati, ne provano la pratica avanti lui.

Innovazioni nelle bolle dello stesso secolo.

Ve ne hanno però alcune che a lui in special modo appartengono. E primieramente essendo egli stato dal vescovado di Toul promosso al pontificato romano, vescovado che con questo ritener volle, ne fu in alcune sue bolle notata la data degli anni sì dell'uno che dell'altro. Il Mabillon (1) una ne produsse del medesimo, spedita l'anno 1050, indizione sesta: *Data Tulli in majori ecclesia XI kal. Novembris per manum Udonis Tullensis ecclesiæ primicerii cancellarii et bibliothecarii apostolicæ sedis anno apostolatus domni Leonis papæ secundo episcopatus tullensis XXVI.* Il motivo di non aver Leone IX dimesso il vescovado di Toul nella sua esaltazione al papato sarà verisimilmente stato l'esempio di Formoso che, essendo stato l'anno 891 dalla vescovile chiesa di Porto promosso alla romana, dal suo successore Stefano VII per questo abbandono della primiera di lui sposa reo fu riputato di un gravissimo imperdonabile delitto; onde venne da Stefano scomunicato, e fatto disotterrare il suo cadavere, ordinò che gettato fosse nel Tevere. Altri ancora che da vescovi innalzati furono al supremo pontificato, ritener vollero il primiero vescovado, come poco dopo Leone IX fece Alessandro II, dianzi vescovo di Lucca, e nel seguente secolo duodecimo Urbano III da arcivescovo di Milano creato Papa, amendue di patria milanesi.

Papi già vescovi di altre chiese col papato ne ritengono il vescovado.

(1) Annal. bened. t. IV p. 516.

Colla doppia appellazione di papa e di vescovo lucchese indicato si vede il suddetto Alessandro II in una carta di livello del 1064 (1), ove di più contro il consueto stile, dagli altri tenutosi coi papi, è egli nella persona seconda del singolare nominato: *Manifestus sum ego Walfredus comes filio bonæ memoriæ Ardinghi qui fuit simul comes quia tu Alexander sanctæ romanæ ecclesiæ præsul et lucensis episcopus per cartula livellario nomine ac censum persolvendum dedisti mihi etc.*

Motti sacri nelle bolle scritti entro due circoli concentrici.

Ma ciò di cui non abbiam indizio nelle bolle pontificie avanti Leone IX, si è quella marca, ossia quel segno al di sotto del testo di esse con due circoli concentrici espresso, l'area interiore de' quali da una croce è divisa in quattro parti eguali, entro cui è ripartitamente scritto il nome del papa. Tra i due circoli poi una breve sentenza si legge, ricavata dalla scrittura sacra, e per lo più dai salmi. Il suddetto papa Leone adottò quel detto: *Misericordia* (e qualche volta) *gloria Domini plena est terra*; e cadauno de' suoi successori scelse un testo particolare, ed alcuni eziandìo ne hanno usato due od anche tre, come Nicolò II. Altri poi appigliati si sono a quello stato già da qualch' altro loro antecessore adoperato. Nella già citata bolla d'Alessandro II del 1071 all'intorno del di cui circolo gira il motto: *Deus nostrum refugium et virtus*, nell' area di esso in vece d'esser notato secondo la pratica il di lui nome, vi è scritta, e con carattere diverso dal primo, quest' altra divisa: *Magnus Dominus noster et magna virtus ejus.* Altra particolarità introdotta si scorge per la prima volta nelle bolle del medesimo papa Leone, cioè il *bene valete*, ridotto in monogramma. Se tal monogramma, come dai papi suoi antecessori il *bene valete*, sia stato di propria mano scritto dal papa Leone e dai successori suoi, io non oserei affermarlo, veggendolo

(1) Ant. ital. t. II diss. 36.

con qualche differenza disegnato nelle diverse bolle di un medesimo papa. Anche nei piombi delle bolle s'incomincia sotto Leone IX a notar il numero che nella serie dei papi omonimi egli teneva. Tre piombi a tre di lui bolle appesi col nome di *Leonis VIIII* riscontrar si possono presso il P. abate Gattola (1).

Ma non andò guari che nei succennati segni furono introdotti dei cambiamenti. Il di lui successor Vittore II sostituì nel circolo al suo nome quello dei due principi degli apostoli *Petrus, Paulus*, avendo al primo assegnata la destra, e la sinistra al secondo, e con al di sopra le sigle IHC XPC, *Jesus Christus* (2). In qualche bolla di Nicolò II, che a Vittore succedette dopo il breve pontificato di Stefano IX, in vece di *Jesus Christus* leggesi XPC *vinc*, cioè *Chistus vincit*. Così in una del 1060 (3); ma in altra di lui del 1061 quello spazio vi rimane voto (4), come lo è nella già accennata di Gregorio VII del 1078. Singolar è la marca d'una bolla di Urbano II, la di cui circolare iscrizione consiste in queste due parole: *legimus firmavimus* con cinque croci (5). Nel secolo seguente duodecimo continuarono bensì i papi a ritenere i due nomi *scus Petrus scus Paulus*; ma al di sotto cadauno di loro vi pose il proprio. Avendo gli antipapi a spedire le loro bolle, alla norma si attennero di quelle dei papi legittimi, ed essi pure appropriaronsi per divisa qualche sacro testo. Il primo che ne diede l'esempio si fu l'antipapa Guiberto, competitore di Gregorio VII sotto il nome di Clemente III, il quale scelse quel testo del salmo. *Confirma hoc Deus quod operatus es in nobis.*

XIII. Vedemmo di sopra i varj titoli con cui distinti

---

(1) Access. ad hist. casin.
(2) Mabill. de re dipl. p. 641.
(3) Olivieri memor. della bad. di s. Tomm. t. XII N. raccolt.
(4) Nouv. traité de dipl. t. V p. 229.
(5) Ibid. p. 243.

Arcicancellieri della curia papale.

sono non meno gli estensori che i riconoscitori delle bolle pontificie. Sotto il nominato s. Leone IX il Mabillon (1) ravvisa il primo esempio di un *arcicancelliere* nella persona di Erimano o Ermanno arcivescovo di Colonia, che di tal uffizio era stato da quel papa investito, ed alle di cui veci supplisce Federigo bibliotecario e cancelliere della santa Sede apostolica. La bolla è data *XI kal. Augusti per manus Friderici sanctæ apostolicæ sedis bibliotecarii et cancellarii vice domini Herimanni coloniensis archiepiscopi et archicancellarii anno domini Leonis IX papæ tertio indictione IV*. Sino però dal secolo precedente decimo una bolla di Sergio III fu scritta dal *protoscriniario* Melchisedech, e datata da Teodoro che *arcicancelliere* s' intitola (2). Questa sinora è la più antica bolla in cui tal titolo compaja.

Per l' opposto pretende lo Schannat (3) che Piligrino, immediato antecessore di Ermanno nell' arcivescovado di Colonia, quantunque nelle bolle porti soltanto il titolo di cancelliere, per vero arcicancelliere abbia ad essere riconosciuto: e ciò per aver il medesimo varj bibliotecarj delegato ad esercitar le sue veci. Ma quanti altri avanti lui non hanno ad altri commessa simile incumbenza? Non per questo però furono arcicancellieri. Dopo Ermanno anche s. Annone suo successore immediato nello stesso arcivescovado compare in alcune bolle col titolo di arcicancelliere e di bibliotecario della s. Sede. Vi hanno altri esempj di varj soggetti che ad un tempo portano lo stesso titolo di cancelliere, e ne esercitano le funzioni.

Tal uffizio di quella stagione era certamente assai autorevole e di molta importanza, e di maggiore ancora divenne successivamente. S. Bernardo in una sua lettera ad

---

(1) Cit. annal. p. 524.
(2) Nouv. traité etc. t. IV p. 196.
(3) Vind. arch. Fuld. p. 33.

Aimerico cancelliere (1) ce ne porge una giusta idea. *Cum nullum ferme fiat in orbe bonum*, scrive egli, *quod per manus quodam modo romani cancellarii transire non habeat, ut vel vix bonum judicetur, quod ejus prius non fuerit examinatum judicio, moderatum consilio, studio roboratum, et confirmatum adjutorio.* Ma essendo l'autorità del cancelliere cresciuta a segno di dar ombra a quella stessa del papa, fu creduto spediente l'incorporare quest'uffizio al papato, e di nominar altro soggetto che col titolo di *vicecancelliere* ne esercitasse le incumbenze. Il Tabarelli (2) a Bonifazio VIII ne attribuisce l'abolizione; ma il Panvinio (3) con più ragione ad Onorio III. Di fatti l'ultima volta in cui nelle bolle facciasi menzione del cancelliere, si è in quella d'Innocenzo III dell'anno 1213, datata *da Giovanni cardinale di s. Maria in Cosmedin e cancelliere della s. romana chiesa*; ma cominciando dal suddetto Onorio III suo successore vi compajono soltanto vicecancellieri, cappellani de'papi, e semplici scrittori. Quel tanto che a Bonifazio VIII potrebbesi attribuire, sarebbe l'istituzione d'investir un cardinale di tal uffizio che, abolito da Onorio III l'altro di cancelliere, da vescovi o da altri era esercitato.

Se i papi, vacando l'impero, abbian mai preteso d'esercitarvi autorità suprema.

Resta da farsi ancora qualche osservazione sopra le bolle del secolo undecimo. Sebbene, come si è già avvertito, siasi nel medesimo estesa la pontificia podestà nel politico sino a dichiarar dal trono deposti re ed imperadori; con tutto ciò non hanno mai i papi preteso nella vacanza del trono d'essere rivestiti dell'autorità reale ed imperiale, come ne gli accagiona il Valbonais (4). Le due carte da lui prodotte, l'una del 1068 sotto il pontificato d'Alessandro II colla data. *Dom. nostro papa*

(1) Epist. 313.
(2) In Clement. rom. de elect.
(3) De rom. pontif.
(4) Hist. de Dauphiné t. II p. 121.

Alexandro romanum imperium tenente; e l' altra del 1082 sotto quello di Gregorio VII, in cui si legge: *Domino nostro regnante et domino nostro imperium romanum tenente*: queste due carte, dissi, provano che alcuni allora nella Francia ne fossero persuasi, ma non già i papi: almeno dai documenti loro non risulta sufficiente prova di sì fatta esorbitante pretensione. Al più, vacando l'impero, se ne sono creduti vicarj in Italia.

Gravi anatemi per motivi leggieri nelle bolle riformati.

XIV. Un abuso però erasi nelle bolle introdotto di lanciarvisi cioè gravi anatemi per motivi assai leggieri. S. Pier Damiani (1) ne fece delle serie rimostranze al suddetto papa Alessandro, il quale se non li tolse affatto, li mitigò di molto. Il di lui successore Gregorio VII ne levò le maledizioni e le imprecazioni che dianzi nelle bolle erano di uso assai frequente, talchè se riguardo le anteriori possono le medesime essere un argomento della loro sincerità, la mancanza di esse potrebbero esserlo del pari delle posteriori. Le scomuniche però continuarono sotto questo papa ed i successori suoi ad esser fuor di modo profuse, la formola delle quali per lo più consisteva nel separare dal corpo e sangue di Gesù Cristo i refrattarj. Quella di Urbano II riducevasi spesso a minacciar la deposizione agli arcivescovi, vescovi, imperadori, ed altri principi e signori che osato avessero attentare contro i privilegj da lui accordati. Nello stesso secolo undecimo alcuni papi, ed in specie il nominato Gregorio VII, avendo a dirigere qualche rescritto a taluno, della di cui condotta non fossero soddisfati, vi hanno omesso la salutazione, oppure vi hanno inserito qualche clausula, dinotante la loro scontentezza, come: *debitæ solicitudinis exhortationem — debitæ subjectionis reverentiam — æquitatis, et pacis dignam imitationem*, od altra alle circostanze più adattata. Se nel secolo ottavo Stefano II spedì

(3) Epist. 2 lib. 1.

lettera come da s. Pietro dettata, nell' undecimo Gregorio VII bolla diresse agli stessi due principi degli apostoli. Avvertiam inoltre esservi alcune bolle di questo secolo, nelle quali il nome del papa, non meno che della persona a cui la bolla è diretta, vien indicato colla sola lettera iniziale: pratica resa poi più frequente nei susseguenti secoli. Una bolla si trova di Gregorio VII, ove al nuovo è accoppiato il primiero di lui nome, così essa incominciando: *Gregorius, qui et Hildebrandus* (1).

Innovazione nei piombi.

Qualche osservazione meritano pure i piombi appesi alle pontificie bolle dello stesso undecimo secolo, ne' quali s' incontrano delle innovazioni non solamente nella rappresentazione degli emblemi, ma nelle epigrafi ancora. I successori di s. Leone IX continuarono bensì a mettere essi pure nei loro piombi il numero che tenevano nella serie dei papi omonimi; ma diversamente li figurarono. In quello di Vittore II, immediato di lui successore, vedesi da una parte la figura di s. Pietro sino al petto, a cui una mano dall' alto porge le chiavi col motto: *Tu per me navem liquisti suscipe clavem*; e dall' altra una città turrita, al di sopra della quale sta scritto *Aurea*, e al di sotto *Roma*, e nel contorno + *Victoris papæ II.* Nel piombo datoci dal Palazzi (2) di Stefano X, successor di Vittore, è rappresentato Cristo in atto di benedir il papa, genuflesso nel mezzo di altre due persone coll' epigrafe: *Petre pasce oves meas*; ma nel di lui piombo, pubblicato dall' Oldoino (3), in vece delle due persone sonovi due agnelli, e all' intorno: *Si diligis me Petre pasce agnos meos.* Il piombo di Nicolò II, sostituito al papa Stefano, s' assomiglia a quello di Vittore II. Le altre variazioni che nei piombi s' incontrano di Alessandro II, di Gregorio VII, di Vittore III, e di Urbano II,

(1) Roger de Hovenden t. I p. 457.
(2) De gest. rom. pontif. t. II p. 302.
(3) Addit. ad Ciacon.

tutti papi del secolo undecimo, veder si possono nella dissertazione *sopra i piombi diplomatici pontificii* di monsignor Gianagostino Gradenigo vescovo di Ceneda sotto il nome di Stellisco Ambracienze P. A. (1).

Consistenza di alcune antiche formole presa nelle bolle del XII secolo.

XV. Ma eccoci ormai al secolo duodecimo, in cui le formole delle bolle papali prendono quella consistenza che da prima non avevano, e che hanno poi in gran parte mantenuto sino al presente. Avanti però parlar di esse gioverà l' osservare che in questo secolo si è dato bando nelle bolle pontificie a quel carattere che volgarmente semi-longobardico suol chiamarsi; ma che in realtà altro non è stato che il corsivo ridotto a miglior forma, nel di cui luogo entrò il minuscolo tondo, il qual carattere nondimeno adoperato si scorge nelle bolle di qualch' altro papa dei due secoli antecedenti. L' ultimo a far uso di quel corsivo nelle sue bolle, sebbene non in tutte, si fu Pasquale II, vissuto al principio del medesimo secolo. Dal carattere facendo passaggio alle formole delle bolle rese in esse stabili, la prima si è quella di *Episcopus servus servorum Dei* nell' intitolazione, e l' altra di *salutem et apostolicam benedictionem*, o veramente: *In perpetuum*, o *ad perpetuam rei memoriam*, ove trattisi di collazione o di conferma di privilegj. Dicasi lo stesso delle clausule. *Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostræ concessionis infringere, vel ei ausu temerario contraire*; come pure di quella che viene in seguito. *Si quis autem hoc attentare præsumpserit, indignationem omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum ejus se noverit incursurum.*

Le due riferite formole convengono alle bolle in genere: in quelle con cui qualche privilegio si conferisca, quest' altra viene sostituita, in termini più ampj e più forti espressa. *Si qua ergo in futurum ecclesiastica*

---

(1) Opusc. del Mandelli t. XXVIII.

secularisve persona hanc nostræ constitutionis paginam sciens contra eam temere venire tentaverit, secundo, tertiove commonita, nec reatum suum congrua satisfactione correxerit, potestatis honorisque sui careat dignitate, reumque se divino judicio existere dé perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo Corpore et Sanguine Dei et domini redemtoris nostri Jesu Christi alienus fiat, atque in extremo examine districtæ ultioni subjaceat. Anche nell' invocazione delle benedizioni si procede nelle stesse bolle con molta uniformità: nelle prime in tal guisa. *Conservantes autem ejusdem omnipotentis Dei et eorundem apostolorum ipsius benedictionem et gratiam consequantur. Amen.* E nelle seconde così. *Cunctis autem eidem loco sua jura servantibus sit pax Domini nostri Jesu Christi, quatenus et hic fructum bonæ actionis percipiant, et apud districtum judicem præmia æternæ pacis inveniant. Amen.* Quest' *Amen* in alcune bolle è ripetuto sino a tre volte. Se qualche variazione in altre sincere bolle s' incontri, ella è soltanto accidentale.

Bolle solenni come espresse.

XVI. Come le formole, così la distinzione ancora tra bolla e bolla secondo la qualità dell'oggetto, che ne è lo scopo, vedesi in questo duodecimo secolo quasi del tutto fissata. Se l' oggetto sia di grande importanza, si spedisce una bolla munita di tutte le formalità di pratica della curia romana, nome del papa, scritto tra mezzo la sua divisa, ed il *bene valete* ridotto in monogramma, soscrizione dei cardinali, distribuiti in tre colonne, data del luogo e del tempo per calende, none ed idi, indizione corrente, anno dell' incarnazione, e quello del papato, col nome del cancelliere o vicecancelliere, o notajo della santa romana chiesa, col titolo inoltre di cardinale o di altro grado ed uffizio, e per ultimo, sigillo di piombo pendente dalla pergamena. Un' osservazione convien fare intorno le soscrizioni dei cardinali preti e diaconi, i primi de' quali alla chiesa di cui erano titolari hanno costumato premettere il vocabolo *tituli*, del quale sono prive le

chiese dei cardinali diaconi. Nei primi però scorgesi un'eccezione riguardo il prete cardinale dei ss. XII Apostoli, che sottoscrivendosi ometter suole il termine di *tituli*. Così ad una bolla di Alessandro III del 1170 (1) il cardinal Ildebrando si sottoscrive. *Ego Ildebrandus basilice XII Apostolorum pb̃r cardinalis*, ed il cardinal Pandolfo o Gandolfo ad un'altra di Celestino III del 1191 (2). *Ego Gandulfus pb̃r card. basilice XII Apostolorum.* Il termine *basilicæ* si è forse creduto equivalente all' altro di *tituli*. In fatti lo stesso cardinal Pandolfo, essendosi sottoscritto ad una bolla di Urbano III dell' anno 1186 (3), lascia il *basilicæ*, e l' altro di *tituli* vi sostituisce. *Ego Pandulfus pb̃r card̃. tituli XII Apostolorum.* Questa osservazione giovar potrebbe nel sottoporsi ad esame qualche solenne bolla, sospetta di falsità o d'interpolazione. Tra le chiese cardinalizie alcune essendovene di doppia appellazione, il termine *tituli* nelle sottoscrizioni dei loro titolari premettesi sempre alla seconda, come *cardinalis sanctæ Pudentianæ tit. Pastoris — Cardinalis sancti Vitalis tit. Vestinæ etc.*

Molte delle solenni bolle sussistono tuttora originali negli archivj ecclesiastici, e specialmente di quelle che *pancarte* chiamar si sogliono, nelle quali, fatta l'enumerazione dei privilegj antecedentemente riportati, o dei varj fondi di qualche chiesa o monistero posseduti, con quel nuovo diploma loro si riconfermano. Non poche pur ve ne hanno di collazione di nuovi diritti, possessi e privilegj. Per dare una norma di queste mettiam sott' occhio una bolla d'Innocenzo II dell' anno 1141, ricavata dall' originale esistente nell' archivio di s. Ambrogio (*). Essa è

---

(1) In arch. mon. Clarevall.
(2) Ap. Tirab. stor. di Non. t. II p. 286.
(3) In eod. arch. Clar.

(*) *Innocentius episcopus servus servorum Dei: dilecto filio Johanni priori de Castelito ejusque successoribus regulariter substituendis: in perpetuum.*

diretta a Giovanni priore di Castelito ed ai successori suoi, colla quale conferisce loro una chiesa di diritto della santa Sede sotto il censo annuale di tre soldi milanesi di moneta vecchia. Non solamente si ravvisano in questa bolla tutte le accennate proprietà, ma la forma eziandìo del carattere, ed il meccanismo della bolla stessa,

---

Cum ex injuncto nobis a Deo apostolatus officio ecclesiarum omnium curam gerere debeamus! illis tamen que ad Sedem apostolicam proprie pertinere noscuntur propensiori studio nos convenit imminere earumque quieti et utilitati auxiliante Domino salubriter providere. Hujus rei gratia dilecte in Domino filii Johannes prior de tue devotionis studio plurimum confidentes Calpinianensem ecclesiam que beati Petri juris existit ad religionem monasticam propagandam eandemque ecclesiam tam temporaliter quam spiritualiter augmentandam tibi tuisque successoribus sub censu trium solidorum mediolanensis monete veteris nobis nostrisque successoribus annualiter, persolvendo ex apostolice Sedis benignitate committimus! et presentis scripti pagina confirmamus. Statuentes ut quascumque possessiones quecumque bona eadem ecclesia in presentiarum Deo preside tenet aut possidet! largitione regum vel principum. oblatione fidelium! seu aliis justis modis prestante Domino poterit adipisci! firma tibi tuisque successoribus in perpetuum et illibata permaneant. Si qua igitur ecclesiastica secularisve persona hujus nostre constitutionis paginam sciens contra eam temere venire temptaverit. secundo tertiove commonita si non satisfactione congrua emendaverit indignationem omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum ejus se noverit incursurum. Conservantes autem ejusdem omnipotentis Dei et eorundem apostolorum ipsius benedictionem et gratiam consequantur. Amen Amen Amen.

Ego Innocentium catholice ecclesie episcopus ss.

Divisa scritta all'intorno del circolo *Adjuva nos Deus salutaris noster*, entro cui leggesi *s. Petrus s. Paulus* e *Innocentius pp.* II.

Il *bene valete* ridotto in monogramma.

col quale aver si potrà l'idea delle altre solenni bolle di que' tempi. Il carattere della prima linea è quello sì smilzo e bislungo, che già da alcuni secoli era negli imperiali diplomi adoperato, e che nel secolo antecedente era stato anche nelle bolle pontificie qualche volta introdotto. Il resto della bolla è in carattere minuscolo tondo, in cui pure cominciarono ad essere scritte diverse bolle in quel secolo, laddove le anteriori sono scritte per lo più in carattere corsivo, stato da alcuni chiamato semi-longobardico, alquanto più intelligibile delle altre più antiche, o scritte in carattere misto di corsivo e di minuscolo. Avanti Innocenzo II la maggior parte delle bolle, anche le più solenni, non presentano altra sottoscrizione che la sola del papa; ma sotto di lui, e qualch'altro di lui successore frequenti si son rese coteste segnature dei tre ordini de' cardinali.

Senza che io lo faccia avvertire, potrà il lettore da sè stesso osservare il luogo assegnato alla divisa, e la configurazione di essa, il monogramma del *bene valete*, la soscrizione del papa nella colonna di mezzo al di sopra delle altre, e quella dei vescovi al di sotto della soscrizione del papa, l'altra dei cardinali preti nella colonna diritta,

---

+ *Ego Albericus hostiensis episcopus ss.*

+ *Ego Stephanus prenestinus episcopus ss.*

+ *Ego Gerardus presbiter cardinalis tituli sancte Crucis in Jerusalem ss.*

+ *Ego Boecius presbiter cardinalis tituli sancti Clementis ss.*

+ *Ego Rainerius presbiter cardinalis tituli sancte Prisce ss.*

+ *Ego Goizo presbiter cardinalis tituli sancte Cecilie ss.*

+ *Ego Gregorius diaconus cardinalis sanctorum Sergii et Bachi ss.*

+ *Ego Otto diaconus cardinalis sancti Georgii ad velum aureum ss.*

+ *Ego Gubaldus diaconus cardinalis sancte Marie in via lata ss.*

Datum Laterani per manum Baronis capellani et scriptoris VII *kalendas Octobris indictione* V *Incarnationis dominice anno* MCXLI *pontificatus vero domni Innocentii pp.* II *anno* XII.

e quella dei cardinali diaconi alla sinistra. Ai nomi di tutti i soggetti sottoscrittivi precede una croce, eccetto il nome del papa che ne è privo, per essere la medesima già segnata entro il circolo, ov' è posta la di lui divisa: *Adjuva nos Deus salutaris noster.* Il *subscripsi* che quì è espresso colla sigla *ff*, in altre bolle è scritto per esteso. La soscrizione del papa. *Ego Innocentius catholicæ ecclesiæ episcopus*, uniforme nel carattere a quello di tutta la bolla, prova essere stata da quello stesso eseguita che la stese. Il piombo che vi era appeso, si è smarrito, essendovene però rimasto l' indizio. Aver questo doveva nel diritto, come lo hanno gli altri di lui piombi superstiti, le immagini dei due apostoli Pietro e Paolo, e nel rovescio *INNOCENTIUS PP. II.* Sì fatte solenni bolle sono state di uso frequentissimo nel secolo duodecimo, divenute più rare nel terzo decimo, ed in seguito riserbate soltanto per alcuni casi più particolari.

E come le meno solenni.

Oltre queste maggiori bolle hanno i romani pontefici costumato per gli oggetti di minor rilievo spedirne altre meno solenni, avendo Alessandro III cominciato a farne grand' uso, che poi costantemente fecero i papi di lui successori. Le più antiche non hanno che la data del luogo e del mese per calende, none, ed idi, ed in alcune poche l' indizione; ma in tutte il sigillo di piombo pendente, con impressavi da una parte l' effigie dei due apostoli Pietro e Paolo, e dall' altra il nome del papa. In quelle però di Clemente III, come pure nelle altre dei susseguenti papi, aggiunti si veggono gli anni del pontificato. Servirà per esempio di queste minori bolle, tutte fra loro assai uniformi, una di Alessandro III del 1174 a Trasmondo secondo abate di Chiaravalle presso Milano (1), copia della quale diamo a piè di pagina (*).

(1) In arch. mon. Clar.

(*) *Alexander eps servus servorum Dei. Dilectis filiis. Trasmundo abbati Carevallis et omnibus fratribus ejusdem ordinis in Lombardia constitutis.*

Tra i piombi dei papi, che sul trono pontificio sedettero in questo duodecimo secolo, passa grande uniformità. Se ne eccettua nondimeno uno di Clemente III, formato a norma di quelli del secolo antecedente: nel qual piombo da una parte vedesi il Salvatore in figura intiera, che le chiavi porge a s. Pietro col motto all' intorno: *Corrige pasce teri Petre pande memento mederi*; e dall' altra la città di Roma, indicata coll' *Aurea Roma*, ed all' intorno + *Tercii Clementis papæ* (1). Alla morte dei papi, affine di togliere l' occasione di spedirsi false lettere sotto il loro nome, per antica consuetudine si rompe il tipario del loro sigillo: e ciò fu pur eseguito nella sessione XII del concilio di Costanza con quello di Giovanni XXII, allorchè fece la forzata rinunzia del papato (2).

---

salutem et apostolicam benedictionem. Justis petentium desideriis dignum est nos facilem preberc consensum. et vota que a rationis tramite non discordant. effectu sunt prosequente complenda. Ea propter dilecti in Domino filii vestris justis postulationibus grato concurrentes assensu. immunitatem juramenti calumpnie a dilectis filiis nostris Rectoribus Lombardie interveniente dilecto filio nr̃o Manfredo t̃ t̃ sc̃e Cecilie pr̃o Car͞d tunc apostolice Sedis Legato. vobis in tota Lombardia concessam universitati vestre auctoritate apostolica confirmamus. et presentis scripti patrocinio communimus. Statuentes ut nulli omnino hominum liceat in partibus Lombardie predictum a vobis juramentum exigere. vel occasione ejus vestram in aliquo justitiam prepedire. Si quis autem id attemptare presumpserit. indignationem omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum ejus se noverit incursurum.

Datum Anagnie III *Id. Januarii.*

Il piombo pendente per alcuni fili di seta rappresenta da una parte l' effigie dei ss. Pietro e Paolo, e dall' altra Alexander P͞P. III.

(1) Ap. Ciacon. t. I p. 1139.
(2) Tom. XVI concil. Labb. col. 211.

XVII. Quanto nelle esposte cose vanno uniformi le bolle del duodecimo secolo, altrettanto discordi vanno nella data degli anni dell' incarnazione; essendosi questa in alcune presa dal primo di Gennajo, o dai 25 dell' antecedente Dicembre, in altre dai 25 di Marzo, alle volte secondo l' era fiorentina, ed altre secondo la pisana, od anche dal giorno di Pasqua. Quest' incostanza riguardo l' era cristiana nelle costituzioni apostoliche continua sino a' dì nostri, come chiunque, consultando l' opera dell' *arte di verificar le date*, che tutte le abbraccia, può accertarsene.

Data degli anni dell' incarnazione variabile nelle bolle.

Singolari sono alcune bolle di Pasquale II, le quali nella data dell' era volgare da tutte le accennate si allontanano. Essendo egli stato a pontefice sommo eletto ai 13 di Agosto dell' anno 1099, nell' anno terzo del suo pontificato avanti il giorno 25 di Marzo avrebbe dovuto segnarsi nelle sue bolle l' anno 1102 secondo l' era comune, e secondo la pisana, che di nove mesi la precede, l' anno 1101. Ciò non ostante alcune di lui bolle datate veggonsi sotto l' anno 1103. Due se ne hanno nella data perfettamente uniformi, spedite nello stesso mese, giorno, indizione, anno dell' incarnazione e terzo del pontificato. La prima dei 14 di Febbrajo a favore di Giovanni abate del monistero di s. Ambrogio, esistente nell' archivio suddetto, e pubblicata dal Puricelli (1). *Datum Laterani per manum Johannis sancte Romane ecclesie diaconi cardinalis sexto decimo kalendas Martii Indictione decima Incarnationis dominice anno millesimo centesimo tertio pontificatus autem domini Paschalis secundi pape tertio.* La seconda diretta dal medesimo papa a Cristoforo abate del monistero de' ss. Pietro e Paolo di Cremona, nel di cui archivio una volta esisteva. L' indizione decima, e l' anno terzo di Pasquale avanti i 13 di Agosto in amendue le bolle appartengono fuor di dubbio all' anno 1102. Altra

Data singolare di alcune bolle di Pasquale II.

(1) Monum. basil. Ambr. n. 299.

bolla dello stesso serbasi nell' archivio san-Dionisiano presso Parigi (1), che colle altre due perfettamente combina, datata sotto il giorno 21 di Marzo, indizione decima, anno 1103 e terzo di lui pontificato. In simil guisa si procede in altre bolle di Pasquale, riportate dall' Ughelli (2) e dal Mabillon (3). Convien dire che l' estensor delle medesime un nuovo sistema si avesse formato sull' era cristiana, diversamente presa dalla volgare, dalla fiorentina e dalla pisana.

Il cancelliere, per la di cui mano diconsi queste bolle spedite, si fu Giovanni Gaetano, successore a Pasquale nel trono pontificio col nome di Gelasio II. Sebbene il Papebrochio ed il Mabillon convengano del fatto straordinario di quella data; con tutto ciò non vollero azzardarsi ad assegnarne il motivo. Lo fecero i PP. Maurini (4); ma uno ne addussero inconcludente. Congetturan eglino che abbia quel cancelliere immaginato questo piano per accostarsi il più che fosse possibile al calcolo di Dionisio esiguo, adottato dai Pisani, senza obbligarsi a cominciar sempre con loro l' anno ai 25 di Marzo. Tal piano però non combina nè col calcolo di Dionisio, nè col pisano, nè con altri. Qualunque stato ne sia il motivo, io son d' opinione che il cancelliere Giovanni non abbia in questa data avuto parte veruna; imperocchè, sebbene le bolle de' papi sembrino opera dei loro cancellieri, in realtà denno essere state composte da qualche uffiziale subalterno, credibile non essendo che ai cancellieri della curia romana, così occupati com' erano di tanti affari, sia avanzato agio e tempo di stendere le bolle: operazione assai lunga. Il vedersi inoltre tutte le bolle papali scritte in caratteri ben formati anzi che no, è un altro titolo di

---

(1) Mabillon de re dipl. p. 187.
(2) Ital. sacr. t. I col. 964, et t. II col. 306.
(3) Ann. ben. t. V p. 464.
(4) Tom. V p. 258

non riconoscerle per fattura dei cancellieri, ma bensì di qualche caligrafo, il quale a norma della consegnatagli minuta avrà poi secondo lo stile della curia stesa da capo a piedi la bolla coll' ultima clausula eziandìo della data *per manus* o *per manum* del cancelliere, la quale comparisce essa pure in carattere uniforme a quello di tutto il testo. Se tale pertanto verisimilmente è stato il piano tenutosi nello stendere le altre bolle, tale pure sarà stato quello riguardo le bolle di Pasquale II segnate *per manum Johannis sanctæ romanæ ecclesiæ Diaconi cardinalis.*

Una nuova singolarità presenta la data di quella bolla del medesimo papa, con cui conferma la fondazione del monistero di Cistercio (1), ed a cui egli solo è sottoscritto. Essa è de' 18 Aprile, indizione ottava dell' anno 1100, e di lui secondo, datata, come le altre testè accennate, *per manum Johannis sancte romane ecclesie diaconi cardinalis.* Sotto quest' epoca nondimeno Pasquale non contava che mesi otto e giorni cinque di pontificato. Ma se chi ha steso tal data avesse quì avuto riguardo all' anno cavo, ossia se avesse i cinque mesi dell' anno 1099 computato per un anno intiero (ciò che cogli anni di altri principi in alcune occasioni si è praticato) tolta sarebbe ogni contraddizione.

Qualche bolla compare ancora in questo duodecimo secolo coll' invocazione divina, ed altre in cui intervengono testimonj. Alcune poche bolle di Gelasio II in vece di cominciare da *Gelasius etc.* portano il titolo *Johannes Cajetanus episcopus servus servorum Dei etc.* (2). Frequentissimo si è fatto in questo secolo l' uso di nominarsi i papi nelle bolle colla sola lettera iniziale del loro nome, e di nominarvi in simil guisa coloro a cui le medesime

(1) Manriq. annal. cist. t. 1 c. 1.
(2) Ughell. ibid. t. VIII col. 389; et rer. it. script. t. III col. 396.

sono dirette, od anche, e bene spesso riguardo questi, col notarvi in vece orizzontalmente alcuni punti. Quei *monitorj*, resi in seguito sì famigliari, con cui sotto pena della scomunica a chi abbia contezza di qualche delitto, l' obbligazione s' impone di denunziarlo, sono stati da Alessandro III per la prima volta introdotti in questo secolo. Ne diede egli il primo saggio, pendente un processo tra il vescovo di Palestrina e l' abate di Subiaco, avendo sotto pena d' interdetto, sospensione e scomunica obbligato alcuni cherici che pretendevasi aver cognizione de' fatti necessarj per ultimarlo, a rilevarli (1). Come da Alessandro III i *monitorj*, così da Celestino III nello stesso secolo fu introdotta la formola dell' assoluzione *ad majorem cautelam*.

Innovazioni nelle bolle del XIII secolo.

XVIII. L' uniformità nelle bolle del terzo decimo secolo va sempre più rinfrancandosi; non vi mancano però ad un tempo le sue innovazioni. Le bolle solenni divennero in esso, come si è detto, assai rare, essendosi quasi tutti i rescritti papali spediti con bolle minori, che sulla fine del secolo fecero strada a quelle che *brevi* furon chiamate. Nelle bolle di scomunica vi s' introdusse la formola: *ad certitudinem præsentium, et memoriam futurorum*, della qual formola si fece uso altresì in quelle in cui si fosse trattato d' importanti affari litigiosi. Pene temporali di nuova specie vi s' impongono in molte, oltre le censure, intimandosi ai colpevoli confisca de' beni, incapacità ai loro figliuoli di posseder benefizj, ed a loro stessi di esercitare alcun uffizio pubblico, e nullità di quegli atti che in qualità di uffiziali avrebbero potuto fare, nota d' infamia, e divieto di vendere agli scomunicati o di comperar da loro cosa alcuna, ed altre simili. Se gl' interdetti sono stati dianzi usati con qualche riserba, in questo secolo adoperati si sono senza misura. Le

Pene temporali di nuova specie.

(1) V. Rouault traité de monit.

repubbliche d'Italia vi sono state di que' tempi non di raro sottoposte.

Vedemmo di sopra il titolo di cancelliere, sì autorevole e sì spesso nominato nelle antiche bolle, essere stato da Onorio III abolito, a cui quello fu sostituito di vicecancelliere. Se il nome di altri uffiziali scritto vi si legge, l'estremità della pergamena ove si ripiega, è il luogo ad esso assegnato, or alla destra, ed or alla sinistra: in alcune al di dentro, ed in altre al di fuori: e tal nome è scritto spesso con abbreviatura. A tutte le bolle si è bensì continuato ad appendere il sigillo di piombo; ma quelle spedite dai papi avanti la loro consecrazione non l'avevano che da una parte improntato colle teste dei santi apostoli Pietro e Paolo, rimanendone l'altra in bianco. Innocenzo V in una sua bolla dell'anno 1276 (1) al podestà ed agli anziani di Genova, spedita da lui innalzato appena al trono pontificio, dalla qual bolla il piombo pendeva senza il suo nome, afferma che *qui fuerunt hactenus in romana ecclesia electi pontifices, consueverunt in bullandis litteris ante suæ benedictionis munus modum hujusmodi observare.* Per alcuni secoli il sigillare col piombo le bolle papali è stata incumbenza di due frati conversi dell'ordine cisterciese, detti perciò *Fratres de plumbo.* In quello stesso frattempo tra l'elezione e la consecrazione se alcuni papi si sono nelle loro bolle chiamati assolutamente *vescovi*, altri vi sono enunziati soltanto come *eletti* con questa od altra simil frase: *a die suscepti a nobis apostolatus officii.*

Piombi improntati da una sola parte.

Un'importante osservazione fecero il Baluzio (2) ed il Mabillon (3) sopra le bolle del papa Innocenzo III dell'anno 1207, e decimo del suo pontificato, nelle quali l'estensor delle medesime senza che saper ne possiamo il motivo, in

Bolle d'Innocenzo III con falsa indizione.

(1) Rainald. annal. eccl. ad an. 1276.
(2) Tom. II epist. Innoc. III.
(3) De re dipl. p. 623.

vece di notare l'indizione decima che in quell'anno correva, vi sostituì la nona, passata eziandìo nel registro di esse. Tal errore è stato fatale non meno ai canonici di s. Agnan d'Orleans, che a quelli di Vezelai in una questione contro i rispettivi loro vescovi. Avendo sì i primi che i secondi prodotto a favor loro due bolle d'Innocenzo III dell'anno 1207 coll'indizione IX, la falsità della notata indizione, che avrebbe questa volta dovuto giovare al loro intento, fu loro nocevole: le bolle furono rigettate, ed essi perdettero la lite. Memorabile avvertimento a non tradur sì tosto per falsa una carta per esservisi intrusa una falsa data. Sotto questo medesimo papa osserva Bernardino Ferrario (1) essere stata per la prima volta adoperata quella rispettosa espressione, adottata eziandìo dai sovrani, e divenuta in seguito di stile ordinario, del bacio de' piedi. Le formole più usitate che il Ferrario raccolse, sono: *Pedum osculatio — cum osculo pedum — beata pedum oscula beatorum — devota pedum oscula beatorum etc.*

Brevi con sigillo in cera.

XIX. Poco a dir ne resta intorno le bolle pontificie dei susseguenti secoli; poichè di già quasi del tutto sistemate. La più rimarchevole innovazione riguarda l'introduzione de' *brevi*, sostituiti alle bolle minori, ai quali in vece del sigillo in piombo un altro ne fu applicato in cera di color rossiccio, e contornato d'una sottile intortigliata pergamena. Siccome avvi in esso rappresentato s. Pietro che dalla navicella getta le reti in acqua per pescare, fu tal sigillo riconosciuto sotto la denominazione di *anuli piscatoris*. E perchè l'uso di esso divenne ai papi famigliare, lo dinotarono anche col termine di *anuli nostri secreti*. Qualche volta avanti Clemente IV, consecrato ai 25 di Febbrajo dell'anno 1265, se n'era fatto uso, com'egli stesso osserva in una sua lettera a Gillo

(1) De ant. eccl. epist. gener. lib. 3 p. 175.

il *grosso* suo cugino (1); ma la pratica ne divenne costante soltanto dopo il terzo decimo secolo.

Le formole nei *brevi* sono le stesse come nelle bolle meno solenni; se non che nella data aggiunti furono gli anni dell' era cristiana, della quale le bolle suddette erano mancanti. Eugenio IV avanti la metà del secolo quinto decimo per le istanze di Biondo da Forlì secretario del concistoro, lo prescrisse espressamente. Non è però egli stato il primo che ne abbia fatto uso, come alcuni diplomatisti, e il Papebrochio in specie (2) hanno preteso. Se si avesse a dar retta a questa opinione, quante bolle antiche, le quali sono datate cogli anni dell' incarnazione, e sopra le quali cader non può il più leggièr sospetto di falso, ripudiar non si dovrebbero!

Pretese Gian Guglielmo Janus (3) d' aver insieme conciliato queste due opposte sentenze, dicendo che la data dell' incarnazione nelle bolle avanti Eugenio IV era segnata dal cancelliere o dal notajo in questa od altra simil guisa: *Data v id. oct. per manus Udonis S. A. S. cancellarii anno Domini Leonis IX papæ I indict. II anno vero dominicæ Incarnationis MXLVIIII*; laddove il papa Eugenio ne fece uso nella prima persona coll' unire gli anni dell' incarnazione con quelli del suo pontificato così: *Datum Romæ apud s. Petrum anno Incarnationis dominicæ MCCCCXXXVI VII kal. Nov. pontificatus vero nostri anno primo.* Le varie bolle però che sussistono di papi molto anteriori ad Eugenio, ove nella prima persona sono accoppiati gli anni dell' incarnazione con quelli del loro pontificato, vana rendono la conciliazione dal Janus proposta.

Le innovazioni più sostanziali sono succedute nei sigilli. Paolo II, eletto a sommo pontefice l' anno 1464,

---

(1) Ibid. p. 130.
(2) Propyl. n. 129.
(3) Act. eruditor. mens. Apr. 1715.

Innovazioni nei sigilli dei secoli posteriori.

introdusse nel suo una maniera affatto diversa da quella dei suoi maggiori, notata dagli stessi scrittori di lui contemporanei, da Michele Canense da Viterbo presso il cardinal Quirini (1), e da un anonimo tedesco, riportato dal Pistorio (2). In una parte del piombo vedesi il papa assiso sul soglio, vestito in piviale e col triregno in capo, ai di cui lati assistono due cardinali, e davanti il medesimo molti genuflessi in atto di venerarlo. Al di sopra vi è il di lui nome. *PAULUS PP. II.* Dall' altra parte sono rappresentati i due principi degli apostoli, sedenti l'uno rimpetto all'altro, s. Paolo colla spada, e s. Pietro colle chiavi nella destra e con un libro nella sinistra. Una croce al basso secondo il solito divide l'una dall'altra figura, e nell'alto sono perpendicolarmente scritti i nomi di amendue.

Alcune volte non meno nel sigillo di piombo che in quello di cera vi sono state intrecciate le arme della famiglia di cui era il papa, quali furono le cinque rose nel sigillo in piombo di Clemente VI, il primo tra i papi che contro il costume abbia innestato le arme di sua famiglia nei sigilli di piombo, come avvertì Alberto d'Argentina presso l'Heineccio (3). Un ramoscello con tre ghiande inserì nel suo Giulio II; dodici gigli Paolo III, e così pure altri papi le loro armi gentilizie. Qualch' altra volta queste sole sono state nei papali sigilli improntate, e specialmente nei più piccoli ad uso di lettere famigliari, e nei quali al piccolo scudo è sovrapposto il triregno, di cui si fa autore Bonifazio VIII. L'introduzione di tale specie di sigilli non arriva a contare tre secoli. Così ancora le sole gentilizie divise col triregno al di sopra sono rappresentate nelle arme poste a quei monumenti eretti dai papi in Roma, o in altre città dello stato pontificio.

Coll'istituzione delle annate, e colle riserbe fattesi dalla

---

(1) Vit. ejusd. p. 47.

(2) Rer. german. script. t. 1 p. 1112.

(3) De vet. sigill. part. 1 p. 147.

corte di Roma di alcuni benefizj essendosi moltiplicati gli uffiziali della cancellerìa e della datarìa, anche i nomi di essi moltiplicati si veggono nella piegatura delle bolle. Nella copiosa raccolta di bolle papali, esistenti nell' archivio di Chiaravalle, il primo esempio di ciò si riscontra in una bolla di Clemente V dell'anno 1308, dopo la quale nelle altre dei successivi papi mancar non sogliono cotesti nomi. In alcune sino a cinque o sei vi sono moltiplicati, e spesso con abbreviazioni e cifre difficilmente intelligibili. Vi si aggiungono eziandìo delle clausule, quali sono *de curia*, o *gratis de mandato Domini nostri papæ* o *registrata in camera apostolica.*

Motus proprii.

XX. Una nuova specie di costituzioni papali nascer si vide sotto Innocenzo VIII verso la fine del secolo quinto decimo, le quali dal termine di *motus proprii*, ivi usato, *motus proprii* furono denominate. In alcune è esso indicato sì al principio che alla fine, ed in altre alla fine soltanto; nè in quelle però nè in queste compare sigillo o in piombo o in cera, ma la sola data del luogo, del mese e dell'anno del pontificato colla segnatura del papa. Nelle prime tal' è la formola: *Innocentius episcopus motu proprio, et ex certa scientia etc. Datum Romæ apud s. Petrum idibus Julii anno quinto. Placet, et motu proprio mandamus*, colla segnatura del papa. Nelle seconde poi la formola è così espressa: *Innocentius papa octavus ad perpetuam rei memoriam. Cum sicut etc.*, ed in fine colla segnatura del papa. *Placet, et ita motu proprio mandamus. Datum Romæ apud s. Petrum XV kal. Septembris anno primo.* Questa formola di *motu proprio* ha qualche volta incontrato delle forti opposizioni, e così l'altra ancora *non obstantibus*, divenuta essa pure di stile comune nelle bolle.

Come in tutte le altre universali pratiche, riguardanti i rescritti pontificj, così ancor in questa dei *motus proprii* vi hanno delle eccezioni e delle variazioni, le quali render denno guardingo chiunque a non precipitar il

giudizio sopra quelli ove serbata non scorgasi la regola generale. Così alcune volte la data dei *motus proprii* è del tutto soppressa; ma vi si rimedia con i certificati che attestano essersi tal breve registrato, e fattane la pubblicazione nella cancellerìa apostolica. Qualch' altra formalità in questi ultimi secoli è stata nelle bolle e nei brevi introdotta, e particolarmente intorno la maniera di spedire e di pubblicare i mandati apostolici, sopra cui non giova intertenerci. Chi desiderasse più detagliate notizie, spettanti alle bolle dei papi, consultar potrebbe il *nuovo trattato di diplomatica* de' Sanmaurini (1), che su questo argomento sonosi molto estesi, e con molta erudizione.

---

(7) T. v a pag. 82 ad 338.

CAPO XIV.

DEI DIPLOMI DEI VESCOVI, ED IN SPECIE DI QUELLI DEGLI ARCIVESCOVI DI MILANO.

Formole diplomatiche nei rescritti vescovili derivate da altre più antiche.

I. Sebbene diplomi di vescovi non compajano se non molto tardi; con tutto ciò le formole che vi si sono adoperate, hanno un principio più alto, incontrandosi queste nei più antichi loro documenti. Cominciando dalle formole iniziali, i padri apostolici del secondo secolo s. Ignazio, s. Policarpo, ed il clero delle chiese di Smirne, di Vienna nel Delfinato, e di Lione data ne hanno la norma nelle loro lettere coll' invocare sopra quelli, a cui scrivevano, *la misericordia, la pace, la grazia divina ec.* La norma pur diedero delle formole finali colla salutazione: *Valete in gratia Dei — Valete in Domino — Incolumes estote — Valere vos optamus*, od altre simili, o semplicemente *Valete.* Lo stesso stile nelle formole hanno adoperato i vescovi nel terzo e nei seguenti secoli.

Titoli a se stessi o da altri loro attribuiti.

Dei titoli similmente che i vescovi hanno a loro stessi attribuito negli atti diplomatici, ebbero la norma dalle antiche lettere dei loro antecessori. Il titolo di vescovo colla formola *Dei gratia*, od altra equivalente non suol mancare nelle loro intitolazioni, e raro non è quello di *peccatore* nelle sottoscrizioni loro, nè meno frequente è stato l' altro di *humilis*, o d' *indignus.* Da alcuni quello fu usato di *servus* della lor chiesa, o di *servus servorum Dei*, a cui taluno ha premesso il termine di *ultimus.* Dagli altri, scrivendo o parlando ai vescovi, non si è serbata regola fissa; ma secondo il grado ed il concetto che del merito di essi avevan eglino concepito, si sono sfoggiati onorifici e ricercati titoli, quali furon quelli di

beatissimi — florentissimi — vere sancti, ac merito illustres — religiosissimi — in Christo sanctificati — sanctissimi — ter beatissimi etc. Molti formolarj di questi titoli veder si possono riportati nel *Diurno dei romani pontefici*, del quale abbiamo in altro luogo ragionato. In una parola, come osserva il Mabillon (1), tutti quei titoli che in altri tempi sono stati ai papi attribuiti, lo furono del pari anche ai vescovi, i quali con i medesimi ebbero altresì comune il nome stesso di *papa*. Anche il termine di *santità* fu qualche volta loro attribuito, e similmente l' altro di *corona beatitudinis vestræ*. Quei titoli però di onore che abbiamo veduto altrove essersi conferiti alle secolari persone illustri, qualche volta appena adoperati s' incontrano coi vescovi, e viceversa.

Che i riportati ed altri simili onorifici titoli sieno stati da altri attribuiti ai vescovi, che impedir non lo potevano, recar non deve maraviglia: recar bensì lo dovrebbe il vederne molti di essi, savj eziandìo e pii e santi, come anche non pochi abati di riconosciuta virtù, aver fatto uso riguardo loro stessi di titoli e di appellazioni che difficilmente compor si potrebbero in oggi colla modestia cristiana. Il succennato Mabillon (2) diversi esempj ne ha raccolto, tra gli altri del vescovo Gauzlino e dell' abate Adalardo, i quali la propria persona la *nostra serenità* chiamarono: di s. Audoeno vescovo di Rouen che il titolo di *santo*, da lui attribuito ad Eligio, accomunò a sè medesimo: di Gerardo abate che *padre venerabile* si disse: di Stefano vescovo di Clermont che chiamò sè stesso *præsulem eximium vita, et moribus præclarum*. Robaldo altresì arcivescovo di Milano *venerabile* chiamossi: e *mitis archiepiscopus* si sottoscrisse il ravennate Onesto ad un suo sinodo del 973 (3). Se tutti trascriver

---

(1) De re dipl. lib. 2 c. 6.
(2) Ibid. p. 89.
(3) Tiraborsch. mem. stor. di Mod. t. 1 append. p. 138.

si volessero i nomi di quei prelati che nei trascorsi secoli hanno a loro stessi conferito sì fatti titoli, un ben lungo catalogo tesser se ne potrebbe, cominciando da s. Ignazio vescovo e martire dei tempi apostolici, che nelle sue lettere al proprio il nome aggiunse di *Deiforo*, sopra la qual' appellazione alcuni illustri scrittori il Coteleria, il Tillemont, il Mamacchi, ed ultimamente il Gallicciolí sonosi esercitati. Il Mabillon altra ragione assegnar non seppe degli esempj da lui addotti se non l' indole e l' usanza di que' tempi. Per la stessa ragione si saranno altri attribuito quella combinazione di elogj e di umiliazioni, che in alcune loro carte si scorge; qual' è quella di Stefano vescovo di Clermont, che s' intitola *præsul eximius et humillimus* (1), e di un prelato inglese che *humilis apostolicus vir* volle denominarsi (2).

Col cambiarsi de' tempi anche i titoli, almeno i più usualmente dati ai vescovi, soggetti furono a cambiamento. Tal è stato quello di *reverendissimo*, o piuttosto *reverentissimo*, e l'altro di *venerabile*, con cui ne' secoli di mezzo, quando non vi fosse stato motivo di usarne uno più speciale e squisito, si è costumato chiamarli. Non sono però stati i medesimi così privativi de' vescovi che qualche volta stati non sieno agli abati, e ad altri ecclesiastici di minor grado ancora conferiti. Dopo un lungo uso di cotesti titoli puramente ecclesiastici la pratica s' introdusse di titoleggiar i vescovi con altri di secolaresco formolario, da cui fu preso quello d' *illustrissimo*, e di *eccellenza* riguardo alcuni più distinti e privilegiati. Aveva però ad essi quello preceduto di *domnus* che dianzi era ai sovrani riserbato. L' altro pure oggidì usuale di *monsignore* ai nostri vescovi d' Italia, da principio è stato comune anche ai secolari, del che esempj abbiamo presso

---

(1) Annal. bened. t. III p. 477.
(2) Ampliss. collect. t. I col. 354.

il Bocaccio, e qualch' altro scrittore di que' tempi. Della stessa indole è stata l'appellazione di *vostra grandezza* ai vescovi francesi, della quale, come osserva il De Vaine (1), rimasero i medesimi invariabilmente nel possesso dopo soltanto l'anno 1630: nel qual anno Urbano VIII riserbato volle ai cardinali, agli elettori ecclesiastici ed al gran mastro di Malta il titolo di *eminentissimo* e di *eminenza*, in altri tempi conferito indifferentemente ad alcuni più illustri personaggi del secolo e della chiesa.

Preludj ai diplomi dei vescovi.

II. Finchè durò l'oppressione della chiesa sotto i gentili, altra autorità esercitar non poterono i vescovi che la spirituale e di ecclesiastica disciplina. Ma poichè l'imperadore Costantino Magno assicurata le ebbe la pace e la tranquillità, oltre gli onori e i doni a' medesimi da lui compartiti, aprì loro la porta ad esercitare alcuni atti che alla sola podestà laica dianzi appartenevano, per cui furono abilitati a spedire diplomatici rescritti. Chi ha qualche contezza delle antiche romane cose non ignorerà la manumissione de' servi essere stata eseguita già alla presenza dei consoli e dei pretori, o di altri maggiori maestrati. Or il sullodato Costantino avendo con sua legge ordinato che la stessa, nelle chiese eseguita avanti i vescovi col loro clero e popolo cristiano, sortisse il medesimo effetto, ne è venuto in conseguenza aver essi dovuto con un atto scritto munire il manomesso, col quale attestavasi essergli stata in tal guisa compartita la libertà: nel qual atto perciò una specie di diploma è facile il ravvisare. Negli atti pure degli antichi concilj, ove in più special modo si dispiegava l'autorità dei vescovi, altri preludj si ravvisano ai diplomi dei loro successori. Non potendo essi allora far uso della forza coattiva, o delle pene corporali contro i trasgressori delle loro ordinazioni, agli anatemi che erano di pieno loro diritto, aggiunsero le imprecazioni, divenute poi sì frequenti nei loro atti

(6) Dict. de dipl. t. II p. 6.

diplomatici. Anche nelle note croniche, con cui sono stati questi datati, l'uso era preceduto in varj concilj.

Anzi i primi esempj di ecclesiastici diplomi, e questi spettanti ad esenzioni di monisterj ci sono stati dai concilj antichi somministrati. Il quarto concilio d'Arles dell'anno 455, e i due cartaginesi, l'uno del 525, e l'altro del 535 (1), la forma diedero ai particolari privilegj, per cui diversi monisteri sottratti furono dalla giurisdizione dei vescovi diocesani, ossia riguardo la scelta de' loro abati, ossia per l'interna regolare disciplina, ossia per altre disposizioni. Sì fatti privilegj essèndo stati a' monaci compartiti con cognizione di causa, dovettero i vescovi dispensatori conoscere che i medesimi non distruggevano la gerarchìa, nè violavano i diritti episcopali, come da non pochi moderni si pretende. La norma data dai suddetti concilj fu tosto seguitata da molti vescovi particolari, dei quali sebbene non abbiamo i diplomi delle concessioni, siamo però altronde certi che essi le hanno compartite.

I primi vescovili diplomi spediti dai vescovi ne' concilj.

Tra questi fuvvi il vescovo s. Fulgenzio che a favore de' suoi monaci di Ruspa spogliossi della sua autorità sopra di loro (2); e lo stesso eseguì s. Cesario a favore delle sue moniche d'Arles. Ampie esenzioni, come osserva il protestante Blondel (3), accordò l'anno 658 il vescovo di Parigi Landri al monistero san-Dionisiano, come a quello di s. Pietro di Corbia nel 668 Bertefrerio o Bertefrido vescovo d'Amiens, del quale tra breve, e nel 682 Ansperto vescovo di Rouen all'abate ed ai monaci di s. Vandrillo di Fontenelle.

Esenzioni dai singoli vescovi ai monisteri compartite.

Da tempi ancor forse più rimoti sono stati dai vescovi non meno che dai sovrani privilegiati con altri moltissimi i monisteri lirinense, agaunense, e lussoviense. *Ab antiquitus*, così attesta Marculfo (4) scrittore del settimo

(1) Tom. IV concil. Labb.
(2) Vit. ejusd. n. 40 t. I act. ss. Boland.
(3) Traité de la primauté p. 795.
(4) Formul. I de privil.

secolo, *juxta constitutionem pontificum per regalem sanctionem monasteria sanctorum Lirinensis, Agaunensis, Luxoviensis, vel modo innumerabilia per omne regnum Francorum sub libertatis privilegium videntur consistere.* E nelle antiche formole per il regno di Borgogna una vi ha, la quale suppone gli abati e i monaci delle badìe di quel regno in pieno arbitrio di addirizzarsi a qualsivoglia vescovo per gli olj sacri, per la consecrazione degli altari, e per le ordinazioni. *Cum necesse fuerit chrisma petere*, così ivi (1), *tabulas, vel altaria consecrare, sacris ordinibus benedici, abbas vel monachi ibidem consistentes à quocumque de sanctis episcopis sibi elegerint, qui hoc agere debeat, licentia sit eis expetere.* Vi si aggiugne che se alcun vescovo o altri avessero tentato di recare sopra ciò molestia alcuna, i re della Borgogna vi avrebbero provveduto. Simili privilegj per concessione dei vescovi avevano di que' tempi riportato altri monisteri sì dell'Italia che dell' Inghilterra (2). In vista di tanti e sì luminosi fatti il De Rois (3), uno de' più dotti giureconsulti francesi, ebbe a scrivere: *Olim monachi ex primæva origine erant omnino liberi, et exempti a potestate, et jurisdictione diœcesanorum episcoporum.*

Testamenti di vescovi a favore di chiese e di monisteri.

III. Se i testamenti dei vescovi e i loro atti di fondazione o dotazione di qualche chiesa o monistero avessero ad essere riputati, come da taluno fu fatto, per veri diplomi, derivar se ne dovrebbe l' origine dai più rimoti secoli della chiesa, avendosene di tal sorta sino dal quarto e quinto secolo. Ma siccome cotesti atti erano a tutti indifferentemente dalle leggi permessi: quindi se riguardo i laici non hanno i medesimi ad essere riconosciuti per veri diplomi, non lo dovranno nè meno riguardo i vescovi, o qualunque altra persona del clero. Nel senso comune

(1) Ap. Baluz. t. II p. 560.
(2) Mabillon de re dipl. p. 11 et seq.
(3) De missis domin. c. 7.

diploma importa privilegio, immunità o esenzione: nella qual classe non sono inchiusi i semplici testamenti, quantunque di fondazione o dotazione di chiese o di monisteri. Lo saranno però, quando sì fatte fondazioni o dotazioni testamentarie sieno accompagnate da esenzioni, o da privilegj di competenza vescovile.

Prima epoca dei vescovili diplomi.

Il secolo settimo, in cui la podestà de' vescovi era di già molto ampliata, i primi esempj ne somministra di privilegj e di esenzioni da particolari vescovi compartite; il perchè da quest' epoca desumer si dovrebbe l' origine dei vescovili diplomi. Il sunnominato vescovo d' Amiens Bertefrido è uno dei primi vescovi che vero diploma abbia spedito (1) coll' aver posto i monaci di Corbia nel pieno possesso di eleggersi per abate uno di loro, *ut pro statu ecclesiæ et salute regum, vel stabilitate regni, et tranquillitate patriæ valeant plenius pium Dominum exorare.* A quel vescovo che tentato avesse di opporsi a tal privilegio, una rigorosa penitenza vien imposta di tre anni, oltre la scomunica. Per la maggior validità del privilegio ne chiedette Bertefrido a sedici vescovi l' approvazione, i quali vi si sottoscrissero, ed egli per il primo. *Berthefridus peccator Ambianensium urbis episcopus hoc privilegium a me factum relegi, consensi, et subscripsi.* Il luogo da cui fu spedito il diploma, è stato il palazzo pubblico di Châtou, e il tempo li 6 di Settembre, ed anno settimo di Clotario: data che secondo i Sanmaurini (2) corrisponde all' anno 663, ed al 664 secondo il Blondel (3). *Factum hoc privilegium sub die octavo idus Septembris anno VII regnante Clotario rege. Captonago in palatio publico.* Chiudesi il privilegio colla soscrizione del diacono Sigone. *Sigo in Dei nomine Diaconus hoc privilegium scripsi et subscripsi.* Per rendere Bertefrido vie maggiormente

(1) Tom. VI concil. col. 527.
(2) Tom. V p. 422.
(3) Loc. supr. cit.

notorio e solenne il diploma lo indirizzò ad alcuni vescovi ed arcivescovi in numero di undici, senza però specificarne le sedi. *Dominis sanctis, et summi culminis apice pontificalis cathedræ specula præsidentibus in Christo fratribus Nivoni, Ginesio etc. Berthefridus munere superni Largitoris ambianensis ecclesiæ episcopus.*

Altri diplomi vescovili.

IV. Altri due privilegj espressi con formole alle riferite assai consimili, sono stati dal Mabillon (1) riportati, l'uno dell'anno 684 di Aredio vescovo di Vaison a favore de' monaci di Granselle, e l'altro del 696 di Agirardo vescovo di Chartres per il monistero della B. Vergine presso il fiume Loira. Questo secondo diploma è ancor più ampio dell'altro, abbracciando esso molte particolarità, in specie il divieto a qualunque persona sì ecclesiastica che secolare d'esigere dai monaci cosa alcuna, e l'intimazione al vescovo diocesano di non recarsi al monistero se non chiamato o per la collazione degli ordini sacri, o per la consecrazione degli altari, o per la benedizione del novello abate da eleggersi dalla comunità religiosa. Ivi similmente si proibisce al medesimo vescovo l'ingerirsi negli affari economici o di disciplina del monistero. Nascendo nella monastica famiglia qualche scandalo, a cui l'abate provveder da sè solo non possa, avrà egli ad addirizzarsi agli altri abati della diocesi. Che se pure in qualche estremo caso abbisognasse dell'autorità del vescovo, alla richiesta dell'abate avrà egli a portarsi al monistero, ed ivi dare caritatevolmente le opportune provvidenze, sempre però *salvo monachorum privilegio.* L'originale di questo diploma sottoscritto da quattordici vescovi e dall'abate di s. Dionisio presso Parigi, è stato nell'archivio di questa celebre badia depositato, come in luogo di pubblico deposito dei titoli appartenenti ad altre chiese e monisteri.

---

(1) Annal. ben. t. 1 p. 698, et de re dipl. p. 382 et 478.

Ma perchè mai tra le esenzioni negli accennati diplomi compartite, locchè del pari avviene nella maggior parte degli altri in favore de' monaci, quella pur avvi della facoltà di scegliersi per abate uno di loro, della quale nondimeno godevano già originariamente in vigor della regola di s. Benedetto (1), ove ai monaci viene in termini espressi conferita senza il menomo cenno del vescovo diocesano? Il motivo ne sarà stato l'ingiusta pretensione, replicatamente messa in campo da alcuni vescovi, di volere a loro stessi riserbata quest'elezione. Con ciò facevansi strada ad occupar eglino stessi il governo e l'amministrazione della badìa, ed in fine a farsene comendatarj per disporne poi delle sostanze, e dissiparle a loro piacimento. Sino dai tempi di s. Gregorio Magno avevano alcuni vescovi cominciato ad attentare sopra il governo e i beni de' monaci, contro i quali armossi lo zelo del santo pontefice (2). Tale abuso col tempo crebbe sempre più, essendosi inoltre a tal oggetto impiegati illeciti mezzi; per la qual cosa ben ebbe ragione Clemente IV sommo pontefice di farne delle amare doglianze. *Sæpe mirati fuimus,* scrive egli (3), *cum minori officio fungeremur multorum studia prælatorum attentissime contemplantes, qui suis sedibus opulentis, et pinguibus non contenti religiosorum prioratus et grancias nunc blanditiis, aut terroribus, nunc subrepticiis apostolicæ Sedis indultis sibi dari ad temporis certum spatium, vel quoad vivent, procurabant de bonis pauperum, quæ ab olim fidelium commendanda devotio usibus aliis deputaverat, suam ingluviem satiantes.* Alcuni di loro, non abbastanza sazj dei beni dei monaci, le mani rapaci estesero sopra quelli dei loro canonici. Se gli uni e gli altri sono stati da molti vescovi ricolmi di favori, da altri non pochi furono dei

---

(1) Regul. c. 64.
(2) Joan. diac. in vit. ejusd. lib. 2.
(3) Epist. 510 t. II anecd. Martene p. 511.

loro beni e diritti spogliati, o si è tentato di spogliarneli, talchè fu d'uopo non di raro l'avere ricorso a' principi per essere sottratti alle loro avanìe ed oppressioni. Il Muratori (1) varj diplomi riporta di re e di augusti, con i quali viene espressamente ai vescovi comandato di non usurparsi gli stabili e i diritti di essi.

Alcuni monisteri hanno un vescovo loro proprio.

V. Di un privilegio ancor più ampio e distinto godevano di que' tempi alcuni monisteri: privilegio o dai vescovi conceduto, o almeno coll'implicito loro consenso approvato. In vigor di esso erano questi monisteri non solamente esenti da qualsivoglia giurisdizione dei vescovi diocesani; ma vi risiedeva inoltre un particolar vescovo, a bella posta ordinato per esercitarvi le funzioni episcopali, che esercitava altresì sopra quei luoghi, che dalle abbadìe dipendevano. Ve ne avevano eziandìo alcuni, come osserva il Fleury (2), *del genere di quelli che qualche volta trovansi ordinati senza titolo, o pure che, avendo rinunziato al vescovado, ritiravansi in un chiostro, ed ivi esercitavano le funzioni come in luoghi immuni dalla giurisdizione dei vescovi ordinarj.* Tal ministero però presso loro non era libero, ma legato all'arbitrio dell'abate, senza il di cui assenso ogni loro facoltà inoperosa restava. La succennata insigne badìa di s. Dionisio presso Parigi è stata una delle privilegiate della residenza di un vescovo tutto suo, che qualche volta è stato l'abate stesso. Il Fleury, che niuno certamente sarà per riconoscere parziale a' monaci, convinto dell'autenticità dei documenti e dei fatti che la comprovano, l'ha senza punto esitare riconosciuta.

Un privilegio però di tal sorta andar non doveva immune da' suoi oppugnatori: molti ne ebbe di fatti, e specialmente i tre PP. della congregazione dell' Oratorio, il

(1) Ant. ital. t. VI diss. 62.
(2) Hist. eccl. t. IX p. 396.

Le Cointe, il Du Bois, e il Tomassin. Ma oltre l' aver essi preso sbaglio nella storia e nella cronologìa riguardo gli abati di quel monistero, hanno più che i sicuri fatti valutato il falso loro raziocinio di combinare colla più recente la più antica ecclesiastica disciplina. Lo scioglimento di tutte le difficoltà, opposte dai nominati e da altri scrittori, veder si può presso il Mabillon (1) ed i PP. Maurini (2), da cui sono stati vittoriosamente confutati. Dello stesso privilegio di avere un particolar vescovo godettero altri monisteri della Francia, della Spagna, dell' Italia, della Germania, e persino dell' Oriente (3). Il monistero che più a lungo degli altri sia stato in possesso di questo privilegio, credesi quello di s. Martino di Tours, che continuò ad averlo sino all' anno 1098, in cui Urbano II papa giudicò spediente di spogliarnelo col metterlo sotto l' immediata dipendenza della Sede apostolica. Il Monier dieci vescovi rammenta di quel monistero, ai quali il Mabillon (4) altri due ne aggiugne. Ma sino a' dì nostri la badìa di Fulda ebbe uno de' suoi monaci del carattere episcopale investito per esercitarne a nome dell' abate le funzioni in quella che esenzione chiamasi della diocesi di Fulda. L' erezione di tal abazìa in vescovado fatta da Benedetto XIV soverchia ha reso l' opera del vescovo titolare.

All' abate Hiense soggetti i vescovi della Scozia e dell' Irlanda.

VI. Più singolare ancora si fu quell' altro privilegio, nel di cui possesso per lungo tempo si mantenne l' abate di san Colomba o Colombano nell' isola Hiense, di aver cioè a lui soggetti tutti i vescovi della Scozia e dell' Irlanda. Della verità di tal privilegio non ci lascia dubitare l' espressa testimonianza di Beda (5), il quale racconta che

(1) De re dipl. p. 625; et annal. ben. t. II p. 269.
(2) Tom. V p. 164 et seq.
(3) Idem loc. cit.
(4) Præf. I ad sæc. III bened. §. 3.
(5) Hist. anglor. lib. 3 c. 4.

habere solet ipsa insula (Hiensis) rectorem semper abbatem præsbyterum, cujus juri et omnis provincia, et ipsi etiam episcopi ordine inusitato debeant esse subjecti juxta exemplum primi doctoris illius, qui non episcopus, sed præsbyter extitit et monachus, nempe Columba (1).

Consimile privilegio dell' abate di Montecasino.

Quasi la stessa dipendenza aver una volta all' abate di Montecasino prestato il vescovo d' Aquino vien dimostrato dal Gattola (2); e nei secoli a noi più vicini i vescovi del regno di Napoli tanto lungi dal disdegnarsi hanno riputato ad onore il chiamarsi vicarj generali del medesimo abate, e l' esercitarne le funzioni. In prova basterà citare un atto del 1270 dell' arcivescovo di Napoli che così comincia (3). *Nos Anglerius miseratione divina Neapolitanus archiepiscopus, et vicarius reverendi patris D. B. Casinensis abatis notum facimus universis præsentes litteras inspecturis quod ejusdem Fratris nostri speciali auctoritate suffulti etc.* Questa qualunque siasi dipendenza dagli abati non ha dovuto ai vescovi sembrare disdicevole, com' è sembrata ai succennati moderni critici, i quali avvezzi a giudicare su diversi principj, prendono da ciò motivo di negar fatti altronde certissimi: altri tempi, altra maniera di pensare.

Come qualche vescovo è stato già vicario di un' abazìa, così qualche abate di un vescovado, vacandone la sede. Tale sino dai tempi di Carlo Magno si fu l'abate dell'Isola barbara, riguardo la vacante sede arcivescovile di Lione, da lui amministrata sino alla creazione del nuovo arcivescovo, del che in una sua lettera fa fede l' arcivescovo Leidrado (4), colla quale agli abati di quel monistero conferma l' antico privilegio. Esempj anche in Italia di regolari, chiamati dal loro chiostro per esercitare l' uffizio di

(1) V. Mabill. annal. ben. t. 1 p. 20.
(2) Access. ad hist. casin. p. 91.
(3) Mabill. diar. ital. p. 325.
(4) Tom. VIII Spicil p. 25.

vicario capitolare o vescovile, si rammentano da Giuseppe Gennari (1), il quale inoltre asserisce d'averne molti riscontrati persino nel secolo quarto decimo. E ciò era secondo l'ordine delle cose; poichè essendo stati ne' passati tempi considerati i monaci come parte principale del clero, ond' anche formavan essi in molte città il primario collegio delle chiese cattedrali e metropolitane: in Roma stessa, le di cui chiese di s. Pietro, di s. Giovanni in Laterano, di s. Maria maggiore, di s. Paolo, ed altre titolari e cardinalizie erano dai monaci uffiziate; quindi tali incumbenze secondo la disciplina ecclesiastica di quei tempi esser non dovevano cose straordinarie. Ma dei privilegj con cui furon i monaci già decorati dai vescovi, per ora non più.

Anni del vescovado notati in alcuni diplomi vescovili.

VII. Passando pertanto ad altre ricerche, veggiamo nella data di qualche diploma o rescritto di vescovi dell'ottavo e nono secolo gli anni inseriti del loro pontificato: locchè del pari vedemmo eseguito in alcune bolle dei papi di quella stagione, coll' esservisi inoltre omessi gli anni del principe regnante. Molto prima però che siasi dai vescovi cominciato a notare nelle loro carte gli anni del proprio vescovado, furon questi segnati in una lapidaria iscrizione dell'anno 445 all'incirca, in cui ad altre note croniche quella fu aggiunta dell'anno xv, o come altri vi hanno letto, xviii, del vescovado di Rustico, vescovo di Narbona (2). Vedemmo altrove (3) gli anni xxii di vescovado di s. Giovanni vescovo di Bergamo, morto nel 690, notati nella sua iscrizione sepolcrale. Tra le più antiche carte, datate cogli anni del vescovado si è quella riportata dal Menardo (4) colla data dell' anno quarto del vescovado di Sesnando vescovo di Nîmes: anno che corrisponde al 788.

(1) Letter. p. 30 t. xxxvi n. raccolt.
(2) Ap. Pagi dissert. hypatic.
(3) Supr. lib. ii c. 12 n. 20.
(4) Hist. de Nîmes t. i p. 11*.

Documento pure si ha, dall' Ughelli (1) prodotto, nella di cui sottoscrizione notasi la data presa dagli anni della prelatura di Davide vescovo di Benevento e Siponto. *Ego David servus servorum Dei episcopus sanctæ Beneventanæ et Sipontinæ ecclesiæ anno episcopatus nostri* XIV. Spetta questo documento all' anno 764. Anche ne' secoli posteriori altri vescovi hanno similmente cogli anni del loro vescovado datate le carte.

Singolar è la data che dagli anni suoi prese Corrado arcivescovo di Magonza in un suo diploma dell' anno 1193 a favore dei canonici Norbertini, che così termina: *Acta sunt hæc etc. anno nostræ electionis in Moguntiensem archiepiscopatum* XXXIV *exilii* XXIX *reversionis vero ab exilio undecimo* (2). Si ha pure documento aquilejese dell' anno 1271 (3), nel quale perchè l' attual patriarca d' Aquileja Filippo fratello del duca di Carinzia, non era dalla Sede apostolica riconosciuto, si è presa la data dall' epoca della morte del suo antecessore Gregorio da Montelongo. *Anno Domini* MCCLXXI *mense Decembri Indictione* XIV *post mortem venerabilis domini Gregorii de Montelongo quondam patriarchæ Aquilegiæ duos annos et menses tres.* Come nelle carte diplomatiche dei vescovi, così in quelle ancora degli abati si sono qualche volta nelle date fatti entrare gli anni della loro prelatura. Eccone un esempio tratto da una carta dell' archivio di s. Ambrogio, spettante all' anno 956, la quale comincia con questi termini: *Dum vir reverentissimus domnus Aupaldus venerabilis abbas etc*; e termina con questi altri: *Factum est autem hoc et firmata anno domni preclarissimi et egregii pii Patris Aupaldi reverentissimi abbatis regiminis sui sexto.*

Siccome i diplomi principeschi hanno dal sigillo acquistato

(1) Ital. sacr. t. VIII.
(2) Ap. Baring. de sign. litt. c.
(3) Ap. Frider. Altan diss. epist. t. XXXXVI opusc. scient.

un più pieno valore; quindi a tal oggetto hanno i vescovi voluto che i loro altresì ne fossero muniti. Da principio hanno a quest' uso servito gli anelli, qualunque stato ne fosse l'impronto; ma in seguito se ne formaron essi de' proprj, fra i quali nondimeno una varietà notabile s' incontra, altri rappresentando l'effigie della B. Vergine, o del santo patrono: questi il nome di quella città di cui tenevano il vescovado: alcuni altri un monogramma: non pochi l'immagine dello stesso vescovo, ed altri altre cose ed altre leggende, alle quali premetter si soleva un *S*, dinotante *sigillum*. Tra i sigilli della prima specie, ossia tra gli anelli *obsignatorii* quello vi è stato di s. Agostino, che ce ne diede la descrizione (1).

I più antichi sigilli proprj dei vescovi cominciano a scoprirsi nel secolo nono; e tra i primi si novera quello di Roricone vescovo di Laon dopo la metà di esso (2), ove il medesimo è rappresentato in abito pontificale colla mitra in capo, col pastorale nella sinistra mano, e colla destra in atto di benedire, leggendovisi all'intorno: *Sigillum Roriconis Dei gratia* . . . Il resto dell' epigrafe vi manca. Diploma similmente dell' anno 872 leggesi presso il Baringio (3) di Altfrido vescovo d' Hildeseim, a cui egli stesso apposto vi aveva di propria mano il suo sigillo: *propria manu sigillo nostro signavimus*. Merita inoltre d' essere in questo diploma avvertita quella formola, con cui al medesimo si dà fine. *Sub testimonio Christi, et totius ecclesiæ*. Se alcuni vescovi non hanno sempre fatto uso dello stesso sigillo, avendolo alternativamente cambiato, altri aggiunto vi hanno un contro-sigillo, ed altri, sebben più tardi, vi hanno fatto inserire le divise del proprio casato.

VIII. Uno dei più insigni vescovili diplomi del secolo

---

(1) Epist. 59.
(2) Mabill. de re dipl. p. 451.
(3) Clav. dipl. præf. p. 21.

Diploma di Pietro arcivescovo di Milano del 789.

ottavo è certamente quello dell' arcivescovo di Milano Pietro (1), che l'anno 789 spedì a favore della badìa di s. Ambrogio, stata da lui sino dall' anno 784 fondata. Si dà principio al diploma in tal guisa: *Petrus per Dei gratiam sanctæ mediolanensis ecclesiæ archiepiscopus.* Questo Pietro fra i prelati della chiesa milanese è il primo a noi noto, che siasi intitolato *arcivescovo*; come il suo antecessore immediato Tommaso il primo a cui sia stato tal titolo da altri attribuito (2). Il titolo di arcivescovo, sino dal secolo quarto già in uso nella chiesa orientale, nel sesto e settimo conferito si vede ad alcuni vescovi della Francia e dell' Inghilterra. Il papa Simmaco sul principio del quinto secolo scrivendo a Lorenzo vescovo di Milano dato glielo aveva (3). Ma sopra la di lui lettera cade qualche sospetto d' interpolazione. Nè da simile sospetto, come osserva il conte Gianrinaldo Carli (4), va esente la sottoscrizione del nostro vescovo Mansueto. *Mansuetus mediolanensis metropolitanæ ecclesiæ indignus episcopus*, la quale si legge nella lettera all' imperadore Costantino fra i prolegomeni del concilio sesto dell' anno 680 all'occasione di render conto del concilio tenutosi in Milano contro i Monoteliti.

Sino però dall' anno 584 all' incirca l' altro nostro vescovo Lorenzo II dal re dei Franchi Childeberto in una sua lettera che gli diresse (5), *patriarca* fu chiamato. Di questo specioso titolo, di cui l' aquilejese da tempo immemorabile era in possesso, fu eziandìo il vescovo di Ravenna Massimiliano replicatamente decorato in una carta del 541 (6), sottoscritta in Pola, città dell' Istria,

(1) In arch. mon. s. Ambr.
(2) Charta an. 777 ibid.
(3) Tom. IV concil. col. 1293.
(4) Del diritto metropol. ec. t. XV delle oper.
(5) Du Chêne t. I p. 874 n. 45.
(6) Liruti orig. del patr. d'Aquil. t. 24 opusc. scientif.

da più vescovi, e dal patriarca stesso d'Aquileja Macedonio. Come riguardo i vescovi di altre città, così ancora quelli di Milano desumer non si deve l'origine del loro diritto arcivescovile e metropolitico dall'origine di que' titoli: il qual diritto dubitar non si può non essere stato da essi molto prima esercitato; sebbene poi sieno gli autori tra loro divisi d'opinione nell'assegnarla. Sopra questo argomento merita d'essere consultata l'erudita dissertazione del sullodato conte Carli *del diritto ecclesiastico metropolitico in Italia, e particolarmente di Milano, e d'Aquileja,* ove ai primi periodi dei tempi barbarici ne assegna l'origine. L'ottavo secolo è stata l'epoca in cui il titolo di arcivescovo si è reso comune nella chiesa occidentale, cui que' vescovi si appropriarono, i quali goduto avessero del diritto metropolitico e dell'uso del pallio. Da principio nondimeno questo titolo non è stato loro privativo, essendone stati del medesimo decorati alcuni semplici vescovi, come altri lo furono del pallio ancora. Il nostro Tadone sottoscrivendosi agli atti di un concilio da lui celebrato l'anno 864, del quale siam debitori al P. maestro Allegranza (1), in vece del titolo d'arcivescovo quello di *primate* usar volle. *Tado gratia Dei mediolanensis primas.*

Pratica incostante circa l'invocazione divina.

Se al diploma di Pietro manca la divina invocazione, ossia esplicita, ossia implicita, manca del pari ad altri ed in specie al diploma dell'anno 806 di Odelberto di lui successore (2), con cui altri benefizj all'abate di s. Ambrogio comparte. In quello però dell'arcivescovo Angelberto dell'835 (3), col quale sotto la custodia dell'abate Gaudenzio e de' successori suoi pone l'altar d'oro, da lui nella basilica ambrosiana costrutto, si ravvisa l'invocazione *in nomine Domini*, con di più una croce. Ad un altro del medesimo

(1) Opusc. erud. p. 73.
(2) In cod. arch.
(3) Ibid.

arcivescovo dell' anno 843 (1) è premesso soltanto il monogramma del nome di Cristo: e questo d'una forma dagli altri alquanto differente, ed espresso come quì si rappresenta . Incostante pure circa l' invocazione divina si palesa la pratica nei diplomi degli altri arcivescovi di Milano, in alcuni de' quali compare, ed in altri manca, o vi si supplisce con un monogramma o con una croce. In quelli l' invocazione è *in nomine Domini*; in questi: *in nomine sanctæ et individuæ Trinitatis*; in altri: *in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti Amen etc.* Nel diploma dell' arcivescovo Tadone dell' anno 866 (2) all' invocazione precede un *C* majuscolo, a cui in tal forma diverse linee spirali sono intortigliate, come ad un di presso scorgesi in alcuni dei più vetusti diplomi dei re franchi: della qual lettera posta al principio di alcuni diplomi abbiamo in altro luogo ragionato. Essendo stato nel 1099 dai Crocesegnati conquistato con Gerusalemme il sepolcro di Cristo, l' arcivescovo Anselmo IV in un suo diploma dell' anno 1100 (3) entrar lo fece nell' invocazione. *In nomine sanctæ sempiternæque individuæ Trinitatis, et sancti Sepulcri Domini nostri Jesu Christi.*

Della formola *Dei gratia* nei diplomi vescovili.

IX. Formolario comunemente dai vescovi usato, quello si fu di chiamarsi tali *per la grazia di Dio*, o con altri equivalenti termini: lo che pure dagli arcivescovi di Milano si è praticato. Con quest' aggiunto vedemmo essersi nominato Pietro, e spesso col medesimo nominaronsi altri arcivescovi suoi successori, Odelberto, Landolfo, Ariberto, Giordano, Robaldo, Oberto e più altri. Anselmo II la formola adottò *superno juvamine sanctæ mediolanensis*

(1) Ibid.
(2) Ibid.
(3) Puricelli monum. ambr. n. 289.

ecclesiæ archiepiscopus; ed Angelberto: *Domino juvante*. Con altra frase si è espresso Tadone, intitolandosi *divinæ pietatis gratia largiente sanctæ mediolanensis ecclesiæ archiepiscopus*; e con altra Eriberto: *infinita omnipotentis Dei misericordia ambrosianæ ecclesiæ archiepiscopus*; come anche Anselmo IV: *magna Dei opitulante clementia sanctæ matris ecclesiæ archiepiscopus*, oppure *sola Dei miseratione etc.*, della qual formola fece uso l'arcivescovo Arnolfo III. Il termine *divina procurante gratia* risulta da un diploma di Robaldo, che nell'altro suo da riportarsi tra breve s'intitola *gratia Dei sanctæ mediolanensis ecclesiæ servus*; e *divina providentia archiepiscopus* F. Leone da Perego (1). Quello di *miseratione divina* usato si legge dagli Arcivescovi Enrico da Settala, e da Guglielmo Rizolio, e comunemente in seguito da quei nostri arcivescovi che della dignità cardinalizia stati fossero ad un tempo decorati.

La formola *apostolicae sedis gratia* quando introdotta.

Ottone Visconte, nel 1264 creato arcivescovo di Milano dal papa Urbano IV, una nuova formola introdusse nei diplomi arcivescovili. Debitore il Visconte al sommo pontefice del suo innalzamento alla cattedra della chiesa milanese volle per gratitudine rammentar nei medesimi il riportato benefizio, intitolandosi *Otho Dei et apostolicæ Sedis gratia sanctæ mediolanensis ecclesiæ archiepiscopus*. I primi di lui diplomi che portino tale intitolazione, sono due dell'anno 1271, dati amendue da Voghera, il primo ai 13, ed il secondo ai 24 del mese di Giugno. In quest'anno tutta volta non era egli per anco entrato nel possesso della sua sede, al quale arrivò soltanto nel 1277 dopo la sconfitta che nel borgo di Desio alla testa dei nobili diede al contrario popolare partito (2).

Qualch' altro esempio però di tal formola aveva a

(1) V. ant. long. mil. vol. IV diss. 37 n. 6.
(2) Ibid.

questo preceduto. Il Mabillon (1) quello produsse di Eberardo vescovo di Bamberga, il quale erasi dichiarato vescovo *divina et apostolica miseratione*. Ma siccome è stata questa formola da lui usata non già in un pubblico, ma in un privato documento di lettera, scritta al papa Eugenio III verso la metà del duodecimo secolo, non si può quindi assegnar per esempio diplomatico, come nè meno quell' altro più antico ancora di Adalberto arcivescovo di Magonza, che di simile espressione fece uso, scrivendo nel 1121 al papa Calisto II (2). Il primo vescovo, a noi noto, che abbiala in un atto pubblico praticata, si fu Gualtieri vescovo di Chartres, il quale in una carta del 1224 (3) s' intitola *divina permissione et apostolica auctoritate Carnotensis ecclesiæ minister humilis*. Più precisamente *Dei et apostolicæ Sedis gratia episcopus* si è detto un altro Gualtieri dell' ordine degli Eremitani di s. Agostino vescovo di Faenza in un suo diploma del 1267 (4) di donazione al capitolo cattedrale di detta città: e tal pure si è nominato l' arcivescovo latino di Nicosia nell' isola di Cipro nelle sinodali sue costituzioni del 1251 (5).

Ma dacchè il papa Giovanni XXII nell' anno 1322 la collazione riserbossi di molti vescovadi nell'Italia, ai quali Clemente VI nel 1342 quegli eziandìo aggiunse dell' una e dell' altra Sicilia, que' vescovi allora, perchè promossi ed investiti dal papa, si riconobbero *Dei et apostolicæ Sedis gratia episcopi*. Tal formola fu di poi comunemente adottata anche da molti altri vescovi, la nomina de' quali alla sede vescovile dovendo essere riconosciuta ed approvata dal papa, ne è quindi nato il titolo di chiamarsi vescovi *per la grazia di Dio e della Sede apostolica*.

---

(1) De re dipl. p. 64.
(2) Ampliss. collect. t. I col. 676.
(3) Gall. chr. fr. Sammarth. t. IV p. 457.
(4) Mittarcl. rer. favent. script. col. 499.
(5) Sarnelli letter. eccl. t. IX let. 41.

Per l'investitura che Roberto Guiscardo ricevuto aveva del principato dalla santa Sede, avanti ogni altro sino dal secolo undecimo erasi egli nelle sue sottoscrizioni dichiarato: *Ego Robertus Dei gratia et sancti Petri Apuliæ, Calabriæ et Siciliæ dux* (1). Avanti pure i nominati vescovi trovo alcuni distinti soggetti che dalla Sede apostolica avendo riportata l'investitura di qualche provincia o città di suo diritto, usarono nei loro atti pubblici una simil formola. Così Azzo o Azzone VI, che da Innocenzo III papa era stato della Marca d'Ancona investito, in un atto del 1208 dicesi *Azo Dei et Apostolica gratia Estensis et Anconitanus marchio* (2): formola ripetuta nel suo sigillo (3). Ed Aldobrandino della stessa illustre prosapia in un istrumento degli 11 Maggio 1214, riportato dal Martorelli (4), s'intitola: *Aldovrandinus Dei et Apostolica gratia Estensis et Marchiæ Varanejæ*, ossia *Marchiæ Varneræ,* come il Muratori corregge: la qual Marca altra non era che l'anconitana, così denominata per esserne stato il duca Warnero o Guarnieri, suevo di nazione, il primo marchese dopo la metà dell'undecimo secolo. Questo marchesato era di già nel secolo duodecimo passato nella famiglia d'Este, avendolo nel 1162 posseduto un altro Azzone, che in un istrumento di vassallaggio prestatogli da certo Pietro, è detto da lui *Dominus Azo Dei et Apostolica gratia estensis et anconitanus marchio* (5).

Principi che tali si riconoscono per grazia apostolica.

X. La clausula *in perpetuum*, aggiunta all'intitolazione nel diploma dell'arcivescovo Pietro, è quella stessa di cui hanno fatto uso i sommi pontefici nelle loro bolle di privilegj ed esenzioni. E come in queste, ove trattisi di badìe, specificar si suole chi vi presiede, indicarsi i monaci e la badìa privilegiata, lo stesso pure eseguisce il

Scopo del privilegio dell'arcivescovo Pietro.

(1) Baron. ad an. 1080 n. 35.
(2) Muratori ant. estens. t. I c. I.
(3) Ant. ital. t. III diss. 35.
(4) Stor. di Osimo.
(5) Ant. ital. t. I diss. 14.

nostro arcivescovo, dirigendo il suo diploma al monistero di s. Ambrogio, a Benedetto abate di esso, a' successori suoi e a tutto il ceto monacale. Dopo un breve preambolo, come negli altri diplomi si pratica, nel quale l'arcivescovo leggiermente tocca i vantaggi spirituali della vita monastica, passa ad assegnare i varj motivi per cui si è egli indotto ad ergere un chiostro presso le sacre spoglie dei martiri Protaso e Gervaso, e del confessor di Cristo Ambrogio. Vi si espone in seguito quanto l'arciyescovo comparte all'abate, ai monaci ed al monistero, col divieto agli arcivescovi suoi successori d'alterare in qualsivogliasi maniera, o di violare o distruggere la da lui stabilita disposizione, scagliando contro i trasgressori imprecazioni ed anatemi terribili. *Et qui temeraria mente vitiare, aut exterminare maluerit, exterminetur a Deo et a beato Petro apostolo, sanctoque patrono nostro Ambrosio, et deleatur nomen ejus de libro vitæ, portio ejus efficiatur cum apostata spiritu in igne perpetuo.*

Imprecazioni ed anatemi.

Affine di vie maggiormente consolidare l'arcivescovo Pietro la sua disposizione, a cui prestato aveva il suo assenso tutto il clero maggiore, ed il favorevole suo concorso tutto il popolo milanese, ricorse ai sovrani Carlo Magno e Pipino, dai quali ne riportò una piena conferma con diploma spedito l'anno 790 da Vormazia (1), come ivi si legge realmente, sebbene con qualche stento, e non da Piacenza, come sinora fu letto da tutti quelli che ne hanno trattato: motivo per cui si è mosso dubbio sulla sincerità di esso, non essendo di quell'anno stato mai Carlo Magno in Italia, non che in Piacenza.

Il diploma arcivescovile fu steso da Ansperto suddiacono della santa chiesa milanese, e porta la data *Dominorum nostrorum Caroli et Pippini regum in Italia sexto decimo et nono decimo kal. Novembris indictione tertia*

(1) Dipl. in arch. mon. s. Ambr.

decima: data che corrisponde ai 25 di Ottobre dell'anno 789, non già del 790; come da taluno de' nostri scrittori si è creduto. Non vi si scorge però l'*actum* o il *factum*: termine indicante il luogo da cui si spedisce il diploma. Quest'omissione sembra essere stata di pratica della curia arcivescovile di Milano, mancando la data del luogo nei diplomi eziandìo di Odelberto e dei susseguenti arcivescovi sino al duodecimo secolo, alla fine del quale s'incominciò a notarvisi l'*actum* o il *factum*. A piè del diploma havvi la soscrizione: *Petrus peccator et indignus episcopus sanctæ mediolanensis ecclesiæ in hoc præcepto a me facto subscripsi*. Alla sua vengono in seguito altre 21 sottoscrizioni di altrettanti del clero maggiore, i quali si servono tutti del medesimo formolario: *jussione domni Petri archiepiscopi subscripsi*, trattone il solo diacono Forte, che la tralascia per aver in quest'occasione ceduto all'arcivescovo la sua custodia sulla basilica col cambio con lui fatto di alcuni emolumenti che ne ritraeva.

Soscrizione del clero maggiore.

Nella stessa maniera a un di presso, con cui l'arcivescovo Pietro, hanno gli altri vescovi costumato sottoscriversi ai loro diplomi col chiamarsi peccatori ed indegni. Vi hanno però delle eccezioni, avendo alcuni di essi in vece del nome usato il monogramma. L'arcivescovo di Ravenna Leone (1), e qualch'altro vescovo alla sottoscrizione del proprio nome hanno sostituito il verbo *legimus* tra due croci. Singolare è stata la segnatura posta ad una carta di un arcivescovo di Capoa (2), essendovisi egli segnato secondo l'uso dei greci augusti in cinabro alla destra della pergamena, ed il decano di quella metropolitana in nero alla sinistra.

L'original diploma dell'arcivescovo Pietro in papiro d'Egitto or più non esiste, essendo stato dal tempo

(1) Mabill. de re dipl. p. 166.
(2) Pereg. hist. benev. p. 232.

distrutto, e sino dal secolo duodecimo, in cui ne fu tratta la copia, collazionata da nove tra giudici e notaj, era il medesimo, com'essi attestano, in alcune parti già guasto. Veder si può questo celebre diploma nelle nostre *antichità longobardico-milanesi* (1), ov' è stato con speciale dissertazione illustrato e difeso contro quelle cavillazioni con cui il dottor bibliotecario Nicolò Sormani tentato aveva d'offuscarne la sincerità (2).

Pratica ne' sigilli arcivescovili variabile.

XI. Niuna menzione nel diploma suddetto s'incontra di sigillo arcivescovile, poichè non ancor introdotto di quella stagione; nel seguente secolo nono però aver lo doveva il diploma del nostro arcivescovo Tadone dell' anno 866, essendo questo nel medesimo diploma accennato, ed avendovelo pure riconosciuto que' notaj che nel secolo duodecimo ne ricavarono autentica copia, senza tuttavìa indicare cosa tal sigillo rappresentasse. Altri posteriori diplomi abbiamo degli arcivescovi di Milano, ed alcuni eziandìo originali sino al duodecimo secolo che ne son privi. Ma in questo secolo si rendono i sigilli di uso comune nei diplomi arcivescovili. Esso compare a piè di un atto di permuta di alcuni fondi, eseguita l'anno 1110 sotto l'arcivescovo Grossolano tra gli uffiziali della chiesa milanese, ed i canonici di s. Eufemia dell'isola comacina (3), a cui la soscrizione pose ed il sigillo il di lui successore Giordano.

Quattro diplomi arcivescovili abbiamo altrove (4) accennato serbarsi nell' archivio monastico di s. Ambrogio, due di Robaldo, e due di Oberto, ai quali come sia affisso il sigillo in cera, abbiam ivi pure descritto. Si è quì fatta la scelta tra essi del primo del 1144, sebbene in parte

---

(1) Vol. IV p. 297.
(2) Alleg. in caus. præemin.
(3) In arch. eccl. s. Euphem.
(4) Lib. 2 c. 11.

guasto, per essere col diploma stesso inciso in rame (*), poichè sigillo di un diploma perfettamente uniforme alle bolle papali di que' tempi, e che di norma ha servito ad altri arcivescovi suoi successori nei loro diplomi. E' stato questo da Robaldo diretto a Brunone abate di s. Pietro

---

(*) V. la tavola VII.

Robaldus Dei gratia sanctæ mediolanensis ecclesiæ servus. dilecto et venerabili in Christo fratri Brunoni abbati monasterii sancti Petri de Cerreto et ejus fratribus tam presentibus quam futuris in perpetuum. Pastoralis officii cura nos ammonet et ortatur. uti religiosorum virorum providendo quieti. eorum peticionibus facilem prebeamus assensum ut humilis devotio celerem sortiatur effectum. Pro inde venerande fraters B. abbas monasterii beati Petri de Cerreto tuas ammittendo preces. ne de cetero tua tuorumque fratrum malorum infestatione hominum perturbetur religio. ea omnia quæ modo quiete tenes. et posseides. in loco qui dicitur Vicus major. et loco qui dicitur Baniolus. vel imposterum divina clementia aquisieris. auctoritate Dei. et beati Ambrosii. et sanctæ mediolanensis ecclesiæ tibi. tuisque successoribus. nostro confirmamus privilegio. Decernimus itaque. quatenus nulla æcclesiastica secularisve persona te tuosque fratres. vel successores super hoc inquietare vel aliquibus perturbationibus fatigare præsumat. Si quis autem quod absit contra hoc nostrum decretum venire temptaverit. tamquam pervasor sacrilegus. a sacratissimo corpore. et sanguine Domini alienus existat. Observantibus vero tamquam obedientiæ filiis. pax multiplicetur. et gratia.

Actum est hoc feliciter anno dominicæ incarnationis millexîmo centexîmo quadragesimo quarto. indictione VII.

+ *Ego Ubertus archidiaconus ff.*
+ *Ego Tedaldus archipb̃r ff.*
+ *Ego Landulfus pb̃r ff.*
+ *Ego Wido presbiter ff.*
+ *Ego Guifredus presbiter ff.*
+ *Ego Anselmus indignus diaconus ff.*
+ *Ego Wilielmus diaconus ff.*
+ *Ego Berengarius diaconus ff.*

L. S.

+ *Ego Robaldus Dei gratia mediolanensis archiepiscopus ff.*
Ego Galdinus cancellarius ff.
+ *Ego Giordanus diaconus ff.*
+ *Ego Obitius subdiaconus ff.*

di Cerreto nella diocesi di Lodi, come lo era di Chiaravalle presso Milano, chiamato dall'arcivescovo venerabile e venerando fratello. Il sigillo è in cera bianca, e rappresenta s. Ambrogio in abito pontificale, senza però mitra sul capo, con lungo pallio secondo il rito antico. E' egli in atteggiamento di benedir colla destra, avendo le due dita, medio ed indice, distese alla greca. Nella sinistra che manca, aver doveva il pastorale, come ne lo tiene negli altri sigilli arcivescovili di quella stagione, all' intorno de' quali come in questo non altro si legge che + *Sanctus Ambrosius.*

Non si è però sempre dai successori di Robaldo ritenuta nei sigilli l' effigie di quel santo; ma altri improntì ed altre forme vi sono state da loro introdotte. San Carlo la ristabilì, avendovi ai lati aggiunte le immagini dei due santi martiri Protaso e Gervaso col motto preso dal sermone che s. Ambrogio recitò nella sua basilica (1), presenti i loro corpi: *Tales ambio defensores.* Su questo sigillo alcune osservazioni abbiam proposto nella nostra XXXVII

+ *Ego Nazarius presbiter ac primicerius ss.*
+ *Ego Stefanus archipresbiter ss.*
+ *Ego Martinus presbiter et prepositus ecclesiæ sancti Ambrosii ss.*
+ *Ego Amedeus prepositus ecclesiæ sancti Georgii ss.*
+ *Ego Azo presbiter ac prepositus et primicerius lectorum ss.*
Ego Griprandus presbiter et magister cantorum ss.
Ego Ogerius presbiter ei magister cantorum ss.
+ *Ego Arusticus ecclesie sancti Stefani prepositus ss.*

(1) Epist. 54 ad Marcell. sor.

dissertazione (1). Se il più delle volte sono stati i sigilli alle carte arcivescovili affissi, ve ne hanno però alcuni da esse pendenti.

Diplomi di arcivescovi sottoscritti dai loro successori.

XII. Varj diplomi pervenuti ci sono dei nostri arcivescovi, nei quali oltre la loro sottoscrizione quella compare di alcun loro successore, ed altri ove questa sola s' incontra. Nella classe dei primi è il diploma spedito l' anno 1075 dall' arcivescovo Arnolfo III, e sottoscritto altresì da Anselmo IV di lui successore, e quello dell' arcivescovo Giordano del 1119 sopra i *Decumani*, sottoscritto da lui e dal suo successore Olrico; ma nel diploma che lo stesso Olrico spedì l' anno 1123, in vece della sua, notata si vede la soscrizione del di lui successore Anselmo V della Pusterla, che da diacono l' aveva dianzi sottoscritto, come pur quella si vede di Giordano nel suindicato di Grossolano. L' arcivescovo Algisio pose il suo nome ad un diploma del 1173, compartito dal cardinale arcivescovo s. Galdino, del quale ei fu il successore. Similmente Milone che succedette ad Oberto nostro arcivescovo e ad un tempo papa sotto il nome di Urbano III, si sottoscrisse ad un atto dell' anno 1183 di Algisio predecessor di Oberto (2). Il Muratori che alcuni ne riporta (3), vorrebbe che questi secondi arcivescovi, sottoscritti ai diplomi dei primi, sieno stati loro coadjutori: illazione falsa, a cui, smarrita una volta la strada del vero, si è egli incautamente appigliato.

Di segnature ad altri diplomi ed atti, aggiunte da vescovi o da altre persone sì assenti che vissute posteriormente, altri esempj ci sono somministrati non solo nel resto dell' Italia, ma nella Francia ancora, nella Germania ed in altri paesi. Da ciò hanno alcuni critici preso

(1) Loc. cit.

(2) Diplomata ap. Puricell., Murator., Sax. Giulini etc.

(3) Ant. ital. t. v p. 270 et 1018; rer. ital. scr. t. v, et præf. ad poem. cuman.

argomento di tradurre per falsi, o almeno per interpolati e guasti alcuni diplomi: ed altri ad essi appoggiati hanno sconvolto la storia e la cronologìa. E pure agevol cosa sarebbe loro stata il conoscere che le segnature degli assenti, o posteriormente aggiuntevi, quando i diplomi ad altre eccezioni non fossero stati soggetti, anzi che di falsità o d'interpolazione esser dovevano indizj di maggior loro autenticità, poichè procurate appunto per vie più avvalorarli. Uno de' primi a riconoscere questa verità si fu Sertorio Orsato (1) nell'occasione che riporta un diploma dell'anno 964 di Hildeberto vescovo di Padova a favore della sua chiesa, al qual diploma è pur sottoscritto il vescovo Orso, che lo stesso vescovado ottenne dopo 40 anni all'incirca.

Sino dal quinto secolo esempj abbiamo di vescovi assenti che segnarono atti, a cui non erano intervenuti, come hanno eseguito molti di quei prelati che, non avendo potuto personalmente assistere al concilio di Tours dell'anno 461, ne confermarono in seguito i decreti colle loro sottoscrizioni (2). Essersi tal uso nei successivi secoli fatto universale con molti esempj vien dimostrato dai Sanmaurini (3), che altri ne propongono di diplomi stati sottoscritti da' sovrani, vissuti posteriormente a quelli da cui furono i medesimi spediti (4). Che se a qualche vescovil diploma la soscrizione manca di chi lo ha compartito, supplita poi dal successore, come a quello avvenne dell'arcivescovo di Milano Olrico, non altro che la morte od altra impotenza sopraggiunta al primo dispensatore, avanti munirlo della sua soscrizione, verisimilmente ne sarà stato il motivo.

In tutti i diplomi dei nostri arcivescovi del secolo ottavo

---

(1) Hist. patav. lib. 3 p. 201.
(2) Tillemont hist. eccl. t. XVI p. 400.
(3) Tom. V p. 406.
(4) Ibid. p. 2 et seq.

e nono manca la data del luogo, ed in alcuni quella eziandìo del sovrano regnante, come nel diploma dell' arcivescovo Angelberto II dell' anno 843, nel qual tempo nei diplomi dei papi stessi ometter non si soleva. Se notasi questo, che era il secondo dell' imperador Guidone, nel diploma dell' arcivescovo Anselmo dell' anno 893, è però notato dopo la data degli anni del suo pontificato, che era l' undecimo (1). Negli altri successivi non poca varietà in questa parte si scorge. Ma dei diplomi degli arcivescovi di Milano ci tornerà in acconcio di ragionar più diffusamente nel nostro *codice diplomatico*, ove molti di essi saranno per esteso riferiti. Quì trattanto basterà l' osservare la forma del carattere del riportato diploma di Robaldo, che è il minuscolo, il più comune dopo essersi abbandonato il corsivo. Meritano pure qualche osservazione le sottoscrizioni, le quali disposte sono irregolarmente, non avutosi il riguardo al grado dei sottoscrittivi soggetti.

Formole dei diplomi vescovili dopo il IX secolo.

XIII. Ripigliando noi ora l' interrotto ragionamento sopra i diplomi vescovili in genere per ridurlo a termine, farem avvertire che dalle formole dei più antichi diplomi poco si scostano quelle usate dai vescovi che vissero dopo il nono secolo. L' invocazione divina al principio dei loro diplomi, sebbene sia come dianzi assai frequente, non è però in tutti, come nè meno è stata dianzi, universale. La dichiarazione d' esser eglino vescovi *per la divina grazia, clemenza, misericordia ec.*, continua ad essere la stessa, e così anche l' uso di attribuire a loro medesimi i titoli di *peccatori*, di *umili*, d' *indegni* ed altri sì fatti, che gli abati pure spesso si appropriano. Dicasi lo stesso delle pene spirituali, e delle imprecazioni e maledizioni contro i violatori delle loro disposizioni, dalle quali pene e maledizioni non vanno qualche volta esenti i medesimi sovrani.

---

(1) V. supr. c. XII p. 70.

Varie sono sempre state le formole delle imprecazioni, tra le quali assai singolare quella è stata dell' inglese arcivescovo Sigerio, inserita in un suo privilegio dell' anno 996 (1), ove ai contravventori di esso con altre pene una ne minaccia affatto gentilesca e poetica, il soggiorno cioè con Plutone e col Cane tricerbero. *Sciat se reum esse in tremendo judicio, et cum impiis habere portionem, et cum Plutone, et Tricerbero mansionem sortire.* Alle imprecazioni contro i rei di violazione dei compartiti privilegj e delle loro disposizioni, spesso vi si aggiungono le benedizioni sopra i fedeli esecutori di esse.

Scomuniche *ipso facto.*

Le pene pecuniarie anzi che scemare le veggiam crescere nei posteriori vescovili diplomi, in alcuni de' quali lanciata inoltre si scorge la scomunica *ipso facto*: ciò che era già stato da diversi concilj praticato. Per incorrere tale sentenza non era d'uopo di esame o di dichiarazione, ma senz' altro giudizio intendevasi realmente incorsa da chi avesse contravvenuto alle condizioni nel diploma espresse. Anzi affine d' incutere colla scomunica maggior terrore, mentre se ne pronunziava la formola, tenevasi dagli astanti un' accesa candela nelle mani, la quale poi al proferirsi il *fiat fiat*, gettavasi per terra. I PP. Maurini (2) hanno riscontrato il primo esempio di questa lugubre funzione in un atto capitolare dell' anno 1136 sotto Roberto abate di Corbia, un altro avendone aggiunto di Enrico vescovo di Strasbourg, che in un suo diploma del 1187 a favore dei monaci di Bongart ne fece menzione.

Sino però dal secolo precedente undecimo essere stata la medesima in uso dal fatto raccogliesi del vescovo d'Ostia contro que' terrieri, soggetti al monistero di Subiaco, che nuovi attentati avessero osato commettere contro di esso. *Tunc Ugo Ostiensis*, così leggesi nel cronico di quel

---

(1) Monast. angl. t. 1 p. 988.

(2) Tom v p. 546.

monistero (1), *accensis candelis, et pulsatis campanis excommunicavit eos, qui de cetero se supradicto facinori immiscerent.* Anzi una data ancor più rimota della pratica di questo rito nel lanciarsi la scomunica ha riscontrato il Rouault (2) in una lettera del papa Zaccaria verso la metà dell' ottavo secolo all' arcivescovo di Magonza e martire s. Bonifazio (3). In essa dopo d' aver il papa esposto la funzione che eseguir si doveva dal vescovo col suo clero nel fulminar la sentenza di scomunica, gettando a terra le loro candele, e calpestandole senza potersene di poi servire a verun uso, la ragione assegna dell' introduzione di tal rito, affine cioè che il popolo, atterrito da queste formidabili cerimonie, sappia che estinta è la fiaccola della grazia nei percossi dalla scomunica, e che sono con essa separati dal corpo mistico di Gesù Cristo, dispregiati come insipido sale che fuori si getta per essere dai passaggieri calpestato, e a tal' esecrazione ridotti, per cui non è più lecito a veruno il comunicar con loro senza incorrere l' indignazione di tutta la chiesa. Questa pratica di gettarsi a terra le candele accese, pronunziata la formola della scomunica, per antica consuetudine si ritiene tuttora nell' ordine cisterciese. Avverte il succennato Rouault essersi in alcune chiese alle descritte altre formole aggiunte ed altre cerimonie, poco convenienti al rispetto dovuto al poter delle chiavi della chiesa, ed introdotte dall' ignoranza di alcuni sacerdoti, e dalla superstizione de' popoli. Gli esempj da lui riportati ne sono la prova. Le sconce stravaganze con cui si è da alcuni deturpata questa funzione, e più forse la troppa frequenza e l' abuso delle censure ecclesiastiche, coll' intimarle eziandìo per titoli assai leggieri, ne scemò l' impressione e ne distrusse la forza, talchè

(1) Rer. ital. scr. t. XXIV p. 932.
(2) Traité des monitoires.
(3) Ap. Gratian. decr. c. 11 q. 3.

imprimevan esse ad alcuni sì poco timore, sino a non aver selo a male che negli atti pubblici se ne facesse menzione. Tra gli altri esempj quello citasi dal Ronault di Roberto nel secolo terzo decimo signore di Vitré, eletto in una differenza per arbitro col vescovo di Rennes Amelino: il qual Roberto sul bel principio dell' atto si riconosce attualmente scomunicato, usando l'avverbio *tunc* per *nunc*, come qualche volta ne' bassi tempi costumavasi. *Præsentibus nobis Hamelino episcopo et Roberto vitreiensi tunc temporis excommunicato.*

Formole d'intimazione dai vescovi usate.

XIV. Come i sovrani hanno spesso nei loro diplomi fatta menzione di *fedeli*, a cui era in essi notificata la loro disposizione, ed ai medesimi intimata la sovrana volontà loro intorno l'esecuzione del compartito privilegio, così ancora i vescovi, sebben più tardi, hanno nei diplomatici loro rescritti introdotta una simile notificazione ed intimazione. Le formole più usuali sono le seguenti: *Omnibus præsentes litteras inspecturis — Universis Christi fidelibus — Innotescat præsentibus et futuris — Pateat universis — Noscant præsentes et posteri — Sciant præsentes et futuri — Universis sanctæ matris ecclesiæ has litteras visuris vel audituris etc.* Il succennato arcivescovo di Milano Anselmo nel suo diploma dell' anno 893 non fu pago d'intimare le sue disposizioni ai fedeli cristiani, o in genere a tutti, come hanno praticato gli altri vescovi; ma volle di più che fossero note anche ai fedeli suoi, secondo la formola dei diplomi de' sovrani. *Omnibus sanctæ Dei ecclesiæ nostrisque fidelibus cognitum esse volumus.* Anche nel resto in quel diploma Anselmo la trincia da sovrano.

I sigilli poi nei secoli posteriori non solamente si sono resi più comuni presso i vescovi, ma sono stati inoltre ad alcune variazioni soggetti sì nella forma, la quale in molti divenne bislunga, che nell' impronto, in cui si sono rappresentate le divise gentilizie dei prelati: cosa affatto insolita avanti il terzo decimo secolo. Così pure soltanto

in questo secolo più vescovi ed altri prelati che o per concessione dei sovrani, o con altri mezzi avevano acquistato il diritto feudale sopra il territorio di quelle città, o le città stesse, delle quali tenevano la sede vescovile, o sopra altre terre, al titolo di arcivescovo, di vescovo o di abate quello hanno costumato accoppiare di duca, conte, marchese o altro. Sino però dal secolo antecedente Anselmo arcivescovo di Ravenna in un istrumento enfiteutico del 1186 venne chiamato *esarco* di detta città, quantunque nol fosse (1). *Anselmus servus servorum Dei divina gratia sancte ravennatensis ecclesiæ archiepiscopus et ejusdem civitatis exarchus.*

Date nei diplomi de' vescovi.

XV. Nelle date dei diplomi vescovili poco conto si è fatta di quella del luogo, della quale la maggior parte dei più antichi è priva; più di raro però nella data del tempo quella vi manca presa dagli anni del principe regnante. Per lo contrario in alcuni di essi diplomi sono state altre molte accumulate, delle quali qualche uso appena riscontrar si potrà ne' diplomi principeschi. Uno di tal sorta dell' anno 1096 abbiamo già recato di sopra (2); un altro quì ne aggiugneremo dell' anno 1192, col quale l' arcivescovo di Lione concorre col suo capitolo a fondare la chiesa collegiata di Forviere (3). *Factum est hoc anno ab incarnatione Domini* MCXCII *anno a passione memorati martyris* (*Thomæ Cantuariensis*) XX *indict.* X *epacta* IV *concurr.* III *præsidente Romæ Cælestino papa* III *imperante Henrico Romanorum imperatore regnante Philippo Francorum rege.*

Oltre l' indizione e gli anni dell' era cristiana, presa però diversamente secondo i diversi tempi e i paesi diversi, date comuni anche agli altri diplomi, notata si vede

(1) Ap. Guastuzzi t. XXXXII p. 68 opusc. del Calogerà.
(2) Cap 12 n. 18.
(3) Gall. chr. nov. t. V col 23.

in alcuni dei vescovili, l' epatta, il concorrente (come appunto anche in quello dell' arcivescovo di Lione) il ciclo decennovale, il termine pasquale, la lunazione, le ferie o i giorni della settimana, le feste solenni di Cristo e de' santi, le domeniche disegnate colle prime parole dell' introito della messa, gli anni del pontificato dei papi, e dell' ordinazione dei vescovi stessi, e dell' abazìa riguardo gli abati, e nelle Spagne l' era spagnuola, sino almeno al duodecimo secolo. Ve ne hanno eziandìo alcuni, ove quella pure s' inserisce ricavata da qualche fatto storico: e testè vedemmo tra le altre date del diploma dell' arcivescovo di Lione quell' ancora dedotta dal martirio di s. Tommaso cantuariense.

Per la morte del principe vacando il trono, o per essere stato il medesimo alla scomunica sottoposto, si è qualche volta nei vescovili diplomi, come anche in altri fatto uso della formola *Deo* o *Christo imperante*, aggiuntavi l' altra: *et rege sperante*, in vece di *sperato*, come avrebbesi dovuto dire. Diploma si ha del 991 (1) in cui questa data si legge: *Regnante Domino nostro Jesu Christo, Francis autem contra jus regnum usurpante Ugone rege.* Vogliono i PP. Maurini (2) che i vescovi d' Italia abbiano nelle date agli anni degli imperadori greci, mentre vi dominavano, quegli eziandìo aggiunti degli esarchi: ciò nondimeno non si verifica che di alcuni pochi di quelle città, le quali dall' esarcato di Ravenna dipendevano.

Che che ne sia, egli è evidente che non ad altro fine si è fatto uso nei diplomi dell' accennata moltiplicità di note croniche se non per conciliare ai medesimi un grado maggiore di esattezza e di autenticità: e fors' anche vollero que' notaj con ciò sfoggiare nello stesso tempo

---

(1) Mabillon annal. ben. t. IV p. 166.
(2) Tom V p. 443.

una più squisita erudizione. E pure il P. Arduino colla strana sua logica una conseguenza ne ha dedotto affatto contraria. Impegnato a tradur per falsi tutti i più antichi diplomi, essendosi in uno incontrato del celebre abate Sugerio, in cui molte date di tal sorta raccolte si scorgono (1), contro di essi pronunziò questa sentenza (2): *Hæc tanta diligentia in notatione temporum monachalis est, et nota falsitatis.* Ragionando in questa guisa, potrebbe chicchessia prendere a sostenere qualunque più assurda e stravagante opinione.

---

(1) Dubois hist. eccl. de Paris t. II p. 68.
(2) Cod reg. 6216 a p. 388.

LIBRO TERZO.

DELLE ISTITUZIONI DIPLOMATICHE.

CAPO PRIMO.

DELLE CARTE DIPLOMATICHE IN GENERE:
OVE DE' TESTIMONJ E DE' NOTAJ.

Idea del terzo libro.

I. Avvegnachè lunga carriera abbiam già trascorso nella nostra diplomatica; tuttavolta un notabile tratto ancor ne resta per giungerne al termine. Ciò intraprenderemo in questo terzo libro, in cui si ragionerà delle carte diplomatiche, dai veri diplomi diverse, *pagenses* dette dagli antichi, o *pagensales*, perchè spettanti a persone private, le quali soggiornar solevano nei *paghi* delle campagne. Il numero di sì fatte carte a più e più doppj è maggiore che non quello dei diplomi, avendovene pure delle originali in papiro d'Egitto. Vi si terrà nella stessa occasione discorso sopra i testimonj che vi sono intervenuti per attestarne il contenuto, e sopra i notaj, dai quali furono stese, sottoscritte, e consegnate le carte alle parti interessate.

Dal genere farem passaggio alle moltiplici specie di esse, alle principali almeno, quali sono le lettere diplomatiche e le carte col nome di lettere, gli atti giudiziali e le sentenze. Al discorso sopra questi due ultimi oggetti quello ancora si accoppierà sopra i regj messi, sopra i giudici, e gli avvocati. Saranno altresì nostro scopo i contratti, i testamenti, le donazioni pie, i benefizj e le

commende, investigando le loro origini, le diverse formole ed i riti diversi che vi si sono praticati. E siccome non meno da molti reali diplomi che da molte carte diplomatiche tratte si sono le copie; quindi anche di esse converrà ragionare, qualche cosa pur dicendo dei cartolari. In seguito si tratterà delle imposture e degli impostori diplomatici, poscia degli archivj, ove si è costumato ripor le carte: nella qual'occasione il metodo si proporrà di ben ordinarle. Per ultimo daremo varj canoni diplomatici, che saranno come il risultato di quanto è stato antecedentemente dimostrato: tutte nozioni non meno delle prime necessarie agli studiosi della diplomatica per arrivare al conseguimento di quest'arte nobilissima.

Disposizioni previe agli strumenti.

II. Siccome quanto spetta alla struttura delle carte in genere è stato già da noi in gran parte spianato, laddove la tessitura abbiam esposto dei diplomi, poco quindi sopra di essa ci resta d'aggiugnere. Antichissima al certo, e specialmente nell' Italia si è l' origine degli strumenti scritti, ossia degli atti legali, ed a quella dei diplomi è di molto anteriore. Afferma Minuzio Felice (1) da Saturno essere stato agl' Italiani insegnato *instrumenta conficere*, e Tertulliano (2) scrisse *ab ipso primum tabulas inventas*. Per non diffonderci in troppo astruse ricerche intorno i medesimi, come in quegli oscuri tempi erano eseguiti, quì ci ridurremo a considerarli come usati nei secoli barbarici, riserbandoci a prendere le mosse da più lontano allorchè entreremo a ragionare delle varie specie di essi.

Non v'ha dubbio che in ogni tempo e luogo avanti stendersi dal notajo in iscritto qualunque atto legale non siensi le parti intese ed accordate in voce intorno i patti e le condizioni di esso. Tra le formole *ad usum regni*

(1) In Octav. c. 22.
(2) In apolog.

Italici, pubblicate dal P. Canciani (1), una vi ha intitolata: *Traditio venditionis cum defensione*, ove tutte sono registrate le disposizioni preliminari alla scritta dell'istrumento di vendita, che alla presenza del notajo e dei testimonj eseguir si solevano: e lo stesso in proporzione si sarà praticato negli altri atti. Cominciava pertanto il compratore l'interlocuzione: *Trade per hanc pergamena carta venditionis sub dupla defensione de una petia terræ, quæ est tui juris etc.*, accennandovisi in seguito tutte quelle condizioni che espresse si veggono in tutti gl'istrumenti di cose stabili. Finalmente conchiudeva lo stesso compratore: *Dicis ita?* A cui il venditore rispondeva: *Dico.* Allora soggiugneva il compratore: *Sic trade ei ad proprium, et (chartam) huic notario ad scribendum.* Da questo formolario si verrà in chiaro di alcune espressioni negli istrumenti di vendita, che senza la cognizione di esso difficili riescono ed oscure.

Invocazione divina.

Dalle preliminari disposizioni passando all'istrumento stesso, comincieremo le nostre osservazioni sull'invocazione divina. Questa siccome non è stata a tutti gli antichi diplomi premessa, così nè meno a tutte le più vetuste carte: checchè in contrario abbian detto i monaci di s. Mauro, i quali ove non hanno saputo riscontrarvela in espliciti termini, hanno ad ogni costo voluto ravvisarvela in impliciti. Qualunque segno che notato vi sia, a loro avviso è un geroglifico o un monogramma, sotto cui la formola *in nomine Christi* sta espressa. Nè altra significazione pretendon eglino (2) aver avuto quel segno [segno], che premesso si vede ad un papiro d'Egitto della metà del sesto secolo, in cui un atto di donazione contiensi, fatta da certa Sisevera alla chiesa di Ravenna, del di cui carattere hanno i medesimi dato il saggio in

(1) Tom. II leg. barbaror.
(2) Tom III p. 628.

tavola di rame. Il marchese Maffei che riporta il documento (1), dicon essi, non ha inteso il significato di tal carattere monogrammatico, nel quale i dotti nostri diplomatisti chiaramente distinguono queste tre lettere *I. C. N.*, significanti *in Christi nomine.*

Ai nostri occhj però tal cifra non rappresenta in verun conto le tre indicate lettere, nè intender sappiamo la ragione per cui siano esse state in cotal guisa collocate. Se quel notajo che ha steso quest' atto, ha voluto premettervi la suddetta divina invocazione, e perchè non l'ha espressa in termini più intelligibili? Qual uopo vi è stato d' usare un segno sì astruso? I tempi in cui i cristiani per non palesare ai gentili il sacro nome di Cristo erano obbligati a prevalersi di segni arcani, erano passati. Se in altri documenti del secolo sesto si è usata esplicitamente quella formola d' invocazione, e perchè non si sarebbe potuto fare lo stesso anche in questo della femmina Sisevera?

Croce premessa alle antiche carte cosa significasse.

III. Se con occhio spregiudicato consultar si voglia quel segno, posto al principio dell' atto suddetto, anzi che l'invocazione divina *in Christi nomine*, una specie di croce vi si scorgerà rappresentata. Un simil segno si riscontra al principio di altre carte ravennatesi di quella stagione, come pure in tutte le longobardiche originali dell' archivio di s. Ambrogio, ed in quelle eziandìo del secolo nono e di altri tempi susseguenti. La croce però nelle carte diplomatiche non sembra che sia stata presa per segno equivalente all' invocazione divina, ma più tosto per un segno autenticante l' atto ossia per parte de' notaj, ossia per parte dei testimonj, ossia per parte dei contraenti o disponenti, o di altri in esso interessati col premetterla alla sottoscrizione del loro nome, o col supplir colla medesima alla stessa sottoscrizione. Chi è in grado di consultare le vetuste carte non potrà a meno di non fare

(1) Istor. dipl. p. 145.

un'osservazione, altronde assai giovevole, per distinguere gli originali dalle copie, cioè che nei tempi antichi cadauno aveva una sua forma particolare, e costante di segnar nelle carte la croce, la quale nelle copie o si omette del tutto, e ciò specialmente nelle più antiche, o suol esser uniforme riguardo tutti i nomi; alcune poche eccettuate, in cui l'estensore di esse ha procurato d'imitarle alla meglio.

Maniere diverse di formar la croce nelle carte.

Presso che infiniti sono i modelli della croce che nelle medesime s'incontrano. Per saggio quì ne riportiamo alcuni, ricavati dalle nostre carte originali del secolo ottavo [illegible]. Quella stessa particolar forma di croce che il notajo estensore dell' istrumento vi aveva posto al principio, viene da lui ripetuta sulla fine di esso avanti il proprio nome, e ritenuta similmente in tutte le altre carte da lui scritte. Due ne abbiamo di Agioald, due di Rotpert, due di Donusdei, tre di Orso, altrettante di Gervaso, di Aupaldo e di Adelgiso, e sei di Ambrogio (1) tutti notaj, altri dell' ottavo, ed altri del nono secolo, i quali in tutte le loro carte hanno ritenuto sempre la medesima specifica privativa loro forma di croce. Che se pure in alcune qualche differenza si scorge, ella è leggerissima, e soltanto accidentale. In queste singolari forme di croce che ognuno erasi a suo genio appropriato, riconoscer si potrebbe il primo embrione del tabellionato notarile. Conchiudasi dunque col dire assai rara essere stata l' invocazione divina nelle carte sino a tutto il secolo ottavo, la quale poi comune divenne nelle carte posteriori, sebbene non universale e costante, alcune incontrandosene che ne sono prive. Le consuete formole d' invocazione sono le seguenti: *In Christi nomine — In Dei nomine — In nomine Domini — In*

(1) In arch. mon. s. Ambr.

nomine Domini Dei et Salvatoris nostri Jesu Christi — In nomine Domini Dei æterni — In nomine Patris et Filii, et Spiritus Sancti Amen; od altra consimile.

Note croniche ove segnate negli atti diplomatici.

IV. Tutti gli atti diplomatici, come tutti i diplomi presentano le loro note croniche, sebbene diversamente, in alcuni poste al principio, in altri alla fine, e qualche volta in amendue i luoghi. Nel diploma dell' imperador Galba, il più antico che sia a noi pervenuto intiero ed autentico (1), la data del tempo vi tiene l' ultimo luogo; ma in quei due istrumenti di patronato e di clientela che sono da noi stati altrove riferiti (2), fu la medesima al principio di essi collocata. Più comunemente però il luogo alle note croniche assegnato, si fu alla fine degli atti, come si osserva nei monumenti di que' tempi, ed in seguito anche nelle carte ravennatesi del sesto e settimo secolo. Ivi pure comunemente si registrano tali note in quelle carte dei secoli posteriori, le quali di *notizie* o di *brevi* portano la denominazione. Lo stesso succede nelle carte che rappresentano *placiti*, nelle quali le date del tempo sono ridotte verso la fine avanti le sottoscrizioni. Tutte le antiche carte di queste specie, esistenti nell' archivio di s. Ambrogio, procedono nell' indicata maniera, e nella stessa anche le altre da altri archivj estratte. Ma nelle altre carte diplomatiche di quei medesimi tempi le note croniche registrate si veggono al principio di esse, ed in alcune ripetute pure sulla fine, come a cagion d' esempio: *sub die rege et indictione supradicta.*

Quali note croniche ne' medesimi usate.

In origine i nomi dei consoli col giorno del mese per calende, none ed idi hanno somministrato le note croniche sì ai diplomi che alle carte diplomatiche. Dopo l' istituzione delle indizioni, e mancati i consoli, esse ne supplirono la mancanza in amendue coll' esservisi poi aggiunti

(1) V. supr. lib. 2 c. 1 n. 4.
(2) Ibid.

gli anni del regno o dell' impero del re o dell' imperadore dominante. Per varj secoli la formola è stata in ablativo, *Regnante domno nostro N. viro excellentissimo rege anno regni ejus etc.*; ma sul principio del secolo nono fu la medesima nei privati documenti convertita in nominativo, cominciando in tal guisa le carte scritte sotto Lodovico Pio e Lottario imperadori. *Hludowicus et Hlotharius divina ordinante providentia imperatores augusti anno etc.* Il più delle volte nondimeno si fa discordar nel caso il nome del regnante col di lui titolo di re o d'imperadore, essendosi quello espresso in nominativo e questo in ablativo. Un' original carta dell' anno 826 altra volta ricordata (1) un complesso contiene di queste discordanze. *Hluduuicus et Luthariuım divinam ordinante providentiam magni imperatoris Augusto.*

Sino dai tempi in cui dominarono i re longobardi, si era l' uso introdotto di computar i giorni del mese indifferentemente ora giusta l' ordine diretto di essi, ed ora per calende, none ed idi, come sotto i Romani. La prima maniera si tiene in una nostra carta longobardica dell' anno 721: *Regnante domno nostro Liutprando excell. rege in Italia anno pietatis ejus duodecimo decima die mensis madio indictione quarta*; e la seconda in un' altra del 725: *Regnante domno nostro viro excell. Liutprand rege anno tertio decimo sub die octabo idus Junii indictione octaba* (2).

In quella stessa maniera, con cui ne' diplomi è stata espressa la data presa dagli anni dell' incarnazione di Cristo, anche nelle carte sebbene alquanto più tardi, nelle quali però alcuni più minuti dettaglj di note croniche s' incontrano, desunte dalle ferie, o dai giorni della settimana, da una festa solenne, da una domenica, da una

---

(1) In arch. mon. s. Ambr.
(2) Ibid.

lunazione, da un' epatta, da un fatto storico, o da altro simile punto, od anche da molti insieme: le quali note non così facilmente nei diplomi si ravviseranno. La data del tempo in tutti gli istrumenti era indispensabile; talchè senza di essa per le romane leggi (1) nulli erano e privi di qualunque valore, e come tali furono pure dichiarati da Lodovico Pio augusto (2). Avvegnachè nelle iscrizioni lapidarie de' bassi tempi veggasi spesso la data degli anni, ossia l' enumerazion de' medesimi in cattivi versi enunziata; nelle carte però, se una si eccettui di Ugone vescovo di Nevers, riportata dal Mabillon (3), altra non ci è riuscito d' incontrarne. Se non l' enumerazione degli anni, l' enunciazione almeno della formola *ab incarnatione*, o *a nativitate Christi*, in verso esposta, fu da noi altrove avvertita in diverse carte napoletane (4). Quanto viene in seguito alle riferite condizioni, comuni a tutte le carte diplomatiche, forma lo scopo e la sostanza di esse, delle di cui diverse specie delle principali almeno, ne' seguenti capi ragioneremo.

Carte dettate.

V. Se l' istrumento fosse stato al notajo dettato dal principal committente, lo che dopo eziandìo l' invasione de' barbari nelle romane provincie abbiamo altrove avvertito (5) essersi più fiate praticato, sul bel principio vi si accennava tale circostanza, come nella testè citata carta del 721, ove *Vitalis venerabilis diaconus exceptor civitatis placentinæ*, attesta d' averla scritta *rogatus et petitus ab Anstruda mulierem ipsa tamen præsentem mihique dictantem et præsentia testium mano mea propria subter signum sancte crucis facientem.* In altre carte però era la medesima e più spesso ancora o indicata o ripetuta pure

(1) Dig. l. 28 t. 1 leg. 30.
(2) Leg. 79 int. langobard.
(3) De re dipl. p. 188.
(4) Supr. c. XII p. 70.
(5) Lib. 2 c. 4 n. 5.

alla fine, come eseguito veggiamo in altra nostra del 774, ove dopo le note croniche il notajo Meroingo dichiara d'averla scritta *rogatus et peditus a Peresondo filio quondam Peredei de vigo Rogialo ipso presente mihique dictante*: e nella soscrizione così egli si esprime + *Ego Peresendus in hac cartola venditiones ad me facta atque digtata manibus meis propria subscripsi.* La formola nondimeno più usuale con cui il committente solevasi esprimere, si era che *hanc cartulam notario scribere rogavi*, d'onde a questi atti la denominazione è venuta di *rogito*.

Carte paricle o duplicate.

Ma siccome in molti istrumenti due erano le principali parti interessate: circostanza che esigeva la duplicazione dell'atto per potersi a cadauno consegnar il suo; quindi sul terminarsi dell'istrumento facevasene cenno con questi o con altri simili termini. *Unde duas chartas*, o *duas paginas uno tenore inter se scribere rogaverunt.* Due carte dello stesso tenore dell'anno 861 sussistono tuttora stese in occasione di un reciproco contratto tra i monaci di s. Ambrogio ed i canonici della basilica di s. Giovanni di Monza, l'una riposta nell'archivio de' monaci suddetti, e l'altra in quello dei nominati canonici, e presentemente in Parigi con tutte le altre loro carte, e con tutti gli altri preziosi loro antichi monumenti, dei quali dopo mille e ducento anni di possesso ne fece l'anno 1797 l'irreparabile perdita.

Coteste carte coll'appellazione di *pariclæ*, o *pariculæ* erano comunemente riconosciute. Con quella di *concambium* sono chiamate nelle formole di Marculfo (1), e di *concaminaturæ* nelle altre dal Bignon pubblicate (2). *Commutationes* sono le medesime intitolate in quelle del Sirmond (3) e del Baluzio (4). Qualche volta ancora tre carte

(1) Lib. 2 c. 23, et 24 append. 17.

(2) Cap. 26.

(3) Capit. lib. 2.

(4) Cap. 14.

dello stesso tenore sono state scritte, quali tra le altre furon quelle del legato da Tadelberto, detto anche Tadone, istituito l' anno 1053 (1) della distribuzione in danaro e comestibili da farsi a tutti quelli del clero milanese che fossero intervenuti alla festa dell' Esaltazione della s. Croce. Il primo dei tre scritti serbar dovevasi nella sagrestìa della metropolitana, il secondo nel monistero di s. Ambrogio, ed il terzo presso il testatore, e dopo la di lui morte presso gli eredi suoi.

Carte *singrafe.*

VI. Per maggior precauzione delle carte *paricle* si è costumato nella Francia, e più nell' Inghilterra lo scrivere in caratteri majuscoli orizzontalmente, o perpendicolarmente nel mezzo di due o più esemplari stesi sul medesimo foglio il termine *syngraphum* o *cyrographum,* d'onde a queste carte l'appellazione è venuta di *syngraphæ.* Qualche volta vi si è aggiunta la parola *memoriale*, e qualche altra un' invocazione divina, oppure alcune lettere dell' alfabeto, od anche un' immagine (2). Poi il foglio ov' era scritto il *syngraphum* colle altre parole, o coll' immagine, tagliavasi per linea retta in due o più porzioni, quanti erano cioè gli esemplari da consegnarsi ai contraenti o interessati. In cadauno di questi esemplari essendo scritta la metà di quelle parole, coll' applicarsi un foglio all'altro nella parte ritagliata, il reciproco riscontro non poteva a meno di non palesare la verità dell' atto, a un di presso come si pratica con i bollettini di banca o di lotterìa.

[Carte *indentate.*

In altra maniera si è praticato tagliare le medesime carte facendosene il taglio a guisa dei denti d' una sega; per la qual cosa *chartæ indentatæ* chiamaronsi, o semplicemente *indentatura.* Ve ne hanno alcune altresì che rappresentano una specie di onde, ed in alcuni casi vi si è di più dalle parti reciprocamente impprontato il proprio

(1) In arch. mon. s. Ambr.

(2) Nouv. traité etc. t. 1 p. 374 pl. 1.

sigillo. Gli archivj della Francia, della Spagna e dell'Inghilterra non iscarseggiano di questa sorta di carte; ma carte *indentate* italiane, se qualcuna appena si eccettui del regno di Napoli (1), non ci è finora riuscito di riscontrare. Ivi la denominazione sortirono di *psallia*, forse dal greco ψαλίς, che *forbice* significa, colla quale l'indentatura formavasi nella pergamena. Scrive Giovanni da Genova, autore vissuto verso la fine del terzo decimo secolo, che di questo metodo nelle carte hanno fatto uso i Greci ed i Romani antichi; ma di tale sua asserzione non reca alcuna valevole prova. I primi indizj delle *singrafe* si hanno nel secolo decimo, e delle *indentate* nell'undecimo (2). Più altre denominazioni di carte compajono nei formolarj del Sirmond, del Lindenbroge, del Bignon e di altri, riportate poi secondo l'ordine alfabetico dal Ducange (3).

Data del luogo nelle carte.

VII. La data del luogo espressa coll'*actum, acta, facta cartola etc.*, non suol mancare alla fine delle carte diplomatiche. Se l'istrumento sia datato da un monistero, questo sempre vi si accenna per la data del luogo; che se da una villa o da una terra, vi si nomina pure la villa o la terra, collo specificarsi la città o il contado, nel di cui territorio esiste, ma non sempre. Avvegnachè, come si è detto altrove (4), sino dalla metà del secolo undecimo abbia presso noi cessato nelle carte diplomatiche l'uso dell'epoca presa dagli anni del sovrano regnante, non si è però tralasciato anche in seguito dal nominarlo alcune volte dopo la data del luogo, ma senza notarsene gli anni del regno o dell'impero. Nel tempo in cui Federigo I imperadore soggette teneva ed oppresse le repubbliche lombarde, alcuni notaj richiamar vollero alla pratica

---

(1) V. Ducange gloss. t. III v. *Indentate*.
(2) V. nouv. traité etc. loc. cit.
(3) Glossar. t. I v. *Charta*.
(4) Lib. 2 c. 12 n. 20.

la di già intermessa formola del *regnante* ec. *Actum in loco Corbetta Friderico imperatore regnante*, leggesi in una carta dell' anno 1162; ed in un' altra del 1163. *Actum in civitate Laude Federico imperatore regnante* (1). Sotto Federigo II. però in alcune carte comasche del 1240, e dei due anni susseguenti non solo vi è egli nominato come regnante, ma vi si specificano di più gli anni del suo impero e del suo regno di Sicilia e di Gerusalemme. L' istrumento si chiude assai spesso col *feliciter*, oppure coll' *in Dei nomine feliciter*: il qual termine nelle più antiche carte è notato al principio dopo le note croniche, e molte volte ancora colle medesime note croniche ripetuto alla fine di esso.

Sottoscrizioni alle carte da chi fatte.

VIII. Vi seguono le sottoscrizioni, di cui ogni atto legale è munito. A tutte preceder suole quella di coloro che nell' istrumento rappresentano la parte principale. Se fosser eglino stati capaci di formare di proprio carattere la sottoscrizione, eglino stessi la stendevano, cominciando dal segnare una croce, cui cadauno, come già si è detto, rappresentava in una special forma, ed a cui alcune volte si aggiugnevano dei punti o degli accenti, o degli altri tratti di penna. Ma se i medesimi non avessero saputo scrivere, il notajo ne suppliva le veci con questa formola: *Signum + manus N.* o *Ill.*, come gli antichi usavano.

Che se due o più ancora stati fossero i nomi da registrarvisi, tante volte quanti erano i nomi, il notajo stesso replicava il segno della croce. Eccone un esempio preso da una nostra carta dell' 832 (2): *Signum + + manuum Rachinfrit et Melfrit qui hoc libellum fieri rogaverunt.* Sempre però queste croci, dal notajo formate, erano più semplici delle altre, e più uniformi tra loro. Qualche volta nondimeno o la sola croce, o il solo nome colla

(1) Vicende di Mil. p. 53.
(2) In arch. mon. s. Ambr.

croce era fattura del soscrivente; ed allora la cosa era dal notajo avvertita. Così tra gli altri in un istrumento dell'anno 833 (1) di certo Arifuso. *Signum + Arifuso;* poi di carattere del notajo siegue: *manus Arifusi qui nomen suum scripsit et hac cartula fieri rogavit.*

Formole diverse di sottoscrizioni.

Dopo il nome di colui che ordinato aveva il *rogito* dell' istrumento, la specie indicar solevasi a cui quell' atto apparteneva, se a donazione, se a vendita, se a cambio, o se ad altra specie. La formola però secondo le diverse circostanze ne era diversa. Se a cagion d'esempio un donatore avesse di suo carattere scritto il proprio nome, così esprimevasi in nominativo: *Ego N. in hac cartula donationis a me facta subscripsi*, oppure *relegi et subscripsi.* Se poi il nome colla croce vi fosse stato dal notajo supplito, la formola in terza persona enunziavasi: *signum + manus N. qui hanc cartulam donationis fieri rogavit,* aggiuntovi spesse volte: *et ei relecta est,* o *relectum est*, oppur anche secondo la frase barbarica di que' tempi: *et ei relictum est*: frase da alcuni malamente interpretata per *lasciato*, o *rilasciato,* quasi che siasi voluto con essa indicare la consegna dell' istrumento che certamente non è stato rilasciato ai testimonj, a molti dei quali nondimeno vedesi che il medesimo *eis relictum est.* In alcuni particolari casi per la maggior chiarezza qualche altra addizione vi è stata fatta, e specialmente dell' assenso di chi in vigor delle leggi prestar lo doveva per la validità dell' atto. Tale almeno è stato il sistema nelle nostre più antiche carte praticato, e comunemente seguitato anche in quelle dei secoli posteriori.

Significato diverso del termine *signum.*

IX. Sin a tanto che durò il dominio degli antichi Romani, il *signum* negli atti legali, come con molti argomenti prova il Salmasio (2), indicar soleva il sigillo, di

(1) Ibid.
(2) De modo usur. c. 11.

cui eran essi muniti; ma sotto i barbari essendosi al sigillo sostituita una croce, il termine *signum* non ha più costumato significare sigillo, ma croce che vi ha tenuto il luogo di vera segnatura, bastante a conciliar al medesimo la necessaria autenticità, come dal Cujacio (1) fu avvertito. *Adeo vero fuit signum crucis Christi sacrum*, scrive egli, *ut in istrumentis pro fide, et subscriptione cederet*. Questo valore era stato a quel sacro segno con sua legge conferito, o piuttosto confermato dall' imperador Giustiniano (2). In seguito alcuni concilj interposero la loro autorità per far osservare e rendere inviolabili quegli atti di tal segno rivestiti (3). Se altri concilj ed altre leggi prescrivono di munire con un *segno* gli atti per la loro validità senza specificarlo, non altro ha potuto essere questo segno, come il Ducange (4) dimostra, che quello della croce. Nella stessa significazione è stato preso il medesimo termine da s. Benedetto nella sua regola (5), ove tratta della professione monastica, per la di cui validità egli richiede il *segno*, notato di mano del novizio: pratica che tuttora sussiste.

Siccome poi quanto di mano del notajo fosse stato nell' istrumento segnato, per legale avevasi ed autentico; quindi ancorchè il segno della croce fosse stato da lui delineato avanti il nome dei sottoscritti, riputavasi come di questi, e perciò lo stesso valore aveva come se fosse stato da questi espresso. Sovrani, vescovi, ecclesiastici, monaci, laici d'ogni sesso e condizione in Francia, in Italia, in Germania, in Spagna, in Inghilterra ed in altri paesi dai più rimoti tempi hanno nei loro atti diplomatici fatto uso della croce pel fine suddetto.

---

(1) Parat. in lib. I cod. Just.
(2) Cod. tit. 32 leg. 22, et autent. coll. 7 tit. 2 const. 90 præf.
(3) Mabillon de re dipl. p. 169.
(4) Glossar. t. VI v. *Signum*.
(5) Reg. c. 59.

Testimonj necessarj per la validità degli atti legali.

X. Non havvi istrumento legale a cui intervenuti non sieno i testimonj per avvalorarlo o colla loro presenza, o colla loro sottoscrizione. Per legge di Giustiniano (1) *si quis sine tabellione componere instrumentum maluerit sive de mutuo, sive de deposito, sive de alia quacumque de causa, tres testes adhibeat, alioquin litteræ ipsius solæ, et comparatio earum credendæ non sunt.* La stessa legge e la stessa pratica ha continuato anche di poi sotto i re delle conquistatrici nazioni barbare. Nella Francia però, nell'Inghilterra e nella Germania, cominciando dal secolo terzo decimo a tutto il quarto decimo, più che dei testimonj si è fatto caso del sigillo. Il potersi da chicchessìa facilmente applicar ad una carta il sigillo, il coprirsi con questo l'ignoranza, comune allora ai nobili ed ai signori, tra i quali ben pochi sapevano scrivere, e fors' anche l'ambizione di far pompa delle proprie divise, i motivi saranno stati d' aver fatto all' altro preferir questo mezzo. Nell' Inghilterra per motivo di tal sostituzione si assegna da Matteo Paris (2), *quia tabellionum usus in eo regno non habebatur.* Carte si hanno, ricordate dal Mabillon (3), dal Baluzio (4) e da altri col solo sigillo senza sottoscrizione di testimonj con questa formola: *teste sigillo*, o *teste sigillo meo*, od anche *teste signo*, che egualmente il sigillo esprime.

Fra i testimonj hanno alcuni tutta per esteso notata di propria mano la loro soscrizione, altri il solo nome loro colla croce, ed altri ne hanno l' incumbenza intiera addossata al notajo, come testè vedemmo essersi da quelli fatto, a nome de' quali era steso l' istrumento. Come da questi così ancora dai testimonj secondo i diversi casi fu usata una formola diversa. Nel primo caso riducevasi alla
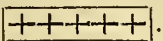
(1) Const. 67 lib. 2 tit. 229.
(2) Ad an. 1237.
(3) De re dipl. p. 632.
(4) Preuv. de l' hist. d' Auverg. l. 2 p. 360.

seguente + *Ego N. in hac (venditione, commutatione, ordinatione etc.* secondo la qualità dell' istrumento) *a N. rogatus testis subscripsi.* La specificazione della qualità dell' atto è andata successivamente in disuso. Nel secondo caso: *Signum* + *N.* o *manus N.* poi di mano del notajo *qui nomen suum scripsit testis*; e nel terzo: *Signum* + *manus N. testis:* il tutto steso dal notajo.

A titolo di brevità quando molti stati fossero i testimonj, i quali non avessero saputo o voluto scrivere, altrettante croci, quanti erano i nomi che venivano in seguito premettevansi. Queste croci alle volte erano tutte insiem legate, formando come una crate in tale od in altra consimil guisa |++++++|. Monsignor Fontanini (1) sotto quella figura tutt' altro segno riconoscer vorrebbe che quello delle varie croci unite. Egli però questa volta vi si è mal apposto: la capricciosa forma esser non deve sufficiente motivo per negare che non sian esse veri segni di croce. Qualche volta il notajo non ha voluto prendersi la briga di tutti nominare ad uno ad uno i testimonj; ma dopo averne specificati alcuni conchiudeva: *et alii quam plures.* Questo a un di presso è stato il sistema intorno i testimonj per molti secoli praticato nelle carte: se qualche innovazione vi è intervenuta, ella è stata soltanto accidentale. A questa pratica nondimeno fanno eccezione le antiche carte cremonesi, ove i testimonj sono registrati non già alla fine, ma al principio dell' istrumento, senza che eglino vi abbian messa mano o nello scrivere il proprio nome o nel porvi il segno della croce, nè per loro stessi, nè per mezzo del notajo, essendo bastata la personale loro presenza. Questa sola, dal notajo sulla fine dell' istrumento indicata, è in oggi di pratica presso che universale: ed incominciò ad introdursi nelle altre carte

---

(1) Vind. ant. dipl. p. 168.

longobardiche poco dopo la metà del duodecimo secolo, continuata interpolatamente coll' altra sino al terzo decimo, in cui divenne più usuale, sinchè poi sul terminar del medesimo escluse quasi affatto l' altra più antica.

Doti ai testimonj necessarie.

XI. Siccome l' attestazione dei testimonj era una delle necessarie condizioni per la validità dell' atto; quindi sonosi sempre a tal effetto scelte persone non solamente di libera ed ingenua condizione, ma probe eziandìo ed accreditate. *Testes tales sint,* così prescrisse il re Luitprando (1), *quorum opinio in bonis prævellat operibus, et quorum fides admittitur, vel quibus princeps, aut judex credere possit.* I servi perciò non meno sotto i Greci ed i Romani, che sotto tutti i re delle settentrionali nazioni ne sono sempre stati esclusi. Sebbene fossero i medesimi da queste con molto minor durezza trattati, che non da quei due popoli colti (2); con tutto ciò non hanno mai loro permesso d' entrare come testimonj negli atti legali. Le sottoscrizioni dei testimonj che in gran numero tuttora sussistono a piedi degli istrumenti, dimostrano ad evidenza la premura che in ogni tempo si è sempre avuta intorno la loro scelta. Personaggi di alto grado, titolati, giudici, notaj ed altri simili ne sono spesso del novero. Nella Germania più che altrove, sembra che nella scelta dei testimonj siasi ambito di aver delle persone di nobiltà riconosciuta; quindi quelle formole (3): *Nobilesque viros, qui suas subscriptiones dignanter adnectant, pari supplicatione poposci;* oppure: *Rogatorum a me nobilissimorum testium subscriptione firmavi.* Oggidì ben poco caso si fa nella scelta dei testimonj.

O eglino stessi vi si sottoscrivessero di proprio pugno i testimonj, o vi fosse il loro nome scritto dal notajo, al nome accoppiar si soleva il grado, l' uffizio, o il mestiere

---

(1) Lib. 6 leg. 247.
(2) V. ant. long. mil. vol 1 diss. 10.
(3) V. Herald. de rer. jud. auct. l. 1 c. 5.

esercitato da chi rendeva giuridica testimonianza. Se l'atto avesse appartenuto ad un ecclesiastico, qualche ecclesiastico v'interveniva per testimonio, a quello di un signore o secolare o vescovo o abate qualche suo vassallo, di un negoziante alcun negoziante, di un artista taluno del suo mestiere. Talora i testimonj usarono nelle sottoscrizioni le frasi di *manu firmare, manu roborare, manum ponere etc.* Sono stati alcuni d'opinione che l'atto di por la mano sopra la scrittura equivalesse ad un giuramento. Ma siccome tal formola veder si suole in quelle sottoscrizioni, in cui e il nome e la croce e tutto il resto fu scritto dal notajo, senza veruna invocazion divina o esplicita, o implicita, nel che propriamente consiste il giuramento; quindi sembra più verisimil cosa che taluno per più autentico indizio del suo assentimento o della sua testimonianza abbia la mano applicata alla scritta pergamena. Se tutti gli altri sottoscritti a cotesti atti non altro hanno preteso che di testificare quanto vi si asserisce, senza intervenirvi giuramento veruno, e perchè riguardo que' soli che vi hanno posta la mano dir si dovrà che questo rito abbia avuto forza di giuramento?

Diverse maniere di sottoscriversi i testimonj.

Alcuni v'ebbero fra i testimonj che esprimer vollero in versi la loro attestazione nel sottoscriversi. Ciò tra gli altri sino dal secolo undecimo fece un Pietro, così sottoscrivendosi ad un istrumento del 1089 (1):

Ut legitur scripto sic Petrus testor in isto.

Ciò pur fecero i delegati del clero di Vercelli e di Novara ad un diploma del 1100 dell'arcivescovo di Milano Anselmo IV, a piè del quale il clero vercellese così vedesi sottoscritto (2):

+ *Hoc Vercellarum clerus decus ecclesiarum*
Laudat cum populo laudibus egregio.

(1) Ap. Tirabosch. t. II stor. di Nonant. p. 215.
(2) Ap. Puricelli monum. amb. n. 289.

ed il novarese:

+ *Novariæ clerus super omnes urbes amœnus*
Asserit hæc scripta Christi munimine dicta.

Altri due testimonj un Petracca, ed un Benedetto che il loro nome posero all' autenticazione fatta l' anno 1233 di un diploma di Federigo II imperadore del 1232, in questi termini si sono espressi (1), il primo che di un piede ha allungato il verso:

Ne Baptista damnetur judex Petracha tuetur;

ed il secondo:

Hoc judex vere Benedictus firmo valere.

Fece lo stesso il vescovo di Biviano nella sua sottoscrizione ad un transunto eseguitosi l'anno 1272 di varj diplomi e carte attinenti alla chiesa primaziale di Bari (2).

Presto fidem scriptis Bivian episcopus istis.

Dacchè i forastieri franchi e germani furon ammessi nel regno d'Italia, e fu ai medesimi conceduto il vivervi secondo le natie loro leggi, fra i testimonj chiamati alla convalidazione degli atti legali di essi sempre vi sono stati, qualora si fossero potuti trovare, alcuni della loro nazione e seguaci della legge da loro professata: lo che pure nelle loro sottoscrizioni veniva specificato. In alcune circostanze, quando cioè la parte pulsante lo avesse richiesto, il testimonio aggiugneva il giuramento espresso, il quale nondimeno non riguardava sempre la cosa nell' atto asserita, ma la persona che l'asseriva, ed a cui si dovesse prestar fede.

Testimonj qualche volta giurati.

Secondo la condizione del soggetto o la gravezza dell' affare, più o meno testimonj richiedevansi, i quali davano il loro giuramento col porre la destra sopra il codice dei vangelj o sopra alcune sacre reliquie, o alcuni arnesi, dei quali il Ducange (3) un lungo catalogo ha tessuto (4). Questa

---

(1) Append. alla dif. del sud. dipl.
(2) Colleg. mabill. p. 317.
(3) Glossar t. III v. *Juramentum.*
(4) V. ant. long. mil. vol. I diss. 8. n. 6.

maniera di giurare dicevasi *jurare manu*, aggiuntovi *in unica*, *in secunda*, *in tertia*, *in quinquagesima*, *in centesima etc.*, secondo il numero di coloro che vi avessero posta la mano. Chi era chiamato in testimonio, prestar si doveva all' invito: e ricusando, poteva esser dal giudice colla forza obbligato, come vien prescritto da una legge tra le longobardiche di Lottario imperadore: legge comune altresi ai Ripuarj, agli Alemani ed ai Bavaresi, e derivata da una antichissima delle XII tavole, per cui era permesso il trarre per l' orecchio in giudizio quel testimonio che, invitato, avesse ricusato di andarvi. Se le leggi avessero per la validità dell' atto ingiunto l' intervento e l' assenso o di un regio ministro per qualche dispensa, o di un padre per i suoi figliuoli, o di un marito per la sua consorte, o di un tutore per un pupillo a lui affidato, o di qualunque altro, il di cui intervento ed assenso per le leggi fosse necessario, di ciò pure a piedi dell' istrumento col nome degli intervenienti facevasi espressa menzione.

Altri soggetti sottoscritti.

XII. L' ultimo a mettere il proprio nome all' istrumento è sempre stato il notajo, estensor del medesimo, che differiva a sottoscriversi sin a tanto che non avesse dato compimento a tutto ciò che per le leggi e per la pratica eseguir si doveva. I notaj secondo l' osservazione di Rolandino (1) erano così chiamati per le minute dei contratti che *notæ o notulæ* dicevansi. Tal derivazione di nome però poteva bensì aver luogo nel secolo terzo decimo in cui visse Rolandino, ma non già riguardo la prima loro istituzione, la quale consisteva nell' esercizio della *tachigrafia*, riducendo in iscritto con poche cifre i caratteri di qualunque lunghissima parola; e da ciò appunto, come s. Agostino osserva (2), essi furon detti *notarii*.

Notaj e prima loro istituzione.

(1) Summa tot. art. not.
(2) Lib. 2 de doctr. christ. c. 26.

Con quest' arte la mano sì velocemente correva nello scrivere un discorso come la lingua nel pronunziarlo. Benchè piana sia ed appoggiata al fatto quest' etimologìa; pure il Baronio (1) ad un' astrusa ed inverisimile volle appigliarsi, l' appellazione di notajo derivando dal notificar che faceva alcuna cosa.

E' opinione di molti che la prima volta siasi in Roma fatto uso di questi notaj a' tempi di Cicerone, il quale per opera di alcuni di loro abbia fatto raccogliere tutta l' aringa da Catone uticese in pubblico senato pronunziata (2). Verisimilmente in origine il notariato non fu uffizio legale, nè ci consta che da' notaj sottoscritti fossero o autenticati gl' istrumenti. Coloro che anticamente mettevano in iscritto i testamenti, i contratti e gli altri atti pubblici, chiamavansi *commentarienses*, *scriniarii*, *tabelliones*, *tabularii*, *scribæ*, *actuarii*, *logographi*, *cancellarii*, *exceptores*, *cartularii etc*; e tra essi eranvi ancora *tabularii ad subscribendum*, come ancora gli addetti a qualche magistrato quali erano *scribæ*, *quæstorii*, *tribunitii*, *ædilitii etc.* Questi uffizj, come osserva Cornelio Nepote (3), erano presso i Romani da persone mercenarie esercitati, e perciò men proprie a conciliare legal valore agli atti da loro stesi. Con tutto ciò, siccome la custodia degli atti pubblici era ad essi affidata, il loro ceto riputavasi un aggregato di persone oneste; e come tali ce li rappresenta Cicerone (4). *Est vero honestus ordo, quod eorum hominum fidei tabulæ publicæ, periculaque magistratuum committuntur.*

Ma tali uffizj sotto i re goti in Italia, come già furono nelle greche repubbliche, e come di que' tempi lo erano sotto gl' imperadori di Costantinopoli, sembrano divenuti

---

(1) Ann. eccl. t. VI an 447 n. 12.
(2) Plutarch. in Caton. uticen.
(3) Vit. excell. imper. in Eumen. n. 1.
(4) Pro Cluer.

assai riguardevoli, essendo da chi l' esercitava dipenduta in gran parte la sicurezza e la legalità degli atti medesimi. La maniera con cui si è Cassiodoro espresso (1), ce lo indica abbastanza. *Scribarum officium*, dice egli, *securitas solet esse cunctorum, quando jus omnium ejus sollicitudine custoditur . . . Armarium ipsius fortuna cunctorum est, et merito refugium dicitur, ubi universorum securitas invenitur . . . Vox antiqua chartarum cum de suis adytis incorrupta processerit, cognitores reverenter excipiunt litigantes, quamvis improbi, coacti tamen obediunt.*

Il notariato uffizio riguardevole nei secoli di mezzo.

Di quali doti dovessero i notaj essere forniti da una *novella* rilevasi dell' imperador Leone, ove in loro esige probità sperimentata, e ben fondata istruzione nell' arte di scrivere e di ragionare, come anche nello studio delle leggi. Integrità similmente, innocenza e probità de' costumi in loro suppone quella formola presso il sullodato Cassiodoro (2), con cui conferir si soleva il notariato. *Cum adsit integritas*, così ivi, *et innocentia, quæ cuncta commendat, et quoniam te probitatis moribus instructum venatrix bonæ conversationis sollicitudo nostra respexit, te ideo Notarium nostrum esse censemus.* Queste espressioni dimostrano in qual conto si avesse sotto il dominio dei re goti l' uffizio del notariato.

I sovrani dei secoli di mezzo hanno a' notaj con nuovi titoli accresciuto i privilegj, gli onori, e gli emolumenti. I referendarj, i cancellieri, i tribuni o conti de' notaj, i protonotarj, i primicerj, ed altri simili uffiziali, che s' incontrano spesso nei documenti di que' tempi, non altri sono stati che notaj di un grado maggiore più distinto e più privilegiato degli altri del loro ceto. Il titolo di notajo portano spesse volte anche i giudici del sacro palazzo,

(1) Lib. 12 variar. ep. 21.
(2) Ibid. lib. 6.

ed i messi reali ed imperiali: indizio chiaro del singolar concetto e della estimazion grande a cui era asceso il notariato. Ma nei secoli a noi più vicini ha esso molto perduto degli antichi suoi pregi.

Notaj ecclesiastici.

XIII. Come il foro laico, così l' ecclesiastico ancora ebbe i suoi notaj, e questi cavati dal corpo del clero. Sino dai primi tempi della chiesa sappiamo essere stati in Roma deputati alcuni notaj a raccogliere gli atti dei martiri, del qual uffizio è comunemente riconosciuto per istitutore il papa s. Clemente sino dalla prima origine della chiesa (1): la qual' istituzione nondimeno il protestante Spanheim (2) ha tentato, sebben indarno, di contrastargli (3). In seguito preser eglino il titolo di notaj *regionarj*. I messi che dai sommi pontefici erano in estere città spediti per affari sì ecclesiastici che civili, agli altri titoli veggonsi non di raro aver quello accoppiato di notajo. Notaj pure sino dai primi tempi erano gli archivisti della santa romana chiesa, o del sacro palazzo di Laterano. Quest' ultima appellazione però nel secolo duodecimo scomparve. Anche le altre chiese dell' Oriente non meno che dell' Occidente ebbero i loro notaj. Gli atti dei concilj erano per lo più stesi da loro; ed essi pure in note riducevano le omelìe dei vescovi al popolo recitate, ai quali similmente servivano spesse volte da segretarj. Non potendo il papa s. Gregorio Magno per qualche sopraggiuntogli impedimento recitar le sue omelìe, legger le faceva al popolo da un notajo.

Questi notaj, siccome di ecclesiastica professione, ed impiegati in stendere atti a cose ecclesiastiche spettanti, sono sempre stati dai vescovi dipendenti, e perciò da loro a tal uffizio delegati. Ma l' aver avuto i vescovi della

---

(1) Anast. bibl. in Clemente.
(2) Diss. de ann. conver. s. Paul.
(3) V. Zaccar. diss. di stor. eccl. t. 1 diss. 9 sopr. i not.

Francia e dell'Italia un notajo civile a loro disposizione argomenta il Muratori (1) da un capitolare di Carlo Magno presso il Baluzio, che sia stato un privilegio loro confermato da quel sovrano, il quale ne abbia ai medesimi accordato con quel capitolare due o tre: prerogativa che è stata in appresso estesa agli abati dei monisteri.

Questa volta però il celebre illustratore delle antichità de' bassi tempi sembra che siasi ingannato. Non è altrimenti stato questo un privilegio da Carlo Magno ai vescovi confermato ed agli abati esteso, non essendo mai stato a veruno proibito il prevalersi dell' opera de' notaj; ma piuttosto un obbligo loro ingiunto di servirsene all'occasione nello stendere le loro scritture, perchè dianzi mal esposte e scorrette. La sola ispezione del testo della legge, che così è espresso, lo manifesta bastevolmente. *De scribis, quod vitiose non scribant* (parole del Muratori omesse), *et unusquisque episcopus, et abbas, et singuli comites unum notarium habeant.*

Avvocati e loro incumbenze.

Il privilegio dall' imperador Carlo ai vescovi ed agli abati compartito, esteso in seguito alle badesse, ai canonici, e ad altri del clero si fu l'avere un avvocato che nei tribunali difendesse le loro ragioni: ciò che da prima non era loro permesso, avendo per le antiche leggi dovuto cadauno presentarsi personalmente in giudizio a difendere le proprie cause. In seguito ne furon loro conceduti due, l'uno per il patrocinio di esse, e l'altro per il giuramento da darsi in vece dei clienti, ed ove fosse occorso il bisogno, per sostenerne secondo la prava consuetudine di que' tempi col duello le ragioni. Molti atti giudiziali, tra cui alcuni agitati nei *placiti*, serbansi nel monastico archivio di s. Ambrogio, ne' quali uno o due avvocati patrocinatori intervengono in difesa de' monaci. Due pur di essi, che diconsi *advocatores sanctæ Mediolanensis ecclesiæ,* compajono in un *placito* tenutosi in Como

(1) Ant. ital. t. 1 diss. 12.

l'anno 865, ed altri due del vescovo di Como Eliberto in un altro dell'874, che si tenne nell'arcivescovado di Milano (1).

Di un' altra specie d'avvocati o patrocinatori frequente si è la menzione nelle vetuste carte della Francia, dell'Italia e della Germania, la giurisdizion de' quali era d'una estensione molto maggiore che non quella dei succennati. La lor origine comunemente derivar si suole da quei *difensori* ai quali era commessa la difesa delle sostanze e delle ragioni delle chiese contro gli attentati e le usurpazioni de' malvaggi, come raccoglier si può da varj decreti de' concilj, e da varie lettere dei più antichi romani pontefici, e da quelle di s. Gregorio Magno in specie. Vogliono alcuni esser eglino stati laici, ed altri ecclesiastici. Di qualunque ceto essi fossero, acciò potessero i medesimi aver accesso ai tribunali dei giudici: *ingredi judicum secretaria*, i padri del concilio cartaginese dell'anno 407 ne chiedettero e ne ottennero la facoltà dai gloriosissimi augusti Arcadio ed Onorio per quei difensori scolastici, *qui in actu sint, vel in officio defensionum causarum ecclesiasticarum* (2).

A questi difensori pertanto sembra che siano succeduti gli avvocati delle chiese e delle badìe; ma sotto diverso aspetto di essi per il cambiamento succeduto nelle temporali cose delle medesime. Tra le incumbenze spettanti a cotesti avvocati noveravasi il convocar *placiti* e l'esercitarvi l'uffizio di supremi giudici nelle vertenze delle persone dalle chiese e dalle badìe dipendenti, ed il condurre alla guerra le truppe di quei vescovi ed abati, che per ragion de' feudi erano obbligati somministrarle al loro sovrano. Tale avvocazìa divenne bentosto uffizio assai riguardevole e lucroso, e perciò ambito dai più illustri

(1) Chart. in eod. arch.
(2) Cod afr. c. 97.

soggetti del secolo, ai quali soli per legge di Pipino (1) conferir si poteva quest' uffizio; per la qual cosa nella scelta da farsene dai prelati intervenir doveva l'assenso del sovrano, o del conte della città, sebbene poi alcuni stati ne sieno con privilegio speciale dispensati (2).

La chiesa romana più copiosamente che non le altre chiese dotata di beni e diritti temporali, ebbe bisogno di più autorevoli e potenti avvocati e di più alto grado, che avessero a proteggerli e difenderli contro gli attentati degli iniqui usurpatori. Le vessazioni e i danni che i papi ed i Romani ebbero a soffrire dai re longobardi, gl'indussero a chiedere a Pipino re di Francia protezione e difesa, di cui egli si addossò l'incarico, il titolo avendo preso di loro *difensore* (3) : lo stesso che di *avvocato*, come dal papa Gregorio IX, scrivendo all'imperador Federigo II, fu avvertito. *Advocatus ecclesiæ intelligi debet quod defensor.* Pel fine medesimo addirizzaronsi i Romani a Carlo Magno, che con più specioso titolo denominarono *avvocato di s. Pietro* (4), come fu pur chiamato Arrigo II, allorchè da Benedetto VIII ricevette l'imperial corona (5). Questo col tempo divenne un titolo ed un uffizio alla dignità imperiale annesso, di cui nella loro inaugurazione promettevano gli augusti l'adempimento.

Anche di altre chiese vollero gli stessi sovrani essere gli avvocati e difensori; il più delle volte nondimeno l'immediata loro avvocazìa era affidata ad altri soggetti, di grado però assai distinto, e spesso di profession militare. Per vie più obbligar gli avvocati alla difesa delle sostanze e dei diritti delle chiese e delle badìe, i prelati di esse gl' investirono di porzione dei beni delle proprie chiese

---

(1) Rer. ital. scr. t. I p. 2 c. 7.
(2) Ant. ital. t. v diss. 63.
(3) Baron. ann. eccl. ad an. 761 n. 18.
(4) Capit. an. 769 ap. Baluz.
(5) Ap. Ditmar. lib. 6.

da godersi dai medesimi *jure clientelari*, ossia in benefizio o feudo, per i quali gl' investiti prestavano al loro signore, vescovo o abate, il giuramento di fedeltà e di vassallaggio. Sotto il capo 22 del capitolare di Carlo Magno del 779, aggiunto alle leggi longobardiche, se ne ha la formola (1). Durante il tempo in cui dagli avvocati tenevansi i *placiti*, erano decentemente mantenuti col loro seguito, ed a loro toccava la terza parte delle multe pecuniarie a' colpevoli imposte, e le altre due alle chiese da loro patrocinate. Oltre i maggiori e principali avvocati le chiese e le badìe ebbero gli avvocati minori o subalterni, chiamati *subadvocati* o *viceadvocati* o con altre sì fatte denominazioni.

Come i feudi, così pur le avvocazìe divennero stabili nelle illustri e potenti famiglie, essendo passate per successione ai loro discendenti. Diverse ne riporta il Muratori (2) tra le italiane che nel possesso si mantennero dell' avvocazìa delle chiese vescovili. Carta dell' anno 1223 si serba nell' archivio del comune di Treviso, dalla quale risulta che la famiglia degli Eccelini da Romano aveva le avvocazìe delle chiese di Belluno e d' Aquileja, e della badìa di Pero (3). Ne sussiste tuttora un piccol avanzo sopra quella di Treviso nella nobile famiglia degli Azzoni, denominata perciò degli *Avvogari* o *Avvogadri*.

Non tardò molto tal uffizio a degenerare dalla primiera sua istituzione: e gli avvocati, abusando delle lor forze, da difensori divennero spesso gli oppressori delle chiese e dei monisteri; quindi fu d' uopo l' aver ricorso al sovrano, acciò dimessi fossero dalla carica. Ma inefficace rimedio fu questo contro sì potenti soggetti: convenne perciò pensare alla loro abolizione, che finalmente dopo

---

(1) Loc. supr. cit. p. 95.
(2) Cit. diss. 63.
(3) Lettera di un trivig. t. XXX opusc. scient. ed erud. p. 116.

replicati contrasti riuscì di effettuare nel secolo quarto decimo, sebbene con notabile scapito delle sostanze delle chiese e dei monisteri, colle quali saziar si dovette la loro ingordigia per indurgli a prestarvi il loro assenso. È stato quest'argomento eruditamente trattato fra gli altri dal Mabillon, dal Ducange, dal Tommasin, dal Muratori ed ultimamente dal conte Pierantonio Trieste. Agli aboliti avvocati laici furono dalla Sede apostolica sostituiti dei conservatori e giudici ecclesiastici, l'incumbenza de' quali fosse l'invigilare alla difesa de' monisteri e degli altri luoghi pii, le di cui sostanze sono state in ogni tempo lo scopo della cupidigia e della rapina dei più forti, o dei più astuti.

Notariato civile agli ecclesiastici proibito.

Se i surriferiti avvocati in origine conceduti furono per privilegio ai vescovi ed agli abati, de' notaj prevaler eglino si dovettero per obbligazione loro imposta, come già si è detto. Dacchè poi cominciarono essi ad avere le loro curie civili e criminali, vi deputarono altresì i proprj notaj ma laici per gli affari alle medesime spettanti, essendo agli ecclesiastici vietato l'esercitare tal uffizio negli affari civili e secolareschi. L'imperador Giustiniano per legge proibito lo aveva a tutti gli ecclesiastici in genere (1), *quibus*, come ivi si soggiugne, *opprobrium est, si peritos se velint discepationum esse forensium*. Carlo Magno vi comprese specialmente i preti, avendo ordinato (2) che *nullus præsbiter chartam scribat*. Innocenzo III sommo pontefice l'estese ai diaconi e suddiaconi (3). Con tutto ciò anche dopo queste leggi non pochi strumenti si hanno rogati da preti, da diaconi, e persino da monaci, che pure più degli altri avrebbero dovuto star lontani da tal esercizio. Essendo assai probabile che tal divieto abbia

(1) Leg. 23 c. de testam.
(2) Leg. 95 int. langob.
(3) Epist. 129 lib. 4.

avuto di mira soltanto gli atti spettanti a laici, la trasgressione della legge in questo caso ridotta si sarebbe a più pochi. Singolar è il *rogito* di un testamento dell'842, eseguito da un vescovo; è stato questi Giovanni vescovo di Pisa, così essendosi sottoscritto. *Ego Johannes licet indignus episcopus rogatus a Lintpert . . . hanc paginam testamenti in præsentia . . . testium ad scribendum suscepi et postea post signa aliorum septem testium subscripsi et deplebi* (1).

Falsarj in ogni tempo rigorosamente puniti.

XIV. In ogni tempo hanno i sovrani mostrata somma premura per tenere dagli atti legali lontana la frode e la falsità. La pena contro i falsarj stabilita da Rotari re dei longobardi è stato il taglio della mano (2). Per indulgenza di Carlo Magno redimer essa si poteva con danaro (3); ma Guidone augusto abolì tale redenzione (4). *Nulla redemptio concedatur, sed manum propriam amittat*, soggiugnendo, che *ostensor ipsius chartolæ post amissionem rerum, widrigild suum componat*, cioè una proporzionata multa da stabilirsi dal giudice. Il conte canonico degli Azzoni (5) soltanto nel secolo decimo, e fors' anche nell' undecimo, introdotta riconosce dai falsarj diplomatici questa lor arte frodolenta; le indicate leggi però contro i medesimi la provano d'una pratica assai più antica, come la provano i fatti di alcuni falsarj, vissuti avanti quell' epoca, quali furono tra gli altri Egidio vescovo di Rheims, che per aver prodotte alcune carte false di Childeberto, ne fu tantosto dal cancelliere riconosciuta la falsità, e perciò, come narra Gregorio di Tours (6), fu coll' esilio punito. Della stessa tempra è stato Godefrido

---

(1) Tom. III ant. ital. p. 405.
(2) Leg. 247.
(3) Leg. 5 ann. 803 ap. Baluz.
(4) Leg. 6 int. langob.
(5) Ragionam. t. IX n. opusc. p. 451.
(6) Hist. franc. lib. 10 c. 9.

notajo, il quale verso la metà del secolo ottavo *propter multas chartulas falsas* da Arichi duca di Benevento fu condannato alla perdita di tutti i suoi beni (1), e Ragamfrido diacono remense, convinto nel concilio di Soissons dell' anno 853, *quod præcepta falsa regio nomine compilasset* (2). Secondo gli antichi e moderni statuti municipali di Milano la prima falsificazione, se però in materia leggiere, vien punita con una pena pecuniaria; la seconda col taglio della mano; e col fuoco, se la falsificazione riguardi le carte del principe, od altra grave materia. Con altra legge provvide Lottario I augusto alla sicurezza della pubblica fede (3), avendo ordinato che gli istrumenti si avessero a scrivere da veridici ed onesti notaj alla presenza del conte governatore della città, o de' suoi vicarj, o degli scavini. Nei casi poi che non si fosse potuto ciò eseguire come nei testamenti, egli comandò (4) che dopo d'aver il notajo scritta l' ultima volontà dei testatori, *statim charta ostendatur vel ante comitem, judices, vel vicarios, aut in plebe, ut verax agnoscatur esse.*

Varie specie di notaj.

Sino dal secolo settimo esser vi dovettero *notarii publici*: poichè in alcuni documenti di esso dinotati si veggono con tale appellazione, oppure con quella di *notarii libellarii publici.* Nell' *Italia sacra* dell' Ughelli si fa spesso menzione di cotesti notaj pubblici, o del pubblico, come anche di notaj di qualche città. Da una nostra carta dell' anno 721 (5) ci vien indicato un Vitale suddiacono, il quale si appella *exceptor civitatis placentinæ*; e da un' altra dell' 858 (6) un Leotardo *notarius domni imperatoris.*

---

(1) Chron. s. Soph. ap. Ughell. t. VIII ital. sacr. col. 579.
(2) Tom. II capitul. p. 52.
(3) Leg. 12 int. langob.
(4) Leg. 13 ibid.
(5) In arch. mon. s. Ambr.
(6) Ibid.

Questi notaj dell' imperadore, o del re, od anche di qualche città frequentissimi s' incontrano nelle carte del decimo secolo. Nell' undecimo cominciano a comparire nell' Italia i notaj creati per autorità apostolica ed imperiale, che nel secolo terzo decimo si estesero in altri paesi, e particolarmente nella Francia e nell' Inghilterra, ov' era loro permesso l' esercitarne liberamente l' uffizio. Ma il re Odoardo nel 1320 abolì nell' Inghilterra tutti i notaj imperiali, vietando d' avere alcun riguardo agli atti da loro scritti : e lo stesso fu nel 1490 eseguito in Francia da Carlo VIII. In altri paesi hanno essi durato più tardi, e molto più ancora i notaj creati per autorità apostolica.

Notaj palatini.

Oltre questi ve n' ebbero altri creati dai conti palatini, o dai gran feudatarj della corona, privilegio loro conferito dagli imperadori. Il Gudens (1) la copia ci ha tramandato di un rescritto di Nicolò Geri fiorentino, conte palatino, col quale a Corrado d' Oppenhein decano di s. Vittore di Magonza accorda la facoltà di creare in suo nome sei pubblici notaj o tabellioni. Se questo sia stato un singolar privilegio del nominato conte palatino, oppure se a tutti i palatini conti comune, nol saprei determinare. In Milano per potere tali notaj esercitarne l' uffizio per antico municipale statuto dell' anno 1327, confermato nel 1396 dal duca Gio. Galeazzo Visconte, e di nuovo nel 1498 da Lodovico il Moro, dovevano essere ascritti alla matricola degli altri, ov' erano inoltre tenuti scrivere di propria mano il loro nome, cognome, e tabellionato, per poterli all' occorrenza riscontrare.

Con quali formole fossero dai suddetti conti creati i notaj, ed a quali condizioni soggetti nell' esercizio dell' arte notarile, si è da noi veduto altrove (2). Con quali poi lo fossero i notaj apostolici, da Cencio camerario s' impara (3).

---

(1) Syllog. varior. dipl. p. 638.
(2) Lib. 1 c. 3 n. 7.
(3) Ap. Murator. cit. diss. 12.

Per reprimere la soverchia ingordigia di alcuni notaj dal suddetto Lottario I augusto una tassa fu stabilita della mercede per gl' istrumenti loro dovuta (1), cioè *dimidia libra argenti de majoribus scriptis, de minoribus infra dimidiam libram, quantum rei assimilari possit, et judicibus rectum videatur.* Ma riguardo gli orfani ed impotenti il medesimo prescrive che *in providentia comitis sit, ut nequaquam inde aliquid ab eis accipiant.*

Tabellionato de' notaj.

XV. Dovendo il notajo colla sottoscrizione del suo nome dar fine all' istrumento ed insieme avvalorarlo, qualche segno vi ha sempre fatto precedere che ad una croce assomigliavasi. Col medesimo segno aveva egli dato principio all' istrumento. E poichè cadaun notajo vi ha sempre serbata la stessa uniformità di segno, come di sopra abbiam avvertito; quindi una specie di tabellionato abbiam in esso riconosciuto. Nell' undecimo secolo questi segni si rendono più complicati, e vie più nei seguenti duodecimo e terzo decimo, talchè non lascian luogo a dubitare che non siano un vero segno di tabellionato. Son essi per la maggior parte arbitrarj geroglifici, un fiore, un pesce, un uccello, una pianta, un intreccio di linee, che a capriccio dal notajo adottavansi, altri formati colla penna, ed altri con una stampiglia. In alcuni esprimonsi soltanto le prime lettere del nome e cognome del notajo, ed in altri, sebben più pochi, l' intero nome. Si legge pure in alcuni qualche breve sentenza, come *Gaudet patientia duris — Pace quid est melius.* Il Dagoebel (2) diciotto antichi segni notarili alquanto strani ha rappresentato in tavole di rame, ai quali far si potrebbe l' aggiunta di altri egualmente strani.

Al tabellionato vien tosto in seguito il nome del notajo, espresso in prima persona. *Ego N. notarius*, o *scriptor*

(1) Leg. 69 int. langob.
(2) Dissert. de notariis.

hujus cartulæ. Alle volte vi si esprime la specie dell'atto, aggiugnendovisi *donationis*, *venditionis*, *judicati etc.* Vi hanno pure molti istrumenti, ove il notajo dichiara d'esserne stato rogato, e d'averlo scritto e sottoscritto. *Rogatus a N. scripsi et subscripsi.* Ma la clausula più comune colla quale i notaj sino almeno alla metà del duodecimo secolo hanno costumato terminare la loro sottoscrizione e l'istrumento, si fu: *post tradita complevi et dedi.* Dopo quest'epoca vedesi la medesima usata interpolatamente colle altre: *complevi et scripsi*, o *tradidi et scripsi*, o *interfui et scripsi*, o con altra simile espressione. Qualche notajo ha voluto aggiugnervi un detto, come tra gli altri fece in una carta comense del 1090 (1) Adamo giudice e notajo, il quale dopo la clausula: *post tradita complevi et dedi*, soggiunse: *Domine adjutor et protector noster esto.* Qualch'atto fu sottoscritto in versi, un esempio somministrandone una carta nonantolana dell'anno 1170 (2), a piè della quale il notajo Rainerio in questa forma si è espresso:

Rainerius pinxit regisque tabellio finxit
Hoc instrumentum ratione docente scientum.

Significato della formola *post tradtia.*

XVI. Cosa siasi preteso di significare con quella prima frase *post tradita*, non è così facile il determinarlo. Si sarebbe forse voluto con essa alludere a quelle *minute*, o *imbreviature*, che dal notajo formar si solevano, nelle quali senza clausule o formole registravansi le disposizioni di un testatore o di un donatore, oppure le petizioni esposte in un libello, o gli articoli progettati tra le parti contraenti secondo le istruzioni da esse al notajo somministrate, le quali *minute* poi presso il notajo restavano? Questi progetti nelle leggi romane sono chiamati *instrumenta in scheda conscripta*, a differenza de' medesimi

(1) In arch. mon. s. Ambros.
(2) Tirabosch. stor. di Nonant. t. II p. 295.

ridotti al suo compimento, e messi in netto, che *instrumenta in mundum recepta* sono denominati. Quest' interpretazione servir potrebbe per le carte più antiche.

Un' altra alle posteriori più analoga ci vien somministrata da quella formola inserita nell' altra più estesa, che ha per titolo: *Traditio venditionis cum defensione*, della quale al principio di questo capo abbiam ragionato. Ivi pertanto si legge (1), che il compratore replicatamente diceva al venditore di consegnar la carta al notajo per iscrivervi l' istrumento. *Trade per hanc pergamena etc.*; e di nuovo: *Sic trade ei etc.* Essendo perciò stata eseguita tale tradizione della pergamena al notajo, egli sul terminar dell' istrumento ne faceva l' attestato colla riportata formola. In vece di *post tradita* in una nostra carta dell' anno 721 il notajo sostituisce *post traditam* (2), lo che in altre carte si scorge. Un' altra ne riporta il P. Zaccaria (3) in cui si legge: *Ego qui supra Guarnerius notarius et scabinus scriptor post traditione complevi*; ed in un' altra dell' anno 954 riportata negli annali camaldolesi (4): *Hanc enim cartæ offersionis meæ paginam Pemmoni notario et judex dominorum regum tradidi et scribere rogavi*: espressioni con cui vieppiù si conferma la data interpretazione che il *post tradita* riferir si debba al venditore, o a chi ordinato aveva la scritta dell' istrumento.

Protocolli perchè così detti.

XVII. Alla classe delle *minute* hanno alcuni ridotto anche i *protocolli*: ma questi più verisimilmente negli antichi tempi sono state quelle carte su cui stendere si doveva l' istrumento, alla testa delle quali il nome leggevasi del conte delle sacre largizioni, che alla fabbrica presiedeva delle carte, ed il tempo era notato in cui quella

---

(1) Canciani t. II leg. barbar.
(2) In arch. s. Ambr.
(3) Anecd. t. I p. 280.
(4) Tom. I append.

carta era stata fabbricata. Non altro essere stati allora i protocolli, dalla legge s' impara dell' imperador Giustiniano in questi termini concepita (1): *Tabelliones non scribant in aliis chartis quam his, quæ protocolla habent. Ut autem protocollum tale sit, quod habeat nomen gloriosissimi comitis largitionum, et tempus quo charta facta est. Alioquin si aliam scripturam habeat, non admittant tabelliones.*

Nei successivi tempi significazione diversa fu applicata al termine *protocollo*, essendosi con esso dinotati i modelli o formolarj, a norma de' quali si sono stesi gli atti legali, dal notajo composti, dai quali all' occasione ricavar si possono altre autentiche copie. Tal pratica, secondo l' osservazione del Mabillon (2), verisimilmente fu introdotta nel secolo terzo decimo; in Italia però esser deve più antica. Merita d' esser quì avvertita quella singolarità che s' incontra in una copia dell' 859 ricavata dall' autentico originale dell' 840, per cui certa Sigiberga *veste religionis induta* fa donazione di molti fondi, servi ed ancelle a Garibaldo arciprete bergomense, ed al di lui fratello Landeberto (3). Or alla fine di questa copia Giselberto notajo avvisa: *ipse namque autenticus apud Radaldo diacono remansit. Si necesse fuerit ibi eum requiratis.* Quest' avviso sembra escludere l' esistenza del protocollo presso il notajo; o se vi esisteva, non riputavasi autentico, nè valevole a conciliar autenticità alla copia che da esso sarebbesi estratta.

Gli altri due verbi *complevi et dedi* sono per sè stessi abbastanza chiari e noti per dovere nella spiegazione di essi intertenerci; e ravviserà ognuno di leggieri aver il notajo voluto con quelle espressioni dinotare che dopo la

---

(1) Novell. 40.
(2) De re dipl. lib. 2 c. 13 n. 1.
(3) In arch. mon. s. Ambr.

tradizione a lui fatta della pergamena vi ha steso la scritta, coll' averla poi consegnata a chi spettava. Quando diverse copie far si dovessero del medesimo istrumento da consegnarsi alle diverse parti che vi avessero interesse, ad una sola sottoscrivevano i testimonj, supplendo per tutti nelle altre copie il notajo estensor di esso, che poi da altri notaj veniva autenticato. In tal guisa almeno compajono moltissime antiche copie di atti legali. Delle altre copie di diplomi o di documenti diplomatici, autenticate da notaj, ragioneremo nel seguente capo sesto.

CAPO II.

DELLE LETTERE, E DELLE CARTE COL NOME DI LETTERE.

Lettere diplomatiche.

I. In due classi divideremo le carte diplomatiche dai diplomi diverse, collocando nella prima gli atti pubblici, quali sono le lettere, i *placiti*, e le sentenze giudiziali, e nella seconda i privati che abbracciano i contratti, i testamenti, le donazioni ed altri moltissimi. Cominceremo dalle lettere: sotto il qual nome però noi non intendiam già quelle di affari, di relazioni, d' amicizia, le famigliari ec., affatto estranee alla diplomatica, ma quelle soltanto che spedir si solevano dai principi o dai magistrati nelle forme a seconda della fatta richiesta. Come la norma dei diplomi è stata presa da quelli dei romani imperadori, così pure dalle lettere diplomatiche dei medesimi la norma delle lettere di simil sorta nei successivi tempi dagli altri sovrani spedite.

Lettere di Vespasiano e di Adriano augusti.

Due brevi lettere, riportate amendue da Giorgio Fabricio (1), l'una di Vespasiano e l'altra di Adriano augusti, da noi si propongono per saggio delle più antiche lettere diplomatiche, e che per diplomi eziandìo riconoscer si potrebbero. La differenza forse maggiore che passa tra il diploma dell' imperador Galba che abbiamo nel libro antecedente riportato (2), e le due lettere di Vespasiano e di Adriano augusti, si è che in quello Galba parla in terza persona, ed in queste Vespasiano ed Adriano, eccettuata la formola della salutazione, nella prima. Alla domanda a Vespasiano fatta dai quattrumviri e decurioni

(1) Monum. antiq. lib. 1.
(2) Cap. 1 n. 4.

dei Saborensi in Ispagna di poter sotto più salubre cielo trasportare il loro oppido, così egli risponde:

Imp. Cae. Vespasianus Aug. Pont. Max. Trib. Pot. VIII. Imp. XIIX Consul VIII P. P. Salutem dicit IIII viris et Decurionibus Saborensium.
Cum multis difficultatibus infirmitatem vestram premi indicetis permitto vobis oppidum sub nomine meo ut voltis in planum extruere. Vectigalia quæ a Divo Augusto accepisse vos dicitis custodio. Si qua nova adicere voltis Betic. Proconsulem adire debeatis. Ego enim nullo respondente costituere nil possum. Decretum vestrum accepi viii k. Augusti. Legatos dimisi iiii kal. easdem.

Questa lettera, incisa in lastra di bronzo, fu tratta alla luce nell' arársi un campo presso il borgo Canente nella Spagna.

Nell' altra lettera, in marmo scolpita, la quale fu scoperta in Roma, l' imperador Adriano accondiscende alla richiesta di due fratelli d' avere il loro sepolcro nel fondo esciniano.

Aelius Caesar duodus lib. Samiaris Quintiani salutem.
Cum petieritis a me ut si cui quid vestrum humanitus acciderit is in locum qui est in fundo Aesciniano meo intrantibus a via parte laeva a monimento testacio per longitud. pedum clxxv. latitud. a maceria intro versus pedum xxv inferatur id jus concedere me hac epistola notum vobis facio. Bene valere vos cupio. Data xiii kal. Julias in hortis Statiliae Maximae Celonio Commodo et Civica Pompejano coss. Samiaris Doryphorion.

Varie specie di lettere diplomatiche.

II. Molte lettere di simil sorta registrate si trovano tra quelle di Cassiodoro (1), che le scrisse a nome di Teodorico re dei Goti, e di alcuni altri di lui successori. Di

(1) Tom. 1 oper. ejusdem.

altre si hanno presso il medesimo le formole, che poi secondo le occorrenze adattavansi ai particolari oggetti. Altre formole simili sono state da Marculfo raccolte e proposte da adoperarsi in simili casi. Nella classe delle reali e principesche lettere si noverano quelle denominate di *perdono*, di *remissione*, di *ristabilimento*, di *grazia*, d' *abolizione*, di *protezione*, di *salvocondotto*, di *naturalizzazione ec.* Avvegnachè l'indirizzo e la salutazione siano i caratteri proprj delle lettere, anticamente però secondo l'osservazione del Baluzio (1) alcune carte, qualificate coll'appellazione di lettere, non avevano nè indirizzo, nè salutazione; ed altre in cui il solo indirizzo era espresso (2). Di qualunque specie però fossero le lettere, non si solevano queste spedire se non involte in alcuni fili di lino, passati per la carta stessa, sopra i quali poi applicavasi della cera, e sopra questa l'impronto del sigillo. Da ciò ebbe verisimilmente origine presso gli antichi quella frase *linum incidere* per dinotare l'apertura delle lettere (3). Ai fili di lino si è nei successivi tempi sostituita una lista della medesima carta: uso di cui sussiste ancora qualche vestigio.

Lettere ecclesiastiche.

III. Dalle lettere principesche passando alle ecclesiastiche, sopra le quali dovremo più a lungo intertenerci, celebri fra esse sono le *decretali* dei papi, le *sinodiche* dei concilj, e le *formate* dei vescovi.

Decretali.

Le *decretali*, chiamate anche *decreta* (4), in origine sono state le risposte dei papi, date ai vescovi e ad altre persone, da cui fosse stata la Sede apostolica consultata su qualche punto di ecclesiastica disciplina. Eran esse il più delle volte il risultato delle definizioni de' concilj che i sommi pontefici in tali occasioni adunar solevano in Roma. Queste decretali

---

(1) Capitul. t. II col. 408, 438 ec.

(2) Ibid. col. 406, 426, 500 ec.

(3) V. Tauban in Plaut. Pseudol. p. 831.

(4) Ducange Gloss. t. II v. *Decreta*.

coll' andar de' tempi estese furono a tutte quelle materie, credute appartenere al foro ecclesiastico, e delle quali risultarono alla fine cinque collezioni che formano il diritto canonico.

La prima è riconosciuta sotto il titolo di *concordanza dei canoni discordanti*, che il monaco Graziano circa la metà del duodecimo secolo compilò dai testi della scrittura sacra, dalle definizioni dei papi e dei concilj, e dai sentimenti dei padri della chiesa. Gli antichi collettori de' canoni che l' hanno preceduto, nel registrarli tennero l' ordine de' tempi, quell' anonimo nondimeno eccettuato, che un' opera canonica per ordine dell' arcivescovo di Milano Anselmo II verso la fine del nono secolo compose, della quale trattano i Ballerini, lo Zaccaria, l' Andres ed il Lebeuf, e la quale sembra aver servito di norma a Graziano, che come l' anonimo ha seguitato l' ordine delle materie, l' opera dividendo in tre parti, nella prima delle quali contengonsi 108 distinzioni, nella seconda 36 cause, e nella terza cinque distinte parti. Questa di lui opera offuscò tutte le altre collezioni di simil sorta da diversi autori antecedentemente compilate. La seconda collezione, ordinata dal papa Gregorio IX, consiste nei decreti dei sommi pontefici dell' anno 1150 al 1229. Nell' anno 1297 Bonifazio VIII continuò le decretali dei papi dal 1229 sino al suo tempo emanate. A queste Giovanni XXII cinque libri aggiunse del suo antecessore Clemente V, dette perciò *clementine*. Un nuovo accrescimento vi fu fatto di 20 costituzioni del suddetto pontefice Giovanni, chiamate le *estravaganti*, con un' appendice di alcune altre di altri papi.

Per lungo tempo tutti i testi, nella sua raccolta riportati da Graziano, furono di comune consenso tenuti per sinceri senza sospettarsene frode o interpolazione. Ma alla fine la face della critica ve ne fece scorgere non poche. Sino però dallo stesso secolo duodecimo, in cui Graziano rese pubblico il suo libro dei *decreti*, i monaci

cisterciesi vi avevano scoperto dei nocivi errori; il perchè dal capitolo generale del 1188, tenutosi in Cistercio, fu con speciale statuto ordinato (1) che si dovessero i medesimi nelle biblioteche dei monisteri custodire sotto chiave, nè permettersi il consultarli se non con molta riserba e cautela.

Lettere sinodiche.

IV. Le epistole sinodiche, come indica il nome stesso, spedivansi dai vescovi in concilio adunati; e perchè i concilj sono stati alcune volte dinotati coll' appellazione di *tractatus*, come fu fatto da s. Ilario, da s. Leone Magno, e da Vigilio tapsense (2); quindi pure tali epistole sono state qualche volta col termine di *tractatoriæ* disegnate. Pretende Bernardino Ferrario (3) che queste abbiano più specialmente significato quelle lettere con cui i vescovi scusavansi presso il concilio di non aver potuto intervenirvi, come quelle altre ancora colle quali il concilio scomunicate denunziava alcune persone.

Chechè ne sia, era uso comune, terminate le sessioni di queste ecclesiastiche assemblee, che dai vescovi intervenutivi s'indirizzassero a nome di tutti sì fatte lettere, secondo le circostanze o ai papi, o ai patriarchi, o ad altri vescovi, o ad altre chiese, o veramente agli imperadori, o ai re, o ad altri principi. V' hanno altresì lettere sinodiche da un solo vescovo scritte, le quali però erano il risultato di qualche diocesano sinodo da lui celebrato. Tale si è quella di Ratterio vescovo di Verona nel decimo secolo (4), ove molte istruzioni e regole si contengono, spettanti ai costumi ed alla disciplina. Sotto lo stesso nome di sinodiche sono riconosciute quelle lettere ai patriarchi e metropolitani inviate dai novelli papi,

(1) Defin. capit. n. 5.
(2) Ap. PP. s. Mauri t. 1 p. 244.
(3) De ant. eccl. epist. gen. lib. 2 c. 2.
(4) Tom. IX concil. col. 1268.

nelle quali esponevano la loro profession di fede. Con simili lettere protestavano ai papi la loro i patriarchi ed i metropolitani (1).

Lettere invitatorie.

Analoghe alle sinodiche sono quelle altre lettere nel *diurno dei romani pontefici* chiamate *invitatorie* (2). Spedivansi queste dal papa ai vescovi d'immediata di lui dipendenza per invitarli ad intervenire in Roma all' anniversario della sua elezione, nella qual' occasione celebrar si soleva un sinodo. Se il vescovo invitato non avesse per legittima cagione potuto prestarsi all' invito, il papa, intesa la medesima, ne lo dispensava con altra lettera, *excusatoria* denominata (3). In altra occasione però questo termine prender si suole nell' ovvio suo senso per iscusa, discolpa, o giustificazione.

Excusatorie.

Vocatorie.

Nel diurno suddetto sono altresì nominate le lettere *vocatorie* (4), colle quali il papa al clero e popolo di quelle diocesi, a lui come a metropolitano soggette, intimava di condur a Roma il nuovo da loro eletto vescovo per esservi consecrato. Consimile forma trovasi registrata nei capitolari dal Baluzio pubblicati (5), da usarsi in simile occasione dai metropolitani riguardo il clero e popolo della diocesi da loro dipendenti. In seguito le *vocatorie* hanno significato quelle lettere più forzose, colle quali a taluno intimavasi di dover comparire avanti quel tribunale a cui era stato chiamato. Sinonimi a quello di *vocatorie* sono i termini di *citatorie*, di *requisitorie*, e di *commonitorie*, applicati a coteste lettere. Il più delle volte nondimeno e dai più antichi tempi *litteræ commonitoriæ*, o *commonitoria rescripta* hanno dinotato una lettera o

Citatorie.

(1) Diurn. rom. pontif.
(2) Pag. 78
(3) Ibid. p. 80.
(4) Pag. 55.
(5) T. II capitul. p. 220.

di comando, o di esecuzione di ciò che in essa ingiugnevasi. Tale si è la formola del *commonitorio* presso Cassiodoro (1), malamente dall'Ugo interpretata *per scripturam conventionis* (2), come pure l'*indiculus commonitorius*, che ha luogo tra le formole di Marculfo (3).

Commonitorie.

Anche per semplice istruzione, data ai nunzj o ai deputati, si è alcune volte adoperato questo stesso vocabolo. Così non altro che istruzioni contengonsi in quel *commonitorio*, di cui il papa Celestino I incaricò i legati da lui spediti al concilio efesino (4), e l'altro del concilio romano ai legati del papa Giovanni VIII, che avevano a recarsi a Costantinopoli (5). Nel secolo ottavo la significazione del termine *commonitorio*, o *monitorio* cominciò ad estendersi non solamente alle citazioni giuridiche sotto pena di scomunica, ma alle stesse sentenze di scomunica e di anatema; queste ultime però furono più frequentemente chiamate *litteræ*, o *decreta excommunicationis*.

Lettere formate.

V. Le *formate*, così dette o per la forma dell'appostovi sigillo, o dalla forma ossia supputazione delle lettere, aggiunte alla fine di esse, o dalla norma delle forme già prescritte da osservarvisi, erano quelle ecclesiastiche lettere, di cui esser doveva munito qualunque persona del clero che dalla sua avesse a passare ad altra diocesi; talchè chi non le avesse presentate, o chi ne avesse prodotte delle false, o delle spedite da eretici, scismatici o scomunicati, era dalla ecclesiastica comunione escluso. Dai greci τετυπωμένας da τύπος forma, od anche semplicemente *canoniche* chiamavansi queste lettere, perchè introdotte dai canoni o statuti dei concilj. Attico patriarca di Costantinopoli (6), seguitato da altri antichi e moderni, ne

(1) Variar. lib. 7 form. 22.
(2) De prim. scrib. orig. p. 193.
(3) Ap. Baluz. capit. t. II p. 389.
(4) Tom. III concil. labb.
(5) Ibid. t. IX.
(6) Ad fin. concil. chalced. ibid.

attribuisce l'invenzione ai padri del gran concilio di Nicea, ne' di cui canoni per altro non si riscontra. I greci elementi nondimeno che vi si adoperano, ed il valor numerico greco che vi si attribuisce, provano esser elleno di greca istituzione. Il motivo dell'introduzione di quelle lettere, come il medesimo Attico avverte, si fu *ne aliqua fraus falsitatis temere præsumeretur*. Il primo sicuro indizio di esse ci è somministrato dal concilio africano del 407 (1), da cui si prescrive che a quel vescovo, il quale avrà a portarsi in Italia alla corte imperiale, abbiasi a consegnare una lettera *formata*, ove di tal viaggio facciasi menzione, da presentarsi da lui alla chiesa di Roma, la quale un'altra abbiagli a spedire da presentarsi alla corte.

Nella data del tempo vi si aveva a notar il giorno della Pasqua, allora corrente; e quando questo non si fosse potuto saper del certo, sostituir vi si doveva quello dell' anno precedente. Così almeno aveva decretato un concilio africano (2). Niuna però delle sussistenti antiche lettere *formate* porta la data o della corrente o dell' antecedente Pasqua. Per escluderne la frode vi si è fatta entrare una specie di secreta cifra, la quale per essere formata in greci caratteri è stata forse la cagione per cui da non pochi è stata al primo concilio niceno attribuita. Tutto l' arcano delle *formate*, come dagli esempj raccogliesi riportati da Ivone (3), da Burcardo (4) e da Graziano (5), sebbene presso tutti essi per ignoranza dei copisti alquanto guasti, riducevasi ad alcuni numeri, presi dal greco alfabeto, e distinti in due classi, in una immutabili, ed in un' altra variabili secondo i casi diversi.

Come composte.

La prima classe, ove i numeri mai non variavano, era generale, consistendo essi costantemente nei tre primi

(1) Ibid. t. III.
(2) Can. 40 73 t. II conc. p. 653.
(3) Part. 6 de caus. cler. c. 434 435.
(4) Lib. 2 c. 227.
(5) Dist. 73.

elementi Π. Υ. Α. delle tre parole Πατρὸς, Υοῦ, Αζίου, sottintesovi Πνεύματος, *Patris*, *Filii*, *Spiritus Sancti*, i quali elementi davano i numeri LXXX. CCCC e I. Scrivevasi pure un altro Π greco, dinotante il nome di s. Pietro apostolo, che come quello di Πατρὸς dava il numero LXXX. I numeri poi della seconda classe erano variabili, e prendevansi il primo dal valore del primo elemento del nome della persona che scriveva, il secondo dal secondo elemento di quella a cui era diretta la lettera, il terzo dal terzo elemento dell' altra, a favor della quale era la medesima scritta, ed il quarto dal quarto elemento della città, o di altro luogo d' ond' era la lettera spedita. Vi si aggiugneva l' indizione, essa pure computata con elementi greci. Di tutti questi elementi in numero di nove far si doveva in fine la supputazione, poi separatamente porre nell' epistola XCVIII, che risultava dai quattro elementi di Αμην, nel qual numero inchiudevasi la giurata attestazione della cosa.

Siane per esempio la *formata* dell' anno 906 presso Ivone di Chartres (1), com' è stata da Gerardo Rodolfo corretta (2). Essa fu scritta da Rathbodo vescovo di Treviri, e diretta a Rotberto in favore di Giselmaro, latore della medesima, data da Treviri nell' indizione nona. Il costitutivo della *formata* comincia dai tre elementi Π. Υ. Α., *Patris*, *Filii*, *et Spiritus Sancti*, con aggiunto il quarto Π, *Petri*, DLXI, che è la somma di tutti essi, come abbiamo testè veduto. Seguono poi gli elementi variabili. Essendo Ρ greco, il primo nel nome di Ratboldo, da cui fu scritta la lettera, che vale C; Ο il secondo del nome di Rotberto che vale LXX; Σ il terzo del nome di Giselmaro, che vale CC; Υ il quarto del nome della città di Treviri, che vale CCCC; e Θ la nona indizione corrente nell' anno 906

(1) Loc. cit.
(2) De litter. canon. c. 12 p. 36.

che vale IX, ai quali se si aggiungano i numeri XCVIIII, risultanti dai quattro elementi di Αμην, si avrà, compresi i primi, la somma totale di MCCCCXXXIX. L' uso delle lettere *formate* sussisteva ancora nel secolo duodecimo, e l'abate di s. Dionigi Sugerio, ritornando nel 1123 in Francia dal concilio lateranese, ne era munito (1). Molti scrittori moderni trattarono di esse, Bernardino Ferrario, Savone, Sirmondo, Bignon, Baluzio, Priorio ed altri rammentati dal Ducange (2); ma prima di tutti questi Gerardo Rodolfo, che nel 1582 un libro pubblicò su tal argomento.

Lettere dimissorie.

VI. Nella classe delle *formate* collocar si possono anche le *dimissorie*, quelle cioè colle quali il vescovo, o il capitolo cattedrale, vacando la sede vescovile, accompagnava qualche soggetto ad un altro vescovo per le ordinazioni sacre, o ad un arcivescovo per la consecrazione di un vescovo eletto ad una vacante chiesa. Ecco una di queste *dimissorie*, scritta nel 934 dal vescovo di Vercelli Regemberto all' arcivescovo di Milano Andrea (3), dirigendogli Valfredo suddiacono della sua chiesa per essere da lui consecrato vescovo d' Ivrea. Vi si premette l' invocazione: *In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti*; e l' intitolazione: *Reverendissimo, omnique sacra veneratione colendo patri Andreæ sanctæ Mediolanensis ecclesiæ archiepiscopo Regembertus sanctæ Vercellensis ecclesiæ humilis episcopus præsentem et æternam in Domino felicitatem.* Passa poi il vescovo Regemberto ad esporre la domanda fattagli dal clero e popolo d' Ivrea di avere per loro pastore Valfredo, coll' assenso da lui medesimo a ciò prestato. L' avvisa in seguito d' averlo egli stesso ordinato suddiacono, e di mandarglielo per essere

(1) Mabillon annal. ben. t. VI p. 98 n. 44.
(2) Glossar. t. III v. *Formate*.
(3) Ap. eund. Mabill. mus. ital. t. I part. 2 p. 240.

promosso al vescovado, rendendogli ad un tempo testimonianza dell' antecedente lodevole di lui condotta. Finalmente così chiudesi la lettera: *De cujus etiam condemnatione ut omnis ambiguitas abstergatur, græca elementa cum proprii supputatione numeri dignum duximus inserenda, Patris scilicet, et Filii, et Spiritus Sancti primas, Petri apostoli primam litteram, nominis quoque nostri primam, vestri secundam, fratris proficiscentis tertiam, civitatis quoque nostræ quartam: quarum numerus in summa ductus ipsis habetur litteris consequenter adjunctus. Sed et numerum præsentis indictionis eidem supputationi, ut ratio dictat, credimus adjicendum. Addimus præterea nonagenarium et nonum numeros, quibus divina figura jusjurandi sine dubio patenter exprimitur.* Vi si aggiugne l' anno dell' incarnazione, di cui le più antiche *formate* son prive.

Emancipatorie.

Nella classe delle *dimissorie* collocár si potrebbero le lettere *emancipatorie*, con cui i superiori dalla loro dipendenza sottratti dichiaravano que' monaci, i quali stati fossero eletti a qualche cattedra vescovile, o al governo di qualch' estera abazìa. La formola di queste lettere registrata si vede nel libro penitenziale di Teodoro arcivescovo di Cantorbery (1).

Lettere canoniche e commendatizie.

VII. Alle formate e dimissorie s' accostano altresì le lettere *canoniche*, e le *commendatizie*, o *commendatorie*, con altro nome dette anche *simboliche*. Colle prime il metropolitano notificava al clero e popolo di qualche diocesi la consecrazione, da lui eseguita del loro pastore (2), e colle seconde raccomandavansi coloro che ne erano muniti, acciò conseguissero quanto nella commendatizia era esposto. Sino dai primi secoli della chiesa i cristiani con queste lettere, che da Lattanzio (3) sono chiamate

(1) Tom. I p. 143.
(2) Baluz. capit. t. II col. 622.
(3) Div. inst. l. I.

fidei tesseræ, e da Tertulliano (1) *contesserationes hospitalitatis*, erano come fratelli accolti dagli altri cristiani. Era pure stato permesso nel tempo delle ultime persecuzioni dei gentili ai confessori della cristiana religione, e specialmente ai detenuti nelle carceri lo spedire tal sorta di lettere a favore di quelli che, per avere nella confessione di essa mancato, erano alla penitenza canonica sottoposti. L'abuso che da alcuni facevasene, obbligò i vescovi a riserbarle a loro stessi.

Nei successivi secoli le lettere *commendatizie* estese furono ad altri oggetti, e compartite non solamente dai vescovi e dagli abati, ma da altre persone ancora, e da inferiori altresì a superiori dirette. Per qualche grave infortunio un monistero o una famiglia era ridotta ad estrema miseria. Con lettera commendatizia di autorevole personaggio, colla quale tutti i fedeli a prestar soccorso venivano esortati, soccorso spesso ne ottenevano. Copia tuttora sussiste di quelle lettere commendatizie che le monache di Chelles nel 1227 si avevano procurato dagli abati di s. Dionisio e di s. Germano de' Prati per supplire alle spese della riedificazione del loro monistero, stato da un incendio consunto (2). Bramava un ecclesiastico d'esser ammesso al clero di altra diocesi, o un monaco di passare stabilmente ad altro monistero? Con lettera commendatizia quegli del suo vescovo, e questi del suo abate ne riportava l'intento. Sotto l'appellazione di lettere *commendatizie* sono state dai Greci alcune volte riconosciute quelle che davansi a persone sospette, come le *pacifiche* quelle che a persone povere. Così almeno le intese il concilio di Calcedonia (3). Balsamone celebre canonista greco sembra in un luogo confondere le *commendatizie*

---

(1) De præscript. c. 20.
(2) Baluz. ibid. col. 432.
(3) Can. 11.

colle *dimissorie* (1), ed in un altro (2) colle *pacifiche* e colle *formate*: lo che pure da altri fu fatto (3).

Lettere encicliche.

Notissime tra le lettere ecclesiastiche sono le *encicliche* o circolari, usate non meno dai concilj che dai papi e dai vescovi per notificare universalmente i loro sentimenti e le loro determinazioni. Era incumbenza dai padri del concilio niceno primo affidata al patriarca d' Alessandria di calcolare in qual giorno cader dovesse la Pasqua. Con lettera enciclica egli poi dava l' avviso del risultato ai patriarchi d' Oriente, e con altra al pontefice romano, che la notizia ne diramava alle chiese d' Occidente. La storia e la diplomatica altri presso che innumerevoli esempj somministra di lettere encicliche, nel numero delle quali ripor si devono molte eziandìo spedite da principi e da altri autorevoli personaggi.

Lettere penitenziali.

Erano pure ne' bassi tempi di uso assai frequente le lettere, denominate *penitenziali*, che a quei penitenti compartivansi, i quali muniti delle lettere del loro vescovo si recavano a Roma per adempirvi la penitenza canonica loro imposta. Nel ritorno si consegnavano ai medesimi queste lettere *penitenziali*, con cui eran essi raccomandati alla carità dei fedeli per i necessarj sussidj del viaggio. Troppo a lungo si stenderebbe il nostro ragionamento, se tutte si avessero a riandar quelle lettere, che in qualunque siasi maniera alla diplomatica appartengono, delle quali chi bramasse una più esatta e specifica notizia, consultar potrebbe il Ducange (4) ed i Sanmaurini (5).

Il termine di lettera ad altre carte esteso.

VIII. La stessa denominazione di *lettere* fu pur estesa ad altre carte che poco o nulla partecipano della forma

(1) Ad cap. 33 can. apost.
(2) Ad can. 7 conc. cart. 1.
(3) V. Gerard. Rodolph. de litt. canon. c. 7.
(4) Gloss. t. IV v. *Litteræ*.
(5) Tom. I p. 237 et seq.

epistolare. Essendo state nei più lontani tempi spedite tutte le carte diplomatiche in forma di lettere, come si è replicatamente già avvertito, la ragion s' intende per cui queste altre ancora col termine di lettere state sieno qualche volta riconosciute. Così le carte di doti, di contratti, di divisione, di cambio, di cauzione, ed altre simili, che da Marculfo sono in alcuni luoghi comprese sotto il titolo di *chartæ pagenses*, in altri sono da lui dette *litteræ pagenses*, *paganicæ*, o *parensales*.

Secondo la diversità dell' oggetto portavano queste carte o lettere una particolar denominazione. Se per caso si fosse smarrito un obbligo, od altro qualunque titolo scritto, una carta stendevasi col consenso delle parti che *epistola evacuaturia* era detta, affinchè se mai si fosse il medesimo ritrovato, non più aver potesse valor veruno (1). Quelle carte che la donazione avessero espressa dei proprj beni coll' obbligazione al donatario di somministrar al donatore quanto fra ambe le parti si fosse convenuto, *epistolæ adoptionis* venivano chiamate (2). Accordandosi ad un servo la libertà, se gli consegnava un attestato in iscritto a nome di chi gliel' aveva compartita: ed il medesimo indifferentemente appellato *charta*, *titulus*, *libellus*, *testamentum*, *auctoritas etc.*, od anche *epistola ingenuitatis*, *libertatis*, *manumissionis*, *absolutionis*, *concessionis etc.* Vi avevano altresì *epistolæ securitatis*, col qual termine erano dinotate quelle carte con cui i parenti di un uomo ucciso accomodavansi coll' uccisore. Veder se ne possono le formole presso Marculfo, il Sirmond, il Bignon ed il Lindebrogio, i quali più altre ne riportano. Molte pure sono state spiegate dall' Ugo e dal Ferrario.

IX. Fra le antiche carte, sotto nome di lettere riconosciute, alcune vi hanno di un significato alquanto oscuro.

Epistole *adjatimæ*.

(1) Baluz. t. II capit. col. 406, 425 cc.
(2) Id. ibid.

Tali sono le *epistolæ adfatimæ*, che presso alcune franciche nazioni già furono in uso, e che nelle formole dal Lindebrogio pubblicate s' incontrano (1). Sino dai tempi di Lodovico Pio dubbio destossi sulla significazione di questo termine; e fu detto, *quod esset traditio* (2). Non ogni tradizione però era od esser poteva *adfatima*. I monaci di s. Mauro (3) così detta la vogliono da *ad fatum*, cioè dall' aver essa avuto luogo nelle donazioni *ad fatum*, ossia alla morte di uno dei due contraenti; per la qual cosa essi pensano che da *epistola ad fatum* siasi formato *epistola adfatima*. Ma dal verbo *affari* l' etimologìa ne deduce il Ducange (4), che riconosce essersi tal cessione eseguita in voce senza scrittura, col gettarsi una festuca o paglia nel seno a chi la suddetta cessione facevasi. In conferma della sua interpretazione cita un antico mss. glossario presso il Pitteo che nella divisata maniera la spiega, ed una legge salica intitolata *de affatomie, in cujus paisum* (*sinum*) *festucam jactaverit*, *et hæredem appellaverit*.

Sebbene a nostro avviso più al vero si accosti la spiegazione del Ducange che non quella dei monaci Sanmaurini, avendo eglino stessi in altro luogo dichiarato (5) di non esser paghi della da loro proposta derivazione; con tutto ciò anche l' assegnata dal Ducange non si verifica se non riguardo que' primi tempi in cui erano dai barbari i loro contratti eseguiti con semplici segni o simboli senza scrittura che loro era ignota, o da loro negletta. Ma poichè, conosciutone il vantaggio, l' ebbero adottata, non più colla sola voce o con que' soli segni ne hanno fatta la tradizione, ma con di più l' atto scritto, a cui

(1) Form. 50.
(2) Capit. 3 an. 819 c. 10.
(3) Tom. 1 p. 260.
(4) Glossar. t. 1. v. *Adfatimæ*.
(5) Tom. IV p. 570.

di *epistola adfatima* fu dato il nome. Quest' epistola è forse quella stessa che col termine di *ambaginalis*, o *ambagiabilis* è indicata in una carta presso il Baluzio (1). Vi è bensì stata anche l' epistola o piuttosto il testamento *ad fatum*: atto nondimeno ben diverso dall' altro. Con esso il marito e la moglie disponevano reciprocamente delle cose loro a vantaggio l' uno dell' altro: la qual disposizione tuttavìa dopo soltanto la morte di uno di loro ridur si doveva ad effetto. Se ne ha la formola, e questa a norma del diritto romano, tra quelle di Marculfo (2). Lo stesso verisimilmente hanno dinotato quelle lettere di donazione tra marito e moglie *uno tenore conscriptæ*, le quali *contulitionis*, o *contulationis* erano chiamate (3).

Anche l' *epistola conculcatoria*, che nominata si trova fra le formole del succennato Marculfo, non poco riesce oscura; ed il medesimo Ducange (4) nell' interpretarla è caduto in errore. Egli suppone che con essa il padrone di quel servo che contratto avesse matrimonio con una femmina ingenua, *conculcato, et irrito facto ob agnationem, quæ inter eos intercedebat, matrimonio, mulierem libertati suæ reddidit*. La pietra d' inciampo al Ducange è stata una formola riportata dal Bignon, lo scopo della quale non è già, come ha supposto il dottissimo interprete dei vocaboli latino-barbari, lo sciogliere tal matrimonio sotto il pretesto d' agnazione, che secondo le leggi non poteva sussistere tra un servo ed una femmina *bene ingenuam*; ma soltanto il dichiarar libera ed esente da qualunque servitù la prole che ne sarebbe nata. Nella carta d' *agnazione*, di cui Marculfo (5) ci ha tramandata

(1) Miscellan. p. 295.
(2) Formul. 71.
(3) Baluz. t. II col. 478.
(4) Ibid. t. II v. *Conculcatoria*.
(5) Lib. 2 form. 29.

la formola, riscontrar si può la giusta e vera idea dell' *epistola conculcatoria*. *Agnationis charta*, dice egli, *qua dominus servi, cui se ingenua junxit, illis indulget, ut qui ex eis nascentur, liberi permaneant*; riconoscendosi così in loro un' agnazione, che dianzi non v' era.

Epistole precarie e prestarie.

Tra tutte però le antiche carte, le quali portano la denominazione di *epistole*, celebri sono le così dette *precariæ*, o *prestariæ*. Derivano esse dal gius romano, e come il Muratori osserva (1), sono state dai giureconsulti Ulpiano e Paolo adoperate, la prima per dinotar il libello, che al proprietario di un fondo porgevasi da chi aspirava a goderne l' uso; e la seconda un rescritto del proprietario in forma di concessione colle condizioni cui fossegli piaciuto d' imporre, alle quali mancar non soleva un canone annuale. La *precaria* restava presso il proprietario, e la *prestaria* presso il livellario. Ma di questa specie di lettere avrem occasione di ragionar in appresso più diffusamente. Colle *precarie* non sono da confondersi le epistole *precatorie* o *rogatorie*, o *petitorie*, delle quali facevasi uso per impetrare alcuna grazia o alcun privilegio.

Indicoli.

X. Qualche cosa aggiugneremo intorno gl' *indicoli*, che erano una notificazione in forma di lettere. Lo spesse volte nominato Ducange (2) li rappresenta come lettere di comando, da cui non differenziavansi i precetti se non perchè eran questi sigillati, e gl' *indicoli* soltanto sottoscritti. Un' altra distinzione tra amendue assegna il Mabillon (3), avendo secondo lui il precetto riguardato l' avvenire, e l' *indicolo* il presente. Osserva egli inoltre col Baluzio essere stato qualche volta preso l' *indicolo* per editto, o per dichiarazione di un principe.

---

(1) Ant. ital. t. III col. 150.
(2) Ibid. t. III v. *Indiculi*.
(3) De re dipl. p. 4.

Significazioni diverse di tal termine.

Dalla nozione che i nominati diplomatisti ne hanno dato degli indicoli, ben si scorge aver eglino voluto ridurli ad una specie di lettere, quando che più propriamente riconoscer si dovrebbero come un genere che diverse specie ne abbia compreso. Di fatti sotto nome d' *indicoli* nel *diurno de' romani pontefici* (1) è registrata la professione di fede che i papi dopo la loro elezione al pontificato indirizzavano a s. Pietro, al clero ed al popolo romano, come quella pure che gli eletti vescovi mandavano al papa, accompagnata da promesse, e confermata con giuramento e con imprecazioni contro loro stessi, se tentato avessero di violarle. Tal è l' *indiculum episcopi de Longobardia* (2), in cui tra le altre cose il vescovo longobardo promette di *festinare omni nisu, ut semper pax, quam Deus diligit, inter rempublicam et nos, hoc est gentem Langobardorum, conservetur.*

Questa specie d' indicoli fu detta qualche volta *cauzione*, che i papi ed i metropolitani esiger solevano da quelli che esser dovevano da loro consecrati vescovi, nell' occasione specialmente di nuove controversie dogmatiche nella chiesa insorte, quale tra le altre è stata quella destatasi per la condannazione dei tre capitoli, e dello scisma che ne nacque, durante il quale anche gli scismatici patriarchi d' Aquileja senza la *cauzione* non ordinavano i vescovi loro aderenti (3). Fu similmente chiamata *indicolo* quell' istruzione che il papa Ormisda consegnò a' suoi legati, partendo per Costantinopoli (4), e collo stesso termine fu dinotata la relazione di quanto avvenne in Tessalonica per gl' intrighi di alcuni vescovi, e di quanto si temeva che succeder potesse in Costantinopoli per opera de' medesimi (5).

---

(1) Pag. 25 et 69.
(2) Ibid.
(3) V. Baron. ad an. 590 n. 42.
(4) Tom vi. concil. col. 1426, 1476.
(5) Ibid. col. 1522.

Altre volte questo termine ha indicato una lettera d'avviso, qual è stato l' *indiculum generale ad omnes homines*, di cui havvi la formola presso il Baluzio (1), e più spesso ancora le citazioni intimate dai principi, i loro precetti, ed i loro commonitorj, come anche le loro patenti. Tre vescovi in un giudicato dell' 883 Agiprando di Firenze, Pietro di Volterra, ed Anastasio da Siena, *juxta jussionem et indiculum imperatoris*, cioè di Carlo Crasso, dichiarano d'essere stati deputati a decidere una controversia tra Pietro vescovo di Arezzo e Vigilio abate di s. Antemio (2). *Indiculi* furono similmente chiamate le semplici lettere di complimenti che l'uno all'altro si mandavano i principi (3), od anche le credenziali che consegnavano ai loro ambasciadori (4). La stessa denominazione sortirono qualche volta le preci per qualsivogliasi titolo al sovrano presentate, le lettere di felicitazione che tra loro mandavansi i vescovi, i ricorsi indirizzati ai magistrati o ad altri superiori, le relazioni di qualche fatto, ed altre simili lettere, delle quali leggonsi le formole presso Marculfo (5). Avendo tali *indicoli* appartenuto a diversi e disparati oggetti, sembra non potersi dubitare, che state non sieno diverse specie di essi sotto un sol genere comprese. Osservano i monaci di s. Mauro (6) dopo il secolo nono non essere più comparsi *indicoli* in forma di lettere, nè dopo la fine dell' undecimo di verun' altra sorte. Sospetti perciò sarebbero di falsità quegli indicoli nella prima forma posteriori al nono secolo, e gli altri dopo l'undecimo.

---

(1) Capit. t. II col. 431.
(2) Ughelli t. III ital. sacr., Muratori ant. ital. t. VI diss. 70, et Tomasio istor. sanes. lib. 4.
(3) Ibid. col. 389.
(4) Ibid. col. 380.
(5) Ibid. col 429, 577 ec.
(6) Tom. I p. 273.

CAPO III.

DEI GIUDICI, DEGLI ATTI GIUDIZIARJ, E DELLE SENTENZE.

I. Per farci strada al ragionamento sopra gli atti giudiziarj e le sentenze dai giudici pronunziate, qualche notizia che ai lettori non sarà per riuscire disgradevole, stimiam opportuno premettere intorno le diverse classi dei giudici ne' tempi di mezzo, le qualità in loro richieste, le facoltà ai medesimi spettanti, ed altre sì fatte condizioni. Comincieremo pertanto dall' avvertire che da due classi di giudici amministrar si soleva la giustizia sotto i re barbari ed i loro successori al trono. Altri eran ordinarj e permanenti, ed altri straordinarj ed ambulanti o *discurrentes*, come allora dicevansi. Dei giudici ordinarj diversi erano i gradi, esercitando alcuni una più ampia autorità giudiziaria, ed altri una più ristretta e limitata, e da questi ai primi aveva luogo l' appellazione.

Giudici ordinarj e straordinarj.

Poco divario passava nell' amministrazione della giustizia nei diversi paesi e regni soggetti a principi diversi; poichè nel formar essi il piano giudiziario hanno preso per norma il gius romano. Attesa dunque la somiglianza tra loro, almeno nelle cose sostanziali, di cotesti legali codici, ove dei giudici si tratta e le regole si prescrivono da osservarsi nei tribunali di giustizia, le nozioni che da uno di essi ci vengono somministrate, ben di poco si scostano da quelle che gli altri ci presentano. Noi tra tutti i codici quello sceglieremo delle leggi longobardiche, senza nondimeno lasciar da banda gli altri: il qual codice più da vicino a noi spetta, non solo perchè codice una volta delle nostre contrade, ma ancora perchè le sentenze che nelle vetuste nostre pergamene si hanno

secondo il prescritto di esso state sono eseguite. Dal medesimo codice inoltre alcune particolarità si rilevano, che negli altri legali codici non si ravvisano, perchè fuori dei limiti del regno longobardico non praticate.

A quanto siam per dire intorno i giudici e gli atti giudiziarj sarebbe spediente il premettere la notizia di quelle assemblee che dai magnati del regno convocar si solevano dal re in alcuni determinati tempi e luoghi, sotto nome di *campi marzi*, di *maicampi*, di *parlamenti*, di *malli*, o di *placiti generali* riconosciute, ove erano trattati gli affari più rilevanti dello stato, si promulgavano le opportune leggi, si stabilivano le imposte da pagarsi, e solenni diplomi pure spedivansi; ma avendone noi altrove trattato (1), ci dispensiamo dal replicar quì il già detto.

Distinzione tra gli stessi giudici ordinarj.

II. Passando pertanto a dirittura al propostoci argomento, osserveremo essere stati i giudici ordinarj distinti in maggiori, che nelle città risiedevano, ed in minori, con termine longobardico detti *sculdais* o *sculdasci*, che nelle terre dimoravano e nelle castella del regno. Sotto i re franchi successori dei Longobardi nell' Italia, sembra che anche i *centenarj* e i *decani* autorità giudiziaria esercitassero, quelli non già sopra cento ville, come lo Spelman (2) fu d'avviso; ma bensì, come opinarono il Wendelino (3) ed il Chifflezio (4), sopra cento famiglie, e questi sopra dieci di esse sotto la dipendenza dei centenarj, laddove che durante il governo dei re longobardi, l'uffizio sì dei primi che dei secondi non è stato che fiscale e di polizia; come in altro luogo è stato da noi dimostrato (5).

---

(1) Ant. long. mil. vol. II diss. 16.
(2) Concil. angl. ec.
(3) Not. ad leg. salic.
(4) Glossar. salic.
(5) Ibid. vol. I diss. I n. 65.

Dalle sentenze di tutti questi minori giudici, o come con moderno vocabolo si chiamerebbero, *di prima istanza*, appellar si poteva ad un giudice maggiore della città, e dalla sentenza di questo al sovrano (1), a cui del pari dovevansi riferire i casi più singolari e difficili a sciogliersi, dei quali la legge non avesse parlato, e bisognando, spedirvi altresì ambe le parti contendenti. Non pochi di tai casi furono poi sciolti dai legislatori longobardi, e la notizia di alcuni di essi colla soluzione si ha registrata nel codice delle lor leggi. Il documento in tal genere più pregevole da noi quello si reputa che, tratto dall'archivio del capitolo cattedrale di Arezzo, fu dato alla pubblica luce dal Muratori (2): nel qual documento cogli istituiti esami di più persone tutta la serie si contiene d'una controversia insorta già intorno il diritto sopra alcune parrocchie ed altre chiese e monisteri tra il vescovo di Siena Adeodato e Luperziano di Arezzo, stata dianzi esaminata e giudicata da quattro vescovi con un regio messo, a bella posta spediti dal re Liutprando, riandata e definita poi ultimatamente da lui stesso a favore del secondo con reale suo editto dell' anno 715. Anche i migliori tra i romani augusti, come osserva il Linguet (3), Ottaviano, Vespasiano, Tito, Trajano ed altri vollero a sè richiamare la cognizione di alcune cause, e pronunziar su di esse il finale loro giudizio.

Appellazione dai giudici minori ai maggiori.

Il duca che a nome del sovrano reggeva una città, ne era il primo supremo giudice ordinario. Podestà giudiziaria ivi pure esercitavano i loro *loco positi*, ossia vicarj, ed i conservatori del luogo, *loci servatores*. Questi compajono ancora, ed in uffizio di giudici, sotto Carlo Magno (4); ma ai duchi nel reggimento delle città sono stati

Loco positi e *loci servatores* chi fossero.

(1) Lib. 6 leg. 15 Liutpr.
(2) Ant. ital. t. VI diss. 74 col. 367.
(3) Annal. polit. ec. t. II p. 251.
(4) Leg. 88 int. langob.

sostituiti i conti, e ai *loco positi* i *viceconti*, detti poi *visconti*.

Giudici reali o del palazzo.

Siccome però tutti i nominati soggetti più che il codice delle leggi, spesso da loro del tutto ignorato, maneggiar sapevano le arme; quindi affinchè la loro ignoranza non avesse a pregiudicare alla giustizia, hanno i sovrani deputato altri soggetti, nello studio legale versati, ad esercitarvela. Col nome di *giudici reali*, o del *pubblico*, o del *palazzo* eran essi riconosciuti; ma passato il regno dei longobardi in Carlo Magno, altri giudici s'incontrano, eletti all'uffizio medesimo dalle rispettive città, e specialmente dalle principali. In Milano, una di esse, molti ve ne avevano sino dal secolo nono, che continuar si veggono anche nei seguenti secoli, di non pochi de' quali le carte dell'archivio sant-Ambrosiano il nome somministrano e le notizie. In molte antiche carte questi civici giudici sono chiamati *scavini* o *scabini* (1): termine venutoci d'oltremonti, ove da principio gli assessori dinotava nei tribunali di giustizia, e che verisimilmente alla classe appartenevano de' notaj. Di fatti in due nostri placiti, l'uno dell'anno 844, e l'altro dell'865, alcuni che nel contesto della carta sono nominati *scavini*, nelle loro sottoscrizioni il titolo si attribuiscono di notaj. In seguito eglino pure al grado di giudici furono innalzati. Giudici *dativi* e non *datiri*, come lesse il Muratori (2), veggonsi in alcune vetuste carte nominati, i quali non altri hanno potuto essere che giudici, dati, o delegati per qualche particolar causa. Una sentenza assai sensata ed interessante abbiamo altrove riportato ed illustrato (3), che avanti la metà del secolo ottavo pronunziato aveva uno di cotesti giudici *dativi* o delegati.

Scavini.

Giudici dativi.

(1) Murator. ant. ital. t. 1 diss. 10.
(2) Ibid.
(3) Ant. long. mil. vol. 1 diss. 8.

Disposizioni contro i giudici negligenti e morosi.

III. Quanto premurosi stati siano i legislatori longobardi di rendere vigilanti i giudici nel loro uffizio, e di procurare la sollecita spedizion delle cause, ben lo dimostrano le pene contro i negligenti ed i morosi decretate. Così se un giudice, a cui fosse stata la relazione portata del furto di un cavallo o di altra qualunque siasi cosa, avesse trascurato di farne le opportune disquisizioni, veniva dalla legge condannato a corrispondere del proprio il valore della cosa rubata (1): il solo giuramento d'aver lui impiegato i mezzi valevoli per iscoprire il furto esentar il poteva dall'imposta multa.

Ad uno *sculdascio*, che dicemmo essere stato un giudice rurale, quattro giorni appena erano assegnati per terminar le cause di sua ispezione: oltrepassando egli tal termine, era condannato a sborsare al ricorrente soldi sei (questi soldi eran d'oro) (2), ed altrettanti al proprio giudice maggiore, eccetto il caso, in cui il reo convenuto stato fosse o assente o infermo (3). Ad un giudice maggiore poi per la terminazione d'una causa di appello da un giudice minore erano fissati giorni sei, passati i quali se non le avesse dato fine, era tassato a pagare dodici soldi all'appellante (4). Che se l'affare fosse stato di tal natura d'essere riferito al re, il giudice entro lo spazio di dodici giorni indirizzar doveva le parti al palazzo sotto pena di soldi dodici da darsi alle medesime e di venti al sovrano (5).

Colla multa di venti soldi da pagarsi al ricorrente, e di altri venti al principe era punito il giudice di estera *giudiziaria*, che oltre il termine di otto giorni avesse senza motivo legittimo da prodursi differito ad ultimar

(1) Lib. 6 leg. 17 Liutpr.
(2) V. ant. long. mil. vol. II diss. 17.
(3) Lib. 4 leg. 7 ejusd. Liutpr.
(4) Ibid.
(5) Ibid.

quell' affare, sopra cui avesse taluno avuto a lui ricorso (1). Lo scarso numero e la semplicità delle leggi, e più quella de' costumi, i sottili comentatori del testo legale, non ancor nati, e i rigiri del foro in gran parte allora ignoti, agevolavano di molto la speditezza delle cause.

Pena contro i giudici mancanti nel sentenziare.

IV. Ma guai a quel giudice che avesse trasgredita la legge nel pronunziar la sentenza! Era egli sottoposto alla multa di soldi 40, metà al re e metà alla parte dannificata (2). La stessa pena aveva luogo anche nelle cause malamente terminate per arbitrio o compromesso. Ne andava però esente l'arbitro o il compromissario, giurando d'aver mancato per ignoranza, non per malizia o per interesse. Ma soprattutto guardar si doveva il giudice dall'usar violenza con chicchessìa, o dal permettere che da altri fosse usata, o dal negar il giudizio, o dall'avere in esso riguardo agli uffizj ed alle raccomandazioni dei *gasindi*, ossia della gente di palazzo o dei parenti, o degli amici, oppure ai regali, essendo in tali circostanze permesso l'avere ricorso al palazzo del re, ove se il ricorrente avesse fatta constare la verità dell' accusa, era il giudice condannato al *vidrigilt*, a quella composizione cioè da stabilirsi più o meno gravosa secondo il caso, e di più era il medesimo dal suo uffizio rimosso (3). Dalla legge longobardica nel condannar un giudice che si fosse lasciato dal danaro corrompere, di poco allontanavasi quella che fu già in vigore presso gli Ateniesi, per la quale oltre la deposizione dal grado veniva tal giudice obbligato a rimborsare alla parte lesa col doppio il danno da lui recatole; ma quella delle XII tavole presso i Romani il condannava all'ultimo supplizio (4). Non incontrandosi nei documenti dei tempi

(1) Ibid.
(2) Ibid. leg. 10.
(3) Leg. 6 Rachis int. langob.
(4) Leg. 79 ap. Terrasson. hist. de la jurispr. rom.

barbarici cenno veruno di pagamento fatto o da farsi dalle parti litiganti, pronunziata dai giudici la sentenza, argomentar si potrebbe che il tutto allora nei tribunali di giustizia si eseguisse gratuitamente.

Altre provvidenze riguardanti i giudici.

Altre provvide disposizioni, riguardanti i giudici, diedero Carlo Magno e gli altri successori suoi al trono longobardico, fra le quali che non potessero alla giudicatura essere promossi se non nobili, sapienti, timorati di Dio, e nelle leggi ben istrutti, previo giuramento di pronunziar sempre un retto ed imparzial giudizio, coll'obbligo inoltre di dover sempre sottoscrivere le sentenze da loro pronunziate. Digiuni avevano ad ascoltar le cause, e darne digiuni la sentenza. Le regole pure furono da Carlo prescritte da serbarsi da loro, allorchè trattato si fosse di affari a persone ecclesiastiche spettanti. Comanda per ultimo lo stesso sovrano che le persone vili e le riconosciute inabili a tale uffizio ne siano degradate (1). Per altra legge di Lodovico Pio (2) non potevano i giudici nel pronunziare il loro giudizio dipartirsi dal testo letterale della legge, e molto meno era loro lecito il decidere arbitrariamente. Nei casi poi dalla legge non preveduti, ove si fosse trattato di cosa importante, consultar si doveva il sovrano. Qual è quel paese oggidì che vantar si possa d'aver leggi migliori delle riferite, le quali sono state in quei tempi formate, che ferrei e rozzi chiamar si sogliono dai moderni?

Giudici straordinarj col titolo di Messi.

V. Nè quì ristette la premura di quei regnanti per la più pronta ed incorrotta amministrazione della giustizia. Non furon eglino paghi d'aver destinato a questo importante delicato impiego varie classi di giudici a cui non mancassero i necessarj requisiti; ed oltre l'aver a tutti essi l'obbligo imposto d'intervenire ai *malli*, ossia alle

---

(1) Leg. 42 et 59 int. lang.
(2) Leg. 94 v. leg. 4 Ludov. II int. lang.

curie o pubbliche assemblee che, presedendovi il conte della città, tenevansi di consueto nelle calende di ogni mese, ed a cui portar si solevano le cause sì civili che criminali, oltre tutto ciò, dissi, pensarono i medesimi sovrani a deputare di quando in quando giudici straordinarj, i quali d' ampia autorità muniti, superiore a quella dei duchi, marchesi e conti scorressero per le provincie del regno, dandovi le opportune provvidenze. Eran questi chiamati *missi regii*, o *regales*, *missi discurrentes*, *missi dominici*, *regii legati*, *missi domini imperatoris*, o *regis*, per tacere altre denominazioni. Col termine generico poi *ad singulorum hominum causas audiendas et deliberandas*, o con altro equivalente era dinotata la podestà di cui eran essi investiti.

Anche nel luogo stesso ove trovavansi i sovrani, che ne' passati secoli eglino pure pel pubblico bene solevano spesso andar in giro per le provincie, veggiamo messi regj aprire tribunale di giustizia. Essersi dai regj messi tenuto un *placito* in Milano nella loggia dell' arcivescovado, mentre nel monistero di s. Ambrogio soggiornava l'imperador Lamberto, s'impara da una pergamena dell'anno 896 (1), la quale così comincia: *Dum in Dei nomine ad monasterium sancti et Christi confessoris Ambrosii hubi ejus amatum corpus requiescit `ubi domnus Lambertus piissimus imperator præerat in domum ejusdem sancte mediolanensis ecclesie in laubia ejusdem domus in judicio resideret Amedus comes palacii una cum Landulfus vocatus archiepiscopo singulorum hominum justiciam faciendum ac deliberandum etc.* Altro *placito* fu tenuto in Pavia l'anno 908 nella sala maggiore, *ubi sub Teuderico dicitur*, coll' intervento del re, poi imperadore Berengario I, nel qual *placito* Giovanni ed Adalberto, quegli vescovo di Pavia e questi di Bergamo, *giudici*

(1) In arch. mon. s. Ambr.

deputati da essore, con Ajone arcivescovo di Milano una lite decidono a favore di Gaidolfo abate di s. Ambrogio (1).

VI. La gloria di questa salutare istituzione di spedire per le provincie del regno i messi straordinarj, e di rendere così la giustizia per comodo dei popoli ambulatoria, viene comunemente a Carlo Magno attribuita, autore di molti altri lodevoli provvedimenti. Qualche indizio, egli è vero, se ne ha sino dai tempi in cui regnarono i Longobardi, ed in specie sotto il re Luitprando, come da quel *placito* si rileva che di sopra accennammo, tenutosi l'anno 715 in Toscana (2), a cui quattro vescovi intervennero *una cum misso excellentissimi domni Liutprandi regis nomine Gumeriano notario*; e da quel *giudicato* dell' anno seguente 716, in cui compare un Ulziano notajo e *messo* del medesimo re Liutprando (3). Ma questi messi furono delegati per la spedizione di una sola causa, la prima dibattuta fra due vescovi, l'uno di Arezzo e di Siena l'altro intorno certa giurisdizione, e la seconda tra Talisperiano vescovo di Lucca e Giovanni di Pistoja, quando che i messi da Carlo Magno istituiti avevano facoltà per ogni controversia sì civile che criminale.

Messi regj da chi istituiti.

Essendo egli per esperienza rimasto persuaso che la scelta a quest' uffizio da lui fatta dei *vassi*, o vogliam dire dei cortigiani, ma sprovvisti di sostanze e bisognosi, non leggier pregiudizio recava agl' interessi de' poveri, poichè si lasciavan essi facilmente corrompere dai regali, *elegit in regno suo*, come racconta l'annalista Lambeciano (4), *archiepiscopos, et reliquos episcopos, et abbates cum ducibus, et comitibus, qui jam opus non habebant super innocentes munera accipere, et ipsos misit per universum*

Chi scelti a tal uffizio.

(1) Charta ibid.
(2) Ant. ital. t. VI diss. 74.
(3) Ibid. t. V col. 913.
(4) Ad ann. 802.

regnum suum, ut ecclesiis, viduis, et orphanis, et pauperibus, et cuncto populo justitiam facerent. Oltre il concetto che di que' tempi si aveva della capacità, e del disinteresse dei vescovi e degli abati, spettando ai regj messi il decidere le controversie degli ecclesiastici, ed il riformare gli abusi introdottisi nel ministero dei vescovi, degli abati, dei canonici e delle badesse, e nell'amministrazione degli spedali e degli altri luoghi pii, la ragione s'intende perchè vescovi ed abati ed altri ecclesiastici fossero scelti a quest' uffizio. Gli arcivescovi di Milano ne sono stati spesso del novero, e di tal grado rivestiti s'incontrano spesso nelle vetuste nostre pergamene. Tra gli abati, in queste missioni singolarmente impiegati, fuvvi Benedetto abate d'Aniana. Avendo Lodovico Pio sommamente a cuore di richiamare alla pratica nei monisteri de' suoi stati la decadutavi regolare disciplina, vi spedì a tal effetto per messi regi il sullodato abate ed altri monaci di conosciuta probità, i quali in tutti i chiostri sì di maschj che di femmine stabilir dovessero l'uniformità nei costumi secondo la regola di s. Benedetto (1).

Persone ammesse ai *placiti.*

Ove si fosse trattato della correzione o del bene del clero o dei monisteri, anche il vescovo della città con i regj messi soleva aver luogo nelle sessioni. A tutti i *placiti* intervenir dovevano per lo meno sette *scavini* o giudici (2). Vi concorrevano pure avvocati e notaj, quelli per assistere ai loro clienti, e questi per registrare gli atti e le determinazioni. Eranvi altresì chiamati al bisogno alcuni di quelli che *credentes,* o *boni homines* erano detti, gente cioè di buon nome ed accreditata, e col titolo di *nobili* qualche volta pur distinti; sebbene, come abbiamo altra fiata avvertito, un significato avesse allora tal titolo da quello diverso d'oggidì. Da essi prender si solevano le

(1) Vit. ejusd.
(2) Leg. 40 Caroli Magn. ap. Baluz. p. 512.

opportune informazioni, od anche se ne chiedeva il parere ed il consiglio. Sino agli ultimi periodi della repubblica fiorentina vi ebbe sussistenza un corpo di pubblici rappresentanti, che di dodici *Buonomini* era composto. A chiunque altro che non aveva interesse ne' *placiti*, era vietato l'accostarvisi, e chi v'interveniva non poteva portar arme (1). Il concilio di Nantes dell'anno 656 (2) proibisce espressamente alle femmine lo immischiarvisi, *quarum est in gynecœis de lanificiis, et textilibus, aliisque muliebribus operibus disputare, non in conventibus publicis quasi senatoriam usurpare auctoritatem.*

Lettere patenti dei regj messi.

VII. Giunti i regj messi a quella provincia, stata loro dal sovrano assegnata, ed a quel luogo, stimato da loro opportuno per aprirvi tribunale, spiegavano le loro patenti o credenziali, che *tractoriæ* chiamavansi, invitando chiunque avesse titolo di chiedere giustizia a presentarvisi per ottenerla: nel qual tempo sospeso restava l'esercizio della podestà dei giudici ordinarj. Un indizio ed un modello di patenti da due nostre pergamene ci sono somministrati (3). La prima, che è dell'anno 918, in questi termini è concepita: *Dum in Dei nomine civitate Mediolani curte Ducati in laubia ejusdem curtis in judicio resideret Berengarius nepus et missus domini et gloriosissimi Berengarii serenissimi imperatoris avio et senior ejus qui in comitatu mediolanense ab ipso imperatore missus esset constitutus tamquam comes et missus discurrens sui presentia singulas deliberandas intentiones etiam epistola sigillata ab anulo idem domni imperatoris hic Mediolani in ipso judicio ostensa et relecta in qua continebatur ut ipse Berengarius nepus idem domni imperatoris missus esset constitutus. Residentibus cum eo Rotgerius vicecomes ejusdem*

(1) Leg. 42 Pippin int. langob.
(2) Can. 19.
(3) In arch. mon. s. Ambr.

mediolanensis civitatis etc. È stata la medesima pergamena riportata dal Muratori (1), ma assai scorrettamente. Il nominato Berengario, figliuolo di Adalberto marchese d'Ivrea e di Gisla figlia dell'imperadore Berengario, divenne in seguito re d'Italia.

La seconda pergamena è dell'anno 1015, e presenta il contenuto della stessa patente di messi imperiali da Arrigo II compartita a due distinti soggetti Amizione ed Erlembaldo (2). *Henricus Dei gratia Rom. Imp. Augustus. Cognoscat universus mundus quod per dignam fidelitatis recompensationem nostrorum fidelium interventione eliginus Amizonem Herlembaldi filium militem sancti Ambrosii et Herlembaldum ejus filium ut sint imperiales missi quibus concedimus ut in tribus comitatibus mediolanensi papiensi seuriensi* (del Seprio) *habeant licentiam difinire homnes lites et intentiones propugnare et legale judicium ante illos tamquam ante presentia nostra vel nostri palatini comitis. Et ut cunctis certius fiat eertissimus illis habere licentiam in istis tribus comitatibus ut possint dare advocatores clericis et tutores viduis et orfanis sicut nos ipsique ut verius credatur et in sæcula sæculorum diligentius observetur nostri sigilli impressione hanc cartam inferius signari jussimus.* Sarà forse per recare a taluno sorpresa il titolo di *militi di s. Ambrogio*, in questa patente ad Amizone attribuito, quasi che di que' tempi un ordine militare vi avesse sotto l'invocazione di s. Ambrogio, come da alcuni nostri scrittori si è buonamente creduto. Con quei termini non altro si è voluto indicare se non che Amizòne sia stato milite dell'arcivescovo o dell'arcivescovado di Milano, a cui quanto apparteneva, o dipendevane, di s. Ambrogio dir si soleva.

Militi di s. Ambrogio chi fossero.

Da altri documenti altre incumbenze s'imparano, spettanti una volta ai messi regj, quali erano il far riparare

(1) Loc. supr. cit.
(2) In eod. arch.

i ponti pubblici ed i reali palazzi (1), il deporre i cattivi giudici, ed altri onesti sostituirne e probi col riceverne il giuramento, il punire i rei di furto, lo sbandire la falsa moneta, il togliere le gabelle ingiuste e le inique consuetudini, e per sino il comporre le private inimicizie (2); la podestà però legislativa a que' soli *placiti* apparteneva, a cui il principe avesse preseduto. Potevano altresì gli stessi regj messi per disposizione di Carlo Magno (3) nei dipartimenti loro toccati eleggere gli *scabini*, gli avvocati ed i notaj coll'obbligo nondimeno di farne in iscritto la nota da essere al loro ritorno presentata al sovrano, a cui pure si riportavano i casi più intralciati e difficili a sciogliersi, che da lui erano poi definitivamente terminati. Il metodo con cui i messi regj e i loro assessori procedevano nello scrutinio degli affari portati al loro tribunale, era quello stesso praticato dagli altri giudici ordinarj, del quale si ragionerà in appresso. Se essi, come pure gli altri ordinarj giudici, allorchè venivano eletti a tal uffizio, oltre il giuramento che erano obbligati prestare, investiti fossero con qualche particolar rito o ceremonia, a noi non consta. Soltanto nel duodecimo secolo s'incomincia ad aversene il primo indizio riguardo que' giudici deputati dai papi nelle provincie temporalmente loro soggette. Tal rito e tal formola ci sono stati conservati da Cencio Camerario ne' suoi mss., d'onde li trasse il Muratori (4).

Altre incumbenze dei messi regj.

Sebbene nelle riferite patenti non si scorga che ai messi regj la facoltà fosse conferita di delegare, siam certi però aver essi qualche volta delegato altre persone ad eseguire quanto era di giurisdizione loro. Ne abbiamo un esempio in un placito dell'anno 844 (5), ove a tal effetto dall'arcivescovo di Milano e messo regio delegati si vedono il

Altri da loro delegati.

(1) Leg. 36 Lodov. Pii int. lang.
(2) V. Murator. loc. cit.
(3) Cap. 3 an. 803 ap. Balut. t. 1.
(4) Ant. ital. t. 1 diss. 12.
(5) In arch. mon. s. Ambr.

conte Giovanni ed il vicedomino Guntzione. *Dum in Dei nomine, per admonitionem domni Angelberti archiepiscopi et missi domni imperatoris in judicium resedissemus nos Johannis comis Guntzo vicedomino in clausura sancti Ambrosii foris civitate Mediolani resedentibus nobiscum etc.*

Simili messi nella Sicilia sotto i Saraceni.

Questa lodevole istituzione di spedir messi nelle provincie, d'ampia autorità muniti pel medesimo oggetto, veggiam pure adottata nel nono secolo dai regnanti Saraceni nella Sicilia, ove uno o più soggetti del gran consiglio di Palermo erano ogni anno deputati a girare per tutto il regno, ed ivi ascoltar le querele dei popoli contro i loro governatori ed altri pubblici ministri che, riconosciuti colpevoli, erano severamente puniti, molti esempj somministrandone il *codice diplomatico arabo-siciliano*. Nè perchè la religione, dai dominanti professata, fosse in opposizione a quella dei nazionali dell' isola, eran questi dalle leggi o nell'amministrazione di esse meno equamente trattati: reca anzi sorpresa non poca il vedere un piano di legislazione, architettato per la Sicilia da Abrahim-ben-Aalbi, ed indirizzato al Mulei d'Africa sul principio del nono secolo (1), ove le cose dei cristiani sono sì favorevolmente prese in considerazione: libero esercizio della loro religione (2): uso pubblico delle chiese loro (3): rispetto alle medesime da prestarsi dai Musulmani stessi (4): professione della vita monastica permessa sì ai maschi che alle femmine entro i chiostri (5), *da lasciar tutti sussistere, perchè quella gente non dà fastidio ad alcuno, e prega Dio*: loro persone, diritti e sostanze sotto gravissime pene guarentite da ogni insulto, violazione, ed usurpazione della nazione dominante (6):

---

(1) Ibid. t. 1 p. 205.
(2) Num. 12.
(3) Num. 38.
(4) Num. 39.
(5) Num. 40 et 41.
(6) Ibid.

difesa della pudicizia delle donne; talchè se violata in una siciliana da un musulmano, era egli colle fiamme punito, laddove in una musulmana col solo taglio della testa (1): e per ultimo ampiezza di autorità, lasciata ai vescovi non solamente riguardo gli affari ecclesiastici, ma civili ancora, della quale in proporzione godevano anche i parrochi (2). Non ci arrischiamo nondimeno di guarentire questo piano turchesco di legislazione, essendo stato il medesimo preso da un codice guasto ed interpolato dal suo traduttore.

Messi juniori.

VIII. Oltre i succennati messi regj che come *maggiori* erano riconosciuti, altri vi avevano che *juniores* erano chiamati: col qual termine, come con molte testimonianze prova il Baluzio (3), non si soleva già dinotar uno d'età giovanile, ma uno bensì da un altro dipendente e subalterno, di qualunque età ei fosse stato: il qual termine si usa tuttora presso di noi nel medesimo significato. L'autorità di questi era più limitata di quella dei maggiori. Alcuni di essi erano dal sovrano spediti per qualche straordinario interesse, terminato il quale terminava la loro autorità ed incumbenza, ed altri verisimilmente erano dal medesimo aggiunti ai messi maggiori per essere da loro impiegati nella spedizione degli affari, come testè vedemmo essersi fatto col conte Giovanni e col vicedomino Gontzione. Una legge dell' imperadore Carlo Calvo (4) concorre a confermare quanto abbiam asserito intorno questi messi *juniori*, ai quali si prescrive che *quidquid per se adimplere non potuerint, ad missos majores per ipsum missaticum constitutos referant, et cum illorum consilio, et auxilio omnia impleant.* Col termine *missaticum* quel

(1) Num. 10.
(2) Num. 34 et t. I p. 348.
(3) Tom. II capitul. p. 598.
(4) Ibid. p. 99.

tratto di paese dinotavasi che a cadaun messo era assegnato per esercitarvi la competente sua giurisdizione. Carlo Magno aveva diviso il vasto suo regno in dieci *missatici* (1).

Mantenimento de' regj messi a chi spettasse.

Spettava alle provincie, a cui i regj messi erano spediti, il somministrar loro le cavalcature, il vitto, l' alloggio, e quant' altro fosse stato necessario per l' onesto e decoroso loro mantenimento. Marculfo (2) ci ha lasciata la formola dei varj generi da contribuirsi ai medesimi: la qual contribuzione *conjectum* dicevasi. L' imperadore Lodovico Pio in un suo capitolare (3) un altro alquanto dal marculfino diverso ne fissa. *Volumus*, dice egli, *ut talem conjectum missi nostri accipiant, quando per missaticum suum perexerint, hoc est unusquisque accipiat panes XL, frisgingas II* (due porchetti) *agnum I, pullos IV, ova XX, vini sextarios IX, de cervisia modios II, de annona modios II, et quando prope sunt de illorum domibus, nullum accipiant conjectum.* Assai rimarchevole è un' altra legge di Carlo Magno (4), colla quale ai suoi messi ingiugne di fermarsi in un luogo per quanto tempo abbisogni, e di mantenervisi a spese di quel vescovo o abate o conte o altro regio ministro che abbia negata o impedita la giustizia, od anche stato sia negligente nell' amministrarla.

Ove aprivansi i *placiti*.

IX. Aprivasi dai messi regj il tribunale di giustizia nel palazzo pubblico, quando vi fosse stato; e il luogo più preciso in esso era a tal effetto quel vasto aperto loggiato, *laubia, lubia,* or *loggia* e *lobbia* chiamato, che nella facciata del medesimo sporgeva in fuori. Non era però stabile regola che i *placiti* si tenessero sempre in questi palazzi. In Milano stesso, ove sappiamo esservi stato il

(1) Ibid. cap. 25.
(2) Lib. 2 c. 11.
(3) Cap. 3.
(4) Ibid.

palazzo della residenza dei duchi sotto i re longobardi, detto *curtis ducis*, del quale sussiste tuttora la denominazione, alterata in *corduce*, sono state dai regj messi altre abitazioni scelte, ove tener le sedute. Il conte Amedeo e messo imperiale nell' 896 aprì il suo tribunale nella loggia dell' arcivescovado, come abbiamo di sopra veduto, e da un' altra nostra carta dell' 820 (1), per tacer di altre, risulta aver fatto lo stesso il conte Leone in una casa spettante alla basilica di s. Nazaro di Milano: la qual casa il conte Giulini (2) ha immaginato essere stata l' abitazione dei canonici della basilica medesima, i quali di quell' anno erano ancora ben lontani da nascere.

Licenza chiesta ai proprietarj delle case per tenervi le sessioni.

Ma in un *placito* da Giovanni e Adalberto vescovi con Alberigo conte, tenutosi in Como l' anno 880 (3) nel palazzo del vescovado, si nota esser a ciò intervenuta la licenza di Eriberto vescovo di detta città: *per datam licentiam*. E così pure *per data licentia domni Andrei abbatis monasterii sancti Kaloceri siti in loco Clavate* (or Civate) *in terra proprii monasterii* da Anselmo messo dell' imperador Arrigo fu l' anno 1018 tenuto un placito, a cui lo stesso abate intervenne (4). Quest' espressione, cominciando dal secolo nono, suol di raro mancare nei susseguenti *placiti*, tenuti dai regj messi nei vescovadi o nelle case dei privati cittadini, come appunto tra gli altri Arialdo giudice e messo dell' imperador Corrado la chiedette, e l' ottenne *per data licentia* da Pietro negoziante di Milano, nella di cui casa l' anno 1035 convocò un *placito* (5). Talvolta nondimeno o non è stata richiesta tale licenza, o il notajo si è dimenticato d' inserirla nella carta. Quando però vi fosse personalmente intervenuto

(1) In arch. mon. s. Ambr.
(2) Memor. della città e camp. di Mil. t. 1 lib. 4.
(3) In eod. arch.
(4) Ibid.
(5) Charta ibid.

il sovrano, niuna menzione facevasi di questa licenza; perchè non richiesta (1).

Sì fatto riguardo da usarsi dai messi regj ai proprietarj delle case, e di riportarne il loro assenso era stato da Carlo Magno con sua legge prescritto (2), il quale però ad un tempo dalla tenuta dei *placiti* volle escluse le chiese, l' atrio ed il portico di esse coll' annessa casa del sacerdote; con tutto ciò molti esempj si hanno ovunque di *placiti* tenutisi in questi privilegiati luoghi. Eccone uno, preso da una nostra carta dell' 861 (3): *Dum ad potestatem domni Ludoici imperatoris directi fuerimus nos quidem Aistulfus archidiaconus capelle sacri palatii et Verardus etc. cepit ipse Verardus . . . resedere in judicio in atrio ecclesiæ sanctæ Eufemiæ.* In mancanza di luoghi coperti si sono tenuti i *placiti* nelle campagne. sotto una pianta, nelle piazze e nelle strade pubbliche. Molte prove di quest' uso si apportano dal Ducange (4), alle quali una ne aggiugniamo, somministrataci da una nostra carta del 1051 (5), che così comincia: *Dum in Dei nomine in loco Corliasco in via publica in judicio residebat Antonius missus domni secundi Enrici imperatoris etc.*

Precedenza nei *placiti* a chi spettasse.

X. La precedenza tra i messi regj toccava sempre al vescovo, quando fra loro fossevene stato alcuno, di qualunque grado stati fossero i messi laici. In quanti *placiti* ci sono capitati sott' occhio, abbiamo costantemente veduto osservata questa pratica. Soltanto in quello di sopra riportato dell' anno 896 Amedeo conte del palazzo precede all' arcivescovo di Milano Landolfo. Non è però difficile

(1) V. Murator. cit. diss. 10.
(2) Leg. 35 int. lang.
(3) In eod. arch.
(4) Glossar. t. v v. *Placitum.*
(5) In eod. arch.

la ragione assegnare di quest' eccezione alla regola generale. Nel mese di Ottobre di quell' anno era Landolfo arcivescovo bensì eletto *vocatus*, ma non ancor consecrato, come raccogliesi dagli antichi cataloghi degli arcivescovi di Milano, ove gli sono assegnati due anni, mesi dieci e giorni ventidue di prelatura, terminati ai 9 di Novembre dell'anno 899. Retrocedendo per questo spazio di tempo, troveremo non aver Landolfo nel mese di Ottobre dell'anno 896, in cui fu tenuto quel placito, conseguita peranche la consecrazione, che gli è stata soltanto conferita ai 10 del mese di Decembre di quell' anno. Il non essere stato Landolfo insignito allora del carattere episcopale il motivo sarà stato per cui nella sessione avrà egli ceduta la mano al conte Amedeo. E così pure ai messi laici la mano cedevano que' vescovi che senza il carattere di messi ne' *placiti* avessero seduto.

Quando terminati i regj messi.

Come altre lodevoli costumanze, e al popolo assai vantaggiose, introdotte già nei secoli rozzi, così questa pure dei messi regj è andata a terminare. Carlo Sigonio (1) e Francesco de Roye (2) vogliono esser ciò avvenuto nel secolo decimo; ma esempj di messi regj nell'undecimo sono stati da noi, non ha guari, prodotti, ed altri recati ne furono dal Muratori (3) che alcuni pur anco ne ha scoperti nel secolo duodecimo, nel quale con nuovi titoli compajono distinti di *vicarj*, o di *conti aulici*, o di *legati imperiali*. Noi ne possiamo altri produrre del secolo terzo decimo, i quali nondimeno non più come *missi discurrentes*, ma come permanenti nelle città veggonsi risedere, ed ivi a nome del sovrano esercitare ampia potestà giudiziaria. Tal è stato un *Mainfredo de Crepa dal serenissimo re dei Romani costituito giudice sopra le*

(1) De regn. ital. lib. 10.
(2) De miss. dom., eor. offic. et pot.
(3) Cit. diss. 10.

appellazioni della Lombardìa, come lo rappresenta una pergamena chiaravallese dell' anno 1297 (1), nella quale riceve di fatti un' interposta appellazione contro una sentenza, pronunziata dal giudice e vicario del capitano del popolo milanese. Questi messi o giudici imperiali alla fine il luogo cedettero ad alcuni di que' più potenti signori, che sulle rovine delle italiane repubbliche fondata avevano la loro dominazione, dagl' imperadori tedeschi dichiarati loro vicarj. Nell' Inghilterra i gran giudici, distribuiti in dodici dipartimenti del regno, i quali entro il corso dell' anno vi si portano in giro, tenendovi le *assise*, in cui a tutti si amministra la giustizia, di poco si differenziano dagli antichi messi reali (2); come pure quei giudici straordinarj, che in alcuni paesi vengono delegati per fare, ove dopo un più breve, ed ove dopo un più lungo spazio di tempo, il sindacato ai giudici provinciali: sistema che fu già adottato anche in queste nostre provincie.

Placiti minori.

Oltre questi maggiori *placiti* che tener si solevano dai messi reali, e qualche volta presedendovi lo stesso sovrano, altri minori, come si è accennato, convocar ne dovevano i conti nel distretto delle loro contee, coll' avvertenza però che non si eseguisse la convocazione, durante il tempo dei *placiti* maggiori (3); anzi nè meno nel tempo in cui da un limitaneo conte si avesse a tener il suo. Ne abbiamo la ragione da un capitolare dell' imperador Carlo Calvo, cioè *propter francos, et advocatos, qui ad utraque malla non possunt occurrere.* Comanda perciò ai conti che *mittant sibi invicem missos, ut si unus die Lunis mallum habuerit, alter die Jovis, aut die Lunis sequentis hebdomadæ mallum habeat.* A questi minori placiti, come ai maggiori, intervenir dovevano gli *scabini* o giudici, gli avvocati ed i notaj; ed al bisogno eranvi

(1) In arch. mon. Clarevall.
(2) Linguet annal. polit. ec. t. II p. 31.
(3) Cap. Car. Magn. an. 812.

chiamati pure li *buoni uomini* per le informazioni ed il loro parere intorno le cose controverse. Da un capitolare di Lodovico Pio dell' anno 823 si raccomanda espressamente ai vescovi, agli abati e ai vassi, *ut comitibus ad justitias faciendas adjutores sint.* Chiunque altro, che non vi aveva interesse, erane escluso. Circa il luogo da tenersi questi minori *placiti* Carlo Magno in un' appendice alle leggi longobardiche aveva stabilito che *comes ubi impetrare potuerit, habeat.*

Procedure giudiziarie.

XI. Dalla notizia intorno i giudici, ed i *placiti* dei tempi di mezzo, non inutile certamente allo studio della diplomatica, convien ora passare alla procedura giudiziaria, che nelle cause, e particolarmente nelle civili da loro tenevasi, e che andava quasi sullo stesso piede nei *placiti* solenni, e negli altri tribunali di giustizia. Allorchè dall' attore fosse stata ai giudici presentata la sua istanza, locchè eseguir si soleva con un *libello*, il reo convenuto veniva al tribunale citato per mezzo di un uffiziale pubblico, chiamato *advocatus de parte publica*, che le parti del fisco rappresentava. Quest' atto con termine barbarico dicevasi *mallare*, e *mallum* il tribunale o il consesso de' giudici, avanti cui il reo era citato. Con più violenta maniera costumarono i Romani in vigore delle antiche loro leggi obbligare il reo a presentarsi in giudizio. Chiamati dall' attore i testimonj che *antestati* dicevansi, intimava al reo di fermarsi, e ricusando egli o tentando di sottrarsi colla fuga, allora l' attore, toccate leggiermente le orecchie dei testimonj, e fatto ad essi cenno se arrestar lo potesse, al loro assenso metteva tosto le mani addosso al reo, ed a forza spingevalo a costituirsi avanti il pretore. A questa sgradevole procedura alludendo un servo presso Plauto (1) diceva:

Sed quid ego dubito fugere hinc in malam crucem,
Priusquam obtorto collo ad prætorem trahar?

(1) In Pænulo.

Chi obbligati a comparire nei giudizj, e chi dispensati.

Tanto l'attore quanto il reo era obbligato a presentarsi personalmente nel giudizio: pratica che, come la citazione, avevano i re barbari adottata dalle più antiche romane leggi (1), ben persuasi che niuno sì nelle civili che nelle criminali cause fosse più in grado di esporre e difendere le sue ragioni dell'attore o reo stesso. Da questa legge nondimeno il re dei Longobardi Rachis (2) dichiarò dispensati gli orfani, le vedove, e chiunque altro avesse fatto constare avanti il giudice od il sovrano la propria insufficienza: nel qual caso una persona, a cui il titolo davasi di *avvocato*, venivagli assegnata, la quale *eorum rationem teneat, et prò eis loquatur*, come in una sua legge si esprime Lodovico Pio (3). Anzi per altra legge di Carlo Magno (4) le cause dei medesimi dovevano nei *placiti* essere per le prime poste in deliberazione e spedite, *ne propter aliquam dilatationem eorum justitia a judicibus dilatetur*. Fu in seguito accordato un avvocato anche ai vescovi, agli abati, alle abadesse, ed in fine agli ecclesiastici tutti, e bisognando due ancora, l'uno per patrocinar e difendere la causa, e l'altro per prestare il giuramento, ai quali poi, come si è veduto altrove, più altre incumbenze furono addossate. Essendo l'attore assente, o da qualche impedimento trattenuto, istituir poteva un procuratore che la di lui persona rappresentasse: locchè con un istrumento, segnato dal committente alla presenza dei testimonj, eseguivasi, che *mandatum* o *charta mandati* era chiamato (5). Quelle lettere, dette *de rato*, colle quali ratificavasi ciò che dal procuratore era stato eseguito, erano esse pure una specie di procurazione.

Se in altri tempi, come di sopra vedemmo, il tutto nei

---

(1) Cod. Papin. leg. 16.
(2) Leg. 7 int. lang.
(3) Leg. 11 int. lang.
(4) Leg. 58 ibid.
(5) Balut. capit. t. II col. 441 494.

Leggi contro gli avvocati venali.

tribunali di ginstizia si è dai giudici eseguito gratuitamente, lo stesso del pari far si doveva dagli avvocati, patrocinatori delle rispettive parti contendenti, ai quali era vietato il ricevere qualunque siasi compenso per trattare ed arringare le loro cause. Tal divieto dalle antiche romane leggi è stato spesse volte agli avvocati imposto e replicato, e primieramente dalla legge Cincia, rammentata da Tito Livio (1), e da Cicerone (2). Essendo col tempo andata in disuso, per nuovo senatorio consulto venne da Augusto ristabilita, con aggiuntavi la pena del quadruplo di quanto si fosse per mercede ricevuto, come narra Dione (3). *Oratores jussit causas nullo accepto præmio agere; qui secus fecisset, eum quadruplum acceptæ mercedis perdere.* Sotto l'imperador Claudio, avendo di nuovo preso piede l'abuso, con nuova legge fu tolto da Nerone. L'imperador Giustiniano (4) sembra avere ridotta la legge a consiglio, così essendosi espresso: *Civilis sapientia res est sanctissima, nec pretio numerario æstimanda, aut dehonestanda.* Sì la legge però che il consiglio denno aver avuto di mira soltanto quel vile vergognoso traffico, che taluno fra gli antichi avvocati faceva della sua legal scienza, pretendendo mercede, o patteggiandola coi clienti, e non già quel tanto che a titolo di riconoscenza avessero questi voluto per l'impiegata fatica corrispondergli.

Quando abbiano gli avvocati cominciato a stendere in iscritto quelle lunghe dispendiose *allegazioni* da presentarsi ai giudici in sostegno e difesa della parte patrocinata, difficil cosa è il determinare, non trovandosene menzione nei documenti dei più rimoti tempi, come nè meno

(1) Lib. 25.
(2) De senect. c. 4.
(3) Lib. 34.
(4) Leg. 1 §. 5 ff. de extr. cogn.

Atti interlocutorj.

in quelli dei secoli barbarici. Gli atti giudiziarj dei Romani erano interlocutorj. Un atto di simil sorta si ha in una lapidaria iscrizione dal Fabretti (1) pubblicata, e di nuovo dal marchese Maffei (2) che la corregge intorno la spiegazione di esso, ove una questione tra i tintori ed i *fontani*, quelli cioè che l'ispezione avevano delle acque, vien esposta per diverse interlocuzioni, stata poi a favor de' secondi decisa. Allorchè nei tribunali agitavansi così fatte contese, i notaj colle loro note tironiane raccoglievano quanto da ambe le parti dicevasi nelle interlocuzioni. Alla medesima pratica si è pure dai più rimoti tempi appigliata la chiesa ne' suoi atti giudiziarj.

Se lo stesso siasi fatto nei secoli di mezzo anche nel foro secolare, non abbiam argomento con cui dimostrarne la pratica. Nelle carte nondimeno, ove con i fondamenti e le ragioni a cui i giudici s'appoggiano nel decidere, sono registrate le loro sentenze, si riportano soltanto i sostanziali, estratti dalle interlocuzioni, perchè questi soli forse erano da' notaj riportati nelle loro minute. Nei codici delle leggi barbariche havvi spesso a queste annessa una formola, in cui un caso pratico si espone relativo alla proposta legge: locchè ai giudici il mezzo agevolava d'applicarla al caso di cui nel giudizio attualmente trattavasi. Tali formole erano in brevi e succinti termini esposte. Eccone due come per saggio tolte dal codice delle leggi longobardiche. *Petre, te appellat Martinus, quod tu malo ordine tenes terram in tali loco positam. — Illa terra mea propria est per successionem patris mei. — Non debes ei succedere, quia habuit te ex sua ancilla aldia. — Vere, sed fecit eam wirdebora* (cioè affrancata e libera) *sicut est edictum, et tulit ad uxorem* (3). Questa formola riguarda una causa civile: la seguente una criminale. *Petre,*

Casi pratici proposti per regola.

(1) Collect. inscr. p. 278 et 333.
(2) Istor. dipl. p. 23.
(3) Ad leg. 33 lib. 6 Liutpr.

appellat te Martinus, quod tu occidisti Donatum suum fratrem. — De torto. — Si dixerit, ipse fuit Romanus, non respondebo tibi. — Aut probet, aut respondeat (1).

Eccetto queste formole casistiche, le quali da privata autorità sono state compilate, non hanno i Longobardi avuto giurisperito alcuno, da cui siano state le loro leggi interpretate, come non ne ebbero veruno, almen che si sappia, i più antichi Greci. Lo studio della giurisprudenza, ossia dell'interpretazione ed applicazione delle leggi ai casi particolari, è stato proprio e privativo dei Romani, e molti fra essi sonosi in ciò occupati e distinti gloriosamente. Egli è nondimeno tuttora un problema, se maggior sia stato il vantaggio o pur il danno derivato da questo studio dei giureconsulti; imperocchè se alcuni di essi hanno col loro penetrante talento collocato in chiara luce non pochi oscuri testi delle leggi, altri colle loro sottigliezze involti gli hanno in più dense tenebre: locchè non di raro render doveva ai giudici più malagevole la cognizione e la definizione delle controverse questioni.

Le succennate formole, ed altre simili di pratica presso i barbari, erano arbitrarie; o se altre erano dalle leggi prescritte da osservarsi, l'omissione o l'alterazione di esse non pregiudicava punto alla sostanza dell'atto: non così a' tempi del romano impero, in cui l'omissione o l'alterazione, sostanziale però, delle formole, chiamate *legis actiones* (2), era fatale, e seco traeva l'irreparabile perdita della causa. *Est periculosum*, scrive Quintiliano (3), *cum si uno verbo sit erratum, tota causa excidisse videamur.* Ogni azione aveva la sua corrispondente formola, come ne fa fede Cicerone. *Sunt jura*, dice egli (4), *sunt*

(1) Ad leg. 7 lib. 2 ejusd.
(2) Pompon. leg. 2 §. 6 dig. de orig. juris.
(3) Instit. lib. 2.
(4) Orat. pro Q. Rosc.

formulæ de omnibus rebus constitutæ, ne quis aut in genere injuriæ, aut in ratione actionis errare possit. Expressæ sunt enim ex unius cujusque damno, dolore, incommodo calamitate, injuria publicæ a prætore formulæ, ad quas privata lis accomodatur. Sono state queste formole dal Brisson (1) raccolte e pubblicate.

Prove negli atti giudiziarj addotte.

XII. Le prove che addur si solevano negli atti giudiziarj civili sotto i barbari, e su cui il giudice appoggiavasi per conoscere il merito della causa, e procederne poi alla decisione, a quattro principali riducevansi, agli istrumenti scritti, all' asserzione di giurati testimonj, alle inquisizioni, ed alla prescrizione. Gli istrumenti scritti sono sempre state le arme più valide, di cui siasi fatto uso nei giudizj o per sostenervi le proprie ragioni, o per opporsi alle contrarie. In molti di questi atti si nota che le parti contendenti tenevano attualmente nelle mani l'istrumento giustificativo della loro petizione.

Istrumenti scritti.

Affine di prevenire gl'inconvenienti che dalle carte mal concepite, o stese malamente nascer potessero, aveva il re Liutprando ordinato (2) che, se uno scriba non pratico avesse compilato un istrumento, scoperto poi difettoso, fosse condannato a comporre il *widrigilt*, che dicemmo essere stata una multa da determinarsi dal giudice in ragione della gravezza del commesso mancamento. Ma a chi avesse fabbricato un istrumento falso, la pena del taglio della mano era stata dal re Rotari imposta (3). Allorchè la carta fosse stata di falso accusata, aveva Guidone augusto ordinato (4) che il notajo estensore di essa, ed i testimonj sottoscrittivi *cum legitimis sacramentalibus XII ipsam chartam veram ed idoneam faciant.* In

(1) Lib. I formul. vet.
(2) Leg. 37 lib. 6.
(3) Leg. 247.
(4) Leg. 6 int. lang.

mancanza del notajo o perchè assente, o perchè defunto, per legge di Lottario (1) verificar se ne doveva il carattere col confronto di altri due sicuri di lui istrumenti. E questo mezzo in simili circostanze era già stato dall' imperador Giustiniano ingiunto (2). Altre provvidenze intorno gl' istrumenti date s' incontrano dai medesimi re longobardi, e dagli altri loro successori nel regno, franchi, italiani e germani.

Giurata asserzione dei testimonj.

Un' altra prova negli atti contenziosi era la giurata asserzione dei testimonj. Di quali doti e condizioni dovesser eglino essere forniti, si è veduto altrove (3). Chi fosse stato scoperto d' aver attestato il falso contro chicchessìa, o convinto d' aver posto il suo nome scientemente ad una carta falsa, era come sopra condannato al *widrigilt* a vantaggio metà del principe e metà della parte lesa. Se ne fosse stato impotente, era consegnato per ischiavo a chi avesse col falso giuramento recato il danno (4). Nella stessa pena incorreva chi avesse sollecitato un altro ad attestare il falso o in voce o in iscritto: pena per altro assai più mite di quella già decretata contro i falsi testimonj dalla legge delle XII tavole, per la quale eran essi dalla rupe tarpeja precipitati.

Inquisizione.

Analogo al testè esposto era l' altro mezzo dell' inquisizione con cui procuravasi di ricavar dai vicini, o da altri che ne potessero esser informati, la verità del fatto, coll' obbligargli eziandìo al giuramento. I tanti e voluminosi processi verbali, che serbansi in alcuni archivj, provano quanto di frequente sia stato tal mezzo dai nostri maggiori impiegato per venir in chiaro del vero.

Prescrizione.

Allorchè poi trattavasi di cosa posseduta, una delle prove

---

(1) Leg. 6 int. easd.
(2) Novell. 42.
(3) Supr. lib. 3 c. 1 n. 10.
(4) Leg. 10 lib. 6 Liutpr.

che addur si soleva in giudizio, era la prescrizione, la quale nondimeno ha variato secondo i tempi e le persone. Per poter la prescrizione aver luogo, il decorso di 30 anni era stato già per legge del 424 dall' imperador Teodosio II stabilito (1): legge nell' anno 449 e di nuovo nel 452 confermata da Valentiniano III, avendone egli però eccettuati i pupilli (2). Questo termine fu da Rotari re dei Longobardi ristretto a soli cinque anni (3), così che però nel caso d' insorto contrasto fosse il possessore obbligato a difendersi col giuramento o col duello. Ma il re Grimoaldo (4) il termine della prescrizione ad anni 30 volle di nuovo prolungato, liberando ad un tempo il possessore dal singolar combattimento. Lo stesso termine ei prescrisse per provare lo stato di servitù, o pur quello di libertà (5), la qual legge fu confermata in seguito da Liutprando (6). Riguardo alcuni soggetti secondo le medesime leggi non cominciava ad aver luogo la prescrizione se non dopo 40 anni, come tra fratelli e fratelli, tra zio e nipote, tra una chiesa e l' altra, o contro le cose del pubblico (7). Ma per prescrivere sopra qualche cosa di ragione del sovrano 60 anni vi abbisognavano (8).

Giudizio di Dio.

In alcune occasioni, mancando i richiesti mezzi per venir in chiaro della verità, soleva il giudice imporre ai contendenti la sorte delle arme, detta *giudizio di Dio*; poichè era quella buona gente persuasa che avesse Iddio a farla conoscere chiaramente col lasciar succumbere il reo nella tenzone. Ed avvegnachè si fosse replicatamente

---

(1) Cod. Theod. t. 14 p. 383.
(2) Ibid.
(3) Leg. 230 231.
(4) Leg. 4.
(5) Leg. 1 et 2.
(6) Leg. 2 lib. 6.
(7) Leg. 16 24 ib., et leg. 49 Pipin. int. lang.
(8) Leg. 24 ibid.

conosciuta l' incongruenza di tal mezzo, come aveva avvertito lo stesso re Liutprando (1) col provocare all' esperienza, dalla quale era più volte risultato reo il vincitore, ed innocente il vinto; con tutto ciò confessa di non averlo potuto impedire per esserne stati cotanto invasati i suoi Longobardi. Ma sopra ciò rimettiamo il lettore alla nostra ottava dissertazione tra le *longobardico-milanesi* (2).

Notizia *ad firmitatem.*

XIII. Datosi fine alle procedure giudiziarie, e pronunziatasi dai giudici la sentenza, ne facevan essi dal notajo stendere tutta la serie che *notitia ad firmitatem*, o *pro firmitate* chiamavasi, da loro poi consegnata alla parte vincente: pratica derivata dall' antico gius romano, della quale un esempio ci è somministrato da un papiro d'Egitto di età bensì incerta, ma all' ottavo secolo anteriore (3). E' desso assai guasto; tanto nondimeno ne avanza, quanto basta all' intento. Una sentenza vi si espone, pronunziata in Rieti, colla quale vien deciso a chi spettava una controversa tutela di due pupilli. Di questa sentenza dichiarano i giudici reatini doversi secondo il costume dar copia: *Horanius, Antonius, et Volusianus vel cunctus Ordo dixerunt. Gesta vobis ut mos est competenter edantur.* Dopo di che vengono le loro attestazioni, alle quali altre si aggiungono di altri con quella di Flaviano: *Ego Flavianus his exemplaribus gestorum a me datis subscripsi que per Constantinum comitiacum reddidi.* In fine leggesi: *Ego Constantinus comitiacus*: il qual titolo equivaleva a quello di capo o presidente del tribunale (4).

Come esposta la notizia.

Nelle notizie *ad firmitatem* de' bassi tempi il principio regolarmente si prende dall' invocazione divina. *Cum in Dei nomine*; quindi il luogo viene indicato ove i giudici

(1) Leg. 65 lib. 6.
(2) Vol. 1 num. 12 et seq.
(3) Ap. Montfauc. diar. ital. c. 4 p. 64; et Maffei ist. dipl.
(4) V. Ducange Gloss. t. II v. *Comitiacus*.

aperto avevano il tribunale di giustizia, che di poi è stato più precisamente specificato, dicendovisi aver i medesimi tenuta la loro sessione in una *camminata*, o in una tal sala, o in una tal camera, e pronunziata la sentenza sedendo su un banco, o su una sedia. In seguito i nomi si registrano con i rispettivi titoli dei messi e di tutti gli altri che in quel tribunale avessero seduto, come pure i nomi degli attori e de' rei convenuti, e dei loro avvocati, quando da questi fossero stati assistiti. Si passa quindi ad esporre, ma in epilogo, la domanda o il punto controverso tra le parti, e le ragioni, e i fondamenti di appoggio sì dell' una che dell' altra parte; ed in fine, dopo averne i giudici ponderato il valore, si registra la pronunziata sentenza, alla quale davasi tosto esecuzione coll' obbligare la parte perdente a dichiarare d' aver il torto, o a cedere sul fatto all' altra la cosa controversa, investendola *per fustem* alla presenza dei giudici stessi, e con ciò era finita la contesa: *et sic finita est causa.* La cessione però della cosa *per fustem* non era presso i Longobardi di original data: da prima eseguivasi la medesima *per mano*, come leggesi in carta dell' 822, oppure *manibus suis*, come in altra dell' 836 (1).

D' ordine di chi aveva preseduto al giudizio, e per insinuazione degli assessori un notajo ne stendeva l' atto. *Ego N. notarius ex jussione N. comitis et missi et admonitione prædictorum judicum pro securitate et firmitate scripsi*, coll' aggiugnervi la data del tempo. Se altre formole vi si adoperano, con questa hanno molta rassomiglianza. Sebbene col messo reale o col giudice maggiore abbiano nel tribunale seduto più altri personaggi, i quali anzi che la parte di giudice sembra che abbiano sostenuta quella di consultore, nelle soscrizioni però segnate a piè della carta molti bensì ma non tutti vi hanno

(1) In arch. mon. s. Ambr.

posto il loro nome dopo quello del capo che al giudizio ha preseduto, col termine *interfui*, o *subscripsi*, o con amendue. Fors'anche il motivo di non vedervisi sottoscritti tutti coloro che hanno avuto luogo in quella sessione, sarà stato l' aver questi nel giudizio dagli altri dissentito, oppure l'aver creduto che i sottoscritti bastassero. Tal semplice procedura giudiziaria ha continuato per molti secoli: i nuovi statuti municipali delle città italiane, e le nuove leggi dei principi e delle repubbliche hanno nell'antico sistema introdotto una notabile variazione.

CAPO IV.

DELLE CARTE DI CONTRATTI.

Contratti di specie diverse.

I. Se tutte riandar si volessero le specie dei contratti, e le carte che delle medesime si hanno, un ben lungo catalogo tesser se ne potrebbe. Vi sono i *patti*, che a più specie di contratti si applicavano secondo la diversità di esse, detti negli antichi documenti *pactum*, *convenientia*, *conventio etc.*, oppure *chartæ pacti*, *convenientiæ*, *conventionis etc.* Tra questi patti assai celebre è stato il *pactum confirmationis*, conchiuso tra il papa Giovanni XII e l'imperadore Ottone I, col quale quest'augusto confermogli tutti i diritti della chiesa romana (1). Il *vadium*, o *vadimonium*, o *guadia* è un altro contratto, spesso menzionato nelle vetuste memorie, con cui le parti una reciproca guarentigia promettevansi per l'esecuzione de' patti tra esse accordati.

Nè meno frequenti ivi s'incontrano i contratti di pace, di tregua, d'amnistìa, di confederazione ed altri simili. Tra i contratti hanno luogo altresì i matrimoniali chiamati *chartæ nuptiales*, o *conjugales*, di cui un antichissimo esempio ci porge il contratto conjugale, stipulato da Raguele della figlia Sara col giovane Tobìa (2); le transazioni inoltre, le divisioni, le carte denominate di cauzione, di promessa, di tradizione, ed altre molte, delle quali per amor di brevità tralascio di far l'enumerazione.

(1) Tom IX concil. col. 643.
(2) Lib. Tob. c. 7 v. 16.

Fra tutti però i contratti i più comuni ed usuali sono stati quelli di vendita di fondi o di altre cose stabili, le carte dei quali formano la maggior dote degli archivj, e che saranno lo scopo del presente capo. Ma qualche cenno farassi dianzi delle convenzioni fra le podestà sovrane, qualche cosa poi per compimento del medesimo aggiugnendo intorno i contratti di livello, di affitto, di cambio, di mutuo, e di traffico de' servi.

Contratti fra le podestà sovrane.

II. La necessaria relazione e corrispondenza che d'ogni tempo vi è stata tra repubbliche e repubbliche, tra sovrani e sovrani, e tra repubbliche e sovrani, gli ha d'ogni tempo obbligati a proporre e stipulare contratti fra loro, che secondo i diversi interessi, bisogni e circostanze sono stati diversi. I trattati di pace e di confederazione sono comunemente stati dei più interessanti, e perciò con sacrifizj, con giuramenti e con altre solennità celebrati, e le convenzioni incise in tavole di metallo o di pietra, ed in luogo pubblico collocate. Sotto i principi cristiani si è per lungo tempo continuato a giurare l'osservanza dei trattati sulle reliquie dei santi, o sul legno della vera croce, o sul codice degli evangelj, o sul corpo stesso di Cristo. Oltre il giuramento promettevasi spesso di non farsene assolvere, ed in caso d'infrazione sottomettevansi i contraenti alle ecclesiastiche censure. Nel famoso trattato di Cambrai, conchiuso ai 3 di Agosto dell'anno 1529 tra Carlo V imperadore e Francesco I re di Francia, per spiegare quello di Madrid si stabilisce che *amendue i principi in caso di contravvenzione si sottomettono alle giurisdizioni, coercizioni, e censure ecclesiastiche sino all' invocazione del braccio secolare inclusivamente, e costituiscono i loro procuratori* in forma cameræ apostolicæ *per comparire in nome loro nella corte di Roma avanti il nostro santo Padre il papa, o gli uditori di Ruota, e subire volontariamente la condanna, e la fulminazione delle suddette censure.*

Altri mezzi si sono pure in altri tempi posti in opera

a fine di rendere più fermi ed inviolabili questi trattati, se avessero potuto esserlo, o coll' eleggersi per *conservatori* di essi autorevoli personaggi, e particolarmente i governatori delle provincie, che vegliassero sull' esecuzione e sul mantenimento dei medesimi, e col farvi intervenire la guarentigia dei feudatarj della corona, o quella delle città stesse del regno. Ma nè meno questi mezzi sono stati bastanti per impedirne le violazioni. Si ebbe perciò ricorso ai principi forastieri, affinchè entrassero eglino stessi come *conservatori* della fedel osservanza delle convenzioni tra gli altri contraenti stabilite. E' d' avviso il Mably (1) che ciò siasi per la prima volta eseguito nel trattato di Blois dei 12 di Ottobre del 1505; ove Luigi XII re di Francia e Ferdinando re d' Aragona determinaronsi a pregare il serenissimo re d' Inghilterra, *quod hujus pacis, fraternitatis, et ligiæ conservator existat.* Lo stesso Luigi XII convenne coll' imperador Massimiliano nell' altro trattato di Cambrai del 1508 che *sanctissimus dominus noster* (il papa), *serenissimique reges Angliæ et Aragoniæ*, *et etiam sacri romani imperii principes sint hujus pacis, unionis, et concordiæ, et singulorum in eis contentorum conservatores, et fidejussores, et totis viribus assistent ei, qui prædicta observaverit contra alium non observantem.* Nel trattato stipulatosi nel monistero dei Cisterciesi di Oliva l' anno 1660 grand' uso si è fatto delle guarentigie dei sovrani pel mantenimento de' patti in esso convenuti.

Ma remore assai deboli sono sempre stati questi mezzi per tenere a freno coloro che in luogo del diritto e della ragione abbiano sostituito il malnato talento d' usurpare l' altrui, appoggiato alla preponderanza delle forze. Anzi quanto più si sono moltiplicati i suddetti mezzi sembra che meno riguardo siasi avuto alla religione dei contratti

(1) Le droit publ. de l' Europ. t. 1. p. 151.

solenni. Un' ampia diplomatica raccolta di contratti spettanti a paci, a tregue, ad amnistie fu compilata dal Rymer, ed un corpo diplomatico universale di diritto delle genti, ove una collezione si contiene di simili contratti, fu pubblicata dal Dumont, a cui il Barbierac aggiunse una raccolta storica e cronologica degli antichi trattati dai più rimoti tempi sino a Carlo Magno, ed il Rousset un supplemento di altri trattati di tal genere, coll' averne altresì tessuta la storia. Più interessanti, ma insieme più vituperevoli per alcuni alti contraenti sarebbero riuscite queste storie, se vi fossero state inserite quelle sacrileghe violazioni che sotto frivoli e mendicati pretesti si son fatte d' ogni tempo delle convenzioni sì solennemente giurate.

Contratti senza scrittura con i soli simboli.

III. Dai contratti delle sovrane podestà fra loro facendo passaggio a quelli dei privati fra loro, cominceremo dall' avvertire che non solamente nei tempi e nei paesi ne' quali era del tutto ignota l' arte dello scrivere, ma in quelli ancora ne' quali era la stessa conosciuta ed esercitata, si sono eseguiti non pochi contratti di simil sorta senza scrittura. Che siasi ciò praticato avanti l' invasione dei barbari nelle provincie romane, e specialmente nei luoghi di campagna, raccogliesi da una *novella* di Giustiniano imperadore (1). L' uso però di stipular contratti eziandìo di cose stabili a voce, e senza scrittura crebbe viemmaggiormente sotto i re barbari, che portato l' avevano dalle natìe loro contrade, ove per mancanza di chi sapesse scrivere far non si potevano in iscritto questi contratti.

Per supplire a tale mancanza si è fra loro costumato il porgere nelle investiture all' acquirente un simbolo o segno sensibile e materiale con cui all' occasione dimostrar potesse il legittimo acquisto della cosa. Secondo l' osservazione d' Ingulfo (2), scrittore dell' undecimo secolo, *conferebantur primo multa prædia nudo verbo absque scripto*

(1) Novell. 73 cap. 8 et 9.
(2) Pag. 905.

vel charta, tantum cum domini gladio vel galea, vel cornu (era questo il bicchiere dei barbari), *vel cratera, et plurima tenementa cum calcari, cum strigili, cum arcu, et non nulla cum sagitta.* Volendo essi vieppiù autenticar il contratto, vi hanno interposto replicati giuramenti, anche per parte dei testimonj a quest' effetto chiamati. Quando poi i succennati mezzi stati fossero inefficaci per provare il legittimo acquisto, proponevasi il duello, nel quale chi rimaneva vincitore era giudicato aver la ragione. Non dovettero però i medesimi barbari tardar lungo tempo a conoscere il vantaggio e la maggior sicurezza degli istrumenti scritti che eseguirsi vedevano dai popoli soggiogati, ond' eglino pure si risolvettero ad adottarli. Anzi in alcuni casi furono da loro comandati (1), ma ad un tempo la maggior parte di essi ritener volle nelle alienazioni la tradizione dei simboli.

Forma degli istrumenti di contratto presa dal gius romano.

IV. Come la forma dei diplomi e delle altre carte diplomatiche è stata presa dal gius romano (osservazione che abbiamo spesse volte ripetuto), così quella ancora degli istrumenti di contratto. Oltre le prove che da esso ricavar si potrebbero, copie sussistono di contratti stabiliti nei tempi del romano impero, la forma e la struttura de' quali molto nella sostanza si accosta a quella di contratto nei secoli bassi. Due ne riporta il Terrasson (2) colle stesse forme e cogli stessi riti con cui eseguiti furono nei tempi della dominazione romana, dei quali per conservarsi perenne la memoria furono in tavole di pietra scolpiti. L' uno è di Pascuzio Culita, che a Segnizio Funestillo vende una piccola casa nel borgo Sarnense lungo il Tevere; e l' altro di Stazia Irene, che a Marco Licinio Timoteo il dominio trasferisce di un sepolcro.

Io però ammetter non posso per legittimo il primo documento, in cui troppo son patenti gl' indizj di falsità.

(1) Leg. Alam. 19 et 20 ap. Lindenbr. p. 368.
(2) Hist. de la jurispr. rom. suppl. p. 58, 59.

Esame di un antico istrumento di contratto.

Per lasciar da banda il fonte dal quale l' illustre autore lo trasse, che è stato la raccolta di antiche iscrizioni di Andrea Alciati, della di cui fede alcuni antiquarj hanno formato poco favorevole concetto, la sola ispezione dell' atto basta a convincere chicchessìa della falsità di esso; e a me reca certamente non leggiere sorpresa che il Terrasson, sì versato in queste materie, non ne sia almeno entrato in sospetto, specialmente dopo d'essere stata quest' iscrizione come spuria da Antonio Agostino rigettata (1). E primieramente è egli credibile che per conservarsi la memoria dell' acquisto d' una vile casuccia, valutata *tre onciole* d' argento, siasene voluto formar un monumento di un dispendio fors' eguale al valor della fabbrica? E il valore di quelle *tre onciole* quale mai sarà stato? Sappiamo che l' oncia era la duodecima parte dell' *as*, ossia della libbra, e che la medesima dividevasi in *semiuncia*, in *sextula* ed in altre più minute porzioni, che veder si possono presso il Budeo (2); ma dell' *onciola* e del suo valore non se ne ha notizia veruna.

Un' assai più strana ed inusitata circostanza ancora si è l' enumerazione di tutte, anche delle più minute parti componenti quella piccola casa, coll' aggiunto a tutte di *proba* o *probe*, col nome eziandìo del fabbro da cui erano stati i legnami di essa comperati. *Proba est domuncula tota, proba contignatio, probus paries, tectum ipsum probe canteriatum adserulatumque quernis etiam scandulis Averunconis fabri.* E quasi ciò non bastasse, vi si fa l' enumerazione di quegli incomodi e di quelle servitù da cui la casa andava immune. *Proba cisterna sine ullo saliculi vitio, aut latrinæ servitute. Fundamenta bene jacta,* con di più *volutabrum lutulentum, in quo viciniæ totius sordes desideant;* ed inoltre *arula ad solem meridianum exposita, firmiterque quaternata.* Ma più strane ancora

(1) Discors. ec. dialog. 11 p. 228.
(2) De asse.

ed inusitate sono quelle condizioni con cui Pascuzio si obbliga a Funestillo nella vendita di questa casa: *ab ipsis autem fundamentis tota cum tecto, adseribus, canteriis, claviculis, scalis, foribus culinæ, volutabrique decursibus ab infimo solo ad usque cœli subsellium cum ipso etiam cœlo, cumque terræ imis, atque perimis infernisque.* Dove mai si trova che nella vendita di una casa si venda insieme il più alto cielo, ed il più profondo della terra?

Nè quì hanno fine le eccezioni. Sebbene il fiume Tevere, *Tiberis*, sia stato sino in undici diverse maniere dagli antichi nominato (1); tra queste però quella non si vede di *Tribules*, che nell'iscrizione gli viene attribuito: *secundum flumen Tribules.* Nè il sobborgo Sarnense lungo il Tevere, ove l' iscrizione rappresenta edificata quella piccola casa, nel *vecchio Lazio profano* del Volpi s' incontra. E quell' investitura *per fustem*, senza nè meno indicarvisi chi l' abbia ordinata, e non è ella stata presa dalle investiture sotto i re barbari nei secoli posteriori? *Tu Pascuti fuste illum investito, tu Segniti fustem ipsum manu capito.* I Romani hanno bensì praticato alcune formole ed alcuni riti nella vendita, come vedremo in seguito; ma con vera tradizione di simboli o segni sensibili, e molto meno *per fustem* non è mai stata, che si sappia, da loro eseguita. Aggiungasi la mancanza della data presa dai consoli, la quale a tutti gli altri atti simili presso gli antichi romani dava il compimento ed il pieno valore. Altre osservazioni far vi si potrebbero, ma le esposte sembranmi più che bastanti all' intento.

Contratto antico di un sepolcro.

V. Affine pertanto di avere una sicura norma di contratti, come presso i Romani antichi eseguivansi, ci rivolgeremo all' altro documento stato scolpito in lapide, che contiene l' alienazione di un sepolcro col pattuito prezzo e colle altre condizioni dalla legge prescritte. Il

(1) V. Vulp. vetus latium profan. t. vi c. 8 p. 215.

contratto fu eseguito sotto il secondo consolato di Gallo ed il primo di Volusiano augusti: epoca che corrisponde all' anno 252 dell' era cristiana. Eccolo per esteso cogli stessi solecismi e barbarismi, qual è avanzato alle ingiurie dei barbari e del tempo, e quale ci fu serbato da Giano Grutero (1). Se ne dà nel margine la correzione.

Monumentum quot (a) est via triumphale inter miliarium secundum et tertium euntibus ab urbe parte leva in clivo Cinnæ et est in agro Aureli Primiani fictoris pontificum cc. vv. (b) et appellatur Terentianorum juxta monumentum Claudi quondam Proculi et qui ali (c) adfines sunt et qua quemque tangit et populum Statia Irene jus liberorum habens M. Licinio Timoteo donationis mancipionisque causa h-s N̄. l mancipio dedit Libripende Claudio Dativo antestestato (d) Cornelio Victore inque vacuam possessionem monumenti ss. (e) cessit. Et ad id monumentum itum aditum ambitum adque (f) haustum (g) coronare vesci mortuum mortuas mortuosque (h) ossa inferre ut liceat. Quod monumentum ss. h-s N̄. l. mancipio dedisti de ea re dolum abesse affuturumque (i) esse a te herede tuo et ab his omnibus ad quos ea res pertinebit. Hæc sic recte dari fieri prestarique stipulatus est Licinius Timoteus spopondit Statia Irene jus liberorum habens. Actum pridie Kal. Augusti Impp. DD. NN. Gallo Aug. II et Volusiano Aug. coss. Iisdem coss. eadem die Statia Irene i. l. h. (k) donationi monumenti ss. sicut suprascriptum est consensi subscripsi et adsignavi. Actum etc.

(a) *quod*
(b) *clarissimorum virorum*
(c) *alii*
(d) *antestato*
(e) *suprascripti*
(f) *atque*
(g) *bustum*
(h) *mortuorumque*
(i) *absfuturumque*
(k) *jus liberorum habens*

Sebbene tal istrumento sia proposto sotto il titolo di donazione, e come modello perfettissimo di essa dal marchese Maffei (2) e da altri riconosciuto; con tutto ciò è

---

(1) Inscript. pag. mlxxxi.
(2) Istor. dipl. p. 42.

Vero contratto di vendita sotto nome di donazione.

stato questo un vero contratto di vendita. Il danaro corrispondente al valore della cosa venduta, che Stazia Irene, già posseditrice di quel monumento sepolcrale, riceve da M. Licinio Timoteo, distrugge l'idea di donazione, la quale esser deve gratuita. Essendo stati presso gli antichi Romani, come anche presso la maggior parte delle altre nazioni e colte e barbare, riputati i sepolcri fra le cose sacre, le quali contrattar non si potevano direttamente, la ragion s'intende per cui l'alienazione di questo sepolcro sotto nome di donazione sia stata eseguita. E perchè appunto un monumento sepolcrale era stato una volta venduto, il quale *per venditionem transferri ad emptorem non potuit*, come leggesi in altra iscrizione, riportata dal medesimo Grutero (1); quindi per sentenza dei giudici *ob contemptum religionis* sì il venditore che il compratore furono di esso privati, e *propter neglectam religionem* condannati amendue ad una multa. Per tema dunque di comparire disprezzatori della religione, e d'essere perciò puniti, Irene e Timoteo rappresentano l'alienazione di questo sepolcro sotto l'aspetto di donazione fittizia al certo ed apparente, e sotto cui stava coperta una vendita vera e reale. Di ogni tempo la malizia degli uomini ha saputo trovar i mezzi d'eludere le leggi. Essendo in amendue consimili le formole, facil cosa è stata lo scambiar la vendita in donazione.

Al titolo di donazione l'altro si aggiugne di *mancipazione*, che l'atto indicava dell'alienazione di quella cosa che nel trasferirsene il dominio prendevasi colla mano: *manu capiebatur*, dal che *mancipio* fu detta, od anche *jus nexi*; poichè al trasporto d'una cosa dall'uno all'altro per mezzo del contratto intendevasi annesso il diritto di proprietà. Il prezzo in quest' occasione da Licinio Timoteo sborsato, fu di H-S N̄. L., che il Fabretti (2) interpreta

(1) Ibid. p. DVIII.
(2) Ap. Gruter loc. supr. cit.

sestertio nummo uno; ma che a me sembra doversi piuttosto spiegare *sestertiis nummis quinquaginta*, che sono dinotati non solo colla lettera N̄., avente al dissopra una linea, la quale in tal guisa esprime il plurale, ma ancora coll' altra lettera L equivalente al numero 50.

Lo sborso di questo danaro fu eseguito, presenti *libripende Claudio Dativo*, ed *antestato Cornelio Victore*. Uffizio era del *libripende* presso i Romani nella compera che da taluno facevasi di un fondo, di una casa, di un servo ec., l' assistere, tenendo in mano una bilancia con una vile moneta *æs* o *assis* chiamata. Persino l' adottazione di un estero nella propria famiglia comperavasi *per assem et libram*: e Augusto, come narra Svetonio (1), i due nipoti suoi Cajo e Lucio *adoptavit domi per assem et libram, emptos a patre Agrippa*. Eseguitasi pertanto la stipulazione del contratto, il compratore si prendeva quella moneta, ad un tempo pronunziando: *hanc ego rem ex jure Quiritium meam esse ajo, eaque mihi empta est hoc ære, æneaque libra*; poi colla moneta dato un colpo sulla bilancia, al venditore la consegnava (2). Con questo rito e con questa formola di gius romano intendevasi ratificata ogni compera, per la bilancia, come avverte Porfirio (3), indicandosi lo speso danaro, e per la moneta il prezzo medesimo. Col termine poi di *antestato*, quegli dinotavasi che era chiamato in testimonio, e che, ricusando, vi poteva come il reo convenuto essere tratto per l' orecchio. *Ne it, aurem capito antestati*, leggesi in un frammento delle XII tavole (4). Testimonj *per aurem attracti*, *auribus tracti*, o *per aurem conducti* spesso pure s' incontrano nelle leggi barbariche dei Ripuari, degli

(1) In August. c. 64.
(2) Boethius in Cicer. trop. 3.
(3) Lib. 6 c. 14.
(4) V. Horat. lib. 1 satyr. 9, et Porphyr. sup. eand.

Alemani, e dei Bavaresi. Dove nell' iscrizione trattasi del ceduto sepolcro, non solamente vi si specifica il luogo in cui era situato, ma i confini ancora vi si determinano, nominandovisi i possessori dei fondi limitrofi, dopo i quali la clausula generale: *si qui alii adfines sunt, et qua quemque tangit, et populum.*

Significato della clausula: *jus liberorum habens.*

VI. Tre volte nell' istrumento è nominata Stazia Irene, e tre volte colla clausula *jus liberorum habens*. Era privilegio dalla legge Giulia e Pappia Poppea (1) compartito a quelle femmine che state fossero madri di tre figlj almeno, d'andar esenti da quella tutela a cui le altre tutte, come notò Cicerone (2), esser dovevano soggette. *Mulieres omnes propter infirmitatem consilii majores in tutorum potestate esse voluerunt.* Stazia Irene perciò che era del numero delle madri feconde, volle replicatamente inserir nell' atto la notizia di questo suo privilegio. Da un' altra iscrizione presso il medesimo Grutero (3) ci vien rappresentata un' *Albia Flaminica*, *cui Imperator jus commune liberorum concessit.* Anche le vestali, avvegnachè vergini, per concessione di Numa Pompilio dello stesso privilegio godevano. Dall' esser esenti le suddette femmine dalla passiva tutela, ne seguiva che potessero altresì disporre liberamente del suo, come quì Irene vedesi fare.

Altre formole spiegate.

Quell' espressione con cui la stessa Irene dichiara che *in vacuam possessionem monumenti cessit*, dinota la totale assoluta cessione della cosa, sopra la quale più non restava diritto veruno al venditore. All' acquisto del sepolcro l' acquisto si aggiugne dei diritti annessivi, *itum*, *aditum*, *ambitum*, dei quali l' acquirente entrava nel possesso. L' *ambitus*, come spiega Festo (4), era quell' aperto

(1) De maritand. ordin.
(2) Orat. pro Muren. v. Tit. Liv. lib. 34.
(3) Pag. CCCXXII.
(4) Verb. *Ambitus*.

spazio che intorno agli edifizj estendevasi in larghezza di due piedi e mezzo, e che per legge delle XII tavole *inter vicinorum ædificia ad circumeundi facultatem* lasciar si doveva del tutto sgombro. Questo però esser soleva più esteso all' intorno dei sepolcri, esprimendosene la precisa dimensione nei cippi sepolcrali nella seguente od in altra simil forma: *Locus monumenti in fronte pedes XVI in agro pedes XXXII*. Orazio satiricamente la descrisse in quel verso (1).

Mille pedes in fronte, trecentos cippus in agro.

Non era lecito il coltivare o l' arare quel fondo, siccome sacro e religioso; e con gravissimo gastigo ne era punita la violazione. Altri diritti vi si accennano, che annessi andavano al diritto del sepolcro: *atque austum coronare, vesci etc.* Per il gius *haustus* attinger si poteva l' acqua pei sagrifizj e gli altri funerei riti. Ma dove mai si trova che questi pozzi o fonti, come leggesi nell' iscrizione, si avessero a coronare? Io sospetto che altro errore sia quì trascorso, e che in vece di *adque austum coronare* legger si debba: *atque bustum coronare*, sapendosi essere stato presso gli antichi Romani costume di coronar e di sparger di fiori i sepolcri: funzione da loro creduta atto di pietà e di religione, cui spesso i testatori ingiugnevano agli eredi da adempirsi, od anche dai passeggeri era spontaneamente eseguita. In prova di questo rito basti l' iscrizione posta al tumulo di Eutichete cocchiere (2).

Sparge, precor, flores supra mea busta, viator.

La clausula che siegue: *ea de re dolum abesse etc.* era una di quelle formole che nei contratti mancar non solevano; quindi è che alcune volte per indicarla con sigle soltanto era disegnata, come in un' iscrizione sepolcrale presso il Fabretti H. M. D. M. AB., cioè: *Huic*

---

(1) Satyr. 8.
(2) Ap. Guthier. de jure manium lib. 2 c. 36.

Monumento Dolus Malus ABest. Erano pure formole di consueto stile quelle altre di *stipulatus est* per parte di Timoteo, e di *spopondit* per parte d' Irene. Vi si assegna per ultimo la data del tempo in cui l' atto fu steso, presa dal giorno del mese, e dai consoli di quell' anno, la quale corrisponde ai 31 di Luglio dell' anno 252 dell' era cristiana. Nello stesso giorno Irene vi prestò il suo assenso, sottoscrisse l'atto e vi pose il suo sigillo. Doveva nella lapide verisimilmente essere notato anche il luogo in cui fu fatto l'istrumento, e che doveva essere indicato con quell'altro *actum*; ma che vi manca per mancarvi l' ultima porzione di essa, ove di più saranno stati scritti i nomi dei testimonj intervenuti ad avvalorar l'istrumento.

Contratti del v secolo.

VII. Facendo noi ora il confronto di questo contratto coi frammenti ravennatesi di contratti del quinto e sesto secolo pubblicati dal Maffei (1), vi si scorgeranno in tutti una forma ed una struttura in gran parte accostantisi a quella dell' istrumento d' Irene. Siane per esempio quel contratto di vendita di due fondi nel territorio di Faenza, fatta da Domnico a Montano notajo in Ravenna per il prezzo di soldi 40 d'oro, l' anno sesto dopo il consolato di Paolino juniore: anno corrispondente al 540. Tra le varie condizioni, ricordate nel documento, che tuttora originale sussiste in papiro d' Egitto, e che con qualche accidental differenza si riporta dal Maffei (2) e dal Muratori (3), havvi il prezzo del danaro sborsato dal compratore, il qual danaro dicesi essere stato preso *ex arca vel ex sacculo suo testibus præsentibus infra subscripturis.*

Promette Domnico che intorno i fondi suddetti non sarà mai per movere a Montano od agli eredi suoi *litem, ultionem, petitionem, controversiam, questionem in rem, vel*

(1) Istor. dipl. e suppl.
(2) Istor. dipl. in append. p. 151.
(3) Ant. ital. t. II col. 1001.

personam. Trasferisce quindi nel compratore il possesso di quei fondi, *et jus in rem, ire, mittere, ingredi, possidereque permisit hac* (*ac*) *suos omnes inde ex eadem exisse, excessisse, discesseque dixit.* Dichiara in seguito Domnico esser quelle porzioni dei due fondi *inlibatas ab omni nexu fisci deviti* (*debiti*) *populi pribati* (*privati*) *ut et ab hære alieno litibus controversihisque omnibus*, facendo inoltre l'enumerazione di tutti quegli altri vincoli, a cui potesse un fondo esser legato, dei quali assicura egli esser i medesimi del tutto liberi, *et sui juris esse professus est.* Si obbliga per ultimo il venditore di rifondere le spese e i danni nel caso che il compratore avesse per causa sua a sofferirne. *De qua re et de quibus omnibus suprascriptis stipulatus est Montanus v. c. notarius emptor. Spopondit* (*Domnicus v. h.*) *ad omnia suprascripta in vervis* (*verbis*) *solemnibus.*

Ed affinchè i succennati fondi, situati nel territorio faentino, potessero essere rilasciati all' acquirente notajo Montano, una lettera Domnico diresse *Dominis predicavilibus et colendis parentibus Defensori magistratibus quibuslibet, cuntoque ordini curiæ civitatis faventine:* nella qual lettera li prega degnarsi *quolibet modo aut quolibet tempore quando eidem emptori placuerit solemnem tradictionem celebrari ut cognoscat ad se deinceps omnia pertinere nomen quoque meo de polypticis publicis eximi faciatis et nomen suprascripti emptoris in loco prosterni faciatis. Quam epistulam traditionis de immutato dominio Stephano v. c. for.* (*forensi*) *rogatario meo scribendam dictavi in qua subter manu mea propria signum feci et testes ut subscriberent rogavi* ✠ *Signum Domnici v. h. suprascripti venditoris litteras nescientis.* I *poliptici*, nella lettera indicati, esser dovevano i *catastri*, o quei libri nei quali erano registrati i fondi di cadaun possessore. Della corporal tradizione si fa pur cenno in un papiro viennese, ed in un altro pubblicato da un socio etrusco, ove fatta dicesi la vendita *per legitimam et*

corporalem tractionem: e senza la medesima anche le donazioni nulle dichiaransi da quelle leggi romane nel quinto secolo epilogate (1).

Contratti sotto i barbari.

VIII. Ben di poco dalle riferite formole nei contratti veggiam allontanarsi quelle dei secoli barbarici. Se qualche variazione vi s'incontra, prescindendo dallo stile sempre più deteriorato, essa consiste in alcune formole e condizioni che le nuove leggi e le consuetudini vi hanno introdotto, o nell'ordine con cui sono le cose esposte. Così ai nomi dei cessati consoli i nomi sono stati sostituiti dei principi regnanti, e dagli anni del loro regno si è presa la data del tempo, ai quali aggiunte si sono le indizioni, ed in fine gli anni dell'era cristiana. Per lo più si è costumato porre questa data al principio dell'istrumento, la quale è stata alcune volte ripetuta alla fine di esso.

Sebbene pratica comune sia stata nelle più antiche carte italiane di vendita il premettere la notizia della cosa venduta al prezzo per essa stipulato, pure nelle carte longobardiche sino all'undecimo secolo si è costumato il far precedere la dichiarazione del prezzo alla dichiarazione della cosa venduta. Il pagamento eseguivasi sempre collo sborso intiero del prezzo stipulato. La formola in tal'occasione usata era la seguente, od altra analoga: *Manifesto sum*, o *constat me N. accepisse sicut et in præsenti coram testibus accepi a te N. libras*, *solidos*, *denarios etc. finito pretio pro rebus meis etc.* Nelle carte ravennatesi tal formola è di consueto stile e nelle nostre ha continuato sino al terzo decimo secolo, in alcune delle quali s'incomincia a vedersi inserita la rinunzia *exceptioni non acceptæ pecuniæ.* Qualche volta il danaro si è dato a peso, e se numerato, esser soleva della medesima specie. Vi hanno delle carte, ove i testimonj nel sottoscriversi

(1) Tit. 22 de donat.

dichiarano d' aver veduto fare lo sborso del pattuito danaro. Ve ne hanno pur delle altre in cui il venditore si obbliga verso il compratore di guarentirgli le cose vendute *tam de publico quam de privato et ab omni contradicente homine*: formola derivata dal gius romano, la di cui spiegazione con lunga parafrasi abbiam non ha guari veduto in un papiro ravennatese del 540.

Diversa è sempre stata, come lo è anche di presente nelle diverse provincie dell' Italia, la maniera di misurar i fondi. La più comune nella Lombardìa è stata per mansi, jugeri, pertiche, tavole e piedi, della quale in altro luogo ragionerassi. Nel secolo nono adoperata vi si scorge una più esatta dimensione geometrica dei fondi che in alcune carte eseguita si asserisce *secundum hujus temporis geometras*. Vi si specificano inoltre i confini dai quattro venti cardinali, *a mane* da levante, *a meridie* da mezzodì, *a sero* da ponente, e *a monte* da tramontana, la quale specificazione pure adoperata vedesi in qualche documento dei tempi del romano impero. La maniera nondimeno più usitata per dinotare i confini ossia dei fondi, ossia delle case non meno sotto i Romani che sotto i barbari, quella è stata di nominarne i confinanti col soggiungervisi spesso, come in simili casi secondo il gius romano si è praticato: *et si qui sunt alii adfines*. Come nella surriferita iscrizione d' Irene, così ancora in tutte le posteriori carte di vendita alla cosa principale aggiungonsi le accessorie, quali sono le famiglie dei servi, addette al fondo, l' uso delle acque irrigatorie, il libero accesso al medesimo fondo ec., colla dichiarazione inoltre di aver il compratore e gli eredi suoi piena facoltà di disporne come più sarebbe loro piaciuto. In alcune tuttavìa inserita si vede la clausula inibitoria d' investirne i luoghi pii o i pubblici collegj. Una carta romana del 982, riportata dall' Amaduzzi (1), ne porge un esempio: *exceptis piis locis vel*

(1) Dissert. de offic. archidiac. t. XVII opusc. scient.

publicis. Nelle carte del decimo terzo secolo sì fatte inibizioni non son rare.

Una delle condizioni che mancar non soleva nelle carte di simili contratti era la guarentigia della cosa venduta contro chiunque avesse armata pretensione sopra la medesima, e l'obbligo assuntosi dal venditore a nome ancora degli eredi suoi di mantenere i patti nella carta di vendita espressi. Per la maggior lealtà e sicurezza del contratto, da cui sbandita si voleva qualunque frode, i nostri Longobardi non sono stati paghi di quella formola o dichiarazione, con cui promettevasi *ab ea re dolum abesse, abfuturumque esse*, o come dicevasi spesso nelle carte dei secoli bassi: *hoc pactum ab utraque parte servari debet sine fraude et malo ingenio*: di ciò, dissi, non paghi, una penale, contravvenendo, si sono imposti, consistente nel doppio valore della cosa contrattata, colla condizione inoltre che abbia il contratto a sussistere in tutte le sue parti. Sono tali carte nelle formole ad uso del regno italico chiamate *chartæ venditionis sub dupla defensione* (1). Questa od altra da questa poco differente ne era la formola: *Et si minime fecerimus ad defensandum, aut si exinde agere et causare presumpserimus contra hanc cartolam tunc promittimus componere sub justa estimatione omnia in duplum sicut valuerint in tempore. Et hæc cartula in sua maneat firmitate.* Altre volte tal convenzione, come nel cambio de' fondi, era reciproca. Col doppio valore della cosa viene spesso anche dalle romane leggi compensato il danno da taluno recato, ed in specie la mala fede di un venditore (2). Di penale parlano pure le formole di Cassiodoro (3) e le carte di contratto ravennatesi, come quella ancora testè accennata

---

(1) Cancian. t. II leg. barbar.
(2) Leg. 38 XII tab.
(3) Variar. lib. 8 c. 25.

del 982, nella quale *promittunt pars contrarie partis fidem servantes ante litis initium pœne nomine auri coctos libras tres.*

Avendo alcuni creduto di conseguire lo stesso fine con i giuramenti, ne hanno fatto negli atti di contratto un soverchio uso. Nella stessa pergamena veggiam le parti contraenti giurare di non contravvenire ai convenuti patti *per Dio onnipotente*, *per la santa Sede apostolica e per il regnante augusto Ottone.* Qualch' altra volta per la maggior cautela della vendita alcuni ne entrano per mallevadori, obbligandosi o al doppio del convenuto prezzo, o al vincolo di tutte le proprie sostanze, chi per un determinato e chi per un indeterminato tempo. Per assicurarsi sempre più l' acquirente il possesso del fatto acquisto ha costumato spesso portarsi personalmente sul fondo acquistato, o mandarvi un messo, ove presenti diversi testimonj col notajo vi passeggiava sopra, o arar lo faceva, oppure una colonna della casa abbracciava, o scoprir e ricoprir facevane il tetto, o aprirne e chiuderne le porte, o qualch' altro arnese, spettante a quel fondo, prendeva in mano, il tutto poi rogato dal notajo in legale istrumento. Le nostre carte del secolo nono cominciano a somministrarne diversi esempj: ed un avanzo di tal pratica sussiste tuttora in Italia ove ha luogo in alcuni casi e nelle investiture di beni ecclesiastici particolarmente. Finchè i notaj furono considerati come semplici scrittori, impiegati principalmente a ridurre in cifre o note tironiane i pronunziati discorsi, o le interlocuzioni, non veggonsi nominati negli istrumenti; ma dacchè il notariato fu eretto in uffizio legale, non avvi istrumento che non sia stato da un notajo scritto, e colla sottoscrizione del suo nome avvalorato.

Condizioni nella vendita spettanti a femmine o pupilli.

IX. Per le femmine e per i pupilli altre condizioni furono dalle leggi prescritte da adempirsi negli strumenti di vendita. Sì quelle che questi dovendo esser sempre soggetti al loro *mundualdo* o tutore, che era sempre il

più prossimo loro parente, non potevano sotto pena di nullità eseguir contratto veruno senza il di lui assenso: e rispetto le femmine, oltre l'assenso del *mundualdo* era per legge del re Liutprando (1) necessario che fossero da altri parenti interrogate, ed in loro mancanza dal giudice, se fossero state in qualunque siasi maniera violentate a quel contratto, colla dichiarazione delle medesime d'averlo di spontanea loro volontà eseguito: e il tutto aveva ad essere specificato nell' istrumento. Eccone un esempio, tratto da una nostra carta di vendita dell' 833 (2), a cui le altre sono uniformi: *Wigilinda . . . de civitate Papia largientem consentientem mihi atque subter confirmantes Arifuso jugale et mondualdo meo et propter quod parentes propinquos non habeo cum notitia publici idest in presentia Valchis locopositum civitatis Mediolani in eorum conspectum et reliquorum bonorum hominum . . . facio manifestationem et professionem quod hac venditionem bona et spontanea mea voluntate faciam et nullam violentia a suprascripto jugale et mondualdo meo vel a qualibet persona patiar.*

Alla fine poi dell' istrumento colla sottoscrizione del proprio nome doveva essere da cadauno avvalorato quanto era stato nel medesimo espresso, il *mundualdo* di avere alla femmina prestato il suo assenso, i parenti o il giudice di averla interrogata, ed essa di non avere sofferta violenza veruna. Ma riguardo i pupilli minori di anni diciotto aveva lo stesso re Liutprando (3) ristretta la facoltà di alienar fondi per vendita al solo caso di sanar debiti lasciati dal padre. Vuole pertanto il legislatore in tal caso che il pupillo *habeat potestatem una cum notitia principis terræ ipsius tantum de rebus suis dandi*,

(1) Leg. 1 lib. 4.
(2) In arch. mon. s. Ambr.
(3) Ibid.

quantum debitum ipsum fuerit . . . Et ipse princeps, qui pro tempore fuerit, propter Deum, et animæ suæ mercedem dirigat personam Deum timentem de sua præsentia, qui hoc ipsum sapienter consideret, et ad ipsum infantulum aliqua damnietas contra rationem, aut per negligentiam minime veniat. Fatta dal primo rappresentante del luogo o da chi ne faceva le veci la scelta delle persone dabbene e timorate di Dio, portavansi queste col tutore alla casa del pupillo, ove trovando non esserne i mobili bastanti a soddisfare al debito, passavano alla stima de' fondi, quella porzione stralciandone ad esso corrispondente; in vista poi del rapporto il principal rappresentante o il di lui sostituto dava la facoltà di farne la vendita. Tutta la serie del fatto espor si doveva nell' istrumento colla sottoscrizione ed attestazione di ognuno di loro, dalla quale risultava aver ognuno adempito a quanto dalla legge era prescritto.

Eseguiva riguardo i pupilli soltanto in apparenza.

Benchè non siasi mancato mai in simili circostanze di esprimere nelle carte l' esecuzione della legge, ciò non ostante divenne questa col tempo una mera formalità, rendendocene avvertiti una nota replicatamente inserita in una di quelle antiche formole *ad usum Regni italici*, che pubblicate furono dal Canciani (1). Ivi dunque si legge: *Tunc comes . . . mittat missum suum ad domum ejus* (*infantuli*), *qui prævideat rem ita esse ut dixit* (quamvis modo non sit nisi ficticie: vadit enim tantum foras) *qui cum reversus fuerit etc.* Ed in seguito: *Tres estimatores jussu præsidis vadant super terram, et estiment eam* (quamvis modo sit ficticie). *His reversis tunc comes dicat: habeas licentiam, et auctoritatem publicam ad vendendum illa petia de terra.* Qualch' altra particolarità vi sarebbe d' avvertirsi in alcune poche carte di contratti; ma ci riserbiamo a notarle nel *codice diplomatico.*

(1) Tom. II leg. barbaror.

Della formola *stipulatione, et sponsione subnixa.*

X. Quì nondimeno dispensar non ci possiamo dall' entrar nell' esame di quella clausula, con cui molte delle più antiche carte di contratto, cominciando dalle ravennatesi, sono terminate. Questa si è *stipulatione, et sponsione subnixa*, od altra equivalente. Sopra il termine *sponsio*, che viene dal verbo *spondere* (promettere) non cade difficoltà, e convengono tutti nel riconoscere con esso indicata una promessa; da chi poi questa fosse fatta, lo vedremo in seguito. Ma intorno il termine *stipulatio*, a cui in alcune antiche formole (1) l' altro si aggiugne di *aquiliana*, dalla legge aquilia d' onde fu tratta, non tutti sono dello stesso sentimento. S. Isidoro (2) lo deriva da *stipula* (paglia), e ne rende la ragione, *Veteres enim quando sibi aliquid promittebant, stipulam tenentes frangebant, quam iterum jungentes sponsiones suas agnoscebant ?* Di questo rito però non v' ha indizio veruno nelle più vetuste memorie; altronde sappiamo che gli antichi Romani non hanno nelle investiture fatto uso, come fecero di poi i barbari, della tradizione dei segni o simboli materiali. Fanno altri venire il termine *stipulatio* da *stips* (moneta), perchè a loro avviso presso gli antichi non avevan luogo le stipulazioni se non quando trattavasi di somma pecuniaria, appoggiandosi i medesimi all' autorità di Festo (3), il quale così s' esprime : *Stipem dicebant veteres pecuniam signatam, quod stiparetur; ideo stipulari dicitur is, qui interrogatus spondet stipem, idest æs.* Ma anche quest' opinione manca di sufficiente appoggio, non essendo dimostrato con fatto veruno che le stipulazioni riserbate fossero unicamente per le promesse pecuniarie.

Il giureconsulto Paolo (4) con altri derivano il vocabolo

---

(1) Formul. vet. sec. leg. rom. c. 17.

(2) Lib. 5 orig. c. 24.

(3) Verb. *Stips.*

(4) Lib. 5 sentent. tit. 7.

stipulatio da un altro più antico *stipulum*, sinonimo di *firmum*: nella qual significazione usato pur si trova nelle greche *glose basiliche* il termine greco στιπουλον. Quest' ultima interpretazione a noi sembra la più verisimile, avendo dipenduto di fatti dalla stipulazione col reciproco concorso della promessa la fermezza del contratto; ove lo stipulante, ossia l' acquirente, detto dagli antichi giureconsulti *reus stipulandi*, interrogava il venditore, dai medesimi chiamato *reus promittendi*, se nulla vi fosse a temere intorno la sicurezza di esso. Colla *sponsione* o promessa che questi dava allo stipulante era tosto la stipulazione assicurata e ferma. *Stipulatio*, come fu notato dallo stesso Paolo, *erat commune omnium obligationum astringendarum vinculum*. Ne abbiamo l' espressa formola nella surriferita convenzione tra Licinio Timoteo e Stazia Irene dell' anno 252 dell' era cristiana, ove dopo d'essersi detto intorno l' acquisto fatto da Licinio Timoteo che *ea de re dolum abesse, abfuturumque esse a te, hœrede tuo, et ab his omnibus, ad quos ea res pertinebit*, si soggiugne: *Hæc sic recte dari, fieri præstarique stipulatus est Licinius Timoteus*: alla qual domanda vien tosto in seguito la promessa: *Spopondit Statia Irene.* Ecco dunque dall' interrogazione di Licinio Timoteo, e dall' immediata promessa di Stazia Irene resa stabile e ferma questa convenzione. Così pure dalla stipulazione colla aggiunta *sponsione* acquistano la piena loro fermezza il surriferito contratto ravennatese del 456, e due donazioni l' una del 471 e l' altra del 491, le quali pubblicate furono dal Mabillon (1). Dicasi lo stesso di quel contratto di vendita che leggesi in una carta bergomense dell' anno 795 (2), nella quale i due contraenti *de qua re et de quibus omnibus stipulati sunt et spoponderunt.* Ma avanti tutti questi un più antico contratto, in cui *stipulationes, et rata*

(1) De re dipl. p. 462, et suppl. p. 89.
(2) Lupi cod. bergom. t. 1 p. 606.

sono espressamente notati, fu conchiuso dal profeta Geremìa (1).

Anche l' ultimo termine *subnixa* non è troppo chiaro. Hanno alcuni preteso che con esso indicate fossero le segnature e le cerimonie della stipulazione (2), quali erano presso i Germani ed i Franchi il gettarsi una paglia nel seno dell' acquirente, oppure il romperla, o l' attaccarla alle carte per segno dell' investitura: e da questo ultimo rito appunto i mònaci di s. Mauro (3) derivato vorrebbero il termine *subnexa*, cambiato poi per ignoranza in *subnixa.* A giudizio del Ducange (4) sotto quella clausula intender si potevano altre espressioni che per brevità si fossero tralasciate, e come si dicesse: *quæ omnium chartarum accommodat firmitatem.* Se io mal non m' appongo, il *subnixa* non altro in questa formola vuol indicare se non che quell' atto fosse appoggiato alla stipulazione o interrogazione dell' acquirente, ed alla promessa del venditore. In vece del *subnixa* in una carta ravennatese del quinto secolo si legge *subter interposita*, ed in un' altra del sesto *sub stipulatione et sponsione interposita* (5). In una nostra di *mundio* del 735 sta scritto *stipulationi sponsione solemniter interposita*, ed in altra del 774 *stipulationem sponsionem solemniter interposita* (6), come ancora nella di sopra accennata del 982: *sub stipulatione sponsione solemniter interposita*: espressioni che vieppiù confermano la da noi data interpretazione.

Leggi diverse permesse nel regno longobardico.

XI. Avendo i re longobardi permesso ai popoli soggiogati nell' Italia il seguitare, come in più altre cose, così nei contratti ancora le romane leggi, o piuttosto un indigesto estratto di esse, che era comune altresì a tutte le

(1) Cap. 32 v. 10.
(2) Ducange Glossar. t. IV v. *Stipulatio.*
(3) Tom. V p. 637 n. 1.
(4) Ibid.
(5) Ap. Maffei loc. cit. p. 136 et 164.
(6) In arch. mon. s. Ambr.

persone del clero, benchè discendenti dai Longobardi; quindi poca differenza passava nella forma dei medesimi contratti in uso presso i Longobardi e presso gl'Italiani, poichè l'una e l'altra forma dallo stesso fonte derivata. Qualche maggior differenza si scorge nelle carte di contratti di quei forastieri che, venuti dalla Francia o da alcune provincie della Germania, fissato avevano il loro soggiorno nel regno longobardico, seguaci alcuni della legge *salica*, altri della *ripuaria*, ed altri dell'*alemana*, ed ai quali negli ultimi periodi del dominio dei re longobardi, e con maggior ampiezza sotto i re franchi avevano quei sovrani accondisceso che potessero negli atti legali e del foro far uso delle leggi spettanti al loro paese.

Simboli da alcune nazioni usati nelle alienazioni.

Chiunque pertanto avesse nel regno longobardico seguitato alcuna delle tre nominate leggi, esimer non si poteva nei contratti d'alienazione, affinchè fosser questi giuridici, dal consegnare a chi n'era investito, o un ramo d'albero, o un bastone, o un coltello, o un pajo di guanti, o una festuca, o un cespuglio, oppure una zolla, con piantatovi qualche volta un ramoscello nel mezzo, ed il più spesso molte di queste cose insieme, tutti simboli allusivi alla cosa contrattata, oltre l'istrumento scritto, in cui tutta la serie dell'atto esprimevasi. Molti esempj di questi simboli e delle formole con cui eran essi enunziati, sussistono nelle carte, e sì gli uni che le altre presso tutti i professori delle suddette leggi erano assai uniformi.

Il più antico monumento, in cui il Muratori (1) abbia scorto menzione della professata legge, si è una carta dell'868 nella cronaca di Casauria, alla qual carta sono sottoscritti tre testimonj, Gregorio, Giovanni e Teubaldo, che dichiaransi di professare la legge romana; ma altra anteriore, scritta nell'836, ne serba l'archivio di s. Ambrogio, nella quale un ragguardevole personaggio, di nome

(1) Ant. ital. t. 1 diss. 22.

Hungeer, dichiara di vivere secondo la legge salica, e volendo egli investire quattro erogatarj di molte sue sostanze, ne fece far loro la consegna *per festugo nodatum et mota de terra seo per coltello piththio fracto adque per manecia nec non per ramo arborum.* Quì adoperati veggiamo cinque simboli, una festuca nodata, una mota o zolla di terra, in altri documenti detta *vasone*, un coltello spezzato coll' aggiunto di *piththio*, così forse chiamato per qualche particolar sua forma: in altre carte si specifica essere il medesimo stato *acuto* o di punta, ed in altre *piegato* o *incurvato*: di più una *manecia*, ossia un guanto, *vantone* in altre carte nominato, ed un ramo d' albero.

Degli stessi simboli, che il succennato Hungeer, in un istrumento del 1009 fa uso un altro illustre soggetto, che Ilderado chiamavasi, vivente secondo la legge ripuaria nell' investire di alcuni fondi il monistero di s. Ambrogio *per cultellum fistucam nodatum vantone et vasonem terre atque ramum arboris.* Nè da questi sono differenti i simboli che in una carta di vendita del 1038 adopera certa Domenica, la quale per la sua nazione professava *lege vivere alamanorum*, ove dichiara: *Ego qui supra Dominica per cultellum fistucum nodatum wantonem et vasonem terre seu per ramum arboris tibi* (Widoni) *exinde legitime facio traditione et corporalem vestituram* (1).

In altre simili carte si fa di più menzione del calamajo e della pergamena, levata da terra, e consegnata al notajo: locchè fu fatto da Domenica. Il rito con cui dai seguaci delle accennate leggi consegnar si dovevano questi simboli, è descritto nelle formole *in usum Regni italici* coi seguenti termini (2): *Venditor pone cartam in terra, et super cartam mitte cultellum, festucam nodata, wantonem,*

(1) In eod. arch.
(2) Canciani t. II leg. barb.

vasonem terræ, et ramum arboris, et atramentarium... et levet de terra, et eo cartam tenente dic traditionem etc.

Riti particolari praticati dai forastieri nel regno longobardico.

XII. La formola con cui la sunnominata Domenica dichiara fatta *la legittima tradizione e la corporale investitura*, espressa si trova in alcuni papiri antichissimi, riportati dal marchese Maffei (1), dove *solennis, o legitima et corporalis traditio* nelle investiture praticata si scorge; e le donazioni senza l'esecuzion di essa nel codice delle romane leggi, epilogato nel quinto secolo, di niun valore sono dichiarate (2). Un' altra formola che usata vedemmo nella succennata iscrizione del 252, per cui Stazia Irene *in vacuam possessionem monumenti cessit*, s'incontra pure equivalentemente nella carta di Domenica, cioè *me exinde foris expuli et varpivi*, e con termini simili nell'altra di Ilderado: *et nos exinde foris expulimus warpivimus et absentes fecimus*. In altra carta del 1050 (3) il di lui figliuolo Lanfranco dichiara che *facio traditionem et vestituram et me exinde foris expului warpivi et absasito feci*. Il verbo latino-barbaro *warpivo* o *guerpivo* significa rinunziare il possesso della cosa contrattata, o in altra maniera alienata (4); e il termine di *absasito* nella seconda carta equivale all'*absens* dell'antecedente.

Testimonj della stessa nazione.

Siccome coll'alemana Domenica concorsero a quel contratto di vendita un diacono, che per il suo grado ecclesiastico seguitar doveva la legge romana, ed un'altra femmina longobarda, sono all'istrumento sottoscritti testimonj salici, romani e longobardi. L'intervento de' testimonj della stessa nazione dei contraenti si ravvisa in tutte le altre carte dei nazionali esteri, ove in maggiore ed ove in minor numero. Chi tra essi avesse avuto vassalli, chiamar

---

(1) Istor. dipl. p. 176.
(2) Tit. 22 de donat.
(3) In arch. episc. lauden.
(4) Ducange Glossar. t. VI v. *Warpivo*.

li soleva a rendere testimonianza. Merita in fine d'essere avvertita la specie della penale, che nella maggior parte delle nostre carte saliche, ripuarie ed alemane ai contravventori de' patti stabiliti s' impone, e che per lo più consiste in cinque libbre d'oro purissimo, e in dieci pesi d'argento: *auri optimi libras quinque, argenti pondera decem.*

I riti nazionali qualche volta sostituiti alla dichiarazion della nazione.

V'hanno dei contratti, ne' quali sebbene i contraenti non ispecifichino l'estera nazione a cui spettano, pure dai simboli e dalle formalità che usano, danno a divedere bastantemente aver essi appartenuto a qualcuna delle tre nominate nazioni. Tal'è quell'investitura dell'anno 870 (1), colla quale Amelrico viceconte della città di Milano, figliuolo di Walderico che fu del pari viceconte della stessa città, mette l'abate Pietro nel possesso di tutti i suoi fondi nella terra di Albiolo *per pampanum vitis et cultellum seo festuga nodatum atque vasone terre*, colla penale ai contravventori delle cinque libbre d'oro e dei dieci pesi d'argento, e coll'aver inoltre levato da terra il calamajo e la pergamena. La tradizione dei succennati segni, che aveva luogo presso i nazionali salici, ripuari ed alemani, abitanti nel regno longobardico, a più forte ragione esser doveva praticata nei natìi loro paesi. Di tal uso in essi rendono diffatti testimonianza le formole di Marculfo e molte carte di contratti che ivi sono state scritte, nelle quali se ne fa menzione. Anzi tuttora ivi serbansi alcuni di questi segni, ed in specie piccoli bastoni e coltelli col manico, sopra cui l'uso è notato, al quale hanno i medesimi una volta servito (2).

Avvegnachè dalle leggi longobardiche prescritti non sieno segni o simboli materiali d'adoperarsi nelle investiture dei

---

(1) In arch. mon. s. Ambr.

(2) V. Mabill. ann. ben. t. VI p. 219, 700, 701; et PP. s. Mauri t. IV p. 469, 470.

Riti esteri adottati dai Longobardi.

fondi, nè i Longobardi, finchè ebbe sussistenza il loro dominio, ne abbiano, che si sappia, fatto uso, a differenza degli esteri, dimoranti in questo regno, che molti ne hanno usato; ciò non ostante coll' andar dei tempi alcuni, che seguaci dichiaransi della legge longobardica, varj ne hanno adottato, dei quali non di rado menzione s' incontra nelle antiche nostre pergamene, cominciando dal secolo nono. Le più comuni sono state le investiture *per lignum, et pergamenum*, o come leggesi in altri istrumenti *per fustem et chartam*, e qualche volta soltanto *per fustem* (1). Di altri riti in siffatte circostanze praticati già dai Longobardi si è di sopra da noi fatto cenno (2).

Contratti di livello.

XIII. Al ragionamento intorno i contratti dei fondi e di altri stabili qualche cosa aggiugneremo intorno alcuni altri di specie diversa, quali primieramente sono i contratti di *libello* o *livello:* termine che in altri tempi si è adoperato in una assai ampia significazione sì negli affari ecclesiastici che nei civili. I libelli d' *accusazione*, d' *anatema*, di *scomunica*, di *penitenza*, d' *assoluzione*, di *professione* della fede, o della vita monastica, sono frequentissimi nelle antichità ecclesiastiche, come nelle civili i libelli di *proclamazione*, di *protestazione*, di *preci*, di *accuse*, di *comparizione*, di *doti*, di *ripudio*, ed altri molti dal Ducange (3) riportati. Da questi aggiunti s' intende tosto a qual classe il *libello* appartenga. Allorchè però nelle carte e specialmente italiane si usa quel termine senz' aggiunto, il più delle volte suol dinotare un *libello enfiteutico* (4), la quale specificazione nondimeno in alcune espressa si vede.

Sembra che tal sorta di contratto non sia stata dai più

---

(1) Chartæ ann. 859, 865, 1036, 1144 etc. in eod. arch.

(2) Num. VIII.

(3) Gloss. t. IV v. *Libellus*.

(4) Maffei istor. dipl. p. 169.

antichi Romani praticata nel tempo della repubblica: presso loro almeno non se ne trova riscontro. Sotto gl' imperadori però la veggiam introdotta, essendo questa rammentata dai due celebri giureconsulti romani Ulpiano e Paolo; ma dell' uso della medesima sotto gl' imperadori cristiani certissimi argomenti si hanno. *Emphyteuticarii possessores* si nominano in una legge di Valentiniano e Valente dell' anno 364, e *prædia emphyteutica* in altra di Arcadio ed Onorio imperadori (1). Zenone per ultimo con sua legge dell' anno 478 all'incirca, come attesta Giustiniano (2), *emphyteuseos contractus propriam statuit naturam.*

Epistole precarie.

Chi pertanto voleva essere dell' enfiteusi investito, un libello in forma di epistola *precaria* porgeva al proprietario. Delle *precarie* in questo significato fanno menzione i due nominati giureconsulti Ulpiano e Paolo, e ce ne danno insieme la spiegazione: *Precarium est*, dicon eglino, *quod precibus petenti utendum conceditur, quamdiu is, qui concessit, patitur.* Con più precisione spiegò le *precarie* Abbone abate floriacense (3), dicendo esser quelle che *ex conventione fiunt, et precibus obtinentur.* Come fossero le medesime concepite da molte carte s' impara, e da una in specie dell' anno (4) 903 nella quale Almerico e Franca consorti *petimus a vobis domno et venerabili Azo diaconus sanctæ Ravennatis ecclesiæ . . . ut nobis Almerico et Franca jugalibus libello diebus vitæ nostræ tantum de rem juris sanctæ ecclesiæ vestræ . . . modo concedere jubeatis.*

Accettato dal proprietario lo sporto libello della *precaria*, egli un' altra carta dal verbo *præstare* detta *præstaria*, in cui le condizioni del contratto erano esposte, ne

---

(1) Cod. Theodos. lib. 11 tit. 19.
(2) Cod. Just. tit. de jure emphyt.
(3) Can. 7 ap. Mabill. in Analect.
(4) Ant. ital. t. III diss. 36.

lo investiva, rimanendo poi la *precaria* presso il concedente, e la *prestaria*, o più tosto un' autentica copia di essa presso il postulatore, che conseguito avesse ciò che era stato da lui nel libello richiesto. Le principali condizioni nella *prestaria* imposte, consistevano in quella somma di danaro, con più recente vocabolo chiamata *laudemio*, da pagarsi dal livellario al padrone diretto, nell' annuale pattuito canone, e nella durazione del tempo da ritenersi la cosa livellata, coll' obbligazione di migliorarla; sottoponendosi il livellario in caso di deterioramento alla pena di decaderne dal possesso. Concedevansi i livelli per anni 20, 29 e sino alla terza generazione, o ad altri termini, od anche in perpetuo; bisognava però farne la rinnovazione di tempo in tempo, secondo l' accordo nella *prestaria* stabilito; ma alla fine tal pratica è andata in disuso. Non solo livellavansi i fondi stabili, ma qualche volta i servi colle loro famiglie, e le stesse chiese ancora o in tutto o in parte. Questi livellarj nelle vecchie carte sono chiamati *homines censiles*, *censarii*, *censiti*, *incensiti*, *censuales etc.* Tra gli antichi livelli se ne trovano de' piacevoli e strani, il fumo di un pollo cotto, un grappolo d'uva, un capo d' aglio, una gallina cieca, il suono d'una moneta, accompagnati talvolta da faceti dialoghi.

Nei secoli di mezzo i livelli divennero per lo più atti ecclesiastici, avendo avuto per oggetto i beni delle chiese e dei monisteri. Le urgenti necessità, alle quali sonosi non di raro trovati esposti, hanno obbligato i vescovi e gli abati a far uso di questo mezzo con cui hanno potuto rimediarvi in gran parte. Se molte volte si è creduto vantaggioso per loro il dare ad altri i proprj fondi in enfiteusi, in altre occasioni si è conosciuto di molto maggior loro vantaggio il ricevere eglino stessi i fondi altrui sotto il medesimo contratto. Questa sembra essere stata massima economica degli antichi monaci cisterciesi, i quali col prendere a perpetuo livello fondi o sterili o rovinati, da loro poi ridotti a miglior coltura, hanno di molto accresciuto

le loro sostanze. Di ciò rendono piena testimonianza le carte dei domestici archivj (1); alla fine però *diripuerunt alieni labores eorum.*

Livelli stati spesso nocivi alle chiese ed ai monisteri.

XIV. Ma quello stesso mezzo che in alcune occasioni è stato vantaggioso alle chiese ed ai monisteri, in altre è stato ai medesimi nocivo e fatale per colpa alcune volte degli stessi vescovi ed abati, ed altre dei livellarj. Pur troppo non sono mancati mai iniqui amministratori delle chiese e dei monisteri che senza scrupolo veruno a solo fine di arricchire personaggi potenti, da cui aspettavano protezione ed appoggio, o gli amici loro e congiunti in parentela, e qualche volta le stesse concubine, hanno dilapidato il patrimonio di Cristo e de' poveri. A quest' abuso aveva Lodovico Pio opposta una legge (2), colla quale prescrivevasi, *ut emphyteusis, unde damnum ecclesiæ patiuntur, non observetur; sed secundum legem romanam destruatur, et pœna non solvatur;* quella pena cioè o multa che nello stesso contratto impor si soleva a chi avesse mancato alle stabilitevi condizioni. La legge romana, quì accennata, esser deve quella pubblicata l'anno 470 da Leone ed Antemio augusti, che è la XIV del codice giustinianeo *de sacrosanctis ecclesiis*, in cui tutti sono vietati i contratti dannosi ai luoghi sacri. La stessa legge è stata rinnovata da Lottario augusto (3), da Carlo Calvo nella dieta di Pavia dell' anno 876 (4), e da altri sovrani: lo che prova essere spesso ripullulato l'abuso, del quale la storia e le carte più esempj ne somministrano che non ne abbisognino (5).

Ma anche dai livellarj ne è molte volte provenuto il danno. Portati alcuni di essi dall' insaziabile cupidigia

---

(1) V. ant. long. mil. vol. II diss. 13.
(2) Leg. 55 int. langob.
(3) Leg. 84 int. lang.
(4) Rer. ital. part. II t. II.
(5) V. Murator. ant. ital. loc. cit.

di sempre più arricchirsi, altronde forniti di bastevole forza per conseguir l'intento, facevansi dalle chiese e dai monisteri investire a titolo di livello di molti loro fondi. E sebbene nelle investiture fosse stabilito l'annual canone da prestarsi, ed il tempo ancora della durazione del livello; con tutto ciò nè si pagava il canone, nè alla scadenza del termine erano i fondi restituiti. Tra questi avidi prepotenti livellarj vi è stato il marchese Bonifazio padre della celebre contessa Matilde. Quanti castelli, quante pievi, e quanti altri fondi ecclesiastici abbia egli acquistato per livello dalle chiese, per cui crebbe di molto la sua potenza, da una notizia s'impara, scritta l'anno 1070, ove molti ne sono registrati (1). Altri signori d'Italia hanno imitato il di lui esempio, e gli Eccelini di Romano in specie in ciò si sono distinti. Quest'abuso doveva sino dal secolo decimo aver messe profonde radici nella Toscana; poichè in un privilegio di Ottone I imperadore, conceduto nel 963 ai canonici della cattedrale di Arezzo, tra le altre cose si legge che, attesa la contumacia di non voler i Toscani mai o quasi mai pagare alla chiesa lo stabilito censo, comanda sotto i più rigorosi divieti che *nullus episcopus vel canonicus libellum, aut aliquod scriptum alicui homini faciant nisi laboratoribus* (2) Questi siccome meno degli altri in grado di far opposizione, si saranno potuti più facilmente obbligare all'adempimento dei patti. Furonvi pure alcuni tra i privati che, trovando vantaggioso il prolungare ad altri termini i livelli ecclesiastici, e mancando loro i mezzi forzosi per conseguirne l'intento, avevano ricorso al sovrano, che spesso alle richieste accondiscendeva, come tra gli altri fece Lottario augusto con suo diploma dell'anno 843 in favore di certo Ostino, livellario della chiesa lodigiana (3). Ma siffatte dispense non piacevano agli ecclesiastici,

---

(1) Ibid.
(2) Ibid.
(3) Lupi cod. berg. t. 1 p. 705.

per la qual cosa i vescovi del concilio di Meaux dell' anno 845 ne mostrarono la loro disapprovazione nei seguenti modi. *Præcepta regalia super precariis ecclesiasticis fieri nec ratio sinit, nec auctoritas quolibet modo permittit.*

Contratti d' affitto.

XV. Con i livelli temporarj hanno molta somiglianza quelle locazioni di fondi o di case, per cui il conduttore si obbliga a pagar ogni anno la stabilita pensione in generi o in danaro, o in amendue. Dubitar non si può che queste locazioni state non sieno di uso comune presso gli antichi, parlandone i loro codici legali. Presso gli antichi Romani si è pur costumato, come di presente si pratica, esporsene in pubblico il cartello d' avviso. Uno di tal sorta in lapide fu disotterrato dalle rovine di Erculano, stato poi dal Winkelmann pubblicato (1). La locazione in esso indicavasi che far si voleva di un bagno colle sue dipendenze, e che in questi termini era concepito.

In prædis Juliæ SP. F. Felicis locantur
BalneuM venerium et nongentum tabernæ
Pergulæ Cænacula ex idibus Aug. primis
in idus Aug. sextas annos continuos quinque
S. Q. D. L. E. N. C. A. SuetiuM veruM Aed.

Sigle che si spiegano: *Si quis dominam loci ejus non cognoverit, adeat Suetium verum Aedilem.*

Questa specie di contratto continuò ad essere con altro nome sotto i barbari esercitata. In molte nostre carte del secolo nono, cominciando da una dell' anno 832 (2) tal pensione vien detta *affictuum* o *fictum*, che è il termine comunemente usato oggidì in questi contratti. Altre carte lo chiamano *fictum censum*, che il Salmasio (3) ed il Ducange (4) stimarono derivato dal verbo *figo*, il di cui participio *fixum* sia stato in *fictum* convertito. Un istrumento

(1) Lettres sur les découv. d'Hercul.
(2) In arch. mon. s. Ambr.
(3) Not. in Solin.
(4) Glossar. t. III v. *Fictum.*

ferrarese del 1085 presso il Muratori (1), ove si legge: *nihil aliud pro fixa pensione alico modo reputemus*, conferma tal' etimologia. Molti fondi nei secoli barbarici erano coltivati dai servi, ai quali il solo peculio era permesso, avendo tutto il resto fruttato a vantaggio dei padroni, da cui erano mantenuti; ma molti fondi lo erano ancora da uomini liberi, o semi-liberi, quali sono stati gli *aldj*, coi quali perciò restavasi d' accordo della pensione da pagarsi da loro ai proprietarj. Riguardo le masse, ossia i fondi delle chiese, s. Gregorio M. ordinato aveva che si dessero agli affittuarj a lunga locazione, poichè dal frequente loro cambiamento, com' egli osserva (2), *quid aliud agitur, nisi ut ecclesiastica praedia nunquam colantur?*

Contratti di cambio dei fondi.

Un contratto del pari assai frequente è stato il cambio di cose stabili, nelle di cui antiche carte replicar si suole l' invocazione divina all' introduzione dell' atto, dicendovisi: *convenit* o *placuit inter etc. ut in Dei nomine etc.* Sino verso la fine del secolo ottavo hanno le chiese ed i monisteri continuato a far cambio dei loro beni stabili colla stessa libertà e colle stesse condizioni come qualunque laico proprietario. Ne può servir di prova una nostra carta dell' anno 776, nella quale un cambio si contiene tra certo Flaviano e Forte diacono custode della basilica Ambrosiana di alcuni fondi spettanti ad una piccola cella o cappella annessa alla basilica suddetta: il qual cambio nella stessa maniera si eseguisce, con cui qualunque altro far soleva il cambio de' suoi. Ma perchè sotto il mantello di cambio non di raro ricoprivansi delle frodi in pregiudizio dei fondi ecclesiastici, Carlo Magno con saggia economica legge (3) vietò ai luoghi pii il cambiar fondi con persone laiche, se dianzi non fosse risultato il vantaggio che quelli dal cambio ritrar potessero; quindi dal sovrano, o dal duca, o dal conte, o

Condizioni richieste nel cambio di fondi ecclesiastici.

(1) Loc. cit.
(2) Epist. 42 lib. 1.
(3) Capit. an. 814 ap. Baluz. t. 1 p. 519.

da chi ne faceva le veci, erano delegati alcuni idonei soggetti a riconoscervelo e ad attestarlo giuridicamente, come diffatti nell'istrumento facevasene la dichiarazione coll'inserirvi spesso la frase *secundum legem*, o *secundum edicti paginam*, o altra equivalente. Nel sottoscrivervisi poi gli estimatori aggiugner vi solevano questa od altra simile formola: *Ego N. qui super ipsis rebus accessit et extimavit.* Allorchè i contraenti stati fossero due luoghi pii, bastava per la validità del cambio che fosse il medesimo dagli estimatori ragionevole riconosciuto e giusto per amendue le parti. A questa legge non erano tenuti gli ecclesiastici cambiando fondi di loro proprietà. Negl'istrumenti di cambio di fondi o di altre cose stabili la duplicazione dell'atto legale era quasi indispensabile: e la stessa vi era spesse volte alla fine indicata con questa od altra somigliante formola: *Unde duas cartulas commutationis pari tenore rogatus scripsi Ego N. notarius.*

Decime e loro vicende.

XVI. Come delle chiese, così delle ecclesiastiche decime ancora si è nei bassi tempi fatto traffico, che pure, attesa la loro natura, non avrebbe dovuto farsi. Niuno ignora esser le decime cose sacre, ed in origine essere state le medesime istituite pel mantenimento de' vescovi col loro clero, pel sostentamento de' poveri, e per la manutenzione delle chiese, ed essersene fatta la distribuzione a norma delle altre ecclesiastiche distribuzioni. Paolo Sarpi (1) introdotte le vuole poco prima di Carlo M.; ma egli si è ingannato, avendosene sicura contezza dai documenti di molto anteriori a quel sovrano. Delle decime troviam menzione sino dai primi tempi della chiesa in s. Ireneo ed in Origene: in seguito ne parlarono l'autore delle costituzioni apostoliche, autor antichissimo, s. Gerolamo e s. Agostino, e nel sesto secolo i vescovi della provincia di Tours, intervenuti al sinodo dell'anno 567 nella lettera

(1) Delle mater. benef.

che indirizzarono al popolo, e quelli del secondo concilio matisconense dell'anno 585 (1), ai quali aggiungo l'arcivescovo Teodoro che nel secolo settimo compilò il suo *penitenziale* (2): tutti documenti che l'epoca delle decime distruggono dal Sarpi stabilita. Due sono state le principali specie di queste decime: le reali provenienti dai frutti delle terre e degli animali, e le personali sulla negoziazione, sulle arti, sulle scienze, sulla milizia ec.; e ad esse aggiugner si possono le miste, partecipanti di amendue le specie indicate. I generi, sottoposti a pagarle, in alcuni luoghi ammontavano ad un numero esorbitante, essendovi state comprese le più minute cose, come tra le altre ne fa fede una carta del 1303 riportata dall'Ughelli (3), nella quale Carlo II re delle due Sicilie moltissime ne conferma ad Azzo vescovo di Caserta. V'erano altresì le quarte e le none che in alcuni particolari casi pagavansi oltre le decime.

Godono delle medesime anche i monaci, ed altri ecclesiastici.

Sino al nono secolo sembra che di esse abbiano goduto i soli vescovi col loro clero; ma da quel tempo ne passò il godimento anche ai monaci, ai canonici e ad altri ecclesiastici, e qualche volta persino alle monache, a cui cedute furono dai vescovi stessi. Il primo esempio a noi noto di decime appartenenti ai monisteri si è quello dei monaci di s. Aspro, a cui vengono confermate da un diploma di Carlo Crasso imperadore dell' anno 882 all' incirca (4), le quali verisimilmente furono loro cedute con altri beni dal vescovo Frotario fondatore del monistero. In seguito frequentissime divennero sì fatte traslazioni di decime non meno in Francia che in Italia, ed in altri paesi ancora (5). L'arcivescovo Incmaro, tuttochè monaco, di

(1) Ap. Thomassin t. III de benef.
(2) Cap. 13.
(3) Ital. sacr. tom. VI.
(4) Mabillon de re dipl. p. 553.
(5) V. Thomass. loc. cit. et Murator. ant. ital. t. II diss. 36.

mal occhio vedeva queste decime presso i monaci: ed essendo a sua notizia arrivato che quelli di s. Dionisio, tra i quali aveva egli dianzi vissuto, avevano venduta una decima ad un parroco, li riconvenne, avvisandoli non aver eglino potuto senza colpa vendere ciò che avrebbero dovuto restituire (1). La sua massima nondimeno non dovette essere dai più adottata, avendo i vescovi continuato a far parte di esse ai monaci, e questi a ritenerle senza scrupolo veruno. Ma se molti vescovi hanno allargata la mano nel conferir decime a' monaci, altri molti per l' opposto hanno preteso di esigerle da loro sopra quei fondi che da sterili ed incolti la loro industria e fatica ridotti aveva a nuova fruttifera coltura, *novali* perciò chiamati. I monaci cisterciesi tra gli altri che per loro istituto coll' opera dei numerosi loro frati conversi occuparonsi in questa lodevole impresa, più degli altri furono da molti vescovi sopra ciò vessati; onde fu d' uopo di replicate bolle dei sommi pontefici, con cui reprimere le replicate ingiuste loro pretensioni.

Come anche i secolari stessi.

Vedemmo testè essere passate molte decime da una in altra mano, ma soltanto da ecclesiastici in altri ecclesiastici. Ben tosto però fecero le medesime passaggio nelle mani eziandio de' secolari, a cui vendute furono, od anche donate dagli stessi ecclesiastici pastori, oltre quelle che essi colla forza si usurparono. Diverse cagioni sono concorse all' introduzione ed alla propagazione di quest' abuso. Una delle principali crediamo esser quella assegnata da Arnoldo da Lubecca (2): *Scimus*, scrive egli, *decimas, et oblationes a Deo sacerdotibus, et levitis primitus deputatas. Sed cum tempore christianitatis ab adversariis infestarentur ecclesiæ, easdem decimas præpotentes et nobiles viri ab ecclesiis in beneficio stabili acceperunt, ut ipsi*

(1) Epist. ad mon. s. Dionys.
(2) Lib. 3 c. 18.

defensores ecclesiarum fierent quæ per se obtinere non valerent. Coloro che la milizia professavano, e che perciò più degli altri erano a portata di proteggere e difendere le chiese, più ancora degli altri godevano delle decime ecclesiastiche, come da Geroco preposto di Reichersperg fu avvertito nel *trattato contro i simoniaci* diretto a s. Bernardo (1). *Inter laicos*, sono i suoi termini, *vix invenias in ordine militari aliquem suis contentum stipendiis ad sæcularem videlicet militiam pertinentibus, ita ut non habeat decimas militiæ spirituali potius quam sæculari divina ordinatione destinatas.* Tant' oltre col tempo si estese l' abuso intorno il traffico delle decime, le quali si vendevano, si permutavano, si livellavano, e si donavano come beni allodiali, che il concilio lateranense terzo dell' anno 1179 sotto Alessandro III videsi obbligato a porvi argine, avvertendo i laici del pericolo delle anime loro nel ritenersele, aggiuntovi il divieto di trasferirle in altri laici, ai quali si minaccia la privazione dell' ecclesiastica sepoltura, se, ricevendole, non le restituiranno alla chiesa. *Prohibemus, ne laici decimas cum animarum suarum periculo detinentes in alios laicos possint aliquo modo transferre. Si quis vero receperit, et ecclesiæ non reddiderit, christiana sepultura privetur.* Questa ecclesiastica legge nondimeno, come tante altre che non si confanno col privato interesse, da ben pochi deve essere stata messa in esecuzione, avendo dopo di essa continuato molti laici a ritener ancora e contrattar fra loro le decime.

Contratto di mutuo.

XVII. Un' altra specie di contratti è stato il *mutuo*, chiamato altresì *foenus* ed *usura*, di cui antichissimo e frequente in ogni tempo è stato l' uso o piuttosto l' abuso. Se alcuni degli antichi legislatori l' hanno vietato, altri l' hanno permesso, e da altri fu con alcune condizioni vincolato. Durante la repubblica romana, in vigor della legge 21

(1) T. v Thes. N. anecd. Marten. p. 1457.

delle XII tavole esiger si poteva per l'usura un' oncia al mese per cento, esclusone sotto pena del quadruplo ogni accrescimento. Essendosi in seguito introdotti alcuni abusi, le leggi *Licinia* e *Duillia Menia* vi andarono al riparo. Ma ciò non fu bastante per appagare il popolo romano, a cui eccessivamente gravosa sembrava tale usura; quindi dai tribuni ottenne che ridotta fosse al *fœnus semi-unciarium*, cioè al 6 per cento all' anno. Nè di ciò pago il medesimo pretese inoltre che tolto fosse del tutto ogni interesse: lo che pure ottenne per la legge *Genutia* (1) dal tribuno Genuzio pubblicata. Ma troppo violento si fu questo rimedio per esser durevole: anzi nuovi abusi intorno le usure pullularono, per toglier i quali nuove leggi, nuovi editti di pretori, e nuovi *senatus consulti* furono promulgati, tendenti tutti a ridurre l'interesse al 12 per cento. I primi cristiani imperadori procurarono di porvi qualche modificazione. Costantino il Grande con legge dell' anno 325 (2) non solo confermò le anteriori leggi, per cui *pro pecunia ultra centesimas*, cioè al mese, *vetatur accipere*; ma proibì inoltre d' esigere frutto alcuno dal grano prestato. La stessa legge fu nell' anno 386 confermata dagl' imperadori Valentiniano, Teodosio ed Arcadio. In altra maniera Giustiniano augusto ordinò il traffico di questo danaro (3). E primieramente volle del tutto sbandito l'*anatocismo*, ossia l'usura dell' usura; poi comandò che le persone illustri contentar si dovessero del terzo della centesima, cioè del 4 per cento all' anno, i mercanti dei due terzi, e gli altri della metà; a coloro poi che avessero prestato grano od altri simili generi permise la centesima, ossia l'uno per cento ogni mese, lo che importava il 12 per cento ogni anno: peso al certo che oggidì sembrar

(1) Tit. Liv. lib. 7.
(2) Cod. Theodos. lib. 2 tit. 33 de usur.
(3) Leg. 26 cod. de usur.

dovrebbe assai gravoso. Non poco gravosa esser pur doveva l'usura nel regno longobardico; poichè Liutprando in una sua legge a favor de' pupilli (1) di poter vendere in fondi stabili quanto bastasse per sanar un debito lasciato dai loro genitori, per ragione assegna della conceduta facoltà, *ne major damnietas propter onera solidorum accrescat.*

La chiesa, come lo provano le varie sue leggi, avrebbe voluto che non solamente fosse diminuito il frutto delle usure, ma tolto ancora del tutto. Le premure nondimeno dei papi e degli altri sacri pastori rimasero senza effetto, e le usure anzichè scemare sono andate sempre più aumentandosi, e quel traffico usurario che dapprima esercitavasi privatamente, pubblico divenne coll' essersi in molti luoghi formate delle società di *prestatori* che coll' infame lor arte si divoravano le sostanze altrui, divenuti perciò odiosi ai popoli, e spesso banditi dai principi, ma spesso anche richiamati, così esigendo il loro interesse. Da alcuni documenti del secolo terzo decimo raccolse il Muratori (2) che i capitali ad usura prestati rendevano ogni anno al prestatore il 20 per cento, e qualche volta anche di più. Tra gl' Italiani in quel secolo, i Fiorentini ed i Lombardi, e tra i Francesi, i Caorcini si rendettero famosi nell' esercizio di questo lucroso mestiere.

Documenti diplomatici di mutuo.

Niun documento diplomatico anteriore all' undecimo secolo, in cui di sì fatte prestazioni facciasi parola, fu citato dal medesimo Muratori, niuno forse avendone egli riscontrato. L' archivio monastico di s. Ambrogio tre ne somministra, due dell' ottavo e l' altro del nono secolo. Il primo che è dell' anno 748, appartiene a certo Alessandro, il quale prende in prestito da Arighi da Campilione *auri solidum uno meis utilitatibus peragendo usque in caput anni pro quibus unum solidus posui tibi loco pignoris seo fiducia*

(1) Lib. 4 c. 1.
(2) Ant. ital. t. 1 diss. 16.

nexo idest petiola una de prado, colla clausula di guarentire quel prato sotto la pena del doppio. Non ispecificandosi nell'istrumento quanto fruttasse quel praticello, venir non si può in cognizione dell'usura contribuita per quel soldo d'oro. Così pure nella seconda carta stesa nel 796 certo Gioanni per danari 90, ossia per soldi sette e mezzo, ricevuti a mutuo da Erminaldo, essendosi obbligato a dare ogni anno tre urne piene di buon vino, il di cui valore s'ignora, ignoriam del pari a qual somma ammontasse l'annual usura di que' 90 danari.

Più chiaro lume ne dà l'altra carta, che è dell'809, nella quale due fratelli Dachimondo e Valderisso confessano d'avere ricevuto da Sespaldo e Trasemondo, parimente fratelli, danari d'argento *sexxenendi*: col quale storpiato termine si saranno verisimilmente voluto dinotare *sex viceni*, ossia 120 danari, componenti soldi dieci, che come in altro luogo dimostreremo, formavano lire 540 all'incirca della corrente moneta imperiale. La pena, ossia la multa che negl'istrumenti di contratto suol essere il doppio della cosa contrattata, essendo nel presente di soldi 20, la somma da Sespaldo e Trasemondo somministrata agli altri due fratelli Dachimondo e Valderisso avrebbe dovuto essere di soldi 10, risultanti da 120 danari. Questo capitale aveva ad essere restituito dopo 15 anni: *et pro usuris eorum de suprascriptis denariis ponemus nus suprascriptis Dachimundo et Valderisso creditoris nostris in loco pignoris seu fiducio idest omnibus rebus juris nostris in fundo solomno cum casis curtis orto area campis pratis vineis silvis etc.*, colla condizione di dover eglino stessi lavorare e migliorare tutti quei fondi, pagando la metà del vino, ed un moggio di segale e di panico ogni tre moggia, che dai fondi suddetti se ne sarebbero ricavate con di più danari 12, che soli ammontavano al 10 per cento. Egli è vero che non viene nell'istrumento specificato doversi ogni anno pagar questa usura; dal contesto nondimeno si rileva che annuale esser ne doveva il

pagamento. Nè quì ristettero le pattuite condizioni, poichè promettono inoltre i medesimi *ipso trebuto cum nostro evegio pro tempore suo perducamus usque in Beroniano ad casa vestra et vovis consignare promitto. Et insuper vindemias aut grano battere vus aut messo vestro ad nostro dispendio recipiamus.* Avvegnachè formar non si possa un calcolo esatto del valore dei grani, del vino, e degli altri obblighi a cui erano tenuti i due fratelli Dachimondo e Valderisso, per quanto abbassar se ne voglia il prezzo, tutte queste usure insiem unite oltrepassar dovevano il 20 per cento ogni anno. Non v' ha dubbio che tal risultato sembrar non debba in oggi troppo esorbitante, ma la scarsezza dei metalli nobili, facendone allora crescere di molto il pregio, ne doveva far questo crescere di molto le usure.

Beni stabili dati per cauzione nei mutui.

Tutte coteste carte sono chiamate *cautionis*, colla qual' appellazione sono pur dinotate le carte di *mutuo* nelle formole di Marculfo (1), e in una legge del re Liutprando (2). Altre volte son dette *munitionis*, o *de suscepto*. Da tali denominazioni, e più dalla natura del contratto espresso negli accennati nostri documenti raccogliesi, che per pegno del ricevuto danaro si dessero beni stabili: cauzione che difficilmente era soggetta a perire. In mancanza di fondi stabili diedersi qualche volta per cauzione i proprj figlj per essere poi dal creditore impiegati nel vile mestiere di servi, considerati allora come pertinenze di fondi. Colla testimonianza di molti antichi scrittori dimostra il Savarone (3) essere stato sino dai tempi di Augusto assai frequente il costume, continuato in seguito anche nei secoli bassi di dare in pegno i fondi stabili per cauzione del danaro ricevuto a mutuo. Chiamavasi quest' atto *infiduciare*, o *fiduciare*, ovvero *offiduciare*, ed il pegno stesso

(1) Lib. 2 formul. 25.
(2) Leg. 2 lib. 3.
(3) Not. ad epist. 24 lib. 4 Sidon. Apol.

fiducia o *fiducio*: termini che leggonsi non solamente in due delle riportate, ma ancora in più altre vetuste pergamene. Nelle *assisie* o consuetudini del regno di Gerusalemme, tal cauzione fu denominata *impegnation* dal latino *pignoratio*; ed un capitolo su quest'oggetto vi ha intitolato *de la impegnation di stabili* (1). Essendo spesso in pericolo di perdersi questi fondi, dati per cauzione, alcuni che con donazioni pie di stabili hanno beneficato chiese o monisteri, vollero nella carta di donazione espressamente inserito il divieto di dargli in pegno. Così in una del 1053 (2), tra le altre ingiunte proibizioni, quella pure si trova di non potersi *per pignus ullo modo infiduciare* alcune case e terreni al monistero di s. Ambrogio per legato pio lasciati.

Contratti dei servi.

XVIII. Chiudasi questo capo con un leggier cenno di un vituperevole vergognosissimo contratto, dai più rimoti secoli introdotto e reso universale presso quasi tutte le nazioni del mondo, e che tuttora si esercita, voglio dire di quel traffico, per cui gli uomini hanno venduto e vendono quelli della stessa loro specie, privandoli della naturale loro libertà, ed assoggettandoli alla più dura e barbara schiavitù. Se si avessero a calcolare gli uomini venduti, o stati vendibili dall'epoca in cui fu introdotto quest'infame commercio sino al dì d'oggi, vedrebbersi forse a sorpassare a più e più doppj tutti gli uomini che di presente cuoprono la superficie della terra. Gli antichi Greci e Romani, i più colti tra gli altri popoli e i più dediti alla filosofia, sono stati altresì tra tutti i più inumani verso i servi, e come nel loro servizio, così ancora nei contratti delle loro persone gli hanno considerati come altrettante bestie da soma, facendo pubblicamente snudare sì i maschj che le femmine per iscoprirne i corporali

(1) Cancian. leg. barbar. §. 36.
(2) In arch. mon. s. Ambr.

difetti. *Ementibus*, scrive Seneca (1), *ornamenta ipsa suspecta erant, et sive crus alligatum, sive brachium aspicerent, nudari jubebant, et ipsum sibi corpus ostendi.*

Condizione dei servi più mite sotto i barbari.

Se i popoli barbari nei contratti dei servi abbiano usata tale indecenza, a noi non consta; sappiamo soltanto che sotto loro assai tollerabile è stata la condizione dei medesimi, e molto più di quelli addetti al servigio delle chiese e delle badìe, i quali però più difficilmente degli altri arrivar potevano a conseguir il benefizio della libertà (2). Essendo i servi considerati non come persone, ma come cose, e quai beni stabili, o appendice di essi, dei quali le chiese ed i monisteri dispor non potevano liberamente, ma livellarli soltanto e cambiarli sotto alcune condizioni; quindi anche i loro servi erano in simil guisa vincolati, e perciò inabilitati a sottrarsi dallo stato di servitù.

Quanto valutati i servi.

L'imperador Giustiniano aveva per il contratto dei servi stabilito una specie di tariffa (3), avendo fissato per gli schiavi zotici 20 soldi d'oro, 30 per i capaci di qualche mestiere, 50 per i pratici delle note tironiane, 60 per i medici e 70 per gli eunuchi, i quali alcun'arte sapessero esercitare. Nei codici legali però dei re barbari nulla si stabilisce intorno il prezzo di essi. Quel tanto che dai medesimi codici, ove la multa vien tassata da pagarsi dall'uccisore di un servo altrui, e dalle nostre carte, ove contratto di servi si contenga, raccoglier possiamo, si è che questi decadettero alquanto da quel prezzo a cui valutavansi a' tempi di Giustiniano, non però a quel sì basso segno che il Muratori (4), una nostra carta del 735 interpretando, ha creduto sulla falsa supposizione che il pagamento di due soldi e di un *semisse* (la carta dice *tremisse*) per l'acquisto del *mundio*, ossia della tutela di

(1) Lib. 11 cap. 81.
(2) V. ant. long. mil. vol. 1 diss. 10.
(3) Cod. lib. 7 tit. 7.
(4) Ant. ital. t. 1 diss. 12.

una serva, sia stato il prezzo sborsato per la compera di essa.

Quattro classi di servi dalle longobardiche leggi (1) sono riconosciute, la prima dei *ministeriali*, più capaci e sperimentati, la seconda dei meno, la terza dei *rusticani*, e la quarta dei fanciulli, e quattro diverse composizioni o multe stabiliscono da pagarsi per cadauno di loro dall' uccisore ai rispettivi loro padroni. L' uccisione dei primi avevasi a compensare con soldi d' oro 50, dei secondi con 25, dei terzi con 16; ma riguardo i servi fanciulli *arbitretur a judice secundum qualem habuerit ætatem, aut quale lucrum facere poterat, ita domino componat* (2). Questa differenza di prezzi, secondo la diversa età e capacità dei servi, vien confermata dalle nostre carte, da una delle quali del 1018 Gotefredo abate di s. Ambrogio fa il cambio con Pietro prete *decumano* di due servi, padre e figlia, ricevendone in compenso un fondo di pertiche 20. Da altra del 725 consta essere stato un fanciullo di nazione francese venduto per soldi 12 d' oro; e per 30 di argento due fanciulli, come da istrumento dell' 807. Un altro fanciullo, come da altro istrumento dell' anno 955, fu valutato quanto un fondo di pertiche 15 e tavole 8, che per esso l' abate di s. Ambrogio Aupaldo ricevette da Valcario o Valso negoziante (3).

Coteste vendite di servi, ed il vincolo con cui erano strettamente legati al servigio dei loro padroni, senza proprietà, e colla perdita della loro libertà civile, e molto più il duro trattamento a cui eran essi soggetti sotto le colte nazioni, sono tutti argomenti che provano l' infelicità del loro stato. Eppure vi hanno alcuni fra i moderni che per sollevare dalla miseria e dalla mendicità in cui languiscono innumerevoli famiglie del basso popolo, rimessa

(1) Leg. 132 Rotar.
(2) Leg. 137 ejusd.
(3) Chartæ in arch. mon. s. Ambr.

vorrebbero in pratica l' antica servitù domestica. Chi tra tutti si è distinto nel promoverla è stato il Linguet nella sua *teorìa delle leggi*, e negli *annali politici*, *civili e letterarj del secolo decimo ottavo* (1), ove con sottili metafisici raziocinj s' industria di provarne i moltiplici vantaggi, rappresentandola come quasi uno stato di felicità.

Se sia spediente il ristabilire la servitù domestica.

Se però il rinomato annalista avesse consultato gli antichi documenti storici e diplomatici, avrebbe potuto dal fatto rilevare che i servi, avvegnachè sotto i barbari, e specialmente sotto i Longobardi, fossero trattati con umanità e moderazione, con tutto ciò non eran eglino punto contenti di quello stato, avendo anzi ogni via tentato per sottrarsene, e felici reputavansi coloro a cui fosse riuscito il sortirne l' intento, non per altro motivo se non perchè la libertà civile è stata sempre da tutti riconosciuta per un bene a tutti gli altri preferibile. I padroni stessi nell' emancipare i loro servi hanno sempre creduto di compartire ai medesimi un benefizio singolare. A tutt' altro mezzo converrà dunque rivolgersi per liberare dall' indigenza e dalla mendicità quelle dicianove parti delle venti di cadauna popolazione, le quali secondo il calcolo del nominato Linguet ne sono angustiate, ed oppresse.

(1) Réflex. prélim. t. 1 p. 85 et seq.

CAPO V.

DEI TESTAMENTI, DELLE DONAZIONI PIE, DEI BENEFIZJ, DELLE COMMENDE, E DEI BREVI DI NOTIZIA.

Atti legali dipendenti dalla volontà di uno solo.

I. Nostro scopo è stato nel precedente capo il trattare di quegli atti legali, per la di cui stipulazione due contraenti per lo meno concorrer dovessero; in questo si ragionerà di quegli altri atti legali, dipendenti dalla volontà e determinazione di uno solo, o dove uno solo tiene il luogo principale. Alla classe di questi, oltre le carte di possessione, di cauzione, di commissione o mandato, i giuramenti d' omaggio e di fedeltà: oltre, dissi, questi ed altri simili atti, dei quali quì non giova il ragionare, appartengono i testamenti e le donazioni pie, l' esame dei quali atti noi riputiamo non meno utile dell' altro già istituito intorno le carte di contratto. Avendo pure dalla disposizione di uno solo dipenduta la collazione dei benefizj e delle commende, abbiam creduto spediente il richiamare amendue sotto il presente capo. E per dare qualche contezza ancora di alcun altro atto della stessa classe, quelle carte sceglieremo, ossia que' brevi, detti di *notizia*, *memoratorj*, di *ricordazione*, o con altre sì fatte denominazioni divisati, dei quali non iscarsa copia havvi negli archivj.

Significazioni diverse del termine *testamento*.

Cominciando pertanto dai testamenti, non sarà fuori di proposito l' avvertire essere stato questo termine preso nelle carte diplomatiche in significazioni diverse per diplomi, per contratti, per convenzioni, per donazioni, per fondazioni o dotazioni pie, per manomissioni, per statuti, ed in genere per qualunque sorta di carte (1). Queste

(1) V. Maffei istor. dipl. p. 80, e nouv. traité de dipl. t. 1 p. 396.

però sono significazioni improprie, e di tal natura è pure il termine di *testamento* riguardo i sacri codici, che tutti sanno non indicar ultima volontà, ma patto e convenzione. Il testamento, secondo il proprio e rigoroso suo senso nel quale quì da noi si prende, è l'ultima volontà dell'uomo che, disponendosi alla morte, dispone delle cose sue, ossia negli ultimi momenti di sua vita, ossia in qualunque altro tempo, e che, quando non sia altrimenti stabilito, non suole aver luogo se non dopo la morte del testatore. Come il termine di testamento è stato altre volte usato per indicar patto, diploma ec, così quello di *judicatum* per dinotare testamento, ed il verbo *judicare* per *testari*. Gli esempj ne sono frequenti nelle carte testamentarie.

Sebbene varj antichissimi testamenti si abbiano per esteso dei Greci, e cinque in specie di cinque celebri filosofi, di Epicuro, di Platone, di Aristotele, di Teofrasto e di Licone, tramandatici da Laerzio (1); con tutto ciò da niuno di essi apprender si possono le formole ed i riti in tali circostanze praticati, poichè il biografo non li curò, pago soltanto d'averne esposta la sostanza. Abbiamo pure per esteso il testamento di Epitteta spartana, che serbasi nel museo veronese, il qual testamento è inciso su quattro lastre di marmo (2); ma fuori delle moltiplici testamentarie di lei disposizioni alcun cenno appena s'incontra di qualche rito. Tal'è la sola personale presenza dei testimonj senza che sienvisi sottoscritti, lo che pure si ravvisa nel testamento di Licone.

Riti e formole dei testamenti presso i Romani.

Diversamente succede intorno i più antichi testamenti dei Romani, durante la repubblica, dei quali testamenti si hanno le formole ed i riti, che raccolti furono dal Terrasson (3) coll'avervi aggiunto le condizioni e le formalità

(1) De vit. philosoph.
(2) Gruter inscr. ant. p. CCXVII.
(3) Hist. de la jurispr. rom. p. 120.

dagli imperadori introdottevi, e sotto loro praticate, le quali alle seguenti principalmente riduconsi. Dopo un breve preambolo, e questo vario ad arbitrio del testatore, che qualche volta lo tralasciava del tutto, oppure vi sostituiva la salutazione e l'indirizzo a guisa di lettera, dichiarava egli tosto da chi fosse stato scritto il testamento, se di propria mano, nel qual caso dicevasi *olografo* (1), o veramente se da altri per di lui ordine alla presenza dei testimonj. Erano quindi nominati i legatarj e gli eredi colla specificazione della sostanza e della quantità di essa, che era loro per legato o per eredità lasciata, i nomi aggiuntivi di quelli a cui l'esecuzione delle testamentarie disposizioni era affidata.

Condizioni e cautele volute nei testamenti.

Le condizioni, dalle leggi richieste per la validità dei testamenti, consistevano nelle date del tempo, nella presenza, sottoscrizione e segnatura dei testimonj in numero di sette, che di nuovo il nome loro col loro sigillo mettevano al di fuori delle tavole testamentarie. Anche il libro dell'Apocalisse, in cui erano registrate le misteriose disposizioni di Dio, spettanti alla nuova legge, era scritto esso pure al di dentro ed al di fuori, e munito di sette sigilli (2). Dovevano i testamenti essere scritti tutti di seguito *uno contextu*, nè in altra lingua che nella latina (3), a differenza dei fidecommessi, che in altre lingue esser lo potevano (4).

Con quale cautela per evitar le frodi si avessero a sigillare i testamenti, lo dimostra la legge del senato romano a' tempi di Nerone (5), colla quale era ordinato che non s'improntassero i sigilli sulle tavole dei testamenti, se non dopo che fossero state con fili di lino

(1) Leg. Luc. Tit. §. ult. dig. de leg. 2.
(2) Apocal. cap. 5 v. 1.
(3) Digest. lib. 32 leg. 11.
(4) Ulpian. fragm. tit. 25 §. 9.
(5) Sveton. in Neron. c. 17.

legate, i quali passar dovevano per tre diversi fori, laddove che dianzi erano col medesimo filo soltanto involte. Non ostante questa precauzione i testamenti non andavano dalle frodi immuni. Luciano (1) tre diverse ne accenna, di cui i falsarj facevan uso. Se vi si fossero fatte cancellature o abrasioni o aggiunte, che avessero potuto alterare o recar pregiudizio al testamento, vi si soleva ciò avvertire. Ulpiano (2), vissuto nel terzo secolo, ne parla come d' una formola usitata, la qual era così espressa: *lituras, inductiones, superinductiones ego feci.*

Codicilli.

Sotto Augusto s' introdussero anche i codicilli, ossia i piccoli codici o tavole che in forma di lettere erano esposti, e colla salutazione sì ai primi che ai sostituiti eredi (3). Per la validità dei medesimi Costantino Magno ordinò la presenza dei testimonj come nei testamenti, la quale da prima non era necessaria. Sembra che, durante la repubblica romana, ed anche sotto i primi imperadori, gli originali dei testamenti siano stati scritti sopra tavolette incerate, poichè presso i più antichi scrittori *ceræ* e *tabulæ* prender si solevano come termini specifici per dinotare i testamenti. Così in quella formola presso Ulpiano (4), *Hæc ut in his tabulis, cerisve scripta sunt, ita lego, ita testor etc.* Così nel succennato *senatus consulto*, e così in altri antichissimi documenti. Le membrane, il papiro, e le altre analoghe materie della scrittura suscettibili denno essere state introdotte posteriormente; imperocchè Giustiniano (5) lascia all' arbitrio di chiunque il servirsene come delle *tavole* nei testamenti: e sotto nome di *tavole* sono state le materie suddette dal nominato Ulpiano riconosciute (6).

Su quali materie scritti già i testamenti.

(1) In Pseudomante.
(2) Dig. lib. 28 tit. 4 l. 1.
(3) V. Terrasson loc. cit. p. 125.
(4) In fragm. tit. 2.
(5) Instit. lib. 2 tit. 10 §. 12.
(6) Digest. lib. 37 tit. 11.

Queste tavole testamentarie per la maggior sicurezza depor si solevano in un archivio presso qualche sacro tempio, ov'erano gelosamente custodite: in Roma i custodi ne erano le vestali ed i sacerdoti. Allorchè poi aprir si voleva e riconoscere un testamento, avevasi ricorso ad alcuni magistrati superiori, a quest'uffizio deputati, i quali, riconosciuti i sigilli e le soprascrizioni esteriori dei testimonj, comandavano che quelli fossero franti, si tagliasse il lino e si aprisse il testamento, che da capo a piedi era recitato, registrandosi di tutto la memoria colle note croniche, indicanti il tempo in cui tal funzione era stata eseguita.

Testamenti dei gentili.

II. Molti testamenti degli antichi gentili romani, in lapide scolpiti, si riportano dal succennato Terrasson (1), alcuni de' quali però sono soltanto estratti o porzioni o frammenti di essi, ed altri sono militari, ossia *in procinctu facta*, mancanti di molte formalità, ed espressi in termini assai succinti. L'unico forse che dir si possa in tutte le sue parti compito, si è quello di Lucio Cuspidio, se pur sincero, rendendocelo dubbio e sospetto alcune espressioni perfettamente cristiane, le quali non è credibile che state sieno da un gentile, qual era Lucio Cuspidio, dettate. L'esordio sembra ricavato dalla dottrina dell'apostolo s. Paolo: *Dei optimi max. numine invocato, absque cujus nutu neque quicquam rite inchoari, neque recte perfici potest.* Parlando in seguito dell'immatura morte di Leto, unico suo figliuolo, confessa *nefas esse divinæ non acquiescere voluntati.* E laddove il discorso dirige ai suoi esecutori testamentarj, li prega *per summum omnium opificem*, che vogliano *bene honesteque deposita gubernare.* Finalmente conchiude: *Valete superstites mortalitatis non immemores. Romæ Gn. Pompilio et L. Martio coss.* consoli, i di cui nomi nella serie dei consoli romani presso

(1) Append. p. 81 et seq.

il Petavio non s'incontrano (1). Altronde un monumento sì interessante non si sa nè dove, nè da chi sia stato ritrovato. Antonio Agostino (2) lo riconosce per una finzione di Pomponio Leto. Dopo questo il testamento, da cui raccoglier si possono più formole testamentarie degli antichi Romani, si è quello di Gallo Favonio Giocondo, morto nella guerra lusitanica contro il ribelle Viriato. Ha esso tutti i caratteristici di sincerità, e dicesi essere stato scoperto in una campagna della Lusitania o Portogallo. Fu il medesimo per la prima volta pubblicato dal Marliano (3) ed in seguito più correttamente da Giorgio Fabricio (4), da cui lo prese il Terrasson (5).

Modello perfetto di testamento secondo le forme del gius romano ci presenta pure quel testamento burlevole di M. Grunio Corocotta Porcello (6), cui i ragazzi sghignazzando, come s. Gerolamo (7) attesta, cantar solevano nelle scuole. Dopo la dichiarazione *quod quoniam manu mea scribere non potui, scribendum dictavi*; e dopo un breve dialogo tra lui ed il cuoco che aveva ad ammazzarlo, vien segnata la data *sub die XVI kal. Lucernin*; e coi nomi di *Clybanato et Piperato coss.* Passa quindi Grunio Corocotta ad istituire diversi legati al padre, alla madre, alla sorella, ai calzolaj, ai cacciatori, ai ladri e ad altri, ed anche al cuoco a cui lascia la fune da legarsi il collo. Vuol inoltre che se gli erga un monumento sepolcrale con iscrizioni in caratteri d'oro. In fine è avvalorato il testamento colla segnatura di sette testimonj che si fingono avervi posto il loro nome.

---

(1) Ration. temp. l. II.
(2) Dial. 10 p. 229.
(3) Descript. urb.
(4) Ant. monum. lib. I.
(5) Loc. cit.
(6) Ap. Terrass. de la jurispr. rom. append. p. 86.
(7) Proœm. XII lib. in Esai.

Testamenti dei cristiani antichi.

Come dei gentili, così dei cristiani, e in maggior copia ancora sussistono testamenti, cominciando dal quarto e quinto secolo, nei quali nondimeno collo stesso ordine si procede, e le formole stesse vi si usano, e gli stessi riti che di sopra vedemmo prescritti e praticati secondo le leggi romane. Il più antico che si abbia, sebbene con qualche leggiere interpolazione, è quello di s. Efrem diacono della chiesa di Edessa, da lui scritto l'anno 378 più in forma di discorso che di atto giuridico (1); ma che per i sentimenti veramente cristiani, in esso espressi, meriterebbe d'esser letto da chiunque sia disposto a stendere l'ultima sua volontà e preso per norma da seguitarsi. Di poco posteriore, cioè del 381 si è il testamento di s. Gregorio nazianzeno alle romane leggi intieramente conforme, che con particolar opuscolo fu da Giovanni Leunclavio illustrato (2).

Ma un pregevolissimo original documento ravennatese, composto di varj testamenti insiem uniti, parte del quinto e parte del sesto secolo, in papiro d'Egitto (3), che dopo varie vicende passò nella R. librerìa di Parigi, non solamente ne dimostra le formole e i riti nei testamenti secondo l'antico diritto romano, ma la maniera ancora con cui secondo il medesimo facevasene la giuridica ricognizione. Esso in alcune parti è guasto, ma non a segno d'impedirne l'intelligenza, massimamente perchè cinque essendo stati i testamenti che furono allora riconosciuti, coi termini degli uni supplir si può ai termini che agli altri mancano.

Per quanto dunque spetta i testamenti, quello proporremo di Colonico diacono della chiesa di Ravenna, che nella raccolta è il secondo. Dopo d'aver egli esposto lo

(1) Tom. II oper. edit. rom. 1743 p. 395.
(2) Tom. II oper. ejusd.
(3) Nouv. traité de dipl. t. III p. 706.

stato pericoloso di sua salute, sano di mente, ma non di corpo: *cogitans humanæ conditionis casus ne ut adsolit* (a) *repentina morte præveniar conrogatis mihi testibus numero competenti subscriptum testamentum feci idque et manu mea olographa subscripsi et valere jussi. Quod si casu jure civili aut prætorio hoc testamentum meum valere non potuerit etiam tamquam ab intestato vice codicellorum meorum in perpetuum valere volo ratamque hanc voluntatem meam esse jubeo. Si qui mihi hæredes* (b) *erit hæredesque erunt hujus ego fidei vel horum omnium committo cui quod hoc testamento legavero darique jussero id ut præstitetur* (c) *quos quasve liberos liberæve* (d) *esse jussero, hii omnes liberi liberæve sint totæ etc. — Leone jun. pp. Aug. s. d. prid. nonar. Novembr. Rav.* (e) *apud Pompilium.* Questi sarà verisimilmente stato il depositario e custode del testamento. Non avendo Leone juniore regnato che alcuni mesi dell' anno 474, a quest' anno perciò tal atto riportar si deve.

(a) *adsolet.*

(b) *hæres*

(c) *præstetur*

(d) *liberasve*

(e) *Leone juniore perpetuo Augusto sub die pridie nonarum Novembrium Ravennæ.*

Siccome nel secolo seguente sesto l' imperador Giustiniano alcune nuove leggi pubblicò intorno i testamenti; quindi in quelli che fatti furono dopo la pubblicazione di esse, alla formola: *quod si quo casu jure civili aut prætorio*, fu aggiunto: *aut cuilibet novellæ legi*, come nel testamento di Aureliano vescovo di Ravenna, che nella stessa raccolta si trova (1); oppure come nell' altro di Giorgio mercante (2): *vel novellarum legum aut nuper datarum*; o veramente: *aut alia qualibet juris ratione*, come in un altro di certo Costanzo (3), tutti tre posteriori alle leggi di Giustiniano.

Ricognizione dei testamenti.

III. Veggiam ora in qual maniera siasi fatta la giuridica ricognizione dei testamenti. Con previo libello dagli esecutori testamentarj prevenuti i *principali* magistrati, a cui

(1) Num. 4.
(2) Num. 5.
(3) Num. 3.

tale incumbenza spettava, e che esser dovevano tre per lo meno, ma che nel documento ravennatese sono cinque, distinti cadauno col suo nome e cognome, al loro tribunale presentavansi i medesimi esecutori col testamento sigillato, e coi testimonj concorsi già ad avvalorarlo col loro attestato, i nomi de' quali ne erano replicati al di fuori coll'apposizione inoltre dei loro sigilli. Il principal legatario o esecutor del defunto chiedeva ai magistrati suddetti di rimettere il testamento ai loro subalterni uffiziali, per passare poi, eseguite le necessarie formalità, ad aprirlo, ed a farne la lettura.

In quai termini proposta fosse la domanda, sarà bene l'intenderlo dal sacerdote Severo, esecutor testamentario del nominato vescovo di Ravenna (1). *Severus u͂. s. d.* (a). *Ante hoc u. u.* (b) *sanctus ac veneravilis Aurelianus episcopus sanctæ ecclesiæ catholicæ Ravennatis dum ultimis urgueretur* (c) *condidit cartulam suæ voluntatis quam a se vel a testibus completam atque signatam præsentibus iisdem testibus mihi credidit commendandam quamque præ manibus gero peto la u* (d) *ut eandem competenti officio suscipi jubeatis et ostendi ut si signaculum vel superscriptiones suas recognoscunt singuli absque sui injuria edicere dignentur deinde eam resignari præcipiatis linum incidi aperiri et per ordinem recitari faciatis quod defuncti voluntas possit agnosci.* Il termine *officium* e qui ed altrove nel papiro è preso per *uffiziale*, ossia per una particolar persona di quel magistrato. Quanto chiedevasi, se pur giusto, era dai magistrati eseguito. Cadaun testimonio riconosceva la sua soprascrizione ed il suo sigillo. Ecco in quai termini si esprime il primo dei testimonj: *Probinus u. s. d.* (e) *Constat me in hoc testamento interfuisse in quo agnosco signaculum anuli mei superscriptionem me met infra subscripsi.* Se taluno dei testimonj

(a) *venerabilis sacerdos dixit*
(b) *vir venerandus*
(c) *urgeretur*
(d) *laudabilitatem vestram.*
(e) *venerabilis sacerdos dixit*

(1) Ibid. num. 4.

fosse stato assente, tutti gli altri presenti ne testificavano la verità della soprascrizione e del sigillo di esso, come appunto fecero nel caso attuale sei testimonj riguardo il settimo, i quali alla proposta interrogazione dei magistrati: *quid de alio teste cujus signaculum vel superscriptionem imprexam* (a) *vidimus?* risposero: *Constat Petrum u. d.* (b) *una nobiscum in hoc interfuisse testamento in quo agnoscimus anuli ejus signacula superscriptionem sed nunc absens est.*

(a) *impressam*

(b) *virum devotum*

Ciò fatto, i magistrati ordinavano che fossero levati i sigilli, tagliato il lino, aperto il testamento e recitato per intero. Terminatane la lettura, i magistrati facevano tutta la serie del fatto registrare negli atti pubblici; poi erano da loro interrogati gli esecutori testamentarj, se di qualche altra cosa avessero potuto compiacerli. Nell' enunziato papiro uno di essi a nome degli altri rispose: *Gratias agimus gloriosæ potestati*, cioè a quei magistrati, *quia petitionem nostram ad effectum congruum perduxistis. Nunc petimus ex his quæ acta sunt gesta nobis edi propitii censeatis.* Allora i magistrati dissero: *Gesta vobis lex his quæ acta sunt competens ex more edere curavit officium.* Si dà compimento all' atto col replicarvisi due volte *edantur*, scritto con carattere diverso, e con premessavi una croce, in forma l' una dall' altra diversa: con il che due di quei magistrati avranno compartita la facoltà richiesta. Con altro carattere e con altra forma di croce vi è sottoscritto *Fl. Severus exceptor probo nilo prærogativarum edas*, che *Probonilo* o *Bonilo* congetturano i PP. Maurini (1) potersi leggere. A me sembra che sia ivi trascorso errore nel termine *nilo*, e che forse siavisi voluto dire che Flavio Severo *exceptor* (specie di notajo) approva o acconsente che il maestro o l' ispettore delle *prerogative* abbia a darne fuori l' atto. Checchè ne sia,

(1) Loc. cit. p. 711.

altri testamenti si hanno di Ravenna, scritti colle stesse formole, e stati colle stesse maniere aperti.

Testamenti in Francia a norma delle leggi romane.

IV. Ai testamenti ravennatesi seguono nell'ordine de' tempi alcuni francesi, e questi pure stesi a norma delle romane leggi, come lo furono altresì quelli fatti in altri paesi ove le stesse leggi avevan corso. Il primo e il più celebre dopo il testamento di s. Perpetuo vescovo di Tours (1), si è quello che al principio del sesto secolo dettò e sottoscrisse s. Remigio vescovo di Rheims (2): testamento per altro che, sebbene di consenso quasi comune per sincero ammesso, nondimeno è soggetto a qualch' eccezione. Alcuni poco verisimili fatti che vi si leggono, e la differenza notabile che passa tra le varie copie di esso, pubblicate colle stampe, ce lo rendono sospetto se non di falsità, per lo meno d' interpolazione. Le formole però dal santo vescovo ivi usate sono tutte a norma del gius romano, ed uniformi a quelle dei testamenti ravennatesi, se non che il medesimo è intestato coll' invocazione divina: *In nomine Patris etc.*, che nei ravennatensi manca; e sulla fine vi sono da s. Remigio minacciate le maledizioni contro i violatori delle pie sue disposizioni, ed invocate le benedizioni sopra gli esecutori fedeli delle medesime: lo che nei testamenti di Ravenna non veggiam fatto, avendo s. Remigio in ciò imitato s. Perpetuo che nel suo testamento usato aveva l' invocazione divina, le imprecazioni e le benedizioni, come del pari usate le avevano s. Efrem, e s. Gregorio nazianzeno nei loro.

Nè diversamente dagli accennati sono esposti i posteriori testamenti francesi, quai sono nel secolo sesto quello di s. Cesario vescovo d' Arles, morto nel 542 (3), e l'altro di s. Aredio abate di Atana nel Limosino da lui

---

(1) Spicil. t. v p. 105.
(2) Ap. Terrasson in append. p. 90.
(3) Ap. Baron. ad an. 508 n. 23.

fatto unitamente con sua madre s. Pelagia (1). Tali pur sono nel secolo settimo i testamenti l' uno del 615 di Bertrano vescovo di Mans (2), un altro del 696 di Ansberto vescovo d'Autun (3), ed un terzo del 698 della badessa Irminia (4). Altri se ne tralasciano per passare a far cenno di alcune disposizioni testamentarie dell' ottavo secolo, appartenenti alla Francia, nelle quali le stesse formole continuano e lo stesso stile dei testamenti secondo le leggi romane. Nel numero di essi è il testamento del 722 di s. Wilderado abate di Flavigni (5), e l' altro del 726 del vescovo s. Willebrodo (6). Questa esser doveva la più comune maniera nella Francia d' istituir testamenti; imperocchè di questa sola hannosi le formole presso Marculfo (7). In quelli dei successivi tempi nel medesimo regno più rare si scorgono le formole romane, cessate poi del tutto nel secolo decimo; ma più frequenti vi sono l' invocazione divina, le imprecazioni e le benedizioni.

Testamenti di abati, di abadesse e di monaci.

V. Abbiamo poc' anzi veduto due testamenti di abati, d' Aredio e di Wilderado, ed un terzo della badessa Irminia. A questi più altri aggiugner si potrebbero di semplici monaci eziandio e di monache nel vasto regno della Francia, coi quali testamenti si dispone liberamente di molte sostanze, riconosciute di loro ragione. Come mai cotesti atti che proprietà suppongono, comporre colla regola di s. Benedetto, comunemente professata nei monisteri, dalla quale la proprietà è sotto le più rigorose pene bandita (8), e l' uso soltanto è permesso delle necessarie

(1) Ap. Mabill. t. II analect.
(2) Ap. eund. ibid. t. III p. 114.
(3) Annal. bened. t. I p. 702.
(4) Ampliss. collect. t. I p. 9.
(5) Sæc. tert. bened. part. I p. 683.
(6) Hist. trevir. dipl. t. I p. 115.
(7) Form vet. capp. 71, 72, 73.
(8) Reg. c. 33.

cose? Potevano forse ignorare tale disposizione della regola tanti abati e monaci osservatori esattissimi di tutto il resto di essa? Questo riesce a molti uno strano paradosso, ma che tale non è in realtà.

Conviene però dianzi alcune leggi avvertire che i testamenti riguardano sì dei monaci che delle monache. Per legge pubblicata l' anno 455 (1) l' imperador Marciano aveva a queste, come alle vedove, alle diaconesse, ed alle vergini tutte a Dio consecrate, la facoltà compartito di lasciare per testamento o per codicillo, purchè munito delle prescritte legalità, o in tutto, o in parte le loro sostanze ad una chiesa, ad un monistero, ad un cherico, o monaco, o a' poveri; e ciò *modis omnibus ratum, firmumque consistat.* Essendo stato per molti secoli il principal distintivo della professione di tutte le indicate classi di femmine la castità, col tenersi lontane da qualunque carnale commercio, stato di vita che gli antichi cristiani legislatori hanno sempre procurato di promovere e favorire, ed a cui non era allora annessa la rinunzia delle proprie sostanze; quindi l' imperador Marciano per vieppiù allettarvele (lo stesso fecero di poi anche i re longobardi) confermò loro la facoltà di liberamente dispor di esse in usi pii.

Della stessa facoltà di testare godevano in vigor della legge anche i monaci, facoltà loro accordata nel codice teodosiano (2). Egli è d'uopo perciò il dire che nei primi secoli della chiesa questi non si spogliassero affatto del diritto di proprietà, sebbene vivessero poveramente. Il titolo per cui il codice teodosiano autorizza i loro testamenti, si è perchè, potendo i medesimi ereditare, ragionevol cosa era che gli altri ancor adir potessero le eredità loro, sebbene non tutti indifferentemente. Era quindi

---

(1) Cod. Theodos. novell. lib. 5 tit. 5.
(2) Ibid. lib. 5 tit. 3 l. 1.

bensì loro permesso il disporre dei beni ad essi toccati, ma non goderli a piacimento (1). Su questo principio si sarà forse proceduto nel permettersi i testamenti a quei monaci ed a quelle monache seguaci della regola di s. Benedetto, a cui dopo la professata regola pervenute fossero eredità o legati. Benchè non è certo che tutti i di sopra nominati sì monaci che monache abbiano la di lui regola professata.

Ma come mai combinare tale facoltà con quanto ai monaci in genere prescrisse s. Gregorio Magno papa (2), il qual vuole che *ingredientibus monasterium convertendi gratia ulterius nulla sit testandi licentia, sed res eorum ejusdem monasterii juris fiat, sicut aperta legis definitione decretum est*; alludendo forse con queste ultime parole al capo 33 della regola di s. Benedetto, ove ciò in termini chiari si stabilisce? S. Gregorio però non altri testamenti verisimilmente ha voluto ai monaci ivi proibire che quelli con cui si disponesse a favore di coloro che dalla legge civile erano esclusi, e non già gli altri con cui fossero confermate le precedenti loro disposizioni intorno le proprie sostanze in opere pie avanti vincolarsi colla professione allo stato monacale, le quali con quell' atto acquistavano un più pieno valore. A così fatti testamenti hanno spesso prestato il suo assenso il vescovo diocesano, o l'abate o la comunità religiosa. Anzi lo stesso papa s. Gregorio (3) accondiscese al monaco Diodato di legare per iscritto al suo monistero que' beni che avevagli già verbalmente conferito.

VI. Facendo noi ora dalla Francia ritorno nell' Italia, osserveremo che i testamenti hanno continuato ad esservi formati a norma delle romane leggi; ma in quelle provincie

---

(1) V. Gotofred. in eand. leg.
(2) Lib. 7 epist. 7 indict. 1.
(3) Lib. 2 epist. 5.

Come in Italia formati i testamenti sotto i Longobardi.

soltanto rimaste sotto l' ubbidienza dei greci imperadori, o da loro riacquistate. In quelle dai Longobardi occupate, che state sono la porzion maggiore dell' Italia, non più si sono nei testamenti usati o i fili di lino, o i sigilli dei testatorj e dei testimonj, o la ricognizione fattane dai magistrati colle altre formalità che vedemmo ne' medesimi una volta praticate. Semplicissima presso loro è stata la maniera di stendere i testamenti, assai uniforme a quella dei contratti. Dopo la data del tempo il testatore con quella formola: *præsens præsentibus dixi*, facevasi strada a palesare l' ultima sua volontà a favore del nominato erede, l' esecuzion della quale talora ad alcuni erogatarj affidavasi. Non è raro il vedersi nei semplici testamenti praticata alcuna di quelle formole di cui facevasi uso negli atti di donazioni pie. Veniva alle volte in seguito quell' altra formola: *Quia sic decrevit mea bona voluntas*: e più spesso asseriva il testatore di aver pregato il notajo a stender l' atto da esser poi avvalorato colla di lui sottoscrizione e con quella dei testimonj. Se in altri sinceri testamenti altre formole usate s' incontrano, son esse da queste ben poco dissimili. Davasi fine colla data del luogo, e colla ripetizione della data del tempo colla sottoscrizione del testatore, se era capace, o in stato di porvela, con quella dei testimonj e per ultimo del notajo estensore del testamento, e spesso con aggiunta la formola: *post tradita complevi et dedi.* Avveniva talvolta che il testatore da violento parossismo sorpreso non potesse mettervi il suo nome, e nè meno la croce. A tale mancanza suppliva il notajo stesso, come fece nel testamento del 1045 dell' aggravato infermo Ariberto arcivescovo di Milano (1): *Signum + manus suprascripto Ariperti archiepiscopus qui propter egritudine scribere minime potuit.* Lo stesso eseguito si vede in altri testamenti.

(1) In arch. mon. s. Ambr.

Se nel secolo XII sia stato in Italia ristabilito il diritto romano.

VII. E' opinione di molti che, avanti la metà del secolo duodecimo, avendo il gius romano riacquistato in Italia il perduto suo splendore e la primiera sua autorità, abbia fatto cader nell'obblìo tutti gli altri codici delle barbariche leggi: e perciò come gli altri atti legali, così i testamenti ancora siano stati nella più antica lor forma repristinati. Per cagione di questo rinnovellamento assegnar si suole la scoperta, seguita in Amalfi nel 1135 o 1137 delle Pandette di Giustiniano augusto, che l'imperadore Lottario II, presa di assalto la detta città, donò ai Pisani, che prestato avevangli ajuto in quella malagevole impresa. Non sì tosto si potette far uso di tale raccolta che il diritto romano divenne uno dei più interessanti oggetti dei professori dell' università di Bologna, e specialmente del famoso Wernero o Irnerio, ad insinuazione del quale si pretende che lo stesso Lottario abbia pubblicato un editto con cui a tutte le altre abolite leggi barbariche siano state le romane sostituite, che sole servir dovessero di regola alla giurisprudenza.

Io non entrerò nell' esame di tutti questi fatti sopra cui hanno la loro critica esercitata, altri per difenderli ed altri per impugnarli, il Nihusio, il Tanucci, il Conringio, il Grandi, il Brenkman, il Muratori, il Terrasson, il d'Asti, il Tiraboschi per lasciarne più altri: osserverò soltanto non sussistere l'asserzione che dall'epoca accennata i contratti, i testamenti e gli altri atti legali siano stati nell' Italia eseguiti a norma del ristabilito gius romano. Gli atti di tal sorta che sussistono del secolo duodecimo e terzo decimo, in gran parte uniformi a quelli dei secoli precedenti, ne provano il contrario. Anzi carte vi hanno del secolo quarto decimo e quinto decimo, ove la legge si dichiara dai contraenti professata, altre in cui donazioni si fanno ad amici col corrispondersi da questi al donatore il *launechild*, ed altre ove le antiche barbariche formole veggonsi adoperate. Ben è vero però che dal tempo in cui Irnerio, Bulgaro, Ugone, Rogerio, Martino, detto

Gosia, ed altri giuristi insigni fecero gustare nell'università di Bologna l' antica giurisprudenza romana, nelle città d' Italia, da prima avvezze alle leggi longobardiche ed ai municipali loro statuti, non solo nei particolari casi ebbesi ricorso alle romane leggi, ma nel formarsene delle nuove si sono queste ricavate spesso dalla medesima sorgente.

L' inglese Arthur Duck nel suo trattato *de usu, et auctoritate Juris civilis Romanorum in dominiis principum christianorum* fa l'enumerazione di tutte le provincie e le città d'Italia nelle quali le antiche romane leggi sono state ristabilite, ed il grado diverso di ristabilimento in cadauna di esse (1). Riguardo Milano osserva egli (2) che questa città aveva originariamente seguitato il diritto romano; ma che, essendosene i Longobardi impadroniti, adottar dovette le loro leggi, in seguito abolite da Federigo I e da Carlo V. imperadori, le leggi de' quali vi sono di presente osservate, colla facoltà nondimeno di consultar le romane nei casi non enunziati nelle costituzioni di Carlo V. Se il dotto inglese scrittore invece delle leggi, o più tosto dei durissimi comandi di Federigo e dei suoi ministri, che non ebber forza se non durante quel tempo in cui oppressi tennero e tiranneggiati i Milanesi, avesse sostituito gli statuti che eglino stessi in diversi tempi e per circostanze diverse avevano formato, la di lui asserzione più si accosterebbe al vero. Del resto alle costituzioni di Carlo V altre nuove essendo venute in seguito, l' esercizio dell' antico diritto romano è andato sempre più ristringendosi: ed ora vieppiù per le nuove leggi costituzionali. Questo mescuglio di leggi romane, longobardiche, imperiali, reali ec. sta attendendo una mente illuminata ed una mano maestra, da cui ripurgate sieno e riordinate.

---

(1) Lib. 2 c. 3 num. 17 et seq.

(2) Num. 21 et 22.

VIII. Molti degli antichi testamenti contengono donazioni pie a chiese, a monasteri e a spedali, beneficati colle sostanze dei testatori. Dopo la legge di Costantino Magno (1), colla quale comandato aveva che alle chiese state spogliate delle proprietà, giustamente da esse possedute, di qualunque natura fosser elleno state, *case, possessioni, campi, orti, od altre sì fatte cose*, fossero loro restituite, e dopo quell' altra (2), con cui decretato aveva che *habeat unusquisque licentiam sacratissimo catholico, venerabilique concilio decedens bonorum, quod optarit, relinquere, et non sint cassa judicia ejus*; e dopo finalmente le donazioni largamente da lui compartite ai luoghi sacri, più altri sovrani del medesimo spirito di quell'augusto investiti, son essi pure concorsi non solo ad agevolare colle loro leggi i mezzi di poter le chiese, gli spedali, i monisteri ed altre simili fondazioni fare dei grandiosi acquisti, ma ad accrescergli eglino stessi con liberali donazioni.

Donazioni pie.

Leggi ad esse favorevoli.

Nè minor premura per la restituzione dei beni ai medesimi corpi, o collegj, involati eziandìo *per pragmaticas sanctiones, aut constitutiones*, che tutte vengono cassate, mostrarono i due augusti Leone ed Antemio. Anche gli imperadori Teodosio juniore e Valentiniano III, legge nel 434 pubblicarono (3), colla quale nel caso che un vescovo, un sacerdote, o chiunque altro del clero, un monaco altresì od una monaca morti fossero *ab intestato*, nè avessero legittimi eredi, ordinato avevano che *bona, quæ ad eum pertinuerint, sacrosanctæ ecclesiæ, vel monasterio, cui fuerat destinatus, socientur*. Con altra legge l'imperador Marciano (4) a tutti aveva indifferentemente compartita la facoltà di lasciar alle chiese quanto fosse

(1) Euseb. hist. eccl. lib. 10 c. 5, et de vit. Const. lib. 2 cap. 39, et Sozom. hist. eccl. lib. 1 c. 8.
(2) Cod. Theodos. de sacr. eccl. tit. 2.
(3) Ibid. tit. 3 l. 5.
(4) Ibid. tit. 5 l. 3.

loro piaciuto. Nuova forza a queste leggi aggiunse Giustiniano augusto, col rifonderne la maggior parte nel suo *codice*.

Ampliate dai re longobardi.

Per facilitare sempre più queste pie donazioni, ed arricchir con esse le chiese, Liutprando re dei Longobardi una legge promulgò (1), colla quale non solo permise senza limitazione veruna che potesse chiunque donare alle chiese, agli spedali ed a qualunque altro luogo sacro ciò che più fossegli stato a grado per l' anima sua; ma volle inoltre esentar cotesti luoghi sacri dal corrispondere il *launechild:* termine longobardico, con cui quel compenso dinotavasi che ogni donatario era obbligato rendere al donatore. Accondiscese egli anzi di più, che chiunque minore di anni diciotto in caso di pericolosa malattìa lasciar potesse *de rebus suis prò anima sua in sanctis locis causa pietatis, vel in xenodochio judicare quod voluerit, et quod judicaverit, stabile debeat permanere* (2). Quelle femmine pure che, vivendo nel secolo, avessero indossato l' abito religioso, furono da lui abilitate a disporre della terza parte delle loro sostanze in opere pie senza l' assenso del loro *mondualdo* o tutore, senza cui non era alle femmine permesso l' eseguire verun atto legale (3).

Quattro testamenti riporta il Muratori (4) di quattro gravemente ammalati fanciulli, minori di anni diciotto, i quali delle loro cose dispongono a vantaggio di varie chiese e monisteri: e quattro atti legali di femmine di religiosa divisa vestite, le quali fecero lo stesso a pro di altre chiese e monisteri, sono stati da noi in quella dissertazione rammentati, ove di tali religiose femmine abbiam ragionato (5). Da queste dispense potrà ognuno

(1) Leg. 19 lib. 6.
(2) Leg. 1 lib. 4.
(3) V. ant. long. mil. vol. 1 diss. 7.
(4) Ant. ital. t. VI diss. 67.
(5) Ibid. diss. 9.

argomentare quanto grande sia stata la premura dei re longobardi per l' accrescimento delle sostanze dei luoghi sacri. Nè in ciò Carlo Magno esser volle da meno di loro, avendo tra le altre leggi alle chiese favorevoli quella ancor pubblicato, con cui ordina, *ut unusquisque presbyter res, quas post diem consecrationis adquisierit proprias, ecclesiæ relinquat* (1). Con altra legge (2) a qualunque longobardo che avesse delle sue facoltà disposto in favore di un luogo pio, ogni arbitrio toglie di ritrattarne la disposizione. *Postquam unam de rebus suis traditionem fecerit, aliam de ipsis rebus faciendi non habeat potestatem.* Furono gli stessi principj adottati da Lodovico Pio, e da più altri re ed imperadori. Alle leggi i medesimi aggiunsero il fatto, di cui tante sono le prove, quante i superstiti loro diplomi di donazioni ai luoghi sacri. Esse, non v'ha dubbio, assai più numerose si farebbero se molti loro diplomi di simil sorta non fossero periti. Non pochi eziandìo tra loro dopo di avere con ampissime forme alle chiese assicurato le possedute sostanze, vollero di più con forse troppo esorbitante ed invidioso privilegio esentar le medesime da qualunque pubblico peso.

Diverse specie di donazioni pie.

IX. In vista di tante e sì splendide donazioni pie dai principi ai luoghi sacre compartite, sembra che i privati pure abbiano fatto a gara nello arricchirli delle sostanze loro. Oltre le decime, le obblazioni, le manuali elemosine da principio contribuite dai cristiani per il vitto del clero, per la manutenzione de' tempj, e per l' ornamento degli altari e dei sacri ministri: emolumenti che hanno continuato anche di poi, non pochi fra i medesimi cristiani sonosi spogliati di tutte o di parte delle loro proprietà, mettendone al possesso i luoghi sacri, alcuni

(1) Leg. 137 int. lang.
(2) Leg. 78 ibid.

liberamente e senza veruna restrizione o compenso, ed altri coll' aversene riserbato l' usufrutto, vita loro natural durante: la qual pratica fu da Carlo Magno confermata (1), e nel secolo undecimo assai famigliare divenne. Qualche volta questo usufrutto passar si faceva ai figliuoli, od anche ai nipoti: ed in altre occasioni all' usufrutto dei beni lasciati ad una chiesa o ad un monistero, quello aggiugnevasi di altri beni dalla chiesa o dal monistero già posseduti. Il concilio di Meaux dell' anno 845 (2) sembra che stato sia il primo ad approvare tale specie di contratti. Molti ancora abbracciando la vita monacale, dispor vollero delle cose loro a pro del monistero in cui entravano; ed a ciò che ai fanciulli non era in simil caso permesso, fu dai parenti alcune volte supplito.

Altra spaziosa porta, per cui copia grande di ricchezze è passata alle chiese, sono state quelle *redenzioni de' peccati*, delle quali fu autore Teodoro monaco greco, poi dopo la metà del secolo settimo arcivescovo di Cantorbery, che nel suo *penitenziale* una penitenza canonica stabilito aveva a cadauna grave colpa, la qual pratica fu ben tosto da tutta la chiesa occidentale abbracciata. Or molti, e specialmente i ricchi e potenti signori, i quali non potevano, o non volevano adattarsi a così gravose penitenze, amaron meglio, concorrendovi l' assenso della chiesa, il compensarle col redimere la stabilita pena con abbondanti limosine, con fondazioni altresì e dotazioni di chiese, spedali e monisteri. Di quante sostanze abbia dovuto al principio del secolo undecimo spogliarsi un ricco ed agiato signore, Ilderado di nome, in isconto d' una grave penitenza canonica, statagli imposta per un grave da lui commesso delitto, l' abbiam veduto in quella *dissertazione* (3) in cui abbiam preso ad illustrare questo fatto.

(1) Ibid.
(2) Can. 22.
(3) Ant. long. mil. vol. IV diss. 39.

Ma il mezzo per cui copia ancor maggiore di beni sappiamo essere colati alle chiese ed ai monisteri, sono state le donazioni pie, con atto legale istituite da laiche non meno che ecclesiastiche persone a titolo di *salvazione delle anime loro, o di quelle dei loro parenti.* Nelle più antiche carte il donatore esiger non soleva condizione veruna dai beneficati : poi venne in seguito la richiesta ai medesimi di preci in genere, delle quali in fine fu specificato il numero e la qualità in messe, in uffizj da morto, in recitazioni del salterio, ed in altre sì fatte. Una carta di donazione ad un ceto di religiosi porta questa condizione : *ut sua pro nobis castigantes corpora mereamur habere vitam sempiternam* (1).

E perchè appunto ne' giorni, in cui avevansi a celebrare gli anniversarj a questi benefici testatori, alquanto più grave riuscir doveva la fatica di tutta la comunità, taluno di loro avendone avuto riguardo, ha voluto a cadaun individuo un particolar legato assegnare, da partecìparne ogni anno nel giorno della funzione. Due memorie in tavole di marmo esistono nella milanese basilica di s. Ambrogio, l'una dell'anno 1053, ove Lanterio delle Cinquevie con Guida sua consorte fra le altre molte disposizioni stabilisce che nel giorno anniversario della lor morte ogni anno i monaci *camisias habeant ut in annualibus eorum simul officium omne mortuorum sicut in die obitus celebrent et pro eis omni tempore orent;* e nell'altra, forse più antica, ma di anno incerto, Pietro custode della basilica di s. Lorenzo un fondo assegna fuori della porta ticinese, col di cui prodotto gli erogatarj provvedano per gli stessi monaci *camisias et femoralia.* Nelle ultime pagine di un antico mss. martirologio, spettante già alla ricca cisterciese badìa di Lucedio nel Monferrato, havvi registrata la memoria di molti anniversarj per quei

(1) De Vaine dict. dipl. t. II p. 199.

defunti che lasciato avevano qualche special legato, affinchè si facesse in que' giorni a' monaci un miglior trattamento del solito. Essa è intitolata: *notitia et memoria omnium pitanciarum per ordinem*; e comincia: *Pitancia D. Cardinalis fiat in die ss. Philippi et Jacobi de pane albo, et optimo vino, et bonis turtis.* Siegue: *pitancia fratris Asclerii fiat in sancto Laurentio de pane albo, et optimo vino, et ovis, vel bono caseo.* Altre ve ne hanno in cui il pranzo esser doveva *cum bonis turtis sine cepis, et paucis herbis*, oppure *de vino puro et alia bona pitancia*, o con altra simile squisita lautezza.

Sebbene le donazioni pie il più delle volte siano state eseguite per testamento ne' periodi estremi della vita, alcune nondimeno lo sono state lungo tempo avanti, e specialmente da chi aveva ad intraprendere lunghi perigliosi viaggi, o andar alla guerra. *Traditiones in hoste factæ ad casam Dei* sono da Carlo Magno rammentate in una legge longobardica; ed il Muratori (1) dall'archivio di Lucca trasse una carta, scritta verso la metà dell'ottavo secolo, colla quale certo Guiprando lucchese, *quia in exercitu ad Francia tesutus sum ambulandum*, in caso di morte fa donazione di tutto il suo alla chiesa di s. Fridiano. Le spedizioni delle crociate hanno dato occasione a molti testamenti di tal sorta, vantaggiosi alle chiese, alle badìe, e ad altri luoghi pii.

Disposizioni della chiesa intorno i legati pii.

Ognun vede quanto le donazioni fatte alle chiese, e particolarmente per testamento, interessar dovessero i vescovi per l'adempimento delle medesime. La necessità di opporsi alle frodi, alle violenze, ed alle tergiversazioni degli eredi e degli esecutori testamentarj gli ha qualche volta indotti a porre su di ciò qualche modificazione alle leggi civili, essendovisi i principi stessi col loro silenzio adattati. Così fino dall'anno 615 il concilio di Parigi (2)

(1) Ant. ital. t. v diss. 67.
(2) Can. 10.

stabilito aveva che le donazioni dei vescovi e dei cherici in favor delle chiese sortissero il loro effetto indipendentemente dalle formalità legali. Così pure Alessandro III papa derogò alla disposizione del gius civile, per cui sette o cinque testimonj almeno intervenir dovevano per la validità dei testamenti, avendo egli replicatamente ordinato (1), che due o tre bastar potessero, tra i quali il parroco del testatore o altro ecclesiastico. Fu la stessa ordinazione prescritta da Odone vescovo di Parigi nelle sinodali sue istituzioni dell'anno 1196, dal concilio di Narbona del 1227, e dall'altro di Tolosa del 1229, che arrivò persino a dichiarar invalido e nullo quel testamento mancante della presenza del parroco o di altra persona del clero. Un nuovo obbligo agli eredi del defunto imposero i padri di un altro concilio di Tolosa del 1236, di dover essi entro lo spazio di giorni dieci notificare o al vescovo, o all'arcidiacono le disposizioni del testatore; poichè così venir si poteva in chiaro se avesse egli istituito qualche legato pio che si tentasse di occultare. Da altri concilj altre disposizioni a queste analoghe si son date.

Non tutti però i beni delle chiese sono di tal natura, provenuti cioè da donazioni pie de' sovrani o de' fedeli divoti, qualunque stato ne sia il titolo; altri molti ne hanno gli ecclesiastici, ed i monaci particolarmente, acquistato od accresciuto colla propria industria, economìa, fatica e spesa. Gran parte dei beni di questa specie sono stati la dote di molti antichi monisteri, tra i quali quei dei cisterciesi, in origine fondati in luoghi sterili, incolti e paludosi, cui l'industria, l'economìa e l'opera de' monaci hanno ridotto a fondi colti, fruttiferi ed ubertosi, avendogli a così dire eglino stessi creati di nuovo a vantaggio loro e della popolazione (2). All'intorno di alcune badìe

---

(1) Epist. ad jud. velitr., et epist. ad episc. ostien.
(2) V. ant. long. mil. t. II diss. 13 p. 133.

dal nulla crebbe la popolazione a segno di formar terre, borghi ed anche città.

Donazioni pie da molti bersagliate.

X. Contro il legittimo acquisto e possesso di cotesti beni la filosofia del secolo nulla ha saputo trovar da opporre. Ma le donazioni pie, e le ricchezze, indi derivate alle chiese ed ai monisteri, aperto le hanno un vasto campo in cui contro le medesime esercitare il suo maltalento, essendo questo uno dei più favoriti suoi luoghi comuni. Nei donatori ella non riconosce che gente sedotta ed ingannata, e negli ecclesiastici acquirenti che gente scaltra ed avara, dalla quale poi un esecrabile abuso siasi fatto delle malacquistate sostanze. Troppo a lungo anderebbe la faccenda se tutti partitamente enumerar si volessero i pensatori dei moderni tempi che hanno preso a bersagliare le donazioni pie. Oltre questi contro le medesime hanno pure alcuni altri aguzzato lo stile, spinti da zelo, ma forse troppo indiscreto. Tra essi non è degli ultimi il Muratori.

Sebben negar non si voglia che in alcune occasioni abbia avuto luogo l'ignoranza, la frode, la cupidigia, la malizia ec., e che alcuni ecclesiastici abbiano in proprio comodo e vantaggio convertite le sostanze delle chiese, fomentando con esse un lusso scandaloso ed altri vizj infami; con tutto ciò dai più di loro sono state le medesime in quegli usi impiegate, a cui dai donatori furono destinate: val a dire nell' alimentar i poveri, nel riscattar gli schiavi, nel prestar alloggio ed alimento ai pellegrini e viandanti, nel somministrar agli artisti ed alla gente di campagna i mezzi per guadagnarsi il vitto, e nell' accrescere il culto religioso, innalzando grandiosi tempj, e dotandoli di suppellettili preziose, raddoppiando eziandìo in occasione di guerre desolatrici e di altre pubbliche gravi calamità le limosine ed i sussidj. Se i principi ed i popoli avessero veduto dal comune dei vescovi, degli abati e degli altri del clero impiegarsi diversamente le sostanze ecclesiastiche, e molto più farsene vituperevole abuso, vorrem noi credere che avrebber eglino continuato, come

fecero, a versare nel loro seno tesori con tante pie donazioni a pro loro istituite?

Lo stesso abuso fu pure in alcuni ecclesiastici riconosciuto dal sommo pontefice Pio VI in quella lettera dei 3 di Agosto dell'anno 1783 all'imperador Giuseppe II diretta, allorchè alle sue orecchie la notizia pervenne che, com'erasene sparsa la voce, incamerar volesse i fondi ecclesiastici, sostituendovi in vece vitalizie pensioni. Ad un tempo però egli avverte da questo inconveniente, e da questi particolari abusi non venir in conseguenza un diritto o un'autorità per spogliar quelli che un uso ne fanno conforme alle ordinazioni sacre, togliendo alla generalità con detrimento della chiesa e degli ecclesiastici presenti e futuri que' beni, che non furono loro accordati, se non per essere di mano in mano trasmessi ad altri successori a perpetuità.

Nuovi riti introdotti nelle pie donazioni.

XI. In diverse maniere sono state altre volte eseguite coteste pie donazioni, dai principi per lo più con diplomi, e dai privati con testamenti o a guisa di testamenti. Nella Francia, nella Spagna, e nell'Inghilterra, ov'era stato da principio sotto i barbari adottato il codice teodosiano, o piuttosto quell'epilogo che formato ne aveva Aniano, nelle pie donazioni testamentarie seguitavasi per norma il prescritto da quel codice. Nell'esarcato di Ravenna, e nelle provincie meridionali dell'Italia, che più lungo tempo soggette rimasero ai greci augusti, i testatori si attennero altresì al codice di Giustiniano. Tutti gli atti che sussistono di tal sorta, ne fanno fede, e diversi esempj ne sono stati da noi di sopra recati.

Coll'andar de' tempi nondimeno alcune formalità vi sono state introdotte, di cui le romane leggi non fanno menzione. Tal è quel rito di cui tratta un capitolare di Carlo Magno (1), di collocarsi cioè dal donatore sulla mensa

(1) Cap. 2 t. 1 ap. eund.

dell' altare, oppur da tenersi da lui nelle mani l'atto della donazione, recitando alla presenza del prelato o del prete del luogo la seguente formola: *Io offro e consacro a Dio i beni in questa carta notati per la remissione de' peccati miei, e di quelli de' miei parenti o figliuoli per essere impiegati nel servigio di Dio, e nel sostentamento de' poveri e del clero.* Abbiam pure un atto di donazione, eseguito nell' anno 1110 dalla contessa Emma, figliuola del conte Rogerio, in favore del monistero di s. Michele arcangelo di Montescaglioso, e con diploma dell' anno 1222 confermato dall' augusto Federigo II (1), col qual atto la contessa fa donazione a quella badìa di molte sue proprietà alla presenza dei testimonj *per sanctorum Evangeliorum librum, quem manibus,* come la medesima dice, *super sacrosanctum altare posui, et per eundem obtuli, imo tradidi, et concessi.*

Queste offerte erano spesso accompagnate da maledizioni contro gli usurpatori di esse, non esclusa la persona stessa del donatore, come fece la nominata contessa Emma, la quale così ivi si espresse: *Si vero instigatione diabolica hoc, quod modo per salutem animæ concessimus, sive ego, sive quilibet noster hæres vel successor, aut ordinatus, nec non quispiam hominum disrumpere tentaverimus aut irritúm facere hoc quod modo fecimus aut exire in aliquo, primo omnium omnipotens et terribilis Deus in hoc præsenti sæculo irascatur, et maledicat nobis, et in futuro per ministrum suum Michaelem archangelum tradat nos eternis incendiis atque cum Juda traditore nostri Redemptoris damnatione anathemate feriatur eterna,* aggiugnendovisi però le celestiali benedizioni sopra gli esecutori fedeli delle sue disposizioni. Volendo altri rendere più inviolabili le loro donazioni, entrar vi fecero di mezzo la religione del giuramento. Ciò

(1) Lett. apol. p. 160.

tra gli altri eseguì circa la metà del secolo settimo Giovanni arcivescovo di Ravenna, il quale, come leggesi in un frammento di papiro d'Egitto (1), nel donare i suoi beni alla chiesa di s. Apollinare di quella città, dopo aver detto che *legibus cautum est ut quod semel datum vel cessum in venerabilibus locis fuerit nullo modo revocetur*; soggiugne: *ideo jurans dico per Dominum omnipotentem maximum Sedemque sanctam apostolicam et vitas Dominorum nostrorum* (degli imperadori di Costantinopoli a cui allora Ravenna ubbidiva) *attestor et confirmo ego contra presentem donationem quam propria ac spontanea voluntate feci me hæredesque meos . . . numquam esse venturos*. Altri due antichi papiri ravennatesi, ne' quali con interposto giuramento si confermano due pie donazioni alla stessa chiesa di Ravenna, sono stati da noi in altro luogo riportati (2).

Per la sicurezza maggiore dell'atto legale contro le altrui pretensioni hanno altri nelle loro donazioni ai luoghi sacri fatto intervenire l'assenso della moglie e de' figlj, od anche implorata la conferma dal principe, o dal vescovo diocesano, e qualche volta dal papa stesso, che prestar la solevano o col sottoscrivervisi, o coll'apporvi il loro sigillo, ed altre volte collo spedire eglino un diploma speciale. Carlo Magno non solamente fece segnare dai grandi del regno e dai vescovi il suo testamento, in cui con più altre cose contenevasi la divisione de' suoi stati; ma sottoscrivere ancora dal papa Leone III, a cui mandato l'aveva per mezzo del suo segretario Eginharto (3).

Nelle investiture dei beni donati, come in quelle dei beni per contratto ceduti, si è nella Francia ed in altri limitrofi paesi costumato spesso l'attaccare alla pergamena

---

(1) Ap. Doni inscr. ant. p. 558.

(2) Supr. l. 1 c. 9 n. 8.

(3) Annal. tilian. ap. Duchêne t. 1 p. 20.

alcun simbolo o segno sensibile, un anello, una paglia, un coltello, un guanto, una moneta, od altro, facendosene, sebbene non sempre, nell'istrumento di donazione espressa memoria. Così praticato si vede in quello con cui Roberto vescovo di Langres fa dono di molti fondi alla chiesa di Dijone, nel quale ei dichiara d'avere per segno di questa donazione attaccato alla carta *hunc nummum qui hic dependet ut per ipsum donationem facerem et ecclesie divionensi transmitterem* (1). Le carte medesime nella Francia munir si solevano molte volte dai donatori col loro sigillo, o coll' altrui se non ne avesser eglino avuto il proprio: del che nella carta facevasi l'annotazione. In alcune occasioni vi si è pure dal donatario contribuito qualche cosa al donatore (2): locchè nella sostanza è stato il *launechild* dei Longobardi, del quale tra breve; se non che presso questi consisteva tal compenso in un munuscolo, laddove presso i Franchi esser soleva il medesimo di un maggior valore. Diversi esempj ne riporta Dadin Altaserra (3): a noi basterà due accennarne, l'uno dinotato col termine di *benedizione*, e l' altro con quello di *carità*. E' somministrato il primo da s. Gregorio di Tours (4), il quale scrive che, avendo i cristiani da certo Leocadio comperata per il prezzo di trecento soldi d' oro una casa per fabbricarvi una chiesa, egli ne accettò soltanto tre *pro benedictione*. Leggesi l' altro nel supplemento di Sigeberto, ove sotto l'anno 1201 si narra che Rogerio Forel per il dono da lui compartito alla badia gemeticese di *acre* sedici e mezzo di terreno aratorio, ricevette dall'abate Alessandro *nomine charitatis XXX libras andegavenses et equum unum album. A Wilelmo vero de Lunda tunc cellario duorum militum vestimenta*

---

(1) Perard Recueil des pièces etc. p. 200.
(2) V. nouv. traité de dipl. t. v p. 517.
(3) T. IV part. I p. 138.
(4) Lib. I c. 29.

de estanfort sui videlicet et alterius militis. Tal' altra volta facevasi dai beneficati questo regalo o alla moglie o ai figliuoli del benefattore (1).

Formole delle pie donazioni presso i Longobardi.

XII. Come in altre provincie, così ancora nel regno della Lombardìa sono state le donazioni pie eseguite per testamenti o a guisa di testamenti; ma poichè la forma di questi era alquanto da quella diversa dei testamenti di altri paesi (osservazione da noi già fatta); quindi anche nella maniera di dichiararsi dai donatori la pia loro volontà vi passa della differenza. Al principio degli atti di donazione secondo il rito longobardico di raro manca la formola: *præsens præsentibus dixi*, come mancar non suole nelle carte dei testamenti. In una dell' 814 (2) tra *præsentibus* e *dixi* inserita si scorge la salutazione a norma dello stile romano: *præsentibus salute dixi*, la qual salutazione sottintender si potrebbe nelle altre carte ancora ove non leggesi. Alcune volte avanti, e più spesso dopo questa formola dal donatore il motivo si assegna, che l' ha indotto a quell' atto, cioè o per acquistarsi un' eterna mercede, o per isconto delle sue colpe, o per suffragio dell' anima sua o de' suoi parenti, o per altro simile, come abbiamo di sopra avvertito. Una delle più usitate e familiari formole fra le molte presso i Longobardi, con cui il donatore introducevasi a dichiarare la religiosa sua volontà nelle donazioni, si era: *Quisquis in sanctis, ac venerabilibus locis ex suis aliquid contulerit rebus juxta Auctoris vocem in hoc sæculo centuplum accipiet, et insuper, quod melius est, vitam æternam possidebit.* Altra più breve formola di uso comune presso loro nelle pie donazioni era: *Dominus omnipotens ac redemptor noster animas, quas condidit, ad studium salutis semper invitat: et ideo etc.* Taluno non pago d' una sola ne infilava di seguito cinque o

(1) V. Mabill. ann. bened. t. v p. 479.
(2) In arch. mon. s. Ambr.

sei, frammettendovi di più qualche testo della scrittura sacra. Una combinazion curiosa di due formole l'una indicante la piccolezza, e l' altra la munificenza della cosa stessa, qualche volta s' incontra in cotesti atti longobardici di pie donazioni. Dopo d' aver il donatore dichiarato d' offerir a Dio *munera non quantum debeo, sed quantum valeo*, tosto soggiugne: *per hanc munificentie*, o *largitatis paginam do cedo trado etc.* Molte di coteste longobardiche formole sono state negli atti di donazione ad altre nazioni comuni, come da altre nazioni hanno talvolta i Longobardi adottato il costume d'investire alcuni erogatarj delle lasciate loro sostanze per essere poi in opere pie impiegate, come fu fatto appunto da certo Teupaldo, il quale *legibus vivens langobardorum*, con sua testamentaria disposizione dell' anno 839 (1) dichiara di volere che dopo sua morte passi *in jura et potestatem* di due erogatarj quanto si fosse allora trovato a lui appartenere ossia in mobili ossia in stabili. Le maledizioni e le imprecazioni risparmiar non si sogliono dal donatore non meno contro qualunque violatore delle pie sue disposizioni che contro sè stesso e gli eredi suoi.

Allorchè taluno sano di mente e di corpo era disposto a fare un'assoluta irrevocabile donazione, dichiarar lo soleva con questa od altra formola simile: *nec mihi liceat ullo tempore nolle quod volui, sed quod a me semel factum est, inviolabiliter observare promitto.* Alcuni nondimeno, secondo la già fatta osservazione, hanno voluto continuare nel godimento delle donate sostanze, vita loro natural durante, colla libertà inoltre di altrimenti disporne, ed altri sonosi sopra di esse riserbata un'annual pensione, equivalente al fruttato di quelle sostanze, od anche maggiore, d'essere loro somministrata dal luogo sacro, dichiarato nel testamento erede. Vi ebbe pure chi fece testamento condizionato, detto *causa mortis*, per cui,

(1) In arch. mon. s. Ambr.

riavendosi il testatore dalla pericolosa malattìa, la testamentaria sua disposizione senz' effetto rimaneva. Altra clausula per ultimo è stata qualche volta dai nostri maggiori inserita negli atti di pie donazioni, colla quale il donatore dichiarava che nè egli nè gli eredi suoi avrebbero al donatario guarentite le sostanze lasciategli; ma che difender egli si dovesse coi documenti che gli cedeva, *ut melius potuerit*; oppur protestava che nè egli nè i suoi eredi *auctores, et defensores esse promittimus.*

Donazioni ad amici presso i medesimi.

Non è cosa abbastanza chiara se i Longobardi nel donar fondi od altre sostanze ad amici e conoscenti, atto presso loro assai frequente, credessero d' eseguire un' opera pia e presso Dio meritoria. Sembra però più verisimile che per tale la riconoscessero; poichè, come vedremo tantosto, eseguivasi da loro come le altre pie donazioni, e da chi per speciale privilegio godeva della facoltà di far queste senz' aver riportato il superiore assenso. Da qual principio fosser eglino diretti nel formarsi quest' idea del pregio e del merito delle donazioni tra gli amici, non l' ho potuto ritrovare, nè saprei indovinarlo. Tra le molte carte di tal sorta due nostre sceglieremo per esempio, l' una dell' anno 792, e l' altra dell' 840 (1). Nella prima facendo certo Walperto donazione ad Arifuso orefice di un fondo nel luogo di *Noniano*, or *Gnignano*, in questi termini si spiega: *Ego Walpert filio quondam Theodeperti qui habitare videor in fundo et vico qui nominatur Noniano prope Lambro territorio istius civitatis ticininsis amicus et donator tuus præsens præsentibus dixi. Magnum donationis est tetolus ubi nemo potest causam largitatis inquirere. Qua propter dono dilectionis tuæ et in tuum jus dominiumque transcribo atque transcripsi donationis tetulo juri directo idest clausura una juris mei etc.* La formola: *magnum donationis est titulus, ubi*

(5) In arch. mon. s. Ambr.

nemo potest causam largitatis inquirere, è la più usuale, con cui il donatore s' introduce in simili carte all' atto della donazione. Per la validità legale di tali donazioni il donatario in vigor della legge dei due re longobardi Rotari (1) e Liutprando (2) corrisponder doveva un leggier compenso, con longobardico termine *launechild* o *lunichild* chiamato: e questo ad arbitrio di lui, una cappa, una veste, un pajo di guanti, un anello d' oro, un capuccio ec., od anche danaro. Il *launechild* in questa occasione da Arifuso corrisposto a Walperto, come questi sulla fine dell' istrumento dichiara, è stato *witta una ut hæc mea donatio in te tuisque heredibus perennis temporibus firmis et stavilis debeat permanere*. La *witta* quì accennata esser doveva un corto pallio, o mantello, quale di que' tempi usavasi, e che *witta de dorso* in altra carta dell' anno 824 è denominata (3).

Nel secondo istrumento Sighelberga *veste religionis induta*, la qual' era come una monaca di casa, fa donazione di cinque fondi, da lei posseduti nel territorio di Bergamo, a Garibaldo arciprete e Landeberto fratelli dalla donatrice chiamati *dilectissimi atque amantissimi mihi semper*. Ai fondi la stessa aggiugne quattordici servi, i quali come i fondi lascia loro senza obbligo o vincolo veruno; ma pienamente alla loro disposizione da potersi per testamento tramandare agli eredi loro, ricevendo la medesima dai due fratelli *launechild pars uno manicias pro suprascripta donatio*, val a dire un pajo di guanti. Dal *launechild* il nominato re Liutprando (4) esenti dichiarò le chiese e gli altri luoghi pii, per la ragione forse che, essendo per lo più tali sostanze prezzo per redimere le

(1) Leg. 175 ejusd.
(2) Leg. 19 lib. 6.
(3) In eod. arch.
(4) Ibid.

commesse colpe, non erano propriamente donazioni. S'introdusse però col tempo la pratica di corrisponderlo essi pure al donatore: pratica che continuò sino al sècolo terzo decimo. Di questo compenso si è a lungo trattato nella nostra XXII dissertazione (1).

Manomissione de' servi, opera pia presso i barbari.

XIII. Qualunque sia stato il concetto che delle donazioni agli amici eransi i Longobardi formato, dubitar non si può che non abbian essi, come tutti gli altri barbari, per opera pia e meritoria riconosciuta la libertà ai loro servi compartita, essendo questa di fatti come tale rappresentata nelle loro carte di manomissione. Egli è soverchio il quì ragionare delle maniere e delle formole diverse con cui e dai Romani e dai barbari manomettevansi i servi, avendole noi altrove ripartitamente esposte (2), ove abbiamo altresì avvertita la differenza che passava tra la condizione dei servi manomessi dai Romani e quella dei barbari. Nella prima manomissione vedemmo non aver i servi riportata una piena e perfetta libertà; poichè da schiavi passavano ad essere soltanto liberti, non liberi: nel quale stato dimostrandosi eglino ingrati ai loro benefattori, potevano esser di nuovo ridotti alla primiera servitù; laddove regnando i barbari, que' servi in specie che stati fossero nelle chiese manomessi coll'avere tre volte girato intorno l'altare, erano in un grado costituiti di perfettissima assoluta libertà (3).

Pileo presso i Romani segno della libertà dai servi acquistata.

Ne' tempi della dominazione romana, riportando i servi tal benefizio, hanno costumato nelle provincie, ed in Roma particolarmente, mettersi un pileo o una beretta sul capo; quindi *vocare ad pileum servos*, dissero Svetonio (4) e Tito Livio (5) per dinotare la loro manomissione.

---

(1) Ant. long. mil. vol. II.
(2) Ibid. diss. 23.
(3) V. leg. 5 lib. 6 Liutpr.
(4) In Tiber.
(5) Hist. lib. 4 p. 148.

All' imposizione del pileo preceder soleva la rasura del capo. Nonio (1) ne assegna la ragione: *quod tempestatem servitutis videbantur effugere, ut naufragio liberari* (leggasi *liberati*) *solent.* Alcuni dei manomessi andavano a prendere il pileo nel tempio di Feronia, dea tutelare dei liberti, la quale uno assai celebre ne aveva non molto lungi da Roma sul monte Soratte. Allorchè dai congiurati fu ucciso Giulio Cesare, il popolo romano, lusingandosi di avere colla di lui morte riacquistata la libertà, mostrossi in pubblico col capo del pileo coperto: la qual funzione fu dal popolo medesimo rinnovata, tolto dal mondo Nerone. *Adeo cuncta provincia, omnisque Roma interitu ejus exultavit*, scrive Aurelio Vittore (2), *ut plebs induta pileis manumissionum tamquam sævo exempta domino triumpharet.* Allora pure sì in Roma che nelle provincie furono innalzate statue e coniate medaglie colla immagine della rinascente libertà, rappresentata come una dea, che nella destra mano tiene il pileo, e l'asta nella sinistra coll'epigrafe: *Libertas restituta*, o *Libertas publica*, od altra simile (3). Altri esempj della pratica di questo rito si hanno, essendosi, e forse per ischerzo, voluto per sino coprirne il capo ad un orso di marmo, che tuttora in Roma sussiste, e continua a dare a quel luogo presso la chiesa di santa Bibiana, ove ritrovasi, la denominazione *ad ursum pileatum.*

Se presso i barbari abbiano usato i servi da loro manomessi portare questo od altro analogo segno, a noi non consta. Dal non incontrarsene indizio argomentar si potrebbe che questo rito fosse da loro ignorato. Del resto anche in Roma stessa, ov' era assai in voga il rito di portarsi dai liberti la beretta sul capo, durar non doveva

(1) Voc. *Liberi.*
(2) In Neron.
(3) V. Gruter. inscr. p. 238 n. 12, et le Beau t. xl mém. de littér. p. 5.

per lungo tempo: ed è ben credibile che tutti essi avranno avuto non poca premura di deporre al più presto quel segno, indicante il primiero vile stato di loro servitù, e di comparire esteriormente nella classe dei liberi cittadini. Che se nei servi manomessi il pileo era l' indizio della riportata libertà, sulla testa degli schiavi condotti al pubblico mercato era il contrassegno che sarebbero stati i medesimi venduti senza guarentigia veruna verso i compratori, la quale aveva luogo riguardo quegli schiavi soltanto che del pileo non avessero avuto il capo coperto: della qual cosa presso Aulo Gellio (1) dichiarò il console Celso Sabino essere la cagione, *quod emptores errare et capi non possent, quia oculis jam perciperent quod nam esset mancipiorum genus, impositusque pileus demonstrabat hujuscemodi servos venundari, quorum nomine emptori venditor nihil præstaret.*

Benefizj laici.

XIV. Alla classe delle liberali donazioni ridur si possono in certo modo anche i così detti benefizj tanto laici che ecclesiastici, i quali con particolar rescritto si è sempre costumato assegnare. Cominciando dai primi, non altro son essi stati in origine che fondi da godersi in vita, assegnati dal principe a chi fosse stato o di lui o della patria benemerito. Gl' investiti dei medesimi chiamavansi *beneficiarii*: e di questi, come dei benefizj fanno cenno Cicerone (2), Lampridio (3), Igino (4) ed altri antichi, e tra le iscrizioni presso il Grutero (5) una vi ha di certo Fedimo, liberto dell' imperador Trajano, il qual liberto era *a commentariis beneficiorum*: da lui perciò tenuti si saranno i registri di sì fatti benefizj.

Anche i re barbari ed i loro successori al trono hanno

(1) Noct. attic. lib. 7 c. 4.
(2) Orat. pro Arch.
(3) Vit. Alex. Sever.
(4) Lib. de limit.
(5) Inscript. pag. 1078 n. 1.

con essi rimeritato i servigj dei prodi loro guerrieri e dei loro *vassi*. L'imposto giuramento di fedeltà, e l'obbligo, quando fossero chiamati, di seguitar alla guerra i loro signori, hanno convertito i benefizj in feudi, a cui inoltre alcuni distinti onori e privilegi andavano annessi. Voglion alcuni che i feudi di tale natura siano stati dai re longobardi introdotti, ed altri facendone autori i re franchi nel secolo nono, sebbene il termine di *feudo* sia di data più recente. Come i benefizj, così pure i feudi, che da principio erano vitalizj, sono col tempo divenuti spesso ereditarj nelle famiglie.

Benefizj ecclesiastici.

Per molti secoli i benefizj sono stati affatto ignoti nella chiesa, essendosi dalla massa, appartenente a cadauna chiesa, ricavato il congruo mantenimento del vescovo e del clero, dalla qual massa era pure il sostentamento somministrato alle vedove, ed ai poveri, e quanto bisognava per la fabbrica e la manutenzione de' sacri tempj. Ma sulla fine del quinto secolo s'incominciò a smembrarne qualche piccol fondo, assegnato poi a taluno del clero da godersi da lui, vita sua natural durante, a titolo di benefizio (1). Per alcun tempo se ne fece uso assai parcamente; ma il temporal vantaggio che dal godimento di questi smembrati fondi ne derivava ai beneficati, moltiplicar li fece a dismisura. Ogni vescovo aver volle la sua porzione o benefizio, o come si è detto di poi, la sua mensa separata da quella degli altri graduati ecclesiastici, ed ognun di questi la loro.

In quella guisa, con cui poc' anzi dicemmo aver i sovrani coi benefizj rimeritato i servigj dei loro *vassi*, anche i vescovi e gli altri ecclesiastici prelati, divenuti egualmente, ed alcuni forse più ricchi ancora e potenti dei signori laici, vollero far lo stesso con i loro *vassalli* o *vassi* inferiori. Molti esempj se ne hanno nelle vetuste

(1) V. Tomassin. de vet. et nov. eccl. discipl. part. 2.

pergamene, ove non di rado tai benefizj sono col nome di *feudi* dinotati: col qual termine similmente nelle carte del quarto decimo e quinto decimo secolo sono indicate quelle pensioni, ossia quei salarj che alla gente di loro servizio erano assegnati. In altre carte all'investito di qualche emolumento *beneficiario nomine* imposta si vede l'obbligazione di un leggiere annual canone: nel qual caso tai benefizj poco o nulla dai livelli distinguevansi.

Commende quando, e da chi introdotte.

XV. Tra i benefizj ecclesiastici tengono un particolar luogo le commende, così dette dal latino verbo *commendare*, per cui a taluno vien raccomandata una chiesa vescovile o pievana, o una cappella, o uno spedale, e più spesso un monistero col vitalizio godimento di tutte o della maggior parte delle sostanze e dei diritti, spettanti alla cosa commendata. Pretendono alcuni di riscontrarne il primo germe in un canone del terzo concilio di Orleans dell'anno 538 (1), col quale si stabilisce: *De his clericorum personis, quæ de civitatensis ecclesiæ officio monasteria, dioeceses, vel basilicas in quibuscumque locis positas . . . suscipiunt ordinandas, in potestate sit episcopi si de eo, quod ante de ecclesiastico munere habebant, eos aliquid, aut nihil exinde habere voluerit, quia unicuique facultas suscepti monasterii, diœcesis, vel basilicæ debet plena ratione sufficere.* Ma nel riportato canone trattandosi di cherici a cui era stato da alcuni monisteri o da alcune diocesi, chiese cioè parrocchiali, o da qualche basilica affidata l'amministrazione delle temporali loro sostanze, ai quali cherici bastar poteva l'emolumento che da tale amministrazione ritraevano, senz' anche più altro ricevere dalla loro chiesa, ossia dalla massa delle sostanze di essa, ella è cosa evidente che questa specie di emolumenti nulla ha che fare con i beni commendati, di cui quì si tratta.

(1) Can. 58.

Si vuole da più altri che s. Gregorio Magno nel sesto secolo sia stato il primo a dar l'esempio di queste commende, replicato poi ed ampliato nel secolo nono da s. Leone IV papa. Queste certamente con più ragione che non le altre dir si possono essere state chiese e badìe commendate; il fine però avutosi nel commendarle, e l'uso fattone, ben diverso è stato dal fine e dall'uso delle posteriori commende. Avendo i re barbari, quelli specialmente infetti d'ariana eresìa, discacciato dalle loro sedi molti vescovi cattolici, ed altri essendo stati obbligati a sottrarsi colla fuga alle loro persecuzioni, il caritatevole s. Gregorio pensò all'interinale sostentamento di questi esuli, assegnando loro alcune vacanti chiese, sin a tanto che provvedute fossero del proprio pastore, o veramente al più vicino vescovo commendando la chiesa priva del suo. Lo stesso motivo indusse il papa s. Leone IV a commendare alcune chiese ed alcuni monisteri a que' vescovi ed a que' sacerdoti, che nell'invasione fatta dai Saraceni della Sicilia e di una parte dell'Italia furono costretti a rifugiarsi in altri paesi. Nella condotta di amendue i nominati sommi pontefici e chi non sarà per ravvisare uno spediente, dalla carità cristiana suggerito in quelle circostanze infelici, per sostenere ecclesiastici meritevoli, spogliati d'ogni sostanza, perseguitati e discacciati dalle loro sedi? Non avevano inoltre i medesimi che un assai ristretto e moderato uso di queste commende: e dopo la loro morte, oppure riacquistate da loro le proprie sedi, le chiese ed i monisteri, stati loro commendati, ritornavano alla condizion primiera.

Da principio conferite a laici ed a femmine.

Ma quanto differente è stata la sorte di quelle commende, sopra cui versa il nostro ragionamento, e di cui il primo a darne lo scandaloso esempio si fu un usurpatore della real podestà, ed in fine del trono stesso! Di comune consenso non meno degli antichi che dei moderni scrittori, per primo istitutor di esse viene riconosciuto Carlo Martello, il quale dall'anno 720 sino al 735, portando

Teodorico II il titolo di re, e dal 735 sino al 742 col titolo di duca regnò da dispotico sovrano nella Francia. Costui sotto pretesto di ricompensare le spese fatte per la guerra dai principi e dagli altri signori del regno, e di rimeritare i servigj da loro prestatigli per sostenere il suo dispotismo, con molta sua vergogna spogliò sacrilegamente molte chiese e badìe dei legittimi loro patrimonj, formandone pingui benefizj o commende, di cui avessero i medesimi a goderne annualmente i frutti, da passar poi, morti i primi commendatarj, non già agli spogliatine proprietarj, ma ad altri nuovi commendatarj scelti dal principe, per la di cui indulgenza sono in seguito state a taluno conferite qualche volta in proprietà, da potersi quindi tramandare per successione agli eredi, o vendere o donare, o disporne in altra guisa a piacimento del possessore. Quei militi, e quei conti, che stati fossero d'un abazìa investiti, veggonsi negli antichi documenti nominati, i primi *abbates milites*, ed i secondi *abbicomites* (1). Nè da questa peste immune andò l'Oriente cristiano, a cui nel secolo ottavo la porta avevano aperta gl' imperadori iconoclasti, avendo in benefizio assegnate le sostanze dei monisteri a semplici secolari, che inoltre vi esercitavano diritto di superiorità. *Caristicarj* eran essi chiamati, contro i quali un trattato compose Giovanni patriarca antiocheno (2).

Come i militi ed i conti, così le femmine ancora ambirono, e fatte furono partecipi di coteste ecclesiastiche commende. L'imperadrice Engilberga, moglie di Lodovico Pio, aveva dal condiscendente augusto riportato in commenda con altri molti monisteri quello eziandìo di vergini, detto di Orona, o Aurona presso le più antiche mura di Milano. Convien dire che Engilberga l'abbia di più

(1) V. Ducange Glossar. t. 1.
(2) Ap. Coteler. mon. eccl. græc. t. 1 p. 159.

conseguito in piena proprietà; poichè ne dispone liberamente, investendone l'abate ed il monistero di s. Ambrogio, da godersi dal medesimo colla stessa proprietà. S'indusse ella a questa donazione, credendo di recar con essa suffragio all'anima del defunto suo consorte: tal'era l'ignoranza di que' tempi: *pro remedium animæ divæ memoriæ Kluduuici quondam imperatoris augusti.* Con real carta (1), sopra la di cui legittimità per solo prurito di contraddire mosse dubbio il dottor bibliotecario dell'Ambrosiana Nicolò Sormani (2), fu da Carlo il Grosso nell'880 nelle più ampie forme confermata tal donazione al monistero suddetto di s. Ambrogio. Anche le reali concubine furono a parte di queste commende: e Waldrada che è stata del re di Lorena Lottario, riportò da lui in commenda la badìa di Lutra (3).

In seguito a vescovi, e ad altri prelati.

XVI. Aperto una volta il varco a cotesti abusi, così confaccenti all'insaziabile umana cupidigia ed avarizia, andarono sempre più dilatandosi, e dalla Francia passarono nell'Italia, se pur anche i re longobardi non gli avevano eglino stessi di già introdotti; ed hanno i medesimi abusi continuato a sussistervi ed a vieppiù dilatarvisi sotto i re ed imperadori sì nazionali che germani. E nell'Italia come nella Francia vollero entrar a parte di questo lucroso spoglio vescovi ancora, ed altri più distinti ecclesiastici prelati, che avran creduto appartener loro con più ragione che non ai secolari. Non essendo molti di essi abbastanza paghi dei fondi e delle altre sostanze delle proprie chiese, troppo scarse per appagare la smodata lor ambizione e cupidigia, estesero le avide loro mire sopra le sostanze altrui, impossessandosi colla forza delle più ricche badìe; e in difetto di questa col braccio

(1) In arch. mon. s. Ambr.
(2) Passegg. t. III p. 174.
(3) Vit. s. Deicol, t. II sæc. bened. p. 115.

dei principi, a cui ne' secoli di mezzo troppo premeva il tenersegli amici e vincolati. Il Tomasino (1) molti esempj ha raccolto di simil sorta alla Francia spettanti, ed altri il Muratori (2) che l'Italia riguardano, le di cui principali badìe furono soggette a tal destino infelice, la bobbiese di s. Colombano, la lucediese nel Monferrato, la nonantolana di Modena, per nulla dire delle altre, molte delle quali restarono di poi alle vescovili mense perpetuamente incorporate. Angilberto I arcivescovo di Milano verso la metà del nono secolo fu uno di coloro che il diritto soglion misurare colla lor forza, avendo con questa usurpato diverse proprietà appartenenti al monistero di s. Ambrogio, dal medesimo poi in benefizio conferite ad un suo vassallo. Sì patente è stata la violazione della giustizia, che l' immediato di lui successore Angilberto II, a cui l' abate ebbe ricorso, non potè a meno di non obbligare con formale sentenza il vassallo a farne l'intera restituzione al monistero (3).

Nè sempre sono stati i vescovi paghi di una o di due badìe; ma tante alcuni industriaronsi di averne quante ne hanno potuto sì nella loro che nelle diocesi altrui. Il conte Giulini (4) la notizia ci ha tramandato di quelle possedute già dagli arcivescoci di Milano, sebbene con varie vicende, dal decimo sino al duodecimo secolo. Furon queste le badìe di Nonantola nel modonese, di s. Salvatore di Tolla nel piacentino, e de' ss. Felino e Graziano di Arona, della basilica di s. Giorgio entro Milano, e nella diocesi della badìa di s. Pietro di Brebbia, e della chiesa del s. Sepolcro in Trinate. Con bolla dell' anno 1162 Alessandro III papa moltissime commende conferma

(1) Loc. supr. cit.
(2) Ant. ital. t. VI diss. 73.
(3) Chart. an. 859 in arch. mon. s. Ambr.
(4) Memor. di Mil. t. II III VI.

all'arcivescovo di Milano Oberto, sette nelle città e diocesi, ed undici in altri paesi, tra le quali alcune delle già nominate. Dalle badìe si passò ai vescovadi, le di cui sostanze l'appetito solleticarono di non pochi. Grande uccellatore di essi è stato tra gli altri Manasse arcivescovo d'Arles, al quale il re Ugone suo parente, per usare le espressioni dello storico Liutprando (1), *contro ogni ragione e diritto gli commendò, o più tosto diedegli a divorare i vescovadi di Verona, di Trento e di Mantova*; ed a questi fu pure aggiunto l'arcivescovado di Milano, che altre volte in seguito è stato dai papi in commenda conferito.

Pretesti per istituir commende.

Uno dei titoli, ossia dei pretesti, con cui si coloravano questi spoglj, era l'avvocazìa che i commendatarj assumevansi della commendata badìa o chiesa, l'incumbenze de' quali sono state da noi altrove esposte (2). Sebbene l'avvocazìa in più special modo appartenesse ai signori laici; pure anche dai vescovi e dagli abati fu la medesima esercitata sopra que' monisterj stati loro commendati. Tra i molti esempj che addur si potrebbero, quello basterà del vescovo di Lodi Gerardo, a cui il papa Marino o Martino con sua bolla dell' anno 883 (3) gli conferma la piccola badìa di Savinione, cui egli possedeva *pro defensione et excusatione eorundem monachorum . . . scilicet pro omni excubia et expeditione tam palatina quam hostili.* Cioè era il vescovo obbligato a prendersi la difesa di que' monaci, e quel pagamento addossarsi che avrebber essi dovuto contribuire per andar esenti dai pubblici pesi, quali erano la guardia e la difesa dei luoghi muniti, e le spedizioni per la guerra ed il servigio del palazzo. Benchè Savinione sia da Marino

---

(1) Lib. 4 c. 3.
(2) Supr. lib. 3 c. 1.
(3) Ughell. ital. sacr. t. IV in ep. laud.

nella sua bolla riconosciuto per un' abbaziola, e Gerardo agli atti del sinodo di Pavia dell'anno 876 (1) siasi sottoscritto *exiguus in exigua laudensi ecclesia episcopus*; con tutto ciò qualunque volta si fosse egli portato a questa sua *abbaziola*, o vi avesse mandato un messo, gli permette il papa di aver seco trenta persone e quaranta cavalli da esservi a carico de' monaci mantenuti per tre giorni, e più ancora abbisognando.

Abuso fatto da molti delle sostanze commendate.

XVII. Ed a chi poi sono state queste commende affidate? Non ostante la buona intenzione de' papi che a persone meritevoli fossero le medesime conferite, caddero spesso nelle mani di uomini affatto indegni, senza coscienza, mercenarj, non pastori, nè mai abbastanza satolli, *quibus*, sono i termini stessi del dotto e pio Merlone Horstio (2), *nulla spiritualis studii in monasteriis fovendi, promovendique cogitatio: modo uberes vinea fructus proferat non cœlo sed cellario inferendos, modo promptuaria eorum plena, putant quod satis culturæ datum sit. Sufficit ipsis pascere semetipsos, comedere medullam tritici, et sanguinem uvæ bibere meracissimum. Quid mirum, si interim destruatur maceria vineæ, et sit in direptionem, et vindemient eam omnes, qui prætergrediuntur viam, si ascendant super eam vepres, et spinæ, si pro uva faciat labuscras?* Con egual energia si esprime su di ciò Gabriele Paterbeo nella prefazione a Tommaso da Kempis, l'autor anonimo del libro intitolato *l' Abbé commendataire*, ed il Muratori nella sua LXXIII dissertazione, intitolata *dei monisteri dati in benefizio*. Anche il Mabillon va spesse volte nelle sue opere questa corda ritoccando.

Quella stessa tenue pensione che il commendatario era obbligato pagare agli antichi degradati padroni delle sostanze del monistero, quante volte non è stata da lui ad

(1) Rer. ital. script. t. I part. 2.
(2) Not. in epist. 141 s. Bernard.

essi negata, o soltanto dopo molti litigi e contrasti somministrata, talchè per salvare ai medesimi lo scarso loro sostentamento s' indussero alcuni papi alle replicate istanze degli oppressi a separare dalla mensa del commendatario la conventuale del monistero! I cisterciesi, che forse più di tutti gli altri ordini monastici hanno somministrato pingui commende, da Gregorio XIII arrivarono ad ottenere questa separazione (1), della quale sino dal secolo nono diede l'esempio Lodovico II imperadore, dividendo dalla mensa del monistero di Nonantola quella del commendatario: divisione confermata con suo diploma dell' anno 877 da Carlomanno (2). Quante altre volte non si sono i commendatarj maneggiati acciò soppressi fossero i residui soggetti per poter quindi anche di questi risparmiare il mantenimento: ed affinchè il mezzo fosse tolto di mai più repristinarli, farne dai fondamenti demolir le fabbriche! Non si finirebbe sì tosto se tutte riandar si volessero le avanìe da cotesti crudeli commendatarj commesse contro i monaci loro commendati, divenutine, mentre ne divoravano le sostanze, i più odiati loro nemici. V' ebbero, egli è vero, in altri delle favorevoli eccezioni; ed alcuni commendatarj di fatti dopo di aver adempito esattamente il loro dovere della riforma ne' chiostri loro commendati, restituirono fedelmente agli antichi possessori le loro entrate; oppure dove più non esistevano, o non avessero voluto prestarsi alla riforma, ne sostituirono altri più osservanti, loro cedendo tutti o almen parte dei beni del monistero. Questi casi nondimeno stati non sono molto frequenti.

Negar da noi non si vuole che taluno fra gli abati regolari non abbia fatto cattivo uso delle sostanze del monistero, dissipandole a capriccio, o dandole a godere ad

(1) Constit. Superna.
(2) Ap. Murator. t. VI dissert. 73.

amici e parenti con poca o niuna premura della regolar disciplina che si è lasciata andar in decadimento. Dunque aveva perciò il monistero ad essere delle sue proprietà spogliato? Allorchè un padre di famiglia ne dissipa le entrate, permette forse la giustizia, che la famiglia ne sia privata, e vengano le medesime in altri trasferite? Al più se ne toglie al padre l' amministrazione, che ad altri più capaci e fedeli vien affidata. Come dunque si sarà potuto ciò permettere riguardo le sostanze dei monisteri per passare poi spesso nelle mani di gente rapace, che altro pensiere non ha che di ricavarne il più che può? La proprietà certamente in amendue i casi è uguale, più sacra però e più vincolata in cotesti beni ecclesiastici per i molti titoli che cadauno può da sè stesso ravvisare.

Sino da quando s' incominciò a darsi in benefizio le sostanze dei monisteri ad estere persone, da chi vi aveva interesse non si omise in mancanza di sode, o almeno di probabili ragioni, di produrne, per avere qualche appiglio, delle frivole ed insussistenti. Ma furon queste pienamente sventate da uomini pii e dotti, da varj concilj e dagli stessi sommi pontefici, indicati da Bernardo Zegero Vanespen (1). Anche il re di Francia Ugone Capeto sulla fine del nono secolo, ben conoscendo l' ingiustizia di sì fatte usurpazioni, s' industriò di ristabilire le elezioni nelle chiese e nei monisteri, e di far restituire ai legittimi loro padroni, per quanto gli fu possibile, le entrate state prese sotto i re suoi antecessori. Ne diede egli stesso per il primo esempio, rimettendo i monaci di s. Vicenzo de' Prati nel possesso della badìa che per successione del padre e dell' avo eragli pervenuta (2).

Nel duodecimo e terzo decimo secolo nuovo pretesto destossi di mettere vescovadi e badìe in commenda: e ciò

(1) Jur. eccl. univers. part. 1 tit. 31.
(2) Bouillard hist. de l'abb. de s. Germ. l. 2.

Nuovi pretesti per istituire nuove commende.

affine di provvedere i vescovi espulsi da Terrasanta. Ma cessatone il titolo, sono poi queste ritornate tutte ai primieri loro possessori? Con l' altro pretesto d' introdurre la riforma nelle badìe riuscì in seguito ai cardinali di averne molte in commenda, le quali però, come a tutti è noto, con tale pretesa riforma andarono nell' ultima rovina. Queste commende comuni divennero nel tempo in cui i papi tennero la loro sede in Avignone. Clemente V avevale moltiplicate all' eccesso; ma sopraggiunto da grave pericolosa malattìa, ne ebbe scrupolo, onde tutte le rivocò senza eccezione veruna (1). Il suo successore Giovanni XXII tornò ad allargar la mano nella collazione di esse, alla di cui eccessiva liberalità pose qualche rimedio il papa Benedetto XII, avendole tutte abolite coll' averne eccettuate soltanto le possedute dai cardinali e dai patriarchi (2). Non andò guari però a ripullular l' abuso, non essendo mai mancati pretesti di eluder le leggi. Durante poi il lungo scisma tra i papi, cadauno di loro con nuove erette commende procurava di rinforzare il proprio partito; per la qual cosa da due bande ne venne allora il danno, accresciuto vieppiù dalla prepotenza e dalla non mai sazia cupidigia di que' principi, tiranneggianti allora l' Italia, che di pieno loro arbitrio non di rado disponevano de' beni ecclesiastici, o appropriandosegli, o dandogli ad altri a godere. Il concilio quinto lateranese dell' anno 1512 sotto Giulio II fissar volle un termine all' abuso col proibire che i monisteri non ancor commendati esser lo potessero per l' avvenire. Ma avendo il papa a sè riserbata la facoltà di derogare, l' abuso continuò sullo stesso piede di prima.

La gravezza dell' affare determinò alla fine il concilio di Trento (3) a porvi mano, come fece, sebbene il rimedio

(1) Rainald. hist. eccl. ad an. 1307.
(2) Anonym. rer. ital. t. III part. 2 col. 527
(3) Sess. 25 c. 21 de regular.

per le circostanze de' tempi non abbia potuto sortire il pieno suo effetto. Attesa la difficoltà di sradicare in un colpo solo l'abuso, lasciarono que' padri alla cura del romano pontefice, *ut iis monasteriis, quæ nunc commendata reperiuntur, ut quæ suos conventus habent, regulares personæ ejusdem ordinis expresse professæ, et quæ gregi præire, et præesse possint, assignentur.* Riguardo poi que' monisteri che sarebbero rimasti in seguito vacanti, stabilisce ed ordina, *ut non nisi regularibus spectatæ virtutis, et sanctitatis conferantur.* Cose essendo queste di regolari, prescrive il concilio che a regolari soltanto abbiano a conferirsi. In vista di sì autorevoli decreti avrebbe dovuto l'abuso esser tolto affatto. Appena però qualche cessione di esse fecesi dai papi agli antichi possessori, come qualch'altra era stata già fatta da loro, ed in specie alla casinese congregazione di santa Giustina, ed alcune pure assegnate a chiese, a spedali, a seminarj o ad altri luoghi pii. Ma nella sostanza ha il medesimo abuso continuato a sussistere ancora. La roba altrui tramanda un sì tenace glutine che difficilissima cosa riesce il distaccarla dalle mani di chi la ritiene.

Rimedj inefficaci contro la gravezza del male.

XVIII. Alle sin quì riportate specie di carte diplomatiche quelle aggiugneremo per ultimo, che di *brevi* portano la denominazione, e così dette per essere in brevi e succinti termini espresse: nel qual significato il termine di *breve* fu da Vegezio (1) usato, laddove scrisse: *Quando quis commeatum acceperit, vel quot dierum, notatur in brevibus.* Tra i brevi però qui non comprendiamo i papali, che hanno ragione di veri diplomi, e di cui abbiamo già trattato. Non vi comprendiam nè meno quelle altre carte, le quali sebbene *brevi* chiamate; pure ad altre determinate classi appartengono, quali sono i brevi di testamento, di codicillo, di appellazione, ed altri

Brevi di notizie.

(1) Lib. 2 c. 19.

molti di tal fatta, dei quali un ben lungo catalogo presso il Ducange (1) si può vedere.

I *brevi*, di cui quì imprendiamo a ragionare, sono quelli detti di *notizia*, di *ricordazione*, o *memoratorj*, consistenti in qualche giuridica ricognizione di un acquisto, di un possesso, di un'investitura, di un pagamento, di un inventario ec., e che all'occasione servir poteva di autentico legal documento, siccome scritto e sottoscritto da un notajo, e munito della soscrizione o della presenza dei testimonj. Di due specie erano cotesti *brevi*, alcuni di pubbliche ed altri di private notizie. I primi erano stesi in carta alla presenza dei giudici o dei vescovi, e di lor ordine venivano pubblicati. Tali sono i *brevi*, detti *notitiæ judicati*, *evindicati*, ed altri simili. Ma gli altri erano unicamente formati da un notajo coll'intervento dei testimonj. Sogliono questi *brevi* cominciare dall' invocazione *in Dei*, o *in Christi nomine*, e ad essa vien tosto in seguito: *Notitia qualiter*, oppure: *Breve memoratorium*, o *memorationis pro futuris temporibus*, od altra espression simile, dopo la quale ciò si espone, di cui serbar si voglia autentica memoria. Si dà fine al *breve* colla data del tempo, a cui qualche volta quella pur si aggiugne del luogo: poi vengono le sottoscrizioni dei testimonj colla segnatura del notajo estensor dell' istrumento, sebbene non in tutti i *brevi*. Una dissertazioncella si ha del Mabillon *intorno l' uso e l' origine delle antiche notizie* (2).

In tal guisa sono esposti i molti *brevi* di notizie, esistenti nei nostri e negli altrui archivj, dalla quale nondimeno in parte si scosta il più antico di essi fra i nostri, scritto poco dopo la metà dell' ottavo secolo (3), ove la notizia contiensi di quanto fu da Arichi dato a Magnerata

(1) Glossar. t. 1 v. *brevis*.
(2) Int. præf. et dissert. p. 736.
(3) In arch. mon. s. Ambr.

sua nipote il giorno delle nozze, chiamato *dies votorum*: col qual termine era pure chiamato dai Longobardi il giorno dopo consumato il matrimonio, in cui la novella sposa ricever soleva dallo sposo novello il dono matutinale con latino vocabolo detto *pretium in mane*, o *traditio in die votorum*, e con longobardico *morgingap*, o *morghengap*, o *morghengeba*. Sebbene, come dicemmo, sieno state nei *brevi* segnate le note croniche, e stati sieno stesi da un notajo; nel presente però non si ravvisano nè quelle nè questo; ma la presenza soltanto vi è indicata di tre testimonj. Riducesi il medesimo a questi pochissimi termini.

✠. *In Dei nomine. Notitia qualiter Arichis tradidit nepta sua Magnerata Anscausi in die votorum cum omne substantia sua quitquit eis advinit de sorores vel amitane suas qualiter rex inter eas divisione fecet pro misso suo noditia in presentia Tomati scultassi de vico Ludolfo, Alfret de Sicilla et Bruningo de Maliacis.*

Carte incise.

Quantunque molte di quelle specie di carte, state da noi sin quì menzionate, come molte ancora di quelle da noi passate sotto silenzio, non fossero più dopo alcun tempo di uso veruno, e vieppiù quelle state riconosciute incapaci ad essere prodotte per far prova, siccome false e guaste; pure si è comunemente continuato a serbarle negli archivj. Queste ultime soltanto per indizio della loro nullità furono nel mezzo forate con un coltello in forma di croce. Alcune di cotali carte forate od incise sussistono tuttora, ed altre che tale condizione hanno notata con questa o con altra simile formola. *Reddere debet istam chartam incisam, et si non reddiderit, vacua permaneat.* Qualche fiata ancora, affinchè non restasse più memoria di quelle carte, state convinte di falso, ordinavasi che fatte fossero in pezzi, o lacerate, o date al fuoco.

CAPO VI.

DELLE COPIE DEI DIPLOMI E DELLE CARTE DIPLOMATICHE OVE PURE DEI CARTOLARJ.

Vicende dei diplomi.

I. Se molti antichi diplomi ed altri moltissimi atti ai diplomi analoghi hanno potuto superare le ingiurie del tempo, delle guerre, degli incendj, e di altri disastri, onde nello stato di originalità sono a noi pervenuti; altri però sono andati a miseramente perire, e di altri ci sono rimaste soltanto le copie. I primi sono stati l'argomento dei capi antecedenti; dei secondi non occorre far parole, poichè privi d' esistenza: resta dunque a ragionare, lo che faremo brevemente, dei terzi. In quattro classi pertanto divideremo le copie dei diplomi. La prima quelle abbraccerà eseguite nello stesso, o quasi nello stesso tempo in cui sono stati scritti gli originali documenti; la seconda quelle in altre posteriori carte riportate o epilogate; la terza le ricopiate da' notaj, e da loro riconosciute ed autenticate, come corrispondenti agli originali d'onde furono tratte; e nella quarta per ultimo riporremo i semplici transunti senza verun caratteristico che in qualunque siasi maniera attesti la concordanza della copia coll'originale. Col presente argomento molta relazione avendo quello sopra i cartolarj, ove le copie di varj documenti diplomatici sono state raccolte, qualche cosa pure sopra di essi aggiugneremo.

Quattro classi delle copie dei diplomi.

II. La moltiplicità delle copie, o più tosto degli stessi originali era stata dall'imperador Giustiniano approvata (1):

(1) Inst. lib. 2 tit. 10 §. 13.

Moltiplicità degli atti originali privati.

e la medesima era quasi indispensabile in molti atti diplomatici, ed in specie nei testamenti, dei quali tante copie in vigor delle romane leggi (1) far si potevano, quante fossero ai testatori piaciute. Dovendo l' originale atto testamentario restar sempre deposto nello scrigno, ossia nell' archivio del civile magistrato, era quasi di necessità l' averne copia per farne uso al bisogno. Augusto due copie fece stendere del suo testamento (2); e Dagoberto I re di Francia sino a quattro (3). Altri esempj della moltiplicità dei testamenti veder si possono presso il Mabillon (4), il quale osserva essersi la medesima estesa anche ad altre specie di atti legali. Tal uso ha continuato non solo nelle provincie italiche, soggette agli imperadori di Costantinopoli, ma nel resto ancora dell' Italia, nella Francia, nella Germania e nell' Inghilterra. Una carta di convenzione, stipulata l'anno 784 tra Benedetto abate di s. Ambrogio ed il cherico Teoperto, marca espressamente cotesta moltiplicità dell'atto medesimo, dicendovisi *de presenti cartula exempla alia monasterio nostro retinuimus* (5). La necessità di duplicar con copia sincrona l' istrumento nel reciproco cambio di cose stabili si palesa da sè stessa. Quella copia che l' anno 795 fu tantosto ricavata da carta autografa bergomense chiamasi *exempla pagina de viso autentico* (6). Alle volte la copia non distinguevasi punto dall' originale, essendo stati sì questo che quella scritti nel tempo stesso, e sottoscritti dagli stessi soggetti, facendosi anche in amendue il cenno della duplicazione di quell' atto. Più spesso nondimeno in sì fatte copie tutti i nomi di coloro che vi si fossero sottoscritti,

(1) Digest. lib. 37 tit. 11 §. 77
(2) Sveton. in Octav. c. 101.
(3) Mabill. de re dipl. p. 28.
(4) Ibid. p. 29.
(5) In arch. mon. s. Ambr.
(6) Lupi cod. bergom. t. 1 p. 606.

erano stesi dal notajo, e quasi sempre senza veruna croce. O molte sieno state le copie di questi esemplari, come le riconosce monsignor Fontanini (1), oppure scarse e limitate, come le pretende il Germon (2): ciò che a noi poco preme il determinare, ov' esse risultino sincere, e derivate immediatamente da fonti primigenii, senza veruna almeno sostanziale alterazione, lo stesso valore aver denno come i loro originali. Se l' originale è sicuro, e perchè non avrà ad esser sicura la copia che al medesimo è uniforme?

Lo stesso riguardo gli atti pubblici.

Quanto fu eseguito cogli atti legali dei privati, lo fu pure cogli atti pubblici, quali sono i capitolari dei sovrani e le costituzioni dei concilj. Il concilio di Francfort dell' anno 794 (3) decretato aveva che tre esemplari si formassero di un capitolare da depositarsi cadauno in tre archivj diversi. Due ordinazioni altresì affatto simili fra loro stender fece Childeberto III re dei Franchi (4), una delle quali fu riposta nell' archivio del monistero di s. Dionisio, e l' altra nel tesoro reale. Per non moltiplicar su di ciò soverchj esempj, quello soltanto aggiugneremo che ci somministrano gli antichi annali dei Franchi, ove sotto l' anno 813 si racconta che, presente Carlo Magno, tratte furono ed insieme collazionate diverse copie di costituzioni sinodali per essere guardate non solamente nelle città, in cui que' sinodi furon tenuti, ma negli archivj ancora del real palazzo. Ed avvegnachè non fossimo dalla storia certificati della moltiplicità di coteste prime copie, ci verrebbe essa conprovata dalla natura medesima delle costituzioni sì civili che ecclesiastiche, le quali non altrimenti che per diverse copie hanno potuto alla notizia arrivare di quelli per cui sono state formate.

---

(1) Vind. ant. dipl. p. 33.
(2) Disput. 3 p. 202 et seq.
(3) Cap. 3.
(4) Mabill. de re dipl. p. 477.

Non sono però sempre state coteste copie in ogni parte del tutto uniformi, e specialmente nelle sottoscrizioni, le quali in alcune compajono più numerose, ed in altre meno, e talvolta ne sono affatto mancanti. Quattro copie note sussistono tuttora del decreto d' unione della chiesa greca colla latina (1), eseguita nel concilio di Firenze dell' anno 1439, le quali furono stese pochi giorni appena dopo terminato il concilio a norma dell' originale in esso formato (2), ove nondimeno le sottoscrizioni non sono le medesime in tutte, nè in numero eguali. Questa differenza nelle sottoscrizioni come nel suddetto decreto, così in altri simili atti pubblici, punto non nuoce alla loro autenticità, avendo per questa bastato la soscrizione di alcuni di quelli che segnato avessero il primo originale. Avvien pure non di raro che le date del tempo in queste copie non siano uniformi: del che non altra ragione sarà stata se non la diversità del tempo in cui fatte furono le copie.

Moltiplicati in simil guisa anche i diplomi.

III. Ma son elleno state mai in simil guisa moltiplicate anche le copie dei veri diplomi? Checchè in contrario ne dicano alcuni troppo rigidi diplomatisti, noi riconosciam per sicuro il fatto. E non racconta egli il così detto Anastasio bibliotecario (3) che Carlo Magno, dopo d'aver sopra l' altare di s. Pietro in Roma offerto il diploma della donazione alla chiesa romana di molte provincie e città, scriver ne fece un secondo esemplare, da lui lasciato sul corpo di quell' apostolo, oltre varie altre copie che seco recò in Francia? Due diplomi tra loro consimili fece pure stendere Lodovico Pio, come nelle *vicende del monistero di s. Gallo* narra il monaco Ratberto (4), stati poi d' ordine del sovrano consegnati alle

(1) Nouv. traité de dipl. t. 1 p. 171.
(2) Hist. conc. florent. p. 306.
(3) In vit. Hadr. pap.
(4) Ap. Goldast. t. 1 rer. alaman.

parti interessate. Ella è osservazione del Ludewig (1) essere stato costume, introdotto sino dal tempo in cui dominava nella Francia la seconda stirpe di quei re, e continuato in seguito, di scriversi quattro copie per lo meno di cadaun diploma.

Qualche diploma sullo stesso oggetto con date diverse.

Trattandosi di veri diplomi non riesce molto difficile il distinguere il primo originale dalle copie, sebbene scritte nello stesso tempo e colla forma stessa di caratteri e col monogramma eziandìo. Siccome per lo più l' originale è munito del sigillo, e quando sia questo perito, se ne scorge nella pergamena il segno ov' era affisso; e negli altri che ne sono mancanti, mancar non sogliono le sottoscrizioni e i segni notati di mano dei differenti testimonj; quindi a questi indizj ravvisar potrassi quale ne sia l' originale e quale la copia. Che se poi sullo stesso soggetto troveransi due diplomi con date diverse, non sarà lecito per questo solo motivo il rigettare o l' uno o l' altro, od anche amendue, come da alcuni fu fatto. E non potrebbe l' uno essere stato l' esemplare dell' altro, spedito dopo qualche tempo in cui dalla cancellerìa in vece della data della prima concessione quella siasi sostituita della spedizione? La differenza però che suol passare tra questi diplomi, non solamente riguarda le date; ma per lo più estendesi ad altre sostanziali condizioni nel testo inserite. Varj diplomi di tal sorta riportansi dall' abate Gottwicese (2); e noi pure due diplomi originali abbiamo di Lottario imperadore dello stesso anno 835, il primo del giorno 24 di Gennajo, e l' altro degli 8 di Maggio, dati amendue in Pavia, con i quali al monistero di s. Ambrogio comparte la corte di Limonta colle sue dipendenze (5), ma nel posteriore, che si è dato da noi di sopra inciso in tavola di rame, sono di molto

(1) Reliq. mss. præf. p. 12.
(2) Chron. gottw. lib. 2 p. 186.
(3) In arch. mon. s. Ambr.

migliorate le condizioni della donazione, state nel primo espresse.

IV. Nella seconda classe delle copie abbiam quelle collocato che riportate furono o epilogate in altre posteriori carte, con cui rinnovate venivano e riconfermate le prime concessioni. Dall' imperador Tiberio riconoscer si deve il rinnovellamento delle carte, avendo egli ordinato che le concessioni dei principi predecessori non avrebbero avuto vigore sotto i loro successori, se state non fossero da questi rinnovellate (1). Con tal mezzo accumulò egli molte ricchezze, e la strada aprì a' suoi successori di far lo stesso, come fecero di fatti, alcuni pochi eccettuatine, come Tito, Nerva (2) e Marco Aurelio, i quali con un solo diploma o editto confermarono tutte le concessioni dai loro antecessori compartite.

Copie rinnovate e confermate con posteriori diplomi.

Di un più furbesco spediente ancora servissi il re d'Inghilterra Riccardo I per raccogliere danaro, di cui abbisognava per sostenere i pesi della guerra. Perdette egli, o più tosto finse d' aver perduto per viaggio il gran sigillo con cui segnavansi le reali patenti. Affine dunque di togliere il mezzo di spedirne con esso delle false, come da lui dicevasi, da chi l'avesse trovato, ordinò un nuovo sigillo, obbligando tutti coloro che ne avessero di quelle sigillate col primo, di farle di nuovo sigillar col secondo (3). Lo stesso obbligo imposto aveva Roggieri re di Sicilia, avendo nel 1145 ordinato che *omnia sigilla ecclesiarum, et aliorum fidelium regni nostri renovari, et ea palam monstrari; ut sint confirmata sub magnitudine regni nostri* (4). L' acquisto di una nuova provincia, o il primo avvenimento al trono, o lo ristabilimento

(1) Sveton. in Tito c. 8.
(2) Plin. lib. 10 epist. 66.
(3) Rapin. Thoyras hist. d'Angl. lib. 7 an. 1195.
(4) Pirr. Sicil. sacr. t. II p. 1027.

del principe in un regno, stato per alcun tempo da altri usurpato, occasione ha somministrato ad altri principi per obbligare i privilegiati possessori a dimostrare i titoli delle loro possessioni per essere con nuovo diploma riconfermati.

Antichi privilegj confermati con nuovi diplomi.

V. Oltre queste conferme di anteriori privilegj, altre ne sono state dai sovrani compartite, le quali più da vicino spettano alla classe delle copie, di cui quì si tratta. Eran esse istantemente ricercate, e per ottenerle produr si dovevano gli originali, o almeno le autentiche copie, senza le quali condizioni compartir non si soleva la conferma. Per contestare che fossero state vedute ed esaminate le carte giustificative s'incominciò nel secolo duodecimo ad introdurre in molti diplomi il verbo *inspeximus*, cambiato nel quarto decimo in *vidimus*: e da esso tali carte presero la denominazione di *vidimate*. La stessa *vidimazione* osservò il Muratori (1) anche in alcune carte private ravennatesi, nelle quali con caratteri majuscoli era scritto *legimus*, o *vidimus*: lo che egli pensa fatto dall'arcivescovo di quella città invece della sottoscrizione. Le vidimazioni di privilegj, e specialmente di bolle papali, sono state nei secoli quarto decimo e quinto decimo assai frequenti nelle curie dei vescovi, arcivescovi e legati apostolici. Se ne faceva la presentazione al prelato da chi aveva interesse che fosse vidimato il privilegio. Al notajo spettava il leggerlo da capo a piedi alla presenza dei testimonj, premettendo la descrizione del materiale del privilegio, val a dire non essere tali lettere *cancellatas, non abolitas, nec in aliqua parte vitiatas*, aver esso per fili di seta pendente il sigillo, e rappresentar questo da una parte le teste dei ss. Pietro e Paolo, e dall'altra il nome del papa, ed altre simili minute circostanze descrivendo. Dopo stesa tutta la copia del diploma, il medesimo notajo

Spesso vidimati nelle curie ecclesiastiche.

---

(1) Tom. III ant. ital. diss. 36.

attestava d'averla fedelmente tratta dall' originale, aggiugnendovi le consuete note croniche. Col sigillo poi del prelato davasi il compimento all' opera. Nell' archivio di Chiaravalle più diplomi e bolle si hanno in tal guisa vidimate. Non si è però sempre nelle vidimazioni serbata la scrupolosa esattezza di trascrivere il tutto come nell' originale trovavasi scritto; ma alcune volte se n' è formato soltanto l' estratto, ed altre se n' è corretto lo stile (1).

Siccome non di raro succedeva per le guerre e le incursioni de' barbari o di altri nemici che gli archivj dispersi fossero od incendiati, onde i proprietarj privi rimanevano dei titoli a cui erano appoggiati i loro diritti ed il possesso delle loro proprietà; quindi per rimediare al danno avevasi ricorso al sovrano, affinchè con suo diploma facesse rivivere i titoli estinti. Avanti però passare a quest' atto tutte le possibili informazioni raccoglievansi da giurati testimonj che avevano ad attestare la verità della cosa. Di questi ricorsi e di queste conferme fanno fede varj diplomi, tra i quali tre di Berengario I re d'Italia, l'uno dell' anno 894, l' altro del 905 (2), ed il terzo del 912. Col primo Egilulfo vescovo di Mantova che avevagli rappresentato *quod pro peccatis mantuanæ sedis ecclesia cum præceptis et cartarum firmitatibus, quarum scriptionibus res et familias sibi collatas hactenus meruit obtinere, combusta videantur*, ottenne da lui che niuno ardisse molestare la chiesa di Mantova nel possesso de' suoi beni. Coll' altro Adelberga badessa del monistero di s. Sisto di Piacenza, che esposto aveva allo stesso Berengario, *quod per irruptionem paganorum* (così erano chiamati gli Ungri o Ungheri) *et incuria quorundam hominum quædam præcepta et instrumenta cartarum deperissent*, riportò un reale decreto, dato nella corte d' Olona, con cui furono

(1) Nouv. traité de dipl. t. I p. 179.
(2) Ant. ital. t. II diss. 34.

riconosciuti tutti i diritti e i fondi di quel sacro luogo, *tamquam eadem cartarum, et præceptorum instrumenta non fuissent amissa atque deleta.* Essendo stata l'anno 912 dagli Ungari medesimi incendiata la cattedrale e l'archivio episcopale di Padova, il vescovo Sibicone dal nominato re Berengario, a cui ebbe ricorso, il rinnovellamento ottenne e la conferma degli antichi privilegj da quell'incendio consumati (1). Più altri diplomi di tal sorta, se fosse bisogno, produr si potrebbero. L'imperador Corrado II, detto il *salico*, non ha voluto aspettare il caso della perdita delle carte del milanese monistero di s. Dionisio per sanarne il danno con diploma speciale; ma con ampio privilegio sanativo, da potersene in qualunque di questi casi prevalere, secondando le suppliche dell' arcivescovo Eriberto, che stato ne era il fondatore, dispose nel suo diploma del 1026 (2), che *si imminentibus peccatis chartulæ et securitates de terris aut rebus ipsius monasterii igne aut latronum incursu vel aliquo casu deperierint regiam auctoritatem nostram ejusdem abbatiæ advocatus habeat cum duodecim sacramentalibus jure jurando firmare quod illo die quo ipsæ chartulæ perditæ fuerunt investituram haberet abbatia de rebus quas continebant et ita se defendat secundum legem ad partem ipsius monasterii ac si easdem in præsentia haberet chartulas omnium hominum contradictione inquietudine atque molestatione penitus remota.*

Giudizio che da essi formar si deve.

Trattando il P. Germon (3) del valore di questi rinnovati diplomi, con speciosi raziocinj e varj sofismi tenta privarneli del tutto: ed in ciò ebbe egli non pochi del suo partito, il Simon, l'Arduino, il Lenglet ed i compilatori delle *nuove memorie* del clero di Francia.

---

(1) Sigon. de regn. ital. t. II ad an. 912.
(2) Puricelli diss. de ss. mart. Ariald. et Herlemb. lib. IV c. 93 n. 11.
(3) Discept. 3 p. 199.

Altri poi forse troppo a' medesimi ne attribuiscono, preferendogli eziandìo agli stessi originali, perchè con nuovo originale diploma vieppiù autenticati. La strada di mezzo da noi si reputa la più sicura. Se la copia dell'antico diploma, per esteso inserita nel più moderno, sia munita dei caratteristici della sincerità, a cui nulla oppor si possa di ragionevole, come nè meno al diploma con cui vien quella confermata, e perchè non avrà la medesima con tal appoggio ad essere riconosciuta come un altro originale? Quasi dello stesso valore, quando intervengano le stesse condizioni, esser denno anche le copie degli originali epilogate: molto minore però quelle supplite nei casi di perdita totale degli originali, e fondate soltanto sull' attestazione altrui. Ma se le condizioni richieste per la sincerità del perduto originale vi manchino, la sincerità del diploma di conferma non potrà certamente sanare il difetto del primo.

Diplomi falsi confermati con altri sinceri.

VI. Rari non sono i casi con cui sono stati con veri confermati diplomi falsi o non troppo sinceri. Con replicati sinceri diplomi, l' uno di Federigo I, e l'altro del secondo dello stesso nome imperadori, è stato come vero confermato un diploma di Carlo Magno a favore degli Aquisgranesi: diploma nondimeno da molti critici ripudiato come falso (1). Altri simili esempj di supposti antichi diplomi con posteriori fuor di dubbio legittimi e sinceri veder si possono presso il Papebrochio (2). Forse più che non con principeschi sono stati con diplomi papali approvate copie false di privilegj. Meno interessati i papi dei principi riguardo molti oggetti, de' quali ricercavasi la conferma, sono stati più facili a compartirla. Abbiamo di sopra veduto (3) essere stato con sincera bolla

(1) V. Baringi bell. dipl. c. 19.
(2) Propyl. c. 6.
(3) Lib. 2. c. 10.

d'Alessandro III papa confermato all' arcivescovo di Milano Oberto con altri privilegj quello ancora della zecca, che questi gli aveva esposto essere stato nel secolo decimo compartito dal re Lottario all' arcivescovo Manasse: il qual privilegio noi abbiamo dimostrato essere mancante di fondamento. Di falsità fu pure dal Muratori convinto quel diploma di Paolo I papa dell' anno 762 all' incirca (1), col quale alcuni privilegj comparte al monistero di santa Giulia di Brescia. Esso nondimeno si riporta e si conferma da Eugenio III con sua bolla del 1152. Che più? Sussistono bolle sincere di papi contradditorie che riguardano la cosa stessa, quali son quelle intorno l' esistenza del corpo dell' apostolo s. Bartolommeo, altre per Roma, ed altre per Benevento (2), e di quello di s. Benedetto, alcune delle quali lo riconoscono nel monistero di Fleurì in Francia, ed altre nel monistero di Montecasino in Italia (3). A norma di quanto è stato ai sommi pontefici esposto o dall' una o dall' altra parte hanno essi spedite le loro bolle in favore o dell' una o dell' altra.

Essendosi coll' andar del tempo riconosciuto l' inconveniente che dalla conferma di fatti non provati ed incerti nascer poteva, hanno i papi in simili circostanze introdotta nelle lor bolle la frase *ut ferunt*, o *ut fama est.* Tra i molti esempj che addur si potrebbero, quello basti d' Innocenzo VIII del 1491 nel compartire un' ampia indulgenza alla chiesa della B. Vergine sopra il monte presso l' insigne nostro borgo di Varese. Cenno in essa facendo il papa di quella vittoria che nella sportagli supplica asserivasi ivi da s. Ambrogio riportata sopra gli ariani, vittoria che noi abbiamo altrove dimostrata insussistente e favolosa (4), così egli si spiega: *Cum itaque*

(1) Ant. ital. t. VI diss. 70.
(2) Act. ss. Boland t. V August.
(3) Ibid. t. III Mart.
(4) Ant. long. mil. vol. III diss. 22 p. 281.

sicut accepimus alias ut fama est cum beatus Ambrosius hæreticos arianos etc. Se alcune volte si sono tali conferme procurate con frode, si è però altre volte proceduto con buona fede, essendosi creduto che gli esibiti originali genuini fossero e sinceri.

Qual valore abbiano le copie da' notaj autenticate.

VII. Alla terza classe delle copie appartengono secondo la nostra distribuzione quelle autenticate da varj notaj, come corrispondenti agli originali da loro veduti e letti. La maggior parte degli archivj europei abbonda di simil sorta di copie di diplomi e di altri documenti diplomatici, le quali furono fatte ricavare affine d'averle all' uopo più facilmente alla mano, o per sostituirle a quegli originali che, guasti dal tempo o dall' uso, andavano a perire. Come intorno le copie inserite nei posteriori diplomi de' principi, così ancora intorno le copie da' notaj autenticate due opposte vie tengono per lo più i diplomatisti, alcuni non facendone verun conto, ed altri, ove sieno autenticate secondo le forme, riconoscendole dello stesso valore degli originali.

Noi però anche in questa parte stimiamo doversi tenere come per più sicura la strada di mezzo. Per riconoscere l' originale per sincero non basta a nostro avviso la sola autenticazione de' notaj; ma vi si richiede inoltre che tale per sè stesso si palesi. La legale loro asserzione aggirandosi unicamente sull' esistenza dei titoli, stati loro consegnati da trascriversi ed autenticarsi come conformi al testo presentato, prova soltanto ed attesta la conformità del loro transunto col medesimo. Nulla di più dice la formola da' notaj usata, che è la seguente od altra consimile: *Ego N. notarius*, o *judex hujus authenticum vidi et legi, et sicut in eo continebatur, ita et in isto legitur præter litteras plus minusve.* Senza punto imbarazzarsi eglino intorno la sincerità del documento, se vero o apocrifo, come pur troppo lo è qualche volta, basta loro l' eseguir l' incumbenza ad essi appoggiata; altronde spesso incapaci di formarne un sano imparzial

giudizio, lo trascrivono buonamente, attestando poi d'averlo in fedel copia ricavato.

Sussistono tuttora alcune di coteste sciocche copie, desunte da altre sciocche carte, e da più notaj autenticate come copie di sincerissimi originali. Quale più mostruosa ed insussistente impostura di quella carta di donazione fatta l'anno 163 dell'era cristiana da Lorenza figliuola di Ataulfo regina d'Aquileja alla chiesa aquilejense (1)? Eppure la copia di questo ridicolo diploma vedesi sottoscritta ed autenticata nel 1350 da quattro notaj, che attestano di aver avuto sott' occhio l'originale. Tra essi Filippino da Fara milanese *publicus imperiali auctoritate notarius* ci attesta asseverantemente la legittimità di sì bel monumento, così esprimendosi: *Vidi, ed diligenter inspexi non abolitum, non abrasum, nec in aliqua sui parte suspectum cum signo crucis eidem præposito duobus sigillis cereis pendentibus communitum etc.* Il Muratori (2) però che ebbe agio d'esaminarlo, non lo riconobbe più antico del duodecimo secolo, onde nell'anno 1350 in cui ne fu fatta la ricognizione da quei valenti notaj, non già dodici secoli, come da loro supponevasi, ma due appena il medesimo contar doveva. Da queste e da altre simili erronee autenticazioni chi dedur volesse una conseguenza universale di rigettar per false o per sospette tutte sì fatte copie, un troppo precipitoso giudizio pronunzierebbe. Il più sicuro mezzo in tali circostanze per venir in chiaro della verità sarà il prescindere dalle attestazioni de' notaj, e il valutar soltanto le prove che l'autenticato documento sarà per somministrare.

E qual valore le copie semplici.

VIII. Se per ultimo alle copie semplici dei diplomi qualche valore attribuir si può, desumer questo similmente si deve dallo stesso ricopiato diploma, che niun

(1) Ant. ital. t. III diss. 34 col. 17.
(2) Ibid.

titolo presenti di formare contro di esso ragionevole eccezione. Ove la forma del carattere lo dimostri scritto in un tempo non molto lontano da quello in cui sia stato steso l'originale, un grado maggior di pregio gli si dovrà attribuire. Nè per distruggere il valore di queste e di tutte le altre indicate copie basterà l'eccezione ricavata da quegli sbaglj che spesso vi s'incontrano, come da alcuni si pretende, non andando da essi molte volte esenti gli originali stessi, del che moltissimi esempj produr si potrebbero; quanto più dunque vi saranno le copie sottoposte, più frequente e più facile essendone l'occasione di commettervi degli errori? Quanto accadde nelle opere degli antichi, state dalla trascuratezza e negligenza degli amanuensi sconciamente corrotte in più luoghi e guaste (1), avvenne pure, e più spesso ancora ai diplomi ed agli strumenti legali nel trarsene dai copisti la copia. La negligenza e l'inattenzione dei medesimi, la noja della fatica, la fretta di presto terminare, la facilità di prendere un numero o un termine per un altro, o di ometterne altri, la soppressione di alcune formole, credute soverchie, la complicazione e la congiunzione delle parole, la mancanza delle virgole e dei punti, o la loro posizione fuor di luogo, o il guasto della pergamena concorrer possono a difformare od alterare una copia che nella sostanza sarà sincera. Ma la sorgente più copiosa di sbaglj e di errori nel formarsene le copie si è la difficoltà di leggere e disciferare l'antico carattere, specialmente se corsivo, le cifre e le abbreviature. Alcuni esempj d'incapacità di leggere sì fatte scritture, confessata da alcuni sì antichi che moderni dotti, veder si possono riportati dal Mabillon, e ripetuti dal De Vaine (2). Col confronto che da alcuni si è fatto degli esistenti originali colle loro

Più comuni gli errori nelle copie che non negli originali.

(1) V. Wower polymat. c. 4.
(2) Dict. dipl. t. 1 p. 492.

copie, od anche di due copie differenti collo stesso originale, si sono dissipate delle insuperabili difficoltà, cagionate unicamente dall' inavvertenza e dalla trascuratezza de' copisti (1).

Testo del gius canonico già contrario, or favorevole alle copie.

L' eccezione poi che a tutte le copie, di qualunque specie fosser elleno, in altri tempi opponevasi, tratta da quel testo del gius canonico (2): *Si scripturam authenticam non videmus, ad exemplaria nihil facere possumus*, ora non ha più luogo; anzi favorevole riesce alle medesime dopo la correzione dell'*ad* in *aut*, fattane dal Cujacio, e verificata dai monaci di s. Mauro, editori delle opere di s. Gregorio Magno, sopra i più antichi mss. codici di esse, da cui quel testo è stato preso (3), e che così legger si deve: *Si scripturam authenticam, aut exemplaria non videmus, nihil facere possumus.*

Cartolari.

IX. Alla classe delle copie semplici ridur si possono anche i cartolari, ossia le raccolte delle diverse carte spettanti ad una chiesa, ad un monistero, o ad altri chiunque. Se per cartolari intender si voglia, come da alcuni si è fatto, una collezione di carte originali, o di copie autenticate, non occorre il far quì parole, avendo noi sì di quelle che di queste già ragionato. Più propriamente sotto nome di cartolari noi crediamo doversi riconoscere una raccolta di copie, tratte di privata autorità, altre di diritti, altre di privilegj ed esenzioni, altre di donazioni, altre di contratti, ed altre simili, e registrate spesso secondo l' ordine cronologico in uno o in più volumi. In alcuni di essi avvi pur inserita la narrazione di qualche fatto storico, onde in tal guisa formano una specie di cronaca. Siccome queste raccolte servir dovevano anche per indice o repertorio degli originali documenti, nello

---

(1) V. nouv. traité de dipl. t. 1 p. 214 n. 3.
(2) Gregor. IX l. 2 tit. 22 c. 1.
(3) Regist. l. 3 epist. 3

stesso archivio serbati; quindi a titolo di brevità, o per risparmio di fatica e di carta hanno alcuni raccoglitori creduto potersi dispensare dal riportarli per intiero, avendo perciò omesso ora alcune di quelle formole che negli originali esistevano, ora le sottoscrizioni, ora le date del tempo e del luogo, ed ora tutte queste cose insieme, avendo eziandìo talvolta epilogato quanto era ivi a lungo esposto.

Da s. Gregorio di Tours (1), e da qualch' altro scrittore del sesto e settimo secolo si nominano *Tomi chartarum*: termini che sembrano indicare l' esistenza dei cartolari sino da que' tempi. Il Ducange (2) però sotto il nome di tai *Tomi* riconosce gli archivj, ed il marchese Maffei (3) le minute de' notaj o i registri delle lettere di un principe o di un prelato, spedite o ricevute. Checchè ne sia, di cartolari presi nella da noi proposta significazione hannosi indizj nel secolo nono, che alcuni ravvisano sino dall' antecedente ottavo (4).

Antichi cartolari tuttora sussistenti in Italia.

Sussistono tuttora non poche di sì fatte raccolte di diplomi o di carte diplomatiche, tra le quali assai note sono in Italia quelle delle badìe di Montecasino, di s. Vicenzo del Volturno, di Casaura ossia di Pescara, di Nonantola e di Farfa: tutte opere di monaci dei nominati monisteri. A queste raccolte aggiugner quella si può di Cencio Camerario, ove sono registrati tutti i censi ed altri diritti della chiesa romana, e l' altra più antica ancora del muftì Mustafa Ben-Hani, il quale secondo l' ordine ingiuntogli dall' Emir chbir di tutta la Sicilia trasse copia di tutte le lettere spedite e ricevute dalla cancellerìa di Palermo, cominciando dalla sua istituzione nel principio del secolo nono, e continuata successivamente da altri sino

(1) Hist. franc. lib. 10 c. 19.
(2) Glossar t. II v. *Chartæ*.
(3) Istor. dipl. p. 97.
(4) De Vaine dict. dipl. t. 1 p. 227.

agli ultimi periodi del dominio degli Arabi in quell'isola. Dovendosi i protocolli e gli originali di queste lettere riporre in una cassa di cipresso, di tre chiavi munita, da ritenersi da tre diversi soggetti, dal grand' Emir, dal grande Muftì, e dal grande Cadì, la presenza de' quali per aprir la cassa alcune volte riusciva difficile a combinarsi; quindi per avere al bisogno alla mano le suddette carte, il grand' Emir ordinò che se ne formassero le copie in due libri, l'uno per il consiglio di terra, e l'altro per quello di mare. Tale almeno è il racconto che intorno questo cartolaro leggesi nella prefazione al medesimo (1): racconto che nulla contiene d' improbabile, ma di cui non possiamo appieno fidarci, per non poterci troppo fidare del cartolaro stesso, del che altrove si è assegnata la ragione.

Sinistro concetto di alcuni contro i cartolari.

X. Se il Germon, l' Arduino e gli altri di sopra ricordati non riconoscono verun valore nelle copie autentiche dei diplomi e delle carte diplomatiche, molto meno nei cartolari, copie semplici e mancanti d' ogni autenticità, fra le quali non poche notoriamente false. Tali falsificazioni da loro si attribuiscono indifferentemente ai vescovi, ai monaci ed agli ecclesiastici tutti, i quali traduconsi per rei d' avere nei loro cartolari registrati i titoli ben diversamente che negli originali nol fossero. Possedendo i medesimi molti fondi e godendo di molti privilegj, nè addur potendone i legittimi titoli, ne hanno essi creati de' nuovi, che poi fecero inserire nei loro cartolari (2). Questo è il linguaggio che dai suddetti critici si tiene, non perdonandola nè meno ad alcuni personaggi per grado, per dottrina, e per santità illustri, che vengono da essi tradotti per falsarj ed impostori. L' Arduino (3)

---

(1) Cod. dipl. arab. sic. t. 1 prefaz.
(2) V. Simon reven. eccl. t. II p. 275.
(3) Mss. reg. 6216 A. p. 397.

arriva a segno di chiamar scellerati i monaci della ss. Trinità di Pescara, ed empietà un diploma di Lodovico II augusto, da lui capricciosamente cancellato dal catalogo degli imperadori, *qui nullus fuit*: diploma registrato nel cartolaro di quella badìa. *Vox ipsa summæ Trinitatis*, sono le sue parole, *agminis scelesti impietatem patefacit*.

Qual giudizio formar se ne debba.

Noi non saremo per intraprendere l'apologìa di tutti i compilatori dei cartolari, nè per difendere la sincerità di tutte le carte da loro compilate. Non ripugna punto che tra essi stati vi siano degli impostori, che con arte frodolenta abbiamo fabbricate, o falsate delle carte, da loro poi trascritte nei cartolari, ove attualmente si trovino. Ma questa possibilità riguardo alcuni, e la falsificazione stessa da altri eseguita non è bastante titolo per tradurre tutti i compilatori dei cartolari per altrettanti impostori, e per altrettante imposture tutte le carte ivi raccolte. Perchè tra le medaglie e le iscrizioni antiche ve ne hanno alcune di false, dunque avran tutte ad essere riprovate per tali? Assurda illazione. Questa nondimeno è la forma favorita d'argomentare di molti moderni intemperanti critici, che da premesse particolari sogliono spesso inferire conclusioni universali.

Ma egli è poi vero che tra gli antichi compilatori dei cartolari siavi stato taluno che non per ignoranza ma per malizia abbia peccato? Sin a tanto che non sia questa evidentemente provata, non potrà darsi a veruno la brutta taccia di falsario, d'impostore, di scellerato ed empio, secondo il noto legale assioma che *quisque tamdiu censendus est bonus, quamdiu evidenter non probetur malus*. Rimettendo dunque a Iddio unico ispettore e giudice dei cuori l'intenzione avuta dai raccoglitori de' cartolari, colla scorta d'una sana critica abbiamo ad attenerci unicamente alla cosa, rigettando quei documenti che in tali raccolte scoprinsi o falsi o sostanzialmente alterati, e ritenendo per sinceri quelli a cui la stessa critica nulla abbia ad opporre di ragionevole. Il valor di essi avrà d'andar del

pari con quello di uno storico, i di cui racconti sottoposti a critico esame, quando reggano alle prove, sebbene non autentici, sono però ammessi come certi. Il dipartirsi da questi principj, ripudiando tutti i cartolari, perchè vi si contengono alcune carte false, è un pretto pirronismo, capace di tutto rovesciare nella società, come saggiamente avvertì il benedettino P. Perez (1), il quale sopra ciò propose delle regole assai sensate.

(1) Dissert. eccl. p. 55.

CAPO VII.

DEI FALSARJ ED IMPOSTORI DIPLOMATICI.

Falsarj in ogni genere di letteratura.

I. Non v' ha paese, in cui siasi fatto uso delle lettere, che non siavisi, ove più presto, ed ove più tardi, introdotta l' impostura letteraria. Storie ed altre opere scientifiche di ogni genere sono state finte ed attribuite a soggetti che non hanno mai pensato a comporle. Assai note fra le altre sono in questo genere le *antichità etrusche* di Curzio Inghirami, e quelle di Annio Viterbese sotto i mentiti nomi di Beroso Caldeo, di Manetone, di Megastene, di Catone, di Fabio Pittore e di altri antichissimi. Si sono pure inventate medaglie, monete ed iscrizioni (1). Ma in maggior numero forse sono quelle opere che sotto il nome di scrittori sacri sono state fabbricate. Adamo, Seth, Enoch, Abramo ed altri patriarchi del vecchio testamento sono stati creati autori di alcune opere, come varj apostoli e uomini apostolici nel nuovo stati lo sono di certi vangelj, canoni, liturgìe, ed apocalissi, delle quali ultime più di dodici se ne contano (2): tutte opere apocrife, uscite dalle officine di alcuni impostori, dalle quali sono similmente usciti tanti atti spurj di martiri, tante false leggende di vite de' santi, e tante opere finte sotto il nome di autori classici. Tra i moderni falsarj di quest' ultimo genere si è particolarmente distinto in Roma il greco Andrea Darmario, trascrivendo da codici opere

(1) V. Ant. Agost. dial. XI sulle medagl. p. 228.

(2) V. Johan. Alb. Fabr. apocr. nov. test. t. II p. 940.

di oscuri scrittori de' bassi tempi, e greche in specie, alla testa delle quali un nome poneva di qualche celebre antico autore, vendendole poi a caro prezzo a chi gliene faceva inchiesta (1). Chi desiderasse copiose notizie intorno i più famosi falsarj, legger potrebbe la dissertazione di Burcardo Struvio *de doctis impostoribus*, l' opera di Vicenzo Placcio intitolata *Theatrum Anonymorum et Pseudoanonymorum*, e l' altra *de libris anonymis, ac pseudonymis* di Cristoforo Augusto Heumano; e riguardo gl' impostori che hanno finto o alterato opere, spettanti sì al vecchio che al nuovo testamento, Gianalberto Fabricio.

Ed in specie nella diplomatica.

Se l' impostura ha serpeggiato negli altri rami di letteratura, non poco guasto ha altresì fatto negli atti di diplomatica, la falsificazione de' quali più di qualunque altra ha potuto spesso recar lucro e giovamento. Ed avvegnachè per le prese cautele più difficile riesca il falsificar i medesimi che non le altre opere; ciò non ostante l' umana malizia è talvolta arrivata ad ordire la frode con tant' arte che anche i più avveduti sono rimasti ingannati, prendendo per oro purissimo ciò che era pretta scoria. Cotali impostori però di tempra sì fina non sono stati molti: il numero maggiore si fu dei meno periti nell' arte, i quali mentre hanno il loro studio impiegato nel coprire da un fianco la frode, l' hanno da un altro lasciata scoperta. Chi riandar vorrà i diplomi e le carte diplomatiche viziate e guaste che sono alle stampe, state già dagli eruditi sottoposte a critica censura, vedrà verificato quando da noi quì si asserisce.

Motivi che hanno indotto a fabbricar carte false.

II. Molti sono stati i motivi che hanno indotto a creare false carte; ma quattro specialmente, l' interesse, l' ambizione, l' adulazione ed il timore. Il primo, che tra tutti ancora è stato il peggiore, poichè a danno del terzo, ha suggerito la maniera di finger titoli per usurparsi la roba

(1) V. Ducange præf. ad chron. pasch., et Muratori ant. ital. t. III diss. 44.

o i diritti altrui, o per mantenersene nel possesso. L'ambizione ha fatto altresì adottare lo stesso mezzo. Avendo in ogni tempo dominato la vanità di comparire più degli altri privilegiato, in mancanza di veri titoli se ne sono fabbricati dei falsi con supposti diplomi di straordinarj privilegj, esenzioni, e diritti dai più rimoti tempi compartiti dai sovrani. Non poche private famiglie conservano come preziose gioje i pretesi originali o le false copie di sì fatti privilegj. Anche l'adulazione contribuì non poco ad accrescere il numero delle false carte. Quante favole, a favolosi documenti appoggiate, non si sono mai in questi ultimi secoli spacciate da alcuni genealogisti adulatori per esaltare la nobiltà ed i pregi di alcune famiglie! Non è bastato ad alcuni il farle discendere da re o da imperadori, le hanno per sino derivate da dei o semidei.

L'ultimo titolo ed il meno colpevole degli altri è stato il timore. Accadeva spesse volte che per le incursioni de' barbari, o per le guerre, o per altre funeste cagioni gli archivj delle chiese e dei monisteri fossero dagli incendj consunti e le carte disperse o distrutte; onde per non perdere il diritto sopra beni legittimamente acquistati e posseduti, si è creduto esser cosa lecita il supplire ai legittimi perduti documenti con altri lavorati a norma dei medesimi. Si sarebbe potuto, egli è vero, in tali vicende, e molti difatti lo fecero, avendone noi nel capo antecedente prodotto alcune prove (1), si sarebbe potuto, dissi, riportare dal sovrano una *pancarta*, ossia un generale diploma con cui fossero confermati tutti i beni e i diritti registrati nelle disperse o incenerite pergamene. Ma siccome a questo spediente non di raro molti incomodi andavano annessi e molti dispendj, e forse di alcune cose difficil era il provare il possesso, taluni come a mezzo più facile ed economico si sono a quello appigliati

(1) Num. 5.

di rifare nuove carte e di sostituirle ai perduti originali. Non tendendo sì fatte carte all' usurpazione dell' altrui, ma alla conservazione soltanto del proprio, non sarà questa stata in quei rozzi tempi creduta biasimevol azione. Tal titolo, che sembra ammettere qualche scusa, si fa da alcuni maliziosamente giuocare, estendendone l' uso oltre modo; onde vengono così ad involgere nella dubbietà molte antiche pergamene.

Saggi d'imposture dai falsarj praticate.

III. Non è possibile il tutti mettere in vista gli artifizj dai falsarj praticati per nascondere le loro imposture, le quali certamente alle carte genuine devon essere posteriori, avendo quelle a queste servito di norma. Con tutto ciò se vi fu l' arte di fingere, quella vi è stata altresì di scoprire le finzioni appiatate sotto il mentito aspetto di sinceri documenti. Il fingere una copia antica di un antico atto diplomatico non è stata molto malagevole impresa; ma lo fu certamente il fabbricare un diploma o una bolla, e spacciarli per originali, attese le tante e disparate preparazioni necessarie a formare cotali documenti, dovendosi contraffare la pergamena, il carattere, l' inchiostro, il sigillo, il monogramma, le soscrizioni e le segnature.

Nella pergamena.

Cominciando dalla pergamena, i più circospetti e maliziosi impostori se ne sono procacciato il foglio da qualche vecchio codice pergameno che ne avesse alcuno di più non scritto. Ma altri per conciliare alla medesima quell' apparenza d' antichità che le mancava, ricorsero all' artifizio del fumo, o di qualche oscura tinta (1), oppur anche tenendola per alcun tempo sotto un mucchio di grano (2). L' imitazione del carattere antico acquistavasi dai falsarj, quando non avessero dalla natura in ciò sortito una singolar abilità, esercitandosi lungamente nel

Nel carattere.

---

(1) V. Johan. Wower in polymat. c. 16.

(2) V. Dion. Chrysost. orat. περὶ κάλλους.

contraffarlo. Tra gl' insigni falsarj de' caratteri si novera certo Diofante notajo del re Erode, rammentato da Giuseppe Ebreo (1), ed il famoso Fozio pseudopatriarca di Costantinopoli (2). Se di quest' abilità avesse voluto abusare l' imperador Tito Vespasiano, che in perfetto grado la possedeva, avrebbe potuto riuscire un gran falsario, com' ebbe egli a dire di sè stesso (3). A giorni nostri due eccellenti imitatori di qualunque siasi specie dei più astrusi caratteri sono stati l' inglese Elisabetta Elstob (4), e il P. Antonio Piaggio delle scuole pie. L' inchiostro poi è stato una delle più leggieri difficoltà per i falsarj. Osservandosi che coll' andar degli anni suol esso contrarre un colore smunto e giallognolo, si è questo da loro imitato con analoghe tinte a tal effetto preparate.

Nell' inchiostro.

L' ostacolo a superarsi il più scabroso è sempre stato agli impostori il sigillo attaccato alla pergamena, o da essa pendente. Nell' attaccarsi alle pergamena il sigillo, come abbiamo veduto altrove, si è costumato l' inciderla in croce, per la qual incisione facevasi passare nella opposta parte della pergamena una porzione di cera presso a poco eguale a quella su cui al di dentro la forma imprimevasi del sigillo. Al pendente poi, o fosse in cera o fosse in piombo o in altro metallo, la doppia cordicella per cui pendeva, facevasi passare entro la materia dello stesso sigillo. A qual mezzo dunque si sono gl' impostori appigliati per adattare il sigillo ad un falso diploma? Hanno alcuni tentato di falsificarne l' impronto col formarne un nuovo conio, come tra gli altri fecero due preti francesi con un sigillo papale, la frode dei quali è descritta da Stefano vescovo di Tournay in una lettera

Nel sigillo.

(1) De bello jud. l. 1 c. 17.
(2) Fleury hist. eccl. lib. 10.
(3) Sveton. in Tito c. 3.
(4) Baring. clav. dipl. præf. p. 41 n. *d*.

a Guglielmo arcivescovo di Rheims (1). Ma i più hanno da un sincero diploma cautamente distaccato quel sigillo di cui volevano far uso; ed avendolo a lento fuoco reso molle, l'hanno poi al falso applicato. Con qual'arte ciò si eseguisse lo vedremo in seguito, ove la maniera si riporterà praticata da certa femmina, di nome la Divion, che in quest' arte era assai versata. Esempj di sinceri sigilli, distaccati da sinceri diplomi, e ad altri adulterini trasportati, riscontrar si possono presso il Muratori (2), l' abate Bessel (3) ed il Conringio (4).

Nella pergamena raschiata e sovrapposta ad un' altra.

Ma altri senza prendersi briga del sigillo hanno per altra strada tentato di conseguire il medesimo fine. Col liscivo, o coll' acqua di calce, o col pomice, scomparir facevano da un diploma o da una bolla originale tutte quelle parole che al loro intento non servivano, o veramente con tenace glutine vi applicavano un' altra sottilissima pergamena, che tutta ricoprisse la raschiata superficie. Rimanendovi intatte le sottoscrizioni, le segnature, il monogramma, il sigillo e le date, altro non restava al falsario che l'imitare l'antico carattere, ed il colore antico dell'inchiostro. Di questa duplice frode, dal Waldschmid (5) riconosciuta per finissima, e dal Cragio (6) di un uso frequentissimo, ci avverte pure Innocenzo III papa in una sua decretale (7). Chiunque poi dei falsarj stato fosse in grado d'imitare l'antica scrittura dei diplomi poteva facilmente imitare altresì il monogramma, le sottoscrizioni, e le segnature ai medesimi aggiunte.

IV. Un occhio però critico e fino facendo uso di studio

---

(1) Epist. 214 edit. Claud. de Molinet.
(2) Ant. ital. t. II diss. 35.
(3) Chron. gottw. p. 103.
(4) Censur. dipl. Lind.
(5) De prob. per dipl. not.
(6) Jur. feud. lib. 2 tit. 3 §. 3.
(7) Tit. 20 de crim. fals. c. 5.

e diligenza, arriverà a scoprire le occultate frodi. Se l'impostore avrà a questo fine ritagliato un foglio da un codice antico, il taglio recente ne farà la spia. Ma se sarà stata la pergamena ad arte affumicata, o in altra guisa alteratone il colore, avrà bensì la medesima acquistato una superficiale apparenza di vecchiezza; ma si farà questa facilmente scomparire, bagnando il foglio con acqua, la quale poi con una spugna si ripulisca. Con questo mezzo Leone Allazio (1) arrivò a svelare l'impostura di un supposto antico documento. Per lo contrario una pergamena veramente antica, la quale sia stata più volte maneggiata, o per più anni soggetta alla polvere, all'umido, o ad altre intemperie de' tempi, non solamente perde la superficiale sua bianchezza, contraendo certo succidume, o a dir più vero, un oscuro color giallognolo, ma ne ha infette ancora le parti intime, nelle quali il medesimo è penetrato; e perciò l'accennato mezzo di alterare il natio colore della pergamena non sarà mai per sortire pienamente sopra di essa il suo effetto.

Mezzi per iscoprir la frode nella pergamena.

Dopo la scelta della pergamena chi accingevasi a spacciare per antica ed originale una carta di nuovo conio, ogni studio impiegar doveva nell'imitare colla più scrupolosa esattezza il carattere che al suo assunto conveniva. Ma per ben riuscirvi non bastava destrezza ed abilità nel contraffare l'antica scrittura: richiedevasi inoltre la cognizione dell'indole e degli accessorj di essa, secondo i diversi tempi e i paesi diversi. Nè ignorar doveva le vicende degli accenti, dei dittonghi, dei punti, delle virgole, e di altre simili circostanze intorno la scrittura. Ma come mai supporre tanta avvedutezza e circospezione nei falsarj, in tempi ne' quali non passava, nè passar poteva per la mente ai più eruditi, che la critica giugner dovesse a tal grado di lumi, onde stabilire regole certe, e fissar

Come conoscere l'impostura nel carattere.

(1) Animadv. in antiq. etrusc. p. 136.

con precisione molti caratteristici indizj, valevoli a dimostrare l'epoca d'ogni qualità di scritture? Avviene ancora bene spesse volte nell'imitazione del carattere di riuscir questo alquanto stentato, e a più riprese, succedendo nell'imitazione di esso ciò che accade nel farsi la copia d'una dipinta tavola, nella quale perchè il pennello del copista suol essere diretto da rispetto servile, non hanno luogo quelle franche ed ardite pennellate che nell'originale si scorgono.

Dissimular però non si vuole che le proposte osservazioni sopra l'imitazione del carattere possono essere fallaci, nè bastanti per pronunziar con esse un deciso giudizio sopra la scrittura di un diplomatico documento. Lo stesso dir conviene dell'inchiostro, la di cui pallidezza, siccome non è una sicura prova d'antichità, così nè meno la di lui vivezza è indizio di scrittura recente. Monumenti si hanno di mille e più anni, i quali tuttora ci presentano un lucido nerissimo inchiostro, come altri all'opposto sussistono di data assai posteriore, ne' quali sì languide e smunte sono le tinte che appena le tracce vi rimangono delle scrittevi parole.

E nell'inchiostro.

Maniera per scoprire i falsi sigilli.

Il sigillo, come si è detto, è stato sempre lo scoglio più pericoloso per i falsarj. Ancorchè sia taluno riuscito a contraffarlo, non è però riuscito a comunicar alla cera quella durezza e consistenza e quasi pietrificazione, che col lungo andar degli anni suol acquistare. Per la qual cosa sonosi i falsarj più volontieri appigliati all'altro mezzo di staccare da qualche original diploma l'improntatovi sigillo, e ad un falso attaccarlo. Ma anche in quest'operazione dovendosi adoperare cera nuova, non potrà l'impostura tenersi occulta. Qualche cenno di essa fa pure Innocenzo III nella celebre sua decretale *Inter Dilectos* (1). In altra occasione avendo il medesimo papa osservato,

(1) Cap. 6 tit. 22.

che senza quasi veruna resistenza da un vero suo sigillo in piombo erasi distaccato un capo di quella funicella, per cui stava appeso ad una falsa sua bolla, colla quale veniva conferito il primo più pingue canonicato vacante ad un cherico milanese, conobbe essere stato quel sigillo da altra bolla levato, e a questa applicato. Siccome il capo della funicella era come posticcio nel piombo, in cui non si era potuto far molto a dentro penetrare, quindi coll'essersene facilmente distaccato ne fece tosto palese la frode (1).

E le altre frodi dei falsarj.

Più agevol impresa sarà ancora lo svelare l'impostura di quei diplomi e di quelle pontificie bolle, munite bensì di sincero sigillo, e di sottoscrizioni e segnature sincere, ma a cui sopra la raschiata pergamena siasi sostituita altra scrittura. Per quanta diligenza usi il falsario, non potrà a meno l'inchiostro di non penetrarvi più profondamente, e di non lasciarvi l'indizio d'una tinta diversa: locchè balzerà immantinenti all'occhio, se il viziato diploma pongasi dicontro una piena luce, e forse meglio sottoponendolo ad un'acuta lente, colla quale si faranno delle scoperte a cui l'occhio nudo non può arrivare. Cogli stessi mezzi si verrà pure in chiaro dell'impostura d'essersi alla rasa pergamena sovrimposta una sottilissima membrana. Si potrebbe ancora umettarla in qualche angolo, ove essendo ammollito il glutine, si potranno le pergamene l'una dall'altra agevolmente distaccare. L'ispezione attuale del diploma, accusato di falso, altri lumi potrà somministrare per iscoprirne i vizj.

Suppongasi nondimeno che il falsario sia stato così oculato intorno il meccanismo del finto diploma, talchè sia andato all'incontro a tutti i sospetti che destar si potessero: altri ostacoli, ed ancor maggiori, vi restavano a superarsi, provenienti dal formale del diploma stesso, nel

(1) Idem t. 1 epist. 349 p. 201 et 572.

serbarsi cioè la verità della storia, il costume, lo stile, e le formole di quel tempo a cui assegnar si voleva il diploma, e principalmente nel porre le note croniche, le quali sono sempre state la croce degli impostori. Non essendovi state allora tavole cronologiche esatte, colle quali riscontrare gli anni, i mesi, i giorni, le indizioni e le epoche dei regnanti, da adattarsi al fabbricato documento, o erano costoro obbligati a tralasciarle, o volendo datarle con esse, al pericolo esponevansi di cadere in manifesti anacronismi, come vi caddero difatti.

Copie di finti diplomi meno esposte ad essere scoperte.

V. Non essendo sempre stati i falsarj in grado di adempiere a tutte quelle parti necessarie per fabbricare un diploma che l'apparenza mostrasse di originale, hanno impiegata la vituperevole loro arte in finger carte sotto titolo di autentiche copie da sinceri originali estratte. Questi falsarj, che molto più numerosi furono degli altri, avevano il vantaggio nel fingere sì fatte copie di declinare le difficoltà maggiori, non essendo eglino più obbligati in tal caso a premunirsi dei mezzi opportuni, o di imitare gli antichi caratteri, o di apprender l'arte di dare alla pergamena ed all'inchiostro l'apparenza di antichità. I sigilli e le sottoscrizioni autografe non avendo più luogo nelle copie, eran essi sottratti dal più periglioso e difficile cimento.

Si scuopre nondimeno anche di esse la falsità.

Ma per questo motivo appunto dell'incapacità di ordire quella frode, a cui hanno posta mano gli altri falsarj più scaltri, hanno la stessa loro incapacità manifestato in quelle copie di diplomi che ci diedero. L'invocazione, i titoli dei principi, o delle altre persone ivi nominate, le formole, le date, e le frasi sono per lo più sì lontane da quelle presentateci dai sinceri diplomi, che quasi cieco uopo è che sia colui il quale non arriva a conoscerne la falsità. Ma ciò che recar ne deve sorpresa maggiore si è la dabbenaggine di quelli che pur nel resto non erano sciocchi, dai quali sono state senza punto esitare adottate per vere copie di legittimi originali le più stravaganti

ridicolezze. Non è stato certamente scrittore affatto ignorante il monaco Giovanni, che sul principio del duodecimo secolo compilò il cronico di Volturno (1); eppure copie vi ha inserito di alcuni diplomi, ne' quali sembra che lo studio principale siasi posto nel farli credere scioccamente inventati. Basterà per saggio l'introduzione ad un diploma che a Desiderio re dei Longobardi viene attribuito (2). *Invisibili atque indivisibili substantia summæ perfectæque Trinitatis Patris Filii et Spiritus sancti in omnibus rebus maxime ecclesiasticis advocata, penitus convenientibus legibus ac juribus divinis Desiderius ineffabiliter cœli majestate cuncta distribuente romanæ dignitatis Imperator Augustus et gentis Langobardorum rex. Constat quidem ineffabilem clementiam ad libitum sibi diversas creare creaturas angelicas divisas alias in obedientia sibi humillima, alias sponte in ruinam delapsas etc.* Tutto il rimanente di questo scipito e ridicolo diploma corrisponde al riportato principio.

Frodi dei falsarj più avveduti, più difficili a scoprirsi.

VI. Non tutti però gli antichi falsarj sono stati sì rozzi ed ignoranti: alcuni tra loro vi furono abbastanza avveduti e circospetti, i quali per meglio nascondere i loro inganni prendevano, a così dire, in prestito dai sicuri e sinceri documenti quanto conoscevano al loro scopo più convenire, nè in altro scostavansi dall'esemplare che avevano sott'occhio, se non col sostituire un nome ad un altro, coll'aggiugnervi, o col toglervi, o col cambiarvi qualche circostanza. Delle carte, con sì fina malizia fabbricate, assai più difficile che non delle altre riesce lo scoprire l'impostura; ciò non ostante una giudiziosa e sagace critica giugnerà a disvelarla.

Come scoprirle.

Sopra tutto in questi casi perder non si dovranno mai di vista i caratteristici intrinseci dei diplomi, la storia, i costumi, lo stile, le

(1) Rer. ital. scr. t. 1 part. 2.
(2) Ibid. col. 352.

formole ed altre simili circostanze, nelle quali non sono stati, quanto basta, cauti gl' impostori. Con questi mezzi alcuni moderni diplomatisti hanno destato delle fondate diffidenze sopra copie di diplomi, sopra le quali non era mai stata mossa dubbietà.

Qual valore abbia l'autenticazione de' notaj.

Nè perchè molte di queste copie sieno state munite dell' attestazione di varj pubblici notaj, che fanno giurata fede d' averle transunte da documenti autentici, ne siegue, come si è da noi altrove avvertito (1), che sulla loro asserzione abbiano a tenersi per copie di sinceri originali. In conferma dell' asserzion nostra un' altra autenticazione di tal sorta, fatta da diversi notaj ad alcuni falsi documenti diplomatici in favore del capitolo cattedrale della chiesa veronese, aggiugner ne piace, stati poi inesausta sorgente di gravi scandali, e di lunghe contese tra il medesimo ed il proprio vescovo, dalla di cui dipendenza si sottrasse per sottoporsi a quella del lontano patriarca di Aquileja. Son essi due privilegj di Rotaldo vescovo di Verona, spediti a tal oggetto, amendue nell' anno 813, ma in mesi diversi, con una sentenza dell' anno 968 del patriarca d'Aquileja Rodoaldo (2). Tai privilegj però, avvegnachè in ampia forma da notaj autenticati, pure posti al confronto del sincero ed originale documento dello stesso vescovo Rotaldo, pubblicato dal marchese Maffei (3), s' appalesano tosto, quali sono in realtà, parti spurj d'un impostore. Altre falsità scoperte vi furono in seguito da quell' anonimo (4), che a critico esame sottopose il libro intitolato: *Notizie spettanti al capitolo di Verona*, appoggiate in gran parte ai suddetti supposti documenti. Chi da questi e da altri simili fatti trar volesse argomento per

(1) Supr. c. 6 n. 7.
(2) Ital. sacr. t. v col. 667 et 1024.
(3) Int. opusc. eccl. ad calc. hist. theol. p. 95.
(4) De priv. et exempt. capit. cath. veron. dissert.

accagionare indifferentemente tutte le autenticazioni dei notaj di mala fede e d'impostura, un troppo ingiurioso e falso concetto sarebbe per formarne, essendo state le medesime per lo più, anzichè della malizia, figlie dell'ignoranza. Allorchè veniva a' notaj consegnato un documento da ricavarsene autentica copia, senza punto imbarazzarsi dell'esame sulla sincerità di esso, sulla quale verisimilmente erano incapaci di portar giudizio, è ai medesimi bastato l'eseguire quanto era stato loro ingiunto; ed a ciò unicamente estendesi la loro attestazione, sulla concordanza cioè tra la copia ed il testo. Per la qual cosa se contro queste autenticate copie degli indizj di falsità si manifestino, la favorevole attestazione datane da' notaj ritener non ci deve dal rigettarle per false, perchè copie di falsi diplomi.

Ma quì pure guardar ci dovremo dal trascorrere nell'opposto estremo, come da alcuni si è fatto, attribuendo a frode ed a mala fede la negligenza, la disattenzione e l'imperizia di qualche notajo nel trarre la copia da un originale. Se gli stessi autografi non vanno sempre esenti da simili difetti, come fu replicatamente avvertito dal Mabillon, dall'Eckart, dal Muratori e da altri, come pretender si potrà che le copie ne siano immuni? Anzi regolarmente parlando, gli errori più che nell'originale abbondar devono nella copia; poichè in questa, agli errori commessi dall'antico notajo nello stendere il diploma, quegli si aggiungono commessi dal più moderno nel farne il transunto.

Del numero de' falsarj diplomatici.

VII. Ma son eglino stati nelle passate età molti o pochi i falsarj diplomatici? Il Germon e il Raguet (1) con più altri moderni critici dal gran numero di leggi sì civili che ecclesiastiche, contro i medesimi promulgate in tutti i secoli, e dalle frequenti scoperte che di loro in ogni tempo si sono fatte, inferiscono che assai grande stato ne sia il

(1) Journal des Sav. 1706 p. 611.

numero. Quest' illazione però non si riconosce per giusta dai Sanmaurini (1), i quali si sforzano di provare che pochissimi stati sieno in altri tempi i falsificatori delle carte e dei diplomi: verità per loro sì fondata che tengono di certo non potersi indicare due o tre secoli, che abbiano prodotto più d'una dozzina di falsarj, che appena si troveranno nel duodecimo secolo, il più copioso di tutti in fabbricatori di bolle supposte. Alla fin fine, dicon eglino, cosa è mai una cinquantina di falsarj in diciasette secoli? che tanti all' incirca dopo un' esatta indagine è loro riuscito di scoprire, compresivi i pagani, gli eretici, i falsificatori dei testamenti, degli atti de' concilj ed altri simili. Alla moltiplicità delle leggi contro i falsarj, a giudizio dei dotti monaci, non ha dato già motivo la moltiplicità di essi, ma più tosto lo zelo di alcuni legislatori, che in ogni modo sradicato volevano sì enorme abuso.

Difficoltà di formarne il giudizio.

Essendo la presente una questione di fatto, col fatto scioglier si dovrebbe. Ma come risapere tutti i fatti relativi alle falsificazioni delle carte e dei diplomi in tanta penuria di documenti de' tempi passati? Potremo noi forse formar giudizio della quantità degli omicida, dei ladri e degli altri malfattori, vissuti nei secoli scorsi, dalle notizie che di alcuni di loro, e delle pene a cui furono condannati, ci sono rimaste? E poi son eglino sicuri i nostri monaci di aver tutti passati in rivista i falsarj antichi? Avendo i medesimi fatto di tutti essi un fascio che non ne abbraccia se non una cinquantina, devono aver dimenticato tutti quelli che sotto nome di varj autori sacri e di santi padri hanno fabbricato opere apocrife, i quali certamente senza gli altri oltrepassano di molto i cinquanta.

Ai falsarj diplomatici in specie, ignorati dai monaci suddetti, noi un supplemento di quattro notaj faremo, ricavati da un processo criminale, formato in Milano, e

(1) Tom. VI p. 210 et seq.

pubblicato colle stampe l'anno 1683, oltre un quinto, chiamato Alberto della Torre, che da una carta chiaravallese dell'anno 1280 risulta come fabbricatore di un falso testamento. Il primo pertanto è Bassiano Fellati notajo lodigiano, che per le sue falsificazioni fu l'anno 1480 condannato ad essere arso vivo (1). Di altri due notaj, similmente abbruciati in Milano per lo stesso delitto, si fa cenno nel medesimo processo (2) e dal Clario (3), l'uno detto Antonio Guianello nel 1545, e l'altro un certo de Appiani nel 1548. Il quarto si è il famoso Galluzio milanese sulla fine del secolo decimo settimo, fabbricatore di più centinaja di false carte, del quale avrem occasione di ragionar in appresso. Se si potesse prestar fede al Sormani (4), vi sarebbe da noverarsi ancora fra i medesimi certo Obizolo notajo, che da lui si asserisce essere stato per sentenza del pretore di Milano condannato nel 1334 alla morte per avere adulterato le carte dell'archivio de' monaci di s. Ambrogio. Ma siccome tal adulterio e tal pena si è altrove da noi dimostrato non altro essere stati che una calunniosa di lui invenzione (5); quindi dal catalogo degli impostori cancellar si deve l' ingiustamente collocatovi Obizolo. Piuttosto ai suddetti sarebber d'aggiugnersi i menzionati dal Centolino (6), tra essi collocando pure Alfonso Ceccarelli, il quale sotto il pontificato di Gregorio XIII fu l'anno 1583 condannato all' ultimo supplizio, come per altre imposture diplomatiche, così ancora perchè *dolose, fraudolenter, et falso confixerit, et fabricaverit instrumentum confirmationis donationis Constantini sub asserto nomine Theodosii imperatoris* (7).

---

(1) Ibid. p. 231.
(2) Ibid. p. 676.
(3) In §. falsum num. 17.
(4) Alleg. in caus. præced. c. 8 n. 7.
(5) Ant. long. mil. vol. IV diss. 31 n. 40.
(6) Addit. ad cons. Farinac. vol. I.
(7) Sent. condemn. ap. Allat. de script. Cicarell.

Codice mss. di quest' impostore sotto il mentito nome di Fanusio Campano trovasi nella Biblioteca Ambrosiana, nel quale dell' origine si tratta di molte famiglie italiane. Il color brunastro della carta, il gialliccio dell' inchiostro, la forma del carattere, alcuni foglj guasti, ed altri rappezzati o trinciati colla data dell' anno 1446, sono stati i mezzi da lui maliziosamente posti in opera per conciliar al codice l' apparenza di originalità, con cui gli è pur riuscito d' imporre ad alcuni. Altri impostori e falsarj nominar potremmo vissuti a' dì nostri; ma non giova qui il farne l' ennumerazione, uno o due recentissimi eccettuati, con cui chiuderemo questo capo.

Sia nondimeno limitáto, come ci si presenta da quei monaci, il catalogo dei falsarj noti, quanti ve ne dovettero essere stati dei quali ignorasi il nome? Nelle antiche cronache di Volturno, di Farfa, e di altri monisteri, pubblicate dal Muratori (1), egli è certo che sparsi vi sono non pochi apocrifi diplomi. Di molti pure ne abbonda la raccolta del Margarini e l' Italia sacra dell' Ughelli. Difficilmente in fine trovar si potrà raccolta di carte diplomatiche, ove tra le sincere mischiate non sieno delle false ed adulterine. Chi sa individuar il nome di tutti questi falsarj? E pure dubitar non si può che da gente di tal professione state non sieno fabbricate, qualunqne stato sia il motivo che a cotali azioni gli ha indotti. Non il solo zelo dunque di sradicare quest' abuso, ma la moltiplicità ancora dei falsarj che di quando in quando ripullulavano, avrà determinato i legislatori a rinnovar le leggi e le pene contro i medesimi.

Se non tanto scarsi, com' è sembrato ai PP. Maurini, ammettiamo essere stati i falsarj nei secoli scorsi, non ve li riconosciamo però in quello sì sperticato numero, come da alcuni intemperanti critici si suppongono, i quali

---

(1) Rer. ital. script.

negli antichi diplomi non sanno scorgere che falsità, e che falsarj negli scrittori di essi: spediente pure adottato da quei presuntuosi saccentuzzi che per tema di palesare la lor ignoranza, al sentir diploma, gridano tosto impostura, finzione, falsità, e così se ne cavano d'impaccio.

I monaci a torto tradotti pei principali falsarj.

VIII. Quelli che più frequentemente sono messi in scena, e si fa loro rappresentare il personaggio più odioso di falsarj, sono i monaci, ora presi in massa, ed ora coll'individuarsene i soggetti. I moltiplici servigj da loro prestati al pubblico ed alla letteratura, e specialmente coll'essere concorsi a conservare tanti bei monumenti dell'erudita antichità, sembra che avrebbero dovuto meritarsi qualche riguardo e riconoscenza; ma pur troppo si vede tuttodì avverarsi quell'antico detto: *animal ingratius homine nullum est.* Sappiamo dalla storia che ogni stato, ogni sesso, ed ogni condizion di persone ha avuto i suoi falsarj (1). Tra i laici vi furono principi, secretarj di corte, cancellieri, presidenti, avvocati, notaj, scrittori, e per sino femmine, che hanno esercitato questo mestiere; e tra gli ecclesiastici, patriarchi, metropolitani, vescovi, abati, monaci, frati, canonici, curati, arcidiaconi, precettori ed altri. E perchè dunque i soli monaci sono tradotti per i principali e per i più furbi falsarj delle carte diplomatiche? Fosse almeno provato questo loro delitto, ed in quel grado che dai loro accusatori si asserisce. Ma ai monaci di s. Mauro (2) nel riandare tali accuse, come sono dagli accusatori esposte, non è stata malagevol impresa il convincerle di falsità, d'ignoranza e di calunnia. A due comunità di monaci tra le altre nell'Italia si dà la brutta taccia di avere nel loro seno nodrito dei falsarj, a quella di Subiaco, circa 40 miglia distante da Roma, luogo reso celebre per il soggiorno fattovi da s. Benedetto

(1) V. PP. s. Mauri t. VI p. 226.
(2) Ibid. p. 227 et seq.

nei primi anni della sua conversione, e all'altra di Scozula alle rive del lago Verbano o Maggiore, monistero da lungo tempo abolito.

Monaci di Subiaco difesi.

Narrasi pertanto nella cronica di Subiaco (1) che, essendosi portato a questo monistero il papa Leone IX, locchè avvenne circa l'anno 1052, *Sublacenses ad se convocavit in monasterio, quorum et requirens monumenta chartarum notavit falsissima, et ex magna parte ante se igne cremari fecit.* L'espressione amfibologica di questo testo non avrebbe dovuto adottarsi ossia a favore, ossia a condannazione dei monaci di Subiaco senz'essere stata dianzi confrontata colle altre circostanze a quel fatto appartenenti. Sin a tanto però che non si avevano alla pubblica luce che alquanti frammenti di quella cronaca, la cosa era molto difficile; quindi lo stesso Mabillon (2) che assunto si aveva l'apologìa di que' monaci, appigliar si dovette a prove non molto concludenti. Ma dacchè il Muratori (3) la diede compita alle stampe, non havvi più luogo a dubitare del vero senso delle riportate parole, le quali non già ai monaci, ma ai terrieri di Subiaco applicar si denno. In vista del sinistro senso in cui erano state le medesime prese dall'Heineccio (4) e da altri protestanti, e dell'imbroglio in cui si è trovato il Mabillon nello spiegarle, avrebbe dovuto il Muratori farne avvertire l'anfibologìa, acciò altri più non cadessero nell'errore, come alcuni pur troppo vi sono caduti; ma egli nol fece, continuando anzi a procedere egli stesso sul supposto che i suddetti Subiacesi i monaci fossero di Subiaco (5). Qual motivo l'abbia a ciò indotto lasciamo ad altri l'investigarlo.

---

(1) Rer. ital. script. t. xxiv col. 932.
(2) Annal. bened. t. iv p. 525 num. 2.
(3) Loc. cit.
(4) De veter. sigill. p. 176.
(5) Ant. ital. t. iii diss. 34, e annal. d'Ital. an. 1051.

Qualunque questo sia stato, siamo accertati dalla narrazione del cronografo che ai tempi dell'abate Giovanni molti fra gli abitanti di Subiaco, sudditi del monistero, i quali già da lungo tempo erano dominati da spirito d'insubordinazione, avevano congiurato contro di lui e dei monaci suoi; ond' ebbe ricorso al vescovo d'Ostia Ugone, il quale vi pose anche riparo. Ogni volta che nella serie di questo fatto si hanno a nominare i Subiacesi, sono sempre nominati come soggetti dai monaci diversi. *Sublacenses conjurationem, licet non omnes, fecerunt contra monasterium.* E di nuovo: *Sublaciani ita in potestate habebant monasterium, et monachos, ut quidquid præciperent, sine dilatione compleretur.* Il vescovo d'Ostia a sè chiamò *Sublacenses tam milites quam pedites omnes, qui conjuraverant.* In altro luogo accenna il cronologo che certo signore, chiamato Lando da Civitella, *vocatis Sublacianis, et monachis pactum fecit cum eis.* Posson essere più chiaramente distinti i Subiacesi dai monaci di Subiaco? Dunque anche allorquando racconta il medesimo cronologo che il papa Leone IX *Sublacum profectus Sublacenses ad se convocavit in monasterio*, non vi chiamò i monaci che già vi erano, ma i terrieri di Subiaco, le carte de' quali si fece il papa recare: *quorum* (*Sublacensium*) *et requirens monumenta chartarum notavit falsissima, et ex magna parte ante se igne cremari fecit.* Per l'opposto proseguendo egli il ragionamento intorno i monaci, dice che Leone *pontificali præcepto reconfirmavit monasterio Sublacum*, dalla di cui dipendenza tentavano i Subiacesi di sottrarsi. Dopo sì convincenti prove saravvi ancora chi voglia per rei tradurre que' monaci?

Per qualche tempo lo spirito inquieto e turbolento dei Subiacesi restò sopito. Ma sotto Alessandro II papa fecero nuove cospirazioni contro l'abate; per la qual cosa il sommo pontefice *decrevit, et postea confirmavit, quod Sublacenses, si unquam faciant conspirationem, vel conjurationes contra abbatem, vel monasterium, vel monachos,*

sint excommunicati, et nullus liceat eos absolvere nisi solus papa (1). Quì pure veggiamo altri essere stati i Subiacesi, ed altri i monaci di Subiaco; e quelli e non questi essere stati dal papa minacciati della scomunica. Che più? Il Muratori stesso, riportando in altro luogo (2) un decreto di Giovanni XII del 958 a favore di Leone abate di Subiaco, che a lui in altra simile occasione ricorse, non potette a meno di non distinguere i terrieri dai monaci di Subiaco, e di non riconoscere gl'ingiusti attentati di quelli contro di questi. *Erano sudditi del monasterio di Subiaco*, così egli scrive, *gli abitanti di quella terra; e finchè visse Alberico principe de' Romani, la paura di lui li tenne in dovere. Mancato lui di vita, allora scossero il giogo con usurpar anche varj diritti di quel monasterio. Fece perciò Leone abate ricorso a Giovanni XII, e ne ottenne un forte decreto dell'anno* 958. Questo maltalento de' Subiacesi contro que' monaci non si è mai estinto. L'enorme violento abuso che dei loro privilegj que' terrieri facevano, avendo l'anno 1751 obbligato il sommo pontefice Benedetto XIV a ridurli colla forza armata alla condizione degli altri sudditi provinciali, da quel tempo alquanto più mansi divennero e più quieti.

Apologìa dell' abate e dei monaci di Scozula.

IX. Ma tra tutte le accusazioni di falso, che sono state contro i monaci prodotte, la più ripetuta, e portata a così dire in trionfo, si è quella contro l'abate e i monaci di s. Donato di Scozula nella diocesi milanese, coll'occasione d'una contesa insorta fra loro e l'arcivescovo di Milano Filippo da Terzago intorno il possesso di alcuni beni e diritti; nella quale vuolsi che abbiano i monaci prodotto carte false e finti diplomi, e che come tali sieno stati riconosciuti e rigettati dal papa Innocenzo III colla celebre sua decretale *Inter dilectos* (3). Il Dumoulin (4)

(1) Ibid. col. 933.
(2) Ibid. t. v diss. 72.
(3) Lib. 2 decr. tit. 22 c. 6 de fide instr.
(4) Cap. 6 tit. eod. p. 14.

che ha preso a commentarla, pretende, che non solamente sieno stati con essa di falso condannati i monaci scozulani, ma inchiusivi ancora gli altri tutti. *En artes monachorum ad confingendum sibi titulos vetustos, quibus numquam fere carent*: asserzione adottata dal Simon, dal Menage, dal Thiers e da altri moltistimi (1).

Io quì mi dispenso dall' esporre la serie del fatto, avendola altrove riferita (2). Ma quanto immeritevolmente il Dumoulin e gli altri moderni critici, appoggiati a questa decretale, da loro mal intesa e peggio interpretata, abbiano dedotta l'accusa di falsarj contro que' monaci, dal Mabillon (3) e dai Sanmaurini (4) è stato ad evidenza dimostrato. E certamente, avendo essi letta la decretale, ignorar non potevano che tutto l'esposto nella medesima non esprime già i sentimenti del papa intorno il merito delle accuse contro que' monaci; ma in parte sono le prove dall' abate recate, e in parte le eccezioni date dal procuratore dell'arcivescovo, fra le quali alcune vi sono affatto inconcludenti, come chiunque, riandandole, potrà restarne persuaso. Non altri essere stati questi che i pensamenti del procuratore arcivescovile, e non già quelli del papa, lo palesa quanto nella decretale vi si premette, e quanto vi si aggiugne alla fine. Comincia l' esposizione così: *Sed contra privilegium donationis a præfato procuratore tuo multa fuerunt objecta. Primo etc.*, e quì per ordine tutte si riportano le obbiezioni del procuratore. Fattane dal papa l' esposizione da semplice relatore, come erano state le difficoltà proposte, passa egli in seguito a dire: *super his, quæ præmisimus in nostra, et fratrum nostrorum præsentia fuisse litigatum*, decidendo alla fine la causa in

---

(1) V. PP. s. Mauri loc. cit. p. 253.
(2) Lib. 2 c. VIII num. 11.
(3) De re dipl. p. 136 et 228.
(4) Loc. cit. p. 251.

parte a favore dell'arcivescovo, ed in parte a favore dei monaci.

L'appoggio nondimeno alla decisione favorevole all'arcivescovo non è stata già l'aver l'abate prodotto falsi titoli, come pretendeva la parte contraria, che molti ne aveva accumulati; ma soltanto non essere stati questi abbastanza chiari: cosa ben diversa. *Quia legitime probatum non fuerat ea, quæ petebantur, ad monasterium pertinere, de communi fratrum nostrorum consilio ab impetitione ipsius (abbatis) præfatum procuratorem tuum nomine tuo, et mediolanensis ecclesiæ sententialiter duximus absolvendum; quoniam cum obscura sint jura partium, consuevit contra eum, qui petitor est, judicari.* Se le animadversioni del procuratore contro i titoli dall'abate prodotti fossero state dal papa riconosciute vere, e da lui adottate, ben altro che oscuri avrebbe egli dichiarato i diritti del monistero sopra il dibattuto punto di controversia, ma nulli pronunziato gli avrebbe ed insussistenti, siccome fondati su titoli falsi ed inventati. Dalla esposta papale decisione saggiamente il Mabillon (1) inferisce: *Non ergo falsa, sed tantum obscura jura monachorum existimavit prudentissimus pontifex; sed quia plus ad petitionis vigorem quam ad defensionem requiritur, cadit petitione monasterium; at vel inde suum habet contra conviciatores patrocinium.*

La decisione poi all'abate e ai monaci favorevole nei seguenti termini è concepita: *Super manso vero de Bavone, quod ab antedicto episcopo veronensi fuit ipsi monasterio per diffinitionis calculum in possessorio judicio attributum, nos quoque eidem cœnobio procuratorem ipsum nomine tuo, et mediolanensis ecclesiæ in petitorio judicio condemnamus, cum liquido sit probatum, quod dictum monasterium mansum ipsum longissimo tempore*

(1) Loc. cit.

quiete possedit, in ea parte tibi (archiepiscopo) perpetuum silentium imponentes. E siccome erano al papa ben note le vessazioni e le avanìe dai procuratori arcivescovili esercitate contro il monistero di Scozula; quindi al medesimo arcivescovo coll'autorità apostolica ingiugne che fuori di quanto eragli stato per finale sentenza assegnato: *ne tu vel tuorum quilibet successorum ad res et jura monasterii manum extendat.* Due copie uniformi della sentenza furono spedite, l'una all'arcivescovo e l'altra all'abate.

Numero de' monaci falsarj di troppo esagerato.

Non è bastato ad alcuni il raccoglier fatti per accagionar d'impostura e di falsificazione i monaci: dalle stesse costituzioni, nei generali capitoli contro i domestici loro falsarj promulgate, hanno preso argomento di vie più rinforzare contro i medesimi monaci le accuse. Tra coteste costituzioni o statuti, quello particolarmente si fa avvertire che fu stabilito nel generale capitolo di Cistercio dell'anno 1157, ed in cui i falsificatori delle carte e dei sigilli ad alcune pene vengono soggettati (1). Dopo d'averlo il Lebeuf per esteso riportato (2), conchiude *aver avuto ragione Pietro di Blois, scrittore di que' tempi, di gemere, veggendo la quantità delle esenzioni negli archivj de' monaci serbate, cui soltanto i giudici di vera critica forniti erano in grado di conoscere. Chi pertanto*, soggiugne egli, *potrà mai dargli torto, cosa essendo sì notoria che nell'ordine di Cistercio vi avevano falsificatori di carte, e di sigilli.* Come il Lebeuf di questo vizio fa colpevole l'ordine cisterciese sino dai primi periodi della sua istituzione, così l'Eineccio (3) ne incolpa l'ordine di s. Benedetto, che pretende essere stato del vizio medesimo infetto sino dalla prima sua origine, a cui egli crede essere andato all'incontro lo stesso santo istitutore nella

(1) Martene Thesaur. anecd. t. 1 col. 1251.
(2) Dissert. t. II état des scienc. p. 161.
(3) De sigill. p. 12.

sua regola, lagnandosi però ad un tempo che con pena troppo mite abbialo castigato. *Mireris igitur,* scrive egli, *D. Benedictum monachorum patrem tam horrendum, ac pestilentissimum flagitium in suis monachis tam levi veluti brachio castigasse.*

Che dal capitolo di Cistercio dell' anno 1157 siasi contro i falsarj formato tale statuto, non se ne può dubitare; ma che dalle pene contro i medesimi decretate ne venga in conseguenza che la *falsità prevalesse in quasi tutte le esenzioni dei monisteri,* come Pietro di Blois, declamatore fanatico, e scrittore di partito (1), asserisce, e come sulla di lui asserzione lo conferma il Lebeuf, non si potrà mai dimostrare. Da quelle parole dello statuto: *falsarii chartarum, vel sigillorum qui inventi fuerint etc.,* argomentano i PP. Maurini (2) che siasi piuttosto voluto prevenir con esso un temuto male futuro che rimediare ad un presente, o pure che siasi avuto di mira di tagliar le radici ad un nascente abuso: locchè a noi sembra più verisimile; e fors' anche alla pubblicazione di questo statuto ha dato motivo il fatto allora recentissimo del monaco Nicolò segretario di s. Bernardo, del di cui sigillo erasi egli frodolentemente abusato, sigillando con esso lettere non già del santo abate, ma sue, come scritte a nome di lui, locchè in altro luogo abbiam avvertito (3). Qualunque però stato ne sia il motivo, sarà sempre l' accennato statuto una non equivoca prova dell' abborrimento che da quei capitolari abati avevasi della falsificazione delle carte e dei sigilli. L' Eineccio poi ha sognato nel rappresentarci s. Benedetto col braccio alzato per punire, sebbene troppo leggiermente, i suoi monaci falsarj. Ha egli scambiato la regola di s. Benedetto nella quale nè

(1) V. Oeuvres de Cochin. t. VI p. 250, 386, 387.
(2) Tom. VI p. 347 nota.
(3) Lib. 2 c. 11 n. 11.

meno per ombra di ciò si parla, con alcune *dichiarazioni* sopra la medesima regola, fatte dai superiori della congregazione di s. Mauro, mille e più anni dopo la morte di quel santo legislatore; sebbene anche la prova dedotta da queste dichiarazioni per confessione degli stessi Naudè e Simon (1) non è in verun conto concludente.

Impostura diplomatica ordita da Roberto conte d'Artois.

X. Volendosi or dare l'idea d' una indubitata falsificazione diplomatica, che molte insieme ne abbraccia, quella si sceglierà che dopo il principio del quarto decimo secolo fu ordita affine di far ricadere a Roberto conte d' Artois la contea di questo nome, da lui ambita; ma dalla quale per le leggi del paese era escluso in competenza di Mahilta di lui zia, moglie di Ottelino conte di Borgogna. Quest' impostura, che da un' erudita *memoria* del Lancellot (2) si è epilogata, dir si può singolare nel suo genere, ossia per l'intreccio, ossia per la cautela, ossia per i diversi soggetti che vi ebbero parte o come falsarj, o come testimonj, e specialmente per tre femmine che vi hanno avuta la principal direzione.

Cominciò l'affare dalla pretensione di quella contea nell' anno 1308; ma non si pose mano alla falsificazione delle carte se non l'anno 1328, nel quale il conte d'Artois ingiunse a certa Giovanna di Divion di fare stendere una finta lettera di Teodorico d'Irechon, già ministro della contessa Mahilta, poi vescovo di Arras, defunto in quell' anno, nella qual lettera egli dichiaravasi colpevole verso Roberto per aver soppresso il vero contratto di matrimonio tra Filippo d' Artois e Bianca di Bretagna, genitori di Roberto, dal qual contratto risultava toccare a lui di ragione quella contea. Fu scritta la lettera da certo Giacomo Rondelle; e la Divion avendo distaccato il sigillo da una lettera del suddetto vescovo di Arras, con

(1) Bibl. crit. t. 1 p. 104.
(2) Mém. de litt. t. xv in 12.

destrezza applicollo a questa coll' assistenza d' una sua compagna, Giannetta chiamata.

Vi abbisognavano i supposti atti soppressi, nei quali fondato asserivasi il diritto di Roberto alla contea, e questi pure furono fabbricàti, e di più autenticati colla testimonianza di molti falsi testimonj: e per dare ai medesimi atti maggior valore vi furono applicati sette sigilli. Munito il conte Roberto di questi documenti presentossi al re di Francia Filippo di Valois, chiedendogli dei commissarj che avessero a rivedere le deposizioni giurate di quei testimonj: lo che ottenne con lettera di quel sovrano dei 7 di Giugno del 1329. A tenore di questa commissione furono intesi cinquantacinque testimonj, la maggior parte dei quali depose a favore di Roberto, alcuni pochi eccettuati: e ciò fu ad arte per non dar sospetto che fossero stati i testimonj subornati.

Essendo in questo frattempo morta Mahilta, e come se ne sparse la voce, di veleno, la regina Giovanna sua primogenita, e vedova del re Filippo il *lungo*, chiedè ed ottenne dal nominato Filippo di Valois l'investitura, sebbene soltanto provvisoriamente, della contea d' Artois; ma ben presto fu essa similmente tolta di vita col veleno, che in una bevanda le venne apprestato. Aveva la defunta una figliuola, pur Giovanna chiamata, moglie del duca di Borgogna, la quale colle stesse condizioni, con cui la madre, riportò dallo stesso Filippo di Valois l' investitura di quella contea. Frattanto il conte Roberto fece fabbricar quelle lettere che al suo intento credette spedienti.

Oltre l'accennato falso trattato di matrimonio del fu Filippo d'Artois, a cui si aggiunse una finta ratificazione del sovrano, fece stendere una dichiarazione di Roberto d'Artois suo avo, colla quale facevasegli affermare che in vigore del suddetto contratto matrimoniale con Bianca di Bretagna aveva di quella contea investito il suo figlio Filippo, coll' essersene riserbato soltanto il godimento,

vita sua natural durante: al che Mahilta sua figliuola, come ivi asserivasi, prestato aveva l' assenso. Tal dichiarazione, che è dei 28 di Giugno dell' anno 1302, fu munita dei sigilli di varj balliaggi. A questa dichiarazione fece Roberto altra simile aggiugnere in data dei 27 di Luglio dell' anno stesso a nome del suddetto suo avo, nella quale sono pregati quattro signori, di cui fu posto il sigillo, a palesare al re tale sua disposizione, affinchè gli eredi di suo figliuolo non avessero a restar defraudati dell' eredità loro spettante.

L' ultima è una lettera dei 10 di Marzo del 1324, stesa da Pietro di Sains, altro complice, nella quale contiensi la dichiarazione di Mahilta contessa d' Artois, che riconosce e confessa d' aver Filippo suo fratello coll' occasione del matrimonio conseguita la contea d' Artois: al che aveva ella acconsentito, e ad essa rinunziato per l' accordo suddetto. Madama di Beaumont moglie del conte Roberto, la quale era a parte del secreto intrigo, pose mano colla Giannetta per applicarvi i sigilli; ma la Divion riuscì la più abile nel mestiere. Il loro maestro in quest' arte fu certo Giovanni Oliette di Lilliers, i di cui ammaestramenti elleno posero a profitto, avendone fatta la prova con più di cinquanta sigilli.

Faceva d' uopo altresì per il più fermo appoggio dell' impostura di un' altra lettera del vecchio conte Roberto; la minuta della quale madama di Beaumont mandò ad Arras al più confidente suo falsario, il nominato Pietro di Sains, che su di essa la compose. Per avere il sigillo d' applicarsi alla medesima fu costretta la Divion farne l' acquisto collo sborso di lire 300. Secondo il convenuto tra i falsarj la Divion si prese l' assunto di consegnare, come poi fece, la lettera a Roberto d' Artois alla presenza de' suoi cavalieri; e portando ella le mire ancor più alto, indusselo a far dai periti e dai consiglieri suoi esaminare ed approvare i suddetti documenti. La maggior parte di essi dichiarò di non iscorgervi ombra di falsità; e se pur

qualche dubbio da taluno fu mosso, è stato ancora da altri facilmente disciolto.

Per compimento dell' opera suggerì la Divion che alla supposta ratifica, fatta da Filippo il *bello*, del supposto atto matrimoniale del padre di Roberto sarebbe stato spediente il mettervi il nome dei dodici pari di Francia d'allora. Per la qual cosa spedì Roberto al monistero di s. Dionisio per averli, come gli ebbe di fatti. A questa lettera, per essere stata la Divion indisposta, fu applicato il sigillo in cera verde dalla Giannetta, che distaccato l'aveva da una lettera di Filippo il *bello*. Con ciò si è posta l'ultima mano all' impostura, compiuta verso la fine dell' anno 1330. Così disposti tutti questi documenti, non esitò punto Roberto a produrli in giudizio.

Esito infelice dell'affare.

Ma il duca e la duchessa di Borgogna, possessori attuali della contea d'Artois, che avevano già dei sentori della falsità di cotesti documenti, sentori vieppiù confermati dalla ispezione dei titoli stessi, ebbero ricorso al re, chiedendone il sequestro e l'esame da istituirsi da giudici imparziali, come l'ottennero. Avendo questi esaminato lo stile, le pergamene, i sigilli e tutto il resto, vi riconobbero l'impostura, e dichiararonli falsi; onde si passò immantinenti alla cattura della Divion, della Giannetta, di Pietro di Sains e di più altri rei. Dopo d'avere il re Filippo di Valois tentati tutti i possibili mezzi per far ravvedere lo sconsigliato conte Roberto, riusciti sempre infruttuosi, fu costretto lasciare il libero corso alla giustizia. Venne dunque da lui convocato al Louvre un pieno parlamento di pari ecclesiastici e laici, ove tenne letto di giustizia, nel quale fu Roberto condannato al bando, ed alla confisca de' suoi beni.

Credette egli vendicarsi del re col porre a consumarsi a fuoco lento una statuina di cera, rappresentante la di lui persona: colla qual operazione tenevasi di que' tempi sicura la morte del soggetto con quella figurina rappresentato. Or avendone Roberto una ricevuta da Parigi già

battezzata, chiedette ad un religioso Trinitario, suo gran confidente, che gliela ribattezzasse con altri padrini e madrine, cui dicevagli d'aver in pronto, sulla supposizione forse che col ribattesimo si avesse ad ottenere più sicuro l'effetto. Ma veggendo egli che il Trinitario ricusava di prestarvisi, volle almeno da lui esigere un inviolabile secreto.

Alla fine non trovando Roberto altro scampo, sul principio dell'anno 1334, travestito da mercante, rifugiossi in Inghilterra presso il re Edovardo III. Allora il re Filippo fece prendere e condurre nel castello di Chinon madama di Beaumont, avendo altresì fatto mettere in luogo sicuro i di lei figliuoli; poi ordinò che si formassero i processi ai falsarj e ai loro complici, e puniti fossero con tal pena, che di esempio servisse al pubblico. La Divion però era già stata al fuoco condannata, essendosene eseguita la sentenza sino dal giorno 6 di Ottobre dell'anno 1331 sulla piazza, fuori allora di Parigi, detta *de' porci.* Degli altri processati, che furon molti, preti eziandìo, frati, cavalieri e titolati, alcuni vennero condannati a perpetua prigionìa, altri alla berlina, o banditi dal regno, o sottoposti ad altre umilianti o pecuniarie o corporali pene colla privazione dei rispettivi loro gradi ed uffizj. Alla Giannetta toccò la stessa disgraziata sorte della Divion, d'essere viva abbruciata. Quest' affare ebbe delle altre ben funeste conseguenze per la Francia, stata soggetta a molte sventure per la guerra che ad insinuazione del conte Roberto recò nel di lei seno il re d'Inghilterra Edovardo.

Imposture diplomatiche del Galluzio.

XI. Puntò inferiore agli accennati nel falsificare diplomi e carte diplomatiche non è stato il milanese Giacomo Antonio Galluzio. Io credo non potersi meglio rappresentare questo soggetto, ed i mezzi con cui ha egli esercitato la sua arte infame che col trascrivere quanto leggesi nei reati che dati gli furono quando, scopertasi la frode, locchè avvenne l'anno 1681, fu tradotto nelle pubbliche

carceri. *Essendo egli stato, vivente Carlo suo padre, introdotto in diversi cospicui archivj di Milano per ajutarlo ad aggiustarli ed ordinarli, fece anch' egli in tal' occasione pratica nell' intelligenza delle scritture antiche e qualità di esse, avendone ancora portate molte a casa sua per i fini che sino d'allora aveva in mente concepito, e che dopo la morte del padre pose in esecuzione. Era egli ben fornito dei materiali che a tal uopo sono necessarj, essendosegli trovato in casa diverse* abbreviature originali *de' rogiti fatti* da' nötari antichi, pezzi di carte pecore bianche, foglj di carta per scrivere *di sorte differenti*, ampolla con entro tintura non nera, *ma* rosseggiante, *atta parimente per scrivere in modo che la scrittura paresse* antica, *diversi boradori* d' istrumenti, privilegj, *ed altre* scritture *dal Galluzio scritte e formate*, arbori di famiglie, esemplari de' tabellionati *de' notari*, annotazioni molto sospettose, *come ancora* istrumenti *parimente* antichi, *che poi si sono riconosciuti falsi* (1).

Il suo più particolar esercizio estendevasi alla pratica illecita di comporre, e con enormi falsità fabbricare scritture false, o per illustrare o per denigrare le ascendenze delle famiglie, ed in alcune inventando ragioni antiche per levare le facoltà e i diritti altrui, dal che poi riportava considerabili mercedi e larghe ricognizioni, come le riportò in specie da certo Francesco Crippa, a cui il Galluzio più dozzine somministrato ne aveva in diversi tempi, e queste a danno di altri che involse in lunghe dispendiose liti. Da principio era riuscito al nostro falsario d'imporre persino ad un rispettabile senatore. Cento settanta sono state le di lui carte false, prodotte in giudizio, alcune delle quali in pergamena, e le altre in carta comune. Sappiamo però altronde che molte più ne aveva egli fabbricate, di cui ne' processi non si è fatta parola.

---

(1) Reati p. 77.

Tante di lui reità ebbero il meritato gastigo, essendo egli stato per sentenza del senato ai 9 di Settembre dell'anno 1685 dal boja strozzato sulla piazza della basilica di s. Stefano, ed ivi datone il cadavere in un coi falsi suoi scritti alle fiamme (1).

Fino criterio usato per iscoprirle.

Se dai reati del Galluzio, compresi in 680 pagine in-folio, ci si rendono manifeste le di lui frodi ed imposture, ne scorgiam altresì la critica, di cui in tal' occasione si è fatto uso dai di lui impugnatori, la quale certamente può star del pari colla più raffinata dei moderni diplomatisti, e ciò che più deve recar maraviglia, in un tempo in cui la luce della diplomatica incominciava appena a spuntare. Nulla si è da loro tralasciato nell'esame dei Galluziani documenti, che in qualunque siasi maniera condur potesse a svelare l'occultata frode. Vi si è fatto avvertire il taglio nuovo delle vecchie pergamene, eseguito colle forbici, la larghezza perfettamente eguale in tutti i foglj, il guasto in tutti uniforme e nei luoghi in cui meno vi doveva essere, le recenti piegature, una troppo affettata lordura, e un finto colore rosseggiante nell'inchiostro in tutti eguale.

Nei diplomi di sigillo muniti si è osservato o esser questo in cera molle, o attaccato ad un sol capo della cordicella, e negli istrumenti in carta nostrale (quasi tutti in mezzo foglio contro la pratica) mancar il marchio del fabbricatore, o esservene uno non corrispondente al tempo in cui dovette essere scritto l'istrumento. Nè minor criterio si è usato per verificare il carattere de' notaj e degli altri sottoscrittivi. Allorchè fu d'uopo, si consultarono le storie per riscontrarne i fatti e le persone, si ebbe ricorso alle tavole monetarie per rilevare il valore delle monete correnti nel tempo del datato istrumento, come pure alle

(1) Muratori ant. esten. part. 1 p. 37, e Castiglioni bibliog. milanes. mss. p. 268.

tavole cronologiche, confrontando l' indizione, l'anno, il giorno del mese e della settimana. Si esaminarono inoltre i regesti, le matricole e le imbreviature de' notaj, i libri de' battesimi, de' matrimonj e de' trapassati. Ma sopra tutto si ebbero di mira le formole, lo stile della curia, i titoli ed il costume. Altri mezzi ancora, che si passano sotto silenzio, sono stati per lo stesso fine adoperati. La condotta tenutasi in quest' esame servir potrebbe per norma in qualunque altra occasione che dubbio di falsità si destasse sopra alcun diplomatico documento.

Imposture di Nicolò Serafini.

XII. Quì darem luogo ad un' altra più recente impostura diplomatica, stata in una lettera dei 10 di Giugno dell' anno 1771 al P. Federici decano casinese descritta dal monaco, poi monsignor Pierluigi Galletti, deputato coll' abate Conti a riconoscere i documenti con cui era stata la medesima ordita. Tra gl' impostori (così nella lettera s' esprime l' autore), i quali hanno preteso di poter persuadere che da famiglie provengano cospicue ed una volta potenti, deve certamente esser annoverato Nicolò Serafini figliuolo di un onorato contadino della terra di Catino in Sabina, a cui alcuni anni sono venne in capo l' audace pensiero di farsi credere della nobilissima famiglia de' conti di Cunio della diocesi d' Imola, tirati da lui anche in Sabina per mostrarsene discendente. Falsamente poscia li suppose imparentati con le celebri famiglie Frangipani, Colonna, Mareri ed altre di antichissima nobiltà, avendo per ciò comprovare inventati istrumenti e testamenti del secolo quinto decimo, ed altri guasti ed alterati, cui ebbe mezzo sotto varj pretesti d'intrudere negli archivj comunitativi di Poggio Catino e di Catino e ne' parrocchiali della terra di Torri. Inventò egli specialmente un testamento, come fatto dal conte Giorgio di Cunio nell' anno 1426, in cui si costituiva un fidecommesso, in vigor del quale l' impostore pretendeva di spogliare di parecchi beni il marchese Alessandro Olgiati, come possessore di beni enunciati nel supposto testamento,

ed erede dell'estinta famiglia Mareri, non che pure altri signori che feudi possedevano in quella parte di Sabina, e le comunità stesse di Catino e di Poggio Catino di varj loro beni. Per aver indi maniera di sostenere in giudizio le supposte sue ragioni fece per mezzo delle enunciate falsità comparire la ricca e rispettabile famiglia de' Cicalotti di Sabina come proveniente dalla nobile ed antica schiatta romana de' Curtabraca, la quale aveva veramente origine da Sabina, e dalla medesima ebbe qualche somministrazione di danajo per introdurre arditamente e sostenere in giudizio la causa, che nell' anno 1762 si agitò in Roma nella curia di Monte citorio avanti monsignore poi cardinale Pirelli. Siccome in questa causa era interessato il cardinal Simonetti per conto del feudo di Gavignano, acquistato dalla di lui famiglia, ottenne decreto che con formale accesso in quelle parti fossero visitati gli archivj suddetti per riconoscere la qualità dei prodotti documenti: incumbenza addossata ai due suindicati soggetti, che con monsignor Pirelli giudice si portarono in que' luoghi di Sabina ove dicevansi esistere i documenti del Serafini. Quante carte, spettanti a quest' affare, sottoposte furono dai due periti a critico esame, hanno tutte somministrato loro moltiplici ed evidenti indizj, altre di falsità ed altre d'interpolazione, per cui risultò essere stato il Serafini un frodolente impostore, che come tale fu pure con solenne sentenza dal giudice monsignor Pirelli dichiarato e condannato. La perizia, in tal occasione formatasi dai due diplomatisti, fu nel 1772 dal Galletti data alle stampe (1).

Altre di Giuseppe Vella.

XIII. Porrem fine a questo capo con un recente fatto di tal genere. L'attore di questa vituperevole scena è stato l'abate Vella, altre volte da noi menzionato, il quale col corredo della lingua arabica da lui posseduta, e coll'assistenza verisimilmente e direzione di qualch' altro di più

(1) Nuov. racc. d'opusc. scient. e filos. t. XXXIII.

perspicace talento di lui che n'era scarso, anzi che no, prese l'assunto di pubblicar un' opera per la diplomatica e per la storia siciliana assai interessante. Fece egli credere d'avere scoperto nella librerìa del monistero di s. Martino presso Palermo un antico codice bambagino in lingua arabica, che una raccolta conteneva delle lettere, delle provvidenze e degli ordini emanati dalle cancellerìe degli emiri della Sicilia, nel tempo della dominazione dei musulmani in quell'isola. Queste memorie furono da lui tradotte dall'arabica nell'italiana favella, avendo ad esse il titolo applicato di *codice diplomatico arabo-siciliano*. Abbracciavan esse il periodo di anni 162, cioè dall'anno 213 sino al 375 dell'egira di Maometto, ossia dall'anno 823 al 985 dell'era cristiana, in cui erano state compilate da Mustafà Ben-Hani grande muftì di Sicilia.

Una lacuna nondimeno dall'anno 375 al 380, in cui ricominciavano le lettere di quel volume, rendevalo imperfetto. Ma per buona sorte l'anno 1782 era giunto in Palermo, trasportatovi da contraria navigazione, Muhamed Ben-Aausman-Mahgia ambasciatore dell'imperador di Marocco, di ritorno da Napoli, ov'era stato ad adempiere presso il re alcuni uffizj di buona corrispondenza a nome del suo signore. Durante il suo non brieve soggiorno in Palermo, contrasse il Vella con lui stretta famigliare corrispondenza, talchè egli prevalevasene alcune volte d'interprete a preferenza del suo, dandogli per sino a leggere le lettere a lui dirette, ed ordinandogli di farne a nome suo la risposta. Or avendo il Vella introdotto con lui discorso intorno il codice suddetto, e la mancanza in esso delle memorie per lo spazio di quattro anni, l'assicurò l'ambasciatore trovarsene in Marocco il duplicato, e questo perfettamente intero, esibendosi di farne trascrivere quanto mancava al codice Martiniano, e che poi gli fu dal medesimo spedito a Palermo. In seguito fece egli aver da Marocco la continuazione pure dei documenti a quel codice spettanti dall'anno 391 sino al 410; poichè quella

dall'anno 380 al 391 ritrovata l'aveva il Vella fra altre scritture arabiche in altro codice di s. Martino. Gli somministrò di più l'ambasciator turco le memorie che mancavano sino all'anno 462 dell'egira, in cui quasi del tutto cessò nella Sicilia il governo de' Musulmani. Volle inoltre il medesimo fargli parte di alcune notizie dei tempi normanni, ponendo poi il colmo ai favori col fargli dono di altro intero codice, in cui erano trascritte molte lettere del divano d'Egitto, e gli affari e le disposizioni contenevansi date da quel governo per le dinastìe dell'Africa, e dove molte cose trattavansi alla Sicilia appartenenti. Così almeno il fatto si raccontava dal Vella, e così sta esposto nella prefazione al *codice diplomatico arabo-siciliano*.

Un' opera di tal sorta, che non poteva a meno di non essere sommamente gradita dagli eruditi, interessò anche monsignor Airoldi, arcivescovo d'Eraclea, e giudice dell'apostolica legazione e delle regia monarchìa di Sicilia, il quale se ne prese l'incarico della dispendiosa edizione, a cui fece precedere una ben tessuta prefazione, e v'inserì opportune note con diverse medaglie e sigilli, e con alcuni saggi dell'original testo arabico: e per accrescerle maggior lustro ne fece la dedica al re delle due Sicilie, Ferdinando IV. Al primo comparire quest' opera alla luce colle stampe, diverso incontro ebbe presso gli eruditi, avendovi alcuni ravvisato dell'impostura, ed altri avendola per sincera riconosciuta. Tra quelli vi fu il de Guignes, da cui fu malmenata nel *giornale de' dotti*, ed il Gregorio, che sotto il nome di *Veillant* (nella lingua greca lo stesso di Gregorio) in una lettera francese riprodusse le ragioni del de Guignes; tra questi poi il P. abate de Blasi, che pei replicati impulsi del principe di Caramanico vicerè della Sicilia venne quasi forzato a fare risposta alla lettera del Veillant, che per la maggior parte gli fu suggerita dallo stesso Vella. Così almeno leggesi in una relazione da Napoli trasmessa in Germania, e nella *biblioteca*

universale della biblica letteratura riportata da Gian Goffredo Eickhorn. Quale stato sia il giudizio su questo codice di altri dotti si è veduto altrove (1). Mentre fra loro disputavano gli eruditi intorno questo parto del Vella se legittimo fosse o spurio, egli trattanto ne raccoglieva abbondante guiderdone; imperocchè oltre la cattedra di lingua arabica a riguardo suo istituita e da lui occupata, gli fu conferito un benefizio regio sotto il titolo di s. Pancrazio, con di più un' annual pensione.

Alla versione del *codice diplomatico arabo-siciliano* l'altra venne in appresso, eseguita dal medesimo Vella del *codice arabo del consiglio d'Egitto*, che, come egli asseriva, con altre scritture arabiche eragli stato da Marocco trasmesso, ove ed il carteggio trovavasi fra il califo d'Egitto e i normanni Roberto e Ruggeri, ed il codice delle leggi che avevan questi stabilito, allorchè al possesso entrarono della Sicilia. Di questo manoscritto volle egli stesso esser l'editore coll'ajuto però dell'erario regio, da cui per le sue istanze, appoggiate presso il sovrano con lettera del vicerè principe di Caramanico, ne furon fatte le spese. Ebbe egli premura di spedirne i primi foglj al professore Tichsen, il quale con lettera dei 25 di Gennajo del 1793 gli rispose che *studiose perlecta, et cum originali arabico collata tua translatione, quam supra dici potest accuratam, et limatam, et quod majus est, Herculis laborem esse facile deprehendi.* Anche il Meerman, a cui similmente trasmesso aveva que' primi foglj, scriss' egli da Leiden sotto i 28 d'Aprile dell'anno stesso, che avendoli consegnati al professore delle lingue orientali in quella università, l'assicurò che, *avendo esaminata la sua traduzione dall'arabo, ne fosse molto contento:* lettere che il Vella con altra del Tichsen al principe di Caramanico pose alla testa della sua second' opera.

---

(1) Sup. lib. II c. 8 n. 17.

Ma non sì tosto se ne vide alla luce il primo tomo, pubblicato nel 1793, che cominciarono a trapelare dei troppo manifesti indizj contro la sincerità di esso, a scoprir i quali fece vie più aprir gli occhj l'interesse di quei feudatarj della Sicilia, possessori di antichi feudi, da concessione de' principi normanni in loro derivati, che, sussistendo la verità dei documenti in esso codice riportati, a pericolosa crisi restavano esposti. Venne quindi denunziata l'opera e l'autore al tribunale della monarchìa, giudice degli esenti, alla classe de' quali il Vella, siccome titolare d'un benefizio regio, apparteneva. Sospesa trattanto la continuazione della stampa, come anche la distribuzione delle copie stampate, fu egli sottoposto a fiscale esame, ove i sospetti si riandarono già eccitatisi contro il primo codice, essendosene in seguito portato il processo altresì a pubblica cognizione.

E primieramente ne risultò essere stato il codice Martiniano in ciascheduna sua pagina ed in ogni linea, e per ciascuna lettera con una perpetua e seguita alterazione viziato e corrotto, e da moltissime parole con istento alla nativa lezione ridotte, essersi ricavato trattar il medesimo della vita e dei fatti di Maometto. Tal'è stata la relazione al sovrano trasmessa dal tedesco Hager, a cui venne data l'incumbenza di esaminarlo. Di ciò essendo stato il Vella convinto, confessò di aver lui bensì a disegno corrotto il codice Martiniano; ma dichiarò ad un tempo di avere ricavata quella storia da alcuni mss. che furongli dati dall'ambasciator di Marocco, quando fu in Palermo, i quali essendo mancanti di principio e di fine, e da varie lacune interrotti, egli supplì dal Fazelo, dall'Inveges e da altri scrittori di cose siciliane. Richiesto il Vella di produrre il supplemento, o l'autentica lettera che da lui asserivasi venutagli da Marocco, come anche i mss. datigli dallo stesso ambasciatore in Palermo, del primo non altro presentò che pochissimi foglj, scritti da lui stesso, nè punto corrispondenti alle stampate traduzioni: ed i secondi rispose

essergli stati di notte tempo involati, avendo ciò confermato eziandìo con giuramento: motivo per cui furon fatte delle ingiuste carcerazioni.

Essendo poi passato il tribunale medesimo al *codice del consiglio d'Egitto*, divulgato come autografo ed originale, che dicevasi trasmesso da Marocco, fu scoperto esser questo un recentissimo scritto in carta nostrale, qual vendesi dai mercanti in Palermo, steso con caratteri non mauritanici, come da lui asserivasi, ma di forme europee. Non potè quindi il Vella negare che non sia stato da lui fabbricato, scusandosi però col dire di averlo composto ad insinuazione del fu regio secretario Carelli. Dalle prove fiscali nondimeno risultò chiaramente lo scrittore di esso codice essere stato un francescano maltese, chiamato Giuseppe Camillari. Compilato pertanto il processo, che fu una continuata serie di contraddizioni, e spirati i termini, monsignor don Alfonso Airoldi, giudice del tribunale della monarchìa, quegli stesso che fu per il primo dal Vella ingannato, e che fu l'editore del *codice diplomatico arabo-siciliano*, passò a pronunziar la sentenza ne' seguenti termini espressa:

Die 1 *Februarii* 1796. *Motivum.*

Haud dubitandum censuimus Vellam historiam rerum siciliensium sub Arabum imperio, si non ex codice Martinianeo artificiose corrupto, ex arabicis scripturis, plurimis et si inscite admixtis, certe hausisse; librum vero consilii Egypti impensis regiis eodem ipso instante excusum, ex aliis arabicis scripturis aliqua ex parte deprompsisse, non paucis tamen adjectionibus, et erroribus depravatum. Quæ autographa, quæcumque ea sint, ne proferret, usus est furto commentitio, perjurio confirmato, ex quo aliquibus damnum fuit consequutum. Cum vero pro exhibitione horum originalium ad imminuenda fortassis hujusmodi crimina plures atque plures inducias inaniter

jam indulserimus, ad prolationem sententiæ duximus deveniendum; et ideo pronunciavimus.

Jesus. Facta relatione in causis fiscalibus iste de Vella detrudatur in castro Excellentiæ suæ beneviso 15 *annis; beneficium s. Pancratii, pensio, aliaque ejus bona Fisco addicantur, deductis alimentis unciarum* 36 *annualium, donec quantum regii æris insumptum restituatur.*

CAPO VIII.

DEGLI ARCHIVJ, E DELLA MANIERA DI BEN DISPORNE E CUSTODIRNE LE CARTE.

Denominazioni diverse degli archivj e loro custodi.

I. Al ragionamento sopra i diplomi e gli atti diplomatici resta d' aggiugner quello sopra que' luoghi, in cui si è costumato serbarli, che i Greci chiamarono ἀρχεῖα, χαρτοφυλακεῖα, γραμματοφυλακεῖα etc., ed i Latini *tabularia, tablina, cartularia, chartaria, graphiaria, sacraria, scrinia, armaria etc.*; ma più communemente *archiva*: termine preso indifferentemente e per il luogo, in cui erano riposte le tavole e le scritture, e per l'armadio in cui erano le medesime custodite (1): più spesso nondimeno nella prima significazione. Con diversi nomi secondo i tempi ed i luoghi diversi furono altresì dinotati gli uffiziali negli archivj impiegati, come di *gramatofilacj*, o *cartofilacj*, di *cartularj*, di *antiquarj*, di *archivisti*, o *archivarj*, di *registratori* e di altri molti. Da questo ragionamento non deve andar disgiunta la difesa degli archivj contro le accuse di alcuni non meno fra i novatori che i cattolici stessi, la maniera aggiugnendo di ben disporvi e conservarvi le pergamene.

Vantaggi che si hanno degli antichi superstiti archivj.

Benchè le irruzioni de' barbari, le guerre, gl'incendj, ed altre funeste vicende abbiano agli archivj recato gravissimi irreparabili danni, non pochi però ne sono stati per buona ventura sottratti. Se fu questo un non leggier vantaggio per quelli a cui è riuscito conservarli, avendo

(1) V. Barison de arch. comment. c. 1.

così potuto conservar i titoli a cui i loro diritti e le proprietà loro s' appoggiano, non inferiore certamente è stato per la repubblica letteraria, alla quale hanno i medesimi archivj somministrato abbondante materiale di erudizioni, spettanti ai secoli bassi, delle quali per mancanza di storici e di altri documenti si scarseggiava non poco. Quanto erano rischiarati i tempi alti, altrettanto oscuri restavano i medii ed i bassi, che alcuni storici appena ci hanno dato, e questi di scarso calibro. Per supplire alla mancanza si pose mano a svolgere le vecchie polverose pergamene degli archivj: nè inutile riuscì tale fatica, essendo state le medesime come una specie d' inesausta miniera, da cui interessanti notizie sonosi estratte.

Negli stessi bassi secoli per compilar qualche cronaca ebbesi talvolta ricorso alle carte degli archivj, e specialmente dai monaci che ne possedevano dei ricchi e copiosi, facendo però uso indifferentemente di false e di sincere. Tra i moderni uno de' primi ad aprire questa carriera è stato il cisterciese Ughelli, la di cui *Italia sacra* è in gran parte composta di antichi diplomi e di carte antiche, sebbene con non troppo discernimento, e con non troppa esattezza nel riportarle. Ma perfezionatasi l'arte critica, gli altri in seguito ne fecero miglior uso. Altri di ciò non paghi ce ne diedero delle ampie collezioni, il Leibnitz, il Ludevig, lo Schannat, il Lunig, il Dumont, il Rymer, il Pez, il la Myre, il Muratori, il Duchesne, il Perard, il Mabillon, il Dachery, il Martene, il Tiraboschi, il Giulini, il Lupi, il Frisi, e più altri che rammentar non giova. Sì fatte collezioni vanno tutto dì sempre più moltiplicandosi, talchè formar quasi se ne potrebbe una biblioteca. Confessar però ne conviene che in alcune di esse raccolte si è dato luogo a carte affatto sterili d' erudizione, e perciò inutili, oltre le false, le quali sarebbe stato meglio lasciarle nell' oscurità degli archivj, ove giacevansi, per sempre sepolte.

II. Chi può fissar l' epoca dell' origine degli archivj?

Antichità degli archivj.

Presso le più antiche nazioni civilizzate, l' ebrea, la babilonese, la fenicia, l' egiziana, la persiana, la greca e la romana se ne trova bensì l' esistenza, ma non l' introduzione. Il deposito degli atti pubblici dei più antichi Ebrei era da principio l' arca ed il tabernacolo (1), a cui fu in seguito un luogo sostituito nel tempio di Gerusalemme (2). Scrive Giuseppe Ebreo (3) essere stato quest' archivio incendiato, durante l' assedio di detta città sotto Vespasiano. Degli archivj di Babilonia e della Media, in cui conservar si solevano gli antichi editti di quei re, fa menzione Esdra (4), come di quelli dei Fenici, Caldei ed Egizj Tertulliano (5). Il nominato Giuseppe gli archivj similmente rammenta dei Tirj (6), in cui colla maggior cautela le memorie custodivansi di quei fatti che meritar potessero d' essere ai posteri tramandate: e di Sanconiatone, il più antico tra i profani scrittori, racconta Porfirio (7) aver lui ricavato i documenti per la sua storia fenicia dagli annali più vetusti, cui le fenicie città gelosamente conservavano. Sogno però è stato sì de' Caldei che degli Egizj la vantata antichità dei loro archivj, che sino dai tempi di Erodoto e di Cicerone (8) montar facevano a molte migliaja di anni; come sogno pur è stata la biblioteca adamitica dell' Hilschero. Che nel paese di Canaan una città fossevi, detta *Dabir*, espugnata da Caleb, leggesi nel libro di Giosuè (9), la quale dianzi il nome portava di *Carjat-Sepher*, cioè, come spiega lo stesso sacro testo, *civitas litterarum*, perchè secondo la

---

(1) Lib. 1 reg. c. 10 25.
(2) Lib. 2 Esdr. c. 7 5, et lib. 1; Mach. c. 14.
(3) De bell. jud. lib. 2 c. 18.
(4) Lib. 1 c. 5 17, et c. 6 1.
(5) In apolog. c. 19.
(6) Contr. Appion. lib. 1.
(7) Ap. Euseb. præp. evang. c. 3.
(8) De divin. lib. 1.
(9) Jos. c. 15 v. 15.

congettura del Du Hamel (1) ivi forse tenevasi pubblica scuola. Il marchese Maffei però (2) l'interpreta per città *dei libri, o degli archivj*: dal che inferisce l' esistenza di questi in detta città dai tempi più rimoti. Ambigua essendo ed oscura l'espressione del sacro testo, troppo azzardata sembra l' asserita esistenza in *Sepher* dei libri o degli archivj.

Ove depositate già le carte nella Grecia ed in Roma.

Di quanti archivj dell'antica Grecia sussiste la memoria, li veggiam tutti collocati nei sacri tempj delle varie provincie e città di essa. Non solamente ivi depositavansi gli atti pubblici e privati; ma gli originali ancora delle leggi, e le opere più insigni degli scrittori. Di questo privilegio godette il poema d' Esiodo, che al dir di Pausania (3) fu depositato nel tempio delle Muse nella Beozia. Racconta Tacito (4) che da alcuni di questi archivj della Grecia a' tempi di Tiberio furon estratti documenti millenarj. Come presso i Greci, così presso i Romani ancora le carte diplomatiche erano nei loro sacri tempj custodite: al qual uso sappiamo essere stati in Roma deputati i tempj di Giove capitolino, di Apollo, di Vesta, di Saturno, di Giunone e di altre loro divinità. Durante però la dominazione dei re, è d'avviso monsignor Barisonio (5) che l'archivio pubblico fosse nella reggia stessa, dalla quale dopo la loro espulsione sia stato da Valerio Publicola nel tempio di Saturno trasferito. Tobia Eckart (6), fatta l'enumerazione dei diversi archivj, esistenti nei sacri tempj di Roma, osserva che eran essi sotto la direzione e custodia degli archivisti: prova manifesta, come soggiugne Baldassar Bonifazio (7), della cura che dei medesimi

(1) Not. ad hunc loc.
(2) Ist. dipl. p. 7.
(3) In Beotid.
(4) Annal. lib. 4.
(5) Loc. cit. c. 2.
(6) Schediasm. de tab. ant. n. 16 p. 25.
(7) De arch. c. 8.

avevasi anticamente. Pubblici archivj ed archivisti nelle romane provincie, ai quali era similmente affidata la custodia delle carte originali, racconta Capitolino (1) essere stati da Antonino Pio istituiti.

Oltre gli archivj sacri, ove riponevansi gli atti di maggior importanza, altri ve ne avevano, spettanti a particolari collegj, congregazioni o corpi: locchè sulla fede di antichi documenti attestano il Grutero (2), ed il marchese Maffei (3). Affine di custodire tutti gli atti appartenenti ad un testamento in lingua greca, con cui Epitetta matrona spartana (4) disposto aveva di molte cose per pubblico e per privato benefizio, dispose pure nel medesimo, *ut scrinium conficiatur, in quo reponantur tabulæ, et scripta communitatis: denique ut eligatur custos librarius, qui moriente Epissopho* (da Epitetta deputatone depositario) *ad se recipiat tum tabulas continentes legem, tum testamentum incisum ligno ac scrinium, et quæ in eo continentur, custodiatque ea quamdiu communitati videbitur, inferatque ea in conventu.*

Archivj degli imperadori romani.

III. La presidenza suprema agli archivj palatini di Roma sotto i re, come si è detto, spettava ai re stessi: nel tempo della repubblica l'ebbero i consoli, e da questi in fine passò agl'imperadori, che la cura di essi ai prefetti dell'erario trasferirono (5). Essendo state negli imperadori romani concentrate le principali magistrature, e riunito l'esercizio di tutta quasi quella suprema autorità, che dianzi in diversi primarj soggetti della repubblica era divisa, più frequenti esser dovettero i libelli ai medesimi presentati, e per conseguenza la spedizione di essi. Ciò richiedeva che gl'imperadori avessero a quest' effetto presso loro non

(1) In vit. ejusd.
(2) Inscr. ant. p. CCCXVI.
(3) Istor. dipl. p. 7.
(4) Ap. Gruter. ibid. p. CCXIX.
(5) V. Barison loc. cit. c. 14.

solamente moltiplicità di uffiziali, ma i luoghi ancora ove serbare i libelli presentati, ed i primi esemplari dei rescritti, e di quant'altro da loro spedivasi diplomaticamente. Scrive Lampridio (1) dell'imperador Alessandro Severo, che nelle ore pomeridiane costumava occuparsi nella lezione, e nella sottoscrizione delle epistole: *ita ut ab epistolis, a libellis, et a memoria semper adsisterent, relegentibus cuncta librariis, et iis qui scrinium gerebant.* Lo scrigno quì rammentato è quello stesso che da altri *archivio* dicevasi, o come lo interpreta Papia, antico lessicografo: *scrinium quasi secretorium, vel scriptorum pubblicorum reconditio.* La vanità greca l'epiteto vi ha aggiunto di sacri: *sacra scrinia.*

Sotto gli imperadori cristiani.

Sotto i primi cristiani imperadori quattro scrigni palatini sono indicati nella *notizia dell'impero*, dei quali si fa pur cenno nei codici di Teodosio e di Giustiniano. Era il primo lo scrigno *memoriæ*, nel quale serbavansi le annotazioni degli augusti: il secondo *epistolarum*, in cui riponevansi le deputazioni e le richieste delle provincie e delle città: il terzo *libellorum*, che dai postulanti erano all'imperadore presentati: ed il quarto *dispositionum*, ove i decreti e le disposizioni o concessioni del medesimo custodivansi. A cadauno di questi scrigni un maestro dai Greci *logoteta* chiamato presedeva, che avevane la principal custodia, e sotto la di cui direzione i *scriniarj*, detti anche *libellarj* o *cartularj*, eseguivano le loro incumbenze. Dell'ultimo nondimeno delle *disposizioni*, che era quello dei diplomi, non un maestro, ma un conte aveva l'ispezione.

Archivj presso i notaj.

Avendo i re ostrogoti d'Italia, e Teodorico in specie innalzata di molto la condizion de' notaj, hanno pure loro affidata la custodia di quegli archivj, ove si avessero a riporre gli atti legali dei cittadini, e da cui estrar si

(1) In vit. ejusd.

potessero al bisogno. Così almeno sembra insinuar Cassiodoro, che in questi termini si esprime (1): *Armaria tabellionum, et ceterorum scribarum cunctorum fortuna et securitas esse solent; unde omnium jurium actuumque præteritorum notitiæ desumuntur.* Ma l'imperador Giustiniano altre disposizioni diede intorno cotesti archivj. Essendo a' tempi suoi già quasi distrutta l'idolatrìa, e distrutti gli edifizj del culto di essa, non più vi si poteva, come per l'addietro, deporre gli atti solenni e legali; onde fu d'uopo l'assegnare alcuni luoghi per custodirli: locchè è stato dal medesimo augusto eseguito coll'imporre al prefetto del pretorio Giovanni di prender cura che in ogni città una casa pubblica fosse deputata per tenervi il registro degli atti, che nell'uffizio dei *difensori* si eseguivano (2): *quatenus incorrupta maneant, et velociter inveniantur a requirentibus.* Le carte che da questi pubblici archivj fossero estratte, volle egli che *publicum testimonium haberent.* Dell'esistenza in Italia di questi pubblici archivj ne abbiam delle prove dai papiri ravennatesi che ne fanno frequente menzione; e nel secolo settimo esister dovevano anche nella Francia, rammentati in una sua formola da Marculfo (3) che in quel secolo viveva. Anzi una delle condizioni che negli atti solevasi inserire, questa pure vi aveva luogo: *Æquum est, ut gesta ex hoc conscripta et a nobis subscripta tibi ex more tradantur, ut in archiis publicis serventur.*

Altri luoghi a tal effetto deputati.

Se i sovrani, successori di quei re barbari che si divisero le romane provincie, abbian avuto archivj palatini, ove serbare gli atti scritti, loro spettanti, non saprei affermarlo. Ambulanti spesso, come lo furono gli antichi romani augusti, ebbero come questi gli archivj ambulanti,

Se nei tempi medii sianvi stati archivj palatini.

---

(1) Lib. 2 variar. epist. 21.
(2) Novell. 15.
(3) Formul. 72.

viatoria; ma non consta che come questi avessero gli archivj fissi, *stataria*, non trovandosene indizio. Eccettuar nondimeno si devono i primi imperadori franchi, Carlo Magno, Lodovico Pio, e Carlo Calvo, sotto i quali alcune memorie di que' tempi, riportate dal Dupuis, dal Baluzio, dal Mabillon, e da qualch' altro (1), prove ci somministrano dell' esistenza degli archivj nel loro palazzo. Vorrebbero alcuni riconoscerne la continuazione anche sotto i loro successori; ma non ne recano veruna positiva prova sino al re Filippo augusto, tre e più secoli dopo Carlo Calvo. Incerto è pure se i primi re ed imperadori teutonici abbiano avuto i loro archivj palatini fissi; nè l'incertezza vien tolta, come pensa l'abate Gottwicese (2), da quella formola che spesso nei loro diplomi s'incontra: *obtulit obtutibus nostris præcepta antecessorum nostrorum etc.* Quel tanto che da tal formola argomentar si può, egli è che i principi loro antecessori abbiano compartito que' diplomi, che dai rispettivi privilegiati venivano loro presentati per ottenerne la conferma.

Archivj ecclesiastici.

IV. Dai civili facendo noi ora passaggio agli archivj ecclesiastici, veggiamo essere stati questi di antichissima istituzione, e principalmente nella chiesa romana, incontrandosene la menzione presso s. Ignazio martire (3), Tertulliano (4), s. Basilio (5), s. Gerolamo (6), s. Agostino (7) ed altri antichi scrittori. Più che dei documenti a temporali cose spettanti avranno que' primi ecclesiastici archivj servito di deposito ai codici delle sacre scritture, alle lettere che vicendevolmente si mandavano i vescovi, agli atti

(1) Hist. de l'acad. des inscr. t VIII p. 280.
(2) Cron. Gottw. p. 76.
(3) Epist. ad Philad. ap. Coteler.
(4) De præscript.
(5) Tom. III oper. p. 164.
(6) Epist. 52 ad Pamach.
(7) Epist. 43 ad Glor.

dei concilj e ad altre simili scritture di affari di religione o disciplina. Tal essere stato l'archivio romano tra tutti gli ecclesiastici archivj il più celebre l'attesta s. Girolamo (1). Quindi è che per la soluzione dei nascenti dubbj si aveva ad esso ricorso da tutte le parti del mondo cristiano. Era questo collocato nel palazzo lateranese: in tal luogo almeno lo riconosce nell'ottavo secolo il *diurno de' romani pontefici*, ove cogli altri atti quello ancora dell'elezione dei sommi pontefici ripor si soleva (2). Come negli scrigni imperiali erano impiegati molti *scriniarj*, molti pure lo erano in quelli della romana chiesa, ai quali un protoscriniario, o cancelliere presedeva: uffizj spesso rammentati nelle bolle dei papi. Di uno *scriniario* pure della chiesa ravennatese si fa cenno da Anastasio bibliotecario (3), e di un Andrea diacono e *scriniario* della chiesa milanese tra i sottoscritti ad un diploma dell' 893 di Anselmo II arcivescovo di Milano (4). Dacchè cominciarono le chiese a possedere fondi stabili: locchè comunemente credesi avvenuto dopo la metà del terzo secolo dell' era cristiana, gli atti pure degli acquisti de' medesimi vi saranno stati depositati. Avendo i monaci in ciò imitato l'esempio dei vescovi, un luogo sicuro hanno deputato nel monistero, ove conservare le loro carte di fondazione, di dotazione, d'immunità, di acquisti, di possessi, ed altre di tal sorta.

Monumenti conservati dagli archivj delle chiese e dei monisteri.

Gran vantaggio è stato per la letteratura in genere, e per la diplomatica in specie che nel deperimento di tutti gli altri più antichi archivj siansene conservati non pochi delle chiese e delle badìe. Alla conservazione di questi dobbiamo la conservazione di quelle carte diplomatiche

(1) Loc. cit.
(2) Tit. 2 ibid.
(3) Vit. Steph. pap.
(4) In arch. mon. s. Ambr.

dal quinto al decimo secolo che sono fino a noi pervenute. I papiri ravennatesi, le carte longobardiche, i diplomi degli imperadori franchi, italiani e germani, e le pergamene scritte sino al secolo decimo sono state all'Italia conservate dagli archivj ecclesiastici e monacali (1). Dagli stessi nell'Inghilterra sono usciti tutti i diplomi dei re di quell'isola, e le carte diplomatiche del settimo, ottavo e nono secolo (2). Gli antichissimi diplomi dei re di Francia merovingi e carolingi, e molti dei primi capetini non da altri archivj furon tratti che da quelli delle chiese e dei monisteri di quel regno, e particolarmente dall'archivio di s. Dionigi tra tutti gli altri il più celebre e copioso(3). Nè da altri fonti ebbersi i monumenti di questa specie nella Spagna e nella Germania, ove forse più che non gli archivj delle chiese episcopali n'erano forniti quelli dei monisteri. Per la qual cosa dopo l'Hechtio ebbe a dire l'Eckart (4), che *jure meritoque cœnobia Germaniæ rerum gestarum tabularia vocantur.* Quanto i due nominati autori asseriscono dei monisteri della Germania, estender si deve agli altri delle altre nazioni, come dallo Schenchzer (5) fu avvertito. *Ars diplomatica,* dice egli, *nullibi fere ut antiquiora, ita certiora invenit subsidia quam intra religiosorum septa.*

La cautela e la fedeltà con cui gli archivj monastici erano custoditi, ed il rispetto che ai medesimi si aveva dai barbari e dai nemici (eccettuar si vogliono quelli degli ultimi tempi che in occasione di guerre, peggiori degli antichi barbari ne hanno molti dilapidato) il rispetto, dissi, dei nemici, oltre la mancanza di altri mezzi per assicurare la sussistenza degli atti diplomatici ha indotto

---

(1) Maffei ist. dipl. p. 96.
(2) Hickes diss. epist. t. 1 p. 146 et 169.
(3) Nouv. traité de dipl. t. 1 p. 100.
(4) De tab. ant. p. 32.
(5) Alphab. ex dipl. et cod.

molti, e particolarmente nell'Inghilterra e nella Francia a deporli negli archivj delle badìe, riputati come altrettanti inviolabili sacrarj. Riguardo l'Inghilterra osserva l'Hickes (1) essersi costumato presso gli Anglo-sassoni il far nei codici de' monisteri registrare non solo gli atti loro privati di vendite, di donazioni, di testamenti, di sentenze ed altri simili; ma le leggi ancora dai sovrani pubblicate. Più copie della famosa legge di Enrico I riconosciuta sotto il nome di *charta magna*, furono in deposito collocate nelle principali badìe del regno per poterle al bisogno consultare (2). Alle copie di tutti questi atti la stessa fede avevasi come se state fossero da regesti pubblici ricavate.

Che tal costume sia stato altresì comune alla Francia dal Mabillon (3) e dai monaci Maurini (4) fu posto in chiara luce con molti fatti incontrastabili, dai quali risulta che i monisteri in quel regno, ed il san-Dionisiano principalmente, sono stati spesso scelti come luoghi di pubblico deposito delle carte, non meno dei privati, che dei sovrani. Quanto si è detto degli archivj dei monisteri, dir si deve degli archivj delle cattedrali e delle collegiate, molti de' quali all'uso stesso hanno servito. La santa regina Radegonda volendo in luogo sicuro riporre il suo testamento, altro non ne riconobbe che l'archivio della chiesa cattedrale. Gregorio di Tours (5) la lettera ci ha conservato, in cui ella prega i vescovi a compiacerla di questa sua domanda. Convien dire che nella Francia fosse di pratica comune il riporre i testamenti negli archivj delle chiese, avendoci Marculfo (6) la formola su di ciò conservata da inserirsi nei testamenti: *Testamentum meum*...

(1) Loc. cit. p. 9, 57, 67 ec.
(2) Rapin. Toyras hist. d'Angl. t. II p. 70.
(3) De re dipl. p. 429 suppl. p. 52.
(4) Tom. I p. 107.
(5) Hist. fr. lib. 9 c. 42.
(6) Cap. 72.

in archiis basilicæ sancti Ill. conservetur. Nell'Italia più rari sono gli esempj di carte estere depositate negli archivj dei monisteri e delle chiese. In quello di Montecasino asserisce il Gattola (1) aver i papi, tra i quali Clemente IV, Onorio IV, e Bonifazio IX, deposto le loro bolle di affari più importanti per esservi religiosamente conservati. Sarebbe però pria da esaminarsi da chi vi siano stati tai documenti deposti, se da que' papi o da altri, e se l'addotto dal Gattola ne sia stato il vero motivo. A me credibil cosa non sembra che avendo i papi il proprio, abbiano voluto in estero archivio collocare le loro bolle di affari più importanti. Checchè ne sia: la malizia degli impostori è alcune volte arrivata a prevalersi di questi sacri depositi per vie più inorpellare le loro imposture, depositandovi falsi documenti, acciò indi estratti più facilmente riconosciuti fossero per sinceri. Un esempio di tal frode è stato da noi in altro luogo riportato (2).

Archivj dei monisteri resi sospetti dai novatori.

V. Dal concetto in cui dagli antichi erano tenuti gli archivj monastici, quanto si sono mai allontanati alcuni moderni, che con dispregevole sopracciglio li riguardano, e disdegnosi rigettano quanto ne esce! I primi ad eccitar sospetti e diffidenze contro la sicurezza dei medesimi sono stati i novatori, prendendo di mira più che i diplomi, i codici mss. della scrittura sacra, de' santi padri, e degli atti de' concilj che hanno preteso essere stati dai monaci guasti e corrotti in più luoghi. Per avviso di Andrea Riveto (3) l'audacia e la licenza de' monaci è arrivata a tal segno, *ut vix jam reperiatur, qui manus eorum impuras effugerit.* Il Naudè ed il Conringio volendo rei convincere i monaci di questa frode, sono arrivati a raccoglierne sino a venti esempj. Non appoggiando il Riveto la sua asserzione

(1) De præst. et fide arch. cas. p. 535 et 717.
(2) Ant. long. mil. vol. IV diss. 31 p. 96.
(3) Tom. II oper. p. 1064.

a prova alcuna, non merita che se ne faccia caso. Quanto poi irragionevoli sieno le accuse specifiche del Naudè e del Conringio, è stato dal Mabillon ad evidenza dimostrato (1).

E da alcuni eziandìo fra i cattolici.

Se l'accusa contro i monaci della falsificazione dei codici mss. è stata specialmente promossa dai protestanti, quella d'aver eglino falsificato i diplomi fu loro intentata particolarmente da alcuni fra i cattolici stessi, preceduti da alcuni Gesuiti. Non avendo questi posseduto archivj di carte antiche come i monaci, taluno di essi per invidia forse più che per altro motivo s'indusse a dichiarar la guerra a questi monumenti preziosi dell'antichità. Nè altrimenti ha pensato il Ludewig (2) dei Gesuiti, gli archivj de' quali essendo *calvà, et vacua horum cimeliorum, irretorto oculo intuiti sunt quidquid redoluit sacram vetustatem*. Dopo il P. Papebrochio (3), che cominciò ad eccitar dei dubbj contro la sincerità di essi, ma che convinto dalle risposte del P. Mabillon, desistette dall'impresa, i famosi PP. Germon e Arduino, forniti di arme di nuova tempra, discender vollero nel campo di battaglia. Amendue forse per i primi non saranno stati persuasi delle prove da loro addotte; ma siccome dubitar non potevano che molti fra i letterati, ed i pretesi letterati, non fossero più portati per i paradossi che non per il vero, e che perciò mancar non potessero seguaci alle loro opinioni, tutto che stranissime, si saranno quindi facilmente indotti a produrle in pubblico. Qualunque stata sia in ciò la loro intenzione, ecco in breve i principali loro argomenti.

E primieramente impossibile sembra al Germon (4) che, attesa la fragilità della materia sopra cui erano scritti i

---

(1) De re dipl. p. 22 et 226.
(2) Pag. 29.
(3) Propyl. mens. Apr. c. 8.
(4) Discept. 1 p. 19 et 25.

Opposizioni del Germon sciolte.

diplomi, abbiano potuto per tanti secoli sussistere, massimamente tra tante guerre, saccheggj ed incendj. Alla loro distruzione concorrer dovettero l'umidità, la polvere, il tarlo, oltre la perfidia di coloro a cui premer doveva la perdita di quei titoli. La possibilità d'aver queste carte superato tanti pericoli non basta secondo lui che sia asserita: convien dimostrarla.

Ma contro il fatto le contrarie congetture perdono ogni forza. Quale più fragil materia del papiro d'Egitto? Eppure si hanno tuttora dei monumenti diplomatici in essa scritti sino dal quinto e sesto secolo, l'antichità de' quali come la sincerità è stata con tanta evidenza provata (1), che temerità sarebbe il volerla negare. Se dunque i suddetti papiri d'Egitto, materia sì fragile, hanno potuto superare gli undici, i dodici, ed anche i tredici secoli, e non avran potuto conservarsi fino a' dì nostri i diplomi in pergamena, materia più consistente, e posteriori di tempo ai papiri?

La ragione per cui sì quelli che questi abbiano sfuggito la distruzione non è difficile ad assegnarsi. Essendo ad essi appoggiati i titoli dei diritti sopra le sostanze delle chiese e dei monisteri, alla vista d'ogni prossimo pericolo di perderli si sarà procurato a preferenza del resto di metterli in salvo: sebbene non sia ciò sempre riuscito, sapendosi che alcuni archivj in tali circostanze sono miseramente periti. Le carte che ci sono rimaste superstiti ai corsi pericoli vanno crescendo in ragione dell'approssimazione de' tempi. Del quarto secolo o qualch'una appena, o fors'anche non ne abbiam veruna: quasi una dozzina del quinto: il doppio all'incirca del sesto: del settimo alcune centinaja, e dell'ottavo più di mille. Andando avanti non potendosi queste più numerare, non se ne può nè meno indicar la proporzione.

VI. Ma a che pro tanta cura per conservare tai monumenti,

(1) V. Maffei ist. dipl. p. 52.

Altre di lui opposizioni sventate.

ripiglia il Germon (1), se erano affatto inutili? Dopo 30 anni la prescrizione assicurava il possesso dei beni e dei diritti legittimamente acquistati per compera o per donazione. Facendo una lunga possessione le veci di quei titoli, a che fine dunque tanta cautela nel guardarli, come un avaro farebbe i suoi tesori? E' egli così persuaso il Germon, o s' infinge di esserlo che le carte perdono il loro valore a fronte di un lungo possesso, talchè crede non aver mai niuno potuto in virtù de' suoi titoli scritti riacquistare i proprj beni contro un usurpatore di vecchia data, il quale abbia a suo favore opposta la prescrizione.

Risponde monsignor Fontanini (2): la prescrizione non ha essa luogo oggidì come nei tempi passati? Si trascurano forse per questo, o si lasciano dopo 30 anni perire i titoli dell' acquisto? Non si presenta forse mai dopo tal termine l' occasione di doverne far uso? Io non dubito punto che se il Germon fosse stato custode di qualche archivio del suo istituto, sarebbesi ben guardato dal trascurarne le carte che avessero contato più di 30 anni dalla loro data, perchè la prescrizione poteva bastare.

Ma è egli poi vero che la prescrizione di 30 anni abbia sempre supplito alle veci degli istrumenti scritti? Quantunque sia essa uno dei titoli legali, ammessi non meno nel foro civile che nell'ecclesiastico, con tutto ciò non era ovunque ammessa egualmente, ossia per il tempo richiesto, ossia per il valore della medesima: e vi aveva luogo soltanto quando altre più valide prove non le si opponessero. Tra queste sono certamente stati gl'istrumenti scritti, i quali perciò erano sempre nei tribunali prodotti pei primi, come si è altrove avvertito (3), ove la vittoria contro gli usurpatori di vecchia data ha spesso dipenduto

(1) Ibid. p. 15 et 23.
(2) Vind. ant. dipl. lib. 1 c. 4 n. 3.
(3) Supr. lib. 3 c. 3 n. 14.

dalla produzione di cotesti atti scritti: e tutti quasi gli archivj somministrar ne potrebbero delle prove. Sì fermamente poi sono stati sempre gli uomini persuasi della forza degli scritti istrumenti, che se nei tempi della maggior ignoranza e barbarie si sono in alcune circostanze fatte donazioni, o stipulati contratti senza scrittura, e colla sola tradizione di alcuni simboli, non sì tosto che si è potuto, ridotti furono in iscritto legalmente, non per altro motivo al certo se non per essere stata riconosciuta la sicurezza che a quegli atti dalla scrittura derivava. E poi in quante altre occasioni non avrà giovato l'aver antichi documenti scritti da produrre? E principalmente perchè essendo nei contratti imposta la pena del doppio della cosa contrattata contro i violatori sì presenti che futuri dei patti stabiliti, ne impedivano le violazioni a cui que' contratti sarebbero stati esposti.

Del resto se avesse a sussistere quel Germoniano principio che *nulla erat causa, cur ista* (*diplomata*) *scriniorum custodes tam diligenter asservarent*, un' illazione allo scopo del Germon contraria dedur se ne potrebbe, cioè che non vi sarebbe stata allora ragione per cui i monaci od altri chiunque avessero a fabbricare titoli falsi. Imperocchè la falsità di questi entro lo spazio di 30 anni sarebbe stata facilmente scoperta: e dopo quel termine inutili sarebbero stati, avendo a tal uopo potuto bastare la sola prescrizione.

Scioglimento di altre obbiezioni.

VII. Per provare il poco caso che una volta degli archivj facevasi ed insieme l' inutilità degli antichi diplomi, s' appiglia il Germon (1) eziandio all' autorità, citando in primo luogo quella d' Incmaro arcivescovo di Rheims, il quale racconta di alcuni ecclesiastici del secolo ottavo che con diplomi e foglj di codici mss. formato avevano

(1) Discept. 1 p. 23.

delle borse: lo che a giudizio del Germon fatto non avrebbero se non fossero stati persuasi dell' inutilità di quelle carte. Passa poi il medesimo ad un decreto del concilio di Agde dell' anno 506 (1), col quale sotto pena della scomunica vengono obbligati alcuni cherici alla restituzione di quelle carte, state da loro soppresse o consegnate a' laici. Da questo decreto inferisce il Germon non solamente la negligenza nella custodia degli archivj, ma la soppressione ancora delle carte, le quali perciò più non esistono. La stessa negligenza egli argomenta da un capitolare di Carlo Calvo (2), ove ai vescovi raccomanda che *vigili diligentia custodiant* i privilegj dei papi e dei sovrani presso loro esistenti. Se qualche cura si è presa degli archivj, secondo il nominato autore (3), si fu appena nell' undecimo secolo.

Quel tanto però che dagli accennati testi ci è permesso l' inferire si è che nei passati secoli sieno alcuni stati poco curanti e solleciti della custodia degli archivj, od anche ne abbiano abusato. Il volere, come ha fatto il Germon, dal particolare argomentar all' universale è un vizio logico, che tanto lungi dal far prova, la distrugge. Essendo dunque questa negligenza e quest' abuso stati particolari di alcuni, ed anche riprovati, dovrebbero esser più tosto riconosciuti per un' eccezione all' uso comune di ben custodirsi gli archivj, e della persuasione comune dell' utilità dei diplomi e delle carte. Se tale stata non fosse la persuasione degli uomini assennati, nè Incmaro sarebbesi doluto di quegli ignoranti cherici che distratte avevano alcune carte della sua chiesa, nè il concilio di Agde altri ne avrebbe obbligati alla restituzione, nè Carlo Calvo avrebbe con tanta premura ai vescovi raccomandato di ben custodirle. Non sarà dunque vero che siasi aspettato

---

(1) Can. 26 t. IV concil.
(2) Balut. t. II capitul. p. 214.
(3) Discept. 2 p. 33.

al secolo undecimo ad aversi cura della custodia degli archivj: al più dir si potrebbe che, essendosi in quel secolo vieppiù moltiplicate le carte, si sarà pensato a collocarle in più adattati luoghi.

Raziocini del Germon ad altri comuni.

Altri argomenti di simil tempra, dal Germon proposti, da noi si omettono, potendo chiunque, purchè da pregiudizj non guasto, conoscerne da sè stesso l' insussistenza, altronde già dimostrata dal Mabillon, dal Fontanini, dal Bessel, dai monaci Sanmaurini e da altri. Del calibro delle Germoniane, e molte volte le stesse sono le prove addotte dall' Arduino, dal Marsham, dal Warton, dal Du Moulin, dal Simon, dal Lenglet, dall' autore delle *memorie* del clero di Francia, e per lasciarne più altri, da Giuseppe Scaligero, dotato di sì fino e straordinario odorato, talchè arrivava a conoscere con esso la falsità di molti diplomi, della sincerità de' quali niuno quasi aveva dubitato. *Ego multa*, scrive egli (1), *monasteriorum, capitulorum, episcopatuum diplomata vidi regum, imperatorum, ducum nomina, et scripturæ vetustatem præferentia, quæ vix ulli commentitia esse suboluit; nobis autem primo oculorum conjectu odore falsitatis suæ nares percusserunt.*

Opinioni diverse intorno il tempo in cui si vogliono fabbricate le carte false.

VIII. Sebbene i sunnominati autori vadano tutti d'accordo nel riconoscere gli archivj degli ecclesiastici, e dei monaci particolarmente, per emporj di false merci diplomatiche, non sono però tra loro concordi nel fissar il tempo in cui tal merce vi sia stata introdotta, e la quantità di essa. Il cavaliere Marsham (2) ed il P. Germon (3), che hanno per più sospetti di falsità i diplomi quanto più sono antichi, vengono a riconoscere insieme essersi cominciato assai per tempo a fabbricarsene dei falsi. All' undecimo

(1) Epist. 348 ad Car. Labbeum.
(2) Propyl. monast. angl.
(3) Discept. 2 p. 38.

secolo più precisamente il Papebrochio (1) e Ricardo Simon (2) fissano l'origine dei falsi diplomi, accagionandone principalmente i monaci, a mendicata discolpa de' quali dicono che, veggendo essi le podestà laiche a danni loro coalizzate, si credettero lecito l'inventar diplomi in difesa dei diritti e delle sostanze dei monisteri.

Ma l'Arduino (3) ne li corregge, pretendendo che solamente nel secolo quarto decimo abbia avuto origine nella Francia tale scelleraggine, diramatasi ben tosto nell'Italia, nella Spagna, nell'Inghilterra, nella Germania ed in altri paesi. Ai falsarj dei diplomi sulla testimonianza di un supposto autor anonimo fa egli da circa due secoli precedere quelli dei codici mss. non meno sacri che profani, avendo con poetica finzione creato un ben numeroso stuolo di essi, *empia legione* da lui chiamata, a cui per capo costituisce certo Severo Arconte. L'assunto di questa letteraria masnada nel secolo duodecimo e terzo decimo è stato il fingere nuove istorie, spacciandole per antiche, ed inventar opere di letteratura sotto il nome di autori dei buoni secoli. Poche opere di questi sincere ei pretende sussistere, quali sono alcune di Virgilio e di Orazio, sebbene anche in queste l'empia sua legione abbia osato metter mano, rifacendone molti versi. L'accennare sì fatte stranezze è lo stesso che confutarle. Chi nondimeno bramasse di vederne la confutazione, consultar potrebbe il *nuovo dizionario* del Chauffepiè (4), ove ha preso a distruggere questo sì stravagante di lui sistema.

A queste accoppiar si potrebbe quell'asserzione del le Moine (5), *di non esistere più quasi alcuna delle private*

---

(1) Cit. propyl. c. 8 n. 103.
(2) Bibl. choisie t. 11 p. 231.
(3) Prolus. de num. Herod. p. 51, et mss. p. 231 ap. PP. s. Mauri.
(4) Tom. 11 art. Harduin p. 36, 37.
(5) Diplom. prat. p. 58.

carte, che precedono il secolo undecimo: asserzione notoriamente falsa, com'è falsa la ragione che ne adduce. *Rare volte*, dice egli, *si scrivevano le convenzioni dei particolari, contentandosi le chiese ed i monisteri dei diplomi degl' imperadori che confermassero gli antichi loro privilegj.* Sussistendo tale asserzione, quante migliaja di carte tradur non si dovrebbero per supposte! I critici di questa tempra nel voler troppo sottilmente ragionare alla fine sragionano, e direi quasi eruditamente impazziscono.

Gli archivj a giudizio di alcuni abbondanti di false carte.

IX. Dall'origine delle carte false passando alla quantità di esse, or esistenti negli archivj, a noi sembra che per poterla determinare sarebbe convenuto l'entrare o in tutti, o nella maggior parte almeno di essi, e sottoporne le carte a critico esame. Ma chi vi è mai arrivato? Ciò non ostante alcuni, quasi che avessero sott'occhio schierate tutte le carte degli archivj, dappertutto vi scorgono *un grandissimo e quasi infinito numero e una quantità prodigiosa di falsi titoli* (1). Questo è il linguaggio che sull'asserzione di pochi si è fatto comune a molti moderni, sì protestanti che cattolici, tal che è divenuto come quasi un linguaggio di moda.

Benchè la maggior copia di questi falsi titoli sia più comunemente riconosciuta negli archivj de' monaci, che altre volte la professione esercitavano di fabbricarli, come ne gli accusa il Simon (2); vi ha però chi l'estende a tutti quanti gli archivj ecclesiastici, arrivando altri a comprendervi i pubblici eziandìo ed i reali. Tra quelli che mettono del pari nella quantità degli spurj istrumenti gli archivj de' monaci con quelli dei vescovi e dei capitoli delle chiese, vi hanno i nominati Simon (3) e Lenglet (4). Ma nel mettere in ciò allo stesso livello con quelli degli

(1) Mém. du clergé t. VI p. 1047, 1084 etc.
(2) Hist. des reven. eccl. t. II p. 269.
(3) Loc. cit.
(4) Méthod. pour étud. l'hist. t. II p. 382.

ecclesiastici gli archivj pubblici e reali, l'unico forse è stato il Germon (1), il quale pretende che nello stesso tesoro dei re di Francia molte se ne trovino dai falsarj fabbricate, più meritevoli perciò di disprezzo, perchè guardate negli archivj reali.

Per avviso di altri ne son ora affatto spurgati.

Se gl' indicati scrittori hanno peccato, come dir si suole, per eccesso, hanno altri mancato per difetto. Tal è stato monsignor Fontanini (2), il quale scrisse *diplomata spuria ex antiquitus confectis nulla superesse,* recando per prova di questa sua asserzione che *multis pœnis in falsarios variis temporibus animadversum, qua vigilantia et rigore chartæ suppositiliæ obliteratæ, et expunctæ fuerunt.* Ma questo al Muratori (3) parve un assurdo; onde tosto soggiunse: *E' da stupire come questo dotto uomo spacciasse sì enorme decisione, e si scorge bene che egli non dovette mai mettere piede negli archivj, giacchè certissimo è darsi pochi di essi ove non si conservi qualche finto diploma o strumento.* I Sanmaurini però (4) il mezzo hanno studiato d'interpretare benignamente il riportato testo, che credono per inavvertenza dell'autore o dell'editore sbagliato. S' appoggian essi ad un' altra di lui asserzione, ove scrive (5) *nulla vel quam paucissima* (*diplomata*) *sine larva detracta ad nos pervenisse.*

Pochi archivj del tutto esenti da carte supposte.

Qualunque stata sia in ciò la mente del nostro autore, noi coerentemente a quanto intorno il numero de' falsarj abbiam già detto di sopra col Mabillon (6), e con altri diplomatisti insigni che ebbero occasione di frequentare moltissimi archivj, e di esaminarne con agio le carte, riconosciamo pochi tra essi *tanto delle comunità come delle*

---

(1) Discept. de vet. reg. franc. dipl.
(2) Vind. ant. dipl. p. 50.
(3) Ant. ital. t. III diss. 34.
(4) Tom. I p. 152.
(5) Vind. dipl. p. 60.
(6) De re dipl. p. 242.

chiese, od anche delle famiglie andar esenti da queste false merci. Essendo stata quest' asserzione del Mabillon da alcuni sinistramente interpretata, quasi che avesse egli voluto indicare trovarsi attualmente negli archivj una moltitudine di carte false, videsi costretto a dichiarare quale stata ne sia la sua mente. *Pernego*, dice egli (1), *tam multa esse, ut adversarii criminantur, falsa, vel interpolata ecclesiarum, sive monasteriorum instrumenta.* Altro è che gli archivj abbondino di falsi documenti, ed altro che pochi ne vadano esenti: opinione vera, come l'altra è falsa.

Dello stesso sentimento del Mabillon è stato con altri il Lancellot(2), il quale molti archivj sì della Francia che dell' Italia potè frequentare. Nè gran copia in vero di questi falsi documenti dopo lo spurgo fattone per suo avviso restar dovette negli archivj. Essendo stati i medesimi per la maggior parte composti affine di servirsene al bisogno o per difesa, o per offesa, allorchè venne questo, furon essi di fatti prodotti in giudizio; ma non avendo tai documenti potuto reggere alle prove, per sentenza dei giudici vennero dati alle fiamme, o lacerati: e ciò con maggior rigore fu eseguito colle false bolle dei papi, i quali inoltre la scomunica spesso fulminarono contro chi occultate le tenesse. Dunque tutti questi falsi pezzi almeno, che certamente sono stati i più nocivi, ora più non esistono.

Con tutto ciò confessar ne conviene che non tutti gli atti falsi, prodotti già in giudizio, ed ivi riconosciuti tali, hanno subìto questo ben meritato destino. Noi sappiamo di certa scienza che alcuni di questi si serbano tuttora in qualche archivio, e ne siamo pure assicurati dall' altrui testimonianza. Troppo grave poi è il torto di cui il Germon carica gli archivj pubblici, ne' quali egualmente come

(1) Suppl. cap. 1 p. 2.
(2) Lettr. Paris. 1731.

nei privati riconosce carte guaste da falsarj. Contrastar non si vuole che qualche carta falsa riscontrar non vi si possa, introdottavi da mano frodolenta, come ne assicura il Menard (1) essere state introdotte in alcuni pubblici archivj della Francia, e l'Hearn (2) in altri della Scozia. Non deve però questo essere bastante motivo per spogliare del loro valore tutte le altre carte di essi, alle quali senza ragionevole fondamento, quando si usino le opportune cautele, negar non si potrà quella *piena fede* che l'imperador Giustiniano (3) loro accorda, e che di quasi comune consenso i giureconsulti riconoscono in loro.

Norma per ben disporre in un archivio le pergamene.

X. Per appendice al ragionamento sopra gli archivj la norma daremo, da noi riputata la più semplice ed insieme la più atta per disporvi le antiche pergamene colle avvertenze per la loro custodia e sicurezza. Hanno i nostri maggiori costumato il rivolgerle in rotoli, od anche ripiegarle in forma di lettere. Ma queste maniere, come ognun può da se stesso scorgere, non sono le più atte, essendo inseparabile dalla prima, oltre il maggior inutile volume, la confusione, e dall'altra il guasto nelle piegature. Fra i varj metodi che propor si potrebbero, il seguente per esperienza a noi sembra il più acconcio da seguitarsi da un archivista, che altronde supponiamo abbastanza versato nella lettura e nell'intelligenza dei caratteri e della scrittura diplomatica.

Converrà dunque in primo luogo tutte quante svolgere e dispiegare le carte nella lor total estensione; che se l'eccessiva grandezza della pergamena lo impedisca, allora si ripiegherà bensì, ma in guisa che la piegatura corrisponda fra mezzo dell'una e dell'altra riga: altrimenti piegandosi la pergamena ov'è scritta, havvi pericolo di guastarsene la scrittura, come dalle replicate

---

(1) Not. sur l'hist. de Nismes t. 1 p. 104.
(2) Act. erud. Maii 1724.
(3) Novell. 15.

osservazioni ci è risultato. Si disporranno quindi le carte per serie cronologica, lo che facilmente si otterrà, scrivendo in cifre arabiche sul dosso di cadauna in un angolo le note croniche alla medesima spettanti. Ciò fatto, gioverà ripassarle, e ripassandole osservare quali sieno le originali, e quali le copie, e queste da quelle distinguere con una piccola croce o con un asterisco *, da porsi, come tantosto diremo. Delle spurie, se mai alcune s' incontrino, si faccia lo spurgo, o mettendole a parte, o facendovi un incisione o altro segno, senza però distruggerle affatto; poichè se non ad altro servir potranno in qualche occasione di confronto, per poter più accuratamente giudicare della fede dei sinceri documenti. Di tal avviso sono stati pure il Budero (1) e l' Eckart (2). Allorchè sarà scritto il numero arabico dinotante l'anno, si segnerà con numero romano alla di lui sinistra il luogo che nella serie delle carte tiene ognuna di esse, cominciando dalla più antica, la quale si segnerà col numero I, e la seconda col II, e così di mano in mano le altre susseguenti. Per la maggior chiarezza aggiungner vi si potrebbe alla dritta dei numeri il titolo del contenuto nella pergamena, come *venditionis*, *testamenti*, *donationis*, *judicati*, *libelli etc.* Vi verrà poi in seguito la lettera majuscola dell' alfabeto, dinotante la cartella in cui sta riposta, aggiuntavi alle apografe, ossia alle copie la croce, o pur l' asterisco *.

Così disposte le carte, distribuir si dovranno secondo la maggior o minor copia di esse in più o meno cartelle da formarsi con due bislunghi cartoni, che per traverso s' allacceranno con due o tre fetucce. Tutte le carte vi si collocheranno rivolte all' ingiù della facciata scritta. Nel superior cartone della prima cartella colla lettera

(1) Progr. de bibl. dipl.
(2) Introd. in rem dipl.

majuscola A, della seconda col B, della terza col C ec.; sarà notata la serie delle medesime cartelle: le quali lettere dovranno pure essere ripetute sul dosso delle carte nella maniera già indicata.

Sia dunque a cagion d' esempio la più antica pergamena di un archivio che registrar si voglia, una di *testamento* dei 9 di Ottobre dell' anno 1041; si scriverà al di fuori in un angolo di essa *I.* 1041 9 *Oct. testamenti A.* Il numero romano I dinoterà esser quella nella serie delle carte la prima, e le cifre arabiche 1041 9 *Oct.* l' anno ed il giorno del mese a cui spetta la carta. Il termine *testamenti* indicherà il contenuto di essa, e la lettera *A* la cartella prima a cui appartiene. Se la seconda pergamena sarà un apografo di una vendita dei 15 di Settembre del 1043, si porrà *II.* 1043 15 *Sept. venditionis A*:

Passando alla seconda cartella, la di cui prima pergamena suppongasi essere nella serie la settantesima prima, in cui si contenga un *livello* dei 17 di Marzo dell' anno 1176, si scriverà nel dosso della pergamena in un angolo come nelle altre, *LXXI.* 1176 17 *Martii. libelli B.* Lo stesso in proporzione con ordine progressivo si farà delle altre sino all' ultima. Crescendo il numero delle cartelle, duplicar si potranno, od anche triplicare le lettere majuscole dell' alfabeto. Se in qualche archivio tal copia di veri diplomi o di bolle pontificie si trovi da formarsene una o più cartelle, sarebbe allora convenevol cosa il riunir e tenere questi più pregevoli monumenti dalle altre carte diplomatiche separati, sostituendo alla lettera A della prima cartella dei diplomi una +, al B della seconda due + + ec. Con tal metodo a un dipresso disposte sono e registrate le carte diplomatiche dell' archivio della soppressa insigne badìa di s. Ambrogio di Milano, le quali acciò non andassero disperse, come di altre è succeduto, il Vice-Presidente dell' Italiana repubblica Francesco Melzi, premuroso sempre e sollecito non meno dell' avanzamento delle scienze e delle arti che della conservazione

dei monumenti ad esse spettanti, provvidamente dispose che trasportate fossero e collocate nel palazzo nazionale.

Come custodirle.

XI. Per l'assicurazione di questi preziosi monumenti non basterà la scelta di un luogo appartato, e munito di serrature; ma dovrà il medesimo esser asciutto, abbastanza ventilato, ben difeso dall'accesso dei sorci, ed impenetrabile all'acqua in occasione di straordinarie dirotte pioggie o di scioglimento di nevi. Converrà pure di tempo in tempo spolverarlo, essendo la polvere feconda matrice del tarlo, distruggitor delle carte, e nociva non poco alla salute di chi abbia da svolgerle e maneggiarle. Gli scaffali nell'archivio formeranno l'immediata custodia delle pergamene già distribuite in varie cartelle, nella maniera di sopra divisata. Non solamente saranno essi muniti dalla parte anteriore d'imposte, ma ancora di tavole dalla parte posteriore che appoggia al muro, per impedire che l'umidità ed il volatile del salnitro che da questo traspira, non abbia a recar danno alle inchiusevi pergamene.

Nei suddetti scaffali o armadj dispor si dovranno tanti tiratorj, l'uno sopra l'altro, secondo la lunghezza delle cartelle, quanti ve ne possono essere contenuti, tutti però colle sponde basse anzi che no, in ognuno de' quali si porrà giusta l'ordine indicato una cartella. Nella esterior fronte del primo tiratore si scriva in caratteri majuscoli: *I. Antiqua ex membranis monumenta ab anno* 1041 *ad* 1100. *A.*, se tante pergamene si abbiano per formare la prima cartella. Al secondo basterà mettere *II. ab anno* 1101 *ad* 1140. *B.*, o sino a quell'anno che tornerà meglio, e così degli altri discorrendo.

Incumbenze e doti di un archivista.

XII. Tutte le esposte operazioni però inutili sarebbero per l'uso delle carte senza un ragionato indice delle medesime in un libro separato secondo la serie cronologica, in cui diasi la succinta notizia del contenuto in cadauna pergamena. Alla testa dell' indice premettasi un *avviso*, ove brevemente si spieghi il piano, con cui sono state disposte le carte, e la maniera di ritrovarle al bisogno.

Per potere coll' indice facilmente riscontrarsi l' istrumento nella cartella riposto, si aggiugneranno nel margine dei foglj del libro tutti gl' indizj che lo dinotano, e che sul dosso della prima pergamena abbiamo detto essere *I.* 1041 9 *Octobr. testamenti. A.* In un' abbondante ricchezza di carte gioverebbe non poco il separare con altro indice i diversi oggetti a cui appartengono, ossia distribuir per materie il contenuto nelle carte. Se poi il diligente e studioso archivista formar volesse un nuovo indice dei nomi delle persone e dei luoghi che nelle carte s' incontrano, come pure delle cose più particolari che vi son riportate, sarebbe certamente assai meritevole di lode; e molto più se imprendesse la nojosa fatica di trascrivere le pergamene: nel qual caso però alla fatica accoppiar dovrebbe la più scrupolosa esattezza nel riportarle cogli stessi solecismi e barbarismi che negli originali ci si presentano. Ciò che in simili casi è permesso, anzi sarebbe spediente il fare, si è il notar nel margine della copia la correzione dei termini guasti e la spiegazione degli oscuri ed esotici.

Questi nostri suggerimenti per la formazione e distribuzione di un archivio hanno per oggetto unicamente un archivio di pergamene. Quando abbiano ad avervi luogo quegli atti in carta comune che la notaresca verbosità in questi ultimi secoli ha reso sì prolissi e voluminosi, altro metodo, dall'esposto in gran parte diverso, fa d'uopo seguitare, sopra il quale fra gli altri consultar si potranno o quello proposto dal le Moine nella sua *diplomatica pratica, ossia trattato della maniera di ordinar gli archivj* (1), o il *supplemento* che vi fece il Batteney (2), o l'altro più breve del Chevrier (3), i quali nondimeno non vanno tra loro d'accordo sul principio fondamentale della scienza

---

(1) Diplomatique pratique etc., Metz 1765.
(2) Supp. à la dipl. prat. de M. le Moine, Paris 1772.
(3) Le nouvel archiviste etc., Paris 1775.

archivistica. Il primo stabilisce per base l'esatta distribuzione per materia, il secondo lo studio delle vecchie carte per disciferarle, leggerle e ben interpretarle, ed il terzo vorrebbe sopra tutto l'ordine cronologico. Che che ne sia degli archivj e degli archivisti di moderne o di meno antiche scritture, di cui trattano i testè nominati autori, e sopra cui non s'estende il nostro discorso, la prima delle fondamentali condizioni eseguir si deve bensì a nostro avviso anche da un custode o registratore di pergamene antiche, ma in un separato codice, come si è detto. La seconda è al medesimo assolutamente indispensabile; e la terza abbiam dimostrato essere la migliore. Nè meno necessaria sarà l'esattezza degli Indici per potere col loro mezzo facilmente riscontrare le ricercate pergamene.

Avvertenze intorno la custodia degli archivj.

XIII. Qualch' altra avvertenza intorno la custodia di questi depositi stimiamo spediente di suggerire. Essendo tali raccolte di pergamene antiche riputate, e meritevolmente per altrettanti tesori, non sarà mai soverchia la cura e la diligenza nel custodirle. Gli smarrimenti di pregevoli documenti, seguiti senza sapersene il come, esser denno un ammaestramento ai custodi degli archivj per star sempre sulle guardie allorchè persone straniere e sconosciute cerchino d'esservi ammesse. Dirà forse quì taluno: dunque avranno ad essere dagli archivj esclusi i letterati con grave pregiudizio della letteratura, che priva resterebbe di quei vantaggi che da questi tesori nascosti ricavar potrebbe?

Ma siamo noi sicuri che tutti i letterati siano persone di cui possiamo alla cieca fidarci? Qualche sporco fatto sta contro di loro. Ed avvegnachè cader non possa sospetto veruno di furto sopra quei soggetti ai quali conceder si voglia l'uso delle carte, sappiam noi che avranno eglino i dovuti riguardi verso i possessori di esse? Pur troppo siamo dal fatto ammaestrati che non pochi fra loro dopo di aver avuto il libero accesso agli archivj delle chiese e dei monisteri, e ricavatene a loro bell'agio quelle

notizie di cui andavano in traccia, le hanno poi rivolte a danno di chi le aveva loro somministrate. Avessero almeno avuto sempre di mira il vero; ma invasati dallo spirito antiecclesiastico ed antimonacale, spirito che suol mettere agli occhj le traveggole ed offuscar la mente, se ne sono spesse volte di lunga mano allontanati. A noi non mancherebbero esempj da produrre di letterati insigni, che hanno in tal guisa abusato dei documenti diplomatici da loro trascritti negli archivj; nondimeno li passiam volontieri sotto silenzio per non pregiudicare a quel nome che nella repubblica letteraria per le erudite opere loro hanno acquistato. Nostro sentimento pertanto sarebbe che i custodi degli archivj, avanti che da chicchessìa se ne trascrivino le carte, esaminassero se convenga o no il lasciarle trascrivere, e dall'esigere ancora, ove sia d'uopo, un attestato d'assicurazione da chi le trascrive di non abusarne in qualunque siasi maniera contro i possessori di esse. Se l'accorto archivista star deve in guardia che con mano furtiva non vengano dall'archivio sottratte carte legittime, lo deve egualmente che altre false non sianvi maliziosamente intruse: ciò che pur troppo è qualche volta succeduto. Nicolò Serafini, del quale si è ragionato nel capo antecedente, è stato uno di quelli a cui riuscì di farne alcune di tal sorta penetrare in diversi archivj.

Ogni qualunque volta poi si avesse ad estrarre dall'archivio qualche pergamena, non solamente dovrà il custode renderne avvertito il suo principale, e riportarne da lui l'assenso; ma registrar inoltre la carta che si estrae, e la persona a cui si consegna, colla notazione del giorno e dell'anno. L'eseguimento di queste condizioni fu già imposto dall' imperadrice Irene (1) alla *cartofilacia* o tesoriera delle carte di un monistero di monache da lei in Costantinopoli fondato, alla quale prescrisse

(1) In typico t. 1 analect. græc. c. 19.

che *si cujuspiam chartæ opus fuerit, jussu præfectæ postulatam chartam deferet, et tradet scribens qualis illa sit, et quis illam adsumpserit.* Altre disposizioni intorno tale oggetto date aveva la stessa augusta, val a dire che, passati alquanti giorni dalla consegna della carta, la tesoriera *monebit præfectam, et repetet eductam chartam, nec sinet eam deperire.* Raccomanda inoltre la fondatrice alla medesima la più scrupolosa premura per la conservazioue delle carte a lei affidate. La poca cura nell' adempire alle succennate condizioni ha fatto andar a male non poche carte degli archivj.

CAPO IX.

DELLE REGOLE DIPLOMATICHE.

Le regole diplomatiche, le quali siam quì per proporre, non altro sono che il risultato o l'epilogo di quanto abbiamo a lungo dimostrato nel corso di queste Istituzioni. Non essendo stati egualmente certi ed indubitati gli argomenti che si sono da noi addotti per provare il moltiplice nostro assunto, ne siegue che non tutte egualmente certe ed indubitate saranno per riuscire quelle regole che andiamo a stabilire. La certezza vien riserbata alle sole dimostrazioni geometriche se pur anche ciò sia vero, avendone molte messo in dubbio monsignor Daniele Wezio (1) ed altri moderni.

Essendosi da noi nelle diplomatiche nostre Istituzioni tenuta la strada di mezzo, che ci è sembrata la più sicura, coll' allontanarci dai due viziosi estremi, del troppo rigorismo e del troppo lassismo; quindi anche le regole dedottene non potranno non essere analoghe alle medesime. Nel proporle si seguiterà l'ordine stesso, tenutosi nelle Istituzioni, premettendo però un canone generale che tutte le carte riguarda ed abbraccia; val a dire: *Qualunque diploma, o atto diplomatico, ai di cui caratteri intrinseci ed estrinseci tutte concorrano le richieste condizioni, ed a cui nulla oppor si possa di ragionevole, aver si dovrà per legittimo e sincero.*

E' questa nella sostanza la stessa regola dal Mabillon proposta (2), colla quale stabilisce: *Constat Senatusconsultis,*

---

(1) Demonstr. evangel. prop. 1.
(2) De re dipl. suppl. c. 1 n. 3.

omniumque recte sentientium judicio ea (diplomata) sincera, et legitima esse reputanda, quorum falsitas nullis certis, indubitatisque argumentis evinci potest. Dicemmo pure che per la sincerità dei diplomi tutte concorrer devono le richieste condizioni; lo che similmente è conforme ad un' altra fondamental regola dello stesso celeberrimo diplomatista (1). *Non ex sola scriptura,* dice egli, *vel sigilli forma, sed ex omnium circumstantiarum complexu veritas authenticorum diplomatum dijudicanda est.* Ove in un diploma o in un altro diplomatico documento trovisi questo complesso, asserir si potrà senza punto esitare esser il medesimo sincero.

Sebbene non sia assolutamente impossibile che taluno abbia potuto fabbricare qualche diploma falso in cui tutte si scorgano le apparenze di vero (lo che per altro finora non è mai riuscito a veruno di scoprire), questa lontanissima possibilità pregiudicar non deve alla sincerità ed al valore degli altri. Se sopra molte migliaja di antiche medaglie, riconosciute tutte per sincere, si desti un dubbio in genere che l' una o l' altra possa non esser tale, senza nondimeno poterla individuare, si rigetterebbe forse per questo o tutta, od anche una sola parte della collezione di esse? Molto meno sarebbe ciò lecito riguardo le carte, nelle quali non già dubbio alcuno, ma la sola metafisica possibilità si suppone aver luogo. Se ammetter si vogliano questi casi metafisici, ogni moral certezza sarebbe allora del tutto sbandita, ed il solo pirronismo servir ne dovrebbe di norma. Il Muratori (2) il quale maggior valore che non merita, diede a questa possibilità, ne venne, e con ragione, dai PP. Maurini criticato (3). Dalle materie sopra cui sono stati scritti i documenti diplomatici

---

(1) Ibid.
(2) Ant. ital. t. III diss. 34 col. 36.
(3) Tom. I p. 47.

abbiamo dato principio alle nostre Istituzioni; dalle medesime cominceremo ad estrarre le regole diplomatiche.

Lib. I. c. I. 1. *Se un documento, che si asserisce originale, sia steso sopra una materia non ancor esistente nel tempo in cui il medesimo vuolsi composto, sarà falso.* Come mai si sarebbe potuto incidere un documento sopra tavola di un marmo che altronde si sapesse scoperto soltanto dopo l' epoca del documento in esso inciso? Lo spazio del tempo passato tra la data del documento e l' introduzione della materia su cui è scritto, deve essere accertato: in caso diverso la falsità cambierebbesi in solo sospetto di falso.

2. *Il sospetto di falsità sopra un documento che dicesi scritto, dopo cessato l' uso di quella materia su cui è steso, non può aver luogo, ove consti non essere di fatti cessato tal uso.* Così contrastar non si può la verità di molti atti, scritti in cera nei secoli bassi, quantunque abbiano alcuni preteso che da più secoli l' uso di essa fosse del tutto abolito.

Cap. II. 3. *Allorchè con certezza risulti totalmente cessato l' uso di quella materia nel tempo in cui si assegna la data di qualche documento in essa scritto, dovrà questo essere riguardato come assai sospetto.* Tali sarebbero que' diplomi che si dicessero scritti in papiro d' Egitto dopo il duodecimo secolo, in cui del tutto cessò l' arte di fabbricar quella carta. Ciò non ostante avendo potuto avanzarne qualche foglio non scritto, avrebbe altresì potuto essere adoperato ad uso diplomatico; quindi la sola cessazione della materia sembra bensì un titolo bastante per dichiarare un diploma in essa scritto per *assai sospetto*, ma non assolutamente falso.

4. *Un diploma da alcuni eruditi riconosciuto in una determinata materia scritto, la quale da altri con più ragione si neghi esser tale, nulla toglie al valore del diploma suddetto.* Non essendo in questo caso il vizio nella materia, ma in chi ha errato nel formarsene l' idea, nulla

influir deve sopra la cosa in essa rappresentata. Così può esser falso che siasi scritto su foglj composti di *tiglio*, come alcuni hanno preso a dimostrare contro altri che l'affermarono, e sia vero quanto in essi sta scritto. Così pure potrebbe esser falso che ad uso di diplomi sia stato qualche volta adoperato il cuojo di pesce, ed altronde abbiano i medesimi tutti i caratteristici di sincerità.

Cap. III.

5. *Sebbene dal color fosco e gialliccio che col tempo acquista la pergamena ricavar si possa argomento a favore dell' antichità del documento scrittovi, esso però è soltanto probabile.* Molte cagioni potendo concorrere a far avanti tempo invecchiare anche una recente pergamena, la prova perciò dedotta da sì fatto colore, contratto dalla pergamena, non sarà di gran peso.

Cap. IV.

6. *Documenti diplomatici in carta di cotone avanti l' undecimo secolo ne' paesi europei ammetter non si potranno per sinceri, se altronde forniti non sieno di tutti gli altri caratteristici di sincerità: nè in carta di lino avanti il secolo terzo decimo.* L' introduzione sì dell' una che dell' altra non essendo anteriore ai due assegnati tempi, non ha quindi potuto nè l' una nè l'altra servir di materia per scrivervi diplomatici documenti. Qualch' eccezione nondimeno far si dovrebbe riguardo quelle provincie europee, dominate dagli Arabi, presso i quali essendosi introdotta la carta di bambagia avanti il secolo undecimo, e quella di lino avanti il terzo decimo, documenti in carta di bambagia e di lino, anteriori a quelle epoche, esister vi potrebbero, e vi esistono difatti.

Cap. V.

7. *La curvità delle linee, l' irregolare loro disposizione, e la mancanza di simmetrìa negli atti diplomatici indizio saranno di loro più rimota antichità.* In tal guisa appunto compajono spesso i più antichi diplomatici documenti, sopra l'originalità dei quali cader non può dubbio veruno.

8. *Indizio pure di antichità negli stessi diplomatici documenti sarà quella sensibile traccia, lasciatavi dallo strumento nel formarne i caratteri.* Essendo stato sino al

decimo secolo più che la penna adoperato per scrivere il calamo, od anche un sodo legno aguzzato in punta, esclusi poi del tutto nel secolo duodecimo, la traccia che in alcune carte si scorge non potrà esser effetto che di questi due ultimi arnesi, e specialmente del secondo, amendue di uso più antico.

9. *Dal colore dell' inchiostro, dalla pallidezza o vivezza del medesimo nella scrittura ricavar non si potrà sempre una sicura prova intorno la maggior o minor antichità di un diploma.* Avendo gli antichi usato diverse maniere di compor l' inchiostro, diversa pure ne è riuscita la tinta, e quindi diverso l' effetto nella scrittura delle vecchie carte, divenuta in alcune di color rossiccio, in altre giallliccio, in queste vivo e lucente, ed in quelle livido e dilavato. A questa diversità ha similmente contribuito non poco la maggior o minor diligenza nel custodire le pergamene. Le prove dunque ricavate dal colore dell' inchiostro saranno soltanto probabili.

10. *Se il colore dell' inchiostro in un asserito original diploma, a cui molti di proprio carattere abbiano scritto il loro nome, sia perfettamente uniforme, l' originalità di esso sarà sospetta.* Siccome non tutti quelli che hanno posta mano al diploma, l' hanno eseguito nello stesso tempo, e nel luogo stesso, non è perciò credibile che la tinta dell' inchiostro da essi adoperato sia riguardo tutti riuscito perfettamente uniforme.

11. *Diplomi scritti o in tutto o in qualche parte con inchiostro differente dal comune, od anche in oro per questo solo motivo passar non dovranno per falsi o sospetti.* L' attual esistenza di alcuni di cotesti principeschi diplomi, sopra cui cader non può dubbio di falsità o di supposizione, certa rende la proposta regola.

12. *Se vi abbiano diplomi di greci imperadori di Costantinopoli colla soscrizione del loro nome in altro inchiostro che col rosso o cinabro, esser non possono originali.* Essendo stata pratica presso loro costante ed

inalterabile di sottoscriversi col solo rosso o cinabro, ove in qualche diploma che si asserisca originale, compaja il loro nome, scritto con altro inchiostro che coll' accennato, non potrà quel diploma esser tale.

13. *La forma dei caratteri di cui sonosi servite le nazioni conquistatrici non meno che le conquistate nel distruggimento del romano impero è stata quella stessa nella sostanza almeno, che era in uso nel tempo della dominazione dei Romani.* Il confronto delle diverse scritture adoperate allora nelle diverse provincie coll' antica romana, oltre più altre prove, mette sott' occhio la verità di quest' asserzione.

Cap. VII.

14. *Tutti i diplomi sino a Carlo Magno scritti in altro carattere che in corsivo romano, saranno supposti.* L' antica scrittura romana corsiva è talmente propria dei diplomi anteriori all' epoca indicata, che assegnar non si può tempo alcuno o alcun diploma avanti quel sovrano in cui non sia stata la medesima adoperata. Voglionsi nondimeno eccettuati alcuni diplomi Anglo-Sassoni, che sino dal secolo settimo scritti furono in carattere majuscolo. Se qualche differenza passa tra la corsiva romana e le varie scritture, dette nazionali, oppure tra loro, questa è soltanto accidentale: che che abbia in contrario opinato la maggior parte dei diplomatisti.

15. *Il carattere minuscolo nei diplomi di Carlo Magno e de' suoi successori più di qualunque altro contribuisce a provarne la sincerità; non così nelle carte, la sincerità delle quali ha maggior appoggio nel carattere corsivo.* L' ispezione dei diplomi e delle carte originali di que' tempi ci servono di norma nel formare tal giudizio. Non viene tuttavìa da ciò in conseguenza che a' tempi di questo in Francia, e molto meno da lui sia stato il tondo minuscolo inventato, come dalla corrente degli scrittori che ne trattarono, si riconosce. E' stato tal genere di scrittura uno degli usati dagli antichi Romani; e dell' uso presso i medesimi si hanno delle prove sicure.

16. *Se qualche carta sarà stesa con quel carattere che gotico volgarmente si chiama, non potrà essere più antica del duodecimo secolo.* Soltanto in questo ne è stato introdotto l'uso, divenuto ben presto universale, ed esteso altresì ai codici. Ha il medesimo caratteristici così decisi che può da chicchessia essere facilmente riconosciuto.

17. *L' indistinzione delle interpunzioni alle parole, e l' irregolarità nell' uso dei punti nei diplomi e nelle carte sono indizj d' una più rimota antichità.* S' appoggia questa regola alle replicate osservazioni degli eruditi, che tal difetto hanno riconosciuto comune ai più vetusti monumenti scritti. Sebbene ignoti non fossero agli antichi i punti, e l' uso che far ne dovevano nei periodi; con tutto ciò poco caso ne hanno fatto, e qualche antica scrittura appena citar si potrà ove ai punti siasi dato quel valore che dagli antichi grammatici era stato ad essi assegnato.

18. *L' i con al disopra il punto nei diplomi anteriori al secolo terzo decimo, quando non consti che siavi stato posto da più recente mano, destar potrebbe non leggier sospetto sopra la sincerità di essi.* Il Mabillon fissato aveva per epoca dell' introduzione di tal punto il secolo quinto decimo; ma essendosi dopo di lui scoperti alcuni sinceri documenti del secolo terzo decimo che lo presentano, conviene perciò far cadere il sospetto di supposizione sopra quelle carte a questo secolo anteriori, che abbiano l' *i* col punto. Dianzi o ne era del tutto privo, o vi era segnato al di sopra un accento, e questo fu nei diplomi introdotto nel secolo decimo.

19. *Qualche virgola sparsa in un antico diploma non reca verun pregiudizio alla sincerità del medesimo.* Egli è vero che alcuni moderni hanno dalle virgole nei diplomi antichi ricavato un canone a questo contrario; ma noi possiamo assicurare d' averle vedute in antichi documenti diplomatici fuori d' ogni controversia sinceri, quantunque per lo più in luoghi non proprj segnate.

Cap. IX. 20. *I nomi proprj, indicati colla sola lettera iniziale*

nei diplomi dal secolo nono al quinto decimo, tanto lungi dal destar sospetto di supposizione, servono più tosto a provarne la sincerità. La cosa è portata all' evidenza dal Mabillon, dal Cochin e da altri.

21. *Se le note croniche nei documenti longobardici espresse per esteso colle lettere dell' alfabeto concorrono a provare la loro sincerità, quelli in cui usate si scorgano le cifre numeriche romane, non dovranno per questo essere di falso accusati.* Indubitati documenti si hanno, sebbene assai scarsi di que' tempi, nei quali coteste cifre romane s' incontrano.

22. *I diplomi al secolo terzo decimo anteriori, ne' quali adoperate si veggano cifre arabiche, saranno sospetti di falso.* Se avanti tal secolo qualche scritto sia stato prodotto in cui compajano cifre arabiche, questo è assai raro, ed altronde non troppo sicuro. Ma documento alcuno diplomatico che preceda tal' epoca, nel quale siasi fatto uso delle cifre suddette, non è stato finora da veruno indicato.

23. *Dalle abbreviazioni inserzioni, legamenti, e congiunzioni delle lettere nelle carte diplomatiche, come pure dai dittonghi non si potrà ricavare argomento ossia a favore, ossia contro la sincerità delle medesime carte.* Essendo state tutte queste modificazioni delle lettere da alcuni praticate, e da altri omesse ad arbitrio, quelle carte che ne sono prive non potranno far prova contro quelle ove si trovino, e viceversa. Dicasi lo stesso dei dittonghi non solamente riguardo l' uso, ma riguardo ancora la forma di essi. Quanto può servir di regola si è l' osservarne la maggior o la minor frequenza nelle scritture. Nelle più antiche più rare saranno le medesime, le quali anderanno sempre più crescendo, quanto più ai moderni tempi s' accosteranno.

24. *Quei diplomi che si attribuiscono a' romani imperadori, e che nelle formole e nello stile sieno diversi da quelli che di loro sussistono, o incisi in tavole, o riportati*

Lib. II.
Part. I.
Cap. I.

da contemporanei autori, saranno supposti. Essendo i medesimi mancanti di due necessarj caratteristici, isfuggir non potranno la taccia d'impostura.

Cap. II. 25. *Nei diplomi degli antichi re barbari la somiglianza delle formole con quelle dei rescritti diplomatici degli imperadori romani sarà indizio di sincerità.* Siccome i rescritti di questi hanno servito di norma ai succennati barbari sovrani nello stendere i loro diplomi, l'uso dei quali era del tutto ignoto nelle natìe loro contrade; quindi quei loro diplomi che più s' accosteranno alle formole dei romani, più degli altri saranno sinceri.

26. *Una nota caratteristica di sincerità nei diplomi dei re longobardi si è la semplicità dei medesimi.* Quanti loro diplomi sussistono, sopra cui cader non possa sospetto di supposizione, sono di tal natura. Ne siegue perciò che quelli che se ne discosteranno, meritamente riconoscer si dovranno per falsi o interpolati.

Cap. III. 27. *L'unica lingua diplomatica nelle provincie romane, state già dai barbari assoggettate, si fu la latina, sebben guasta, sino almeno a tutto il secolo decimo.* Tutti gli esempj che si recano di diplomi, scritti in lingua nazionale avanti quest'epoca, sono convinti di falso: non così di altri documenti, alcuni de' quali si hanno prima di quel secolo in idioma dal latino diverso.

28. *I primi diplomi dopo il secolo decimo, scritti in altra lingua che nella latina, sono assai scarsi, e questi ancora non troppo sicuri.* S' appoggia questa regola all'esame che sopra cadauno di essi è stato dagli eruditi istituito. La sicurezza comincia riguardo i diplomi di tal sorta, scritti nel duodecimo secolo.

Cap. IV. 29. *Lo stile rozzo e barbaro, e la viziosa ortografia nelle vecchie carte anzi che di falsità è indizio di sincerità.* Avendo gli antichi notaj nello stendere i loro atti dovuto adattarsi al linguaggio corrente di que' tempi, ed alle formole comunemente allora praticate, che erano in rozzo e barbaro stile, e con viziosa ortografia espresse;

quindi anche le loro scritture non hanno potuto a meno di non partecipare degli stessi difetti. Il Germon che ha preteso dedur da ciò una regola contraria, è andato ben lontano dal vero.

30. *La maniera diversa e distorta con cui i nomi proprj ossia delle persone, ossia dei luoghi sono riportati non solamente in varie carte, ma nello stesso documento, non pregiudica punto alla sincerità di quegli atti diplomatici.* Qualunque stato sia il motivo d' aver gli antichi sì spesso variato nel nominare le stesse persone e i luoghi stessi, dubitar non si può che non l' abbian fatto: gli esempj ne sono freqnentissimi, ed i medesimi incontrastabili.

31. *I diplomi, le di cui formole s' allontanino dallo stile, dai costumi, dai tempi, e dai monumenti certi della storia, saranno falsi.* Questa è la pietra di paragone con cui si prova la sincerità dei diplomi.

Cap. V.

32. *L' invocazione divina, ossia esplicita ossia implicita, sebbene mancar non soglia al principio degli atti diplomatici, ove però manchi, non sarà sempre tal mancanza indizio di falso.* L' esistenza di alcuni di questi atti, fuor di dubbio originali che ne sono mancanti, prova la verità della proposta regola. Qualche dubbio nondimeno su tal verità destar si potrebbe se l' invocazione non s' incontrasse nelle carte scritte dopo il principio del secolo nono sino al duodecimo, nel quale spazio di tempo la medesima si è resa comune. Ritorna la mancanza di essa in alcune carte del duodecimo e terzo decimo secolo, ed anche del seguente, formandone l' introduzione gli anni dell' incarnazione, o della nascita di Cristo, aggiunta alcune volte l' invocazione della B. Vergine, o di qualche santo.

33. *Quegli antichi diplomi dei re merovingi e longobardi, al principio de' quali compaja l' esplicita invocazione divina, saranno falsi, o per lo meno guasti.* Riguardo i diplomi dei primi il Mabillon lo ha dimostrato

ad evidenza. A quelli poi dei re longobardi si vede bensì premessa una croce, ma invocazione esplicita non mai, almeno ai sinceri. Negli altri atti diplomatici sino a tutto l' ottavo secolo la medesima è assai rara.

34. *Un segno qualunque posto al principio di un diploma non può indicare un' invocazione divina implicita.* Per quanto studio v' impieghi un occhio spregiudicato non potrà mai in quegli irregolari segni ravvisare nè una croce, nè un monogramma sacro, come vi sono stati da alcuni riconosciuti. Altronde non essendo mai stato a veruno impedito il porre al principio dei diplomi l'una o l' altro, od anco un' invocazione esplicita, per qual motivo si saranno per indicarli usati segni che non vi hanno relazione veruna?

Cap. VI. 35. *I diplomi dei re longobardi che al titolo regio non abbiano quello accoppiato di* excellentissimus, *o di* vir excellentissimus, *e da Autari in poi l' altro di* Flavius, *come quelli pure che uno ne abbiano da questi diverso, non potranno esser sinceri.* Quanti diplomi sicuri si hanno di quei regnanti, presentano nei titoli tutti gli accennati caratteristici, e quanti se ne allontanano, palesano altronde la loro falsità. Nelle carte diplomatiche però si omette il titolo di *Flavius*, sostituendovisi quello di *Domnus*.

36. *Il titolo di* vir illustris, o inluster, *aggiunto all' altro dei re nei diplomi dei sovrani merovingi, sarà un indizio di loro sincerità.* Questo solo titolo e non altro compare nei sinceri diplomi dei medesimi. Quelli dunque che ne avranno uno diverso, tradur si dovranno per sospetti. Allorchè il diploma era diretto ad un personaggio a cui vi fosse attribuito lo stesso titolo di *vir inluster*, il nome del re ne era privo. Vi passava pure questa differenza che al nome del primo quel titolo precedeva, e a quello del re veniva in seguito.

37. *Se ai diplomi di Carlo Magno dopo la conquista del regno longobardico nel 774 al* rex Francorum *aggiunto non veggasi* et Langobardorum, *e l' altra di* Patricius

Romanorum *dall'anno* 777, *qualche sospetto di falso destar si potrà sopra i medesimi.* E ciò, perchè tutti i diplomi sinceri di quel sovrano portano questi titoli; quello però di *vir inluster* nella maggior parte di essi è stato omesso.

38. *Uno dei caratteristici distintivi dei veri diplomi di Carlo Magno, dacchè nell' anno* 800 *fu dichiarato imperadore, sarà l'invocazione divina:* in nomine Patris et Filii etc., *ed il titolo di* serenissimus Augustus *con altre onorifiche appellazioni. La più usitata si fu* = a Deo coronatus, magnus, pacificus, romanum gubernans imperium, qui et per misericordiam Dei rex Francorum, et Langobardorum. = Ma nei diplomi degli altri suoi successori nell' impero il titolo più comune è stato quello d'*Imperator Augustus.*

39. *Quegli atti legali, stesi nel regno d'Italia dai nostri notaj, ove a Carlo Magno attribuito si vegga il titolo d'*imperadore, *saranno di falsità sospetti, come quelli pure i quali presentino altri titoli che di* Domnus, *o di* vir excellentissimus, *con cui erano in essi distinti i re longobardi.* Dicasi lo stesso delle carte scritte sotto i re Pipino e Bernardo, nelle quali inoltre, alcune poche eccettuate, in cui son eglino detti *re dei Franchi e dei Longobardi,* sono unicamente riconosciuti come *re in Italia.*

40. *Se vi abbiano alcuni diplomi, in cui i titoli di* re *e d'*imperadore *siano stati alternativamente adoperati l'uno per l'altro, riguardo eziandio lo stesso soggetto; quando altronde non soffrano altre eccezioni, non dovranno essere per questo motivo rigettati come falsi.* Gli esempj di sì fatti diplomi, fuor di dubbio sicuri, che si riportano da alcuni insigni diplomatisti, ove questo cambio di titoli si scorge, possono bastare a farci deporre il sospetto di falso. Lo stesso ritegno usar si deve riguardo alcuni titoli straordinarj, e specialmente se di umiliazione, che a loro stessi ne' diplomi si attribuiscono alcuni re ed imperadori germani.

41. *Nei tempi della dominazione romana se il rescritto*

fosse stato spedito da una persona sola, enunziavasi questa nella terza del numero singolare; ma se da molte, nella terza del plurale. I re barbari ed i loro successori hanno per lo più parlato nella persona prima del plurale. I prenomi ego *e* nos *sono stati introdotti dai re di Spagna nel secolo decimo, in cui pure qualche volta usati furono da Ottone II augusto.* S' appoggiano queste regole a documenti sicuri di quelle stagioni.

42. *Quei diplomi in cui il nome del sovrano sia distinto dal nome di un altro con quel numero che tiene nella serie degli omonomi di secondo, terzo ec., se precedano alla seconda metà del secolo decimo, non si potranno ammettere per sinceri se non con molta riserba.* Dopo varie indagini non si sono scoperti diplomi sinceri di tal sorta se non passata la prima metà del secolo decimo; per la qual cosa se alcuno se ne producesse (locchè non è impossibile) anteriore a quel tempo, non dovrebbe esser ammesso per sincero se non dopo rigoroso esame. Diversamente ragionar conviene dei papi, alcuni de' quali sino dal secolo antecedente nono sono stati dinotati col numero che hanno tenuto nella serie dei loro antecessori dello stesso nome.

43. *La nota numerica di primo, applicata in un diploma ad un principe, non essendo ancor nato un altro dello stesso nome, non sarà sempre indizio di falsità.* Da alcune indubitate carte siamo assicurati esser ciò qualche volta avvenuto.

44. *La formola* Dei gratia, *o altra equivalente è antichissima nei diplomi. Essa però non è mai stata avanti il secolo quinto decimo ai sovrani riserbata come nota caratteristica di loro indipendenza.* Intorno l' antichità di questa o di altra simile formola sono d' accordo i diplomatisti, non così riguardo il fine per cui è stata nei diplomi adoperata, che alcuni hanno creduto involgere idea d' indipendenza e di sovranità; ma sonosi questi ingannati.

Cap. VII. 45. *Quei diplomi, in cui siano a taluno attribuiti*

uffizj e titoli che altronde consti non essere stati ancor introdotti nella corte di que' principi, dai quali si attribuiscono, dovranno essere rigettati come falsi. Non essendo stati per anco creati questi titoli e questi uffizj, come avrebbero mai potuto essere conferiti? Lo stesso dir si deve di quei diplomi, ove titoli ed uffizj a taluno si attribuiscano che di quella stagione fossero andati del tutto in disuso.

46. *Se il titolo di* principe, *come titolo specifico attribuito ad un sovrano s' incontri in un diploma anteriore al secolo nono, dubitar si dovrà della sincerità del diploma.* L' indizio più antico di tal titolo, preso in questo senso che abbiasi nell' Italia, è del nono secolo, nella Francia del principio del decimo, e nella Germania della fine del medesimo.

47. *Quei diplomi avanti il secolo decimo, in cui dal sovrano si conferiscano principati con ragion di fisco da passare per successione nelle famiglie, aver si dovranno per supposti.* Sapendosi dalla storia che i principi dispensatori di sì fatti privilegj hanno vissuto soltanto nell' indicata età, quei privilegj perciò di tal sorta anteriori alla medesima sfuggir non potranno la nota di supposizione. Qualch' esempio nondimeno si ha avanti quest' epoca di privilegj riguardanti regalìe, compartiti a vescovi e ad abati.

48. *Quelle carte avanti il decimo secolo, nelle quali si vegga un cognome di famiglia, aver si dovranno per sospette.* Cominciando appena sulla fine di esso a comparire i primi cognomi di famiglia, non possono essere stati nell' antecedente usati. A questo universale principio fa qualche eccezione la città di Venezia. Riguardo le femmine più tardi ancora se n' è introdotto l' uso; e qualche indizio se ne ha soltanto nel secolo duodecimo.

49. *Se l' avverbio* quondam, *premesso ad un nome proprio, dinota sempre nelle carte defunta quella persona; i termini di* bonæ, *o di* piæ, *o di* beatæ memoriæ *non sempre indicano un uomo già trapassato.* Sicurissimi

documenti vi hanno, ne' quali tai termini a persone viventi s' adattano. Da ciò siegue esser fallace la regola di coloro, colla quale spurie dichiarano tutte quelle carte in cui il titolo di *beatæ memoriæ*, od altro simile a vivi si attribuisca.

Cap. VIII. 50. *Sebbene nella maggior parte dei diplomi agli ecclesiastici compartiti dai sovrani nei secoli di mezzo, dalla religione si prenda il motivo o la causale, non lo è però stato in tutti.* L' esistenza di alcuni indubitati diplomi, che altronde prendono tal causale, impedisce il poter su di ciò formarsi una regola universale.

51. *Ciò che in un diploma aver si deve in più speciale considerazione si è lo scopo di esso.* Se questo risulti insussistente o falso, ancorchè tutte le formole del medesimo compajano legittime (cosa assai difficile) non potrà il diploma esser legittimo.

Cap. IX. 52. *Le multe pecuniarie, e le pene corporali contro i trasgressori nei diplomi dei re franchi della prima stirpe, ed in quelli dei re longobardi sono indizio di falsità.* L' uso di esse, regnando cotesti sovrani, è stato del tutto ignoto, e cominciò soltanto sotto i discendenti di Carlo Magno ossia in Francia ossia in Italia. Nei diplomi dei re ed imperadori germani sono queste di consueto stile, e servir potranno a provarne la sincerità.

53. *Negli atti più vetusti dei privati le suddette multe anzi che di falso, argomento sono di vero.* Non soglion queste di fatti quasi mai mancare nei più antichi istrumenti di contratto, di donazione, ed in altri simili.

54. *Le maledizioni e le imprecazioni non meno nei diplomi che negli atti privati sono più tosto favorevoli che contrarie alla loro sincerità.* L' uso che di ogni tempo se n' è fatto e dai principi e dai privati, serve di fondamento a questa regola. Quanto si dice delle suddette carte con formole imprecatorie, adattar si deve ancora a quelle in cui siasi fatto entrare l' *anatema*, ossia la scomunicazione, o pur anche un giuramento.

55. *Se alla fine dei diplomi dei re franchi e degli imperadori l' enunciazione della loro sottoscrizione, del loro monogramma, e del loro sigillo, che poi si scorgono messi in esecuzione, è un indizio della sincerità dei medesimi, la mancanza nondimeno in essi di quest' enunciazione, oppure delle cose enunziate o in tutto o in parte, non è sempre argomento di falsità.* L' esistenza di molti di sì fatti diplomi, contro l' autenticità de' quali nulla oppor si può di ragionevole, impedisce il sottoporli con generale sentenza a tale condanna.

56. *Quei diplomi dei re longobardi che presentino la soscrizione, il sigillo o il monogramma di essi, aver si devono per supposti.* Tutti i sinceri loro diplomi essendo costantemente privi delle tre accennate condizioni, ne siegue che quelli, in cui si scorgano, non possano esser sinceri.

Cap. X.

57. *Il monogramma che ha servito di soscrizione a molti diplomi dei re franchi e germani, quantunque vi sia enunziato come da loro eseguito, non è però stato opera delle lor mani.* Le prove state a suo luogo addotte pongono in chiaro la verità di quest' asserzione. Sebbene poi l' uso dei monogrammi sia stato comune non solamente ai re ed imperadori franchi, cominciando da Carlo Magno, ma ai Germani ancora, da alcuni di questi nondimeno è stato omesso, nè per ciò ha tal diploma ad essere tradotto per falso.

58. *I titoli di protonotarj, arcicancellieri, arcicappellani, ed altri simili se s' incontrino in diplomi avanti il secolo nono, li renderanno di falsità sospetti.* Il non essere stato finora prodotto documento alcuno diplomatico, almen sincero, in cui compajano questi titoli d' onore e di prelazione, la ragion si è per cui in un documento anteriore a quel secolo debbano i medesimi essere sospetti, e sospetto rendere il documento.

59. *Le soscrizioni e le segnature ai diplomi di persone assenti, o vissute lungo tempo di poi, non sono sempre*

indizj di falso. Gli esempj che si riportano di sì fatte soscrizioni e segnature sono così certi ed indubitati che temerità sarebbe il negarli. Se il Germon, il Launoi, il Muratori, ed altri non pochi da ciò solo hanno preso argomento di ripudiare alcuni diplomi, eglino certamente si sono ingannati.

Lib. II. Part. II. Cap. XI.

60. *Il sigillo, attaccato o appeso ad un diploma, è uno dei più validi argomenti della sincerità del medesimo.* Conviene però che l' affissione o l' appensione, e più il sigillo stesso vada esente da qualunque siasi sospetto di frode.

61. *Se dalla differenza della materia, sopra cui sta impresso il sigillo dei diplomi, ricavar non si può argomento a favore, non si potrà nè meno contro la sincerità dei medesimi.* Sigilli d' oro, d' argento, di piombo, di creta, e di cera essendo stati indifferentemente dai sovrani adoperati, quest' uso indifferente fa che indifferente del pari esser debba il giudizio sopra i diplomi che con l' una o con l' altra di queste materie sono sigillati. Allorchè però determinar si possa che in una cancellerìa non siasi mai usata taluna di esse, un diploma con tal sigillo sarà sospetto di falso. Dicasi lo stesso del colore della cera sigillata, che è stato vario secondo i diversi tempi e le cancellerìe diverse. Nelle bolle dei papi alle altre materie ha prevalso il piombo.

62. *Se nella cera del sigillo una porzione di essa sia più molle dell' altra, il sigillo aver si dovrà per falso;* poichè sarà indizio d' esservi stato più recentemente applicato.

63. *Un contro-sigillo anteriore al secolo decimo ammetter non si potrà se non con molta riserba.* Il primo contro-sigillo, a noi sinora noto, si è quello di Atenolfo principe di Benevento, vissuto in quel secolo.

64. *Gli stemmi gentilizj, ossia nei sigilli ossia nei contro-sigilli, non saranno sinceri se precedano l' undecimo secolo.* In questo soltanto avendo essi avuto origine, quelli

perciò che anteriori si asseriscano al medesimo non potranno esser ammessi per sinceri. Ma come semplici emblemi o divise rimontano alle età più lontane.

65. *Avanti pronunziar giudizio intorno le indizioni, notate nei diplomi, non si dovrà mai perdere di vista la varietà delle epoche, dalle quali i notaj le hanno prese, altrimenti si corre pericolo di pronunziare un falso giudizio sopra un diploma sincero.* Essendo state da tre diverse epoche prese le indizioni da' notaj, i quali non sembra che fossero più all' una che all' altra di esse legati, avanti ogni cosa investigar conviene quale sia stata nei singoli casi la da loro adottata. L' indizio più antico, che dell' uso delle indizioni nei rescritti s' incontri, si è nei papali, in alcuni de' quali adoperate si veggono sino dalla fine del quinto secolo.

Cap. XII.

66. *Allorchè qualche volta sbagliata si vegga l' indizione, non si deve tosto pronunziar la condanna di falso contro un diploma.* Ciò si è fatto da alcuni troppo rigidi censori; ma non hanno essi avvertito quanto facile sia stato a' notaj lo sbagliare in simili occasioni.

67. *L' era cristiana nei diplomi avanti il secolo ottavo li rende sospetti di falso, o per lo meno d' interpolazione.* Soltanto in quel secolo, ed anche di raro essa vi compare. Eccettuar si devono alcune carte dell' Inghilterra, nelle quali sino dalla fine del settimo secolo la medesima adoperata si vede. Quegli scrittori per lo contrario che non l' hanno voluta riconoscere posta in uso se non dopo il secolo decimo, si sono di troppo allontanati dal vero.

68. *La mancanza della data, presa dagli anni del regno nei diplomi dei re barbari e dei loro successori sino al secolo decimo, come pure nelle carte diplomatiche di que' tempi, sarà indizio di falsità.* Avendo tal data formato uno dei caratteristici delle carte di que' tempi, quelle che ne mancano, non potranno essere se non false.

69. *Questa mancanza in alcune carte diplomatiche del secolo decimo, od anche della fine del nono, non pregiudica*

alla sincerità di esse. Ciò è avvenuto quando due contendenti avessero con armata mano aspirato alla corona dello stesso regno, o quando non fosse stato per anche il sovrano riconosciuto dai sudditi. Dopo la metà dell'undecimo secolo l'epoca universalmente adottata degli anni dell'Incarnazione di Cristo escluse affatto quella presa dagli anni del regno dei sovrani.

70. *L'omissione dell'anno millesimo o centesimo dell'era volgare non rende sempre sospette di falso quelle carte diplomatiche ove s' incontri.* E' stato ciò alle volte effetto d'economia di termini, ed altre d'inavvertenza de' notaj. Lo stesso dir si deve della mancanza dei giorni o delle ferie della settimana, dacchè cominciarono ad esservi introdotte.

71. *La varietà che nei diplomi si scorge intorno le date degli anni dello stesso sovrano non deve far tosto condannare per falso un diploma, in cui una data non veggasi combinare con altre sicure del medesimo.* Avanti passare a questa condanna esaminar conviene se tal data non abbia verun particolare fondamento a cui si appoggi, essendosene alcune col tempo scoperte, state dianzi ignote.

72. *Possono qualche volta essere segnati in una pergamena gli anni del regno di un principe già defunto senza che ciò rechi pregiudizio veruno alla sincerità della medesima.* Se ne hanno degli esempj in alcune carte scritte in que' paesi, ai quali non fosse arrivata ancora la notizia della morte del sovrano.

73. *Il* datum *e l'* actum, *sebbene mancar non sogliano nei diplomi, se alcuni però siano privi o dell' uno o dell' altro, non sarà questo sufficiente motivo per rigettarli.* Alcuni diplomi sussistono sicuramente sinceri, che sono privi del primo, ed altri del secondo ; ov' è d' avvertirsi che i due suddetti termini non hanno sempre lo stesso significato in tutti i diplomi. Per venirne in chiaro, il contesto ne sarà la norma.

74. *Lo sbaglio intorno la data del luogo renderà più*

sospetto un diploma che non quello intorno la data del tempo. Egli è ben più facile che la penna scorra a scrivere un numero per un altro che non un nome per un altro.

75. *Quei privilegj che compartiti si asseriscono dai sommi pontefici, vissuti avanti il quinto secolo, sono da noverarsi fra le imposture.* Di ciò convengono i critici più imparziali, somministrandone altronde le prove gli stessi privilegj, che dai più antichi papi si pretendono compartiti.

Cap. XIII.

76. *Non tutti i rescritti diplomatici dei papi del quinto e sesto secolo sono da rigettarsi per supposti.* Alcuni privilegj sappiamo essere stati in que' tempi da loro conferiti, sopra i quali cader non può ragionevole sospetto di falsità.

77. *Quei rescritti e quelle bolle in cui abbiano i papi con singolari persone usato il numero plurale, non potranno per questo solo titolo essere tradotte per false.* Questi rescritti sono bensì rari, ma ve ne hanno dei sicuri. Soltanto dopo la metà del duodecimo secolo ne cessò affatto l' uso.

78. *La data presa dagli anni del pontificato nelle antiche bolle dei papi, in quelle eziandìo della fine del settimo secolo, e dell' ottavo, non potrà recar pregiudizio alla sincerità delle medesime.* Alcune bolle di que' tempi sussistono, certamente sincere, nelle quali tal data si ravvisa.

79. *Se nelle bolle anteriori alla fine dell' ottavo secolo la data presa dagli anni dei greci imperadori è indizio della loro sincerità, lo sarà del pari dopo quell' epoca la data presa dagli anni degli imperadori d' Occidente.* Essendosi allora sottratti i Romani dalla dipendenza dei greci augusti, ed avendo invece riconosciuto per loro imperadore Carlo Magno, la ragione s' intende del cambiamento suddetto. Hanno i papi continuato, sebbene interpolatamente, a far uso di questa seconda data nelle loro bolle sino quasi alla metà del secolo undecimo.

80. *Egualmente sincere saranno le antiche bolle, presane la data ossia dalla loro elezione, ossia dalla loro consecrazione.* Sì l'una che l'altra data fu da loro presa indifferentemente. Sino però al duodecimo secolo sono più frequenti quelle della seconda specie, nel principio del quale cominciano le altre a prevalere.

81. *Se qualche privilegio, dai sommi pontefici compartito avanti la metà dell' ottavo secolo, sia sottoscritto da vescovi e cardinali, non potrà esser ammesso per sincero se in tutte le altre parti non regga al più rigoroso esame.* Non avendone sinora gli archivj somministrato veruno che avanti l'epoca suddetta sia stato con tali sottoscrizioni spedito, il fondamento apparisce della proposta regola.

82. *Le date del luogo e degli anni dell' Incarnazione nelle bolle che precedono al secolo nono, motivo somministreranno di dubitarne della sincerità.* Nè l' una nè l' altra di queste date incontrandosi nelle sincere sussistenti bolle dei papi avanti l'indicato secolo, render dovranno sospette quelle in cui o l' una o l' altra di esse, o amendue adoperate si scorgano.

83. *La marca dei circoli concentrici con entrovi il nome del papa, e con all' intorno un motto preso dalla scrittura sacra nelle bolle avanti Leone IX, creato papa nel 1049, sarà indizio di falsità.* Tutte le bolle sincere anteriori alle leonine essendone mancanti, quelle che le presentino sfuggir non potranno il sospetto di falso. Nel secolo duodecimo fu pure entro il circolo inserito il nome dei due apostoli Pietro e Paolo.

84. *Se qualche particolar accidentale circostanza s' incontri in alcune bolle che nelle altre non compaja, quando esse non somministrino altri indizj di falsità, non dovranno per questo solo essere rigettate.* Siccome i motivi particolari esigono particolari formole e condizioni; quindi la ragione apparisce per cui in alcuni particolari casi siasi di queste fatto uso. Tali sono l' invocazione

divina, le pene pecuniarie, l'intervento dei testimonj, il nome di Cristo o del papa, ridotto in monogramma, il cognome di famiglia, qualche irregolare indizione, o qualche particolar era volgare, ed altre sì fatte singolarità, le quali a suo luogo sono state avvertite.

85. *L' invocazione divina al principio dei diplomi vescovili non forma prova a favore della sincerità di essi, come nè meno la mancanza le pregiudica.* Se vi hanno sinceri diplomi che la presentino, altri simili vi hanno, che ne sono mancanti. Cap. XIV.

86. *La formola* Dei gratia, *od altra equivalente se non si vegga accoppiata all' intitolazione di vescovo in qualche vescovile diploma, sospetto lo renderà di falso.* Diplomi sinceri di vescovi che di tal formola o di altra consimile siano privi, difficilmente citar si potranno. L'altra formola: *et apostolicæ Sædis gratia*, non fu alla prima aggiunta se non nel secolo terzo decimo.

87. *Sebbene alcuni privilegj anticamente dispensati dai vescovi sembrino esorbitanti, non devono per questo unico motivo essere rigettati per falsi, quando altronde abbiano valido appoggio nella storia, e nei documenti diplomatici.* Tali sono quei privilegj stati da noi riportati.

88. *L' annotazione degli anni del pontificato dei vescovi nei loro atti diplomatici non reca verun influsso sul merito e sul valore dei medesimi.* E ciò perchè di tal data si è fatto uso indifferentemente. Quelli nondimeno che ne sono mancanti superano di molto gli altri nel numero.

89. *Le carte diplomatiche dei vescovi che si asseriscano munite di sigillo proprio, anteriori al secolo nono, non potranno essere ammesse per sincere, se altronde non presentino tutti gli altri caratteristici di sincerità.* Il non essere stata prodotta veruna di sì fatte carte sigillate, che precedano quel secolo, ci obbliga a non ammetterne delle anteriori se non coll'indicata condizione.

90. *Se nelle date di alcuni vescovili diplomi manchi la data presa dagli anni del sovrano regnante, od anche*

quella del luogo, non sarà questo sufficiente motivo per accusarli di falso. Diplomi di tal sorta vi hanno difatti, sopra cui cader non può sospetto di falsità. La prima mancanza più di raro vi s'incontra che non la seconda.

91. *L' invocazione divina o premessa o mancante al principio delle carte diplomatiche, non somministra argomento a favore o a pregiudizio di esse.* Quanto si è detto su questo punto riguardo i diplomi, ha luogo del pari riguardo le carte diplomatiche.

92. *Dal luogo, tanto al principio come alla fine delle carte, ove sono registrate le note croniche, ricavar non si potrà prova per ripudiarle come false, o per ammetterle come sincere.* La ragione si è perchè la pratica ne è stata variabile. In alcune specie nondimeno di atti legali sono queste note poste il più delle volte al principio, ed in altre alla fine: in altre poi sì al principio che alla fine.

93. *Quelle carte che nel contesto o alla fine di esse si asseriscono a notaj dettate dai disponenti, quantunque persone rozze e femmine eziandìo, non potranno per questo solo motivo essere tradotte per false.* Gli esempj che si hanno di tali carte, certi ed incontrastabili, bastar dovrebbero per dissipare ogni contrario sospetto.

94. *Se negli atti legali manchi la data del luogo, questa mancanza somministrerà bastevole argomento per dubitarne della sincerità.* Mancando in tal caso una delle condizioni di pratica comune, il dubbio di falso contro di essi non sarà mal fondato. Lo stesso avverrà mancandovi altre condizioni di tal pratica, quali sono le sottoscrizioni, il segno della croce per parte dei soscriventi, ed altre simili.

95. *La mancanza dei testimonj nelle carte di contratti, di testamenti, di donazioni ec., sarà indizio di falsità.* Mancar non poteva il loro intervento alle carte sincere per essere stato il medesimo come necessaria condizione dalle leggi prescritto.

96. *Un istrumento legale, non sottoscritto ed avvalorato da un notajo, o da altri che con altro nome abbia esercitato quell' uffizio, sarà apocrifo.* E ciò similmente perchè privo di un necessario requisito al valor di essa.

97. *Se nelle carte di contratti, di testamenti, e di altri atti legali non sempre s' incontrino esattamente tutte quelle formole, e tutti quei riti praticati da quella nazione, presso cui son essi stati eseguiti, oppure adottati vi si veggano alcuni di quei riti o di quelle formole in uso presso altre nazioni, non sarà questo un sufficiente titolo per dubitare della sincerità di dette carte.* Per qual motivo siensi qualche volta allontanati i notaj dalla pratica usuale, non è sì facile l' indovinarlo; il fatto però è certo, sussistendo non poche carte di tal sorta, fuor di dubbio sincere.

98. *Ove al nome del notajo premessa non veggasi la croce, e questa di una particolar foggia, trasformata poi nelle carte dei secoli posteriori nel di lui tabellionato, non potrà il documento sfuggire la taccia di falso.* E' appoggiata questa regola alla pratica costante di tutti i tempi e di tutti i luoghi, presentando tutte le carte d' ogni tempo e d' ogni luogo un tal segno.

99. *Gl' indicoli in forma di lettere, posteriori al secolo nono, sospetti saranno di falso, come quelli pure di qualunque altra specie dopo la fine dell' undecimo.* Ci riportiamo in ciò agli Autori *del nuovo trattato di diplomatica*, che dopo le assegnate epoche altri non ne hanno saputo riscontrare.

Cap. II.

100. *Se in qualche sentenza siano nominati giudici ed altri ufficiali di giustizia, che indicati fossero con titoli differenti da quelli che erano in uso in que' tempi ed in que' luoghi in cui data si vuole la sentenza; e così ancora se nella stessa serbate non si veggano quelle formole e procedure che nelle altre sentenze di que' tempi e di que' luoghi s' incontrano, ne saranno indizio della falsità.* Non potendosi le accennate cose ignorare dal notajo

Cap. III.

estensor della carta, ove differenza di appellazioni e di formole si scorga, sarà ciò sufficiente motivo per dichiararla falsa. Per formare però tale giudizio intorno le formole fa d' uopo che siano sostanzialmente differenti dalle consuete, o che render non si possa la ragione della sostanzial differenza.

Cap. IV. 101. *Le carte dei contratti, mancanti di quelle formole e di quei riti che dalle leggi sono prescritti, non potranno essere sincere.* Essendo in tal caso viziate le medesime in una parte essenziale, seco portano la loro condanna.

102. *Ove in alcune carte di contratti adottato si vegga qualche rito che dalle leggi nazionali non sia comandato, quando non vi si palesino altri indizj di riprovazione, non dovranno per questo solo esser tradotte per false.* Carte vi hanno fuor d' ogni dubbio sincere in cui si è fatto uso di cotesti riti, introdotti dalla pratica, indipendentemente dalla legge.

Cap. V. 103. *I testamenti stesi in quelle provincie, nelle quali riguardo i medesimi ha per lungo tempo servito di norma il gius romano, se siano esposti con formole sostanzialmente da quelle diverse che da esso prescrivonsi, sospetti saranno di falsità, o per lo meno d' interpolazione.* Tutti i sinceri testamenti, che oggidì sussistono, di quelle stagioni e di quei paesi, rappresentando le suddette formole, i testamenti perciò che le avranno diverse, fondato motivo somministreranno di riguardarli come falsi, o per lo meno come interpolati.

104. *Se le formole dei testamenti, spettanti ai Longobardi, a quelle non si accostino con cui sono stesi gli istrumenti di contratto presso loro, sarà questo un indizio di supposizione.* I testamenti che di loro esistono, sicuri ed indubitati, essendo con tali formole espressi, quelli che se ne allontanino, ripudiar si dovranno come supposti.

105. *Nelle carte di donazioni pie se praticate non*

veggansi quelle formole e quei riti proprj di cadauna nazione, motivo vi avrà di escluderle dalle sincere. Essendo tai riti e tali formole dalle leggi prescritte dei rispettivi paesi o avvalorate da lunga consuetudine, il notajo nello stendere un atto sincero di donazione non le avrebbe mai tralasciate. Un rito nondimeno di estera nazione, qualche volta in simil caso adottato da un' altra, non sarà bastante titolo per muover dubbio sulla sincerità della donazione, avendone noi dei sicuri esempj.

106. *Le carte di donazione ad amici e conoscenti tra i Longobardi senza la clausula del* launechild *ossia del compenso da corrispondersi dal donatario al donatore, saranno false.* Non poteva questo mai mancare in sì fatte donazioni, per essere stato replicatamente prescritto dal codice delle loro leggi.

107. *Il termine di* Feudo *nelle carte anteriori al secolo decimo sarà un indizio di falso.* Avvegna che l' origine dei feudi abbia preceduto a quel secolo, il termine però non cominciò ad esser introdotto se non nel corso del medesimo.

108. *Ove le copie dei diplomi sincere si manifestino e derivate immediatamente da fonti primigenj senza veruna alterazione, lo stesso valore aver dovranno come i loro originali.* Se l' originale è sicuro, e perchè non avrà ad esserlo la copia che gli è uniforme? Cap. VI.

109. *La differenza nelle sottoscrizioni, o nelle date del tempo a diverse copie di uno stesso atto diplomatico, nuocer non deve all' autenticità di esse.* Non essendo state sempre le copie di un atto stesso formate alle presenza di coloro che da prima vi si sottoscrissero, come nè meno nel tempo stesso, ne siegue non essersi potuto serbar sempre nelle copie l' uniformità coll' originale o tra le medesime.

110. *I privilegj ed i diritti, dei quali sieno stati smarriti gli originali documenti, sebbene rinnovati con sinceri diplomi, altro valore non avranno se non quello che*

risulterà dall' intrinseco di essi. Siccome rari non sono i casi in cui sono stati con veri diplomi confermati altri falsi o poco sinceri; quindi non sopra quelli, ma bensì sopra questi avrà a formarsene il giudizio.

111. *La sola autenticazione fatta da' notaj alle copie dei diplomi non basterà per riconoscere il testo d' onde fu tratta la copia per sincero, ma richiederassi inoltre che tale per sè stesso si palesi.* La legale asserzione de' notaj aggirandosi soltanto sull' esistenza dei titoli stati loro consegnati da trascriversi ed autenticarsi nelle copie come conformi al testo presentato, prova unicamente e ratifica la conformità del loro transunto col medesimo.

112. *Tutto il valore delle copie semplici dei diplomi desumer si dovrà dal contenuto nello stesso ricopiato diploma.* Se questo non presenti titolo di ragionevole eccezione, farà sufficiente prova in qualunque giudizio. Qualche condiscendenza nondimeno aver si dovrà a sì fatte copie, se più frequenti che non negli originali s'incontrino gli sbaglj, più frequente e più prossima in quelle che non in questi essendone l' occasione.

113. *I cartolari, ossia le epilogate raccolte di varj diplomi e atti diplomatici tanto valore avranno quanto dopo un critico esame ne risulterà avere.* Sebbene il risultato non sia autentico; pure potrà esser ammesso come vero con quelle condizioni con cui ammetter si suole il racconto d'uno storico.

Cap. VII. 114. *Per quant' arte abbiano alcuni impostori messo in opera affine di conciliare a carte false un' apparenza di vero; pure non vi sono mai a pieno riusciti.* Tante essendo le condizioni che adempir si devono nello stendersi le carte diplomatiche e i diplomi particolarmente, che l' impostura non può a meno di non lasciare qualche lato scoperto ond' essere riconosciuta. Non è tutta volta assolutamente impossibile che taluna di queste carte non abbia tutte le apparenze di vero; e per questo motivo appunto la proposta regola è soltanto d' una certezza morale, non metafisica.

115. *Per convincere d' impostura una carta non basterà un semplice sospetto, specialmente se sia essa una copia; ma vi abbisogneranno prove certe ed evidenti.* Se le congetture, i sospetti, la prevenzione e i dubbj abbiano ad essere le sole regole nell' esame e nel giudizio delle carte, quel critico che a questi fondamenti unicamente si appoggi, sarà sempre in traccia del vero senza mai conseguirlo.

116. *Le carte dai pubblici archivj estratte si meritano bensì maggior fede che non quelle ricavate dai privati, non tanta però, nè così piena da escludere qualunque censura.* Anche nei pubblici archivj o per frode o per inavvertenza possono entrare, e qualche volta vi sono entrate alcune carte non sincere. Ciò basta per dovere all' uopo sottomettere tali carte a critico esame, onde venir in chiaro se alla classe di queste appartengano. Cap. VIII.

117. *Avvegna che di molte carte false sieno stati spurgati gli archivj, alcune nondimeno di esse vi restano tuttora.* Di tale esistenza dubitar non si può, sebbene non in quella quantità, come da alcuni si pretende.

118. *Affinchè le raccolte di carte antiche servano all' uso che far se ne può, è d' uopo l' averne il registro.* Senza questo non sapendosi cosa le medesime carte contengano, non si potrà farne uso se non con molto studio e fatica.

Altri canoni diplomatici avremmo potuto a questi aggiugnere, l'esempio seguendo degli autori del *nuovo trattato di diplomatica*, che tra le definizioni, gli assiomi, i principj, le supposizioni, le regole ed i corollarj, poco meno di mille ne hanno raccolto (1), facendo essi ad un tempo avvertire che più altre regole ancora avrebbero potuto proporre. Ma poichè noi non dubitiam punto che colla scorta delle regole da noi stabilite non sia chiunque in grado di dedurne da sè stesso all' uopo nuovi raziocinj e

(1) Tom. VI pag. 282 ad pag. 500.

nuovi corollarj, abbiam quindi creduto di non doverle moltiplicar di troppo, e più ancora per isfuggire quella confusione che dall' eccessivo accumulamento di esse sarebbe per nascere necessariamente.

Essendosi a queste nostre regole dato principio con una che tutti abbraccia i diplomatici documenti, con un' altra si darà fine, su cui resti stabilita la maniera colla quale procedere nell' esame e nel giudizio sopra cadauno di essi. Ci vien questa suggerita dal Mabillon (1), il qual vorrebbe che chiunque intraprende ad esaminar diplomi, ed a pronunziare sopra di essi giudizio fosse fornito di non iscarsa prudenza, di erudizione soda e di giusta moderazione. Senza aver a fianco la prudenza, ella è facil cosa che colle false e supposte tavole restino insiem involte le sincere e genuine. Senza erudizione, quella specialmente analoga all' argomento, come si potrà mai ragionare sopra gli antichi monumenti? E mancando la moderazione, la critica oltrepasserà quei confini, al di là de' quali essa degenera in vizio ed indiscretezza. Ma chi è che non si lusinghi, anzi che non sia persuaso di possedere le descritte doti? Quì è appunto dove nasce l'inganno: e questo sussisterà mai sempre sin a tanto che darassi luogo all' amor proprio: affetto di cui ci conviene star di continuo in guardia per non cadere ne' di lui insidiosi aguati.

(1) De re dipl. p. 241.

FINE.

INDICE

DELLE MATERIE

CONTENUTE IN AMENDUE I TOMI.

Le cifre romane segnano il Tomo, e le arabiche la pagina.

INNOCENTIUS EPS SERVUS SERVORUM DEI. DILECTO FILIO IOHANNI PRIORI DE CAL[...] EIUSQ; SUCCESSORIBUS REGULARITER SUBSTITUENDIS IN PPM.

Cum exinuncto nobis a deo apostolatus officio ecclesiaru omnium curam gerere debeamus. illis tamen que ad sedem apostolicam proprie pertinere noscuntur propensiori studio nos convenit imminere. earumq; quieti et utilitati auxiliante dno salubriter providere. Huius rei gra dilecte in dno fili Iohs prior de tue devotionis studio plurimu confidentes Calpinianensem ecclam que beati Petri iuris existit ad religione monastica ppagandam eandemq; ecclam tam temporaliter qua spiritualiter augmentandam tibi tuisq; successoribus sub censu trium solidoz Mediolanensis monete veteris nobis nostrisq; successoribus annualiter persolvendo ex apostolice sedis benignitate committimus. 7 presentis scripti pagina confirmamus. Statuentes ut quascumq; possessiones quecumq; bona eade ecclesia in presentiaru do preside tenet et possidet. aut in futuru concessione pontificu. largitione regu vel principum. oblatione fideliu. seu aliis iustis modis prestante dno poterit adipisci. firma tibi tuisq; successoribus in ppetuum 7 illibata pmaneant. Siqua igitur ecclesiastica secularisve persona huius nostre constitutionis paginam sciens contra eam temere venire temptaverit. secdo tertiove commonita si non satisfactione congrua emendaverit indignatione omnipotentis dei 7 beatoz Petri 7 Pauli apostoloru eius se noverit incursuram. Conservantes aute eiusde omnipotentis di 7 eorunde apostoloz ipsius benedictione 7 gram consequantur. AMEN. AMEN. AMEN.

SCS PETRUS. SCS PAULUS. INNO CENTIUS PP. II. — Adiuva nos deus salutaris noster

Ego Innocentius catholice eccle eps SS. — BENE VALETE

+ Ego Gregorius diac card Scorum Sergii 7 bachi SS.

+ Ego Otto diac card sci Georgii ad velu aureu. SS.

+ Ego Gerardus pbr card tt sce crucis in Ierlm SS.

+ Ego Albericus hostiensis epc SS.

+ Ego Hubaldus diac card sce marie in via lata SS.

+ ego Boetius pbr card tt sci clementis SS.

+ Ego Stephanus prenestinus eps SS.

+ Ego Rainerius pbr card tt sce prisce SS.

+ Ego Goizo pbr card tt sce cecilie SS.

Dat Lat per manu Baronis Capellani 7 Scriptoris viii kl octob Indictione V. Incarnationis dnice anno M C XLI. Pontificatus vo domni Innocentii PP. II. anno XII.

Robaldus di gra scę mediolanensis eccle seruus . dilecto & uenerabili in xpo fri brunoni abbti monasterii
sci petri decerreto & ei frib; tam presentib; quã futis imppm . Pastoralis offitii cura nos ammonet & ortat.
uti religiosor uiror puidendo quieti . eor peticionib; facilem prebeam ascensum . ut humilis deuotio
celerem sortiat effectũ . Pin uenerande fr . B . abbas monastii b petri decerreto . tuas ammittendo
preces . ne qdo tua tuor q; friũ malor infestatioe hoinũ pturbet religio . ea oia que modo
quiete tenes & possides in loco qui dr uicus maior . & loco q dr baniolus . uel inposterũ diuina cle
mtia aquisieris . auctoritate di & b ambrosii . & s mediolan eccle tibi . tuisq; successorib; . nro cofirmam
priuilegio . Decernim itaq; . quaten nulla ecclastica secularisue psona . te . tuosq; frs . & successores .
sup hoc inquietare . & aliquib; pturbatioib; fatigare presumat . Si quis aut quod absit contra
hoc nrm decretũ uenire temptauerit . tamquã puasor sacrilegus . a sacratissimo corpore & sanguie
dni alien exstat . Obseruantib; uo tamq obedientię filiis . pax multiplicet & gra .
Actũ est hoc feliciter anno dnice incar mil . cent quadragesimo quarto . indic . VIIma

+ Ego robald di gra mediolanensis archiepis ss.

+ ego ubertus archidiaconus ss.
+ ego ardaldus archipbr ss.
+ ego landulfus pbr ss.
+ ego Wido pbr ss.
+ ego guifredus pbr ss.
+ ego anselmus i digis diacon ss.
+ ego Willelmus diaconus ss.
+ ego berengarius diacon.

Ego galdinus cancellarius ss.
+ ego iordanus diaconus ss.
+ ego obertus subd. & cimiliarcha ss.

+ Ego nazarius pbr ac primicerius ss.
+ ego stefanus archipbr ss.
+ Ego martinus pbr ppositus eccle s. ambrosii ss.
+ ego amedeus ppositus eccle s. georgii ss.
+ ego bazo pbr et primicerius lectorum ss.

Ego eripandus pbr & magister cantorum ss.
Ego ogerius pbr & magister cantorum.
+ Ego amizo custos ecclesie sci stephani ppositus ss.

Fine del secondo ed ultimo Tomo.